



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 974

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Indice

1. DDL S. 974 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	9
1.2.1. Testo DDL 974.	10
1.2.2. Testo approvato 974 (Bozza provvisoria).	254
1.3. Trattazione in Commissione.	310
1.3.1. Sedute.	311
1.3.2. Resoconti sommari.	313
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio).	314
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 1 (pom.) del 29/07/2013.	315
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 2 (pom.) del 30/07/2013.	326
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 3 (pom.) del 31/07/2013.	333
1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 4 (nott.) del 31/07/2013.	336
1.3.2.1.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 5 (pom.) del 01/08/2013.	338
1.3.2.1.6. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 6 (nott.) del 01/08/2013.	340
1.3.2.1.7. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 02/08/2013.	342
1.3.2.1.8. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 8 (pom.) del 02/08/2013.	348
1.3.2.1.9. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 9 (nott.) del 02/08/2013.	613
1.3.2.1.10. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 10 (ant.) del 05/08/2013.	631
1.4. Trattazione in consultiva.	675
1.4.1. Sedute.	676
1.4.2. Resoconti sommari.	680
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).	681
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom.) del 29/07/2013.	682
1.4.2.2. 2 ^a (Giustizia).	685
1.4.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 30/07/2013.	686
1.4.2.2.2. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 31/07/2013.	694
1.4.2.3. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione).	703
1.4.2.3.1. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 12 (pom.) del 30/07/2013.	704
1.4.2.4. 4 ^a (Difesa).	710
1.4.2.4.1. 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/07/2013.	711
1.4.2.4.2. 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 18 (ant.) del 01/08/2013.	712
1.4.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio).	715

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 60 (pom.) del 06/08/2013	716
1.4.2.6. 6ª (Finanze e tesoro)	718
1.4.2.6.1. 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 25 (ant.) del 30/07/2013	719
1.4.2.6.2. 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 26 (pom.) del 30/07/2013	724
1.4.2.6.3. 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 27 (ant.) del 31/07/2013	727
1.4.2.7. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)	729
1.4.2.7.1. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 22 (pom.) del 30/07/2013	730
1.4.2.7.2. 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 23 (pom.) del 31/07/2013	742
1.4.2.8. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)	752
1.4.2.8.1. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 15 (pom.) del 30/07/2013	753
1.4.2.8.2. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 17 (pom.) del 31/07/2013	766
1.4.2.8.3. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 19 (pom.) del 01/08/2013	773
1.4.2.9. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)	781
1.4.2.9.1. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 13 (pom.) del 30/07/2013	782
1.4.2.9.2. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 14 (pom.) del 31/07/2013	789
1.4.2.10. 10ª (Industria, commercio, turismo)	797
1.4.2.10.1. 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (pom.) del 30/07/2013	798
1.4.2.10.2. 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 22 (pom.) del 31/07/2013	800
1.4.2.10.3. 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 23 (pom.) del 01/08/2013	803
1.4.2.11. 11ª (Lavoro, previdenza sociale)	807
1.4.2.11.1. 11ª (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 17 (pom.) del 30/07/2013	808
1.4.2.11.2. 11ª (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 18 (pom.) del 31/07/2013	811
1.4.2.12. 12ª (Igiene e sanità)	820
1.4.2.12.1. 12ª (Igiene e sanità) - Seduta n. 32 (pom.) del 29/07/2013	821
1.4.2.12.2. 12ª (Igiene e sanità) - Seduta n. 34 (pom.) del 30/07/2013	828
1.4.2.12.3. 12ª (Igiene e sanità) - Seduta n. 35 (pom.) del 31/07/2013	831
1.4.2.13. 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)	839
1.4.2.13.1. 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/07/2013	840
1.4.2.13.2. 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/07/2013	841
1.5. Trattazione in Assemblea	842
1.5.1. Sedute	843
1.5.2. Resoconti stenografici	845
1.5.2.1. Seduta n. 82 (ant.) del 30/07/2013	846
1.5.2.2. Seduta n. 83 (pom.) del 30/07/2013	1002
1.5.2.3. Seduta n. 88 (pom.) del 05/08/2013	1175
1.5.2.4. Seduta n. 89 (ant.) del 06/08/2013	1204
1.5.2.5. Seduta n. 90 (pom.) del 06/08/2013	1292

1.5.2.6. Seduta n. 91 (ant.) del 07/08/2013	1708
1.5.2.7. Seduta n. 92 (pom.) del 07/08/2013	1914

1. DDL S. 974 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 974

XVII Legislatura

(Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del d.-l. 69/2013, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d.-l. n. 72/2013, decaduto, di cui al ddl di conversione Atto Camera 1260)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Iter

7 agosto 2013: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.1248](#) approvato

S.974 approvato con modificazioni

[C.1248-B](#) approvato definitivamente. Legge

Legge n. [98/13](#) del 9 agosto 2013, GU n. 194 del 20 agosto 2013 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Enrico Letta](#) , Vicepres. Cons. [Angelino Alfano](#) , Ministro dell'interno [Angelino Alfano](#) , Ministro dello sviluppo economico [Flavio Zanonato](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e semplificazione [Gianpiero D'Alia](#) , Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Maurizio Lupi](#) , Ministro della giustizia [Anna Maria Cancellieri](#) (Governo [Letta-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Andrea Orlando](#) , Ministro per i beni e attività culturali [Massimo Bray](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Nunzia De Girolamo](#) , Ministro della difesa [Mario Mauro](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Maria Chiara Carrozza](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Enrico Giovannini](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Enzo Moavero Milanesi](#) , Ministro degli affari esteri [Emma Bonino](#) , Ministro della salute [Beatrice Lorenzin](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e autonomie [Graziano Delrio](#) , Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale [Carlo Trigilia](#) , Ministro senza portafoglio per l' integrazione [Cecile Kyenge](#) , Ministro senza portafoglio per le pari opportunità, sport e politiche giovanili [Josefa Idem](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **69** del **21 giugno 2013**, G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 (suppl. ord.), scadenza il 20 agosto 2013.

Relazione tecnica richiesta il 30 luglio 2013; pervenuta il 31 luglio 2013.

Presentazione

Trasmesso in data **26 luglio 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 80 del 26 luglio 2013.

Classificazione TESEO

PIANI DI SVILUPPO , ECONOMIA NAZIONALE , ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA , PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articoli

DECRETI MINISTERIALI (Artt.1-3, 5, 6, 8, 12-ter, 13, 13-bis, 16-bis, 17, 17-bis, 17-ter, 18-20, 24, 25, 27, 29, 32, 35, 39, 40, 44, 45, 63), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 5, 10, 19, 23, 30, 31, 32, 39, 47, 54), PROROGA DI TERMINI (Artt.1-ddl, 4, 11, 17, 21, 25, 26, 30, 33, 36, 53, 56, 66), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 5, 7, 9, 12-bis, 13-bis, 17, 18, 22, 24, 26, 26-ter, 29, 29-bis, 32, 34, 59-bis, 74), REGOLAMENTI (Artt.28, 29, 39), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1-3, 37), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.5, 9, 12-bis, 16-bis, 17, 17-bis, 25, 54), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.6), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Art.8), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.17, 35, 44), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.13-bis, 18-20, 24, 25, 27), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.32, 35), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Artt.1, 2, 26-bis, 57), FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art.1), CREDITO (Artt.1, 82), FONDI DI GARANZIA (Artt.1, 2, 7), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Artt.1, 2), ACQUISTI (Artt.2, 13-bis, 25), MACCHINE E MACCHINARI (Artt.2), CREDITO AGEVOLATO (Artt.2, 3, 7, 57), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Artt.2, 7, 19, 47), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.2, 9, 9-bis, 18, 19, 25), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.2, 3, 5, 31, 49-quater, 60), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA SPA (Artt.3, 9-bis), INTERVENTI IN AREE DEPRESSE (Artt.1, 3), INVESTIMENTI PRIVATI (Artt.3, 7, 9), MEZZOGIORNO (Art.3), PESCA (Artt.2, 3, 9), ACQUACOLTURA (Art.3), PRODUZIONE AGRICOLA (Artt.3, 9), CONCORRENZA (Artt.4, 23), GAS NATURALI (Artt.4, 5), GAS METANO (Art.4), GAS PER USO DOMESTICO (Art.4), GASDOTTI E OLEODOTTI (Art.4), COMBUSTIBILI E CARBURANTI (Artt.4, 5), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.4, 13-bis, 19, 26, 26-bis, 31, 32, 50), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.4, 6, 9, 41, 49-bis), COMUNI (Artt.4, 9, 9-bis, 12-ter, 18, 53, 54), PROVINCE (Artt.4, 54), CONCESSIONARI (Artt.4, 25, 27), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Artt.4, 16-bis, 24), TARIFFE ELETTRICHE (Artt.4, 5), AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Artt.4, 5), ENERGIA ELETTRICA (Artt.4, 5), DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art.4), PREZZI (Artt.4, 5, 26-ter), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.5), IRPEG (Art.5), INDUSTRIA PETROLIFERA (Art.5), PRODOTTI PETROLIFERI (Art.5), IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI (Art.5), COSTI (Art.5), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.5), SERRE E VIVAI (Art.6), IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (Artt.6, 32), GASOLIO (Art.6), COLTIVATORI DIRETTI (Art.6), IMPRESE AGRICOLE (Artt.2, 6, 35), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.6), RISPARMIO ENERGETICO (Art.6), PAESI IN VIA DI SVILUPPO (Artt.7, 8), SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO (Art.7), COSTITUZIONE DI SOCIETA' (Art.7), ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (Art.7), INVESTIMENTI PUBBLICI (Artt.7, 18, 19, 25), PROGRAMMI E PIANI (Artt.8, 9, 13, 25, 37, 38, 41), ASSISTENZA ALLO SVILUPPO (Art.8), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Artt.8, 9, 9-bis, 13, 18), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.9), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Artt.9, 28, 30, 32), PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' (Art.9), CONFERENZA DI SERVIZI (Art.9), INTERNET (Artt.10, 13, 13-bis, 14-17, 17-ter, 34, 37, 10, 46, 50, 51, 54,), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Artt.10, 13-bis, 14), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.10, 16-bis, 26, 29-34, 37, 43, 49-bis, 51, 54), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Artt.10, 17, 17-ter), LICENZE (Art.10), QUESTORI E QUESTURA (Art.10), AUTORIZZAZIONI (Artt.10, 30), NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE

(Artt.10, 13-bis, 32, 45), IMPRESE (Artt.10, 17-ter, 28, 32, 37, 38, 57), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Artt.10, 15, 17-ter, 18, 43), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.10), LINEE TELEFONICHE (Art.10), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.11, 19), CINEMA E CINEMATOGRAFIA (Artt.11, 32), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.11), IMPRESE PUBBLICHE (Artt.12, 12-bis), IMMOBILI DI ENTI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.12, 18), FONDI DI INVESTIMENTO (Art.12), CAPITALE SOCIALE (Art.12), TELEMATICA (Artt.13-17, 32), INFORMATICA (Artt.13-17), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Artt.13-17, 17-ter), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.13), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.13, 17-ter, 25, 29, 47, 54-bis), COMITATI INTERMINISTERIALI (Artt.6, 13, 49-bis), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Artt.13, 64), SINDACI DI COMUNI (Art.13), AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (Artt.13, 15, 17-ter), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Artt.13, 15), COMMISSARIO DEL GOVERNO (Artt.13, 15, 41), DIRETTORI (Art.13), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Artt.13, 25), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Artt.13, 25), ASSEGNI AD PERSONAM (Art.13), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.14), POSTA ELETTRONICA (Artt.14, 20, 34), BASI DI DATI (Artt.16, 16-bis, 17, 17-ter, 32), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.16), IMPRESE PRIVATE (Art.16), TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Art.17), REGIONI (Artt.3-bis, 17, 18), PROVINCE AUTONOME (Artt.17, 18), OPERE PUBBLICHE (Artt.18-27), CANTIERI EDILI (Artt.18, 30, 32), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.13-bis, 18, 19, 26, 26-ter, 31, 32), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.12-ter, 18, 40, 44), LINEE FERROVIARIE (Artt.18, 24, 25), GALLERIE (Art.18), STRADE (Artt.18, 20, 25), AUTOSTRADE (Artt.18, 25, 27), PONTI E VIADOTTI (Art.18), REGIONE PIEMONTE (Art.18), REGIONE VALLE D'AOSTA (Art.18), AGRIGENTO (Art.18), CALTANISSETTA (Art.18), REGIONE VENETO (Art.18), MILANO (Artt.18, 46, 80), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) (Artt.18, 19, 25, 27), DELIBERAZIONI (Artt.18, 25), REGIONE UMBRIA (Art.18), REGIONE MARCHE (Art.18), METROPOLITANE (Art.18), ROMA (Artt.18, 80), RHO (Art.18), MONZA (Art.18), NAPOLI (Artt.18, 80), RAGUSA (Art.18), CATANIA (Art.18), CANCELLO ED ARNONE (Art.18), FRASSO TELESINO (Art.18), CISTERNA DI LATINA (Art.18), VALMONTONE (Art.18), REGIONE LAZIO (Art.18), REGIONE ABRUZZI (Art.18), FERROVIE DELLO STATO - SPA (Art.18), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.18), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI (Artt.18, 30), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Artt.17-bis, 18, 25), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (Artt.18, 32, 36), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.18, 30-32), ANAS SPA (Artt.18, 25), REVOCA (Artt.18, 20, 71), CONCESSIONI (Artt.19, 25, 27), RESCISSIONE E RISOLUZIONE DI CONTRATTI (Art.19), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Artt.19, 26), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.18, 19, 50-bis), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.19), CANONE DI CONCESSIONE (Artt.19, 24, 25), SICUREZZA STRADALE (Art.20), GARANZIA COMMERCIALE (Art.21), PORTI (Art.22), OPERE MARITTIME E PORTUALI (Art.22), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Artt.22, 41), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.22. 41), BONIFICHE (Artt.22, 41), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.22), SERVIZI PORTUALI (Artt.22, 23), ENTI PORTUALI (Art.22), NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO (Art.23), NOLEGGIO E NOLO (Art.23), IRPEF (Art.23), NAVI E NATANTI (Art.23), TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE (Art.23), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.24), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Art.24), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.24), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Art.24), STAZIONI FERROVIARIE (Art.24), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Artt.24, 25), SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE (Art.24), TARIFFE FERROVIARIE (Art.24), VIGILANZA (Artt.25, 32), EQUIPARAZIONE DI QUALIFICHE (Art.25), AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (Art.25), DEBITI (Artt.1-ddl, 12-ter, 25, 31), CREDITI (Artt.12-ter, 25, 31, 52, 78), ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO (ENAV) (Art.25), DIGHE (Art.25), AMMINISTRATORI (Artt.12-bis,

25), TRASPORTI MARITTIMI (Art.25), ISOLE MINORI (Art.25), REGIONE SICILIA (Art.25), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.25), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.26, 37), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.26, 29, 32, 38, 58, 60), PEDAGGI (Art.27), RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE (Artt.17-ter, 28-32), INDENNIZZI (Artt.11-bis, 28), RICORSI AMMINISTRATIVI (Art.28), PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Art.28), RESPONSABILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.28), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Artt.29, 30), CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE (Art.30), DEMOLIZIONE (Art.30), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Artt.18, 30), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.30), PERITI TECNICI (Art.30), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Artt.30, 32), SILENZIO ASSENSO (Art.30), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.30), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.30), CERTIFICATI DI ABITABILITA' (Art.30), OPERE DI URBANIZZAZIONE (Art.30), CATASTO (Art.30), IMPIANTISTICA CIVILE (Artt.30, 32), LEGGI REGIONALI (Art.30), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Artt.16-bis, 30), DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) (Art.31), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.17-bis, 30-32, 35), PAGAMENTO (Artt.1-ddl, 12-ter, 20, 31), EVASIONI CONTRIBUTIVE (Art.31), SICUREZZA NEL LAVORO (Artt.32, 35), TUTELA DELLA SALUTE (Artt.32, 42), RISCHI (Artt.18, 32), DELEGA DI COMPETENZA (Art.32), INCARICHI (Art.32), GIORNATE LAVORATIVE (Art.32), INDICI STATISTICI (Art.32), INFORTUNI SUL LAVORO (Art.32), DATORI DI LAVORO (Artt.32, 35), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Artt.32, 35), IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI (Artt.32, 41-ter), COLLAUDI E VERIFICHE (Art.32), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.32), AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE (ARPA) (Artt.32, 41), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Artt.20, 32), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.32), DENUNCE OBBLIGATORIE (Art.32), MORTE (Art.32), LAVORATORI INVALIDI E VITTIME DEL LAVORO (Art.32), ISPEZIONI (Art.32), PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Artt.32, 38), CITTADINANZA (Art.33), CITTADINI ITALIANI (Artt.33, 64), DIRITTI DEGLI STRANIERI (Art.33), GENITORI (Art.33), UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI (Art.33), UFFICI DI STATO CIVILE (Art.33), MAGGIORE ETA' (Art.33), ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE (Art.33), GRAVIDANZA E PUERPERIO (Art.34), LAVORATORI MADRI E PADRI (Art.34), TUTELA DEI LAVORATORI (Art.34), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Artt.34, 35, 42), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.34,36, 42-bis), PARTO (Art.34), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Artt.1-ddl, 34, 42), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.34), MEDICI (Artt.34, 44), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.34), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.13-bis, 34, 37, 43), CONFERENZA STATO REGIONI (Artt.35, 59), ISTRUTTORIA MEDICO LEGALE (Art.35), ISPEZIONI SANITARIE (Art.35), ANNO FINANZIARIO (Art.35), OBBLIGHI (Artt.26-bis, 35), ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (Art.36), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.36), INFORMAZIONE (Art.37), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (Art.37), INCENDI (Artt.32, 38), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Artt.39, 40), CONTI DI TESORERIA (Art.40), AMBIENTE (Artt.41, 41-bis), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.41), ACQUE (Artt.41, 41-bis), DEPURAZIONE DELLE ACQUE (Art.41), INGEGNERIA E TECNOLOGIA (Art.41), IDROLOGIA (Artt.41, 41-bis), CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE (Art.41), DIFESA DEL SUOLO (Artt.41, 41-bis), ATTREZZATURE E INSEDIAMENTI TURISTICI (Art.41), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.41), REGIONE CAMPANIA (Art.41), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.42), PUBBLICO IMPIEGO (Artt.42, 44), IMPIEGATI (Art.42), FARMACISTI (Art.42), TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI (Art.43), DONATORI DI ORGANI (Art.43), CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.44), MOBILITA' TERRITORIALE DEI LAVORATORI (Art.44), RICONOSCIMENTO DI SERVIZI O PERIODI LAVORATIVI (Art.44),

UNIONE EUROPEA (Artt.44, 45), DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA (Art.44), LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO (Art.44), VETERINARI (Art.44), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.44), FARMACI (Art.44), AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) (Artt.43, 44), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.44), MACCHINE AGRICOLE (Artt.45, 45-bis), OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI (Art.45), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (Art.45), IMPOSTE DI BOLLO (Art.45), EXPO MILANO 2015 (Artt.46, 46-bis), REGIONE LOMBARDIA (Art.46), PROVINCIA DI MILANO (Art.46), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.46), ESPOSIZIONI E MOSTRE (Art.46), RELAZIONI PUBBLICHE (Art.46), SPESE DI RAPPRESENTANZA (Art.46), MUTUI EDILIZI (Art.47), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Art.47), MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' (Art.47), INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI (Art.48), ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI (Art.48), DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE (Art.48), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.48), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.48), SOCIETA' (Art.49), SCIOGLIMENTO DI SOCIETA' (Art.49), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.50, 51, 51-bis), IVA (Artt.50, 55), RITENUTE FISCALI (Art.50), SOSTITUTI DI IMPOSTA (Art.51), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.1, 52), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.32, 52), PIGNORAMENTO (Art.52), RUOLO D'IMPOSTE (Art.52), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.52), IPOTECA (Art.52), PRIMA CASA (Art.52), ENTRATE TRIBUTARIE (Art.53), EQUITALIA SPA (Art.53), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.53), SCRITTURE CONTABILI (Art.54), AGENZIE DI VIAGGIO (Art.55), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.55), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.18, 57), RICERCA UNIVERSITARIA (Art.57), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.57), DOTTORATO DI RICERCA (Art.57), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.58), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Artt.58, 60), BORSE DI STUDIO (Artt.57, 59, 59-bis), ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI (Art.59), DIRITTO ALLO STUDIO (Art.59), UNIVERSITA' (Artt.59, 60), ASSEGNI DI FORMAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA (Art.60), ATTI PROCESSUALI CIVILI (Art.62), CORTE DI APPELLO (Artt.62, 65), LAVORO (Art.62), PREVIDENZA SOCIALE (Art.62), NOMINE (Artt.63, 64, 65, 66, 67), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.63, 82), MAGISTRATI (Art.63), AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (Artt.41, 63, 69, 83), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.63), RICERCATORI UNIVERSITARI (Art.63), NOTAI (Artt.63, 76), DIRITTI CIVILI E POLITICI (Art.64), GIUDIZIO DI IDONEITA' (Art.64), ETA' DELLE PERSONE (Artt.64, 67, 73), LINGUA ITALIANA (Art.64), PARLAMENTARI (Art.64), GOVERNO (Artt.9, 64), ECCLESIASTICI E MINISTRI DEL CULTO (Art.64), GIUDICI E GIURISDIZIONE (Artt.65, 66, 68, 70), MISURAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' (Art.68), ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE (Artt.69, 70, 71), INELEGGIBILITA' (Art.69), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.71), DIMISSIONI (Art.71), GIUDICI ONORARI (Art.72), INDENNITA' DI CARICA (Art.72), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.73), PROVE DI CONCORSO (Art.73), CORTE DI CASSAZIONE (Art.74), PUBBLICO MINISTERO (Art.74), EREDI ED EREDITA' (Art.76), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.77), FACTORING (Art.78), SENTENZE CIVILI (Art.79), SEZIONI DI UFFICI GIUDIZIARI (Art.80), CONCORDATO PREVENTIVO (Art.82), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Art.82), LEGGE FALLIMENTARE (Art.82), ESAMI DI STATO (Art.83), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Artt.2, 84), VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE LEGGI (Artt.1-ddl), ZONE E AREE INDUSTRIALI (Art.1), RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE (Artt.1, 6), TRASPORTO DI MERCI (Art.1), AUTOTRASPORTI (Art.1), TRASPORTO PER CONTO TERZI (Art.1), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.1, 32), COOPERATIVE (Artt.1, 32, 82), PICCOLI IMPRENDITORI (Art.2), SOCIETA' FINANZIARIE (Art.2), LEASING (Art.2), RESIDUI ATTIVI (Artt.3-bis, 18, 25), TERREMOTI (Art.4), PROVINCIA DI BOLOGNA (Art.4), PROVINCIA DI FERRARA (Art.4), PROVINCIA DI MODENA (Art.4), PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA (Art.4), PROVINCIA DI MANTOVA (Art.4), PROVINCIA DI ROVIGO (Art.4), GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (Art.4), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.5, 6),

OPZIONE (Art.5), GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE SPA) (Art.5), IMPRESE INDUSTRIALI (Art.6), ZUCCHERI (Art.6), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.6), ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) (Art.7), PARLAMENTO EUROPEO (Art.7), RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE (Art.7), DIRITTI DELL'UOMO (Art.7), CENTRI URBANI (Artt.9, 9-bis, 18), MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE (Artt.9, 9-bis), ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) (Art.9), EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE (Artt.11-bis), FREQUENZE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (Artt.11-bis), REDDITO DI IMPRESA (Artt.11-bis), TETTI RETRIBUTIVI (Artt.12-bis), TRATTAMENTO ECONOMICO (Artt.12-bis), RETRIBUZIONE (Artt.12-bis), DIVIETI (Artt.12-bis), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Artt.12-bis), ENTI LOCALI (Artt.12-ter, 56-bis), DISAVANZO (Artt.12-ter), MINISTERO DELL'INTERNO (Artt.12-ter, 20), ZONE AGRICOLE (Art.13), STATUTI (Art.13), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Artt.13-bis), ASTA PUBBLICA (Artt.13-bis), SOFTWARE (Artt.13-bis), CODICE FISCALE (Art.14), FRODE (Artt.16-bis, 17-bis), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Artt.16-bis, 17-bis), MUTUI E PRESTITI (Artt.16-bis), ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (IPZS SPA) (Artt.17-bis), CARTA E CARTIERE (Artt.17-bis), CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI (Artt.17-bis), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.18), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Artt.18, 32), SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI (Artt.18, 32), PISTE CICLABILI (Art.20), TERNI (Art.20), RIETI (Art.20), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.20), DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Art.20), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Art.25), PISA (Art.25), TRASFERIMENTO DI ABITATI (Art.25), TORINO (Art.25), CERES (Art.25), NOVARA (Art.25), SEREGNO (Art.25), GALLIATE LOMBARDO (Art.25), REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (Art.25), VILLESSE (Art.25), GORIZIA (Art.25), PROVINCIA DI LECCE (Art.25), PASSAGGI A LIVELLO (Art.25), CAIANELLO (Art.25), BENEVENTO (Art.25), TERMOLI (Art.25), INQUINAMENTO ACUSTICO (Art.25), BILANCIO REGIONALE (Art.25), TRASPORTI LOCALI (Art.25), TRASPORTI EXTRA URBANI (Art.25), REGIONE CALABRIA (Art.25), MATERIALE FERROVIARIO MOBILE E ROTABILE (Art.25), AUTOVEICOLI (Art.25), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Artt.26-ter), INTERPRETAZIONE AUTENTICA (Artt.29-bis, 32), INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARE (Artt.29-bis), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.29-bis), TRATTENUTE (Art.31), SUSSIDI (Art.31), SPEDIZIONIERI E VETTORI (Art.31), VOLONTARIATO (Art.32), SERVIZIO CIVILE (Art.32), ASSOCIAZIONI (Art.32), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Art.32), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.32), MALATTIE PROFESSIONALI (Art.32), MANUTENZIONE (Art.32), SPETTACOLO (Art.32), TEATRO (Art.32), FIERE (Art.32), COSTO DEL LAVORO (Art.32), MINIMI SALARIALI (Art.32), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.32), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Art.32), QUARTO D'ALTINO (Art.25), IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO (Art.32), COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Art.35), LAVORATORI STAGIONALI (Art.35), INQUINAMENTO DELLE ACQUE (Artt.41, 41-bis), IMPIANTI IDRICI ED IDRAULICI (Art.41), MINIERE (Art.41), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Art.41), ENERGIA GEOTERMICA (Art.41), IDROCARBURI (Art.41), MINIERE CAVE TORBIERE (Artt.41-bis), TRASPORTI (Artt.41-bis), MATERIE PRIME (Artt.41-ter), INVALIDITA' PERMANENTE (Artt.42-bis), PENSIONE DI ANZIANITA' (Artt.42-ter), PATTO DI STABILITA' INTERNO (Art.46), SPESA PUBBLICA (Artt.49-bis), PROPRIETA' CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE (Artt.49-ter), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI) (Artt.49-quater), APPALTO (Art.50), FATTURA COMMERCIALE (Artt.50-bis), FERMO DI BENI MOBILI (Art.52), IMMOBILI (Artt.56-bis), QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Artt.56-ter), ORGANIZZAZIONE DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.60), COMPETENZA DEI GIUDICI (Art.65), COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art.35)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Anna Maria Bernini](#) (PdL) (dato conto della nomina il 29 luglio 2013) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 5^a Sen. [Paolo Guerrieri Paleotti](#) (PD) (dato conto della nomina il 29 luglio 2013) .

Relatore di maggioranza Sen. [Anna Maria Bernini](#) (PdL) nominato nella seduta ant. n. 10 del 5 agosto 2013 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Paolo Guerrieri Paleotti](#) (PD) nominato nella seduta ant. n. 10 del 5 agosto 2013 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di minoranza Sen. [Patrizia Bisinella](#) (LN-Aut) nominato il 5 agosto 2013 .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [5^a \(Bilancio\)](#) in sede referente il 26 luglio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 80 del 26 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 974

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 974

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)**
dal **Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno (ALFANO)**
dal **Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)**
dal **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D'ALIA)**
dal **Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**
dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)**
e dal **Ministro della giustizia (CANCELLIERI)**
di concerto con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ORLANDO)**
con il **Ministro per i beni e le attività culturali (BRAY)**
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (DE GIROLAMO)**
con il **Ministro della difesa (MAURO)**
con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (CARROZZA)**
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI)**
con il **Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)**
con il **Ministro degli affari esteri (BONINO)**
con il **Ministro della salute (LORENZIN)**
con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)**
con il **Ministro per la coesione territoriale (TRIGILIA)**
con il **Ministro per l'integrazione (KYENGE)**
e con il **Ministro per le pari opportunità lo sport e le politiche giovanili (IDEM)**
(V. Stampato Camera n. 1248)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 2013*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21
GIUGNO 2013, N. 69

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009»;

al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione della garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;

al comma 5:

il primo periodo è soppresso e le parole: «Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo, le» è inserita la seguente: «micro, » e dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «, beni strumentali d'impresa»;

al comma 2, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, secondo periodo»;

al comma 7:

alla lettera a), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari di cui al comma 2»;

alla lettera b), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari di cui al

comma 2» e le parole: «di scopo» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «che svolgono le banche» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «sulla misura» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste dal presente articolo»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni», le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate», le parole: «fonti finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie» e le parole: «non possono essere destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»;

al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

al comma 4, le parole: «per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le parole: «dal medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dello sviluppo economico».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. -- (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). --

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole da: «Per le gare» fino a: «12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226», le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni»;

al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 del

presente articolo», *le parole: «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme», le parole: «sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «è versato» e la parola: «destinati» è sostituita dalla seguente: «destinato»;*

al comma 6, dopo le parole: «delle gare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «degli enti locali e delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per gli enti locali e per le imprese»;
al comma 7, le parole: «del metano e dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «del metano e del GPL», le parole: «impianti di distribuzione carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di distribuzione di carburanti», dopo le parole: «di metano» sono inserite le seguenti: «o di GPL», dopo le parole: «19 aprile 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013», e dopo le parole: «7 agosto 2003» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «n. 6/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 6/92 del 29 aprile 1992» e le parole: «paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99» sono sostituite dalle seguenti: «paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

al secondo periodo, le parole: «Autorità per l'energia elettrica e del gas» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

al comma 4, le parole: «dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2014», le parole: «valore di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «valore di cui al comma 3, primo periodo», e le parole: «come definito al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come definito al comma 3»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE)».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 17» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),»;

al comma 3, le parole: «anni 2014-2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «anni 2014 e 2015» *e le parole da:* «recante» *fino a:* «accisa», *sono soppresse;*

al comma 4, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali".

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

"2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti"».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso, terzo periodo, le parole: «apporti di capitale dalle imprese italiane» *sono sostituite dalle seguenti:* «apporti di capitale delle imprese italiane»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di

mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni»;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, primo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. -- (*Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali*). -- 1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti

dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, e in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici".

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" è sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici";

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6".

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'offerta di accesso alla rete *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liberalizzazione dell'accesso alla rete *internet* tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica».*

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. -- (*Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali*). -- 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto».

Al Capo I del titolo I, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12-bis. -- (Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale). -- 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: "quotate" sono inserite le seguenti: "nonché delle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";
b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo".

Art. 12-ter. -- (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati). -- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete internet" sono inserite le seguenti: "nelle zone rurali, nonché"»;

al comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: «finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera b), prima della parola: «altresì» e dopo la parola: «scolastiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c), capoverso, dopo le parole: «nomina il direttore generale dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti" »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica 'Società dell'informazione' che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. -- (Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione). -- 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate

anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

All'articolo 14:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

al capoverso «3-quater», dopo le parole: «All'atto della richiesta del documento unificato» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» e le parole da: «è riconosciuta al cittadino» fino a: «articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino»;

dopo il capoverso «3-quater» è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».

All'articolo 16:

al comma 1 capoverso «4-bis», dopo le parole: «pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. -- (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche). -- 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime";

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo";

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico). -- 1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti: "conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,";

b) al comma 6, le parole: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE";

c) al comma 7, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti";

d) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ", nonché avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e

conforme a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15 è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome"».

Al Capo II del Titolo I, dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis. -- (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). -- 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'adeguata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni".

Art. 17-ter. -- (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese). -- 1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accREDITamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete".

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziare a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma riguardano» sono inserite le seguenti: «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali»;

al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al comma 6, la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: «pre-esercizio» e le parole: «15

ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.

8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-*quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-*quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali»;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: «edifici pubblici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,» e dopo le parole: «manutenzione di reti viarie» sono inserite le seguenti: «e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,»;

al terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» e le parole: «l'ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

al quarto periodo, dopo le parole: «I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» e le parole: «Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)» sono sostituite dalla seguente: «ANCI»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali "6000 Campanili"»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.»;

al comma 13, la parola: «milione» è sostituita dalla seguente: «milioni»;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)»;

al numero 3), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «che faccia» sono sostituite dalle seguenti: «che fa»;
alla lettera b):

al numero 1), le parole: «può indire» sono sostituite dalle seguenti: «possa indire» e le parole: «può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «possa provvedere»;

al numero 2), capoverso «3-quater»:

al primo periodo, dopo le parole: «contratto di finanziamento o» sono inserite le seguenti: «in mancanza» e dopo le parole: «della sottoscrizione o» è inserita la seguente: «del»;

al quarto periodo, le parole: «rimane valido» sono sostituite dalle seguenti: «rimanga valido»;

al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nè agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «del contratto di partenariato pubblico privato» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto di partenariato pubblico-privato»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

alla lettera c), capoverso, le parole: «Al fine di favorire» sono sostituite dalle seguenti: «2-ter. Al fine di favorire» e le parole: «pubblico privato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «pubblico-privato»;

alla lettera d), le parole: «aiuti di stato.» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato».

All'articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»;

al comma 2, le parole: «Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero» e dopo le parole: «programma di interventi di sicurezza stradale,» sono inserite le seguenti: «concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,»;

al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

al comma 5, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida";

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";

d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico";

e) al comma 2-ter, le parole: "alla metà del massimo" sono sostituite dalle seguenti: "al minimo".

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi»;

alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» è inserita la seguente: «degli».

All'articolo 21:

alla rubrica, le parole: «Differimento operatività garanzia» sono sostituite dalle seguenti:

«Differimento dell'operatività della garanzia».

All'articolo 22:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «un tetto massimo» sono sostituite dalle seguenti: «un limite massimo»;

al secondo periodo, le parole: «L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali» e le parole: «relazioni di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni sul bilancio»;

al quinto periodo, le parole: «Dalla misura» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma».

All'articolo 23:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "il titolare persona fisica" sono inserite le seguenti: "o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione"»;

al comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue giorni»;

al comma 2, alinea, le parole: «le lettere a) e b) sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le lettere a) e b) sono abrogate».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «al comma 1, le parole: "d'intesa"» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, le parole: "d'intesa con"» e la parola: «approva» è sostituita dalle seguenti: «è approvata»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «e per i corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei

corrispettivi»;

al comma 3, lettera b):

al capoverso «4-bis»:

al primo periodo, le parole: «la riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento»;

al secondo periodo, le parole: «Tale compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico»;

al terzo periodo, le parole: «sul far salire» sono sostituite dalle seguenti: «nel diritto di far salire» e le parole: «non si incorra in» sono sostituite dalle seguenti: «non si verifichino»;

al capoverso «4-ter», dopo le parole: «e i livelli» è inserita la seguente: «medi»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

"3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione)".

All'articolo 25:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «destinate agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «destinate a coprire gli oneri»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dicembre 2012» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «del corrispondente periodo» sono sostituite dalle seguenti:

«dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.

5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: ", anche avvalendosi di Anas s.p.a.," sono soppresse;

2) alla lettera *a*), le parole: "ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata" sono soppresse;

3) alla lettera *b*), il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera *a*), le parole: "anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere *a*) e *b*)" sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "L'amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo amministrativo" e le parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre";

b) al secondo periodo, le parole: "Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012";

c) il terzo periodo è soppresso»;

al comma 10, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "dagli autodromi," sono inserite le seguenti: "dalle aviosuperfici,". All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: "di autodromi," sono inserite le seguenti: "di aviosuperfici". All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo le parole: "aeroportuali" sono inserite le seguenti: ", di aviosuperfici". All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle aviosuperfici".

11-*quinquies*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11-*sexies*. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 26:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 9-*bis*:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

2) al primo periodo, le parole: "ai migliori cinque anni del decennio" sono sostituite dalle seguenti: "al decennio"».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-*bis*. -- (Suddivisione in lotti). -- 1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata

suddivisione dell'appalto in lotti".

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, "

Art. 26-ter. -- (Anticipazione del prezzo). -- 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «amministrazione procedente o» sono inserite le seguenti: «, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «decadenziale» è sostituita dalla seguente: «perentorio» e le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo»;

al comma 3, dopo le parole: «non emani il provvedimento nel termine» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,», le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data della medesima liquidazione» e dopo le parole: «dell'articolo 118» è inserita la seguente: «dello»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 117» sono inserite le seguenti: «del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,» e le parole da: «secondo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al comma 8, le parole: «ed è altresì indicato» sono sostituite dalle seguenti: «, e sono altresì indicati»;

al comma 9, le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.»;

al comma 10, le parole: «al detta» sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima»;

al comma 12, le parole: «Conferenza unificata, sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti:

«Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti» e dopo le parole: «individuati al comma 10» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «i regolamenti ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

il secondo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità). -- 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera f):

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II,»;

al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

alla lettera g):

al capoverso «4-bis»:

alla lettera a), le parole: «siano state completate le parti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni» e le parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione» sono soppresse;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale»;

il capoverso 4-ter è soppresso;

alla lettera h), capoverso «5-bis», dopo le parole: «lettere a), b) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: «Ferma restando la» sono sostituite dalla seguente: «Salva»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza».

All'articolo 31:

al comma 4:

alla lettera d), le parole: «stati avanzamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «stati di avanzamento dei lavori»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data del rilascio»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito»;

al terzo periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

al comma 8, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i

rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione";

Ob) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: "definire" è sostituita dalle seguenti: "discutere in ordine ai" e dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica," sono aggiunte le seguenti: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,"»;

alla lettera a):

al capoverso «3»:

al primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» *sono sostituite dalle seguenti:* «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», *dopo le parole:* «con riferimento» *è inserita la seguente:* «sia», *dopo la parola:* «committente» *sono inserite le seguenti:* «sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi» *e le parole:* «tipiche di un preposto» *sono sostituite dalle seguenti:* «adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

al capoverso «3-bis»:

al primo periodo, le parole: «ai dieci uomini-giorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «a cinque uomini-giorno», *dopo le parole:* «comportino rischi derivanti» *sono inserite le seguenti:* «dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », *la parola:* «biologici,» *è sostituita dalle seguenti:* «mutageni o biologici, di amianto o di» *e dopo le parole:* «di cui all'allegato XI» *sono inserite le seguenti:* «del presente decreto»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati *standard* contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni"»;

alla lettera b), al numero 2), capoverso «6-ter»:

al primo periodo, le parole: «sentita la Commissione» *sono sostituite dalle seguenti:* «sulla base delle indicazioni della Commissione» *e le parole:* «settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL» *sono sostituite dalle seguenti:* «settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»;

al secondo periodo, la parola: «attestare» *è sostituita dalla seguente:* «dimostrare» *e le parole:* «di cui agli articoli 17, 28 e 29» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo»;

al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 26» *sono sostituite dalle seguenti:* «del presente articolo»;

alla lettera c), capoverso, al primo periodo, le parole: «e addetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «e per gli addetti» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e

universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

alla lettera d), capoverso, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione"»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI"»;

dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013"»;

alla lettera h), capoverso «Art. 104-bis»:

alla rubrica, le parole: «temporanei e mobili» *sono sostituite dalle seguenti:* «temporanei o mobili»; *al comma 1, dopo le parole:* «dei trasporti» *sono inserite le seguenti:* «e con il Ministro della salute» *e le parole:* «e la Conferenza permanente» *sono sostituite dalle seguenti:* «, previa intesa in sede di

Conferenza»;

al comma 4, capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;

al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

al comma 7, le parole: «Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: «altra» è soppressa;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «Gli Ufficiali di stato civile» fino a: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età,».

All'articolo 35:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi»;

il capoverso 13-bis è sostituito dai seguenti:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».

All'articolo 36:

al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e dopo le parole: «per l'anno 2013» sono inserite le seguenti: «, per la».

All'articolo 37:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma».

All'articolo 39:

al comma 1:

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi» sono soppresse; il numero 3) è soppresso;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «per essere riassegnati» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini della loro riassegnazione»;

al secondo periodo, le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata».

All'articolo 41:

al comma 1, capoverso «Art. 243»:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste»;

i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali»;

al comma 2, capoverso, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «e utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «e utilizzate»;

alla lettera b), capoverso «3», le parole: «devono essere rese conformi al test di cessione» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione», la parola:

«rimuovono» è sostituita dalla seguente: «rimuovano» e la parola: «consentono» è sostituita dalla seguente: «consentano»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici»;

al comma 4, la parola: «posizionati» è sostituita dalla seguente: «installati»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «e l'avvio» sono sostituite dalle seguenti: «e all'avvio»;

dopo il comma 6 sono inseriti seguenti:

«6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-ter. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale".

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:

"7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: "le risorse geotermiche", sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni".

7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

"e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni"».

Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis . -- (*Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*). -- 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

Art. 41-ter. -- *(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo)*. -- 1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché silos per i materiali vegetali";
b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas";

c) alla lettera z), la parola: "potenzialmente" è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

"kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi".

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato";

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

"oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato".

All'articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: «dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,»;

al comma 2, alinea, le parole: «All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni,»;

al comma 3, le parole: «non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis. -- *(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)*. -- 1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

Art. 42-ter. -- *(Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).* -- 1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

"14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva"».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: «Al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Al terzo comma» e le parole: «I Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: «Relativamente alle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente al personale delle aree»;

al comma 2, le parole: «fra lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "I medicinali".

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5".

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5"»;

alla rubrica, dopo le parole: «produzione di medicinali» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica».

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. -- (Abilitazione all'uso di macchine agricole). -- 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015».

All'articolo 46:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito *internet* ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "City Operations", approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. -- (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999). -- 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa

di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole: «dell'Autorità di Governo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di Governo delegata».

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. -- (Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). -- 1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "è composta da dodici membri" sono sostituite dalle seguenti: "è composta da dieci membri";

2) dopo le parole: "quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97," sono inserite le seguenti: "anche in quiescenza,";

3) le parole: "due fra i professori di ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "e uno scelto fra i professori di ruolo";

4) le parole: "e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza".

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso».

All'articolo 48:

al comma 1:

le parole: «Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione: a)

dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:»;

alla lettera a), capoverso «Art. 537-ter»:

al comma 1, le parole: «ovvero contrattuale,» sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,»;

al comma 3, le parole: «I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 sono versate» e la parola: «riassegnati» è sostituita dalla seguente: «riassegnate».

All'articolo 49:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005"».

Al Capo I del Titolo II, dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:

«Art. 49-bis. -- (*Misure per il rafforzamento della spending review*). -- 1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previa intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai

fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera *b*), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

Art. 49- *ter*. -- (*Semplificazioni per i contratti pubblici*). -- 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-*quater*. -- (*Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa*) --

1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. -- (*Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). -- 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "La responsabilità solidale è

esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.";

b) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

"28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore";

c) dopo il comma 28-*ter* sono inseriti i seguenti:

"28-*quater*. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-*quinqies*. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-*quater*. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-*sexies*. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-*quater* del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni".

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione

dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale*».

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50-bis. -- (*Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA*). -- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

All'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. -- (*Ampliamento dell'assistenza fiscale*) -- 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma».

All'articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: «assolvere» è sostituita dalla seguente: «eseguire»;

al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: «valutazione della solvibilità del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «solvibilità del contribuente, valutata»;

alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

alla lettera f), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

alla lettera g), capoverso, alinea, le parole: «dell'articolo 563» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 499»;

alla lettera h), le parole: «"comma 1"» sono sostituite dalle seguenti: «"comma 1,"»;

alla lettera l):

al numero 2), capoverso «b)», le parole: «che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene»;

al numero 3), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione"»;

al comma 2, la parola: «quinques» è sostituita dalla seguente: «quinquies»;

al comma 3, le parole: «dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti».

All'articolo 54:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente».

Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. -- (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190) -- 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole: "e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e";

2) alla lettera e), dopo le parole: "esprime pareri facoltativi" sono inserite le seguenti: ", su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica,";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e)";

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica".

Art. 54-ter. -- (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) -- 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "segnalazione" sono inserite le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica";

b) al comma 3, le parole: "delle amministrazioni e degli enti interessati" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni

del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi."».

All'articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «quella del sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quella di cui al sesto periodo»;

al comma 2, le parole: «e 495, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «e 495 dell'articolo 1 della legge».

Al capo II del titolo II, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 56-bis. -- (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). -- 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio

disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: ", nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) , sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse.

Art. 56-ter. -- (Piani di azionariato). -- 1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1».

All'articolo 57:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»;

alla lettera e), le parole: «e assegni di ricerca post-doc» sono sostituite dalle seguenti: «e di assegni di ricerca»;

alla lettera f), le parole: «nell'ottica di Horizon 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma europeo Horizon 2020»;

alla lettera i), le parole: «vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB» sono sostituite dalle seguenti: «assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di

ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)»; *dopo la lettera l) è inserita la seguente:*

«*l-bis*) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti»;

al comma 2, le parole: «nel Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «nel FAR».

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis. -- (Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). -- 1.

All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5».

All'articolo 58:

al comma 2, le parole: «Fondo per il funzionamento delle università statali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali» e le parole: «Fondo ordinario degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca»;

al comma 3, le parole: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione» sono sostituite dalle seguenti: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo»;

al comma 6, le parole: «ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» e dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto».

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi). -- 1. Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

- a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
- b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia d'origine, con esclusione delle università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

- a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
- b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
- c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. -- (*Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli*). -- 1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

- a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione

- economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;
- b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;
- c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;
- d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;
- e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;
- f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;
- g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;
- h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;
- i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;
- l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio".

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015».

All'articolo 60:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive

modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente»;

al comma 1, le parole: «e della legge 7 agosto 1990, n. 245, » sono sostituite dalle seguenti: «e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,»;

al comma 2, le parole: «della attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività amministrative» e le parole: «(ANVUR) e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e della ricerca (ANVUR)»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 61:

al comma 1:

all'alinea, le parole da: «Agli oneri» fino a: «dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;

alla lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;

al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,» sono soppresse.

All'articolo 63:

al comma 3:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonchè magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

All'articolo 64:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

alla lettera f), le parole: «dai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle lingua» sono sostituite dalle seguenti: «delle lingue».

All'articolo 65:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo»;

al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono sostituite dalle seguenti: «nella pianta organica».

All'articolo 67:

al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario ha durata» sono sostituite dalle seguenti: «Il

giudice ausiliario è nominato per la durata» e le parole: «e può essere prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «, prorogabili».

All'articolo 68:

al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri di operosità».

All'articolo 69:

al comma 3, le parole: «difendere anche» sono sostituite dalle seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: «dalla nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha definito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» è sostituita dalla seguente: «e propone».

All'articolo 73:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110», le parole: «ventotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali e le Corti di appello» sono sostituite dalle seguenti: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni»;

al quarto periodo, le parole: «la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

al comma 4:

dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»;

al settimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni,» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura»;

al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» è sostituita dalla seguente: «teorico-pratica» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti

alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15»;

al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a giudice onorario» e le parole: «di vice procuratore onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a vice procuratore onorario»;

al comma 16, alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. -- (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) -- 1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione".

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della

magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo».

All'articolo 75:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 76:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo V del libro quarto del codice»;

al capoverso «791-bis»:

le parole: «791-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 791-bis.»;

al primo comma:

al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio avente» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina di un notaio ovvero di un avvocato, entrambi con poteri di autentica delle firme, aventi»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente codice»;

al quarto periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al terzo comma:

al primo periodo, le parole: «notaio designato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al secondo periodo, le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III; § 3-bis»;

al terzo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al quarto comma, le parole: «Libro IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al quinto comma, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

alla rubrica, le parole: «al notaio» sono sostituite dalle seguenti: «a un professionista».

All'articolo 77:

al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis»:

le parole: «185-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 185-bis.»;

al primo periodo, le parole: «deve formulare alle parti» sono sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto»;

il secondo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice».

All'articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola: «udienza» è sostituita dalle seguenti: «l'udienza».

All'articolo 79:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto

nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione"».

L'articolo 80 è soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al primo periodo» e le parole: «, e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica»;

al comma 2, dopo le parole: «settimo comma,» sono inserite le seguenti: «primo periodo, del»;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al sesto comma»;

all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: «"»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220».

All'articolo 83:

al comma 1, le parole: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

All'articolo 84:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa";

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza"»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione"»;

alla lettera b):

il capoverso «1» è rinumerato come capoverso «1-bis»;

al medesimo capoverso «1»:

al primo periodo, dopo la parola: «medica» sono inserite le seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole:

«è tenuto» sono inserite le seguenti: «, assistito dall'avvocato»;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto"»;

alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale"»;

alla lettera g):

all'alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;

*al capoverso, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-*bis* e 2»;*

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«*h*) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta" e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento"»;

*alla lettera i), il capoverso «5» è rinumerato come capoverso «4-*bis*»;*

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«*l*) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13"»;

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«*m*) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"»;

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«*n*) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. -- (*Spese processuali*). -- 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"»;

*alla lettera o), capoverso «4-*bis*» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad*

organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2";

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-*ter*. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione"».

Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

«Art. 84-*bis*. -- (Modifica all'articolo 2643 del codice civile). -- 1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis*) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"».

All'articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «copertura finanziaria, del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»;

al comma 4, le parole: «del presente provvedimento non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo non devono derivare».

Prima dell'allegato A è inserita la seguente tabella:

«Tabella 1 (Articolo 18, comma 8-quater)

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000

LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . .	150.000.000

».

L'allegato A è sostituito dal seguente:

«Allegato A(Articolo 74, comma 5)

"Allegato 2(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67

"».

*Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 50
alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno
2013.*

Testo del decreto-legge

**Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia**

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per l'integrazione e per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I**MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA****Capo I****MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE****Articolo 1.**

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

TITOLO I**MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA****Capo I****MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE****Articolo 1.**

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;

1. *Identico:*

a) *identico:*

1. *identico;*

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima **della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare** dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, **fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;**

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di **ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;**

4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

4. *identico*;

b) *identica*;

***b-bis)* prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.**

2. *Identico*.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. *Identico*.

4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso l'ultimo periodo.

4. *Identico*.

5. Il comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

5. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

Articolo 2.

(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

Articolo 2.

(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, **le micro**, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, **beni strumentali d'impresa** e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche **e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche** aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. *Identico.*

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del *plafond* di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista **di scopo** di cui al comma 2;

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, **secondo periodo**.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

7. *Identico*:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche **e agli intermediari di cui al comma 2** del *plafond* di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche **e degli intermediari di cui al comma 2** della provvista di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che **devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2** aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza **sulle misure previste dal presente articolo.**

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

8. *Identico.*

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

Articolo 3.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Agli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

Articolo 3.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. **Ai fini dell'attuazione delle disposizioni** di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono **destinate** risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle **risorse** finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non **sono** destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto **del Ministro dello sviluppo economico** 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

3. *Identico.*

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per **la concessione delle agevolazioni e la realizzazione** degli interventi di cui **all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,** anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal **Ministero dello sviluppo economico**, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

Articolo 3-bis.

(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

Articolo 4.

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)

1. *Identico.*

Articolo 4.

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici».

2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario *ad acta*.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del **regolamento di cui al** decreto del Ministro dello sviluppo economico **12 novembre 2011, n. 226**, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del **medesimo regolamento** relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al **1° gennaio 2014**. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.

4. *Identico.*

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e dell'energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003. Articolo 5.

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati **ai sensi del comma 3 del presente articolo**, il venti per cento **delle somme** di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, **è versato** dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere **destinato** alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare **di cui al comma 2** e di ridurre i costi **per gli** enti locali e **per** le imprese, il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano **e del GPL** per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione **di** carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano **o di GPL** per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013**, e 7 agosto 2003, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003**.

Articolo 5.

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».

2. *Identico.*

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 1, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2012, n. 280.

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. **6/92 del 29 aprile 1992**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento **individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della** legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere dal **1°** gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma **3, primo periodo**, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma **3**, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo.

7. I commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti **già in esercizio e che sono stati** ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. **6/92 del 29 aprile 1992**, fino al completamento del **quarto** anno di esercizio **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, il valore di cui al comma 3, **primo periodo**, è determinato sulla base del paniere di riferimento **individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della** legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al **60** per cento. Per gli anni **di esercizio successivi**, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 **del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

Soppresso

7. *Identico.*

7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE).

8. Identico.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

Articolo 6.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)

Articolo 6.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, **nel rispetto di** quanto previsto dall'articolo 17, **paragrafo 1, lettera b)**, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. *Identico.*

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, **recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa»**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e **delle** finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali».

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».

Articolo 7.
(Imprese miste per lo sviluppo)

Articolo 7.
(Imprese miste per lo sviluppo)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente: «*I. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.*».

Articolo 8.
(Partenariati)

1. *Identico:*

«*I. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.*».

1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8.
(Partenariati)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio *Identico*

1987, n. 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-*bis* - (*Partenariati*). - 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.».

Articolo 9.

(*Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei*)

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

Articolo 9.

(*Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei*)

1. *Identico.*

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Le amministrazioni competenti all'utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verificatisi.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, **in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.**
Soppresso

3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all'ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l'amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari *ad acta*.

5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

Soppresso

5. Le risorse economiche **rivenienti** dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

Articolo 9-bis.

(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: «attuatrici» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

Articolo 10.

(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. L'offerta di accesso ad *internet* al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (*MAC address*)

2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad *internet* non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è soppresso;
b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato».

Articolo 11.

(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10.

(Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. L'offerta di accesso **alla rete internet** al pubblico **tramite tecnologia WIFI** non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. **Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.**

Soppresso

3. *Identico:*

a) l'articolo 2 è **abrogato**;
b) *identica*.

Articolo 11.

(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)

1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Identico

Articolo 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali)

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto.

Articolo 12.

(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni di euro». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 12.

(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)

Identico

Articolo 12-bis.

(Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis , dopo la parola: «quote» sono inserite le seguenti: «nonché delle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

Articolo 12-ter.

(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO
DELL'AGENDA
DIGITALE ITALIANA
Art. 13.
(Governance dell'Agenda digitale Italiana)

Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO
DELL'AGENDA
DIGITALE ITALIANA
Art. 13.
(Governance dell'Agenda digitale Italiana)

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1. *Identico:*

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, **dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze» sino alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche»;

c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

d) all'articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» sino a «con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

2. *Identico:*

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze,» sino alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «, altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche,»;

c) *identico:*

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, **tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica**, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

d) all'articolo 21, comma 4, **il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti»;**

***d-bis)* all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;**

e) identica;

e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

f) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:

f) identica.

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.».

2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

Articolo 13-bis.

(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

Articolo 14.

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività)

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Articolo 14.

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter **sono aggiunti i seguenti:**

«3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, **ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è assegnata** al cittadino una casella di posta elettronica certificata, **di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di** domicilio digitale, **ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.** Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».

2. Identico.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività)

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile».

Articolo 16.

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati -

Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».

Articolo 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)

Identico

Articolo 16.

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati - Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. *Identico:*

«4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private **nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali** nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici».

Articolo 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche)

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime»;

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo».

Articolo 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti «entro il 31 dicembre 2014»;

b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;

c) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti «, ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

«15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15.

1. *Identico:*

a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le

seguenti: «**conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,**»;

b) al comma 6, le parole: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;

c) al comma 7, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «**con uno o più decreti**»;

d) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste erogate» sono **aggiunte** le seguenti: «, **nonché** avvalersi **della piattaforma tecnologica** centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme **a quanto stabilito dai decreti** di cui al comma 7, **compresi i criteri di interoperabilità**, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

e) *identico:*

«15-bis. Entro **il 30 giugno 2014**, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale **e al Ministero della salute** il piano di progetto per la realizzazione del FSE, **redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.**

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni **e dalle province autonome**, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, **in accordo con il Ministero della salute e con le regioni**, la progettazione e la realizzazione **della piattaforma tecnologica** centrale di cui al comma 15.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:

- a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;
- b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.

15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.»

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro **sessanta** giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e **dalle** province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità **a quanto stabilito dai decreti** di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e **delle** province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. **La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.**

15-quinquies. Per la realizzazione **della piattaforma tecnologica** centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore **a** 10 milioni di euro per **l'anno** 2014 e **a** 5 milioni di euro a decorrere dall'**anno** 2015, da **definire** su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale , **coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome».**

Articolo 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis . Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».

Articolo 17 -ter.

(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese).

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2- bis , le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2 -sexies , gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2- sexies .

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2- sexies , la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;**
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accREDITamento dei gestori dell'identità digitale;**
- c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti**

di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III
MISURE PER IL RILANCIO DELLE
INFRASTRUTTURE

Art. 18.

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.

Capo III
MISURE PER IL RILANCIO DELLE
INFRASTRUTTURE

Art. 18.

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. **Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.**

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano **il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione**, il potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. **Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.**

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancellò - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancellò - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. *Identico.*

5. Per assicurare la continuità funzionale e per 5. *Identico.*

lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2012, n. 119.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in **pre-esercizio** entro il 15 **dicembre** 2013.

7. *Identico.*

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)**, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, **e successive modificazioni**, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 **agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la** Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.**
8 -bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8- ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4 - *bis* a 4- *novies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4- *sexies* del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8- *sexies* .

8- quater. Le risorse previste dal comma 8 -*ter* sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8- *quinquies*. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8- *quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8 - *quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli statuti di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8- *sexies*. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4- *sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, **ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie **e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI**, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l'**Associazione nazionale dei comuni italiani** (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, **le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9- bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili».

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio. **La società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.**

11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11. *Identico.*

12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

12. *Identico.*

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 143:

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 **milioni** per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. *Identico.*

14 -bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.»;

2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «*8-bis.* Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

b) all'articolo 144:

1) *identico*;

2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano **economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)**»;

3) *identico*:

«*8-bis.* Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che **fa** riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

b) *identico*:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»

2) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:
«3-*ter*. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

1) *identico*:

«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice **possa** indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e **possa** provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»

2) *identico*:

«3-*ter*. *Identico*.

3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

«*21-bis.* Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.»;

d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.»;

e) all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.».

3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o **in mancanza** della sottoscrizione o **del** collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione **rimanga** valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «*I.* Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, **né agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

3. *Identico:*

a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «*I.* Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «**2-ter.** Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».

d) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato».

4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

b) il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

Articolo 20.

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale

della sicurezza stradale)

1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

d) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di **Stato** ».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 20.

*(Riprogrammazione **degli** interventi del Piano nazionale*

della sicurezza stradale)

1. Con ricognizione, da **completare** entro sessanta giorni dalla data **di entrata in vigore** del presente **decreto**, da **effettuare** con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

2. Le risorse derivanti dalle revoche **dei** finanziamenti sono iscritte **nello stato di previsione** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, **concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti**, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. *Identico.*

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale **di cui al comma 2** e della loro immediata cantierabilità.

5. Il **Ministro** dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

5- bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126- *bis* . La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;

d) al comma 2- *bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;

e) al comma 2- *ter* , le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».

5- ter . Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5- bis del presente articolo.

5- quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

Articolo 21.

(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)

1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Articolo 22.

(Misure per l'aumento della produttività nei porti)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 21.

*(Differimento **dell'** operatività **della** garanzia globale di esecuzione)*

Identico

Articolo 22.

(Misure per l'aumento della produttività nei porti)

1. *Identico.*

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difforni da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale»;

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;

c) al comma 2, lettera *c)*, le parole «con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6» sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui». Articolo 23.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

1. All'articolo 49-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quaranta giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un **limite** massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate **rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali**, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni **sul** bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. *Identico.*

Articolo 23.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

01. All'articolo 49 -bis , comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».

1. All'articolo 49-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a **quarantadue** giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere *a)* e *b)* sono soppresse e le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti: «*c)* euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; *d)* euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».

Articolo 24.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «d'intesa», sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «approva la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «*11.* Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.».

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere *a)* e *b)* sono **abrogate** e le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* *identica*;

d) *identica*».

Articolo 24.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)

1. *Identico*:

a) al comma 1, le parole: «d'intesa **con** », sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «è **approvata** la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «*11.* Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e **dei** corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

2. *Identico*.

3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e a) *identica*;

scendere» sono sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

3. *Identico:*

b) *identico:*

«4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, **il pagamento** di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. **L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico** e non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. **I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico.** Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni **nel diritto di** far salire o scendere le persone fintanto che non si **verifichino** nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli **medi** tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

Articolo 25.

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

3- bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».

Articolo 25.

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. **Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.**

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, - anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali - destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, - anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali - destinate **a coprire gli** oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento **dell'ammontare degli importi dovuti per il** corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.

5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai

Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5 -bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.

5 -ter. All'accordo di programma di cui al comma 5 -bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11- *decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti».

6. *Identico.*

7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,» sono soppresse;

2) alla lettera a) , le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata» sono soppresse;

3) alla lettera b) , il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) » sono soppresse.

7. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012.».

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al primo periodo, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;

b) al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio **per** l'esercizio 2012»;

c) il terzo periodo è soppresso.

9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. All'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni.

9. *Identico.*

10. All'articolo 6, comma 19, **del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla** legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

11. *Identico.*

11 -bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

- a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;**
- b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;**
- c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);**
- d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008;**

e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11- ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11 -quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici,». All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di autodromi,» sono inserite le seguenti: «di aviosuperfici». All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo le parole: «aeroportuali» sono inserite le seguenti: «, di aviosuperfici». All'articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aviosuperfici».

11 -quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16- *bis* , comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16- *bis* , comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11 -sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16- bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Articolo 26.

(Proroghe in materia di appalti pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

«418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.».

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Articolo 26.

(Proroghe in materia di appalti pubblici)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) al comma 9-bis :

1) **al primo e al secondo periodo**, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

2) **al primo periodo**, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «**al decennio**»;

b) *identica*;

c) *identica*.

Articolo 26-bis.

(Suddivisione in lotti)

1. All'articolo 2, comma 1 -bis , del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,» sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a) , del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono inserite le seguenti: «, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1 -bis ,».

Articolo 26-ter .

(Anticipazione del prezzo)

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 27.

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)

Articolo 27.

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)

1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Identico

«5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.».

2. All'articolo 169-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole:

«Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti:

«Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
Capo I

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
Capo I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28.

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28.

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

1. La pubblica amministrazione procedente o, **in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni**, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990 nel termine **perentorio di venti** giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. **Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.** I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine **di cui all'articolo 2, comma 9-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241**, o non liquidi l'indennizzo maturato **fino alla data della medesima liquidazione**, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 **dello** stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 **del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni**, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, **nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti**, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **e successive modificazioni**.

6. *Identico*.

7. *Identico*.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, **e sono altresì indicati** il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, **e successive modificazioni**, dopo il comma 1 è **inserito** il seguente: «**1-bis**. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10. Articolo 29.

(Data unica di efficacia degli obblighi)

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. **Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.**

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente **alla medesima** data di entrata in vigore.

11. *Identico.*

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, **di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,** sono **stabiliti** la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 **del presente articolo.**

Articolo 29.

(Data unica di efficacia degli obblighi)

1. Gli atti normativi del Governo e **gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,** fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

2. *Identico.*

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis.* Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».

3. *Identico.*

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

4. *Identico.*

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

5. *Identico.*

Articolo 29-bis .

(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Articolo 30.

(Semplificazioni in materia edilizia)

Articolo 30.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1. *Identico:*
22, comma 6, del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, al medesimo decreto sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo *a) identica;*
periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse
e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte
le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino
di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne
la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto
ove sia rispettata la medesima sagoma
dell'edificio preesistente.»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, *b) identica;*
le parole da «dichiara preliminarmente» a «e
che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le *c) identica;*
parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo
le parole «comportino mutamenti della
destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti:
«nonché gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti *d) identica;*
modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente
o il responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

e) *identica*;

f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

f) **nel capo III del titolo II**, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) - 1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni **relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione**;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

4. All'interno delle zone omogenee **A)** di cui al decreto **del Ministro dei lavori pubblici** 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, **i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;**

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. *Identico:*

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate **e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni**;

b) per singole unità immobiliari, purché siano **completate e collaudate** le opere strutturali **connesse, siano certificati** gli impianti **e siano completate** le parti comuni e le opere di urbanizzazione **primaria** dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale».

Soppresso

h) *identico:*

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.»

2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».

3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), **del presente articolo** e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) *identica*;

b) *identica*;

5-ter. *Identico.*»

Soppresso

3. **Salva** diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

6. Identico.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 31.

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da:

«resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

Articolo 31.

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. Identico.

2. Identico.

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. *Identico.*

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

4. *Identico.*

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

a) identica;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) identica;

c) per la stipula del contratto;

c) identica;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

*d) per il pagamento degli stati **di** avanzamento **dei** lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;*

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

e) identica.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a*), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere *d*) ed *e*), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere *d*) ed *e*), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di **centoventi** giorni dalla data **del rilascio**. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a*), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma, **nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito**. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni **centoventi** giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere *d*) ed *e*), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. *Identico*.

7. *Identico*.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro **ovvero** degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8- bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8 -ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8- quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8- quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8- quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.

8 -sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Articolo 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

8- septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.

Articolo 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. *Identico:*

0a) all'articolo 3, il comma 12 -bis è sostituito dal seguente:

« 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione»;

0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

a) *identico:*

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio **di infortuni e malattie professionali** di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento **sia** all'attività del datore di lavoro committente **sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi**, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, **adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito**, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. **A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.** Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

b) all'articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter.»;

2) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore **a cinque** uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti **dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.** Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) , sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati *standard* contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;

b) identico:

1) *identico*;

2) *identico*;

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici **di settore** dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;
c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, **sulla base delle indicazioni della** Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio **di infortuni e malattie professionali**, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL **e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda**. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono **dimostrare** di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e **al presente articolo**. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 **del presente articolo**.

6-quater. *Identico.*»;

c) *identico:*

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. **Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) , e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b) , del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;**

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«*14-bis*. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;

d) *identico*:

«*14-bis*. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. **Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) , e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b) , del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;**

e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente: *e) identica;*

«Art. 67. - (*Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio*). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;

f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono *f) identico:*
sostituiti dai seguenti:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. **L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.** In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati **alle verifiche** secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.»;

g) all'articolo 88, comma 2, lettera *g-bis*), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.»;

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. **Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL**, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, **a propria scelta**, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, **o di altri** soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità **di** effettuare le verifiche di propria competenza. **Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato,** il datore di lavoro può avvalersi, **a propria scelta**, di **altri** soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. **I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.** Le verifiche di cui al presente comma sono **effettuate a titolo oneroso** e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. **Per l'effettuazione delle verifiche** di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati **acquisiscono** la qualifica di incaricati di pubblico servizio **nell'esercizio di tale funzione»;**

g) all'articolo 88, comma 2, **la** lettera *g-bis*) è **sostituita dalla seguente:**

« g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;

***g-bis)* all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:**

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 104-bis. - (*Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili*). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h)*, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b)*, fermi restando i relativi obblighi.»;

i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

h) identico:

«Art. 104-bis. - (*Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili*). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **e con il Ministro della salute**, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, **previa intesa in sede di** Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h)*, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b)*, fermi restando i relativi obblighi.»;

i) identica;

l) identica;

m) identica.

n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter 2. *Identico.* e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere *b)*, ed *h)*, del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. *f)*, del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b)*, fermi restando i relativi obblighi».

5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all'articolo 56:

n) *identica.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **e con il Ministro della salute**, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b)*, fermi restando i relativi obblighi».

5. *Identico.*

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

1) il primo comma è sostituito dal seguente:
 «Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.»;

2) al secondo comma, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

1) *identico*:

«**A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle** autorità di pubblica sicurezza, **alle** aziende sanitarie locali, **alle** autorità portuali, **marittime** e consolari, **alle** direzioni territoriali del lavoro e **ai** corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) *identico*;

3) *identico*;

7. Le modalità di comunicazione **previste dalle** disposizioni di cui al comma 6 **si applicano** a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

7- bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« **3-bis.** Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

7-ter . Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 33.

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni **altra** idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Articolo 34.

Articolo 33.

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, **nel corso dei sei mesi precedenti** il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Articolo 34.

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.*»;

Identico

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

Articolo 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*13-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.».

Articolo 36.

(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **sono aggiunti**, in fine, **i seguenti commi**:

«*13-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e** sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli **36 e 37** del presente decreto, sono definite misure di semplificazione **della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.**

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».

Articolo 36.

(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)

1. Nelle more del completamento del processo 1. *Identico.*
di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), conseguente alle disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine
di garantire la continuità dell'azione
amministrativa e gestionale, nonché il rispetto
degli adempimenti di natura contabile,
economica e finanziaria, i componenti dei
medesimi organismi operanti alla data del 30
aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi
incarichi fino alla costituzione dei nuovi
consigli di indirizzo e vigilanza e comunque
non oltre il 30 settembre 2013.

2. Gli obiettivi di risparmio rinvenienti dalle
misure di razionalizzazione organizzativa
dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000
euro per l'anno 2013 copertura delle spese di
funzionamento conseguenti alla proroga dei
consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi
enti disposta dal presente articolo.

Articolo 37.

(Zone a burocrazia zero)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme
di liberalizzazione delle attività economiche e
di riduzione degli oneri burocratici per le
imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12
del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte
dai soggetti sperimentatori entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

2. Gli obiettivi di risparmio **rivenienti** dalle misure di
razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL
di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12
novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000
euro per l'anno 2013, **per la** copertura delle spese di
funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di
indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal
presente articolo.

Articolo 37.

(Zone a burocrazia zero)

1. *Identico.*

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

2. *Identico.*

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

3. *Identico.*

3- bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

4. *Identico.*

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

5. *Identico.*

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo 6. *Identico.* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di beni culturali)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente:

«Ministero»;

b) all'articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, **comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.**»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, 2) *identico*.

ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

Identico

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di beni culturali)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.»;

3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.».

soppresso

1 -bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1- ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 40.

(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)

Articolo 40.

*(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero **dei** beni e **delle** attività culturali e **del turismo**)*

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali,» e dopo le parole: «impegni già presi su dette disponibilità» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento in entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Articolo 41.

(Disposizioni in materia ambientale)

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 243. *(Gestione delle acque sotterranee emunte)* 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero **dei beni e delle attività culturali e del turismo** » e dopo le parole: «impegni già presi su dette disponibilità» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, **ai fini della loro riassegnazione**, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero **dei beni e delle attività culturali e del turismo** per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento **all'**entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Articolo 41.

(Disposizioni in materia ambientale)

1. *Identico:*

«Art. 243. *(Gestione delle acque sotterranee emunte)*
1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio *in loco*, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica **delle acque sotterranee**, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Identico.

4. Identico.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. **A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.**

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».

2. All'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

6. **Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali».**

2. *Identico:*

«2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del **presente decreto**».

3. *Identico:*

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e **utilizzate** per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) *identico:*

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a *test* di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del *test* di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al *test* di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

«2. *Identico.*

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi **ai limiti del *test*** di cessione tramite operazioni di trattamento che **rimuovano** i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che **consentano** di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Identico».

3- bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3- ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3- bis , ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano **installati**, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

5. *Identico.*

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e **all'**avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

6 -bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2- *bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6- ter. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6- quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6- quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

7. Identico.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

7- bis. All'articolo 1, comma 3- *bis* , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».

7- ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7- *ter* dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:

«7- *quater*) . Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3- *bis* , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3- bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3- bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».

7 -quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3- bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».

Articolo 41-bis .

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7- *bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2- *bis* dell'articolo 184- *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8 -*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

Articolo 41- ter .

(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché silos per i materiali vegetali»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;

c) alla lettera z) , la parola: «potenzialmente» è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

« kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi».

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

« oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».

Articolo 42.

(Soppressione certificazioni sanitarie)

Articolo 42.

(Soppressione certificazioni sanitarie)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo **decreto legislativo** 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di *a) identica;*
cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera *f*), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, *b) identica;*

certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui: *c) identica;*

1) all'articolo 4, primo comma, lettera *e*), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui: *d) identica;*

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività *e*) *identica*.

di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della **seguita** certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

6. La lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

2. All'articolo **32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, **non si applicano** le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

7. *Identico*.

Articolo 42-bis.

(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)

1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

Articolo 42-ter.

(Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

«14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di trapianti)

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di trapianti)

1. Al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 44.

(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

1. Al **terzo** comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».

1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

Articolo 44.

*(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali **nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica**)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente **al personale delle** aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».

Articolo 45.
(Omologazioni delle macchine agricole)

Articolo 45.
(Omologazioni delle macchine agricole)

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo *Identico* 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Articolo 45-bis.

(Abilitazione all'uso di macchine agricole)

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.

Articolo 46.

(EXPO Milano 2015)

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

Articolo 46.

(EXPO Milano 2015)

1. *Identico.*

1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito *internet* ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015» denominato «*City Operations*», approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.

Articolo 46-bis

(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)

1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 47.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Articolo 47.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata»;

b) il comma 15 è abrogato.

1. *Identico:*

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata»;

b) identica.

Articolo 47-bis

(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)

1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «è composta da dodici membri» sono sostituite dalle seguenti: «è composta da dieci membri»;

2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le seguenti: «anche in quiescenza,»;

3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;

4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso.

Articolo 48.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

Articolo 48.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, **è apportata la seguente modificazione:**

1. **Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:**

a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:

«Art. 537-ter (*Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*) - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo **ovvero contrattuale**, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619.».

Articolo 49.

(*Proroga e differimento termini in materia di spending review*)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014»;

«Art. 537-ter (*Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*) -- 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. **Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le** attività di cui al comma 1, sono **versate** all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente **riassegnate** ai fondi di cui all'articolo 619.».

Articolo 49.

(*Proroga e differimento termini in materia di spending review*)

01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

1. *Identico.*

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.

2. Identico.

2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d) , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005».
Articolo 49- bis.
(Misure per il rafforzamento della spending review)

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

- a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;**
 - b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23- ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;**
 - c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- 5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.**
- 6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.**
- 7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.**

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b) , nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1- *bis* , 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

Articolo 49- *ter* .

(Semplificazioni per i contratti pubblici)

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6- *bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 49- *quater* .

(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:
a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Capo II
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA
FISCALE

Art. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

Capo II
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».

1. **All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.»;

b) il comma 28 -bis è sostituito dal seguente:

« 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore»;

c) dopo il comma 28 -ter sono inseriti i seguenti: « 28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle

entrate, anche avvalendosi del sistema **UNIEMENS** reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28- *quater* . A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28- *quater* del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni».

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera *a)* , del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* , numero 2), *b)* e *c)* del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale* .

Articolo 50- *bis* .

(*Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36- *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

- a)* l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;**
- b)* l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;**
- c)* l'articolo 60 -*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;**

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c) , ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter , ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

Articolo 51.

(Abrogazione del Modello 770 mensile)

1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Articolo 51.

(Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770)

Identico

Articolo 51- bis.

(Ampliamento dell'assistenza fiscale)

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b) , del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

Articolo 52.

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 52.

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. *Identico:*

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quinquies*. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-*bis*, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di **eseguire** il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»

2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «,

nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive».

b) all'articolo 52

1) al comma 2-*bis* le parole: « e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

2) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:
«2-*ter*. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-*bis*, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-*quater*. Se la vendita di cui al comma 2-*ter* non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-*bis* al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;

c) all'articolo 53, comma 1, le parole

«centoventi» sono sostituite dalle seguenti:

«duecento»;

d) all'articolo 62:

a) *identico*:

1) *identico*:

a) accertata impossibilità per il contribuente di **eseguire** il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, **valutata** in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»

2) *identico*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identico*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*I. I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.*»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.*»;

e) all'articolo 72-*bis*, comma 1, lett. a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

f) all'articolo 72-*ter* dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.*»;

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*I. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:*

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*I. I beni di cui all'articolo 515, **terzo** comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.* »;

2) *identico*;

e) *identica*;

f) all'articolo 72-*ter* dopo il comma 2 è **aggiunto** il seguente: «*2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.*»;

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*I. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo **499** del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:*

a) *identica*;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera *b)* *identica*»;

a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;

h) all'articolo 77, comma 1-*bis*, dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,»;

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto *i)* *identica*;

il seguente: «2-*bis*. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera *d)* del presente articolo.»;

l) all'articolo 80: *l)* *identico*;

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1- *l)* *identico*;

bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito *internet* dell'agente della riscossione.»;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. *2)* *identico*:

Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.»;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che **riferisca** sulle caratteristiche e **sulle** condizioni del bene pignorato, **e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.**»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis* Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto».

3) dopo il comma 2, è **aggiunto** il seguente: «2-*bis* Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) *identica*;

***m-bis)* all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

« 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».

2. All'articolo 10, comma 13-*quinques* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera *a*).

2. All'articolo 10, comma 13- *quinques* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data **di entrata in vigore della legge** di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera *a*).

3- bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Articolo 53.

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,

dei comuni e delle società da essi partecipate)

1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.». ».

Articolo 54.

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

Articolo 53.

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,

dei comuni e delle società da essi partecipate)

Identico

Articolo 54.

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito *internet* della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

1- bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

Articolo 54- bis.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- 1) alla lettera d) , le parole: «e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e»;
- 2) alla lettera e) , dopo le parole: «esprime pareri facoltativi» sono inserite le seguenti: «, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e) , alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e) »;
c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

Articolo 54- ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica»;

b) al comma 3, le parole: «delle amministrazioni e degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.».

Articolo 55.

Articolo 55.

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo *Identico*

310 della direttiva 2006/112/CE del

Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Articolo 56.

(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

Articolo 56.

(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:

«497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»

2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

1. *Identico:*

«497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella **di cui al** sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»

2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 **dell'articolo 1** della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

Articolo 56 -bis .

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222- *bis* e 222- *ter* , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) , sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.

Articolo 56-ter.

(Piani di azionariato)

1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 57.

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:

- a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
- b) alla creazione e allo sviluppo di *start-up* innovative e *spin-off* universitari;
- c) alla valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;
- d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding*;
- e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca **post-doc** ;

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 57.

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo **per le agevolazioni alla ricerca (FAR)**, con particolare riferimento:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e **di** assegni di ricerca;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle g) *identica*;

piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi

progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di *grant* europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'**ambito del programma europeo Horizon 2020**;

h) *identica*;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino **assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)**;

l) *identica*;

***l-bis)* al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti.**

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel **fondo** FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 57- bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

Articolo 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*bis*, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;

b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».

2. Il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Articolo 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)

1. *Identico.*

2. Il Fondo per il **finanziamento ordinario** delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario **per gli** enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.»
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «**Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo** nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».
4. *Identico.*
5. *Identico.*
6. Eventuali risparmi di spesa **ulteriori** rispetto a quelli indicati al comma 5 **del presente articolo**, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
7. *Identico.*

Articolo 59.

(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)

1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», **di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270**, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

7- bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

Articolo 59.

(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)

1. **Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario**, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, **il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, **intendono** iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. **Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.**

2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Soppresso

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

3. *Identico:*

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

a) identica;

***c)* distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.**

b) identica.

soppressa

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera *b)*, quindi nei requisiti di cui alle lettere *c)* e *a)*. Le graduatorie sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del trasferimento delle risorse alle università interessate.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria **nazionale nella quale sono inseriti i** soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse **di cui al presente articolo.**

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più **bassi** nel requisito di cui alla lettera *b)* **del citato comma 3**, quindi **più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma**

3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia di origine, con esclusione delle università telematiche.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, *Soppresso* dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono definiti l'importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. **Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.**

6. Per gli anni accademici successivi al primo, **5. *Identico:*** gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione; *a) identica;*

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30; *b) identica;*

c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30. *c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.*

7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. **6. *Identico.***

8. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente. **7. *Identico.***

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi **da 3 a 14**, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, **convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106**, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto **a** euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 **e a** euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. *Identico.*

Articolo 59- bis.

(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;
b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

- c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;**
- d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;**
- e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;**
- f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;**
- g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;**
- h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;**

i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di «Fondazione per il merito e il diritto allo studio».

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.

Articolo 60.

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

Articolo 60.

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione **delle** attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'**Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca** (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».

3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3- bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 61.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 94,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

b) quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a **7,4 milioni di euro per l'anno 2014**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni;

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, **fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 61.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, **32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis**, 56 e **56-ter**, pari a **40,8** milioni di euro per l'anno 2013, a **105,9** milioni di euro per l'anno 2014, a **64,4** milioni di euro per l'anno 2015, a **78,4** milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a **60,4** milioni di euro per l'anno 2020, a **49,4** milioni di euro per l'anno 2021 e a **43,4** milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) *identica*;

b) quanto a **7,65** milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, **quanto a 2,65 milioni di euro**, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, **quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri**;

c) quanto a **20,75** milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo **14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221**;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, *d) identica*;
mediante corrispondente riduzione
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014
mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo,
nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonché quello correlato ai
rimborsi di cui al penultimo periodo della
presente lettera. La misura dell'aumento è
stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il
31 dicembre 2013; il provvedimento è
efficace dalla data di pubblicazione sul sito
internet dell'Agenzia. **Agli aumenti disposti
ai sensi della presente lettera non si applica
l'articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre**, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli
esercenti le attività di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente ai predetti aumenti è rimborsato
con le modalità previste dall'articolo 6,
comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.

***d-bis*) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014
e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;**

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante
l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare
il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di
cui al penultimo periodo della presente lettera. La
misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane **e dei monopoli** da
adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è
efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet*
dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,
e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai
predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.

2. *Identico.*

TITOLO III
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL
SISTEMA GIUDIZIARIO
E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO
CIVILE

Capo I
GIUDICI AUSILIARI

Art. 62.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Articolo 63.

(Giudici ausiliari)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;

TITOLO III
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA
GIUDIZIARIO
E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Capo I

GIUDICI AUSILIARI

Art. 62.

(Finalità e ambito di applicazione)

Identico

Articolo 63.

(Giudici ausiliari)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo **da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;**

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati, anche se a riposo;

e) i notai, anche se a riposo.

Articolo 64.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo **da non più di tre anni al momento di**

presentazione della domanda;

c) *identica*;

d) gli avvocati anche se **cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;**

e) i notai anche se a riposo **da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.**

Articolo 64.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono **necessari** i seguenti requisiti:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista **dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle **lingue** italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. *Identico.*

d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Articolo 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari.

Domande per la nomina a giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.

2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

Articolo 66.

(Presa di possesso)

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

Articolo 67.

(Durata dell'ufficio)

1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.

Articolo 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari.

Domande per la nomina a giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del **Ministro** della giustizia, **sentiti** il Consiglio superiore della magistratura **e i consigli degli ordini distrettuali**, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. **La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.**

2. Con il decreto **di cui al comma 1** sono **determinati** le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che **hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo**. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti **nella** pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. *Identico.*

Articolo 66.

(Presa di possesso)

Identico

Articolo 67.

(Durata dell'ufficio)

1. **Il** giudice ausiliario **è nominato per la** durata di cinque anni, **prorogabili** per non più di cinque anni.

2. La proroga è disposta con le modalità di cui 2. *Identico.*
all'articolo 63, comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71. Articolo 68.

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli *standard* produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Articolo 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

Articolo 70.

(Astensione e ricusazione)

3. *Identico.*

Articolo 68.

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto **dei parametri di operosità** ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Articolo 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere **le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure** nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. **Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.**

Articolo 70.

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi *Identico* e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

Articolo 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 72.

(Stato giuridico e indennità)

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

Articolo 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla **data della** nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario **abbia** definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, **e** propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 72.

(Stato giuridico e indennità)

Identico.

2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.

3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Capo II

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Articolo 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

Capo II

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Articolo 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, **ovvero** un punteggio di laurea non inferiore a **105 /110** e che non abbiano compiuto i **trenta** anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali **ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni** della durata complessiva di diciotto mesi. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e **le province autonome di Trento e di Bolzano**, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa **di Trento e la sezione autonoma di Bolzano**.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. **A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.**

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione **a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie**, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale **di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano**, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. **Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.** Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui **al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982 n. 186, e successive modificazioni**, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, **quinto** comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

6. Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale **secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura**. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-**pratica** presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale **di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano** sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5 -bis . L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8. *Identico.*

9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. *Identico.*

10. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. *Identico.*

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

11. *Identico.*

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

12. *Identico.*

12 -bis . Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

13. *Identico.*

14. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

14. *Identico.*

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina **a** giudice onorario di tribunale e **a** vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari».

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è **inserito** il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo *stage* è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

17. *Identico.*

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

18. *Identico.*

19. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

19. *Identico.*

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

20. *Identico.*

Capo III
MAGISTRATI ASSISTENTI DI STUDIO
DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
Articolo 74.
(*Magistrati assistenti di studio della Corte
suprema di cassazione*)

Capo III
**MODIFICHE ALL'ORGANICO DEI
MAGISTRATI ADDETTI ALLA CORTE DI
CASSAZIONE**
Articolo 74.
(*Magistrati **destinati all'ufficio del massimario e del
ruolo della Corte di cassazione con compiti di
assistente di studio***)

1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole «Corte di cassazione» sono inserite le seguenti: «e di magistrato assistente di studio della Corte di cassazione».

1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;

***b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione».

2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 è inserito il seguente: «Art. 115-bis. *Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione.* Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere assegnate a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non può far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente di studio non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento.».

3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 2, dopo le parole «Corte di cassazione» sono inserite le seguenti: «o quale magistrato assistente di studio della Corte di cassazione»;

b) l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A **annesso al presente decreto.**

4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Capo IV

MISURE PROCESSUALI

Articolo 75.

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili

dinanzi alla corte di cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.»;

b) all'articolo 380-*bis*, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»;
c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-*ter*».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

6. I procedimenti **di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo** devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da **adottare**, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Capo IV

MISURE PROCESSUALI

Articolo 75.

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione)

1. *Identico.*

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione **nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista)

1. **Nel titolo V del libro quarto del** codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

«791-bis (Divisione a domanda congiunta)

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

«Art. 791-bis. (Divisione a domanda congiunta)

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio **ovvero di un avvocato, entrambi con poteri di autentica delle firme, aventi** sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti **del presente codice**. Il giudice, con decreto, nomina il **professionista incaricato** eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il **professionista incaricato** rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il **professionista incaricato** designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro **terzo**, Titolo II, Capo IV, **Sezione III, § 3- bis**. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il **professionista incaricato** predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione.

Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III *bis*; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.».

Articolo 77.

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

«185-bis. *(Proposta di conciliazione del giudice)* - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. **Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.**»;

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

Articolo 78.

(Misure per la tutela del credito)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro **quarto**, Titolo I, Capo III *bis*; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al **professionista incaricato**.

Decorso il termine di cui al **quarto** comma senza che sia stata proposta opposizione, il **professionista incaricato** deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al **professionista incaricato** per gli adempimenti successivi.».

Articolo 77.

(Conciliazione giudiziale)

1. *Identico:*

a) *identico:*

«**Art. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)** - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, **formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto**, una proposta transattiva o conciliativa. **La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice**»;

b) *identica.*

Articolo 78.

(Misure per la tutela del credito)

1. *Identico:*

a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;

b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 79.

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente **comma**: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche **con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero** mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

Articolo 80.

(Foro delle società con sede all'estero)

1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

b) *identica.*

2. *Identico.*

Articolo 79.

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

Articolo 80.

(Foro delle società con sede all'estero)

Soppresso

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo comma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo V

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 81.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Capo V

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 81.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio *Identico*

1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 76 (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione*).

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 82.

(*Concordato preventivo*)

1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

2. All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
PREVENTIVO

Articolo 82.

(*Concordato preventivo*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto **che fissa il termine** di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

2. All'articolo 161, settimo comma, **primo periodo,** del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto **che fissa il termine** di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori».

3- bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751- bis , numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Capo VII ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

Articolo 83.
(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio».

Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE
Articolo 84.

Capo VII ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

Articolo 83.
(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola **prioritariamente** magistrati in pensione, **e solo in seconda istanza** magistrati in servizio».

Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE
Articolo 84.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo:
«L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale»; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola «documento,» sono inserite le seguenti parole: «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. *Identico:*

0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»;

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»;

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3 . All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1- *bis* , informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione»;

b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito b) *identico*:

il seguente comma:

«*I*. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

«*I-bis*. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e **sanitaria** e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, **assistito dall'avvocato**, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.** L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole «salvo quanto disposto» sono aggiunte le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; allo stesso comma, stesso periodo, le parole «invitare le stesse a procedere alla» sono sostituite dalle seguenti parole: «disporre l'esperimento del procedimento di»; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.»; allo stesso comma, secondo periodo, le parole «L'invito deve essere rivolto alle parti» sono sostituite dalle seguenti parole: «Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato»; allo stesso comma, terzo periodo, le parole «Se le parti aderiscono all'invito,» sono soppresse;

d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole «2 non si applicano» sono aggiunte le parole «I commi 1 e»; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;»;

c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« **2. Fermo quanto previsto dal comma 1- bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può** disporre l'esperimento del procedimento di **mediazione**; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale **anche in sede di giudizio di appello**. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato **prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione**»;

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« **2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo**»;

d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« **4. I commi 1- bis e 2 non si applicano:**

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;

e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole «salvo quanto» sono aggiunte le parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;

f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»; al comma 2, dopo le parole «deposito della stessa» sono aggiunte le parole «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5»;

g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: «1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole «il primo incontro tra le parti non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti **parole**: «un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta»;

e) all'articolo 5, il comma 5 è **sostituito dal seguente**:
« 5 . Fermo quanto previsto dal comma 1- bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;

f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»;

f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2 . Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale»;

g) all'articolo 7, il comma 1 è **sostituito** dal seguente comma: «1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1- bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

h) all'articolo 8, comma 1, **primo periodo**, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e **dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti**: «**Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento**»;

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;

m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «Il verbale di accordo,» sono aggiunte le seguenti parole: «sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e»;

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «**4-bis.** Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

l) all'articolo 11, **il comma 1 è sostituito dal seguente:** «**1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.** Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13»;

m) all'articolo 12, comma 1, **il primo periodo è sostituito dai seguenti:** «**Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico**»;

n) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: «1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.»;

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.»;

n) **l'articolo 13 è sostituito dal seguente:**

«Art. 13. -- (Spese processuali). -- 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni **dei commi 1 e 2** non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. **Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55- bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** »;

p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5 e *5-bis* del presente articolo,»; allo stesso comma, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera: «*d)* le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.»; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore.».

p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« **4.** Fermo restando quanto previsto dai commi *5-bis* e *5-ter* del presente articolo, **con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:**

***a)* l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;**

***b)* i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;**

***c)* le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;**

***d)* le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1- *bis* , ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2»;**

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

« **5-bis.** Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1- *bis* , ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter . Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. *Identico.*

Articolo 84- bis.

(Modifica all'articolo 2643 del codice civile)

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12 -bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 85.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui 1. *Identico.*

ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 85.

(Copertura finanziaria)

1. *Identico.*

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 86.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta -- Alfano -- Zanonato -- D'Alia --

Saccomanni -- Lupi -- Cancellieri -- Orlando -

- Bray -- De Girolamo -- Mauro -- Carrozza --

Giovannini -- Moavero Milanesi -- Bonino --

Lorenzin -- Delrio -- Trigilia -- Kyenge --

Idem

Visto, *il Guardasigilli*: Cancellieri.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente **titolo** non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tabella 1 (Articolo 18, comma 8-quater)

fREGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE ...	150.000.000

Allegato A

(Art. 74, comma 3, lettera b)

Allegato 2

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

fFunzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	37
Magistrato assistente di studio	30 (ad esaurimento)

Allegato A

(Articolo 74, comma 5)

« Allegato 2

(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

fFunzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67

».

1.2.2. Testo approvato 974 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 974

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 agosto 2013, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo

2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009»;

al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione della garanzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;

il comma 3 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento"»;

al comma 5:

il primo periodo è soppresso e le parole: «Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma *7-bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo, le» *è inserita la seguente:* «micro,» *e le parole:* «per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo» *sono sostituite dalle seguenti:* «per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali»;

al comma 2, dopo la parola: «banche» *sono inserite le seguenti:* «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8» *sono aggiunte le seguenti:* «, secondo periodo»;

al comma 7:

alla lettera a), dopo la parola: «banche» *sono inserite le seguenti:* «e agli intermediari di cui al comma 2»;

alla lettera b), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «di scopo» sono soppresse;

alla lettera c), le parole: «che svolgono le banche» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «sulla misura» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste dal presente articolo»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni», le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate», le parole: «fonti finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie» e le parole: «non possono essere destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»;

al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

al comma 4, le parole: «per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le parole: «dal medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dello sviluppo economico»;

dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. -- (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). --

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio".

All'articolo 4:

al comma 2, le parole da: «Per le gare» fino a: «12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle

seguenti: «I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226», le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni»;

al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 del presente articolo», le parole: «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme», le parole: «sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «è versato» e la parola: «destinati» è sostituita dalla seguente: «destinato»;

al comma 6, dopo le parole: «delle gare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «degli enti locali e delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per gli enti locali e per le imprese»;

al comma 7, le parole: «del metano e dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «del metano e del GPL», le parole: «impianti di distribuzione carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di distribuzione di carburanti», dopo le parole: «di metano» sono inserite le seguenti: «o di GPL», dopo le parole: «19 aprile 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013,» e dopo le parole: «7 agosto 2003» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;

b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;

c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro".

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «n. 6/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 6/92 del 29 aprile 1992» e le parole: «paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99» sono sostituite dalle seguenti: «paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

al secondo periodo, le parole: «Autorità per l'energia elettrica e del gas» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

al comma 4, le parole: «dal 1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2014», le parole: «valore di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «valore di cui al comma 3, primo periodo,» e le parole: «come definito al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come definito al comma 3»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE)».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),»;

al comma 3, le parole: «anni 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2014 e 2015» e le parole da: «recante» fino a: «accisa», sono soppresse;

al comma 4, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso, terzo periodo, le parole: «apporti di capitale dalle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «apporti di capitale delle imprese italiane»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani».

All'articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di

mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni»;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, primo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. -- (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali). -- 1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità

programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici".

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" è sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici";

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6".

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'offerta di accesso alla rete *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liberalizzazione dell'accesso alla rete *internet* tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica».*

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. -- (*Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali*). -- 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto».

Al capo I del titolo I, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis. -- (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati). -- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data, con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete *internet*" sono inserite le seguenti: "nelle zone rurali, nonché"»;

al comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: «finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera b), prima della parola: «altresì» e dopo la parola: «scolastiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c), capoverso, dopo le parole: «nomina il direttore generale dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del

Collegio dei revisori dei conti"»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica 'Società dell'informazione' che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. -- (*Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione*). -- 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti *open source* che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.

3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

All'articolo 14:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

al capoverso «3-quater», dopo le parole: «All'atto della richiesta del documento unificato» sono

inserite le seguenti: «, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» *e le parole da:* «è riconosciuta al cittadino» *fino a:* «articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» *sono sostituite dalle seguenti:* «è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino»;

dopo il capoverso «3-quater» è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ". È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".

1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)"».

All'articolo 16:

al comma 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «pubbliche e private» sono inserite le seguenti:

«nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. -- (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche). -- 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime";

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo"».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico). -- 1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti: "conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il *dossier* farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione";

c) al comma 6, le parole: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE";

d) al comma 7, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "i contenuti del FSE e" sono sostituite dalle seguenti: "i contenuti del FSE e del *dossier* farmaceutico nonché";

e) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,";

f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale;

b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale"».

Al capo II del titolo I, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 17-bis. -- (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). -- 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'adeguata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni".

Art. 17-ter. -- (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese). - 1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con l'istituzione

del sistema SPID di cui al comma 2-*bis*, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-*quater*. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accREDITamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete".

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziare a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma riguardano» *sono inserite le seguenti:* «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle

infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali»;

al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al comma 6, la parola: «esercizio» è sostituita dalla seguente: «pre-esercizio» e le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.

8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie

presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma *8-quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma *8-quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma *4-sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi," sono inserite le seguenti: "se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,";

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: «edifici pubblici,» *sono inserite le seguenti:* «ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,» *e dopo le parole:* «manutenzione di reti viarie» *sono inserite le seguenti:* «e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,»;

al terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» *e le parole:* «l'ANCI» *sono sostituite dalle seguenti:*

«l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

al quarto periodo, dopo le parole: «I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» *sono inserite le seguenti:* «le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» *e le parole:* «Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)» *sono sostituite dalla seguente:* «ANCI»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.»;

al comma 13, la parola: «milione» *è sostituita dalla seguente:* «milioni»;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)»;

al numero 3), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «che faccia» sono sostituite dalle seguenti: «che fa»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «può indire» sono sostituite dalle seguenti: «possa indire» e le parole: «può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «possa provvedere»;

al numero 2), capoverso «3-quater»:

al primo periodo, dopo le parole: «contratto di finanziamento o» sono inserite le seguenti: «in mancanza» e dopo le parole: «della sottoscrizione o» è inserita la seguente: «del»;

al quarto periodo, le parole: «rimane valido» sono sostituite dalle seguenti: «rimanga valido»;

al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «del contratto di partenariato pubblico privato» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto di partenariato pubblico-privato»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

alla lettera c), capoverso, le parole: «Al fine di favorire» sono sostituite dalle seguenti: «2-ter. Al fine di favorire» e le parole: «pubblico privato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «pubblico-privato»;

alla lettera d), le parole: «aiuti di stato.» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione».

All'articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»;

al comma 2, le parole: «Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero» e dopo le parole: «programma di interventi di sicurezza stradale,» sono inserite le seguenti: «concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,»;

al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

al comma 5, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida";

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";

d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico";

e) al comma 2-ter, le parole: "alla metà del massimo" sono sostituite dalle seguenti: "al minimo".

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi»;

alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» è inserita la seguente: «degli».

All'articolo 21:

alla rubrica, le parole: «Differimento operatività garanzia » sono sostituite dalle seguenti: «Differimento dell'operatività della garanzia».

All'articolo 22:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «un tetto massimo» sono sostituite dalle seguenti: «un limite massimo»;

al secondo periodo, le parole: «L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e

tariffaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali» e le parole: «relazioni di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni sul bilancio»;

al quinto periodo, le parole: «Dalla misura» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma».

All'articolo 23:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "il titolare persona fisica" sono inserite le seguenti: "o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione"»;

al comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue giorni»;

al comma 2, alinea, le parole: «le lettere a) e b) sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le lettere a) e b) sono abrogate».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «al comma 1, le parole: "d'intesa"» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, le parole: "d'intesa con"» e la parola: «approva» è sostituita dalle seguenti: «è approvata»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «e per i corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corrispettivi»;

al comma 3, lettera b):

al capoverso «4-bis»:

al primo periodo, le parole: «la riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento»;

al secondo periodo, le parole: «Tale compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico»;

al terzo periodo, le parole: «sul far salire» sono sostituite dalle seguenti: «nel diritto di far salire» e le parole: «non si incorra in» sono sostituite dalle seguenti: «non si verifichino»;

al capoverso «4-ter», dopo le parole: «e i livelli» è inserita la seguente: «medi»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

"3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione"».

All'articolo 25:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «destinate agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «destinate a coprire gli oneri»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dicembre 2012» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «del corrispondente periodo» sono sostituite dalle seguenti:

«dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.

5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dell'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: ", anche avvalendosi di Anas s.p.a.," sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: "ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata" sono soppresse;

3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: "anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)" sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "L'amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo amministrativo" e le parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre";

b) al secondo periodo, le parole: "Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012";

c) il terzo periodo è soppresso»;

al comma 10, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese

del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "dagli autodromi," sono inserite le seguenti: "dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,". All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: "di autodromi," sono inserite le seguenti: "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,". All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo la parola: "aeroportuali" sono inserite le seguenti: ", di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile". All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile".

11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). -- 1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013"».

All'articolo 26:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 9-bis:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

2) al primo periodo, le parole: "ai migliori cinque anni del decennio" sono sostituite dalle seguenti: "al decennio"».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis. -- (Suddivisione in lotti). -- 1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti".

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, ".

Art. 26-ter. -- (Anticipazione del prezzo). -- 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «amministrazione precedente o» sono inserite le seguenti: «, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «decadenziale» è sostituita dalla seguente: «perentorio» e le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo»;
al comma 3, dopo le parole: «non emani il provvedimento nel termine» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241», le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data della medesima liquidazione» e dopo le parole: «dell'articolo 118» è inserita la seguente: «dello»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 117» sono inserite le seguenti: «del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni»;
al comma 5, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,» e le parole da: «secondo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;
al comma 8, le parole: «ed è altresì indicato» sono sostituite dalle seguenti: «, e sono altresì indicati»;
al comma 9, le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.»;
al comma 10, le parole: «al detta » sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima»;
al comma 12, le parole: «Conferenza unificata, sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti» e dopo le parole: «individuati al comma 10» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 29:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «i regolamenti ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
il secondo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). -- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Art. 29-ter. - (Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). - 1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). -- 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle

connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali"»;

alla lettera f):

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II,»;

al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

alla lettera g):

al capoverso «4-bis»:

alla lettera a), le parole: «siano state completate le parti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni» e le parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione» sono soppresse;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale»;

il capoverso 4-ter è soppresso;

alla lettera h), capoverso «5-bis», dopo le parole: «lettere a), b) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: «Ferma restando la» sono sostituite dalla seguente: «Salva» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi simili comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di

cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali";

5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: "con posa in opera" sono soppresse».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (*Semplificazioni in materia agricola*). - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

All'articolo 31:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio»;

al comma 4, lettera d), le parole: «stati avanzamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «stati di avanzamento dei lavori»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data del rilascio»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito»;

al terzo periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

al comma 8, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico

di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo. 8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione";

0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: "definire" è sostituita dalle seguenti: "discutere in ordine ai" e dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica," sono aggiunte le seguenti: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,"»;

alla lettera a):

al capoverso «3»:

al primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» sono sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», dopo le parole: «con riferimento» è inserita la seguente: «sia», dopo la parola: «committente» sono inserite le seguenti: «sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi» e le parole: «tipiche di un preposto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

al capoverso «3-bis»:

al primo periodo, le parole: «ai dieci uomini-giorno» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque uomini-giorno», dopo le parole: «comportino rischi derivanti» sono inserite le seguenti: «dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o», la parola: «biologici,» è sostituita dalle seguenti: «mutageni o biologici, di amianto o di» e dopo le parole: «di cui all'allegato XI» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni";

alla lettera b), al numero 2), capoverso «6-ter»:

al primo periodo, le parole: «sentita la Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione» e le parole: «settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»;

al secondo periodo, la parola: «attestare» è sostituita dalla seguente: «dimostrare» e le parole: «di cui agli articoli 17, 28 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo»;

al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente: "prioritariamente";

alla lettera c), capoverso, al primo periodo, le parole: «e addetti» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli addetti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

alla lettera d), capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI"»;

dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013"»;

alla lettera h), capoverso «Art. 104-bis»:

alla rubrica, le parole: «temporanei e mobili» sono sostituite dalle seguenti: «temporanei o mobili»;

al comma 1, dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;

al comma 4, capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;

al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

al comma 7, le parole: «Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: «altra» è soppressa;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «Gli Ufficiali di stato civile» fino a: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici».

All'articolo 35:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi»;

il capoverso 13-bis è sostituito dai seguenti:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente

decreto"».

All'articolo 36:

al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e dopo le parole: «per l'anno 2013» sono inserite le seguenti: «, per la».

All'articolo 37:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma».

All'articolo 39:

al comma 1:

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi» sono soppresse; il numero 3) è soppresso;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «per essere riassegnati» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini della loro riassegnazione»;

al secondo periodo, le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti».

All'articolo 41:

al comma 1, capoverso «Art. 243»:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad

adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste»;

i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali»;

al comma 2, capoverso, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «e utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «, e utilizzate»;

alla lettera b), al capoverso 2, sono premesse le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione,» e al capoverso 3, le parole: «devono essere rese conformi al test di cessione» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione», la parola: «rimuovono» è sostituita dalla seguente: «rimuovano» e la parola: «consentono» è sostituita dalla seguente: «consentano»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici»;

al comma 4, la parola: «posizionati» è sostituita dalla seguente: «installati»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «e l'avvio» sono sostituite dalle seguenti: «e all'avvio»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-ter. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e accordi tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale".

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:

"7- quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio

2010, n. 22, e successive modificazioni";

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: "le risorse geotermiche" sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni".

7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

"e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento *offshore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni"».

Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis. - (*Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*). -- 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

giugno 2013, n. 71, è abrogato.

7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera *b*), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 41-ter. - (*Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo*). -- 1.

Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *m*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché silos per i materiali vegetali";

b) dopo la lettera *v*) è inserita la seguente:

"*v-bis*) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas";

c) alla lettera *z*), la parola: "potenzialmente" è soppressa;

d) dopo la lettera *kk*) sono aggiunte le seguenti:

"*kk-bis*) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi".

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *v*) è inserita la seguente:

"*v-bis*) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato";

b) dopo la lettera *oo*) è aggiunta la seguente:

"*oo-bis*) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato".

Art. 41-quater. - (*Disciplina dell'utilizzo del pastazzo*). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione».

All'articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: «dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,»;

al comma 2, alinea, le parole: «All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni,»;

al comma 3, le parole: «non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo

della certificazione»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è abrogata».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis. - (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria). - 1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013.

2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

Art. 42-ter. - (Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità). -- 1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

Art. 42-quater. - (Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). -- 1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

"14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva"».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: «Al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Al terzo comma» e le parole: «I Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: «Relativamente alle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente al

personale delle aree»;

al comma 2, le parole: «fra lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "I medicinali".

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5".

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: "5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5".

4-quinquies. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato";

alla rubrica, dopo le parole: «produzione di medicinali» sono aggiunte le seguenti: «nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica».

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. - (Abilitazione all'uso di macchine agricole). -- 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e

successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015».

All'articolo 46:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015.

1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito *internet* ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "*City Operations*", approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali».

Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:

«Art. 46-bis. - (*Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999*). -- 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 46-ter. - (*Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015*). - 1. Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza, la società Expo 2015 s.p.a. può avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della società Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.

3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del 10 per cento.

5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole: «dell'Autorità di Governo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di Governo delegata».

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. -- (Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). -- 1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "è composta da dodici membri" sono sostituite dalle seguenti: "è composta da dieci membri";

2) dopo le parole: "quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97," sono inserite le seguenti: "anche in quiescenza,";

3) le parole: "due fra i professori di ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "e uno scelto fra i professori di ruolo";

4) le parole: "e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza".

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso».

All'articolo 48:

al comma 1:

le parole: «Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione: a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:»;

alla lettera a), capoverso «Art. 537-ter»:

al comma 1, le parole: «ovvero contrattuale,» sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,»;

al comma 3, le parole: «I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al

comma 1 sono versate» e la parola: «riassegnati» è sostituita dalla seguente: «riassegnate».

All'articolo 49:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera d), le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005";

b) al comma 14, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento di termini in materia di *spending review* e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario».

Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 49-bis. - (*Misure per il rafforzamento della spending review*). -- 1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

- a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;
- b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

Art. 49-ter. - (Semplificazioni per i contratti pubblici). - 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-quater. - (Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa) -- 1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze --

Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Art. 49-*quinquies*. - (*Misure finanziarie urgenti per gli enti locali*). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

b) all'articolo 243-*quater*, comma 2, le parole: "la sottocommissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la commissione di cui all'articolo 155"».

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50-*bis*. - (*Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA*). -- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

All'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. -- (*Ampliamento dell'assistenza fiscale*) -- 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma».

All'articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: «assolvere » è sostituita dalla seguente: «eseguire»;

al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: «valutazione della solvibilità del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «solvibilità del contribuente, valutata»;
alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
alla lettera f), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
alla lettera g), capoverso, all'alinea, le parole: «dell'articolo 563» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 499» e dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica»;
alla lettera h), le parole: «"comma 1"» sono sostituite dalle seguenti: «"comma 1,"»;
alla lettera l):
al numero 2), capoverso «b)», le parole: «che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene»;
al numero 3), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione"»;
al comma 2, la parola: «quinquies» è sostituita dalla seguente: «quinquies»;
al comma 3, le parole: «dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti».
All'articolo 54:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente».

Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. - (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190) -- 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico";

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica".

Art. 54-ter. -- (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) -- 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "segnalazione" sono inserite le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità".».

All'articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «quella del sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quella di cui al sesto periodo»;

al comma 2, le parole: «e 495, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «e 495 dell'articolo 1 della legge».

Al capo II del titolo II, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 56-bis. -- (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). -- 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e

indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-*bis* e 222-*ter*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

13. All'articolo 33, comma 8-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: ", nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse.

Art. 56-ter. - (*Piani di azionariato*). -- 1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato.

Art. 56-quater. - (*Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento*). - 1.

All'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c- bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)".

Art. 56-quinquies. - (*Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993*). - 1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato".

All'articolo 57:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»;

alla lettera e), le parole: «e assegni di ricerca post-doc» sono sostituite dalle seguenti: «e di assegni di ricerca»;

alla lettera f), le parole: «nell'ottica di Horizon 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma europeo Horizon 2020»;

alla lettera i), le parole: «vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB» sono sostituite dalle seguenti: «assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)»;

dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti»;

al comma 2, le parole: «nel Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «nel FAR».

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis. -- (*Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*). -- 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998".

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5».

All'articolo 58:

al comma 2, le parole: «Fondo per il funzionamento delle università statali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali» e le parole: «Fondo ordinario degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca»;

al comma 3, le parole: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione» sono sostituite dalle seguenti: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"»;

al comma 6, le parole: «ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» e dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto».

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (*Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi*). -- 1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilità nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico

2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza dello stesso e della famiglia d'origine, con esclusione delle università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano è triennale e può essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziare per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità».

All'articolo 60:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al

sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente»;

al comma 1, le parole: «e della legge 7 agosto 1990, n. 245,» sono sostituite dalle seguenti: «e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,»;

al comma 2, le parole: «della attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività amministrative» e le parole: «(ANVUR) e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e della ricerca (ANVUR)»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 61:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

alla lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;

al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,» sono soppresse.

All'articolo 63:

al comma 3:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

All'articolo 64:

al comma 1:

all'alinella, la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

alla lettera f), le parole: «dai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle lingua» sono sostituite dalle seguenti: «delle lingue».

All'articolo 65:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle

pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo»;

al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono sostituite dalle seguenti: «nella pianta organica».

All'articolo 67:

al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario ha durata» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice ausiliario è nominato per la durata» e le parole: «e può essere prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «, prorogabili».

All'articolo 68:

al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri di operosità».

All'articolo 69:

al comma 3, le parole: «difendere anche» sono sostituite dalle seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: «dalla nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha definito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» è sostituita dalle seguenti: «e propone».

All'articolo 73:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110», le parole: «ventotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali e le Corti di appello» sono sostituite dalle seguenti: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni»;

al quarto periodo, le parole: «la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

al comma 4:

dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»;

al settimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni,» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura»;
al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» è sostituita dalla seguente: «teorico-pratica» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»;

Il comma 12 è soppresso;

al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a giudice onorario» e le parole: «di vice procuratore onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a vice procuratore onorario»;

al comma 16, alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) -- 1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione".

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo».

All'articolo 75:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 76:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo V del libro quarto del codice»;

al capoverso «791-bis»:

le parole: «791-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 791-bis.»;

al primo comma:

al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio avente» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente codice»;

al quarto periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al terzo comma:

al primo periodo, le parole: «notaio designato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al secondo periodo, le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis»;

al terzo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al quarto comma, le parole: «Libro IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al quinto comma, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

alla rubrica, le parole: «al notaio» sono sostituite dalle seguenti: «a un professionista».

All'articolo 77:

al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis»:

le parole: «185-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 185-bis.»;

al primo periodo, le parole: «deve formulare alle parti» sono sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto»;

il secondo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice».

All'articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola: «udienza» è sostituita dalle seguenti: «l'udienza».

Gli articoli 79 e 80 sono soppressi.

All'articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto motivato», le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di

cui al primo periodo» e le parole: «, e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica»;
al comma 2, dopo le parole: «settimo comma,» sono inserite le seguenti: «primo periodo, del»;
al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al sesto comma»;

all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: «»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220».

All'articolo 83:

al comma 1, le parole: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

All'articolo 84:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa";

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza";

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione";

alla lettera b):

il capoverso «1» è rinumerato come capoverso «1-bis»;

al medesimo capoverso «1»:

al primo periodo, dopo la parola: «medica» sono inserite le seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «è tenuto» sono inserite le seguenti: «, assistito dall'avvocato,»;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I commi 1-*bis* e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto"»;

alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-*bis*) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale"»;

alla lettera g):

all'alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;

al capoverso, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis e 2» ;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta" e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento"»;

alla lettera i), il capoverso «5» è rinumerato come capoverso «4-bis»;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordata richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13"»;

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"»;

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. -- (*Spese processuali*). -- 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"»;

alla lettera o), capoverso «4-bis» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2";

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-*ter*. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione"».

Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 84-*bis*. - (Modifica all'articolo 2643 del codice civile). -- 1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis*) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

Art. 84-*ter*. - (Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-*quater*. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

5-*quinquies*. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-*quater*. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

5-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente

disposizione ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi"».

All'articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «copertura finanziaria, del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»;

al comma 4, le parole: «del presente provvedimento non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo non devono derivare».

Prima dell'allegato A è inserita la seguente tabella:

«Tabella 1 (Articolo 18, comma 8-*quater*)

/REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . .	150.000.000

».

L'allegato A è sostituito dal seguente:

«Allegato A
(Articolo 74, comma 5)

"Allegato 2
(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

/Funzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67

"».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 974

XVII Legislatura

(Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del d.-l. 69/2013, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d.-l. n. 72/2013, decaduto, di cui al ddl di conversione Atto Camera 1260)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a (Affari Costituzionali) e 5^a (Bilancio) in sede referente

[N. 1 \(pom.\)](#)

29 luglio 2013

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 30
luglio 2013 alle
ore 20:00

[N. 2 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

[N. 3 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

Pervenuta
relazione tecnica
su testo

[N. 4 \(nott.\)](#)

31 luglio 2013

[N. 5 \(pom.\)](#)

1 agosto 2013

(rinvio dell'esame)

[N. 6 \(nott.\)](#)

1 agosto 2013

(rinvio dell'esame)

[N. 7 \(ant.\)](#)

2 agosto 2013

[N. 8 \(pom.\)](#)

2 agosto 2013

Fissato termine
present. dei
subemendamenti
ad emend. Gov:
2/8/2013 h 19.

[N. 9 \(nott.\)](#)

2 agosto 2013

[N. 10 \(ant.\)](#)

5 agosto 2013

Fissato termine
presentazione dei
subemendamenti
ad emend. Relatori
e del Governo:
5/8/2013 h. 15.
Esito: **concluso**
l'esame
proposto
accoglimento OdG
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 5[^] (Bilancio)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 1 (pom.) del 29/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 5ª (Bilancio)

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2013
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(974\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore per le parti di competenza della 5ª Commissione [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva come il Paese stia attraversando una durissima fase di recessione economica, la cui asprezza non ha precedenti nel secondo dopoguerra, avendo perso, nel solo periodo 2008/2012, oltre il 9 per cento del suo PIL. Sebbene non manchino settori e comparti che sono riusciti a rinnovarsi e cogliere le grandi sfide della globalizzazione dei mercati, e che tuttora mantengono buone prospettive di crescita, le ricadute della crisi, in particolare sul mercato interno, sono state davvero intense e prolungate e hanno trascinato in una spirale recessiva senza precedenti tutti i settori legati, in particolare, ai consumi e alla domanda interna.

Tutti gli indicatori economici segnalano per l'Italia, ormai da tempo, serie difficoltà a cogliere appieno le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati. Gravata da più o meno antiche carenze, sedimentatesi negli anni, che ne pregiudicano la competitività, l'economia italiana

fatica ad adeguarsi a un quadro economico internazionale segnato, oramai irreversibilmente, dalla integrazione dei mercati di produzione e di sbocco delle merci, da una marcata interdipendenza dei mercati finanziari e dalla nuova concorrenza delle economie emergenti.

Lo attesta il fatto che, anche nel decennio che ha preceduto la crisi internazionale in corso, l'economia italiana ha segnato il passo, sia rispetto agli andamenti del passato sia rispetto ai principali paesi europei. La dinamica di crescita del tasso annuo di crescita del PIL italiano *pro capite*, ad esempio, è diminuita dal 3 per cento circa registrato fino agli anni settanta, al 2,4 per cento degli anni ottanta, all'1,5 per cento negli anni novanta.

Una ulteriore diminuzione si è registrata tra il 2000 e il 2007, allorché il PIL *pro capite* è aumentato di appena lo 0,7 per cento l'anno. Una volta scoppiata la crisi mondiale e nel quinquennio 2008-2012 il PIL dell'Italia è arretrato seccamente del 9,2 per cento, dato che rappresenta la peggiore *performance* negativa in Europa ad eccezione della Grecia.

I riflessi che ne sono seguiti sul tessuto economico e sociale, e anzitutto sulle famiglie, sui lavoratori e sui pensionati, ma, soprattutto, in termini di una gravissima crisi occupazionale generale e giovanile, sono sotto gli occhi di tutti, e reclamano interventi immediati ed efficaci, con azioni di politica economica tese a frenare la recessione e stimolare una ripresa del processo di crescita a partire dalla domanda interna (consumi e investimenti), ristabilendo un clima di fiducia nelle prospettive di medio periodo del sistema economico.

La situazione di finanza pubblica ha risentito anch'essa, e ne risente a tutt'oggi, del quadro economico recessivo, laddove il parametro dello *stock* di debito rispetto al PIL è peggiorato nel quadriennio 2008-2012, rispetto ai livelli precedenti alla crisi, e rischia di registrare in futuro ancora segni negativi. Tutto ciò nonostante l'azione incisiva che è stata condotta in quest'ultimo anno nel ristabilimento di un percorso di aggiustamento fiscale e miglioramento del disavanzo strutturale, i quali hanno permesso al paese di uscire dalla procedura di infrazione per *deficit* eccessivo prevista dalla nuova *governance* economica adottata nell'Unione europea e in cui era entrata all'indomani dello scoppio della crisi mondiale.

Per riassumere, anche i dati più recenti ci offrono la fotografia di un'economia che in questi ultimi 12-18 mesi ha messo in atto un profondo e intenso processo di aggiustamento, in tema di contenimento del *deficit* pubblico e avanzo primario, ma al prezzo di un calo dell'attività economica e produttiva e di un aumento della disoccupazione così forti e prolungati come non si era mai verificato nell'intero dopoguerra.

Non vi è dubbio, pertanto, che siano necessarie urgenti specifiche misure a breve capaci di fronteggiare l'accentuata debolezza della domanda interna e stimolare la ripresa dell'economia già nella seconda parte dell'anno in corso. Misure che andranno affiancate, naturalmente, all'opera di consolidamento dei conti pubblici.

Tanto più che a livello europeo e internazionale si profila una fase favorevole marcata da una ripresa che dovrebbe consolidarsi a cavallo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Per la nostra economia, tuttavia, tempi e intensità di una possibile ripresa non sono affatto scontati. Dipendono, oltre che dall'evoluzione dell'Eurozona, dalle misure di politica economica che verranno messe in atto in questa fase e nei prossimi mesi.

In questa prospettiva l'approvazione del decreto-legge n. 69 del 2013, indicato da tutti come decreto del "Fare", e che il Parlamento si accinge a convertire in legge, costituisce lo strumento attraverso cui il Governo intende intervenire, con disposizioni urgenti, nella linea già avviata con l'adozione del decreto legge n. 35 del 2013, al fine di trasmettere nuovi stimoli e rilanciare l'economia italiana.

La relazione si incentra sulle parti del decreto che hanno un più diretto impatto sul sistema economico e produttivo, e in particolare sul Titolo I e sul capo II del Titolo II.

Il Titolo I contiene gli interventi per il sostegno alle imprese. Si prevedono infatti misure mirate alla semplificazione dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), per

il finanziamento a tasso agevolato di nuovi macchinari ed impianti ad uso produttivo (articolo 2), nonché, misure di sostegno a grandi progetti di ricerca e innovazione industriale (articolo 3), mentre in materia di liberalizzazioni, le misure adottate sono volte ad ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti (articolo 4) e dell'energia elettrica (articolo 5), si collocano nel quadro dell'obiettivo di assicurare l'apertura del mercato nel settore dei servizi.

L'articolo 7 prevede finanziamenti agevolati alle imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle PMI, rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato. L'articolo 8 introduce uno strumento operativo fondamentale, che consente alla cooperazione italiana di «fare sistema» in modo efficace, trasparente e moderno con le imprese e con i privati in generale. Il successivo articolo 9 pone rimedio ai ritardi nella spesa dei fondi comunitari nella programmazione 2007-2013 e l'articolo 9-bis interviene in merito al "contratto istituzionale di sviluppo", cioè a quello strumento che le amministrazioni possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo 10 interviene poi per rendere libero l'accesso ad *internet* tramite rete *wi-fi*, nella consapevolezza che l'imprescindibile livello di sicurezza è già garantito dal tracciamento di tutte le sessioni di navigazione. L'articolo 11 proroga, per il periodo d'imposta 2014, la disciplina del *tax credit* per il settore cinematografico, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2013, mentre l'articolo 11-bis è volto a qualificare, a fini fiscali, le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo di risarcimento a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2012. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, aumentando il capitale della Società del risparmio S.p.A.. L'articolo 12-bis reca modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni. L'articolo 12-ter destina poi una quota annua, fino a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziati dal decreto-legge n. 35 del 2012 per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali, in favore delle imprese creditrici dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario.

Circa le misure in materia di potenziamento dell'Agenda digitale italiana (Capo II), l'articolo 13 ridefinisce la *governance* dell'Agenda medesima mentre l'articolo 13-bis demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione di linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on-line* e per il mercato elettronico, da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione (ICT). L'articolo 14 intende favorire la procedura di digitalizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e cittadini incentivando l'attuazione di quanto sancito in materia di domicilio digitale del cittadino. L'articolo 15 modifica poi l'articolo 80 del codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D), individuando il presidente della Commissione nella figura del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, del direttore dell'Agenzia digitale. L'articolo 16 accelera l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, in materia di razionalizzazione e consolidamento delle infrastrutture digitali del Paese. L'articolo 16-bis apporta modifiche alla disciplina del furto d'identità contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 2010.

In relazione alle misure per il rilancio delle infrastrutture di cui al Capo III, l'articolo 18 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, da ripartire negli anni dal 2013 al 2017, per finanziare specifici interventi cantierati e cantierabili. L'articolo 19 reca poi norme volte a prevenire le interruzioni di interventi in partenariato pubblico-privato, spesso determinate dall'indisponibilità della documentazione che le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte devono fornire al fine di avviare o proseguire l'intervento stesso. L'articolo 20 contiene disposizioni volte al recupero di fondi stanziati e non impegnati per gli interventi previsti dal Piano

nazionale per la sicurezza stradale. L'articolo 21 prevede l'ulteriore differimento, al 30 giugno 2014, del termine di entrata in vigore del sistema di garanzia globale, obbligatorio per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti al contraente generale di qualunque importo.

L'articolo 22 reca misure in materia di semplificazione della normativa recentemente adottata in tema di dragaggi, nonché la rimodulazione delle tasse portuali e di ancoraggio ed interviene al fine di rafforzare l'autonomia delle autorità portuali in ordine all'aumento o alla riduzione delle tasse portuali sulle merci e per l'ancoraggio. L'articolo 23 introduce due misure volte al rilancio della nautica da diporto, prevedendo che i proventi derivanti dall'attività di tale tipologia di noleggio siano assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento, qualora richiesto dal percipiente, a condizione che la durata del noleggio non superi in previsione i quaranta giorni annui, invece dei 30.000 euro annui com'è invece previsto nella disposizione vigente. L'articolo 24 garantisce il principio dell'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, disciplini il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della potenzialità di utilizzo di segmenti dell'infrastruttura ferroviaria, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo di tale infrastruttura e per i corrispettivi dei servizi.

L'articolo 25 è volto a consentire l'espletamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sulle concessionari autostradali, trasferite al Ministero a decorrere dal primo ottobre 2012. L'articolo 26 prevede alcuni adempimenti volti ad assicurare livelli essenziali di trasparenza negli appalti, mentre l'articolo 26-bis prevede una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture. L'articolo 27 è volto ad armonizzare le disposizioni in tema di adeguamento annuale delle tariffe autostradali rispetto al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente della rete autostradale.

Di particolare importanza per il loro impatto finanziario sono anche le disposizioni del capo II del Titolo II, in materia di semplificazione fiscale. In particolare, l'articolo 50 fa venire meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'IVA da parte del subappaltatore, mentre rimane la responsabilità per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. L'articolo 50-bis reca disposizioni per la semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.

L'articolo 51-bis prevede la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei CAF e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio. L'articolo 52 prevede poi una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, in linea con l'impegno assunto dal Governo con il Parlamento in tema di rateizzazione del pagamento delle imposte e dei limiti alla pignorabilità dei beni del debitore.

L'articolo 53 proroga al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

L'articolo 54, al comma 1, reca disposizioni concernenti la disponibilità e la pubblicità dei questionari predisposti dalla società SOSE Spa, ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali.

L'articolo 54-bis modifica la disciplina sui poteri consultivi e sulla pubblicità degli atti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'articolo 54-ter modifica la disciplina in materia di conferimento e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati sottoposti a controllo pubblico, mentre l'articolo 55 reca una norma interpretativa relativamente alla disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo. L'articolo 56 proroga al 1° settembre 2013 la decorrenza e al 16 ottobre 2013 il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.

Infine, l'articolo 56-bis interviene in merito al decreto legislativo n. 185 del 2010, in materia di federalismo "demaniale", relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili.

La relatrice per la 1a Commissione [BERNINI](#) (PdL), riferendo sulle disposizioni di competenza, sottolinea la finalità di un contenimento dei tempi e dei costi connessi ad adempimenti burocratici per imprese e cittadini. Inoltre, ricorda il proposito di ridurre il carico della giustizia civile, attraverso la nomina di giudici ausiliari che opereranno presso le Corti di appello e l'introduzione della conciliazione obbligatoria.

Si sofferma quindi sull'articolo 28, che introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. L'ipotesi attiene al ritardo determinato dalla pubblica amministrazione e dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. L'indennizzo è escluso nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi e nelle ipotesi di silenzio qualificato. La misura dell'indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con un tetto massimo di 2.000 euro. Per ottenere l'indennizzo, il comma 2 richiede all'istante di azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990. L'istante deve rivolgersi al titolare del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale. Nelle ipotesi di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'istanza deve essere presentata all'amministrazione responsabile del procedimento, che provvede a trasmetterla al titolare del potere sostitutivo. Il comma 3 prevede che, qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento ovvero non liquidi l'indennizzo maturato fino a quella data, l'istante possa proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Qualora il giudice dichiari inammissibile il ricorso o lo rigetti per inammissibilità o infondatezza, il ricorrente è condannato a pagare una somma da due a quattro volte superiore il contributo unificato in favore dell'amministrazione resistente. Il comma 5 riduce della metà il contributo unificato nei ricorsi e pone un vincolo di destinazione delle relative risorse in favore di un capitolo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. La segreteria del giudice è tenuta a comunicare la pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione alla Corte dei conti, al Procuratore regionale della Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento. Il comma 8 prevede che, nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento che devono essere pubblicate a cura delle amministrazioni pubbliche, debba essere fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento. Il comma 9 novella la legge sul procedimento amministrativo, introducendo una disposizione che prevede, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, il diritto dell'istante di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. Sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato e i procedimenti relativi ai concorsi pubblici. In caso di indennizzo, le somme corrisposte o da corrispondere sono detratte dal risarcimento. I commi 10, 11 e 12 riguardano l'efficacia delle disposizioni sul diritto all'indennizzo da ritardo. L'articolo 29 pone l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Inoltre, vengono posti obblighi in materia di pubblicità a carico del responsabile della trasparenza delle amministrazioni. La disposizione riguarda gli atti normativi del Governo, i regolamenti ministeriali e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici

nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono previste deroghe per i casi di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. L'inosservanza degli obblighi relativi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

L'articolo 29-bis reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha stabilito una causa di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore, membro del Parlamento europeo e di membro del Governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti. Si prevede che tale incompatibilità si applichi a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto, escludendo quindi l'applicazione di tale causa di incompatibilità agli enti territoriali tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 (17 settembre 2011).

Ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 30, vengono esclusi dal novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. Viene inoltre ricompreso nella ristrutturazione edilizia il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Ai sensi della successiva lettera c), gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non sono più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). La successiva lettera e) chiarisce che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 1, lettera b), novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. edilizia), abrogando la previsione della dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. La successiva lettera d) novella l'articolo 20 del Testo unico sull'edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ponendo l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti. La lettera f) del comma 1 introduce nel Testo unico sull'edilizia un nuovo articolo 23-bis, il quale, al comma 1, prevede che, per gli interventi assoggettati a SCIA, l'interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, prima di presentare la SCIA o contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico deve comunicare tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso ed è prevista la convocazione di apposita conferenza di servizi in mancanza della loro acquisizione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il comma 2 del medesimo articolo 23-bis prevede che, in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso, l'interessato possa dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori prevista per gli interventi di edilizia libera, qualora siano necessari atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio. Il comma 4 reca una disposizione relativa alla realizzazione di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito. La successiva lettera g) integra il disposto dell'articolo 24 del Testo unico sull'edilizia, consentendo il rilascio del certificato di agibilità parziale anche in ulteriori casi e condizioni ivi indicati. La lettera h) integra l'articolo 25 del Testo unico sull'edilizia: il nuovo comma 5-bis prevede un procedimento alternativo per il rilascio del certificato di agibilità, mentre il comma 5-ter demanda alle leggi regionali la disciplina relativa alle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5-bis e all'effettuazione dei controlli. Il comma 3 prevede la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire

dall'articolo 15 del Testo unico sull'edilizia. Il successivo comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni citate del comma 3 anche alla DIA e SCIA presentate entro lo stesso termine. Il comma 5-*bis* prevede l'obbligo, per i destinatari degli atti amministrativi ivi citati, del versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I del decreto ministeriale n. 267 del 2012.

L'articolo 31 riguarda il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Esso estende la procedura compensativa, in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia. Prevede, inoltre, che il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC. Dispone, anche, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio e venga acquisito dalla stazione appaltante; inoltre, la richiesta del DURC viene estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito; il DURC, nelle fasi di pagamento dei lavori e di collaudo, viene acquisito ogni 120 giorni; infine, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento. Il comma 8-*ter* dispone che il DURC abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale. Sulla base dei commi 8-*quater* e 8-*quinqies*, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario. Il comma 8-*sexies* dispone che, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati. Il comma 8-*septies* prevede che l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non sia soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

L'articolo 32 reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro.

L'articolo 33 introduce alcune disposizioni per il procedimento per l'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia, stabilendo che all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione, nonché disposizioni in materia di comunicazione all'interessato.

L'articolo 34 introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità.

L'articolo 35 individua apposite procedure al fine di semplificare gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, anche quando il lavoratore svolga la sua attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni nel corso di un anno solare.

L'articolo 36 prevede la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013 e misure concernenti gli obiettivi di risparmio di tali enti.

L'articolo 37 interviene nella materia della semplificazione degli oneri burocratici delle imprese, senza peraltro apportare modifiche sostanziali al quadro normativo previgente.

L'articolo 38 è finalizzato alla semplificazione degli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle cosiddette "nuove attività".

L'articolo 39 reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, chiarendo che la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna allo stesso Ministero spetta al direttore regionale e non al soprintendente, oltre a incidere sul procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui viene estesa l'efficacia. I commi 1-*bis* e 1-*ter* abrogano le disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa e avevano fissato la procedura di assegnazione al MIBAC della quota del

Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali.

L'articolo 40 prevede la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 41, comma 1, è teso a semplificare la disciplina delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti. Sono inoltre disciplinati il ricorso al barrieramento fisico, lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura, la possibilità di reimmettere le acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte e il trattamento delle acque. I commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* intervengono sulla disciplina in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Il comma 4 è volto a far sì che per le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per i turisti, sia non necessario il permesso di costruire. Il comma 5 chiarisce i poteri attribuiti al Commissario, nominato per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma, mentre i commi da 6 a 7 riguardano la gestione dei rifiuti in Campania. I commi da 7-*bis* a 7-*quater* sono volti ad armonizzare la disciplina in materia di impianti geotermici pilota, qualificata di competenza statale. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono recate dall'articolo 41-*bis*.

L'articolo 41-*ter* prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 42 semplifica alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete.

L'articolo 42-*bis* reca specifiche semplificazioni relative alle verifiche condotte dall'I.N.P.S. sull'accertamento delle invalidità.

L'articolo 42-*ter* interviene in materia di benefici previdenziali per i soggetti esposti all'amianto.

L'articolo 43 è finalizzato ad ottimizzare la circolazione di informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti.

L'articolo 44, commi 1 e 2, riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE. I successivi commi 3 e 4 sospendono, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/62/UE, l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione. I commi 4-*bis* e 4-*ter* sono volti a garantire tempi rapidi alla dispensazione a carico del SSN di speciali categorie di farmaci. Il comma 4-*quater* prevede per gli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 45 novella l'articolo 107 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di omologazione delle macchine agricole.

L'articolo 45-*bis* reca disposizioni in tema di abilitazione all'uso di macchine agricole.

L'articolo 46 prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'EXPO Milano 2015.

L'articolo 46-*bis* dispone il rifinanziamento della legge n. 499 del 1999, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, nonché per la partecipazione all'evento.

L'articolo 47 reca modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.

L'articolo 47-*bis* incide sulla disciplina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,

in particolare riducendone il numero dei componenti da dodici a dieci.

L'articolo 48 novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 ("Codice dell'ordinamento militare") al fine di disciplinare la cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

L'articolo 49 reca disposizioni di proroga e differimento di termini in materia di *spending review*.

L'articolo 49-*bis* reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, semplificando quella attualmente disposta dal decreto-legge n. 52 del 2012 e confermando gli organi cui è affidata tale attività, vale a dire il Comitato interministeriale, nel quale viene incluso anche il Ministro dell'interno, ed il Commissario straordinario, la cui durata viene estesa a tre anni.

L'articolo 49-*ter* prevede l'obbligo, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti, esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

L'articolo 49-*quater* consente all'Associazione italiana della Croce rossa di avere accesso, per l'anno 2014, ad anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 150 milioni di euro.

L'articolo 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa.

L'articolo 57-*bis* fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica adottati per l'a.s. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

L'articolo 58 reca disposizioni concernenti il *turn-over* nelle università e negli enti di ricerca, nonché le chiamate dirette nelle università e le assunzioni del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

L'articolo 59 disciplina l'istituzione della nuova categoria delle "borse per la mobilità" degli studenti universitari.

L'articolo 59-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli.

L'articolo 60 interviene in materia di finanziamento delle università e dell'ANVUR e di procedure di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca.

L'articolo 62 precisa la finalità e l'ambito applicativo della disciplina in materia di giudici ausiliari, di cui al Capo I del Titolo III del decreto-legge in esame.

L'articolo 63 stabilisce, per le indicate finalità di deflazione del contenzioso civile pendente presso le Corti d'appello, la nomina, con decreto del ministro della giustizia, di un numero massimo di 400 giudici ausiliari.

L'articolo 64 individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione della magistratura onoraria.

L'articolo 65 disciplina il procedimento per l'approvazione delle piante organiche dei giudici ausiliari e le modalità di presentazione delle domande per svolgere tale funzione.

L'articolo 66 disciplina la presa di possesso dell'ufficio da parte del giudice ausiliario.

L'articolo 67 stabilisce in dieci anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario.

L'articolo 68 prevede che dei collegi giudicanti presso le corti d'appello non possa far parte più di un giudice ausiliario e indica i parametri di operosità che il giudice ausiliario è tenuto a raggiungere.

L'articolo 69 prevede l'applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari, con specifiche ipotesi di incompatibilità per i casi in cui le funzioni di giudice ausiliario siano svolte da avvocati.

L'articolo 70 individua specifici casi in cui il magistrato ausiliario è obbligato ad astenersi.

L'articolo 71 individua le ipotesi di cessazione dall'ufficio di giudice ausiliario.

L'articolo 72 attribuisce ai giudici ausiliari lo stato giuridico di magistrati onorari e ne fissa l'indennità.

L'articolo 73 è volto a consentire l'accesso a stage formativi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza.

L'articolo 74 è volto a fornire alla Corte di cassazione un qualificato supporto da parte di ulteriori magistrati per una rapida definizione dell'arretrato civile.

L'articolo 75 interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l'intervento della Procura generale nei procedimenti in cassazione.

L'articolo 76 novella la disciplina della divisione "giudiziale" nelle comunioni, permettendo ai condividenti di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista che si occupi dell'intera procedura di divisione.

L'articolo 77 interviene sul codice di procedura civile per introdurre l'obbligo per il giudice, in presenza di alcuni presupposti, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione.

L'articolo 78 interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e prevedere che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere l'esecuzione provvisoria.

L'articolo 79 novella l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile.

L'articolo 81 novella l'articolo 76 dell'Ordinamento giudiziario, al fine di escludere l'obbligo di intervento del Pubblico Ministero in relazione ad alcune udienze civili.

L'articolo 82 è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva").

L'articolo 83 interviene sulla recente riforma della professione forense in materia di composizione della commissione d'esame per l'abilitazione professionale, prevedendo che siano chiamati a farne parte prioritariamente magistrati in pensione e, in mancanza, magistrati in servizio.

L'articolo 84 novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione civile e commerciale dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega (sentenza n. 272 del 2012).

Infine, l'articolo 84-bis novella l'art. 2643, primo comma, del codice civile, integrando l'elenco degli atti soggetti a trascrizione.

Il PRESIDENTE, stante la concomitanza con l'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che, al termine dei lavori dell'Aula, si terrà un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite, dedicato alla programmazione dei lavori; altresì, subito dopo lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, riprenderà la seduta delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 20,15.

Il PRESIDENTE rende noto che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deciso di fissare per le ore 20 di domani, martedì 30 luglio 2013, il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno; peraltro, nella seduta pomeridiana già convocata per domani alle ore 14,30, avrà inizio la discussione generale, con possibile prosieguo nel corso di un'eventuale seduta notturna, mentre nella seduta già convocata mercoledì 31 luglio, alle ore 14,30, avrà inizio l'esame degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 20,20.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 2 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 5ª (Bilancio)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)
indi della Presidente della 1ª Commissione
[FINOCCHIARO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e per la difesa
Giacchino Alfano.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

**(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) esprime condivisione per quanto affermato nella seduta di ieri dal relatore Guerrieri Paleotti, circa la necessità di adottare misure di sostegno alle imprese, che consentano al Paese di agganciare la timida ripresa economica attesa, in Europa, per la fine dell'anno.

A tale riguardo, ritiene che le norme del decreto-legge in esame, pur apprezzabili,

costituiscano, nel loro insieme, un intervento non risolutivo ed insufficiente, poiché si limitano ad apportare correttivi a precedenti norme di semplificazione, senza però configurarsi come riforme strutturali di settore.

Giudica, peraltro, improprio definire tale provvedimento come "decreto del fare", mancando misure che incidano effettivamente sui processi di ammodernamento dell'economia, di ricapitalizzazione delle imprese e di innovazione tecnologica ed infrastrutturale. D'altra parte, la spinta ad inserire nel decreto misure volte a dare soddisfazione alle promesse formulate in campagna elettorale ne ha indebolito l'impianto riformatore.

Annuncia, quindi, che il proprio Gruppo cercherà di migliorare il provvedimento, secondo queste tre direttrici: l'attuazione di riforme strutturali fondamentali per il rilancio dell'economia; la riduzione della pressione fiscale, in particolare sul lavoro e sulla produzione; da ultimo, la riduzione della spesa pubblica, accompagnata da un miglioramento della sua qualità.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte nella seduta di ieri dai due relatori, evidenzia come il decreto-legge rappresenti la prosecuzione di un cammino avviato dal Governo Monti attraverso i vari decreti sulle liberalizzazioni e sul rilancio della crescita: ribadisce, inoltre, la necessità di rilanciare la domanda aggregata e di agganciare la presumibile ripresa dei mercati internazionali prevista per la fine dell'anno.

Dopo aver ricordato che il Paese continua, nonostante i suoi limiti, a esprimere la seconda economia manifatturiera in Europa, si sofferma analiticamente su alcune disposizioni del decreto, esprimendo apprezzamento per l'articolo 2, che rivede la disciplina del finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari da parte delle piccole e medie imprese. Giudica, poi, positivamente l'articolo 5, recante misure per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, rammentando la continuità di tale intervento con la decisione di scindere la società Snam Rete Gas dall'Eni, favorendo così la competizione e l'apertura del mercato della rete del gas.

Per quanto concerne gli interventi sulle infrastrutture, li ritiene apprezzabili, nonostante il carattere sporadico e, inoltre, giudica di notevole importanza le misure in materia di semplificazione fiscale e di accelerazione dei tempi della giustizia civile. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, considera positivamente il tentativo di rilanciare l'istituto della mediazione extra-giudiziale, il che consentirà di facilitare l'attrazione di investimenti esteri. Reputa, invece, negativo il fatto che l'attuazione di molte norme venga rimessa a decreti attuativi, paventando il rischio che l'efficacia di misure astrattamente positive sia ostacolata dalle tradizionali difficoltà burocratiche.

Entra, poi, nel dettaglio dell'articolo 1, recante il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Dopo aver riepilogato l'evoluzione di tale istituto, rappresenta come il provvedimento in esame estenda l'ambito di operatività del Fondo, con il rischio che i nuovi parametri di attivazione della garanzia penalizzino le imprese di piccole dimensioni, che hanno bisogno di quote di credito inferiori rispetto a quelle previste dalla nuova normativa: pertanto, auspica una correzione dell'articolo, in modo da calibrare l'erogazione delle garanzie sulle esigenze delle piccole e medie imprese.

Nell'evidenziare come le imprese esportatrici continuino a rappresentare un elemento di forza nel sistema produttivo italiano, fa presente che le imprese della filiera di subfornitura che supporta le aziende esportatrici sono tenute a pagare l'IVA, sulla quale maturano poi un credito da far valere in sede di conguaglio fiscale: a tale riguardo, reputa opportuno permettere a queste imprese di evitare il pagamento di un'imposta che poi dovranno recuperare, concedendo loro un sostegno in termini di maggiore liquidità.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) stigmatizza l'estrema disomogeneità del decreto, rilevando, inoltre, che le norme in materia di giustizia avrebbero richiesto un'autonoma iniziativa legislativa.

Reputa, quindi, che il carattere disorganico del decreto sia sintomatico del fatto che le

prospettive di miglioramento del testo annunciate dalla maggioranza e dal Governo sono destinate ad essere tradite.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 48 che, intervenendo in materia di cooperazione militare internazionale, attiva operazioni da valutare negativamente, anche in ragione delle mozioni di indirizzo, di segno opposto, approvate di recente dal Senato, concernenti in particolare i programmi di acquisto dei velivoli F35.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di giustizia, rileva come il reclutamento di 400 nuovi giudici ausiliari, previsto dall'articolo 63, rischi di ripetere gli errori compiuti all'inizio degli anni Novanta, con l'istituzione delle sezioni stralcio, dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale, che ha condotto alla configurazione di una sorta di magistratura onoraria la cui azione è risultata inferiore alle aspettative, avvitandosi, peraltro, in una continua proroga del relativo incarico. Altresì, rileva che la norma sul reclutamento dei giudici ausiliari richiederà almeno due anni prima di trovare un'effettiva applicazione, con il rischio di incorrere in una procedura farragिनosa, che distrarrà i magistrati di ruolo, impegnati nella selezione dalla propria attività professionale.

Da ultimo, giudica negativamente il ricorso, previsto dall'articolo 83, ai magistrati a riposo ai fini della composizione delle commissioni per l'esame di abilitazione della professione forense, rilevando che sarebbe opportuno porre a carico dei candidati le spese per lo svolgimento dei concorsi di abilitazione, considerato il costo per l'erario derivante da tali procedure di selezione.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) censura il fatto che il provvedimento in esame si limita ad introdurre misure anguste, senza le soluzioni necessarie a rilanciare il reddito nazionale e le capacità di investimento delle imprese.

Considera grave l'assenza di prescrizioni per una separazione tra le banche di affari e le banche commerciali preposte alla gestione del credito. Altresì, osserva come si perseveri nella erogazione di spesa improduttiva concentrata sulle fantomatiche grandi opere, mentre non si adottano misure per accelerare le infrastrutture di piccola dimensione, come auspicato anche in un recente rapporto dell'ENEA.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) rileva, preliminarmente, come il carattere disomogeneo del decreto contraddica i richiami più volte formulati dal Presidente della Repubblica sulla necessità che i decreti-legge abbiano un contenuto normativo circoscritto e preciso.

Nel richiamare, poi, le osservazioni critiche sui profili finanziari contenute nella nota del Servizio del bilancio del Senato, evidenzia che sarebbe stato più opportuno un intervento normativo concentrato su pochi elementi importanti come, in particolare, l'alleggerimento degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, mentre l'introduzione del "documento unico di regolarità tributaria" (DURT), previsto nell'articolo 50, si muove in una direzione opposta.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), nel rilevare la complessità del decreto, invita tutti i Gruppi parlamentari ad uno sforzo di responsabilità, al fine di individuare e rafforzare quelle misure che possono concretamente favorire la ripresa economica, come già è stato fatto attraverso il decreto-legge n. 35 del 2013, sul pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso le imprese.

Inoltre, rileva l'opportunità di correggere alcune distorsioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, come il già citato documento unico di regolarità contributiva, o anche la rimozione del tetto alle retribuzioni dei dirigenti di società a controllo pubblico.

Nel ricollegarsi, poi, all'intervento del senatore Sangalli, si associa alla proposta di migliorare l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Individua, inoltre, come ulteriori elementi meritevoli di riflessione il rilancio dell'edilizia scolastica, la tracciabilità delle attività economiche e la prevenzione degli inconvenienti derivanti dal meccanismo del massimo ribasso quale criterio di assegnazione degli appalti pubblici. Fa presente,

poi, la necessità che negli adempimenti tributari rateali siano resi omogenei ad altri istituti fiscali, come quelli del concordato e dell'accertamento con adesione.

Da ultimo, rammenta l'urgenza di garantire la continuità occupazionale delle imprese appaltatrici per il servizio di pulizia degli istituti scolastici, in modo da evitare che, con l'avvio del prossimo anno scolastico, vengano espulsi dal mercato circa 30-40 mila lavoratori.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD), nel ritenere che il provvedimento trova giustificazione esclusivamente per la parte economica, osserva che molte disposizioni manifestano aspetti critici in relazione alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, in particolare quelle in materia di giustizia. Esprime riserve sulle disposizioni che, in coerenza a interventi precedenti, riducono i gradi di giudizio, incidendo negativamente sul diritto di azione. Il tema, a suo avviso, dovrebbe essere affrontato con urgenza, ma non può essere approfondito in sede di conversione in legge di un decreto-legge. Analoghe considerazioni critiche svolge in materia di giudici ausiliari, la cui nomina è prevista al fine di ridurre il carico della giustizia civile. Desta perplessità, in particolare, la proposta di associare tali giudici nel grado di appello, quello che dovrebbe prevedere le maggiori garanzie.

Più in generale, ritiene opportuno approvare un ordine del giorno che impegni il Governo ad avanzare una proposta organica di riforma della giustizia, tale da assicurare un servizio assimilabile a quelli di altri Paesi e a ripristinare la correttezza dei rapporti giuridici.

Si sofferma, quindi, sugli interventi di semplificazione che incidono sul codice degli appalti e sui vincoli paesaggistici e urbanistici: a suo avviso, vi è il rischio di elusione e di progressivo indebolimento del modello pianificatorio, senza neppure ridurre il carico degli oneri burocratici.

Il senatore [BRUNO](#) (PdL) condivide alcune delle osservazioni critiche espresse dai senatori già intervenuti. A parte l'effettiva sussistenza dei presupposti costituzionali delle disposizioni contenute nei decreti-legge, si assiste a una scarsa vigilanza nei confronti della burocrazia ministeriale nella produzione degli elaborati normativi. In materia di giustizia, sarebbe stato preferibile riservare la questione ad altra sede normativa, come era stato ipotizzato alla Camera dei deputati, in quanto sarebbero necessari un supplemento di riflessione e un maggiore approfondimento. In particolare, appare irragionevole, a suo avviso, la modifica alla procedura di concordato preventivo, in base alla quale si provvede immediatamente alla nomina del commissario, atto che, considerando anche i relativi costi, risulta ultroneo in quella fase del procedimento e sembra giustificato solo dalla ricerca di interventi diretti e intempestivi di organi giudiziari in un procedimento dal carattere eminentemente pattizio.

Inoltre, esprime perplessità sulle previsioni dell'articolo 73, che escludono il requisito del superamento del primo anno di scuola di specializzazione per accedere al concorso per uditori giudiziari, essendo sufficiente un tirocinio presso le corti d'appello e i tribunali; osserva che non sono trasparenti le procedure per l'accesso a tale tirocinio.

La presidente della Commissione affari costituzionali [FINOCCHIARO](#) (PD) condivide l'auspicio che una materia rilevante come quella della giustizia sia approfondita in sedi diverse e sia oggetto di una riforma organica. Tuttavia, rileva che lo svolgimento di tirocini presso gli uffici giudiziari è stato sperimentato in tribunali di ampie dimensioni e ha fornito risultati apprezzabili. In ogni caso, è opportuno assicurare un accesso a tutti, con selezioni basate su criteri ispirati alla massima trasparenza. Inoltre, è opportuno chiarire che lo *stage* ha un valore equipollente alla frequenza dei corsi di specializzazione.

In riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Crimi, sottolinea che l'esperienza delle "sezioni stralcio" ha realizzato un'effettiva riduzione dell'arretrato. Tuttavia, la *ratio* della disposizione che prevede il reclutamento di giudici ausiliari è ispirata a finalità diverse. Sono coinvolte, infatti, figure professionali di esperienza acclarata: in proposito, sottolinea la necessità di stabilire criteri

oggettivi e di prevedere, per la selezione dei giudici ausiliari, la fissazione di limiti massimi di età.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) precisa che le sue perplessità sono connesse alla previsione di una selezione dei giudici ausiliari su base territoriale, che potrebbe determinare un aggravio per le stesse corti d'appello: la procedura per la nomina dei giudici ausiliari, a suo avviso, dovrebbe essere pertanto centralizzata.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) stigmatizza l'abnorme numero di norme introdotte nell'ordinamento per regolare le attività della pubblica amministrazione. Il provvedimento, tra l'altro, introduce due ulteriori figure di commissario, uno con il compito di avanzare proposte normative in materia di spesa pubblica - incombenza che spetterebbe direttamente al Governo - e l'altro che dovrebbe presiedere all'utilizzo dei fondi strutturali, in contrasto con le disposizioni costituzionali che sanciscono l'autonomia delle Regioni.

Invita il Governo ad astenersi dall'emanare ulteriori decreti-legge, non tanto perché non ne sussistono i presupposti costituzionali, quanto perché producono ricadute dannose per il Paese e non consentono di governarlo. Al contrario, il Governo dovrebbe presentare disegni di legge distinti per materia, su cui le Commissioni di merito potrebbero svolgere il necessario approfondimento.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone di sospendere la seduta fino al termine delle votazioni in Assemblea.

Le Commissioni riunite convergono.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 20,20.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*PdL*), intervenendo in discussione generale, sottolinea anzitutto che il decreto in esame contiene alcuni interventi di particolare valore, come ad esempio, lo sviluppo del Fondo centrale di garanzia a beneficio delle imprese, o la destinazione del Fondo infrastrutture a favore delle opere più rapidamente cantierabili o ancora il rafforzamento degli strumenti di programmazione negoziata. In linea generale, esprime un giudizio favorevole sulle misure di incentivazione che hanno un carattere di automatismo, e che pertanto non sono soggette a complessi e lunghi percorsi attuativi, capaci di indebolirne l'efficacia nei confronti del sistema economico. Ricorda, in proposito, che in passato l'attuazione di misure incentivanti è stata ritardata per lunghi periodi. Esprime, invece, forti perplessità su alcuni altri aspetti del decreto: dal punto di vista metodologico, stigmatizza l'intervento troppo disinvoltato sui codici o su altri testi legislativi fondamentali per la convivenza civile ed i rapporti tra i cittadini. Considera, altresì, negativo l'inserimento di disposizioni concernenti materie molto diverse, con l'effetto che tale normativa viene inopportunamente sottratta al vaglio delle Commissioni parlamentari di merito, nelle quali il dibattito sarebbe più ponderato ed informato. Il principio dell'omogeneità dei testi legislativi viene visibilmente messo in discussione anche nel provvedimento in esame, ma questa metodologia non può più essere tollerata e riproporsi per il futuro. Alcune misure sono poi del tutto inopportune: l'articolo 79 rischia, ad esempio, di avere il sostanziale effetto di esentare il giudice dall'obbligo di motivazione delle sentenze a beneficio di meri rinvii ai precedenti. Questo *modus operandi*, oltre ad apparire illiberale, contrasta con i più basilari principi della civiltà giuridica. Altrettanto incongruamente formulate appaiono le disposizioni in tema di semplificazioni che, paradossalmente, invece di individuare misure di alleggerimento degli oneri introducono una complicata serie di passaggi procedurali. Più in generale, questo modo affannoso e poco coordinato di procedere all'approvazione di testi legislativi sta costringendo il Parlamento italiano ad un lavoro affrettato e di scarsa qualità, che rischia di procedere fino alla prima decade di agosto, mentre le Assemblee di tutti i principali Paesi europei, disponendo di un preciso ed ordinato

calendario dei lavori, hanno da tempo concluso le loro sessioni di lavoro. Le Commissioni riunite si trovano ad esaminare moltissimi emendamenti dal contenuto più diverso e con pochissimo tempo a disposizione. Assai preferibile sarebbe dedicare serie sessioni di lavoro a omogenei ambiti di intervento con i quali sarebbe più probabile dare un efficace contributo alla ripresa dell'economia: a titolo di esempio si consideri la prospettiva di fornire alle imprese una forma di assicurazione contro la stretta creditizia, problema che ha costretto molte aziende alla chiusura. Il bilancio dello Stato ha dimensioni tali da poter fornire una garanzia ad una fascia significativa di crediti, intervento che eviterebbe tanto la caduta di gettito quanto l'impoverimento del capitale degli istituti bancari a causa delle sofferenze. In relazione, infine alla *spending review*, ritiene che anziché inserire norme sempre diverse in ogni decreto, sarebbe preferibile un compiuto lavoro di analisi delle relazioni già disponibili, affidate nella scorsa legislatura ai professori Giavazzi, Giarda. Inoltre, il lavoro svolto nella passata legislatura sulle procedura di *tax expenditures* consentirebbe al Parlamento una vera e completa revisione della spesa, dal momento che darebbe una prospettiva valutativa su tutte le norme di finanziamento oggi vigenti. Termina rivolgendo un invito al Governo a rallentare la sequenza di decreti *omnibus* in favore di iniziative legislative organiche e di riforma strutturale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) stigmatizza la mancata presenza del rappresentante del Governo. Si tratta di un comportamento non rispettoso del Parlamento, che non permette di ascoltare le critiche rivolte al provvedimento non solo dall'opposizione e non solo sulla disomogeneità delle materie trattate.

Il presidente [AZZOLLINI](#) comunica che la Presidenza è stata avvisata dell'imminente arrivo di un rappresentante del Governo.

Proseguendo nel suo intervento, la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) nota che, mentre tuttora non sono stati emanati i decreti attuativi delle disposizioni contenute nei decreti-legge precedenti, il Governo propone una serie di disposizioni che incidono su materie le più disparate. In particolare, si sofferma sull'articolo 5, che reca misure in materia di agevolazioni energetiche: il Governo continua a intervenire con misure episodiche e contraddittorie, senza che il Parlamento possa affrontare la questione della strategia energetica del Paese mentre la stabilizzazione del regime energetico è fondamentale per sostenere la nascita e la crescita. Ricorda anche l'articolo 18, sottolineando l'impellente necessità di definire le priorità delle opere realizzabili in concreto, al fine di utilizzare le poche risorse economiche disponibili.

Passa quindi a commentare gli articoli 41 e seguenti, rilevando che ancora una volta si incide sul codice ambientale, confermando il commissario per l'emergenza dei rifiuti in Campania e disponendo numerose e inopportune deroghe alla disciplina ambientale. Anche per quanto riguarda l'articolo 30, rileva l'introduzione di numerose deroghe (chiamate "semplificazioni") ai vincoli paesaggistici e urbanistici, secondo una consuetudine ormai ricorrente e sempre censurabile.

Conclude, sottolineando l'inefficacia delle misure contenute nel decreto: esse non affrontano le questioni strutturali della crisi economica e trascurano le azioni necessarie e possibili. Sarebbe stato preferibile disarticolare il provvedimento a seconda delle materie trattate, per consentire un approfondimento più specifico dal parte del Parlamento. Nell'esprimere un giudizio radicalmente negativo, chiede al Governo di chiarire se vi è disponibilità ad accogliere le proposte migliorative che i senatori hanno avanzato.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [BRUNO](#) (*PdL*) invita i Gruppi parlamentari a individuare, tra i numerosi emendamenti presentati, quelli ritenuti più qualificanti e sui quali

concentrare la discussione e la potestà emendativa del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 3 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
5ª (Bilancio)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
3ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta dal Governo la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, che tiene conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. In relazione, poi, al prosieguo dell'esame del provvedimento propone che le Commissioni riunite si concentrino sulla fase di illustrazione degli emendamenti, in modo da concluderla entro la giornata odierna. Ricorda che, per quanto riguarda i profili di copertura degli emendamenti, le vigenti norme regolamentari consentono di acquisire il parere della 5ª Commissione anche durante l'esame del provvedimento dinanzi all'Assemblea, data la ristrettezza dei tempi dell'esame da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), rilevato il significativo numero di emendamenti pervenuti, suggerisce che ciascun Gruppo evidenzi, nelle forme più opportune, le priorità sulle quali intende attirare l'attenzione delle Commissioni.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) rileva che il testo del decreto approvato dalla Camera dei deputati e diverse proposte emendative pongono, a suo parere, problemi di copertura finanziaria, come evidenziato anche dalla relazione tecnica di passaggio. Chiede, pertanto, alla Presidenza se sarà possibile discutere di tali profili.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura la senatrice Bulgarelli che le criticità da lei sollevate potranno essere considerate nel corso dell'esame in sede referente e che, comunque, eventuali conflitti con la normativa contabile potranno farsi valere nel parere che la Commissione bilancio sarà chiamata a rendere all'Assemblea.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), rilevando a sua volta la notevole consistenza numerica delle proposte emendative, chiede quale sia l'avviso del Governo circa la possibilità di intervenire sui diversi punti del decreto oggetto degli emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI ammette che il decreto, dopo l'esame della Camera dei deputati, si presenta ancor più complesso ed articolato nella sua struttura di quanto fosse il testo originario, come del resto sottolineato dalla relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato. Auspica, quindi, che l'*iter* presso il Senato miri all'introduzione di un numero limitato di modifiche, avendo cura di evitare l'inserimento di nuove tematiche nel corpo del testo. Da parte del Governo conferma che vi è disponibilità a ragionare su un certo numero di modifiche, alcune delle quali sono peraltro ritenute necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) provvede poi a richiamare ciascun emendamento, invitando i senatori presenti, ove lo desiderino, ad illustrarne l'intento ed i contenuti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) interviene per sottolineare l'utilità della proposta 2.20, con la quale si intende dare un sostegno in termini di accesso al credito anche alle microimprese ed alle ditte artigiane. Non va, infatti, trascurato che oltre alle piccole e medie imprese in senso proprio, il tessuto economico italiano è altresì popolato da un gran numero di imprenditori individuali o familiari, che stanno risentendo della crisi in modo assai marcato e che, per converso, possono fornire un contributo molto rilevante alla crescita dell'economia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà per illustrati i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni riunite 1a e 5a sono ulteriormente convocate per le ore 20 odierne.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.4. 1^a (Affari Costituzionali) e 5^a (Bilancio) - Seduta n. 4 (nott.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE 1^a (Affari Costituzionali) 5^a (Bilancio)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
4^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
[AZZOLLINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente [AZZOLLINI](#) informa che i rispettivi proponenti hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti 30.9, 30.31, 36.1, 36.4 e 49-bis.5.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) illustra l'emendamento 50.12, diretto a eliminare la responsabilità solidale fiscale negli appalti. Inoltre, dà conto dell'emendamento 55.0.5, in materia di non imponibilità

IVA per il trasporto marittimo; in proposito ricorda l'anomalia del regime IVA per le società di navigazione di piccolo cabotaggio.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 56-*bis*.2, teso a sopprimere la novella introdotta dalla Camera dei deputati: vi è il rischio che la semplificazione delle procedure per il trasferimento di immobili agli enti territoriali si traduca in una inopportuna alienazione di beni per risanare i bilanci.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) dà successivamente conto dell'emendamento 56-*ter*.0.1, che propone di elevare da 2500 euro a 3000 euro il limite per il trasferimento tra privati dei contanti e dei titoli al portatore come mezzo di pagamento.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) ricorda la proposta di sopprimere l'articolo 59 e, nel confermare la disponibilità a semplificare la fase di illustrazione degli emendamenti, auspica che il Governo e i relatori dedichino la necessaria attenzione alle proposte più qualificanti avanzate dal suo Gruppo.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) esprime apprezzamento per la proposta di cui all'emendamento 79.1, presentato dal presidente Azzollini, di sopprimere l'articolo 79.

I rimanenti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta domani, giovedì 1° agosto, alle ore 14.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 21,10.

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 5 (pom.) del 01/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
5ª (Bilancio)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2013
5ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(974\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[AZZOLLINI](#)**, stante il fatto che sono ancora in corso contatti informali tra i Relatori ed il Governo, al fine della formulazione del parere sugli emendamenti, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte, altresì, che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate per le ore 20 di oggi, giovedì 1° agosto 2013, con il medesimo ordine del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 6 (nott.) del 01/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 5ª (Bilancio)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2013
6ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [AZZOLLINI](#), in considerazione della riunione del Gruppo del Movimento 5 Stelle che ha chiesto di poter partecipare ai lavori delle Commissioni riunite, propone, concordemente con la Presidente Finocchiaro, di togliere la seduta, aggiornando i lavori alle ore 9,30 di domani.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate domani, venerdì 2 agosto 2013, alle ore 9,30, con il medesimo ordine del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 02/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 5ª (Bilancio)

VENERDÌ 2 AGOSTO 2013
7ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Giorgetti, per lo sviluppo economico De Vincenti e per le infrastrutture e i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Prima di procedere nell'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno (che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana), il presidente [AZZOLLINI](#) si scusa, anche a nome della presidente Finocchiaro, per il ritardo nell'inizio dei lavori e per il rinvio dell'esame disposto nel corso delle ultime sedute. Evidenzia, però, che si è trattato di una dilazione necessaria per favorire l'interlocuzione tra Governo, relatori e Gruppi. Propone che le Commissioni riunite procedano all'accantonamento degli emendamenti ritenuti più significativi, salva la necessità di un ulteriore approfondimento del Governo sui testi che verranno segnalati, in particolare per ciò che attiene i profili di copertura ed il rispetto delle norme di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) dichiara di condividere l'impostazione di lavoro suggerita dal Presidente e, con l'occasione, preavvisa che gli emendamenti ritenuti di particolare interesse per il proprio Gruppo sono già stati indicati per le vie brevi ai Relatori.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) annuncia che lo stesso metodo sarà seguito per ciò che attiene le proposte del Gruppo PD.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e la senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, di condividere il metodo indicato dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, così rimane stabilito.

La relatrice [BERNINI](#) (*PdL*), per quanto concerne gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, invita al ritiro di tutte le proposte ad eccezione di quelle che espressamente nominerà; in assenza di ritiro da parte dei proponenti, il parere dei relatori deve interdersi contrario. Propone, dunque, l'accantonamento delle proposte 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3-bis.0.1, 4.18, 5.12, 5.13, 6.2, 6.4, 6.10, 9.6, 9.7, 11-bis.2 11-bis.6, 12-bis.1, 12-bis.2, 12-bis.3, 12-bis.8, 12-bis.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4 e 12-ter.0.1, oltre alle ulteriori proposte identiche a quelle richiamate.

Il senatore [Mario FERRARA](#) (*GAL*) dichiara di ritirare gli emendamenti del proprio Gruppo relativi all'articolo 9-bis, nella prospettiva che il Governo accetti l'ordine del giorno G/974/53/1 e 5, riassuntivo della tematica da essi affrontata.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) segnala di non aver chiesto l'accantonamento della proposta 2.0.6, ma che la medesima questione da essa posta dovrà essere affrontata in sede di esame dell'articolo 56 del decreto.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) chiede siano accantonate le proposte 1.14 e 12-bis.7.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) chiede sia accantonato anche l'emendamento 2.19.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) chiede l'approfondimento della proposta 7.1.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*SCpI*) dichiara di ritirare l'emendamento 5.16 per agevolare il lavoro delle Commissioni, allo scopo di pervenire ad un ordine del giorno, con l'auspicio che sia accettato dal Governo.

Analogamente, il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.17 e lo ritira.

Conseguentemente il senatore [DLBIAGIO](#) (*SCpI*) presenta l'ordine del giorno G/974/54/1 e 5, che viene accolto dal sottosegretario Giorgetti, a nome del Governo.

Il presidente [AZZOLLINI](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dispone l'accantonamento degli emendamenti segnalati.

Le restanti proposte emendative, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, sono poste separatamente ai voti, e risultano respinte.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), prendendo la parola sugli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 30, chiede siano accantonate le proposte 13.14, 14.2, 17.1, 17.2, 17.3, 18.5, 18.7, 18.8, 18.13, 18.21, 18.23, 18.0.1, 19.4, 19.6, 20.10, 23.1, 23.2, 25.1, 25.6, 25.8, 25.13, 25.16, 26-bis.1 26-bis.0.1, 26-ter.3, 26-ter.5, 26-ter.6, 26-ter.7, 26-ter.0.1, 29-bis.1, 29-bis.2, 29-bis.3, 29-bis.4, 29-bis.5, 30.2, 30.6, 30.11, 30.35, 30.0.3, 30.46, 30.36, 30.25 e 30.27, oltre alle ulteriori proposte identiche a quelle richiamate. Segnala, inoltre, che il Gruppo GAL ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento 18.2 in favore della trasformazione in un ordine del giorno, se accolto dal Governo.

Il GOVERNO dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/974/55/1 e 5, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 18.2.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede vengano accantonate le proposte 13-bis.2 e 13.13, mentre il senatore [MARTELLI](#) (M5S) segnala l'opportunità di un approfondimento sulla proposta 18.3.

Analogamente, il senatore [D'ALI](#) (PdL) chiede di aggiungere alle proposte accantonate anche la propria 19.7, mentre il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottopone all'attenzione delle Commissioni riunite gli emendamenti 19.8 e 19.9.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) segnala, per parte sua, l'opportunità di accantonare gli emendamenti 25.4 e 25.0.1.

La senatrice [BONERISCO](#) (PdL) ritira la proposta 26-bis.0.5 a fronte della disponibilità del Governo ad accogliere un corrispondente ordine del giorno.

Il sottosegretario DE VINCENTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/974/61/1 e 5, corrispondente al predetto emendamento.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) dichiara che i senatori del suo Gruppo appartenenti alla 1a Commissione intendono aggiungere le proprie firme all'emendamento 29-bis.1.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede l'accantonamento degli emendamenti 30.12 e 30.13, mentre la senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) segnala, allo stesso fine, la proposta 30.29.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) aggiunge la propria firma alla proposta 18.21.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte segnalate.

I restanti emendamenti, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si procederà alla trattazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 31 a 43, compresi gli aggiuntivi.

Su proposta della relatrice per la Commissione affari costituzionali [BERNINI](#) (PdL) e concordi i rispettivi proponenti, le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 31.1, 31.11, 32.19, 32.24 (testo 2), 32.30, 32.37, 32.38, 32.39, 32.41, 32.42, 32.0.2, 33.4, 35.1, 35.2, 35.8, 38.2, 40.3, 41.1, 41.10, 41.11, 41.12, 41.13, 41.23, 41.25, 41.27, 41.31, 41.0.1, 41-bis.1, 41-bis.2, 41-bis.5, 41-ter.0.2, 41-ter.0.4, 42.2 (testo 2), 42.0.1, 43.2, 43.4 e 43.0.1 (testo 2), nonché le proposte identiche a quelle segnalate.

La Relatrice invita, poi, a ritirare i restanti emendamenti, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario.

Il sottosegretario GIORGETTI, a nome del Governo, si pronuncia in modo conforme.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 31.2 e 32.17 e li trasforma in due distinti ordini del giorno (G/974/56/1 e 5 e G/974/57/1 e 5) che, con il parere favorevole dei RELATORI, sono accolti dal Governo come raccomandazione.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (PdL) ritira l'emendamento 39.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/974/58/1 e 5, sul quale i RELATORI esprimono un parere favorevole.

Il sottosegretario DE VINCENTI, a nome del Governo, si riserva di valutarlo.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 42-ter.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/974/59/1 e 5 che, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo come raccomandazione.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono, quindi, tutti gli emendamenti non accantonati riferiti agli articoli da 31 a 43.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 12-bis.1000, 32.1000 e 32.2000, parzialmente corredati di relazione tecnica. Trattandosi di materie che potrebbero trovare più opportuna collocazione in altri provvedimenti, invita il Governo stesso a considerare l'ipotesi di ritirarli, consentendo di concentrarsi sulle numerose proposte emendative in esame.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) si associa alla richiesta del Presidente. Ricorda il senso di responsabilità manifestato da tutti i Gruppi parlamentari nella fase di esame degli emendamenti, che ha consentito una procedura celere e l'individuazione di un numero limitato di proposte su cui svolgere un approfondimento. È quindi opportuno che il Governo osservi la stessa cautela.

Il sottosegretario BARETTA, a nome del Governo, si riserva di valutare la richiesta del Presidente, ai fini di un eventuale ritiro degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 13,40.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 43 a 58 del decreto-legge, compresi gli aggiuntivi.

Su proposta della relatrice per la Commissione affari costituzionali [BERNINI](#) (PdL) e concordi i rispettivi proponenti, le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 44.9 (testo 2), 44.12, 45.5, 45.6, 45.0.1, 46.3, 49.7, 49.10, 49-bis.2, 49-bis.4, 49-quater.0.4, 49-quater.0.6, 50.7, 50.8, 50.4 (testo 2), 50.23, 50.25, 51-bis.0.1, 52.2, 52.5, 52.6, 53.1, 55.1, 55.0.1, 55.0.5, 55.0.3, 55.0.6, 56.3, 56.0.2, 56-bis.1, 56-bis.2, 56-bis.5, 56-ter.0.1, 56-ter.0.2, 57-bis.2, 58.10, 58.11, 58.14, 58.15, 58.16, 58.18 e 58.0.3, nonché le proposte identiche a quelle segnalate.

Invita, quindi, a ritirare i restanti emendamenti, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario, ad eccezione del 50.10, che invita a trasformare in un ordine del giorno.

Il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia in modo conforme.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) ritira l'emendamento 50.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/974/60/1 e 5 che, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo, dopo che il senatore [SANGALLI](#) (PD) vi ha aggiunto la propria firma.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono tutti gli emendamenti non accantonati riferiti agli articoli da 44 a 58 del decreto-legge.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 59 a 85, compresi gli aggiuntivi.

Su proposta della relatrice per la Commissione affari costituzionali [BERNINI](#) (PdL), e concordi i rispettivi proponenti, le Commissioni riunite convengono di accantonare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 59 e 59-bis e gli emendamenti 60.2, 60.4, 60.5, 63.1, 64.3, 73.1, 73.4, 73.8, 73.9, 73.25, 76.2, (testo 2), 76.5, 79.1, 82.1, 82.4, 82.13, 83.4, 84.5, 84.32, 84-bis.0.1, 85.0.2, nonché le proposte identiche a quelle segnalate.

Invita, quindi, a ritirare i restanti emendamenti, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia in modo conforme.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) ritira l'emendamento 83.3.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi tutti gli emendamenti non accantonati riferiti agli articoli da 59 a 85.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate in data odierna, alle ore 17 e alle ore 20, con il medesimo ordine del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 8 (pom.) del 02/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
5ª (Bilancio)

VENERDÌ 2 AGOSTO 2013
8ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge da convertire e alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE propone di trattare dapprima gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 63 a 85, compresi gli aggiuntivi.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Gli emendamenti 63.1 e 64.3 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Su proposta dei relatori, il senatore [BRUNO](#) (*PdL*) riformula l'emendamento 73.1 nel 73.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, tale emendamento è posto in votazione ed è accolto.

Gli emendamenti 73.4, 73.8, 73.9 e 73.25 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 76.2 (testo 2) è posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, ed è accolto, con conseguente assorbimento degli analoghi emendamenti 76.3, 76.4 e 76.5.

Anche l'emendamento 79.1, posto in votazione con gli identici 79.2 e 79.3, dopo il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FERRI, è accolto.

Gli emendamenti 82.1, 82.4 e 82.13 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

La relatrice [BERNINI](#) (*PdL*) presenta e illustra un nuovo emendamento (82.500), pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione ed è accolto.

Gli emendamenti 83.4 e 84.5 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il sottosegretario FERRI si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 84.32, sottolineando l'opportunità di mantenere inalterate le procedure relative alla forma delle cessioni di ramo d'azienda.

Preso atto di tale parere, il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 84.32, con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che l'emendamento 84-bis.0.1 è improponibile perché dispone in tema di termini per una delegazione legislativa, analogamente all'emendamento 83.0.2.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) presenta l'ordine del giorno G/974/62/1 e 5 (corrispondente all'oggetto normativo dell'emendamento 84-bis.0.1) che, previo parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) ritira l'emendamento 85.0.2 e si riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea. Successivamente, il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) ritira l'emendamento 85.0.12.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, le Commissioni riunite convengono di fissare alle ore 19 di oggi, venerdì 2 agosto, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo 12-bis.1000, 32.1000 e 32.2000, appena presentati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [974](#)

1.1

[LUIGI MARINO](#), [MARAN](#), [MERLONI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

? alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del sistema della garanzia».

? al comma 1 dopo le parole «n. 662» aggiungere le seguenti: «e dei Confidi».

1.2

[MOLINARI](#), [LEZZI](#), [BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [PEPE](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente comma. Le predette risorse confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al predetto Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662 del 1996».

1.3

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «comprese quelle agricole e della pesca».

1.4

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

b) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste includendovi le imprese agricole e della pesca».

1.5

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) alla lettera a), dopo il punto 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo».

1.6

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

1.7

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

«01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole».

1.8

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#), [MORGONI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in relazione all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai confidi».

Consequentemente, al comma 1, lettera a),

a) numero 2, dopo le parole: «di copertura» inserire le seguenti: «della garanzia diretta e aggiungere, in fine, il seguente periodo». La misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche a favore di imprese, ubicate in aree di crisi, così come definite dall'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009»;

b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento a tutte le tipologie di operazioni finanziarie di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nel medesimo decreto»;

c) al numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai confidi»;

- al comma 1, sostituire la lettera b) con lo seguente:

«b) limitare il rilascio della garanzia diretta o della controgaranzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire o controgarantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia o di controgaranzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia o della controgaranzia da parte del Fondo.»;

? sopprimere i commi 3 e 4;

1.9

[LUIGI MARINO](#), [MARAN](#), [MERLONI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione all'operatività per portafogli presentati alla controgaranzia del Fondo dai confidi».

1.10

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che tengano anche conto dell'attitudine delle imprese a rispettare i piani di restituzione di pregressi finanziamenti»;

1.11

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «all'ottanta per cento», con le seguenti: «al cento per cento».

1.12

[LUIGIMARINO](#), [MARAN](#), [MERLONI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al punto 2., dopo le parole: «80 per cento dell'ammontare», aggiungere le seguenti: «in garanzia diretta».

b) dopo il punto 2., aggiungere il seguente: «2-bis.l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;».

1.13

[LUIGIMARINO](#), [MARAN](#), [MERLONI](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3., aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e all'operatività per portafogli presentati alla contro garanzia del Fondo dai Confidi».

1.14

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. l'applicazione da parte delle banche convenzionate, in vista della garanzia prestata dal fondo, di un tasso di interesse agevolato, che riduca del 50 per cento il tasso di interesse ordinario per la quota parte garantita dallo stesso fondo;».

1.15

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo il punto 4, inserire il seguente:

«4-bis. misure volte a garantire la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».

1.16

[BONERISCO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».

1.17

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».

1.18

[LUIGIMARINO](#), [MARAN](#), [MERLONI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o della contro garanzia».

1.19

[MATTESINI](#), [SANTINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) inserire la seguente:

b-ter) data la particolarità della materia prima trattata, prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese di produzione degli oggetti in metalli preziosi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251.».

1.20

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [SANTINI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#), [MORGONI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.21

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [ENDRIZZI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.22

[GAETTI](#), [DONNO](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.23

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.24

[AMORUSO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [CARIDI](#), [PERRONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.25

[PAOLO ROMANI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.26

[LUIGI MARINO](#), [MARAN](#), [GIANNINI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.27

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Sopprimere il comma 3.

1.28

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [ENDRIZZI](#)

Sopprimere il comma 4.

1.29

[AMORUSO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [CARIDI](#), [PERRONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sopprimere il comma 4.

1.30

[LUIGI MARINO](#), [MARAN](#), [GIANNINI](#)

Sopprimere il comma 4.

1.31

[PAOLO ROMANI](#)

Sopprimere il comma 4.

1.32

[LUIGI MARINO](#)

Sopprimere il comma 5-bis.

1.33

[LANZILLOTTA](#), [LUIGI MARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Al comma 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al primo periodo dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della giustizia»;

2) Al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso».

1.34

[BONERISCO](#)

Al comma 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della Giustizia»;

2) al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle piccole e medie imprese

sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso».

1.35

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati ? Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 svolgono, attraverso ulteriori risparmi certificati dagli organi di revisione, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

1.36

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

1.37

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo».

1.38

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

1.39

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Il Governo presenta, entro il 31 dicembre 2013, una relazione al Parlamento volta ad anticipare al 2013 gli effetti del secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto legge n.138, ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

2.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «al sistema produttivo», e le parole: «ad uso produttivo».

2.2

[LUIGIMARINO](#), [MERLONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «ivi comprese quelle

operanti nel settore agricolo ed agroalimentare,».

2.3

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#)O, [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «di tutti i settori economici», e dopo le parole: «ad uso produttivo», inserire le altre: «nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi».

2.4

[CERONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisto anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo», con le seguenti: «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali».

2.5

[OLIVERO](#), [ROMANO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «beni strumentali d'impresa», aggiungere le seguenti: «, anche immateriali».

2.6

[GIROTT](#)O, [CASTALDI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per investimenti in tecnologie della conoscenza e dell'innovazione, in particolare quelli per l'attivazione di strumenti di commercio elettronico».

2.7

[OLIVERO](#), [ROMANO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ad uso produttivo», aggiungere le seguenti: «, nonché soluzioni hardware e software».

2.8

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#)O, [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sono concessi», inserire le seguenti: «dal 1 settembre 2013 ed».

Conseguentemente:

all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

2.9

[BOTTICI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [VACCIA](#)NO, [PEPE](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «dalle banche e dagli intermediari» fino a: «di cui al comma 7», con le seguenti: «dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente:

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al secondo periodo, sostituire la parola:

"esclusivamente", con la seguente: "anche";

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le richieste di finanziamento devono pervenire al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Per far fronte alle temporanee esigenze preposte all'attuazione del presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da collocare presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.»;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare», con le seguenti: «per l'intero ammontare»;

sopprimere il comma 7;

2.10

[BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [ELENA FERRARA](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#),
[VALENTINI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7», inserire le seguenti: «e dai Confidi».

2.11

[BOTTICI](#), [LEZZI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. L'attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del *plafond* di provvista di cui al medesimo comma 2, è subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento alle imprese di cui al comma 1».*

2.12

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e della pesca.».

2.13

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.14

[BIGNAMI](#)

Al comma 5, aggiungere infine, il seguente periodo: «In ogni caso, i finanziamenti e i contributi di cui al presente articolo sono concessi solo alle imprese che abbiano sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale».

2.15

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al presente articolo può», introdurre le seguenti: «, qualora si renda necessario».

2.16

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo massimo di cui al presente comma è riservata alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile».*

2.17

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo il comma 8-bis, è infine aggiunto:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

2.18

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 112, al comma 7, inserire il seguente:

"Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data dello gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato».

2.19

[LUIGI MARINO](#), [MERLONI](#)

Dopo il comma 8-bis, inserire i seguenti:

«8-ter. All'articolo 54, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportare le seguenti modifiche:

- a) alla fine del terzo periodo sostituire le parole: «otto anni e un massimo di quindici» con le seguenti: «nove anni»;
- b) sopprimere il quinto periodo.

8-quater. All'articolo 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo le parole «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà»;
- b) al terzo periodo le parole: «qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni».

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.20

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 8-bis, è infine aggiunto:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle imprese familiari e quelle in forma individuale».

2.21

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 13 decreto ministeriale 21 novembre 2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 127 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2007».

2.22

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere, infine, i seguenti:

«8-ter. I finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi in un Paese non appartenente all'Unione europea, se dalla medesima delocalizzazione consegue una riduzione del personale impiegato negli stabilimenti delle stesse imprese beneficiarie.

8-quater. Se l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo non è ancora avvenuta, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie prevista al comma 8-ter.»

2.0.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per supportare i processi di acquisto e reindustrializzazione
delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il "Fondo destinato a supportare le Regioni nei processi di acquisto e re industrializzazione delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata", di seguito denominato "Fondo".

2. Il "Fondo" interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 5.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i

punti vendita/destinata alle vincite».

2.0.2

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proposte di modifica del TUIR)

1. All'articolo 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo le parole «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: "alla metà";
- b) al terzo periodo le parole: "qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni,- la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), lo deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni".

2. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla fine del terzo periodo sostituire le parole: "otto anni e un massimo di quindici" con le seguenti: "nove anni";
- b) sopprimere il quinto periodo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.2-bis

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proposte di modifica del TUIR)

1. All'art. 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà";
- b) al terzo periodo le parole: "qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni."

2. Conseguentemente, all' art. 54, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla fine del terzo periodo sostituire le parole: "otto anni e un massimo di quindici" con le seguenti: "nove anni";
- b) sopprimere il quinto periodo.

3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.3

[PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso di assunzione di almeno cinque lavoratori per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la quinta assunzione vengono mantenuti. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si

provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.0.4

[PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2013, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *I*), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.0.5

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). ? 1. Ferma restando l'esperimento delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità

stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

2. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

3. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni".

5. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola «soggettivo» è abrogata».

2.0.6

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-ter. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriali successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettuare gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».

2.0.7

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 2-bis, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000"».

3.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 18, comma 13, sopprimere le parole: «quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015».

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

3.2

[CHIAVAROLI](#), [GASPARRI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «programmi di sviluppo nel settore industriale», aggiungere le seguenti: «e turistico».

3.3

[FLORIS](#), [CARIDI](#), [BOCCA](#), [IURLARO](#), [PELINO](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il

decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma precedente deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a:

a) 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) 18 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n.300;

c) 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300.

Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:

a) 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) 8 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300;

c) 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c). Fatto salvo quanto stabilito per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili ciascun progetto non può essere inferiore a 1 milione di euro».

3.4

[LO MORO](#), [TOMASELLI](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [MUCCHETTI](#), [ORRÙ](#), [LUCHERINI](#), [LO GIUDICE](#), [FORNARO](#), [SCALIA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie richieste ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, relative a somme perenti, accertate entro il 31 dicembre 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, sono riassegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti di rimodulazione a carattere infrastrutturale proposti dai soggetti responsabili locali e responsabili unici. Sull'ammontare di tali risorse gravano anche gli oneri per le attività gestionali del responsabile unico del contratto d'area o del soggetto responsabile del patto territoriale».

3.0.1

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66.

(Affidamento in locazione di terreni demaniali agricoli
e a vocazione agricola)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da affidare in locazione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. È fatto divieto, per il locatario dei terreni di cui al comma 1, di utilizzare i medesimi a fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini del presente articolo, per attività agricole si intendono:

- a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- c) le attività di silvicoltura e vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in locazione, individuati in base al comma 1, ai giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.

6. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 locatari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla locazione da parte degli enti gestori delle medesime aree.

9. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Ai terreni locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di locazione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.

12. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».

3-bis.1

D'ANNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme dovute a professionisti o a strutture sanitarie private per prestazioni erogate, a qualunque titolo, in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, sono incluse tra quelle non sottoponibili a esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993,

n. 9, convertito con modificazioni in legge 18 marzo 1993, n. 67».

3-bis.2

[MANDELLI](#), [ZUFFADA](#), [PAGNONCELLI](#), [SERAFINI](#), [PICCINELLI](#), [GALIMBERTI](#), [CONTI](#),
[CALIENDO](#), [RITA GHEDINI](#), [BROGLIA](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [VACCARI](#), [CANTINI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluisce nell'accantonamento di cui al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Consequentemente modificare la rubrica come segue:

(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e per le Regioni)

3-bis.3

[MANDELLI](#), [ZUFFADA](#), [SERAFINI](#), [PICCINELLI](#), [RITA GHEDINI](#), [BROGLIA](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [VACCARI](#), [CANTINI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste solo, per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restano nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge 35 del 2013».

3-bis.4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [VICECONTE](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189 dell'8 novembre 2012 è abrogato».

3-bis.0.1

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2013/2014 e 2014/2015, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2012/2013».

3-bis.0.2

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Pagamenti dei debiti delle Province)

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 novembre 2013, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di

pagamento entro il predetto termina, sostenuti nel corso del 2013 dalle Province, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 300 milioni di euro.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti, le Province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 novembre 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 dicembre 2013 sono individuati, per ciascuna Provincia, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 dicembre 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo e conseguente riduzione di quanto previsto all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per la parte non ancora assegnata alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

4.1

[GAETTI](#)

Sopprimere il comma 1.

4.2

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#)

Sopprimere il comma 1

4.4

[BRUNI](#), [AMORUSO](#), [CARIDI](#), [TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TORRISI](#)

Sopprimere il comma 1.

4.5

[PAOLO ROMANI](#)

Sopprimere il comma 1.

4.6

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Per i soli clienti domestici» aggiungere le seguenti parole: «e le utenze relative alle attività del servizio pubblico».

4.7

[CERONI](#)

I commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

4.8

[RITA GHEDINI](#)

Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Per gli ambiti che procedono all'accorpamento di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 si prorogano di sei mesi i termini per la pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.»

4.9

[CERONI](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Al fine di dare impulso e rendere possibile l'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alla componente QC degli oneri di gara una tantum come riconosciuta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella delibera 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012, ciascuno proporzionalmente ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, nel caso di due o più gestori, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo una volta individuata la stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».

4.10

[CERONI](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Le somme di cui all'articolo 8 comma 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 2 per cento.

Alle somme di cui all'articolo 8 comma 3 del succitato regolamento è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'autorità riconosce ai fini tariffari».

4.11

[CERONI](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento».

4.12

[CERONI](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, l'obbligo del soggetto aggiudicatario di versare un corrispettivo *una tantum* fino al 25% della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.»

4.13

[CERONI](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel bando o nella lettera d'invito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante può scegliere se, in sede di offerta, il concorrente possa offrire, in tutto o in parte, rispetto ai titoli di efficienza energetica aggiuntivi, l'equivalente economico opportunamente quantificato. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali».

4.14

[CERONI](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito di affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per la parte della rete di distribuzione del gas naturale, realizzata con finanziamenti pubblici comunque elargiti, da allacci privati e, comunque, con oneri non a carico del gestore, quest'ultimo corrisponde annualmente al comune il corrispettivo pari alla relativa quota di ammortamento annuale come e se riconosciuta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a fini tariffari. In ogni caso il succitato corrispettivo in favore del comune di riferimento è corrisposto a partire dall'anno 2013 dal gestore uscente fino all'avvenuto subentro in seguito all'aggiudicazione della gara, senza possibilità di rivalsa».

4.15

[CERONI](#)

Il comma 6 è abrogato.

4.16

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In favore delle regioni confinanti con Stati esteri è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.17

[CERONI](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma».

4.18

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
- b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
- c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro"».

4.19

[PAOLO ROMANI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
- b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
- c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro"».

4.20

[PAOLO ROMANI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge n. 287 del 1990"».

4.0.1

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del "marchio" come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del precedente comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto-legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari

e gestori degli impianti».

5.1

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso l'abrogazione del comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre al medesimo comma 16, aggiungere, in fine, le parole: "La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica"».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera c)».

All'articolo 61, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 50 milioni per il 2015 e 25 milioni dal 2016, nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 16, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) alla lettera c), dopo la parola: 'produzione' sono aggiunte le seguenti: 'anche mediante impianti appartenenti a lotti di impianti definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica';

b) aggiungere in fine le seguenti parole: "I predetti parametri relativi al volume di ricavi e al reddito imponibile, nel caso di lotti di impianti di produzione di energia elettrica definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica, si applicano in riferimento all'insieme degli impianti appartenenti a ciascun lotto"».

Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a meccanismi di detrazione fiscale diverse da quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a favore dello sviluppo della generazione elettrica distribuita da fonti rinnovabili realizzata presso utenti finali in regime di autoconsumo sulla base delle modalità individuate con il medesimo decreto di cui al successivo comma 2».

5.5

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 133 del 6 agosto 2008, aggiungere la seguente frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990"».

5.6

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5.7

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere il comma 5.

5.8

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 5.

5.9

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «del quarto» con le seguenti: «dell'ottavo».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.10

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «venti per cento».

5.11

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano di incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.

5-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

5-quinqüies. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia

elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3".

5-sexies. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 5-quinquies, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 5-bis, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al commi 5-ter, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3».

5.12

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

5.13

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 1 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

5.14

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere il comma 7, e ai commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 25 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «da bioliquidi sostenibili» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dell'olio di palma,».

5.14 bis

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [BIANCONI](#), [VICECONTE](#)

Sopprimere il comma 7, e ai commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 25 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «da bioliquidi sostenibili» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dell'olio di palma,».

5.15

[ZELLER](#), [DI BIAGIO](#)

Al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per un periodo massimo di», le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) dopo le parole «15 per cento dell'incentivo» la frase da «spettante» a «periodo di incentivazione» è così modificata: «entro la fine del restante periodo di incentivazione».

5.16

[DI BIAGIO](#), [ZELLER](#)

Al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole: «15 per cento dell'incentivo» la frase da «spettante» a «periodo di incentivazione» è così modificata: «entro la fine del restante periodo di incentivazione».

5.17

[PELINO](#)

Al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole: «15 per cento dell'incentivo» la frase da «spettante» a «periodo di incentivazione» è così modificata: «entro la fine del restante periodo di incentivazione».

5.18

[PICCOLI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [PAGNONCELLI](#)

Modificare il titolo dell'articolo aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e norme sulla potenza nominale degli impianti».

Conseguentemente, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente: «7-ter. Al solo fine del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale media superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 925».

5.19

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [CARIDI](#), [PERRONE](#), [TORRISI](#), [AMORUSO](#)

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente comma:

«7-ter. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Tutto ciò senza oneri aggiunti per la finanza pubblica».

5.20

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione del presente articolo».

5.21

[OLIVERO](#), [ROMANO](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio».

5.0.1

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«5-bis

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

All'articolo 2 comma 1 lettera *t*) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "un solo cliente finale" sono sostituite dalle seguenti: "al massimo tre clienti";
- b) le parole: "del medesimo cliente" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi clienti"».

5.0.2

[MARINELLO](#)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(contenimento degli oneri ai cittadini derivanti
dall'assicurazione obbligatoria dei professionisti)

1. Al fine di evitare maggiori oneri all'utenza, il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 7

agosto 2012, n.137, è prorogato al 15 agosto 2014.

2. Le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica n.137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:

- a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
- b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
- c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
- d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista.;
- e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della repubblica 7 agosto 2012, n.137 è soppressa la parola: "anche"».

5.0.3

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

All'articolo 2 comma 1 lettera *t*) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2012 n.56 sostituire le parole "20 MWe" con le seguenti "30 MWe"».

6.1

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[D'ALÌ](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Disposizioni in materia di accise per utilizzo agricolo)

1. A decorrere dal 1º agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per attività agricole, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per le attività agricole viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione residui passivi spesa in conto capitale, eliminati per perenzione amministrativa.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo».

6.3

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e

degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/196/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri».

6.4

[D'ALÌ](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14.4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34.6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione residui passivi spesa in conto capitale, eliminati per perenzione amministrativa».

6.5

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «mediante riduzione», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale,».

6.6

[DALLA TOR](#), [RUVOLO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [BERTUZZI](#), [PANIZZA](#), [SCOMA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio».

6.7

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al, punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio».

6.8

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#), [CASTALDI](#)

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

6.9

[SCILIPOTI](#)

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

6.10

[VERDUCCI](#), [CALEO](#), [RUTA](#), [SANTINI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [LAI](#)

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

6.11

[SANTINI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis:

«Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.183 è sostituito dal seguente comma:

«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volume d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
- b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
- c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro».

7.1

[LUIGI MARINO](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[CERONI](#)

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«Dopo l'ultimo comma dell'articolo 28 aggiungere il seguente comma: "Sono inoltre riconosciute idonee, ad ogni effetto di legge, le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno tre anni dello *status* consultativo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc)".».

7.3

[CERONI](#)

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente testo:

«Dopo l'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 49/87 aggiungere il seguente comma: "Sono inoltre riconosciute idonee, ad ogni effetto di legge, le organizzazioni con sede legale in Italia che godono dello *status* consultativo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc)".».

8.1

[CERONI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente testo:

«Dopo l'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 49/87 aggiungere il seguente comma: "Sono inoltre riconosciute idonee, ad ogni effetto di legge, le organizzazioni con sede legale in Italia che godono dello *status* consultativo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc)".».

9.1

[LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sostituire le parole: «sono tenuti», con la seguente: «devono».

9.2

[LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nell'ambito delle predette procedure, ove si accertino ritardi ingiustificati nell'adozione degli atti di competenza degli enti territoriali, i funzionari responsabili del procedimento, sono soggetti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di altra e diversa sanzione disciplinare, alla sospensione da tre giorni a tre mesi in proporzione all'entità del danno provocato all'ente territoriale».

9.3

[LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI](#)

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «possono intervenire», con le seguenti: «devono intervenire».

9.4

[LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI](#)

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «anche attraverso la nomina di un commissario straordinario», aggiungere le seguenti: «nominato tra un componente della amministrazione pubblica».

9.5

[BONERISCO](#)

Sopprimere il comma 3-bis.

9.6

[BONERISCO](#)

Al comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al terzo periodo, le parole: «il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.7

[D'ALÌ](#)

All'articolo 9, al comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al terzo periodo, le parole: «il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.8

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «riscontrate», sopprimere la seguente: «eventualmente».

9.9

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 4, secondo periodo, in fine, sostituire le parole: «uno o più commissari ad acta», con le seguenti: «un commissario ad acta che deve essere individuato nell'ambito del personale dell'ente inadempiente, al quale non deve essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.».

9.10

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis: all'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "di saldo", sono soppresse».

9.0.1

[D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Liquidazione degli indennizzi dovuti per revoca legittima dell'aggiudicazione o per legittimo diniego di approvazione derivante da sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie già impegnate)

1. In caso di sopravvenuta indisponibilità, in tutto o in parte, delle risorse finanziarie già impegnate ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da aggiudicazioni operate all'esito di procedure ad evidenza pubblica, l'indennizzo dovuto dalla stazione appaltante che abbia legittimamente operato la revoca dell'aggiudicazione, anche definitiva, ai sensi dell'articolo 21-*quiquies* della legge n. 241 del 1990, è liquidato dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nelle forme della sua giurisdizione contenziosa, su istanza dell'aggiudicatario. Nel giudizio di cui al periodo precedente, regolato dall'articolo 26 regio decreto n. 1038 del 1933, il contraddittorio con la stazione appaltante va instaurato mediante la notifica dell'istanza, entro 30 giorni

dal suo deposito presso la segreteria della Sezione. Le stazioni appaltanti stanno in giudizio avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto nei casi di cui al primo periodo del presente comma, la Sezione giurisdizionale valuta i motivi addotti dalla stazione appaltante a sostegno della ravvisata sopraggiunta inopportunità del provvedimento di primo grado, in quanto ritenuto non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico in vista del quale era stato adottato, e tiene conto dei maggiori oneri che da esso sarebbero derivati in caso di mancata revoca, nonché dei vantaggi arrecabili dalla revoca all'amministrazione o alla comunità amministrata.

2. Il comma precedente si applica anche in caso di legittimo diniego di approvazione degli atti di una gara d'appalto motivato dalla sopravvenuta indisponibilità, in tutto o in parte, delle risorse finanziarie già impegnate ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da aggiudicazioni operate all'esito di procedure ad evidenza pubblica.

3. Nei giudizi di liquidazione dell'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge n. 241/1990, ove la Sezione giurisdizionale accerti che fra i soggetti che abbiano concorso all'erronea valutazione della compatibilità dell'atto legittimamente revocato con l'interesse pubblico ve ne siano di assoggettati alla sua giurisdizione, dispone la trasmissione della sentenza che dispone la liquidazione dell'indennizzo alla Procura regionale competente, ai fini della valutazione dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio, nei loro confronti, dell'azione erariale».

9-bis.0.1

[GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Giovani laureati nel Mezzogiorno)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le

amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza. del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.2

[BILARDI](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per agevolare l'occupazione femminile nel Mezzogiorno)

1. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Alle donne lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il con testuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di

finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per ranno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.3

[GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Under 35 nel Mezzogiorno)

1. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato

della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, a 120 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2014-2016».

9-bis.0.4

[GIOVANNI MAURO](#), [SCAVONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),

[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per rafforzare le linee di intervento dei Piani operativi regionali già in vigore per il rafforzamento delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno)

1. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Per il contenimento della spesa pubblica e l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.5

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno)

1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello

sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo.

2. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

3. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

4. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

5. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

7. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.6

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Detassazione degli utili reinvestiti a favore delle imprese del Sud)

1. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle

aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per, consumi intermedi sostenuta, dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.7

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per la deducibilità degli interessi passivi per le imprese
del Mezzogiorno)

1. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con

il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.8

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Crediti d'imposta regionali)

1. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale".

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

10.1

[CERONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso *wireless* in tecnologia wi-fi e relativo *backhauling*, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti

erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge».

10.2

[GAETTI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dopo le parole: "le antenne" sono inserite le seguenti: "gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica";

b-ter) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività di installazione, di modifica e di ampliamento degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica e non sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, possono, entro sei mesi dalla medesima data, presentare domanda di riconoscimento dell'abilitazione, corredata di documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, presso le competenti Camere di Commercio;

b-quater) all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il periodo: "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa vigente" è soppresso».

10.3

[AMORUSO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#)

Al comma 3 aggiungere le seguenti lettere:

«c) all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dopo le parole: "le antenne" sono inserite le seguenti: "gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica";

d) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività di installazione, di modifica e di ampliamento degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica e non sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art 1, comma 2, lett. b), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, possono, entro sei mesi dalla medesima data, presentare domanda di riconoscimento dell'abilitazione, corredata di documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, presso le competenti Camere di Commercio;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il periodo: "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa vigente" è soppresso».

10.4

[MAURIZIO ROSSI](#), [ROMANO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al comma 1, sub a) è aggiunto il seguente punto:

"4) su un territorio fino a 50.000 abitanti, nulla è dovuto."».

10.5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla lettera n), dopo le parole: "essere utilizzati tramite tale dispositivo", inserire le seguenti: "qualora non direttamente

fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica"».

10.6

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti».

10.0.1

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Condivisione e coubicazione delle infrastrutture)

1. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi pre-esistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi tra l'altro pozzetti, cavi dotti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, lo stesso operatore ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga».

11.1

[GIRO](#), [MARIN](#), [MAZZONI](#), [VILLARI](#), [SIBILIA](#), [PICCOLI](#), [CONTE](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [FLORIS](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [FALANGA](#)

Al comma 1, le parole: «nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2014.» sono sostituite dalle seguenti:

«nel limite massimo di 90 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2014 e sino all'anno 2016. Ai maggiori oneri di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

11.2

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, le parole: «nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2014.» sono sostituite dalle seguenti:

«nel limite massimo di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e sino all'anno 2016. Ai maggiori oneri di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

11.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti parole: «90 milioni».

Consequentemente:

All'articolo 18, comma 9, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «55

milioni».

11.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «quarantacinque milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti parole: «novanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016»

Conseguentemente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 45 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014-2016.

11.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [VICECONTE](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 342 aggiungere il seguente:

342-bis. La possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema (Tax Credit), nonché il beneficio dello fiscale per la parte degli utili investiti in produzione e distribuzione cinematografica disciplinati dai commi 325-342, è estesa, con le dovute diversificazioni relative ai singoli specifici campi di applicazione della creatività, a tutte le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, la produzione e la distribuzione letteraria, la produzione e distribuzione artistica, la produzione cinematografica, la conservazione dei beni culturali.

342-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi.

11.0.1 (testo 2)

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [GINETTI](#), [ALBANO](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Semplificazioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Al Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata alla Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo."

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo."

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: "licenze" sono aggiunte le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività".

11.0.1

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [ALBANO](#), [GINETTI](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Semplificazioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Al Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata alla Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo".

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo".

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: "licenze" sono aggiunte le seguenti parole: "e le segnalazioni certificate di inizio attività".

2: All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore"».

11.0.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici)

1. Per il periodo di imposta 2014, alle imprese produttrici di prodotti fonografici è riconosciuto un credito di imposta complessivo nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di

imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Conseguentemente all'articolo 61:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti parole: "Bitumi di petrolio euro 37, 188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti parole: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

11.0.3

FLORIS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«11-ter. La Regione Sardegna, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:

a) prevedere agevolazioni fiscali esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

Le disposizioni previste dal presente comma non possono, in nessun caso, prevedere nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione centrale».

11.0.4

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Crediti di imposta disposti con leggi regionali)

1. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale".

3. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

11-bis.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Sostituire l'articolo 11-bis con il seguente:

«Art. 11-bis. - (Misure economiche di natura compensativa alle Televisioni Locali) ? 1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui sopra si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n.174.».

11-bis.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali*) ? 1. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-bis.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis. ? 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.

2. Ai relativi oneri, pari a novanta milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede, per la parte eccedente la copertura finanziaria già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con le modalità stabilite nel medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2011.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

11-bis.4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [D'ONGHIA](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [VICECONTE](#),
[BRUNO](#), [AMORUSO](#), [PERRONE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

11-bis.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [D'ONGHIA](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [MANDELLI](#),
[VICECONTE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante una quota del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

11-bis.6

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante una quota del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

11-bis.7

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante una quota del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

11-bis.8

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [VICECONTE](#), [MANDELLI](#),
[BIANCONI](#), [D'ONGHIA](#), [AMORUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali operanti nelle Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero ? Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise ? le frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto "*Beauty Contest*"), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

11-bis.9

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali operanti nelle Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero ? Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise ? le frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto "*Beauty Contest*"), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

11-bis.10

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#), [MANDELLI](#), [BIANCONI](#), [VICECONTE](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale terrestre"».

11-bis.11

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale terrestre"».

11-bis.12

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [SCILIPOTI](#), [MANDELLI](#), [BIANCONI](#), [VICECONTE](#), [D'ONGHIA](#), [AMORUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "15 per cento", con le parole: "35 per cento", e sostituire le parole: "50 per cento", con le parole: "30 per cento"».

11-bis.13

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "15 per cento", con le parole: "35 per cento", e sostituire le parole: "50 per cento", con le parole: "30 per cento"».

11-bis.14

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [D'ONGHIA](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#), [VICECONTE](#), [MANDELLI](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, di qualsiasi importo, anche sulle televisioni locali in digitale terrestre ? almeno una per ogni regione ? aventi i maggiori ascolti certificati Auditel (dati Ascolto Medio, media annuale)"».

11-bis.15

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, di qualsiasi importo, anche sulle televisioni locali in digitale terrestre ? almeno una per

ogni regione ? aventi i maggiori ascolti certificati Auditel (dati Ascolto Medio, media annuale)»).

11-bis.16

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [D'ONGHIA](#), [BRUNO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [VICECONTE](#),
[MANDELLI](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, anche attraverso accordi con operatori di rete locali, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

11-bis.17

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, anche attraverso accordi con operatori di rete locali, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali. incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

11-bis.18

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate; del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

11-bis.0.1

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

(Abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti per discoteche e locali da ballo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 14, comma 1, la lettera a) è abrogata;
- b) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo è abrogato e nel secondo periodo le parole: "Per quelli", sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti";
- c) nella tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nell'allegata tabella C, al punto 1, le parole: "qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo

per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.1

[BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [PEPE](#), [ENDRIZZI](#)

Sopprimere l'articolo.

12-bis.1

[LANZILLOTTA](#), [LUIGLMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

[SANTINI](#), [LO MORO](#), [TOMASELLI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [PEGORER](#), [SAGGESE](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nonché delle società che» sopprimere la parola: «non».

12-bis.3

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle società che» sopprimere la parola: «non».

12-bis.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «non» e alla lettera b), capoverso 5-quater, sostituire la parola: «Gli» con le seguenti: «Fermo restando il limite di compenso stabilito dal comma 5-bis, comprensivo di parte fissa e di parte variabile, gli».

12-bis.5

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «non svolgono», sono sostituite dalla seguente: «svolgono».

12-bis.6

[PELINO](#)

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «non svolgono», sono sostituite dalla seguente: «svolgono».

12-bis.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del»;

a-ter) al comma 5-ter) dopo le parole: «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del».

12-bis.8

[MUCCHETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Gli emolumenti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, comprensivi di ogni attribuzione, sono individuati dall'assemblea societaria secondo criteri trasparenti ed equilibrati e in un chiaro ed esplicito rapporto con il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero

mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo dell'amministratore a quello dell'intero monte salari aziendale».

12-bis.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

«Art.12-ter.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto della normativa comunitaria, le Regioni e le Province a statuto speciale il cui territorio insediato, in base ai dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore al 5 per cento e la cui superficie al di sopra dei 1600 metri sul livello del mare supera il 50 per cento, possono prevedere all'interno dei propri ordinamenti il divieto di esercizio dell'attività commerciale nel verde agricolo e/o alpino, nonché limitarlo nelle zone produttive destinate prioritariamente all'insediamento delle attività produttive».

12-bis.0.2

[MUCCHETTI](#)

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

12-bis.0.3

[MUCCHETTI](#)

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione ed all'attuazione del piano di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo, sono prededucibili ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

12-bis.0.4

[MUCCHETTI](#)

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art.12-ter.

1. La disciplina delle responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».

12-ter.0.1

[RUTA](#), [FORMIGONI](#), [PIGNEDOLI](#), [VERDUCCI](#), [BERTUZZI](#), [ELENA FERRARA](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [ALBANO](#), [VALENTINI](#), [RUVOLO](#), [TARQUINIO](#), [DALLA TOR](#), [DI MAGGIO](#), [PERRONE](#), [PANIZZA](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [BUEMI](#), [FASANO](#), [CARDIELLO](#), [MATTESINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Istituzione della Lega ippica italiana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituita la Lega ippica italiana, di seguito denominata «LIPPIT», associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro con sede in Roma presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla cui vigilanza è sottoposta, per promuovere e favorire il rilancio dell'attività ippica nazionale, basata sulla riqualificazione etica e sportiva

2. La LIPPIT è l'unico soggetto riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposto all'organizzazione ed alla regolamentazione dell'Ippica in Italia, nonché a rappresentare l'attività ippica italiana in campo internazionale.

3. Alla LIPPIT sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. In sede di prima applicazione lo Statuto della LIPPIT è deliberato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti, che definisce ed assicura anche:

a) la composizione degli organi statutari garantendo la piena rappresentanza alle società di corse e società di gestione degli ippodromi, agli allevatori/proprietari di trotto e galoppo ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, presieduto e composto da persone indicate dal Presidente della Corte dei conti;

b) il contributo obbligatorio annuale per l'iscrizione alla LIPPIT e i criteri di classificazione degli ippodromi;

c) le priorità per l'elaborazione dei piani pluriennali per l'allevamento e per la predisposizione della convenzione pluriennale con le società di gestione;

d) il codice etico di settore;

e) le regole per il funzionamento della giustizia sportiva anche ai sensi della legge n. 280 del 2013 nonché l'inquadramento dei giudici sportivi al fine di garantire la piena separazione tra controllati e controllori, assicurando le condizioni per la effettiva autonomia degli addetti al controllo disciplinare delle corse».

Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: «11», inserire la seguente: «12-ter,» e sostituire le parole: «40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «40,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

«d-ter) quanto a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 218».

13.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprime l'articolo.

13.3

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,».

13.4

[CERONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da un Presidente di Regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata» con le seguenti parole: «e da due rappresentanti designati della Conferenza Unificata, nominati rispettivamente uno dalle Regioni e uno dall'ANCI».

13.5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, dopo le parole: «della cabina di regia» inserire le seguenti parole: «e della struttura di missione».

13.6

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, una relazione sul quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati, del loro stato di avanzamento e delle tempistiche previste per la piena attuazione e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'Agenda digitale».

13.7

[D'ONGHIA](#), [ROMANO](#)

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Alla cabina di regia spettano gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

13.8

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «è istituito», inserire le seguenti parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.9

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «organismo consultivo permanente composto» inserire le seguenti parole: «a titolo gratuito,».

13.10

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo le parole «organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università...» inserire le seguenti parole: «oltre che da esperti designati dalla Conferenza Unificata».

13.11

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato, quarto periodo, sostituire le parole: «esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università», con le seguenti parole: «soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream nei settori scientifico-disciplinari di scienze matematiche ed informatiche e di ingegneria dell'informatica, così come descritti nell'allegato A del decreto del MIUR del 4 ottobre 2000».

13.12

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato aggiungere, infine, il periodo seguente: «I componenti del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana esercitano il loro ruolo consultivo a titolo gratuito».

13.13

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è apportata la modificazione seguente:

a) alla lettera f), dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete internet" sono inserite le seguenti parole: "nel zone rurali, nonché"».

13.14

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Al comma 1-bis, premettere il seguente:

«01-bis. Il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale di cui al comma 1 può emanare direttive con cui fissa gli obiettivi che devono essere raggiunti dalle amministrazioni pubbliche e i termini, anche intermedi, entro i quali tali obiettivi devono essere raggiunti. In caso di inerzia delle amministrazioni competenti, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine individuato, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario, attiva tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati, anche esercitando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

13.15

[D'ONGHIA](#), [ROMANO](#), [DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente :

«1-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario e i componenti della struttura di missione tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale sui temi dell'Agenda Digitale Europea, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, in grado di garantire piena indipendenza nel proprio operato e assenza di conflitti di interesse. La nomina è subordinata alla verifica della predette condizioni ed all'assenza, in capo al designato, di ulteriori incarichi che, per 'qualità e durata, possano comprometterne il corretto ed integrale espletamento».

13.16

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.17

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è così modificata:

«b) all'articolo 20, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole da « altresì, fatte salve» sino a « istituzioni scolastiche »;

2) dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione», e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti. di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio".

c) alla lettera f) le parole: «130 unità», sono sostituite dalle seguenti: «196 unità», successivamente è inserita la seguente frase: «includere le unità previste dal trasferimento di cui al punto e-bis)».

2. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera e-bis) valutati in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-Duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

"TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ACCISE

Capo III-ter.

CARTINE E FILTRI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

Art. 39-Terdecies.

1. Le cartine e i filtri per arrotolate le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata, applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) 'cartine per sigarette' i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) 'filtri per sigarette' i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 'Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico'.

Art. 39-Quaterdecies.

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette".

13.18

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è così modificata:

«b) all'articolo 20, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole da « altresì, fatte salve» sino a « istituzioni scolastiche »;

2) dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione», e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti

modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti. di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio".

c) alla lettera f) le parole: «130 unità», sono sostituite dalle seguenti: «196 unità», successivamente è inserita la seguente frase: «incluse le unità previste dal trasferimento di cui al punto e-bis)».

2. Dopo il comma 2-*quater* aggiungere il seguente:

«2-*quinques*. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera e-bis) valutati. in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-Duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

"TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ACCISE

Capo III-ter.

CARTINE E FILTRI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

Art. 39-Terdecies.

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2 Si intendono per:

a) 'cartine per sigarette' i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) 'filtri per sigarette' i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 'Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico'».

Art. 39-Quaterdecies.

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti. ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette"».

13.19

[PAOLO ROMANI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze e da due rappresentanti della conferenza unificata» aggiungere le seguenti: «da un membro del tavolo permanente per dell'innovazione e l'Agenda Digitale».

13.20

[PAOLO ROMANI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d-bis).

13.21

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 2, lettera f), capoverso, sostituire le parole: «limite massimo di 130 unità» con le seguenti: «limite massimo di 100 unità».

13.22

[D'ONGHIA](#), [ROMANO](#), [DI MAGGIO](#)

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono sostituiti dal seguente:

«2-bis. Per tutti i decreti attuativi di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per la loro adozione, il Commissario all'attuazione dell'Agenda Digitale ne avoca la competenza e predispone, entro i successivi trenta giorni, la presentazione alla Cabina di Regia per l'approvazione, consultato il Tavolo Permanente, entro ulteriori 60 giorni».

Art. 13-bis.

13-bis.1

[PAOLO ROMANI](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

13-bis.2

[SCIBONA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora vi siano prodotti *open source* che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.»

13-bis.0.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».

14.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: "è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".

1-ter. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica"».

14.2

[RUSSO](#), [DE MONTE](#), [PALERMO](#), [PIZZETTI](#), [D'ADDA](#), [MANASSERO](#), [LEPRI](#), [FILIPPIN](#),

[CANTINI](#), [COCIANCICH](#), [DEL BARBA](#), [RITA GHEDINI](#), [PEZZOPANE](#), [SONEGO](#), [SOLLO](#),
[SPILABOTTE](#), [SAGGESE](#), [CUOMO](#), [PEGORER](#), [MARCUCCI](#), [MARAN](#), [CUCCA](#), [CARDINALI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ", ferma restando l'esclusione dell'invio a mezzo fax".

1-ter. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica."».

14.3

[CERONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

sostituire le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," *con le seguenti:* "d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni";

in fine, dopo le parole: "con il Ministero della Salute" *inserire le seguenti:* "d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni"».

14.4

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione"».

14.5

[DE MONTE](#), [RUSSO](#), [PALERMO](#), [PIZZETTI](#), [D'ADDA](#), [MANASSERO](#), [LEPRI](#), [FILIPPIN](#),
[CANTINI](#), [COCIANCICH](#), [DEL BARBA](#), [RITA GHEDINI](#), [PEZZOPANE](#), [SONEGO](#), [SOLLO](#),
[SPILABOTTE](#), [SAGGESE](#), [CUOMO](#), [PEGORER](#), [MARCUCCI](#), [MARAN](#), [CUCCA](#), [CARDINALI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 45, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione"».

14.0.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazione dell'accesso ai servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9. Gli *account* e servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio *account* anche tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato."

2. Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato, le

disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.1

[PAOLO ROMANI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, capoverso «2» sopprimere le seguenti parole: «il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o».

15.0.1

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attuazione dell'Agenda Digitale)

1. All'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate e rogatrici di servizi su scala nazionale nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

16.1

[CERONI](#)

All'articolo 16, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente:» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«4-ter. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia per l'Italia Digitale, con l'obiettivo di cui al comma 1, individua le modalità di consolidamento e razionalizzazione dei *data center* della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi di gestione anche attraverso un censimento degli attuali centri nella pubblica amministrazione a livello centrale locale e ricorrere, ove necessario, all'utilizzo, mediante apposita convenzione, dei *data center* di imprese pubbliche o private che abbiano requisiti tecnici, di sicurezza e di risparmio energetico previsti da un provvedimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: «dati» inserire le seguenti: «e dei data Center».

16-bis.1

[CHIAVAROLI](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«oa) all'articolo 30-ter, comma 5, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché Poste Italiane S.p.A.».

17.1

[MANDELLI](#)

All'articolo 17, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il *dossier* farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione".

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 7, le parole: "i contenuti del FSE e" sono sostituite con le seguenti: "i contenuti del FSE e del *dossier* farmaceutico nonché"»

17.2

[DIRINDIN](#), [DE BIASI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [FUCKSIA](#), [LANIECE](#), [MATTESINI](#),
[MATURANI](#), [PADUA](#), [PETRAGLIA](#), [ROMANO](#), [SILVESTRO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: "ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dal decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,";

b) alla lettera e) il capoverso 15-ter è sostituito dal seguente:

"15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali.";

c) alla lettera e) il capoverso 15-quinquies è sostituito dal seguente:

"15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale"».

17.3

[ROMANO](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 15-quater, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta dati a fini di programmazione sanitaria nazionale».

17.0.1

[ORRÙ](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2, dell'articolo 40, sono abrogati;

b) al comma 2-bis, dell'articolo 40, le parole: "Allegato 38" sono soppresse;

c) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Per quanto attiene l'Allegato 3A si procederà ad una revisione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire, secondo criteri di semplicità e concreta utilità, i contenuti dell'allegato medesimo, nel rispetto della normativa vigente complessiva"».

17-ter.1

[AUGELLO](#)

Sopprime l'articolo.

17-ter.2

[CERONI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, l'Agenzia per l'Italia Digitale per la costituzione del sistema SPIO stipula una convenzione, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, con una società concessionaria di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotata di piattaforme tecnologiche integrate ed affidabili erogatrice di servizi su scala nazionale che, in ragione della esperienza informatica e logistica acquisita, assicuri una diffusa ed immediata operatività attraverso

l'impiego delle proprie dotazioni e la sicurezza dello stoccaggio dei dati, delle comunicazioni e transazioni attraverso strumenti di controllo della sicurezza informatica e dotata di *Computer Emergency Response Team*. La società di cui al periodo precedente, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*quinquies*. gestisce i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 495-bis del codice penale dopo le parole: "delle firme elettroniche" sono inserite le seguenti: "o al soggetto che gestisce i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale", conseguentemente alla rubrica dopo le parole: "di firma elettronica" sono inserite le seguenti: "o al soggetto che gestisce i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale"».

18.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,» nonché sopprimere l'ultimo periodo.

18.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#), [GIBIINO](#)

Al comma 2 dopo le parole: «ponti e gallerie» inserire le seguenti: «asse autostradale Ragusa-Catania».

18.3

[CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 4.

18.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera» con le seguenti: «sono utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, ad esclusione dei lotti relativi al tratto autostradale A12 ? Tor de' Cenci.»

18.5

[PAGNONCELLI](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#), [MANDELLI](#), [PICCINELLI](#), [ZUFFADA](#), [BARANI](#), [CALIENDO](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle infrastrutture viarie necessarie per l'accesso dei visitatori e della valorizzazione dei luoghi legati alla vita di Papa Giovanni XXIII, è autorizzato per l'anno 2013 un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, e di 10 milioni di euro in favore della provincia di Bergamo, da utilizzare in funzione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII».

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15 milioni per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013- 2015, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.6

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «15 dicembre 2013» con le seguenti: «15 Marzo 2014».

18.7

[D'ALÌ](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti. Agli interventi del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».

18.8

[BONERISCO](#)

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti. Agli interventi del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».

18.9

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «almeno».

18.10

[SERRA](#), [ROCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a» con la seguente: «almeno»

18.11

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a 100 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

18.12

[SERRA](#), [ROCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a 100 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

18.13

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

All'articolo 18, al comma 8 le parole: «agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,» sono sostituite dalle seguenti: «a un piano di edilizia scolastica, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il piano è definito».

18.14

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che preveda anche l'eventuale compensazione dei costi relativi ad interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica, già sostenuti ed accertati in sede di Conferenza unificata».

18.15

[PICCOLI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TORRISI](#)

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il Piano di impiego dei fondi disponibili dovrà contenere e recepire i contenuti del Piano d'azione detinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come introdotto dall'articolo 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63».

18.16

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Piano di cui al presente comma finanzia, per i soli edifici scolastici, anche gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93».

18.17

[CERONI](#)

All'articolo 18, comma 8, al termine del comma aggiungere la seguente frase:

«Gli interventi inseriti in tale Piano di edilizia scolastica non sono sottoposti al vincolo del patto di stabilità interno previsto per gli enti locali».

18.18

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 18, al comma 8-ter, dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali», aggiungere le parole: «nonché degli immobili ad uso scolastico di proprietà della provincia o dei Comuni, compresi quelli destinati alla scuola d'infanzia».

18.19

[CERONI](#)

Al comma 8-quater, primo periodo, dopo le parole: «per essere assegnate» aggiungere la seguente: «direttamente».

Al comma 8-quater, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 201» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 novembre»

Al comma 8-quater, sostituire le parole: «sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.» con le seguenti: «sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 30 ottobre 2013».

Al comma 8-quater, sostituire le parole: «A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013» con le seguenti: «A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 30

settembre 2013».

Al comma 8-quater, sostituire le parole: «La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013» *con le seguenti:* «La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 30 ottobre 2013».

Al comma 8-quater, sostituire la frase: «Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni.» *con la seguente:* «Qualora la regione entro il 30 ottobre non provveda a presentare apposita graduatoria, il MIUR interviene in sostituzione della regione inadempiente nella predisposizione della graduatoria ed assegnazione delle risorse direttamente agli enti locali».

Al comma 8-quinquies, sostituire le parole: «Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014» *con le seguenti:* «Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 15 marzo 2014».

18.20

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)
Dopo il comma 8-quater, è infine aggiunto:

«Le risorse di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno cui sono sottoposti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti per gli anni 2013 e 2014.

La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2013 mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo».

18.21

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [LO MORO](#)
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi," sono inserite le seguenti: ", se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,"».

Conseguentemente, all'articolo 61, apportare le seguenti modificazioni:

«a) all'alinea, dopo la parola: "17" inserire le seguenti: ", 18, comma 8-septies," e sostituire le parole: "a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014," con le seguenti: "a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,2 milioni di euro per l'anno 2014,";

b) dopo la lettera d-bis aggiungere la seguente:

"d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

18.22

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

«8-septies. Ai fini del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese in conto capitale effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, necessarie per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

8-octies. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 8-septies, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189».

18.23

[MARCUCCI](#), [PUGLIA](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

1. All'articolo 18, dopo il comma 8-sexies è aggiunto il seguente:

«8-septies. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, fino al 31 dicembre 2014 i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le attività inerenti alla costruzione di nuovi edifici scolastici e alla messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di quelli esistenti, operano in qualità di commissari governativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le disposizioni di legge e regolamento alle quali i commissari governativi possono derogare».

18.24

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di 100 milioni di euro con le seguenti: l'importo di 200 milioni di euro.

Conseguentemente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro annui per l'anno 2014.

18.25

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «, ristrutturazione e nuova costruzione» con le seguenti: «e ristrutturazione».

18.26

[DALLA TOR](#), [CONTE](#), [BRUNI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TORRISI](#)

Al comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il succitato programma dovrà contenere e recepire i contenuti del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come introdotto dall'articolo 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63».

18.27

[BARANI](#)

Al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

«sostituire le parole: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" con le parole: "I comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti" e dopo le parole: "le richieste di Contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." aggiungere il seguente periodo: "Le richieste di contributo vengono finanziate riservando una quota massima pari al 10 per cento dell'importo complessivo alle domande presentate dai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

18.28

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «5.000 abitanti» ovunque ricorrano con le seguenti: «15.000 abitanti».

18.29

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 9, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 200.000 euro, per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, e non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000, per i Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti. Il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente».

18.30

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 9 sopprimere le parole: «inferiore a 500.000 euro e».

18.31

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#)

Al comma 9, sostituire:

«500.000 euro con 300.000 euro».

18.32

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro» *con le seguenti:* «non può essere inferiore a 200.000 euro e maggiore di 600.000 euro».

18.33

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «non può essere inferiore a 500.000 euro» *con le seguenti:* «non può essere inferiore a 100.000 euro».

18.34

[CERONI](#)

All'articolo 18, comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

«I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi per l'anno 2014, dai limiti del Patto di stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato».

18.35

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme assegnate ai comuni non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei medesimi».

18.36

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro a decorrere dal 2014. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-septies.

9-quater. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.

9-quinquies. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-ter. Con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-ter.

9-sexies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.

9-septies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.37

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 9-bis inserire i seguenti:

«9-ter. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 9-bis, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

18.38

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali della stessa tipologia di quelli definiti dal precedente comma 9, è autorizzato un ulteriore importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ed inferiore a 50.000 abitanti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2. I criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi sono gli stessi di quelli previsti dal comma 9 e sono disciplinati con il medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato dal comma stesso».

18.39

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Sopprimere il comma 10.

18.40

[D'ONGHIA](#), [ROMANO](#)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: «di manutenzione» fino a: «ANAS SpA» con le seguenti: «di manutenzione straordinaria e completamento di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA nonché degli innesti tra questa e la reti stradali minori».

18.41

[LANZILLOTTA](#), [LUIGI MARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, possono essere altresì finanziati, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013, gli interventi per il completamento e il potenziamento della Piattaforma per la rete logistica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, mediante il corrispondente incremento del fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, la società UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma per la rete logistica nazionale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 51-bis, è tenuta a presentare al CIPE il progetto di completamento e di potenziamento della Piattaforma medesima, già inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Il progetto, presentato in forma preliminare, deve prevedere lo sviluppo della Piattaforma anche attraverso la realizzazione di una rete di collegamento sulla "banda larga" dei nodi logistici, nonché tramite la creazione di apposite aree di sosta attrezzate. Alla elaborazione del progetto preliminare di completamento della Piattaforma, da sottoporsi all'approvazione del CIPE, sono destinati 750 mila euro, nell'ambito del limite di spesa di cui al presente comma. L'importo restante è destinato alla estensione della Piattaforma medesima in termini di nuove aree territoriali e di nuovi servizi erogati».

18.42

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 13, sopprimere le parole da: «250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma.

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n.113.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

18.43

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", all'articolo 1, punto V, delle "Linee guida di programmazione forestale", di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed alle previsioni del Programma quadro per il settore forestale (PQSF), per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, sono finanziati gli interventi e le azioni dei piani forestali regionali per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone d'intesa con le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi.

13-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 13-quater.

13-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e

dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.44

[MAURIZIO ROSSI](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di realizzare azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico forestale nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2013 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Possono accedere al finanziamento gli interventi, previsti nell'abito di progetti di ingegneria naturalistica, muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare emana, in accordo con l'associazione dei Comuni montani UNCEM, un apposito decreto contenente i criteri e le modalità di utilizzo delle predette risorse tenuto conto anche della legislazione sulla multifunzionalità agricola ambientale (DLGS 227 e 228/01). Richiedenti e beneficiari sono i comuni montani e parzialmente montani. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore ai 200.000 euro e superiore ai 500.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

18.45

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è emanato entro il 31 dicembre 2013».

18.0.1

[BONDI](#), [CALEO](#), [BARANI](#), [CHITI](#), [MARTINI](#), [VERDINI](#), [MARCUCCI](#), [MATTEOLI](#), [REPETTI](#), [NENCINI](#), [MAZZONI](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le risorse destinate dallo Stato e dalle Regioni, anche attraverso la contrazione di mutui, per fare fronte alle esigenze finanziarie seguite a fenomeni sismici in aree in cui è stato proclamato lo Stato d'emergenza a partire dal 1º gennaio 2013, sono sottratte ai vincoli rinvenienti dal patto di stabilità sia in termini di impegno che in termini di spesa».

18.0.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul *turn over* dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro

a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

19.1

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BUEMI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0-a) All'articolo 122 dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, i lavori di importo complessivo pari o superiore ad un milione di euro e inferiore a due milioni di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57. L'invito è rivolto ad almeno venti soggetti se sussistono in tale numero operatori economici idonei, individuati tramite elenchi aperti di operatori economici soggetti ad aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale.

9-ter. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 9-bis e dall'operatore economico affidatario.

9-quater. Sono esclusi dai suddetti elenchi per la durata massima di un anno:

a) gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

b) nel caso di mancata veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nel medesimo elenco;

9-quinquies. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano fino al 31 dicembre 2016».

19.2

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BUEMI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0-a.) All'articolo 140 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 111, comma 3 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, possono, prima di procedere ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, affidare direttamente ai subappaltatori il completamento del lavoro di cui al contratto di subappalto, qualora l'importo di tale contratto non sia superiore a un milione di euro e i lavori siano stati eseguiti dal subappaltatore per almeno la metà dell'importo previsto dal contratto di subappalto".»

19.3

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate».

19.4

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: «di rilevanza strategica nazionale».

19.5

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «500

milioni».

19.6

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

19.7

[GASPARRI](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#), [ALBERTI](#), [CASELLATI](#), [BERNINI](#), [BONAIUTI](#), [BRUNO](#), [REPETTI](#), [AZZOLLINI](#), [BONERISCO](#), [CERONI](#), [CHIAVAROLI](#), [D'ALÌ](#), [MANDELLI](#), [MILO](#), [FLORIS](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Sino alla data del 31.10.2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

Sino alla stessa data del 31.10.2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.».

19.8

[PANIZZA](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere i commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies*.»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

19.9

[PANIZZA](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento", alla lettera b) le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento" e alla lettera c) le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 7,5 per cento";

b) al comma 1, dopo il numero 5) aggiungere i seguenti: "6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100; 7) al biennio 2012 e 2013 stanti gli attuali effettivi coefficienti di redditività"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

20.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 20, al comma 2, sopprimere le parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e

della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti».

20.2

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti».

20.3

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,» con le seguenti parole: «nonché per la manutenzione e l'ammodernamento delle barriere di sicurezza stradale al fine di renderle meno pericolose per i motociclisti».

20.4

[CERONI](#)

All'articolo 20 comma 2 dopo le parole: «Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale» sono aggiunte le seguenti parole: «ivi comprese le analisi e i fattori che incidono sulla sicurezza stradale in aree urbane,»

20.5

[CERONI](#)

All'articolo 20 comma 4 dopo le parole: «e della loro immediata cantierabilità» sono aggiunte le seguenti parole: «, oltre che a quelle specifiche relative alle aree urbane come definite con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici e l'ANCI secondo i medesimi criteri di selezione».

20.6

[CHIAVAROLI](#)

Al comma 5-bis premettere le seguenti parole: «A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,».

20.7

[BONERISCO](#)

All'articolo 20, al comma 5-bis, lettera a), le parole: «se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso,» sono sostituite dalle seguenti parole: «a condizione che il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e il trasgressore non sia incorso,».

20.8

[CERONI](#)

All'articolo 20 comma 5-bis lettera a) dopo la parola: «contestazione» sono cassate le seguenti parole: «o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis».

20.9

[BONERISCO](#)

Al comma 5-bis, lettera a), le parole: «o il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis» sono soppresse.

20.10

[FILIPPI](#), [SANTINI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Al comma 5-bis, lettera o), sopprimere le parole da: «o se il trasgressore» fino a: «ai sensi dell'articolo 126-bis».

20.11

[CERONI](#)

All'articolo 20 comma 5-bis lettera a) alla fine del periodo inserire il seguente periodo: «La riduzione di cui al primo periodo entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto».

20.12

[CERONI](#)

All'articolo 20 comma 5-quater dopo le parole: «del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono aggiunte le seguenti parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281».

21.1

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Sopprimere l'articolo.

22.1

[CIOFFI](#)

Sopprimere il comma 1.

22.2

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché variazioni in aumento» fino alle seguenti: «tasse medesime».

23.1

[D'ALÌ](#)

All'articolo 23, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 217, dopo le parole: "il sistema telematico centrale della nautica da diporto", sono inserite le seguenti: "(SISTE)", e dopo le parole: "Il sistema include", sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), con funzioni di pubblico registro delle unità da diporto,";

b) al comma 219:

? le parole: "ai sensi dell'articolo 17, comma 2,", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3,", e le parole da: "all'articolo 3" fino a: "disposizioni amministrative" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. Con il medesimo regolamento si provvede altresì all'individuazione delle disposizioni incompatibili con il nuovo sistema di cui si richiede l'abrogazione.";

? dopo le parole: "ai fini antifrode" sono inserite le parole: "del nuovo sistema di iscrizione e delle procedure di trasferimento all'Archivio telematico centrale della nautica da diporto nelle more delle operazioni di popolamento".

2-ter. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) negli articoli in cui ricorrono le parole: "ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto" e "ufficio di iscrizione", le stesse sono sostituite dalle parole: "Sportello telematica del diportista (STED)", salvo ove diversamente specificato, e negli articoli in cui ricorre la parola: "registri" la stessa è sostituita dalle parole: "Archivio telematico centrale della nautica da diporto (A TCN)";

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona,", sono sostituite dalle seguenti: "allo

Sportello telematico del diporti sta (STED)";

c) all'articolo 15:

? la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iscrizione";

? il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematica centrale delle unità da diporto (ATCN).";

d) al comma 1 dell'articolo 20, le parole: "ad 000 degli uffici detentori dei registri", sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";

e) all'articolo 21 :

? la rubrica "Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri" è sostituita dalla seguente: "Cancellazione dall'Archivio telematico centrale della nautica da diporto";

? il comma 1 è abrogato;

? la lettera d) del comma 2 è soppressa;

f) ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, le parole: "dall'ufficio che detiene il relativo registro", sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematico del diportista (STED)";

g) al comma 2 dell'articolo 23, le parole: "e la sigla", sono soppresse;

h) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: "e della sigla dell'ufficio" sono soppresse;

i) all'articolo 25:

? al comma 1, le parole: "dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e" sono soppresse;

? al comma 3, le parole: "che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione" sono soppresse;

? il comma 4 è soppresso.

l) al comma 2 dell'articolo 31, le parole da: "Il capo del circondario marittimo" fino a "rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia"».

23.2

BONERISCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 217, dopo le parole: "il sistema telematico centrale della nautica da diporto" sono inserite le seguenti: "(SISTE)" e dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatorio centrale delle unità da diporto (UCON), con funzioni di pubblico registro delle unità da diporto,";

b) al comma 219:

? le parole: "ai sensi dell'articolo 17, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3," e le parole da: "all'articolo 3" fino a: "disposizioni amministrative" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. Con il medesimo regolamento si provvede altresì all'individuazione delle disposizioni incompatibili con il nuovo sistema di cui si richiede l'abrogazione.";

? dopo le parole: "ai fini antifrode" sono inserite le parole: "del nuovo sistema di iscrizione e delle procedure di trasferimento all'Archivio telematica centrale della nautica da diporto nelle more delle operazioni di popolamento".

2-ter. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) negli articoli in cui ricorrono le parole: "ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto" e "ufficio di iscrizione", le stesse sono sostituite dalle parole: "Sportello telematico del diportista (STED)", salvo ove diversamente specificato, e negli articoli in cui ricorre la parola: "registri" la stessa è sostituita dalle parole: "Archivio telematica centrale della nautica da diporto (ATCN)";

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "all'autorità marittima o della navigazione Interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona," sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diporti sta (STED)";

c) all'articolo 15:

? la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iscrizione";

? il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).";

d) al comma 1 dell'articolo 20, le parole: "ad uno degli uffici detentori dei registri" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematica del diportista (STED)";

e) all'articolo 21:

? la rubrica "Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri è sostituita dalla seguente: "Cancellazione dall'Archivio telematico centrale della nautica da diporto";

? il comma 1 è abrogato;

? la lettera d) del comma 2 è soppressa;

f) ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, le parole: "dall'ufficio che detiene il relativo registro" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematica del diportista (STED);

g) al comma 2 dell'articolo 23, le parole: "e lo sigla" sono soppresse;

h) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: "Ne della sigla dell'ufficio" sono soppresse;

i) all'articolo 25:

? al comma 1, le parole: "dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e" sono soppresse;

? al comma 3, le parole: "che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione" sono soppresse; ? il comma 4 è soppresso.

l) al comma 2 dell'articolo 31, le parole da: "Il capo del circondario marittimo fino a "rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Sportello telematica del diportista (STED) rilascia"».

23.3

[D'ALI](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. La tassa è ridotta alla metà per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5"».

23.4

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: All'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 11 a 15-ter sono sostituiti con i seguenti:

"11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg;

2) da 1.001 kg fino a 2.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 1,25 al kg;

3) da 2.002 kg fino a 4.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 2,50 al kg;

4) da 4.001 kg fino a 6.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 4,00 al kg;

5) da 6.001 kg fino a 8.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 6,65 al kg;

6) da 8.001 kg fino a 10.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso, maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti, aerostati e apparecchi per il volo da diporto e sportivo: l'imposta dovuta è fissata nella misura fissa di euro 250,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere esercente dell'aeromobile ed è

corrisposta annualmente entro il 1 luglio di ciascun anno.

13. Nel caso di nuova immatricolazione, il primo anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla data dell'immatricolazione sino al mese di giugno.

14. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi precedenti gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo di cui al codice della navigazione, parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organization) e dei Centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO- *Type Rating Training Organization*); gli aeromobili di proprietà o in esercizio dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso, gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni. Sono altresì esenti gli aeromobili di costruzione amatoriale.

15. Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantacinque giorni, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 e alle esenzioni di cui al comma 14. Per il calcolo dei giorni, non si tiene conto dei periodi di sosta degli aeromobili presso i manutentori nazionali quando la ragione tecnica della sosta risulti dai registri tecnici del manutentore.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 11.

17. A decorrere dal 1 giugno 2012, ciascun passeggero che usufruisce del servizio di aereotaxi, è tenuto al pagamento di un'imposta erariale, fissata nella misura di 50 euro per ogni tratta. Il vettore provvede a versare le imposte sui passeggeri di aerotaxi congiuntamente al versamento degli importi dovuti per i diritti di approdo e di partenza. Sono esentati dal pagamento i passeggeri che utilizzano il velivolo a scopo dimostrativo o esercitativo."».

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter: Per i pagamenti non versati, relativi all'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, si applicano i nuovi importi e le esenzioni come disposti ai sensi dell'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza l'applicazione di interessi di mora. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già provveduto al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, si provvede al conguaglio di quanto versato in eccedenza.

23.0.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoveicoli)

Il comma 1, dell'articolo 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.«

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

23.0.2

[FAZZONE](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Differimento del termine scadenza delle istanze di riconoscimento dei Distretti Turistici (articolo 3 Legge n. 106 del 2011)

1. È fissato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza per la delimitazione dei distretti turistici previsti dal comma 5 articolo 3 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106».

24.1

[SCIBONA](#), [BLUNDO](#)

Sopprimere il comma 1.

24.2

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE e successive modificazioni, ed in conformità con le competenze attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato dal gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti».

24.3

[SCIBONA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "è stabilito il canone dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "è approvata, entro il 31 dicembre 2013, la proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per l'individuazione del canone dovuto"».

Conseguentemente al comma 3, lettera b), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo sostituire le parole: "L'autorità competente" con le seguenti: "L'Autorità di regolazione dei trasporti.";

b) al quarto periodo sostituire le parole: "alla competente autorità" con le seguenti: "all'Autorità di regolazione dei trasporti"».

24.4

[BARANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, le parole: "sulla base di quanto disposto al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di quanto disposto al comma 11"».

24.5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 3-bis, alinea comma 3-bis sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «superiori a quelli previsti da norme e standard tecnici europei o a».

24.6

[D'ALÌ](#)

Al comma 3-bis, alinea comma 3-bis sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «superiori a quelli previsti da norme e standard tecnici europei o a».

24.7

[BLUNDO](#), [SCIBONA](#)

Al comma 3-bis, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «a meno che» fino alla fine del comma.

25.1

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [SANTINI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#),
[RANUCCI](#), [SONEGO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#),
[ZANONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni assegnate alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1º ottobre 2012 presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità dei trasporti. All'articolo 37, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono soppresse le parole: "fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. l'inquadramento del personale assegnato all'Autorità dei trasporti è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

a) *al comma 2 le parole: «da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;*

b) *al comma 4 le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità dei trasporti di cui al comma 1».*

25.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Sulmona-Roma, con vincolo di destinazione iniziale per la tratta Avezzano-Roma».

25.3

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"».

25.4

[CASSON](#), [MARCUCCI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [PUPPATO](#)

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. Al fine di ridurre progressivamente ed eliminare il rischio di navigazione, di distruzione di beni culturali e ambientali correlato al passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca di Venezia, in riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2012, n. 56) le autorizzazioni e le norme di navigazione per il passaggio nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca sono attribuite alla competenza esclusiva del sindaco di Venezia, sentito il Consiglio Comunale, anche in deroga a qualsiasi altra norma speciale».

25.5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le attività di volo sulle superfici e sulle aree di cui sopra all'interno di spazi aerei controllati o zone di traffico aeroportuale, sono autorizzate dall'Enac previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente";

b) All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3-bis. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo su aeroporti civili sono effettuate esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'Enac, previo coordinamento con il fornitore di Servizi di traffico aereo competente. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, non sono consentiti l'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo del VDS su aeroporti aperti al traffico commerciale. Le attività di volo su aeroporti o installazioni militari sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati fra Aeronautica Militare e l'Aereo Club d'Italia";

c) All'articolo 9, comma 2, le parole da: "Salvo diversa" fino a "comma 2", sono sostituite con le seguenti: "Tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 5 e fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6"».

25.6

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. All'articolo 4-bis della legge 2 agosto 2011, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sopprimere le parole: "per l'anno 2011" e sostituire le parole: "nel limite" con le seguenti: "sino alla concorrenza";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le risorse di cui al comma 1, per le finalità ivi previste, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di ottemperare a quanto disposto con uno o più decreti, di natura non regolamentare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le province interessate, provvede agli stanziamenti necessari e ai relativi interventi attuativi"».

25.7

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere i commi 7 e 8.

25.8

[CALEO](#), [BARANI](#), [PAGLIARI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) L'utilizzo del Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n.

111, è finalizzato anche al completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma, cosiddetta "Pontremolese"».

25.9

[BONERISCO](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, le parole da: "Ogni successiva" a: "regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adattarsi d'intesa con la regione Sardegna o con la regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della regione siciliana"»;

b) sopprimere il comma 11.

25.10

[ROMANO](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Sono finanziati, senza obbligo di cofinanziamento, entro il limite di spesa di 2 Milioni di euro per l'anno 2013 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2014, gli interventi destinati alla estensione in termini di nuove aree territoriali e di nuovi servizi erogati relativi alla Piattaforma Logistica Nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 61-bis del D.L. 24 dicembre 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, mediante il corrispondente incremento del fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma per la rete logistica nazionale ai sensi del comma 4 del sopradetto articolo 61-bis, è tenuta a firmare apposita convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplini l'utilizzo di tali risorse. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante revoca dei finanziamenti già concessi e non utilizzati di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990 n. 240, per un importo non inferiore a 3,7 milioni di euro».

25.11

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al comma 2 dopo la lettera *h*) inserire la seguente:

"*h-bis*) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

25.12

[CERONI](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 698 del codice della navigazione come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite con le seguenti: "d'intesa con la Conferenza Unificata".

11-ter. All'articolo 698 del codice della navigazione come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 dopo le parole: "delle province autonome" sono aggiunte le seguenti: "e dei Comuni"».

25.13

[MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),

[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Al comma 11-bis aggiungere le seguenti lettere:

«e-bis) Palermo-Agrigento

e-ter) Marsala-Mazara

e-quater) Nord Sud Mistretta-Gela

e-quinquies) Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono».

25.14

[RUTA](#)

Al comma 11-ter dopo le parole: «a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate» sono aggiunte le seguenti: «per gli interventi di adeguamento della strada statale 372 "Telesina"».

25.15

[RUTA](#)

Al comma 11-ter dopo le parole: «promotori.» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'assegnazione delle risorse già concesse per i predetti interventi anche in caso di variazione delle categorie di strade.»

25.16

[LUCIANO ROSSI](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [CARRARO](#), [IDEM](#), [LIUZZI](#)

Al comma 11-quater, dopo le parole: «delle aviosuperfici,» aggiungere le seguenti: «dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile».

25.17

[CHIAVAROLI](#)

Al comma 11-quinquies, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni interessate, per le medesime finalità, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni.»

25.18

[D'ALÌ](#), [BONFERISCO](#)

Dopo il comma 11-sexies aggiungere il seguente:

«11-Septies. Nella prospettiva di realizzare o completare gli affidamenti mediante gara ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico extraurbano e al fine di realizzare una condizione di assoluta parità delle aziende concorrenti e di evitare effetti distorsivi della concorrenza, le Regioni che hanno erogato negli ultimi trentasei mesi oltre i corrispettivi di esercizio per i servizi resi, contributi suppletivi a qualsiasi titolo per la gestione ad imprese di trasporto pubblico extraurbano direttamente partecipate, potranno avviare le procedure ad evidenza pubblica trascorsi almeno 36 mesi dalla cessazione dell'erogazione dei contributi suppletivi a qualsiasi titolo concessi e comunque entro i termini stabiliti dall'art. 8 del regolamento europeo n. 1370».

25.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 11-sexies inserire i seguenti:

«11-septies. A decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario è incrementata di 596 milioni di euro per l'anno 2013, di 803 milioni di euro per l'anno 2014, e 630 milioni di euro a decorrere dal 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quanto previsto dai successivi commi 11-octies e 11-nonies.

11-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento".

11-nonies. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge h.201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali».

25.20

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:

«11-septies. All'articolo 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurare l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

25.21

[D'ALI](#)

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:

«11-septies. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurare l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

25.0.1

[ZANONI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [BORIOLI](#), [FORNARO](#), [EISSORE](#), [MANASSERO](#), [DIRINDIN](#), [BUEMI](#), [SUSTA](#), [DAVICO](#), [FAVERO](#), [ELENA FERRARA](#), [CHITI](#), [NENCINI](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

26.1

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 26, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2015» aggiungere il seguente periodo: «inoltre, al comma 9-bis, primo periodo, le parole: "ai migliori cinque anni del decennio" sono sostituite dalle parole: "al decennio"».

26.2

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [AMORUSO](#), [ZIZZA](#), [TORRISI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 2) aggiungere il seguente: 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«I soggetti tenuti alla redazione del bilancio possono dimostrare i predetti requisiti in base al patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato di valore positivo, ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostruzione del capitale sociale».

26.3

[GAETTI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 2), aggiungere il seguente: «2-bis) è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«I soggetti tenuti alla redazione del bilancio possono dimostrare i predetti requisiti in base al patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato di valore positivo, ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».

26.4

[CERONI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i commi 3 e 4.

«3. Le modifiche introdotte dal comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Legge 179/2012, convertito in legge n.221/2012, all'articolo 11 del decreto legislativo 163/2006, si interpretano nel senso che il contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme:

- a) l'atto pubblico notarile informatico;
- b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) la scrittura privata, per la quale resta legittima la modalità cartacea.

4. La sanzione della nullità per i contratti in forma pubblica amministrativa opera dal 1.1.2014».

26.5

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere infine il seguente periodo: »Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematico».

26-bis.1

[GAETTI](#)

Nella rubrica, dopo la parola: «lotti» sono aggiunte le seguenti: «e in lavorazioni».

Conseguentemente,

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti, secondo criteri di fattibilità tecnica e organizzativa e di compatibilità economica e gestionale, devono suddividere gli appalti in lotti omogenei o eterogenei, nonché in specifiche lavorazioni che richiedano appositi requisiti di qualificazione tecnica, professionale o artistica. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti forniscono le motivazioni relative alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti o lavorazioni";

c) al comma 2, le parole: "lotti funzionali" sono sostituite dalle seguenti parole: "lotti e in lavorazioni";

d) al comma 3, dopo le parole: "in lotti" sono aggiunte le seguenti parole: "e in lavorazioni"».

26-bis.0.1

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Appalti a kilometro zero)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole: "di coinvolgimento delle" sono aggiunte le seguenti parole: "imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo"».

26-bis.0.2

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Appalti a kilometro zero)

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche"».

26-bis.0.3

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.1

(Caro materiali)

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sono soppresses le seguenti: "metà della", e al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la" sono soppresses le seguenti: "metà della"».

26-bis.0.4

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, dopo le parole: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati," sono inserite le seguenti: "non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui lo stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,"

b) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122, dopo le parole: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati," sono inserite le seguenti: "non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,"».

26-bis.0.5

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-ter.

All'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è aggiunto il seguente periodo: "Tra le categorie di servizi sono inclusi i CPV 98392000 ? 7 e 98342000 ? 2, quando l'importo supera la soglia di Euro 150.000"».

26-bis.0.6

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Pagamenti in acconto)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:

"30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

26-bis.0.7

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002)

1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici" con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici"».

26-bis.0.8

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

«Art. 26-ter.1

(Altre disposizioni in materia di appalti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i Concorsi di cui al Capo IV. Sez. III, ove la nomina dei commissari deve essere contestuale al decreto e determina di cui al precedente articolo 11, comma 2.";

b) all'articolo 91, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se, ai fini dell'affidamento, è stato scelto il criterio del prezzo più basso, il bando prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3."

c) al medesimo articolo 91, al comma 5, le parole: "le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee." sono sostituite con le seguenti: "le stazioni appaltanti ricorrono in via prioritario alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee";

d) all'articolo 99, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Con il pagamento del premio. le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.";

e) all'articolo 108, i commi 5 e 6 sono sostituiti con il seguente:

"5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un appalto di servizi di progettazione con le modalità di cui al precedente articolo 99, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo.";

f) all'articolo 110, dopo le parole: "con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6" sono inserite le seguenti: ", primo e secondo periodo".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 252 si ricorre alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, sia nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che nei concorsi di idee o di progettazione. I commissari diversi dal presidente sono selezionati a mezzo di sorteggio pubblico:

a) per un numero pari al 50% tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del codice, con requisiti idonei in relazione al settore oggetto dell'affidamento ovvero tra professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco di esperti nel settore dell'affidamento, predisposto dalle facoltà di appartenenza;

b) per il numero pari al rimanente 50%, in seno ad appositi elenchi di liberi professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, esperti nel settore dell'affidamento, predisposti dagli Ordini competenti per materia, previa adeguata pubblicità sui siti informatici di cui all'articolo 66 e soggetti ad aggiornamento almeno biennale. In questo caso, l'articolo 84, comma 11, del codice, si applica esclusivamente per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai commissari".

b) all'articolo 263, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

"1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dell'articolo 2 comma 1-*bis* del Codice, con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base d'asta, nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice;

b) all'avvenuto espletamento di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali o nei provvedimenti che le hanno sostituite, per un importo globale per ogni classe e categoria equivalente all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuno delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuno delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come individuate nella precedente lettera b), per un importo totale, dato dalla somma dei due servizi, non inferiore ad un valore compreso fra 0,20 e 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

2. I servizi valutabili ai sensi del precedente comma 1 sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima";

c) all'articolo 267, comma 10, le parole: "20.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "40.000 euro"».

26.ter.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, le parole: «è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione».

26.ter.2

[MAURIZIO ROSSI](#)

Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista»; dopo il primo comma, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-*ter*. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.3

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

All'articolo 26-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le parole: «è prevista».

2. Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari

dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.4

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.5

[BONERISCO](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.6

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le parole: «è prevista».

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti commi:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.7

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#), [GIBIINO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista».

Conseguentemente, aggiungere in fine seguenti commi:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

26-ter.8

[CERONI](#)

Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le parole: «è prevista».

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti commi:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere su; pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro lo data del 30 giugno 2013».

26-ter.0.1

[GAETTI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater

All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista nei vari stati di avanzamento l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento. Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In alternativa, subordinatamente al consenso scritto dell'appaltatore o del cottimista, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Le predette modalità di pagamento sono indicate dalla stazione appaltante nel bando di gara".».

26-ter.0.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Art. 26-quater

«1. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere infine il seguente periodo: per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematica».

27.1

[CIOFFI](#)

Al comma 1, paragrafo 5, in fine, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «30 settembre».

27.2

[CIOFFI](#)

Al comma 2, lettera a), in fine, dopo le parole: «decorsi infruttuosamente i quali il decreto», aggiungere la seguente: «non».

27.0.1

[RUTA](#)

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art.27-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma In Molise)

1. L'articolo 6-bis., decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71, 24 giugno 2013", è sostituito dal seguente:

"Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, sia gli impegni, sia i pagamenti a valere sugli interventi di cui sopra, sono interamente detraibili dagli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Molise per l'anno 2013, fino ad una somma pari a 15 milioni di Euro.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.0.2

[RUTA](#)

Dopo l'articolo 27, introdurre il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica".

"Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "23", inserire la seguente: "27-bis," e sostituire le parole: "40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: "40,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";

b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

"d-ter) quanto a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

28.1

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte», aggiungere le seguenti: «o d'ufficio».

28.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dei concorsi pubblici».

28.3

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «30 euro» con le seguenti: «60 euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «4.000 euro».

28.4

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

«1-bis. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, lo procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, hanno concorso al ritardo per l'osservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo. L'indennizzo di cui al comma 1 viene sostenuto dai soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per i medesimi soggetti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

28.5

[CERONI](#)

Al comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

28.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Il comma 6 è soppresso.

28.7

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Sopprimere i commi 10 e 12.

28.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai procedimenti amministrativi iniziati successivamente a detta data di entrata in vigore».

Conseguentemente, sopprimere il comma 12.

29.1

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle Autorità amministrative indipendenti».

29.0.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la

uplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P. A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

29.0.2

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

(Risposta «veloce» all'interpello fiscale)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: "centoventi", è sostituita dalla seguente: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole "centoventi" e "sessanta", con la seguente: "novanta"».

29.0.3

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

29-bis.1

[BUEMI](#), [PANIZZA](#), [FINOCCHIARO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [ZANDA](#)

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.3

[LUIGI MARINO](#), [MERLONI](#)

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.4

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTA](#)

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.6

[PICCOLI](#), [ZIZZA](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [MARIN](#), [SERAFINI](#), [PAGNONCELLI](#)

Sostituire il comma con il seguente:

«1. Per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

29-bis.7

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

30.1

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CASALETTO](#)

Sopprimere l'articolo.

30.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). ? 1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti"».

30.3

[CERONI](#)

Al comma 1 prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono recate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112," sono aggiunte le seguenti: "all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

b) alla fine, dopo le parole: "impianti produttivi" sono aggiunte le seguenti: "e di esercizio dell'attività d'impresa"».

30.4

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

30.5

[CERONI](#)

Al comma 1, le lettere a) c) ed e) sono soppresse.

30.6

[RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#), [CALEO](#), [SANTINI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera e).

30.7

[SCIBONA](#), [CASALETTO](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.9

[LEZZI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "ed ivi inclusa la ricostruzione di edifici, crollati accidentalmente durante regolari interventi di altra natura, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza";

a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera e) , aggiungere il seguente paragrafo:

"e.8): gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

30.10

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma, altezza massima, superficie utile di pavimento, con lo stesso indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, fermo restando il rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, e dei regolamenti edilizi comunali"».

30.11

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [ALBANO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a-bis). All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "ed impianti" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e tecnologico-funzionali entro il limite massimo del 15 per cento del volume dell'edificio esistente";

b) alla lettera e), numero e.1), dopo le parole: "all'esterno della sagoma esistente" sono aggiunte le seguenti: "non rientrante nei casi e nei limiti previsti nella lettera d)"».

30.12

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: «eventualmente crollati o demoliti» con le seguenti:

«crollati o resi inagibili da calamità naturali o eventi bellici, nonché da eventi di carattere eccezionale riconosciuti dall'autorità competente, ovvero demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte alla tutela della pubblica incolumità, della salute e della sicurezza urbana».

30.13

[SANTANGELO](#)

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 3, comma 1, lettera d) ivi richiamato, dopo le parole: «la loro ricostruzione», inserire le seguenti parole: «con l'utilizzo di materiali ecosostenibili volti al contenimento energetico dell'edificio e».

30.14

[SAGGESE](#), [CUOMO](#), [SOLLO](#), [ORRÙ](#), [CAPACCHIONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera e.6), dopo la parola: "principale" aggiungere le seguenti parole: ", ovvero impianti natatori con superfici superiori al 20 per cento dell'area coperta dell'edificio principale"».

30.15

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.16

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

30.17

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, o che, seppure non sottoposti ai suddetti vincoli, comportino modificazioni della sagoma dell'immobile preesistente non rispettando l'indice di copertura della zona in cui ricade l'immobile medesimo».

30.18

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#),
[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.19

[D'ONGHIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.20

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.21

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente».

30.22

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).

30.23

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

30.24

[CERONI](#)

Il comma 1 lettera f) è soppresso.

30.25

[D'ALÌ](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», comma 4, secondo periodo, dopo le parole:

«segnalazione certificata di inizio attività», *inserire le seguenti*: «, comportanti modifiche della sagoma,».

30.26

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 4, sostituire dalle parole: «per gli interventi di demolizione» fino alla fine del medesimo capoverso, con le parole: «gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione-certificata d'inizio attività, non devono comportare modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito».

30.27

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «segnalazione certificata di inizio attività», inserire le seguenti: «, comportanti modifiche della sagoma,».

30.28

[SANTANGELO](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera a), sostituire le parole: «collaudate le parti strutturali connesse» con le seguenti: «collaudato l'intero organismo strutturale».

30.29

[SANTANGELO](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera b), dopo le parole: «strutturali connesse», inserire le seguenti: «sia definito il collaudo dell'intero organismo strutturale,».

30.30

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, il certificato di agibilità parziale di cui al presente comma è rilasciato solo se esplicitamente previsto dai medesimi atti autorizzativi».

30.31

[LEZZI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis.) All'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "Il responsabile dell'abuso è soggetto, inoltre, alla sanzione pecuniaria a favore del Comune pari ad euro 150 per ogni metro cubo di costruzione abusiva, con il minimo di euro 10.000,00";

2) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente comma:

"9-ter) le somme rimosse dal Comune ai sensi del comma 3 vanno a formare un capitolo vincolato all'interno del bilancio comunale, al quale è possibile ricorrere quale anticipo delle spese sostenute per la demolizione e ferma restando la rivalsa nei confronti del responsabile dell'abuso ai sensi del comma 5. Dette somme possono essere liberamente utilizzate dal Comune, una volta effettuata la demolizione. Nel caso in cui sia stata dichiarata la sussistenza di preminenti interessi pubblici idonei a giustificare la conservazione dell'opera, le somme vengono utilizzate dal Comune per opere di riqualificazione ambientale e potenziamento del verde"».

30.32

[SCIBONA](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro

quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, deve procedere al sequestro del cantiere qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori"».

30.33

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti"».

30.34

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti"».

30.35

[PAGLIARI](#), [LO MORO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SANTINI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati».

30.36

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#), [GIBIINO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.37

[CERONI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.38

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.39

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.40

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.41

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazioni di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.42

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Sopprimere il comma 4.

30.43

[CERONI](#)

Sopprimere il comma 4.

30.45

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 5-bis., aggiungere i seguenti:

«5-ter. Per far fronte al crescente disagio abitativo i programmi di cui all'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, o loro parti che non risultano avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento decadono dal finanziamento statale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla chiusura contabile delle iniziative in essere. Per detti programmi sono abrogate le disposizioni di proroga e di rilocalizzazione e ogni altra norma in contrasto con il presente comma. Qualora le amministrazioni interessa, intendano procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale, restano salvi i contenuti urbanistici degli accordi di programma sottoscritti tra Regione e Comune purché resi esecutivi mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

5-quater. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-ter. sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa" per un programma urgente di recupero degli alloggi non utilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Comuni o degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati da destinare, per almeno il 30 per cento, ai soggetti a carico dei quali sono stati emessi provvedimenti esecutivi di sfratto. I fondi sono assegnati agli enti proprietari solo ove sia operativa o sia in effettivo corso di allestimento da parte di ciascun soggetto gestore l'anagrafe degli assegnatari già prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse di cui al comma 5-quater.».

30.46

[BARANI](#)

Dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

«5-ter) all'articolo 15 della legge n. 180 del 2011 le parole: "con posa in opera" sono soppresse».

30.47

[MATTEOLI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le cessioni di immobili adibiti ad abitazione principale sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento fino a un corrispettivo massimo di 500.000 euro.

6-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le cessioni di immobili adibite a seconde abitazioni sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento fino a un corrispettivo massimo di 500.000 euro.

6-quater. All'onere di cui ai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione residui passivi spesa in conto capitale, eliminati per perenzione amministrativa».

30.48

[CERONI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2015 le imposte per l'acquisto della prima casa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 1 paragrafo II sono ridotte del 50 per cento.

6-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

30.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 344 della legge
27 dicembre 2006, n. 299)

1. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 299 deve intendersi nel senso che la detrazione dall'imposta lorda in esso contenuta si applica anche con riferimento al caso di ristrutturazione senza demolizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, anche se essa presenta ampliamenti, ma solo per le spese riferibili alla parte dell'edificio preesistente».

30.0.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti».

30.0.3

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia agricola)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

30.0.4

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [BUEMI](#), [BERGER](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Vita tecnica degli impianti a fune)

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno 2014».

30.0.5

[PICCOLI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#), [CARDIELLO](#), [BOCCA](#), [BELLOT](#), [DALLA TOR](#), [MARIN](#), [CONTE](#), [SERAFINI](#), [PAGNONCELLI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni per le strutture turistico-alberghiero)

1. Il termine di due anni, di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato di ulteriori 2 anni per quelle strutture che alla data 31 dicembre 2013 possono garantire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, un adeguato e sufficiente livello di sicurezza».

30.0.6

[MARINELLO](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 112 del 1989)

1. L'articolo 9, primo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, si interpreta nel senso che la deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti si estende anche alle norme del codice civile sulla distanza delle costruzioni dai confini di proprietà».

31.1

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio».

31.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 118, sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per i lavori privati, la congruità sarà verificata solo qualora l'entità dell'opera, riferita alla singola lavorazione o subappalto, sia superiore a 100.000 euro"».

31.3

[D'ONGHIA](#), [DI MAGGIO](#)

All'articolo 31 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma precedente»;

b) al comma 5 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione e, per la durata di validità è utilizzato in tutti i casi in cui ne è prevista l'acquisizione e da tutti i soggetti in cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tali soggetti utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma».

31.4

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prima di procedere alla trattenuta di cui al comma 3, primo periodo del presente articolo, invitano il soggetto o i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, mediante PEC o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità».

31.5

[PAOLO ROMANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera e) sostituire le parole:* «, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale» *con le seguenti:* «e l'attestazione di regolare esecuzione»;

b) *al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC».

31.6

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [CARIDI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [TARQUINIO](#), [AMORUSO](#), [TORRISI](#), [ZIZZA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera e) sostituire le parole:* «, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale» *con le seguenti:* «e l'attestazione di regolare esecuzione»;

b) *al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC».

31.7

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Al comma 4, la lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, e il pagamento del saldo finale»

Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, fatta eccezione» *fino alla fine del comma.*

31.8

[GAETTI](#)

Al comma 4, lettera e) sopprimere le parole: «e il pagamento del saldo finale»,

conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC».

31.9

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) La Commissione di collaudo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 oltre alla collaudazione dei lavori, dei materiali e della corrispondenza dell'opera realizzata rispetto la documentazione progettuale, dovrà verificare, attraverso il DURC in corso di validità e acquisito ai sensi del comma 2 lettera a), la regolarità delle retribuzioni percepite da tutti i lavoratori, dipendenti dall'impresa appaltatrice ed eventualmente da quelle subappaltatrici, cottimiste o fornitori con posa in opera, come risultano dalle autorizzazioni conservate dal RUP e riportate nel Giornale di cantiere.

La regolarità delle retribuzioni sono omnicomprensive di tutte le spettanze di legge e contrattuali dovute ai lavoratori salariati e stipendiati.

Nel caso che la Commissione collaudo di fine lavori, dovesse riscontrare delle irregolarità negli adempimenti contributivi, sospenderà la procedura della collaudazione e segnalerà, per iscritto, al RUP di quanto riscontrato chiedendo, anche in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, gli opportuni chiarimenti.

Il RUP, dalla data della sospensione della verifica di collaudo, avrà 30 giorni di tempo per acquisire, dall'appaltatore, le giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine, per colpa e a danno dell'appaltatore anche nel caso che la irregolarità è contestata ad impresa in regime di subcontrattazione, il collaudo non sarà effettuato. il collaudo verrà ripetuto, quando il RUP avrà a disposizione tutte le giustificazioni richieste dalla Commissione o le ricevute dei pagamenti quietanzati, oggetto della richiesta della Commissione.

Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dalla richiesta di giustificazioni avanzata dal RUP all'impresa appaltatrice, la stazione appaltante segnalerà il caso all'AVCP e incamererà, dalle somme a disposizione dall'appaltatore per i lavori eseguiti della commessa, oppure da quelle a garanzia depositate, una quota giornaliera corrispondente a quella stabilita per gli eventuali ritardi dei lavori,

così come trascritta nel contratto d'appalto».

31.10

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti, di cui al comma 4 acquisiscono altresì il certificato antimafia per ogni importo d'appalto».

31.11

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla fattispecie di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, può riguardare in alternativa il fatto che il DURC in corso di validità è stato acquisito e conservato da una pubblica amministrazione specificatamente indicata».

31.12

[SANTANGELO](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di validità di centoventi giorni di cui al presente comma si applica anche ai documenti unici di regolarità contributiva rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

31.13

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 8, dopo le parole: «documento già rilasciato», *aggiungere le seguenti:* «anche nelle ipotesi in cui il DURC venga richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini della trattenuta prevista dal comma 3, primo periodo, del presente articolo».

32.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

32.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera 0b), inserire la seguente:

«0c) all'articolo 21, comma 2, la lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali", sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

32.3

[CERONI](#)

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente: "p) un rappresentante dell'ANCI"».

32.4

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1 lettera a) sostituire i capoversi «3.» e «3-bis», con i seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e

coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».

32.6

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [CARIDI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [AMORUSO](#), [TORRISI](#)

Al comma 1 lettera a) sostituire i capoversi «3» e «3-bis», con i seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un propria incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».

32.7

[PAOLO ROMANI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) Al capoverso "3.", sopprimere le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.";

b) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."».

32.8

[GAETTI](#)

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), al primo capoverso, eliminare la frase: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."».

32.9

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-bis».

32.10

[SANTANGELO](#)

Al comma 1, lettera a), nel comma 3-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le ditte o imprese, per le mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno, sono tenute comunque, ai fini della prevenzione, ad informare, in merito alle operazioni di cantiere e in merito agli eventuali rischi che queste possono presentare, l'impresa affidataria e, ove esistente, il coordinatore in fase di esecuzione. Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze è sempre obbligatorio nel caso che detti servizi comportino rischi derivanti da incendi di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive.».

32.11

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

32.12

[AMORUSO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [CARIDI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TORRISI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

32.13

[AMORUSO](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [CARIDI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TORRISI](#)

Al comma 1 lettera b) punto 2), sostituire il capoverso 6-ter. con il seguente:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26».

32.14

[CERONI](#)

Al comma 1 lettera b) punto 6-ter le parole: «di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti parole: «di Conferenza Unificata».

32.15

[PAOLO ROMANI](#)

Al comma 1, lettera b), n. 2), Capoverso «6-ter», sopprimere le seguenti parole: «e malattie professionali» e dopo le parole: «dagli indici infortunistici dell'Inail» sopprimere le seguenti parole: «e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda».

32.16

[GAETTI](#)

Al comma 1, lettera b), punto 2, al primo capoverso, dopo le parole: «a basso rischio di infortuni» eliminare le parole: «e malattie professionali» e dopo le parole: «dagli indici infortunistici dell'Inail» eliminare la frase «e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda».

32.17

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 6-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro lo stesso termine, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi».

32.18

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, lettera b), punto 2), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultativa permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

32.19

[BRUNO](#), [D'ALÌ](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente parola: "prioritariamente"».

32.20

[AMORUSO](#), [CARIDI](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TORRISI](#)

Al comma 1 sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati»;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati».

32.21

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [VICECONTE](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso 5-bis aggiungere infine le seguenti parole: «Nell'ambito della autonomia scolastica è fatto obbligo agli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado di organizzare corsi di primo soccorso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono determinati gli obiettivi formativi, i criteri e le modalità».

32.22

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai datori di lavori di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-bis."».

32.23

[GAETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 37, al comma 14, dopo le parole: "libretto formativo" le parole: "del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni." sono sostituite dalle seguenti: "del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6"».

32.24 (testo 2)

[FUCKSIA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) l'articolo 40, è sostituito con il seguente:

«Art. 40. - (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*). ? 1. Il decreto di cui all'articolo 8, comma 4, istitutivo del SINP, prevede le modalità di partecipazione dei medici competenti di cui all'articolo 39 comma 2 del presente decreto, mediante le associazioni di categoria e le società scientifiche maggiormente rappresentative, alla progettazione, gestione e funzionamento del SINP, anche relativamente al flusso delle informazioni che in ogni caso deve avere caratteristiche bidirezionali.

2. Le informazioni cui al precedente comma, non comprendono dati ed informazioni che sono, o devono essere già in possesso della Pubblica Amministrazione, hanno esclusiva natura statistica, epidemiologica e di programmazione e non possono essere utilizzate ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13».

d-ter) sopprimere la lettera e) dell'articolo 58."»

32.24

[FUCKSIA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) l'articolo 40, è sostituito con il seguente:

«Art. 40. - (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*). ? 1. Il decreto di cui all'articolo 8 comma 4, nel decreto prevede le modalità di partecipazione dei medici competenti e delle strutture di cui all'articolo 39 comma 2 lettera a), mediante le associazioni di categoria e le

società scientifiche maggiormente rappresentative, alla progettazione, gestione e funzionamento del SINP, anche relativamente al flusso delle informazioni che in ogni caso deve avere caratteristiche bidirezionali.

2. Le informazioni cui al comma 1, per la parte di competenza dei medici Competenti e delle strutture di cui all'articolo 39 comma 2 lettera a), non comprendono dati ed informazioni che sono, o devono essere già in possesso della Pubblica Amministrazione.

3. Le informazioni di cui al comma 1 hanno esclusiva natura statistica, epidemiologica e di programmazione e non possono essere utilizzate ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13».

d-ter) all'articolo 58, la lettera e) è abrogata;

b) dopo la lettera n) è inserita la seguente:

n-bis) l'Allegato 3-B è abrogato».

32.25 (testo 2)

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente lettera:

«n-bis) L'Allegato 3B, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

32.25

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 40, comma 1, le parole: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti parole: "a partire dall'anno 2014 ed entro il 30 giugno di ogni anno,"».

32.26

[CERONI](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) è inserita una nuova lettera:

«d-bis) All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

32.27

[CERONI](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 67», comma 2, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

32.28

[GAETTI](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) All'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione »di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni".

- b) Il comma 12 è abrogato.
- c) Il comma 13 è abrogato».

32.29

[PAOLO ROMANI](#)

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) All'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 11 dell'articolo 71 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.

I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.

I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo.

I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni".

- b) il comma 12 è soppresso.
- c) il comma 13 è soppresso».

32.30

[SANTINI](#)

Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro"».

32.31

[GIUSEPPE ESPOSITO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «11» con il seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, ovvero dai medesimi soggetti pubblici o privati abilitati di cui al periodo precedente. Alle verifiche periodiche sopra riportate, si provvede, per quanto riguarda la prima entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta, per le successive entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a

carico del datore di lavoro».

Conseguentemente, dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal precedente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

32.32

[CERONI](#)

Al comma 1 lettera h) le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza Unificata».

32.33

[PAOLO ROMANI](#)

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«n-bis) All'articolo 37, al comma 14, dopo le parole: "libretto formativo" le parole: "del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni." sono sostituite dalle seguenti: "del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6"».

">

32.34

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere

32.35

[CERONI](#)

Al comma 4 capoverso 2-bis, le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza Unificata».

32.36

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere i commi 6 e 7.

32.37

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere il comma 6.

32.38

[GATTI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [RITA GHEDINI](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

32.39

[LUIGI MARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minima le contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni.

7-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

32.40

[CHIAVAROLI](#)

Sopprimere il comma 7-bis.

32.41

[BRUNO, D'ALÌ](#)

Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: "organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti: "e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello".

32.42

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:

«7-quater. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7-quinquies. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

32.0.1

[BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

"n-bis) assicura la presenza, anche notturna, su tutti i turni lavorativi";

b) all'articolo 42, al comma 1, sopprimere le parole: "ove possibile";

c) all'articolo 167, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "ed ai segmenti articolari degli arti superiori";

d) all'articolo 168, al comma 3, sostituire le parole: "ove applicabili" fino alla fine del comma, con le seguenti: "per l'effettuazione di un'adeguata valutazione dei rischi"».

32.0.2

[TONINI, TURANO, GIACOBBE, COCIANCICH, SANTINI, CORSINI, FATTORINI, MICHELONI, LUCHERINI, RUSSO, TRONTI](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale
del Ministero degli affari esteri)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 il testo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 199. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

? per distanze non maggiori di 500 chilometri: trenta per cento;

? per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1500: cinquanta per cento;

? per distanze maggiori di chilometri 1500 e non maggiori di chilometri 3500: settantacinque per cento;

? per distanze maggiori di chilometri 3500: cento per cento.

La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri».

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è abrogato l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2014, all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola: "domestici" sono abrogate le parole: "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199".

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al secondo comma dell'articolo 202 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo la parola: "domestici" sono abrogate le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti"».

33.1

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Sostituire l'articolo 33, con il seguente:

«Art. 33. - (Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori). ? 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio del 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla

popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

33.2

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)
Al comma 2, sostituire le parole: «, nel corso dei sei mesi precedenti il» con la seguente: «al».

33.3

[BUEMI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il competente ufficiale dello stato civile iscrive la dichiarazione dell'interessato, volta all'esercizio del diritto di cittadinanza di cui al comma 2, allegandovi le certificazioni richieste dall'articolo 9-bis della citata legge n. 91 del 1992 ovvero ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572. Costituiscono documentazione idonea, ai fini di cui al primo periodo, i certificati medici, vaccinali, scolastici o delle altre autorità amministrative con cui lo straniero sia venuto in rapporto nel periodo della minore età. L'autorità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, accertata la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento e, se esso è positivo, rilascia certificazione di cittadinanza».

33.4

I RELATORI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici».

33.5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica i costi relativi alle comunicazioni sono a carico del ricevente».

33.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Esame di naturalizzazione)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge».

33.0.2

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Revoca della cittadinanza)

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter, La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

33.0.3

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

35.1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere l'articolo.

35.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#)

Sopprimere l'articolo.

35.3

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «entro 90 giorni»;

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere infine il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente comma i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali"».

35.4

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, capoverso «13-bis», sostituire le parole: «cinquanta giornate», con le seguenti: «trenta giornate».

35.5

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «13-ter».

35.6

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:

«13-ter. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative per ogni settore sul piano nazionale definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente lavoratori per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento di cui al precedente periodo».

35.7

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, capoverso «13-ter», sopprimere le parole: «per le imprese agricole»

Consequentemente, allo stesso capoverso, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, », con le seguenti: «di concerto con i Ministri competenti, ».

35.8

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:

13-quater. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
«Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», al termine del periodo dopo le parole: «patto di stabilità interno» è aggiunto il seguente periodo: «Il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».

35.9

[CERONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale,".»

35.0.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

L'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 2003, n. 276 è soppresso.

35.0.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 21, lettera a), punto 2), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con non meno di sedici anni età».

36.1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere l'articolo.

36.2

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Sopprimere l'articolo.

36.3

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « 30 settembre» con le seguenti: «30 luglio».

36.4

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, le parole: «30 settembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2013».

37.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

È soppresso.

37.2

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione dei commi 1 e 2, è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico composto dai soggetti sperimentatori di cui al comma 1 e dai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero per la pubblica amministrazione al fine di monitorare l'attuazione delle convezioni di cui al comma 1 e di valutare la realizzazione di un sistema integrato dei dati telematici. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

37.3

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 37-bis della legge 19 dicembre 2012, n.179, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione di ogni intervento necessario alla conclusione dei procedimenti amministrativi».

37.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articolo 11, del testo unico di cui al decreto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:

- a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
- d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione;

b) la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevata di duemila euro.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni.

a) a decorrere dallo gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Ai lavoratori neoassunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore n'ammontare contributivo dovuto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, 0.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

38.1

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stesso», con le parole: «della legge di conversione del presente decreto-legge».

38.2

[PANIZZA](#), [DALLA TOR](#), [RUVOLO](#), [PALERMO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al DPR 1º agosto 2011 n. 151, è consentita l'installazione e l'utilizzo ad uso privato e per il rifornimento di macchine ed auto all'interno delle aziende agricole, di contenitori-distributori fino a 9 metri cubi, rimovibili e non, di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65° C, qualora:

dichiarati conformi alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, se esistenti, ovvero;

di tipo approvato dal Ministero dell'interno, se in uso prima dell'entrata in vigore del DPR 1º agosto 2011 n. 151, e comunque alle seguenti condizioni minime:

a) il contenitore-distributore deve essere collocato entro una vasca di contenimento di volume non inferiore al 50% del volume del contenitore stesso e protetto dalle intemperie da una tettoia di materiale non infiammabile;

b) il contenitore-distributore deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m., completamente sgombra e priva di vegetazione o materiale che possa costituire pericolo di incendio;

c) il contenitore-distributore deve essere distante almeno 10 m. da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011 n. 151;

d) impianto di erogazione deve essere «a uomo presente»;

e) l'impianto elettrico deve essere dotato di messa a terra;

f) in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A 144BC, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica».

38.3

[STEEANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151».

38.4

[SANTANGELO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza fino a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 19-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011».

38.5

[CERONI](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. Tutte le prescrizioni riferite ai termini di adeguamento di cui al punto 13 dell'Allegato del decreto Ministero interno 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, sono da attuare entro il 31/12/2015. Entro tale data dovranno essere emanate, dal Ministero competente, nuove modalità e disposizioni di adeguamento per gli edifici scolastici esistenti all'entrata in vigore del suddetto decreto».

38.6

[ZELLER, BERGER, PALERMO, BOCCA, PANIZZA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012».

38.7

[BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede ad aumentare, nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, alle voci n. 12 e n. 13, le attività soggette a controllo di prevenzione incendi da 1 m.3 a 5 m.3».

38.8

[BERGER, ZELLER, PANIZZA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla voce n. 12 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1 m.3" con le seguenti: "5 m.3";
- b) alla voce n. 13 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1 m.3" con le seguenti: "5 m.3»».

39.1

[GIRO](#), [MARIN](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [CONTE](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 12, comma 8, le parole: "Le schede" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio unico dello Stato italiano, le schede" e dopo la parola: "accessibile" il testo è sostituito dal seguente: "a chiunque, in formato digitale, e con attribuzione in pubblico dominio secondo compilazione delle schede di metadati come riconosciute dall'Unione europea."».

39.2

[GIANNINI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 15, comma 2-bis, dopo la parola: "informatico" sono aggiunte le seguenti: "che viene pubblicato e aggiornato con cadenza annuale come dataset in formato di tipo aperto e con attribuzione in pubblico dominio."».

39.3

[GIANNINI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 17, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il catalogo è realizzato in formato aperto e con dati di tipo aperto, secondo il disposto dell'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

39.4

[GIANNINI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 17, comma 6, è soppresso».

39.5

[GIANNINI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 41, comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: "La versione digitale è da intendersi come documentazione acquisita e riutilizzabile come dato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali digitalizzazioni sono da considerarsi anch'esse distribuibili con licenze che ne consentano il riutilizzo, anche per scopi commerciali. Tali licenze saranno individuate dal soggetto che esegue la digitalizzazione di concerto con l'Archivio di Stato."».

39.6

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#),
[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

39.7

[GIANNINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 107, comma 1, le parole: "possono consentire" sono sostituite dalla seguente: "consentono"».

39.8

[GIANNINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso non commerciale, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione nessun canone è altresì dovuto per le riproduzioni fotografiche e audiovisive, da chiunque effettuate, qualora le stesse non abbiano finalità commerciali ma associate ad una licenza che ne permetta il riutilizzo. I richiedenti sono comunque

tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione concedente."».

39.10

[GIANNINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni in formato digitale già in possesso degli enti che le conservano. I richiedenti, qualora tali riproduzioni fossero inaccessibili per motivazioni tecniche, possono partecipare ai costi a beneficio dell'Ente che le conserva e di chiunque altro ne accederà in futuro. L'ente che conserva il documento può prevedere che un canone sia posto a carico di chi accede alle riproduzioni per scopi industriali o commerciali. I limiti e le modalità di corresponsione, saranno definiti dall'Ente che conserva i beni e saranno pubblicati anche sul sito del Ministero in un catalogo pubblico"».

39.11

[LIUZZI](#), [GIRO](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [CONTE](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 122, comma 1 dopo la parola: "consultabili" sono aggiunte le seguenti: "e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all'articolo 68, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

39.12

[GIANNINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola: "consultabili" sono aggiunte le seguenti: "e le loro riproduzioni digitali sono distribuibili e riutilizzabili come dati di tipo aperto di cui all'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

39.13

[MARINELLO](#), [CALEO](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 145, comma 3, le parole: "ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"».

39.14

[LIUZZI](#), [GIRO](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [CONTE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis) Dai beni di cui al comma 1 sono esclusi quelli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4"».

39.15

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi».

>

39.16

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi».

39.17

[GIRO](#), [MARCUCCI](#), [MARIN](#), [MAZZONI](#), [CONTE](#), [SIBILIA](#), [LIUZZI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, per un

periodo non superiore a 12 mesi.».

39.18

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

39.19

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera b):

? al punto 2), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta» e sostituire le parole: «l'amministrazione competente provvede una domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta»;

? al punto 3 sostituire le parole: «l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta».

39.20

[CONTE](#), [GIRO](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 5 le parole: "assume natura obbligatoria non vincolante" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "assume natura obbligatoria vincolante"».

39.21

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».

39.22

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

39.0.1

[ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. ? (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali).

? 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma b).

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di

contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

40.1

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)
Sopprimere l'articolo.

40.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali» con le parole: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministro per i Beni e le attività culturali, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

40.3

[CHIAVAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.».

40.0.1

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

(Opificio delle pietre dure)

1. L'Opificio delle pietre dure, di cui all'articolo 11 della legge 1º marzo 1975, n. 44, può realizzare manufatti in pietre dure di commesso fiorentino, riprendendo la sua origine e riproponendo la tradizione produttiva dell'Istituto, sulla base dell'esperienza e conoscenza tramandate e utilizzando le antiche tecniche e le nuove tecnologie, al fine dell'esercitazione, della ricerca, dello studio, della sperimentazione, dell'insegnamento e dell'aggiornamento professionale, anche con la collaborazione degli allievi della Scuola di Alta Formazione e di Studio.

2. Esso può procedere residualmente alla vendita dei manufatti prodotti nei propri laboratori.

3. L'Opificio delle pietre dure riceve dalla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze contributi finanziari in

ragione delle attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di conservazione e restauro prestate a favore della medesima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.2

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

(Ripristino del Ministero del turismo)

1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, sopprimere i commi da 2 a 8».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2013, mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

41.1

[VACCARI](#), [SONEGO](#), [CALEO](#), [SANTINI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del presente decreto».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione»;

dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-quinquies. Il materiale litoide estratto nell'alveo dei corsi d'acqua a seguito di concessioni e pagamento di canoni è materia prima non assoggettata al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161».

41.2

[CERONI](#), [PAOLO.ROMANI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento,» *aggiungere le seguenti:* «nell'ambito delle attività di cui all'articolo 242».

41.3

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1), capoverso «6» dopo le parole: «deve garantire» *inserire le seguenti:* «l'eliminazione e,

laddove non fosse possibile,».

41.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera *f*), le parole: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, ivi incluso quello derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato, sempre che soddisfino i requisiti dell'articolo 184-bis, utilizzati in agricoltura"».

41.5

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Sopprimere il comma 2.

41.6

[BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GAMBARO](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al secondo periodo, le parole da: "«, fatti salvi" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b)* al terzo periodo, le parole da: ", fatte salve" fino alla fine del periodo sono soppresse.

2-ter. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

41.7

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

«184-bis.1. ? (*Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo*) ? 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

- a)* è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;
- b)* l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
- c)* i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera *b)* diverso dalla normale pratica industriale;

d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;

b) sia eseguito ogni 1000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazione rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.».

41.8

DE POLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di adeguare pienamente la normativa interna alle disposizioni ed alla *ratio* della direttiva 94/62/CE ed ai principi comunitari in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci, ed in particolare al fine di garantire che i sistemi di gestione dei rifiuti siano aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni, nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm-ii., sono modificate con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo:

"Art. 221. ? (*Obblighi dei produttori e degli utilizzatori*), comma 3, lettera "a" si aggiunge: "o sul territorio di almeno 5 Regioni confinanti";

al comma 5, al primo periodo la dizione "Osservatorio nazionale sui rifiuti" è sostituita da "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il recesso è efficace solo dal momento in cui è intervenuto il riconoscimento, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo

ambientate di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h".

Al sesto periodo la dizione "Osservatorio nazionale sui rifiuti" è sostituita da "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Il settimo e l'ottavo periodo sono abrogati.

L'ultimo periodo la frase «novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma» è sostituita dalla seguente: "centoventi giorni dalla presentazione della richiesta di riconoscimento".

Si aggiunge il comma 5-bis: "il riconoscimento del progetto di cui al comma precedente non può imporre obiettivi, condizioni, prescrizioni o modalità operative o di controllo, più onerose rispetto a quelle secondo le quali operano i consorzi di cui all'articolo 223. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono computabili anche i rifiuti di imballaggio equivalenti a quelli propri".

Al comma 9, al primo periodo, l'espressione "di ogni livello fino al consumo" è abrogata.

Si abroga altresì l'ultimo periodo.

Art. 223. ? (*Consorzi*), al primo periodo del primo comma, la dizione "Consorzio" è sostituita da «uno o più Consorzi».

41.9

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere il comma 3.

41.10

[D'ALÌ](#)

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) l'alinea 2 è sostituita dalla seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 185 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del medesimo decreto e ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al *test* di cessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, limitatamente alle sostanze individuate nella tabella I Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. In alternativa, deve essere condotta la verifica qualitativa delle acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto. Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sottostanti a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.».

2) all'alinea 3, dopo le parole «che rimuovono» sono inserite le seguenti: «o immobilizzano».

41.11

[CERONI](#), [PAOLO ROMANI](#)

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) l'alinea 2 è sostituita dalla seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 185 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del medesimo decreto e ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al *test* di cessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, limitatamente alle sostanze individuate nella tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. In alternativa, deve essere condotta la verifica qualitativa delle acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto. Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione

oppure le acque sottostanti a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.»;

2) all'alinea 3, dopo le parole: «che rimuovono» sono inserite le seguenti: «o immobilizzano».

41.12

[D'ALÌ](#)

Al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

41.13

[CERONI](#), [PAOLO ROMANI](#)

Al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

41.14

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 3-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle colture agricole a fini alimentari».

41.15

[CHIAVAROLI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia), dopo le parole: "esigenze meramente temporanee", sia aggiunto il seguente periodo: "Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulotte, campers e case mobili, destinati alla sosta e al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche temporaneamente, all'interno delle strutture turistico-ricettive all'aperto, regolarmente realizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni in materia paesaggistica e degli ordinamenti regionali di settore"».

41.16

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «ancorché» con le seguenti: «solo se» e sopprimere le parole: «con temporaneo ancoraggio al suolo».

41.17

[SANTANGELO](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, con temporaneo ancoraggio al suolo».

41.18

[SANTANGELO](#)

A comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad uso di pernottamento, i quali debbono conservare i meccanismi di rotazione mobile senza collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti tecnologici rimovibili in ogni momento».

41.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere il comma 5.

41.20

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «, in tutto o in parte».

41.21

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Sopprimere i commi da 6 a 7.

41.22

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «proroga o».

41.23

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#),
[BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe procedure sono adottate per l'emergenza rifiuti della regione Sicilia».

41.24

[D'ALÌ](#)

Al comma 6-ter, sostituire le parole: «i commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241», con le seguenti: «i commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali e quelli interessati, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

41.25

[ROMANO](#), [DELLA VEDOVA](#)

Al comma 6-ter, dopo le parole: «accordi di programma», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e anche accordi».

41.26

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7.1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità, e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".

7.2. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: "9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

41.27

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«7-quinquies. Al comma 17, articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i primi quattro periodi, sono sostituiti dai seguenti:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, 11. 9, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma.

7-sexies. L'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato"».

41.28

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«7-quinquies. Ai fini del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

7-sexies. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma precedente, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

41.29

[CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-quinquies. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi"».

41.30

[PICCOLI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#), [DALLA TOR](#), [MARIN](#), [CONTE](#), [PAGNONCELLI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*quinquies*. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. I registri di carico e scarico relativi a rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e degli impianti, privi di adeguati locali di ricovero dei registri medesimi, possono essere conservati presso la sede legale dell'impresa responsabile della rete o dell'impianto"».

41.31

[DLBIAGIO](#), [MARINELLO](#), [DIMAGGIO](#)

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. L'articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 è soppresso».

41.32

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è abrogato».

41.33

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dalle imprese, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma».

41.34

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. L'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 14-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono abrogati».

41.0.1

[MUCCHETTI](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-*bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del subcommissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'AIA ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto, sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, prevedendo anche misure di compensazione ambientale per i Comuni interessati».

41-bis.1

[GAETTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) che non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che il "set analitico minimale" da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata,

estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Conseguentemente, al comma 2, prima delle parole: «Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1», inserire le seguenti:

«Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera».

41-bis.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [AMORUSO](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) che non sono superate le Concentrazioni Soglia i Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che il "set analitico minimale" da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata, estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse».

Conseguentemente, al comma 2 prima delle parole: «Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1» inserire le seguenti:

«2. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera».

41-bis.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [AMORUSO](#), [PERRONE](#)

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni. Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

3-quater. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

3-quinquies. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3-quater e 3-quinquies, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri

dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.

3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma 3-*bis*, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei».

41-bis.4

[GAETTI](#)

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In applicazione dell'articolo 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni. Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze) i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

3-quater. I materiali di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

3-quinquies. I materiali di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.

3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma 3-*bis*, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei».

41-bis.5

[SPOSETTI](#)

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 1, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel definire al comma 1, lettera *b*), "i materiali da scavo" integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

41-ter.1

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Sopprimere l'articolo.

41-ter.2

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso kk-bis) con il seguente: «kk-bis) Cantine;».

41-ter.3

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso kk-bis) con il seguente: «kk-bis) Cantine;».

41-ter.0.1

[GAETTI](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo 14-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102) è sostituito con il seguente:

"Art. 14-bis). - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).*
? 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni Amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera t). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)", ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistemi di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versa dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate"».

41-ter.0.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#),
[BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#), [MARTELLI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#),
[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, un Decreto ministeriale contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendo lo in modo definitivo dalla disciplina dei rifiuti».

41-ter.0.3

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#),
[BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, comma 1, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d*-bis). I sottoprodotti di origine vegetale ed animale compresi i prodotti trasformati contemplati dalla direttiva 98/67/CE sui mangimi e dal Reg. (CE) 2003/2003 sui fertilizzanti"».

41-ter.0.4

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Misure per le spese sostenute dagli Enti Locali
per l'emergenza neve del febbraio 2012)

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro come parziale rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al precedente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i».

42.1-bis

[MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#), [FLORIS](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#), [RITA GHEDINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, e all'articolo 8, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni».

42.1

[CENTINAI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

42.2 (testo 2)

[DIRINDIN](#), [DE BIASI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [PUGLISI](#), [SILVESTRO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è soppressa.

7-quater. Il comma 11, dell'articolo 7 del decreto-legge 13 novembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e il decreto ministeriale 24 aprile 2014 sono abrogati».

42.2

[DIRINDIN](#), [DE BIASI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è soppressa».

42.0.1

[PUGLISI](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

«Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20-07-2013.

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma».

42.0.2

[PUGLISI](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Dopo l'articolo 7 del Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, *Gazzetta Ufficiale* n.169 del 20 luglio 2013 aggiungere l'articolo seguente: "Art. 8. Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore allo scadere dei 30 mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*. Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli affari regionali, il turismo e lo sport promuove un tavolo di lavoro con la partecipazione di Enti di Promozione sportiva, Discipline Associate e Federazioni al fine di monitorare e verificare l'impatto delle disposizioni previste dal presente decreto sulla organizzazione e la diffusione delle attività motorie e sportive sul territorio nazionale"».

42-bis.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down», *con le parole:* «nella situazione di disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui situazione è stata accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza, o chi ne esercita la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno».

42-bis.2

[LANIECE](#), [ERAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

42-ter.1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato "Fondo", in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

1-ter. 11 Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

1-quater. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

1-quinquies. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*sexies*. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

42-ter.0.1

[PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 42-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quater.

(Estensione dell'equo indennizzo alla polizia locale)

1. All'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «, polizia locale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

42-ter.0.2

[MARINELLO](#)

Dopo l'articolo 42-ter, inserire il seguente:

«Art. 42-quater.

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992)

Dopo il comma 7-*quinquies* dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"7-*sexies*. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

7-*septies*. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».

42-ter.0.3

[SCILIPOTI](#)

Dopo l'articolo 42-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quater.

(Risarcimenti previdenziali per i lavoratori esposti ad amianto)

1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 8, legge 257 del 1992, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato».

42-ter.0.4

[MARINELLO](#)

Dopo l'articolo 42-ter, inserire il seguente:

«Art. 42-quater.

(Abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale)

1. La lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

42-quater.0.1

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 42-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quinquies.

(Corresponsione di adeguata remunerazione e/o risarcimento danni per violazione e tardivo recepimento delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in seguito coordinate dalla Direttiva 93/16/CEE del 05.04.1993 subiti dai medici specializzandi)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1975-1976 all'anno accademico 2006-2007 che, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale, o domanda amministrativa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento economico del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e della Direttiva 82/76/CEE, del Consiglio del 26 gennaio, 1982, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo di "adeguata remunerazione" o di risarcimento danni, l'importo annuo di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo annuale credito.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della frequenza ad un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione, attestata anche attraverso autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio di cui al comma 1, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell'istanza secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate, prevedendo, altresì, che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso le associazioni, non riconosciute, rappresentative dei medici interessati.

4. Alle minori entrate derivanti dalle presenti disposizioni, si provvede ai sensi del comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli

effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente periodo, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui sopra, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui sopra non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 51 lettera b), della citata legge n 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi».

43.1

[CERONI](#)

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «della legge 1º aprile 1999, n. 91.» inserire le parole: «Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della salute e previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di trasmissione dei dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi.».

43.2

[D'ONGHIA, LUIGI MARINO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Fascicolo sanitario elettronico (FSE)».

43.3

[D'ONGHIA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni, nel caso che dalla carta di identità del soggetto, oltre al consenso o diniego alla donazione degli organi dopo la morte risulti anche la sua esplicita volontà di donare il suo corpo, sempre dopo la morte, alla ricerca scientifica, trasmettono l'informazione al sistema informativo trapianti».

43.4

[TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCSIA, SIMEONI](#)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. La carta d'identità, il passaporto, la patente e la tessera sanitaria dovranno contenere l'assenso ovvero il diniego alla donazione dei propri organi con un codice seriale corrispondente al soggetto senza alcuna dicitura esplicativa sul documento».

43.0.1 (testo 2)

[BONERISCO](#), [SANTINI](#), [PALMA](#), [STUCCHI](#), [AZZOLLINI](#), [BILARDI](#), [SCILIPOTI](#), [FLORIS](#), [CHIAVAROLI](#), [MAZZONI](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMORUSO](#), [CERONI](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MUSSOLINI](#), [FAZZONE](#), [AIELLO](#), [GENTILE](#), [TORRISI](#), [PAGNONCELLI](#), [BARANI](#), [CONTE](#), [EVA LONGO](#), [IURLARO](#), [SCOMA](#), [GUALDANI](#), [LUCIANO ROSSI](#), [CARIDI](#), [FALANGA](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [ZIZZA](#), [GIRO](#), [CASSANO](#), [VOLPI](#), [ARRIGONI](#), [MINZOLINI](#), [CARDIELLO](#), [FASANO](#), [SIBILIA](#), [SERAFINI](#), [VILLARI](#), [ARACRI](#), [TARQUINIO](#), [DALLA TOR](#), [PELINO](#), [COLUCCI](#), [COMAROLI](#), [STEFANI](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [NACCARATO](#), [SOLLO](#), [LANGELLA](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [SANGALLI](#), [SAGGESE](#), [DEL BARBA](#), [PANIZZA](#), [MALAN](#), [SPOSETTI](#), [RANUCCI](#), [LANIECE](#), [ALICATA](#), [CONTI](#), [RITA GHEDINI](#), [CALEO](#), [ZIN](#), [BROGLIA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

Al DL n. 24 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, all'articolo 2, comma 2, in fondo, aggiungere il seguente periodo: "Fermo restando la vigenza del DM 5 dicembre

2006, n. 56, le strutture di cui al periodo precedente possono sottoporre ai trattamenti di cui al medesimo periodo, singoli pazienti, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, in mancanza di valida alternativa terapeutica, sotto la responsabilità del medico prescrittore."

Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire un più agevole accesso alle cure da parte dei pazienti affetti da malattie rare è introdotta l'Autorizzazione temporanea all'utilizzo di farmaci orfani emoderivati. Con decreto del Ministro della salute, emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fissata la disciplina attuativa della disposizione di cui al presente comma."».

43.0.1

[BONERISCO](#), [SANTINI](#), [PALMA](#), [STUCCHI](#), [AZZOLLINI](#), [BILARDI](#), [SCILIPOTI](#), [FLORIS](#), [CHIAVAROLI](#), [MAZZONI](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMORUSO](#), [CERONI](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MUSSOLINI](#), [EZZONE](#), [AIELLO](#), [GENTILE](#), [TORRISI](#), [PAGNONCELLI](#), [BARANI](#), [CONTE](#), [EVA LONGO](#), [IURLARO](#), [SCOMA](#), [GUALDANI](#), [LUCIANO ROSSI](#), [CARIDI](#), [FALANGA](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [ZIZZA](#), [GIRO](#), [CASSANO](#), [VOLPI](#), [ARRIGONI](#), [MINZOLINI](#), [CARDIELLO](#), [FASANO](#), [SIBILIA](#), [SERAFINI](#), [VILLARI](#), [ARACRI](#), [TARQUINIO](#), [DALLA TOR](#), [PELINO](#), [COLUCCI](#), [COMAROLI](#), [STEFANI](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [NACCARATO](#), [SOLLO](#), [LANGELLA](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [SANGALLI](#), [SAGGESE](#), [DEL BARBA](#), [PANIZZA](#), [MALAN](#), [SPOSETTI](#), [RANUCCI](#), [LANIECE](#), [ALICATA](#), [CONTI](#), [RITA GHEDINI](#), [CALEO](#), [ZIN](#), [BROGLIA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al decreto-legge n. 24 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, all'articolo 2, comma 2, in fondo, aggiungere il seguente periodo: "Fermo restando la vigenza del DM 5 dicembre 2006, n. 56, le strutture di cui al periodo precedente possono sottoporre ai trattamenti di cui al medesimo periodo, singoli pazienti, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, in mancanza di valida alternativa terapeutica, sotto la responsabilità del medico prescrittore."».

44.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [VICECONTE](#), [BIANCONI](#), [SCILIPOTI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 13 comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Ai medicinali omeopatici che abbiamo le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettere a) e c), i cui dati di vendita siano al di sotto di trecento unità all'anno non si applicano le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV"».

44.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [BIANCONI](#), [VICECONTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: "decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53" aggiungere le seguenti: "per un importo massimo pari ad un quindicesimo dello stesso"».

44.3

[TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Sopprimere il comma 3.

44.4

[D'ONGHIA](#), [ROMANO](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«Nell'importazione di farmaci da Paesi con un insoddisfacente livello di verifica della qualità del prodotto tale certificazione va rilasciata solo dopo un rinnovato controllo della conformità del farmaco

alla normativa europea e nazionale».

44.5

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le farmacie che risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione straordinaria in base ai parametri di cui ai commi 1 e 3, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni».

44.6

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale"».

44.7

[MARINELLO](#)

Al comma 4-quater, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. A tal fine entro la medesima data gli esercenti le professioni sanitarie e le imprese assicuratrici adottano obbligatoriamente il regime convenzionale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) obbligo delle compagnie ad assicurare l'esercente di professione sanitarie richiedente;
- b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
- c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
- d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;
- e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione sanitaria».

44.8

[MARINELLO](#)

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. Ai concorsi straordinari di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 21, sono ammessi a partecipare i farmacisti titolari di farmacie ubicate in comuni con popolazione non superiore a 6.600 abitanti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano gli atti necessari ad adeguare le procedure concorsuali, anche in corso di svolgimento, alla presente disposizione».

44.9 (testo 2)

[MANDELLI](#)

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AlFA autorizza la vendita al

pubblico delle scorte, subordinandola all'inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"».

44.9

[MANDELLI](#)

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Nei casi di modificazioni apportate esclusivamente al foglietto illustrativo, l'AlFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola all'inserimento ovvero alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"».

44.10

[BIANCONI](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [AIELLO](#), [VICECONTE](#), [ROMANO](#)

Dopo il comma 4-quater inserire il seguente:

«4-quinquies. Alla legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 15, comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli";

b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli"».

44.11

[MANDELLI](#)

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-quinquies. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile».

44.12

[TAVERNA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere il secondo periodo.

44.0.1

[MARINELLO](#)

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

45.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - (Macchine Agricole). ? 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri" sono aggiunte le seguenti: "o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) all'articolo 111, comma 1, sopprimere le parole da: "e sono stabiliti" fino alla fine del comma».

45.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole».

45.3

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza».

45.4

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

"Art. 110-bis. ? 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep)

4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110».

Conseguentemente, ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada 16 dicembre 1992, n. 495».

45.5

[PELINO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 77, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47, del decreto legislativo 30 aprile 1992 e s.m.i, del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, è assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa ? sistema di produzione e del prodotto ? a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/C,E, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)"».

45.6

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 77, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47, del decreto legislativo 30 aprile 1992 e s.m.i, del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, è assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa ? sistema di produzione e del prodotto ? a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/C,E, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)"».

45.0.1

[ZIZZA](#), [SIBILIA](#), [PERRONE](#), [FASANO](#), [GIOVANNI MAURO](#), [IURLARO](#), [COMPAGNA](#), [GUALDANI](#), [PICCOLI](#), [DALLA TOR](#), [LANGELLA](#), [MARIN](#), [BILARDI](#), [SCOMA](#), [BARANI](#), [VICECONTE](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [FLORIS](#), [DE SIANO](#), [EVA LONGO](#), [VILLARI](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. Al comma 473 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

2) al quarto periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

45.0.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto della normativa comunitaria, le Regioni e le Province a statuto speciale il cui territorio insediato, in base ai dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore al 5 per

cento e la cui superficie al di sopra dei 1600 metri s.m. supera il 50 per cento, possono prevedere all'interno dei propri ordinamenti il divieto di esercizio dell'attività commerciale nel verde agricolo e/o alpino, nonché limitarlo nelle zone produttive destinate prioritariamente all'insediamento delle attività produttive».

45.0.3

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: "non si applicano" inserire le seguenti: "in caso di guida accompagnata da una persona che rispetti i requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, e"».

46.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui ai commi 8 e 12» fino a: «legge 30 luglio 2010 n. 122 con le parole: «relative al Patto di Stabilità interno», e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nonché alla regione Lombardia».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*secties*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1-*ter* del presente articolo, che confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*octies*. Per gli anni 2013, 2014, 2015 è istituito un prelievo straordinario a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessoria o in via principale, prodotti di gioco pubblici, che abbia installato all'interno dei propri locali apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il contributo è stabilito in 5000 euro annui per ogni apparecchio da gioco ed interamente riversato nel fondo di cui al comma 1-*bis*».

46.2

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.0-*bis*. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che gestiscono in economia Residenze sanitarie assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, che abbiano avviato il processo di esternalizzazione del servizio nell'anno 2013, applicano le percentuali indicate nel comma 2 alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione per l'anno 2013.

Per gli anni dal 2014 al 2016, per i soli comuni che hanno concluso il processo di esternalizzazione del servizio di gestione delle RSA, le percentuali indicate nel comma 2 si applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per detto servizio».

46.3

[MIRABELLI](#), [COCIANCICH](#), [CALEO](#), [SANTINI](#), [CARDINALI](#), [FISSORE](#), [RITA GHEDINI](#), [GINETTI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

«1-*septies*. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a

legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di EXPO spa possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere».

46-bis.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:

«Art. 46-ter.

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzato un contributo straordinario di ulteriori 10 milioni di euro annue alla regione Lombardia, da utilizzare per le infrastrutture viabilistiche e per la valorizzazione dei diversi luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Angelo Giuseppe Roncalli, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori, in previsione della canonizzazione prevista a dicembre 2013 di Papa Giovanni XXIII.

2. Per le finalità previste al comma 1, si costituisce presso la regione Lombardia una Cabina di Regia, formata dal Presidente della regione Lombardia o da un suo delegato, dal Presidente della provincia di Bergamo o da un suo delegato, e dal Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) o da un Suo delegato.

3. La Cabina di Regia dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza dai suoi membri, ed esprimerà un parere vincolante all'autorizzazione delle spese relative all'impiego del contributo straordinario assegnato alla regione Lombardia, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. La Cabina di Regia può decidere di invitare a far parte della stessa altri soggetti interessati all'evento della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, stabilendone le funzioni e i poteri.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47-bis.1

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2) e il numero 3).

48.1

[COTTI](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [MARTON](#)

Sopprimere l'articolo.

48.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

49.1

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti lettere:

«a-bis) al comma 1, dopo le parole: "da prestazione di servizi" inserire la seguente frase: "affidati senza gara";

a-ter) al comma 1, sostituire le parole: "di pubbliche amministrazioni" con le seguenti: "delle pubbliche amministrazioni controllanti";

a-quater) al comma 1, dopo la parola: "superiori al 90 per cento" inserire la seguente frase: "che

hanno registrato perdite nel triennio 2010-2012"».

Conseguentemente ai commi 4, 9, 10 e 111 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 95 del 2012, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «che non hanno registrato perdite nel triennio 2010-2012».

49.2

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) al comma 3, dopo le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» è inserita la seguente frase: «alle società che nel triennio 2010-2012 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i.,».

49.3

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) al comma 3-sexies sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Le parole da 'novanta giorni' fino a 'presente decreto' sono sostituite con le seguenti: 'il 31 dicembre 2013'.

2. Al secondo periodo la frase da 'previo parere' fino a 'legge 6 luglio 2012, n. 94 e' è sostituita dalle seguenti parole: 'dai rispettivi organi di indirizzo' nonché la parola 'esclusivamente' è sostituita con il termine 'prioritariamente';

3. Alla fine del secondo periodo è inserita la seguente frase: 'nonché una riduzione dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso'.

4. L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'In tal caso le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione'"».

49.4

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) al comma 8, dopo le parole "l'affidamento diretto", è inserita la seguente frase: "delle attività di cui ai commi 6 e 7"».

49.5

[CERONI](#)

Prima del comma 2, aggiungere il seguente:

«02. All'articolo 9 del decreto legge n. 95 del 2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, a fine comma è inserito il presente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società partecipate dagli enti locali per le quali restano ferme le relative vigenti normative in materia";

b) al comma 2 le parole "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2013";

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole "dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 2013";

dopo le parole "indicati al medesimo comma 1" è inserita la seguente frase: "identificati ai sensi del comma 2";

alla fine del secondo periodo, è inserita la seguente frase: "dai quali derivano incrementi di spesa rispetto al 2013";

d) al comma 6, le parole "funzioni fondamentali e" sono soppresse, nonché a fine comma è aggiunto il seguente periodo: "È sempre ammessa la costituzione di aziende speciali per la gestione delle farmacie nonché di enti, organismi ed agenzie di gestione dei servizi di cui al comma 1-bis e di organismi privi di personalità giuridica"».

49.6

[CERONI](#)

Prima del comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«All'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche: "Alla fine del comma 7, è aggiunto il seguente periodo: 'Il periodo indicato alle lettere b) e c) del succitato articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i. si riferisce a quello stabilito dalla lettera a) della medesima disposizione' "».

49.7

[CHIAVAROLI](#)

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera d), le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.2 del 4 gennaio 2005";

b) al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purchè la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento termini in materia di *spending review* e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario».

49.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, adottando le modalità di riparto previste al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

49.9

[SANTINI](#)

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire la parola: "2013" con la seguente: "2014"».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «spending review» inserire le seguenti: «e di editoria».

49.10

[DLBIAGIO](#)

Aggiungere il seguente comma 3:

«3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014».

49.11

[PELINO](#)

Aggiungere il seguente comma 3:

«3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014».

49.0.1

[DALLA TOR](#), [RUVOLO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [PANIZZA](#), [SCOMA](#)

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Proroga termini in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

49.0.2

[MARINELLO](#)

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Proroga termini in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

49-bis.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Sopprimere l'articolo.

49-bis.2

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di organizzazione amministrativa.».

49-bis.3

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

Consequentemente sopprimere il comma 8.

49-bis.4

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze».

49-quater.0.1

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinquies.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti, la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza».

49-quater.0.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

(Proroga dei termini in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

49-quater.0.3

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#)

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

1. Per le società che svolgono servizi pubblici di interesse generale, partecipate dai comuni COD popolazione inferiore a 30.000 abitanti il termine di cui all'articolo 14, comma 32, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2010, n. 14, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014».

49-quater.0.4

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006", sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza. del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza».

49-quater.0.5

[GIANLUCA ROSSI](#), [SANTINI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [MOSCARDELLI](#),
[PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#),
[VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:
"450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi"».

49-quater.0.6

[MANDELLI](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 49-quater inserire il seguente:

«**Art. 49-quinquies**

(Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 243-bis, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".
all'articolo 243-quater, al comma 2, sostituire le parole «la sottocommissione di cui al comma 1» con le seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155»

50.1

[SANTINI](#), [LO MORO](#), [TOMASELLI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#),
[SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#),
[PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#),
[BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [PEGORER](#),
[MORGONI](#), [CANTINI](#), [SAGGESE](#)

Sopprimere l'articolo.

50.2

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

50.3

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

50.4 (testo 2)

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (Soppressione della disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). ? 1. I commi 28, 28-bis e 28-ter, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche e integrazioni, sono soppressi».

50.4

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

50.5

[PELINO](#)

Sopprimere l'articolo.

50.6

[PANIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

50.7

[AZZOLLINI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta", sono sostituite dalla seguente: "dovute"».

50.8

[MAURO MARIA MARINO](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [FILIPPI](#), [SANTINI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#),
[GIACOBBE](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#),

[CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). ? 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta", sono sostituite dalla seguente: "dovute"».

50.9

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). ? 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta", sono sostituite dalla seguente: "dovute"».

50.10

[D'ALÌ](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. ? 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per lo verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente".

b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati».

50.11

[CERONI](#), [PAOLO ROMANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. ? 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente".

b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati».

50.12

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#), [GIBIINO](#), [CERONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (Eliminazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti). ? 1. All'articolo 35

del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.13

[CERONI, PAOLO ROMANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Abrogazione della disciplina della responsabilità solidale fiscale negli appalti*). ? 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

50.14

[PAOLO ROMANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Modifica alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). ? 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.15

[BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, CARIDI, TARQUINIO, TORRISI, PERRONE, ZIZZA](#)

Sostituire i commi con il seguente:

«All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.16

[BONERISCO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale*). ? All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.17

[CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

50.18

[LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA](#)

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - (*Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale*). ? All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.19

[GAETTI](#)

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - (*Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). ? 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.20

[BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA](#)

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.

50.21

[CERONI](#)

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - (Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale). ? All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.».

50.22

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).

E conseguentemente ancora, sopprimere i commi 2 e 3.

50.23

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al primo periodo, le parole: "nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'ammontare del corrispettivo residuo, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute"»;

b) il numero 2 è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprime le lettere b) e c).

E conseguentemente ancora, sopprimere i commi 2 e 3.

50.24

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono» con le parole: «hanno facoltà di».

50.25

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2).

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere b), c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

50.26

[RUVOLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.».

50.27

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.».

50.0.1

[GIBIINO](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 76

del 28 giugno 2013)

Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni relative ai lavoratori con contratti di lavoro autonomo si intendono riferite ai lavoratori impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

51.0.1

RUVOLO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Facoltà di opzione delle società agricole per la determinazione
del reddito su base catastale)

1. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

51-bis.1

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine, aggiunto il seguente:

"2. All'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, tra i criteri per la determinazione del reddito di ciascun componente del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), vengono considerati i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria"».

51-bis.2

COMPAGNONE, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone che gli importi rateizzati concedibili alle imprese dall'Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi».

51-bis.0.1

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FILIPPI, SANTINI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BORIOLO, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro";

b) all'articolo 8, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: "3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a molo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva";

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso";

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: "un terzo", sono sostituite, dalle seguenti: "un quarto";

e) all'articolo 2, dopo il comma 5 è aggiunto il comma: "5-*bis*. In caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 o dello scudo fiscale di cui alla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'articolo 5-*bis* comma 3".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano ove ricorrano le condizioni previste di cui all'articolo 52, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto legge.

3. All'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrano le condizioni previste nel successivo articolo 52 (*disposizioni per la riscossione mediante ruolo*), comma 1, lettere a) e b);

b) al comma 3, le parole: "al tasso del 3,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al saggio legale".

4. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste nel successivo articolo 52 (*disposizioni per la riscossione mediante ruolo*), comma 1, lettere a) e b). L'importo, della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione";

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste nel successivo articolo 52 (*disposizioni per la riscossione mediante ruolo*), comma 1, lettere a) e b). L'importo, della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione"».

51-bis.02

DLMAGGIO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-ter.

(Facoltà di opzione delle società agricole per la determinazione
del reddito su base catastale)

1. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

52.1

D'ONGHIA, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere il seguente:

3. In sede di prima applicazione del presente provvedimento non si tiene conto di quanto previsto dal comma 1-bis del richiamato articolo 19 relativamente alle eventuali proroghe già ottenute dal contribuente nonché alle decadenze intervenute.

52.2

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso a), è aggiunto il seguente:

a-bis) non dà corso all'espropriazione per un specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» ed individuato tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

52.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso a), è aggiunto il seguente:

a-bis) Non dà corso all'espropriazione degli immobili necessari al processo produttivo dell'attività d'impresa.

52.4

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera g), al capoverso b), al secondo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

52.5

LEZZI, BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI, ENDRIZZI, PEPE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abolito l'aggio a favore di Equitalia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

52.6

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-ter) All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "otto, dodici e euro 51.645,69" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici, ventiquattro e euro 50.000,00".

3-quater) All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia le parole: "otto e dodici", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici e ventiquattro".

3-quinquies) L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è sostituito dal seguente: "3-bis. - In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurato all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva".

3-sexies) L'articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurato all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva".

3-septies) All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: "sei, cinquemila e venti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici, cinquantamila e ventiquattro".

3-octies) All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: "al tasso del 3,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al saggio legale".

3-nonies) Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il pagamento rateale previsto nell'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Imposta a fronte del quale non può essere formulata Istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso".

3-decies) Nell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: "accessorie", è inserito il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione".

3-undecies) Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: "ricorso", è inserito il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione".

3-dodecies) I commi a) e b) si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non sia già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute. I contribuenti che siano interessati al prolungamento della

rateazione Indicono all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il numero di rate prescelto, nei limiti previsti dagli articoli 1 e 2. L'invio della comunicazione sospende l'obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il nuovo piano di rateazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente».

52.7

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#)O, [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione dal 1° Gennaio 2013».

52.0.1

[BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [PEPE](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni per la rateazione delle somme dovute)

1. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: "sei" con la seguente: "dodici" e la parola: "venti" con la seguente: "quaranta";

b) al comma 3 sostituire la parola: "3,5" con la seguente: "112";

c) al comma 4 sostituire le parole: "anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva" con le seguenti: "di almeno tre rate anche non consecutive diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive";

d) al comma 4-bis sostituire il primo periodo con il seguente: "Il tardivo pagamento di almeno tre rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo delle rate versate in ritardo e degli interessi legali"».

53.1

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

"2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti locali, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg)-ter, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013"».

53.0.1

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, alla fine della lettera gg)-ter sono aggiunte le seguenti parole:

", ad eccezione delle attività:

i) per le quali siano in atto affidamenti determinati da procedure di selezione ad evidenza pubblica e fino alla prima scadenza degli affidamenti medesimi;

ii) che riguardano la riscossione di importi iscritti nei ruoli dei comuni emessi e consegnati al riscossore fino al 31 dicembre 2010;

iii) che riguardano la riscossione di quote per le quali sono in corso azioni di recupero nei confronti degli stessi soggetti anche per conto di altri ereditori;"

2. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera gg)-ter dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottare entro il 30 novembre 2013, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, tra l'altro:

a) le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia;

b) i termini temporali, anche differenziati in un periodo massimo di due anni, per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 31 dicembre 2013;

c) gli eventuali limiti di svolgimento delle attività di Equitalia con riferimento alle quote in riscossione relative ai ruoli consegnati dal 1º gennaio 2011, nelle more dell'effettivo subentro ai sensi delle lettere a) e b);

d) la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, con riferimento alle quote oggetto di subentro, nel rispetto delle norme relative all'accesso alle informazioni in materia di riscossione;

e) le modalità con cui i comuni potranno richiedere il subentro con riferimento alle quote iscritte nei ruoli dei comuni emessi fino al 31 dicembre 2010, di cui al comma 2, lettera gg)-ter, dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dal comma 1.

4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2, Equitalia fornisce le informazioni sulle posizioni iscritte a ruolo e sulle procedure esecutive in atto per tipo di credito, anno di consegna del ruolo e comune ereditare, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 30 giugno 2013.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e ereditarie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i bilanci comunali, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196».

53.0.2

CERONI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.

2. Le disposizioni derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 1 non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

53.0.3

CERONI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2000, entro il 31 dicembre 2015 e per quelli consegnati negli anni successivi, per singole annualità di consegna partendo dalla più remota, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2015. Tali comunicazioni sono soggette a integrazione in presenza di procedure esecutive in corso alla data di relativa presentazione. Le modalità di presentazione delle comunicazioni saranno previste in un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emettersi entro il 30 aprile 2014, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. In occasione dell'attività di controllo sulle comunicazioni di inesigibilità presentate ai sensi del comma 1 e ai fini dell'eventuale diniego del discarico, si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella versione vigente al 31 dicembre 2010.

3. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da ultimo modificati per

effetto del comma 530, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010».

53.0.4

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "e di rimborso" sono sostituite da: ". Non si fa luogo al rimborso".

2. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti i seguenti periodi: "Ai fini del discarico automatico delle quote previste al presente comma, gli agenti della riscossione corrispondono agli enti ereditori una somma pari al 2 per cento delle quote discaricate e non procedono alla richiesta delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere. Gli enti ereditori per quel che riguarda le quote previste dal presente comma possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, con le modalità previste dal regio decreto 639/1910 e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 602/73. Le somme dovute agli enti ereditori in conseguenza di quanto previsto ai periodi precedenti, vengono erogate da Equitalia s.p.a. ma sono recuperate dalle aziende concessionarie della riscossione acquisite da Equitalia, secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con le modalità previste nel decreto di cui al comma 527».

53.0.5

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

Al termine dell'articolo 4, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, si aggiunga il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

53.0.6

[SUSTA](#), [LUIGI MARINO](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono detrarre dal valore medio della spesa corrente relativamente al triennio 2007/2009 una quota pari al 50 per cento delle riduzioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio intervenute nel corso degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 250 milioni per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.

4. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, l'amministrazione deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei

Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

53.0.7

[BOCCHINO](#), [MOLINARI](#), [VACCIAO](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Norme a favore della trasparenza e della tracciabilità delle operazioni degli istituti di credito operanti come tesorerie delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli istituti bancari, operanti come tesorerie delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 161, comma 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, devono riportare il campo specifico relativo al Codice Unico di Progetto ? CUP, nell'ambito del tracciato informatico dei dati da trasmettere al SIOPE ? Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ? ai sensi dell'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, qualora l'Ente presenti il mandato di pagamento solo su supporto cartaceo, registrare il CUP sui correlati mandati di pagamento informatici.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, gli atti convenzionali relativi all'attribuzione della gestione del servizio di tesoreria, stipulati tra l'istituto bancario e le Amministrazioni pubbliche, devono contenere, pena la nullità del relativo atto, la seguente clausola: "L'istituto bancario inserisce il Codice Unico di Progetto, riportato nel mandato di pagamento predisposto dall'amministrazione. La mancanza di tale adempimento comporta l'applicazione di una penale di euro 100,00 per ciascun mandato privo del CUP».

53.0.8

[SUSTA](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. In via transitoria per l'anno 2013, ai fini del rispetto del Patto di stabilità, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che depositano entro il 30 settembre alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei Conti territorialmente competente una specifica attestazione del responsabile del servizio finanziario e del revisore dei conti che attesti la veridicità ed esigibilità dei residui attivi generanti l'avanzo di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario chiuso, possono computare, tra le entrate in conto esercizio, destinate ad investimenti, la quota massima del 70 per cento dell'avanzo di amministrazione disponibile, a condizione che, contestualmente, stanmino a bilancio almeno una quota pari al 30 per cento del suddetto destinandolo all'abbattimento del debito pregresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede fino a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

53.0.9

[SUSTA](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Ai fini del rispetto del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono computare tra le entrate in conto esercizio la riscossione di mutui riportati a residui attivi dagli esercizi precedenti, sino ad ultimazione degli investimenti cui sono destinati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede fino a 100 milioni, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

53.0.10

[SUSTA](#), [LUIGLMARINO](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Gli enti locali che hanno direttamente o indirettamente fatto ricorso al credito ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici beneficiari di incentivi statali da parte del GSE possono detrarre l'incentivo statale stesso sino a concorrenza degli interessi annui imputabili al finanziamento acceso ai fini del computo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni».

53.0.11

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso».

Consequentemente dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

53.0.12

[SUSTA](#), [OLIVERO](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Esclusione per i piccoli Comuni dal patto di stabilità)

1. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate la lettera c) del comma 6, nonché al comma 2, le parole dal "c) per i comuni" fino a "2016"».

53.0.13

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

Al comma 34 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, la lettera c) è abolita».

53.0.14

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni)

1. Per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è ridotta del 50 per cento.

2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

54.5

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

54-bis.1

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [SAGGESE](#)

Sopprimere gli articoli 54-bis e 54-ter.

54-bis.2

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Sopprimere l'articolo.

54-ter.3

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Sopprimere l'articolo.

55.1

[MICHELONI](#), [TONINI](#), [SANTINI](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [COCIANCICH](#), [CORSINI](#),
[FATTORINI](#), [LUCHERINI](#), [RUSSO](#), [TRONTI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#),
[SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Sopprimere l'articolo.

55.0.1

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 10, primo comma, del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5) le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti dai soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge;"».

55.0.2

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

(Agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2012, n. 25".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante aumento al 15 per cento, con la medesima decorrenza, dell'aliquota dell'imposta di registro, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per quanto attiene ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa

gestione previdenziale ed assistenziale».

55.0.3

[DLMAGGIO, D'ONGHIA](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifica dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972)

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera c) la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma"».

55.0.4

[AUGELLO](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5) le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti dai soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge;"».

55.0.5

[D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Norma interpretativa in materia di non imponibilità IVA
trasporto marittimo)

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 148 della direttiva n. 2006/112/CE, l'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), si interpreta nel senso che il regime di non imponibilità IVA si applica sia alle navi adibite alla navigazione in alto mare, sia alle navi adibite all'esercizio di attività commerciale per il trasporto pubblico locale marittimo e, in generale, su acqua».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione. Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

55.0.6

[SANGALLI, TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ](#)

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n.633, dopo il primo periodo, aggiungere: "Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera c) la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma"».

56.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

56.2

[ZANETTIN](#)

Al comma 1, capoverso «497», al primo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 2013» con le seguenti: «1° marzo 2014».

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di marzo 2014 è versata entro il 16 aprile 2014».

56.3

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

3. All'articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012, sostituire ovunque ricorrano le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2013».

56.0.1

[SUSTA](#)

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e ai cimiteri con perimetri definiti e non ampliabili inseriti all'interno, dei centri abitati ancorchè utilizzati purché l'amministrazione comunale abbia individuato nello strumento urbanistico vigente un'area con le caratteristiche di cui al comma 1 per la realizzazione di un nuovo cimitero";

2. al quarto comma, dopo le parole: "Il consiglio comunale può approvare" aggiungere le seguenti: "in deroga a quanto stabilito al comma 1";

3. al quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico pubblico o privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto purché non oltre il limite di 50 metri tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici».

56.0.2

[LUIGLMARINO](#), [SUSTA](#)

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali)

1. All'articolo 1, comma 490, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, le parole: "dopo il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 1° gennaio 2015".

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del

2008.».

56-bis.1

[D'ALÌ](#)

Sopprimere l'articolo.

56-bis.2

[CIOFFI](#)

Sopprimere l'articolo.

56-bis.3

[CERONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 56-bis. ? (*Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali*). ? 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28, maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è ulteriormente disciplinato dal presente articolo.

2. A decorrere dalla pubblicazione decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3 comma 3 del Dlgs. 85/2010, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, la relativa richiesta entro i termini e con la procedura ivi descritta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, fornendo adeguata motivazione e comprovandone l'utilizzo, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, accoglie la domanda e procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di ricezione della conferma adeguatamente motivata da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze istituzionali, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite in Conferenza Unificata si verifichi lo stato di abbandono e la mancata adozione di iniziative volte alla valorizzazione, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso da soggetti privati sono ridotte, per tutta la vigenza dei relativi contratti e comunque non oltre i successivi 10 anni, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

7. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli, enti possono continuare ad assicurare allo Stato, qualora già disciplinato da un contratto in corso di validità, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili dallo stesso acquisiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi

immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

11. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è abrogato;

b) al sesto periodo le parole: ", nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), soprarichiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari." sono soppresse.

12. Il precedente comma 7 e il comma 2 dell'art. 9 del Dlgs 85/2010 non si applicano ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

13. All'art. 7 del Dlgs. 85/2010 è inserito quanto segue: "decreti biennali di attribuzione".

14. A decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

15. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste è allegata una relazione atte stante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale».

56-bis.4

[MATTEOLI](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili per il ripiano di disavanzi ove gli stessi mezzi di ripiano siano stati previsti in Piani approvati dall'ente in data antecedente ai 31 dicembre 2012.

12-ter. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione residui passivi spesa in conto capitale, eliminati per perenzione amministrativa».

56-bis.5

[CERONI](#)

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Ferme restando le disposizioni che precedono, i beni immobili in uso al Ministero della difesa di cui al comma 1 non utilizzati per finalità istituzionali per i quali non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e fatti salvi i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione, sono individuati dal Ministero della difesa con apposito atto che ne determina formalmente il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Gli enti territoriali interessati ad acquisire la proprietà degli immobili presentano, secondo i tempi previsti ai commi precedenti e con le modalità indicate dal Ministero della difesa, una richiesta di attribuzione al predetto Dicastero che provvede, d'intesa con l'Agenzia del demanio, ad adottare i provvedimenti tecnico-amministrativi necessari al trasferimento della proprietà e a disporne la

consegna attraverso le proprie articolazioni organizzative territoriali».

56-ter.0.1

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#), [ALBERTI](#), [CASELLATI](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#), [LANIECE](#),
[VICECONTE](#)

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

(Modifiche del limite per la tracciabilità dei pagamenti).

1. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole "euro mille", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato.

3. Alle lettere b) e c) del comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: "mille euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tremila euro"».

56-ter.0.2

[LUIGI](#), [MARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso art. 112, al comma 7 inserire il capoverso:

"Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data dello gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».

56-ter.0.3

[FASANO](#)

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

1. Il comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo in vigore al 31 dicembre 2011, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

56-ter.0.4

[LUIGI](#), [MARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo l'articolo 56-ter, inserire il seguente:

«Art. 56-quater.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

56-ter.0.5

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 56-ter, inserire il seguente:

«Art. 56-quater.

1. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede tramite utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 ? fondi di bilancio dell'Agenzia delle Entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7».

56-ter.0.6

[PELINO](#)

Dopo l'articolo 56-ter, inserire il seguente:

«Art. 56-quater.

1. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede tramite utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 ? fondi di bilancio dell'Agenzia delle Entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7».

57.1

[GIROTTI](#), [BULGARELLI](#), [PETROCELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [ORELLANA](#), [ENDRIZZI](#)

All'articolo 57, premettere il seguente:

«Art. 0.57. - (*Credito d'Imposta per lo ricerca scientifica*). ? 1. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti in Università ovvero Enti Pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche per gli investimenti realizzati a decorrere dallo gennaio 2013 e fino all'esaurimento delle risorse autorizzate dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 70 del 2011, che a tal fine sono mantenute in bilancio fino all'esercizio 2015, anche se iscritta nel conto dei residui.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite del 50 per cento», con le seguenti: «in misura non inferiore al cinquanta per cento».

57.3

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 anni», con le parole: «35 anni».

57.4

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 anni», con le seguenti: «35 anni».

57.5

[GIANNINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis). Alla sperimentazione di percorsi di collaborazione tra Dottori di Ricerca, Atenei, Aziende e al fine di un utilizzo diffuso delle risorse nazionali e UE destinate a Ricerca e Sviluppo, da realizzare con modalità che assicurino la massima trasparenza e in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica».

57.0.1

[MARINELLO](#)

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

57.0.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

57.0.3

[DALLA TOR](#), [RUVOLO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [BERTUZZI](#), [PANIZZA](#), [SCOMA](#)

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

57-bis.1

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Sopprimere l'articolo.

57-bis.2

[BONFERISCO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 186/2003, già espletato ex Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola ? Dipartimento per l'istruzione (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ? del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

2-quater. le graduatorie di cui al precedente comma 2-ter. saranno utilizzate nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge 186/2003 per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica.

2-quinquies. le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge 186/2003 sono effettuate nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge 186/2003.

2-sexies. Qualora le graduatorie di cui al precedente comma 2-ter siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato saranno interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge 186/2003.

2-septies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli insegnamenti di religione cattolica di cui ai

precedenti commi 2-*quater* e 2-*quinqüies*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter.* della legge n. 27 del 3 febbraio 2007».

57-bis.0.1

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 57-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 57-ter.

(Semplificazione e superamento del sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica. in materia d'istruzione)

1. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinqüies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella ù finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n.202.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 agosto 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis.* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, detratti nel numero del 10% dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.

4. All'attuazione della procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, ancora, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 agosto 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A far data dal 1º settembre 2014, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non

superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

57-bis.0.2

[PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 57-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 57-ter.

(Modifica all'articolo 2, comma 4-novies della legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. All'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-novies è sostituito dal seguente: "4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a tredici anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai tredici anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai tredici anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i rettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2014 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010"».

58.1

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento"».

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento"».

58.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AIELLO](#), [VICECONTE](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2013/2014, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 3.7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 68, e successive modificazioni.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, fino a concorrenza dei predetti oneri, mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata "Commissione". A decorrere dalla stessa data;

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza

definiti dalla Commissione possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-quinquies. Dall'attuazione del comma 2-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

58.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AIELLO](#), [VICECONTE](#), [MANDELLI](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/176/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo onnicomprensivo di 20.000 euro per ogni anno di corso. Non si dà luogo al pagamento: di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 30 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

58.4

[MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il primo e secondo periodo del comma 4, sono sostituiti dal seguente: "contratti di cui al precedente comma possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito"».

58.5

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

Al comma 3, le parole: «di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma» *sono sostituite dalle seguenti:* «per posti di ricercatore a tempo determinato, di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma, e nelle ulteriori ipotesi stabilite dal decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al medesimo periodo».

58.6

[BOCCHINO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis. - (Misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei). ? 1. Fino al 31 dicembre 2014 le Università e gli enti di ricerca, per l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori, attuano le procedure di valutazione di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. È istituito un Albo nazionale dei ricercatori, diviso in settori scientifico-disciplinari, al quale possono iscriversi, previa istanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito un dottorato di ricerca o un titolo equipollente, anche conseguito all'estero;

b) negli ultimi cinque anni si siano impegnati in attività di ricerca o insegnamento universitario per almeno tre anni mediante contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 comma 10 della legge 230 del 4 novembre 2005 e dell'articolo 23 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

c) abbiano pubblicazioni di rilevanza nazionale o internazionale;

d) abbiano ricevuto un assegno di ricerca della durata minima di quarantotto mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) abbiano ricevuto, per una durata minima di quarantotto mesi, un contratto retribuito a tempo determinato ovvero un contratto di formazione retribuito, ovvero un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto retribuiti, presso università o enti di ricerca.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei ricercatori è valida per tre anni a decorrere dalla data di iscrizione. L'istanza può essere riproposta previa nuova valutazione dei requisiti previsti dal presente articolo.

Fermo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università e gli enti di ricerca, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori iscritti nell'Albo Nazionale dei Ricercatori, con le modalità indicate con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

3. Nei concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono valutabili i seguenti titoli:

a) il dottorato di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 9 gennaio 2009, n.1;

b) l'attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università e gli enti di ricerca;

c) le pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale;

d) gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) i contratti retribuiti a tempo determinato ovvero i contratti di formazione retribuiti, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto retribuiti, presso Università o enti di ricerca, non inferiori a ventiquattro mesi».

58.7

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1. È istituito un comparto di contrattazione aggiuntivo a quelli già determinati dal comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, a cui corrisponde un'ulteriore separata area di dirigenza. Nel comparto confluisce il personale contrattualizzato delle Università, delle istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM, così come definito dagli articoli 5,6, e 12 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di Contrattazione per il quadriennio 2006-2009.

2. Ai fini di quanto posto dall'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è costituito un Comitato di Settore costituito dai Rettori delle Università Italiane, dai Presidenti degli

enti di ricerca e dai Direttori dell'AFAM, in numero proporzionale a quello degli addetti a tempo indeterminato dei vari comparti.

3. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare costi o ulteriori aggravii per la finanza pubblica».

58.8

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale limite non si applica alla spese effettuate dalle università a valere su entrate proprie o finanziamenti pubblici aventi specifico vincolo di destinazione».

58.9

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"».

58.10

[GIANNINI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"».

58.11

[GATTI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [RITA GHEDINI](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente:

a) al comma 6, sostituire le parole: «Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» con le seguenti: «I risparmi di spesa derivanti dai servizi esternalizzati presso le istituzioni scolastiche per funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici.»;

b) all'articolo 61 comma 1:

1) alinea, sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti fino a: 64,4 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17,22, comma 3, 23,32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56, 56-ter e 58, comma 1, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 130,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 114,2 milioni di euro per l'anno 2015»;

2) lettera e) sostituire le parole: «quanto a 75 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 100 milioni per il 2014 e a 49,8 milioni per l'anno 2015».

58.12

[LIUZZI](#), [TARQUINIO](#), [SIBILIA](#), [SCILIPOTI](#), [TORRISI](#), [CASSANO](#), [IURLARO](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7, legge n. 240 del 2010 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.

L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di

professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

Pertanto è soppresso l'articolo 49, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazione dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

58.13

[GIRO](#), [MARIN](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [CONTE](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».

58.14

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

I commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015».

58.15

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 31 agosto 2013 si provvede all'assunzione di 11851 collaboratori scolastici ordinariamente spettante sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal comma 1».

58.16

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

5-ter. Nelle Università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o attraverso contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del

decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.

5-*quater*. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"f) spese sostenute per servizi di reception, front-office e attività amministrativa sostenute attraverso l'ausilio di aziende esterne"».

58.17

[CASSANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 49, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il punto 1) è soppresso».

58.18

[MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Al comma 6, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «e dedotte le risorse necessarie alla prosecuzione dei rapporti convenzionali in essere, ed ininterrottamente prorogati, di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

58.19

[CERONI](#)

Al comma 6, alla fine del periodo, dopo le parole: «e per le supplenze brevi» aggiungere le seguenti: «e per i libri di testo delle scuole primarie, di cui all'articolo 156, primo comma, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994».

58.20

[AMORUSO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LIUZZI](#), [TORRISI](#), [CASSANO](#), [CARIDI](#),
[TARQUINIO](#), [PERRONE](#)

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-ter. Il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca individuano anche con il concorso delle regioni gli opportuni strumenti le risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga necessari a consentire un sostegno al reddito ai lavoratori «ex LSU»

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58.0.1

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti per lo sviluppo dell'istruzione tecnica superiore)

1. All'articolo 52, comma 2 lettera a) del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 sono aggiunte le seguenti parole "fatta salva la possibilità di costituire ulteriori Istituti tecnici superiori, senza oneri aggiuntivi per lo Stato"».

58.0.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione del Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

58.0.3

[CHIAVAROLI, BRUNO](#)

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti per lo sviluppo dell'istruzione tecnica superiore)

1. All'articolo 52, comma 2 lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva la possibilità di costituire ulteriori Istituti tecnici superiori, senza oneri aggiuntivi per lo Stato"».

59.1

[PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

59.2

[MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 59. - 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

59.3

[TOCCI](#)

Sopprimere i commi da 1 a 8 e aggiungere, dopo il comma 9, il seguente:

«9-bis. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e di sette milioni di euro per l'anno 2015».

59.4

[SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «risultati scolastici eccellenti», inserire le seguenti: «e in assenza dei mezzi necessari».

59.5

[TOCCI](#)

Sopprimere i commi 3 e 6, e, nel comma 5, sostituire le parole: «nonché gli ulteriori criteri per la

formazione della graduatoria» *con le seguenti*: «nonché i criteri per la formazione della graduatoria e per il mantenimento della borsa dopo il primo anno».

59.6

[D'ONGHIA](#), [ROMANO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) al comma 4 sostituire le parole: «quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a)» con le seguenti: «quindi più alti nei requisiti di cui alle lettere a) e b-bis)».

59.7

[SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le borse di mobilità sono attribuite, sulla base di una graduatoria regionale, agli studenti iscritti e ammessi ai sensi del comma 3 alle Università con sede legale nel proprio territorio, fino ad esaurimento delle risorse assegnate ai sensi del comma 2; le graduatorie sono stilate dalle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i propri enti per il diritto allo studio universitario».

59.8

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «nazionale» con la parola: «regionale».

59.9

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «medesimo comma 3.», inserire le seguenti parole: «Fermo restando la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori criteri che reputino opportuni.».

59.10

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 5 dopo le parole: «con apposita domanda» inserire le seguenti: «da presentare entro il 15 settembre».

59.11

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) aver acquisito almeno il 50 per cento dei diti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione precedente entro la conclusione della sessione estiva;».

59.12

[SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio».

59.13

[MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per gli anni accademici successivi al primo e fino al termine previsto dal proprio corso di studi, sia esso triennale che quinquennale, gli studenti che hanno avuto accesso al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso, con proroga annuale, attraverso apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che questi rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno l'80 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

- b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
- c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30».

59.14

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposta a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio».

59.15

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le somme corrisposte a titolo di borse di mobilità non costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, pertanto, sono esenti dal pagamento dell'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-quater,

7-quater. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg..».

59.16

[GIANNINI](#)

Al comma 8 sostituire le parole: «la spesa di 5 milioni» con le seguenti: «la spesa di 10 milioni».

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'eventuale parte eccedente mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo di competenza del MISE di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208».

59.17

[LIUZZI](#), [MARIN](#), [GIRO](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [CONTE](#), [PUGLISI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le somme stanziare dagli enti territoriali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai commi 622-624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi dal patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti, finanziari termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

59-bis.1

[GIANNINI](#), [LANZILLOTTA](#), [D'ONGHIA](#)

Sopprimere l'articolo 59-bis.

59-bis.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

59-bis.3

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [OLIVERO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

Sopprimere l'articolo.

59-bis.4

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in un'unica graduatoria nazionale», con le seguenti: «in graduatorie regionali».

59-bis.5

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)
Al comma 2, sopprimere la lettera e).

59-bis.6

[CHIAVAROLI](#), [MARIN](#), [GIANNINI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I Collegi di Merito, di cui all'articolo 17 del decreto-legge del 29 marzo 2012, n. 68, sono finanziati, nel limite non inferiore all'1 per cento, attraverso l'utilizzazione della quota prevista al comma 4 del presente articolo».

59-bis.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

60.1

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#)

Sopprimere il comma 01.

60.2

[BRUNO](#), [D'ALÌ](#), [MANDELLI](#)

Al comma 01, primo periodo, sostituire le parole da: «annualmente», fino alla fine del periodo con le seguenti: «in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento».

60.3

[TOCCI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con la medesima decorrenza i decreti ministeriali sui criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del fondo di finanziamento alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti».

60.4

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di ripartizione del fondo di cui al comma 1, viene emanato dopo aver ottenuto il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti: per materia, che sarà formulato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta».

60.5

[GIUSEPPE ESPOSITO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, sono incrementati di 5 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Detti incrementi sono destinati al funzionamento delle università, escluse le università telematiche con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza. Le somme di cui al presente comma sono attribuite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-ter. L'incremento di 5 milioni di euro del contributo alle università non statali legalmente riconosciute e aventi numero di iscritti non superiore a 3.000 studenti è attribuito proporzionalmente al numero di iscritti, nella misura massima di 3.500 euro a studente.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

60.6

[TOCCI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "personale di magistratura," inserire le seguenti: "del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca purché a valere su finanziamenti di ricerca che le consentano"».

60.7

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

Sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter.

60.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

(Attività didattica svolta in privato)

1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.

2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.

3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5% del proprio compenso.

4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.

5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1, presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista la decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20% o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

60.0.2

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi)

1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.

2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.

3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei centri estivi alla fine di ogni anno scolastico.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

60.0.3

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli Istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica Istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

60.0.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art.6-bis. ? (Anzianità di servizio). ? 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento.

Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, Il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento del contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92".

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio».

60.0.5

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione del collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche al fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40% del contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'Incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente, dopo il comma 1, dell'articolo 61 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 4-ter; 1-ter. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

62.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Sopprimere il Titolo III.

62.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione delle priorità di cui al comma precedente, il Presidente del Tribunale attribuisce preferenza ai seguenti criteri:

- a) cause pendenti in grado di appello da più di 18 mesi;
- b) cause per le quali sia già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni».

62.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se la sentenza impugnata è stata decisa in primo grado da un giudice onorario, in grado d'appello non può essere designato, quale relatore, un giudice ausiliario».

63.1

[CRIMI](#)

Sostituire gli articoli 63, 64, 65, 66, 67, con i seguenti:

«Art. 63. - (Giudici ausiliari). ? 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62, il Ministero della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, a bandire un concorso pubblico nazionale per la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. Possono partecipare al concorso pubblico di cui al comma 1:

- a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
- b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo

definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

Art. 64. - (*Ulteriori requisiti per l'ammissione al concorso pubblico nazionale per l'esercizio dell'attività di Giudice ausiliario*). ? 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di cui all'articolo 63, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:

a) essere contadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;

g) al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età;

h) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Non possono partecipare al concorso di cui all'articolo 63

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

3. I candidati, all'atto di iscrizione al concorso pubblico nazionale, debbono indicare tre Corti di Appello di destinazione. In relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 65 - (*Piante organiche e destinazione dei Giudici ausiliari*). ? 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati i giudici ausiliari, esclusivamente sulla base dell'esito concorsuale e delle indicazioni delle destinazioni dei singoli candidati. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

Art. 66. - (*Presa di possesso e durata dell'ufficio*). ? 1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 65.

2. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71».

Conseguentemente, all'articolo 69, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d)».

63.2

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «seicento».

63.3

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «che non esercitino più» aggiungere le seguenti: «, da non oltre tre anni,».

63.4

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) ed e).

63.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole: «o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

63.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 3, la lettera c) è soppressa.

63.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 3, alla lettera c), dopo la parola: «ricercatore» inserire la seguente: «confermato».

64.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

*Al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere a), b) e c)».*

64.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 64, comma 2, sostituire la parola:

«settantacinque» con la parola: «sessantacinque»

64.3

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

All'articolo 64, comma 3, sostituire le parole:

«sessanta» con la seguente: «settantacinque».

Conseguentemente

All'articolo 73, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità».

64.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 3, sostituire le parole:

«sessanta anni» con le seguenti: «settantacinque anni».

64.5

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Al comma 3, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente:

«settantacinque».

64.6

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Al comma 3, sostituire la parola:

«sessanta» con la parola: «settantacinque».

64.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 64, comma 3, sostituire la parola:

«sessanta» con la parola: «sessantacinque».

64.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, decreto 752, e successive modificazioni. Si osservano altresì i principi di cui all'articolo 8, secondo comma, e all'articolo 12 dello stesso decreto».

Art. 65.

65.1

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

65.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «domande dei candidati», aggiungere le seguenti: «corredate da curriculum che documenti le pregresse esperienze professionali».

65.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «secondo le specifiche competenze professionali maturate».

67.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: «prorogabili per non più di cinque anni».

67.2

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «prorogabili per non più di cinque anni» con le seguenti: «non prorogabili».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

69.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "lettera d)", aggiungere le seguenti: "ed e)";

b) sostituire le parole: "consiglio dell'ordine cui era", con le seguenti: "consiglio dell'ordine nel cui albo».

69.2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 sono estese ai cinque anni successivi a far tempo dalla cessazione dalla funzione di giudice ausiliario».

70.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «quando è stato associato» con le seguenti: «quando è o è stato associato».

72.0.1

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modifiche all'articolo 2699 del codice civile)

1. Alla fine dell'articolo 2699 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: "ovvero da avvocati, limitatamente a qualunque questione oggetto di giudizio civile, in qualunque stato e grado pendente, per le quali le parti patrocinate abbiano raggiunto un accordo da essere raccolto in una transazione».

72.0.2

[BUEMI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:

"Art. 185-bis. - (*Proposta di conciliazione del giudice*) ? Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

Art. 185-ter. In qualunque stato e grado del giudizio le parti, anche al di fuori delle previsioni di cui agli articoli 185, 185-bis e 420 c.p.c., qualora raggiungano un accordo in ordine ai fatti di causa, definiscono la vertenza in un atto di transazione redatto e sottoscritto dai difensori (o dal difensore, in caso di causa contumaciale), con le formalità, il valore e tutti gli effetti dell'atto di cui all'articolo 2699 C.C. Con le medesime modalità possono essere definite anche le controversie aventi ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati ovvero in qualunque altra materia i cui atti dispositivi sono riservati dalla legge all'atto pubblico. Le tariffe forensi saranno opportunamente adeguate dagli organi competenti ai fini della previsione di compensi per tale prestazione.";

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola: "transattiva" sono aggiunte le parole: "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola: "transattiva" sono aggiunte le parole: "o conciliativa"».

72.0.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis,

1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di euro 47.000.000 per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di

cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

73.1 (testo 2)

[BRUNO](#)

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, unitamente al superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1, che sia attestato l'esito positivo del tirocinio e che risulti il superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali.»

73.1

[BRUNO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta; a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. L'accesso è subordinato al superamento con esito positivo del I anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, nonché all'iscrizione al II anno di corso.

1-bis. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, ed iscritti al n anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali amministrativi regionali. La Regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle nonne di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla valutazione conseguita per il superamento ? del 1° anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano, - al termine del I anno di frequenza alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, e con istanza diretta al Consiglio direttivo della medesima scuola, la richiesta di poter sostituire il 2° anno di corso con il periodo di formazione teorico pratica presso gli Uffici giudiziario a seguito dell'ammissione allo stage la Scuola restituisce allo stagista quanto da questi corrisposto per l'iscrizione al n anno. Alla domanda va allegata

la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le richieste vengono valutate in conformità alle esigenze preventivamente formulate dagli uffici giudiziari e comunicate al Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali amministrativi regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati ? con deliberazione del capo dell'ufficio ? a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo n del titolo II della legge 27 aprile 1982 n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati, iscritti al 2° anno di corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali, ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i Tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense.

6. Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da

costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10-bis. Decorso dodici mesi dall'inizio dello *stage* ? ed in coincidenza con la conclusione del 2° anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali a cui lo stagista è iscritto ? il magistrato affidatario redige una relazione valutativa sull'attività svolta dallo stagista e la comunica al Consiglio direttivo della medesima scuola. Tale relazione, quando positiva, costituisce condizione necessaria e sufficiente per il conseguimento del diploma di frequenza alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

10-ter. Il conseguimento del diploma di cui al comma precedente non ha incidenza sulla prosecuzione dello *stage* presso l'ufficio giudiziario per il periodo necessario ai sensi del comma 1.

11. il magistrato formatore redige, altresì, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

11-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario può consentire che il periodo di formazione presso gli uffici giudiziari si prolunghi, a domanda dello stagista, per ulteriori sei mesi.

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, decreto 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio del 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, decreto 398.

14. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, decreto 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, decreto 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo *stage* è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, decreto 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

73.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «quadriennale» inserire le seguenti: «o gli iscritti al quinto anno dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza».

Consequentemente, dopo le parole: «105/110» inserire le seguenti: «nel caso in cui abbiano già conseguito la laurea».

73.3

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea» con le seguenti: «alla media degli esami, al punteggio di laurea più alti».

73.4

[PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole da:

«che abbiano riportato» fino a: «che non abbiano superato i trenta anni di età» con le seguenti: «che abbiano superato una prova scritta, secondo le modalità stabilite dal Ministero della giustizia, nelle materie di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo».

Consequentemente al comma 2 sostituire le parole: «muniti dei requisiti» con le seguenti: «risultati idonei nella prova scritta» e sostituire le parole da: «nell'ordine» fino alla fine, con le seguenti: «alla minore età anagrafica».

73.5

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 11 sostituire le parole: «diritto privato» con le seguenti: «diritto civile».

73.6

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a domanda e per una sola volta» con le seguenti: «previa domanda».

Consequentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «per la durata di un solo periodo formativo».

73.7

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le Corti di appello» fino a: «minorenni» con le seguenti: «gli uffici giudiziari».

73.8

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

All'articolo 73, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni» con le seguenti: «gli uffici della Giustizia ordinaria».

73.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tribunali per i minorenni» aggiungere la frase: «presso il cui circondario o distretto risiedono da almeno cinque anni».

73.10

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Negli uffici di tribunale e di Corte di appello è assicurata la priorità al settore civile e lavoro nella designazione dei magistrati affidatari rispetto alle domande ammesse secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio».

73.11

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I soggetti che hanno presentato domanda per l'accesso allo stage sono inseriti in una graduatoria pubblicamente consultabile, che viene aggiornata con cadenza semestrale».

73.12

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, quando è necessario assicurare la continuità della formazione,».

73.13

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «a un magistrato che ha espresso» fino alla fine periodo, con le seguenti: «dal capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità».

73.14

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi» allo stage aggiungere le seguenti: «, negli uffici che dallo stesso dipendono come organizzazione e funzionamento dei servizi,».

73.15

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «il controllo del magistrato» aggiungere le seguenti:», secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio,».

73.16

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «almeno».

73.17

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non

inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello stage».

73.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:

«5-bis. l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di intesa con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio e dal Presidente dell'ordine degli avvocati, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.».

73.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli».

73.20

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Il comma 8, è sostituito dai seguenti:

«8. lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di euro 400 mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nè di obblighi previdenziali e assicurativi.

8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.

8-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1,1 milioni per l'anno 2013 e di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

73.21

[BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 8, sopprimere le parole: «non dà diritto ad alcun compenso e».

73.22

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 8, dopo le parole: «alcun compenso» aggiungere le seguenti: «, ad accezione del rimborso delle spese sostenute,».

73.23

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «né di obblighi previdenziali e assicurativi» con le seguenti: «, salvo l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni».

73.24

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

I commi 12 e 12-bis) sono soppressi.

73.25

[PALMA](#)

Sopprimere il comma 12.

73.26

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'esito positivo dello stage, di cui al presente articolo, laddove svolto per dodici mesi, e lo svolgimento del tirocinio professionale di dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398».

73.27

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Per il tirocinio forense lo stage è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; in ogni caso devono essere rispettate le previsioni degli artt. 41, comma 7, e 43 della legge 31 dicembre 2012. Nel caso in cui lo stagista sia contemporaneamente iscritto al registro del tirocinio tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, la relazione di cui al comma 11 è trasmessa altresì al predetto consiglio.»

73.28

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 13, sopprimere le parole da: «ed è valutato per il medesimo periodo» fino alla fine del comma.

73.29

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 17, sopprimere la seguente parola: «anche».

73.30

[BUEMI](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 636 del codice di procedura civile, n. 1, dopo la parola prestazioni, il periodo attualmente in vigore è sostituito dal seguente:

"purchè la stessa sia stata comunicata al debitore con intimazione di pagamento e a mezzo racc. a.r. ricevuta almeno dieci giorni prima la proposizione del ricorso, ovvero il ricorso sia presentato almeno dieci giorni dalla compiuta giacenza. Nella intimazione di pagamento deve essere esplicitamente espresso l'avvertimento che, decorsi dieci giorni dal ricevimento o dalla compiuta giacenza, il detto documento costituisce titolo per la pronuncia di un decreto ex art. 633 c.p.c..

I ricorsi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c. ed i conseguenti decreti sono totalmente esenti sia da oneri di iscrizione per C.U.U. sia da oneri fiscali."».

73.31

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Gli effetti di cui al presente articolo si estendono, previa equiparazione della durata del periodo formativo, anche a coloro i quali svolgono tirocinio annuale presso le Corti di Appello in sostituzione del primo anno delle scuole di specializzazione delle professioni legali».

73.0.1

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

«Art. 73-bis.

(Istanza di concordato)

1. Dopo l'articolo 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 495-bis.

(Istanza di Concordato)

1) Prima che si sia celebrata con esito positivo la vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purchè non ricorrano le ipotesi previste dalla legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale dove ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una Procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

2) Nella istanza deve indicare tutte le procedure esecutive pendenti e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. Dall'importo devono essere escluse le spese legali maturate.

3) A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni per le quali non si sia celebrata in maniera positiva la vendita e ne dispone la riunione innanzi a se ivi comprese quelle pendenti innanzi Tribunali diversi da quello competente;

b) in caso esecuzioni su immobili, se non periziati, dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva nella quale i creditori devono indicare le spese legali maturate al momento della istanza e il debitore deve precisare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti. Il debitore può chiedere anche di procedere attraverso una rateizzazione non superiore a 24 mesi.

4) A tale udienza il Giudice deve accertare l'ammontare del valore dei compendi pignorati di tutte le procedure esecutive. Valuta la congruità delle spese legali e le ammettere le spese legali. Se la somma offerta è pari o superiore al valore degli interi compendi pignorati il Giudice ammette il ricorso senza esitazione se invece la somma offerta è inferiore al valore dei compendi pignorati il Giudice ammette l'istanza solo su parere favorevole di un terzo di tutti i creditori. Nel provvedimento di ammissione al concordato, il Giudice dispone se richiesto la rateizzazione e fissa udienza ad una data successiva quella indicata dal debitore per il pagamento a saldo.

5) A tale udienza verificato il corretto pagamento della somma, in unica soluzione o nelle rate previste, il Giudice dispone la estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure ed eventuali somme versate le trattiene in acconto sulle procedure così come riunite.

Dal momento del deposito della istanza di cui al punto 1) non sono più ammessi «interventi nelle procedure esecutive indicate.»».

73.0.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il capo II-bis «Misure volte all'aumento dell'efficienza ed efficacia della magistratura di pace» e i seguenti articoli:

«Art. 73-bis.

(Modifiche In materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 30.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata lo morte di una

persona".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini".

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3-bis:

«3-bis. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare".

4. All'articolo 9, il comma 2, del codice di procedura civile dopo le parole: "per l'esecuzione forzata" è aggiunta la parola: "immobiliare".

5. All'articolo 6, il comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 è sostituito dal seguente: "salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone sempre davanti al giudice di pace".

6. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150.

Art. 73-ter.

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.

Art. 73-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7, il comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età".

2. All'articolo 7, il comma 2, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

3. All'articolo 7, al comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "del primo quadriennio" sono sostituite con le seguenti: "di ogni quadriennio".

4. All'art. 7 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 è aggiunto il comma 2-quinquies:

"2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi".

73.0.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

73.0.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 40.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

73.0.5

[STEEANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

74.1

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

76.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio e all'avvocato)

77. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente: "791-bis ?

(Divisione a domanda congiunta) ? Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio, o l'avvocato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il professionista designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al libro III, titolo II, capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo III-bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice

dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi».

76.2 (testo 2)

[BERNINI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, entrambi con poteri di autentica delle firme,» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato».

76.2

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 791-bis», dopo le parole: «autentica delle firme» inserire le seguenti: «per il ricorso congiunto».

76.3

[MARAN](#)

Al comma 1, alinea «Art. 791-bis» dopo le parole: «autentica delle firme» inserire le seguenti: «per il ricorso congiunto».

76.4

[BONERISCO](#)

Al comma 1, al capoverso «Art. 791-bis», primo comma, dopo le parole: «autentica delle firme» inserire le seguenti: «per il ricorso congiunto».

76.5

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 791-bis» dopo le parole «autentica delle firme» inserire le seguenti: «per il ricorso congiunto».

77.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

78.1

[GAETTI](#)

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 642 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo le parole: "pubblico ufficiale autorizzato" sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Il Giudice concede l'esecuzione provvisoria anche se il ricorrente, fornendo prova scritta, ai sensi dell'articolo 634, del diritto fatto valere, offre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni";

2) al secondo comma sono soppresse le seguenti parole: ", ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere"».

79.1

[AZZOLLINI](#)

Sopprimere l'articolo.

79.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Sopprimere l'articolo.

79.3

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Sopprimere l'articolo.

81.1

BUEMI, PANIZZA

Al comma 1, nel novellato articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al capoverso 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) in tutte le udienze in cui si tratta una causa in cui sia avanzata da una delle parti richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità. l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari che, disattendendo il parere positivo del pubblico ministero di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b-bis) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abbiano respinto la richiesta di parte di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al precedente periodo, laddove abbiano prodotto l'effetto della violazione manifesta del diritto dell'Unione europea accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, legittimano la proposizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria e la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.»

82.1

BRUNO

Sopprimere l'articolo.

82.2

CERONI, PAOLO ROMANI

All'articolo 82 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le parole "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalla seguenti: "non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni".»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «il tribunale può nominare», sono sostituite dalla seguenti: «il tribunale nomina»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto in fine il seguente comma: "4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, comma 6 e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa."».

Conseguentemente:

? dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ", prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono soppresse»;

? ai commi 2 e 3, dopo le parole «, se nominato» sono soppresse;

? al comma 3, il penultimo periodo è soppresso.

82.3

GAETTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, le parole: ", riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo", sono sostituite dalle seguenti: "e alla documentazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d), riservandosi di presentare i documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e) e la relazione di cui al comma 3", e le parole: "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati e documentati motivi, di non oltre sessanta

giorni" sono sostituite dalle seguenti: "compreso fra trenta e sessanta giorni e proroga bile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni"».

Consequentemente, prima del comma 3-bis premettere il seguente:

«03-bis. All'articolo 162, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Tribunale ha facoltà di accertare se il concordato proposto risulta idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi dell'impresa e di dichiarare, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ai sensi dell'articolo 180, l'inammissibilità della proposta in caso di inadeguatezza del piano non rilevata dal professionista di cui al comma 3 dell'articolo 161».

82.4

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e le parole "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalla seguenti: "non superiore a sessanta giorni e proroga bile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni"».

Consequentemente,

a) al comma 1, lettera b), le parole: «il tribunale può nominare», sono sostituite dalla seguenti: «il tribunale nomina»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, comma 6 e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa."».

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«l-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ", prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono soppresse»;

d) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «, se nominato» sono soppresse;

e) al comma 3, il penultimo periodo è soppresso.

82.5

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, e alla situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del deposito».

82.500

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con il decreto» *con le seguenti:* «con decreto motivato».

82.6

[BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «può nominare» *con la seguente:* «nomina.»

82.7

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può stabilire il termine non superiore a 20 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 10 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma che sia determinata dal giudice».

82.8

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) la nomina di cui alla lettera b) avviene solo nei casi di concordato in continuità ovvero laddove venga richiesto dal debitore».

82.9

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «se nominato».

82.10

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «almeno».

82.11

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere».

82.12

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli obblighi informativi periodici nonché la situazione finanziaria dell'impresa devono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma terzo».

82.13

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#),
[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole: "La proposta può prevedere" è inserito il seguente periodo: "La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve prevedere il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.";

3-ter. All'articolo 177, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà più uno dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto";

3-quater. All'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo la parola: "proprio" e prima della parola: "dissenso" sono inserite le seguenti: "assenso o";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale."».

82.14

[CERONI](#), [PAOLO ROMANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 160, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole: "La proposta può prevedere" è inserito il seguente periodo: "la proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve prevedere il pagamento di almeno il 30 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.";

3-ter. All'articolo 177, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà più uno dei ereditari che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto";

3-quater. All'articolo 178, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

? al primo periodo, dopo la parola: "proprio" e prima della parola: "dissenso" sono inserite le seguenti: "assenso o";

? il secondo periodo è soppresso;

? il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli assensi o dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale."».

82.15

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "nonché eventuali controproposte dei ereditari o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.";

b) al secondo comma dopo le parole: "di concordato" sono inserite le seguenti: "nonché le eventuali controproposte";

c) al terzo comma dopo le parole: "di concordato" sono aggiunte le seguenti: "o le modifiche proposte";

3-quater. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: "Il concordato è approvato" con le seguenti: "la proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposte dei ereditari o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati"».

82.16

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.";

b) al secondo comma dopo le parole: "di concordato" sono inserite le seguenti: "nonché le eventuali controproposte";

c) al terzo comma dopo le parole: "di concordato" sono aggiunte le seguenti: "o le modifiche proposte";

3-quater. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: "il concordato è approvato" con le seguenti: "La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposte dei ereditari o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati"».

82.17

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. All'interno della documentazione da depositare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo viene precisato, nel piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, viene altresì indicato quale sarà la missione che l'azienda intenderà perseguire, ovvero quali strategie aziendali adotterà per aumentare il volume di fatturato, su quali business si investirà e le politiche in materia di personale che verranno perseguite».

83.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

83.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

83.3

[CRIMI](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 46, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. Per l'accesso all'esame di Stato, i candidati sono tenuti al versamento della somma di euro 100.00 secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Giustizia di indizione dell'esame medesimo.

02. All'articolo 46, al comma 13, dopo le parole: "Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede", inserire le seguenti: "con i proventi di cui al comma 12-bis, nonché»».

83.4

[PALERMO](#), [PAGLIARI](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [ZELLER](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche", sono sostituite dalle seguenti: "di regola, prioritariamente, professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche in pensione e, solo in seconda istanza, in servizio"».

83.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [BUEMI](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Quando sussistono comprovate esigenze logistiche, con particolare riferimento ai carichi di lavoro e alle caratteristiche morfologiche dei territori interessati dalla soppressione degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e un sufficiente grado di presenza periferica, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati gli immobili di cui al comma 1 per un periodo anche superiore a cinque anni. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono a carico del bilancio della Regione».

83.0.2

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [GRANAIOLA](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, 83 aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012,
concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: "dodici", è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2014».

84.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Sopprimere l'articolo.

84.2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

84.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#),
[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Sopprimere l'articolo.

84.4

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «condizione di procedibilità della domanda giudiziale con la seguente: «obbligatorio».

84.5

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «condominio, diritti reali, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi» con la seguente: «contratti».

84.6

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo la parola: «locazione» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle cause di risoluzione per morosità del conduttore».

84.7

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria».

84.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «da responsabilità medica e sanitaria e».

84.9

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «contratti assicurativi, bancari e finanziari».

84.10

[GAETTI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera b), primo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" inserire le seguenti:

"risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti relativi a transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, contratti tra imprese e consumatori e tra imprese e pubblica amministrazione,";

2) sopprimere le parole: "assistite dall'avvocato";

b) alla lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole aggiunte: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza di un avvocato.";

c) sostituire la lettera m) con la seguente:

"m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"».

84.11

[D'ONGHIA](#), [MARAN](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «bancari e finanziari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

84.12

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «bancari e finanziari» aggiungere le seguenti: «, di valore non superiore ad euro 20.000».

84.13

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «e finanziari» aggiungere le

seguenti: «, profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,».

84.14

[STEEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «è tenuto» inserire le seguenti: «assistito dall'avvocato, salvo il procedimento di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile».

84.15

[STEEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni, per le materie ivi regolate» aggiungere le seguenti: «ovvero il procedimento di conciliazione extragiudiziale previsto dall'articolo 322 del codice di procedura civile».

84.16

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso, sopprimere il secondo periodo.

84.17

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «La presente disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dell'anno è attivato, su iniziativa del Ministero della giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

84.18

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: «, o rilevata d'ufficio dal giudice».

84.19

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

84.20

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, i seguenti periodi: «All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore».

84.21

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. La parte che documenti di aver sostenuto spese, anche per assistenza legale, per l'attivazione e/o la partecipazione ad un tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio ha diritto di ottenere la condanna della parte soccombente nel futuro giudizio alla integrale rifusione delle spese suddette. Quanto dalla parte pagato a titolo di indennità di mediazione di cui al successivo articolo 17 comma 5-bis può, debitamente documentato al momento dell'iscrizione a molo della causa, dalla stessa essere detratto dall'importo dovuto per il contributo unificato.

84.22

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo periodo.

84.23

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere l) e n).

84.24

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto».

84.25

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

84.26

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 2, dopo la parola: "natura" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'imposta sul valore aggiunto"».

84.27

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 3, il numero: "50.000" è sostituito con il seguente: "100.000"».

84.28

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: «e 5-ter».

84.29

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «i cui importi si intendono raddoppiati».

84.30

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

84.31

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso comma 5-ter, sopprimere le parole: «all'esito del primo incontro».

84.32

[PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'atto di trasferimento di cui al primo comma dell'articolo 2556, c.c. (Libro quinto. Del lavoro ? Titolo ottavo. Dell'azienda ? Capo primo) può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.».

84.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Norme di interpretazione autentica degli articoli 8 e 9
della legge 4 aprile 2007, n. 41)

1. all'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401" deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.

2. all'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive" deve intendersi "che il divieto posto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna".

3. all'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007, n. 41, per "soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401" deve intendersi "che tali provvedimenti debbano essere in atto.

4. all'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive" deve intendersi "che il divieto posto alle società organizzatrici il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna".».

01.84-bis

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Prima dell'articolo 84-bis, premettere il seguente:

«Art 0.84-bis.

(Modifiche all'articolo 559 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 559 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa Il sono sostituite dalle seguenti: "nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni pe l'attuazione del codice di procedura civile";

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nominando custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per t'attuazione del codice di procedura civile";

c) al comma 4, le parole: "la persona incaricata delle dette operazioni o" sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: "altro soggetto" sono inserite le seguenti: "il professionista

incaricato delle operazioni di vendita o altro soggetto se non disponibile il delegato"».

84-bis.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'articolo 84-bis, capoverso «Art. 2643 del codice civile», la lettera 12-bis), è soppressa.

84-bis.0.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 84-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 84-ter.

(Modifiche ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155,
e 7 settembre 2012, n. 156)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "ventiquattro".

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "ventiquattro"».

85.0.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni "nuovo codice della strada", non può essere richiesto alcun tipo di contributo unificato o marca da bollo o altro tributo o imposta comunque denominata. Ogni norma incompatibile con la presente disposizione si intende abrogata».

85.0.2

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Ove le norme del presente decreto non stabiliscano termini più brevi, i decreti interministeriali alla cui adozione è subordinata l'esecuzione delle norme in esso contenute sono adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora tale termine sia trascorso senza che sia stato adottato il provvedimento, provvede l'amministrazione titolare della competenza prescindendo dal concerto degli altri Ministeri. Ove il provvedimento attuativo sia di competenza di una singola amministrazione, decorso il suddetto termine di 30 giorni, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri esercitando i poteri sostitutivi».

85.0.3

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2007-2009 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

85.0.4

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserire il seguente comma:

"124-bis. Nel caso in cui il contributo concesso alla Regione, previsto dalla Tabella 1 allegata all'articolo 1 comma 122, per gli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio non venga ripartito, è attribuito, con criteri da definirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato previa intesa di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella stessa misura direttamente a province e comuni della medesima regione sotto forma di spazi finanziari al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale"».

85.0.5

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il comma:

"14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013"».

85.0.6

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. L'articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è abrogato.

2. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) al primo periodo dopo le parole: "bilancio di previsione" aggiungere le seguenti: "ancorché già approvato".

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

85.0.7

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

? dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di comuni";

? le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004"».

85.0.8

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I processi associativi di cui precedenti. commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

85.0.9

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti preme selezione pubblica volta ad accettare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".

2. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

"5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

3. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

85.0.10

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione in relazione agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo".

2. All'articolo 7, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: "incarichi dirigenziali" aggiungere la seguente: "esterni".

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto il seguente capoverso: "Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

85.0.11

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche al TULPS)

Capo I

DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

1. All'articolo 68 (art. 67 T.U. 1926), dopo la parola: "Senza" sopprimere le parole: "licenza del Questore" e sostituirle con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, legge n. 241 del 1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive".

2. All'articolo 69 (art. 68, T. U. 1926), dopo la parola: "Senza" sopprimere le parole: "licenza

della autorità locale di pubblica sicurezza" e sostituirle con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, legge n. 241 del 1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive".

3. All'articolo 71 (art. 70 T.U. 1926) dopo la parola: "Le" sopprimere le parole: "licenze" e sostituirle con le seguenti: "segnalazioni certificate di inizio attività".

Capo II

DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

1. All'articolo 86 (art. 84 T.U. 1926), dopo le parole: "Non possono esercitarsi, senza" sopprimere le parole: "licenza del questore" e sostituirle con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, legge n. 241 del 1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive".

2. All'articolo 110 (art. 108 T.U. 1926), primo comma, dopo le parole: "ed approvata dal questore" sopprimere le parole: "e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza" e sostituirle con le seguenti: "vidimata e resa disponibile ? attraverso procedura informatica ? dal comune".

3. All'articolo 115 (art. 116 T. U. 1926), comma 1, dopo le parole: "senza darne" sopprimere le parole: "comunicazione al Questore" e sostituirle con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19, legge n. 241 del 1990 e s.m.i. allo Sportello Unico per le Attività Produttive"».

85.0.12

[BRUNO, D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge e che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere al 31 ottobre 2012 un numero di incarichi superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire i relativi incarichi dirigenziali fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, fermo restando il rispetto delle percentuali di cui ai commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da applicare alle dotazioni organiche rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali

non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione».

12-bis.1000

Il Governo

Art. 12-bis

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12-bis

(Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole: "non quotate" sono soppresse;

al comma 4, le parole: "non quotate" sono soppresse;

al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "non quotate" sono soppresse;

al comma 5-ter, primo periodo, le parole "non quotate" sono soppresse;

dopo il comma 5-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter non si applicano alle società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società controllate da società emittenti titoli azionari quotati nei mercati regolamentati.

5-quinquies. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, ove si sia già provveduto al rinnovo, anche qualora risultino ancora da determinare, ovvero da determinare in via definitiva, i compensi degli amministratori con deleghe, nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli amministratori con deleghe non possono essere previsti *bonus*, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti, fatta eccezione per il diritto al risarcimento per revoca dell'amministratore o delle deleghe senza giusta causa. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, gli amministratori delle società di cui al presente comma ai quali vengono attribuiti incarichi nelle società dalle stesse controllate o partecipate, hanno obbligo di riversare i relativi emolumenti alle società nelle quali ricoprono la carica di amministratore. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati e alle loro controllate.

5-sexies. L'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

5-septies. I dirigenti delle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nominati negli organi di amministrazione di società controllate e qualora agli stessi vengano attribuite deleghe operative da parte dei medesimi organi di amministrazione, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza e potranno ricevere unicamente il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, determinato in coerenza alle disposizioni di cui al presente articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati e alle loro controllate."

2. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione non può essere stabilito in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo. La

componente variabile del compenso dell'amministratore delegato non può essere inferiore al 30 per cento del trattamento complessivo. Il compenso complessivo del presidente del consiglio di amministrazione non può in ogni caso risultare superiore al 30 per cento di quello dell'amministratore delegato della medesima società.

3. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate conforme ai criteri e nel rispetto dei limiti ai compensi di cui al comma 2. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi.

32.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera 0b), aggiungere la seguente:

«0c) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

32.2000

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

"13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

f-ter) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

Conseguentemente

Al comma 3, dopo le parole "comma 1, lett.f)," aggiungere le seguenti: "f-bis) e f-ter),"

G/974/1/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premesso che:

le feste paesane e molti altri tipi di manifestazioni costituiscono un forte elemento di aggregazione per la cittadinanza e servono a tener vive le tradizioni popolari;

di contro anche i piccoli comuni e le associazioni territoriali tutte le volte che organizzano eventi pubblici di intrattenimento devono pagare l'imposta sugli spettacoli, impegna il Governo:

a ridurre del 50 % l'importo che i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le associazioni territoriali devono pagare alla SIAE a titolo di imposta sugli spettacoli, nel corso di manifestazioni.

G/974/2/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

esaminato l'atto Camera 1248-A, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; premesso che:

un settore cruciale per la crescita di tutto il Paese è quello dei servizi telefonici ed in questo provvedimento sono completamente assenti misure in questo ambito, soprattutto volte a colmare l'immotivato squilibrio provocato dalla tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

se da un lato tale tassa è particolarmente sfavorevole per l'utenza di telefonia in abbonamento e genera un carico fiscale irragionevole, dall'altra i soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana ad oggi non sono tenuti a versare un contributo annuale in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia;

l'abolizione di questa tassa potrebbe colmare lo squilibrio esistente attraverso la contribuzione di soggetti che, operando formalmente al di fuori del territorio italiano, si avvantaggiano non poco dal presente stato di cose, poiché da un lato forniscono servizi di comunicazione elettronica sul territorio italiano, essendo di fatto svincolati da molte delle regole vigenti in Italia nel settore, dall'altro, godendo, per le stesse ragioni, di un regime fiscale favorevole, che, di nuovo, costituisce una condizione asimmetrica a svantaggio degli operatori di telecomunicazione radicati sul territorio, non sono in grado di «restituire» all'Italia, in termini fiscali, il valore, diretto e indiretto, generato attraverso la vendita di servizi di comunicazione e dei correlati proventi pubblicitari, spesso molto ingente;

attualmente la tassa di concessione governativa grava sulle utenze mobili dei privati per 5,16 euro/mese e per le utenze delle aziende, dei professionisti, dei commercianti per 12,91 euro/mese;

il beneficio della soppressione di questa tassa anacronistica (nasceva negli anni '90 come tassa sul lusso, ed ora il telefonino non è sicuramente più un lusso) sarebbe quindi diretto per i cittadini;

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di abolire la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* D. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, al contempo prevedendo sistemi di contribuzione da parte dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana.

G/974/3/1 e 5

[ALBANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premesso che:

la Legge 296/2006 ha modificato il calcolo per il canone dei beni pertinenziali del Demanio Marittimo, intendendosi come tali quei beni immobili posti su area demaniale di difficile rimozione;

il nuovo sistema prevede che il canone sia determinato utilizzando i valori commerciali degli immobili estrapolati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare moltiplicato per un coefficiente fisso e la metratura effettiva della bene in questione;

tale tipologia ha determinato aumenti esorbitanti del canone non gestibile, dal punto di vista economico e finanziario dagli operatori del settore;

il TAR di Bologna aveva negato la sospensione cautelare degli atti impugnati concessi poi, invece, dal Consiglio di Stato e nel merito, pochi giorni fa il TAR di Bologna ha definitivamente respinto i ricorsi di modo che gli operatori dovranno necessariamente appellare le sentenze al Consiglio di Stato;

i suddetti aumenti insieme ai cinque anni di arretrati hanno fatto maturare una situazione debitoria abnorme che condanna gli operatori al sicuro fallimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, provvedimenti tesi a rivedere i valori dei canoni e della normativa esistente, nonché, nelle more, a sospendere per l'anno in corso i pagamenti riferiti alla situazione debitoria in essere.

G/974/4/1 e 5

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premesso che:

con il decreto-legge 13 maggio 2011, D. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 121 luglio 2011, n. 106 ? semestre europeo ? prime disposizioni urgenti per l'economia (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011), era stato istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziavano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca;

il credito di imposta spettava per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

il fondo in questione dal 31.12.2012 non è stato rifinanziato e, pertanto, ritenuto utile continuare a favorire un'imprenditorialità altamente qualificata e di supporto al sistema economico nazionale;

impegna il Governo ad assumere iniziative per rinnovare il credito d'imposta in parola anche per il biennio 2013/2014 e, nel contempo, nel caso siano risultate inutilizzate risorse rispetto all'impegno di spesa in precedenza previsto, di reinvestire le medesime per il biennio 2013/2014.

G/974/5/1 e 5 (testo 2)

[PUPPATO](#)

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premesso che:

la ritenuta d'acconto del 4% sulle prestazioni e servizi prestati al condominio da ditte individuali e società introdotta dalla Legge finanziaria 2007, sta creando enormi problemi nel lavoro di moltissimi studi di Amministrazioni Condominiali;

nel prevedere tale obbligo a partire dal 2007, il legislatore non ha tenuto conto dell'enorme mole di lavoro, il pesante dispendio di risorse ed il costo sociale eccessivo che tale normativa

comporta, pur trattandosi nella maggioranza dei casi importi di natura irrisoria;

su proposta delle associazioni di categoria il Ministro dell'economia aveva presentato una proposta di modifica della disposizione ? poi decaduta a causa della successiva crisi di governo ? che consisteva nel sospendere l'obbligo di versamento delle ritenute d'acconto 4% sino al raggiungimento dell'importo minimo di ' 200,00 per singolo fornitore oppure in un'unica soluzione a fine anno, con effetto dall'1 gennaio 2007;

considerato che:

sarebbe stato utile alzare quell'importo almeno fino alla cifra di 500 euro;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile una revisione di tali disposizioni normative al fine di semplificare e sburocratizzare il settore.

G/974/5/1 e 5

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premesso che:

la ritenuta d'acconto del 4% sulle prestazioni e servizi prestati al condominio da ditte individuali e società introdotta dalla Legge finanziaria 2007, sta creando enormi problemi nel lavoro di moltissimi studi di Amministrazioni Condominiali;

nel prevedere tale obbligo a partire dal 2007, ma eòti reltoattività anche .. per: le fatture precedenti pagate nel 2007, il legislatore non ha tenuto conto dell'enorme mole di lavoro, il pesante dispendio di risorse ed il costo sociale eccessivo che tale normativa comporta, pur trattandosi nella maggioranza dei casi importi di natura irrisoria;

su proposta delle associazioni di categoria il Ministro dell'economia aveva presentato una proposta di modifica della disposizione ? poi decaduta a causa della successiva crisi di governo ? che consisteva nel sospendere l'obbligo di versamento delle ritenute d'acconto 4% sino al raggiungimento dell'importo minimo di ' 200,00 per singolo fornitore oppure in un'unica soluzione a fine anno, con effetto dall'1 gennaio 2007;

considerato che:

sarebbe stato utile alzare quell'importo almeno a 500 ' ed escludere l'obbligo di operare la RA per le fatture datate precedentemente al 2007, anche se pagate nel 2007, come invece la norma attualmente prevede;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile una revisione di tali disposizioni normative al fine di semplificare e sburocratizzare il settore.

G/974/6/1 e 5

[MATTEOLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge N. 974 recante «conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premesso che:

la nota II-bis. articolo 1. della Tariffa parte I, allegata. al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, permette di accedere alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa»;

tali agevolazioni consentono di ridurre le imposte indirette dovute in relazione all'acquisto dell'abitazione, e precisamente: 1) l'imposta di registro è applicata con l'aliquota ridotta del 3% anziché con l'aliquota piena del 7%; 2) le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura minima di euro 168 anziché con l'aliquota rispettivamente del 2% e dell'1%; 3) l'Iva è applicata con l'aliquota ridotta del 4% anziché con l'aliquota piena del 20%;

il mercato della casa è in crisi, l'acquisto di nuove abitazioni da parte delle famiglie hanno subito un crollo di ben settantaquattro miliardi rispetto a sei anni fa, un dato che porta il settore in ? un periodo difficile, che non accenna a lanciare segnali di discontinuità;

si registrano ben 690 mila posti di lavoro in meno, in particolare nella «filiera delle costruzioni, ed un calo dei rogiti di circa il 20 per cento, con grave danno per il settore immobiliare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte alla riduzione nella misura del 50 per cento, dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli adibiti a seconda abitazione.

G/974/7/1 e 5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame introduce alcune misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti l'avvio di iniziative produttive sul territorio nazionale;

l'articolo 37, in particolare, intende dare rapida attuazione alle iniziative di sviluppo delle zone a burocrazia zero;

l'eccesso degli oneri burocratici è una delle principali cause dello svantaggio competitivo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei. Il peso della burocrazia si quantifica in un costo annuo per le imprese di circa 26 miliardi di euro, pari a circa 1,5 punti di Pil;

in Italia, il processo di snellimento della burocrazia è in atto da tempo, ma l'insuccesso delle iniziative fino ad oggi adottate per una reale semplificazione delle attività di impresa dipende dal fatto che tali iniziative si scontrano con apparato amministrativo ancora troppo inefficiente e farraginoso;

l'articolo 37-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto che nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

la disciplina relativa alle zone a burocrazia zero non risulta ancora essere del tutto avviata;

la riforma del sistema burocratico sconta infatti incredibili ritardi di attuazione, costringendo il Paese a spendere circa quattro volte tanto rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea per avviare un'impresa;

l'attuale situazione economica richiede scelte che abbiano come primo obiettivo quello di restituire maggiore competitività al Paese, puntando prima di tutto a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio dell'attività produttiva; in tal senso la riforma della burocrazia dovrebbe rappresentare una priorità per il Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di nominare appositi commissari ad acta, d'intesa con le Regioni, per dare concreta attuazione alle zone a burocrazia zero, ove tale riforma non sia stata ancora avviata, e ad adottare nell'immediato i provvedimenti necessari per rendere permanenti le agevolazioni amministrative e fiscali riconosciute alle nuove iniziative produttive ubicate nelle medesime zone a burocrazia zero.

G/974/8/1 e 5

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S.);

premesso che:

l'articolo 18 del suddetto decreto include tra le misure da finanziare con apposita delibera Cipe, da emanarsi nei successivi 45 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli;

tale linea rappresenta l'anello strategico di congiungimento tra tutte le altre linee cittadine tra cui la linea 6 attualmente in fase di completamento. Tuttavia, i lavori di tale ultima linea sono attualmente fermi ed il cantiere di «Arco Mirelli» è stato posto sotto sequestro dalla Procura che ha avviato un procedimento per accertare le responsabilità circa i fatti accaduti in data 04/03/2013, quando l'entata dello storico Palazzo Guevara di Bovino alla Riviera di Chiaia è crollata;

si apprende dal giornale il Mattino.it del 06/06/13 che le analisi effettuate nelle zone limitrofe al cantiere sotto sequestro, dalla Società Austriaca Texpolr incaricata dal Comune e dall'Ansaldo per fare il punto della situazione, ha riscontrato l'esistenza di fenomeni di scarsa densità del suolo indice di dissesto idrogeologico, già in precedenza denunciato da tecnici incaricati dai residenti: «A nostro giudizio, il dilavamento, che ha raggiunto un angolo del palazzo di sinistra, potrebbe creare una situazione di pericolo a causa di tutti i lavori pesanti che sono in corso. Vi chiediamo di considerare questa come una situazione molto grave: di prendere precauzioni immediate sui lavori pesanti e di prendere in considerazione un lavoro di fortificazione del suolo prima di tutto» così si legge nella relazione;

considerato che:

i lavori di scavo sotterraneo realizzati per la linea 6 della metropolitana di Napoli che interessano un tratto della Riviera di Chiaia che, come indica lo stesso nome, si presenta attiguo alla zona costiera del lungomare Caracciolo, hanno generato secondo quanto riscontrato dai tecnici specializzati intervenuti su incarico dei residenti, un vero e proprio disastro idrogeologico sul quale dovrà pronunciarsi la Magistratura;

nelle more del procedimento giudiziario in corso occorre farsi carico di tutelare quella parte della popolazione residente nella zona interessata scongiurando l'eventualità del verificarsi di ulteriori atti gravi in una zona peraltro di alto valore storico e culturale per i palazzi e le chiese presenti;

tanti sono i vuoti e le carenze in tutto l'iter dei lavori: dal progetto, all'appalto, all'ATI ai segnali premonitori del crollo. Nel mese di gennaio 2013 si verifica una perdita d'acqua tra le paratie 16 e 17 del cantiere della metropolitana, alcuni giorni dopo il pavimento di un locale commerciale sito nei pressi del civico 72 scende di circa 4 cm, causando un allagamento. Le autorità intervenute accertano l'accaduto e l'ingegnere tecnico responsabile dell'Ansaldo al momento dichiara ai presenti essersi trattato di un evento generato da un loro errore rientrando però nei parametri di sicurezza;

i lavori sono stati effettuati dalla società Ansaldo Sts e dall'Associazione temporanea di Imprese subappaltante composta da Paolo De Luca Costruzioni S.r.l. (mandataria) Costrade S.p.A, Consorzio Stabile Infrastrutture, MN. Metropolitana di Napoli S.p.a. che a sua volta ha subappaltato ad altre ditte parte dei lavori, tra cui la «Trevi Sfg Inc Spa per Napoli» facente parte del gruppo Impregilo, tristemente noto in Campania e non solo;

la gravità degli eventi accaduti e l'incertezza che attanaglia i residenti della zona circa la corretta realizzazione o meno degli interventi attuati fin ora e di quelli da attuare nel prossimo futuro in una situazione così delicata e così instabile dal punto di vista idrogeologico, alla luce dei gravi fatti accaduti che per una fortuita circostanza non hanno causato ben più gravi conseguenze, richiede un intervento del massimo organo esecutivo anche in virtù del dato che le opere in questione sono state finanziate dallo stesso Governo;

impegna il Governo:

ad intervenire per verificare attraverso propri tecnici il rispetto delle normative sia in fase di predisposizione del progetto che dell'affido dell'appalto, accertando che siano stati assolti correttamente da parte dei soggetti responsabili? Ditta appaltatrice, Comune di Napoli e Comitato Scientifico all'uopo costituito? tutti gli obblighi di controllo e monitoraggio per la sicurezza degli abitanti della zona interessata, valutando altresì se il progetto sia rispondente a tutti i parametri di legge, considerato anche che il progetto iniziale prevedeva in quel tratto una linea di superficie,

progetto successivamente modificato dopo l'affido dell'appalto ad Ansaldo STS con l'avallo del Comune, introducendo l'intervento fortemente invasivo delle stazioni sotterranee peraltro vicinissime tra loro, laddove un efficiente linea tranviaria avrebbe potuto essere di gran lunga più consona e di rapida ultimazione.

G/974/9/1 e 5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 18 istituisce un fondo per la realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale:

premesso che:

la strada statale 434 Transpolesana (SS 434), che collega Verona a Rovigo, è una delle arterie principali di penetrazione alla città di Verona ed è inserita nella legge obiettivo quale infrastruttura strategica nazionale;

l'asse viario, con sezione a quattro corsie, ha una lunghezza di oltre 80 chilometri e inizia a Verona, allacciandosi alla Tangenziale Sud-Est, tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A 13) per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

al completamento dell'arteria viaria mancano pochi Km del l'ultimo pezzo di collegamento tra l'autostrada A4 e la città di Verona e tale mancanza crea un imbuto al traffico di penetrazione alla città. Gli elevatissimi volumi di traffico, le lunghissime attese alle intersezioni, i conseguenti livelli di congestione e inquinamento, hanno dato origine a numerose e ripetute forme di protesta presso le Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali, lamentando i disagi, l'invivibilità e la pericolosità delle vie che interessano una vasta e popolosa zona della città.

sia l'apertura dello svincolo di interconnessione con l'A/13, avvenuta nel 2007, sia la prevista apertura del raccordo autostradale con l'autostrada Valdastico sud, collocano la «Transpolesana» tra le arterie di primaria importanza nell'area Nord Est;

il completamento del collegamento fra la strada statale 434 «Transpolesana» e la via Basso Acquar, nel comune di Verona, riveste un'importanza strategica fondamentale, non solo per decongestionare la zona sud della città, ma anche e soprattutto per la funzione sovracomunale di distribuzione del traffico veicolare da e per la Tangenziale Sud ai grandi centri intermodali e alla contigua Autostrada A4;

il prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è compreso nel Piano investimenti ANAS 2007-2011 e precisamente nella sezione area di inseribilità dell'allegato A «Elenco opere infrastrutturali di nuova realizzazione per l'anno 2007 con proiezione programmatica fino al 2011» per un costo di circa 46.150.000,00 euro;

l'alta incidentalità che caratterizza la strada statale e i ripetuti disagi lamentati dai cittadini rendono indispensabile l'adozione di misure urgenti, di carattere straordinario, che possano garantire l'immediato finanziamento dell'ultimo tratto di collegamento della strada statale n. 434, oltre l'autostrada A4, fino alla città di Verona;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini della realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18.

G/974/10/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Il Senato, premesso che:

Il decreto n. 69 del 21 giugno 2013, all'articolo 46, interviene su alcune disposizioni che limitano la possibilità per gli enti locali di effettuare spese di rappresentanza e spese per missioni, prevedendo che tali limiti non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del Grande Evento EXPO Milano 2015;

Il grande Evento EXPO Milano 2015, come hanno avuto modo di sottolineare le massime autorità istituzionali primo tra tutti il Presidente della Repubblica, è un evento di rilevanza mondiale, che può diventare il volano per avviare la ripresa economica dell'intero Paese;

Il grande Evento EXPO Milano 2015 è un evento che coinvolge il Governo Italiano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano nella società di Gestione, e numerosi enti locali dell'hinterland.

Dagli amministratori locali e dalla Regione Lombardia è stato più volte sottolineato come il vero limite alla buona riuscita dell'evento, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie da tempo e destinate a restare in eredità ai territori coinvolti dopo la conclusione dell'evento sarà possibile solo attraverso una specifica deroga alle regole del Patto di stabilità interno, senza la quale sono a rischio la finanziabilità delle opere;

Impegna il Governo:

A prevedere, per gli enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo 2015, una specifica deroga ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, per le sole spese correlate all'organizzazione dell'evento e alla realizzazione di opere ad esso connesse.

G/974/11/1 e 5

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Il Senato,

visto l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo, a mente del quale uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica all'interno del suo territorio;

considerato che le rotte aeree dagli aeroporti siciliani (Palermo, Catania e Comiso) per Napoli, Roma, Milano e Venezia sono essenziali per lo sviluppo socio economico della Sicilia e che quindi bisogna riconoscere ai Siciliani la continuità territoriale, oltre che la stessa libertà di movimento di cui godono gli altri cittadini dell'Unione;

considerato che in Sicilia, a causa della sua insularità, non è possibile ricorrere ad altre modalità di trasporto atte a soddisfare il concreto fabbisogno di mobilità veloce;

considerato che la popolazione siciliana non può fruire di servizi ferroviari in grado di servire in maniera soddisfacente le rotte previste per città epicentro quali Napoli, Roma, Milano e Venezia, tutte mete che comportano tempi di percorrenza abbondantemente superiori alle 3 ore, con frequenze insufficienti e orari inadeguati;

considerato che le tariffe aeree oggi praticate dalle compagnie che operano negli aeroporti siciliani non sono economicamente accessibili a tutti;

impegna il Governo:

ad attuare ed applicare per la regione Sicilia e segnatamente per gli aeroporti di Palermo e Catania, quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008, quantomeno per le tratte aeree verso Roma, Napoli, Milano e Venezia.

G/974/12/1 e 5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

Il Senato,

premessi che:

In Italia, ogni giorno, si registra la chiusura di 40 aziende, per la maggior parte dislocate in Lombardia, Lazio e Veneto. I fallimenti delle imprese sono cresciuti del 65 per cento in quattro anni, per quasi 50 mila fallimenti dall'inizio della crisi, di cui oltre 3 mila solo nei primi tre mesi di quest'anno. In questi tre mesi il numero di imprese fallite ha registrato un incremento del 13 per cento rispetto al 2012.

Questi dati evidenziano la necessità di mettere a punto con la massima urgenza strumenti di politica economica nuovi ed innovativi, sperimentando formule che coniughino più obiettivi per di uscire da una situazione di stagnazione altrimenti senza prospettive;

Il decreto legge 69/2013 reca tra le altre disposizioni per il sostegno alle imprese, misure per l'accesso al credito attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e finanziamenti e contributi per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, misure utili ma che non escono dal solco di quanto già esistente e quindi, per ora, non decisive per la ripresa;

Nel decreto in esame mancano iniziative mirate per creare aree di attrattività degli investimenti imprenditoriali, necessari a far avviare nuove realtà produttive e non solo a sostenere l'esistente;

Esistono esempi di buone pratiche già attuate dalle Regioni, in particolare la regione Lombardia, che mirano a fornire un supporto operativo e finanziario alla realizzazione di interventi per attrarre nuovi investimenti di impresa in zone industrialmente depresse, offrendo all'imprenditore che vi insedia una sede produttiva particolari agevolazioni burocratiche ed una riduzione progressiva del cuneo fiscale, a fronte di un impegno a rendere l'area di pertinenza nuovamente vitale operando tutte le operazioni di recupero ambientale e infrastrutturale necessarie;

Impegna il Governo:

A riconoscere alle Regioni il compito di individuare un elenco di aree industriali dismesse da destinare all'insediamento di nuove attività produttive, queste ultime incentivate attraverso la leva della riduzione degli oneri amministrativi e della progressiva riduzione del cuneo fiscale.

G/974/13/1 e 5

[SCALIA](#), [LO MORO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premessi che:

il decreto legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento d'urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del comparto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha

conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali in particolare per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e simili previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in m'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale. in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale attraverso l'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia. può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

G/974/14/1 e 5

[MIRABELLI](#), [DE BIASI](#), [COCIANCICH](#), [PIZZETTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premesso che,

l'articolo 18 prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il fondo andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (ed. «legge obiettivo») che opere non incluse in tale programma;

in particolare, il comma 2 elenca gli interventi finanziabili con le risorse assegnate al Fondo, che dovranno essere individuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente in quanto il testo approvato dal Governo fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2. inoltre, provvede ad elencare specifici interventi. ma reca anche interventi di carattere generico. Con riguardo agli interventi finanziabili di carattere generico, essi riguardano tra l'altro il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, lo *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, visto che,

tra le opere elencate il cui completamento sarà finanziato dal fondo istituito non ha trovato spazio l'intervento sulla strada statale 415 «Paullese»;

la riqualificazione della viabilità della ex strada statale 415 Paullese con il potenziamento della tratta peschiera Borromeo ? Spino D'Adda è stata approvata dal CIPE nell'ambito del primo programma per le opere strategiche (legge n.443/2001) per una spesa complessiva di 162.800.000 euro;

Considerato inoltre che,

il primo lotto dell'opera è stato terminato ed è stato appaltata la parte del secondo lotto che interessa la provincia di Cremona;

al completamento dell'opera manca l'appalto del tratto tra la rotonda della Cerca e Zelo;

per finanziare il completamento dell'opera mancano 57 milioni di euro;

l'opera in oggetto è opera necessaria per facilitare l'attuale viabilità ma, soprattutto, per evitare la congestione che l'immissione della Tangenziale est esterna sulla strada statale 415 rischierebbe di provocare in assenza del completamento della riqualificazione,

impegna il Governo:

a considerare il completamento della riqualificazione della strada statale 415 una opera necessaria e a garantire nel prossimo provvedimento utile in rapporto con Regione Lombardia e provincia di Milano, i finanziamenti necessari.

G/974/15/1 e 5

MORGONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 18 del decreto in esame detta norme in materia di manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni;

Il Programma Quadro Settore Forestale è uno strumento di programmazione nazionale fondamentale per la manutenzione del territorio, redatto ed approvato in conferenza Stato Regioni;

i Piani forestali regionali sono conformi al Programma Quadro Settore Forestale e, di conseguenza, gli interventi e le azioni di manutenzione del territorio previsti nei suddetti Piani dovrebbero essere immediatamente «cantierabili»;

il rischio idrogeologico, inteso come probabilità del verificarsi di una calamità naturale (alluvione, frana) dannosa per l'ambiente e per l'uomo, costituisce un importante fattore di limitazione dello sviluppo economico e sociale delle aree montane;

le interferenze causate dal dissesto idrogeologico, nelle aree montane, alle reti infrastrutturali, ai centri abitati, alle aree industriali ed artigianali, alle aree a vocazione agro-silvo-pastorale, determinano, infatti, maggiori costi di gestione delle infrastrutture e delle attività economiche, oltreché maggiori necessità di aiuti in termini finanziari da parte della pubblica amministrazione (specialmente nel settore agricolo e forestale) e limitazioni nella pianificazione territoriale;

si può affermare inoltre che il dissesto idrogeologico nelle aree montane costituisce un fattore dello spopolamento delle stesse aree non trascurabile e del conseguente invecchiamento della popolazione ivi residente;

altro fattore non meno incidente sul fenomeno dello spopolamento che colpisce le aree interne del territorio italiano è la mancanza di possibilità occupazionali per i residenti e, quindi, la difficoltà di gestione del terreno boschivo e di pascolo, lasciato così privo di adeguata manutenzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere l'occupazione delle aree interne realizzando interventi volti alla manutenzione del territorio la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e dall'articolo 1, punto V, delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al

decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a destinare risorse a progetti pilota per la manutenzione ordinaria del territorio montano ed appenninico, classificato «boschivo ed a pascolo permanente (alpino, prealpino ed appenninico)», presentati da imprenditori agricoli per valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, operanti nello stesso territorio montano ed appenninico nazionale.

G/974/16/ 1 e 5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», premesso che:

il provvedimento in esame, al capo II, reca «Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana», a tal fine anche novellando i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti in materia di digitalizzazione;

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 all'articolo 1, comma 2, prevedeva che il Ministro dell'interno emanasse un decreto per stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 1, prevedeva l'emanazione di un decreto per stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 4, prevedeva un regolamento per il complessivo riordino del sistema statistico nazionale, con rafforzamento dell'indipendenza professionale dell'ISTAT e il miglioramento del suo assetto organizzativo. da emanare entro il 17 marzo 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 4, comma 1, prevedeva che presso il Ministero dello sviluppo economico fosse pubblicato un «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata» delle imprese e dei professionisti entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 3, prevedeva che fosse emanato un decreto per stabilire l'accesso delle CCIAA e l'aggiornamento al registro delle imprese entro il 17 febbraio 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 7, comma 3 prevedeva l'emanazione di un decreto per l'invio in forma telematica della certificazione medica dei figli per la fruizione dei congedi parentali entro il 30 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e con le azioni intraprese dai principali Paesi europei che si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGN), è quanto mai doveroso che il nostro Paese preveda misure che intervengano nel settore del digitale, essendo uno dei pochi nei quali all'investimento corrisponde un ritorno di Pil, ma è a dir poco inutile se non vengono rispettate i termini degli adempimenti previsti;

impegna il Governo:

ad adempiere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle scadenze temporali tuttora non rispettate previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di digitalizzazione.

G/974/17/ 1 e 5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 26-*bis* prevede che le stazioni appaltanti debbano motivare, all'atto della determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, allo scopo di dare concreta attuazione alla legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» e al principio, inserito all'articolo 2, comma 1-*bis* del codice dei contratti pubblici, secondo il quale, per favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente;

premesso che:

la legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» prevede anche il principio dell'introduzione di modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

la diffusione degli appalti a km zero, ossia il privilegio del criterio della «territorialità», che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare d'appalto, è una garanzia di convenienza economica, di minori impatti ambientali provocati dal trasporto delle persone e delle merci e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori;

infatti, l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese, essendo evidente che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sente maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori;

le leggi regionali sugli appalti, come ad esempio quella della regione Lombardia, incentivano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, anche prevedendo in via sperimentale, all'interno della programmazione degli appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del sistema regionale, quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche;

l'obiettivo è quello degli appalti a km zero, ossia privilegiare il criterio della «territorialità» per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di maggior punteggio nei bandi;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative dirette ad incentivare le stazioni appaltanti, parallelamente alla suddivisione degli appalti in lotti, ad assegnare, nei propri bandi di gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, quote di riserva e criteri di premialità per le imprese locali, in stretta correlazione con la sostenibilità ambientale nel proprio territorio e la tutela del lavoro e dei lavoratori.

G/974/18/ 1 e 5

[BISINELLA](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge in esame recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

la pubblica amministrazione e il fronte sui quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio e nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un

approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici; la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo; per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;

è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tutte le sedi competenti, al fine di prevedere l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni.

G/974/19/ 1 e 5

[MARINELLO](#)

Il Senato,

considerato che:

il complesso delle norme sul sistema universitario, contenute nel capo III del provvedimento ed in particolare nell'articolo 58, consente l'assunzione, secondo il comunicato stampa presente sul sito del Governo, di 1.500 professori ordinari e 1.500 nuovi ricercatori;

questa importante decisione dà il senso dell'impegno del Governo per lo sviluppo del sistema dell'istruzione superiore, fattore determinante di crescita economica, ma anche della rinnovata attenzione nei confronti delle problematiche giovanili, una delle quali consiste nella crescente difficoltà di accesso all'istruzione universitaria;

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 264 del 1999 sono programmati a livello nazionale gli accessi a numerosi corsi di laurea di diverse facoltà, tra le quali in particolare medicina, chirurgia, architettura, i corsi per la formazione del personale sanitario, i corsi di laurea in scienza della formazione primaria, nonché i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università, e i corsi specialistici dei medici e delle professioni legali;

il numero di posti per i corsi è determinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999);

perplessità possono sollevarsi sulla capacità del suddetto Ministero di valutare quale sarà il mercato del lavoro nel lungo periodo: il rischio è che si sia pervenuti a valutazioni dotate di una forte componente di arbitrarietà;

ulteriori perplessità desta l'utilizzo crescente della facoltà, concessa agli atenei, di introdurre anche autonomamente il numero programmato; nell'applicarlo gli atenei si richiamano all'applicazione dei nuovi criteri di accreditamento che prevedono un certo rapporto tra docenti e studenti e ad un credibile rapporto tra numero di laureati e potenzialità occupazionali;

secondo dati diffusi ad agosto 2012, per il prossimo anno accademico nelle università statali più del 50 per cento dei corsi sarà a numero chiuso: al 27 per cento dei corsi programmati a livello nazionale si aggiunge il 27,2 per cento di quelli programmati a livello locale; dei 2.274 corsi di primo livello, 1.231 sono a numero chiuso; per le scienze chimiche il numero chiuso è applicato nel 55 per

cento dei casi, che sale al 90 per cento per coloro che si vogliono iscrivere a farmacia e scienze biologiche;

quanto esposto nei paragrafi precedenti rende edotti del fatto che a fronte di presunzioni non sufficientemente meditate sulle capacità di assorbimento del mercato del lavoro e dell'applicazione di un rapporto studenti docenti nel quale è insita una forte componente di arbitrarietà, ci sono dei dati reali che destano crescente preoccupazione;

L'Italia e il Paese d'Europa con il minor numero di laureati per ogni 100 abitanti e l'Unione europea chiede di raddoppiare questi numeri in pochi anni; entro il 2020 nella fascia tra i 30 ed i 34 anni i laureati dovrebbero essere il 40 per cento della popolazione, ma nel 2010 l'Italia era ancora ferma al 19,8 per cento, quattordici punti sotto la media europea; i dati sulle immatricolazioni negli atenei statali presentano da anni un *trend* sistematicamente in calo; secondo un recente studio ministeriale sul passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all'università, mai come nel 2012 è stato ampio il divario tra immatricolati e diplomati: se negli anni 90 il rapporto superava il 70 per cento, nel 2012 è sceso al di sotto del 60 per cento; è significativo infine rilevare che la qualità dello studio dei laureati non risulta aumentata da quando si è adottato il sistema del numero chiuso;

le associazioni consumeristiche e studentesche contestano con forza crescente il numero chiuso e la natura arbitraria dei *test* di accesso: anche quest'anno sono previste *class action* collettive in favore degli esclusi; da un sondaggio del 2011 di Universi Net su un campione, piuttosto significativo, di 16.128 ragazzi è risultato che il 57 per cento delle studentesse e il 39 per cento degli studenti sono pronti a qualsiasi *escamotage* in cambio dell'ammissione. Schiacciante il risultato su cosa sia più importante fare per essere ammessi all'università solo per il 12 per cento conta lo studio, mentre per l'86 per cento è più importante la raccomandazione;

la crisi economica si è abbattuta come un maglio sui nostri giovani; il tasso di disoccupazione giovanile è del 35,9 per cento ed arriva al 48 per cento per le giovani donne nelle regioni meridionali; ma ancora più impressionante è il dato che 1,5 milioni di giovani non studiano e non lavorano: i cosiddetti NEET (*not employment, education or training*) sono ormai il 18,9 per cento della popolazione giovanile italiana;

si è ampiamente studiato l'impatto devastante che la perdita del lavoro ha sui lavoratori adulti: il crollo della considerazione di se stesso; la vergogna verso la famiglia; la vergogna sociale. Non altrettanto si è considerato che lo stesso accade, ma con l'aggravante della giovane età, a tanti di quei giovani mediamente studiosi che hanno confidato nel sistema Paese, ma che si ritrovano esclusi senza possibilità di appello (se non per via giudiziaria o riprovandoci l'anno successivo) dai percorsi di vita che avevano programmato, a fronte della dilagante sensazione di aver affrontato una sorta di lotteria truccata;

è opportuno che il sistema universitario, così ampiamente favorito dal provvedimento in esame, partecipi alla gestione della gravissima crisi economica e sociale, assorbendo un maggior numero di giovani, in deroga alle soglie attualmente fissate e in attesa della riconsiderazione delle modalità di accesso attualmente vigenti,

impegna il Governo, per gli anni 2013-2016:

a raddoppiare il numero degli accessi programmati ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 rispetto agli accessi previsti nell'anno accademico 2012-2013;

a sospendere la possibilità per gli atenei o per le singole facoltà, di istituire autonomamente la programmazione degli accessi;

a consentire che gli accessi programmati destinati agli studenti stranieri e da questi lasciati vacanti siano utilizzati per l'iscrizione dei primi non aventi diritto nelle corrispondenti facoltà;

ai fini dell'accesso, a prevedere che il punteggio minimo di accesso degli studenti stranieri non possa essere inferiore alla metà del punteggio dell'ultimo della graduatoria generale avente diritto all'accesso;

impegna inoltre il Governo:

a valutare la possibilità di riconsiderare integralmente i criteri di accesso agli studi universitari,

in relazione alla scarsa affidabilità del sistema basato su *quiz* di cultura generale, prevedendo invece che l'accesso sia libero e che siano le università stesse a selezionare coloro che ritengono meritevoli di proseguire gli studi, in base a risultati didattici reali, conseguiti in un periodo da definirsi di prova che potrà essere annuale o biennale a seconda delle facoltà.

G/974/20/ 1 e 5

[CHIAVAROLI](#), [MARIN](#), [GIANNINI](#)

Il Senato,

premesso che:

l'università italiana vanta una tradizione di formazione di talenti di primissimo livello, come conferma l'esperienza del successo che i nostri laureati ottengono quando si recano all'estero, dove riescono ad occupare posti prestigiosi proprio grazie alla loro serietà e competenza;

l'eccellenza e il talento vanno però coltivati e rinnovati soprattutto in tempi di crisi economica e sociale, creando le opportunità necessarie per stimolare e favorire l'emergere delle persone più brillanti a prescindere dalle loro condizioni familiari;

l'esigenza di competere su uno scenario internazionale e il bisogno di formazione delle *élites* ha indotto riforme importanti nei sistemi di istruzione superiore di molti Paesi europei ed extraeuropei, nello spirito di chi vuole implementare la società della conoscenza, come il Trattato di Lisbona prima e quello di Bologna poi ci raccomandano;

in Italia, accanto ai tradizionali corsi di laurea, sono state intraprese iniziative di valorizzazione dell'eccellenza in ambito universitario mediante la creazione di percorsi destinati a giovani di talento, che senza discriminare nessuno offrono alle persone più motivate la possibilità di coltivare a tutto campo la loro personalità;

in questo contesto vanno annoverati anche i collegi universitari, veri centri d'eccellenza di antica tradizione, ma dotati di un elevato coefficiente di innovazione; centri in cui ogni studente, sulla base del proprio merito personale, è messo nelle condizioni di sviluppare capacità e talenti che integrano quelli strettamente culturali specificamente messi a disposizione dalle rispettive facoltà;

i collegi universitari infatti cercano di sviluppare le capacità individuali e relazionali di ogni studente mettendole quotidianamente a confronto con quelle dei colleghi in un rapporto di collaborazione che favorisce lo sviluppo delle competenze culturali interdisciplinari, li sollecita a partecipare a scambi internazionali con iniziative che hanno un alto potenziale scientifico, umano e sociale, attraverso le diverse forme di collaborazione che creano abiti idonei alla direzione e al coordinamento di iniziative;

considerato quindi che la valorizzazione del merito e delle eccellenze deve essere uno degli obiettivi del nostro Paese, accanto alla indispensabile internazionalizzazione a cui ci sollecitano i prossimi impegni europei, e come è auspicato dai recenti trattati internazionali a cominciare dalla strategia di Lisbona;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative utili per sostenerli e valorizzarli in quanto scuole di alta formazione non solo per la futura classe dirigente ma anche per uno svolgimento di eccellenza del lavoro ordinario nei diversi campi della vita sociale.

G/974/21/ 1 e 5

[NENCINI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

la legge 240/2010 ha innovato profondamente la figura del ricercatore universitario ponendo ad esaurimento il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato (RTI), nato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e introducendo la nuova figura di ricercatore a tempo determinato (RTD);

specificatamente all'articolo 24, comma 3, sono introdotte due diverse tipologie di RTD: *a)* contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; *b)* contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Inoltre, al comma 5 è stabilito che «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati»;

tale comma sancisce che il RTD tipologia *b)* rappresenta il nuovo canale per l'ingresso di giovani studiosi nel ruolo di professore (associato) universitario, attraverso un percorso simile alla procedura *tenure-track* da lungo tempo usata in molti altri paesi. Si tratta pertanto di una figura molto innovativa per il nostro paese e ciò, unitamente alle note riduzioni di finanziamento al sistema universitario nazionale, che si protraggono oramai da un quinquennio, sta rendendo difficile la sua concreta attuazione. Infatti, ad oltre due anni dall'emanazione della legge n. 240 del 2010, pochissime sono le posizioni di RTD tipologia *b)* bandite a livello nazionale, mentre più consistenti sono i bandi di RTD tipologia *a)*,

tenuto conto che:

il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera, ha evidenziato essere «una priorità strategica quella di prevedere da subito un Piano straordinario nazionale reclutamento ricercatori ex articolo 24, comma 3, lettera *b)*, legge n. 240 del 2010, con bando nazionale», quantificando in 1000 le posizioni di RTD tipologia *b)* da bandire per un costo a regime pari a circa 70 milioni di euro;

sarebbe, pertanto, importante adoperarsi per rendere concreta una tale azione che, unitamente alla nota questione del diritto allo studio, sono la necessità prioritaria per il sistema universitario, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti e specifiche per uscire da questa *impasse*, che ovviamente tende a ritardare il processo di rinnovamento e ringiovanimento dei professori universitari (la cui età media si avvicina ormai a 60 anni).

G/974/22/1 e 5

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

premesso che:

? il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante Concorso, stabilì pure che essa, dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie;

? fino a quel momento l'articolo 28-*bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statui che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-*bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

? il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

? nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del decreto legislativo 165 del 2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

? in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNU del 1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL del 2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

? l'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso decreto n. 309 del 2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene ? si legge nella sentenza ? che la richiesta economica sia fondata e vada accolta» per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida «tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico» dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. «Le giustificazioni ? afferma il Giudice ? del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

? inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 'concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo

quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

G/974/23/1 e 5

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

l'Accademia linguistica di belle arti di Genova è da sempre un centro di eccellenza per la formazione degli operatori delle arti figurative;

dal punto di vista giuridico, si tratta di un Istituto di Alta Formazione legalmente riconosciuto e accreditato con decreto ministeriale 13 giugno 2011, n. 74, che rilascia titoli di studio equiparati ai diplomi di laurea di 1° e 2° livello;

purtroppo l'Accademia, dal 2008, non è più finanziata dallo Stato ma, esclusivamente, dalle amministrazioni locali e date le difficoltà di bilancio che le stesse stanno vivendo è minacciata la possibilità di attivare i corsi di studio per i prossimi anni accademici. Stesso destino è riservato anche all'Accademia Vannucci di Perugia. L'unica opportunità per garantire a entrambi gli Istituti la tutela del patrimonio culturale sarebbe quella di avviare un processo di statizzazione, di potestà governativa, secondo le disposizioni della legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 8, lettera *e*). Infatti, sia l'Accademia linguistica di belle arti sia l'Accademia Vannucci presentano i requisiti richiesti dalle legge e non risultano altre domande analoghe da parte di istituzioni statali su territorio regionale o di istituti legalmente riconosciuti;

ad oggi, le uniche regioni che non vedono la presenza di un'Accademia statale sono proprio la regione Liguria e la regione Umbria. Su questa specifica richiesta è stato sensibilizzato anche il precedente Ministro dell'istruzione, professor Francesco Profumo, senza alcun esito, purtroppo, né è stato mai ricevuto nessun riscontro alla domanda regolarmente presentata dagli Istituti in questione;

sarebbe opportuno, oltre che avviare un processo di statizzazione, anche equiparare le Accademie private, che già godono di finanziamenti pubblici, alle Università private legalmente riconosciute, per le quali la legge n. 220 del 2010, articolo 1, comma 40 prevede dei finanziamenti a sostegno dell'attività didattica. Inoltre, alla luce del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, appare del tutto fondato auspicare un comando/distacco presso l'Accademia Linguistica e l'Accademia Vanucci di docenti statali, già a carico dello Stato ma privi di corsi;

impegna il Governo:

a valutare, per l'Accademia Linguistica di Belle Arti, di Genova e l'Accademia Vannucci di Perugia, la possibilità di:

1) avviare un processo di statizzazione, di potestà governativa, secondo la legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 8, lettera *e*);

2) equiparare le Accademie private, che già godono di finanziamenti pubblici, alle Università private legalmente riconosciute;

3) prevedere un comando/distacco presso l'Accademia linguistica e l'Accademia Vanucci di docenti statali già a carico dello Stato, ma privi di corsi.

G/974/24/1 e 5

[MARIN](#), [GIRO](#), [PICCOLI](#), [MAZZONI](#), [SIBILIA](#), [MINZOLINI](#), [ZUFFADA](#), [PAGNONCELLI](#),
[CONTE](#), [VILLARI](#)

Il Senato,

premesso che

i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, cioè i crediti d'imposta (*tax credit*) per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico,

sono stati introdotti dalla legge finanziaria 2008 e poi prorogati sino al 31 dicembre 2013;

dal 2011 al 2013, le risorse messe a disposizione per finanziare il *tax credit* sono state nell'ordine dei 270 milioni (90 milioni ogni anno);

se in questi ultimi anni i sussidi diretti erogati tramite il Fondo unico per lo spettacolo hanno subito progressive riduzioni le agevolazioni fiscali hanno però consentito di aggiungere nuove risorse per il settore;

la produzione di pellicole non ha subito flessioni e nel 2012 si sono realizzati in Italia 166 film, rispetto ai 155 del 2011, dei quali oltre 100 film hanno richiesto una qualche forma di credito d'imposta;

il *tax credit* ha generato maggiori investimenti nel settore;

l'articolo 11 del decreto-legge in esame, a differenza del precedente stanziamento triennale, prevede una proroga di validità unicamente annuale (2014) nel limite di spesa di 45 milioni di euro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare le risorse messe a disposizione per finanziare il *tax credit* al fine di sostenere ulteriori investimenti nel settore della cinematografia.

G/974/25/1 e 5

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento proroga il credito d-imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico;

il cinema è da una parte un potente strumento culturale e dall'altra un comparto lavorativo importante con effetti moltiplicativi per le economie locali nelle quali si insedia;

le risorse destinate al comparto cinematografico sono insufficienti per rispondere alle esigenze del settore e vengono ulteriormente decurtate nei prossimi anni;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, congrue risorse finanziarie destinate alla promozione e al sostegno del settore cinematografico, quantificabili nella cifra di 90 milioni di euro annui.

G/974/26/1 e 5

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

Premesso che:

Frosinone è l'unica delle città capoluogo di provincia del Lazio ad essere sprovvista di una struttura teatrale. Il dato è evidenziato anche negli atti ministeriali e regionali di programmazione delle attività culturali, nei quali si sottolinea come questo sia un oggettivo impedimento al riequilibrio dell'offerta culturale sul territorio laziale;

la crisi del cinema ha comportato la chiusura del cinema «Vittoria», il cui contenitore è stato recentemente acquistato dal Comune, nell'ambito di un'esecuzione giudiziaria. ad un prezzo contenuto. Il cinema teatro «Nestor», ristrutturato come multisala è anch'esso interessato da un procedimento di vendita giudiziaria. Il Conservatorio, per una scelta della programmazione statale, si è trasferito in una nuova sede. L'Accademia di Belle Arti, sinora ubicata in angusti locali dell'Amministrazione provinciale a ridosso del centro storico, per un recentissimo accordo con il Comune, potrà utilizzare anche gli ampi spazi del monumentale edificio a destinazione scolastica del «Tiravanti», oltre all'adiacente complesso comunale polivalente, dove è prevista la realizzazione di uno spazio espositivo permanente;

le difficoltà, economiche ed urbanistiche, che si sono frapposte alla realizzazione di una nuova struttura hanno determinato la costituzione di un comitato per il «Teatro Vittoria Subito ed Oltre» al

quale hanno, ad oggi, già aderito diverse associazioni, oltre a numerosi cittadini;
considerato che:

nella città di Frosinone la realizzazione di un Polo teatrale, dello spettacolo, della ricerca e della sperimentazione culturale e delle arti, nonché delle varie forme di socializzazione comunitaria, subirebbe un impulso decisivo dall'acquisizione al patrimonio pubblico del complesso «Nestor» (1.200 posti circa), da affiancare, con diversa specializzazione di attività, al già acquisito «Vittoria» (300/400 posti circa);

le due articolazioni del Polo teatrale richiedono una specializzazione dei ruoli: il «Vittoria» può essere destinato prevalentemente a sperimentazione, ad attività sociali, ad attività collegate alle funzioni dell'Accademia di belle arti del conservatorio di musica e dell'Accademia di arte drammatica, con le quali attivare una serie di iniziative continue al fine di garantirne anche i costi di gestione; il «Nestor» è destinato alla funzione di teatro di «area vasta», per tutti gli spettacoli che richiedono una più ampia disponibilità di posti, in relazione ad eventi di maggiore impegno;

l'inserimento delle due strutture nell'attuale fase programmatica è dettata dalla opportunità di acquisire il complesso «Nestor» nell'ambito della procedura di vendita giudiziaria in corso e che, ove diversamente definita, allontanerebbe nel tempo la realizzazione del Polo teatrale;

rilevato che:

da una sommaria pianificazione delle risorse necessarie il recupero funzionale del complesso «Vittoria» e delle aree pubbliche immediatamente circostanti comporterebbe una spesa necessaria di circa un milione di euro. Altrettanto importanti sarebbero l'acquisizione ed il pieno recupero ad una raccordata attività teatrale di «area vasta» del «Nestor», per il quale si può ipotizzare un fabbisogno finanziario di circa quattro/cinque milioni di euro;

la conservazione della funzione culturale dei complessi cinematografici e teatrali abbandonati o in fase di abbandono è un elemento che coincide con gli indirizzi urbanistici e culturali della Regione Lazio;

Frosinone si sta dotando di un progetto organico per realizzare gli obiettivi indicati dagli atti della programmazione regionale in materia di beni e di attività culturali;

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per favorire la realizzazione di un Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone che consenta anche ai cittadini della provincia di usufruire di una adeguata programmazione di attività culturali finora non rispondente alle esigenze e alle richieste dei medesimi;

a valutare l'opportunità di adottare misure per la riqualificazione urbanistica della città di Frosinone e a prevedere lo stanziamento di risorse per il ripristino della viabilità nel centro storico che, a seguito del crollo del viadotto Biondi provocato dalla frana del marzo 2013, risulta compromessa e tale da recare gravi disagi per la cittadinanza.

G/974/27/1 e 5

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Il Senato,

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate sul fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati anche a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerate le numerose questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali rimaste irrisolte

dopo il completamento del passaggio al sistema digitale;

considerato l'Ordine del Giorno 9/5025/4 approvato dalla Camera dei Deputati pressoché all'unanimità (480 voti favorevoli, 3 contrari) il 22 marzo 2012,

considerato che:

la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61, prevedeva una riduzione delle risorse spettanti al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per 19 milioni nel 2013 e 7,4 milioni nel 2014;

tale riduzione, sia pure soppressa in commissione, è l'ultima di una serie che ha portato il contributo complessivo destinato al settore da 150 milioni di euro annui nel 2008-2009 ad una cifra attorno ai 50 milioni a decorrere dal 2013;

impegna il Governo:

a varare, nella Legge di Stabilità 2014, norme a tutela del fondo per l'emittenza locale istituito dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, recuperando tutti i tagli effettuati e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a decorrere dal 2014, in linea con quanto già erogato negli anni 2008-2009;

ad adottare un provvedimento di urgenza al fine di recuperare i tagli, pari a 50 milioni di euro, per il 2013;

a consentire alle tv locali, già autorizzate in analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali, privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

G/974/28/1 e 5

[CHIAVAROLI](#)

Il Senato,

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate sul fondo in favore dell'emittenza locale previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati anche a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerate le numerose questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali rimaste irrisolte dopo il completamento del passaggio al sistema digitale;

considerato l'Ordine del Giorno 9/5025/4 approvato dalla Camera dei Deputati pressoché all'unanimità (480 voti favorevoli, 3 contrari) il 22 marzo 2012;

considerato che:

la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61, prevedeva una riduzione delle risorse spettanti al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per 19 milioni nel 2013 e 7,4 milioni nel 2014;

tale riduzione, sia pure soppressa in commissione, è l'ultima di una serie che ha portato il contributo complessivo destinato al settore da 150 milioni di euro annui nel 2008-2009 ad una cifra

attorno ai 50 milioni a decorrere dal 2013;

impegna il Governo:

a varare, nella Legge di Stabilità 2014, nonne a tutela del fondo per l'emittenza locale istituito dall'art. 10 della legge n. 422 del 1993, recuperando tutti i tagli effettuati e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a decorrere dal 2014, in linea con quanto già erogato negli anni 2008-2009;

ad adottare un provvedimento di urgenza al fine di recuperare i tagli, pari a 50 milioni di euro, per il 2013;

a consentire alle tv locali, già autorizzate in analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali, privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

G/974/29/1 e 5

[NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#), [BUEMI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

nel nostro Paese le istituzioni culturali stanno vivendo una situazione di grave difficoltà. In particolare, a Firenze, l'Opificio delle Pietre dure, la Biblioteca Nazionale e il Polo Museale sono gli Istituti maggiormente colpiti dallo stato di emergenza;

pur tenendo conto delle loro diverse peculiarità, sussistono problematiche comuni. La prima deriva dal blocco delle assunzioni, determinato dai decreti governativi degli ultimi anni, che non permette il fisiologico *turn over* dei ruoli tecnico scientifici (dirigenti, archeologi, architetti, storici dell'arte, bibliotecari, restauratori conservatori, collaboratori restauratori, esperti scientifici, esperti informatici). Infatti, l'ultimo concorso significativo risale al 1986. Considerato che l'età media dell'attuale personale in carica si aggira mediamente intorno ai 55 anni, si assisterà nel giro di pochi anni allo svuotamento delle risorse umane e alla mancanza della possibilità di formare nuove professionalità. Tra l'altro le suddette risorse rientrano nella normativa pre-Fornero, che obbliga al pensionamento ai 65 anni. Gli attuali quadri direttivi, che finora hanno presentato domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali di permanenza in servizio fino all'attuale limite minimo per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 3 mesi), si sono visti negare tale possibilità. La cosa è tanto più paradossale perché, secondo la nuova normativa, color che sono nati a distanza di pochi giorni e cioè dal 1 gennaio 1952, possono optare per una uscita «flessibile», a loro scelta, tra i 66 e i 70 anni;

l'altro problema è rappresentato dai profondi tagli finanziari alla cultura derivanti dalla *spending review*. Nelle linee programmatiche dell'azione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, presentate alla VII commissione di Camera e Senato il 23 maggio 2013, si legge che le «spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali, etc.» sono passate, da circa 65 milioni di euro del 2008, a circa 27 milioni di euro del 2013, con un decremento del 58%. La disponibilità per gli interventi ordinari per la tutela del patrimonio culturale, è passata, da circa 99 milioni del 2008, a circa 47 milioni del 2013, con un decremento pari la 52%. La disponibilità delle risorse derivanti dagli introiti del gioco del lotto, sempre finalizzate all'attività di tutela del

patrimonio artistico, è passata, da circa 89 milioni del 2008, a circa 25 milioni del 2013, con un decremento del 71 %. Infine, il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, è passato, da circa i 17 milioni del 2009, a circa 14 milioni del 2013, con un decremento del 18%. Se i musei afferenti al Polo Museale possono contare sulle entrate dei servizi aggiuntivi (biglietteria, book shop, etc.), marginali rispetto alle reali esigenze gestionali, per quanto riguarda l'Opificio delle Pietre Dure, la Soprintendenza territoriale e la Biblioteca Nazionale non è possibile neanche contare su tali risorse;

altro problema riguarda l'apporto finanziario da parte di terzi privati. Attualmente, l'unica forma di agevolazione contemplata dalla normativa vigente è la sponsorizzazione contro pubblicità. È evidente che questa attragga maggiore attenzione da parte degli sponsor solo verso le opere di grande rilevanza nazionale, lasciando poco spazio a realtà di minore prestigio, non culturale, ma sul piano del ritorno di immagine. Inoltre, anche le sponsorizzazioni rientrano nel regime delle gare di appalto, con un aggravio delle procedure burocratiche che scoraggia gli investitori stranieri;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti volte alla salvaguardia di istituzioni culturali di grande importanza per il nostro Paese, come quelle di Firenze, prevedendo per esse lo sblocco delle assunzioni, sostegni economici, agevolazioni fiscali e semplificazione della normativa, queste ultime finalizzate a favorire soprattutto gli investimenti dei privati, anche stranieri, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali italiani.

G/974/30/1 e 5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premessi che:

i residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei sono una frazione dei materiali coltivati e successivamente lavorati che non possono essere immessi sul mercato delle pietre ornamentali, a differenza dei prodotti primari dai quali derivano, esclusivamente a causa della loro forma irregolare e per l'aspetto che interrompe la continuità estetica del prodotto primario. Per il resto la composizione chimica e chimico-fisica non si discosta da quella del prodotto principale. È, pertanto, evidente che all'interno della categoria dei sottoprodotti i residui di coltivazione e di lavorazione presentano caratteristiche peculiari che necessitano di una disciplina specifica, proporzionata ai minori rischi per gli interessi pubblici tutelati, che ne faciliti l'utilizzo come sottoprodotto in sostituzione di altri materiali di cava;

in assenza di una disciplina queste sostanze residuali rimangono inutilizzate e poste in discarica mineraria, secondo le procedure del D.lgs. 117/2008, con conseguenze dannose per lo stesso ambiente e le imprese;

la necessità di chiarire a livello normativo le specificità dei residui in parola nasce dall'errata equiparazione che l'art. 186 del codice dell'Ambiente opera tra le terre e le rocce da scavo ed i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

il comma 1 lettera e), del citato articolo 186, obbliga il produttore dei residui, nel caso in cui intenda utilizzarli sotto la qualifica sottoprodotti, a verificare se il sito di lavorazione o di coltivazione sia contaminato. La verifica è senz'altro opportuna per le terre e rocce da scavo che derivano da interventi finalizzati alla realizzazione di opere edili pubbliche e private il cui scopo non è quello di reperire materiale di cava per la successiva commercializzazione. Al contrario i residui di origine estrattiva e di lavorazione di marmi e lapidei derivano da attività esclusivamente estrattive e, quindi, da luoghi che per loro natura sono destinati alla produzione di materiali di cava la cui commercializzazione, anche sotto forma di lavorati, non richiede alcuna verifica nei riguardi di eventuale contaminazione del sito di provenienza. Al produttore, quindi, deve rimanere il solo obbligo di autocertificare la sussistenza di tale provenienza;

le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei residui sono uguali a quelle dei prodotti

primari che non sono sottoposti alla verifica di compatibilità ambientale in funzione del sito di utilizzo (lettera f) comma 1 del citato articolo 186). Il requisito di qualità ambientale è dimostrato attraverso un test di cessione che attesta che il materiale sia inerte, anche in presenza di una lavorazione che utilizza sostanza aggiunte;

tra i residui di lavorazione si devono annoverare anche i fanghi di segagione che sono costituiti dall'acqua utilizzata per il taglio e dalla frazione fine proveniente dal sezionamento del blocco della pietra e del marmo. Premesso che tendenzialmente i cicli di lavorazione non alterano la composizione chimico-fisica originaria della parte fine, tuttavia, occorre sottolineare che in alcuni casi la tipologia, non tanto di segagione, quanto piuttosto di trattamento del materiale, ad esempio lucidatura, arricchisce il fango di elementi estranei. Per questo motivo alcune Amministrazioni, alle quali compete l'applicazione dell'art. 186 del Codice dell'Ambiente, aprioristicamente classificano indistintamente rifiuti tutti i fanghi, sopra descritti, ritenendo che derivino non dalla lavorazione della pietra, ma da un autonomo processo che consiste nella chiarificazione delle acque per consentirne la reimmissione nel ciclo di segagione della pietra;

il comma 7-ter del menzionato articolo 186 cita i residui di lavorazione della pietra e del marmo senza nessuna preclusione nei riguardi dei fanghi che da essa derivano;

impegna il Governo:

a predisporre misure di semplificazione per le procedure per il riutilizzo, quale sottoprodotto, dei residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei;

consentendo alle imprese l'utilizzo di tali materiali per la sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, nonché per interventi di recupero ambientale.

G/974/31/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 41, comma 1, contiene norme di semplificazione della disciplina prevista dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 per le bonifiche dei siti inquinati (SIN) e per l'emungimento delle acque di falda;

considerato che le nuove norme da una parte chiariscono che le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse in un corpo ricettore, previo trattamento di depurazione, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico, e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, e dall'altra prevedono che gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi in via residuale, dovendo essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette;

premesso che:

sin dal 2002, il SIN di Caffaro, a Brescia, è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosini e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli

inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie, economiche e ambientali, per fermare l'emungimento della falda e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.

G/974/31-bis/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

valutato come il testo introduca misure di semplificazione fiscale, con la soppressione della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto;

attestato come nel corso dell'esame del provvedimento è stata inserita una disposizione nella quale si stabilisce come, a partire dal 2014, le imprese appaltatrici, prima di ricevere il pagamento della prestazione, dovranno consegnare il nuovo Documento Unico di Regolarità Tributaria (Durt);

stimato infatti come relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente circa il rapporto di subappalto, in luogo dell'attuale documentazione e consistente in una asseverazione rilasciata da professionisti e Caf, ovvero, in alternativa, in un'autocertificazione del prestatore, viene prevista l'acquisizione da parte dell'appaltatore presso l'agenzia delle Entrate di un documento, il Durt, appunto, attestante «l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso»;

considerato che se il pagamento della prestazione avviene in assenza della prescritta documentazione, scatta la responsabilità solidale dell'appaltatore per le omissioni nei versamenti delle ritenute di lavoro dovute dal subappaltatore;

valutato come l'agenzia delle Entrate è impossibilitata ad avere le informazioni «in tempo reale» circa eventuali violazioni nei versamenti e che per sopperire a tale lacuna, la medesima disposizione preveda l'istituzione di un portale in cui «i soggetti interessati» avranno l'obbligo di trasmettere, in via digitale, «i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute»;

rammentato come la maggior parte dei subappaltatori ha una dimensione ed una struttura aziendale di piccole dimensioni, è presumibile immaginare che questo adempimento amministrativo risulterà particolarmente complesso, comportando così un ulteriore aggravio burocratico;

osservato che il provvedimento così come oggi risultante a seguito della disposizione ivi descritta risulta perciò contraddittorio rispetto alle finalità per le quali lo stesso era stato emanato, diventando, di fatto, l'ennesimo onere per le aziende;

impegna il Governo:

a rivedere al più presto le disposizioni inerenti l'introduzione del documento definito DURT, valutandone i potenziali negativi effetti sulla realizzazione delle opere e sulla attività delle imprese.

G/974/32/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

Il Senato,

premessi che:

le strategie di sicurezza dell'approvvigionamento energetico fino ad oggi adottate dall'U .E. hanno portato ad aumentare la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di rifornimento, al fine di ridurre i rischi legati alla forte dipendenza nei confronti di Paesi esteri;

l'Italia è ancora oggi priva di una politica energetica in grado di alleggerire la forte dipendenza dalle importazioni estere; gli alti costi energetici che ne derivano stanno mettendo in seria difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del Paese, che dipende per oltre l'80%, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

il quadro di riferimento deve essere necessariamente quello di una più generale pianificazione energetica che veda nella diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, nella costruzione e nell'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica i punti fondamentali da cui ripartire per arrivare a disporre, in tempi relativamente brevi, di energia a basso costo, al pari degli altri Paesi europei;

in Italia, la bolletta energetica è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea.

Dall'allineamento dei prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei deriverebbe un risparmio annuo di circa 25 miliardi;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

l'articolo 5, del decreto in esame, che reca una serie di misure diverse per ridurre i costi dell'energia elettrica, manca di una visione strategica di lungo periodo in grado di rendere il mercato dell'energia più efficiente e competitivo;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione del Consiglio Europeo straordinario del 22 maggio 2013, è stato impegnato dal Parlamento a sollecitare la costruzione del mercato unico europeo dell'energia elettrica e del gas, al fine di sfruttare le opportunità di riduzione dei costi offerte dalle politiche di sviluppo energetico e dalle nuove tecnologie del settore;

il settore energetico è strategico per l'economia del Paese, con un giro di affari, in crescita, attorno al 20 per cento del Pil e con quasi mezzo milione di posti di lavoro creati;

impegna il Governo:

ad adottare un'azione programmatica in campo energetico, in linea con le iniziative intraprese a livello europeo, che punti ad una maggiore diversificazione delle fonti di energia e ad una conseguente riduzione della dipendenza dalla fonte fossile, ai fini di un drastico contenimento dei costi energetici a beneficio dei consumatori finali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

G/974/33/1 e 5

[CASSON](#)

Il Senato,

premessi che:

la semplificazione amministrativa, nelle forme previste all'articolo 32 del decreto legge 27 giugno 2013 n. 69, non deve comportare un rilassamento del livello di protezione dei lavoratori, né della popolazione o dell'ambiente, già raggiunti con la attuazione delle direttive comunitarie Seveso I e Seveso II e con la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare delle strutture di cui al Capo III della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come modificate e integrate con il decreto legge 30 giugno 1982 n. 390 convertito in legge 17 agosto 1982 n. 597, poiché ciò risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli art. 129, 130 e 130R del Trattato di Roma e s.m.i.;

ciò deve valere in particolare per i rischi derivanti dalle attività produttive, con particolare riferimento alla sicurezza di quelle attrezzature che sono suscettibili di causare gravi incidenti e che in Italia sono sottoposte a verifica, dal 1927, per quanto riguarda gli apparecchi a pressione disciplinati con il Regio decreto n. 824, e dal 1955, per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento ed altre attrezzature, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547;

tali attrezzature sono oggi sottoposte a verifica in forza dell'art. 2 del richiamato decreto legge 30 giugno 1982 convertito in legge 12 agosto 1982 n. 547, dell'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e del Regolamento adottato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 1 dicembre 2004 D. 329;

le suddette verifiche sono effettuate successivamente all'avvio delle attività produttive, che comportano l'impiego delle attrezzature in questione, e pertanto l'accorciamento del termine per la loro effettuazione inciderebbe sullo svolgimento delle medesime attività produttive assai meno di quanto invece inciderebbe la loro carenza o la loro effettuazione da parte di organismi che non abbiano la necessaria competenza scientifica e tecnologica;

una speciale competenza scientifica e tecnologica è necessaria per tali verifiche, in particolare per le prime verifiche, come è stato riconosciuto dal Legislatore all'articolo 4, comma 2, ultima parte, del richiamato decreto legge 30 giugno 1982 n. 390 che ha perciò disposto la integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 619;

la qualificazione di tali prime verifiche si evince anche dal disposto dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, laddove era previsto un termine per la loro effettuazione doppio rispetto a quello delle altre verifiche periodiche ed è ora modificato in un periodo comunque superiore dall'art. 32 comma 1 lettera f) del decreto legge 27 giugno 2013 n. 69;

ciò in considerazione del fatto che la istruttoria tecnica condotta durante la prima verifica, che talora comporta la soluzione di specifiche problematiche scientifiche e tecnologiche, determina anche le prove tecniche da effettuare nel corso delle verifiche periodiche; di qui la attribuzione delle prime verifiche all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), oggi incorporato nell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e delle verifiche periodiche alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), trattasi infatti di una attività di prevenzione che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833, Capo III, attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale, come confermato anche dall'art. 2 comma 1 del richiamato decreto legge 30 giugno 1982 n. 390 e dall'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

ciò considerato, poiché il decreto legge 26 giugno 2013 n. 69, dispone all'articolo 32 comma 1 lettera f) che le prime verifiche delle attrezzature pericolose debbano essere effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale nel termine abbreviato di 45 giorni, fermo restando il termine di 30 giorni per le verifiche periodiche, e tenuto presente il carattere surrogatorio dell'attività di prima verifica e verifica periodica attribuita dal Legislatore ai soggetti privati autorizzati, anche in considerazione della mancanza dei requisiti di superiore competenza già riconosciuta alle strutture dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Infortuni sul Lavoro, istituite ai sensi dell'articolo 4 del richiamato decreto legge 30 giugno 1982 n. 390, ora incorporate nell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro;

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni iniziativa adeguata, per il potenziamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deputate alla effettuazione delle prime verifiche e delle verifiche periodiche previste dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nei termini previsti dall'articolo 32 comma 1 lettera f) del decreto legge 26 giugno 2013 n. 69, con estensione dell'autonomia prevista dall'art. 4 del decreto legge 30 giugno 1982 n. 390, convertito in legge 12 agosto 1982 n. 587 alle strutture medesime e cioè:

1) ai dipartimenti deputati del soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, incorporati dall'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro a seguito del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2013,

2) ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali come previsti dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto disposto dall'art. 7-ter comma 1 lettera c), ovvero,

3) alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente nelle Regioni in cui la competenza di cui al richiamato art. 7-ter comma 1 lettera c) dello stesso decreto è stata loro attribuita con legge

regionale.

Senza oneri aggiuntivi di spesa dello Stato e attraverso la redistribuzione delle risorse dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, prevedendo un impegno dello stesso ente in misura non inferiore a quella già prevista, a carico dell'Istituto e in favore del soppresso Ente Nazionale Prevenzione Infortuni dall'articolo 3 comma 2 della legge 1 dicembre 1952 n. 2390, in favore delle strutture di cui ai precedenti numeri 1-3;

b) a riformare i criteri previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011, per l'abilitazione dei soggetti i cui all'articolo 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 71, prevedendo che la qualificazione sia legata alla collaborazione effettiva di professionisti esperti, quale può essere accertata da un rapporto di lavoro dipendente o equiparato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il soggetto abilitato e il professionista esperto, la cui esperienza è addotta come ragione della qualificazione del soggetto;

c) a rivedere tutte le abilitazioni rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 71, comma 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 71, previo accertamento del requisito di cui alla precedente lettera b) revocando l'abilitazione in carenza di tale requisito.

G/974/34/1 e 5

[SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premesso che:

il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179 al comma 6 dell'articolo 12 disponeva che le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, fossero perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE;

al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge si prevede che la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate da apposito decreto;

con il successivo decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, il comma 1, lettera b), dell'articolo 17 ha modificato il contenuto del comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge n. 179 del 2012, prevedendo che le finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria siano perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), ma consentendo l'utilizzo dei documenti clinici presenti nel FSE;

considerato che:

con le ultime modifiche apportate dal decreto legge n. 69 del 2013 non risulterebbe, pertanto tutelata la garanzia di *privacy* del cittadino in quanto i dati identificativi contenuti nel FSE, pur essendo oscurati, consentono comunque di risalire tramite l'utilizzo dei documenti clinici a chi era ricoverato in una data struttura e in un dato periodo con possibili conflittualità ed assunzioni di responsabilità per i medici del Servizio Sanitario Nazionale;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad adottare, al fine di garantire la *privacy* dei cittadini. apposite misure che prevedano la possibilità consultazione del FSE per le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, escludendo l'utilizzo, da parte dei soggetti incaricati alla

consultazione, dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE.

G/974/35/1 e 5

[SCILIPOTI](#)

La Commissione,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

il provvedimento dispone che restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e che «i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva»;

la succitata disposizione prevede la salvaguardia di alcuni lavoratori che a suo tempo, pur non essendo rimasti esposti ad amianto, hanno ottenuto dall'INAIL la certificazione che invece è stata negata a coloro che sono stati effettivamente esposti;

detta disposizione deve essere coniugata con una misura che miri a rimuovere il termine di decadenza del 15 giugno 2005 «, entrato in vigore con l'art. 47 comma 5 della legge 326/03;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di abrogare il comma 5 dell'articolo 47 della legge n. 326/2003, al fine di permettere a tutti i lavoratori che sono stati esposti a polveri e fibre di amianto per oltre 10 anni, la rivalutazione contributiva utile per l'anticipata maturazione della pensione;

a valutare la possibilità di sostenere le vittime dell'amianto permettendo il pensionamento anticipato di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate.

G/974/36/1 e 5

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

il dibattito sulle difficoltà che i giovani incontrano per inserirsi nel mondo del lavoro, per poter realizzare le loro legittime aspirazioni ed ambizioni, riempie da mesi le pagine dei principali giornali italiani ed è al centro di numerosi studi di importanti università;

i recenti articoli di stampa rivolti ai giovani descrivono le alterne fortune del praticante avvocato, l'esclusione dei giovani nella società italiana, in generale, e nel mondo del lavoro in particolare. Tali articoli riportano riflessioni varie che fotografano perfettamente la situazione di stallo della vita italiana, del mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa;

un muro di gomma resistente ed impermeabile, impenetrabile per chi non appartiene alle categorie protette dei lavoratori a tempo indeterminato ovvero ai circoli ristretti dei soliti noti.

eppure qualcosa si potrebbe fare, come per esempio ridurre il prelievo fiscale nei loro confronti o anche prevedendo le quote giovani nei consigli di amministrazione delle società quotate o negli ambienti della politica e della burocrazia. A tal proposito vorrei ricordare il mio recente disegno di legge (AS 892) volto a favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali e intellettuali;

per arginare parzialmente la gerontocrazia da cui siamo governati, si dovrebbe permettere ad un giovane preparato, magari fresco di Master, di entrare in un Consiglio d'amministrazione, rivestendo un posto che oggi è spesso ricoperto da politici non sempre altrettanto preparati o che hanno il solo «merito» di essersi ben inseriti nel sistema partitocratico;

occorre assolutamente favorire l'inserimento dei giovani nel mondo dell'impresa e delle professioni: riservare, per esempio, una quota del 25 per cento delle migliaia di incarichi di Enti Pubblici, Amministrazioni Locali, Tribunali, Asl e consorzi vari a giovani professionisti (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) ed imprenditori under 35, anziché ai consueti professionisti

ovvero imprenditori di lungo corso, che la loro strada la hanno già percorsa, come dimostra l'età media, alta, che normalmente li accomuna, ed oggi costituiscono un tappo alla crescita ed all'affermazione delle nuove generazioni;

considerato che:

favorire l'accesso dei giovani in ambiti lavorativi, oggi ricoperti solo da persone «navigate», avrebbe diversi effetti positivi: consentirebbe ai giovani un reddito quantomeno adeguato a cominciare una vita fuori dalla propria famiglia; permetterebbe di fare esperienza professionale sul campo; porterebbe una ventata fresca e nuovo vigore in ambienti spesso alquanto assopiti e stantii, e, prima di ogni altra cosa, dimostrerebbe che in Italia il destino dei giovani sta davvero a cuore, coi fatti e non con le parole, a chi fa politica e pro tempore governa il paese e le grandi aziende; riportando così i giovani ad avere fiducia nelle istituzioni e nell'intera classe dirigente. Certo, in un Paese normale, i giovani dovrebbero farsi strada con le proprie forze, senza chiedere a chi gli sta davanti di accostare per lasciarli passare, ma l'Italia purtroppo non lo è più da molti anni, e chi sta davanti spesso non è disponibile a lasciare strada e soprattutto non gioca ad armi pari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di varare disposizioni come indicato in premessa, attuabili, tra l'altro, a costo zero, prevedendo, quindi, l'inserimento di una quota minima del 25 per cento per l'assegnazione dei posti, bandi, incarichi pubblici a persone con meno di 35 anni, ovvero realizzabile anche mediante un semplice indirizzo di questo tipo, assunto da chi amministra ed effettua nomine in enti pubblici.

G/974/37/1 e 5

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 36 si interviene tra le altre sulla gestione dell'INPS;

il gruppo Lega Nord, già nella scorsa legislatura, ha più volte lamentato il blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro, in precedenza erogata in base alle disposizioni di legge n.147 del 1997;

Il Ministero competente, dietro atto di sindacato ispettivo, ha precisato che l'Inps, in attesa dell'emanazione della circolare in materia, aveva provveduto non già a sospendere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, bensì a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l'indennità di disoccupazione ordinaria e che comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche per i lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera avrebbe trovato applicazione l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), il nuovo sussidio di disoccupazione istituito con la legge di riforma del lavoro Fornero n. 92/2012;

con circolare Inps n. 50 del 4 aprile scorso l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera ? in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che pertanto «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI»;

sempre nella scorsa legislatura la Camera dei Deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato all'esame del Senato) ? risultante dall'unificazione di più proposte di legge, tra cui anche una dei sottoscritti ? finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro,

utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147/1997;

risulta, infatti, che le risorse, ancora disponibili presso il predetto Fondo ammontino a circa 270 milioni di euro;

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse disponibili esistenti nella gestione separata Inps ex legge n. 147/1997 per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi è più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo.

G/974/38/1 e 5

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato, premesso che:

l'articolo 59 del provvedimento in esame, al comma 8 prevede un incremento delle risorse destinate al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti per l'erogazione delle borse di mobilità;

la possibilità di ottenere una borsa di mobilità rappresenta per molti studenti un'opportunità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per arricchire il proprio *curriculum* in previsione della ricerca di prima occupazione;

nella congiuntura economica particolarmente sfavorevole in cui versa il nostro Paese, investire sulla cultura dei nostri studenti sembra un passaggio obbligato per dare un nuovo impulso alla nostra economia;

le risorse stanziare dal comma 8 dell'articolo 59 risultano insufficienti a supportare un progetto che deve essere destinato ad una vasta platea di giovani studenti;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro annui da destinare al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

G/974/39/1 e 5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

l'informatizzazione degli uffici giudiziari rappresenti una condizione indispensabile per assicurare un servizio giustizia realmente efficace e sottolineata l'esigenza di finanziare in maniera adeguata un programma di informatizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore della informatizzazione della giustizia di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione sia informatica che telematica.

G/974/40/1 e 5

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [CIRINNÀ](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n.

69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»

premessi che:

la legge di stabilità 2013 ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici giudiziari, garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero della giustizia per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati o disoccupati;

questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli Uffici Giudiziari sono oberati;

è importante che le risorse investite dallo Stato nella formazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo, per un altro periodo determinato di tempo, la prosecuzione del rapporto di lavoro a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato a chi sia stato coinvolto nei tirocini formativi attivati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, in sede di definizione della legge di stabilità 2014, lo stanziamento delle risorse necessarie a stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lavoratori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.

G/974/41/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

G/974/42/1 e 5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, ? soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace ?, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti ? senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali ? e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie ? Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio; impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

G/974/43/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, ? soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace ?, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti ? senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali ? e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzone», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie ? Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio; impegna il Governo

ad adottare con urgenza un Provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 1 agosto 2012 e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

G/974/44/1 e 5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, premesso che:

relevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

G/974/45/1 e 5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento, dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;

è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.

G/974/46/1 e 5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di

selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;

è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.

G/974/47/1 e 5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premessi che:

nel presente decreto legge ex articolo 33 si interviene sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. La presente disposizione appare disomogenea rispetto al complesso delle norme inserite nel presente decreto legge ed evidentemente priva dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza;

senza novellare la legge 91/1992, viene così legificata, con una formulazione generica che non specifica gli eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione, la dettagliata prassi amministrativa in materia;

se da una lato una valutazione nel merito degli effetti che produrrà l'introduzione della presente disposizione è positiva e in linea con le recenti norme giurisprudenziali, dall'altro lato la portata di tale intervento governativo deve essere valutata in un'ottica più ampia rispetto alla sua specifica entità;

il Governo con questa disposizione interviene nell'ambito della normativa che regola le procedure relative all'acquisizione della cittadinanza;

fin dalla passata legislatura il tema della cittadinanza ha occupato ed ancora oggi occupa grande spazio nel dibattito politico. Questa misura del Governo se considerata in termini politici appare come un test per vagliare la disponibilità della maggioranza su un prossimo intervento strutturato di modifica della normativa vigente in materia di acquisizione della cittadinanza finalizzata all'introduzione nel nostro Paese del principio dello *ius soli*. È difatti, necessario ribadire che questo decreto legge ex articolo 33 interviene a regolare proprio uno dei pochi casi previsti dal nostro ordinamento giuridico di applicazione dello *ius soli*;

quando si affronta il tema del diritto alla cittadinanza non si può ragionare sotto la spinta di argomentazioni suggestive ma non razionali. L'utilizzo strumentale di argomentazioni finalizzate a facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una effettiva integrazione nella società, anche attraverso l'utilizzo di patinate immagini di bambini nati e cresciuti in Italia e privati di questo diritto, è socialmente pericoloso;

prevedere, difatti, la cittadinanza a chi, anche se figlio di clandestini appena sbarcati, nasca sul suolo italiano (*ius soli*), sarebbe molto più pericoloso degli sbarchi di massa. Infatti non solo il nascituro diverrebbe italiano con tutti i diritti ma permetterebbe a genitori, fratelli e altri parenti di entrare nel nostro Paese con possibilità di permanenza illimitata. Una ondata di nuovi disperati preventivamente legalizzati ma senza specializzazione alcuna e senza lavoro prede della povertà e

dello sfruttamento;

se gli obiettivi del presente decreto legge sono quelli di apportare modifiche normative atte a semplificare e limitare gli effetti negativi dell'apparato burocratico, sul tema della cittadinanza sarebbe stato più opportuno introdurre mediante modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, un percorso virtuoso per l'integrazione degli stranieri e apolidi presenti regolarmente nel nostro Paese introducendo anche l'obbligatorietà di un test di naturalizzazione propedeutico alla acquisto della cittadinanza;

un percorso di reale integrazione e assimilazione nella società italiana e nelle sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro Paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza;

il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo è quello di richiedere all'immigrato che intende diventare cittadino italiano il superamento di un esame che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra società, esame che, oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza, comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni e sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali. L'esame non è da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come un invito all'immigrato ad approfondire la conoscenza del nostro Paese in modo da comprendere nel modo migliore gli usi e i costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere quanto meglio possibile con la popolazione autoctona;

impegna il Governo:

a promuovere, in tutte le sedi competenti, strumenti atti ad avviare percorsi virtuosi volti a far sì che nel momento dell'ottenimento della cittadinanza lo straniero possa essere in grado di dimostrare di essere pienamente inserito nel contesto storico socio culturale del nostro Paese, anche rispetto alle differenti realtà territoriali.

G/974/48/1 e 5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premesso che:

Nel presente decreto legge ex articolo 33 si interviene sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. La presente disposizione appare disomogenea rispetto al complesso delle norme inserite nel presente decreto legge ed evidentemente priva dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza;

Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale;

non possiamo esimerci dallo stigmatizzare l'incapacità manifesta di questo Governo di comprendere il reale problema che in questo particolare momento di crisi economica internazionale avrebbe dovuto essere affrontato con estrema urgenza, considerata la necessità di apportare soluzioni immediate ad una questione che rischia di avere un allarmante impatto sociale;

tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi accreditati fotografano un Paese in una situazione di vera e propria recessione;

la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro paese ha determinato e determinerà ancora di più nei prossimi mesi rilevanti ricadute negative sull'occupazione. I lavoratori più a rischio ? anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti ? saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro in assenza di altri ammortizzatori sociali quali la

famiglia e la comunità di appartenenza ? finiscano per incrementare le fila della criminalità.

È necessario avviare uno studio sui flussi migratori che proceda: alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri; al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori; all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti; all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza; alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a contenere l'arrivo di nuova manodopera immigrata nel nostro Paese, anche sospendendo l'adozione dei decreti che determinano i flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari.

G/974/49/1 e 5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premesso che:

Il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, reca «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e dedica il Capo I alle misure per il sostegno delle imprese; Entrambe questi obiettivi rappresentano al momento la prima vera emergenza, perché dalla ripresa dell'attività imprenditoriale derivano il rilancio dell'occupazione e della produttività dell'intero Paese;

Gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno, e quindi contrastare, se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano che è caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole imprese, a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia

È innegabile che oggi uno dei maggiori fattori limitanti per gli investimenti produttivi sia costituito dalle difficoltà di accesso al credito per le aziende, soprattutto quelle di minori dimensioni, indipendentemente dalla loro produttività e dalla loro storia creditizia;

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, costituisce un utile strumento per superare la stretta creditizia per le piccole aziende, e deve essere incrementato nella sua capienza e operatività;

L'articolo 1 del decreto 69/2013, si pone l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni volte a garantire un più ampio accesso al credito, il medesimo Fondo è uno strumento finanziato con Fondi Pubblici, dunque a valere sulla fiscalità generale, compreso il gettito derivante dalle realtà produttive, che sappiamo essere quantificato in maniera molto disomogenea tra i diversi territori del Paese ;

Appare come una questione di equità cercare di far sì che vi sia corrispondenza tra il contributo fiscale generato da ciascun territorio a favore del Bilancio statale e il corrispondente impegno da parte del bilancio pubblico laddove quello stesso territorio si trovi in difficoltà come quelle derivanti dall'attuale congiuntura economica;

Impegna il Governo:

Ad adottare disposizioni volte a far sì che le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengano ripartite tra le Regioni in maniera proporzionale alla capacità contributiva di ciascuna Regione, aiutando in questo modo i territori locali, specie quelli a più alta densità di imprese, a contrastare il sempre più evidente fenomeno di depauperamento produttivo ed occupazionale, generato dalla chiusura delle aziende e dalla conseguente perdita dei posti di lavoro.

G/974/50/1 e 5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Premesso che il decreto è intervenuto, all'articolo 82, sulla fattispecie del concordato prenotativo, disciplinando tuttavia aspetti di minore importanza; trascurando il concordato in continuità, il finanziamento delle imprese in concordato, la regolamentazione dei contratti in corso,

Non comprendendo perché il decreto del fare intervenga solo sul concordato prenotativo, risolvendo uno dei problemi non tra i più urgenti, e fermo restando che occorre intervenire sull'intera disciplina del concordato preventivo;

Ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

Valutato come la diffusione di tale procedura concorsuale minore sta mettendo a dura prova il principio della certezza dei rapporti giuridici attraverso l'appannamento del principio della concorsualità dei crediti ante procedura e della pericolosa diffusione di un grande numero di crediti prededucibili;

Stimato che il percorso legislativo intrapreso dal legislatore è negli intenti apprezzabile, nella misura in cui è finalizzato a tutelare i valori aziendali ma che tuttavia questo va necessariamente ripensato e chiarito anche in relazione alle prassi giurisprudenziali a tutt'oggi del tutto non uniformi;

Impegna il Governo

Ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad una maggiore chiarezza normativa in materia di concordato preventivo, facendo salvi i principi di concorsualità e certezza dei crediti nei rapporti di fornitura di beni e servizi limitando altresì la diffusione dei crediti prededucibili.

G/974/51/1 e 5

[DELLA VEDOVA](#), [LANZILLOTTA](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, istituisce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

ai sensi del comma 2 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo, anche tenendo conto delle eventuali segnalazioni trasmesse, dovrebbe presentare alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;

la mancata presentazione alla Camera del previsto disegno di legge annuale, negli anni 2010, 2011 e 2012, rappresenta un'evidente violazione del dettato della norma, che non consente di eludere i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma al contrario impone all'Esecutivo di

motivare le ragioni per cui ritenga di non dar seguito alle segnalazioni e ai pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre autorità indipendenti;

anche in virtù della difficile contingenza economico-finanziaria che il nostro Paese si trova ad affrontare, le politiche di liberalizzazione nei maggiori settori del sistema produttivo sono una priorità non rinviabile, affinché l'economia possa ritrovare un sentiero di crescita duratura, di competitività internazionale e di ripresa della produttività;

lo scorso mese di giugno 2013, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel presentare la relazione annuale dell'Antitrust, ha ribadito espressamente che «per ritornare a crescere bisogna pensare soprattutto alle riforme strutturali che accrescono la competitività del Paese. La politica per la concorrenza ne costituisce uno degli aspetti più importanti,

impegna il Governo:

a presentare entro settembre 2013 il previsto disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato, anche al fine di recepire, in modo sistematico, le segnalazioni dell'Antitrust.

G/974/52/1 e 5

[STEFANO, DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Il Senato,

In sede di discussione dell'articolo 49-*quater*

Impegna il Governo:

Ad istituire un fondo di 1,5 miliardi di euro per il sostegno finanziario al Volontariato, alle stesse condizioni della Croce Rossa.

G/974/53/1 e 5

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

premessi che:

PIL Italia. Nel 2012 il Pil italiano è diminuito del 2,4%, scendendo nel Mezzogiorno del 3,2% e approfondendo la flessione già registrata l'anno precedente (-0,6%), con un calo superiore di oltre un punto rispetto al Centro-Nord (-2,1%);

PIL pro-capite. In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2012 è sceso al 57,4% del valore del Centro Nord, con un Pil pro capite pari a 17.263 euro. In valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 25.713 euro, risultante dalla media tra i 30.073 euro del Centro-Nord e i 17.263 del Mezzogiorno;

Crollo dei consumi. I consumi delle famiglie meridionali sono stati duramente colpiti, arrivando a ridursi nel 2012 del 4,8%, a fronte del -3,8% delle regioni del Centro-Nord;

Deserto industriale al sud. Il crollo della produzione e degli investimenti industriali ha comportato una forte diminuzione degli occupati nel settore: -95,2 mila unità pari al -10,5% tra il 2008 e il 2012, contro -7,3% del Centro-Nord.

Rischio sottosviluppo. Il Sud è ormai a forte rischio di desertificazione industriale, con la conseguenza che l'assenza di risorse umane, imprenditoriali e finanziarie potrebbe impedire all'area meridionale di agganciare la possibile ripresa e trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente;

Disoccupazione al sud. Delle 506 mila persone che in Italia hanno perso il posto di lavoro, ben 301 mila sono residenti nel Mezzogiorno;

Giovani, laureati e inattivi. Il tasso di occupazione femminile è fermo al Sud al 23,6%. I diplomati e i laureati nel Mezzogiorno presentano tassi di occupazione (rispettivamente 31,3% e 48,7%) decisamente più contenuti di quelli del resto del Paese (rispettivamente 56% e 71%). Nel 2012 i giovani Neet (Not in education, employment or training) hanno raggiunto 3 milioni 327 mila con un aumento rispetto al 2007 di circa 540 mila unità. Di questi, quasi 2 milioni sono donne (58% circa) ed 1 milione 850 mila si trovano al Sud;

Donne nel Mezzogiorno. Su 1 milione 850 mila inattivi meridionali, 1 milione e 32 mila sono donne, praticamente 2 su 3;

Laureati via dal Sud Italia. In dieci anni, dal 2001 al 2011 sono migrate dal Mezzogiorno verso il

Centro-Nord 1.313 mila persone, di cui 172 mila laureati. In più sono emigrati all'estero 180 mila meridionali, di cui 20 mila laureati;

Pendolari del lavoro. In risalita anche i pendolari di lungo raggio, che lavorano al Centro-Nord pur mantenendo la residenza al Sud. Nel 2012 i pendolari hanno superato quota 155 mila;

Famiglie a rischio povertà. In Italia un milione e 725 mila famiglie si trovavano nel 2012 al di sotto della soglia di povertà assoluta, con un aumento di 750 mila unità rispetto al 2007: nel Centro-Nord erano assolutamente povere circa 930 mila famiglie del Centro-Nord, a fronte di circa 790 mila famiglie del Mezzogiorno;

valutato che è necessario un Piano complessivo e definitivo per il Paese attraverso la mobilitazione di tutte le energie del Mezzogiorno d'Italia, come volano per l'intero sistema Italia, con visione d'insieme e di durata pluriennale in termini di economia, lavoro e infrastrutture;

considerato che è fondamentale agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno in quanto la mancata occupazione delle donne di qualsiasi età costituisce un freno evidente allo sviluppo della società meridionale;

stimato che vanno promosse iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo;

esaminato che è essenziale ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno che sconta tassi superiori a quelli della parte più sviluppata del Paese e che quindi pone le imprese del Sud in un livello di gap concorrenziale rispetto a quelle del centro-nord;

analizzato che esistono comunque tante realtà industriali e tanti distretti produttivi nel sud che rappresentano scommesse vinte dalla imprenditoria meridionale alle quali si può consentire di essere competitive attraverso la concessione di agevolazioni per gli utili d'impresa reinvestiti, la deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, la agevolabilità degli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile;

osservato che sono comunque necessari programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria;

verificato che nell'ambito della una crisi che ha colpito tutta l'impresa, la priorità dell'imprenditore è quella di far fronte agli impegni con i propri fornitori e in seconda istanza con il fisco che quindi dovrebbe avere un approccio più dialogante con i creditori;

preso atto che in assenza di infrastrutture adeguate qualsiasi forma di imprenditoria sana nel Mezzogiorno sarebbe comunque penalizzata dalla mancanza dei raccordi stradali e ferroviari fondamentali al collegamento con i Corridoi europei, rilevato che essi stessi scontano un ritardo nella realizzazione nei territori meridionali;

impegna il Governo

ad adottare un Nuovo Piano per il Mezzogiorno che abbia una visione d'insieme e di durata pluriennale; in particolare:

a valutare misure che consentano ai datori di lavoro che incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti di ogni età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la concessione, per gli anni 2014, 2015, 2016, di un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei

costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta sia concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta sia concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decada qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro siano integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione. Alle donne lavoratrici sia riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro; a valutare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, l'adozione di un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano deve essere finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano disponga altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente;

a valutare, ai fini della riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo siano finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotti, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale. Il ministro dello sviluppo economico sia delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti;

a valutare che la parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva sia esente dalle imposte sui redditi per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea;

a valutare una modifica all'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) al fine di premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, che preveda che gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provveda al monitoraggio degli oneri anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5

agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni;

a valutare, al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime siano autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, sia delegato ad indicare le modalità di attuazione del presente comma;

a valutare la concessione ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali nelle comunità montane e nei comuni ricadenti in area di parco naturale ubicati nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sia attribuito un credito d'imposta. Il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non sia cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Si considerino agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire. Il credito d'imposta sia commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assuma il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità: a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo; b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunichi telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta sia consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno

successivo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni si applichino anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato sia versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. L'efficacia delle disposizioni sia subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

a valutare l'adozione di misure che prevedano che gli importi rateizzati concedibili alle imprese dalla Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi;

a valutare che per la concessione dei crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"»;

a valutare la predisposizione di un intervento per le infrastrutture che risolva il ritardo del Mezzogiorno rispetto al resto d'Europa, secondo le indicazioni date dalla UE per la realizzazione dei Corridoi europei che si prolungano sino in Italia e i necessari raccordi autostradali ai Corridoi dalle varie province del Sud.

G/974/54/1 e 5

[DLBIAGIO](#), [PELINO](#), [ZELLER](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nel testo dell'articolo 5 all'esame di quest'Aula, come modificato dalle Commissioni, dopo aver disposto con il comma 7 l'abrogazione dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012 ("Legge di Stabilità 2013"), posto a salvaguardia "della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi" e di garanzia "del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE", al comma 7-*bis* introduce misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da

bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto con il citato comma 7-bis un supporto temporaneo di due anni, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per i successivi tre anni, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile dagli operatori del settore, poiché mina alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

la relazione tecnica presentata dal Governo con riguardo all'articolo 5, comma 7, asserisce il presunto incremento degli oneri effettivi sulle tariffe conseguenti alla rimodulazione degli incentivi - asserzione controvertibile alla luce del fatto che la norma abrogata lascia invariato l'impatto economico previgente, essendo invariato il numero di incentivi riconosciuti; secondo la norma, infatti, i soli titolari di impianti esistenti al 31 dicembre 2012 possono optare tra un regime che incentiva in minor misura tutta l'energia prodotta dall'impianto e un regime che incentiva in misura più cospicua solo un ammontare contingentato di energia;

appare opportuno segnalare inoltre che il comma 7 dell'articolo 5 in oggetto, abrogando una norma entrata in vigore il 1 gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la "stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili";

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere in tempi certi quanto disposto nel comma 7-bis dell'articolo 5 del provvedimento al fine di consentire, eventualmente, l'incremento percentuale dell'incentivo spettante previsto dallo stesso comma per un ulteriore anno e a riconoscere all'operatore la facoltà di poter applicare la riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nel restante periodo di incentivazione e non nei successivi tre anni di incentivazione, al fine di evitare che la riduzione possa compromettere in modo irreparabile l'economicità di impresa con gravi conseguenze sulle potenzialità produttive del settore.

G/974/55/1 e 5

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#), [GIBIINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 18.2.

G/974/56/1 e 5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 31.2

G/974/57/1 e 5

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 32.17

G/974/58/1 e 5

[ALBERTI CASELLATI](#), [PANIZZA](#), [LUIGI MARINO](#), [DI BIAGIO](#), [ZANONI](#), [AZZOLLINI](#), [PUGLISI](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#), [BERNINI](#), [BONAIUTI](#), [BRUNO](#), [REPETTI](#), [BONERISCO](#), [CERONI](#), [CHIAVAROLI](#), [D'ALÌ](#), [MANDELLI](#), [MILO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 39.0.1

G/974/59/1 e 5

[PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 42-*Ter*.0.1

G/974/60/1 e 5

[D'ALÌ](#), [SANGALLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 50.10

G/974/61/1 e 5

[BONERISCO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26-*bis*.0.5.

G/974/62/1 e 5

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, - soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace -, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti - senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali - e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 *"Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148"* e 7 settembre 2012, n. 156 *"Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148"*, disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale "ripescate", nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio; impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 9 (nott.) del 02/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 5ª (Bilancio)

VENERDÌ 2 AGOSTO 2013
9ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Baretta, per lo sviluppo economico De Vincenti, per le infrastrutture e i trasporti Girlanda e per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati a partire dall'articolo 1.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso contrario sull'emendamento 1.2.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) chiede il motivo di tale contrarietà.

Il sottosegretario DE VINCENTI fa presente come la norma contenuta nell'emendamento sia ultronea, in quanto è già possibile per i partiti destinare, su base volontaria, una quota del finanziamento elettorale in favore delle microimprese.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) ritiene che tale emendamento sia disomogeneo rispetto alla portata normativa dell'articolo 1.

Dopo un intervento incidentale del senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) osserva come l'emendamento presenti aspetti di incongruenza giuridica, invitando la Presidenza a valutarne la proponibilità per materia.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*), nel dissentire dalle valutazioni del Relatore e del Governo, ritira comunque l'emendamento, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Sull'emendamento 1.3, il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) formula un parere favorevole, mentre il sottosegretario DE VINCENTI esprime un parere contrario, in quanto le imprese del settore agricolo e della pesca beneficiano di un proprio specifico fondo di garanzia.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritira, quindi, l'emendamento 1.3.

Successivamente, i senatori [SANTINI](#) (*PD*) e [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) ritirano le proposte 1.8 e 1.9.

Sull'emendamento 1.14 il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI si esprimono in senso negativo.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) chiede il motivo della contrarietà.

Il sottosegretario DE VINCENTI ritiene impropria la fissazione, per via legislativa, dei tassi di interesse.

Viene, quindi, messo in votazione e respinto l'emendamento 1.14.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) rappresenta, poi, un giudizio contrario sull'emendamento 1.16.

In assenza dei proponenti, il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) fa proprio e ritira il predetto emendamento.

Successivamente, il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) ritira l'emendamento 1.17, identico al precedente 1.16.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) chiede al Governo se la proposta emendativa 1.20 sia suscettibile di determinare problemi di natura finanziaria.

Il sottosegretario BARETTA precisa che l'emendamento è privo di criticità sul piano finanziario, potendo, però, creare problemi di carattere meramente procedurale.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva come l'emendamento 1.20 sopprima sia il comma 3 che il comma 4 dell'articolo 1: al riguardo, dopo aver riepilogato la portata normativa di tali commi, propone una riformulazione, anziché la mera soppressione, del comma 4, al fine di favorire gli investimenti delle piccole imprese.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD), nel descrivere analiticamente gli effetti normativi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, propone una riformulazione del comma 4, volta a rimodulare la quota di garanzia in favore delle piccole imprese.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) si associa a tale considerazione, rilevando, altresì, come il provvedimento in esame non rifinanzi il fondo di garanzia, limitandosi a rimodularlo.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) dichiara l'intento favorevole del proprio Gruppo a sopprimere unicamente il comma 3 dell'articolo 1, mantenendo il comma 4 e invitando, su tale punto, il senatore Sangalli a presentare un apposito ordine del giorno.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) dichiara che il proprio Gruppo aggiunge le firme all'emendamento 1.20, di cui chiede la votazione.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) si esprime in senso favorevole alla riformulazione del comma 4, secondo quanto suggerito dal senatore Sangalli.

Il sottosegretario DE VINCENTI prospetta alle Commissioni riunite la riformulazione dell'emendamento 1.20 in un testo 2, soppressivo del comma 3 e sostitutivo del comma 4 dell'articolo 1.

I PROPONENTI presentano l'emendamento 1.20 (testo 2).

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 1.20 (testo 2), con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 2.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.4, nonché sulle proposte 2.5 e 2.7.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 2.7 sia ricompreso nella portata normativa del 2.4.

Il sottosegretario DE VINCENTI si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.4 e in senso contrario sull'emendamento 2.5, che risulta collidere con la finalità dell'articolo 2.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*), nel considerare convincenti le considerazioni del Governo, in assenza dei proponenti fa proprio e ritira l'emendamento 2.5.

Viene quindi messo in votazione e approvato l'emendamento 2.4, con conseguente assorbimento dell'emendamento 2.7.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano, poi, un avviso contrario sull'emendamento 2.19, che viene ritirato dal senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*).

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un parere contrario sull'emendamento 3.2, che viene successivamente ritirato dalla senatrice [CHIAVAROLI](#) (*PdL*).

Sull'emendamento 3.3, il PRESIDENTE chiede ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze se tale proposta presenti criticità sul piano finanziario.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva come tale emendamento non abbia riflessi finanziari negativi.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) formula un avviso favorevole sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario DE VINCENTI fa presente come non appaia precipua la portata normativa dell'emendamento.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) e la senatrice [CHIAVAROLI](#) (*PdL*) intervengono per chiarire la portata normativa dell'emendamento 3.3.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva preliminarmente la necessità di espungere la lettera *b*) sia del primo che del secondo comma delle disposizioni contenute nell'emendamento, ferma restando, comunque, l'opportunità di acquisire maggiori elementi informativi su tale emendamento.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, che l'emendamento 3.3 continui a restare accantonato.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva che l'emendamento 3.4 presenta profili di onerosità.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3-bis.0.1, il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) chiede una valutazione ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un avviso contrario, alla luce del carattere oneroso della proposta emendativa.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira, quindi, l'emendamento 3-bis.0.1.

Si passa ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso favorevole sull'emendamento 4.18, identico all'emendamento 4.19.

Il PRESIDENTE rappresenta come tali emendamenti siano identici alla proposta 6.11.

Gli identici emendamenti 4.18, 4.19 e 6.11 sono, quindi, messi congiuntamente in votazione e approvati.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 5.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso contrario sugli emendamenti 5.12 e 5.13.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) domanda il motivo della contrarietà.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva come tali proposte rischino di invadere la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) esprime forte disappunto per tale parere di contrarietà.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo su entrambi gli emendamenti in esame.

Con separate votazioni sono, quindi, poste distintamente in votazione e respinte le proposte 5.12 e 5.13.

Si passa, poi, ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 6.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.4.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso favorevole sugli identici emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10, che vengono messi contestualmente in votazione ed approvati.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 7 a 9.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) ritira l'emendamento 7.1.

I RELATORI esprimono parere favorevole sulle proposte 9.6 e 9.7.

Il sottosegretario DE VINCENTI si dichiara non contrario agli emendamenti medesimi, preferendo però una formulazione più ampia, che è disponibile a indicare alle Commissioni.

Il PRESIDENTE ritiene incongruo all'economia dei lavori l'inserimento di una disciplina più complessa, dovendo invece esprimersi un voto sulle proposte emendative già avanzate.

Le Commissioni riunite, con unica votazione, approvano quindi gli identici emendamenti 9.6 e 9.7.

Il PRESIDENTE, a proposito dell'articolo 9-*bis* del decreto, chiede quale sia la posizione del Governo sull'ordine del giorno G/974/53/1 e 5, presentato dal senatore [Mario FERRARA](#) (GAL) e da altri senatori dello stesso Gruppo nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario DE VINCENTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il PRESIDENTE, nel passare all'esame degli emendamenti all'articolo 11-*bis*, sottolinea che si tratta di norme che impegnano maggiori somme del bilancio dello Stato e che, pertanto, vi è l'opportunità di un accantonamento ulteriore, in attesa di un confronto con i rappresentanti del Ministero dell'economia sulle possibili modalità di copertura.

Il sottosegretario BARETTA riferisce che vi è una riflessione in atto all'interno del Governo sulla questione delle risorse all'emittenza radiotelevisiva, che potrebbe condurre in tempi brevi a un risultato tangibile. Per intanto, non può che confermare che le proposte di emendamento presentano allo stato delle scoperture finanziarie di rilievo. Si rimette comunque alle Commissioni quanto alla scelta della modalità più utile per esaminare la questione.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'ulteriore accantonamento degli emendamenti all'articolo 11-*bis* non ancora sottoposti al voto.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) e la senatrice [BONERISCO](#) (PdL) dichiarano di aggiungere la propria firma agli emendamenti 11-*bis*.6 e 11-*bis*.7.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) segnala la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dei relatori anche sulle proposte 12-*bis*.1 ed analoghe. Chiede, pertanto, che siano ancora accantonate.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) esprime la preoccupazione che a fronte di tanti accantonamenti, si proceda nel seguito dei lavori con grande celerità sottraendo qualsiasi spazio al dibattito sugli emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA, facendo presente che vi è sul punto una proposta emendativa del Governo che mira a dare una soluzione ai diversi problemi, si rimette nondimeno alle Commissioni quanto ai tempi della discussione.

Il PRESIDENTE ritiene dirimente la necessità per i relatori di formarsi un'opinione completa sulla tematica affrontata dagli emendamenti. Conferma, dunque, l'accantonamento delle proposte da 12-*bis*.1 fino a 12-*bis*.8.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (PD), presidente della Commissione affari costituzionali, prospetta un possibile profilo di contrasto tra l'emendamento 12-*bis*.0.1 e la normativa costituzionale in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Invita, pertanto, il proponente a ritirare l'emendamento.

Il GOVERNO, anche udita la preoccupazione della senatrice Finocchiaro, esprime parere contrario sulla proposta in questione.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira, quindi, l'emendamento 12-*bis*.0.1.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 12-*bis*.0.2; si associa il sottosegretario DE VINCENTI.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) chiede se vi sia un orientamento favorevole anche sulla proposta 41.0.1, che verte sull'argomento connesso. Si rammarica, poi, che ad un solo giorno di distanza dal voto finale del Senato sul decreto che riguarda l'ILVA di Taranto, si ritorni così repentinamente sull'argomento.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) censura a sua volta l'iniziativa, evidenziando che gli emendamenti conferiscono eccessivi poteri al commissario straordinario, dispongono deroghe alla normativa civilistica e mettono a rischio il principio di neutralità dello Stato rispetto alle parti private. Teme, inoltre, che la facoltà di risoluzione dei contratti, data al commissario, sia prodromica alla costituzione di una *bad company* che prosegua l'attività aziendale dell'ILVA senza la necessaria solvibilità.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) esprime le proprie perplessità sull'interferenza che gli emendamenti realizzano rispetto a contratti tra privati, in difformità dall'orientamento costante del proprio Gruppo. Preannuncia, dunque, un voto di astensione sull'intero gruppo di emendamenti.

Il senatore [MUCCHETTI](#) (PD) fa presente che gli emendamenti condensano il lavoro di diverse settimane delle Commissioni industria e ambiente del Senato e che rappresentano il seguito di un ordine del giorno, qualificato come molto urgente, approvato dalle stesse commissioni riunite. Nel merito, ritiene che essi siano utili a conferire i poteri necessari a garantire liquidità all'azienda, dal momento che i contratti in questione si riferiscono ai rapporti tra la stessa e il gruppo *ex* controllante Riva, e che l'estensione dei poteri del commissario ai dirigenti responsabili dello stabilimento si rende necessaria al corretto funzionamento dell'azienda. Quanto ai profili patrimoniali, sottolinea che il patrimonio attuale dell'ILVA è a livelli accettabili, ma che, al contempo, si avverte la necessità di approntare strumenti di garanzia a fronte dei rilevanti investimenti necessari all'attuazione dell'Analisi di impatto ambientale.

Il senatore [BRUNO](#) (PdL) evidenzia che il beneficio della prededuzione del credito bancario è già previsto dalla normativa vigente.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) invita a considerare in altra sede, anche a beneficio dei lavori delle Commissioni, la possibilità di dare seguito a quanto deliberato dalle Commissioni industria ed ambiente, dal momento che l'urgenza non è tale da richiedere un intervento a distanza di pochi giorni.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di proseguire celermente nell'esame del provvedimento, segnalando il rischio di una discussione in Assemblea senza un mandato ai relatori su modifiche condivise.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) lamenta una discriminazione di trattamento tra gli emendamenti del proprio Gruppo sul medesimo argomento, ritenuti inconferenti dal Governo sul decreto dedicato proprio al tema, e quelli attualmente in discussione, sui quali l'Esecutivo ha espresso invece parere favorevole.

Il sottosegretario DE VINCENTI ribadisce che il proprio parere favorevole scaturisce da un impegno assunto dal Governo dinanzi alle commissioni competenti del Senato, impegno al quale l'Esecutivo intende comunque far fronte, anche in un prossimo provvedimento.

Il senatore [MUCCHETTI](#) (PD), alla luce delle perplessità rappresentate, dichiara di ritirare gli emendamenti da 12-bis.0.1 a 12-bis.0.4.

Con il parere contrario dei Relatori e del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 12-ter.0.1.

Il PRESIDENTE rileva poi che l'emendamento 13.13 non può essere posto in votazione, in quanto, essendo identico ad una proposta emendativa già approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, risulta privo di portata normativa.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) ritira l'emendamento 13.14, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo si erano espressi in senso contrario.

L'emendamento 13-bis.2, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è accolto. Anche l'emendamento 14.1, posto in votazione, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è accolto. Conseguentemente, risulta assorbito l'emendamento 14.2.

Favorevoli i relatori, gli emendamenti 17.1, su cui interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore [MANDELLI](#) (PdL), 17.2 e 17.3, sui quali il Governo si rimette alle Commissioni, posti separatamente in votazione, sono accolti, mentre è respinto l'emendamento 18.3, sul quale i relatori e il Governo si erano espressi in senso contrario.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) ritira l'emendamento 18.5, trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/63/1 e 5, che con il parere favorevole dei relatori è accolto dal Governo.

Il sottosegretario DE VINCENTI invita i proponenti degli emendamenti 18.7 e 18.8 a ritirarli, aderendo alla proposta 18.13, di cui prospetta una riformulazione preannunciando, in tal caso, il parere favorevole del Governo.

Il sottosegretario GALLETTI osserva che la finalità dell'emendamento, nel testo risultante dalla riformulazione appena indicata, è diretto a consentire l'utilizzo di risorse messe a disposizione dall'INAIL, per progetti più ampi della semplice messa in sicurezza degli edifici scolastici.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD), accogliendo la proposta avanzata dal Governo, riformula l'emendamento 18.13 in un nuovo testo (18.13 testo 2), pubblicato in allegato, sul quale anche i relatori si esprimono favorevolmente.

Dopo che i senatori [D'ALI](#) (PdL) e [BONERISCO](#) (PdL) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 18.7 e 18.8, l'emendamento 18.13 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Successivamente, previo parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è accolto anche l'emendamento 18.21.

Il sottosegretario DE VINCENTI prospetta una riformulazione dell'emendamento 18.23, sulla quale preannuncia il parere favorevole del Governo.

Il sottosegretario GALLETTI precisa che la riformulazione consentirebbe di utilizzare risorse finanziarie altrimenti disperse.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD), accogliendo la proposta avanzata dal Governo, riformula l'emendamento in un nuovo testo (18.23 testo 2), sul quale anche i relatori si esprimono favorevolmente.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) esprime perplessità sulla copertura finanziaria della proposta, la cui riformulazione appare piuttosto una riscrittura integrale. Il finanziamento viene individuato nelle risorse destinate alla ricerca applicata, che quindi sarebbero sottratte alla disponibilità originaria. A suo avviso, è sbagliato ritenere che le autonomie locali debbano essere privilegiate perché garantiscono una maggiore velocità della spesa.

Il sottosegretario GALLETTI, pur apprezzando le argomentazioni del senatore D'Alì, ricorda che si tratta di risorse che, ove non utilizzate, rischierebbero di essere perdute. Si tratta di un impiego specifico per il 2014, in attesa che anche lo Stato acceleri le procedure per la spesa, anche attraverso le misure cui provvede il decreto-legge.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) sottolinea la necessità di assicurare la massima trasparenza nell'impiego dei finanziamenti.

L'emendamento 18.23 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL), in assenza dei proponenti, ritira l'emendamento 18.0.1, chiedendo, tuttavia, che il Governo si impegni a provvedere, possibilmente in sede di legge di stabilità per il 2014 alla sottrazione ai vincoli dipendenti dal Patto di stabilità delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte ai fenomeni sismici nelle aree in cui è stato proclamato lo stato di emergenza.

Dopo che i relatori e il Governo hanno espresso il parere contrario per gli effetti finanziari negativi che ne derivano, il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) ritira gli emendamenti 19.4 e 19.6.

Il sottosegretario BARETTA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 19.7, indicando la data del 15 settembre 2013 invece di quella del 31 dicembre 2013. Su tale riformulazione preannuncia il parere favorevole del Governo.

La senatrice [BONERISCO](#) (*PdL*) accoglie tale proposta e riformula l'emendamento in un nuovo testo (19.7 testo 2), sul quale i relatori si esprimono favorevolmente.

I senatori [MARTELLI](#) (*M5S*), [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) e [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto contrario.

L'emendamento 19.7 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 19.8 e 19.9, in considerazione del parere contrario dei relatori e del Governo.

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 20.10, posto in votazione, è accolto.

I senatori [D'ALI](#) (*PdL*) e [BONERISCO](#) (*PdL*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 23.1 e 23.2, di identico contenuto, riconducendone il contenuto all'ordine del giorno G/974/64/1 e 5, che con il parere favorevole dei relatori è accolto dal Governo. Successivamente, i presentatori dell'emendamento 25.1 lo ritirano trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/65/1 e 5, che è accolto come raccomandazione dal Governo, con il parere favorevole dei relatori.

In considerazione del parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 25.4 è ritirato dai proponenti. Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) ritira l'emendamento 25.6, trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/66/1 e 5, che impegna il Governo a provvedere quanto prima nel senso indicato dalla proposta e come previsto da una legge a cui ancora non è stata data attuazione.

L'ordine del giorno, previo parere favorevole dei relatori, è accolto dal Governo.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 25.8, in considerazione del parere contrario espresso sia dai relatori sia dal Governo.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) fa proprio l'emendamento 25.13 e lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/67/1 e 5, accolto dal Governo con il parere favorevole dei relatori.

Su proposta del presidente [AZZOLLINI](#), i proponenti riformulano l'emendamento 25.16 (25.16 testo corretto), che, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto in votazione e accolto.

Il sottosegretario BARETTA prospetta una riformulazione dell'emendamento 25.0.1.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento in un nuovo testo (25.0.1 testo 2), al quale aggiungono la propria firma le senatrici [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) e [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) e sul quale si pronunciano favorevolmente i relatori.

Il senatore [BRUNO](#) (*PdL*) esprime riserve sull'opportunità di individuare nella città di Torino la sede dell'autorità, visti i possibili oneri finanziari che ciò determinerebbe.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) esprime la contrarietà del proprio Gruppo, sottolineando la necessità di precisare che l'immobile di proprietà pubblica deve essere già disponibile, così da evitare possibili oneri finanziari per la sua acquisizione.

Il sottosegretario DE VINCENTI dissente da tali critiche: anche altre autorità hanno le loro sedi in varie città del territorio nazionale, senza che ciò provochi particolari aggravii di spesa. Si tratta di una decisione che il Governo condivide, perché può avere un significato positivo in termini di decentramento e in considerazione dei collegamenti strategici di cui gode la città di Torino

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) ricorda che disposizioni analoghe a quelle di cui all'emendamento 25.0.1 sono state considerate inammissibili in occasione di altri provvedimenti d'urgenza, vista l'estraneità rispetto alla materia del provvedimento. In ogni caso la proposta non è condivisa dai Gruppi parlamentari e sarebbe utile acquisire i pareri della stessa Autorità e dei Ministeri competenti.

L'emendamento 25.0.1 (testo 2), posto in votazione, dopo prova e controprova, è accolto.

L'emendamento 26-bis.1, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo si pronunciano in senso contrario, è posto in votazione e respinto.

Dopo che i relatori e il Governo si sono pronunciati in senso contrario, la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) dichiara la disponibilità a riformulare l'emendamento 26-bis.0.1 e propone di accantonarlo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario DE VINCENTI invita i presentatori a riformulare l'emendamento 26-ter.2 in un nuovo testo (26-ter.2 testo 2), pubblicato in allegato, il quale risulta sottoscritto dai presentatori degli emendamenti 26-ter.3, 26-ter.4, 26-ter.5, 26-ter.6, 26-ter.7 e 26-ter.8.

I proponenti degli emendamenti dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 26-ter.2 (testo 2), conforme alle indicazioni del rappresentante del Governo.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [D'ALI](#) (PdL), è accolto l'emendamento 26-ter.2 (testo 2). Gli emendamenti 26-ter.3, 26-ter.4, 26-ter.5, 26-ter.6, 26-ter.7 e 26-ter.8 risultano assorbiti.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, è respinto l'emendamento 26-ter.0.1.

Si passa quindi all'esame degli identici emendamenti 29-bis.1, 29-bis.2, 29-bis.3, 29-bis.4 e 29-bis.5, sui quali i relatori e i rappresentanti del Governo si esprimono in senso favorevole.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) manifesta la sua contrarietà al contenuto degli emendamenti, volti a sopprimere l'articolo 29-bis. Reputa, infatti, che la disposizione correttamente esclude l'applicazione delle cause di incompatibilità previste dal decreto-legge n. 138 del 2012 per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. In generale, ritiene che il regime delle incompatibilità

debba essere limitato ad ipotesi eccezionali, in quanto suscettibile di incidere in misura negativa sui meccanismi di scelta democratica. Chiede, pertanto, un accantonamento dei suddetti emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 30.2 in un nuovo testo (30.2 testo 2).

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, della senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*), posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 30.2 (testo 2).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 30.6.

I relatori si rimettono al Governo.

Il sottosegretario GIRLANDA si esprime in senso contrario, in particolare ritenendo opportuno conservare la disposizione contenuta al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 30. Essa esclude dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, elencati all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), quelli di demolizione e ricostruzione che comportino variazioni nella sagoma.

Interviene il senatore [BROGLIA](#) (*PD*) che, richiamando l'esperienza della ricostruzione successiva ai terremoti che hanno colpiti alcuni comuni dell'Emilia, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 30.6.

Si associa la senatrice [LO MORO](#) (*PD*), che chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) esprime, a nome del proprio Gruppo, un parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 30.6 è accolto.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*), in ragione dell'esito della votazione appena conclusa, chiede di sospendere i lavori delle Commissioni riunite, invitando il Governo e i gruppi parlamentari che lo sostengono a un maggior coordinamento.

Il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*), comprendendo le perplessità del senatore D'Alì, invita a valutare gli effetti dell'approvazione dell'emendamento 30.6, eventualmente verificando la possibilità di una riconsiderazione della questione in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI, accogliendo l'invito del senatore D'Alì, propone di concludere i lavori e di convocare un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite alle ore 10,30 di lunedì 5 agosto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente AZZOLLINI avverte che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate lunedì 5 agosto 2013, alle ore 10,30, con il medesimo ordine del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 00,40.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. [974](#)

1.20 (testo 2)

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [SANTINI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#), [MORGONI](#)

Sopprimere il comma 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento."»

18.13 (testo 2)

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «agli interventi del piano di messa in sicurezza di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,» *con le seguenti:* «a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. ».

18.23 (testo 2)

[MARCUCCI](#), [PUGLIA](#), [ZAVOLI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [MARTINI](#), [AMATI](#), [TOCCI](#)

1. Al comma 8-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

19.7 (testo 2)

[GASPARRI](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [BERNINI](#), [BONAIUTI](#), [BRUNO](#), [REPETTI](#), [AZZOLLINI](#), [BONFRISCO](#), [CERONI](#), [CHIAVAROLI](#), [D'ALÌ](#), [MANDELLI](#), [MILO](#), [FLORIS](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Sino alla data del 15.09.2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'art. 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

Sino alla stessa data del 15.09.2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.».

25.16 (testo corretto)

[LUCIANO ROSSI](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [CARRARO](#), [IDEM](#), [LIUZZI](#)

Al comma 11-quater, dopo le parole: «delle aviosuperfici,» ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile».

25.0.1 (testo 2)

[ZANONI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [BORIOLI](#), [FORNARO](#), [EISSORE](#), [MANASSERO](#), [DIRINDIN](#), [BUEMI](#), [SUSTA](#), [DAVICO](#), [FAVERO](#), [ELENA FERRARA](#), [CHITI](#), [NENCINI](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

26-ter.2 (testo 2)

[MAURIZIO ROSSI](#)

Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto e sopprimere le parole: "purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto"».

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile».

29-bis.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. ...-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)*

In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i

medesimi incarichi e contratti.»

30.2 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: "Art. 2-bis. - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali."».

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"».

43.0.1 (testo 3)

[BONERISCO](#), [SANTINI](#), [PALMA](#), [STUCCHI](#), [AZZOLLINI](#), [BILARDI](#), [SCILIPOTI](#), [FLORIS](#), [CHIAVAROLI](#), [MAZZONI](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMORUSO](#), [CERONI](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MUSSOLINI](#), [FAZZONE](#), [AIELLO](#), [GENTILE](#), [TORRISI](#), [PAGNONCELLI](#), [BARANI](#), [CONTE](#), [EVA LONGO](#), [IURLARO](#), [SCOMA](#), [GUALDANI](#), [LUCIANO ROSSI](#), [CARIDI](#), [FALANGA](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [ZIZZA](#), [GIRO](#), [CASSANO](#), [VOLPI](#), [ARRIGONI](#), [MINZOLINI](#), [CARDIELLO](#), [FASANO](#), [SIBILIA](#), [SERAFINI](#), [VILLARI](#), [ARACRI](#), [TARQUINIO](#), [DALLA TOR](#), [PELINO](#), [COLUCCI](#), [COMAROLI](#), [STEFANI](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [NACCARATO](#), [SOLLO](#), [LANGELLA](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [SANGALLI](#), [SAGGESE](#), [DEL BARBA](#), [PANIZZA](#), [MALAN](#), [SPOSETTI](#), [RANUCCI](#), [LANIECE](#), [ALICATA](#), [CONTI](#), [RITA GHEDINI](#), [CALEO](#), [ZIN](#), [BROGLIA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«43-bis.

1. Al decreto-legge n. 24 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, all'articolo 2, comma 2, in fondo, aggiungere il seguente periodo:

"Fermo restando la vigenza del DM 5 dicembre 2006, n. 56, le strutture di cui al periodo precedente, previa autorizzazione del giudice, possono sottoporre ai trattamenti di cui al medesimo periodo, singoli pazienti, nei casi d'urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, in mancanza di valida alternativa terapeutica, sotto la responsabilità del medico prescrittore."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire un più agevole accesso alle cure da parte dei pazienti affetti da malattie rare è introdotta l'Autorizzazione temporanea sull'utilizzo di farmaci orfani emoderivati. Con decreto del Ministro della salute, emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fissata la disciplina attuativa della disposizione di cui al presente comma".

54-bis.500

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: « *d*) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;»;
- b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento della funzione pubblica.».

54-ter.500

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la parola «segnalazione», sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento della Funzione pubblica»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.».

12-bis.1000/1

[MOLINARI](#), [ENDRIZZI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#),
[BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

All'emendamento del Governo 12-bis.1000, apportare le seguenti variazioni:

- al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del»;
- al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del»;
- al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "75 per cento" con le seguenti: " 50 per cento".

12-bis.1000/2

[ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#),
[BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

«Art. 12-bis.

All'emendamento del Governo 12-bis.1000, apportare le seguenti variazioni:

- al comma 1, lettera *e*), dopo il comma 5-*septies*, aggiungere il seguente:
- "5-*octies*. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo»;
- al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: " 75 per cento" con le seguenti: " 50 per cento".

12-bis.1000/3

[ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#),
[BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

«Art. 12-bis.

All'emendamento del Governo 12-bis.1000, apportare le seguenti variazioni:

al primo periodo sostituire le parole: " 75 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo."

12-bis.1000/4

[MUCCHETTI](#)

All'emendamento 12-bis.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo criteri trasparenti ed equilibrati e in un chiaro ed esplicito rapporto con il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale. »

32.1000/1

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 32.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«0d) Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano altresì per far fronte, nel biennio 2013-2014, alle peculiari esigenze di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87".

G/974/63/1 e 5

[PAGNONCELLI](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#), [MANDELLI](#), [PICCINELLI](#), [ZUFFADA](#), [BARANI](#),
[CALIENDO](#), [SERAFINI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 18.5.

G/974/64/1 e 5

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 23.1 e 23.2.

G/974/65/1 e 5

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [SANTINI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#),
[RANUCCI](#), [SONEGO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#),
[ZANONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 25.1.

G/974/66/1 e 5

[D'ALÌ](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 25.6.

G/974/67/1 e 5

[MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 25.13.

1.3.2.1.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) - Seduta n. 10 (ant.) del 05/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 5ª (Bilancio)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2013
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Intervengono il ministro della salute Beatrice Lorenzin, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Giorgetti, per lo sviluppo economico De Vincenti, per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti e per le infrastrutture e i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(974\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 2 agosto.

Il presidente [AZZOLLINI](#), in considerazione del fatto che sono ancora in corso riunioni informali tra i Relatori e i rappresentanti del Governo, sospende la seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno non prima delle ore 11.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 11,20.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a richiedere al Presidente del Senato che il termine per la presentazione dei emendamenti per l'esame in Assemblea sia posticipato, in considerazione del fatto che le Commissioni riunite ancora non hanno terminato i propri lavori.

Il presidente AZZOLINI assicura che la Presidenza si farà portavoce di tale istanza. Tuttavia, le Commissioni riunite dovrebbero accelerare l'*iter* di esame, al fine di rispettare i termini già posti per la discussione in Assemblea.

Informa, quindi, che il Governo ha presentato i nuovi emendamenti 7.1000, 24.1000, 46-bis.0.1000, 54-ter.0.1000, 56-bis.1000 e 56-ter.0.1000, pubblicati in allegato, la cui formulazione appare molto complessa e suscettibile di subemendamenti. In particolare, l'emendamento 54-ter.0.1000 riguarda l'intera disciplina della armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli enti locali. Considerata la difficoltà di approfondire l'argomento nella sede attuale, invita il Governo a considerare l'opportunità di rinunciare alle proposte non strettamente indispensabili per la conversione in legge del decreto-legge.

Infine, dà conto dell'emendamento 59.500, pubblicato in allegato, presentato dal relatore Guerrieri e finalizzato a promuovere l'eccellenza nel sistema universitario. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del Governo e del Relatore per le ore 13.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) ritiene che l'emendamento 7.1000, presentato dal Governo, dovrebbe essere opportunamente disarticolato, in modo che ciascuna disposizione faccia riferimento a un articolo specifico del decreto-legge.

Le senatrici [COMAROLI](#) (LN-Aut) e [BULGARELLI](#) (M5S) osservano che la seduta dovrebbe essere sospesa per dare modo ai Gruppi parlamentari di predisporre i subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore.

Il PRESIDENTE, nell'assicurare che sarà comunque garantita la possibilità di presentare subemendamenti alle proposte del Governo e dei Relatori, fa presente la necessità di riprendere l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire dall'articolo 30.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 30.11.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime il parere contrario del Governo sulla prima parte dell'emendamento 30.11 (lettera *a*)), che potrebbe essere considerata solo se riformulata.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 30.11, così come i successivi 30.12 e 30.13, sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 30.6 che ha soppresso le lettere *a*) ed *e*) del comma 1. A seguito di un eventuale accordo tra i Gruppi parlamentari, la proposta in esame potrà essere ripresentata per la discussione in Assemblea. Analoga considerazione riguarda gli emendamenti 30.25 e 30.27.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 30.29, che viene posto in votazione ed è respinto. Si pronunciano favorevolmente, invece, sull'emendamento 30.35, che viene accolto.

Il sottosegretario DE VINCENTI prospetta una riformulazione degli emendamenti 30.36 e 30.37, identici, nel senso che la proroga sia di tre anni anziché di cinque.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL), recependo l'invito del Governo, riformula la proposta 30.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, previa dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, del senatore [MARTELLI](#) (M5S), è posto in votazione e approvato. Gli emendamenti 30.37, 30.38, 30.39 e 30.41, identici, risultano assorbiti.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) esprime un parere favorevole sull'emendamento 30.46, diretto a consentire l'accesso alle garanzie per i pagamenti anche a favore delle imprese che non provvedono alla posa in opera.

Il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia in modo conforme.

L'emendamento 30.46, posto in votazione, è approvato. Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è approvato anche l'emendamento 30.03.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) insiste affinché sia accolto l'emendamento 26-bis.0.1.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) conferma le perplessità per una disposizione che appare in contrasto col principio di concorrenza.

Il sottosegretario DE VINCENTI, a nome del Governo, conferma il parere contrario, sottolineando l'incompatibilità della disposizione con le norme dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza. Invita quindi i proponenti a ritirare la proposta.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 26-bis.0.1.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) ritiene che l'emendamento 31.1 dovrebbe essere riformulato, in modo da limitare la discrezionalità insita nella norma. In particolare, si dovrebbe indicare una soglia limite entro la quale è esclusa la produzione del DURC.

Il sottosegretario DE VINCENTI propone di riformulare l'emendamento, precisando che l'esenzione riguarda solo i lavori realizzati direttamente dal proprietario, senza ricorso a imprese terze.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) manifesta le sue riserve sulla proposta in esame e ricorda che l'obbligo di produrre il DURC ha consentito di far emergere il fenomeno di elusione della contribuzione previdenziale.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 31.1 in testo 2, pubblicato in allegato, che con il parere favorevole dei relatori e del Governo è posto in

votazione ed è accolto. Successivamente, con il parere contrario dei relatori e del Governo, è posto in votazione e respinto l'emendamento 31.11.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI esprimono un parere favorevole sull'emendamento 32.19, che viene posto in votazione ed è accolto, mentre è respinto l'emendamento 32.24 (testo 2), sul quale sia il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) sia il sottosegretario DE VINCENTI si erano espressi in senso contrario.

Sull'emendamento 32.30, il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) si rimette al Governo.

Il sottosegretario BARETTA prospetta l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento in un nuovo testo (32.30 (testo 2 corretto)), pubblicato in allegato che, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, è posto in votazione ed è accolto.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario sugli emendamenti 32.37 e 32.38 che, posti separatamente in votazione, sono respinti.

Dopo il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentate del Governo sull'emendamento 32.39, in considerazione delle minori entrate che esso comporterebbe, il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) pur non condividendo tale opinione, ritira la proposta.

La senatrice [BONERISCO](#) (PdL) ritira, quindi, l'identico 32.42.

Sull'emendamento 32.41 i RELATORI si esprimono in senso favorevole, mentre il GOVERNO si rimette alle Commissioni. L'emendamento è quindi posto in votazione ed è accolto. Successivamente, contrari i relatori e il Governo, è respinto l'emendamento 32.0.2.

Sull'emendamento 33.4, dei relatori, il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia favorevolmente. L'emendamento, posto in votazione, è accolto.

Sugli emendamenti 35.1 e 35.2, soppressivi dell'articolo, si esprimono in senso contrario il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI. Le proposte, messe congiuntamente in votazione, sono respinte.

Il sottosegretario BARETTA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 35.8 in un nuovo testo.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) propone una nuova formulazione (35.8 (testo 2)), pubblicata in allegato, che viene messa in votazione con il parere favorevole dei relatori e del Governo, ed è approvata.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 38.2, di cui condivide il contenuto, e a trasformarlo in un ordine del giorno, di tenore analogo.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira, quindi, l'emendamento 38.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/974/68/ 1 e 5 che, con il parere favorevole dei relatori, è accolto dal Governo.

Successivamente il sottosegretario DE VINCENTI, su sollecitazione della senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*PdL*), accoglie l'ordine del giorno G/974/58/1 e 5 derivante dalla trasformazione dell'emendamento 39.0.1.

Il presidente AZZOLLINI propone di mantenere accantonato l'emendamento 40.3, sul quale si erano pronunciati in senso contrario i relatori, mentre il rappresentante del Governo aveva espresso un parere favorevole.

Le Commissioni riunite convengono sull'opportunità dell'accantonamento.

Il sottosegretario DE VINCENTI prospetta una riformulazione dell'emendamento 41.1, diretta a rimuoverne la seconda parte.

Tale invito è accolto dal senatore [SANTINI](#) (*PD*), che riformula l'emendamento 41.1 in un nuovo testo (41.1 (testo 2)): con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo l'emendamento è messo in votazione ed è accolto.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*), in considerazione delle perplessità manifestate dal sottosegretario DE VINCENTI a nome del Governo, ritira l'emendamento 41.10.

Il senatore [CERONI](#) (*PdL*) ritira l'identico 41.11.

Successivamente, i senatori [D'ALI](#) (*PdL*) e [CERONI](#) (*PdL*) ritirano rispettivamente gli identici 41.12 e 41.13.

Anche l'emendamento 41.23 è ritirato dal senatore [SCAVONE](#) (*GAL*), su invito dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

La relatrice [BERNINI](#) (*PdL*) e il sottosegretario DE VINCENTI si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 41.25, che viene posto in votazione ed è approvato.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), su invito dei RELATORI e del GOVERNO, ritira l'emendamento 41.27. I proponenti dell'emendamento 41.31, accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, ritirano la proposta. Anche l'emendamento 41.0.1 è ritirato dal proponente.

La relatrice [BERNINI](#) (*PdL*) e il sottosegretario DE VINCENTI si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti identici 41-bis.1 e 41-bis.2, che, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Previa dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo del senatore [MARTELLI](#) (*M5S*), è approvato l'emendamento 41-bis.5, sul quale il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) aveva espresso parere favorevole, mentre il sottosegretario DE VINCENTI si era rimesso alle Commissioni. In

proposito, il senatore [D'ALI](#) (PdL) auspica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenga conto dell'orientamento del legislatore, recepito in disposizioni normative vigenti.

Il senatore [SCAVONE](#) (GAL) presenta una nuova formulazione dell'emendamento 41-ter.0.2 (41-ter.0.2 testo 2), pubblicato in allegato, sul quale il sottosegretario BARETTA, a nome del Governo, si riserva di esprimere un parere, previa verifica della compatibilità della proposta con la qualificazione di " sottoprodotto" adottata dalla normativa europea.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) ricorda che la nozione di sottoprodotto è stata recentemente oggetto di una direttiva, recepita dall'Italia, che ne ha ampliato il significato.

Con il parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, l'emendamento 41-ter.0.4 è posto in votazione e respinto, mentre è accolto il 42.2 (testo 2), previ pareri favorevoli della relatrice [BERNINI](#) (PdL) e del sottosegretario DE VINCENTI e dichiarazione di voto contrario del senatore [MARTELLI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo.

L'emendamento 42.0.1, posto in votazione con il parere favorevole del relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e del rappresentante del Governo, è accolto, mentre, con distinte votazioni, sono respinti il 43.2 e il 43.4, su cui la relatrice [BERNINI](#) (PdL) e il rappresentante del Governo si erano pronunciati in senso contrario.

La relatrice [BERNINI](#) (PdL) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 43.0.1 (testo 3) e a trasformarlo in un ordine del giorno. Si associa il ministro Beatrice LORENZIN.

La senatrice [BONERISCO](#) (PdL) ricorda che il tema è di grande attualità: condividendo l'opportunità di un approfondimento specifico in altra sede, anche sotto il profilo costituzionale, ritira l'emendamento 43.0.1 (testo 3), trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/69/1 e 5. La proposta tende a garantire l'accesso alle cure basate sul metodo delle staminali, parallelamente alla sperimentazione in corso, nella misura in cui non siano di nocimento alla salute dei pazienti,.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) manifesta il sostegno del suo Gruppo all'ordine del giorno che recepisce il contenuto dell'emendamento 43.0.1 (testo 3).

Il senatore [MINEO](#) (PD) chiede al Governo di esprimere la propria valutazione sulla proposta.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che i pareri espressi dalla relatrice e dal Ministro siano idonei a rappresentare il loro orientamento.

L'ordine del giorno G/974/69/1 e 5, con il parere favorevole dei RELATORI, è quindi accolto dal Governo, dopo che il senatore [MARTELLI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo, aveva espresso un orientamento contrario.

La relatrice [BERNINI](#) (PdL) propone poi la riformulazione in un testo 3 dell'emendamento 44.9 (testo 2).

Il senatore [MANDELLI](#) (PdL) accoglie la proposta e riformula l'emendamento (44.9 testo 3), che con il parere favorevole della relatrice [BERNINI](#) (PdL) e del ministro Beatrice LORENZIN,

l'emendamento 44.9 (testo 3) è posto in votazione e accolto.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) presenta l'ordine del giorno G/974/72/1 e 5 che, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo.

L'emendamento 44.12, sul quale la relatrice [BERNINI](#) (PdL) si era rimessa al Governo, è posto in votazione e respinto, con il parere contrario del sottosegretario DE VINCENTI a nome del Governo.

Il PRESIDENTE sospende poi la seduta, per consentire in particolare ai Gruppi di opposizione, di predisporre i subemendamenti alle proposte presentate in mattinata dal Governo e dai Relatori.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 13,40.

Il sottosegretario DE VINCENTI ritira gli emendamenti 32.1000, 32.2000, 24.1000 e 54-ter.1000.

Conseguentemente, vengono meno anche i relativi subemendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 12-bis.1000.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) propone alcune integrazioni all'emendamento. In particolare, al comma 1, lettera e), capoverso 5-quater, ritiene opportuno che il regime di esclusione sia esteso, oltre che alle società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, anche a quelle da esse controllate. Al capoverso 5-quinquies, ultimo periodo, suggerisce la sostituzione delle parole "titoli azionari" con le parole "strumenti finanziari".

Il senatore [BRUNO](#) (PdL) propone, a sua volta, un'ulteriore integrazione, al comma 1, lettera e), capoversi 5-quater, 5-quinquies e 5-septies, al fine di estendere il regime di esclusione anche alle società che svolgono servizi di interesse generale nazionale, comprese quelle di rilevanza economica.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S), in riferimento alla proposta di integrazione formulata dal senatore Bruno, osserva che l'espressione "interesse generale nazionale" debba essere precisata, dal momento che essa è suscettibile di estendere in modo indiscriminato la platea delle società beneficiarie della esclusione.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) ribadisce il proprio orientamento contrario all'articolo 12-bis, in riferimento al quale ricorda di aver presentato un emendamento soppressivo. Manifesta, al riguardo, il proprio dissenso da ogni soluzione volta a ridurre la platea delle società alle quali non si applica il limite ai compensi per i propri amministratori e dipendenti. Mostra una possibile apertura su soluzioni che limitino l'esclusione alle società che abbiano emesso titoli obbligazionari quotati nei mercati secondari.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) condivide i contenuti del subemendamento 12-bis.1000/4, presentato dal senatore Mucchetti, volto, tra l'altro, a porre in correlazione la variazione in aumento dei compensi massimi a quello dell'intero monte salari aziendale.

Il sottosegretario DE VINCENTI accoglie le proposte di integrazione avanzate dal senatore Santini, mentre si riserva di compiere una valutazione più approfondita sull'integrazione proposta dal

senatore Bruno.

Il PRESIDENTE ritiene necessario accantonare l'emendamento 12-*bis*.1000 e i relativi subemendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Posti ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, non sono accolti gli identici emendamenti 45.5 e 45.6.

Sull'emendamento 45.0.1 i relatori si rimettono al Governo, che esprime parere contrario, evidenziandone i possibili effetti negativi sul piano finanziario.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) trasforma l'emendamento in un ordine del giorno (G/974/70/1 e 5, pubblicato in allegato), che impegna il Governo, nella prossima legge di stabilità, a considerare la necessità di una riapertura dei termini per le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, limitatamente a quelle possedute alla data del 1° gennaio 2013. L'ordine del giorno G/974/70/1 e 5, con il parere favorevole dei relatori, è accolto dal Governo.

L'emendamento 46.3 è ritirato.

Sull'emendamento 49.7 si esprimono in senso favorevole i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

L'emendamento 49.7, posto ai voti, è accolto.

Sugli identici emendamenti 49.10 e 49.11 i relatori si rimettono al Governo, che si pronuncia in senso contrario.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 49.10 e 49.11 non sono approvati.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del GOVERNO, è accolto l'emendamento 49-*bis*.2.

Sull'emendamento 49-*bis*.4, i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario.

Conseguentemente il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) ritira l'emendamento 49-*bis*.4.

In riferimento agli identici emendamenti 49-*quater*.0.1 e 49-*quater*.0.4, il PRESIDENTE invita i proponenti al ritiro, dal momento che - tra l'altro - le disposizioni, incidendo direttamente su un decreto del Presidente della Giunta regionale, appaiono lesive di un'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Gli identici emendamenti 49-*quater*.0.1 e 49-*quater*.0.4 sono ritirati.

L'emendamento 49-*quater*.0.6 è accantonato.

Gli identici emendamenti 50.7, 50.8 e 50.9, posti ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono accolti.

Risultano conseguentemente preclusi l'emendamento 50.4 (testo 2), gli identici emendamenti 50.12, 50.13, 50.14, 50.15, 50.16, 50.17, 50.18, 50.19, 50.20 e 50.21, nonché gli emendamenti 50.23 e 50.25.

Sull'emendamento 51-*bis*.0.1, i RELATORI esprimono un parere favorevole, mentre il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere contrario, segnalando il rischio che la normativa sia inapplicabile.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) propone che l'emendamento sia trasformato in un ordine del giorno, che impegni il Governo ad armonizzare la nuova normativa in materia di accertamento con adesione con la normativa già esistente.

I proponenti l'emendamento, quindi, presentano l'ordine del giorno G/974/71/1 e 5 che, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE propone, poi, di posticipare alle ore 15 di oggi il termine, precedentemente fissato alle ore 13, per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal Governo e dal Relatore nel corso della mattinata.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 15,25.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà ad esaminare gli emendamenti ancora accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 52.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 52.2.

Successivamente, la relatrice [BERNINI](#) (PdL) e il sottosegretario GIORGETTI formulano un avviso contrario sull'emendamento 52.5.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede un chiarimento sulle ragioni della contrarietà testé espressa.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva come tale emendamento determini l'abolizione dell'aggio per la riscossione in favore di Equitalia.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) ritira quindi l'emendamento 52.5, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

La relatrice [BERNINI](#) (PdL) invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 52.6.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 52.6, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

Successivamente, la relatrice [BERNINI](#) (*PdL*) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 53.1, su cui il GOVERNO formula un parere contrario.

Il senatore [VACCIANO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 53.1, che viene poi respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e il sottosegretario GIORGETTI, quindi, invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 55.1.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) accoglie l'invito e ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 55.0.1 la relatrice [BERNINI](#) (*PdL*) si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI formula un avviso contrario, motivando la valutazione negativa per la presenza di problemi di copertura finanziaria.

L'emendamento 55.0.1 viene quindi ritirato dal senatore [SANTINI](#) (*PD*).

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) interviene per precisare la portata normativa dell'emendamento 55.0.6, riguardante alcuni profili di esenzione dall'IVA per i soggetti della filiera esportatrice.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottolinea come tale emendamento rivesta un carattere spiccatamente emergenziale.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*), considerato il carattere emergenziale della norma, reputa opportuno apporvi un termine di finale di efficacia.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente come l'argomento trattato dall'emendamento costituirà oggetto di esame in sede di disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, considerate le esigenze di un ulteriore approfondimento, dispone l'accantonamento ulteriore dell'emendamento 55.0.6, unitamente all'identico emendamento 55.0.3.

Successivamente, viene ritirato l'emendamento 55.0.5.

Con il parere contrario del relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e del GOVERNO, viene poi respinto l'emendamento 56.3.

Dopo che il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI hanno formulato un avviso negativo sull'emendamento 56.0.2, il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) lo ritira.

Il senatore [D'ALÌ](#) (PdL) ritira quindi l'emendamento 56-bis.1.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, viene successivamente messo ai voti e respinto l'emendamento 56-bis.2.

Sull'emendamento 56-ter.0.1 la relatrice [BERNINI](#) (PdL) si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un avviso contrario.

L'emendamento 56-ter.0.1 viene quindi messo ai voti e respinto.

Dopo che il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) ha formulato un avviso contrario sull'emendamento 56-ter.0.2, il presidente Azzollini ne dispone l'accantonamento ulteriore per permettere un supplemento di esame.

Sull'emendamento 57-bis.2 il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario DE VINCENTI formula un avviso contrario.

Alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice [BONERISCO](#) (PdL) fornisce risposta il sottosegretario GALLETTI.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) condivide la contrarietà espressa dal Governo, ritenendo deleterio per il sistema scolastico proseguire nella politica delle graduatorie aperte.

La senatrice [BONERISCO](#) (PdL) ritira, quindi, l'emendamento 57-bis.2.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario GALLETTI formulano, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 58.9, identico al successivo 58.10.

L'emendamento 58.9 viene quindi messo ai voti, contestualmente all'identico emendamento 58.10 e approvato.

Sull'emendamento 58.11 il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) formula un avviso favorevole.

Il PRESIDENTE evidenzia come tale emendamento, oltre a presentare problemi di copertura finanziaria, sia palesemente privo della quantificazione del relativo onere.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 58.11.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano quindi un avviso contrario sull'emendamento 58.14 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano successivamente un avviso contrario sugli emendamenti 58.15 e 58.16 che, con distinte votazioni,

risultano respinti.

Sull'emendamento 58.18, il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario DE VINCENTI invita i presentatori a ritirare tale emendamento.

In assenza dei presentatori, il senatore [D'ALI](#) (PdL) fa proprio l'emendamento 58.18 e lo ritira per trasformarlo nell'ordine del giorno G/974/73/1 e 5, che viene accolto dal Governo.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario GALLETTI esprimono quindi un avviso negativo sull'emendamento 58.0.3.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, denunciando altresì l'onerosità della proposta.

Il senatore [BRUNO](#) (PdL) ritira quindi l'emendamento 58.0.3.

Il PRESIDENTE rammenta poi che erano rimasti accantonati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 59 e 59-bis.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 59.1, 59.2, 59.3, 59.500/1 e 59.500/2.

Sull'emendamento 59.500 del relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), intervengono i senatori [MARTELLI](#) (M5S) e [URAS](#) (Misto-SEL) per annunciare il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Con il parere favorevole del GOVERNO l'emendamento 59.500 è approvato dalle Commissioni riunite.

Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 59.4, mentre restano preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 59-bis.

Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.15, 59.16, 59.17 e 59-bis.0.1.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso favorevole sull'emendamento 60.2, che viene messo in votazione e approvato.

Con il parere contrario del relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) e del sottosegretario DE VINCENTI e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BOCCHINO](#) (M5S), le Commissioni riunite respingono l'emendamento 60.4.

Sull'emendamento 60.5 il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) si esprime in senso favorevole, mentre il sottosegretario DE VINCENTI ne chiede l'accantonamento ulteriore per un supplemento di esame.

Il PRESIDENTE dispone quindi che resti accantonato l'emendamento 60.5.

Quindi, nel rammentare che sono rimasti accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis* riguardante il trattamento economico dei vertici dirigenziali delle società a partecipazione pubblica, invita il Governo a valutare il ritiro dell'emendamento 12-*bis*.1000, considerato che l'articolo 12-*bis* è incluso nel testo approvato dalla Camera dei deputati a seguito della apposizione della questione di fiducia e che quindi sarebbe opportuno, da parte dell'Esecutivo, individuare una diversa soluzione per affrontare la tematica sottesa all'emendamento 12-*bis*.1000, evitando alle Commissioni riunite l'imbarazzo di dover smentire, se proposta dal Governo, una decisione assunta dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) rileva come le Commissioni riunite e, più in generale, il Senato abbiano il diritto-dovere di poter intervenire, modificando il provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, senza che il voto di fiducia tenutosi presso l'altro ramo del Parlamento possa condizionare le deliberazioni del Senato.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI) denuncia la degenerazione insita in una prassi perversa, in base alla quale il Governo pone la questione di fiducia sul testo risultante dall'esame presso la Commissione referente, senza che l'Assemblea possa apportarvi alcuna modifica.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal presidente Azzollini, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo alle proposte emendative riferite agli articoli 11-*bis*, 12-*bis* e 29-*bis*.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD) ricorda come la prassi secondo cui il Governo pone la questione di fiducia sul testo del provvedimento, nella versione approvata dalla Commissione in sede referente, rappresenti la risposta all'abuso della decretazione d'urgenza che, negli anni, ha svilito la centralità legislativa del Parlamento.

Inoltre, fa presente che le Commissioni riunite hanno, in questi giorni, più volte modificato il provvedimento in esame, anche nelle parti precedentemente modificate dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA rammenta che già nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il Governo aveva manifestato la propria perplessità sull'articolo 12-*bis*, il che rappresenta il principale motivo della presentazione dell'emendamento 12-*bis*.1000.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) invita il Governo a ritirare il proprio emendamento, per evitare una divisione nella maggioranza che potrebbe portare alla reiezione della proposta.

Il senatore [BRUNO](#) (PdL) si associa.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ribadisce la validità delle proprie proposte correttive all'emendamento 12-*bis*.1000 e fa presente che, se il Governo dovesse accedere agli inviti al ritiro, il Senato dovrà comunque farsi carico di esaminare la tematica sottesa all'articolo 12-*bis*.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) evidenzia come il tema sotteso all'articolo 12-*bis* rappresenti una questione politica, che prescinde da questioni di carattere istituzionale nei rapporti con l'altro ramo del Parlamento ovvero con il Governo.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*) ricorda che il proprio Gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 12-*bis*.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente come, ove si proceda alla votazione, tale emendamento debba essere votato per primo.

Il sottosegretario BARETTA ritiene di non dover ritirare l'emendamento 12-*bis*.1000 in quanto ciò determinerebbe la permanenza della norma approvata dalla Camera dei deputati, su cui l'Esecutivo è contrario.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti l'emendamento 12-*bis*.1 soppressivo dell'articolo 12-*bis*, che risulta approvato.

Conseguentemente, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis*, compreso l'emendamento 12-*bis*.1000 del Governo e relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente avvio dei lavori d'Assemblea, sospende la seduta, per poter riferire al Senato sullo stato dei lavori delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 16.55, riprende alle ore 17,10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29-*bis*.

La presidente della Commissione affari costituzionali [FINOCCHIARO](#) (*PD*) ricorda che il decreto-legge n. 138 del 2011 aveva introdotto una causa di incompatibilità tra la carica di sindaco dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e la carica di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, stabilendo che l'applicazione avrebbe avuto corso dalla data di convocazione delle elezioni politiche successive. Nota che l'articolo 29-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati dispone che quella causa di incompatibilità non si applichi per le cariche monocratiche negli enti pubblici territoriali con popolazione compresa tra i 5000 abitanti e i 15000 abitanti, anche qualora le elezioni si siano svolte successivamente alle elezioni per la formazione del Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Si tratta di una norma di sanatoria che non condivide e pertanto auspica che siano approvati gli emendamenti, presentati da diversi Gruppi parlamentari, soppressivi dell'articolo 29-*bis*, tenendo conto che altrimenti sarebbero penalizzati proprio coloro che, nel rispetto della disposizione introdotta dal decreto-legge n. 138, si sono dimessi dalla carica di sindaco per partecipare alle elezioni politiche.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) condivide la proposta della presidente Finocchiaro: l'articolo 29-*bis* introduce una ingiusta sanatoria che premia proprio coloro che non hanno rispettato il vincolo introdotto dalla legge.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) ricorda che si tratta di misure dirette a favorire il contenimento della spesa: infatti, il doppio incarico consente allo Stato di corrispondere un'unica indennità, considerato il divieto di cumulo. Per tali ragioni, ritiene che l'articolo 29-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati debba essere mantenuto.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) sostiene la proposta di soppressione dell'articolo 29-*bis*, per i motivi illustrati dalla presidente Finocchiaro. Inoltre, il divieto di mantenere entrambe le cariche è funzionale ad evitare che vi sia una sovrapposizione nello svolgimento di funzioni particolarmente rilevanti.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) nota che l'articolo 29-*bis* è qualificato come interpretazione autentica. In realtà, si tratta di una modifica radicale che, tra l'altro, diverrebbe strutturale.

Il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*) sottolinea l'opportunità di mantenere coesa la maggioranza. Le argomentazioni svolte dalla presidente Finocchiaro e dal senatore Calderoli nel merito della questione sono condivisibili. Invita quindi il senatore D'Alì a riconsiderare la propria opinione facendo convergere i voti del suo Gruppo sulla proposta di soppressione dell'articolo 29-*bis*.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) rileva che la proposta di cui all'articolo 29-*bis* è stata prima approvata dalla Camera e ora sembra non avere paternità da parte dei Gruppi di maggioranza. Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo alla soppressione, auspica che in futuro il divieto di cumulare le due cariche sia considerato causa di ineleggibilità e non solo di incompatibilità.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) preannuncia un voto favorevole alla soppressione dell'articolo 29-*bis*: a suo avviso, la rinuncia al doppio incarico rappresenta un atto di rispetto nei confronti dei cittadini.

Su proposta del senatore [D'ALÌ](#) (*PdL*), le Commissioni riunite convengono di mantenere accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 29-*bis*.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis*, che erano stati precedentemente accantonati.

Il sottosegretario DE VINCENTI sottolinea l'opportunità di riformulare l'articolo 11-*bis*, sopprimendo le parole: "in quanto erogati in relazione a uno specifico investimento". A tal fine, a nome del Governo, presenta l'emendamento 11-*bis*.1000, pubblicato in allegato.

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) ritiene che la proposta del Governo possa essere accolta nella misura in cui, oltre a non comportare oneri, non abbia ricadute di incertezza sui bilanci delle imprese.

Il PRESIDENTE, per consentire ai Relatori un approfondimento sui temi in esame, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,55.

Con il parere favorevole dei relatori l'emendamento 11-*bis*.1000 è posto in votazione ed è accolto.

Il sottosegretario GIORGETTI, a nome del Governo, esprime un parere contrario, in ragione dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11-*bis*.5, 11-*bis*.6 e 11-*bis*.7, non essendo possibile giudicare i criteri di valutazione degli oneri.

Il senatore [BRUNO](#) (*PdL*) chiede al Governo di indicare quali scelte intende adottare per fronteggiare la grave crisi delle imprese radiotelevisive locali.

Il sottosegretario DE VINCENTI sottolinea che il parere favorevole espresso dal Governo alla Camera dei deputati sulla proposta di introdurre l'articolo 11-*bis* aveva il significato di un segnale di apertura, in considerazione della crisi che colpisce il settore.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), presentatore dell'emendamento 11-*bis*.2, ritiene che la crisi delle imprese radiotelevisive locali abbia natura strutturale, dal momento che dipende anche dal passaggio alla tecnologia digitale. Vi è il rischio di notevoli dismissioni di personale e di una perdita delle migliori professionalità. È auspicabile, allora, che il contenuto degli emendamenti presentati dai diversi Gruppi parlamentari sia ricondotto a un ordine del giorno accolto dal Governo.

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) condivide le argomentazioni svolte dai senatori Bruno e Uras. Le imprese devono fronteggiare anche la decurtazione delle risorse tradizionalmente destinate all'emittenza locale. L'emendamento 11-*bis*.7, ad esempio, ripristina quel contributo, che molte aziende hanno già iscritto nei loro bilanci, anche al fine di tutelare il pluralismo culturale e territoriale.

I proponenti degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 11-*bis* ritirano le rispettive proposte, trasformandole nell'ordine del giorno G/974/77/1e5 che con il parere favorevole dei relatori, e la dichiarazione di voto contrario della senatrice [LEZZI](#) (*M5S*), è accolto dal Governo.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 29-*bis*.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (*PD*) prospetta una ipotesi emendativa di mediazione, in base alla quale la causa di incompatibilità per i sindaci dei Comuni superiori ai 5000 abitanti sarebbe disapplicata qualora l'elezione alla carica dell'ente locale abbia preceduto la data di entrata in vigore del decreto-legge che nel 2011 ha introdotto la causa di incompatibilità. In tal modo, si eviterebbe di introdurre una deroga a regime, sarebbero uniformi i parametri di popolazione cui si riferiscono le cause di incompatibilità e sarebbe scongiurata la fine anticipata dei mandati di sindaco.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) condivide la proposta avanzata dalla presidente Finocchiaro, che rispetta il principio della irretroattività delle misure più sfavorevoli, su cui la sua parte politica intende impegnarsi in ogni ambito giuridico.

Il senatore [VACCIANO](#) (*M5S*) nota che tale principio non è stato rispettato nei riguardi dei lavoratori, in sede di introduzione della riforma del sistema previdenziale proposta a suo tempo dal ministro Fornero. Ritiene che i sindaci che siano stati eletti parlamentari possano agevolmente rinunciare a una delle due cariche.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) osserva che i sindaci al momento della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato erano ben consapevoli che avrebbero dovuto optare per una delle due cariche. La proposta della presidente Finocchiaro dunque non è condivisibile poiché non modifica nella sostanza l'effetto di sanatoria dell'articolo 29-*bis*. Pertanto, mantiene la proposta di sopprimere quell'articolo.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD) precisa che l'ipotesi emendativa illustrata, che potrebbe avere il consenso della maggioranza dei senatori nelle Commissioni riunite, sarebbe comunque meno invasiva della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati.

La senatrice [DE MONTE](#) (PD) invita ad apprezzare il valore dell'esperienza di amministratore locale, anche in vista di un futuro impegno parlamentare. A suo avviso, è opportuno limitare al massimo le compressioni dell'elettorato passivo e tenere conto dell'effetto di riduzione della spesa che deriverebbe dal mantenimento del doppio incarico.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) ritiene che la soluzione di compromesso illustrata dalla presidente Finocchiaro non risolve il problema determinato dall'introduzione dell'articolo 29-bis.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) condivide la proposta della senatrice Finocchiaro, che ha il pregio di rispondere a criteri di buon senso ed è il risultato di una mediazione politica. Si tratta di individuare una data convenzionale che può essere proprio quella di entrata in vigore del decreto-legge del 2011.

Posti ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 29-bis.1, 29-bis.2, 29-bis.3, 29-bis.4 e 29-bis.5.

I RELATORI presentano una nuova proposta emendativa, interamente sostitutiva dell'articolo 29-bis (emendamento 29-bis.2000, pubblicato in allegato), conforme alle indicazioni formulate dalla senatrice Finocchiaro.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (PD) ritiene che la soluzione proposta dai Relatori rappresenti un punto di equilibrio condivisibile, anche alla luce del dibattito svolto. Infatti, la norma prevede la non applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, contenute all'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011, alle cariche elettive di natura monocratica, limitatamente ad enti pubblici territoriali tra 5 mila e 20 mila abitanti, purché le elezioni siano state svolte prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge del 2011. Non si tratta pertanto, a suo avviso, di una forma di sanatoria *ex post* di incompatibilità già previste, ma dell'introduzione di un regime transitorio dagli effetti circoscritti.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI), nell'annunciare a nome del suo Gruppo un voto di astensione, ritiene che la proposta emendativa dei Relatori non risolva completamente le perplessità manifestate sull'articolo 29-bis, in riferimento al quale il suo Gruppo aveva presentato un emendamento soppressivo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, ritiene che l'emendamento formulato dai Relatori estende la platea dei sindaci che possono essere sottratti all'applicazione del regime di incompatibilità.

L'emendamento 29-bis.2000, posto ai voti con il parere favorevole del GOVERNO, è accolto.

La senatrice [LO MORO](#) (PD), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo relativamente alla proposta 29-bis.0.500, osserva che la disposizione è diretta a risolvere una questione posta a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013, che ha introdotto un regime di incompatibilità molto articolato. La legge delega conteneva, tra i principi e criteri direttivi, una norma

con la quale si indicava al legislatore delegato il compito di introdurre disposizioni transitorie che definissero la posizione di quanti, legittimamente eletti in base alla precedente normativa, sarebbero incorsi in una causa di incompatibilità sopravvenuta. Il decreto legislativo n. 39, però, non ha recepito questa indicazione. Appare, pertanto, necessaria una disposizione che sani, almeno in parte, il vuoto normativo e, limitatamente alla materia delle incompatibilità, stabilisca che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo non abbiano effetto, come causa di incompatibilità, fino alla scadenza degli incarichi e dei contratti. L'emendamento, a suo avviso opportunamente, non interviene, invece, sul nuovo regime delle inconferibilità.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Posto ai voti, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 29-*bis*.0.500 è accolto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 54-*bis*.500 e 54-*ter*.500.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (PD) esprime il proprio orientamento favorevole su entrambi gli emendamenti, in quanto opportunamente intervengono per rafforzare le competenze della CIVIT p.a., in particolare in riferimento all'attività consultiva svolta da tale organismo. Con l'emendamento 54-*bis*.500, si stabilisce che la CIVIT p.a. esprima un parere obbligatorio sugli atti di indirizzo e di direttiva, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici. Con l'emendamento 54-*ter*.500, la CIVIT p.a., nella sua qualità di Autorità nazionale anticorruzione, esprime pareri obbligatori su direttive e circolari ministeriali riguardanti l'interpretazione del decreto n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità.

Il presidente [AZZOLLINI](#), con particolare riferimento all'emendamento 54-*bis*.500, esprime le proprie perplessità, ritenendo che la previsione di pareri obbligatori espressi dalla CIVIT p.a. costituisca un aggravio procedimentale.

La senatrice [LO MORO](#) (PD), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sia sull'emendamento 54-*bis*.500 sia sull'emendamento 54-*ter*.500, osserva che le proposte si rendono necessarie in quanto la Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge ha introdotto due nuove disposizioni relative alle competenze della CIVIT p.a. che non sembrano del tutto calzanti alla missione propria dell'organismo. Proprio ai fini di una maggiore funzionalità dell'attività dell'Autorità, appare di assoluta evidenza la necessità di configurare la sua attività consultiva nei termini indicati dall'emendamento, prevedendo, in particolare, il carattere obbligatorio dei suoi pareri.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) ritiene opportuno specificare che i pareri espressi, pur obbligatori, siano non vincolanti.

Il senatore [BRUNO](#) (PdL) osserva che, in base ad un univoco orientamento della dottrina e tenendo conto dell'uniforme e costante prassi legislativa, nel silenzio della norma, i pareri obbligatori non sono mai vincolanti. Appare, pertanto, ultroneo introdurre espressamente un'indicazione sul carattere non vincolante dei pareri.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), nel condividere il rilievo del senatore Bruno, ritiene che l'espressa previsione del carattere non vincolante dei pareri, oltre ad essere ultronea, può rappresentare una forma di sfiducia nei confronti dell'Autorità chiamate ad esprimere il parere.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) esprime il voto contrario del suo Gruppo su entrambi gli emendamenti, ritenendo che il parere, contrariamente a quanto emerso nel dibattito, dovrebbe essere previsto come vincolante.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo su entrambi gli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risultano accolti gli emendamenti 54-*bis*.500 e 54-*ter*.500.

Il PRESIDENTE avverte, poi, che si passerà ad esaminare l'emendamento del Governo 7.1000 e i relativi subemendamenti. Al riguardo, fa presente come l'alinea riguardante l'articolo 41-*bis*, comma 2, primo periodo, risulta inconferente con il resto dell'emendamento.

Il sottosegretario BARETTA dichiara la propria disponibilità ad espungere tale alinea.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) esprime il proprio disappunto sulla parte dell'emendamento che sostituisce il comma 11-*sexies* dell'articolo 25, in quanto vengono depotenziate le misure per il rilancio infrastrutturale nella regione Calabria.

Il sottosegretario BARETTA fornisce alcune spiegazioni sui motivi della sostituzione del comma 11-*sexies* dell'articolo 25, rappresentando il fatto che l'erogazione di ulteriori risorse è condizionata alla rimodulazione dei piani d'intervento.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), preso atto dei chiarimenti del Governo, ritira l'emendamento 7.1000/4, trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/74/1 e 5, il quale, sottoscritto anche dai senatori Molinari, Morra e Caridi, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) stigmatizza la parte dell'emendamento 7.1000 che sostituisce l'articolo 56-*ter* sui piani di azionariato.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che la necessità di modificare tale articolo deriva da problemi di carenza nella copertura finanziaria.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) lamenta la soppressione del comma 9-*bis* dell'articolo 18.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) si sofferma sulla questione dei piani di azionariato, già sollevata dal senatore D'Ali, invitando il Governo a trovare un punto di sintesi.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) rileva criticamente come l'intervento sull'articolo 46, comma 1-*quinquies*, comporti il fatto che le spese per l'Expo 2015 risultano computate ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

Il sottosegretario BARETTA osserva che la soppressione del comma 9-*bis* dell'articolo 18 trova fondamento in carenze di copertura finanziaria, mentre la norma sull'Expo deriva dalla difficoltà di

quantificare le risorse necessarie.

Per quanto concerne l'articolo 56-ter sui piani di azionariato, ne propone una riformulazione che renda cogente l'individuazione delle misure normative e di incentivazione fiscale volte a favorire la diffusione delle esperienze di azionariato diffuso, a partire dai piani di azionariato.

I senatori [D'ALI](#) (PdL) e [SANTINI](#) (PD) accolgono positivamente la proposta del rappresentante del Governo.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) si esprime in senso favorevole su tale proposta di riformulazione.

Il PRESIDENTE osserva che si potrebbe impegnare il Governo ad inserire tali misure già con la prossima legge di stabilità.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il rinvio alla prossima legge di stabilità appaia troppo ravvicinato.

Si procede, quindi, alla votazione per parti separate dell'emendamento 7.1000, riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, a seguito delle modifiche apportate, su cui i RELATORI e il GOVERNO esprimono parere favorevole.

A seguito della riformulazione, decadono i subemendamenti 7.1000/2 e 7.1000/3.

Con distinte votazioni, sono approvate le modifiche all'articolo 7 e all'articolo 12-ter.

Viene poi posto in votazione e respinto il subemendamento 7.1000/1.

Viene quindi messa in votazione e approvata la parte dell'emendamento 7.1000 soppressiva del comma 9-bis dell'articolo 18, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) e della senatrice [BULGARELLI](#) (M5S).

Si approva, poi, la modifica all'articolo 25, comma 11-sexies, e successivamente la modifica all'articolo 46, comma 1-bis.

Prevvia dichiarazione di voto contraria della senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), è approvata la modifica all'articolo 46, comma 1-quinquies.

Sono poi distintamente approvate le modifiche agli articoli 56-bis, 56-ter e 57-bis.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che verranno esaminati alcuni emendamenti a suo tempo accantonati, a partire dalla proposta 3.3.

Il sottosegretario DE VINCENTI propone di riformulare l'emendamento 3.3, mantenendo soltanto la lettera a) del primo comma.

Il senatore [ELORIS](#) (PdL), presentatore dell'emendamento, ritiene tale proposta eccessivamente

restrittiva.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva che può essere mantenuta anche la lettera *a*) del comma 2, essendo prioritario evitare la dispersione dei fondi connessi ai contratti di sviluppo.

Il senatore [ELORIS](#) (*PdL*) accoglie quest'ultima proposta di riformulazione e presenta un nuovo testo (3.3 testo 2), pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole dei RELATORI, viene quindi accolto l'emendamento 3.3 (testo 2).

Successivamente, il sottosegretario DE VINCENTI presenta e illustra l'emendamento governativo 5.5000, che modifica l'articolo 5, comma 5, in materia di termovalorizzatori.

Con il parere favorevole dei RELATORI, l'emendamento 5.5000, posto ai voti, è accolto.

Con il parere favorevole del sottosegretario GIORGETTI e dei RELATORI, viene quindi accolto l'emendamento 40.3.

L'emendamento 41-*ter*.0.2 viene riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, su cui i RELATORI e il GOVERNO si rimettono alla Commissione.

L'emendamento 41-*ter*.0.2 (testo 2), posto ai voti, risulta accolto.

Successivamente, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è accolto anche l'emendamento 49-*quater*.0.6.

In seguito, il sottosegretario GIORGETTI invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti 55.0.3 e 55.0.6 per presentare un apposito ordine del giorno.

I senatori [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) e [SANGALLI](#) (*PD*) ritirano i predetti emendamenti e li trasformano nell'ordine del giorno G/974/75/ 1 e 5, in cui si impegna il Governo a dare attuazione, auspicabilmente con la legge di stabilità, al contenuto di tale proposta emendativa.

L'ordine del giorno G/974/75/ 1 e 5 viene posto ai voti e approvato dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario GIORGETTI propone, poi, la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 56-*ter*.0.2.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) accoglie la proposta. Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*), le Commissioni riunite approvano la proposta 56-*ter*.0.2 (testo 2), pubblicata in allegato.

I RELATORI si rimettono al Governo sull'emendamento 60.5.

Il sottosegretario GIORGETTI formula un parere contrario su tale proposta

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) chiede che l'emendamento resti accantonato per un ulteriore approfondimento.

Il PRESIDENTE dispone l'ulteriore l'accantonamento della proposta 60.5. Segnala, quindi, che gli emendamenti 2.4 e 42.2 (testo 2), già accolti, devono intendersi approvati in un testo corretto per ragioni di coordinamento formale.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il PRESIDENTE avverte, poi, che è stato presentato l'emendamento Coord 1, recante una modifica redazionale all'articolo 18, comma 8-ter.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento è messo in votazione e accolto.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha ritirato l'emendamento 24.1000.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 46-bis.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Dopo che i relatori si sono rimessi al Governo, il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia favorevolmente sui subemendamenti 46-bis.0.1000/1 e 46-bis.0.1000/3, mentre esprime un parere contrario sul 46-bis.0.1000/2.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 46-bis.0.1000/1 e 46-bis.0.1000/3, mentre il 46-bis.0.1000/2 non è accolto.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) invita le Commissioni a riflettere sulla gravità della deroga che viene consentita con l'emendamento 46-bis.0.1000.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) nota che mentre il Governo non è riuscito a individuare le risorse finanziarie per scongiurare l'aumento dell'IVA, che graverà su tutti i cittadini, si prevede un'aliquota agevolata per gli ingressi all'EXPO 2015.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (PD) ritiene che l'emendamento 46-bis.0.1000 non sia chiaro. In particolare, non si comprende se le assunzioni saranno compiute tramite concorso pubblico.

Il sottosegretario DE VINCENTI precisa che la deroga stabilita nell'emendamento 46-bis.0.1000 prevede solo che alle società *in house* sia consentito, in deroga al blocco previsto dal Patto di stabilità interno, di assumere personale a tempo determinato per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per EXPO 2015: nulla innova, invece, in materia di disciplina delle procedure di assunzione.

L'emendamento 46-bis.0.1000, come modificato, è posto in votazione e approvato, previa dichiarazione di voto contrario del senatore [MARTELLI](#) (M5S) a nome del suo Gruppo.

Il sottosegretario GIORGETTI si sofferma sull'emendamento 56-*bis*.1000.

Il sottosegretario BARETTA osserva che la proposta è diretta a limitare al 10 per cento il contributo al risanamento del debito pubblico da parte degli enti territoriali che alienano immobili da loro detenuti.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) sottolinea l'assenza di controlli sulle operazioni di vendita da parte degli enti territoriali. La materia dovrebbe essere disciplinata in modo organico.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) preannuncia il voto contrario: si tratta di beni che, anche in virtù di norme costituzionali, appartengono ad altri enti, come le Regioni speciali.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (PD) ricorda che la materia è regolata da uno specifico decreto ministeriale che regola la dismissione dei beni pubblici.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI) sottolinea che nell'apposito regolamento sono indicati anche i diversi gradi di applicabilità delle norme relative al contributo al risanamento del debito pubblico, che è particolarmente modesto per le Regioni a Statuto speciale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario sui subemendamenti 56-*bis*.1000/1 e 56-*bis*.1000/2, che vengono posti separatamente in votazione e sono respinti. Successivamente è accolto l'emendamento 56-*bis*.1000 precedentemente riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Viene quindi posto in votazione, con il parere favorevole dei relatori, l'emendamento 56-*ter*.0.1000, che è accolto.

Il sottosegretario DE VINCENTI propone una riformulazione dell'emendamento 1.2.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento in un nuovo testo (1.2 testo 2), pubblicato in allegato, che con il parere favorevole dei relatori e del Governo, è messo in votazione ed è accolto.

Il sottosegretario GIORGETTI invita i proponenti a riformulare l'emendamento 60.5.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che i criteri indicati nella proposta non siano idonei ad assicurare la dovuta trasparenza.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo e chiede quali siano gli specifici beneficiari della proposta in esame.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritiene che le finalità della proposta siano condivisibili, mentre esprime dubbi sulla procedura individuata dall'emendamento 60.5.

Considerate le obiezioni, il senatore [D'ALI](#) (PdL) ritira l'emendamento 60.5.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (PD) illustra l'ordine del giorno G/974/76/ 1 e 5, che impegna il Governo, nei limiti già prescritti dalle disposizioni costituzionali e dalla legge n. 400 del 1988 in materia di decretazione d'urgenza, a ricorrere ai decreti-legge osservando anche un criterio di effettiva necessità nelle singole disposizioni e di loro proporzione ai risultati perseguiti. Inoltre, l'ordine del giorno impegna il Governo a riferire al Parlamento sugli indirizzi che intende seguire in futuro in tema di decretazione d'urgenza; in quella sede la Commissione affari costituzionali avanzerà una proposta di risoluzione, sulla base di un documento predisposto dal senatore Palermo, per richiamare l'attenzione sulla qualità della legislazione, con particolare riguardo all'omogeneità per materia, segnatamente in occasione della conversione in legge di decreti-legge.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI), condividendo lo spirito dell'ordine del giorno, osserva che dovrebbe essere inteso come un monito anche per il Parlamento, oltre che per il Governo: infatti, in sede parlamentare potrebbe essere pronunciato un diniego di sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge previsti per la decretazione d'urgenza.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S), pur condividendo il contenuto dell'ordine del giorno, ritiene che esso rappresenti un'implicita carenza di legittimità dei decreti-legge adottati finora. Inoltre, l'invito a osservare con maggiore rigore i limiti posti dall'ordinamento alla decretazione d'urgenza dovrebbe essere rivolto anche al Parlamento.

Il sottosegretario BARETTA, intervenendo a nome del Governo, ritiene che l'ordine del giorno rappresenti un contributo importante. Anche una tempestiva riforma dei Regolamenti parlamentari, con particolare riguardo all'ammissibilità degli emendamenti potrebbe aiutare a migliorare la qualità della legislazione.

L'ordine del giorno G/974/76/1e 5 è quindi posto in votazione e approvato.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, a seguito della soppressione dell'articolo 12-*bis*, egli aveva dichiarato precluse le altre proposte emendative che incidono su quelle disposizioni. Osserva, peraltro, che l'emendamento soppressivo non esclude la proposizione di una nuova proposta di regolazione diversa per collocazione e per contenuto.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) ricorda che è stato appena approvato dalle Commissioni riunite un ordine del giorno che richiama l'attenzione sulla qualità della legislazione. A suo avviso, è singolare che la Presidenza prospetti la possibilità di ulteriori emendamenti avanzati o suggeriti dal Governo. Inoltre, il Senato, in particolare la Presidenza delle Commissioni riunite o il Presidente, dovrebbe adoperarsi per difendere la dignità dei parlamentari, messa in discussione dalle accuse diramate dai mezzi di informazione a seguito della decisione di sopprimere l'articolo 12-*bis*.

La seduta, sospesa alle ore 22,35, riprende alle ore 23,10.

Il PRESIDENTE informa che alcuni Presidenti di Gruppo hanno sottoscritto un emendamento (84-*bis*.0.1000), pubblicato in allegato, in materia di riduzione dei compensi corrisposti a *manager* di società pubbliche. Dal momento che in questa fase dell'esame solo il Governo e i relatori potrebbero avanzare nuove proposte emendative, rivolge ai Gruppi i cui rappresentanti non hanno ancora sottoscritto l'emendamento 84-*bis*.0.1000 la richiesta del loro eventuale consenso alla ammissione della proposta nell'esame.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) chiede di conoscere le motivazioni per cui né il Governo né i relatori hanno ritenuto di avanzare la proposta di modifica.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che il Governo aveva presentato una sua proposta e resta in attesa delle decisioni del Parlamento, che potrebbe prospettare una formulazione diversa.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) sottolinea che alcuni Gruppi parlamentari hanno ritenuto opportuno presentare l'emendamento, al fine di ristabilire la verità su quanto è accaduto, cioè che la soppressione dell'articolo 12-*bis* era propedeutica a una nuova regolazione della materia. L'emendamento 84-*bis*.0.1000 modifica in senso più severo la norma introdotta dalla Camera dei deputati.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*), rispondendo al senatore Calderoli, precisa che i relatori hanno preso atto della volontà dei Gruppi parlamentari di maggioranza di presentare una loro autonoma proposta.

I senatori [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) e [ERAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la seduta sia sospesa brevemente affinché i rispettivi Gruppi possano determinarsi in ordine alla richiesta del Presidente.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 23,30, riprende alle ore 23,35.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (*M5S*) manifesta la volontà del Gruppo Movimento 5 Stelle di condividere la proposizione dell'emendamento 84-*bis*.0.1000 e rende nota la presentazione di alcuni subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), a sua volta, dichiara a nome del Gruppo di condividere la proposizione l'emendamento 84-*bis*.0.1000 e presenta un subemendamento, pubblicato in allegato.

Poiché neanche da altri Gruppi sono avanzate obiezioni, l'emendamento è ammesso nell'esame.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 84-*bis*.0.1000.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 84-*bis*.0.1000/1, 84-*bis*.0.1000/3, 84-*bis*.0.1000/4 e 84-*bis*.0.1000/2 sono respinti, mentre è accolto l'emendamento 84-*bis*.0.1000.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, le Commissioni riunite convengono di considerare ritirati tutti gli ordini del giorno non ancora esaminati, con l'invito agli autori perché siano riproposti in Assemblea.

Prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori, il presidente AZZOLLINI ringrazia la presidente Finocchiaro per la collaborazione nell'organizzazione e nella gestione di un *iter* assai complesso. Rivolge un ringraziamento anche a tutti i membri delle Commissioni riunite e ai rappresentanti del Governo che hanno cooperato nei lavori d'esame. Inoltre, porge un ringraziamento

agli uffici del Senato per la fattiva collaborazione.

Il sottosegretario DE VINCENTI, a nome del Governo, ringrazia i relatori e le Commissioni riunite, sia nella componente di maggioranza sia in quella di opposizione, per il lavoro svolto, che è stato importante e non facile. Le modifiche accolte, a suo avviso, migliorano il testo del Governo, come modificato dalla Camera dei deputati.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) preannuncia l'intenzione di presentare all'Assemblea una relazione di minoranza, chiedendo l'autorizzazione a svolgerla oralmente.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori Bernini e Paleotti Guerrieri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e con le modifiche accolte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 00,00.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. [974](#)

Coord.1

I RELATORI

All'articolo 18, comma 8-ter, le parole: "a 4-novies" sono sostituite dalle seguenti: "a 4-octies".

5.5000

Il Governo

Al comma 5, sostituire le parole: «già in esercizio» con le seguenti: «in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto».

7.1000/1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

All'emendamento 7.1000, sopprimere le parole: "all'articolo 18 sopprimere il comma 9-bis".

7.1000/4

[LO MORO](#)

All'emendamento 7.1000, sopprimere le parole da "All'articolo 25, sostituire il comma 11-sexies con il seguente: "fino a "Fondo per lo sviluppo e la coesione".

7.1000/2

[STEFANO ESPOSITO](#)

All'emendamento 7.1000, sopprimere le seguenti parole:

«All'articolo 41-bis, comma 2, primo periodo, sono soppresses le parole ", salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore" .»

7.1000/3

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 7.1000, sopprimere il seguente capoverso: « All'articolo 41-bis, comma 2, primo periodo, sono soppresses le parole: ", salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore" .»

7.1000 (testo 2)

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 7 sopprimere il comma 1-ter;

- all'articolo 12-ter comma 1, capoverso 17-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) *sopprimere le parole:* "è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, ";

2) *sostituire le parole:* "150 milioni di euro " *con le seguenti:* "100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali', non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata";

b) *al secondo periodo, dopo le parole* "pagamento dei debiti ", *aggiungere le seguenti:* "commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data,";

c) *al terzo periodo, dopo le parole:* "enti beneficiari", *aggiungere le seguenti:* "e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13 ".

- all'articolo 18 sopprimere il comma 9-bis;

- all'articolo 25 sostituire il comma 11-sexies con il seguente:

11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere dei Ministri per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, a utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

- all'articolo 46 comma 1-bis, sopprime il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* "42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015," *con le seguenti:* "42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 107,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015,";

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* "per l'anno 2013," *aggiungere le seguenti:* "e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014," *e sostituire le parole:* "quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;" *con le seguenti:* "quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,";

c) *al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:* "d-ter) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,";

- all'articolo 46, comma 1-quinquies, sopprimere le parole: ", e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno".

- All'articolo 56 bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del

provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio";

- b) *al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato".

- *L'articolo 56-ter è sostituito dal seguente*:

"art. 56-ter" (Piani di azionariato)

1.I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero, della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa, ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione della Repubblica italiana, apartire dai piani di azionariato. "

- *all'articolo 57 - bis comma 2, sostituire le parole*: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014," *con le seguenti*: "Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri".

7.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 7 sopprimere il comma 1-ter;

- *all'articolo 12-ter comma 1, capoverso 17-sexies, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al primo periodo*:

1) *sopprimere le parole*: "è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, ";

2) *sostituire le parole*: "150 milioni di euro " *con le seguenti*: "100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali', non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata";

b) *al secondo periodo, dopo le parole* "pagamento dei debiti ", *aggiungere le seguenti*: "commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data,";

c) *al terzo periodo, dopo le parole*: "enti beneficiari", *aggiungere le seguenti*: "e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13 ".

- *all'articolo 18 sopprimere il comma 9-bis*;

- *all'articolo 25 sostituire il comma 11-sexies con il seguente*:

11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere dei Ministri per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, a utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

All'articolo 41 *bis*, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole ", salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore" .

- *all'articolo 46 comma 1-bis, sopprime il secondo periodo.*

Consequentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: "42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015," con le seguenti: "42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 107,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015,";*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per l'anno 2013," aggiungere le seguenti: "e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014," e sostituire le parole: "quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;" con le seguenti: "quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;"*;

c) *al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente: "d-ter) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;"*;

- *all'articolo 46, comma 1-quinquies, sopprimere le parole: ", e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno".*

- *All'articolo 56 bis apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio";*

- b) *al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato".*

- *L'articolo 56-ter è sostituito dal seguente:*

"art. 56-ter" (Piani di azionariato)

1.I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero, della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa, al fine di individuare le opportune misure, anche normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione della Repubblica italiana. "

- *all'articolo 57 - bis comma 2, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014," con le seguenti: "Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri".*

11-bis.1000

Il Governo

All'articolo 11-bis, comma 1, sopprimere le parole: "in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento,".

24.1000/1

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 1., sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dalla piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale è determinato in accordo fra il gestore dell'infrastruttura nazionale e la predetta Autorità, sulla base dei criteri vincolanti definiti dall'Autorità medesima."

24.1000/2

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 1., sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dalla piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale è determinato dalla predetta Autorità."

24.1000/3

[STEFANO ESPOSITO](#), [RANUCCI](#), [BORIOLI](#)

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dal gestore dell'infrastruttura nazionale».

24.1000/4

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 1., apportare le seguenti modifiche:

- a) *al primo periodo, aggiungere in fine: "previo parere da parte delle commissioni parlamentari competenti";*
- b) *al primo periodo, aggiungere in fine: "previo parere da parte delle commissioni parlamentari competenti".*

24.1000/5

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 1., primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", previa approvazione da parte dell'Autorità stessa."

24.1000

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio n. 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale è determinato dal gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base dei criteri definiti dalla predetta Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi del comma 2, lettera i) del citato articolo 37. Il canone così determinato è pubblicato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Sino al verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo, i criteri per la definizione del canone da parte del gestore dell'infrastruttura, i criteri per il calcolo dei corrispettivi dei servizi di cui all'art. 20, commi 2, 5 e 6 del presente decreto

legislativo, nonché le regole in materia di assegnazione della capacità di cui al successivo art. 27 del presente decreto legislativo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 11 è soppresso.

29-bis.2000

I RELATORI

Sostituire l'articolo 29-bis con il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali tra 5000 e 20000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.».

46-bis.0.1000/1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 46-bis.0.1000, al capoverso 2., dopo le parole: "e altre opere" aggiungere le seguenti: "nonché per la prestazione di servizi ed altre attività".

46-bis.0.1000/2

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 46-bis.0.1000, al capoverso 2., sostituire la parola: "2015" con la seguente: "2016".

46-bis.0.1000/3

[D'ALÌ](#), [MANDELLI](#), [CHIAVAROLI](#)

All'emendamento 46-bis.0.1000, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico del Governo Expo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

46-bis.0.1000

Il Governo

Art. 46-bis

Dopo l'articolo 46-bis, aggiungere il seguente:

Art. 46-ter

(Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015)

1. Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza la società Expo S.p.a. può avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Expo S.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di EXPO S.p.A. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di

personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.

3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del dieci per cento.

54-ter.0.1000/1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 54-ter.0.1000, al comma 1 dell'articolo 54-quater, alla lettera b), sostituire la parola: "2015" con le parole: "2015, in modo indifferibile ad esercizi successivi,".

54-ter.0.1000/2

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 54-ter.0.1000, al comma 2 dell'articolo 54-quater, sopprimere la lettera c).

54-ter.0.1000/3

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 54-ter.0.1000, al comma 6 dell'articolo 54-quater, capoverso a), sopprimere il comma 5.

54-ter.0.1000/4

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 54-ter.0.1000, al comma 6 dell'articolo 54-quater, capoverso a), sopprimere le parole: "Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2 bis e 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese".

54-ter.0.1000

Il Governo

Articolo 54-ter

Dopo l'articolo 54-ter, aggiungere il seguente:

Articolo 54-quater

(Integrazioni e modifiche del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

- a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
- c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

"5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 sono sospese.

5-*bis*. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-*ter* e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

5-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-*bis* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

b) al primo periodo del comma 6, le parole "Le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni";

c) al comma 6 le parole "di cui al periodo precedente" sono sostituite da "di cui ai periodi precedenti".

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo

periodo è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: "Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009".

9. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: "450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi)".

56-bis.1000/1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

All'emendamento 56-bis.1000, alla lettera a) dell'articolo 56-bis, sopprimere il comma 10 bis.

56-bis.1000/2

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [GIROTTI](#)

All'emendamento 56-bis.1000, all'articolo 56-bis ivi richiamato, lettera a), comma 10-bis), sostituire le parole "destinato alla riduzione del medesimo debito pubblico il 10 % delle risorse nette derivanti" con le seguenti: «destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato la quota del venticinque per cento delle risorse nette derivanti».

56-bis.1000 (testo 2)

Il Governo

Art. 56-bis

All'articolo 56-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 % delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al fondo ammortamento titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

56-bis.1000

Il Governo

Art. 56-bis

All'articolo 56-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze

prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato alla riduzione del medesimo debito pubblico il 10 % delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente."

56-ter.0.1000

Il Governo

All'emendamento 56-ter.0.1000, dopo l'articolo 56-ter aggiungere il seguente:

Art. 56-quater

(Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento)

All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)."

59.500/1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [STEFANO](#)

All'emendamento 59.500, al comma 1, dopo le parole: "borse di mobilità" inserire le seguenti: "anche all'interno della stessa regione" e sostituire le parole: "che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine" con le seguenti: "fatto salve le compatibilità con le norme vigenti sul diritto allo studio".

59.500/2

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 59.500, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma: "10-bis. Con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto piano è triennale e può essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziare per l'attuazione del piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità"».

59.500

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e incentivare la mobilità nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.

Conseguentemente:

- al medesimo articolo 59:

a) *al comma 4, sostituire le parole: « il 3 settembre 2013 » con le seguenti: « 45 giorni dal bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013 » e dopo le parole: « quella di residenza » aggiungere le seguenti: « dello stesso e »*

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le*

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano è triennale e può essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziare per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità»;

c) sostituire la Rubrica con la seguente: « (Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi)»

- Sopprimere l'articolo 59-bis

1.2 (testo 2)

[MOLINARI](#), [LEZZI](#), [BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [PEPE](#)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti associazioni, società o singoli cittadini al predetto Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett a) della legge 662 del 1996».

2.4 (testo corretto)

[CERONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo», con le seguenti: «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali».

3.3 (testo 2)

[FLORIS](#), [CARIDI](#), [BOCCA](#), [IURLARO](#), [PELINO](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma precedente deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a:

a) 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:

a) 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

30.36 (testo 2)

[D'ALI](#), [BONERISCO](#), [GIBIINO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni».

31.1 (testo 2)

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio».

32.30 (testo 2 corretto)

[SANTINI](#)

Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro"».

35.8 (testo 2)

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:

13-quater. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

«Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», al termine del periodo dopo le parole: «patto di stabilità interno» è aggiunto il seguente periodo: «Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della Regione, della puntuale applicazione della disposizione recata, in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».

41.1 (testo 2)

[VACCARI](#), [SONEGO](#), [CALEO](#), [SANTINI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in

caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del presente decreto».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione»;

41-ter.0.2 (testo 2)

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, un Decreto ministeriale contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendo lo in modo definitivo dalla disciplina dei rifiuti Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione».

42.2 (testo 2 corretto)

[DIRINDIN](#), [DE BIASI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [PUGLISI](#), [SILVESTRO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è soppressa.»

44.9 (testo 3)

[MANDELLI](#)

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'Alfa autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"».

56-ter.0.2 (testo 2)

[LUIGI MARINO](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso art. 112, al comma 7 inserire il capoverso:

"In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data dello gennaio

1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato».

84-bis.0.1000/1

[COMAROLI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [BITONCI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#),
[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 84-bis.0.1000, al comma 5-quater, sostituire le parole: "75 per cento" con le seguenti: "50 per cento".

84-bis.0.1000/3

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [MARTELLI](#), [BISINELLA](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#)

All'emendamento 84-bis.0.1000, al comma 5-quater, sostituire le parole: "75 per cento" con le seguenti: "non superiore a 12 volte la retribuzione del dipendente con il livello contrattuale più basso".

84-bis.0.1000/4

[CRIMI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#),
[MARTELLI](#), [MORRA](#)

All'emendamento 84-bis.0.1000, dopo il comma 5-quinquies, inserire il seguente: "5-quinquies. I. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si intendono estese anche ai membri di tutti i CdA.".

84-bis.0.1000/2

[CRIMI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [BATTISTA](#), [MOLINARI](#), [MARTELLI](#),
[BISINELLA](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#)

All'emendamento 84-bis.0.1000, dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente: "5-septies. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né corrisposte per le società il cui risultato di esercizio non è positivo.".

84-bis.0.1000

[LO MORO](#), [SANTINI](#), [D'ALÌ](#), [BRUNO](#), [LUIGI MARINO](#), [MARAN](#), [DLBIAGIO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo 84-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 84-ter

(Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 2. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo

rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi.

G/974/68/1 e 5

[PANIZZA](#), [DALLA TOR](#), [RUVOLO](#), [PALERMO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 38.2.

G/974/69/1 e 5

[BONERISCO](#), [SANTINI](#), [PALMA](#), [STUCCHI](#), [AZZOLLINI](#), [BILARDI](#), [SCILIPOTI](#), [FLORIS](#), [CHIAVAROLI](#), [MAZZONI](#), [MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMORUSO](#), [CERONI](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MUSSOLINI](#), [FAZZONE](#), [AIELLO](#), [GENTILE](#), [TORRISI](#), [PAGNONCELLI](#), [BARANI](#), [CONTE](#), [EVA LONGO](#), [IURLARO](#), [SCOMA](#), [GUALDANI](#), [LUCIANO ROSSI](#), [CARIDI](#), [FALANGA](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [ZIZZA](#), [GIRO](#), [CASSANO](#), [VOLPI](#), [ARRIGONI](#), [MINZOLINI](#), [CARDIELLO](#), [FASANO](#), [SIBILIA](#), [SERAFINI](#), [VILLARI](#), [ARACRI](#), [TARQUINIO](#), [DALLA TOR](#), [PELINO](#), [COLUCCI](#), [COMAROLI](#), [STEFANI](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [NACCARATO](#), [SOLLO](#), [LANGELLA](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [SANGALLI](#), [SAGGESE](#), [DEL BARBA](#), [PANIZZA](#), [MALAN](#), [SPOSETTI](#), [RANUCCI](#), [LANIECE](#), [ALICATA](#), [CONTI](#), [RITA GHEDINI](#), [CALEO](#), [ZIN](#), [BROGLIA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 43.0.1 (testo 3)

G/974/70/1 e 5

[ZIZZA](#), [SIBILIA](#), [PERRONE](#), [FASANO](#), [GIOVANNI MAURO](#), [IURLARO](#), [COMPAGNA](#), [GUALDANI](#), [PICCOLI](#), [DALLA TOR](#), [LANGELLA](#), [MARIN](#), [BILARDI](#), [SCOMA](#), [BARANI](#), [VICECONTE](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [FLORIS](#), [DE SIANO](#), [EVA LONGO](#), [VILLARI](#), [CARDIELLO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 45.0.1.

G/974/71/1 e 5

[MAURO MARIA MARINO](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [FILIPPI](#), [SANTINI](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno

2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 51-bis.0.1.

G/974/72/1 e 5

[D'ALÌ](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 44.10.

G/974/73/1 e 5

[MARIO FERRARA](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Nell'esigenza di disciplinare la particolare fattispecie, consistente nella mancata definitiva
stabilizzazione occupazionale di un limitato gruppo di Lavoratori Socialmente Utili, utilizzati in
rapporti convenzionali stipulati, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto legislativo n. 468 del
1997, per lo svolgimento del servizio corrispondente a quello prestato dai collaboratori scolastici,
tenuto conto anche della carente previsione normativa relativa all'individuazione del percorso di
stabilizzazione occupazionale degli stessi lavoratori,
tenuto conto dell'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che il MIUR,
anche attraverso i propri uffici periferici, sia autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni
corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 9 della
legge n. 124 del 1999, nonché del decreto del Ministero della pubblica istruzione 23 luglio 1999,
tenuto conto che, come già paventato dallo stesso MIUR con nota prot. 3331 del 28 maggio 2013,
l'interruzione del servizio "comprometterebbe il regolare funzionamento delle scuole nelle quali il
servizio viene assicurato dal personale di che trattasi"

Il Senato

impegna il Governo,
a valutare ogni e qualsiasi possibilità per prorogare il servizio stesso, atteso che diversa evenienza
potrebbe compromettere il regolare avvio dell'anno scolastico.

G/974/74/1 e 5

[LO MORO](#), [CARIDI](#), [MOLINARI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

premesso che,
con l'articolo 25, comma 11-*sexies*, la regione Calabria è stata autorizzata a utilizzare, previo accordo
con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40
milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso
l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario;

il predetto comma, nella versione approvata dalla Camera dei deputati e modificata, su proposta del
Governo, dal Senato, prevedeva un'ulteriore autorizzazione a utilizzare risorse nel limite di 60 milioni
di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti
dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni;

secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del Governo presenti in Commissione, per
l'autorizzazione relativa alle risorse nel limite dei 60 milioni di euro è necessaria la predisposizione di

un piano di rientro da parte della regione Calabria,
impegna il Governo

a provvedere con immediatezza all'autorizzazione relativa all'utilizzazione delle risorse, nel limite già richiamato, per garantire la copertura degli oneri di parte corrente non appena sarà predisposto e presentato il piano di rientro necessario da parte della regione Calabria.

G/974/75/1 e 5

[DLMAGGIO](#), [D'ONGHIA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a stabilire, con la legge di stabilità, che ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero sia estesa la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposte a tal fine integrando il comma 1), lettera e) dell'articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

G/974/76/1 e 5

[LO MORO](#), [FINOCCHIARO](#), [PUGLISI](#), [PALERMO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),

considerato che

come in altri casi analoghi, anche di precedenti legislature, il nucleo essenziale del provvedimento è importante e utile ma avvolto da una estensione ipertrofica di precetti;

la dismisura dei decreti alimenta, per azione e reazione, la proliferazione di emendamenti;

l'esame parlamentare si compie così in condizioni difficili, estenuato nella proposizione di altre misure, anziché impegnato in uno scrutinio critico idoneo a emendare i testi;

la conversione in legge - in casi del genere - è comunque un atto di esercizio responsabile della funzione legislativa,

impegna il Governo

a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti;

a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle Amministrazioni non provengano suggestioni regolatorie indiscriminate;

a riferire in Parlamento, subito dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, sugli indirizzi che intende seguire in futuro nel ricorso ai decreti-legge.

G/974/77/1 e 5

[BRUNO](#), [SANGALLI](#), [CHIAVAROLI](#), [URAS](#), [COMAROLI](#), [FRAVEZZI](#), [SANTINI](#), [ELORIS](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#)

Nel marzo 2012 la Camera approvò, pressoché all'unanimità (480 voti favorevoli, 3 contrari) un Ordine del giorno con il quale si ribadiva l'importanza delle TV locali nel sistema economico del Paese e si impegnava il Governo a varare, nei due mesi successivi, norme a tutela del fondo per l'emittenza locale, recuperando i tagli e incrementando la sua capienza fino a 150 milioni l'anno, cioè in linea con la capienza degli anni 2008-2009.

Ma, invece di riportare i contributi a 150 milioni di euro l'anno, questo è ciò che è accaduto:

sul 2012 risultavano stanziati 117 milioni, che si sono ridotti ad 84, e le emittenti lo hanno appreso solo in questi giorni dalla Ragioneria Generale dello Stato, a bilanci già chiusi. Sul loro fondo, infatti, e a loro insaputa, sono stati effettuati tagli lineari pari a 20 milioni solo nel 2012. Inoltre, tali contributi, che si sarebbero dovuti erogare entro settembre 2012, non sono stati ancora erogati. Sul 2013 risultavano stanziati 108 milioni, che si sono ridotti a 77 per i tagli lineari (quindi con tagli per 30 milioni su un solo anno); per gli anni a partire dal 2014 la situazione è ancora più tragica: 51,7 milioni sul 2014, e meno di 40 milioni a decorrere dal 2015.

Quindi non siamo neanche ad un terzo dei contributi erogati negli anni 2008-2009.

Cioè, diciamolo chiaramente, con queste cifre il settore chiude i battenti.

Già nel 2011 il settore ha operato in perdita, con un saldo negativo per un totale di 75 milioni di euro per il 64 per cento delle TV locali (fonte: CGIL - CISL - UIL); negli ultimi anni è ricorso alla cassa integrazione per il 50 per cento dei 5.200 lavoratori dipendenti (fonte UIL).

Le TV locali più importanti, quelle che quotidianamente producono informazione, cioè quelle che si dovrebbero maggiormente tutelare, sono invece quelle che - dovendo sostenere più costi per offrire al Paese un servizio di pubblica utilità (come riconosciuta dalla legge) - perdono più di tutte, dai 3 ai 5 milioni di euro ciascuna, ogni anno.

Scomparendo il settore televisivo locale scomparirebbe il pluralismo dell'informazione nel nostro Paese.

Ma c'è di più. Scomparendo il settore televisivo locale - che è ciò che accadrà se non poniamo subito riparo - le aziende di piccole e medie dimensioni del Paese (cioè il 95 per cento del settore produttivo italiano) non avranno più lo strumento necessario per poter restare sul mercato e verranno schiacciate dalle multinazionali.

Pertanto il nostro Paese non avrà più un suo settore produttivo e diventerà solo terra di conquista delle grandi aziende straniere.

Ce la sentiamo di renderci responsabili di questo scenario impressionante? Crediamo di no.

Pertanto è necessario approvare un provvedimento che almeno vada a recuperare le cifre tagliate sui contributi 2012/2013, poiché questa è l'ultima occasione utile, in quanto la Legge di Stabilità 2014 potrà riguardare solo disposizioni a decorrere dal 2014.

E' urgente e necessario, per evitare che l'anno 2013 decreti l'ufficiale scomparsa del settore televisivo locale del Paese, con tutte le nefaste conseguenze in termini di pluralismo e disoccupazione.

Per questi motivi

si impegna il Governo

a fare quanto nelle sue possibilità e nel più breve tempo possibile al fine di intervenire nel settore delle televisioni locali, sostenendo con le dovute provvidenze, di consentire il superamento delle difficoltà finanziarie in cui il settore si è venuto a trovare con i tagli lineari.

G/974/78/1 e 5

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11-*bis*.2.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 974

XVII Legislatura

(Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del d.-l. 69/2013, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d.-l. n. 72/2013, decaduto, di cui al ddl di conversione Atto Camera 1260)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 32 \(pom.\)](#)

Esito: Favorevole

29 luglio 2013

Conclusione su
presupposti di
costituzionalità

2^a (Giustizia)

[N. 30 \(pom.\)](#)

Esito: **Esame e
rinvio**

30 luglio 2013

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 1^a (**Affari
Costituzionali**) ,
5^a (**Bilancio**)

[N. 31 \(pom.\)](#)

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

31 luglio 2013

3^a (Affari esteri, emigrazione)

[N. 12 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **1^a (Affari
Costituzionali) ,
5^a (Bilancio)**

4^a (Difesa)

[N. 6 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: **Rimesso
alla commissione**
Parere destinato
alle Commissioni
riunite **1^a (Affari
Costituzionali) ,
5^a (Bilancio)**

[N. 18 \(ant.\)](#)

1 agosto 2013

5^a Commissione permanente (Bilancio)

Esito: Favorevole

[N. 60 \(pom.\)](#)

6 agosto 2013

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

6^a (Finanze e tesoro)

[N. 25 \(ant.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: **Esame e
rinvio**
Parere destinato
alle Commissioni
riunite **1^a (Affari
Costituzionali) ,
5^a (Bilancio)**

[N. 26 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 27 \(ant.\)](#)

31 luglio 2013

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 22 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali) , 5^a (Bilancio)**

[N. 23 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Esito: Favorevole con osservazioni

[N. 15 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali) , 5^a (Bilancio)**

[N. 17 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 19 \(pom.\)](#)

1 agosto 2013

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Esito: Favorevole con osservazioni

[N. 13 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali) , 5^a (Bilancio)**

[N. 14 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

10^a (Industria, commercio, turismo)

Esito: Favorevole con osservazioni

[N. 21 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alle Commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali) , 5^a (Bilancio)**

[N. 22 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 23 \(pom.\)](#)

1 agosto 2013

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

[N. 17 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **1^a (Affari
Costituzionali) ,
5^a (Bilancio)**

[N. 18 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

12^a (Igiene e sanità')

Esito: Favorevole
con rilievi

[N. 32 \(pom.\)](#)

29 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **1^a (Affari
Costituzionali) ,
5^a (Bilancio)**

[N. 34 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 35 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

Esito: Favorevole
con
raccomandazioni
con osservazioni

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 4 \(pom.\)](#)

30 luglio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: **Rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **1^a (Affari
Costituzionali) ,
5^a (Bilancio)**

[N. 5 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole
con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom.) del 29/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2013
32ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BERNINI](#) (PdL) illustra il decreto-legge ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza: esso trova la propria cornice di riferimento nelle raccomandazioni rivolte all'Italia presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013. Si tratta, in particolare, della Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017: di qui le ragioni di necessità ed urgenza. Il provvedimento, a suo avviso, è coerente sul piano teleologico, essendo i singoli interventi accomunati dalla finalità di rimuovere gli ostacoli alla crescita economica del Paese attraverso azioni di stimolo alle imprese e di semplificazione amministrativa.

In linea con la raccomandazione di "sostenere il flusso del credito alle attività produttive" anche

promuovendo "maggiormente lo sviluppo dei mercati dei capitali al fine di diversificare l'accesso delle imprese ai finanziamenti", sono previsti, in primo luogo, interventi per la semplificazione dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il finanziamento a tasso agevolato di nuovi macchinari e impianti ad uso produttivo, nonché misure di sostegno a grandi progetti di ricerca e innovazione industriale. In materia di liberalizzazioni, le misure per ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti e dell'energia elettrica si collocano nel quadro della raccomandazione di "assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi". Le misure relative alle concessioni stradali e ferroviarie corrispondono all'indicazione di "portare avanti l'attivazione delle misure adottate per migliorare le condizioni di accesso al mercato delle industrie di rete". Le diverse misure di accelerazione del finanziamento e dell'esecuzione di opere infrastrutturali e di miglioramento della rete ferroviaria, stradale e portuale sono in linea con la raccomandazione di "potenziare la capacità infrastrutturale concentrandosi sul trasporto intermodale". In materia di maggiore efficienza delle amministrazioni, le disposizioni relative all'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari sono coerenti con la richiesta di "adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'UE nelle Regioni del mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020".

Ricorda quindi le disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative che rispondono alla raccomandazione di "semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese". Si prevedono, in proposito, l'indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti da parte delle pubbliche amministrazioni, semplificazioni nel settore dell'edilizia, in quello paesaggistico e ambientale, nonché nella gestione dei rapporti di lavoro. Ulteriori semplificazioni sono previste in materia fiscale, come le agevolazioni relative alle riscossioni rateali.

Le misure volte a rivedere il finanziamento del sistema universitario, a sostenere gli studenti meritevoli e a facilitare il reclutamento del personale docente, nonché quelle relative alla ristrutturazione degli edifici scolastici, sono dirette a potenziare il sistema educativo, in conformità alla raccomandazione di "intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola".

Rispondono alla raccomandazione di "abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie" le misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, previste dal titolo III, che contiene, tra l'altro, specifiche disposizioni in materia di giustizia civile e di ripristino della mediazione civile obbligatoria.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) sottolinea la disomogeneità delle disposizioni in esame e l'insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza di alcune misure, estranee, a suo avviso, alle finalità del provvedimento. In particolare, nota che, anziché procedere verso un'accentuata semplificazione, si introducono ulteriori oneri amministrativi e burocratici per cittadini e imprese.

Pertanto, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*) condivide i rilievi del senatore Calderoli. Malgrado gli sforzi della relatrice di ricondurre a una motivazione omogenea le disposizioni, esse appaiono del tutto eterogenee, anche se in parte necessarie e urgenti.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [BRUNO](#) (*PdL*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. Benché vi sia una certa disomogeneità, è indubbia, a suo avviso, la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. Si tratta di un provvedimento complesso, che tenta di dare una prima risposta alla gravità della crisi economica, con disposizioni la cui necessità e urgenza, a suo avviso, è palese.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali proposto dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.4.2.2. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.30.

SULL'INCIDENTE OCCORSO AL MINISTRO CANCELLIERI

Il presidente [PALMA](#), a nome dell'intera Commissione formula auguri di pronta guarigione al ministro Cancellieri.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO

Il presidente [PALMA](#) comunica alla Commissione di aver inviato, in data 3 luglio, al Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie la richiesta di dati utili allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, richiesta che fino a questo momento non ha ancora avuto risposta.

Ricorda poi che, a seguito delle sollecitazioni da lui rivolte ai componenti della Commissione a

segnalare i soggetti di cui ritengono opportuna l'audizione, il senatore Barani ha chiesto di audire il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e il coordinatore della Commissione salute della Conferenza stessa, mentre il senatore Cappelletti ha segnalato Don Giovanni Sandonà, direttore della Caritas diocesana di Vicenza, delegato regionale della Caritas per il Triveneto.

La Commissione ha inoltre ricevuto lettere su temi specifici dell'indagine conoscitiva dall'Associazione azionale dei funzionari di polizia penitenziaria, ANFU, dal Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, SAPPE, e dal Garante dei diritti fondamentali dei detenuti presso la regione Sicilia.

Propone quindi che la prossima settimana l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla base di queste indicazioni e di quelle che saranno trasmesse fino alla sua riunione, organizzi un programma di audizioni per il mese di settembre.

Il senatore [CASSON](#) (PD) propone di costituire un Comitato ristretto al fine di organizzare lo svolgimento di tali audizioni senza interferire con le altre attività della Commissione.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene che la Commissione, a conclusione dell'indagine conoscitiva, dovrebbe valutare l'idea di istituire un Comitato permanente per i problemi del sistema carcerario.

Sottolinea poi che, a suo parere, l'indagine conoscitiva dovrebbe poter approfondire, per quanto si tratti di materia in un certo senso collaterale a quella della detenzione in carcere, anche la problematica della mancata utilizzazione dello strumento di controllo costituito dai cosiddetti "braccialetti elettronici".

Qui ci si trova infatti di fronte ad una singolare situazione in cui, mentre l'uso di tale strumento è previsto dalla norma, esso rimane sostanzialmente inapplicato e ciò nonostante vengono spese per la sua implementazione risorse notevoli che possono essere considerate, di fatto, sottratte al sistema carcerario.

Il PRESIDENTE valuta con favore la proposta del senatore Casson di nominare un Comitato ristretto che segua e organizzi i lavori dell'indagine conoscitiva; è chiaro però che le audizioni svolte in sede di articolo 48 del Regolamento hanno carattere formale, e non possono quindi che essere effettuate in Commissione plenaria.

Pertanto, invita i rappresentanti dei Gruppi a far conoscere entro la settimana prossima chi siano i senatori che seguiranno l'organizzazione dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(580) FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti, fra i quali in particolare un emendamento del relatore, senatore Caliendo, che propone una formula che costituisce una mediazione fra i due emendamenti della senatrice Capacchione e del senatore Falanga, entrambi tendenti a stabilire un ordine di priorità nell'esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi disposte a seguito di sentenza di condanna penale. La formulazione proposta dal Relatore, oltretutto, tiene conto anche delle prassi applicative adottate dalla Procura della Repubblica di Nola, nonché dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e del protocollo d'intesa da quest'ultima stipulato con la prefettura di Caserta.

Peraltro il relatore ha manifestato una disponibilità a valutare anche correttivi a tale formulazione.

In ogni caso si pone il problema che tale emendamento è integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, sicché sarebbe opportuno che coloro che intendono approvarlo valutino il ritiro degli emendamenti integralmente soppressivi di tale articolo.

Il relatore [CALIENDO](#) (PdL) invita i presentatori delle altre proposte emendative a ritirarle e a convergere sul suo emendamento 1.100.

Il senatore [CASSON](#) (PD) chiede in primo luogo al Presidente di chiarire la sua valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti integralmente sostitutivi presentati dal relatore, nonché dal senatore Falanga e dalla senatrice Capacchione, dal momento che stravolgono completamente l'impianto del disegno di legge. Qualora egli ritenga che non sussistano problemi procedurali al riguardo, egli chiede un breve termine per presentare subemendamenti all'emendamento del relatore, in modo da arrivare ad un testo condiviso.

Il presidente [PALMA](#) (PdL) ritiene che gli emendamenti in questione siano assolutamente ammissibili, in quanto diretti a conseguire per altra via lo stesso obiettivo del disegno di legge originario, e cioè impedire che gli abbattimenti conseguenti a sentenze di condanna vengano eseguiti con criterio meramente cronologico, con il conseguente rischio, data la materiale impossibilità, almeno in Campania, di eseguire in tempi ragionevoli anche solo una parte degli abbattimenti stessi, di salvare gli abusi più gravi e colpire soggetti senza altra dimora che abbiano compiuti abusi di minore entità o siano subentrati in tali dimore.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) concorda con la richiesta del senatore Casson ritenendo che l'impostazione dell'emendamento del relatore, pur condivisibile, possa essere corretta sotto il profilo dell'elencazione delle priorità.

Il presidente [PALMA](#) fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore [CALIENDO](#)(PdL).

Il decreto-legge in esame contiene numerose disposizioni di interesse della Commissione: il Titolo III, infatti, reca "Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile"; il Capo I disciplina la nuova figura dei giudici ausiliari, che sono nominati ai fini dello smaltimento del contenzioso civile tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato al riposo, i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o al riposo, i ricercatori universitari in materie giuridiche e infine gli avvocati e i notai anche se al riposo.

Va segnalato che i soggetti al riposo non devono essere stati collocati in quiescenza da più di 3 anni, al fine di garantire l'attualità della loro preparazione ed esperienza, ciò significa ad esempio per i magistrati che, evidentemente, non potranno avere età superiore a 78 anni.

I giudici ausiliari, in numero massimo di 400, saranno ripartiti tra i vari distretti di corte d'appello, in numero non superiore a 40 per ciascuno, tenendo conto dell'arretrato delle scoperture di organico degli uffici giudiziari di ciascun distretto. Il Capo II interviene invece in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, stabilendo che i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, che abbiano conseguito un voto di laurea originariamente previsto dal decreto-legge in 102/110, ed elevato dalla Camera dei deputati a 105/110, con la media di almeno 27/30 nelle materie fondamentali, possono essere ammessi a un periodo di formazione teorico pratica presso uffici giudiziari ordinari ed amministrativi ovvero presso l'Avvocatura dello Stato.

Si tratta di una innovazione indubbiamente positiva; tuttavia, la formulazione dell'articolo 73 contiene gravi incongruenze, che a suo parere giustificano l'espressione di condizioni nel parere.

A parte la questione del voto di laurea, che si decise di escludere anche fra i requisiti per la partecipazione al concorso in magistratura in considerazione della non paragonabilità dei percorsi formativi offerti da tutte le università, le aporie più significative sono quelle che si riscontrano in materia di effetti del superamento dell'esito positivo dello *stage*.

Occorre infatti considerare che, a seguito della riforma dell'accesso in magistratura recata dal decreto legislativo n. 160 del 2006, tale accesso è stato configurato come un concorso di secondo grado, cui possono partecipare coloro che abbiano conseguito il titolo di avvocato, ovvero che abbiano vinto il concorso di procuratore dello Stato o quello per l'accesso alle carriere direttive nella pubblica amministrazione, o infine coloro che abbiano superato l'esame finale della scuola per la preparazione alle professioni forensi.

Il superamento con esito positivo dello *stage*, istituito con l'articolo 73, conferisce una serie di titoli disciplinati dai commi da 12 a 15; mentre alcuni di tali titoli sono certamente condivisibili - il titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario; il titolo di preferenza nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato; la valutazione per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per le professioni di avvocato e di notaio, ovvero ai fini della frequenza dei corsi per la scuola delle professioni legali - è del tutto incongruo che sia considerato titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. È di palmare evidenza, infatti, la contraddizione insita nel fatto che il superamento di tale *stage* possa essere valutato per un solo anno ai fini dei tirocini professionali o dei corsi della scuola di specializzazione propedeutici ai titoli professionali o al diploma che

consentono l'accesso al concorso in magistratura, e poi sia considerato sufficiente per la partecipazione al concorso stesso, e lo stesso discorso vale per la valutabilità di tale *stage* quale titolo preferenziale per il concorso per procuratore dello Stato o i concorsi nella carriera direttiva nella pubblica amministrazione il cui superamento consente di partecipare al concorso in magistratura.

Ulteriori perplessità sono suscitate dalle disposizioni in materia di funzionamento di finanziamento degli *stage*, attraverso l'intervento di privati che istituiscono borse di studio e ciò in relazione al fatto che le relative convenzioni vengono stipulate direttamente con i capi degli uffici, e soprattutto le disposizioni relative ai magistrati formatori, in relazione in particolare alla valutabilità della loro attività ai fini dell'attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi.

Il relatore si sofferma poi sul Capo III, che si esaurisce nell'articolo 74, con il quale viene modificato l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario portando da 37 a 66 il numero di magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale ottenuta da almeno da cinque anni, assegnati alla Corte di cassazione, non più solo per l'Ufficio del massimario e del ruolo ma anche con il titolo di magistrato assistente di studio.

Il relatore si sofferma poi sulle misure processuali recate dal Capo IV.

In particolare, mentre l'articolo 75 modifica gli articoli 70, 380-*bis* e 390 in materia di intervento di pubblico ministero sui giudizi civili innanzi alla Corte di cassazione, l'articolo 76, nel testo originario del decreto-legge inseriva, in materia di scioglimento di comunioni, dopo l'articolo 791 del codice di procedura civile, una novella che consente, quando non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali, che gli eredi o i condomini, con domanda congiunta al tribunale competente per territorio, possano chiedere la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni medesime. Tale disposizione è stata modificata dalla Camera dei deputati prevedendo che, oltre che a un notaio, tale funzione possa essere demandata ad un avvocato al quale, con un'innovazione quindi molto significativa e che può suscitare dubbi, viene riconosciuto potere di autentica di firma.

Altre misure rilevanti contenute da tale Capo sono quelle in materia di proposta di conciliazione del giudice, misure della tutela del credito e semplificazione della motivazione della sentenza civile.

Il Capo V, con l'articolo 81, modifica l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzione del pubblico ministero presso la Corte di cassazione, mentre il capo VI reca disposizioni in materia di concordato preventivo e il Capo VII modifica la disciplina per l'esame di Stato per l'abilitazione dall'esercizio della professione di avvocato, stabilendo che nelle commissioni la componente giudiziaria sia rappresentata prioritariamente da magistrati in pensione.

Particolare rilievo assume il Capo VIII che reca disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, reintroducendo l'obbligatorietà dell'istituto della media conciliazione che, egli ricorda, era prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010, ed era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale per violazione dei limiti della delega.

In proposito osserva che alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 84m, si prevede che qualora tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Anche qui, dunque, ci si trova, come nel caso di cui all'articolo 76, di fronte ad un conferimento agli avvocati di poteri che sono propri del giudice o del notaio.

Si apre la discussione.

Dopo un intervento del presidente [PALMA](#)(*PdL*), il quale ritiene che la disposizione recata dal comma 12 dell'articolo 73 in ordine all'ammissibilità al concorso in magistratura di chi abbia concluso il tirocinio giudiziario sia evidentemente incostituzionale, dal momento che il tirocinio stesso è

considerato parzialmente utile al conseguimento di titoli finora esclusivamente abilitanti alla partecipazione del concorso stesso, esprime anche forti perplessità sulla disposizione che richiede il voto di laurea non inferiore a 105 per l'ammissione nei tirocini stessi ricordando che in sede di esame del decreto legislativo n. 160 del 2009 si concordò sulla considerazione che la diversità dei percorsi formativi garantiti dalle Università italiane rendesse ingiusto attribuire un eccessivo valore selettivo al voto finale.

Concorda il senatore [CASSON](#)(PD), il quale, sempre a proposito dei tirocini, ritiene che non sia giustificata l'esclusione da essi di taluni uffici giudiziari, come quelli requirenti.

Il senatore [FALANGA](#) (PdL) esprime vive perplessità in primo luogo sull'opportunità di introdurre in un decreto-legge che ha quale finalità specifica il rilancio dell'economia disposizioni come quella sul tirocinio giudiziario.

Egli osserva poi che l'istituzione dei giudici ausiliari al fine di smaltire il contenzioso pendente, pur apprezzabile, appare vivamente criticabile nella parte in cui consente l'esercizio di tale funzione giurisdizionale ad avvocati e notai anche in attività, determinando un rischio di conflitto di interessi che non può certamente essere sanato dalle disposizioni in materia di incompatibilità come dimostra l'esperienza dei magistrati onorari.

Il senatore [LUMIA](#)(PD) concorda circa l'inopportunità di riconoscere valore selettivo al voto di laurea, anche in considerazione del fatto che rispetto al periodo in cui fu discusso il decreto legislativo n. 160 del 2006 all'offerta universitaria italiana si sono aggiunte nuove istituzioni che è molto dubbio possano essere paragonate a quelle tradizionali.

Nell'esprimere apprezzamento per l'istituzione di giudici ausiliari, che si inquadra nei frequenti tentativi fatti negli ultimi anni per ridurre quella sorta di quota del debito pubblico che è rappresentata dall'arretrato del contenzioso civile, osserva però come tale iniziativa corra il rischio di restare infruttuosa senza un adeguato rafforzamento del supporto amministrativo, per il quale peraltro è necessario trovare un'adeguata copertura.

Concorda con tale ultima considerazione il senatore [BUEMI](#)(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale ritiene anche che, ai fini dello smaltimento dell'arretrato giurisdizionale, si potrebbe pensare anche ad un rafforzamento della magistratura ordinaria senza eccessivi oneri per il bilancio pubblico, modificando le modalità di accesso alle funzioni giurisdizionali con un incremento numerico di giovani magistrati tirocinanti, ai quali andrebbe riconosciuta una retribuzione ridotta.

Dopo un breve intervento del senatore [BARANI](#)(GAL), il senatore [ALBERTINI](#) (SCpI) esprime perplessità sulla disciplina proposta per la media conciliazione, in particolare per il fatto che tale procedura possa essere attivata in diversi gradi di giudizio, finendo così per diventare quasi un parallelo e un doppione dell'azione giurisdizionale.

Dopo una breve ricapitolazione degli elementi emersi nel corso del dibattito, il relatore [CALIENDO](#) (PdL) annuncia che nella seduta di domani proporrà una bozza di parere alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(688) FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 luglio scorso.

Il presidente relatore **PALMA** (PdL) illustra brevemente il disegno di legge n. 957 del senatore Lumia.

Ricorda quindi che i senatori Casson e Lumia avevano chiesto con lettera a lui inviata una riapertura del termine degli emendamenti.

Il senatore **CASSON** (PD) conferma tale richiesta chiedendo che il termine possa essere riaperto anche solo per un'ora.

Il senatore **CALIENDO** (PdL) ricorda che in discussione generale quasi tutti gli intervenuti avevano espresso delle perplessità più o meno ampie sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dichiarando però che l'avrebbero votato al fine di consentirne una rapida approvazione, che costituiva del resto il presupposto che aveva indotto il presidente Grasso all'assegnazione in sede deliberante.

E' evidente che, se è maturata una convinzione diversa, anche qualora non si voglia rimettere il testo all'Assemblea, sarebbe però necessario riaprire la discussione generale al fine di consentire un esame approfondito del testo e un'accurata elaborazione degli emendamenti.

Il senatore **LUMIA** (PD) ritiene che si possa procedere nel senso indicato dal senatore Casson, in modo da tenere insieme l'esigenza della rapidità dell'approvazione della nuova normativa con quella di migliorare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) non concorda con tale ultima affermazione e osserva, che qualora si ritenga superata l'intenzione di approvare il testo come trasmesso dalla Camera dei deputati allora tutti i senatori devono essere messi in condizione di

formulare emendamenti che tengano conto delle perplessità di diverso segno esistenti sul disegno di legge, per cui qualora non si voglia rimettere il testo all'Assemblea, sarebbe comunque necessario riaprire il dibattito in Commissione.

Concorda il senatore [BARANI](#)(*GAL*), il quale manifesta vive perplessità per il fatto che il Gruppo del Partito Democratico abbia cambiato opinione rispetto a quella espressa in discussione generale, solo dopo che sono scoppiate polemiche su determinati organi di stampa come il fatto che non avesse presentato emendamenti nei termini.

Del resto, stupisce anche il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia espresso la sua opposizione al disegno di legge n. 948 in termini radicali e apocalittici, dal momento che alla Camera dei deputati i suoi rappresentanti lo avevano votato.

Dopo uno scambio di apostrofi tra il senatore [BARANI](#) (*GAL*) e i senatori del Movimento 5 Stelle, il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) abbandona la seduta.

Il senatore [SUSTA](#) (*SCpI*) ritiene che le problematiche che si sono evidenziate in questi giorni non si possono risolvere attraverso una brevissima dilazione nella ripresentazione degli emendamenti.

A suo parere infatti o si realizza un'amplissima convergenza su qualche ridotta modifica da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati oppure è preferibile rimettere il testo all'Assemblea e passare alla sede referente.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si dichiara favorevole ad una brevissima riapertura del termine degli emendamenti ritenendo comunque auspicabile un impegno di tutti i colleghi per approvare il testo in sede deliberante.

Il senatore [FALANGA](#) (*PdL*) ritiene che sia contraddittorio auspicare, come fa il senatore Lumia, un'approvazione in tempi brevissimi del disegno di legge e una modificazione del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Se infatti non si ritiene di sacrificare le perplessità di questa o quella parte politica ai fini di un'immediata approvazione della riforma, allora bisogna che la Commissione possa esaminare con la necessaria ponderazione le proposte di tutti i senatori, senza pregiudiziali ideologiche, in base alle quali solo le proposte provenienti da una parte politica sarebbero per definizione motivate dalla volontà di contrastare la criminalità organizzata e i suoi rapporti con la politica.

Dopo un intervento del senatore [GIARRUSSO](#)(*M5S*), che raccomanda anch'egli una dilazione molto breve, osservando come tra il testo del senatore Lumia ed il suo vi sia una sostanziale convergenza che dovrebbe rendere agevole l'approvazione di emendamenti migliorativi del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
31ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE IN ORDINE AL DOC. XXII, N. 10

Su richiesta dell'estensore, senatore Albertini, la Commissione conviene di chiedere, a norma dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere da essa formulato nella seduta del 24 luglio 2013 in ordine al documento XXII, n. 10, concernente l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali, sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO

Il presidente [PALMA](#) comunica che nel pomeriggio di ieri è pervenuta la risposta del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia alla richiesta di dati relativi alla

popolazione carceraria inviata lo scorso 3 luglio.

Comunica altresì che il senatore Buemi ha segnalato l'opportunità di un'audizione dei responsabili del Ministero della giustizia e dell'interno in materia di applicazione e gestione dei braccialetti elettronici, del presidente delle Camere penali, dottor Valerio Spigarelli, e dei responsabili tecnici delle società che forniscono i braccialetti.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore **CALIENDO** (*PdL*), dà lettura di una proposta di parere (allegata al resoconto di seduta) che, posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(580) FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PALMA** ricorda che nella seduta precedente, il relatore, senatore Caliendo, aveva invitato i presentatori degli emendamenti (allegati al resoconto della seduta del 24 luglio scorso) a ritirarli e a convergere sui suoi emendamenti 1.100 e 2.100.

Dopo l'intervento del sottosegretario FERRI, che esprime un parere favorevole sull'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 1, pur palesando l'opinione che in sede di esame in Assemblea sia opportuno riflettere sulla possibilità di una sua migliore definizione, il senatore **CASSON** (*PD*) accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, valutando positivamente l'emendamento del relatore che si propone di codificare criteri nella valutazione degli abbattimenti che

già sono seguiti da alcune procure della Repubblica.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) non accoglie l'invito al ritiro del emendamenti. Pur apprezzando l'emendamento proposto dal relatore, ritiene che esso debba essere oggetto di ulteriori riflessioni in sede di esame in Assemblea.

Infatti se la previsione di stabilire criteri per l'ordine di priorità degli abbattimenti - in considerazione dell'impossibilità di disporre in tempi ragionevoli gli abbattimenti di tutte le opere abusive realizzate in Campania - appare di per sé idonea ad evitare irrazionalità e ingiustizie, presenta però il rischio di determinare un gran numero di ricorsi che potrebbero ostacolare l'attività di demolizione dei fabbricati abusivi, dal momento che un soggetto, già condannato in via definitiva per un reato edilizio, potrebbe resistere all'abbattimento asserendo che nello stesso Comune vi siano soggetti appartenenti ad una categoria che precede nell'ordine degli abbattimenti quella in cui egli ricade.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che l'osservazione del senatore Buccarella sia indubbiamente fondata, per cui in sede di esame in Assemblea bisognerà valutare la possibilità di una riformulazione che elimini questo rischio.

Dopo interventi della senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) e del relatore [CALIENDO](#) (*PdL*) - i quali ritengono che sulla base delle esperienze delle procure che già adottano criteri analoghi a quelli previsti dall'emendamento per l'abbattimento dei manufatti, il rischio paventato dal senatore Buccarella sia piuttosto remoto - si passa alla votazione degli emendamenti.

Risultando ritirato l'emendamento 1.1, e risultando decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 1.3, gli identici emendamenti 1.2 e 1.4, posti ai voti, previa verifica del numero legale, non sono approvati.

E' invece approvato l'emendamento 1.100.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

L'emendamento 1.0.1 risulta decaduto per assenza del presentatore.

Gli identici 2.100, 2.1, 2.2 e 2.3, posti ai voti, sono approvati.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.5.

Il presidente [PALMA](#) propone quindi di conferire mandato al senatore Caliendo a riferire in Assemblea sul testo proposto dalla Commissione con il seguente titolo: "Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi", autorizzandolo altresì ad apportare al testo interventi di coordinamento formale.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(948\)](#) *Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

[\(200\)](#) *DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(688\)](#) *FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso*

[\(887\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(957\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nella seduta di ieri si era aperta una discussione su una serie di richieste, vale a dire quella dei senatori Lumia e Casson di riaprire per un'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, e quella dei senatori Caliendo e Buemi, di riaprire la discussione generale e di dare un nuovo ampio termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) conferma la disponibilità del Movimento 5 Stelle ad una breve riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Egli non accetta, poi, le critiche formulate dal senatore Barani nei confronti del Movimento 5 Stelle per aver assunto al Senato una posizione radicalmente diversa da quella assunta alla Camera.

In realtà, come risulta evidente dal dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, anche il Gruppo del Movimento 5 Stelle della Camera dei deputati aveva fortissime perplessità sul testo proposto, anche se poi in sede di votazione finale aveva prevalso l'idea di approvare un testo che comunque rimuoveva il principale ostacolo che fino ad oggi aveva reso così difficile il perseguimento dei reati di scambio elettorale politico-mafioso - la limitazione del sinallagma della promessa di voti alla sola prestazione di denaro - nonché la convinzione che dovesse essere preservato il valore rappresentato dal conseguimento dell'unanimità in questa circostanza.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (PdL) ritiene che il ripensamento del Partito Democratico sulla posizione assunta in discussione generale in gran parte determinato dalle prese di posizione di alcuni organi di stampa - una manifestazione questa di quella deplorabile tendenza delle assemblee parlamentari, specialmente in materia di legislazione penale, a piegarsi a irrazionali influenze mediatiche, recentemente deplorata dal professor Giovanni Fiandaca - abbia determinato l'abbandono della linea precedentemente scelta di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza modifiche; pertanto non si può rinunciare a un'analisi più approfondita dei disegni di legge all'esame di questa Commissione, alcuni dei quali propongono delle soluzioni quanto mai discutibili alla luce dei principi generali del diritto penale.

La tutela anticipata che costituisce oggetto dei reati di pericolo, infatti, è indubbiamente essenziale all'impianto di una fattispecie incriminatoria che ha la funzione di contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nel controllo e nella gestione della cosa pubblica; tuttavia tale tutela anticipata, per quanto estesa, non può rimanere priva di un oggetto materiale, come sarebbe nel caso dello scambio di semplici promesse, di voto da un lato e di sostegno politico dall'altro.

Dopo un richiamo del presidente [BUCCARELLA](#) a non entrare in questa fase nel merito dei disegni di legge, il senatore [D'ASCOLA](#) (PdL) conclude auspicando che la Commissione possa svolgere un esame accurato dei disegni di legge.

Dopo brevi interventi dei senatori [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [BARANI](#) (GAL) e [CASSON](#) (PD), il presidente [PALMA](#) ricorda che nella seduta dello scorso 16 luglio la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di scambio politico-mafioso all'unanimità, dopo dichiarazioni di voto sostanzialmente favorevoli di tutti i rappresentanti dei Gruppi.

Peraltro il testo approvato alla fine dall'altro ramo del Parlamento era sostanzialmente identico al disegno di legge n. 864 presentato al Senato dal Partito Democratico fin dallo scorso 21 giugno, prima firmataria la senatrice Ghedini.

Proprio in considerazione di tale unanimità, era parso alla Presidenza del Senato di poter ritenere che anche in questo ramo del Parlamento si sarebbe realizzata un'ampia convergenza per un'approvazione rapida, di dover assegnare il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in sede deliberante, e trasferire in questa sede i disegni di legge già giacenti in Senato sull'argomento.

La rapidità richiesta per l'approvazione e il presupposto che vi fosse una sostanziale unanimità indussero lui stesso a iscrivere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge non appena assegnati, ne sia testimonianza il fatto che, egli aveva fissato la relazione e la discussione generale nella seduta di lunedì 22 luglio, e che contrariamente a quanto fatto finora si era riservato il ruolo di relatore.

Nel corso della discussione generale, pur emergendo dagli interventi della quasi totalità dei senatori rilievi di vario genere sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, era emersa una volontà assolutamente prevalente di approvare il testo senza modifiche.

Infatti, avendo egli fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 23 luglio non venivano presentati emendamenti se non dal Movimento 5 Stelle.

E' evidente dunque che gli altri Gruppi non erano intenzionati a modificare il disegno di legge.

Il giorno dopo, a seguito dei noti avvenimenti, i senatori Lumia e Casson chiedevano formalmente una riapertura del termine per gli emendamenti, mentre il disegno di legge n. 864 veniva ritirato dai presentatori, e veniva invece assegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 957 del senatore Lumia.

Nell'Ufficio di presidenza integrato svoltosi lo scorso giovedì, i senatori Lumia e Casson, ribadivano la richiesta di una riapertura del termine per gli emendamenti, che nella seduta plenaria di ieri è stato poi quantificata in un'ora, mentre il senatore Barani preannunciava la sua intenzione di provare a raccogliere un numero di adesioni sufficiente per chiedere la remissione all'Assemblea, ritenendo che la Commissione in sede deliberante non dovesse arrogarsi il diritto di apportare rilevanti modifiche ad un testo approvato dalla Camera dei deputati in Assemblea all'unanimità.

Nella seduta di ieri, poi, i senatori Caliendo e Buemi hanno richiesto che il disegno di legge, pur restando in sede deliberante, a fronte della intenzione manifestata da componenti importanti della Commissione di modificarlo profondamente, dovesse comunque essere oggetto di un'approfondita discussione generale anche su tutti i testi congiunti, e di un adeguato termine per gli emendamenti.

Egli ritiene che le considerazioni da loro svolte abbiano fondamento, e che pertanto debba essere svolto un supplemento di discussione generale e fissato un nuovo termine per gli emendamenti.

A tale proposito egli invita i colleghi a tener conto nel corso della discussione che i diversi disegni di legge - tra i quali in particolare il disegno di legge n. 200 conserva l'attuale testo del 416-*ter* aggiungendo indicazioni di "altra utilità " come corrispettivo della promessa di voti; il disegno di legge n. 688 incrimina anche colui che si adopera per far avere la promessa di voti e aggiunge la disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione criminale, oltre all'"altra utilità" alla definizione del corrispettivo; il disegno di legge n. 957 propone una formulazione sostanzialmente analogo a quella del 688, mentre il disegno di legge n. 887 ha un impianto del tutto diverso dagli altri in quanto individua l'elemento costitutivo del reato nel solo ottenimento della promessa di voti, senza richiedere la prova di corrispettivi di alcun genere - presentano profili di estrema delicatezza; in primo luogo, infatti, occorre considerare che gli interventi sulla struttura di un reato hanno spesso effetti su altre fattispecie, e in questo caso occorre valutare con attenzione quali effetti le modifiche proposte all'articolo 416-*ter* possono produrre.

Inoltre non va dimenticato che, a norma dell'articolo 25 della Costituzione, le norme penali devono rispondere al principio di tassatività.

Il presidente [PALMA](#) osserva poi che, essendo la sua scelta di svolgere il ruolo di relatore determinata dal presupposto che vi fosse unanimità sul testo della Camera dei deputati e che, egli ha fino ad oggi inteso rappresentare il suo ruolo di Presidente in modo assolutamente *superpartes* tanto da non partecipare alle votazioni, nonostante la prassi delle Commissioni lo consenta, dichiara di rinunciare alla funzione di relatore e delega a svolgerla i senatori Caliendo e Buemi.

Il senatore [CASSON](#) (PD) prende atto della decisione del presidente di riaprire la discussione generale in vista della fissazione di un nuovo termine degli emendamenti.

Egli ritiene però necessario replicare all'affermazione che è stata ripetuta anche oggi in Commissione secondo la quale il suo Gruppo avrebbe cambiato orientamento a seguito delle prese di posizione di alcuni organi di stampa. In proposito egli ritiene che tali prese di posizioni siano state proprio originate dalle critiche al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati formulate in discussione generale, e tanto è evidente la convinzione dei senatori del Partito Democratico di dover intervenire sul testo che, nel richiedere la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, la sua parte politica ha già depositata presso la segreteria della Commissione, sia pure fuori termine, alcune proposte emendative.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [PALMA](#) comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. 160 concernente il quadro di valutazione UE della giustizia.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La 2a Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, rilevato, preliminarmente:

- che le disposizioni in materia di giustizia sono sempre più spesso inserite dal Governo in decreti-legge, peraltro di contenuto attinente a materie diverse e che comporta la valutazione da parte della Commissione solo in sede consultiva;
 - che è opportuno, invece, che il Governo utilizzi la decretazione d'urgenza solo quando risulti strettamente necessario, privilegiando, invece, la formulazione di iniziative relative alla giustizia in disegni di legge specifici in modo che possano essere esaminati dalla Commissione in sede referente e con tempi che consentano appropriati approfondimenti e riflessioni;
- considerato:
- che gli articoli da 62 a 85 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, costituiscono un complesso intervento riformatore in tema di organizzazione degli uffici giudiziari e di regole processuali;
 - che l'inserimento del decreto legge n. 69 del 2013 tiene conto della necessità di incidere con un provvedimento complessivo sulla crisi economica e sulla possibilità di nuova capacità di crescita, eliminando anche fattori che influenzano, a livello del mercato interno e di quello internazionale, l'attività industriale o commerciale.

L'incidenza del funzionamento della giustizia civile, attestata anche dalle condanne del nostro

paese per violazione della ragionevole durata dei processi, è a tutti nota;

- che le disposizioni relative alla nomina di 400 giudici ausiliari con il "fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili" vanno complessivamente condivise e, in particolare, vanno apprezzate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati relativa alla possibilità di nomina di magistrati, professori universitari, avvocati e notai a riposo o cancellati dall'Albo da non più di tre anni, in modo da assicurare la nomina di soggetti con esperienza giudiziaria o professionale non lontana nel tempo, nonché alla possibilità di nominare magistrati onorari, cessati dall'incarico e che abbiano esercitato con valutazione positiva la funzione per almeno cinque anni;

- che le disposizioni relative al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, sono condivisibili per la finalità di assicurare, in prospettiva, la presenza di uno stagista presso ciascun giudice tenuto conto delle positive esperienze di Milano e Firenze, realizzate con la stipulazione di apposite convenzioni, che hanno comportato, in concreto, non solo un'effettiva formazione dei tirocinanti, ma anche una positiva incidenza sulla definizione dell'arretrato.

Non può dirsi altrettanto di alcune disposizioni che disciplinano l'accesso al tirocinio e le conseguenze connesse all'esito positivo del tirocinio, anzi alcune risultano in netto contrasto con altre disposizioni in vigore e addirittura risultano di dubbia costituzionalità.

Per quanto concerne i requisiti per la nomina, mentre va apprezzata la modifica apportata dalla Camera dei deputati dell'età massima di 30 anni (che tiene conto dell'esperienza di Milano e Firenze e ha registrato l'adesione alle Convenzioni per *stage* di giovani di età tra i 26 e i 30 anni), non possono essere condivisi i requisiti di una votazione media di almeno 27/30 in alcune materie e di un punteggio di laurea non inferiore 105/110, in quanto non sussistendo, come è noto, uno standard uniforme delle Università italiane, si risolvono in requisiti aleatori e non rivelatori di una preparazione del livello che, in astratto, si vorrebbe ottenere; una contrarietà a tali requisiti che il Parlamento ha già esplicitamente manifestato nel corso dei lavori che hanno portato all'emanazione del decreto legislativo n. 160 del 2006 e che ribadisce, per le ragioni indicate.

Peraltro per la selezione degli aspiranti si possono riconoscere come preferenze, oltre alla minore età anagrafica e ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successive alla laurea, già previsti, la laurea magistrale e il maggior periodo svolto, al momento della domanda, del dottorato di ricerca, del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, di frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Netta contrarietà si manifesta poi alla previsione del comma 12 secondo cui l'esito positivo dello *stage* o lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

Una previsione che anche alla luce di quanto previsto dal successivo comma 13 risulta del tutto in contrasto con l'attuale disciplina dell'accesso al concorso per magistrato ordinario, che richiede, fra l'altro, essere avvocati iscritti all'albo o essere dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale. Come si può parificare l'esito positivo dello *stage* alla qualifica professionale di avvocato quando addirittura il successivo comma 13 valuta l'esito positivo dello *stage* di 18 mesi solo un anno di tirocinio professionale? E perché dopo l'inserimento da parte della Camera dei deputati del comma 5-*bis* che prevede che l'attività di formazione sia condotta in collaborazione con i Consigli dell'ordine degli avvocati, dovrebbe essere riconosciuta una diversa valenza al tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato rispetto a quello svolto presso un eccellente studio professionale sotto la sorveglianza del Consiglio dell'ordine? Si tratta perciò di una disposizione (il comma 12) che deve essere soppressa.

La previsione, poi, del comma 15 secondo cui l'esito positivo dello *stage* costituisca titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, consente di formulare un'osservazione in ordine alla mancata previsione della possibilità di svolgere il tirocinio presso gli uffici requirenti.

Va invece espressa condizione negativa per la disposizione di cui al comma 4 relativa ai magistrati formatori secondo cui l'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi. La norma non solo

risulta in contrasto con quanto previsto dal successivo periodo per i magistrati formatori presso gli organi della giustizia amministrativa, ma risulta distonica rispetto alla disponibilità a svolgere tale attività, che presuppone passione e attitudine all'insegnamento, nonché all'assistenza e ausilio che il medesimo magistrato riceve, senza necessità di sottolineare le possibili conseguenze negative che potrebbero derivare dalla disponibilità a svolgere tale attività solo per i benefici previsti;

· che l'introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione potrà assicurare un aiuto per l'eliminazione dell'arretrato di cause civili pendenti, ma non risulta risolutiva, mentre dovrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di istituire per legge la sezione tributaria le cui pendenze e sopravvenienze incidono fortemente su quelle generali delle cause civili. Una sezione che, come avvenne per la sezione lavoro, possa contare su organico stabile e adeguato al numero dei ricorsi in modo da incidere seriamente sull'arretrato;

· che i Capi IV, V, VI, VII, VIII e IX non presentano disposizioni ostative all'espressione di un parere favorevole anche se un maggior tempo avrebbe potuto assicurare qualche osservazione o miglioramento, nell'ottica di una proficua interlocuzione che dovrebbe sempre intercorrere tra parlamento e Governo nell'individuazione di riforme che assicurino ai cittadini effettiva tutela dei diritti e una giustizia amministrata in conformità al precetto costituzionale della ragionevole durata.

Esprime per quanto di competenza parere non ostativo, a condizione che all'articolo 73 sia soppressa, al comma 1, la previsione della votazione media degli esami fondamentali e il voto di laurea quali requisiti per l'accesso al tirocinio giudiziario; al comma 4 sia soppresso il quarto periodo nel quale si stabilisce che l'attività di magistrato formatore sia considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito; sia soppresso il comma 12, secondo il quale l'esito positivo del tirocinio stesso nonché di quello svolto presso l'Avvocatura dello Stato costituiscano titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

La Commissione osserva infine che sarebbe opportuno consentire lo svolgimento del tirocinio della formazione presso gli uffici giudiziari del predetto articolo 73 anche presso gli uffici requirenti.

1.4.2.3. 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3^a(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 12 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
12^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CORSINI](#)

indi del Presidente

[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 13.35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro Marta DASSU' risponde all'interrogazione n. 3-00232 presentata dal senatore Della Vedova, relativa all'Accordo di associazione tra Unione europea e Ucraina, segnalando che il Consiglio Affari generali del 2012 ha deciso di subordinare l'accordo a progressi tangibili da parte di Kiev in tre settori di riferimento: la conformità del sistema elettorale agli standard internazionali; il rigetto della giustizia selettiva; le riforme in linea con l'Agenda di associazione. Sulla conclusione dell'accordo continua inoltre a rivestire grande importanza la vicenda Timoshenko, che anche l'Italia segue con la massima attenzione, in linea con gli auspici del Parlamento. Sulla finalizzazione dell'Accordo pesano poi alcuni problemi di carattere economico e commerciale. In sede di Organizzazione mondiale del commercio l'Ucraina ha infatti chiesto di innalzare alcuni dazi concordati nel momento del suo ingresso, esprimendo una posizione di contrasto con lo spirito dell'istituzione di un'Area di libero scambio con l'Unione europea. Pur di fronte ad alcuni innegabili progressi, rimangono inoltre ancora da risolvere alcune questioni legate all'organizzazione del sistema elettorale e alla riforma della magistratura. La decisione di firmare gli accordi non è stata dunque ancora assunta in sede europea e dipenderà dai risultati che saranno conseguiti nei prossimi mesi da parte ucraina. Il Governo ritiene comunque che la firma dell'Accordo possa rappresentare un passo fondamentale nei rapporti tra l'Unione europea e l'Ucraina, nel contesto del Partenariato orientale. Proprio per questo il nostro Paese incoraggia Kiev a dimostrare una convinta determinazione a completare il processo di adeguamento

del proprio ordinamento in modo tempestivo e concreto, per giungere alla firma in occasione del Vertice del Partenariato orientale, che si terrà a Vilnius il 28 e 29 novembre prossimi.

Replica il senatore [DELLA VEDOVA](#)(*SCpI*) ringraziando il Vice ministro per aver delineato in modo efficace la posizione italiana ed europea. Esprime l'auspicio che l'Unione europea non perda l'occasione di firmare l'Accordo di associazione con l'Ucraina, senza il quale il Paese sarebbe inevitabilmente risospinto verso l'area di influenza russa.

Il presidente [CORSINI](#) dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

[*Resoconto stenografico*](#)

IN SEDE REFERENTE

[\(884\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Dopo un breve intervento del relatore [Paolo ROMANI](#) (*PdL*), intervengono i senatori [ORELLANA](#) (*M5S*) e [MUSSINI](#) (*M5S*), che dichiarano rispettivamente il voto contrario e la non partecipazione al voto, esprimendo perplessità sull'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(974\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [TONINI](#) (PD) sottolinea come il decreto contenga diversi aspetti di interesse per la Commissione esteri. L'articolo 7 del decreto introduce la possibilità per le imprese italiane di accedere, attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, a crediti agevolati per favorire la costituzione di imprese miste dei Paesi in via di sviluppo. In questo modo si sostiene la ripresa delle iniziative di cooperazione, favorendo l'internazionalizzazione delle imprese italiane e rilanciando il collegamento tra cooperazione e commercio con l'estero. L'articolo 8 semplifica le procedure per stabilire partenariati per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo. La norma favorisce la collaborazione tra settore pubblico, settore privato e società civile, evitando la dispersione delle scarse risorse disponibili. Sottolinea che i due articoli devono essere accolti positivamente a patto di considerarli come un anticipo della riforma della normativa sulla cooperazione, la cui urgenza è sempre più pressante. L'articolo 9 del decreto contiene delle norme sull'utilizzo dei fondi europei, finalizzate ad evitare il rischio di ritardi e definanziamenti. Si tratta dunque di un intervento di grande importanza. L'articolo 48 consente la partecipazione del Governo ad operazioni con altri Paesi, aventi ad oggetto l'acquisto di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Evidenzia come le modifiche approvate dalla Camera consentano di superare alcune ambiguità del testo originario del decreto, che potevano configurare per lo Stato italiano un ruolo di intermediario anche nei confronti di soggetti privati. Sottolinea altri due aspetti di interesse per la Commissione: l'articolo 33, che introduce misure di semplificazione per la procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia e l'articolo 46, che prevede alcune norme relative allo svolgimento dell'Expo 2015, tra cui un contributo per il Ministero degli affari esteri per le attività legate all'evento. Conclude formulando un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame.

Il presidente [CORSINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ORELLANA](#) (M5S) esprime la contrarietà del proprio Gruppo rispetto al provvedimento in esame, sia per la scelta di un decreto legge dal contenuto così esteso, sia su diversi aspetti di merito. In tema di cooperazione il provvedimento rischia di condizionare il futuro intervento di riforma complessiva e, all'articolo 8, non chiarisce i presupposti richiesti ai soggetti privati per attivare i partenariati. Riguardo all'articolo 48, critica la configurazione dello Stato italiano come "facilitatore" dell'industria bellica. Esprime contrarietà alle norme relative all'Expo 2015, in particolare per la possibilità di introdurre tasse di soggiorno nei comuni interessati all'evento.

La senatrice [MUSSINI](#) (M5S) si associa alle critiche espresse dal senatore Orellana, esprimendo altresì contrarietà al finanziamento previsto dall'articolo 46 a favore del Ministero degli affari esteri.

Il senatore [MICHELONI](#) (PD) esprime perplessità sull'articolo 55 del provvedimento, relativo alla disciplina dell'IVA applicabile alle agenzie di viaggio che operano in Paesi non europei. La previsione rischia infatti di rendere i pacchetti turistici del nostro Paese meno competitivi rispetto agli altri Paesi europei. Sottolinea la necessità che le decisioni in materia vengano assunte a livello europeo, per evitare effetti distorsivi della concorrenza. Chiede che nel parere della Commissione si renda conto di questo aspetto del provvedimento.

Si chiude la discussione generale.

Il vice ministro Marta DASSU' sottolinea che gli articoli 7 e 8 del provvedimento rappresentano solo una piccola anticipazione di un più ampio progetto di riforma della cooperazione allo sviluppo, che il Governo si impegna a presentare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. Evidenzia l'importanza delle norme che permettono di attivare le risorse del Fondo rotativo,

altrimenti di difficile utilizzo. Sottolinea come l'esame in prima lettura abbia ulteriormente migliorato il testo, introducendo l'obbligo per le imprese italiane di attenersi ai migliori standard internazionali in materia clausole sociali e ambientali e di rispetto dei diritti umani. Sottolinea che il finanziamento dall'articolo 46 è aggiuntivo rispetto alle disponibilità ordinarie del Ministero per gli affari esteri e dunque non incide sulle altre attività. Ricorda che tutte le norme sull'Expo intendono facilitare lo svolgimento dell'evento, per il quale è stato già superato l'obiettivo dei 130 Paesi partecipanti. Esprime apprezzamento per i miglioramenti operati dalla Camera sull'articolo 48 del provvedimento.

Il relatore [TONINI](#) (PD) accoglie con soddisfazione l'impegno assunto dal Governo in relazione alla riforma della normativa sulla cooperazione. Sottolinea che gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame corrispondono ad una linea di intervento che è ampiamente condivisa tra le forze politiche, che tende a coniugare i doveri di solidarietà verso i Paesi in via di sviluppo con la salvaguardia dell'interesse nazionale. Evidenzia che, con l'articolo 55, si intende evitare la concorrenza sleale delle agenzie turistiche stabilite fuori dall'Unione europea rispetto a quelle comunitarie. Condivide però la preoccupazione, espressa dal senatore Micheloni, che la misura possa provocare una perdita di competitività dell'offerta turistica italiana rispetto a quello di altri Paesi europei.

Il presidente [CORSINI](#) sottolinea l'opportunità di accogliere l'osservazione del senatore Micheloni.

Il relatore [TONINI](#) (PD) a seguito di quanto emerso nel corso del dibattito illustra quindi un parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al presente resoconto)

Interviene in sede di dichiarazione di voto la senatrice [MUSSINI](#) (M5S), che annuncia il proprio voto contrario al parere proposto dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CORSINI](#) pone quindi ai voti la proposta del relatore di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva.

(383) BARANI. - Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, nonché modifiche agli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti

(668) MANCONI ed altri. - Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [MINZOLINI](#) (PdL) sottolinea come i provvedimenti in esame siano di grande importanza. L'istituzione della figura del Garante è infatti uno dei tanti passi necessari per avvicinare la situazione delle nostre carceri agli standard dei Paesi più civili. L'interesse della Commissione affari esteri è motivato dai numerosi richiami formulati da numerosi organismi internazionali in merito

all'opportunità di istituire organismi di questo tipo. Gli articolati in esame hanno un contenuto essenzialmente analogo e riproducono disegni di legge già proposti nel corso di precedenti legislature. Entrambi i disegni di legge prevedono la nomina parlamentare del Garante, ma differiscono in ordine alla composizione dell'organo e alle modalità di scelta. Sottolinea che tra i destinatari della tutela del Garante, oltre ai detenuti e ai soggetti comunque privati della libertà personale, vi sono anche gli stranieri trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione. Conclude sottolineando come l'introduzione della figura del Garante consentirebbe al nostro Paese di entrare nel novero delle nazioni più avanzate sotto l'aspetto della protezione dei diritti umani. Propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole sui provvedimenti in esame.

E' aperta la discussione generale.

La senatrice [MUSSINI](#) (M5S) evidenzia alcune differenze tra i due provvedimenti in esame, sottolineando in particolare che il disegno di legge n. 668 è più completo nella disciplina delle attribuzioni del garante.

Il vice ministro Marta DASSU' sottolinea che l'importanza dei provvedimenti in discussione anche in considerazione delle numerose sentenze di condanna dell'Italia, in tema di condizioni carcerarie, da parte della Corte europea dei diritti umani. Ricorda che nel disegno di legge n. 383 le funzioni del Garante vengono estese anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari.

Si chiude la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole sui provvedimenti congiunti in titolo.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il presidente [CASINI](#), considerata la concomitante seduta delle Commissioni riunite 3a, 4a e 14a per il seguito dell'indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al prossimo Consiglio europeo sulla difesa, comunica che l'Ufficio di presidenza non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge in titolo;

valutate positivamente le nuove disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo recate dagli articoli 7 e 8, al fine di migliorare l'integrazione tra pubblico e privato, ferma restando l'esigenza di una complessiva revisione della disciplina della materia;

valutate positivamente le misure volte a migliorare le procedure per l'utilizzazione dei fondi comunitari;

valutate positivamente le norme di semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia;

richiamato, con riferimento all'articolo 48, che l'attività svolta dal Dicastero della Difesa in attuazione della norma si svolga nel pieno rispetto dei principi, delle norme e delle procedure vigenti, nonché alla luce del Trattato sul commercio internazionale delle armi, aperto alla firma dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2013, che l'Italia si auspica possa ratificare in tempi rapidi;

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nella valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione dell'articolo 55 del provvedimento, in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio, siano considerati anche le eventuali ricadute negative sulla competitività del nostro settore turistico rispetto agli altri Paesi europei.

1.4.2.4. 4[^] (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
6ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1a e 5a riunite:

[\(974\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

1.4.2.4.2. 4ª(Difesa) - Seduta n. 18 (ant.) del 01/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2013
18ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **Luciano ROSSI** (PdL) illustra i profili di competenza della Commissione, soffermandosi innanzitutto sul comma 5-bis dell'articolo 25 del decreto-legge (introdotto dalla Camera dei deputati in sede di esame in prima lettura). La disposizione, al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'esistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, prevede infatti la stipula, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia, l'ENAC, la società di gestione interessata, la regione, la provincia ed il comune competenti di un apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle predette abitazioni.

Procede quindi alla disamina dell'articolo 48 del decreto-legge, che introduce, nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il codice dell'ordinamento militare), un nuovo articolo 537-ter relativo alla cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Al riguardo, osserva che la nota del Ministero della difesa allegata al resoconto delle

Commissioni di merito della Camera dei deputati dello scorso 9 luglio, specificava che la norma autorizza il Ministero della difesa a svolgere «attività di supporto tecnico-amministrativo», in precedenza non contemplate dalla normativa, in favore degli Stati con i quali sussistono accordi di cooperazione. Di fatto, quindi, con tale modifica verrebbe previsto un ampliamento delle possibilità di cooperazione internazionale nel più ampio contesto di un reciproco scambio di conoscenze ed esperienze in campo tecnico-militare e ciò senza derogare al «tetto» imposto alle riassegnazioni, per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, e senza oneri per il bilancio dello Stato.

L'oratore conclude la sua esposizione rilevando che, nel corso dell'esame in prima lettura sono state integralmente recepite anche le opportune condizioni formulate dalla Commissione difesa nel proprio parere.

Il presidente [LATORRE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [COTTI](#) (M5S) si esprime criticamente sulle disposizioni recate dall'articolo 48 del decreto-legge. La produzione degli armamenti dovrebbe infatti collocarsi come strumento della politica di difesa, laddove invece la norma in questione sembra, inopportuno, invertire tale rapporto, prevedendo che il Ministero della difesa asseconi le particolari esigenze dell'industria.

Ritiene pertanto auspicabile una soppressione dell'articolo, come peraltro previsto da uno specifico emendamento presentato dalla sua parte politica presso le Commissioni di merito.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) osserva che l'articolo in questione sembra configurare il ruolo dello Stato quale garante dell'industria bellica.

Il senatore [BATTISTA](#) (M5S) domanda quindi delucidazioni sul coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI rileva innanzitutto che la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti si riferisce allo schema di regolamento relativo alla disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni previste dalla norma in esame, ed è senz'altro da salutare positivamente.

Precisa quindi che la modifica introdotta al codice dell'ordinamento militare dall'articolo 48 del decreto-legge si inserisce in un quadro complesso, dove il ruolo assunto dallo Stato a sostegno dell'industria bellica nazionale si inquadra nelle procedure previste dalla legge n. 185 del 1990, con le quali, in accordo con anche le organizzazioni pacifiste si volle garantire, attraverso un sistema di rigorose verifiche che non ha eguali in altre legislazioni, che l'esportazione di armamenti di produzione italiana non contribuisse a mettere in pericolo la pace o il rispetto dei diritti umani.

Più in particolare, la *ratio* della modifica in esame prende in considerazione due importanti profili. Il primo è l'obiettivo necessità, nell'ambito delle contrattazioni, del cosiddetto "accordo Governo-Governo", peraltro richiesto da molti dei Paesi con cui lo Stato italiano ha rapporti. Il secondo è l'opportunità di tutelare, anche attraverso opportuni controlli preventivi, l'attività esportatrice dell'industria nazionale, che si rende oggi ancor più necessaria per la sopravvivenza della stessa a seguito dei tagli e delle riduzioni apportate allo strumento militare.

Sempre con riferimento all'articolo 48 del decreto-legge, il senatore [CONTI](#) (PdL) domanda chiarimenti su possibili sovrapposizioni con la normativa comunitaria.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI precisa che la materia disciplinata rientra nei poteri di auto

organizzazione dello Stato italiano. Non sussistono, pertanto, conflitti con il diritto comunitario.

Ribadisce quindi l'opportunità degli accordi tra governi, citando, a titolo di esempio, la collaborazione tra la Marina italiana e quella peruviana, in cui l'eventuale acquisito, da parte di quest'ultima, di prodotti italiani rientra in un più complesso quadro di collaborazione che sarebbe senz'altro reso più efficace da un accordo del tipo sopra indicato.

Il senatore [BATTISTA](#) (M5S) esprime l'auspicio a che l'attuale ruolo dello Stato possa, in futuro, essere assunto dall'Unione europea, nel quadro di una politica di difesa comune.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede se, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge, lo Stato italiano venga chiamato a svolgere anche il ruolo di intermediario.

Con riferimento alla domanda formulata dal senatore Marton, il sottosegretario Roberta PINOTTI risponde negativamente.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore [Luciano ROSSI](#) (PdL), associandosi ai rilievi espressi dal rappresentante del Governo nel corso della discussione generale e sottolineando il carattere positivo delle previsioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge, volte a garantire il recupero di competitività dell'industria nazionale della difesa in un quadro normativo rigoroso e trasparente.

Propone quindi alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Sul predetto schema di parere il senatore [PEGORER](#) (PD) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, rimarcando la piena funzionalità dell'articolo 48 del decreto-legge sia alla tutela dell'industria nazionale ed al rilancio dell'economia, sia al contrasto del commercio illecito degli armamenti.

L'oratore pone l'accento, altresì, sull'opportuna modifica introdotta dalla Camera dei deputati in ordine al coinvolgimento del Parlamento nella definizione della disciplina attuativa.

Interviene, a nome della propria parte politica e sempre per dichiarazione di voto favorevole, anche il senatore [ALICATA](#) (PdL).

Il presidente [LATORRE](#), previa verifica del numero legale, pone infine in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 60 (pom.) del 06/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [AZZOLLINI](#) rileva che, stante l'elevato numero di emendamenti presentati in Assemblea sul provvedimento in titolo, sarebbe opportuno individuare un metodo condiviso ai fini della formulazione dei pareri sugli emendamenti che, effettivamente, i vari Gruppi intendono mantenere.

Interviene, quindi, il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI), per rendere noto che, in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, è stato raggiunto un accordo in base al quale i Gruppi di Scelta Civica, del Partito Democratico e del Popolo della Libertà ritireranno tutti i loro emendamenti.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (PdL) conferma, a nome del proprio Gruppo, tale orientamento.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), nel ribadire la scelta adottata dalla Conferenza dei Presidenti di

Gruppo, rileva poi la necessità di trovare un metodo condiviso per formulare un parere sui profili finanziari degli emendamenti che permarranno all'esame dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE propone, preliminarmente, di formulare un parere di nulla osta sul testo del decreto, nonché sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e sui relativi subemendamenti, mentre il parere potrebbe essere recato direttamente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, qualora fosse in relazione all'approvazione di ulteriori emendamenti.

La Commissione conviene sulla proposta testé formulata.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) propone, quindi, di formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nonché sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e sui relativi subemendamenti. Il parere resta sospeso su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal Relatore.

L'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 7 agosto 2013, alle ore 9 e alle ore 15, per l'esame, in sede consultiva, del testo e degli emendamenti del disegno di legge n. 896-B recante conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2013 ("Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena") approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.6. 6[^] (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 25 (ant.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
25ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), dopo aver segnalato che l'iter del decreto-legge n. 76 del 2013 (Atto Senato n. [890](#)), che ha già impegnato le Commissioni 6a e 11a riunite, proseguirà in Assemblea nel corso dell'odierna giornata, rende noto che il Governo ha sollecitato a Camera e Senato l'espressione del parere, entro il termine ordinario del 31 luglio, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), Atto del Governo n. 18, assegnato alle Commissioni 6a e 11a riunite.

Segnala inoltre che il decreto-legge n. 63 del 2013 (già Atto Senato n. [783](#) e assegnato alle Commissioni 6a e 10a riunite) è attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera e potrebbe essere modificato rispetto al testo approvato dal Senato. Ricorda la disponibilità dimostrata dalle Commissioni 6a e 10a durante la prima lettura del provvedimento rispetto all'esigenza, segnalata dal Governo, di apportarvi limitate modifiche. Nel caso esso venga modificato dalla Camera, ritiene che le Commissioni citate debbano valutare con attenzione le modifiche che saranno presumibilmente apportate alle disposizioni di carattere fiscale, tenendo conto da un lato dell'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione e ricordando dall'altro anche le valutazioni critiche formulate dal senatore Tomaselli, già relatore per la 10a Commissione in prima lettura, riguardo alle modalità con le quali le connesse disposizioni di copertura non hanno potuto essere elaborate in Senato.

Ricorda infine gli argomenti all'ordine del giorno della 6a Commissione nella corrente settimana, sottolineando in particolare l'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili, ringraziando sin d'ora i relatori, senatori Bellot, Carraro, Fornaro e Olivero, per l'impegno profuso.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto della disponibilità manifestata dal Governo a valutare modifiche migliorative al testo rispetto a quello approvato dalla Camera, rispettando comunque una tempistica già definita.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) rileva che il decreto-legge non risulta munito di relazione tecnica e pertanto, dopo aver richiamato il comma 1 dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, sottolinea che, in mancanza di tale documento, le Commissioni non dovrebbero procedere all'esame dello stesso, in assenza di una analisi di quantificazione e copertura degli oneri.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) precisa che, mentre la relazione tecnica del Governo è stata trasmessa alla Camera contestualmente alla presentazione del disegno di conversione del decreto-legge in titolo e che quindi essa è contenuta all'interno dell'Atto Camera n. 1248, gli effetti finanziari delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento sono contemplati dalla relazione tecnica aggiornata che sarà acquisita, come da prassi, per il seguito dell'esame in Senato.
In forza di tali considerazioni, non ritiene che sussistano le condizioni di improcedibilità all'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) prende atto di tali precisazioni.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD), relatore, illustra le disposizioni di interesse per la 6a Commissione, prevalentemente contenute nel Capo II del Titolo II del provvedimento, dedicato alla semplificazione in materia fiscale. Si sofferma dapprima sull'articolo 50, che reca modifiche all'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore, dando analiticamente conto delle modifiche apportate alla disciplina attualmente in vigore. In proposito rileva che le ulteriori modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non sembrano essere coerenti con l'originario obiettivo del Governo che, svincolando la solidarietà dell'appaltatore dalla responsabilità in materia di versamenti IVA, introduceva un principio di maggiore elasticità; inoltre, mentre la solidarietà per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente rimane ed è individuata in modo preciso, la genericità del documento di regolarità tributaria rischia di introdurre un fattore di rigidità nei rapporti economici tra le imprese. Ritiene quindi opportuno rimettere alla Commissione la valutazione di tale norma, segnalando anche che essa appare destinata a

comportare aggravii di spesa a carico delle imprese.

Successivamente descrive il contenuto dell'articolo 50-*bis*, introdotto dalla Camera, che reca disposizioni per la semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA e segnala altresì che l'articolo 51 abroga il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati.

Quindi dà conto dell'articolo 51-*bis*, introdotto dalla Camera, il quale prevede la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio.

Procede all'analitica disamina dell'articolo 52, che modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. Dopo aver richiamato i numerosi approfondimenti svolti dalla Commissione sulla questione, dà diffusamente conto delle disposizioni introdotte, soffermandosi in particolare sul principio che rende impignorabile la prima ed unica casa di abitazione del contribuente a fronte di debiti iscritti a ruolo e rimarcando il rilievo della norma per cui per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (laddove il precedente limite era di ventimila euro). Osserva che tali disposizioni traducono in norma gli indirizzi espressi dalla Commissione con l'approvazione della risoluzione su Equitalia (*Doc. XXIV*, n. 2). Appare raggiunto quindi l'obiettivo di sostenere le imprese che versano in obiettive difficoltà di liquidità: ricorda in particolare che una maggiore rateizzazione e l'impignorabilità della prima casa erano due richieste specifiche della Commissione. Tuttavia vanno approfonditi gli eventuali effetti sull'istituto dell'accertamento con adesione: infatti non si può escludere che il contribuente, vista la ampiezza della rateizzazione concessa, preferisca non utilizzare l'accertamento con adesione, con negativi effetti sulle entrate. Si potrebbe valutare di rendere neutra tale decisione, secondo il principio di differenziare il contribuente che aderisce da quello che fa ricorso. Più in generale occorrerebbe valutare la possibilità di eliminare le differenze tra la dilazione di pagamento prevista per alcuni istituti deflattivi del contenzioso e la rateizzazione prevista per somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità inviate ai contribuenti. Illustra anche la norma inserita dalla Camera in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

Passa alla disamina dell'articolo 53, che proroga - al 31 dicembre 2013 - l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. In proposito, segnala che tali questioni erano state evidenziate dall'ANCI.

Dà analiticamente conto delle disposizioni recate dall'articolo 54, ai commi 1 e 1-*bis*, il primo dei quali reca norme concernenti la disponibilità e la pubblicità dei questionari predisposti dalla SOSE S.p.A., ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali, sulla base di quanto dispone l'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010. Il comma 1-*bis* dello stesso articolo 54, introdotto dalla Camera, reca una norma interpretativa dell'articolo 208 del TUEL - relativo all'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali - volta a precisare che il tesoriere dell'ente locale, laddove rivesta la qualifica di società per azioni, ha facoltà di delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere medesimo.

Il Presidente relatore si sofferma successivamente sull'articolo 55, che reca una norma interpretativa

relativamente alla disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, contenuta all'articolo 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui detto articolo si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Si tratta di una disposizione che rischia di indebolire la competitività del settore turistico nazionale, atteso che nei Paesi europei vicini il rimborso dell'IVA non è contestato, con conseguenti vantaggi competitivi a favore delle agenzie di viaggio che operano in Spagna e in Francia. Andrebbe, viceversa, concordata in sede europea una linea comune di indirizzo.

Descrive puntualmente i contenuti dell'articolo 56, il quale, con una modifica all'articolo 1, comma 497, della legge di stabilità 2013, proroga al 1° settembre 2013 la decorrenza e al 16 ottobre 2013 il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per i trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza sui predetti trasferimenti, effettuati fino al 30 settembre 2013, il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013. Si tratta di una proroga che tiene conto delle difficoltà tecnico-applicative della norma, ma rimane fermo il sostegno per una misura fiscale che potrebbe avere conseguenze ed effetti positivi sulla regolarità dei mercati. Del resto lo stesso ministro Saccomanni ha chiarito che l'impianto della disciplina italiana appare maggiormente adeguato rispetto alla proposta in discussione in sede europea.

Prosegue l'esposizione, soffermandosi sull'articolo 56-bis, inserito dalla Camera, il quale interviene in merito al cosiddetto federalismo demaniale, relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, non espressamente esclusi dal trasferimento ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 attuativo della legge n. 42 del 2009. Dà analiticamente conto della procedura dettata per il trasferimento degli immobili non esclusi dal trasferimento ai sensi della normativa prima richiamata. Vengono quindi dettate disposizioni concernenti le richieste di trasferimento nell'ipotesi di immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, la richiesta di assegnazione dello stesso immobile da parte di più livelli di governo territoriale, l'attività di monitoraggio dell'utilizzo dei beni trasferiti, l'uso gratuito da parte dello Stato di immobili degli enti territoriali in relazione ad esigenze allocative delle amministrazioni statali. Si tratta di una disposizione certamente positiva, ma che va attentamente esaminata alla luce delle esigenze degli enti locali interessati, escludendo fin d'ora che le risorse rivenienti dall'alienazione siano riversate per una quota del 25 per cento al bilancio dello Stato, se riferita agli immobili di cui al presente articolo.

Commenta inoltre l'articolo 56-ter, inserito dalla Camera, che esonera dal pagamento del bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, a decorrere dall'anno 2014, i piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, qualora siano stati costituiti prima del 7 dicembre 2011.

Infine dà analiticamente conto delle altre disposizioni di interesse della Commissione contenute nel provvedimento, segnalando gli articoli 5 (in particolare i commi 1 e 2), 6 (commi 1 e 2), 11, 12, 12-bis, 16-bis, 17-bis, 19 (commi 3 e 4), 23 (commi 1 e 2) e, infine, 61, soffermandosi in particolare sulle disposizioni contenute al comma 1, lettere d) ed e).

Il Presidente segnala conclusivamente l'obiettivo di esprimere il parere sulle parti di competenza del provvedimento nel corso della seduta convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 31 luglio.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S), pur prendendo atto di tali indicazioni, riterrebbe tuttavia opportuno che la Commissione disponesse di tempi più congrui per prendere in esame un testo particolarmente complesso e ricco di disposizioni di carattere fiscale.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), pur non disconoscendo, in linea generale, la fondatezza del rilievo testé svolto, sottolinea tuttavia che la tempistica prevista per l'espressione del parere tiene conto anche degli altri argomenti che la 6a Commissione, in congiunta con altre Commissioni, è chiamata a esaminare nella corrente settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.6.2. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 26 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
26ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(974\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) svolge una serie di osservazioni critiche rispetto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 50, con particolare riferimento alla previsione del nuovo documento unico di regolarità tributaria, auspicando l'inserimento di una osservazione conseguente nella predisposizione del parere. In riferimento poi all'articolo 12-bis introdotto dalla Camera dei deputati ne segnala il valore, auspicando, come più volte sostenuto dal Movimento 5 Stelle, che ci sia un segnale chiaro al Paese in merito alla necessità di ridurre gli emolumenti dei manager e dei dirigenti pubblici.

Per quanto riguarda invece le disposizioni in materia di fermo amministrativo dei beni immobili registrati richiama l'esigenza che la comunicazione preventiva inviata dall'agente di riscossione sia formalmente riscontrabile con avviso di ricezione.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) condivide le critiche espresse sul nuovo documento di regolarità tributaria, non senza rilevare che la proposta emendativa origina da una iniziativa del Movimento 5 Stelle. Dopo aver richiamato la delicatezza delle disposizioni recate dall'articolo 12-*bis*, ritiene esaustive per la redazione del parere le osservazioni e le sottolineature svolte dal Presidente relatore in fase di illustrazione del provvedimento in titolo.

Il senatore [CARRARO](#) (PdL) si riconosce nelle osservazioni già formulate dal relatore e svolge alcune considerazioni di carattere generale sulla decretazione d'urgenza, auspicando che il carattere convulso ed emergenziale che ha caratterizzato la produzione normativa nei primi mesi di legislatura possa essere superato a favore di un'iniziativa legislativa maggiormente meditata.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (PD) esprime perplessità per le norme recate dall'articolo 52 in materia di riscossione, giudicando troppo favorevole le possibilità di rateazione e la disciplina dell'impignorabilità: tali osservazioni critiche nascono dal timore che le facilitazioni in commento possano essere artatamente utilizzate come un autofinanziamento da parte di contribuenti che non versano il dovuto.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD) sottolinea l'esigenza di prevedere nel parere da rassegnare alle Commissioni riunite 1a e 5 a una specifica osservazione critica circa il contenuto dell'articolo 55, tenuto conto che la non rimborsabilità dell'IVA per le Agenzie di viaggio e turismo extracomunitarie possa far perdere competitività all'offerta turistica nazionale.

Interviene quindi il senatore [SCIASCIA](#) (PdL), il quale sollecita una netta contrarietà all'articolo 50 come modificato dalla Camera dei deputati, in riferimento al nuovo documento unico di regolarità tributaria che si risolve in un inutile e costoso onere burocratico per le imprese.

La senatrice [BELLLOT](#) (LN-Aut), in relazione alla disciplina della riscossione di cui all'articolo 52, invita il relatore a considerare l'opportunità di coordinare le norme relative alla rateizzazione delle somme da versare con quelle previste per l'accertamento con adesione.

Interviene quindi il senatore [VACCIANO](#) (M5S) che si esprime in termini critici in relazione all'articolo 53, ritenendo che le norme da esso recate siano lesive dei principi di libera concorrenza rispetto alla operatività dei consorzi per la gestione dei tributi locali e dell'attività di riscossione.

Intervenendo in replica il relatore [PRESIDENTE](#) condivide le osservazioni critiche emerse circa il DURT e i rilievi circa i limiti agli stipendi dei manager delle società pubbliche non quotate. Alla senatrice Ricchiuti, pur non disconoscendo la fondatezza delle sue preoccupazioni, fa presente che le disposizioni in materia di riscossione sono state a suo tempo sollecitate anche dalla Commissione Finanze e tesoro.

Viceversa, le preoccupazioni espresse dalla senatrice Bellot colgono certamente un punto meritevole di approfondimento circa le disposizioni recate dall'articolo 52.

Conclude assicurando il senatore Giacobbe che la questione da lui sollevata troverà accoglimento nella formulazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.6.3. 6^a(Finanze e tesoro) - Seduta n. 27 (ant.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
27^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** relatore illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

I senatori [CARRARO](#) (PdL) e [Gianluca ROSSI](#) (PD), a nome delle rispettive parti politiche, preannunciano il voto favorevole.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S) ribadisce la valutazione critica dei contenuti dell'articolo 53, sollecitando il relatore a inserire una specifica osservazione con riguardo alla riduzione della concorrenza in materia di esercizio della riscossione dei tributi degli enti locali.

Dopo un intervento del senatore [CARRARO](#) (PdL) e quello del senatore [FORNARO](#) (PD) - che riepiloga il contenuto della norma in commento - il **PRESIDENTE** relatore fa presente che le

preoccupazioni del senatore Vacciano non sembrano aderenti al tenore letterale della norma che, peraltro, proroga disposizioni già in vigore.

La senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti è approvata la proposta di parere precedentemente illustrata.

La seduta termina alle ore 8,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione esaminato, per le parti di competenza il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. In riferimento all'articolo 50, come modificato dalla Camera dei deputati si sollecita la soppressione delle disposizioni relative al Documento unico di regolarità tributaria, stante la irragionevolezza di ulteriori oneri burocratici in capo alle imprese, in controtendenza all'obiettivo di semplificazione del testo originario dell'articolo 50.
2. In relazione all'articolo 55, si propone la modifica del tenore interpretativo della norma, il cui carattere retroattivo rischia di essere penalizzante per le agenzie di viaggio e turismo con sede extra EU, che offrono soggiorni in Italia; per il futuro, la Commissione auspica che la revisione del regime di rimborsabilità dell'IVA sia concordato in sede europea.

e la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 52, si tratta di disposizioni che traducono in norma gli indirizzi espressi dalla Commissione con l'approvazione della risoluzione sull'attività di Equitalia spa. e che consentono di sostenere le imprese che versano in obiettive difficoltà di liquidità. La Commissione apprezza le nuova disciplina con particolare riferimento alla rateizzazione dei versamenti e all'impignorabilità della prima casa essendo due richieste specifiche della Commissione. Tuttavia suggerisce alle Commissioni di merito di allineare la disciplina della rateizzazione in parola a quella prevista per l'accertamento con adesione e agli altri strumenti deflattivi del contenzioso tributario, evitando il rischio che il regime della riscossione presenti profili di maggiore convenienza rispetto a tali istituti.

1.4.2.7. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 22 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti e per i beni e le attività culturali e per il turismo Simonetta Giordani.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GALLETTI risponde all'interrogazione n. 3-00211 del senatore Gianluca Rossi sul *bonus* maturità per l'accesso alle facoltà universitarie, precisando anzitutto che il decreto ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 ha sostituito il precedente decreto n. 334 del 24 aprile 2013 e ha definito nuovamente le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Fa presente quindi che sul *bonus maturità* il ministro Maria Chiara Carrozza ha già segnalato come, pur ritenendo che vi possano essere valide alternative a tale meccanismo di valorizzazione del percorso scolastico, la sua introduzione è stata dettata dal legislatore con una disposizione (l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21) che è divenuta pienamente vincolante a partire dall'anno accademico 2013-2014, dopo che l'entrata in vigore è stata più volte prorogata.

Segnala pertanto che, al fine di eliminare alcune delle criticità che erano state evidenziate sulla base della precedente normativa, con il citato decreto ministeriale n. 449 si è inteso intervenire sulle modalità di attribuzione del *bonus maturità*. Specifica dunque che è prevista una valutazione del percorso scolastico dello studente con l'attribuzione del *bonus* ai candidati che abbiano ottenuto un voto all'esame di Stato almeno pari a 80/100 e non inferiore all'ottantesimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame.

Puntualizza altresì che il criterio adottato è apparso più coerente con l'articolo 4, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 21, la cui modifica non sarebbe stata possibile se non con una norma di rango primario, cosa che avrebbe richiesto tempi non compatibili con il corretto avvio dell'anno accademico. Evidenzia perciò come il doveroso rispetto della legge impedisca al Ministro di sospendere l'applicazione del *bonus*, ipotizzato invece dall'interrogante.

Assicura infine che il Ministero sta ponendo la massima attenzione sull'esigenza di predisporre un sistema di accesso ai corsi a numero programmato quanto più possibile equilibrato e idoneo a valorizzare le potenzialità dei candidati. A tale scopo riferisce che è stata istituita un'apposita commissione, composta da personalità accademiche e della scuola, che, anche alla luce della prima esperienza applicativa del cosiddetto *bonus* maturità formulerà, entro il 30 settembre 2013, proposte operative per il perfezionamento del sistema.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) ringrazia anzitutto il Presidente per la celere calendarizzazione dell'interrogazione, nonché il Governo per la risposta nella quale si riassumono peraltro le ragioni che hanno indotto a presentare l'atto di sindacato ispettivo, anche a fronte di forti sollecitazioni del mondo della scuola. Pur condividendo le affermazioni del Sottosegretario, ritiene tuttavia che si sarebbe potuto intervenire quanto meno sulla correzione percentile nel calcolo del *bonus*, la quale crea disparità tra i territori e tra scuole pubbliche e private. Tenuto conto che molto probabilmente la disciplina verrà rivista, lamenta l'ingiustizia a danno solo dei maturandi di quest'anno, i quali saranno gli unici ad essere penalizzati da tale previsione. Dà atto comunque all'Esecutivo di aver mostrato sensibilità sul tema e si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario GALLETTI risponde indi all'interrogazione n. 3-00186 della senatrice Giannini sugli istituti musicali pareggiati in Italia, rammentando preliminarmente come la questione relativa alla statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati sia stata oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo negli ultimi anni. Dopo aver ricordato che tali istituzioni sono nate con l'impegno da parte degli enti locali a sostenerne il costo di funzionamento, riconosce che la drammatica situazione finanziaria in cui gli stessi enti versano da tempo determina notevoli difficoltà ad assicurare i finanziamenti finora concessi. Ciò è alla base delle diverse richieste di statizzazione, da realizzarsi anche attraverso l'accorpamento ai conservatori territorialmente contigui come sedi distaccate.

Chiarisce del resto che la possibilità di statizzazione degli istituti in questione è espressamente prevista dalla legge n. 508 del 1999, in virtù della quale tale percorso deve essere realizzato "senza oneri aggiuntivi per lo Stato". Afferma dunque che ciò preclude ogni ipotesi di aumento degli organici nei conservatori, che dovrebbero quindi fare proprio il personale degli istituti riassorbendolo nell'ambito dell'ordinario *turn over*.

Richiamando le dichiarazioni del ministro Maria Chiara Carrozza, secondo cui, per un verso, devono essere individuate risorse straordinarie per consentire di ripristinare l'attività negli istituti in maggiore difficoltà e, per altro verso, occorre riflettere su un riordino dell'intero settore che razionalizzi il sistema binario dei conservatori e degli istituti pareggiati e rilanci il sistema musicale in Italia, fa presente che il Ministro stesso intende inserire, in un prossimo provvedimento normativo del Governo, uno stanziamento straordinario per l'anno finanziario 2014 a favore degli *ex* istituti pareggiati, nelle more del graduale processo di statizzazione.

Quanto alle iniziative concernenti il processo di trasformazione degli istituti superiori di studi musicali e coreutici, nel ribadire anche in questa sede la massima attenzione sul tema, informa che con decreto del Ministro dello scorso 23 luglio è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di effettuare una ricognizione puntuale della situazione di tutti gli istituti e di individuare le più idonee soluzioni operative e, laddove risulti necessario, anche normative, per affrontare la questione.

La senatrice [GIANNINI](#) (SCpI) riconosce che il Governo ha preso atto di una situazione non più

procrastinabile. Augurandosi che sia prestata fede agli impegni assunti, insiste sulla necessità di un riordino e di un rilancio dell'istruzione musicale, anche per superare l'asimmetria tra conservatori e istituti musicali pareggiati. Registra peraltro criticamente la debolezza dell'educazione musicale, non tanto nella parte accademica quanto nella scuola primaria e secondaria. Plaude comunque all'istituzione del gruppo di lavoro, preannunciando la presentazione di un disegno di legge in materia a cui si affiancano fino ad ora in questo ramo del Parlamento altre due iniziative legislative. Si dichiara infine soddisfatta per la risposta del Sottosegretario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è già discusso della possibile calendarizzazione di dette iniziative legislative inerenti gli istituti musicali pareggiati, prevista presumibilmente dopo la pausa estiva.

Il sottosegretario GALLETTI risponde infine all'interrogazione n. 3-00239 del senatore Bocchino sul contributo richiesto da molti istituti scolastici alle famiglie degli studenti, ricordando che, con le circolari del 20 marzo 2012 e del 7 marzo 2013, si è ribadito con fermezza che i contributi deliberati dal consiglio d'istituto sono volontari. Riferisce peraltro che l'amministrazione, a maggior tutela delle famiglie, ha dato ampia diffusione alle suddette circolari, nelle quali sono indicati anche i soggetti preposti a ricevere e trattare i reclami.

Quanto alla vigilanza che il Ministero esercita sulla corretta applicazione delle indicazioni fornite, segnala che con le medesime circolari sono stati invitati i competenti direttori degli Uffici scolastici regionali a verificare le prassi adottate dalle scuole, raccogliendo eventuali segnalazioni e adottando anche provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici nel caso vengano riscontrati abusi e violazioni. Comunica infatti che il Dicastero è a conoscenza di numerosi casi di intervento, intrapresi proprio a seguito delle segnalazioni delle famiglie, che hanno avuto una conclusione positiva.

Rileva altresì che anche gli Uffici dell'amministrazione centrale - in particolare la Direzione generale per lo Studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - si fanno carico di gestire i reclami delle famiglie, prendendo contatti con le scuole interessate e sensibilizzandole sul rispetto delle norme.

Assicurando che ulteriori chiarimenti saranno forniti nella circolare per le iscrizioni per il prossimo anno, tiene comunque a precisare che il versamento di un contributo volontario rappresenta una fonte di finanziamento importante per la scuola ed un'occasione di partecipazione per gli studenti e le loro famiglie, volta anche al miglioramento continuo dell'offerta formativa. Precisa del resto che lo stesso legislatore ha riconosciuto il valore di tali contributi prevedendone la detraibilità fiscale con la legge n. 40 del 2007.

Nega peraltro la circostanza per cui la differenziazione dei contributi richiesti sia fonte di discriminazione nei confronti delle famiglie, in quanto il contributo è espressione dell'autonomia scolastica, viene deliberato dal consiglio di istituto e risulta chiaramente funzionale alla realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica. Ritene quindi del tutto legittimo che ciascuna scuola definisca autonomamente l'importo del contributo, purché la richiesta risulti ragionevole e congrua rispetto alle finalità conseguite.

In ultima analisi, circa l'ammontare complessivo dei contributi volontari inseriti nei bilanci delle scuole, riferisce che ad oggi risulta un importo di 519 milioni di euro per spese con vincolo di destinazione (di cui 399 milioni relativi ai contributi per le spese denominate "gite scolastiche") e di 187 milioni di euro senza vincolo di destinazione.

Il senatore [BOCCHINO](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la precisione nella risposta, dichiarando peraltro di aver apprezzato gli sforzi del Ministero per contrastare l'abuso perpetrato da alcune scuole che inseriscono surrettiziamente contributi ulteriori. Dopo aver ricordato le continue segnalazioni avanzate in materia, sollecita il Governo a prendere in considerazione misure diverse, come ad

esempio la posticipazione del contributo, per sottolineare la non obbligatorietà del versamento e la non subordinazione ad esso dell'iscrizione. Riconosce comunque che dette somme costituiscono un pilastro su cui si fonda la scuola, ribadendo tuttavia come ciò non debba essere scaricato sulle famiglie. In conclusione, nel dichiararsi soddisfatto delle risposte, sollecita altresì il Governo a monitorare l'andamento del contributo e ad intervenire con fondi aggiuntivi qualora dovessero riscontrarsi eccessivi decrementi.

Concluso lo svolgimento delle interrogazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani - come previsto - lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00196 del senatore Mazzoni, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(974\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il correlatore [MARIN](#) (*PdL*) dà conto delle norme inerenti i beni culturali, segnalando anzitutto l'articolo 11, che estende al periodo d'imposta 2014 i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. Al riguardo, ricorda che i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge finanziaria 2008, sono stati già prorogati a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225 del 2010. In particolare detti strumenti fiscali prevedono, in primo luogo, il riconoscimento di un credito di imposta ai soggetti che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (cosiddetto *tax credit* esterno) nella misura del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il c.d. "requisito di territorialità". Per le imprese interne alla filiera del cinema (cosiddetto *tax credit* interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica ovvero di imprese di esercizio cinematografico. Fa presente peraltro che l'efficacia delle agevolazioni introdotte è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato; pertanto i crediti d'imposta di cui è possibile fruire devono essere riferiti esclusivamente a spese sostenute successivamente a tale atto autorizzatorio. In proposito rammenta che, da ultimo, la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni sul regime di proroga fino al 31 dicembre 2013 delle agevolazioni fiscali in commento.

Fa poi notare che la proroga di tali misure agevolatorie per gli anni 2011, 2012 e 2013 prevedeva un limite di spesa di 90 milioni di euro per ciascun anno; l'articolo 11 in esame, invece, fissa un limite di spesa pari alla metà, cioè a 45 milioni di euro per il solo anno 2014, la cui copertura finanziaria è disposta dall'articolo 61. Propone dunque, da un lato, di innalzare tale limite di spesa e, dall'altro, di

prevedere un orizzonte temporale più ampio, quanto meno triennale, come negli anni precedenti.

Sempre in materia di beni culturali, illustra l'articolo 39 recante modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio in tema di uso individuale dei beni culturali e di autorizzazione paesaggistica. In particolare, descrive la novella all'articolo 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che affida al Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione - attualmente spettante al soprintendente - del canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti, di beni in consegna al medesimo Ministero. Specifica in merito che, secondo la relazione illustrativa del Governo presentata alla Camera, si tratta di un chiarimento del quadro normativo vigente, poiché la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna allo stesso Ministero spetta al direttore regionale e non al soprintendente. L'articolo 106 citato dispone infatti che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere a singoli richiedenti l'uso dei beni culturali che hanno in consegna, purché per finalità compatibili con la loro destinazione culturale.

Viene poi modificato - prosegue il relatore - il termine di efficacia quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica esteso, nel caso di lavori iniziati nel quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione, a tutta la durata dei medesimi lavori. Segnala in merito che nel testo originario era posto un termine finale, pari a dodici mesi successivi al quinquennio, poi soppresso durante l'esame alla Camera; invita pertanto a valutare l'opportunità di ripristinare il limite massimo alla efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Riferisce infatti che viene dimezzato da 90 a 45 giorni il termine per l'espressione del parere obbligatorio non vincolante del soprintendente, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel caso in cui siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e sia stato positivamente verificato l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle medesime prescrizioni. Decorso tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Segnala poi che durante l'esame in prima lettura alla Camera è stata inserita, al comma 1-bis, l'abrogazione delle disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione, dal 1° gennaio 2014, della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa e avevano fissato la procedura di assegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali. Rammenta al riguardo che ARCUS Spa è stata istituita dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003 per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo e che l'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002 ha riservato il 3 per cento degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, per la definizione dei criteri di utilizzo e destinazione di tale quota, ad un regolamento interministeriale che è stato adottato con il decreto 24 settembre 2008, n. 182.

Precisa altresì che sulle ragioni della liquidazione di ARCUS era intervenuto nella scorsa legislatura il ministro Ornaghi dinanzi alla 7ª Commissione, il quale aveva spiegato che la natura "ibrida" della Società - formalmente privata, ma sostanzialmente pubblica - aveva creato problemi applicativi. Egli aveva comunque garantito che gli interventi *in itinere* sarebbero stati portati a compimento. Alla luce di quelle affermazioni, reputa necessario ora un chiarimento sulla reviviscenza di un organo già posto in liquidazione, nonché sul meccanismo di assegnazione della quota del Fondo infrastrutture. La norma in esame prevede altresì che l'atto di indirizzo per ARCUS è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze; su tale atto di indirizzo si esprime anche il Consiglio superiore dei beni paesaggistici e sullo schema di decreto sono chiamate a pronunciarsi le Commissioni parlamentari competenti per materia e quelle per i profili finanziari.

Procedendo nell'analisi del testo, dà conto dell'articolo 40 che prevede la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Dicastero, in aggiunta agli ordinari stanziamenti

di bilancio, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Passando alle disposizioni concernenti lo sport, si sofferma sull'articolo 42, che [abroga - con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative - alcune disposizioni concernenti l'obbligo di taluni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, fra i quali ricorda](#) il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci. Al riguardo, si interroga sulla *ratio* di tale previsione e sulla sua limitazione solo a una determinata categoria di sportivi, auspicando delucidazioni da parte dell'Esecutivo.

Esamina invece in maniera più dettagliata l'articolo 47, che apporta modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. In proposito, rammenta che tale articolo 90 ha istituito presso l'Istituto per il credito sportivo un Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società, associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica o ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. La modifica apportata concerne la modalità di gestione del Fondo, in quanto i relativi criteri di gestione non sono più approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ma dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, sempre su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il CONI. Chiarisce dunque che si tratta di una modifica formale resasi necessaria alla luce dei continui mutamenti della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dovuti al conferimento delle deleghe ai Ministri senza portafoglio nelle successive compagini governative. Fa presente inoltre che si sopprime il riferimento al carattere sussidiario della garanzia del Fondo, peraltro già oggetto di una precedente abrogazione in commi diversi, con lo scopo di rendere più fruibile l'accesso al Fondo medesimo.

In ultima analisi rileva che l'articolo 32, pur essendo volto alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro, impatta sui profili di interesse in quanto menziona i soggetti che svolgono, in qualità di volontari, attività in favore delle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, anche a tali soggetti si applicano le disposizioni per i lavoratori autonomi in materia di sicurezza e si stabilisce che le modalità di tutela sono individuate con accordi tra il volontario e l'associazione. Pur comprendendo le esigenze di tutela sottese a questa norma, egli paventa tuttavia il rischio di un aggravamento burocratico per le associazioni sportive, che in effetti poggiano quasi totalmente sul volontariato. In conclusione, ritiene perciò opportuna una riflessione su tale tematica, che potrebbe finire per non avere gli effetti positivi sperati.

Riferisce alla Commissione anche la correlatrice [PUGLISI](#) (PD) relativamente alle norme inerenti l'istruzione, l'università e la ricerca, la quale premette che nel provvedimento le competenze dei Dicasteri di riferimento sono considerate strategiche per uscire dalla crisi economica.

Illustra quindi l'articolo 9 sull'accelerazione nell'utilizzo dei fondi comunitari, finalizzato ad evitare i ritardi e le conseguenti sanzioni per il mancato impiego di tali risorse. Saluta peraltro con favore l'introduzione del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Riferisce altresì che il Ministro per la coesione territoriale, nel maggio scorso, ha reso noti i dati sulla spesa certificata cumulata per il complesso dell'Italia che ha superato l'obiettivo di spesa complessiva, anche se non tutti i territori riescono ad utilizzare i fondi in eguale misura.

Dà poi conto dell'articolo 13 riguardante la *governance* dell'Agenda digitale italiana, della cui cabina di regia fa parte anche il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, segnalando che vengono escluse le competenze dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nel supporto allo sviluppo del Piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche. In proposito, pone l'accento sulla funzione di tale Istituto per l'innovazione della didattica e invita a

riflettere sull'opportunità di ripristinarne le competenze in tale ambito.

Passa poi ad esaminare l'articolo 18, commi da 8 a 8-sexies, che dota di 300 milioni di euro nel triennio 2014-2016 il Piano nazionale di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Esprime soddisfazione per l'attribuzione di tali risorse alle Regioni e agli enti locali, che consente di evitare duplicazioni di interventi e di garantire il pieno rispetto delle priorità dei territori. Dopo aver sottolineato l'urgenza di riqualificare e mettere in sicurezza le scuole anche in relazione a quelle nelle quali è stata censita la presenza di amianto, si sofferma sull'articolo 32 che stabilisce le modalità di riconoscimento del credito formativo per coloro i quali svolgono formazione in materia di sicurezza sul lavoro, menzionando gli istituti di istruzione e quelli universitari tra i soggetti che rilasciano i relativi attestati.

Cita anche l'articolo 42 che sopprime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie, tra cui ad esempio il certificato di sana e robusta costituzione per l'ammissione a scuola.

Esamina in maniera più dettagliata l'articolo 57, recante interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese, con particolare riferimento ad una serie di obiettivi puntualmente elencati. Al riguardo rileva che, anche a seguito del parere espresso dalla VII Commissione della Camera, in prima lettura è stato inserito il riferimento ai progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, in relazione alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti.

Si sofferma indi sull'articolo 57-bis introdotto in prima lettura, riguardante il personale scolastico collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ricordando che detto contingente era stato già ridotto da 300 a 150 unità. Riferisce dunque che viene fatto salvo il personale collocato fuori ruolo per l'anno scolastico 2013-2014; nel ritenere positiva detta norma, afferma infatti che i docenti distaccati per compiti connessi all'autonomia scolastica svolgono un'importante azione di supporto sui territori e fanno da "ponte" con le scuole.

Illustra altresì l'articolo 58, relativo allo sblocco del *turn over* nelle università e negli enti di ricerca, che anticipa di un anno la possibilità per detti soggetti di effettuare assunzioni nella misura del 50 per cento (in luogo del 20 per cento) della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Dopo aver dato conto della copertura prevista per tale disposizione, passa a esaminare l'articolo 59, che istituisce borse aggiuntive di mobilità per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi che vogliono iscriversi a corsi di laurea in Regioni diverse da quelle di residenza. Sottolinea peraltro che dette borse integrano il diritto allo studio, sono corrisposte attraverso un bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale, secondo il testo modificato dalla Camera dei deputati.

Riferisce poi sull'articolo 59-bis introdotto in prima lettura, e sull'articolo 60, modificato in maniera consistente dalla Camera dei deputati, i quali hanno l'obiettivo - a suo avviso lodevole - di cercare di superare alcuni difetti del meccanismo nazionale del diritto allo studio, superando le disparità. Rileva tuttavia criticamente che in virtù delle modifiche apportate si rischia di sottrarre risorse al contributo statale al sistema regionale del diritto allo studio, come peraltro segnalato dalla Conferenza delle Regioni. Invita pertanto ad approfondire tali norme onde correggere le storture suscettibili di provocare difficoltà applicative. Ritiene peraltro necessaria una revisione dei livelli essenziali delle prestazioni in modo che il diritto allo studio sia esigibile in tutto il Paese. Afferma inoltre che il merito delle università deve essere premiato con stanziamenti che permettono loro di accogliere studenti in quanto virtuose.

In ultima analisi, dà conto dell'articolo 73 sul tirocinio dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari, con particolare riguardo ai requisiti d'accesso, alla procedura di ammissione, agli obblighi del magistrato formatore, e al contenuto dello *stage*, manifestando talune perplessità sul comma 4.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che il dibattito e la votazione dello schema di parere sono previsti per domani pomeriggio. Segnala peraltro l'esigenza di concludere l'*iter* entro questa settimana, tanto più che il termine per la presentazione degli emendamenti nella sede di merito è stato fissato a stasera alle

ore 20.

La senatrice [GIANNINI](#) (*SCpI*) chiede delucidazioni circa l'eventualità di un differimento di tale termine.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che tale decisione sarà valutata dalle Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Sovraffollamento delle classi scolastiche (n. 64)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 5)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 3 luglio il relatore Bocchino ha presentato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore [BOCCHINO](#) (*M5S*), a seguito di intensi contatti con i rappresentanti dell'Esecutivo, comunica di aver predisposto un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale viene riformulato il primo impegno riguardante il numero di alunni per classe oltre superare le attuali discrasie normative. A seguito di tale modifica, riferisce di aver quindi soppresso il precedente secondo impegno.

Nella consapevolezza della relazione tra la dispersione scolastica e il numero degli alunni per classe, rimarca poi la necessità di un abbassamento di tale numero onde ridurre il fenomeno della dispersione. Rileva altresì che anche gli studenti stranieri hanno bisogno di ambienti adeguati e di classi non affollate, tenuto conto delle loro maggiori difficoltà di apprendimento dovute anzitutto alla non conoscenza della lingua. Si sofferma infine sulle scuole negli istituti penitenziari, in merito a cui ringrazia i senatori Liuzzi e Petraglia per i contributi offerti alla discussione. Esprime infine un ringraziamento ai sottosegretari Toccafondi e Galletti per la partecipazione dimostrata e per aver ben compreso l'importanza della tematica.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva il nuovo schema di risoluzione del relatore.

SULL'ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI SPORT

Il senatore [SIBILIA](#) (*PdL*) chiede delucidazioni circa l'attribuzione delle deleghe in materia di sport all'interno del Governo, a seguito delle dimissioni del ministro Josefa Idem. Domanda altresì se le dichiarazioni programmatiche svolte dall'allora Ministro dinanzi alla Commissione siano da ritenersi valide o se invece occorra una nuova procedura informativa.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'argomento sarà discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi l'audizione della Conferenza dei Collegi universitari legalmente riconosciuti (CCU), in relazione all'esame della Prima Relazione relativa agli alloggi per studenti universitari (atto n. 40). Durante tale audizione è stata consegnata una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 64 (Doc. XXIV, N. 5)

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica,

il comma 4 di detto articolo 64 è stato recepito e attuato, fra l'altro, tramite il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che stabilisce - agli articoli 9, 10, 11 e 12 - che si possano costituire classi rispettivamente fino a 26-28 alunni nella scuola dell'infanzia, fino a 26-28 nella scuola primaria, fino a 27-30 nella scuola secondaria di I grado e fino a 30-33 nella scuola secondaria di II grado (considerata la deroga del 10 per cento prevista dall'articolo 4 per ogni ordine di scuola);

l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, al comma 3 dispone che, fino all'approvazione di norme tecniche regionali, possano essere assunti quali indici di riferimento circa il numero di alunni per classe quelli contenuti nel decreto ministeriale del 18 dicembre 1975;

tale decreto prevede che le aule scolastiche siano di altezza non inferiore a tre metri e che il rapporto alunni/superficie sia di 1.80 m2/alunno nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di 1.96 m2/alunno nelle scuole superiori di II grado;

il decreto ministeriale 26 agosto 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio, prevede che il massimo affollamento ipotizzabile sia di 26 persone/aula;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 ha tuttavia inciso sulla formazione numerica delle classi, innalzando il limite massimo di alunni per aula rispetto alle precedenti previsioni (riportate nei decreti sopra citati); inoltre ha previsto, al comma 2 dell'articolo 3, che sarebbe dovuto seguire un piano generale per la riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la mancata emanazione, a tutt'oggi, del citato piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica pregiudica il livello di funzionalità e qualità delle istituzioni scolastiche e, soprattutto, il livello di sicurezza nelle nostre scuole, tenuto conto del fatto che il sovraffollamento delle aule comporta l'inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e vivibilità;

per quanto riguarda gli alunni disabili, la normativa indicata stabilisce che nelle classi con un alunno in situazione di *handicap* il numero degli alunni dovrebbe essere al massimo pari a 20, in modo da facilitare i processi di integrazione e d'inclusività;

per quanto riguarda l'attivazione di corsi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado presso gli istituti di prevenzione e pena, l'articolo 2 della circolare ministeriale n. 253 del 6 agosto 1993 afferma che il numero minimo di detenuti necessari per l'attivazione dei predetti corsi sia pari a 5. La circolare afferma peraltro che l'istruzione obbligatoria costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto, indicando come finalità precipua la sua rieducazione attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società;

l'esigenza di non creare classi particolarmente affollate è tanto più avvertita laddove si trovino inseriti alunni stranieri non ancora pienamente alfabetizzati alla lingua italiana, onde creare un ambiente di apprendimento particolarmente attento alle loro effettive esigenze;

considerato che:

a seguito di quanto sopra esposto il 20 gennaio 2011 il Tar del Lazio, con sentenza n. 0552/2011, ha

accolto il ricorso proposto dal Codacons contro i Ministeri dell'istruzione, delle finanze e dell'interno circa il sovraffollamento delle classi scolastiche e il dimensionamento delle rete scolastica, condannando gli stessi Ministri a emanare, entro 120 giorni dalla notifica della sentenza, il piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

in seguito a ciò, i Ministeri interessati hanno presentato appello al Consiglio di Stato, che lo ha respinto imponendo l'elaborazione di un vero e proprio atto generale di natura programmatica avente ad oggetto la riqualificazione dell'edilizia scolastica, non ritenendo sufficiente l'individuazione delle istituzioni scolastiche cui estendere (ai sensi del decreto interministeriale 23 settembre 2009) il meccanismo di temporanea ultrattività dei limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato in data 24 luglio 1998, n. 331;

pertanto, all'aumento degli alunni per classe non è corrisposto l'adeguamento strutturale delle aule da parte degli enti locali né dello Stato e tale perdurante immobilismo inficia la sicurezza delle strutture e la qualità di un servizio scolastico fortemente compromesso da logiche di contenimento della spesa che ormai hanno travalicato i legittimi confini del buon senso;

per ciò che attiene alla determinazione dell'organico di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, ha eliminato dall'ordinamento le disposizioni limitative contenute nell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno, sopprimendo la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti/alunni, pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

la conseguenza principale è da rinvenirsi nel ritorno all'applicazione dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, secondo il quale, in attuazione dei principi generali fissati dalla legge n. 104 del 1992, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni indicato al comma 3, in presenza di *handicap* particolarmente gravi;

impegna il Governo:

1) ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative volte al coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce dei risultati di tale iniziative, a introdurre modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondari di II grado;

2) ad adottare le più opportune iniziative volte a dare concretezza a quanto già previsto per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili, svincolando tale assegnazione da logiche puramente numeriche e di contenimento della spesa al fine di garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione alle normali e quotidiane fasi di vita, in osservanza degli articoli 3, 4, 12, 13 e 40 della legge n. 104 del 1992 nonché dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997;

3) ad adottare le più opportune iniziative volte a creare scuole o ambienti di apprendimento che siano adeguati ad accogliere alunni stranieri non pienamente alfabetizzati, creando, così, ambienti inclusivi

più consoni alle loro effettive esigenze;

4) ad adottare le più opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad eliminare il limite minimo di detenuti necessari per l'attivazione di corsi d'istruzione stante la particolarità degli istituti di prevenzione e pena, soggetti a una forte mobilità degli utenti stessi dovuta a trasferimenti, permessi o fine detenzione, che rendono fluttuante tale numero, con il rischio di non formare una classe per l'esiguità di detenuti solo in riferimento a un determinato periodo di tempo, privando così l'istituto di fondamentali strumenti per la formazione e la rieducazione dei detenuti stessi.

1.4.2.7.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 23 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
23ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti e per i beni e le attività culturali e per il turismo Simonetta Giordani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione n. 3-00196 del senatore Mazzoni sull'utilizzo da parte di privati di beni culturali pubblici, precisando che il Comune di Firenze ha presentato presso la competente Soprintendenza, il 21 giugno scorso, una richiesta di rilascio di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'evento denominato "Cavalcade Ferrari", nell'ambito del quale era prevista una cena da svolgersi in data 29 giugno 2013.

Evidenzia in merito che la richiesta non prevedeva opere e/o interventi di alcun tipo, ma esclusivamente l'allestimento di tavoli e di altri elementi di arredo utili allo svolgimento della serata. L'Ufficio periferico del Ministero ha pertanto espresso parere favorevole verificando, per quanto di istituzionale competenza, che la concessione garantisse la conservazione e la fruizione pubblica del bene e fosse assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico artistico del bene. Riferisce inoltre che, a detta della competente Soprintendenza, la chiusura al transito pubblico è stata limitata a poche ore, analogamente a quanto avvenuto in occasione di eventi simili.

Sottolinea poi che la concessione per occupazione di suolo pubblico, ivi compresa l'applicazione di eventuali meccanismi aperti e competitivi per disciplinarla, è una materia demandata alla competenza dei Comuni, con i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sull'uso individuale di beni culturali.

Se, diversamente, si vuole porre l'accento in senso generale sulla disciplina dell'accesso di finanziamenti privati al restauro dei monumenti, rende infine noto con soddisfazione che il Ministero ha curato la redazione di apposite Linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali con l'intento di fornire a tutte le amministrazioni pubbliche ? statali e non ? che abbiano in consegna beni culturali, nonché agli operatori economici interessati, un quadro certo di indirizzi applicativi, onde dirimere eventuali dubbi interpretativi delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché favorire il più ampio ricorso alla sponsorizzazione, quale modalità per il reperimento di finanziamenti per la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Precisa conclusivamente che il relativo decreto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo scorso.

Il senatore [MAZZONI](#) (*PdL*) si dichiara soddisfatto della risposta del Sottosegretario, sottolineando come l'atto di sindacato ispettivo presentato non si ponesse affatto contro l'iniziativa svolta. Ritiene tuttavia doveroso, anche alla luce delle Linee guida sulla sponsorizzazione citate dal Sottosegretario, individuare criteri chiari per tutti i casi specifici, soprattutto a fronte di una normativa per altri versi ormai consolidata. Invita quindi il Governo a scegliere chiaramente la strada da seguire, fra le due ipotesi contrapposte di una sottrazione dei beni culturali alle logiche di mercato ovvero di una maggiore apertura ai privati, attraverso i quali possono giungere risorse importanti per la tutela e la conservazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - i correlatori Francesca Puglisi e Marin hanno svolto le loro esposizioni introduttive.

Nel dibattito interviene il senatore [BOCCHINO](#) (*M5S*) il quale si sofferma anzitutto sull'articolo 59 inerente le borse di mobilità, giudicando paradossale che il Governo destini risorse per tale obiettivo - seppur lodevole - anziché farle confluire nel Fondo ordinario per il diritto allo studio, che invece ha registrato costanti diminuzioni. Si augura pertanto che nello schema di parere vi sia un esplicito riferimento a ciò.

Reputa poi anomalo che il Programma per i capaci e i meritevoli di cui all'articolo 59-*bis* sia finanziato con una percentuale della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), che di per sé dovrebbe essere aggiuntiva. Si dissocia pertanto dal porre a carico della predetta quota premiale il finanziamento del merito, che invece dovrebbe avvalersi di risorse a loro volta aggiuntive, onde non tradursi in un nuovo, surrettizio taglio a danno del comparto universitario. Nel ricordare come tale problematica era già stata sollevata dal suo schieramento politico in occasione del riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) 2013, nonché dell'esame del decreto-legge sull'occupazione

giovanile (A.S. n. [890](#)), in cui erano previsti meccanismi analoghi, invita dunque i correlatori ad inserire una specifica condizione in questo senso, nel parere che si accingono a sottoporre alla Commissione.

Quanto all'articolo 60, dissente poi fortemente dalla scelta di incrementare la quota premiale del FFO, tanto più alla luce dei risultati della valutazione sulla qualità della ricerca (VQR), recentemente presentati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ribadendo che per definizione il finanziamento premiale deve essere aggiuntivo. Il meccanismo di valutazione richiede del resto ancora un consistente affinamento, considerato che risultano eccellenti soltanto gli atenei del Nord, mentre quelli del Sud rivestono complessivamente un ruolo solo secondario ponendo una vera e propria "questione meridionale dell'università". L'aumento della quota premiale distribuita su queste basi rischia dunque di accrescere un meccanismo perverso, senza ottenere alcun risultato in termini perequativi, sicché vi è il rischio che in occasione della prossima valutazione - senz'altro ancora inficiata dalle modalità con cui è compiuta l'analisi - si determinino tagli ancora maggiori, con forte squilibrio tra i territori.

Con riferimento all'articolo 60, comma 3, critica poi che un ulteriore finanziamento pari ad un milione di euro, destinato al funzionamento dell'ANVUR, sia caricato per 500.000 euro sul FFO e per i restanti 500.000 euro sul FOE. Anche a questo proposito, rammenta come un analogo strumento di finanziamento dell'ANVUR introdotto nel riparto FOE 2013 era stato fortemente criticato dal suo Gruppo, in quanto le risorse per il funzionamento dell'Agenzia devono necessariamente essere aggiuntive e non tradursi in un definanziamento del settore.

La senatrice [GIANNINI](#) (*SCpI*) si sofferma a sua volta sugli articoli 59, 59-bis e 60 del decreto, concordando senz'altro con il senatore Bocchino che il merito debba essere finanziato con risorse aggiuntive e a tal fine coglie l'occasione per lamentare come sul FFO manchino ancora 300 milioni di euro per riguadagnare la quota di sopravvivenza. Sottolinea altresì l'importanza della promozione del merito per favorire la mobilità studentesca.

Quanto all'aumento della quota premiale da distribuire sulla base della valutazione, ritiene invece che sia una scelta opportuna, sulla quale occorre incamminarsi con decisione. Tutt'al più, riconosce, potranno essere necessari alcuni correttivi per rendere più graduale l'incremento che, attualmente, può in effetti risultare eccessivamente brusco. Non va peraltro dimenticato che i criteri di assegnazione della quota premiale finora applicati prevedevano una forte incidenza dei progetti di ricerca internazionale, mentre d'ora in poi la VQR ne abatterà il peso specifico.

Il senatore [TOCCI](#) (*PD*) si sofferma in particolare sull'articolo 58, comma 3, che consente la chiamata diretta di professori universitari che siano risultati vincitori di programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN), senza passare per il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale (CUN). A suo giudizio, si tratta di una norma che lascia spazio ad eccessiva discrezionalità, tanto più a fronte della paralisi dei concorsi previsti dalla legge Gelmini. A tutti gli effetti, tale disposizione può tradursi dunque in una rinuncia ai canali normali di reclutamento in favore di meccanismi non competitivi e selettivi e dunque scarsamente in grado di assicurare la qualità della docenza. Propone quindi di restringere tale previsione solo ai ricercatori a tempo indeterminato, escludendola per i professori ordinari.

Auspica infine che siano sollecitamente concluse le procedure ordinarie per il rilascio delle borse di mobilità, senza dover ricorrere ad ulteriori appesantimenti normativi.

Interviene infine il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*), il quale ringrazia i relatori per l'approfondito lavoro svolto e si limita a segnalare alcuni aspetti di rilievo per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In primo luogo, sottolinea l'importanza di aumentare le agevolazioni fiscali a vantaggio dell'industria cinematografica e di assicurare loro una certezza temporale sufficiente a

garantire il necessario sforzo di programmazione. In questo senso, ritiene che le misure non possano essere meramente annuali ma debbano essere almeno triennali.

Dissente poi dall'ipotesi, che qualcuno potrebbe coltivare, di riattivare il mercato dell'edilizia allentando i meccanismi di tutela paesaggistica. Al contrario, ritiene doverosa una specifica attenzione e in tal senso auspica che sia reintrodotta il termine massimo di efficacia dell'autorizzazione, pari a 12 mesi, di cui all'articolo 39.

Dopo aver invocato un aumento delle risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche alla luce delle numerose attività finanziate, che rappresentano un indispensabile ossigeno economico per una parte consistente dell'industria culturale italiana, auspica che siano ripristinati i comitati tecnico-scientifici del Consiglio superiore dei beni culturali in relazione al ruolo propositivo-previsionale di supporto al Ministro svolto. Coglie infine l'occasione per raccomandare che vengano semplificate le norme sulla sicurezza relative allo svolgimento degli spettacoli musicali dal vivo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica anzitutto la correlatrice [PUGLISI](#) (PD), la quale dichiara di condividere senz'altro l'inopportunità di sottrarre risorse preziose al FFO per il diritto allo studio. Raccomanda quindi fortemente al Governo di reperire, nell'ambito della prossima legge di stabilità, risorse aggiuntive da dedicare al settore. Sottolinea tuttavia con favore i numerosi aspetti positivi contenuti nel decreto con riguardo ai comparti dell'istruzione, dell'università e della ricerca, citando ad esempio le nuove risorse per l'edilizia scolastica, il rinnovato rispetto delle competenze degli enti locali sull'utilizzo delle risorse, nonché le borse di mobilità. Al riguardo, sottolinea peraltro come la mobilità studentesca sia un valore in assoluto, non solo dal Sud al Nord ma anche viceversa, al fine della costruzione di una cittadinanza non solo italiana ma anche europea.

Richiama infine l'attenzione sull'importanza di mantenere in vita le competenze dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), anche a fronte dell'Agenzia per l'Italia digitale e rimarca positivamente lo sblocco del *turn over* fino al 50 per cento per i comparti dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 58.

Replica a sua volta il correlatore [MARIN](#) (PdL), il quale dichiara di condividere i rilievi emersi circa le agevolazioni fiscali per l'industria cinematografica, a favore delle quali devono essere senz'altro stanziati più risorse, in un'ottica di programmazione triennale. In tal senso, la maggioranza ha del resto presentato un apposito emendamento presso le Commissioni di merito.

Concorda altresì con il ripristino del limite massimo di 12 mesi della durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, inopinatamente allungato presso la Camera dei deputati. Anche in questo senso, preannuncia la presentazione di un emendamento di maggioranza.

Dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza di svolgere una riflessione circa la reviviscenza di ARCUS S.p.a., onde definirne fra l'altro i meccanismi di finanziamento, conclude soffermandosi sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati circa l'attività di volontariato presso le associazioni sportive. Premesso che la volontà parlamentare comune è senz'altro quella di alleggerire gli adempimenti delle associazioni sportive, reputa indispensabile un ulteriore approfondimento per verificare che l'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento vada effettivamente in questa direzione.

I correlatori [PUGLISI](#) (PD) e [MARIN](#) (PdL) presentano infine uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Agli intervenuti replica il sottosegretario GALLETTI, il quale registra con soddisfazione i diversi orientamenti emersi, buona parte dei quali opportunamente ripresi nel parere dei correlatori. Con riferimento all'osservazione n. 5, nel condividere l'inopportunità dell'incongruenza fra i commi 1 e 4 dell'articolo 59, osserva che sarebbe preferibile optare fra l'indicazione della residenza dello studente

ovvero quella della famiglia di origine. Invita pertanto a riformulare l'osservazione in modo tale che l'indicazione sia alternativa e non cumulativa.

La correlatrice [PUGLISI](#) (PD) accoglie il suggerimento e, d'intesa con il correlatore [MARIN](#) (PdL), modifica conseguentemente lo schema di parere.

Replica a sua volta il sottosegretario Simonetta GIORDANI, la quale conferma che l'Amministrazione svolgerà un'attenta riflessione su ARCUS, nonché - più in generale - sulle società partecipate e controllate dal Ministero. Assicura altresì il proprio impegno per un incremento dei fondi destinati al FUS e per la limitazione temporale dell'autorizzazione paesaggistica.

Sottolinea peraltro un ulteriore profilo, relativo all'articolo 30, secondo cui sono ammessi i cambi di sagoma degli edifici ricostruiti anche nei centri storici. Al riguardo, il testo modificato dalla Camera dei deputati appare migliorativo rispetto alla versione originaria; tuttavia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo giudica opportuno un ulteriore affinamento.

Il correlatore [MARIN](#) (PdL) ritiene che la questione possa essere utilmente affrontata in Assemblea, attraverso la presentazione di specifici emendamenti e, d'intesa con la correlatrice [PUGLISI](#) (PD), preferisce non modificare il testo del parere.

Per dichiarazione di voto sulla proposta di parere dei correlatori interviene il senatore [BOCCHINO](#) (M5S), il quale lamenta che non sia stata recepita l'osservazione del senatore Tocci sulla chiamata diretta dei professori universitari. Al riguardo osserva peraltro che - a suo giudizio - la soluzione non è limitare l'istituto della chiamata diretta bensì rendere più selettivi i PRIN, che attualmente scontano sicuramente una grave carenza di comparazione meritocratica e trasparente. All'estero, invece, le procedure sono assai più rigorose e il vincitore di un programma del Consiglio europeo di ricerca è sicuramente qualificato per la docenza.

Sottolinea poi l'importanza che la mobilità studentesca non si diriga solo dal Sud al Nord ma anche viceversa. Ritiene invece che i meccanismi individuati dal decreto generino un'idea distorta della mobilità ed in tal senso lamenta che le sue osservazioni non siano state recepite nel parere.

Analogamente, rammenta di aver chiesto una specifica indicazione sull'eccessivo aumento della quota premiale del FFO al 20 per cento, che appare assolutamente indispensabile calmierare.

Quanto allo sblocco del *turn over* prende senz'altro atto con favore del ripristino del 50 per cento. Ritiene tuttavia indispensabile rimuovere definitivamente il limite, fortemente lesivo per le università, consentendo quanto prima il reintegro completo.

Dopo aver lamentato come non sia stata ripresa neanche la sua osservazione relativa all'inopportunità di finanziare l'ANVUR a valere sul FFO e sul FOE anziché tramite finanziamenti aggiuntivi, conclude preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, a meno che non siano introdotte le considerazioni summenzionate, quali condizioni.

La senatrice [GIANNINI](#) (SCpI) apprezza invece che i correlatori non abbiano raccolto la sollecitazione del senatore Tocci sulle chiamate dirette. Osserva infatti che tale istituto è applicato con successo in tutti i Paesi avanzati e si affianca regolarmente alle procedure concorsuali, in un'ottica di mobilità nazionale ed internazionale. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla bozza di parere dei correlatori, nel testo attuale.

Il senatore [LIUZZI](#) (PdL) apprezza in particolare le considerazioni volte ad incentivare la mobilità studentesca, verso tutte le aree del Paese, sottolineando al riguardo alcune aree di eccellenza accademica anche al Sud.

Condivide poi le sollecitazioni in favore di una riflessione su ARCUS, anche nell'ottica della complementarietà tra turismo e cultura finalmente avviata da questo Governo, nonché di un aumento delle risorse per le agevolazioni fiscali a favore delle aziende cinematografiche e del FUS.

Nel richiamare l'attenzione sulla difficoltà di predisporre adeguati strumenti di contrasto all'attuale crisi economica e di effettivo rilancio dell'economia, esprime un giudizio complessivamente positivo sul decreto in esame e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere dei correlatori.

Prima di dichiarare il voto del suo Gruppo, il senatore [CENTINAIO](#) (*LN-Aut*) chiede ai correlatori se la bozza di parere in discussione sia definitiva.

Conferma la correlatrice [PUGLISI](#) (*PD*), la quale ritiene che il parere sia già sufficientemente forte negli aspetti più contrastati. Quanto all'osservazione del senatore Tocci sulle chiamate dirette, precisa di non averla accolta, avendo riscontrato anche orientamenti di segno opposto. Nel parere, già si chiede del resto con sufficiente vigore una chiara inversione di tendenza sul diritto allo studio. L'unica modifica recepita è pertanto quella suggerita dal sottosegretario Galletti all'osservazione n. 5.

Concorda il correlatore [MARIN](#) (*PdL*).

Il senatore [CENTINAIO](#) (*LN-Aut*) dichiara dunque il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo stupore per il dispositivo favorevole nello schema di parere a fronte di osservazioni sostanzialmente negative. Menziona al riguardo le considerazioni problematiche sottese all'articolo 11, che finanzia il *tax credit* per una somma dimezzata rispetto all'anno in corso e solo per il 2014, nonché all'articolo 39 che prospetta una soluzione non migliorativa con riferimento all'autorizzazione paesaggistica.

Analoghe critiche rivolge all'articolo 40, manifestando forti perplessità anche sull'articolo 42 che esclude il certificato di idoneità fisica solo per i maestri di sci. In ultima analisi ritiene che le affermazioni rese nel dibattito e trasfuse nel parere circa gli articoli 59 e 59-bis in ordine alla possibile crisi del sistema universitario giustificerebbero di per sé un parere di netta contrarietà.

Anche la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, pur dando atto ai correlatori di aver effettuato un grande sforzo per trovare aspetti positivi in un decreto che comunque ha ancora bisogno di molti correttivi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni dei correlatori, come riformulato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA
NUOVA RIUNIONE PER DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto

per oggi al termine della seduta pomeridiana, non avrà luogo. Esso è nuovamente convocato per una seconda riunione domani, giovedì 1° agosto, alle ore 9,15, al termine della prima riunione, dedicata all'audizione del Presidente dell'Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI CORRELATORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

tenuto conto che il disegno di legge in titolo reca numerose norme di interesse della Commissione per quanto riguarda la scuola, l'università e la ricerca, i beni culturali e lo sport, in quanto detti settori rappresentano il volano dello sviluppo del Paese;

salutata con favore l'introduzione, all'articolo 9, del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi da realizzare attraverso i fondi strutturali europei, per l'utilizzo dei quali sono peraltro previste misure di accelerazione;

condiviso il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella gestione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, che consente di evitare duplicazioni di interventi e di garantire il pieno rispetto delle priorità dei territori;

valutata la necessità di chiarire le modalità di funzionamento di Arcus Spa alla luce della sua reviviscenza, disposta dall'articolo 39, comma 1-*bis*, nonché l'eventuale meccanismo di assegnazione in suo favore di una quota del Fondo infrastrutture;

preso atto della soppressione, disposta dall'articolo 42, di alcuni certificati sanitari tra cui quello di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;

rilevato positivamente che l'articolo 58 anticipa di un anno la possibilità per le università e gli enti di ricerca di effettuare assunzioni nella misura del 50 per cento (in luogo del 20 per cento) della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

manifestata soddisfazione per l'istituzione, all'articolo 59, di borse aggiuntive di mobilità per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi che vogliono iscriversi a corsi di laurea in Regioni diverse da quelle di residenza, in quanto integrano il diritto allo studio in modo che sia reso esigibile su tutto il territorio nazionale;

esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all'articolo 11, si ritiene indispensabile, da un lato, incrementare le somme stanziare per le agevolazioni fiscali a vantaggio dell'industria cinematografica, onde riportarle ai livelli degli anni

- precedenti e, dall'altro, allungarne l'orizzonte temporale di efficacia quanto meno ad un triennio;
2. in merito all'articolo 13, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di fare salve le competenze dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), rispetto ai compiti dell'Agenzia per l'Italia digitale, come previsto dalla precedente normativa;
3. circa l'articolo 32, condiviso l'obiettivo di alleggerire gli adempimenti posti a carico delle associazioni sportive, che poggiano quasi totalmente sull'impegno dei volontari, si ritiene opportuna una riflessione sulla formulazione prevista dalla norma, onde raggiungere gli scopi previsti;
4. all'articolo 39, si invita a valutare l'opportunità di ripristinare il limite massimo alla efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che nel testo originario era posto un termine finale, pari a dodici mesi, poi soppresso durante l'esame alla Camera;
5. all'articolo 59 si registra una incongruenza tra i commi 1 e 4, in quanto si fa riferimento nel comma 1 alla residenza dello studente e nel comma 4 alla residenza della famiglia di origine; sarebbe dunque necessaria quanto meno una formulazione uniforme, che menzioni sia la residenza dello studente che quella della famiglia di origine;
6. all'articolo 59, comma 4, si reputa necessario adeguare il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve comunicare la graduatoria degli studenti che hanno richiesto di accedere alla borsa di mobilità e assegnare le borse stesse. Infatti, posto che il bando dovrà essere adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, detta comunicazione non potrà essere effettuata entro il 3 settembre 2013 come attualmente previsto dal testo, ma sarebbe preferibile un termine di 45 giorni dal bando e comunque non oltre il 30 settembre 2013, cioè in tempo utile per l'iscrizione all'anno accademico 2013-2014;
7. si ritiene indispensabile correggere gli effetti degli articoli 59-bis e 60 che causano il *default* tecnico di molte università italiane. L'applicazione delle suddette disposizioni non può infatti determinare la riduzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) spettante a ciascuna università. Occorre pertanto rifinanziare al più presto il Fondo integrativo per il diritto allo studio e il FFO, tracciando definitivamente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi *standard*;
8. si reputa altresì urgente reintegrare il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in misura quanto meno pari ai tagli effettuati per il 2013;
9. si ritiene indispensabile ripristinare i comitati tecnico-scientifici del Consiglio superiore dei beni culturali il quale, oltre ad esprimere pareri, svolge un ruolo propositivo-previsionale di supporto al Ministro sull'intera cultura del Paese e non solo in relazione ai beni culturali strettamente intesi;
10. si invitano le Commissioni di merito a semplificare le norme sulla sicurezza relative allo svolgimento degli spettacoli musicali dal vivo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

tenuto conto che il disegno di legge in titolo reca numerose norme di interesse della Commissione per quanto riguarda la scuola, l'università e la ricerca, i beni culturali e lo sport, in quanto detti settori rappresentano il volano dello sviluppo del Paese;

salutata con favore l'introduzione, all'articolo 9, del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi da realizzare attraverso i fondi strutturali europei, per l'utilizzo dei quali sono peraltro previste misure di accelerazione;

condiviso il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella gestione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, che consente di evitare duplicazioni di interventi e di garantire il pieno rispetto delle priorità dei territori;

valutata la necessità di chiarire le modalità di funzionamento di Arcus Spa alla luce della sua reviviscenza, disposta dall'articolo 39, comma 1-*bis*, nonché l'eventuale meccanismo di assegnazione in suo favore di una quota del Fondo infrastrutture;

preso atto della soppressione, disposta dall'articolo 42, di alcuni certificati sanitari tra cui quello di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;

rilevato positivamente che l'articolo 58 anticipa di un anno la possibilità per le università e gli enti di ricerca di effettuare assunzioni nella misura del 50 per cento (in luogo del 20 per cento) della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

manifestata soddisfazione per l'istituzione, all'articolo 59, di borse aggiuntive di mobilità per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi che vogliono iscriversi a corsi di laurea in Regioni diverse da quelle di residenza, in quanto integrano il diritto allo studio in modo che sia reso esigibile su tutto il territorio nazionale;

esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all'articolo 11, si ritiene indispensabile, da un lato, incrementare le somme stanziare per le agevolazioni fiscali a vantaggio dell'industria cinematografica, onde riportarle ai livelli degli anni precedenti e, dall'altro, allungarne l'orizzonte temporale di efficacia quanto meno ad un triennio;
2. in merito all'articolo 13, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di fare salve le competenze dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), rispetto ai compiti dell'Agenzia per l'Italia digitale, come previsto dalla precedente normativa;
3. circa l'articolo 32, condiviso l'obiettivo di alleggerire gli adempimenti posti a carico delle associazioni sportive, che poggiano quasi totalmente sull'impegno dei volontari, si ritiene opportuna una riflessione sulla formulazione prevista dalla norma, onde raggiungere gli scopi previsti;
4. all'articolo 39, si invita a valutare l'opportunità di ripristinare il limite massimo alla efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che nel testo originario era posto un termine finale, pari a dodici mesi, poi soppresso durante l'esame alla Camera;
5. all'articolo 59 si registra una incongruenza tra i commi 1 e 4, in quanto si fa riferimento nel comma 1 alla residenza dello studente e nel comma 4 alla residenza della famiglia di origine; sarebbe dunque necessaria quanto meno una formulazione uniforme;
6. all'articolo 59, comma 4, si reputa necessario adeguare il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve comunicare la graduatoria degli studenti che hanno richiesto di accedere alla borsa di mobilità e assegnare le borse stesse. Infatti, posto che il bando dovrà essere adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, detta comunicazione non potrà essere effettuata entro il 3 settembre 2013 come attualmente previsto dal testo, ma sarebbe preferibile un termine di 45 giorni dal bando e comunque non oltre il 30 settembre 2013, cioè in tempo utile per l'iscrizione all'anno accademico 2013-2014;
7. si ritiene indispensabile correggere gli effetti degli articoli 59-*bis* e 60 che causano il *default* tecnico di molte università italiane. L'applicazione delle suddette disposizioni non può infatti determinare la riduzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) spettante a ciascuna università. Occorre pertanto rifinanziare al più presto il Fondo integrativo per il diritto allo studio e il FFO, tracciando definitivamente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi *standard*;
8. si reputa altresì urgente reintegrare il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in misura quanto meno

pari ai tagli effettuati per il 2013;

9. si ritiene indispensabile ripristinare i comitati tecnico-scientifici del Consiglio superiore dei beni culturali il quale, oltre ad esprimere pareri, svolge un ruolo propositivo-previsionale di supporto al Ministro sull'intera cultura del Paese e non solo in relazione ai beni culturali strettamente intesi;

10. si invitano le Commissioni di merito a semplificare le norme sulla sicurezza relative allo svolgimento degli spettacoli musicali dal vivo.

1.4.2.8. 8[^] (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.8.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 15 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Intervengono il professor Andrea Camanzi, la dottoressa Barbara Marinali e il dottor Mario Valducci.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUL GRAVE INCIDENTE DEL PULLMAN PRECIPITATO DAL VIADOTTO DELL'AUTOSTRADA A16

Il presidente [MATTEOLI](#) ritiene doveroso, prima di affrontare gli altri argomenti all'ordine del giorno della seduta, soffermarsi sul grave incidente verificatosi la scorsa domenica, quando un pullman è precipitato dal viadotto dell'autostrada A16 nei pressi di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, causando la morte di trentotto persone e il ferimento di altre diciannove.

Esprime anzitutto un sentito cordoglio alle famiglie delle vittime.

Si unisce unanime la Commissione.

Il presidente [MATTEOLI](#) riferisce quindi di aver acquisito per le vie brevi una prima serie di informazioni sull'accaduto dalla Prefettura di Avellino, dalla Polizia stradale e dalla società Autostrade per l'Italia (gestore del tratto autostradale in questione), che ringrazia tutti per la collaborazione fornita. Da tali informazioni non sembra apparentemente evincersi una qualche responsabilità precisa: sembra infatti che vi sia stato un guasto meccanico al pullman, che ha addirittura perso alcune parti meccaniche lungo la strada. Non riuscendo a frenare, il conducente ha prima cercato inutilmente di rallentare la corsa a contatto con la barriera di protezione laterale e infine, dopo aver urtato alcune macchine che lo precedevano, ha sfondato la barriera precipitando dal viadotto.

Per quanto riguarda il cedimento della barriera "New Jersey", dalle informazioni acquisite risulterebbe che la stessa era costruita in maniera corretta, trattandosi di una struttura che non doveva essere rigida, ma elastica per assorbire gli urti. Il bordo del viadotto è poi franato proprio perché la barriera era fissata a terra con una serie di perni.

Appare comunque prematuro avanzare qualunque conclusione, dovendosi attendere necessariamente l'esito delle perizie e delle indagini, che dovranno anche verificare lo stato fisico del conducente e se avesse riposato a sufficienza, la velocità del mezzo e le sue condizioni di funzionamento, considerato che sembrerebbe essere stato un pullman molto vecchio, immatricolato nel 1995 e poi reimmatricolato nel 2008.

Ritiene quindi fuorvianti e pretestuose anche alcune polemiche apparse sui giornali di oggi, che imputavano la responsabilità per l'accaduto al basso numero di controlli effettuato dalle autorità sulle strade in confronto ad altri Paesi, posto che in realtà in Italia i controlli stradali sono molto elevati e spesso più approfonditi che all'estero.

La Commissione continuerà comunque a seguire la vicenda, anche in vista di eventuali interventi legislativi che potessero rendersi opportuni per migliorare la sicurezza della circolazione stradale e prevenire ulteriori tragedie.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*SCpI*), nell'unirsi all'espressione del cordoglio del Presidente e dei colleghi, osserva che, nell'ambito della indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione sulle concessioni autostradali, potrebbe essere approfondito anche il tema degli investimenti sulla sicurezza stradale effettuati dai concessionari.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) ringrazia il Presidente per la sensibilità dimostrata e si associa a sua volta alle condoglianze per le famiglie delle vittime. Occorre certamente attendere l'esito delle perizie ed evitare qualsiasi tipo di polemica strumentale sull'accaduto, ma ci sono aspetti da chiarire, come la questione del cedimento della barriera e della eccessiva vetustà del pullman. Sulla questione dei controlli stradali condivide l'opinione del Presidente: nel confronto con gli altri Paesi non si deve solo guardare al numero delle verifiche ma anche alla qualità delle stesse. Dà atto al Presidente di avere sempre prestato molta attenzione a questo tema anche nella sua qualità di Ministro nella scorsa Legislatura, quando le forze politiche, con una iniziativa *bipartisan*, aumentarono gli stanziamenti per i controlli.

Il senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) osserva che, a parte il guasto meccanico, è certamente opportuno verificare l'adeguatezza delle strutture di protezione, atteso che la barriera "New Jersey", contro cui ha urtato il pullman, dovrebbe contenere anziché facilitare l'uscita dei mezzi.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) ringrazia a sua volta il Presidente per l'attenzione dimostrata. Nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Filippi, sottolinea l'esigenza che la Commissione verifichi l'adeguatezza delle norme poste in materia di sicurezza stradale, ad esempio per quanto riguarda le condizioni fisiche dei conducenti.

Sempre in materia di sicurezza nei trasporti, stigmatizza poi con forza la prassi deprecabile e pericolosa dell'inchino delle navi da crociera, ricordando il recente episodio di Venezia in cui una nave è passata a pochi metri dalla riva, evocando la tragedia dell'Isola del Giglio.

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*) condivide il richiamo a un atteggiamento di compostezza e serietà nell'affrontare la tragedia. Osserva che l'aumento del traffico autostradale delle prossime settimane in coincidenza con l'inizio delle ferie estive impone una grande attenzione dello Stato, che dovrebbe assicurare controlli adeguati per garantire la sicurezza stradale, specialmente per quanto concerne il trasporto pubblico. Si dice poi stupito per il fatto che talvolta sembra esservi una sottovalutazione di eventi così tragici, anche nella rappresentazione fornita dai mezzi di

comunicazione.

Occorre verificare anche il funzionamento del sistema di sicurezza, che in alcuni momenti sembra carente, posto che la tempestività dei soccorsi è un elemento essenziale.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*), dopo aver ringraziato il Presidente per la sua sensibilità, osserva come, malgrado i notevoli investimenti fatti negli ultimi anni sulla sicurezza stradale, vi siano ancora molti ritardi. Ad esempio, i dispositivi tecnici più innovativi per la sicurezza dei veicoli dovrebbero diventare da subito obbligatori per legge. C'è poi anche la questione di rendere più sicure le condizioni delle strade. Poiché nel "decreto del fare", attualmente all'esame del Senato, è prevista anche una revisione generale del Piano nazionale per la sicurezza stradale, potrebbe essere l'occasione per un ripensamento e potenziamento dello stesso. Auspica che vi sia un intervento in merito, evitando polemiche di tipo strumentale.

Il senatore [GIBIINO](#) (*PdL*) si unisce a sua volta al cordoglio per le famiglie e ringrazia il Presidente anche per le informazioni acquisite e condivise con la Commissione.

È naturalmente doveroso attendere l'esito delle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ma è comunque opportuno che si avvii una riflessione, anche ai fini di un eventuale intervento normativo che possa evitare il ripetersi di tali tragedie.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) ricorda che, in fase di progettazione di strutture dinamiche, la fisica insegna l'importanza di concentrarsi sulla gestione dei nodi. In questo senso esprime perplessità per il fatto che la barriera di protezione sfondata dal pullman fosse realizzata con un tipo di calcestruzzo apparentemente troppo rigido e che forse non era neanche fissato, ma solo appoggiato al suolo.

Dopo un intervento del [PRESIDENTE](#), volto a chiarire che, secondo le notizie raccolte, la barriera in questione era effettivamente ancorata al suolo, il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) osserva comunque la necessità di verificare le caratteristiche costruttive e di montaggio delle strutture di protezione.

Il senatore [BORIOLI](#) (*PD*) concorda con i colleghi circa l'opportunità di attendere l'esito delle perizie per l'episodio specifico. In termini più generali, occorre però verificare le condizioni di sicurezza sia delle infrastrutture viarie che dei mezzi di trasporto dedicati al turismo. La liberalizzazione del settore voluta dall'Unione europea ha fatto sì che queste attività siano esercitate per lo più da privati, il che pone il problema di come siano controllati i mezzi e la loro effettiva manutenzione.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*PdL*) conferma che, secondo le indicazioni fornite da Autostrade per l'Italia, la barriera di protezione "New Jersey" contro cui ha urtato il pullman era fissata al suolo da una serie di perni che vengono periodicamente controllati e sostituiti.

Ritiene comunque che la Commissione debba continuare a monitorare la situazione anche in vista di ulteriori approfondimenti. Condivide poi la censura del senatore Ranucci nei confronti della deprecabile usanza dell'inchino delle navi da crociera. Anche su questo tema sono opportuni approfondimenti, che andrebbero estesi anche a verificare le condizioni complessive ambientali ed igienico-sanitarie a bordo delle navi da crociera, dove migliaia di persone sono costrette a convivere in spazi estremamente ridotti.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **GIBIINO** (PdL) illustra il disegno di legge in esame di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il provvedimento - che giunge in Senato con numerose integrazioni dopo l'esame da parte della Camera dei deputati - è stato adottato dal Governo sulla base delle Raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività ("semestre europeo"). Esso contiene misure volte a rilanciare l'economia.

Per i profili di competenza della 8a Commissione, procedendo in ordine di testo, evidenzia innanzitutto, nell'ambito delle misure volte ad accelerare l'utilizzazione dei fondi strutturali europei, l'articolo 9-bis, inserito dalla Camera dei deputati, nel quale si contempla la possibilità che venga stipulato un contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione di nuovi progetti strategici, anche di carattere infrastrutturale, finanziati anche con risorse dell'Unione Europea.

Tra gli articoli finalizzati al potenziamento e all'attuazione dell'Agenda digitale e alla diffusione delle tecnologie di comunicazione elettronica, segnala in particolare l'articolo 10 che, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, liberalizza l'accesso ad Internet tramite tecnologia *wi-fi*, esonerando coloro che offrono tale servizio al pubblico dall'obbligo di identificazione personale degli utilizzatori. L'articolo specifica inoltre che, qualora l'offerta di connettività non costituisca l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, questi non è tenuto ad acquisire l'autorizzazione generale e la licenza previste dalla legislazione vigente. L'articolo introduce inoltre misure di semplificazione per l'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica.

L'articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, è volto a qualificare, a fini fiscali, come contributi in conto capitale - e, come tali, partecipanti alla formazione del reddito - le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio dei diritti di uso delle frequenze della banda 790-862 Mhz, destinate alla telefonia mobile (cosiddetto "dividendo digitale esterno").

Sempre in riferimento alle emittenti locali, una modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 61 del provvedimento, relativo alla copertura finanziaria, ha evitato la riduzione degli stanziamenti per il sostegno a tale settore, peraltro individuando una copertura alternativa a valere sulle risorse stanziati per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Per quanto concerne la *governance* dell'Agenda digitale, fa presente che l'articolo 13 specifica quale debba essere la composizione della Cabina di regia, cioè del soggetto al quale, con l'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, sono state conferite funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda.

Si stabilisce che della Cabina facciano parte vari Ministri e che la presidenza sia affidata al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato. Nella Cabina viene poi istituito un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, denominato Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. La presidenza di tale organismo è attribuita al Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono inoltre disciplinati i rapporti tra la Cabina di regia e il Parlamento.

Ricorda poi che l'articolo interviene anche sulla Agenzia per l'Italia digitale - soggetto al quale sono

attribuite dalla legislazione vigente funzioni operative per la realizzazione dell'Agenda digitale - concentrando nel Presidente del Consiglio alcune funzioni, tra le quali la vigilanza, la nomina - tramite procedure di evidenza pubblica - del direttore, nonché disciplinando alcuni aspetti relativi alle risorse umane e finanziarie dell'Agenzia.

Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati introducono una sorta di potere sostitutivo del Presidente del Consiglio per l'adozione di una serie di regolamenti e di decreti ministeriali previsti nel decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, segnala tra questi, con riferimento alla specifica competenza della 8a Commissione, il regolamento del Ministro dello sviluppo economico relativo alle misure da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni al fine di minimizzare le interferenze tra telefonia mobile (LTE) e televisione digitale terrestre, previsto dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 179.

Sempre con riferimento agli organismi responsabili dell'attuazione dell'Agenda, l'articolo 15 precisa che il Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale, è anche presidente della Commissione per il sistema pubblico di connettività.

Alle misure finalizzate al settore delle infrastrutture è poi interamente dedicato il Capo III del provvedimento.

L'articolo 18, in particolare, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso, al comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita nel quinquennio 2013-2017.

Il comma 2 dell'articolo rinvia ad un successivo decreto l'individuazione degli interventi da finanziare.

Il comma specifica comunque che tali interventi debbano riguardare: il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari; il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonché il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta; l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta; gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano.

Un ulteriore elenco di opere che possono essere finanziate, con delibere del Cipe, sempre a valere sulle disponibilità del Fondo è poi contenuto al comma 3.

Si tratta, in particolare, dell'asse viario quadrilatero Umbria-Marche; della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, della linea M4 della metropolitana di Milano, nonché del collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza. Nel caso in cui non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, con delibere Cipe potranno inoltre essere finanziati la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancellino-Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

Il comma 4 dell'articolo contiene poi norme finalizzate ad agevolare la realizzazione del Corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone, tra l'altro prevedendo che le risorse già assegnate dal Cipe possano essere utilizzate indistintamente per i lotti in cui è articolata l'opera.

Il comma 5 dispone, sempre a valere sulle risorse del Fondo istituito di cui al comma 1, l'assegnazione di 90,7 milioni di euro alla società concessionaria per la realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A24 e A25 "Strade dei Parchi", al fine di assicurare la continuità funzionale e la realizzazione degli investimenti previsti nella Convenzione vigente.

Il comma 6 subordina la concessione del finanziamento per la realizzazione della tratta Colosseo-Piazza Venezia della metro C di Roma (il cui progetto definitivo deve essere sottoposto al Cipe entro il 30 novembre 2013) alla messa in pre-esercizio, entro il prossimo 15 dicembre, della tratta Pantano-Centocelle.

Il comma 7 autorizza, in attesa dell'approvazione del Contratto di programma - parte investimenti

2012-2016 con RFI, la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo, già disponibile, di 300 milioni di euro.

I commi da 8 a 8-*sexies* recano interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

I commi 9 e 9-*bis* contengono disposizioni per il primo Programma "6.000 campanili". Si tratta della destinazione, per il 2014, di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo in esame, a favore dei piccoli comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, per la realizzazione e manutenzione di reti viarie o - secondo un'integrazione apportata dalla Camera dei deputati - di reti telematiche di nuova generazione (NGN) e *wi-fi*, nonché per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio. Con una successiva convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Anci verranno disciplinati i criteri per l'accesso ai finanziamenti, fermo restando il limite alla presentazione di un solo progetto da parte di ciascun comune.

Il comma 10, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo in esame, demanda ad un successivo decreto l'approvazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad Anas spa.

I commi 11 e 12 stabiliscono, rispettivamente, che il mancato conseguimento delle finalità indicate dal comma 1 entro il 31 dicembre 2013 determina la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sul Fondo e che le risorse del Fondo non possono essere utilizzate per la risoluzione dei contenziosi. Si segnala, a tal proposito, che l'articolo 25, comma 11-*bis* del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, indica dettagliatamente le opere alle quali devono essere prioritariamente destinate le risorse revocate.

Si tratta, in particolare, del completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle; del collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa; della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia; degli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce.

Il comma 13 dell'articolo 18 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo di cui al comma 1 attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, relative in particolare alla ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a, al Trattato di amicizia Italia-Libia, alla realizzazione della nuova linea AV/AC Torino-Lione e del terzo valico dei Giovi.

Si sofferma quindi sull'articolo 19, recante disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici e di defiscalizzazione.

I commi 1 e 2 novellano gli articoli 143 e 144 del Codice dei contratti, che disciplinano, rispettivamente, le caratteristiche e le procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici.

I commi da 3 a 5 dell'articolo intervengono poi sugli incentivi fiscali previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione di nuove infrastrutture.

In particolare, il comma 3 riduce da 500 a 200 milioni di euro il valore delle opere infrastrutturali, da realizzare mediante contratti di partenariato, al di sopra del quale viene concesso il credito di imposta ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012. Viene inoltre introdotto il nuovo requisito della rilevanza strategica dell'opera, nonché prorogato fino al 31 dicembre 2016 il limite temporale per l'approvazione del progetto. Un'ulteriore norma incide sulle procedure di verifica del piano economico finanziario delle opere da parte del Cipe.

Anche la soglia per accedere all'agevolazione consistente nell'esenzione dal pagamento del canone di concessione - sempre prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012 - viene abbassata da 500 a 200 milioni, con l'introduzione del requisito della rilevanza strategica dell'opera.

Si chiarisce che il credito di imposta e l'esenzione dal pagamento del canone sono agevolazioni alternative rispetto alla cosiddetta "defiscalizzazione", di cui all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 (vale a dire la possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo a

fondo perduto).

Su tale normativa incide il comma 4 dell'articolo 19, che demanda ad una delibera Cipe la definizione di tutte le disposizioni attuative della defiscalizzazione.

Il comma 5 dell'articolo 19 interviene sulla disciplina fiscale degli interessi derivanti dalle omissioni obbligazionarie effettuate dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture (cosiddetto *project bond*), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012. Vengono rese strutturali le agevolazioni consistenti nella deducibilità degli interessi e nell'applicazione di un regime agevolato ai fini delle imposte di registro, mentre continua ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'equiparazione ai titoli di Stato ai fini della tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

L'articolo 20 dispone una ricognizione dello stato di attuazione del 1° e 2° Programma nazionale della sicurezza stradale, prevedendo che le risorse destinate a interventi non ancora avviati siano revocate per essere utilizzate per ulteriori iniziative di miglioramento della sicurezza stradale, concernenti prevalentemente, come specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché il finanziamento del completamento dell'asse viario Terni-Rieti. Ulteriori norme inserite dalla Camera riguardano la riduzione del 30 per cento dell'importo delle sanzioni dovute per violazioni al Codice della strada, qualora il pagamento venga effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, nonché l'utilizzo e la diffusione di strumenti elettronici per il pagamento delle sanzioni.

L'articolo 21 differisce dall'8 giugno 2013 al 30 giugno 2014 il termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione di cui agli articoli da 129 a 136 (Parte II, Titolo VI, Capo II) del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti.

Illustra quindi l'articolo 22, relativo a misure per l'aumento della produttività nei porti, al comma 1 novella l'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994 in materia di dragaggi, dettando una serie di misure di semplificazione delle procedure.

Le modifiche introdotte sono volte innanzitutto a precisare che le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione delle operazioni di bonifica non genericamente nei siti oggetto degli interventi (come previsto nella normativa vigente e confermato nei disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale in esame presso l'8ª Commissione) ma, più specificatamente, nelle aree portuali e marino-costiere poste in tali siti.

Si precisa poi che il parere della Commissione VIA-VAS, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è necessario solo nel caso in cui il progetto di dragaggio preveda anche la realizzazione di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della valutazione di impatto ambientale dei Piani regolatori portuali o comunque difforni da quelle oggetto dei provvedimenti. Su questo punto si segnala che i disegni di legge sui porti non contemplano il parere della Commissione VIA-VAS. In analogia con quanto disposto in tali provvedimenti, anche l'articolo in esame interviene sulle condizioni da rispettare per il riutilizzo dei materiali dragati, con la soppressione della previsione in base alla quale il materiale da riutilizzare debba avere caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo. Vengono infine eliminate dalla procedura per l'adozione del decreto interministeriale, con il quale devono essere disciplinate le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio, sia la necessità di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni che la previsione di un termine per l'adozione del decreto.

Il comma 2 dell'articolo consente alle Autorità portuali di variare le tasse sulle merci e di ancoraggio, in diminuzione fino all'azzeramento o in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della loro misura.

Sempre con riferimento all'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, il comma 3 innalza da 70 a 90 milioni di euro annui il limite entro il quale esse possono trattenere - come stabilito dall'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994 - la percentuale dell'1 per cento dell'Iva riscossa nei porti e dispone che tali risorse siano utilizzate anche per gli interventi necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione

e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

L'articolo 23 del decreto-legge, finalizzato a misure per il rilancio della nautica da diporto, oltre ad intervenire sulla disciplina del noleggio occasionale di navi o imbarcazioni da diporto - estendendo anche alle società che non abbiano come scopo sociale il noleggio o la locazione la possibilità di svolgere tale attività e modificando alcuni aspetti fiscali - ritocca la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011. In particolare, vengono esentate dal pagamento di tale tassa le unità da diporto di lunghezza fino 14 metri ed è ridotto l'ammontare di quanto dovuto dalle imbarcazioni comprese tra i 14 e i 20 metri.

L'articolo 24 contiene varie disposizioni in materia ferroviaria.

Innanzitutto con il comma 1 si modificano le procedure per la determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, prevedendo che con decreto ministeriale, adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, sia approvata la proposta del Gestore.

Il comma 2 reca una norma volta a rafforzare la trasparenza ai fini della separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie, mentre il comma 3 interviene sulla disciplina relativa alle limitazioni ai servizi ferroviari di trasporto passeggeri in ambito nazionale, prevedendo, tra l'altro, che, nel caso in cui dallo svolgimento di tali servizi derivi la compromissione dell'equilibrio economico generale di un contratto di servizio pubblico, all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di limitazione possa essere chiesto anche il pagamento di diritti di compensazione.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, infine, stabilisce che le modifiche agli *standard* di sicurezza apportate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria possano prescrivere l'adozione di livelli di sicurezza diversi da quelli minimi comuni solo se accompagnati da una stima dei sovraccosti e da un'analisi di sostenibilità finanziaria.

L'articolo 25 contiene disposizioni che regolano il trasferimento di funzioni e personale dall'Anas al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali, nonché norme relative all'utilizzo di risorse per i contratti di servizio Enav, per rafforzare la sicurezza delle grandi dighe e per assicurare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia.

Per quanto riguarda il primo aspetto, i commi da 1 a 4 dell'articolo, al fine di consentire l'espletamento da parte del Ministero delle infrastrutture delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali e delle altre competenze indicate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, definiscono innanzitutto le modalità di individuazione e di inquadramento delle risorse umane che devono essere trasferite da Anas al Ministero. Essi poi regolano l'individuazione e il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, facendo riferimento a quelle derivanti dalle subconcessioni su sedime autostradale e, ove necessario, dal canone corrisposto ad Anas dai concessionari autostradali.

I commi 7 e 8 dell'articolo riguardano il riassetto delle funzioni dell'Anas.

In particolare il comma 7 novella l'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, eliminando la possibilità che l'Agenzia (e quindi, attualmente, il Ministero che ne ha rilevato i compiti) possa avvalersi di Anas nello svolgimento delle funzioni affidate. Viene inoltre soppressa la possibilità che Anas riceva in affidamento diretto la costruzione di nuove autostrade o la concessione di gestione di autostrade in scadenza o revocate.

Il comma 8 novella invece le disposizioni relative alle procedure per la riorganizzazione dell'Anas. Tra l'altro, viene differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione dello Statuto nonché soppressa la previsione che lo Statuto debba indicare i requisiti per l'esercizio delle attività di controllo su Anas da parte dei Ministeri vigilanti, al fine di assicurare la funzione di organo *in house* della pubblica amministrazione.

Come accennato, il comma 5 dell'articolo 25 consente di utilizzare le disponibilità residue destinate ai Contratti di programma e di servizio dell'Enav per il 2012 per gli interventi volti a garantire la sicurezza operativa e degli impianti.

Il comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone che possa essere concluso

un apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa.

Il comma 6, con riferimento alla necessità di potenziare la sicurezza delle grandi dighe, adegua la dotazione organica del Ministero all'inserimento di personale già assunto sulla base di precedenti disposizioni legislative.

I commi da 9 a 11 trasferiscono dal Ministero delle infrastrutture alla Regione siciliana le funzioni di vigilanza sulle attività previste nella convenzione stipulata con la Società Compagnia delle isole S.p.a. per garantire i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia.

Oltre al comma 11-*bis*, già trattato in relazione all'articolo 18 del provvedimento in esame, richiama poi il comma 11-*ter*, che intende accelerare la procedura per l'approvazione dei progetti di adeguamento della S.S. Telesina e del collegamento Termoli-San Vittore.

Il comma 11-*quater* reca norme per la disciplina dell'inquinamento acustico delle aviosuperfici.

I commi 11-*quinquies* e 11-*sexies* intervengono sul settore del trasporto pubblico locale. In particolare, il primo di questi commi consente alle regioni interessate di predisporre, entro il 31 ottobre 2013, un piano di ristrutturazione del debito del settore del trasporto pubblico regionale e locale maturato fino al 31 dicembre 2012, da finanziare utilizzando le risorse assegnate a ciascuna regione, a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Oltre che al superamento degli squilibri finanziari regionali, la disposizione è volta ad applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012. Conseguentemente essa prevede che il piano di rientro predisposto dalle regioni interessate debba individuare le necessarie misure di razionalizzazione e di incremento di efficienza.

Il comma 11-*quinquies* contiene una disposizione analoga a quella del comma precedente ma con riferimento specifico alla regione Calabria, che viene autorizzata ad attingere alle risorse del Fondo sviluppo e coesione nel limite di 100 milioni di euro. La norma non prevede la predisposizione di un apposito piano di razionalizzazione del trasporto pubblico locale.

Relativamente all'articolo 26, evidenzia che reca una serie di proroghe in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento ai termini imposti alle stazioni appaltanti per la pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012 e ad alcuni dei termini previsti dall'articolo 253 del Codice degli appalti per l'applicazione transitoria di alcune agevolazioni.

L'articolo 26-*bis*, al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, introduce una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 26-*ter* consente che, nei contratti di appalto di lavori affidati con gara dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai divieti vigenti sia possibile anticipare all'appaltatore fino al 10 per cento dell'importo contrattuale.

L'articolo 27 novella l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 355 del 2003 al fine di armonizzare la procedura per l'approvazione annuale delle tariffe autostradali al mutato assetto delle competenze istituzionali tra Anas e Ministero delle infrastrutture, ed interviene sulla disciplina delle opere strategiche con l'obiettivo di accelerare la procedura di approvazione unica del progetto preliminare da parte del Cipe, di cui all'articolo 169-*bis* del Codice dei contratti.

Passa poi ad illustrare il Titolo II, dedicato a misure di semplificazione, segnalando, con particolare riferimento alle materie di competenza della 8a Commissione, gli articoli 32, 46, 49-*ter* e 50.

L'articolo 32, nell'ambito di misure volte alla semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro, al comma 7-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, contiene una novella che incide sulla disciplina del prezzo più basso nei contratti pubblici. Si prevede, in particolare, che esso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 46 prevede una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti vigenti per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza effettuate dagli enti locali

coinvolti nell'organizzazione dell'Expo Milano 2015. Viene poi destinato al Ministero degli affari esteri un contributo per le attività di organizzazione logistica e comunicazione relative alla partecipazione all'Expo. Si stabilisce infine che una quota fino all'80 per cento dell'imposta di soggiorno applicata dal Comune di Milano possa essere destinata al finanziamento del programma "City operations", che comprende azioni considerate fondamentali per la riuscita dell'Expo.

L'articolo 49-terprevede l'obbligo, in relazione i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'articolo 50 modifica infine la disciplina della responsabilità fiscale negli appalti, stabilendo che l'appaltatore non è responsabile in solido nei confronti del subappaltatore per il versamento dell'Iva nonché, con riferimento alle ritenute sui redditi, qualora egli verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti da parte del subappaltatore attraverso l'acquisizione del nuovo Documento unico di regolarità tributaria, del quale si disciplina il rilascio. In attesa di tale acquisizione, si prevede che l'appaltatore sospenda il pagamento del corrispettivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione in programma e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei designati a Presidente e a componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti

Il presidente [MATTEOLI](#), dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo dando la parola al professor Camanzi.

Il professor CAMANZI, nel ringraziare la Commissione per l'attenzione riservata a lui e agli altri candidati, illustra le linee generali lungo le quali egli e i suoi due colleghi intendono impostare l'azione della nuova Autorità di regolazione dei trasporti. In proposito, dopo aver sottolineato che la promozione della concorrenza e un assetto più avanzato della regolazione dei servizi di trasporto e dell'accesso alle relative infrastrutture sono essenziali per la competitività dell'economia e delle imprese, definisce lungimirante la scelta del legislatore di avere affidato ad unica Autorità funzioni e compiti attinenti alle diverse modalità di trasporto, prevedendo l'applicazione di un modello armonizzato di regolazione giuridico-economica, sia pure con gli adattamenti resi necessari dalla specificità dei diversi settori.

Sottolinea il valore e l'importanza dell'intersectorialità nei trasporti e il vantaggio competitivo dell'istituzione di un'unica Autorità rispetto ad altri modelli organizzativi europei di tipo esclusivamente verticale.

Per quanto riguarda i rapporti con le altre istituzioni, preannuncia che l'Autorità intende stabilire rapporti di collaborazione attiva, leale e propositiva con il Parlamento, il Governo e le altre amministrazioni centrali, regionali e locali, nel rispetto delle reciproche competenze.

Come affermato anche dalla Corte costituzionale, l'Autorità non sostituisce le competenze di amministrazione attiva e di controllo, ma ha una funzione di garanzia che giustifica la sua indipendenza.

L'Autorità intende collaborare altresì con le altre Autorità indipendenti, a partire da quelle con attribuzioni simili. Particolare attenzione sarà poi dedicata ai temi europei ed internazionali, attraverso l'esercizio delle attività di vigilanza e regolazione imposte da norme europee, attraverso la cooperazione amministrativa con altre istituzioni di settore e, infine, mediante la partecipazione al processo di formazione ed attuazione della normativa e della politica dell'Unione.

L'Autorità aprirà poi forme di consultazione e di coinvolgimento con i soggetti regolati, con le loro organizzazioni di categoria, con gli altri interessati e con le associazioni dei consumatori.

Infine, sottolinea che l'Autorità eserciterà le proprie funzioni nel rispetto dei limiti di tempo e di competenza definiti dalle norme istitutive, tenendo conto al tempo stesso dell'evoluzione normativa del settore.

Prende poi la parola la dottoressa MARINALI, che si sofferma sugli aspetti organizzativi e di funzionamento dell'Autorità. È intenzione sua e degli altri candidati ridurre al minimo i tempi di avvio dell'Autorità dotandola rapidamente delle risorse previste. Peraltro la dotazione organica limitata prevista dalla legislazione vigente impone un'accurata selezione del personale, che dovrà essere dotato di adeguata qualificazione e indipendenza, nonché la scelta di un modello organizzativo ottimale ai fini del corretto esercizio delle funzioni attribuite.

Interviene successivamente il dottor VALDUCCI, che illustra le modalità di esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità. Al pari delle altre Autorità indipendenti, tali poteri saranno esercitati secondo le modalità previste da specifici regolamenti e appositi procedimenti e saranno altresì soggetti al diritto di "accesso civico".

Rileva quindi la natura "indiretta" di parte della regolazione attribuita all'Autorità, per quanto concerne l'individuazione dei criteri per la fissazione delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi da parte dei vari soggetti competenti e per la verifica della loro corretta applicazione.

Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tutela dei diritti dei consumatori e dei passeggeri, anche in ossequio alle vigenti normative comunitarie. In definitiva, l'Autorità dovrà operare in tutti i settori del trasporto, dal contesto locale a quello globale nel rispetto delle competenze di tutte le

istituzioni e cooperando con le altre Autorità. L'obiettivo è di promuovere la concorrenza, di migliorare l'accessibilità dei mercati del settore dei trasporti da parte delle imprese e il livello della qualità di vita dei cittadini.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) esprime apprezzamento per la relazione svolta dagli auditi citando in particolare l'obiettivo di porre l'Autorità come promotore degli investimenti esteri e del miglioramento della vita dei cittadini. Soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, fortemente compromesso, sia su ferro che su gomma, l'Autorità dovrà intervenire per migliorarne il funzionamento e favorirne l'apertura. Le infrastrutture di trasporto hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Paese e quindi è senz'altro condivisibile il richiamo all'interconnessione tra i vari sistemi, specie in funzione del turismo. Lo sviluppo nei settori del trasporto dovrà però avvenire a parità di condizioni tra gli operatori anche dal punto di vista fiscale ed economico.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) esprime apprezzamento per l'altro profilo delle candidature proposte dal Governo: in merito ricorda il positivo lavoro svolto insieme al professor Camanzi e al dottor Valducci nei loro precedenti ruoli istituzionali e sottolinea altresì la grande competenza professionale della dottoressa Marinali. Infine, manifesta il proprio apprezzamento per l'intenzione preannunciata dagli auditi di una forte collaborazione tra la nuova Autorità e il Parlamento.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD), dopo aver espresso una positiva valutazione per le candidature, dichiara di condividere i riferimenti fatti nelle relazioni all'integrazione tra le varie modalità di trasporto, al tema delle concessioni autostradali e all'incidenza sulla vita dei cittadini. Osserva che la creazione di un quadro regolatorio equilibrato potrà avere effetti assai positivi sullo sviluppo del settore.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (SCpI), pur unendosi agli apprezzamenti per la qualità dei candidati, evidenzia come vi siano molti interrogativi sull'effettivo ruolo che svolgerà la nuova Autorità, ad esempio nel rapporto con altre istituzioni di garanzia come le Autorità portuali, nella separazione tra Rete ferroviaria italiana e Ferrovie dello Stato.

Richiama poi la questione della scarsità delle risorse di personale assegnate all'Autorità: in quest'ottica manifesta la sua contrarietà circa la proposta di trasferire la sede dell'Autorità a Torino, mentre sembrerebbe meglio e anche meno costoso rimanere a Roma.

Chiede altresì chiarimenti sui rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, posto che obiettivo del legislatore dovrebbe essere semplificare e non complicare ulteriormente il quadro di settore. Con riferimento alle concessioni autostradali, chiede che cosa l'Autorità intenda fare per la questioni degli *incumbent* e per una effettiva liberalizzazione del settore, attesa ormai da molti anni.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), richiamando quanto già esplicitato in occasione dell'audizione del ministro Lupi, conferma la contrarietà del suo Gruppo all'istituzione dell'Autorità, di cui mette in dubbio l'utilità. Critica soprattutto l'effettiva capacità dell'organo di avere un ruolo terzo essendo i suoi componenti di nomina politica. Peraltro, essi hanno già esercitato nei loro precedenti incarichi ruoli importanti nel settore dei trasporti, che è però ancora scarsamente liberalizzato come nel caso delle concessioni autostradali. È quindi dubbio che la nuova Autorità possa riuscire a fare quello che non si è fatto in passato con gli organismi già esistenti. Ulteriori dubbi ci sono poi nel rapporto tra l'Autorità e gli altri enti di settore come ad esempio le Autorità portuali.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) osserva che il suo Gruppo è in generale restio alla creazione di nuove autorità, tuttavia dovendo comunque attuare le direttive imposte dall'Unione europea, è inevitabile procedere alla creazione dell'Autorità di regolazione anche nel settore dei trasporti. Auspica che essa si ponga come soggetto veramente terzo e possa fare chiarezza anche rispetto alle altre, troppe Autorità

che spesso non funzionano adeguatamente. Nella passata Legislatura, la politica non ha purtroppo esercitato un ruolo adeguato in questo settore.

Esprime il suo apprezzamento per i nomi proposti, che hanno l'autorevolezza e le competenze giuste per il ruolo. Come obiettivo principale, l'Autorità dovrebbe concorrere al rilancio dell'economia del Paese, auspicando che essa non entri in competizione con la politica, come fatto invece da altri organismi, e che avvii anzi un rapporto collaborativo e non conflittuale con il Parlamento.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S), oltre a sottolineare il problema dell'effettiva indipendenza dei candidati, chiede di conoscere la loro sede di provenienza in relazione al progetto di trasferimento a Torino della sede dell'Autorità.

Il senatore [GIBINO](#) (PdL) esprime il suo apprezzamento per l'altro profilo dei candidati e per la passione che traspare dalle loro relazioni. Condivide l'idea di utilizzare i trasporti come fattore per lo sviluppo del Paese e l'importanza attribuita al trasporto intermodale. Sottolinea l'esigenza di una stretta e leale collaborazione con le Commissioni Trasporti del Parlamento, atteggiamento dal quale si valuterà anche l'operato dell'Autorità.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL) ricorda la sua personale e ferma contrarietà al progetto di istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, posizione esternata in più occasioni e in diversi sedi pubbliche. Ritene infatti che l'attuale struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia assolutamente in grado di svolgere tutti i compiti che la legge intende affidare all'Autorità.

Esprime il suo rammarico per non essere riuscito, all'epoca in cui era ministro, ad impedire tale progetto, ma nel contempo ritiene suo dovere istituzionale rispettare una previsione contenuta in una legge dello Stato. Precisa inoltre che il suo giudizio non si riferisce assolutamente alla qualità dei candidati, rispetto ai quali esprime la propria stima, sottolineando anzi che le loro candidature sono assolutamente adeguate per gli incarichi.

Non può tuttavia esimersi dal criticare alcuni passaggi contenuti nella relazione degli auditi: innanzi tutto, non è che le funzioni di regolazione ora attribuite all'Autorità non fossero esercitate adeguatamente dal Ministero. In secondo luogo, non ritiene che esista un vantaggio competitivo del modello dell'autorità unica per il settore dei trasporti rispetto ad altri modelli di integrazione verticale adottati all'estero, come dimostra ad esempio l'esperienza tedesca.

Il fatto poi che la relazione giudichi troppo limitate le risorse di personale destinate all'Autorità, sembra quasi preludere ad una futura richiesta di ampliamento delle stesse. Infine, l'affermazione che l'Autorità ha un semplice ruolo di garanzia è contraddetta dalla conclusione della relazione stessa, nella quale si indicano per l'Autorità competenze così ampie che il Ministero potrebbe sembrare addirittura superfluo o subordinato all'Autorità stessa.

Nel ringraziare in ogni caso gli auditi per il loro contributo, ricorda che nella mattinata di domani si svolgeranno le procedure di votazione per l'espressione formale del parere sulle candidature.

Comunica, inoltre, che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara infine conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.8.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 17 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
17ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MATTEOLI](#) informa che domani, alle ore 8,30, la Commissione svolgerà il seguito dell'audizione con i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo scorporo della rete Telecom, mentre mercoledì 7 agosto, alle ore 14,30 (salvo variazioni impreviste), si terrà il seguito delle comunicazioni del ministro Lupi sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore Gibiino ha svolto l'illustrazione del provvedimento in esame. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [GIBIINO](#) (*PdL*), in qualità di relatore, tenuto conto dei tempi molto ristretti a disposizione per l'esame del provvedimento, auspica che, sulla base degli interventi che i colleghi svolgeranno, sia possibile ricavare una proposta di parere che potrebbe essere messa in votazione nel corso della seduta di domani.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) osserva incidentalmente che nel decreto-legge in conversione vi sono molti temi di grande rilevanza che rientrano nella competenza della Commissione. Esprime quindi il proprio rammarico per il fatto che, essendo gli stessi inseriti all'interno di questioni di più ampio respiro ed essendo i tempi dell'esame in Senato necessariamente ristretti, tali questioni non potranno essere affrontate con l'attenzione e l'ampiezza che avrebbero meritato. Auspica che per il futuro sia possibile un diverso approccio: in particolare osserva la necessità - come rappresentato anche nell'incontro svolto con il ministro Lupi - di porre mano ad una revisione organica del Codice degli appalti e dei relativi regolamenti, oggetto negli ultimi tempi di numerose modifiche estemporanee e non sempre coordinate.

Nel merito del provvedimento, cita la modifica apportata presso la Camera dei deputati all'articolo 50, che ha subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore alla consegna, da parte di quest'ultimo, dei documenti unici di regolarità tributaria (DURT). Si tratta di un meccanismo estremamente farraginoso e complicato che rende di fatto assai difficili i pagamenti e che finisce per penalizzare ancora una volta le piccole e medie imprese. Auspica quindi che con l'accordo di tutte le forze politiche tale norma possa essere soppressa. In questo senso, contrariamente all'opinione corrente ormai diffusa, sottolinea la validità dell'attuale modello parlamentare bicamerale che consente questo tipo di aggiustamenti ai testi legislativi *in itinere*.

Altro tema che ritiene opportuno segnalare è quello della norma introdotta dall'articolo 26-ter, che prevede la possibilità di anticipare all'appaltatore il dieci per cento dell'importo contrattuale. Ricorda che l'istituto dell'anticipazione alle imprese era già previsto nell'ordinamento italiano ma fu soppresso in seguito agli scandali di tangentopoli: ciò ha determinato tuttavia una penalizzazione ingiustificata delle imprese, anche rispetto agli altri Paesi dove tale facilitazione è presente. E' quindi positivo che la stessa sia stata reintrodotta con l'articolo 26-ter, ma dovrebbe essere configurata in termini di obbligo per le amministrazioni appaltanti e non di mera facoltà, per evitare rischi di disparità di trattamento da una situazione all'altra. Auspica che siano presentate proposte di emendamento a tal fine e che le stesse siano accolte.

Il senatore [BORIOLI](#) (*PD*) chiede al Relatore di valutare, ai fini della proposta di parere della Commissione, di segnalare una possibile modifica all'articolo 25 del decreto-legge in conversione, che ha formato oggetto di proposte emendative da parte del suo Gruppo. In vista dell'avvio dell'attività della nuova Autorità di regolazione dei trasporti, ritiene che le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali che l'articolo 25 trasferisce da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbero essere più correttamente affidate all'Autorità, al fine di avere un assetto più coerente e organico del sistema.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) manifesta il proprio apprezzamento sulle modifiche all'articolo 10 del provvedimento apportate presso la Camera dei deputati per quanto riguarda la liberalizzazione dell'accesso a Internet tramite *wi-fi* e l'istituzione della Cabina di regia per l'Agenda digitale. Reputa, altresì, importanti le disposizioni "sblocca cantieri" dell'articolo 18 che hanno rimesso in circolo le

risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti immediatamente cantierabili.

Richiama, poi, l'articolo 19, comma 3, che abbassa da 500 a 200 milioni di euro la soglia di valore al di sopra della quale vengono concessi crediti d'imposta alle opere infrastrutturali da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato (ovvero di *project financing*). Si tratta di una norma certamente apprezzabile, ma essendovi anche il vincolo della rilevanza strategica delle opere, risulta insufficiente, al fine di favorire la diffusione del *project financing* anche a livello locale per le opere di piccola dimensione. Chiede, quindi, al Relatore di inserire nel parere la richiesta di abbassare la soglia in questione da 200 a 100 milioni di euro.

Giudica positivamente le norme dell'articolo 22 che semplificano le procedure per la realizzazione dei dragaggi nei porti, nonché quelle dell'articolo 25 per quanto concerne la predisposizione di risorse finanziarie per superare i problemi annosi del trasporto pubblico locale.

Ritiene anch'egli che l'articolo 50 con l'introduzione del DURT, non solo non semplifichi, ma addirittura complichì la situazione attuale, bloccando di fatto il pagamento delle somme dovute dall'appaltatore ai subappaltatori, e sarebbe pertanto da eliminare.

Ricorda, infine, che nella scorsa legislatura è stato istituito il sistema centrale della nautica da diporto: tuttavia, le registrazioni relative alla proprietà delle imbarcazioni sono ancora annotate su una moltitudine di registri cartacei sparsi in tutta Italia, con una rilevante perdita di informazioni. Sarebbe, quindi, opportuno che tali procedure venissero informatizzate attraverso l'attivazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, che consentirebbe una gestione più efficiente ed un migliore controllo sia ai fini fiscali che di verifica del regime della proprietà.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*SCpI*) esprime una valutazione positiva sulle norme introdotte nel decreto-legge in esame a favore della nautica da diporto nell'articolo 23, con l'abbassamento della relativa imposizione. Per quanto riguarda le norme sull'emittenza locale contenute nel provvedimento, per motivi di correttezza legati alla sua precedente attività nel settore, ritiene opportuno non esprimersi al riguardo.

Infine, giudica assai positivamente le modifiche apportate presso la Camera dei deputati all'articolo 10 per semplificare l'accesso a Internet in *wi-fi*, grazie anche al prezioso lavoro svolto dall'onorevole Quintarelli di Scelta Civica.

Il senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) osserva che anche questo decreto-legge, come altri provvedimenti, si presenta purtroppo come un miscuglio eterogeneo di norme di dubbia efficacia.

Nel merito, concorda sull'ipotesi di modificare, con l'accordo di tutti i Gruppi, la norma relativa al DURT di cui all'articolo 50.

Per quanto riguarda i riferimenti all'Autorità di regolazione dei trasporti, essendo il suo Gruppo contrario all'istituzione di tale organismo, si dichiara contrario anche rispetto alle ipotesi di attribuzione di nuove, ulteriori funzioni e di trasferimento della sede a Torino, che potrebbe forse esporre l'organismo a indebite pressioni.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) richiama l'articolo 27 del decreto-legge in conversione, dove si prevede che, in materia di concessioni autostradali, il concessionario debba formulare le contestazioni alle eventuali inadempienze contrattuali del concedente obbligatoriamente entro giugno, affinché le stesse possano essere eccepite ai fini della decisione sulla proposta di variazioni tariffarie che deve essere avanzata entro ottobre. Si tratta di una sfasatura temporale che andrebbe corretta. Si sofferma, quindi, sul comma 2 dell'articolo 56-*bis* in materia di semplificazione delle procedure per i trasferimenti di immobili agli enti territoriali, osservando che la norma rappresenta un fatto positivo se tali semplificazioni servono effettivamente a velocizzare procedure spesso eccessivamente burocratiche, ma non se la finalità è soltanto quella di fare cassa con operazioni troppo frettolose.

In merito all'articolo 25, dove si prevede il trasferimento di personale dall'ANAS al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, chiede di sapere se le procedure di assunzione in ANAS del personale interessato siano state o meno equivalenti a quelle del personale ministeriale.

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*) osserva che le modifiche all'assetto e alle funzioni dell'ANAS introdotte presso la Camera dei deputati hanno un impatto molto più profondo di quanto appaia e rischiano di creare molti problemi all'operatività dell'ANAS. Il testo originario presentato dal Governo era da questo punto di vista più equilibrato: chiede, pertanto, che si solleciti nel parere un passo indietro su questo punto, per evitare di inserire elementi contraddittori che rischiano di creare anomalie nel funzionamento del sistema.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*), a integrazione del suo precedente intervento, fa riferimento all'articolo 20, comma 5-*bis*, lettera a), in merito allo sconto per le multe automobilistiche. In aderenza alla proposta originariamente formulata anche dal Presidente Meta della Commissione Trasporti della Camera e al fine di garantire la concreta efficacia della norma, chiede di segnalare nel parere della 8a Commissione l'opportunità di sopprimere le parole da: "o se il trasgressore" fino alla fine del periodo.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*PdL*) rileva come il "decreto del fare" contenga norme di grande importanza finalizzate a rimettere in moto l'economia italiana. Sia pure con alcuni limiti, si tratta di un provvedimento di grandissima rilevanza che investe questioni molto importanti, ma che non sembrano essere state colte adeguatamente dalla stampa o dai mezzi di informazione che si sono invece spesso soffermati su aspetti decisamente secondari come gli sconti sul pagamento delle multe.

Chiede, poi, al Relatore di valutare l'inserimento nel parere di un'osservazione sull'articolo 18. Ritiene infatti inusuale che in un articolo che individua finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali, sia inserito un elenco chiuso e definito delle opere stesse. Ciò, oltre a irrigidire la programmazione, desta anche naturale insoddisfazione per coloro che sono interessati ai progetti che rimangono esclusi.

Pur essendovi comunque aspetti del provvedimento che potrebbero essere migliorati, esprime un giudizio complessivamente positivo sullo stesso e auspica che la Commissione possa rendere il proprio parere alle Commissioni di merito nella giornata di domani.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) osserva che l'elencazione esaustiva e puntuale delle opere immediatamente cantierabili da finanziare con le risorse previste dall'articolo 18 ha probabilmente lo scopo di accelerare al massimo le relative procedure, superando gli abituali ritardi. Nella stessa direzione va la previsione nell'ambito della stessa norma della revoca dei finanziamenti non utilizzati entro il 31 dicembre 2013, al fine di renderli immediatamente disponibili per le altre opere indicate nel comma 11-*bis* dell'articolo 25.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di

manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety, security* e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA ([n. 21](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) ricorda che l'8a Commissione è chiamata a rendere un parere sul provvedimento in titolo. Precisa, altresì, che lo stesso contiene il nuovo contratto di programma per gli anni 2012-2014 stipulato tra il Governo (in qualità di concedente, attraverso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e Rete ferroviaria italiana SpA (in qualità di concessionario) per la gestione della Parte dei servizi relativamente alle attività di manutenzione della rete ferroviaria alle attività di *safety, security* e navigazione.

Rinviando all'ampia documentazione fornita dagli Uffici per i dettagli del provvedimento, segnala che il contratto di programma in esame introduce alcune importanti innovazioni rispetto al precedente contratto di programma 2010-2011, il cui ultimo aggiornamento è scaduto il 30 giugno 2013. Innanzitutto, per la prima volta la contrattazione di programma non è limitata come in passato alla sola parte investimenti, ma viene scissa in due distinti contratti di diversa durata: il primo, triennale (2012-2014) riguarda la parte servizi e forma oggetto del provvedimento in esame; il secondo, di durata quinquennale (2012-2016), è relativo invece alla parte investimenti ed è attualmente in corso di definizione.

Il contratto riguarda l'intera gamma delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e mira a garantire la valorizzazione della rete, assicurando risorse adeguate per gli interventi ordinari e straordinari. Questi sono valutati sulla base di un insieme di indicatori qualitativi, e misurano precisi obiettivi di risultato imposti al gestore. A tali obiettivi, peraltro, sono legati anche gli obiettivi manageriali assegnati alla dirigenza aziendale di RFI per il conseguimento della retribuzione di risultato.

Segnala, poi, che nel contratto di programma in esame viene definita in dettaglio l'attività di vigilanza esercitata dal concedente sul concessionario sulla base del vigente atto di concessione. A tale aspetto si collega un'altra innovazione introdotta dal contratto che riveste una serie di criticità: secondo l'articolo 10, comma 5, del contratto i costi della vigilanza espletata dal MIT, dovrebbero essere coperti con una quota pari allo 0,5 per mille delle risorse totali appostate nel contratto di programma. Poiché queste ammontano a oltre cinque miliardi di euro nell'intero triennio, si tratta evidentemente di cifre importanti: il CIPE, nel pronunciarsi per quanto di sua competenza sull'atto in esame, ha condizionato il proprio parere favorevole alla soppressione di questa clausola di copertura.

Poiché l'utilizzo di queste risorse per le attività di vigilanza del Ministero andrebbe a ridurre corrispondentemente gli stanziamenti appostati per le attività di manutenzione sulla rete ferroviaria, ritiene opportuno che la Commissione si associ al CIPE nel chiedere la soppressione di questa disposizione.

Dopo aver ricordato che il contratto si compone complessivamente di sedici articoli e di dieci allegati, si sofferma, infine, sulla copertura delle spese previste.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono tutte coperte, con varie fonti di finanziamento, per gli anni 2012-2014, con una importante eccezione: non ci sono infatti risorse per coprire i 720 milioni di euro di interventi programmati per la manutenzione straordinaria del 2014. Anche questo aspetto andrebbe quindi opportunamente segnalato nel parere che la Commissione dovrà rendere sull'atto del Governo in esame.

Infine, ricorda che nel "decreto del fare" attualmente all'esame del Senato, sono stanziati (all'articolo 18, comma 7) 300 milioni di euro da utilizzare per gli interventi del contratto di programma, Parte investimenti, in attesa della definizione del contratto stesso.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) rileva che il contratto di programma in esame presenta aspetti importanti e

innovativi. Esso è riconducibile alle disposizioni previste nell'atto di concessione con il quale lo Stato ha dato in gestione a RFI la rete ferroviaria nazionale per un periodo di 60 anni e che è contenuto nel decreto ministeriale 138/T del 2000. In particolare, l'articolo 3, comma 1, stabilisce tra gli obblighi del concessionario quello di assicurare la piena utilizzabilità della rete (lettera a)) nonché quello di mantenere adeguati livelli di *standard* e di sicurezza (lettera b)). Corrispondentemente, sulla base di contratti di programma quinquennali, aggiornabili anche annualmente, vengono definiti gli obiettivi di intervento e i relativi stanziamenti finanziari.

L'atto del Governo in esame a suo avviso stravolge tale impostazione: in primo luogo riduce sensibilmente la spesa per la manutenzione della rete, prevedendo che debbano conseguirsi risparmi per 250 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa storica, di cui 20 milioni sulla rete AV/AC. Non è però spiegato come tale riduzione di spesa debba realizzarsi: se in astratto i risparmi possono conseguirsi con una manutenzione più efficiente e razionale, esiste però anche il rischio che si cerchi di ottenerli rinunciando a fare tutti gli interventi previsti oppure facendoli solo su una parte della rete. Ciò comporterebbe un inevitabile abbassamento della qualità e dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura che, come insegna anche la recente tragedia di Monteforte Irpino, può avere conseguenze molto gravi.

Ricorda, poi, che nella relazione illustrativa si prevede l'attuazione delle attività di manutenzione secondo criteri *market oriented*, ossia privilegiando le tratte maggiormente frequentate e con pedaggi più alti. Così si creerebbero, tuttavia, tratte marginali che col tempo resterebbero senza un'adeguata manutenzione.

Un'altra clausola del contratto che desta perplessità è quella secondo la quale la manutenzione delle linee danneggiate da calamità naturali sarà fatta non a spese del gestore nell'ambito delle risorse stanziate nel contratto, ma a carico dello Stato, con una sorta di rimborso a piè di lista. Si chiede, quindi, se, come accade già nel settore marittimo con le operazioni di *shipping*, non sia configurabile anche nel settore ferroviario l'introduzione di polizze di assicurazione che coprano l'eventualità di disastri naturali.

Conclusivamente, ritiene che l'impostazione di questo contratto di programma vada a snaturare il normale rapporto tra concedente e concessionario disegnato dalle norme vigenti, aumentando notevolmente la discrezionalità del gestore anche rispetto alle attività di servizio pubblico, che verrebbero attuate con logiche puramente di mercato. Ciò contraddice il fatto che RFI SpA sia tuttora una società partecipata dal Tesoro e ricorda piuttosto il modello privatistico adottato per le ferrovie britanniche durante il governo Thatcher e che non a caso è stato in seguito abbandonato. Fa, poi, l'esempio della linea Sacile-Pinzano in Friuli Venezia Giulia che, avendo attualmente un basso numero di treni che la percorrono, viene penalizzata nella programmazione delle attività manutentive prevista nel contratto in esame.

Pur riconoscendo i grandi meriti del *management* di RFI, ritiene che il nuovo contratto di programma conferisca loro una discrezionalità troppo ampia relativamente alle decisioni delle politiche di settore, che dovrebbero invece spettare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Su questo punto occorre una riflessione ampia.

Il senatore [ELORIS](#) (PdL) condivide le considerazioni del senatore Sonogo, osservando con rammarico che, negli allegati al contratto di programma in esame, siano quasi completamente assenti le linee ferroviarie della regione Sardegna.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL) osserva che, già nell'audizione di ieri dei candidati designati all'Autorità di regolazione dei trasporti, è stato prefigurato un modello che tende a spogliare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni essenziali di indirizzo politico nel settore. Questo stesso modello sembra ora, come giustamente segnalato dal senatore Sonogo, essere riproposto nel comparto ferroviario anche dal contratto in esame, attribuendo la funzione di indirizzo politico al

management di RFI: pur riconoscendo gli innegabili meriti e capacità di tali dirigenti, sottolinea che queste funzioni non possono che appartenere alla responsabilità della politica.

Rileva inoltre che i criteri di esecuzione delle attività manutentive sono indicati nei documenti allegati al contratto, che formano parte integrante e vincolante dello stesso. Tuttavia, non si comprende se gli obiettivi di riduzione della spesa assegnati scaturiscano dall'applicazione di questi criteri o da un'autonoma decisione discrezionale di RFI.

Ritiene, quindi, opportuno approfondire adeguatamente i vari aspetti del contratto: per tali ragioni, in considerazione dei tempi limitati a disposizione imposti attualmente dai lavori parlamentari, propone di rinviare l'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) chiede di poter audire sulle questioni segnalate l'Amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, dichiarandosi favorevole alla proposta di rinvio dell'esame dopo la pausa estiva.

Il [PRESIDENTE](#), pur condividendo la proposta del senatore Cioffi, ricorda che l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA è attualmente scaduto e occorre pertanto attendere che si proceda alla nuova nomina ovvero alla riconferma.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (SCpI) ritiene anch'egli opportuno approfondire adeguatamente le molte questioni inerenti al provvedimento in esame, rinviandone la trattazione a dopo l'estate.

I senatori [Stefano ESPOSITO](#) (PD) e [ELORIS](#) (PdL) si dichiarano anch'essi a favore del rinvio.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.8.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 19 (pom.) del 01/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2013
19ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DAVICO](#) (LN-Aut) chiede che la Commissione approfondisca la questione dell'incidente avvenuto al pullman precipitato dal viadotto dell'autostrada A16 in località Monteforte Irpino, svolgendo anche audizioni con i soggetti interessati.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che immediatamente dopo l'incidente, nella seduta di martedì 30 luglio, la Commissione si è occupata della vicenda, acquisendo una serie di relazioni informative sull'accaduto dalla Prefettura di Avellino, dalla Polizia stradale e anche dalla società Autostrade per l'Italia. Nel dibattito, si è convenuto che la Commissione tornerà ad occuparsi della vicenda, dopo la pausa estiva, non appena saranno disponibili ulteriori elementi sulla dinamica dell'incidente, del quale comincia comunque a delinearsi un certo scenario.

Il senatore [DAVICO](#) (LN-Aut) prende atto, rilevando la necessità di approfondire in particolare le questioni del cedimento della barriera di protezione e delle modalità di revisione del pullman.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la discussione generale sul provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la stessa e cede la parola al Relatore.

Il relatore [GIBIINO](#) (*PdL*) osserva preliminarmente che il disegno di legge esaminato reca numerose disposizioni che interessano materie di competenza della Commissione 8a, la quale però, come accaduto per altri provvedimenti in passato, non ha potuto esaminarlo in maniera compiuta essendo stata la competenza in sede referente affidata ad altre Commissioni. Auspica che, per il futuro, la Commissione possa invece avere un più ampio e adeguato spazio di discussione.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che l'assegnazione dei disegni di legge alle varie Commissioni è stabilita dalla Presidenza del Senato, sulla base del contenuto dei provvedimenti. Si farà comunque senz'altro carico di segnalare l'esigenza evidenziata dal Relatore.

Il relatore [GIBIINO](#) (*PdL*), sulla base delle indicazioni scaturite dal dibattito, formula una proposta di parere sul provvedimento in esame (allegata al resoconto di seduta).

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) valuta positivamente la proposta di parere del Relatore, che ringrazia per aver bene interpretato le varie posizioni emerse. Auspica anch'egli che per il futuro la Commissione possa esaminare in maniera più ampia i disegni di legge contenenti aspetti di sua competenza.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'opportunità, prospettata nella proposta di parere, di abbassare la soglia di crediti di imposta per le opere infrastrutturali da 200 a 100 milioni di euro e di eliminare il requisito della rilevanza strategica, nel timore che questo possa ampliare eccessivamente la platea degli interventi da finanziare.

Sul passaggio di personale da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede se i dipendenti di ANAS siano stati assunti per concorso come quelli ministeriali, perché in caso contrario si creerebbe una inspiegabile asimmetria.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*PdL*) conferma che i dipendenti di ANAS, che è una società per azioni, e quelli del Ministero, che è una amministrazione pubblica, hanno un diverso *status* giuridico-economico, tanto è vero che quelli già trasferiti da ANAS al Ministero ancora non hanno un trattamento economico definito perché deve essere deciso il loro inquadramento. Al di là di questi aspetti, è ovvio che, nel trasferimento di funzioni da ANAS al Ministero debbono essere necessariamente trasferite anche le stesse persone che quelle funzioni esercitavano.

Per quanto riguarda l'altra questione posta dal senatore Cioffi, relativamente all'abbassamento della

soglia e all'eliminazione del requisito della rilevanza strategica per l'accesso ai crediti di imposta, segnala che, pur ampliandosi la platea degli interventi finanziabili, in tal modo si intende consentire di finanziare anche a livello locale piccole opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico-privato, cioè con la finanza di progetto. Tali progetti, infatti, con i requisiti più stringenti posti dal testo del provvedimento in esame, sarebbero difficilmente realizzabili.

In risposta ad un ulteriore quesito del senatore [CIOFFI](#) (M5S) circa il requisito della rilevanza strategica delle opere, il senatore [RANUCCI](#) (PD) conferma che lo scopo è quello di favorire la diffusione dei contratti di partenariato anche a livello locale e che non vi sono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la norma consente di facilitare anche gli investimenti di soggetti privati.

Il senatore [FLORIS](#) (PdL) segnala l'opportunità di inserire, nel parere, anche un richiamo ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge in titolo per valutare la possibilità di abbassare l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto dei contratti stessi. Come suggerito da un emendamento da lui presentato presso le Commissioni di merito, tali importi dovrebbero essere ridotti rispettivamente a 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo industriale, a 18 milioni di euro per i programmi di sviluppo turistico e a 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo commerciale.

Il presidente [MATTEOLI](#) rileva l'opportunità di non appesantire eccessivamente il parere, già di per sé molto articolato, con un numero eccessivo di segnalazioni. Si dice comunque favorevole alla richiesta del senatore Floris e propone di integrare il parere in maniera conseguente.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) richiama alcuni emendamenti al disegno di legge in esame, presentati da senatori del suo Gruppo presso le Commissioni di merito, tendenti a trasferire le funzioni di vigilanza e controllo sulle concessioni autostradali e le relative risorse di personale da ANAS all'Autorità di regolazione dei trasporti, anziché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per una migliore razionalizzazione delle competenze di settore. L'inquadramento finale del personale trasferito dovrebbe avvenire senza nuovi e maggiori oneri per lo Stato, lasciando all'Autorità il compito di definire il relativo regime contrattuale. In alternativa, si potrebbe prevedere che il personale trasferito all'Autorità mantenga il precedente inquadramento.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL) osserva che, per il personale ex ANAS, prima di disporre un eventuale trasferimento all'Autorità, occorre risolvere preliminarmente il problema del rapporto e dell'inquadramento presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è ancora oggetto di una complessa vertenza.

Al fine di evitare di addentrarsi in valutazioni circa l'opportunità del trasferimento di determinate funzioni all'Autorità piuttosto che al Ministero, propone di inserire nel parere semplicemente un richiamo volto ad auspicare che, nello svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità, venga utilizzato il personale ex ANAS.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) si dichiara favorevole alla proposta del Presidente.

Alla luce del dibattito svolto, il relatore [GIBIINO](#) (PdL) formula quindi una nuova proposta di parere, allegata al resoconto di seduta.

Il presidente [MATTEOLI](#), infine, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere così riformulata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety, security* e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA ([n. 21](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) ricorda che, nella discussione generale sul provvedimento in titolo avviata nella scorsa seduta, sono emersi una serie di profili critici, per i quali è stata avanzata da alcuni senatori la richiesta di rinviare l'esame a dopo la pausa estiva per consentire un adeguato approfondimento.

Il presidente [MATTEOLI](#) osserva che la questione più rilevante emersa in relazione al provvedimento è l'ampio margine di discrezionalità che il contratto di programma oggetto dello stesso affida a Rete Ferroviaria Spa, quasi sottraendo la funzione di indirizzo politico del settore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene quindi anch'egli opportuno valutare un rinvio dell'esame dell'atto del Governo. Essendovi comunque un termine perentorio per l'espressione del relativo parere, si farà carico di acquisire l'opinione del Governo, in occasione dell'audizione già convocata per il prossimo 7 agosto con il ministro Lupi, per il seguito delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

L'8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

- relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera a), si esprime apprezzamento per la norma introdotta al punto 2 dalla Camera dei deputati, relativamente all'estensione anche alle piccole e medie imprese di autotrasporto merci iscritte alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dell'agevolazione ivi prevista, concernente l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dei finanziamenti accordati per esigenze finanziarie e programmi di investimento;
- in merito all'articolo 13, al fine di rilanciare l'attuazione dei programmi e di individuare una più chiara struttura di coordinamento per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, si evidenzia la necessità di rivedere la struttura e la distribuzione delle competenze e delle funzioni fra Commissario del Governo, Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Cabina di regia e Comitato di indirizzo disegnate dalle norme in questione, nell'ottica di una maggiore semplificazione dei processi decisionali e operativi per la realizzazione dell'Agenda;
- con riferimento all'articolo 18 si invita a valutare la possibilità di riformulare in termini meno rigidi l'elenco delle opere finanziabili con le risorse ivi indicate, al fine di consentire una maggiore elasticità nella programmazione e nella valutazione degli interventi, ferma restando la necessità di assicurare procedure più rapide e tempi più certi per la realizzazione delle opere stesse;
- con riferimento all'articolo 19, comma 3, si segnala l'opportunità di ridurre ulteriormente da 200 a 100 milioni di euro la soglia di valore entro la quale vengono concessi crediti d'imposta per le opere infrastrutturali da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato e, in particolare, di eliminare il requisito della rilevanza strategica delle opere da finanziare, al fine di favorire la diffusione dei contratti di partenariato anche a livello locale per la realizzazione di progetti di minore entità;
- nell'ambito delle misure di agevolazione per il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada previste dall'articolo 20:
 - o si segnala la necessità di sopprimere, al comma 5-bis, lettera a), la parte della disposizione che consente di ottenere la riduzione della sanzione del 30 per cento anche ai trasgressori che non abbiano avuto decurtazioni del punteggio della patente nei due anni precedenti. Tale previsione infatti, ampliando eccessivamente la platea dei possibili beneficiari, rischia di incoraggiare i comportamenti trasgressivi vanificando gli effetti della norma stessa;
 - o si valutano positivamente le agevolazioni introdotte nel comma 5-bis che consentono anche agli autotrasportatori il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, come già avviene in altri paesi europei, agevolando l'attività del settore e rimuovendo un'ingiusta discriminazione fra operatori italiani e stranieri;
- con riferimento all'articolo 23, al fine di contribuire al rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, con l'informatizzazione e l'accentramento di tutti i dati relativi alle imbarcazioni, sarebbe opportuno dare finalmente attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), sia per quanto riguarda l'archivio telematico centrale con i registri di iscrizione e di conservatoria delle imbarcazioni, sia per quanto concerne lo sportello telematico del diportista per il rilascio dei documenti di navigazione, in modo da consentire un più puntuale controllo da parte degli organi dello Stato, anche a fini fiscali, e dare maggiore certezza agli operatori del settore;
- in merito alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1, relative al trasferimento da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale adibito alle funzioni di vigilanza e controllo sulle concessioni autostradali, si osserva la necessità di estendere tale trasferimento anche al personale di ANAS precedentemente addetto allo svolgimento delle funzioni di soggetto concedente, considerando che anche tali funzioni sono state devolute da ANAS al Ministero e che, senza le corrispondenti risorse di personale, le stesse non potrebbero essere esercitate in maniera efficace e completa, con il rischio di attuare solo in parte il progetto di riassetto delle competenze di settore;
- relativamente all'articolo 25, comma 2, al fine di reperire risorse aggiuntive da destinare al Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, come garanzia per

concorrere alla realizzazione di infrastrutture autostradali, si valuti la possibilità di prevedere un lieve incremento nell'importo, calcolato su base chilometrica per le varie classi di pedaggio, del canone annuo corrisposto ad ANAS dai concessionari autostradali;

- con riguardo all'articolo 26-ter, circa la possibilità ivi prevista di anticipare all'appaltatore il dieci per cento dell'importo del contratto, si rileva l'opportunità di trasformare tale facoltà in obbligo, al fine di dare certezza ai rapporti contrattuali ed evitare un'eccessiva discrezionalità da parte delle stazioni appaltanti, che determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento ai danni delle imprese appaltatrici;

- con riferimento all'articolo 27, comma 1, in materia di proposta di variazione delle tariffe delle concessioni, sarebbe auspicabile correggere la sfasatura temporale tra il termine assegnato al concessionario per le eventuali contestazioni, fissato al 30 giugno, e il termine previsto per la formulazione delle proposte di variazione tariffaria, stabilito al 15 ottobre;

- nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 30 a favore del settore edilizio, si ritiene necessario prevedere la proroga di almeno cinque anni per il termine di validità nonché per i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalle leggi regionali, stipulati fino al 31 dicembre 2012, per consentire il completamento degli interventi urbanistico-edilizi e assicurare stabilità di prospettive al settore;

- con riferimento alla norma prevista dall'articolo 41, comma 4, sembra opportuno estendere l'irrelevanza delle installazioni e dei manufatti ivi indicati, posti all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, oltre che ai fini edilizi anche ai fini urbanistici e paesaggistici, al fine di evitare incertezze interpretative nella normativa di settore;

- in merito all'articolo 50, si invita a modificare la disposizione, estendendo l'eliminazione della responsabilità solidale fiscale tra appaltatore e subappaltatore, oltre che al versamento dell'imposta sul valore aggiunto, anche ai fini del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. La procedura di verifica relativa a queste ultime imposte, attraverso l'acquisizione dei documenti unici di regolarità tributaria (DURT), appare infatti di difficile attuazione pratica e, oltre ad imporre oneri impropri a carico dell'appaltatore, rischia di ritardare o impedire l'effettivo pagamento delle imprese subappaltatrici, con grave pregiudizio delle stesse;

- con riferimento all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede l'obbligazione solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore del pagamento ai lavoratori delle retribuzioni e dei relativi contributi, si segnala l'esigenza di chiarire che per i lavoratori autonomi tali disposizioni sono da intendersi riferite ai lavoratori impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

L'8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

- relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera a), si esprime apprezzamento per la norma introdotta al punto 2 dalla Camera dei deputati, relativamente all'estensione anche alle piccole e medie imprese di autotrasporto merci iscritte alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dell'agevolazione ivi prevista, concernente l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dei finanziamenti accordati per esigenze finanziarie e programmi di investimento;

- in merito all'articolo 13, al fine di rilanciare l'attuazione dei programmi e di individuare una più chiara struttura di coordinamento per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, evitando

sovrapposizioni e duplicazioni, si evidenzia la necessità di rivedere la struttura e la distribuzione delle competenze e delle funzioni fra Commissario del Governo, Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Cabina di regia e Comitato di indirizzo disegnate dalle norme in questione, nell'ottica di una maggiore semplificazione dei processi decisionali e operativi per la realizzazione dell'Agenda;

- con riferimento all'articolo 18 si invita a valutare la possibilità di riformulare in termini meno rigidi l'elenco delle opere finanziabili con le risorse ivi indicate, al fine di consentire una maggiore elasticità nella programmazione e nella valutazione degli interventi, ferma restando la necessità di assicurare procedure più rapide e tempi più certi per la realizzazione delle opere stesse;

- con riferimento all'articolo 19, comma 3, si segnala l'opportunità di ridurre ulteriormente da 200 a 100 milioni di euro la soglia di valore entro la quale vengono concessi crediti d'imposta per le opere infrastrutturali da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato e, in particolare, di eliminare il requisito della rilevanza strategica delle opere da finanziare, al fine di favorire la diffusione dei contratti di partenariato anche a livello locale per la realizzazione di progetti di minore entità;

- nell'ambito delle misure di agevolazione per il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada previste dall'articolo 20:

- o si segnala la necessità di sopprimere, al comma 5-bis, lettera a), la parte della disposizione che consente di ottenere la riduzione della sanzione del 30 per cento anche ai trasgressori che non abbiano avuto decurtazioni del punteggio della patente nei due anni precedenti. Tale previsione infatti, ampliando eccessivamente la platea dei possibili beneficiari, rischia di incoraggiare i comportamenti trasgressivi vanificando gli effetti della norma stessa;

- o si valutano positivamente le agevolazioni introdotte nel comma 5-bis che consentono anche agli autotrasportatori il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, come già avviene in altri paesi europei, agevolando l'attività del settore e rimuovendo un'ingiusta discriminazione fra operatori italiani e stranieri;

- con riferimento all'articolo 23, al fine di contribuire al rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, con l'informatizzazione e l'accentramento di tutti i dati relativi alle imbarcazioni, sarebbe opportuno dare finalmente attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), sia per quanto riguarda l'archivio telematico centrale con i registri di iscrizione e di conservatoria delle imbarcazioni, sia per quanto concerne lo sportello telematico del diportista per il rilascio dei documenti di navigazione, in modo da consentire un più puntuale controllo da parte degli organi dello Stato, anche a fini fiscali, e dare maggiore certezza agli operatori del settore;

- in merito alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1, relative al trasferimento da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale adibito alle funzioni di vigilanza e controllo sulle concessioni autostradali, si osserva la necessità di estendere tale trasferimento anche al personale di ANAS precedentemente addetto allo svolgimento delle funzioni di soggetto concedente, considerando che anche tali funzioni sono state devolute da ANAS al Ministero e che, senza le corrispondenti risorse di personale, le stesse non potrebbero essere esercitate in maniera efficace e completa, con il rischio di attuare solo in parte il progetto di riassetto delle competenze di settore;

- relativamente all'articolo 25, comma 2, al fine di reperire risorse aggiuntive da destinare al Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, come garanzia per concorrere alla realizzazione di infrastrutture autostradali, si valuti la possibilità di prevedere un lieve incremento nell'importo, calcolato su base chilometrica per le varie classi di pedaggio, del canone annuo corrisposto ad ANAS dai concessionari autostradali;

- con riguardo all'articolo 26-ter, circa la possibilità ivi prevista di anticipare all'appaltatore il dieci per cento dell'importo del contratto, si rileva l'opportunità di trasformare tale facoltà in obbligo, al fine di dare certezza ai rapporti contrattuali ed evitare un'eccessiva discrezionalità da parte delle stazioni appaltanti, che determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento ai danni delle imprese appaltatrici;

- con riferimento all'articolo 27, comma 1, in materia di proposta di variazione delle tariffe delle concessioni, sarebbe auspicabile correggere la sfasatura temporale tra il termine assegnato al concessionario per le eventuali contestazioni, fissato al 30 giugno, e il termine previsto per la formulazione delle proposte di variazione tariffaria, stabilito al 15 ottobre;
- nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 30 a favore del settore edilizio, si ritiene necessario prevedere la proroga di almeno cinque anni per il termine di validità nonché per i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalle leggi regionali, stipulati fino al 31 dicembre 2012, per consentire il completamento degli interventi urbanistico-edilizi e assicurare stabilità di prospettive al settore;
- con riferimento alla norma prevista dall'articolo 41, comma 4, sembra opportuno estendere l'irrilevanza delle installazioni e dei manufatti ivi indicati, posti all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, oltre che ai fini edilizi anche ai fini urbanistici e paesaggistici, al fine di evitare incertezze interpretative nella normativa di settore;
- in merito all'articolo 50, si invita a modificare la disposizione, estendendo l'eliminazione della responsabilità solidale fiscale tra appaltatore e subappaltatore, oltre che al versamento dell'imposta sul valore aggiunto, anche ai fini del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. La procedura di verifica relativa a queste ultime imposte, attraverso l'acquisizione dei documenti unici di regolarità tributaria (DURT), appare infatti di difficile attuazione pratica e, oltre ad imporre oneri impropri a carico dell'appaltatore, rischia di ritardare o impedire l'effettivo pagamento delle imprese subappaltatrici, con grave pregiudizio delle stesse;
- con riferimento all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede l'obbligazione solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore del pagamento ai lavoratori delle retribuzioni e dei relativi contributi, si segnala l'esigenza di chiarire che per i lavoratori autonomi tali disposizioni sono da intendersi riferite ai lavoratori impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- con riferimento ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, si valuti la possibilità di abbassare l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto dei contratti stessi rispettivamente a 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo industriale; a 18 milioni di euro per i programmi di sviluppo turistico; e a 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo commerciale;
- per lo svolgimento delle funzioni assunte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, si auspica che venga utilizzato il personale ex ANAS trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.4.2.9. 9[^] (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 13 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(287\)](#) **BERTUZZI ed altri.** - *Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura*

- e petizione n. 116 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Interviene in discussione generale il senatore [GAETTI](#) (M5S) il quale sottolinea anzitutto come all'articolo 2 del disegno di legge si individui come giovane agricoltore il soggetto di età inferiore a quaranta anni che si insedi per la prima volta in un'azienda agricola. Sottolinea la necessità di un approfondimento sul limite di età, poiché in altri provvedimenti specifiche misure sono ricollegate al trentacinquesimo anno di età anziché al quarantesimo.

L'articolo 2, comma 2, affida poi a un decreto del Ministro delle politiche agricole la definizione delle linee guida sulle competenze professionali dei giovani imprenditori e sui piani aziendali. Sarebbe a suo avviso preferibile individuare già nel disegno di legge tali elementi e criteri, anche tenendo conto della

normativa europea sulla formazione professionale e sulle qualificazioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, comma 3 del provvedimento, recante la costituzione del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Auspica un chiarimento sulla nozione di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione.

Rispetto all'articolo 5, che individua un regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, ritiene necessario un approfondimento sull'efficacia dei benefici, mentre in relazione all'articolo 6, sullo sviluppo delle imprese agricole giovanili esistenti, rileva incongruenze rispetto alla normativa oggetto di modifica e agli altri articoli del disegno di legge.

Fa notare che all'articolo 7, sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali, si individuano soglie di difficile valutazione; all'articolo 8 sulle agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate, non viene indicato un tetto massimo per l'entità dell'imposta di registro da corrispondere.

Condivide l'articolo 9 sul trattamento preferenziale dei giovani agricoltori in materia di prelazione agricola e, relativamente all'articolo 12, recante misure per favorire l'accesso al credito, ritiene che il meccanismo della convenzione con istituti bancari dovrebbe invece essere sostituito da misure che istituiscano uno stretto collegamento con la banca dati delle terre agricole che l'articolo 16 prevede di istituire presso l'ISMEA. Ciò favorirebbe procedure più snelle e trasparenti. Le stesse considerazioni sul ruolo dell'ISMEA reputa possano estendersi anche all'articolo 14 sulle misure per agevolare la concessione di garanzie.

L'articolo 15, sugli investimenti in ricerca e sviluppo, dovrebbe essere a suo avviso valutato alla luce delle audizioni informali sinora svolte degli enti che svolgono proprio questi compiti, mentre con riferimento all'articolo 16, istitutivo della Banca delle terre agricole, auspica il coinvolgimento non solo dell'ISMEA ma anche degli altri enti che dispongano di informazioni e della Cassa depositi e prestiti.

Infine, relativamente all'articolo 20, fa presente che l'accesso alle terre pubbliche da parte dei giovani, dovrebbe avvenire non solamente mediante affitti ma anche favorendo le acquisizioni di proprietà a condizioni agevolate, eventualmente limitando nel tempo la possibilità di successiva vendita, per evitare operazioni speculative.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) ricorda quanto stabilito nelle scorse settimane circa l'istituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione del testo, onde agevolare e velocizzare la definizione di un articolato condiviso.

Il relatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) assicura la sua disponibilità in tal senso.

La presidente [PIGNEDOLI](#) invita a segnalare la volontà di iscriversi a parlare in discussione generale da parte dei senatori interessati.

Il senatore [RUVOLO](#) (PdL) si associa a sua volta alla prevista istituzione di un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **DALLA TOR** (PdL) riferisce sul provvedimento in titolo rilevando che il decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, costituisce il primo importante pacchetto di misure varate dall'attuale Governo al fine di rilanciare l'economia e affrontare rilevanti esigenze avvertite dal tessuto sociale, economico e a livello politico.

Fin dalla sua adozione il provvedimento è stato collegato alla cornice di riferimento costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013.

Come accennato - prosegue il relatore - gli interventi previsti spaziano su diversi e fondamentali ambiti riconducibili in massima parte alla funzione di stimolo dell'economia e all'esigenza di una efficace opera di semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese, nella prospettiva sia di promuovere lo sviluppo dei mercati dei capitali per un miglior accesso delle imprese ai finanziamenti, sia di ampliare la concorrenza tramite misure di liberalizzazione, sia di garantire una maggiore efficienza delle amministrazioni.

Nel generale quadro di riferimento delineato, il decreto-legge in oggetto contiene un'ampia serie di disposizioni atte a incidere su rilevanti settori dell'apparato economico e sociale, molte delle quali presenti nel testo originario e molte introdotte nel corso dell'esame presso la Camera.

All'interno del corpo normativo del provvedimento, diverse disposizioni investono i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 2 al comma 1 - prosegue il relatore - introduce un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, nonché di beni strumentali d'impresa. I commi successivi disciplinano il meccanismo di concessione del finanziamento, stabilendone modalità, procedure e limiti.

Segnala il comma 8-*bis*, introdotto alla Camera, che estende le disposizioni di cui all'articolo in commento, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

Particolare rilevanza riveste l'articolo 6 - prosegue il relatore - che detta disposizioni in merito al gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, fissando l'applicazione della relativa accisa, per il periodo 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2015, a 25 euro per mille litri, a condizione che gli imprenditori agricoli beneficiari si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Trattandosi di una forma agevolativa, il comma 2 ribadisce che il livello di accisa da corrispondere all'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE e che, qualora tale livello minimo venga modificato, l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra deve essere corrispondentemente adeguata. Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti due ulteriori commi, che attengono alla necessità di adeguare il settore bieticolo-saccarifero agli impegni giuridici e politici assunti dall'Unione europea a livello internazionale.

Il comma 4-*bis* modifica l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge, n. 5 del 2012, sostituendo, per i progetti ammessi, il requisito dell'interesse nazionale con quello dell'interesse strategico, che si definisce in rapporto ai "prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali".

La conseguenza è tratta nella riformulazione del comma 2 del medesimo articolo 29, operata con il comma 4-ter, con cui si specifica che i progetti ammessi riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in nuove attività di natura industriale.

L'articolo 13 - prosegue il relatore - in tema di *governance* dell'Agenda digitale italiana, riveste interesse per il comparto primario nei commi 1 e 1-bis.

Il comma 1 stabilisce modifiche alla vigente normativa che riguardano il soggetto a cui sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana, cioè la Cabina di regia, in quanto l'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, nel prevederne la fonte istitutiva, non ne stabiliva la composizione. La norma in questione interviene su tale aspetto, indicando tra i componenti della Cabina anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha aggiunto un comma 1-bis, in virtù del quale l'elemento teleologico dell'Agenda è integrato dall'ulteriore finalità di favorire l'accesso alla rete *internet* nelle zone rurali.

L'articolo 32 detta una serie di disposizioni volte alla semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro.

Tra di esse, assume rilievo in particolare il comma 7-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera, in base al quale il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi previsto per i datori di lavoro che occupano personale nei territori montani o in zone agricole svantaggiate, è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi presenti nel settore dell'agricoltura, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, proporzionalmente alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non è consentita la ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima dell'entrata in vigore del comma in oggetto.

Per quanto concerne l'articolo 35, in tema di semplificazione di prestazioni lavorative di breve durata, segnala il capoverso 13-ter, il quale affida a un decreto interministeriale la definizione, nel rispetto dei livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

L'articolo 41-ter prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni "in deroga" con un procedimento semplificato.

Il primo elenco - prosegue il relatore - si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. In particolare, al predetto elenco sono aggiunti i seguenti impianti ed attività: i silos per i materiali vegetali, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse, le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva e gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti, e i frantoi.

Un'ulteriore modifica (lettera c del comma 1) è volta a modificare la lettera z) dell'elenco medesimo al fine di considerare non sottoposti all'autorizzazione alle emissioni atmosferiche gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi effettivamente presenti, e non potenzialmente presenti (come previsto nel testo vigente), è inferiore a quello indicato per le diverse categorie di animali nella tabella dell'allegato.

Il comma 2 fa riferimento al secondo degli elenchi citati, contenente le specifiche categorie di stabilimenti, per le quali l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni in forma

semplificata. In particolare, a questo secondo elenco sono aggiunti i seguenti impianti e stabilimenti: gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole, nonché gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate, che non siano ricompresi nel primo elenco sopracitato.

Gli articoli 45 e 45-*bis* -prosegue il relatore -quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dettano disposizioni riguardanti le macchine agricole, rispettivamente per profili relativi all'omologazione e all'abilitazione all'uso delle stesse.

L'articolo 45, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 107 del codice della strada, prevede che, per le macchine agricole, l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 45-*bis*, al comma 1, interviene sulla disciplina antinfortunistica (in base alla quale sono individuate sia le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sia le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione) prevedendo la possibilità che la medesima sede (Conferenza Stato-Regioni) individui anche le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

Si tratta di una nuova disciplina - prosegue il relatore - che è indirettamente richiamata al comma 2, dove si differisce al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le province autonome, per cui è presumibile che le condizioni di equivalenza di cui al comma 1 coprano quanto meno questo periodo transitorio.

Richiama l'attenzione sull'articolo 46-*bis*, finalizzato a favorire il rilancio del settore agricolo e ad assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015 nonché a sostenere la partecipazione all'evento, stabilendo una apposita autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Segnala infine l'articolo 58, che contiene disposizioni concernenti gli enti di ricerca e che, al comma 7-*bis* prevede che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, possa assumere operai agricoli per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, per far fronte alle esigenze straordinarie delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore [RUTA \(PD\)](#) per sottolineare la mancanza nel provvedimento di misure a sostegno del comparto ippico. Come evidenziato nel corso dell'incontro svolto dalla Commissione lo scorso 17 luglio dai rappresentanti istituzionali delle categorie, il settore attraversa uno stato di profonda crisi dal punto di vista dell'assetto normativo e da quello del supporto finanziario.

Preannuncia la presentazione presso le Commissioni di merito di un emendamento che istituisce la Lega Ippica Italiana quale soggetto di *governance* dell'attività ippica nazionale, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole. L'emendamento conterrà limitate disposizioni sull'assetto e sui compiti della Lega, rinviando a un decreto interministeriale le misure di dettaglio. L'emendamento affronterà altresì le regole per il funzionamento della giustizia sportiva.

Auspica pertanto che la Commissione nel rendere parere alle Commissioni di merito possa formulare un'osservazione che vada nel senso della preannunciata proposta emendativa.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide i rilievi svolti dal senatore Ruta e suggerisce a sua volta un'osservazione da parte della Commissione che solleciti la previsione di misure per la diffusione di impianti per il rifornimento di auto e macchine all'interno delle aziende agricole. Si riserva di presentare a sua volta una proposta emendativa in tal senso nella sede di merito.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) esprime un generale apprezzamento per il testo del provvedimento così come integrato dalle modifiche apportate nel corso della prima lettura. In particolare, condivide l'articolo 2, comma 1, che prevede meccanismi di incentivazione per le piccole e medie imprese, anche agricole, che effettuino investimenti di macchinari e attrezzature ad uso produttivo; egualmente condivisibile reputa l'articolo 41-ter sugli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico che sottrae all'autorizzazione tra l'altro gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole e le cantine con specifici limiti di produzione. Si tratta, infatti, di misure fortemente avvertite come necessarie dalle categorie di settore.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) fa presente che alcuni temi trattati dal provvedimento riprendono parte di disegni di legge all'esame della Commissione e si riserva di intervenire nel merito del dibattito nella prossima seduta.

Il senatore [RUVOLO](#) (*PdL*) preannuncia a sua volta un intervento nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare

La presidente [PIGNEDOLI](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso mercoledì 24 luglio ha deliberato di sottoporre alla Commissione la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare.

La procedura informativa dovrebbe svolgersi mediante audizioni degli organi e degli enti competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle autorità di vigilanza nel settore, delle organizzazioni rappresentative del settore agroalimentare, di rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nonché, eventualmente, di esperti in materia.

La Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma illustrato.

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema delle assicurazioni nel settore agricolo

La presidente [PIGNEDOLI](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso mercoledì 24 luglio ha deliberato di sottoporre alla Commissione la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sul sistema delle assicurazioni nel settore agricolo.

La procedura informativa dovrebbe svolgersi tramite audizioni di rappresentanti degli organi competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di rappresentanti degli enti competenti in materia assicurativa nel settore, delle organizzazioni rappresentative del settore agricolo e agroalimentare, nonché, eventualmente, di esperti in materia.

La Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma illustrato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [PIGNEDOLI](#) comunica che in occasione delle audizioni informali in relazione all'esame dei disegni di legge nn. [135](#) e [136](#), [137](#) e [139](#) e [287](#) di rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), svoltasi lo scorso mercoledì 24 luglio e di rappresentanti dell'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA), svoltasi lo scorso giovedì 25 luglio, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.9.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 14 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
14ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali
Castiglione.*

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all'interrogazione n. 3-00250 a firma della senatrice Granaiola ed altri. Fa anzitutto presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha incoraggiato in questi anni l'implementazione di meccanismi incentivanti volti a favorire e a sostenere lo sviluppo ecosostenibile dell'uso di biomasse.

Nello specifico precisa che è stato emanato il decreto interministeriale 28 dicembre 2012, attuativo del regime di sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, nel quale sono disciplinate le modalità di incentivazione finalizzate a interventi di efficienza energetica per impianti di piccole dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre.

In particolare, il decreto ha stabilito una procedura semplificata per ottenere detti titoli di efficienza energetica relativi a interventi di sostituzione e installazione di generatori di calore alimentati a biomassa nel settore della serricoltura.

Per quanto riguarda, nel dettaglio, la questione sollevata dagli interroganti, fa presente che il Ministero condivide pienamente il principio e l'impegno di stimolare e sostenere attivamente l'uso di biomasse solide nel riscaldamento delle serre, che possono fornire un importante contributo in termini di benefici ambientali e di risparmio energetico.

Nell'ambito del citato decreto, specificatamente all'articolo 10, ritiene tuttavia difficile prevedere la cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi pubblici, vista la carenza di risorse attualmente disponibili per le misure di incentivazione.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Sottosegretario. Ringrazia della tempestività della replica ma fa presente che la non cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi pubblici dovrebbe a suo avviso essere rivista onde tutelare investimenti che sono stati in parte già effettuati e in parte saranno adottati da parte dei florovivaisti e di chi effettua la coltivazione in serra. Richiama altresì l'attenzione sulla necessità di evitare speculazioni e di venire incontro a un settore importante, che costituisce una significativa realtà economica in zone, quali ad esempio la Versilia, dove le coltivazioni in serra sono molte diffuse.

Auspica, infine, che presso la Commissione agricoltura possa svolgersi un'audizione del comparto dei florovivaisti.

La presidente [PIGNEDOLI](#) prende atto della richiesta testé avanzata dalla senatrice Granaiola e assicura che se ne farà tramite.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio scorso.

La presidente [PIGNEDOLI](#) ricorda che nella scorsa seduta si è svolta l'illustrazione del relatore Dalla Tor e che era iniziato il dibattito. I senatori Ruvolo e Gaetti si erano riservati di intervenire nella seduta odierna, dà quindi loro la parola.

Il senatore [RUVOLO](#) (PdL) esprime un giudizio nel complesso favorevole sul provvedimento. In particolare, rileva come il comparto agricolo sia destinatario di una specifica attenzione. Gli incentivi per le piccole e medie imprese sono estesi anche alle aziende agricole e del settore della pesca.

A tale ultimo proposito, evidenzia come il comparto ittico avrebbe potuto a suo avviso essere ancor maggiormente valorizzato, prevedendo l'esenzione dall'accisa sul carburante usato per le attività di pesca nelle acque marine anche alla pesca nelle acque interne. Auspica che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere possa essere contenuta un'osservazione in tal senso.

Egualmente apprezzabile risulta la finalità dell'Agenda digitale italiana di favorire l'accesso alla rete *internet* nelle zone rurali.

Quanto all'articolo 32 del decreto-legge, si sofferma in particolare sull'estensione dei benefici in materia previdenziale e assicurativa per i datori di lavoro nei territori montani o in zone agricole svantaggiate anche alle cooperative e ai consorzi nel settore dell'agricoltura, proporzionalmente all'attività svolta nelle citate zone montane. Osserva che tali benefici, di cui appare opportuno il mantenimento, dovrebbero tuttavia essere inclusi in una revisione complessiva della materia del trattamento delle imprese agricole in zone difficili, che tenga conto delle particolari esigenze connesse alle aree produttive del comparto agricolo.

Relativamente, infine, alle disposizioni sull'esenzione dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di essiccazione impiegati da imprese agricole e per le cantine al di sotto di determinate soglie di produzione, sottolinea la necessità di un'attenta valutazione dei limiti massimi ivi individuati.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) si ricollega all'intervento del senatore Ruta nella scorsa seduta, nel quale preannunciava la presentazione di un emendamento al testo del decreto-legge per istituire la Lega Ippica Italiana quale organismo di *governance* del settore e sollecitava un'osservazione in tale direzione nel parere della Commissione. Poiché presso l'altro ramo del Parlamento sono già in corso di esame progetti di legge sul punto ed è stato istituito un Comitato ristretto, ritiene preferibile valorizzare tale modalità di intervento secondo una procedura ordinaria di esame delle proposte normative e non condivide quindi l'iniziativa del senatore Ruta. Ciò anche tenendo in considerazione le diverse opinioni che sono state espresse nel corso dell'audizione dei soggetti istituzionali del comparto ippico che la Commissione ha svolto lo scorso 17 luglio.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene nuovamente per sottolineare come il testo del provvedimento risulti suscettibile di miglioramenti. Richiama che la sua parte politica è presentatrice di numerose proposte emendative. Al di là della considerazione che sarebbe preferibile adottare interventi organici e settoriali di riordino dei vari comparti, reputa tuttavia opportuno agire costruttivamente anche con singole norme, positive per il settore dell'agricoltura, tra le quali segnala la semplificazione delle procedure di installazione di impianti per il rifornimento di auto e macchine all'interno delle aziende agricole.

Il senatore [RUTA](#) (*PD*) prende atto dell'intervento del senatore Gaetti circa l'opportunità o meno di intervenire nella presente sede con disposizioni sul comparto ippico. Ricorda tuttavia che già dalla scorsa legislatura erano stati presentati ed esaminati disegni di legge in materia senza tuttavia giungere all'approvazione di leggi.

Reputa peraltro indispensabile fornire una prima risposta alle pressanti istanze provenienti dagli imprenditori e da tutti gli operatori economici del settore dell'ippica, auspicando una positiva valutazione della propria proposta da parte dell'Esecutivo.

Nella consapevolezza che il ricorso a disegni di legge di iniziativa parlamentare sia una modalità preferibile rispetto all'inserimento di emendamenti nei disegni di legge di conversione di provvedimenti di urgenza, ritiene tuttavia opportuno nella presente occasione intervenire con poche e limitate disposizioni che individuino sin d'ora un referente istituzionale per il settore. Fa osservare come, a suo avviso, tutte le forze politiche dovrebbero convergere nel senso di fornire un segnale ad un comparto economico che impiega numerose persone e attraversa uno stato di profonda crisi.

Il senatore [DLMAGGIO](#) (*SCpI*) esprime una valutazione nel complesso positiva del provvedimento, così come modificato nel corso della prima lettura, sollecitando peraltro l'impegno del Governo a proseguire nell'impegno a venire incontro alle esigenze e alle aspettative del comparto agricolo.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*PdL*) prende atto di tutti i rilievi emersi nel corso del dibattito e sottolinea a sua volta l'esigenza di un maggiore sostegno al settore della pesca. Una prima misura potrebbe essere quella, suggerita dal senatore Ruvolo, che riguarda l'esenzione dall'accisa sul carburante per le attività di pesca non solo nelle acque marine ma anche nelle acque interne, misura che avrebbe un peculiare significato per le attività di pesca nella laguna di Venezia e nelle altre acque interne nazionali. Ulteriori interventi potrebbero essere la previsione della commerciabilità del prodotto della pesca a fini scientifici, nonché l'estensione della proroga fino al 2020, già prevista per talune concessioni nel settore nautico, anche a quelle assegnate a uso pesca e acquacoltura. Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) suggerisce che la prima osservazione contenuta nel parere sul recepimento delle istanze del comparto ippico sia formulata in termini di invito alle Commissioni di merito a procedere in tal senso.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) suggerisce a sua volta una riformulazione della seconda osservazione nel senso della previsione di disposizioni volte a semplificare l'installazione di impianti per il rifornimento di auto e macchine all'interno delle aziende agricole.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*PdL*) accoglie le richieste dei senatori Candiani e Panizza e riformula lo schema di parere in tal senso.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente lo schema di parere del relatore Dalla Tor così come da ultimo riformulato. Assicura l'attenzione e la piena disponibilità del Governo a tener conto delle istanze e sollecitazioni espresse dal Parlamento.

Con specifico riferimento alla situazione del comparto ippico, dà conto dell'impegno dell'Esecutivo ad erogare le somme dovute agli operatori, con l'obiettivo entro la fine del corrente anno di corrispondere circa l'ottanta per cento del debito. Ciò dovrebbe costituire un modo per venire incontro alle effettive difficili condizioni finanziarie dei soggetti coinvolti nei tempi più rapidi possibile. Condivide l'urgenza, quindi, di intervenire a tutela di un settore di grande significato e tradizione e prende atto dell'osservazione in merito contenuta nella proposta di parere.

Quanto alla problematica dell'installazione degli impianti di rifornimento all'interno delle aziende agricole, fa presente che occorre tenere in eguale considerazione l'esigenza di sicurezza degli impianti.

Rispetto al rilievo sulla necessità di una revisione complessiva delle attività agricole in aree svantaggiate, accoglie la sollecitazione a provvedere.

Conferma, infine, l'attenzione rivolta al comparto agricolo nell'ambito del provvedimento in discussione, che prevede numerose importanti misure.

Il senatore [RUVOLO](#) (*PdL*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) dichiara l'astensione della propria parte politica dalla votazione dello schema.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore Dalla Tor, così come da ultimo riformulato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

[\(888\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012*

[\(889\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il relatore [RUVOLO](#) (PdL) illustra una proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 888 e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 889.

Il sottosegretario CASTIGLIONE condivide i contenuti di entrambe le proposte.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) preannuncia l'astensione della propria parte politica dalle votazioni sui pareri testé illustrati.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, approva il parere favorevole sul disegno di legge n. 888 e il parere favorevole sul disegno di legge n. 889, predisposti dal relatore Ruvolo (entrambi pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il decreto-legge in esame costituisce il primo importante pacchetto di misure varate dall'attuale Governo al fine di rilanciare l'economia e affrontare rilevanti esigenze avvertite dal tessuto sociale, economico e a livello politico;

gli interventi previsti spaziano su diversi e fondamentali ambiti riconducibili in massima parte alla funzione di stimolo dell'economia e all'esigenza di una efficace opera di semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese;

valutate positivamente le disposizioni, sia presenti nel testo originario sia introdotte nel corso

dell'esame parlamentare, concernenti il settore agricolo e agroalimentare, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese, anche appartenenti al comparto agricolo e della pesca, e all'esenzione dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di essiccazione impiegati da imprese agricole e per le cantine al di sotto di determinate soglie di produzione, nel presupposto di un'attenta valutazione di tali soglie;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valutino le Commissioni di merito a l'inserimento di norme atte a recepire le istanze del comparto ippico, anche mediante l'istituzione di un apposito ente di *governance* in grado di affrontare le problematiche del settore;
- appare opportuna la previsione di disposizioni volte a favorire l'installazione di impianti per il rifornimento di auto e macchine all'interno delle aziende agricole;
- si invitano le Commissioni di merito a prevedere adeguate misure di sostegno al comparto ittico, con specifico riferimento all'esenzione dall'accisa sul carburante usato per le attività di pesca nelle acque interne, alla possibilità di commercializzare il prodotto della pesca a fini scientifici e all'estensione della proroga fino al 2020 già prevista per talune concessioni nel settore nautico anche a quelle assegnate a uso pesca e acquacoltura;
- appare opportuna, pur mantenendo gli attuali benefici a favore delle aree montane e svantaggiate, una revisione complessiva della materia che tenga conto anche delle esigenze connesse alle aree produttive del comparto agricolo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

il decreto-legge in esame costituisce il primo importante pacchetto di misure varate dall'attuale Governo al fine di rilanciare l'economia e affrontare rilevanti esigenze avvertite dal tessuto sociale, economico e a livello politico;

gli interventi previsti spaziano su diversi e fondamentali ambiti riconducibili in massima parte alla funzione di stimolo dell'economia e all'esigenza di una efficace opera di semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese;

valutate positivamente le disposizioni, sia presenti nel testo originario sia introdotte nel corso dell'esame parlamentare, concernenti il settore agricolo e agroalimentare, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese, anche appartenenti al comparto agricolo e della pesca, e all'esenzione dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di essiccazione impiegati da imprese agricole e per le cantine al di sotto di determinate soglie di produzione, nel presupposto di un'attenta valutazione di tali soglie;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si invitano le Commissioni di merito a inserire norme atte a recepire le istanze del comparto ippico, anche mediante l'istituzione di un apposito ente di *governance* in grado di affrontare le problematiche del settore;
- appare opportuna la previsione di disposizioni volte a semplificare l'installazione di impianti per

il rifornimento di auto e macchine all'interno delle aziende agricole;

- si invitano le Commissioni di merito a prevedere adeguate misure di sostegno al comparto ittico, con specifico riferimento all'esenzione dall'accisa sul carburante usato per le attività di pesca nelle acque interne, alla possibilità di commercializzare il prodotto della pesca a fini scientifici e all'estensione della proroga fino al 2020 già prevista per talune concessioni nel settore nautico anche a quelle assegnate a uso pesca e acquacoltura;

- appare opportuna, pur mantenendo gli attuali benefici a favore delle aree montane e svantaggiate, una revisione complessiva della materia che tenga conto anche delle esigenze connesse alle aree produttive del comparto agricolo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 888

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, rende conto al Parlamento dei risultati complessivi e definitivi della gestione finanziaria stessa;

il disegno di legge riporta analiticamente i risultati generali della situazione patrimoniale dello Stato nonché i rendiconti consultivi di alcune amministrazioni autonome, definendo in primo luogo i dati complessivi generali delle amministrazioni, per poi passare ad una analisi dettagliata dei diversi settori di politica pubblica, sulla base di una classificazione rappresentata dalle missioni, programmi e macroaggregati;

per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, assume fondamentale rilievo il conto consuntivo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel quale sono riportati in modo analitico i dati relativi alle risorse e alle spese delle singole unità con i dati riassuntivi generali in conclusione;

da questi ultimi in sintesi emerge che, in termini di competenza nel 2012, a fronte di stanziamenti complessivi pari a circa 1.511 milioni di euro, sono stati assunti impegni di spesa pari a circa 1.485 milioni di euro, mentre in termini di cassa i pagamenti effettuati dal Ministero nel 2012 ammontano a circa 1.547 milioni di euro e si riferiscono per circa 1.284 milioni di euro alla gestione di competenza e per circa 262 milioni di euro a residui derivanti dagli esercizi precedenti;

i residui passivi che all'inizio dell'esercizio 2012 ammontavano a 505 milioni di euro, al 31 dicembre 2012 sono passati a 289 milioni di euro, con una forte flessione rispetto alla massa iniziale; l'allegato n. 2 del disegno di legge, relativo alle eccedenze di impegni e pagamenti su conto competenza, residui e cassa, in relazione agli stati di spesa dei Ministeri, contiene con riferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una eccedenza in conto residui di 236.956 euro per la voce 3.1 ("Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano") esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 889

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge di assestamento assolvendo alla sua funzione di riportare le variazioni del bilancio statale rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2013, riflette la struttura dello stesso, secondo l'organizzazione in missioni e programmi;

la tabella 12, relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, indica analiticamente le variazioni alla previsione di competenza e all'autorizzazione di cassa riguardanti le diverse missioni; il riepilogo complessivo delle variazioni, in termini di competenza e cassa, è riportato nella voce concernente la tabella 12 all'interno del disegno di legge, in cui sono altresì specificate le variazioni in riferimento alle singole missioni oggetto delle stesse;

il dato complessivo delle variazioni ammonta, per le spese correnti, a circa 14.959.830 euro quanto a competenza e a 12.155.948 euro quanto a cassa, mentre per le spese in conto capitale le variazioni totali sono di 1.323.698 euro per competenza e 1.809.379 per cassa, per cui l'importo totale delle variazioni per competenza è di 16.283.528 euro, mentre per cassa è di 13.965.327 euro;

nell'ambito del totale per competenza la missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" assorbe la variazione di maggior entità (euro 9.457.781), la cui gran parte concerne il programma 1.5 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione". In questo contesto sono compresi 7.464 milioni di euro ad integrazione del capitolo 2290 "Spese per gli interventi già di competenza della soppressa agenzia per lo sviluppo del settore ippico ? Assi" per assegnare l'1,4 per cento del maggior gettito del prelievo erariale unico del 2012 rispetto al 2008, e inoltre 2 milioni di euro sul capitolo 7742 "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità" a seguito dei versamenti all'entrata del bilancio statale per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

gli altri programmi oggetto di variazione sono: programma 2.1 "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità" (variazione in aumento di 1.123.343 euro); programma 3.1 "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano" (variazione in aumento di 1.792.509 euro); programma 4.1 "Interventi per soccorsi" (variazione in aumento di 1.198.494 euro); programma 5.1 "Indirizzo politico" (variazione in aumento di 26.314 euro); programma 5.2 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" (variazione in riduzione di 45.000 euro); programma 6.1 "Fondi da assegnare" (variazione in aumento di 2.730.087 euro)

esprime parere favorevole.

1.4.2.10. 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.10.1. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
21^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 4 che reca norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e sull'articolo 5 con cui si introducono una serie di misure per garantire la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica. A tale proposito, evidenzia le modifiche apportate al provvedimento d'urgenza dalla Camera dei deputati, con particolare riguardo agli incentivi agli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi. Tali meccanismi incentivanti rischiano inevitabilmente di gravare sulla bolletta elettrica già a decorrere da quest'anno.

Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulle misure concernenti l'accesso al credito per le imprese, evidenzia, da ultimo, che l'articolo 12-bis, recante disposizioni relative ai compensi degli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale, dovrebbe essere modificato nel senso di integrare l'articolo stesso con gli impegni recentemente assunti dall'Esecutivo in occasione dell'esame di un'apposita mozione in Senato sulle società a partecipazione pubblica. Ritiene pertanto che queste considerazioni potranno confluire in una proposta di parere che si riserva di presentare al termine del dibattito in modo da recepire ulteriori osservazioni che dovessero emergere in tale sede.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) auspica che i Gruppi parlamentari di maggioranza assicurino tempi adeguati per l'esame dei provvedimenti attualmente all'attenzione del Parlamento.

La senatrice [FABBRI](#) (PD) si sofferma sul tema dell'accesso al credito delle imprese, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 1. A tale proposito, auspica che nella proposta di parere venga inserita una specifica osservazione alle Commissioni di merito sulla necessità di potenziare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in modo da rafforzare ulteriormente gli strumenti di credito a disposizione delle imprese stesse.

Il presidente [MUCCHETTI](#), in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che, nella seduta delle Commissioni congiunte 10ª del Senato e X della Camera dei deputati, nella quale si è svolto il seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, sulle linee programmatiche del suo Dicastero, è stato consegnato agli atti delle Commissioni congiunte un documento che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.10.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 22 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore [MESSINA](#) (PdL) richiede chiarimenti in ordine alla portata della seconda osservazione contenuta nel parere, facente riferimento ai compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, fornisce i chiarimenti richiesti.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) ritiene che sul tema dei bioliquidi è stato raggiunto un utile equilibrio alla Camera dei deputati, rispetto al quale eventuali modifiche rischierebbero di creare difficoltà alle imprese del settore.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del Gruppo parlamentare M5S allo schema di parere proposto dal relatore.

La senatrice [PELINO](#) (PdL) propone di rinviare la discussione per consentire il necessario approfondimento del testo illustrato dal relatore.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente [MUCCHETTI](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che la Commissione è convocata per una ulteriore seduta alle ore 14 di domani, giovedì 1° agosto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

che all'articolo 1, vengano rafforzati gli strumenti del Fondo di garanzia per assicurare un potenziamento degli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo a quelle di piccole e medie dimensioni, in particolare riservando il 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia in favore dei confidi e confermando una quota della disponibilità finanziaria del Fondo di garanzia non inferiore all'80 per cento quale riserva per interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa;

e con le seguenti osservazioni:

in relazione alle misure previste dal provvedimento d'urgenza per la riduzione della bolletta energetica, si segnala l'opportunità di introdurre delle disposizioni maggiormente restrittive rispetto ai meccanismi incentivanti previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica CIP6 e per gli impianti di produzione di energia da bioliquidi, anche in considerazione del fatto che, relativamente a questi ultimi, il provvedimento adottato dal Governo aveva previsto l'eliminazione degli incentivi stessi; in relazione all'articolo 12, relativo ai compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale, si evidenzia la necessità di introdurre una norma che stabilisca come gli emolumenti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, siano individuati dall'assemblea societaria secondo criteri trasparenti ed equilibrati ed in chiaro ed esplicito rapporto con il salario aziendale mediano. Tale rapporto dovrà stabilire una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo dell'amministratore a quello dell'intero monte salari aziendale; in merito, infine, all'articolo 38, valutino le Commissioni di merito l'integrazione delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, prevedendo di delegare al Ministero dell'interno un aggiornamento della regola tecnica per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, finalizzata alla semplificazione dei requisiti per attività fino a 50 posti letto.

1.4.2.10.3. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 23 (pom.) del 01/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2013
23ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PELINO](#) (PdL) propone una modifica al testo dello schema di parere proposto dal relatore nella seduta di ieri, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta, per renderlo più aderente al testo della mozione approvata dal Senato in ordine ai compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica.

La senatrice [MERLONI](#) (SCpI) concorda con la suddetta proposta.

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, fa sua la modifica proposta e presenta un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo parlamentare.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti il nuovo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni, che risulta approvato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario ([n. COM \(2013\) 161 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ([n. COM \(2013\) 162 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio))

Il senatore [GALIMBERTI](#) (PdL), relatore, illustra i provvedimenti in titolo, sottolineando che si tratta della prima volta che in questa Legislatura la 10ª Commissione si trova ad esaminare degli atti normativi comunitari utilizzando, in questo modo, una delle possibilità offerte ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona del 2007, che consente ai Parlamenti stessi di interagire più intensamente con le Istituzioni comunitarie, con particolare riguardo al Parlamento europeo e alla Commissione.

Passando quindi ad illustrare le due proposte all'esame della Commissione, segnala che le stesse mirano a rendere i sistemi di registrazione dei marchi nell'Unione europea più efficienti e più accessibili per le imprese. In particolare, la proposta di regolamento va a modificare il regolamento comunitario n. 207 del 2009, relativo al marchio comunitario, mentre la proposta di direttiva è volta ad una maggiore armonizzazione delle singole legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa. Proprio per questo è stato scelto lo strumento della direttiva che, come noto, individua sostanzialmente un obiettivo in capo ai singoli Stati membri, lasciando poi liberi gli Stati stessi di individuare gli strumenti normativi più idonei al raggiungimento dell'obiettivo. Per quanto attiene alla legislazione dei singoli Stati membri in materia di marchi, ricorda che la legislazione stessa è stata già oggetto di una prima parziale armonizzazione, a partire dal 1988, mentre per quanto attiene al sistema del cosiddetto "marchio comunitario", codificato nel 2009, ricorda che l'Unione europea ha istituito un sistema che ha consentito di ottenere, con un unico procedimento di registrazione, un marchio valido su tutto il territorio dell'Unione europea. Attualmente quindi le imprese possono, in Europa, registrare il proprio marchio sia a livello nazionale presso gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri, sia a livello europeo presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno. I provvedimenti poi, come spesso avviene nelle proposte di regolamento e di direttiva di natura tecnica, contengono diverse disposizioni volte alla semplificazione delle normative precedenti che si sono stratificate a livello comunitario in materia.

In considerazione della complessità dei provvedimenti e dell'impatto che gli stessi, una volta approvati in sede comunitaria, potranno avere sul sistema delle imprese italiane, sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati, tra cui i rappresentanti di Confindustria e di R.E TE. Imprese Italia, oltre ai parlamentari italiani della

Commissione industria del Parlamento europeo, al fine di acquisire utili elementi in vista del parere che verrà reso alle istituzioni europee.

Il **PRESIDENTE** concorda sulla necessità di effettuare un ciclo di audizioni e in tal senso rivolge un invito ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari a segnalare eventuali altri soggetti da ascoltare.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

che all'articolo 1, vengano rafforzati gli strumenti del Fondo di garanzia per assicurare un potenziamento degli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo a quelle di piccole e medie dimensioni, in particolare riservando il 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia in favore dei confidi e confermando una quota della disponibilità finanziaria del Fondo di garanzia non inferiore all'80 per cento quale riserva per interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa;

e con le seguenti osservazioni:

in relazione alle misure previste dal provvedimento d'urgenza per la riduzione della bolletta energetica, si invitano le Commissioni di merito a valutare con attenzione l'impatto che le misure incentivanti previste dall'articolo 5 potranno avere sulla componente A3 della bolletta con un rischio di aggravio per i consumatori e le imprese;

in relazione all'articolo 12, relativo ai compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale, si evidenzia la necessità di introdurre una norma che stabilisca come gli emolumenti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, siano individuati dall'assemblea societaria secondo criteri trasparenti ed equilibrati ed in chiaro ed esplicito rapporto prescelto tra il compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, e il salario aziendale mediano. Tale rapporto dovrà stabilire una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo a quello dell'intero monte salari aziendale;

in merito, infine, all'articolo 38, valutino le Commissioni di merito l'integrazione delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, prevedendo di delegare al Ministero dell'interno un aggiornamento della regola tecnica per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, finalizzata alla semplificazione dei requisiti per attività fino a 50 posti letto.

1.4.2.11. 11[^] (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.11.1. 11^a(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 17 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
17^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio.)

La relatrice, senatrice [D'ADDA](#) (PD) si sofferma sulle norme di competenza della Commissione, riguardanti i temi della sicurezza sul lavoro e della semplificazione. A proposito dell'articolo 32, evidenzia che la lettera *0a*) - introdotta dalla Camera - del comma 1 estende ad altri soggetti la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Le successive lettere *0b*) e *a-bis*) - anch'esse introdotte dalla Camera - incidono sulle competenze in ordine alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, sistema previsto dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro. La lettera *a*) modifica la disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), richiesto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ovvero nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. La novella consente, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, la sostituzione della redazione del documento con la designazione di un incaricato, in possesso di determinati requisiti; esclude dall'ambito di applicazione degli obblighi in oggetto i servizi di natura intellettuale,

le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del decreto. In base alle novelle di cui alle lettere *c)* e *d)*, in tutti i casi di formazione ed aggiornamento in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione o in cui la sovrapposizione riguarda dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti.

La lettera *e)* modifica per taluni lavori la disciplina delle comunicazioni all'organo di vigilanza, mentre la lettera *f)* semplifica le procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati competenti. La lettera *g)* - modificata dalla Camera - esclude dall'ambito di applicazione di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro riguardante i cantieri temporanei o mobili i piccoli lavori di durata presunta non superiore ai dieci uomini-giorno, intesi alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi. Inoltre, l'esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento - già prevista nella disciplina finora vigente - viene subordinata all'assenza di rischi, anziché alla condizione che essi non comportino determinati lavori edili o di ingegneria civile. Al riguardo, la relatrice riterrebbe opportuno chiarire se tale condizione si intenda soppressa. La successiva lettera *g-bis)* - pure inserita dalla Camera - prevede che le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro relative ai cantieri temporanei o mobili si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

I successivi commi 4 e 5 dell'articolo 32 demandano ad un decreto del Ministro del lavoro, emanato secondo la procedura ivi definita, come modificata dalla Camera, l'individuazione di modelli semplificati per la redazione - nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici - del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.

I commi 6 e 7 prevedono, in primo luogo, la soppressione dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro, che attualmente riguarda gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni; la soppressione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con cui devono essere definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione), nonché le regole per il trattamento dei dati. In secondo luogo, si modificano le modalità di comunicazione tra alcune pubbliche amministrazioni dei dati relativi agli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Al riguardo, la relatrice reputa non chiari i termini di decorrenza delle nuove modalità.

In terzo luogo si limita l'obbligo, per la direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro, di procedere ad un'inchiesta ai casi in cui vi sia una relativa istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL. A tale proposito, la relatrice suggerisce di chiarire se resti fermo che la direzione possa procedere anche d'ufficio.

Il comma *7-bis)* - inserito dalla Camera - dell'articolo 32 prevede che il prezzo più basso contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture venga determinato al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il successivo comma *7-ter)* - anch'esso inserito dalla Camera - riguarda i contributi previdenziali e i premi per le imprese cooperative e relativi consorzi, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. La norma, essendo di interpretazione autentica, ha carattere retroattivo; viene tuttavia escluso il diritto alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della disposizione.

L'articolo 34 prevede che i certificati medici relativi alla maternità siano presentati all'INPS in via

telematica da parte del medico o della struttura sanitaria, in luogo della consegna da parte della lavoratrice. Dall'ambito di applicazione della novella sono esclusi i casi in cui la lavoratrice si sia rivolta ad un medico o ad una struttura sanitaria non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 36 proroga gli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

L'articolo 42 sopprime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, fatti salvi gli obblighi di certificazione stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relatrice dà quindi conto dell'articolo 42-*bis*, introdotto dalla Camera, che concerne la disciplina che per alcune patologie, incluse la sindrome di Talinomide e la sindrome di Down, dopo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esclude ogni visita medica intesa all'accertamento della permanenza dello stato invalidante.

L'articolo 42-*ter* - introdotto dalla Camera - interviene in materia di benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto. La novella prevede che, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, per i lavoratori che al 22 giugno 2013 risultino cessati dal lavoro per mobilità, o titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà, o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici. Tali benefici sono utili solo per la determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, e non per la maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si dispone, di conseguenza, che i provvedimenti di revoca delle certificazioni siano privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Infine, la relatrice si sofferma sull'articolo 18, in materia di sicurezza degli edifici scolastici, e sull'articolo 31, modificato ed integrato dalla Camera, in materia di DURC, riservandosi conclusivamente la formulazione di una bozza di parere all'esito del dibattito.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) auspica che non siano preclusi spazi di modifica del provvedimento, al fine di migliorarlo e renderlo più conforme alle esigenze del Paese.

A giudizio della senatrice [MUSSOLINI](#) (PdL) il provvedimento, che tocca argomenti anche socialmente molto delicati, andrebbe radicalmente rivisto.

Concorda con tale giudizio il senatore [ANGIONI](#) (PD), il quale fa tuttavia osservare che i termini di scadenza per la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito rischiano di rendere velleitario ogni obiettivo di miglioramento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.11.2. 11^a(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 18 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
18^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la senatrice [D'ADDA](#) (PD) dà lettura di una bozza di parere, favorevole con rilievi (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SEL) esprime forte dissenso con riferimento agli stessi contenuti del decreto-legge n. 69, mettendo in guardia dal pericolo di scambiare la cancellazione di norme sulla sicurezza per una mera semplificazione di procedure burocratiche. In questo senso, auspica che sul tema si svolga un reale confronto in sede di Commissioni di merito, tanto più che il provvedimento d'urgenza è destinato a non produrre quella maggiore occupazione per la quale era stato finalizzato.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) avverte che non sono in

discussione le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ma che vanno invece approfondite le modalità attraverso le quali si pensa di garantirla, che allo stato attuale giudica burocratiche, non efficienti e inutilmente costose.

La senatrice [Rita GHEDINI](#) (PD) esprime piena condivisione della proposta di parere della relatrice, anche con riferimento ai rilievi ivi contenuti, dei quali auspica tengano conto le Commissioni di merito. Pur comprendendo le perplessità riguardanti le disposizioni in materia di semplificazione e il timore che esse possano introdurre un'attenuazione della sicurezza sul lavoro, sottolinea che nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati sotto questo profilo il provvedimento è stato significativamente migliorato. Cita in particolare le disposizioni in materia di appalti, con specifico riferimento alla esclusione della procedura del massimo ribasso. Al di là di una presunta intangibilità delle disposizioni in materia di sicurezza e di un generico timore che possa risultare indebolito il sistema delle garanzie, auspica sul tema un confronto in termini concreti.

Il senatore [ICHINO](#) (SCpI), nell'annunciare che voterà a favore della bozza di parere predisposta, coglie tuttavia l'occasione per una riflessione più generale sulle modalità con cui da ultimo si legifera, attraverso una successione di decreti *omnibus*, contenenti le disposizioni più varie, e con decisioni riconducibili essenzialmente alle alte burocrazie ministeriali, che sono le uniche a comprenderle nelle loro tecniche e nella loro interezza. Si tratta di una modalità che non ha nulla di democratico e che a suo giudizio il Parlamento dovrebbe segnalare criticamente.

La senatrice [MUSSOLINI](#) (PdL) avanza perplessità su una delle considerazioni a premessa del parere, laddove si valuta positivamente la soppressione di norme concernenti la presentazione della certificazione medica per gli apprendisti di imprese artigiane e non, nonché per bambini e adolescenti impegnati in attività lavorative.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SEL), pur dichiarandosi pienamente disponibile al confronto in tema di sicurezza sul lavoro, rileva che ben poco è rimasto in piedi del testo unico originario e dissente con forza dal ragionamento testé svolto dal senatore Ichino. In sintesi ribadisce che per un'impresa la garanzia della sicurezza dei lavoratori non può e non deve rappresentare un costo.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riprende la parola per sottolineare che non è in alcun modo in discussione la riduzione dei rischi, bensì il metodo attraverso il quale la finalità viene perseguita, tanto più ove si consideri la non assimilabilità alle grandi imprese delle imprese di piccole dimensioni e di quelle familiari. In questo senso, egli auspica che si possa pervenire ad una modifica della disposizione di cui all'articolo 31 del decreto.

La senatrice [BENCINI](#) (M5S) segnala che il suo Gruppo ha proposto presso la Commissione di merito emendamenti al testo che giudica di apprezzabile portata correttiva. Preannuncia che la sua parte voterà contro qualsiasi parere di segno favorevole.

La relatrice [D'ADDA](#) (PD) dà conto di una nuova bozza di parere, che ritiene possa superare le perplessità della senatrice Mussolini (testo allegato al resoconto della seduta odierna).

Presente il prescritto numero di senatori, la presidente [PARENTE](#) mette ai voti tale nuova formulazione, che è approvata, col voto contrario dei senatori [BAROZZINO](#) (Misto-SEL) e [PUGLIA](#) (M5S) e delle senatrici [CATALFO](#) (M5S), [BENCINI](#) (M5S) e [MUNERATO](#) (LN-Aut), nonché l'astensione del senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) ([n. COM\(2013\) 430 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il relatore [PAGANO](#) (*PdL*) dà lettura di una bozza di risoluzione, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, da lui predisposta alla luce del dibattito finora svolto.

La senatrice [Rita GHEDINI](#) (*PD*), pur condividendo l'impianto complessivo della proposta di risoluzione, rileva che l'atto comunitario è preliminare alla promozione di una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego. L'esistenza di una rete di servizi è infatti condizione per l'utilizzo delle risorse per il 2014-2020. Pur condividendo l'orientamento relativo ad una integrazione in via sussidiaria tra sistema pubblico e privato, ritiene importante chiarire che in questo caso ci si riferisce agli operatori privati accreditati che agiscono sotto il coordinamento pubblico, suggerendo pertanto modifiche in tal senso del testo della proposta.

La senatrice [CATALEO](#) (*M5S*) riterrebbe importante un coordinamento tra il testo della risoluzione e i contenuti del decreto-legge n. 76, del quale l'Assemblea del Senato ha testé concluso l'esame, e nel quale ci si riferisce non già ad una Agenzia nazionale per il lavoro, bensì ad una struttura di missione. Ritiene inoltre che il riferimento al riordino dei servizi dell'impiego debba tener conto anche dei soggetti accreditati, ricondotti comunque al coordinamento di un servizio pubblico.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la necessità di una cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) evidenzia la necessità di una riforma dei servizi pubblici per l'impiego che tenga conto delle diversità esistenti tra le diverse aree del Paese e condivide la necessità di modifiche alla bozza di risoluzione proposta dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(Doc. XXII, n. 3\)](#) CASSON ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

La presidente [PARENTE](#) annuncia che allo scadere del termine sono stati presentati 19 emendamenti (testi pubblicati in allegato al resoconto della seduta), che i proponenti rinunciano ad illustrare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che esso rappresenta lo strumento attraverso cui il Governo intende intervenire con urgenza al fine di stimolare e rilanciare l'economia italiana, introducendo misure per la crescita, nonché disposizioni in materia di semplificazione, per garantire l'efficienza del sistema giudiziario e per favorire la definizione del contenzioso civile; preso atto delle numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di disciplina del DURC e di semplificazione amministrativa per le imprese; valutata positivamente la soppressione di alcune norme ormai superate, come correttamente individuate all'articolo 42, comma 1, lettera b), concernenti la presentazione della certificazione medica per gli apprendisti in imprese artigiane e non e per i bambini e gli adolescenti impegnati in attività lavorative, rileva quanto segue.

Con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 32, concernente le modalità di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni dei dati relativi agli infortuni mortali o superiori a 30 giorni di prognosi, fa notare che non appaiono uniformemente individuati i termini di decorrenza delle nuove modalità, in quanto il comma 6 pone la data del 1° gennaio 2014, mentre il successivo comma 7 fa riferimento al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). A tal

proposito si osserva che il richiamato decreto di istituzione del SINP, che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, non risulta essere stato ancora emanato alla data di pubblicazione del provvedimento in esame. Inoltre, l'inserimento della data del 1° gennaio 2014, essendo la norma in forma di novella, ed avendo pertanto valore retroattivo, potrebbe determinare un vuoto normativo per il periodo precedente alla medesima data. Si evidenzia altresì l'inopportunità che l'attivazione dell'inchiesta da parte dei servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro, competente ai fini dell'accertamento relativo ad un lavoratore infortunato, non avvenga più d'ufficio.

Con tali osservazioni, la Commissione esprime conclusivamente parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che esso rappresenta lo strumento attraverso cui il Governo intende intervenire con urgenza al fine di stimolare e rilanciare l'economia italiana, introducendo misure per la crescita, nonché disposizioni in materia di semplificazione, per garantire l'efficienza del sistema giudiziario e per favorire la definizione del contenzioso civile;

preso atto delle numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di disciplina del DURC e di semplificazione amministrativa per le imprese; valutata positivamente la soppressione di alcune norme ormai superate, come correttamente individuate all'articolo 42, comma 1, lettera *b*), concernenti la presentazione della certificazione medica per gli apprendisti in imprese artigiane e non, mentre deve rimanere in vigore l'obbligo per i bambini e gli adolescenti impegnati in attività lavorative, rileva quanto segue.

Con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 32, concernente le modalità di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni dei dati relativi agli infortuni mortali o superiori a 30 giorni di prognosi, fa notare che non appaiono uniformemente individuati i termini di decorrenza delle nuove modalità, in quanto il comma 6 pone la data del 1° gennaio 2014, mentre il successivo comma 7 fa riferimento al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). A tal proposito si osserva che il richiamato decreto di istituzione del SINP, che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, non risulta essere stato ancora emanato alla data di pubblicazione del provvedimento in esame. Inoltre, l'inserimento della data del 1° gennaio 2014, essendo la norma in forma di novella, ed avendo pertanto valore retroattivo, potrebbe determinare un vuoto normativo per il periodo precedente alla medesima data. Si evidenzia altresì l'inopportunità che l'attivazione dell'inchiesta da parte dei servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro, competente ai fini dell'accertamento relativo ad un lavoratore infortunato, non avvenga più d'ufficio.

Con tali osservazioni, la Commissione esprime conclusivamente parere favorevole.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 430 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE

MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI);

premesso che la proposta di decisione si inserisce nel quadro delle priorità della strategia di Europa 2020 di contrasto alla disoccupazione, migliorando il funzionamento dei mercati del lavoro nell'UE e incrementando la mobilità geografica e professionale;

osservato che tale struttura faciliterà l'attuazione di progetti concernenti il mercato del lavoro finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) e il consolidamento di iniziative già promosse in ambito EURES (Rete europea per l'impiego);

considerato che la cooperazione rafforzata prevista dalla proposta in esame potrebbe consentire anche una revisione delle modalità di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego italiani, orientando la valutazione della loro operatività, in linea con le buone pratiche europee, sulla reale efficacia dei servizi offerti ai disoccupati, che si consegue solo con una disponibilità di una base dati adeguata sul lato dell'offerta;

valutato che nel mercato del lavoro italiano la moltiplicazione dei livelli istituzionali di intervento non permette un operare efficiente e che la costituzione di una Agenzia nazionale per il lavoro su base federale potrebbe essere un passo significativo in questa direzione, in coerenza con quanto avviene negli altri Paesi europei;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

si esprime in senso favorevole, segnalando l'assoluta necessità di cooperazione tra pubblico e privato per affrontare il crescente peso della disoccupazione giovanile e l'aumento del bacino dei disoccupati percettori di reddito. Anche nell'ambito degli operatori del mercato del lavoro auspica un modello di sussidiarietà estesa che permetta a più attori (agenzie private, enti bilaterali, enti *no profit*, camere di commercio) di operare per un efficace incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO

[Doc. XXII, N. 3](#)

Art. 2

2.1

[MUNERATO](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare».

2.2

[CATALEO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Presidente del Senato convoca la Commissione affinché proceda all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari».

2.3

[CATALEO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, i vice-presidenti e i segretari non percepiscono alcuna indennità d'ufficio».

Art. 3

3.1

BAROZZINO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Commissione dovrà:

a) acquisire ogni elemento utile al fine di accertare la realtà delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro e, in particolare, verificare l'esistenza o meno di garanzie effettive per la tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori;

b) accertare la reale dimensione e le cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali, in particolare quelle muscolo-scheletriche e con particolare riferimento alla tipologia delle imprese e delle attività produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all'introduzione di nuove tecnologie, all'età ed alle funzioni svolte dai lavoratori, al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell'attività produttiva e complessivamente alle modalità di organizzazione e programmazione del processo produttivo con particolare attenzione al ruolo che nel processo produttivo assumono le attività affidate dall'impresa principale ad imprese «esterne» anche al fine di appurare l'esistenza di forme di appalti di manodopera;

c) riservare particolare approfondimento alle condizioni proprie delle attività produttive che espongono i lavoratori ad un alto rischio per l'integrità fisica;

d) verificare il rispetto da parte delle aziende delle norme contenute nel complesso della legislazione vigente nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici, accertando le eventuali inadempienze delle norme stesse. Verificare la rispondenza della normativa esistente rispetto alle esigenze di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; la validità delle normative tecniche in rapporto all'evoluzione delle tecnologie dei processi industriali; l'idoneità dell'attuale sistema sanzionatorio; la corrispondenza del sistema della ripartizione delle competenze nelle materie oggetto dell'indagine rispetto all'obiettivo di garantire prevenzione e sicurezza nell'attività lavorativa e quale attività sia stata svolta in sede di prevenzione e vigilanza dai titolari di competenze in materia;

e) accertare se non sia opportuno superare la figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico interno da figura aziendale a figura pubblica esterna;

f) accertare se i poteri di vigilanza sull'applicazione delle normative contrattuali collettive e sull'applicazione delle norme vigenti in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro siano stati esercitati con la necessaria diligenza o in quale misura sia stato disatteso il potere-dovere di esercitarli;

g) accertare se l'INAIL stia svolgendo con il necessario impegno e con adeguata competenza i compiti affidatigli;

h) formulare proposte per assicurare la tutela della integrità fisica e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi nei quali si svolge l'attività lavorativa».

3.2

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «infortuni sul lavoro», aggiungere le seguenti: «e delle patologie professionali».

3.3

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e acquisisce ogni elemento utile al fine di accertare la realtà delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro e, in particolare, verificare l'esistenza o meno di garanzie effettive per la tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori;».

3.4

BAROZZINO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) la reale entità e le cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali, in particolare quelle muscolo scheletriche con riferimento alla tipologia delle imprese e delle attività

produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all'introduzione di nuove tecnologie, all'età ed alle funzioni svolte dai lavoratori, al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell'attività produttiva e complessivamente alle modalità di organizzazione e programmazione del processo produttivo con particolare attenzione al ruolo che nel processo produttivo assumono le attività affidate dall'impresa principale ad imprese "esterne" anche al fine di appurare l'esistenza di forme di appalti di manodopera;».

3.5

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) con particolare approfondimento le attività produttive che espongono i lavoratori ad un alto rischio per l'integrità fisica;».

3.6

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il rispetto da parte delle aziende delle norme contenute nel complesso della legislazione vigente nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici, constatando le eventuali inadempienze delle norme stesse. Verifica la rispondenza della normativa esistente rispetto alle esigenze di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; la validità delle normative tecniche in rapporto all'evoluzione delle tecnologie dei processi industriali; l'idoneità dell'attuale sistema sanzionatorio; la corrispondenza del sistema della ripartizione delle competenze nelle materie oggetto dell'indagine rispetto all'obiettivo di garantire prevenzione e sicurezza nell'attività lavorativa e quale attività sia stata svolta in sede di prevenzione e vigilanza dai titolari di competenze in materia;».

3.7

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'opportunità di rendere la figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico figure pubbliche esterne;».

3.8

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «in particolare se l'INAIL stia svolgendo con il necessario impegno e con adeguata competenza i compiti affidatigli;».

3.9

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) se i poteri di vigilanza sull'applicazione delle normative contrattuali collettive e sull'applicazione delle norme vigenti in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro siano stati esercitati con la necessaria diligenza o in quale misura sia stato disatteso il poterdovere di esercitarli;».

3.10

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) l'incidenza complessiva sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale, del costo dei danni causati a cittadini e lavoratori dalla mancata messa in sicurezza delle unità produttive, con conseguente contaminazione del territorio e dell'ambiente, e degli infortuni;».

3.11

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al fine di assicurare la tutela della integrità fisica e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi nei quali si svolge l'attività

lavorativa».

3.12

[BAROZZINO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle patologie professionali».

3.13

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) danni causati a cittadini e lavoratori dalla mancata messa in sicurezza delle unità produttive con conseguente contaminazione del territorio e dell'ambiente».

Art. 4

4.1

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro», con le seguenti: «nel limite massimo di 12.500 euro per l'anno 2013 e di 50.000 euro».

4.2

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [BENCINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «motivate», inserire le seguenti: «e documentate».

Tit.1

[BAROZZINO](#)

Nel Titolo, dopo le parole: «infortuni sul lavoro» aggiungere le seguenti: «e delle patologie professionali».

1.4.2.12. 12[^] (Igiene e sanita')

1.4.2.12.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 32 (pom.) del 29/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2013
32ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che nella seduta antimeridiana dello scorso 25 luglio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) hanno depositato documentazione; inoltre, nel corso di audizioni informali effettuate nella stessa giornata, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'atto comunitario n. 472 (farmacovigilanza ad uso umano), rappresentanti dell'Associazione Assogenerici hanno depositato alcune memorie.

Tali documenti saranno resi disponibili alla pubblica consultazione attraverso la pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che il parere favorevole con raccomandazioni che la Commissione ha reso in relazione all'Atto del Governo n. 15, in materia di macellazione e abbattimento degli animali, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Si avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore [AIELLO](#) (PdL) illustra il decreto-legge in fase di conversione, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

L'articolo 3-bis, introdotto dalla Camera, reca misure per i pagamenti dei debiti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; la norma intende accelerare ulteriormente l'accesso alle anticipazioni di liquidità, disposte dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'articolo 3-bis riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72.

Contestualmente, nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, è stato inserito il comma 2, che fa salvi gli atti, i provvedimenti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme non convertite in legge del medesimo decreto-legge n. 72, il quale, a seguito della sostanziale trasposizione del suo contenuto all'interno dell'articolo 3-bis, appare destinato a decadere.

Il successivo articolo 17 concerne il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), apportando modifiche all'articolo 12 del decreto legge 179/2012, che istituisce il FSE e affida alle regioni e alle province autonome il compito di realizzarlo.

L'articolo 17 in esame introduce alcuni termini temporali, stabilendo che le regioni e le province autonome devono provvedere all'istituzione del FSE entro il 30 giugno 2015 (entro il 31 dicembre 2014 nel testo originario) e che entro il 30 giugno 2014 (entro il 31 dicembre 2013 nel testo originario), sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute i piani di progetto per la sua realizzazione. La Camera ha previsto che tali piani siano redatti in base a linee guida, predisposte, entro il termine del 31 marzo 2014, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero della salute, anche mediante l'ausilio di enti pubblici di ricerca. Anche in base ai piani presentati, l'Agenzia per l'Italia digitale cura la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale per il FSE. La medesima Agenzia ed il Ministero della salute valutano ed approvano i piani di progetto entro 60 giorni e verificano che il FSE sia realizzato - da parte della regione o della provincia autonoma - in conformità al piano presentato.

I commi da 1 a 7 dell'articolo 32 e l'articolo 35 recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La lettera *0a)* - introdotta dalla Camera - dell'articolo 32, comma 1, estende con alcune specificazioni, ad altri soggetti la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. L'estensione riguarda: i volontari, compresi quelli che effettuano servizio civile, i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, i direttori artistici ed i collaboratori tecnici, con riferimento alle prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, i soggetti che svolgono attività (gratuitamente o con rimborsi o premi o compensi) nell'ambito di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di: associazioni sportive dilettantistiche; CONI; Federazioni sportive nazionali; Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE); enti di promozione sportiva; altri organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche e che siano riconosciuti dai suddetti enti.

La successiva lettera *0b*) e la lettera *a-bis*) - anch'esse introdotte dalla Camera - recano alcune modifiche sulle competenze in ordine alla definizione del "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi", sistema previsto dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

La lettera *a*) modifica la disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), documento richiesto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ovvero nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

La disposizione: consente, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (individuati dal decreto ministeriale previsto dalla successiva lettera *b*)), la sostituzione della redazione del documento con la designazione di un incaricato, in possesso di determinati requisiti; esclude dall'ambito di applicazione degli obblighi in oggetto i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (dieci uomini-giorno nel testo originario del decreto-legge, così modificato dalla Camera), sempre che essi non comportino i rischi ivi menzionati.

La lettera *b*) demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da emanare secondo la procedura definita dalla medesima lettera *b*)), come modificata dalla Camera, e dal successivo comma 2) l'individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano in tali settori possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

In base alle disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*), in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione o in cui la sovrapposizione riguardi dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti.

La lettera *e*) modifica la disciplina delle comunicazioni all'organo di vigilanza, per i lavori relativi a: costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali; ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti. Rispetto alla disciplina già vigente, la disposizione prevede la definizione di modelli (da impiegare per le comunicazioni in oggetto), mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato secondo la procedura ivi definita.

La lettera *f*) è intesa a porre alcune semplificazioni nelle procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati competenti.

La lettera *g*) - modificata dalla Camera - esclude dall'ambito di applicazione di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, i piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore ai dieci uomini-giorno, intesi alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, sempre che non espongano i lavoratori ad alcuni rischi. Inoltre, l'esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento - già prevista nella disciplina già vigente - viene subordinata alla medesima condizione (di assenza di rischi), anziché alla condizione che essi non comportino determinati lavori edili o di ingegneria civile. Potrebbe essere ritenuto opportuno - ad avviso del relatore - chiarire se tale condizione si intenda soppressa.

La successiva lettera *g-bis*) - inserita dalla Camera - prevede che le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita.

La lettera *h*) demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo

la procedura definita dalla medesima lettera *h*), come modificata dalla Camera, e dal successivo comma 2, l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri temporanei o mobili (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera).

Le lettere da *i*) a *n*) introducono la possibilità di invio in forma telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di alcune comunicazioni e notifiche.

I successivi commi 4 e 5 dell'articolo 32 demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita, come modificata dalla Camera, l'individuazione di modelli semplificati per la redazione - nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici - del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo non sia richiesto dalla disciplina generale).

I commi 6 e 7 prevedono, in primo luogo, la soppressione dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro, obbligo che attualmente riguarda gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni; tale soppressione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con cui devono essere definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione), nonché le regole per il trattamento dei dati.

In secondo luogo, si modificano le modalità di comunicazione, tra alcune pubbliche amministrazioni, dei dati relativi agli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

In terzo luogo, sempre con riferimento agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a trenta giorni, si limita l'obbligo, per la direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro, di procedere ad un'inchiesta ai soli casi in cui vi sia una relativa istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL.

Il successivo articolo 35 demanda a decreti interministeriali (emanati secondo le procedure ivi stabilite) la definizione di misure di semplificazione, relativamente agli adempimenti inerenti all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni (capoverso 13-ter, introdotto dalla Camera).

L'articolo 34 prevede che i certificati medici relativi alla maternità siano presentati all'INPS, in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria, in luogo della consegna da parte della lavoratrice. La norma concerne: il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto; il certificato di parto; il certificato di interruzione di gravidanza. La sostituzione opera a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dalla disposizione in esame.

Tale decreto interministeriale deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e deve far riferimento al sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 2010.

Dall'ambito di applicazione della disposizione appaiono esclusi casi in cui la lavoratrice si sia rivolta ad un medico o ad una struttura sanitaria non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (capoversi 1-bis e 2-bis del comma 1).

L'articolo 36 dispone la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

L'articolo 42 sopprime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie, attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro. La soppressione fa salvi gli obblighi di certificazione stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 42-bis, introdotto dalla Camera, concerne la disciplina che già esclude, per alcune patologie,

dopo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, ogni visita medica intesa all'accertamento della permanenza dello stato invalidante da parte dell'INPS.

L'articolo 42-*bis* prevede, in merito, che la verifica possa essere svolta limitatamente alle situazioni incerte (comma 2) e che il soggetto interessato non perda il diritto a percepire la provvidenza (di cui è titolare) qualora i verbali di visita non siano immediatamente vidimati dal responsabile preposto (comma 3).

L'articolo 43 prevede che i comuni trasmettano al Sistema Informativo Trapianti (SIT) i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione dei propri organi (in caso di morte), qualora i medesimi dati siano stati inseriti nelle carte di identità. La Camera ha operato correzioni formali nella norma suddetta ed ha specificato che tali dati confluiscono altresì nel fascicolo sanitario elettronico.

I commi 1 e 2 dell'articolo 44 concernono il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

Le disposizioni prevedono che, per tale personale, qualora l'ordinamento italiano richieda, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applichi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Tale misura è intesa a risolvere la questione oggetto della procedura europea di infrazione 2009/4686. Quest'ultima concerne la circostanza che i contratti collettivi applicabili alla suddetta area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria subordinano alcuni trattamenti economici e professionali - tra cui l'indennità di esclusività - alla condizione del possesso di una determinata anzianità di servizio, priva di soluzione di continuità. Dal momento che il trasferimento del soggetto da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro dà luogo, per definizione, ad una soluzione di continuità (del primo rapporto), la Commissione europea ravvisa nelle clausole contrattuali in oggetto un effetto di discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

La soppressione della condizione della continuità ha effetti retroattivi.

I successivi commi 3 e 4 recano una nuova disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle materie prime per la produzione di medicinali.

In base alla nuova normativa transitoria, la disciplina a regime in materia - che avrebbe altrimenti trovato applicazione dal 3 luglio 2013 e che richiede, per le materie prime in esame (anche importate da Paesi terzi), un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea - è sospesa fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011. Fino a tale data, continua ad applicarsi la normativa transitoria già in vigore fino al 2 luglio 2013. Quest'ultima consente che, per le materie prime in oggetto (anche importate da Paesi terzi), la certificazione di conformità sia rilasciata da parte della persona qualificata responsabile della produzione del medicinale (produzione che impieghi la materia prima corrispondente).

I commi 4-*bis* e 4-*ter* - aggiunti dalla Camera - introducono una procedura d'urgenza per l'esame, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della domanda di classificazione fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (e della contestuale richiesta di avvio della procedura di contrattazione del prezzo), relativamente ai farmaci orfani, ai farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale (previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA) e ai medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

Il comma 4-*quater* - anch'esso introdotto dalla Camera - proroga dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014 la decorrenza dell'obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale.

Il comma 2-*bis* - inserito dalla Camera - dell'articolo 49 concerne il controllo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, ai fini della verifica del rispetto del relativo limite da parte di ciascuna regione. La disposizione prevede che, ai fini del controllo, si faccia riferimento, anziché ai modelli del Conto economico (CE), ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2004.

L'articolo 84 introduce per varie materie, tra cui il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, l'obbligo dell'esperimento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.

La relatrice [MATURANI](#) (PD), ringraziato il relatore Aiello per essersi fatto carico dell'esposizione preliminare, alla quale comunque si associa, si riserva di approfondire maggiormente un testo che appare particolarmente complesso, al fine di dare il proprio meditato apporto ai lavori della Commissione.

Si apre una discussione incidentale sull'ordine dei lavori.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD) riterrebbe opportuno comprendere, anche al fine di impostare in maniera appropriata il lavoro della Commissione, quale sia la possibilità di reale emendabilità del testo in esame.

La [PRESIDENTE](#) replica che, al di là delle peculiari contingenze politiche, il Senato può sempre apportare modificazioni a un testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ed è su tale presupposto che vanno portati avanti i lavori della Commissione. Resta in ogni caso salva, peraltro, la possibilità di incidere politicamente attraverso la proposizione di atti di indirizzo, che potrebbero anche mutuare i contenuti del parere che sarà reso dalla Commissione.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (PdL), ringraziati i relatori per la soddisfacente esposizione svolta, si unisce alle perplessità già avanzate dalla senatrice Silvestro in punto di reale emendabilità del testo, il quale per di più - come l'oratore nota incidentalmente - durante l'esame presso la Camera è stato integrato da norme che non sempre sembrano andare nell'univoca direzione di alleggerire il carico burocratico sulle imprese. Ritiene che la prospettiva indicata dalla Presidente sia idonea a coniugare il necessario realismo con la legittima volontà di incidere nell'*iter* di conversione del testo in esame.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD) chiede di sapere quali siano i tempi previsti per la conclusione dell'esame da parte delle Commissioni di merito.

La [PRESIDENTE](#) rileva che è ipotizzabile che le Commissioni di merito concludano il proprio lavoro in tempi rapidi, ragione per cui la Commissione sarà chiamata a esaurire il proprio esame in sede consultiva nell'ambito delle sedute già programmate per le giornate di domani e di mercoledì.

Non essendovi altre richieste di intervento sull'ordine dei lavori, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 15**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime un parere favorevole

con le seguenti raccomandazioni:

- si segnala l'opportunità di una rimeditazione dell'apparato sanzionatorio, alla luce dei principi di effettività, proporzionalità, dissuasività ed equità delle sanzioni: in particolare, le sanzioni previste appaiono non adeguate sul piano della deterrenza, rispetto alla natura dei fatti cui si riferiscono; e non in linea con la normativa europea ed italiana di riferimento;
- si valuti l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia che assicuri il rispetto per le particolari forme di autonomia costituzionalmente riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

1.4.2.12.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 34 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
34ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 14,40

IN SEDE CONSULTIVA

[\(974\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **[BIANCONI](#)** (*GAL*) ritiene che il provvedimento in esame contenga diverse misure apprezzabili, tra le quali menziona espressamente le disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico; le norme intese ad alleggerire il carico delle verifiche burocratiche sulle persone affette da invalidità; la disposizione volta a semplificare, attraverso strumenti telematici, l'invio dei certificati relativi alla maternità all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS); la norma che differisce l'obbligo di copertura assicurativa per gli esercenti professioni sanitarie; le disposizioni che introducono una procedura d'urgenza per l'esame da parte dell'AIFA della domanda di classificazione relativa a peculiari categorie di farmaci, tra cui quelli orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale. Saggiunge che il provvedimento andrebbe, a suo avviso, completato con misure volte ad escludere l'acquisto di farmaci orfani dai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD), ringraziati i relatori per l'impegno profuso, si associa alla considerazione testè svolta in ordine alla specifica problematica dei farmaci orfani, pur manifestando dubbi di carattere tecnico sulla possibile formulazione dell'auspicata disposizione legislativa, che introdurrebbe una eccezione di difficile gestione in sede attuativa, anche in considerazione del fatto che taluni medicinali possono talora essere qualificati come orfani in relazione solo a talune patologie. Al riguardo, ritiene che lo strumento preferibile - nell'immediato - possa essere rappresentato da un ordine del giorno. Quanto alle disposizioni inerenti al fascicolo sanitario elettronico, apprezza che il provvedimento in esame abbia dedicato specifica attenzione alla tematica, ma esprime l'avviso che l'impostazione del testo sia migliorabile, attraverso la previsione di una valorizzazione dei sistemi già avviati in materia dalle regioni: questi ultimi, secondo l'oratrice, dovrebbero essere resi interconnessi e interoperabili, evitando la creazione di una non indispensabile e onerosa piattaforma centralizzata a livello nazionale. In tema di medicinali inseriti nella fascia Cnn, pur nella consapevolezza dell'esistenza di rilevanti problematiche, esprime l'opinione che sulla materia della rimborsabilità dei farmaci si siano succeduti sin troppi interventi legislativi, e pertanto ritiene che andrebbe evitata la creazione di ulteriori stratificazioni normative.

Il senatore [BIANCO](#) (PD) nota criticamente che l'articolo 49-*bis* del provvedimento in esame, recante misure per il rafforzamento della *spending review*, istituisce un comitato interministeriale al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, comitato alle cui riunioni l'intervento di Ministri con competenza sulle politiche di settore, come la salute, è previsto come meramente facoltativo.

La senatrice [FUCKSIA](#) (M5S) si unisce agli auspici già formulati circa la revisione della normativa in tema di farmaci orfani, mentre riguardo ai farmaci Cnn rileva come le criticità attualmente esistenti discendano dalle discutibili scelte del precedente Ministro della salute. Sul tema del fascicolo sanitario elettronico esprime l'avviso che sia necessario individuare una strumentazione tecnica, anche centralizzata, che permetta alle regioni di interfacciarsi e di condividere i dati e le informazioni.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin in ordine alla tematica del fascicolo sanitario elettronico, rilevando come la posizione testè espressa dalla senatrice Fucksia sul tema non sia, a ben vedere, troppo distante. Esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 34 del provvedimento in esame, in base alla quale la presentazione in via telematica dei certificati medici relativi alla maternità sembra riservata ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Riguardo al riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie all'estero, da parte dei dipendenti operanti nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, di cui all'articolo 44 del testo, formula l'auspicio di una estensione dell'ambito soggettivo della disposizione, atta a ricomprendere anche il personale non dirigente.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (PdL), pur rilevando una certa eterogeneità dell'articolato, si unisce alle parole di apprezzamento già pronunciate nei riguardi di diverse misure. Più in particolare, condivide le disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, pur notando un'eccessiva dilazione dei termini per l'esecuzione del relativo programma. Plaudefica le norme che alleggeriscono il carico burocratico delle verifiche sulle persone aventi diritto a trattamenti di invalidità. In merito alla disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle materie prime per la produzione di medicinali, esprime l'auspicio che la sospensione della disciplina a regime non determini ricadute negative sulla garanzia dei buoni livelli di qualità. Sulla specifica tematica dei farmaci orfani, fa propria la posizione già espressa dalla senatrice Bianconi. Dichiarava di condividere il differimento dell'operatività dell'assicurazione obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie, rilevando che andrebbe anche previsto uno

specifico obbligo a contrarre in capo alle compagnie assicurative. Manifesta il proprio apprezzamento per la reintroduzione della mediazione obbligatoria, che potrebbe, a suo avviso, sortire effetti deflattivi del contenzioso originato da vicende sanitarie, e porre un argine al fenomeno della medicina difensiva. Esprime infine l'auspicio che possa essere introdotta una misura intesa a rafforzare il principio dell'unicità del rapporto con il Servizio sanitario nazionale: la previsione che i medici che sospendono il proprio rapporto con il Servizio sanitario nazionale non possano poi accedere immediatamente al sistema delle convenzioni.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si unisce alle espressioni di apprezzamento già rivolte alle disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, pur rilevando che per l'implementazione di tale strumento è cruciale l'aspetto della dotazione di risorse. Quanto al tema dell'alleggerimento dei controlli in materia di invalidità, pone in rilievo la necessità di rispettare le peculiari prerogative in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che peraltro risultano essersi già attivate con iniziative ad *hoc* nell'ambito delle rispettive competenze.

La senatrice [SIMEONI](#) (*M5S*) ritiene che, tra le misure recate dal provvedimento in esame, dovrebbe essere inserita una disposizione intesa a risolvere le problematiche attuative della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in tema di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario FADDA, in sede di replica, pone in rilievo come i temi affrontati nell'ambito del provvedimento in esame siano stati individuati dal Governo sulla scorta delle indicazioni promananti dal Parlamento.

Prende nota del favore mostrato dalla Commissione per la disposizione finalizzata al rinvio dell'assicurazione obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie e, più in generale, per le misure di contrasto della medicina difensiva, tra le quali è stata correttamente annoverata la norma sulla mediazione obbligatoria.

In merito alle disposizioni sul fascicolo sanitario elettronico, evidenzia come sia tecnicamente complesso intervenire su un processo in divenire, avviato in passato in assenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni.

Riguardo alla problematica dei farmaci orfani e di fascia Cnn, cui hanno fatto riferimento diversi degli oratori intervenuti, ritiene condivisibile la prefigurazione di un intervento normativo, nell'ambito di un apposito atto di indirizzo, pur dando doverosamente atto della presenza di rilevanti problemi di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.12.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 35 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
35ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Il sottosegretario FADDA risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00074 e 3-00137, rispettivamente delle senatrici Rizzotti - e altri - e Padua, entrambe riguardanti l'accesso alle nuove terapie contro il diabete.

Premette che il diabete di tipo 2 riveste un rilevante impatto epidemiologico e gravi implicazioni clinico-assistenziali nell'ambito delle malattie croniche.

Rileva che le principali linee-guida nazionali ed internazionali, così come le raccomandazioni terapeutiche delle maggiori società scientifiche internazionali, hanno introdotto le terapie incretiniche come terapie di seconda o terza linea, prima dell'avvio alla terapia insulinica.

Osserva che, tuttavia, il ruolo di questi farmaci nella gestione del diabete di tipo 2 non è ancora univocamente definito.

Presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), è infatti in corso di definizione un nuovo Piano Terapeutico per ottimizzare la prescrizione dei farmaci incretino-mimetici e definirne i criteri di rimborsabilità; tale Piano è in fase di revisione finale in capo agli organismi preposti presso l'Agenzia.

Fa presente che nel corso delle procedure, gli esponenti delle società scientifiche impegnate nella cura del diabete, nonché le organizzazioni dei pazienti (l'Associazione medici diabetologi - AMD, la Società italiana di diabetologia-SID Onlus e l'Associazione Diabete Italia), sono state coinvolte dall'Agenzia; tra l'altro, in un incontro nell'ambito dell'iniziativa "Open AIFA", è stata ribadita, da ambo le parti, la volontà di un confronto e di una collaborazione fattiva per garantire i migliori

standard terapeutici ai pazienti.

Pone in rilievo che la necessità di revisionare il Piano Terapeutico dei farmaci incretino-mimetici, al fine di ottimizzarne la prescrizione nel territorio nazionale, deriva dalle valutazioni effettuate sui Registri di monitoraggio AIFA e dall'esigenza di valutare, con la dovuta cautela, i rischi/benefici connessi a questo tipo di terapia, alla luce delle recenti evidenze scientifiche che ne sottolineano i potenziali rilevanti effetti collaterali nel lungo periodo.

Informa che da un'analisi dei dati dei Registri di Monitoraggio dei Farmaci Antidiabetici dell'AIFA, su un totale di 75.283 soggetti inclusi nei Registri nel periodo compreso tra febbraio 2008 e agosto 2010, si sono ottenuti risultati che non sembrano sufficienti a dimostrare, nella totalità della popolazione, una evidente superiorità di efficacia rispetto alle alternative già disponibili e consolidate nella terapia del diabete mellito tipo 2, a fronte di una spesa maggiore per il SSN.

Saggiunge che nei Registri sono state, inoltre, riportate 1.116 reazioni avverse (il 6,9 per cento delle quali gravi), tra cui 12 casi di pancreatite acuta e 48 casi di pancreatiti non severe caratterizzate da un incremento dei livelli sierici di enzimi pancreatici.

Relativamente alle citate evidenze di potenziali rilevanti effetti collaterali nel lungo periodo, riferisce che è attualmente in corso, sia a livello scientifico che regolatorio, un intenso dibattito relativo al profilo di sicurezza dei farmaci incretino-mimetici. Numerosi studi indipendenti, pubblicati su prestigiose riviste internazionali, hanno evidenziato, nel lungo periodo, un aumentato rischio di sviluppo di pancreatiti e di modificazioni cellulari preneoplastiche (suggerendo una potenziale associazione con il tumore del pancreas e, seppur in misura minore, della tiroide).

Tali evidenze hanno indotto le Autorità regolatorie sia europea che americana a riesaminare i dati sui rischi nel lungo termine per le terapie basate su farmaci incretino-mimetici.

In particolare, a livello europeo, il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) e il Comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA stanno attualmente riesaminando le informazioni fornite dai ricercatori per determinare la necessità di eventuali ulteriori azioni regolatorie. In attesa che siano terminati i procedimenti di riesame e siano rese note le relative conclusioni, appare opportuno, da parte dell'Agenzia regolatoria italiana, perseverare in un atteggiamento di cautela, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti in trattamento con questi farmaci.

Ritiene, pertanto, che il processo di revisione del Piano Terapeutico in corso presso l'AIFA non debba essere interrotto, ma bensì implementato con la proficua collaborazione delle società scientifiche, per rispondere in maniera appropriata e tempestiva al bisogno di assicurare le migliori terapie ai soggetti con diabete di tipo 2, garantendo al contempo la sicurezza delle terapie stesse.

Rende noto che, tra l'altro, l'AIFA ha di recente incontrato l'Associazione Medici Diabetologi, al fine di discutere la proposta dell'Associazione di istituzionalizzare una procedura di monitoraggio dei farmaci utilizzati nella cura del diabete, attraverso la rete di centri aderenti al "Progetto Annali AMD" e i relativi sistemi di valutazione e banche dati.

Saggiunge inoltre che, presso la Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA sono state presenti in audizione le Associazioni dei diabetologi e quelle dei pazienti.

L'AIFA ha precisato - riferisce ancora il sottosegretario - che le procedure negoziali per la revisione dei piani terapeutici dei farmaci antidiabetici incretine sono tuttora in corso e non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva in merito, non è stato emanato alcun provvedimento. La decisione sarà presa al termine della negoziazione con le Aziende farmaceutiche e di un'analisi approfondita dei profili beneficio/rischio e costo/efficacia, comprendente anche i risultati emersi dai Registri sull'impiego delle incretine e gli esiti di approfondimenti condotti con clinici ed esperti del settore, allo scopo di garantire l'accesso ai farmaci innovativi a tutti i pazienti eleggibili a ricevere i trattamenti terapeutici nel rispetto del loro diritto di tutela della salute.

Il sottosegretario pone in rilievo, conclusivamente, che l'adozione di misure di monitoraggio (Registri di Monitoraggio AIFA istituiti per i farmaci incretino-mimetici) consente di controllare i risultati di efficacia e di sicurezza.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*PdL*) dichiara di essere parzialmente soddisfatta della risposta fornita, dalla quale emerge, quanto meno, l'evidente impegno del Ministero e degli enti da esso vigilati per la risoluzione delle problematiche sottese all'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea però come dalla risposta sembri emergere una non completa considerazione delle più recenti acquisizioni scientifiche della materia, e che, d'altro canto, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dovrebbe, a suo avviso, approfondire maggiori sforzi nell'ascolto continuo delle categorie coinvolte. Auspica conclusivamente che il punto di riferimento delle iniziative in materia sia sempre rappresentato dalla personalizzazione degli interventi sulle peculiarità dei singoli casi terapeutici.

La senatrice [PADUA](#) (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta fornita, in quanto ritiene che dalla stessa sia risultato confermato il pieno coinvolgimento delle associazioni esponenti del settore nonché dei medici e della ricerca scientifica.

Rileva poi l'importanza di riservare una costante attenzione agli strumenti di prevenzione primaria della patologia, con particolare riferimento agli stili di vita e alle scelte alimentari. Conclude auspicando lo svolgimento di un monitoraggio continuo, e la semplificazione dei protocolli di utilizzo dei farmaci innovativi in grado di dare adeguate risposte terapeutiche.

Il sottosegretario FADDA risponde quindi all'interrogazione 3-00122, della senatrice Mattesini. Premette che l'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico, ha modificato ed integrato l'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di introdurre meccanismi di selezione oggettiva del personale sanitario e privilegiare il merito e la trasparenza.

In particolare, il comma 1, lettera d) dell'articolo 4 introduce rilevanti novità in ordine ai criteri ed alle procedure di attribuzione degli incarichi di struttura complessa, prevedendo che la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa dei ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.

Ricorda che, a tal fine, nella seduta del 13 marzo 2013, la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha approvato un documento di "Linee guida recante criteri generali per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189". Nel corso della medesima seduta, la Conferenza ha rappresentato l'opportunità di individuare, previo Accordo, nel Ministero della salute il soggetto responsabile della tenuta del predetto elenco nazionale, al fine di garantire l'omogeneità delle operazioni di sorteggio.

Soggiunge che, conseguentemente, il Ministero, d'intesa con il Coordinamento della Commissione Salute, ha predisposto uno schema di Accordo Stato-Regioni recante i criteri per l'istituzione del riferito elenco nazionale, che sarà alimentato ed aggiornato direttamente dalle Regioni e Province Autonome, attraverso uno specifico flusso informativo di dati.

Fa poi presente che, con nota del 10 luglio u.s., il suddetto provvedimento è stato inoltrato alla Conferenza Stato-Regioni affinché venga esaminato nella prima seduta utile. Nelle more della formalizzazione del riferito Accordo, considerate le esigenze rappresentate dalle aziende sanitarie in ordine alla necessità di espletare le procedure per il conferimento dei riferiti incarichi, in data 15 luglio u.s. è stata inviata una nota ai competenti Assessorati con la quale si chiede loro di inoltrare al Ministero un elenco dei direttori di struttura complessa afferenti alle aziende sanitarie presenti nel territorio di riferimento.

Comunica, infine, che tale elenco provvisorio consentirà l'avvio delle procedure concorsuali e sarà

pubblicato sul sito internet del Ministero in apposita sezione, affinché vi possano accedere le aziende interessate.

La senatrice [MATTESINI](#)(PD), nel dichiararsi parzialmente soddisfatta della risposta fornita, esprime apprezzamento per il fatto che le attività esecutive della normativa vigente, in tema di meccanismi di selezione oggettiva del personale sanitario, siano al fine state avviate, sia pure con ragguardevole ritardo. Formula quindi l'auspicio che si addivenga quanto prima a una compiuta attuazione con l'attivazione del previsto elenco unico nazionale, che ritiene necessaria al fine di privilegiare il merito e la trasparenza all'interno del Servizio sanitario nazionale e, quindi, la stessa efficacia ed efficienza del sistema.

La [PRESIDENTE](#), ringraziato il sottosegretario Fadda per le risposte fornite, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14, 35, è ripresa alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'AIFA, tenutasi il 30 luglio, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'atto comunitario n. 472 (farmacovigilanza medicinali per uso umano), è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [AIELLO](#)(*PdL*), relatore, ringrazia i componenti della Commissione per l'ampio e ricco dibattito svolto sul provvedimento in esame, che ha consentito di individuare diversi spunti per la predisposizione dello schema di parere.

La senatrice [MATURANI](#)(*PD*), relatrice, dà lettura dello schema di parere favorevole, con raccomandazioni e osservazioni, predisposto d'intesa con il relatore Aiello in aderenza alle risultanze della discussione generale, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice [SILVESTRO](#) (*PD*) chiede delucidazioni ai relatori in ordine alla osservazione dichiaratamente volta a rafforzare il principio di esclusività del rapporto tra dirigenti medici e Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [TAVERNA](#) (*M5S*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per le osservazioni inerenti all'articolo 44 del testo in esame, fa presente che la sua parte politica intende presentare emendamenti in materia presso le competenti Commissioni di merito. Chiede che il testo dello schema di parere venga integrato con osservazioni inerenti all'articolo 43 del provvedimento, finalizzate alla introduzione di ulteriori misure per rendere più incisiva la normativa in materia di consenso alla donazione degli organi. Domanda, inoltre, che possa essere inserita nello schema di parere una osservazione volta a ridimensionare il ruolo dell'AIFA nell'ambito delle procedure di immissione in commercio di farmaci con brevetto scaduto, in considerazione dell'esistenza di procedure di infrazione comunitaria in materia.

La senatrice [BIANCONI](#) (*GAL*), ringraziati i relatori per il pregevole lavoro svolto, esprime l'avviso che la normativa in tema di assenso alle donazioni d'organo non abbia bisogno di integrazioni o modificazioni, bensì di compiuta attuazione, anche con riguardo alle disposizioni riguardanti la carta di identità elettronica. In merito alla raccomandazione, contenuta nello schema di parere testè illustrato, relativa ai farmaci orfani, riterrebbe opportuno che essa venisse riformulata prevedendo che l'acquisto degli stessi venga esentato dal rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Il senatore [ROMANO](#) (*SCpI*), nell'unirsi al ringraziamento per i relatori, formula l'auspicio di una mitigazione della raccomandazione intesa al rafforzamento del principio di esclusività, già in precedenza richiamata. Dichiarò di condividerne la *ratio* ma esprime il timore che essa sia stata formulata in termini eccessivamente stringenti.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (*PD*) si associa alle parole di elogio nei riguardi dei relatori, e domanda quindi che possa essere inserita una osservazione, nell'ambito dello schema di parere, intesa a prevedere che sia tenuta in adeguata considerazione la peculiarità delle associazioni di volontariato, in relazione all'estensione dell'applicazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 32 del testo in esame.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni già svolte dalla senatrice Bianconi in merito alla normativa per l'espressione dell'assenso alla donazione di organi, domanda che nell'ambito dello schema di parere possano essere recepite le considerazioni svolte in sede di discussione generale in ordine alla tematica del fascicolo sanitario elettronico.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*PdL*) ringrazia i relatori per aver recepito alcune sue

considerazioni nell'ambito della più volte richiamata raccomandazione per il rafforzamento del principio di esclusività del rapporto tra dirigente medico e Servizio sanitario nazionale. Ritene che possa anche farsi luogo alla riformulazione in precedenza auspicata, purché l'indicazione della Commissione non finisca col perdere ogni cogenza, tenuto conto che si tratta pur sempre di una raccomandazione all'interno di un parere. Tiene a precisare che la *ratio* dell'intervento auspicato è anche quella di tutelare le aspettative di lavoro dei giovani medici, che rischiano di essere pregiudicati rispetto ai dirigenti che si trovano nella fase terminale della propria attività lavorativa o addirittura in fase di quiescenza.

Il senatore [BIANCO](#) (PD), in relazione alla raccomandazione cui ha testè fatto riferimento il senatore D'Ambrosio Lettieri, ritiene auspicabile una riformulazione intesa a specificare meglio l'ambito soggettivo di riferimento. Riguardo alla raccomandazione per l'estensione del riconoscimento dei servizi prestati all'estero da parte del personale sanitario, senza distinzioni tra personale dirigente e non dirigente, esprime l'avviso che sia preferibile limitare l'ampliamento alle figure per le quali sono previsti i riconoscimenti automatici di carriera, così da assicurare che l'auspicato intervento avvenga in conformità con le indicazioni provenienti dall'Unione Europea.

La senatrice [FUCKSIA](#) (M5S) dichiara di non condividere la posizione espressa dalla senatrice Granaola in merito all'articolo 32 del testo in esame, ritenendo non inopportuna l'estensione di alcune norme di tutela della sicurezza sul lavoro alle associazioni di volontariato. Semmai, ad avviso dell'oratrice, andrebbe osservato in sede di parere come sia opportuno promuovere tutte le possibili misure di semplificazione degli adempimenti meramente burocratici stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, così da consentire ai medici operanti nel settore di dedicare la propria attività ai soli adempimenti effettivamente finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La [PRESIDENTE](#) invita i relatori a chiarire quali delle proposte di integrazione o modificazione dello schema abbiano in animo di accogliere, sottolineando al contempo l'importanza rivestita dalla tematica del fascicolo sanitario elettronico.

Il relatore [AIELLO](#) (PdL) dichiara di condividere l'invito ad una riformulazione della terza raccomandazione contenuta nello schema di parere, espressamente intesa, come più volte ribadito, al rafforzamento del principio di esclusività del rapporto tra dirigenti medici e Servizio sanitario nazionale. Ritene, in particolare, che possa essere opportuno delimitare in maniera più precisa l'ambito soggettivo di riferimento, richiamando l'articolo 1, comma 15, della legge n. 423 del 1993, ovvero specificando che ci si riferisce ai medici il cui rapporto con il Servizio sanitario nazionale entri in una fase di quiescenza.

La relatrice [MATURANI](#) (PD), nell'associarsi alla posizione appena espressa dall'altro relatore, dichiara di condividere la proposta, avanzata a più riprese dalla senatrice Dirindin, di inserire nello schema di parere un'osservazione volta ad auspicare che, in tema di fascicolo sanitario elettronico, si punti anche a rendere i sistemi regionali, già attualmente in essere, armonizzati ed effettivamente interoperativi. Rispetto alla proposta avanzata dalla senatrice Taverna circa la normativa in tema di espressione d'assenso alle donazione di organo, ritiene convincente l'osservazione formulata dalla senatrice Bianconi circa la completezza della normativa attualmente vigente. Quanto alle proposte avanzate dalla senatrice Fucksia, quantunque esse appaiano al confine tra la materia della salute e quella lavoristica, si dichiara disposta a svolgere una riflessione sul loro accoglimento.

Il relatore [AIELLO](#) (PdL), pur rilevando come le disposizioni recate dal testo in esame in

materia di fascicolo sanitario elettronico siano esaustive ed equilibrate, dichiara di non essere contrario a recepire lo spunto di riflessione desumibile dagli interventi della senatrice Dirindin. Quanto alla tematica del riconoscimento dei servizi prestati all'estero da parte del personale sanitario, fa presente che l'osservazione in materia contenuta nello schema di parere è volta a recepire alcune considerazioni emerse nel corso della discussione generale, che andranno rivalutate alla luce degli ulteriori interventi svolti sul tema nel corso della seduta.

La [PRESIDENTE](#), considerata la complessità del compito dei relatori, in relazione alla necessità di una riformulazione dello schema di parere che tenga conto delle diverse proposte di integrazione e modificazione emerse, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,50.

La [PRESIDENTE](#), considerate l'esiguità del tempo a disposizione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e l'impossibilità di pervenire a una riformulazione tecnicamente soddisfacente nelle condizioni date, malgrado gli sforzi profusi in tale direzione, ritiene si possa fare luogo al conferimento di un mandato ai relatori a redigere un parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, in linea con quanto emerso durante la discussione generale e i lavori odierni.

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S) dichiara il voto contrario della sua parte politica, pur riconoscendo l'importante lavoro svolto dai relatori, in ragione di un dissenso di fondo sull'impianto e i contenuti del provvedimento in esame.

I senatori [BIANCONI](#) (GAL), [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (PdL), [ROMANO](#) (SCpI) e [DIRINDIN](#) (PD) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

La senatrice [FUCKSIA](#) (M5S) annuncia, a titolo personale, la sua intenzione di votare a favore del conferimento del mandato ai relatori nei termini esplicitati dalla Presidente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato ai relatori a redigere un parere favorevole con raccomandazioni ed osservazioni, in linea con quanto emerso durante la discussione generale ed i lavori odierni.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo;

esprime parere favorevole

con le seguenti raccomandazioni:

si consideri l'opportunità di ampliare l'ambito soggettivo delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 44, in tema di riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, così da ricomprendervi anche il personale non dirigente;

si consideri l'opportunità di prevedere che alle riunioni del comitato interministeriale previsto dall'articolo 49-bis, in tema di rafforzamento della *spending review*, debbano essere invitati anche i Ministri interessati in ragione della propria competenza in ordine alle materie da trattare;

si consideri l'opportunità di integrare il testo con una norma volta a garantire l'assistenza ai pazienti che necessitano della somministrazione di farmaci orfani;

si consideri l'opportunità di inserire nel testo una disposizione volta al rafforzamento del principio di esclusività del rapporto tra dirigente medico e Servizio sanitario nazionale, mediante inibizione, per chi interrompa o sospenda il suo rapporto con il Servizio sanitario nazionale, dell'immediato accesso al sistema delle convenzioni;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 32, comma 1, lettera g), andrebbe valutata l'opportunità di precisare, in relazione ai lavori riguardanti gli impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, se l'esenzione dall'applicazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro dipenda dall'unica condizione dell'assenza di rischi per i lavoratori, oppure si intenda fare salva la condizione che i lavori in oggetto non comportino determinate opere edili o di ingegneria civile;

all'articolo 32, commi 6 e 7, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire quali siano i termini di decorrenza delle nuove modalità di comunicazione, tra pubbliche amministrazioni, dei dati relativi agli infortuni mortali o con prognosi superiore ai 30 giorni; in riferimento alla limitazione dell'obbligo, per la direzione provinciale del lavoro, di procedere ad un'inchiesta ai casi in cui vi sia un'istanza di parte, occorrerebbe valutare l'opportunità di chiarire se resti ferma la facoltà di avviare il procedimento d'ufficio;

si valuti se le disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 44 - in materia di disciplina transitoria della certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle materie prime per la produzione di medicinali - diano sufficienti garanzie di adeguati controlli in un settore di peculiare delicatezza.

1.4.2.13. 13[^] (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.13.1. 13^a(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
4^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il seguente provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 5^a riunite:

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.13.2. 13^a(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
5^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il seguente provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 5^a riunite:

[\(974\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 974

XVII Legislatura

(Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del d.-l. 69/2013, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d.-l. n. 72/2013, decaduto, di cui al ddl di conversione Atto Camera 1260)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 82 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

30 luglio 2013

Richiamo al Regolamento

Dibattito connesso

Sull'esame in Commissione del ddl (Richiesta la relazione tecnica)

[N. 83 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

30 luglio 2013

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 5 agosto 2013 alle ore 13:00

[N. 88 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

5 agosto 2013

Sull'ordine dei lavori ((Il Presidente di Commissione riferisce sull'andamento dei lavori)

[N. 89 \(ant.\)](#)

Questioni procedurali

6 agosto 2013

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

(allegato al resoconto testo scritto del relatore)

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 90 \(pom.\)](#)

Trattazione articoli

6 agosto 2013

(Repliche dei relatori e del Governo) Esame da 1 a 49-quater del decreto-legge (approvati emendamenti, come da riepilogo sottostante, accantonati emendamenti all'art. 30; accolti odg). .

Trattazione articoli

Esame art. *approvati*: art. 3-bis, 8, 10, 12-ter (diventato 12-bis), 13, 15-16, 16-bis, 17-bis, 17-ter, 21-24, 26, 26-bis, 27-29, 34, 36-39, 41-ter, 42-bis (diventato 42-ter), 42-ter (diventato 42-quater), 43, 45, 45-bis, 46-bis, 47, 47-bis, 48, 49-ter, 49-quater.

Trattazione articoli

Esame art. *approvati con emendamenti*: art. 1-7, 9, 11-bis, 12-bis (soppresso), 13-bis, 14, 17-20, 25, 26-ter, 29-bis, 29-ter, 30-33, 35, 40-41, 41-bis, 42, 42-bis, 44, 46, 49, 49-bis, 50. *Approvati art. aggiuntivi*: art. 25-bis, 29-ter, 41-quater, 42-bis, 46-ter, 49-quinquies.

Trattazione articoli

Esame art. *da 49-quater a 85 del decreto-legge (approvati emendamenti, come da riepilogo sottostante; accolti odg).*

Trattazione articoli

Esame art. *approvati*: art. 50, 50-bis, 51, 51-bis, 56-57, 62-70, 72, 75, 77-78, 81, 83-84, 84-bis, 85.

Trattazione articoli

Esame art. *approvati con emendamenti*: art. 52-54, 54-bis, 54-ter, 56-bis, 56-ter, 57-bis, 58-59, 59-bis (soppresso), 60-61, 71, 73-74, 76, 79 (soppresso), 80 (soppresso), 82. *Approvati art. aggiuntivi*: art. 56-quater, 56-quinquies, 84-ter.

Trattazione articoli

Esame art. *30 del decreto-legge (approvati emendamenti) e art. 1 ddl di conversione, comprensivo del novello comma 2, sugli effetti giuridici del decaduto decreto-legge n. 72/2013).*

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 190, contrari 67, astenuti 1, votanti 258, presenti 259.

Effettuato coordinamento.

[N. 91 \(ant.\)](#)

7 agosto 2013

[N. 92 \(pom.\)](#)

7 agosto 2013

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 82 (ant.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

82a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 84 del 31 luglio 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 luglio.

Sul processo verbale

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Sui lavori delle Commissioni parlamentari

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, mi permetto una piccola riflessione guardando i colleghi che arrivavano quando è stata chiesta la verifica del numero legale. Conoscendo alcuni di loro, ho avuto l'impressione che arrivassero raggruppati per Commissione. Ritengo assolutamente lecito e normale che venga chiesta la verifica: però, a questo punto, credo che sarebbe utile sollecitare le Presidenze delle Commissioni in modo tale che queste riescano a finire i loro lavori in tempo per consentire ai colleghi di arrivare all'ora prevista per la seduta in Aula, altrimenti tutti i giorni alcuni colleghi, che sono certo stavano lavorando in Commissione, fanno la figura di quelli che arrivano più tardi. Il senatore Santangelo mi fa cenno di stringere e mi adegua alla sua indicazione. Mi sembrava comunque una giusta precisazione. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Questa sollecitazione è già stata fatta ai Presidenti di Commissione. Cercheremo di affrettare la conclusione di questi lavori.

Richiamo al Regolamento

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, volevo fare un richiamo al Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 76^{bis}, comma 1, del Regolamento non possono venire assegnati alle Commissioni permanenti i disegni di legge d'iniziativa governativa che comportino delle modifiche sulle spese ovvero diminuzioni di entrate e non siano corredati della nuova relazione tecnica: per quanto riguarda il decreto del fare c'è solo quella iniziale, quando il relativo disegno di legge di conversione è arrivato alla Camera. Al Senato avrebbero dovuto presentare di nuovo la relazione tecnica, e lei, nella funzione di Presidente del Senato, non avrebbe dovuto incardinare il disegno di legge nelle Commissioni finché non ci fosse stata la relazione tecnica, anche perché ci sono modifiche sostanziali e la relazione va aggiornata in modo che noi possiamo verificare che le coperture ci siano. Mi meraviglio che in 5a Commissione nessuno abbia detto nulla, vista l'esperienza di tutti quelli che sono qui da diverso tempo, mentre noi siamo gli ultimi arrivati. L'articolo 17, comma 8, della legge di

contabilità prevede, inoltre, che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effettivi di finanza pubblica siano aggiornati. Vorremo quindi la sospensione dei lavori delle Commissioni riunite almeno finché il Governo non produrrà la relazione tecnica di questo disegno di legge, tra l'altro così importante. Chiediamo a lei, per la prossima volta, e anche al presidente Azzollini che di solito è molto preciso e preparato, di fare più attenzione a queste cose. Non è possibile incardinare un disegno di legge in queste condizioni. Mi meraviglio che siamo proprio a noi, che siamo arrivati per ultimi e siamo considerati inesperti, a sottolineare questa questione.

PRESIDENTE. Sarà la 5a Commissione a valutare questa situazione. Certamente ne prendiamo atto.

BULGARELLI (M5S). Non può essere solo la 5a Commissione.

PRESIDENTE. Intanto la Commissione valuterà la situazione.

BULGARELLI (M5S). Magari in tempi brevi.

PRESIDENTE. Certamente.

MOLINARI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, l'articolo 76-*bis* del Regolamento mi pare chiaro. È un compito che si deve assumere lei per intero; lei, con il suo Ufficio, doveva valutare la questione ed evitare di assegnare il provvedimento alle Commissioni permanenti perché manca la relazione tecnica, che è essenziale. Come lei mi insegnerà, quando manca un anello del procedimento, si inficia l'intero procedimento e qui stiamo trattando di qualcosa di molto più importante di un singolo procedimento.

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto di questo. Non possiamo ribadire lo stesso tema. Abbiamo preso atto; adesso controlleremo con gli Uffici e con la 5a Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Relazione orale)(ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 890.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento 2.0.4, sul quale la relatrice ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MUNERATO (LN-Aut). Signor Presidente, l'articolo 3 di questo decreto-legge al comma 1 prevede risorse per finanziare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità dei giovani solo del Mezzogiorno. I successivi commi disciplinano l'estensione della sperimentazione della cosiddetta nuova carta acquisti del territorio solo nel Mezzogiorno. Mi chiedo come sia possibile che i Ministri di questo Governo riescano a fare un simile provvedimento che discrimina i cittadini del Nord. Forse succede perché ci sono pochi Ministri del Nord nella compagine governativa, e quei pochi sono sordi e non ascoltano le esigenze dei cittadini che nell'altra parte del Paese soffrono la crisi occupazionale.

I nostri emendamenti sono volti a sopprimere il riferimento al Mezzogiorno e a sostituirlo con le parole: «Macroregione Padano-Alpina». Vedremo quanti senatori del Nord voteranno i nostri

emendamenti: se non lo faranno, andranno a spiegarlo nel nostro territorio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si riferisce ad una diversa ripartizione di alcuni fondi tra varie tipologie di giovani. La modifica è a invarianza finanziaria (il totale è sempre lo stesso), ma abbiamo ritenuto di ridurre la cifra riferita ai giovani che non lavorano né frequentano corsi di istruzione o formazione né stanno cercando lavoro (i cosiddetti NEET), gli scoraggiati (lettere a) e b), per destinarla ai giovani con maggiore autoimprenditorialità o imprenditorialità in genere. Si tratterebbe quindi di una diversa ripartizione delle risorse, ferma restando la cifra significativa di 26 milioni di euro destinata alla prima fattispecie dei giovani cosiddetti scoraggiati, premiando il merito dei giovani che si impegnano in forme di autoimprenditorialità. In sostanza, lo spirito di questo emendamento è quello di premiare quelli che si danno da fare e spero che venga approvato dall'Aula perché mi sembra di buon senso, pur essendo la categoria dei giovani scoraggiati degni di menzione e di intervento, sia pure con la metà delle risorse previste. La normativa prevede 56 milioni di euro su un totale di poco più di 100 milioni di euro, quindi la diversa ripartizione servirebbe a favorire i giovani più propensi a darsi da fare, quelli che hanno idea di autoimprenditorialità.

I pochi emendamenti che ho presentato agli articoli del decreto-legge, in particolare quelli riferiti all'articolo 9, sono riferiti proprio a questo tipo di giovani che magari hanno idee innovative, come *start up* e cose simili, anche se nel caso specifico l'emendamento 3.1 riguarda la ripartizione dei fondi.

CATALEO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 3.5 tende a innalzare da 29 a 32 anni il limite di età per le borse di tirocinio formativo a favore dei giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna delle attività di formazione previste dal comma 1 articolo 3, che prevede appunto misure aggiuntive per l'occupazione giovanile. Vengono destinati 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le borse di tirocinio formativo a favore di questi giovani.

Ebbene, data la situazione italiana e l'alto tasso di disoccupazione e le difficoltà che incontrano i giovani, quindi anche coloro i quali si trovano in età compresa tra i 29 e i 32 anni, per l'inserimento nel mondo del lavoro, si chiede di innalzare l'età, in virtù anche dell'ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo sull'articolo 2.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, in base alla disciplina dell'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e al decreto interministeriale del 10 gennaio 2013, la carta acquisti (*ex social card*) è sperimentata tra le fasce di popolazione che versano in condizioni di maggiore bisogno entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro nei Comuni con più di 250.000 abitanti.

I commi dal 2 al 5 dell'articolo 3 dispongono un'estensione della sperimentazione della *social card* nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti gli altri Comuni delle Regioni del Mezzogiorno.

L'emendamento 3.211 è volto a superare possibili incertezze interpretative del testo specificando quali Regioni del Mezzogiorno si considerano, perché il termine Mezzogiorno è comunque troppo generico. Vogliamo, infatti, chiarire che nel Mezzogiorno sono ricompresi l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. L'emendamento è stato presentato soprattutto perché nel testo del decreto-legge non sono previste misure specifiche per l'Abruzzo, e ciò in netta contraddizione con quanto la stessa presidente della Camera Boldrini ha rilevato sul territorio nell'ultima sua visita. Ci aspettavamo dal Governo maggior cura e maggiore riferimento rispetto ad una situazione drammatica che vede il tasso di disoccupazione in aumento del 200 per cento.

CATALEO (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.0.200 (testo 2).

Tale emendamento introduce una serie di agevolazioni per le attività d'impresa avviate da imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età afferenti al riciclo e riuso creativo dei rifiuti. È un modo per aiutare l'imprenditoria giovanile utilizzando i rifiuti, che in questo momento rappresentano un grande problema per il nostro Paese.

All'interno dell'emendamento vengono promosse attività ed azioni per il recupero del patrimonio immobiliare al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione

gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. È un modo per recuperare gli immobili italiani ed aiutare la creazione di impresa per far sì che gli immobili dei cittadini vengano utilizzati in modo proficuo. La gestione del patrimonio immobiliare italiano - lo dico ai colleghi del PdL - non va affidata a società private, ma ai cittadini che ne possono fare un buon uso e che possono iniziare a pensare a ricreare l'attività economica italiana. *(Applausi della senatrice Taverna)*.

Sull'esame in Commissione del disegno di legge n. 974

[AZZOLLINI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, penso sia utile, per un secondo, riflettere sulla questione della relazione tecnica, che è stata posta qualche minuto fa e che veniva ritenuta dai colleghi - se non ho capito male, mi corregga, data la sua lunga esperienza giudiziaria - come una sorta di condizione di improcedibilità del provvedimento in Commissione (in assenza appunto della relazione tecnica). Non è così. Non lo è, perché l'articolo 76-*bis* del Regolamento si riferisce alle altre forme di iniziativa legislativa, ma non ai decreti-legge.

In secondo luogo, siamo nel caso di un provvedimento che aveva la relazione tecnica iniziale (quando è stato presentato al ramo del Parlamento che lo ha esaminato per primo) e che passa oggi al Senato. Siccome c'era questo problema di natura regolamentare, la legge n. 196 del 2009 (la legge di contabilità) - questo conferma che era necessario sopperire ad una carenza regolamentare e normativa sul problema della seconda Camera che esamina il provvedimento - all'articolo 17 ha previsto che ci sia una relazione tecnica cosiddetta di passaggio, cioè quando si passa dalla prima alla seconda lettura del provvedimento. Però la legge, in questo caso, di nuovo non ha posto come condizione di procedibilità l'assenza di relazione tecnica: non vi è nel Regolamento, né vi è nella legge.

Pertanto credo che ritenere che non si dovesse procedere all'incardinamento del provvedimento non sia esatto. Abbiamo fatto bene a cominciare ad esaminare il provvedimento, e non vi è una censura né di carattere normativo, né di carattere regolamentare. Questo, signor Presidente, - naturalmente lo dico a conforto della posizione della Presidenza del Senato - non ci esime dal chiedere, e anche con insistenza, la relazione tecnica, perché riteniamo che ci debba essere il massimo di visibilità della onerosità di tutte le norme, in particolare di quelle che sono state aggiunte durante l'esame presso la prima Camera. Lo stiamo facendo e la otterremo, naturalmente, in particolare prima dell'esame degli emendamenti (ovviamente è così). In questo senso, ci impegniamo con tutto il Senato, con i colleghi e ancor prima di tutto con lei, signor Presidente, perché le Commissioni riunite 1a e 5a abbiano la relazione tecnica di passaggio per poter verificare le eventuali onerosità e sottoporle a lei anche nella lettura prima dell'Aula.

Quindi, nessuna violazione è stata in alcun modo commessa; ma siamo impegnati, sul piano della sostanza, a far sì che la Presidenza del Senato e il Senato tutto abbiano piena cognizione dell'intero provvedimento e dei suoi caratteri di onerosità.

[BULGARELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Interviene sullo stesso tema, penso. Rapidamente, per favore.

BULGARELLI (M5S). Per tutto il tempo che mi serve.

PRESIDENTE. Prego.

BULGARELLI (M5S). Grazie.

Ringrazio ovviamente il presidente Azzollini per le precisazioni e mi scuso, perché noi siamo appena arrivati e lei sicuramente è più esperto di noi. Volevo soltanto porre un altro quesito. Da quello che avevo capito io, la relazione tecnica, per quanto riguarda il passaggio tra i due rami del Parlamento, è

necessaria quando l'iniziativa del disegno di legge è del Governo, mentre se è di un parlamentare non lo è. E questa è una iniziativa governativa, non parlamentare. Quindi, la relazione tecnica serve nel passaggio tra i due rami del Parlamento.

Poi, se vuole, magari ne parliamo meglio; però la relazione tecnica è necessaria, prima di incardinare il tutto nelle Commissioni. Stiamo infatti passando da un ramo del Parlamento all'altro, e questo è un provvedimento di iniziativa governativa, un decreto-legge che viene convertito.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, mi sembra comunque che possiate discutere del tema in Commissione.

AZZOLLINI (PdL). Naturalmente, signor Presidente.

[BULGARELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, chiedo comunque di sospendere i lavori delle Commissioni riunite 1a e 5a fino a che non avremo chiarito questo punto importante, che mi sembra fondamentale.

[AZZOLLINI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, io voglio supportare la non correttezza della richiesta di sospensione. Non si devono sospendere i lavori in attesa della relazione tecnica, anche se questo è un atto per il quale essa è richiesta.

Per essere precisi, il comma 8 dell'articolo 17 della legge di contabilità recita: «La relazione di cui ai commi 3 e 5» - quella tecnica - e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento».

Le condizioni di procedibilità non possono che essere espresse e puntuali, perché tipiche: non c'è la condizione di improcedibilità e, quindi, io sono contrario alla sospensione dei lavori per questa ragione. Viceversa, sono impegnato a ricevere al più presto la relazione tecnica per consentire ai Commissari di prenderne visione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza solleciterà il Governo alla presentazione della relazione tecnica.

Il sottosegretario Dell'Aringa è presente e ha preso conoscenza del problema, così come il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento De Camillis. Essi si faranno carico di accelerare al massimo la presentazione della relazione tecnica per consentire alle Commissioni riunite di esaminare il decreto del fare.

[LEZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, io vorrei segnalare al presidente Azzollini, dal quale non abbiamo altro che da imparare, che l'articolo 76-bis del Regolamento tratta la questione della procedibilità.

Signor Presidente, lo diciamo solo ai fini di un chiarimento. Tra l'altro, segnaliamo che questo è il decreto all'esame di tutte le Commissioni in sede consultiva. È per questo che chiediamo chiarimenti qui in Aula, essendo sempre un provvedimento, lo ricordiamo, di iniziativa governativa.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [890](#) (ore 10,02)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, io volevo intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo 3, ma ho visto che siamo ancora in fase di voto di emendamento all'articolo 2. Mi riservo dunque di intervenire in seguito.

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Poiché i restanti emendamenti si intendono illustrati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge in titolo.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sui due emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord. Se però devo attendere l'espressione dei pareri, aspetterò.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.1, 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, 3.206, 3.207, 3.5, 3.208, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212 e 3.213. Il parere invece è favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 (testo 2).

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, i relatori si rimettono al Governo.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.1, 3.0.2, 3.0.200 (testo 2). Sull'emendamento del Governo 3.800 il parere è favorevole.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Catalfo ed altri senatori, il parere è favorevole a condizione che venga riformulato aggiungendo dopo le parole «impegna il Governo a valutare» le seguenti: «l'opportunità di porre in essere ogni attività». La parte restante del testo rimane identica.

Sull'ordine del giorno G3.101 presentato dal senatore Buemi e da altri senatori il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

CATALEO (*M5S*). Signor Presidente, non ho compreso se la riformulazione, che vorrei venisse ripetuta, riguarda il testo 2 dell'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Sì, senatrice Catalfo.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Senatrice Catalfo, la riformulazione è la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere ogni attività» per l'inserimento del reddito minimo garantito.

CATALFO (*M5S*). Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti

3.200 e 3.201, presentati dalle senatrici Munerato e Bellot della Lega.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il testo provvede a dare risposta alle condizioni di povertà assoluta in cui si trova la popolazione del Mezzogiorno che, secondo i dati ISTAT, ha un'incidenza più che doppia rispetto al resto del Paese. Quindi ritengo che la loro richiesta vada contro gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Costituzione.

Infatti, l'articolo 1 prevede che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», quindi che si debba far di tutto per promuovere e sostenere il lavoro. All'articolo 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali...». All'articolo 3 è previsto che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...» e che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli» - e la povertà sicuramente è un ostacolo - «di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...». Quindi siamo assolutamente in difformità rispetto a questo articolo.

L'articolo 4 della Costituzione stabilisce che: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Quindi, chiaramente, nel momento in cui vi è una situazione di ristagno economico particolarmente rilevante come quella che è stata messa in evidenza dall'ISTAT, è compito della Repubblica rimuovere...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

NUGNES (M5S). All'articolo 5 della Costituzione (mi riferisco in particolare all'emendamento 3.201, in cui si parla della Macroregione) si legge che: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo». La Repubblica è una e indivisibile.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

NUGNES (M5S). Questo volevo ricordare ai colleghi.

PRESIDENTE. Grazie per la lettura della Costituzione.

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei ringraziare la collega Nugnes perché ha voluto leggere la Costituzione. È evidente che la Costituzione per la collega vale solo per il Mezzogiorno, perché lei ha letto esattamente quello che c'è scritto, e le volevo ricordare che quello che c'è scritto vale per tutto il Paese, come ha letto lei. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Quindi, se lei fa delle diversità fra la povertà nel Mezzogiorno rispetto alla povertà nel resto del Paese, credo sia lei in errore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti della senatrice Nugnes)*.

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, intervengo in dissenso in quanto, ogni volta che si affronta la questione legata al lavoro, si tende sempre ad individuare il Mezzogiorno come area da sostenere perché individuata come area in difficoltà, quando sappiamo bene che è un'area che ha delle risorse enormi e potrebbe essere assolutamente parificata al Settentrione, quindi a tutta l'Italia.

Pertanto, dal mio punto di vista, è possibile sostenere l'emendamento 3.200 della Lega, con la soppressione nell'articolo, della specificità del Mezzogiorno, lasciando quindi che tutto l'articolato del decreto-legge intervenga in termini generali su tutto lo Stato, senza differenziazioni specifiche.

Sull'emendamento 3.201 invece no, ovviamente, in quanto esso sostituisce il Mezzogiorno con la Macroregione del Nord, quindi andrebbe ad invertire qualcosa per la quale appunto esprimevo il voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Richiamo al Regolamento

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, avevo ricordato già nella seduta di ieri per la verità che il voto in dissenso non può essere accompagnato da motivazione. Il senatore che dissenta rispetto al voto del proprio Gruppo si deve limitare ad esprimere il suo dissenso, la contrarietà, e non impegnare del tempo in quest'Aula per spiegare delle motivazioni che per il Regolamento non sono dovute.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, devo assolutamente rispondere, perché l'articolo 109, comma 2, seconda parte - invito ad andare a leggerlo - parla espressamente di "uguale facoltà" riferendosi ai dieci minuti. In teoria, per ogni dichiarazione in dissenso sarebbe riconosciuta la facoltà di esprimere le motivazioni per dieci minuti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. «Uguale facoltà» - si intendono le modalità di cui al periodo precedente - «è riconosciuta ai senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso».

Quello cui si riferisce il senatore Falanga è la dichiarazione di voto uguale a quella del Gruppo, che può essere fatta, espressamente, dicendo sì o no; in questo caso, però, per uguale facoltà si intende che prima di ogni votazione si può svolgere una dichiarazione di voto a nome del Gruppo per non più di dieci minuti.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, mi pare che la situazione sia abbastanza chiara. Vorrei avvisare il Gruppo Movimento 5 Stelle che il tempo contingentato è scaduto, quindi per ragioni di cortesia, quando la richiederete, vi darò la parola per un minuto, ma avete esaurito i tempi a vostra disposizione. Questo per il futuro.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento, per la dichiarazione di voto il tempo non è contingentato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per quella finale, non per quelle svolte durante l'esame degli articoli.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [890](#) (ore 10,17)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, l'ho già chiesta io, ma va bene lo stesso.

PRESIDENTE. Senatore, mi sembra che non vi sia contrasto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202.

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire per specificare ai colleghi del Gruppo Lega Nord e Autonomie il mio voto contrario sull'emendamento 3.202. Uno dei principi del Movimento 5 Stelle è quello che nessuno deve rimanere indietro e quindi approvo pienamente quanto prevede la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Infatti, credo che l'azione del Piano di azione coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate soprattutto per il Mezzogiorno sia giusta e doverosa.

Pertanto, annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 3.202, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, le chiederemmo un po' più di attenzione prima di passare alla votazione degli emendamenti.

Anch'io desidero dichiarare il voto contrario sull'emendamento 3.202, presentato dal Gruppo Lega Nord e Autonomie in quanto non è ammissibile procedere con quanto espresso nel testo. Non lo consideriamo equo, giusto ed equanime.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, sta intervenendo in dissenso.

PETROCELLI (M5S). Va bene. Sto intervenendo in dissenso.

PRESIDENTE. Allora, annunci il suo voto.

PETROCELLI (M5S). Annuncio il voto in dissenso sull'emendamento 3.202.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, annuncio anch'io il voto contrario sull'emendamento in esame perché effettivamente non dà giustizia. *(Proteste dai Gruppi PD e PdL)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, può annunciare solo il voto in dissenso.

ORELLANA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, dichiaro il voto in dissenso rispetto all'indicazione del Gruppo perché in effetti l'emendamento in esame va a toccare...

CARDINALI (PD). Se non avete voglia di lavorare, andate via!

PRESIDENTE. Senatore Orellana, può solo dichiarare il dissenso perché è già stato illustrato.

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, volevo solo annunciare il mio voto in dissenso.

PRESIDENTE. D'accordo.

Invito dunque il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.202, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dal Gruppo PdL).

Stiamo verificando i voti in dissenso.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

[BLUNDO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, segnalo che il mio voto non era favorevole, ma di astensione.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, voglio segnalare che il mio voto era favorevole e non di astensione.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto. Comunque, il voto registrato rimane.

[PETROCELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, per mero blocco temporaneo del tendine del dito medio, nella precedente votazione ho espresso voto contrario, invece ero favorevole. *(Proteste dai Gruppi PdL e PD).*

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.203.

[MARTELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto contrario all'emendamento 3.203 a prima firma Munerato, perché ancora una volta, seppur di poco, si vanno a tagliare dei fondi per le infrastrutture e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno.

[PETROCELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro anch'io il mio voto contrario all'emendamento 3.203. *(Proteste dai Gruppi PdL e PD)* Non posso farlo? Scusate, si è trattato di un errore. Sì, sono in dissenso.

PRESIDENTE. Lei può fare una dichiarazione di voto in dissenso, altrimenti non le do più la parola.

Non vorrei passare al richiamo formale.

PETROCELLI (M5S). Mi perdoni, signor Presidente, è stato un *lapsus*. Intervengo per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Può fare solo un annuncio.

ORELLANA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ORELLANA (M5S). Dichiaro il voto in dissenso dal mio Gruppo.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, l'ostruzionismo è una pratica nobilissima, ma non può scendere nella farsa, e lei deve garantire l'Aula che non scendiamo nella farsa, che continua dalla giornata di ieri. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e Pdl*)

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO PDL. Bravo!

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Penso sia dignitoso per ciascuno di noi osservare i tempi che lei correttamente dà, ma alla condizione che siano osservati dall'Aula intera.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, nel rispetto del Regolamento che c'è in quest'Aula, ai sensi dell'articolo 109, ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene. (*Applausi del senatore Puglia*). L'ostruzionismo vero, quindi, è quello che questo Governo e questa maggioranza stanno facendo nei confronti di questi decreti, non consentendo di poterli modificare e di poter lavorare nemmeno nelle Commissioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ripeto: l'ostruzionismo vero è il vostro e non il nostro: noi ci atteniamo al Regolamento, che non è quello del Movimento 5 Stelle, ma quello del Senato. Dichiaro quindi il mio voto contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la sua lettura contraddice quello che vuole sostenere, perché vale nelle votazioni per alzata di mano; quando lei chiede la votazione con sistema elettronico, il discorso può non valere. Quindi scelga lei. (*Applausi dei senatori Liuzzi e Bruni*).

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Presidente, chiediamo la votazione elettronica a scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.203, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.204.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.205. *(Il senatore Falanga alza la mano per chiedere la votazione a scrutinio simultaneo).*

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per svolgere brevemente la sua dichiarazione di voto.

MORONESE (M5S). Sarò breve, signor Presidente.

L'articolo 3 del decreto?legge al nostro esame contiene «misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno», quindi non riesco a capire come la Lega Nord possa aver presentato l'emendamento 3.205, che mira a sopprimere la lettera *c*), del comma 1, dell'articolo 3, che prevede borse di studio per i giovani fra i diciotto e i ventinove anni proprio del Mezzogiorno. Penso che ciò sia in contraddizione con quanto prevede e sancisce proprio l'articolo 3 del decreto?legge.

Dichiaro pertanto il mio voto contrario all'emendamento 3.205.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo che siamo in fase di votazione.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, se non mi concede la facoltà di parlare rimarrò con il braccio alzato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Santangelo.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei capire se, dal punto di vista regolamentare, la richiesta di voto elettronico può essere formalizzata senza alcuna richiesta verbale e quindi se, per prassi, da oggi può essere considerata valida una richiesta avanzata in questo modo o se invece il senatore Falanga debba fare una richiesta verbale, così come è scritto... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti dai Gruppi PD e PdL).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, ha esaurito il suo tempo. Comunque abbiamo utilizzato questa prassi anche quando il voto elettronico veniva richiesto da lei *(Applausi dai Gruppi PDe PdL)* e quindi non mi pare assolutamente elegante ribaltare il giudizio su una prassi che è stata utilizzata dalla Presidenza anche in suo favore. Non mi pare elegante e non dico altro. È bastato infatti un segno da parte del richiedente, per accelerare la richiesta della procedura di voto elettronico, che oggi si svolge in modo così pieno di tensione. Non mi pare dunque che sia il caso. *(Il senatore Santangelo chiede ripetutamente la parola).* Senatore Santangelo, i tempi sono contingentati e il tempo a vostra disposizione è scaduto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.205, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.206.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.206, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot, fino alle parole: «e i 35 anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.206 e l'emendamento 3.207.

[DLMAGGIO](#) *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(SCpI)*. Intervengo solo per fare un appello a lei personalmente. Siamo nell'Aula del Senato, ma sembra di essere a Odeon «dove tutto quanto fa spettacolo». Pertanto, le chiederei se gentilmente potesse avere un po' più di polso rispetto a tutte queste sollecitazioni che vengono fatte. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

[PRESIDENTE](#). Guardi che il polso deve trovare il giusto equilibrio con la democrazia e, quindi, con la possibilità di dare la parola. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo lo lasci decidere a me. La ringrazio comunque per l'appello e cercherò di tenerne conto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4 (testo 2).

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi sento davvero disorientato, mi perdoni: non vuol essere una scortesia nei suoi confronti. Vorrei capire se per richiedere il voto elettronico basti un cenno che chiunque dei senatori può fare al Presidente in modo da snellire questa prassi antipatica, non soltanto per me. Non vorrei che vi fosse un'eccezione da parte sua nei miei confronti, anche perché non ve ne sarebbe motivo.

PRESIDENTE. Il motivo è solo quello di accelerare i lavori. Visto che ha fatto l'obiezione, le ho dato la parola per capire cosa chiedeva. Vorrà dire che rallenteremo i nostri lavori.

SANTANGELO (M5S). Naturalmente, la stessa pratica deve essere applicata verso tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Vuole allora dire, per cortesia, perché ha chiesto la parola?

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 3.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.208.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, al fine di vedere registrati tutti i voti, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il fine ce lo può risparmiare. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.208, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.209 e 3.210 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.211.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo il voto nominale con scrutinio simultaneo, mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici. *(Applausi ironici dei senatori Fornaro e Di Giorgi).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.211, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.212 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.213.

[BULGARELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, anche se è improcedibile vorrei che l'emendamento 3.210 venisse votato.

VOCI DAI BANCHI DEL PD. È superato.

BULGARELLI *(M5S)*. Lo so che è superato. C'era anche la senatrice Blundo che aveva chiesto di intervenire.

PRESIDENTE. Siamo all'emendamento 3.213.

[BLUNDO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, c'è una cosa molto grave... *(Commenti dai Gruppi PD e PdL)*.

PRESIDENTE. Sì?

BLUNDO *(M5S)*. Veramente, perché voi avete dovuto rivedere il testo con una relazione tecnica aggiuntiva e avete votato contro a quanto io chiedevo nell'emendamento e che poi vi ha portato a redigere la relazione tecnica di spiegazione di questo Mezzogiorno. Mi sembra quindi assurdo e, peraltro, signor Presidente, non mi ha dato nemmeno la parola prima della votazione. Questo è grave, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ripeto, siamo all'emendamento 3.213.

[GHEDINI Rita](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.213, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Catalfo se accetta la riformulazione proposta dal Governo

dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

CATALFO (*M5S*). No, signor Presidente. Ne chiedo la votazione.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.101 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.200 (testo 2) sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MUNERATO](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un'apposita struttura di missione per dare attuazione alla cosiddetta *Youth Guarantee*.

Gli emendamenti intendono precisare che tale nuova struttura, che opera in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, non deve comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, ma soltanto rimborsi di eventuali e documentate spese di missioni, visto che sarà coordinata dal segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale e sarà composta dal presidente dell'ISFOL, dal presidente di Italia Lavoro SpA, dal direttore generale dell'INPS e dai dirigenti generali dello stesso Ministero del lavoro; naturalmente trattasi di dirigenti già ben remunerati.

I nostri emendamenti prevedono, conseguentemente, la soppressione del comma 4 che pone la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della neostruttura: 40.000 euro per il 2013 e 100.000 euro per il 2014 e 2015 a carico del Fondo sociale per l'occupazione. In un periodo di forte crisi economica, con la necessità di reperire risorse per gli ammortizzatori in deroga e soprattutto per salvaguardare gli esodati, con l'obiettivo di risparmiare e contenere i costi della spesa pubblica è impensabile prevedere nuove strutture composte da burocrati dello Stato con importanti oneri e costi ulteriori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[PARENTE](#) (*PD*). Signor Presidente, prendiamo atto dell'impegno annunciato dal Governo riguardo la ristrutturazione, con investimento di risorse, dei servizi per l'impiego; ancora ieri il sottosegretario Dell'Aringa ci diceva che anche in merito alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» l'Italia è molto indietro sul tema dei servizi per l'impiego.

Prendo atto, quindi, dell'impegno annunciato dal Governo e ritiro pertanto l'emendamento 5.201 annunciando la presentazione di un ordine del giorno che va nel senso di una ristrutturazione complessiva dei servizi per l'impiego, anche in considerazione dell'attuazione che il Governo dovrà dare alla delega contenuta nella legge n. 92 del 2012, cosiddetta Fornero.

[ICHINO](#) (*SCpI*). Signor Presidente, il caso di Italia Lavoro SpA e dell'ISFOL è interessante in quanto si tratta di due strutture dedicate al servizio del mercato del lavoro, sulla cui efficienza e congruenza dei costi in termini di risultati e di efficacia degli interventi sono stati sollevati numerosi dubbi. Noi

chiediamo che questa sia l'occasione per mettere in modo rigoroso sotto controllo tale incongruenza. L'emendamento 5.202 mira a questo. Confido che tale intendimento sia condiviso dai relatori e dal Governo.

[CATALFO](#) (M5S). Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Purtroppo, il tempo a sua disposizione è esaurito. Come sa, il tempo è contingentato. Tuttavia, può intervenire brevemente, per trenta secondi.

CATALFO (M5S). Brevemente, sì.

In un'ottica di riaccreditamento dei servizi per l'impiego... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Continui pure, ma deve soltanto dire il contenuto.

CATALFO (M5S). Lo sto facendo. Se non mi fa parlare, non ho neanche pronunciato una frase.

Dicevo che l'emendamento 5.1 viene proposto nell'ottica della riorganizzazione dei servizi per l'impiego (questione che il Movimento 5 Stelle sostiene qui in Aula e in Commissione da quattro mesi). Condividendo quanto affermato dal senatore Ichino, ricordo che ci sono servizi effettuati da società *in house*, quali Italia Lavoro, dei quali non si conoscono efficacia ed efficienza, non si capisce quindi per quale motivo questi servizi debbano essere effettuati, ancor prima della valutazione degli stessi, proprio da quelle società.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[GATTI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.200 e 5.3.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.4.

Il parere è contrario sull'emendamento 5.800/1, mentre sull'emendamento 5.800 (testo corretto) esprimo parere favorevole. In conseguenza dell'ultimo parere, signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 5.500 che risulterebbe assorbito.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 5.202 e 5.8 (testo 2)/200.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 5.8 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 5.203, 5.204, 5.205 e 5.206.

L'emendamento 5.500/1 è decaduto, perché ho ritirato l'emendamento 5.500.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno ci rimettiamo al Governo.

[DELL'ARINGA](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere del Governo sugli emendamenti è conforme al parere dei relatori.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo accoglie l'ordine del giorno G5.100, a condizione che venga riformulato il testo, sostituendo nel dispositivo le parole: «di almeno un miliardo e 400 milioni di euro» con le altre: «in misura adeguata».

L'ordine del giorno G5.101, presentato dalla senatrice Catalfo, può essere accolto come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Ghedini, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100 proposta dal Governo?

GHEDINI Rita (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, è stato proposto l'accoglimento dell'ordine del giorno G5.101 come raccomandazione. È d'accordo?

CATALFO (M5S). Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.200 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.800/1.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.800/1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.800 (testo corretto).

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.800 (testo corretto), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.201, che è stato trasformato in un ordine del giorno, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GATTI](#), relatrice. Esprimo parere favorevole.

[DELL'ARINGA](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il Governo è favorevole ma con la seguente riformulazione. Nel dispositivo al punto a), invece di

«adoperarsi per esercitare la delega», suggerisco di inserire le parole: «a valutare l'opportunità di esercitare la delega».

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Parente, prima firmataria dell'ordine del giorno G5.201, se accetta tale riformulazione.

[PARENTE](#) (PD). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.201 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. *(Proteste dai banchi del PdL).*

PALMA (PdL). Ma se il suo Gruppo non ha parlato!

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, ne ho diritto.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, rispetto a quale dichiarazione di voto del suo Gruppo vuole intervenire in dissenso?

BLUNDO (M5S). Rispetto al voto che il Gruppo farà su questo emendamento. *(Proteste dai banchi del PdL).*

PRESIDENTE. Ma è necessario che prima il suo Gruppo dichiari la sua intenzione di voto.

BLUNDO (M5S). Benissimo, signor Presidente, è quello che chiedevamo.

[GHEDINI](#) Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 5.500 (testo corretto) è stato ritirato. Pertanto, gli emendamenti 5.500/1 e 5.500/1A sono decaduti.

[ICHINO](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.202 e il successivo, 5.8 (testo 2)/200, mentre preannunzio il mio intervento per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.203.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8 (testo 2).

GHEDINI Rita (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.203.

[ICHINO](#) (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, chiedo che il Governo e i relatori riconsiderino il contenuto di questo emendamento, che rispecchia una considerazione su cui tutti sono concordi, e cioè che il nostro sistema della formazione professionale finanziata con denaro pubblico soffre di un grave difetto: la mancata rilevazione sistematica del tasso di coerenza tra formazione impartita e risultati occupazionali conseguiti. Tale rilevazione, relativamente facile sul piano operativo e poco costosa, può essere realizzata con estrema facilità utilizzando il personale di cui disponiamo. L'unico motivo per non rilevare questo dato è la volontà di non evidenziare situazioni di gravissima inefficienza e inefficacia dei corsi di formazione, sistematicamente finanziati con denaro pubblico proveniente in larga parte dall'Unione europea. L'emendamento mira soltanto ad impegnare su questo terreno la nuova struttura cui stiamo dando vita, naturalmente lasciando libera la stessa di organizzare, dimensionare e modellare come meglio crede questo tipo di rilevazione.

Chiedo che su questo punto vi sia una riflessione affinché non si arrivi a respingere l'emendamento per pura inerzia.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se vuole intervenire in merito alle considerazioni svolte dal senatore Ichino.

[DELL'ARINGA](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, pur considerando molto buona l'intenzione sottesa a questo emendamento - valutare l'efficacia e l'efficienza di tutti i corsi di formazione, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, quindi fare un'opera di valutazione a tappeto - non è affatto semplice arrivare nel modo proposto a risultati di qualche utilità in termini di efficacia ed efficienza, soprattutto con riferimento agli sbocchi occupazionali. Del resto non si fa in nessuna parte del mondo, dal momento che queste analisi

vengono realizzate essenzialmente a campione sulla base delle risorse disponibili.

Altra questione è presentare semplici tabelle che indichino gli sbocchi occupazionali per coloro che hanno seguito corsi di formazione professionale. Ciò è ben diverso dal realizzare valutazioni dell'efficacia e dell'efficienza che richiedono - lo ripeto ancora una volta - strumenti statistici approfonditi e sofisticati che, a loro volta, comportano un finanziamento consistente.

Ciò che si può trarre da questo emendamento è un ordine del giorno che inviti il Governo ad intensificare la propria attività di valutazione in generale dei corsi di formazione professionale, che non può arrivare senz'altro ad una valutazione valida per tutti i corsi effettuati. Per ottenere tale risultato, ripeto, occorrerebbero risorse ingenti che non vengono utilizzate in questa misura in nessuna parte al mondo. Il parere pertanto rimane contrario.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto su questo emendamento e sul successivo 5.205, presentato dal senatore Petraglia e da altri senatori, relativo alle modalità di rilevazione dei dati concernenti l'attività formativa che, com'è noto, è in capo alle Regioni. Tale attività viene sviluppata attraverso un contributo significativo delle dotazioni finanziarie di provenienza comunitaria ed è strettamente connessa ad una preventiva valutazione dei fabbisogni formativi, che però non viene mai fatta. Infatti la realtà - lo dico ai colleghi che stanno ponendo mano, in qualità di relatori e con responsabilità di maggioranza, ai provvedimenti che abbiamo in campo - è che a questo Paese manca l'idea dello sviluppo da realizzare, quindi la valutazione dei fabbisogni formativi non è possibile perché non sappiamo cosa dobbiamo produrre, come e dove lo dobbiamo produrre.

Aver lasciato tutto in mano al mercato significa non poter fare programmazione dal punto di vista della formazione, di quella professionale, di quella alta che serve a dare innovazione al nostro Paese.

Per questo voteremo a favore dell'emendamento 5.205 e direi anche dell'emendamento 5.203, in quanto serve comunque a mettere in campo un'analisi approfondita di questo settore, dei risultati che realizza, ma soprattutto delle coerenze che deve realizzare rispetto ad un'idea di sviluppo che purtroppo ancora manca a questo Paese. (*Applausi dal Gruppo SCpI*). (*La senatrice Catalfo chiede di intervenire*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Catalfo, il tempo contingentato è terminato, mi dispiace. (*Le senatrici Catalfo e Blundo chiedono ripetutamente di intervenire. Commenti della senatrice Blundo*).

Senatore Ichino, intende accettare la richiesta di trasformare l'emendamento 5.203 in un ordine del giorno?

[ICHINO](#) (*SCpI*). No, signor Presidente.

[LANZILLOTTA](#) (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZILLOTTA](#) (*SCpI*). Signor Presidente, insistiamo sulla votazione dell'emendamento 5.203, facendo appello anche al Governo e alla maggioranza.

Credo sia molto grave che il Governo dichiari che ci vogliono risorse aggiuntive per fare un'attività di valutazione di politiche pubbliche che dovrebbe essere un'attività istituzionale. (*Applausi dai Gruppi SCpI e M5S e della senatrice Zanoni*). Sulla partita della formazione professionale abbiamo speso miliardi di euro, ed affermare che non siamo in grado, se non aggiungendo risorse al funzionamento di istituzioni che in parte sono dedicate a questa missione, di svolgere un'attività preliminare per valutare l'utilizzo di ulteriori risorse, credo sia una dichiarazione di impotenza che non possiamo accettare.

Per questo motivo, auspico l'approvazione dell'emendamento 5.203. (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

[DELL'ARINGA](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELL'ARINGA](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, non

posso che ripetere quello che ho detto. Un emendamento di questo tipo prevede un'attività di valutazione per tutti i corsi di formazione professionale che assolutamente non può essere fatta con pochi dipendenti distaccati dai Centri per l'impiego, Italia Lavoro o dell'ISFOL.

Altra cosa invece - è stato detto anche ultimamente - è intensificare l'attività di valutazione degli effetti della formazione professionale. Questo sì, ma organizzarla per ciascuno dei corsi professionali è troppo ambizioso; è una norma che si può certamente scrivere, ma con il rischio che poi non possa essere attuata. Quindi, se si trasformasse tale proposta nel senso di una valutazione della formazione professionale, fatta con gli strumenti adeguati, penso che, una volta demandata al Ministero del lavoro e alle sue agenzie, questa potrebbe essere realizzabile.

[ICHINO](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ICHINO](#) (*SCpI*). Signor Presidente, in tutti i Paesi del Centro e del Nord Europa ogni centro di formazione professionale, ogni facoltà universitaria pubblica il dato relativo agli sbocchi occupazionali di chi ha completato il corso o ha conseguito il diploma (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ciò consente a chi compie le proprie scelte di formazione di sapere qual è la probabilità, frequentando quel corso, di ottenere un'occupazione coerente con il suo contenuto. Questo, in realtà, potrebbe essere ottenuto semplicemente vincolando ogni struttura di formazione ad intervistare a tre mesi o a sei mesi dalla fine del corso il proprio diplomato. Abbiamo centinaia di collaboratori dell'ISFOL e di Italia Lavoro che possono essere utilizzati, ma anche migliaia di collocatori, di addetti ai centri per l'impiego. Se non cominciamo a svolgere quest'attività non arriveremo mai a svolgerla in modo compiuto.

Il Sottosegretario ritiene che questo progetto sia troppo ambizioso, ma se non cominciamo a proporci qualcosa di ambizioso nel mercato del lavoro, avremo sempre un mercato del lavoro in coda rispetto a tutte le graduatorie di efficienza sul piano europeo, ma ormai anche su quello mondiale. (*Applausi dal Gruppo M5S*)

[DELL'ARINGA](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELL'ARINGA](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 5.203 per trovare una formulazione che possa soddisfare il Governo e il Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Zanoni. Diversi senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle fanno cenno di voler intervenire*).

[PRESIDENTE](#). C'è la possibilità di dare la parola soltanto per dichiarazione di voto, perché i tempi a disposizione del Gruppo sono scaduti già da tempo.

L'emendamento 5.203 è pertanto accantonato; quindi, ne riprenderemo in seguito la discussione, così come quella dei connessi emendamenti 5.204 e 5.205, che verranno discussi quando verrà ripreso l'esame dell'emendamento accantonato 5.203. (*Diversi senatori del Gruppo M5S fanno cenno di voler intervenire*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.206.

[CATALFO](#) (*M5S*). È assurdo!

[GHEDINI Rita](#) (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Proteste dal Gruppo M5S*)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.206, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire sul Regolamento!

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.101 è accolto come raccomandazione.

L'emendamento 5.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CATALEO](#) (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 6.1 è stato presentato in Commissione e su di esso il Governo e i relatori hanno espresso parere contrario. Ora il medesimo contenuto viene presentato dai relatori con l'emendamento 6.700. Vorrei quindi venisse spiegato per quale motivo un emendamento riceve parere contrario dal relatore e poi ne viene proposto uno identico dai relatori stessi.

Credo poi (ma non so quanto il Regolamento dica, perché su questo sono ignorante) che si debba dare la parola se si vuole fare una dichiarazione di voto su emendamenti identici: il mio emendamento 5.204 era infatti identico all'emendamento 5.203.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 11,13\)](#)

[SACCONI](#) (PdL). Signor Presidente, nell'emendamento 6.10 è contenuta l'ipotesi di avviare le esperienze, purtroppo ancora molto rare, di alternanza tra scuola e lavoro sin dal primo anno delle scuole superiori, e quindi anche dal quattordicesimo anno di età. Non si tratta di rapporto di lavoro, ma si tratta di esperienza in ambito lavorativo che concorre all'educazione della persona in quanto - appunto - il lavoro deve essere ritenuto parte del processo formativo.

Non si comprende il motivo per cui nel primo anno delle scuole superiori non possa già avviarsi ciò che purtroppo viene praticato ancora in misura molto contenuta, cioè l'interazione tra l'apprendimento teorico e l'esperienza pratica in contesto lavorativo.

[BOCCHINO](#) (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 6.0.6 affronta il problema del precariato diffuso negli enti pubblici di ricerca. Tantissimi giovani ricercatori sono ormai penalizzati oltremodo dal blocco del *turnover*, che - lo ricordo - finora è stato derogabile solo nella misura del 20 per cento, percentuale innalzata soltanto al 50 per cento.

Inoltre, ricordo che nella seduta di ieri è stato votato l'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Russo, che purtroppo è stato riformulato su richiesta del Governo in modo molto blando. L'emendamento 6.0.6, invece, è volto ad affrontare la questione finalmente in modo preciso e dettagliato, prevedendo forme agevolate di assunzione dei giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Ciò è doveroso in un decreto che si propone di favorire l'occupazione, specie quella giovanile.

Pertanto, invito ancora una volta il Governo ed anche i senatori che hanno firmato l'ordine del giorno G2.100 a valutare con favore questo emendamento.

[STEEANO](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.5 abbiamo voluto riproporre in questa sede il tema della stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici. Si tratta di un tema vero che investe qualche migliaio di persone da anni in balia dell'insicurezza e dell'incertezza e nei confronti della quali è stata dichiarata da più parti l'opportunità di una stabilizzazione, non solo ai fini di una migliore funzionalità degli istituti, ma anche ai fini di un risparmio economico vero e proprio.

L'altra volta con il Governo vi fu un *qui pro quo* perché la mia disponibilità di trasformare l'emendamento in ordine del giorno non fu compresa; oggi ribadisco questa disponibilità e quindi, nel caso in cui il Governo confermasse il parere contrario, chiederei di ritirare l'emendamento 6.0.5 e di

trasformarlo in un ordine del giorno con il quale ci si impegni ad affrontare il tema.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.201 non si vuole fare altro che ascoltare; in un certo senso, fa sì che i cosiddetti superprecari, cioè coloro che già da anni si trovano all'interno delle istituzioni scolastiche, utilizzati attraverso un'esternalizzazione del lavoro, vengano finalmente inglobati nell'organizzazione scolastica. Sono appunto servizi che normalmente la scuola già utilizza, per cui non sono attività, diciamo così, straordinarie, ma sono attività ormai ordinarie.

Pertanto, esprimiamo un voto favorevole a questo emendamento ed invitiamo l'Assemblea a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.700 e 6.1 che, se approvati, precludono i successivi emendamenti. In merito agli ordini del giorno, stavo poi verificando perché l'ordine del giorno G6.101 si trovasse a questo articolo e non all'articolo 11, in quanto l'argomento mi sembrava relativo a quello dell'articolo 11. In ogni caso, per quanto riguarda gli ordini del giorno ci rimettiamo al Governo.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor presidente, ricordo che l'ordine del giorno G6.100 è improponibile. Sull'ordine del giorno G6.101 il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.700, identico all'emendamento 6.1.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.700, presentato dai relatori, identico all'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altre senatrici.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

L'ordine del giorno G6.100 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.101 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.201 e 6.0.202 sono improcedibili.

L'emendamento 6.0.200 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, trovo che non approvare l'emendamento 7.13 sia un atto grave ed antidemocratico. Ora, io non pretendo che i lavoratori debbano essere ascoltati e capiti come meriterebbero, mi rendo conto, purtroppo, che gran parte di questa politica non ha voglia di farlo, ma che addirittura si voglia negare la possibilità ai lavoratori di votare sulle proprie condizioni tramite *referendum* e per giunta a costo zero è da considerarsi, a mio avviso, inaudito, per la serie: come continuare ad offendere l'intelligenza dei lavoratori.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per illustrare brevemente l'emendamento 7.202. Sappiamo che i contratti a termine hanno giustamente un limite temporale massimo di 36 mesi con lo stesso datore di lavoro, nell'arco di tutta la vita lavorativa. Ci sono alcuni lavoratori che purtroppo, una volta cessati i 36 mesi con un'azienda, non riescono a trovare altri lavori e ci sono persone, almeno nelle zone da cui provengo, che non trovano lavoro da più di 24 mesi: le aziende presso cui hanno lavorato in precedenza li vorrebbero nuovamente accogliere, ma non possono farlo.

Con l'emendamento 7.202 si vorrebbe dunque consentire, una volta che sono trascorsi 24 mesi dal contratto di lavoro... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

CATALEO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 7.203.

Il comma 1 dell'articolo 7 contiene modifiche alla disciplina del contratto a termine. Il presente emendamento che sopprime il numero 1), della lettera d) di tale comma è finalizzato a prevedere la possibilità che i contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori iscritti alle liste di mobilità possano essere privi di causale e quindi derogare al principio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Sul punto, la giurisprudenza si è già espressa affermando che la fattispecie in questione deve essere ricondotta alla disciplina generale stabilita dal suddetto decreto legislativo, con la conseguenza che in difetto del collegamento causale anche il termine apposto ad un contratto stipulato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è nullo.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, l'emendamento 7.204 mira a consentire l'utilizzazione del contratto di lavoro intermittente nel settore del turismo, in cui le esigenze che possono dar luogo a una legittima e utile attivazione di tale contratto sono abbastanza evidenti. Chiediamo dunque che il Governo e i relatori prendano attentamente in considerazione le ragioni sottese all'emendamento 7.204.

VERDUCCI (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 7.16 riguarda il lavoro intermittente dello spettacolo dal vivo, del cinema e per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. Sono disponibile a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno di analogo contenuto.

SACCONI (*PdL*). Signor Presidente, gli emendamenti 7.206 e 7.208 corrispondono alla stessa esigenza, ovvero quella di correlare la durata dei rapporti di lavoro con quella dei programmi di ricerca. La caratteristica rigida di alcuni rapporti di lavoro si pone infatti in contrasto con l'inesorabile limite temporale dei programmi di ricerca.

È necessario dunque consentire che in modo particolare i contratti a tempo determinato nel settore privato, così come accade nel settore pubblico ove essi possono arrivare a cinque anni, possano almeno raggiungere tale temporalità, in modo da correlarsi con il tempo limitato dei programmi di ricerca.

L'emendamento 7.208 si rivolge in modo particolare all'agevole continuazione di collaborazioni a progetto, ove il programma di ricerca sulla stessa materia o per materie affini abbia a proseguire.

Segnalo poi l'emendamento 7.209, contenente la nostra proposta relativa ad un uso più agevole dei buoni prepagati - o *voucher* - per la regolarizzazione di spezzoni lavorativi, in modo particolare in agricoltura. Le disposizioni della legge Fornero hanno irrigidito l'impiego dei buoni prepagati che, purtroppo, è ancora molto limitato. Non siamo, cioè, in presenza di una possibile patologia da inflazione dello strumento, che è in realtà impiegato soltanto in una parte del Paese: sotto la "linea gotica" sfuma, fino a sparire completamente. Dovremmo preoccuparci di quegli ambiti lavorativi, soprattutto nel settore agricolo, ove non vengono impiegati i buoni prepagati e non delle aree nelle quali lodevolmente hanno consentito di far emergere lavori irregolari.

Vorrei aggiungere, infine, la mia firma all'emendamento 7.232 e ricordare che nell'ambito dell'industria discografica tutti i cantanti sono associati in partecipazione e, d'altronde, questa si rivela essere la modalità più coerente con cui regolare il rapporto di lavoro tra l'artista e la casa discografica. Peccato che, non so se in omaggio a qualche rito esoterico, la legge Fornero abbia introdotto il limite di tre per le cosiddette associazioni in partecipazione, a prescindere dalla loro caratteristica genuina o meno. Nella mia cultura il tre non ha nessun significato; forse a Torino la cosa è diversa.

Chiedo davvero di superare questo limite, quanto meno nell'industria discografica. Sarebbe ridicolo se oggi un ispettore del lavoro entrasse in una di queste aziende e trasformasse *ope legis* Vasco Rossi in un lavoratore subordinato. Ma tant'è: questo accade quando le leggi vengono costruite in modo autistico, com'è accaduto alla legge Fornero. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DLMAGGIO](#) (*SCpI*). Signor Presidente, illustrerò solo l'emendamento 7.211.

L'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, modifica il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio. Il corrispettivo, infatti, non è più esclusivamente rimesso alla libera negoziazione delle parti in relazione al valore di mercato della prestazione, ma è legato ad un parametro orario di durata della prestazione stessa. In particolare, è previsto che una prestazione accessoria di durata di un'ora debba essere remunerata almeno con un *voucher*, attualmente del valore di dieci euro.

Questa previsione contrasta con i principi generali del nostro ordinamento secondo i quali il compenso per lo svolgimento di un'attività di lavoro non dipendente, come il lavoro accessorio, è legato al valore dell'opera o del servizio che viene eseguito e non alla durata della prestazione.

Inoltre, il valore nominale di un buono pari a dieci euro appare eccessivo per un'ora di lavoro rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva per analoghe prestazioni rese dai lavoratori dipendenti e rischia di porre fuori mercato il lavoro accessorio in agricoltura.

[ICHINO](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 7.206 e 7.208.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[PAGLINI](#) (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 7.79 si inserisce, dopo il comma 4, la possibilità di rimediare a una stortura della passata legislatura. L'obiettivo che si propone l'emendamento è quello di intervenire sull'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, recuperando un principio di civiltà giuridica e superando l'orientamento dei precedenti interventi legislativi che hanno pensato di risolvere la crisi occupazionale ed economica aumentando la flessibilità in uscita ed erodendo le garanzie dei lavoratori.

Con questo emendamento proponiamo di ripristinare il testo originario dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in vigore prima dello stravolgimento della legge Fornero, la n. 92 del 2012. Riteniamo che la nozione giuridica secondo la quale nessuno può essere licenziato senza giusta causa o giustificato motivo debba essere al più presto pienamente ripristinata. La reintegrazione nel posto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dei senatori Lucidi e Puglia)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Paglini. Il tempo a sua disposizione è scaduto.

[MUNERATO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNERATO (*LN-Aut*). Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord-Autonomie chiede di aggiungere la firma all'emendamento 7.204.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[GATTI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,

7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.201, 7.13, 7.14, 7.17, 7.18, 7.23, 7.24, 7.26, 7.27, 7.29, 7.202, 7.203, 7.204, 7.34, 7.42, 7.43, 7.46, 7.53, 7.55, 7.205, 7.206, 7.58, 7.60, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 7.68, 7.76, 7.213, 7.78, 7.214, 7.215, 7.80 (testo 2) e 7.216.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.39, 7.45, 7.50, 7.51, 7.52, 7.208 e 7.70 e sull'ordine del giorno G7.16.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.81, 7.83, 7.219, 7.220, 7.88, 7.222, 7.95, 7.96, 7.97, 7.223, 7.102, 7.104, 7.105, 7.230, 7.224, 7.225, 7.226, 7.227, 7.228 e 7.111. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.116.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.123, 7.231 e 7.232. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 7.0.200.

Il parere è inoltre contrario sull'emendamento 7.800/1, mentre sull'emendamento 7.800 il Governo mi sembra voglia chiedere un accantonamento.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al parere dei relatori e chiede che l'emendamento 7.800 venga accantonato.

Quanto all'ordine del giorno G7.16, il Governo esprime parere favorevole ma a condizione che venga accolto un piccolo cambiamento nella formulazione che risulterebbe essere la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere».

PRESIDENTE. Senatore Verducci, accoglie la richiesta di riformulazione avanzata dal Governo?

VERDUCCI (PD). Sì, signor Presidente.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere all'emendamento 7.206 la firma mia e dei senatori Zeller, Laniece e Fravezzi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4, identico all'emendamento 7.5.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.5, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.800 e 7.800/1 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.8.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.8, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9, identico all'emendamento 7.10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.9, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.11, identico all'emendamento 7.12.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.12, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.201.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.201, presentato dalle senatrici Munerato e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.13, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

[URAS](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi siamo in questa condizione (lo dico perché bisogna pur tenerne conto): va bene non avere atteggiamenti ostruzionistici (noi non ne abbiamo), ma siamo sottoposti ad uno *stress* da «normificio» che non ci consente neppure di ragionare su quello che stiamo votando. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani).*

Siamo stati investiti del decreto «del fare» ieri notte e dobbiamo presentare gli emendamenti entro le ore 20. Contemporaneamente siamo in Aula a votare un altro provvedimento con ritmi di questa natura. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN?Aut).*

Noi non abbiamo 110 o 120 senatori, come altri Gruppi, e dobbiamo comunque lavorare sullo stesso oggetto. Dobbiamo avere rispetto per le minoranze, consentendo loro di dire e di fare quello che devono dire e fare in rappresentanza dei cittadini che li hanno eletti. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut.)*

Io volevo intervenire sulla questione del *referendum*, perché il *referendum* non può essere citato o disposto solo quando fa comodo. O il *referendum* diventa una regola, per cui quando si tratta di contrattazione aziendale, territoriale, nazionale che riguarda i diritti dei lavoratori si fa il *referendum*, oppure ogni *referendum* che si fa è privo di ogni valore a giustificazione di una politica.

In questi anni - e la vicenda FIAT ne è stata una testimone - il *referendum*, utilizzato, anche strumentalmente, per escludere i lavoratori in violazione di norme costituzionali, è stato difeso dalle parti politiche di maggioranza. E - lo dico ai relatori - non è poi così grave sottoporre a *referendum* una decisione che riguarda il destino dei lavoratori. È un atto di democrazia e noi non dobbiamo dimenticare tutta la democrazia e tutta la cultura democratica di cui siamo espressione! *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici De Pin e Simeoni).* E, invece, ogni modifica che proponiamo non è accolta. E ogni attenzione che proponiamo non è accolta! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut.).*

PRESIDENTE. Senatore Uras, per quanto attiene ai lavori, più tardi si svolgerà una Conferenza dei Capigruppo. Comprendo la questione dei termini, e sarà appunto la Conferenza dei Capigruppo a valutarla.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, desidero aggiungere la firma all'emendamento 7.13. *(Numerosi senatori del Gruppo M5S chiedono di apporre la firma all'emendamento 7.13).*

PRESIDENTE. Invito gli Uffici a prendere nota dei nominativi di tutti i senatori che hanno espresso la volontà di aggiungere la firma all'emendamento 7.13.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.14.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.14, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.17.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.17, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino alle parole «la lettera b)».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.17 e l'emendamento 7.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.23, identico all'emendamento 7.24.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.23, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.24, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.27.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.27, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.29, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.30 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.202.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, lei è sempre gentilissimo, ma sappia che tutte le volte chiederò il voto elettronico, anche nel rispetto di colleghi che in maniera più timida hanno iniziato a chiederlo da oggi, dando la possibilità agli altri di farlo.

PRESIDENTE. Prenderanno coraggio col tempo.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.202, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.203.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.203, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.32 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.204.

ICHINO (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, questo emendamento riguarda la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente nel settore del turismo. Mi risulta che su questo emendamento ci sia un larghissimo consenso, non solo genericamente nell'Assemblea, ma specificamente all'interno della maggioranza.

Chiedo pertanto che il rappresentante del Governo e i relatori riconsiderino il parere contrario espresso in proposito.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.204 mi sembra che i relatori non diano segno di voler modificare il parere, che resta, ahimè, contrario.

RANUCCI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (*PD*). Signor Presidente, io voterò sicuramente come il mio Gruppo, ma credo che l'emendamento in esame sia molto importante per il settore del turismo e dei servizi di ristorazione.

Ricordo che se non ci fosse il lavoro intermittente non ci sarebbe lavoro in questi comparti, che tra l'altro - lo ricordo - non hanno magazzino: una camera di albergo o un tavolo di un ristorante non possono essere messi in magazzino, visto che, terminate le ventiquattro ore, è finito il prodotto. Il lavoro intermittente, quindi, permetterebbe di assumere più giovani, dando una mano alle imprese che in questo momento sono in grande difficoltà.

Confermo il mio voto conforme a quello del Gruppo, però credo sia importante che il Governo tenga in considerazione questo fondamentale comparto. *(Applausi dei senatori Buemi e Sangalli).*

[BOCCA](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCA](#) (PdL). Signor Presidente, anch'io mi adeguerò all'orientamento del Gruppo, anche se per il settore del turismo sono d'accordo con quanto detto dai senatori Ichino e Ranucci.

L'emendamento 7.204 ha un'importanza notevole e quindi invito anch'io il rappresentante del Governo e i relatori a riconsiderare il parere su questo emendamento.

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COTTI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare il mio voto a favore dell'emendamento in esame. Lavoro nel settore del turismo e quindi so benissimo che se non si consentono tali forme di assunzione in questo settore spesso si lavora in nero o non si viene assunti.

[BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, provenendo da una zona interamente turistica devo constatare che l'emendamento in esame è di un'importanza fondamentale. Infatti, le assunzioni di tipo occasionale nel turismo seguono una tradizione e, se non vogliamo avere lavoro nero, in questo caso dobbiamo accettare assolutamente l'emendamento in votazione, che ci dà la possibilità, introducendo criteri di flessibilità, di essere in regola assumendo lavoratori che altrimenti non verrebbero assunti o verrebbero pagati in nero. *(Applausi del senatore Di Maggio).*

[SACCONI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (PdL). Signor Presidente, oltre ad aggiungere la mia firma all'emendamento 7.204, ne chiedo l'accantonamento per un esame più approfondito. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)).*

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BLUNDO](#) (M5S). Signor Presidente, precedentemente per la dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo serviva la dichiarazione del voto di Gruppo. Poco fa invece è stata accolta una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo del senatore Cotti senza la dichiarazione di voto del Gruppo. Vorrei capire, quando posso...

[PRESIDENTE](#). Mi scusi, senatrice Blundo, non risultava in dissenso. Ha parlato solo il senatore Cotti del suo Gruppo, quindi è stata la dichiarazione di un parlamentare per il suo Gruppo.

[BLUNDO](#) (M5S). Una dichiarazione favorevole. Ma noi come facciamo a dichiarare...

PRESIDENTE. Quello che parla si ritiene che esprima un'opinione e poi gli altri possono dissentire. Non è che possiamo fare una verifica del pensiero; contano gli interventi. Lei è in dissenso?

[BLUNDO](#) (M5S). Sì.

PRESIDENTE. Benissimo, ha avuto modo di poterlo dire.

Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 7.204. Riprenderemo la questione più avanti.

[BOCCA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCA (*PdL*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 7.204.

PRESIDENTE. La presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 7.34 e 7.37 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.39.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.39, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.42.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.43.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.43, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.44 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.45.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.45, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.46.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ciampolillo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.46, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.16 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G7.16 (testo 2) che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.50, identico agli emendamenti 7.51 e 7.52.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.50, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.51, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, e 7.52, presentato dalla senatrice Ghedini Rita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.53, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori. *(Proteste del senatore Giarrusso)*. Su questo emendamento nessuno ha chiesto chiaramente il voto elettronico: avete fatto i complimenti.

Non è approvato.

[ENDRIZZI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, forse lei ha commesso un errore nell'appello dei favorevoli e dei contrari. Io non ho capito bene come si è votato, quindi chiederei la controprova.

PRESIDENTE. Il risultato è largamente evidente, quindi la controprova non è necessaria.

L'emendamento 7.56 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.55, identico all'emendamento 7.205.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.55, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.205, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.206.

SACCONI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*PdL*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.206, in relazione al fatto che il Governo ha espresso parere favorevole sul successivo emendamento 7.208, che solo in parte soddisfa l'esigenza.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 7.207 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.208.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.208, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.58, identico all'emendamento 7.60.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.58, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.60, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.209 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 7.210.

[ICHINO](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 7.210 in ragione della sua connessione con l'emendamento 7.204, che è stato accantonato.

[PRESIDENTE](#). La sua richiesta mi sembra ragionevole e credo che anche i relatori siano d'accordo. Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 7.210.

L'emendamento 7.211 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.212.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.212, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.68.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.68, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.70.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.70, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.72 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.76.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.76, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.213.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.213, presentato dalla senatrice Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.78.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, esprimendo l'enorme soddisfazione nel sentire il senatore Falanga che chiede il voto elettronico, questa volta chiedo io la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Del resto, lei è anche il presentatore dell'emendamento e quindi ne ha particolare diritto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.78, presentato dai senatori Santangelo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.214.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare molto brevemente l'emendamento 7.214.

PRESIDENTE. Ora lei può fare solo una dichiarazione di voto perché non siamo in fase di illustrazione.

PUGLIA (M5S). Sì, dichiaro il mio voto favorevole facendo anche una brevissima illustrazione.

L'emendamento in esame si riferisce soprattutto ai casi delle cooperative sociali che utilizzano detenuti all'interno delle carceri: quando finisce la detenzione, automaticamente termina anche il rapporto. Noi vogliamo evitare alle cooperative sociali di dover effettuare una serie di adempimenti perché l'interruzione del rapporto di lavoro non dipende né dalla loro volontà né da quella del lavoratore.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.214, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.77 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.215.

[BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'emendamento 7.215 è sostanzialmente identico all'emendamento 7.77 e quindi anch'esso è ritirato.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 7.79 è improponibile.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo comunque la votazione dell'emendamento 7.79, perché vogliamo ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori! (*Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PdL*).

[PRESIDENTE](#). Comprendo l'importanza della materia, ma poiché l'emendamento in esame è improponibile non può essere posto comunque in votazione. Il tema troverà sicuramente occasioni per essere trattato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2).

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2), presentato dai senatori Santangelo e Bulgarelli, fino alle parole «di conciliazione».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.80 (testo 2) e l'emendamento 7.216.

Gli emendamenti 7.217 e 7.218 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.81.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha chiesto per primo la parola il senatore Santangelo.

Prego, senatore Santangelo, ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Il collega Puglia, però, probabilmente si riferiva ad un emendamento precedente.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, le do la parola per ragioni di cortesia, ma su cosa chiede di intervenire?

[PUGLIA](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 7.216 a mia firma.

PRESIDENTE. Come ho detto, l'emendamento 7.216 è precluso dalla votazione dell'emendamento 7.80 (testo 2).

[PUGLIA](#) (*M5S*). Non è possibile perché l'emendamento 7.216 è completamente diverso.

PRESIDENTE. Si è votata la prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2), il cui respingimento da parte dell'Aula preclude il successivo emendamento 7.216.

PUGLIA (M5S). Ma perché? Qual è la motivazione?

PRESIDENTE. Risulta precluso dalla votazione che ho detto.

A questo punto, torniamo alla votazione dell'emendamento 7.81.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.81, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.83.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.83, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.219, 7.220, 7.88, 7.95 e 7.96 sono improcedibili.

Gli emendamenti 7.221 e 7.222 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.97.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.97, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.223 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.102, 7.104, 7.105 e 7.230 sono improcedibili.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, è stata dichiarata l'improcedibilità su questi emendamenti, ma votiamoli ugualmente.

PRESIDENTE. Lei può chiederlo, ai sensi del Regolamento, e si vota se c'è un numero di senatori che appoggia la sua richiesta.

PUGLIA (*M5S*). Assolutamente, sì, chiedo la votazione. Ma anche prima doveva essere votato il ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento 7.230, lei ed il suo Gruppo potete chiedere che sia messo ai voti.

PUGLIA (*M5S*). Ma doveva essere posto in votazione anche l'emendamento sul ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori!

PRESIDENTE. Su quello non si può tornare: è stato dichiarato improponibile.

DE PIETRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*M5S*). Signor Presidente, nelle ultime due votazioni ho votato a favore e invece è apparso voto contrario.

PRESIDENTE. Invito tutti a fare una verifica quando viene dichiarata chiusa la votazione.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'emendamento 7.102 lei lo ha dichiarato improcedibile, però non mi risulta, perché è una questione totalmente burocratica che il Ministero si è assunto l'impegno di chiarire.

PRESIDENTE. Senatore Berger, c'è un parere della 5a Commissione e a quello ho fatto riferimento, ora glielo faremo avere, nel caso lei non abbia avuto modo di vederlo.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sulla dichiarazione di preclusione di un emendamento. Io non sono il presentatore dell'emendamento, io sono un senatore come tanti altri presenti in quest'Aula. (*Commenti del Gruppo PD*). Come tutti; infatti, vi sto dando questa opportunità. (*Proteste dai Gruppi PD e PdL*).

Collegli, vi chiedo di farmi completare il discorso.

PRESIDENTE. La prego senatore Crimi, prosegua. Prego i colleghi di ascoltare.

CRIMI (*M5S*). Quello che intendo è l'opportunità di avere chiarezza su quello che stiamo votando, su ciò che viene precluso e sui motivi. Sinceramente, non avendo conoscenza diretta dell'emendamento del collega Puglia e andandolo a leggere, noto che l'emendamento 7.216 è completamente diverso rispetto al precedente: dunque sentir dire che esso è precluso e vedere che si va avanti senza una motivazione credo che sia mortificante per tutti.

Oggi capita a noi, ma quanti emendamenti sono stati preclusi o dichiarati improcedibili senza uno straccio di motivazione, almeno minima? Questo sto chiedendo, e lo faccio a nome di tutti, e non solo mio e del nostro Gruppo. Lo chiedo a nome di tutti e per il rispetto di tutti. (*Applausi dal Gruppo*

M5S).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Crimi. Lei pone una questione che ha un suo fondamento. La prassi è che quando la 5^a Commissione, che esamina - come lei sa - gli emendamenti fornisce tale motivazione, se ne prende atto. Comunque ha posto una questione che eventualmente, nelle sedi competenti, potrà essere approfondita. Ricordo inoltre che, in caso di improcedibilità, un numero minimo di senatori può chiedere la votazione dell'emendamento: lei senatore Crimi deve tener conto anche di questa facoltà che è riservata all'Assemblea.

Ora siamo passati all'emendamento 7.230, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e di cui è stata chiesta la votazione.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Puglia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.230, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.224 è improcedibile.

PUGLIA *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S).* Signor Presidente l'emendamento 7.79 è stato dichiarato improcedibile e pertanto ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE Siamo passati all'esame dell'emendamento 7.224.

PUGLIA *(M5S).* Lei è andato avanti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non possiamo tornare indietro. Siamo passati all'esame dell'emendamento 7.224, che è improcedibile. *(Proteste dei senatori Blundo e Puglia).*

Gli emendamenti 7.225, 7.226 e 7.227 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.228, presentato dal senatore Puglia, è improcedibile. Se il numero prescritto di senatori ne chiede la votazione, può essere posto ai voti. *(Il senatore Puglia richiama l'attenzione della Presidenza).* Senatore Puglia, chiede dunque la votazione di questo emendamento? In tal caso lo deve dire alla Presidenza: io non posso sapere cosa vuol dire la mano alzata.

PUGLIA *(M5S).* Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 7.79.

PRESIDENTE. Può chiedere la votazione dell'emendamento 7.228. *(Proteste della senatrice Blundo).* Ricordo inoltre che nella seduta di ieri l'emendamento a cui fa riferimento è stato dichiarato improponibile.

Siamo all'emendamento 7.228, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO *(M5S).* Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.228, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.111 è improcedibile.

L'emendamento 7.115 è stato ritirato.

Dobbiamo accantonare l'emendamento 7.116 delle Commissioni riunite perché è connesso agli accantonamenti precedenti. Quindi, l'emendamento 7.116 è accantonato: lo dico con lentezza affinché tutti ne possano prendere atto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.123 e 7.232 sono improcedibili.

L'emendamento 7.231 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.200.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.200, presentato dalla senatrice Ghedini Rita.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.201 è ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CATALEO \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 tende a sopprimere la società Italia Lavoro Spa e a fare in modo, nell'ottica della riorganizzazione dei servizi per l'impiego e per evitare la frammentazione di cui anche tutti i Gruppi parlamentari parlano, che gli stessi servizi per l'impiego siano efficaci ed efficienti. Al fine di valutare la congruenza di tutto quello ad oggi fatto ed effettuato da tale società, se ne chiede la soppressione.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

La Presidenza, valutati gli ulteriori emendamenti ed ordini del giorno riferiti agli articoli da 8 a 10 del decreto-legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 9.213, 9.53, 9.0.1, 10.200 e 10.202, nonché gli ordini del giorno G9.108 e G9.109, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

[CATALEO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Lei va troppo veloce e non dà modo di capire cosa sta dicendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Adesso le faremo pervenire una copia del testo.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GATTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.500/1 e parere favorevole sull'emendamento 8.500 (testo corretto). L'emendamento 8.1 è invece stato ritirato.

Sull'emendamento 8.200 esprimo parere favorevole con una riformulazione. Proponiamo di aggiungere le parole «in particolare», prima delle parole che si intendono sostituire. Si leggerebbe quindi: «in particolare per far confluire i dati...». Se il senatore Ichino accetta la riformulazione, il parere dei relatori è favorevole.

ICHINO (SCpI). Accetto la riformulazione dell'emendamento 8.200.

GATTI, relatrice. Sull'emendamento 8.0.1, esprimo infine parere contrario.

DELL'ARINGA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500/1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.500/1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, intervengo per una correzione riguardo alla votazione dell'emendamento 8.500/1. Il voto del Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole anziché di astensione.

PRESIDENTE. Quindi, si è trattato di un errore collettivo? La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500 (testo corretto).

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.500 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). Tutti hanno votato secondo le intenzioni di Gruppo e singole?

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, ha dato troppo pochi secondi per votare.

PRESIDENTE. Non mi sembra; comunque qual era la sua intenzione?

COTTI (M5S). Astenuto.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, il Gruppo per bocca del senatore Santangelo ha dichiarato una cosa, io ho alzato la mano per dichiarare il mio dissenso, ma lei non me lo ha consentito.

PRESIDENTE. Adesso ce lo ha detto: lei è in dissenso. Come vede c'è sempre l'opportunità.

BLUNDO (M5S). Ma lei me lo deve consentire al momento opportuno, altrimenti non state rispettando le minoranze.

[PRESIDENTE](#). È giusto, del resto è anche raro che un Gruppo intero dichiari il modo con cui avrebbe voluto votare. Bisognerebbe chiederlo a ognuno. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200 (testo 2).

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.200 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). Tutti hanno avuto il tempo di votare?

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CATALFO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Catalfo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

LEZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se si tratta di un errore di voto cercate di essere un po' più precisi.

Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta del senatore Uras. Stiamo facendo una maratona?

PRESIDENTE. Vedrà senatrice, ce ne sono state e ce ne saranno di più intense al Senato. Si abitui.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Senatrice Pagano, senatore Ichino, senatore Ceroni, senatrice Munerato, intendete illustrare gli emendamenti all'articolo 9? Senatrice Catalfo, intende illustrare?

CATALEO (M5S). Un attimo.

PRESIDENTE. Stiamo attendendo. Non intende illustrare?

CATALFO (M5S). Sì, intendo illustrare. Con calma.

PRESIDENTE. Non è che possiamo... Noi procediamo secondo la normale consuetudine.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, se ci dà il tempo di respirare e ascoltare... (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ma lei lo sa che dopo l'articolo 8 c'è l'articolo 9, non c'è bisogno di respirare per saperlo, e le annuncio che dopo il 9 ci sarà il 10.

CATALFO (M5S). Ma è un Parlamento o una corsa contro il tempo?

PRESIDENTE. Prego, se vuole illustrare gli emendamenti lo faccia.

CATALFO (M5S). Vorrei illustrare l'emendamento 9.16 che stabilisce che le maggiorazioni derivanti dalle sanzioni verranno destinate per il 30 per cento ai compiti di vigilanza e prevenzione delle direzioni territoriali del lavoro e per il 70 per cento al fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Se le aziende vengono sanzionate per questioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro quelle risorse devono servire per ripristinare la sicurezza e, quindi, devono tornare ai lavoratori.

PRESIDENTE. Invito i senatori che hanno presentato emendamenti ad essere attenti, perché se stiamo discutendo l'articolo 9 chi ha presentato emendamenti può immaginare che sia chiamato ad illustrarli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non intendo illustrare gli emendamenti, intendo solo invitarla ad avere maggiore rispetto nei nostri confronti, perché lei potrà avere maggiore esperienza qua dentro ma questo non l'autorizza a non dare la parola alle minoranze. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quindi, sia lei che tutto il banco della Presidenza dovete essere solerti e attenti quando chiediamo la parola, perché è un nostro diritto.

Lei è bravissimo e dopo l'articolo 9 ci sarà il 10, l'11 e il 12, ma questo non le consente di prendere in giro nessuno. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, se ha avuto questa percezione me ne scuso. Non intendo prendere in giro nessuno.

Abbiamo atteso alcuni secondi affinché la senatrice trovasse il modo di illustrare gli emendamenti, e se vedrà la registrazione dei lavori d'Aula noterà che siamo rimasti almeno 15-20 secondi in attesa, paziente ed educata, che la senatrice trovasse gli emendamenti.

Dopo di che ognuno sa che ci sono degli emendamenti da illustrare e si organizza avendo le relative carte.

SANTANGELO (M5S). In questo momento c'è anche la diretta televisiva; quindi, i cittadini

dall'esterno possono valutare e giudicare anche il suo di operato.

PRESIDENTE. Il mio operato è giudicato da tempo.

SANTANGELO (M5S). La invito a gestire i lavori in un modo più normale e cortese. Noi del Movimento 5 Stelle...

PRESIDENTE. Ora lei sta impedendo ai senatori di illustrare gli emendamenti...

SANTANGELO (M5S). ...siamo sicuramente più lenti di lei, però lei deve andare un attimino...

FUCKSIA (M5S). Vorrei illustrare l'emendamento 9.14.

PRESIDENTE. Può intervenire per un minuto in deroga giacché i tempi a disposizione sono esauriti.

FUCKSIA (M5S). Faccio presente che questo emendamento è volto a sottolineare due obiettivi molto cari al Movimento 5 Stelle. Il primo obiettivo è eliminare i conflitti di interesse, il secondo, ancor più importante (penso per tutti), avvantaggiare e dare sostegno alle piccole imprese.

Nel primo punto dell'emendamento si propone di dilazionare gli aumenti delle sanzioni riconducibili alle fattispecie di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994. Sottolineo infatti che dal 1° luglio 2013 è scattato per tutte le sanzioni un aumento del 9,6 per cento. È comprensibile, in questo momento di crisi delle aziende, cosa può rappresentare un aumento di quasi il 10 per cento delle sanzioni per le aziende. Quindi, propongo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le ho concesso un minuto in deroga ai tempi.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, chiedo anzitutto di poter sottoscrivere l'emendamento 9.14.

Illustro poi l'emendamento 9.204, relativo al comma che intende distinguere, nel contratto di apprendistato professionalizzante, quello di diploma professionale. Il presente emendamento è finalizzato alla soppressione della disposizione che consente la trasformazione di questo contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante. Questo non è assolutamente corretto. Il periodo scolastico attiene alla fase di formazione scolastica - vi invito un attimo a riflettere - e non dovrebbe fare da cumulo con l'apprendistato; sono due cose differenti da rispettare.

SACCONI (PdL). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 9.93, che riguarda il telelavoro, in Italia ben poco praticato. Lo Statuto dei lavoratori nel 1970 - e pensate alle tecnologie del tempo - ha disposto il divieto di qualsiasi tecnologia che comporti controllo a distanza. È una norma per molti aspetti obsoleta, evidentemente; è sufficiente avere un'auto aziendale con il satellitare incorporato per essere in una condizione di contrasto con la norma citata, oppure probabilmente anche avere solo un cellulare aziendale.

Qui si dice che, almeno per il 50 per cento, queste tecnologie di controllo a distanza devono poter essere limitate in modo da rendere compatibile il telelavoro, modalità che consente a molte persone di conciliare tempo di vita con tempo di lavoro, in modo particolare tempo di famiglia con tempo di lavoro. Mi auguro che, dopo oltre quarant'anni, sia possibile mettere in discussione l'articolo 4 di una legge del 1970, che comunemente chiamiamo Statuto dei lavoratori.

DI MAGGIO (SCpI). Signor Presidente, non intendo illustrare gli emendamenti, ma vorrei chiedere semplicemente un chiarimento, al di là delle forme di ostruzionismo che abbiamo visto stamattina in Aula. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Sto cercando di spiegare una cosa.

Vorrei capire perché, avendo presentato degli emendamenti all'articolo 7 sui quali la Commissione ha espresso parere negativo, in sede di votazione è arrivato poi un parere di improcedibilità. Io credo che la Commissione sia informata preventivamente dell'improcedibilità. Siccome ho provveduto al ritiro, che è stato naturalmente ininfluente, vorrei capire come regolarsi per gli articoli a seguire.

PRESIDENTE. Era stato dato il parere contrario della 5ª Commissione, ma la relatrice non lo sapeva in quel momento; quindi si era espressa prescindendo da una cosa che non conosceva e non poteva valutare. La Presidenza, essendo invece a conoscenza, lo ha comunicato all'Aula e quindi anche alla relatrice.

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, ho un po' di emendamenti da illustrare...

PRESIDENTE. Ha un minuto, senatore Orellana.

ORELLANA (*M5S*). Cercherò di rimanere nel tempo.

PRESIDENTE. Deve.

ORELLANA (*M5S*). Gli emendamenti 9.33, 9.34 e 9.35 sono a beneficio dei rifugiati, cioè delle persone che hanno diritto allo *status* di rifugiato. In particolare, l'emendamento 9.33 riguarda la formazione professionale che possono ricevere per una reintegro nella società.

A questo punto, per non dilungarmi nei tempi, illustro gli emendamenti 9.66 e 9.74, che sono riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, le *start up*. Gli emendamenti prevedono dei benefici economici, perché sappiamo che questa realtà sta crescendo molto in Italia. In pratica, si tratta dell'autoimprenditoria giovanile nel settore innovativo. Queste società hanno un alto tasso di mortalità, e il fatto stesso di dover pagare delle tasse camerali di 300 euro scoraggia questa attività, che invece dovrebbe essere accresciuta e favorita da parte del Governo e di tutti noi.

BONERISCO (*PdL*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.44 e 9.45.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.53.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, con l'emendamento 9.94 noi chiediamo di prevedere per le cooperative della piccola pesca una differenziazione rispetto a quanto proposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, poiché trattasi di una fattispecie molto particolare.

Immaginare di sottoporre le cooperative della piccola pesca allo stesso schema della contrattazione collettiva nazionale è una forzatura che mette molto spesso in difficoltà, e rispetto alla quale tutte le associazioni di categoria chiedono attenzione.

ICHINO (*SCpI*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 9.203. Vorrei spiegare di cosa tratta, chiedendo al relatore e al Governo di prestare particolare attenzione.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 tende a dire che, laddove il contratto collettivo abbia escluso la responsabilità solidale tra appaltatore e committente, questa esclusione vale soltanto per la retribuzione ma non per la contribuzione previdenziale relativa a questa retribuzione. Questo significa che il committente verrebbe esonerato dalla solidarietà passiva con l'appaltatore soltanto per il debito retributivo ma non per il debito contributivo.

Questa è palesemente un'assurdità, perché laddove vi sia esenzione di responsabilità per il debito retributivo, logica vuole che l'esenzione valga anche per il debito contributivo. Chiedo pertanto che su questo punto non si commetta un atto di irrazionalità e illogicità che, oltretutto, complicherebbe notevolmente l'intero regime degli appalti. Si tratta soltanto di togliere questa aggiunta incongrua nel primo comma dell'articolo 9.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo per apporre, anche se un po' in ritardo - ma la parola mi è stata data solo ora - la mia firma sull'emendamento 9.14. Questo emendamento è particolarmente importante in questa fase, perché incide fortemente sulle piccole e medie imprese e si presta ad evitare atteggiamenti vessatori da parte di coloro che effettuano i controlli. Infatti, essendoci una interessenza diretta nel sanzionare il soggetto sottoposto a controllo, è evidente che possa esservi anche il rischio di un atteggiamento eccessivo. Il blocco della sanzione fino al 2015 è comunque una sorta di deterrente per non aumentare il peso della vessazione.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.14 e associarmi a quanto detto poc'anzi dal senatore Buemi.

CAMPANELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA(M5S). Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.14.

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signor Presidente, volevo segnalare che sia a me che alla collega Elena Ferrara alla votazione 65, concernente l'emendamento 8.200 (testo 2), non ha funzionato la scheda.

[PRESIDENTE](#). Potete segnalarlo direttamente agli Uffici, e l'effetto è analogo.

Colleghi, poiché mancano dieci minuti alla fine della seduta e alle ore 13 è convocato il Consiglio di Presidenza, al quale tutti i membri della Presidenza devono partecipare, rinvio l'espressione dei pareri e le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge alla seduta pomeridiana per dare tempo di svolgere gli interventi di fine seduta che ieri sera non sono stati svolti.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Pregherei coloro che devono prendere la parola di contenere gli interventi in due minuti, perché le richieste sono numerose e, come già detto, alle ore 13 è convocato il Consiglio di Presidenza al quale tutti i membri che ne fanno parte vorrebbero poter partecipare. *(Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: durante la verifica del numero legale sulla votazione del processo verbale il senatore Stefano non è riuscito a far registrare la presenza; sull'emendamento 2.0.4, il senatore Gualdani avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 3.200, la senatrice Padua avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 7.4, identico all'emendamento 7.5, la senatrice Lo Moro avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 7.13 la senatrice De Petris non è riuscita a votare; sull'emendamento 7.203 il senatore Pagliari avrebbe voluto votare contro; sulla prima parte dell'emendamento 7.80 (testo 2) il senatore Marin avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 8.200 (testo 2) i senatori Cuomo, Ferrara Elena e Cucca avrebbero voluto votare contro; sull'emendamento 8.0.1 il senatore Giovanni Mauro avrebbe voluto votare contro, la senatrice Nugnes avrebbe voluto votare a favore).*

Sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, distinti colleghi, alle ore 11 del mattino di sabato scorso, a Venezia, la nave da crociera "Carnival Sunshine", da 102.000 tonnellate, ha sfiorato la collisione con Riva dei Sette Martiri, stringendo verso la banchina un vaporetto pubblico.

Già il 7 maggio, al porto di Genova, abbiamo visto la nave "Jolly Nero" distruggere la torre di controllo, uccidendo 9 persone. Aveva una stazza di 40.000 tonnellate, meno della metà della "Carnival Sunshine", che avrebbe potuto schiacciare il vaporetto come un guscio di noce, con tutte le persone a bordo. «Quel vaporetto non doveva trovarsi lì» è stato commentato, ma è la "Carnival Sunshine" che non doveva trovarsi là.

Queste navi stazionano per lunghi periodi con ciminiere fumanti a ridosso del centro storico; salpano con migliaia di tonnellate di gasolio nei serbatoi; obbligano a collocare le paratie del Mose a doppia profondità, aumentando enormemente i costi e il flusso di marea che erode i fondali della laguna, ma soprattutto mettono a repentaglio un'intera città.

Dopo la tragedia della "Costa Concordia" all'isola del Giglio, i ministri Passera e Clini emanarono un decreto per vietare i transiti in zone sensibili. Per Venezia istituirono un divieto, che però fu subordinato e posticipato alla realizzazione di alternative. Ebbene, ad un anno e mezzo dal decreto non abbiamo ancora un progetto chiaro.

Il 12 giugno scorso ho depositato in merito l'interrogazione con carattere di urgenza 3-00127 e mentre attendo risposta accade questo allarmante episodio.

Appena due giorni prima, i ministri Lupi ed Orlando, il presidente della Regione Veneto e il sindaco di Venezia...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, ha esaurito il tempo a sua disposizione. Dovrebbe concludere l'intervento.

ENDRIZZI (M5S). Dovrei avere tre minuti.

PRESIDENTE. Ne aveva due. Avevo fatto presente inoltre che è convocato il Consiglio di Presidenza, al quale vorremmo partecipare anche noi.

ENDRIZZI (M5S). In questa riunione sono stati valutati dei progetti che saranno visti solo ad ottobre. Ben venga se questo favorirà il venire alla luce degli scandali delle opere pubbliche in Veneto e Laguna di Venezia.

Abbiamo visto l'arresto di Piergiorgio Baita, presidente di Mantovani Spa, e Claudia Minutino, a suo tempo segretaria del governatore Galan. Ora quelli di Federico Sutto (ex segretario di Gianni De Michelis), Pio Savioli, e soprattutto Giovanni Mazzacurati, consiglieri ed ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico proprio per il Mose, un'opera da tre miliardi di euro.

Forse adesso sapremo perché per il Mose fu scelta la soluzione a paratie invertite di dubbia efficacia e meno collaudata, scartando le possibilità alternative o quanto meno il progetto meno oneroso e più collaudato. E magari comprenderemo perché, per risolvere il problema della grandi navi, la maggior parte dei progetti continua a mantenere le banchine di attracco in laguna, scavando enormi canali alternativi, costruendo nuove isole, con costi e impatti ambientali enormi, talora senza risolvere i problemi della navigazione interna.

Noi vogliamo soluzioni e vederci chiaro su queste vicende. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulle perquisizioni cui sono stati sottoposti alcuni attivisti No TAV

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, colleghi, l'intero Gruppo Movimento 5 Stelle, dicendo no ad ogni violenza da ogni parte provenga, esprime solidarietà agli attivisti No TAV sottoposti a perquisizione delle loro abitazioni con l'infondata, esagerata e irragionevole accusa di attività eversiva collegata al terrorismo. Questa è un'accusa che non sta in piedi e di certo, se non fosse infondata, si esplicherebbe con arresti e provvedimenti detentivi immediati, non con perquisizioni e sequestri di semplici *personal computer* e telefonini.

Non siamo più di fronte allo Stato che difende se stesso, ma ad un utilizzo strumentale degli apparati statali, impiegati ad uso e consumo di pochi. E questi pochi sappiamo bene chi sono: una ristretta oligarchia infiltratasi nel nostro Stato che difende, con ogni mezzo e strumento, l'interesse economico che sta dietro al TAV.

Anche qui viene in mente il caso Shalabayeva, siamo nella stessa situazione: le nostre istituzioni schiave di altre forze, altre potenze, altri interessi. Saccheggiano le nostre risorse non per la costruzione di un'opera con finalità il bene del cittadino, ma per scomporre un enorme flusso di denaro in rivoli più piccoli che abbeverano nicchie di potere e malaffare. Si pensi ai 150.000 euro spesi in dieci mesi per la fornitura dell'acqua utilizzata dai bagni posizionati al cantiere o ai 175.000 euro spesi, sempre in dieci mesi, per la pulizia di 18 moduli *container* o, infine, all'affidamento dei lavori (per importi superiori a 150.000 euro) ad aziende prive dell'attestazione SOA, come invece è previsto dalla legge italiana.

Si pensi all'articolo 10 dell'Accordo italo-francese del gennaio 2012 (Diritto applicabile), che prevede la cessione di sovranità da parte dello Stato italiano in quanto tutti gli aspetti salienti della

realizzazione dell'opera saranno regolati dal diritto francese. In tal modo si potranno bypassare le regole previste dalla legislazione italiana antimafia (non presente nel diritto francese), le certificazioni obbligatorie per la partecipazione agli appalti e così via, alla faccia dei protocolli antimafia sottoscritti in pompa magna dalle parti interessate.

Se mai arriverà in quest'Aula il disegno di legge di ratifica dell'accordo bilaterale del gennaio 2012 e voi colleghi lo approverete, sarete complici di una di queste grandi truffe perpetrate... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sull'esigenza di un ruolo più attivo dell'Unione europea nelle politiche di accoglienza agli immigrati provenienti da Paesi extraeuropei. Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 134

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'ennesimo episodio di morte che accade nel nostro mar Mediterraneo, presso le nostre coste. In particolare, faccio riferimento a ciò che è accaduto nei giorni scorsi in Sicilia, dove l'ennesimo sbarco di uomini, donne e piccoli che scappano da una situazione di miseria o da persecuzione politica sembra quasi non interrogarci più; sembra quasi che ci scivoli tutto addosso. Ancora una volta ci sono stati dei morti in questo mar Mediterraneo, che è stato culla di incontro, d'integrazione di culture diverse che nei millenni hanno lasciato tracce incredibilmente belle e ricche, testimoniando come ci si possa incontrare invece che perdere e non accogliere.

Vorrei quindi invitare l'Assemblea e la Presidenza a far sì che nel prossimo semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea si possa parlare di tutto questo, perché è un fenomeno che ci riguarda ogni giorno. Spesso i morti sono dimenticati come si fossero morti di serie B. È un problema drammatico, come se le nostre coscienze fossero quasi prese da un'anestesia incredibile, come se tutto il resto ce lo fossimo scordato, come se un Paese di grande civiltà come il nostro avesse rimosso tutto questo. Credo che in questo prossimo semestre il nostro Presidente e il Governo che sosteniamo debbano porre all'attenzione dell'Europa un maggiore interesse di tutti, perché non è un problema solo delle nostre coste e del nostro Paese, ma è un problema europeo, affinché si metta al centro l'accoglienza dell'altro.

Approfitto di questa occasione per pregarla, signor Presidente, di sollecitare la calendarizzazione del disegno di legge n. 134, approvato in Commissione giustizia la settimana scorsa in sede referente, che prevede la revisione della geografia giudiziaria del nostro Paese. Siccome c'è una scadenza il 13 settembre, se non lo calendarizziamo precocemente e velocemente tutto il lavoro prezioso che la Commissione ha fatto verrà perso. *(Applausi del senatore Caliendo)*.

[PRESIDENTE](#). Ovviamente questa sua richiesta dovrà essere sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo.

Sulla nomina di componenti delle Delegazioni di Assemblee parlamentari

[NENCINI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, intervengo per informare l'Assemblea e per conoscere le ragioni che hanno indotto Camera e Senato a ritardare, con un ritardo sospetto e pericoloso, l'insediamento delle delegazioni per le Assemblee parlamentari degli organi internazionali e delle Commissioni bicamerali. È un ritardo difficile da giustificare, perché in questo caso non si completa l'attività e il lavoro delle due Aule di Camera e Senato.

Essendo in previsione di una convocazione del Consiglio di Presidenza e conoscendo la sua sensibilità,

le chiedo, signor Presidente, di farsi portatore di questo indirizzo all'interno del Consiglio di Presidenza medesimo e, se fosse ritenuto opportuno, di informare chi le parla e l'Assemblea delle ragioni di questo ritardo e di come si intende provvedere.

PRESIDENTE. Le segnalo che alle ore 16 è convocata una Conferenza dei Capigruppo; è quella la sede più competente dove certamente porremo il problema.

Sull'installazione del sistema di comunicazioni satellitari MUOS a Niscemi

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, mi preme richiamare l'attenzione di quest'Assemblea sull'ennesimo scempio che si sta perpetrando ai danni del territorio siciliano e della popolazione di tutta la Regione Sicilia per mano della Marina militare statunitense e con il supino consenso del Governatore della Regione Sicilia e di questo attuale Governo.

L'ormai nota revoca della revoca emanata dal presidente Crocetta senza neanche consultare l'Assemblea regionale siciliana elimina qualsiasi impedimento al completamento dell'impianto di comunicazioni satellitari della Marina militare statunitense, conosciuto da tutti come MUOS (*Mobile user objective system*).

L'impianto, che sorge a ridosso dell'abitato di Niscemi in una zona densamente popolata e per di più all'interno di un'area naturale protetta (la Riserva regionale della sughereta), unica rimasta in tutta l'area del Mediterraneo, fa parte di un sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza a scopo militare.

L'installazione militare statunitense insiste su un territorio già duramente provato dalla presenza ormai più che ventennale di un impianto di comunicazioni militare statunitense formato da ben 41 antenne e dalle esalazioni prodotte in oltre cinquant'anni di attività dal polo petrolchimico di Gela.

Come spesso accade in questi casi, la popolazione locale è stata tenuta per lungo tempo all'oscuro del progetto e non è stata fornita alcuna informazione sui possibili rischi sanitari legati alle emissioni elettromagnetiche di tali antenne. Soltanto la pressione dei comitati di cittadini preoccupati per la propria salute ha spinto gli amministratori locali a rivolgersi a tecnici esperti per ottenere un parere scientifico sulla pericolosità delle emissioni dell'impianto. Le conclusioni della relazione prodotta dai tecnici del Politecnico di Torino... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bertorotta, le concedo di concludere la frase.

BERTOROTTA (M5S). Come dicevo, le conclusioni della relazione prodotta dai tecnici del Politecnico di Torino «evidenziano gravi rischi per la popolazione e per l'ambiente tali da impedirne la realizzazione in aree densamente popolate come quella adiacente la cittadina di Niscemi».

Non sono d'accordo con queste conclusioni, invece, gli esperti dell'Istituto superiore di sanità nella cui relazione, a volte lacunosa e superficiale, vengono riportati valori delle emissioni elettromagnetiche quasi sempre al di sotto della soglia massima consentita.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle esprime solidarietà nei confronti dei cittadini niscemesi e siciliani che con ogni mezzo si stanno battendo per impedire la realizzazione di questo impianto e si schiera accanto ai colleghi portavoce dell'Assemblea regionale siciliana ribadendo il suo impegno e la sua disponibilità... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Bertorotta, ma il tempo a sua disposizione è terminato e lei è andata anche oltre.

Sulla scomparsa del cardinale Ersilio Tonini

OLIVERO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVERO (*SCpI*). Signor Presidente, anche se in un'Aula semivuota, credo sia doveroso quest'oggi ricordare che, proprio mentre era in corso la seduta, si sono svolti a Ravenna i funerali del cardinale Ersilio Tonini, novantanovenne, arcivescovo emerito di Ravenna, giornalista, scrittore, filosofo, uomo colto e uomo di dialogo.

Io, come tanti, sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di conoscere, di confrontarmi, di ascoltare e di farmi ascoltare da una persona che amava - appunto - l'incontro. Pertanto, ho potuto apprezzare la sua umiltà, la sua determinazione e la sua disponibilità, sempre, al confronto, caratteristiche che lo hanno reso una persona importante, un punto di riferimento per tanti cittadini italiani, credenti e non credenti, che hanno visto in lui una persona seria che non soltanto proponeva le sue idee, ma che anche testimoniava coerentemente i suoi valori.

Quest'oggi è stato ricordato come «pacificatore provocante e riconciliatore coraggioso». Credo che noi tutti in quest'Aula, credenti e non credenti, possiamo guardare all'insegnamento di pace e insieme di coraggio che il cardinale Tonini ci ha trasmesso nella sua lunga vita e nella sua grande e determinata esperienza al servizio del bene comune. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Olivero, per questo atto opportuno e doveroso. La Presidenza si associa nel ricordare una personalità così importante nella vita pubblica italiana, per i credenti e per i non credenti, come il cardinale Tonini, recentemente scomparso.

Vi sono ancora altri senatori che hanno chiesto di intervenire: poiché però è in corso il Consiglio di Presidenza, prego i colleghi di limitare i loro interventi per consentirci di partecipare.

Sulle lettere di minaccia ricevute da alcuni consiglieri comunali di Modena del M5S

[CASALETTO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALETTO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei esprimere la massima solidarietà del nostro Gruppo parlamentare e la più sincera vicinanza ai consiglieri comunali Novi e Fuggetta del Movimento 5 Stelle di Monza che, in occasione del consiglio comunale di ieri sera, hanno ricevuto una lettera anonima dal contenuto fortemente minatorio. Seconda la lettera, il consigliere Novi è ritenuto colpevole di attaccare la caparbietà di un ente pubblico a difendere un interesse privato, che è quello di chi gestisce l'autodromo nazionale di Monza.

Nella lettera consegnata in Comune, un anonimo praticante dello sport automobilistico e sedicente importante imprenditore minaccia: «Attento a come ti muovi. Sappiamo dove abiti e possiamo spaccarti le gambe quando vogliamo». Anche l'altro consigliere è stato avvisato in conclusione della lettera: «Sei amante della cultura araba, popolo da sterminare. Sarai tenuto nel mirino e poi colpiremo».

Questo episodio in Brianza mostra che le denunce puntuali dei cittadini sullo scempio della cosa pubblica, dei territori così apparentemente sgombri da affari collusi con il malaffare, stanno producendo effetti finalmente positivi e la strada è quella giusta. Rispondiamo alle intimidazioni con la partecipazione e la mobilitazione affermando quei valori e principi di trasparenza e legalità che mai nessuna casta imbavaglierà.

In conclusione, chiedo la solidarietà ai consiglieri comunali Novi e Fuggetta da parte di quest'Aula. (*Applausi*).

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 134

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, anche a beneficio della riunione dei Capigruppo, che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16, desidero evidenziare l'auspicio, che diventa una valutazione politica di indifferibilità, che venga calendarizzato nei tempi più brevi il disegno di legge n. 134 del collega Malan, trattato congiuntamente al disegno di legge n. 642 del collega Casson, in materia di geografia giudiziaria. Evidenzio che la Commissione di merito, la Commissione giustizia, ha approvato un testo dando il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La necessità, Presidente, che anche lei ponga i suoi buoni uffici per la salvaguardia dell'autonomia del Parlamento dipende dal fatto che, calendarizzando questo disegno di legge, eviteremmo che la vigenza prevista per il 13 settembre determini una serie di patologie nell'amministrazione della giustizia derivante dall'inopinata soppressione di molte sedi giudiziarie quando ancora quelle che dovrebbero accogliere le sedi sopresse non sono pronte sotto il profilo tecnico, strutturale, organizzativo e logistico. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Immagino che la Conferenza dei Capigruppo valuterà secondo le sue competenze questa sua opportuna sollecitazione.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). In qualità di Vice Presidente del Gruppo, ci associamo alla richiesta di urgente calendarizzazione.

PRESIDENTE. Lo comunichi anche al suo Capogruppo affinché possa sostenere la sua richiesta nella riunione della Capigruppo delle ore 16.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,12*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti ([890](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 2

2.0.4

[BERGER](#), [BUEMI](#), [NENCINI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Rappresentanze sindacali aziendali)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le intese di cui al primo periodo hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere stipulate in una delle seguenti piattaforme negoziali:

a) dall'associazione imprenditoriale interessata, da un lato, e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) dall'impresa interessata, da un lato, e dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

1-bis. Ai fini dell'efficacia di cui al secondo periodo del comma 1, le intese sono sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario. Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, l'approvazione e sottoscrizione da parte della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è efficace se sono soddisfatti ambedue i seguenti requisiti, riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda:

a) le associazioni sindacali che la compongono, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe;

b) nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale di cui alla lettera a), le associazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo risultino destinatarie di un numero di deleghe superiore a quello delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Laddove, prima della decorrenza del loro termine finale di efficacia, non sia stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, la proroga o il rinnovo dei contratti di cui al primo periodo, ha effetto solo nei confronti degli iscritti ai sindacati sotto scrittori, salva l'efficacia delle intese di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis."».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle

successive lettere:

a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».

3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. L'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nei territori del Mezzogiorno».

3.800

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:* «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) *al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole:* «56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015,» *con le seguenti:* «140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015,».

3.201

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nei territori del Mezzogiorno» con le seguenti: «nei territori della Macroregione Padano-Apina».

3.1

[ORELLANA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «26 milioni di euro per l'anno 2013» *con le seguenti:* «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «26 milioni di euro per l'anno 2013», *con le seguenti:* «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) *alla lettera c), sostituire le parole:* «56 milioni di euro per l'anno 2013» *con le seguenti:* «26 milioni di euro per l'anno 2013».

3.202

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate» con le seguenti: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate».

3.203

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno».

3.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno,», inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,».

3.204

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel Mezzogiorno» con le seguenti: «nella Macroregione Padano-Alpina».

3.205

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.206

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «35 anni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non studiano» e sostituire le parole: «e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «e i 35 anni, residente nella Macroregione Padano-Alpina».

3.207

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non studiano» e sostituire le parole: «e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «e i 35 anni».

3.5

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «29 anni», sono sostituite con le seguenti: «32 anni».

3.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio».

3.6

[CARIDI](#), [FLORIS](#), [GALIMBERTI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui alla lettera *b)* del comma precedente vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore di nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare».

3.208

[BLUNDO](#)

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

3.209

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

3.210

[BULGARELLI](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Improcedibile

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» e «67 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «143 milioni» e «118 milioni»; ed aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché alle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia limitatamente ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.211

[BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «delle regioni del Mezzogiorno», con le seguenti: «delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

3.212

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

3.213

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G3.100 (testo 2)

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Atto Senato n. 890);

premesso che:

i commi da 2 a 5 dispongono un'estensione della sperimentazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (0 «social card»), nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti i comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

le risorse in oggetto sono stanziata a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse (subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea) si consegue mediante le procedure di cui al successivo articolo 4;

considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

la strategia Europa 2020 impone l'attuazione di misure a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale, quali reddito minimo, assistenza sanitaria, istruzione, alloggi, accesso a conti bancari di base, mercato del lavoro;

ad oggi sono state attuate misure di contrasto alla povertà, sperimentali e non omogenee;

per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale e indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

la decisione del Consiglio e Parlamento europeo 2013/0202 del 17 Giugno 2013 impone all'Italia la riorganizzazione dei servizi per l'impiego nell'interesse pubblico facente capo a ministeri, enti pubblici, o società di diritto pubblico;

tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il cosiddetto Reddito di cittadinanza o il simile istituto del Reddito minima garantito essendo anch'esso rientrante nel complesso di o misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

il diritto al reddito di cittadinanza o reddito minima garantito è un diritto fondamentale europeo, riconosciuto sia dalla Carta di Nizza che dalla Carta sociale europea;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione "emergenziale" ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale;

l'Italia e la Grecia sono gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni attività per l'inserimento del reddito minimo garantito, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;

a valutare e comparare le numerose proposte legislative presentate o in via di presentazione, sia di iniziativa parlamentare che di iniziativa popolare, al fine di predisporre una proposta di legge condivisa e adattata al contesto nazionale italiano.

G3.101

[BUEMI](#), [BERGER](#), [NENCINI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ha introdotto delle novità in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni. Infatti, l'articolo 48 ha inserito l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», che recita: «1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i con parti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i

livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi con parti di contrattazione.»;

- la giurisprudenza (TAR Sardegna sent. n. 4 del 9 gennaio 2013, che cita Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 ottobre 2008, ord. n. 26021) è orientata a considerare la procedura di mobilità esterna o intercompartimentale (art. 29 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001), non una mera cessione del contratto di lavoro, ma una vera e propria novazione oggettiva del rapporto, per cui si verifica la costituzione, presso la nuova amministrazione, di un nuovo contratto di lavoro;

- la mancata adozione del DPCM generale ed astratto comporta caso per caso una procedura selettiva pubblica con una valutazione comparativa dei candidati, seppure limitatamente ai titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per l'ammissione, con un giudizio conclusivo finalizzato a verificare la professionalità del candidato in relazione alle funzioni del ruolo da ricoprire. Si tratta di elementi che appesantiscono la procedura, rendendo la meno funzionale allo scopo che deve conseguire;

- occorrerebbe, quindi, aprire una «finestra di opportunità», fino a quando, cioè, non sarà emanata una tabella di equiparazione tra tutte le PA. Si rammenta, infatti, che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-*bis*, che recita: «Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.»;

ritenuto che queste procedure vadano accelerate, facendo sì che:

- la mobilità intercompartimentale rifluisca nelle procedure di cui alla cessione di contratto, che evitano il procedimento selettivo ulteriormente comparativo, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con il settore pubblico;

- in via transitoria, fino all'adozione del DPCM previsto dalla norma vigente, operi l'obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di trasferimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

- nella vigenza del suddetto periodo transitorio, l'unico requisito ulteriore sia che il trasferimento operi non solo tra comparti diversi della PA, ma anche tra regioni diverse, nel senso di favorire un riavvicinamento volontario al luogo di nascita o a quello in cui il coniuge è residente (fermo restando il divieto, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda, di trasferirsi al di fuori del territorio regionale),

impegna il Governo a valutare la possibilità, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prevedere misure volte a consentire la mobilità volontaria al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza, così come specificato in premessa.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DE.CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

"1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

3.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVellini](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito

prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

3.0.200 (testo 2)

[CATALEO](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti al riciclo e riuso creativo dei rifiuti.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

5. Per le attività di cui al comma 3 vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre

1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.

2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.

4. L'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5.

(Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»)

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (*Youth Guarantee*), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;

d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.

3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.

4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

h) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.200

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

Consequentemente sopprimere il comma 4.

5.800/1

[ICHINO](#), [OLIVERO](#), [SUSTA](#)

Respinto

All'emendamento 5.800, sopprimere la lettera f).

5.800 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «struttura di missione» aggiungere le seguenti: «con compiti propositivi e istruttori»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «, nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche»;

c) al comma 2, la lettera c) è soppressa;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del medesimo Ministero» con le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013, ed euro 70 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013, ed euro 30 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

f) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL, con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, più in generale, a supporto della attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinato l'importo di 6 milioni di euro l'anno 2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 6 milioni per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l'anno 2014.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012 per il personale dell'ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali».

5.201

[PARENTE](#), [GHEDINIRITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.201

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego» con le seguenti: «nelle more della definizione di un sistema nazionale del lavoro costituito da un'Agenzia nazionale e da Agenzie regionali».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1117,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 562,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 318,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 59,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera *d)*, sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 87,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 205,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

G5.201 (già em. 5.201)

[PARENTE](#), [GHEDINIRITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premessi che:

l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. legge di riforma del mercato del lavoro, delega il Governo a riformare i servizi per l'impiego;

la stessa legge ne amplia ulteriormente le competenze per la gestione dell'Aspi, ne rafforza il controllo e il monitoraggio a garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali del servizio;

i servizi per il lavoro e la formazione professionale non sono materia esclusiva dello Stato e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 17 e la loro riforma è demandata al Ministero del lavoro in accordo con la conferenza Stato-Regioni;

considerato che:

i servizi per l'impiego gestiti dalle Province sono oltre 550 e vi lavorano circa 6.600 persone tra dipendenti ed esperti che svolgono nel Paese le funzioni di erogazione dei servizi per l'informazione, l'orientamento e l'inserimento al lavoro;

il 47 per cento dei cittadini disoccupati ricevono un servizio dai centri per l'impiego, che sono diversi dalle agenzie private, e oltre all'intermediazione del lavoro si occupano pure di assistere i disoccupati per l'erogazione dei sussidi e svolgono tutti gli adempimenti necessari per aziende e lavoratori al momento dell'assunzione;

secondo l'ultima fotografia scattata dall'Upi, l'Unione province italiane, l'Italia è tra i Paesi europei con la più bassa spesa per i servizi pubblici per l'impiego;

rielaborando dati Eurostat risulta che la spesa italiana per servizi per il lavoro degli ultimi anni è in media intorno ai 600 milioni di euro ed è diminuita dal 2008 proprio in concomitanza con l'aumento della disoccupazione giovanile, anche in ragione della destinazione delle risorse del Fondo sociale europeo (Fse) agli ammortizzatori in deroga;

il personale addetto alla presa in carico del disoccupato in Italia è 1 ogni 200 disoccupati: diversamente, nel Regno Unito si ha 1 operatore ogni 43 disoccupati disponibili al lavoro, in Francia 1 ogni 59, in Germania 1 ogni 27;

importante è poi il dato sulla spesa assoluta, che evidenzia la clamorosa controtendenza italiana: al 2010, in piena crisi ed emergenza giovani, l'Italia ha speso circa 26 miliardi di euro per politiche del lavoro, dei quali 20 miliardi per politiche passive (trattamenti di disoccupazione e prepensionamenti), 5 per politiche attive (soprattutto incentivi e formazione) e solo 50 milioni per servizi;

nel periodo 2005-2011, con la crisi, diminuisce in proporzione e persino in valori assoluti la quota di risorse destinata a politiche attive e servizi. Dal 2008 al 2012 le Province hanno speso quasi 4 miliardi di euro per le politiche per l'impiego, mentre quasi 700 milioni nel solo 2012;

a livello comparato, invece, la spesa media 2005-2011 della Germania per servizi per il lavoro è stata intorno agli 8 miliardi di euro, quella della Francia intorno ai 5 miliardi, mentre quella della Spagna ha superato il miliardo di euro;

considerato altresì che:

attualmente i servizi per l'impiego sono gestiti dalle Province e sottoposti alla regolamentazione regionale;

sempre secondo i dati Upi, in Italia il quadro delle esperienze di centri per l'impiego è molto vario e i sistemi regionali poco omogenei e confrontabili;

le comparazioni effettuate per conto della Commissione Europea mostrano come le quattro Regioni (insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano) che hanno *performances* del mercato del lavoro che rafforzano le potenzialità economiche e tutelano le condizioni occupazionali sono l'Emilia Romagna (al primo posto tra le Regioni italiane, ma al 63° in Europa) e, più staccate, la Toscana, il Veneto ed il Piemonte;

in queste quattro Regioni le politiche del mercato hanno un denominatore comune: si appoggiano a servizi provinciali con caratteristiche chiare e ben definite, con una determinata gamma di servizi;

rilevato che:

secondo la più recente indagine condotta dall'Isfol (2011), oggi soltanto il 3,5 per cento delle assunzioni di disoccupati avviene grazie alle attività dei centri per l'impiego;

per trovare lavoro in Italia, i canali più gettonati sono ancora le segnalazioni di amici, parenti e conoscenti o il passaparola (che contribuiscono al 35 per cento circa delle assunzioni), seguono le auto-candidature spontanee (17 per cento circa dal 2003 in poi), i concorsi pubblici (8 per cento circa) e le agenzie di collocamento private (5 per cento negli ultimi 10 anni);

i servizi dei centri per l'impiego risultano ben poco utili alla categoria di lavoratori giovani, soprattutto quelli con un titolo di studio di livello medio-alto: soltanto l'1,3 per cento dei laureati, infatti, riesce a trovare lavoro attraverso gli ex uffici di collocamento, mentre tra i giovani (con qualsiasi qualifica) la quota è del 2,7 per cento, al di sotto della media delle altre fasce di popolazione;

queste percentuali hanno una ragion d'essere ben precisa: i 553 centri per l'impiego pubblici attivi in Italia devono gestire una mole enorme di disoccupati (nel 2010 la media era di oltre 3.500 persone alla ricerca di lavoro, per ogni ufficio);

in tutte le strutture ci sono pochi operatori dedicati, cioè pochi funzionari che hanno il compito di studiare dei percorsi professionali personalizzati per ogni candidato: si tratta in totale di meno di 9 mila impiegati che, da soli, devono gestire ben 200-300 disoccupati a testa;

rilevato inoltre che:

si sta attraversando la più grave crisi economica del dopoguerra e, in tal situazione, le politiche attive del lavoro devono sempre più acquisire il compito di sostegno alla ricerca del lavoro e al potenziamento del sistema di incrocio domanda e offerta;

la gestione moderna di servizi per il lavoro non è meramente amministrativa ma deve essere proattiva e tale da supportare la difficile fase della ricerca del lavoro, dell'orientamento e della riqualificazione professionale;

questi servizi, per generale considerazione, abbisognano d'investimenti e di una profonda riorganizzazione in una positiva collaborazione con i servizi privati, con le imprese, e con tutti gli attori del sistema della formazione professionale;

valutato che:

il programma europeo *Youth Guarantee* cui il Governo si ispira è diretto a tutti i giovani in difficoltà;

gli incentivi a chi assume giovani a tempo indeterminato sono importanti ma non bastano: le migliori esperienze europee della *Youth Guarantee* mostrano che il loro successo dipende non solo dagli incentivi economici alle imprese che assumono giovani, ma dalla capacità degli operatori di politica attiva, pubblici e privati, di prendersi in carico i giovani;

ciò significa offrire ai giovani disoccupati il sostegno personalizzato di cui hanno bisogno per inserirsi nel mercato del lavoro, sostegno che può comprendere il rafforzamento delle loro competenze, percorsi di orientamento e di *stage*, sostegni all'avvio di attività autonome, offerte di lavoro dipendente, anche in apprendistato, fino a forme di lavoro volontario e di servizio sociale;

il provvedimento in esame, all'articolo 5, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego, istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida e predisposizione di rapporti, con riferimento all'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario «Garanzia per i giovani» (*Youth Guarantee*), alla ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga;

l'istituzione di una sorta di *task force* per il riordino dei servizi all'impiego e il loro coordinamento con le politiche attive è indispensabile al fine di sfruttare al meglio le risorse del programma *Youth Guarantee* che, disponibili a partire dal 2014, dovrebbero permettere di dare ai giovani, in una situazione di grave crisi che rischia di vedere intere generazioni senza alcun contatto con il mondo del lavoro, la possibilità, entro quattro mesi dal diploma, dalla laurea o dall'uscita dal mercato del lavoro, di avere un contatto con il mondo dell'occupazione;

in particolare, la scelta di puntare su un'unità di missione che metta insieme i vari protagonisti delle politiche del lavoro è motivata dal persistente disaccordo fra e con le Regioni, oltre che dall'incertezza dell'assetto istituzionale riguardante le Province e quindi la collocazione dei servizi dell'impiego;

l'efficacia di queste forme di intervento "soft" non è di per sé esclusa, ma richiede una unità di intenti con forte regia centrale: requisiti questi tutti da verificare;

infine, nel nostro sistema, dove le competenze in materia sono attribuite a Stato e Regioni, indispensabile appare un'Agenzia federale, composta di un organismo statale e un insieme di Agenzie regionali, con una distribuzione coerente di compiti,

impegna il Governo:

al fine di una riforma complessiva dell'organizzazione dei servizi all'impiego, che li potenzi e li raccordi o, meglio, li unifichi con la gestione degli ammortizzatori sociali:

a) ad adoperarsi per esercitare la delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 76/2013, in modo tale da assicurare l'immediata e più efficace attuazione delle misure previste agli articoli 1 e 5 dello stesso decreto-legge n. 76;

b) a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92/2012, di tener conto delle esigenze di coordinamento tra riordino istituzionale e riordino per materia, con l'obiettivo della soluzione più efficace e razionale.

G5.201 (testo 2)

[PARENTE](#), [GHEDINIRITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. legge di riforma del mercato del lavoro, delega il Governo a riformare i servizi per l'impiego;

la stessa legge ne amplia ulteriormente le competenze per la gestione dell'Aspi, ne rafforza il controllo e il monitoraggio a garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali del servizio;

i servizi per il lavoro e la formazione professionale non sono materia esclusiva dello Stato e, pertanto, non rientrano nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 17 e la loro riforma è demandata al Ministero del lavoro in accordo con la conferenza Stato-Regioni;

considerato che:

i servizi per l'impiego gestiti dalle Province sono oltre 550 e vi lavorano circa 6.600 persone tra dipendenti ed esperti che svolgono nel Paese le funzioni di erogazione dei servizi per l'informazione, l'orientamento e l'inserimento al lavoro;

il 47 per cento dei cittadini disoccupati ricevono un servizio dai centri per l'impiego, che sono diversi dalle agenzie private, e oltre all'intermediazione del lavoro si occupano pure di assistere i disoccupati per l'erogazione dei sussidi e svolgono tutti gli adempimenti necessari per aziende e lavoratori al momento dell'assunzione;

secondo l'ultima fotografia scattata dall'Upi, l'Unione province italiane, l'Italia è tra i Paesi europei con la più bassa spesa per i servizi pubblici per l'impiego;

rielaborando dati Eurostat risulta che la spesa italiana per servizi per il lavoro degli ultimi anni è in media intorno ai 600 milioni di euro ed è diminuita dal 2008 proprio in concomitanza con l'aumento della disoccupazione giovanile, anche in ragione della destinazione delle risorse del Fondo sociale europeo (Fse) agli ammortizzatori in deroga;

il personale addetto alla presa in carico del disoccupato in Italia è 1 ogni 200 disoccupati: diversamente, nel Regno Unito si ha 1 operatore ogni 43 disoccupati disponibili al lavoro, in Francia 1

ogni 59, in Germania 1 ogni 27;

importante è poi il dato sulla spesa assoluta, che evidenzia la clamorosa controtendenza italiana: al 2010, in piena crisi ed emergenza giovani, l'Italia ha speso circa 26 miliardi di euro per politiche del lavoro, dei quali 20 miliardi per politiche passive (trattamenti di disoccupazione e prepensionamenti), 5 per politiche attive (soprattutto incentivi e formazione) e solo 50 milioni per servizi;

nel periodo 2005-2011, con la crisi, diminuisce in proporzione e persino in valori assoluti la quota di risorse destinata a politiche attive e servizi. Dal 2008 al 2012 le Province hanno speso quasi 4 miliardi di euro per le politiche per l'impiego, mentre quasi 700 milioni nel solo 2012;

a livello comparato, invece, la spesa media 2005-2011 della Germania per servizi per il lavoro è stata intorno agli 8 miliardi di euro, quella della Francia intorno ai 5 miliardi, mentre quella della Spagna ha superato il miliardo di euro;

considerato altresì che:

attualmente i servizi per l'impiego sono gestiti dalle Province e sottoposti alla regolamentazione regionale;

sempre secondo i dati Upi, in Italia il quadro delle esperienze di centri per l'impiego è molto vario e i sistemi regionali poco omogenei e confrontabili;

le comparazioni effettuate per conto della Commissione Europea mostrano come le quattro Regioni (insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano) che hanno *performances* del mercato del lavoro che rafforzano le potenzialità economiche e tutelano le condizioni occupazionali sono l'Emilia Romagna (al primo posto tra le Regioni italiane, ma al 63° in Europa) e, più staccate, la Toscana, il Veneto ed il Piemonte;

in queste quattro Regioni le politiche del mercato hanno un denominatore comune: si appoggiano a servizi provinciali con caratteristiche chiare e ben definite, con una determinata gamma di servizi;

rilevato che:

secondo la più recente indagine condotta dall'Isfol (2011), oggi soltanto il 3,5 per cento delle assunzioni di disoccupati avviene grazie alle attività dei centri per l'impiego;

per trovare lavoro in Italia, i canali più gettonati sono ancora le segnalazioni di amici, parenti e conoscenti o il passaparola (che contribuiscono al 35 per cento circa delle assunzioni), seguono le auto-candidature spontanee (17 per cento circa dal 2003 in poi), i concorsi pubblici (8 per cento circa) e le agenzie di collocamento private (5 per cento negli ultimi 10 anni);

i servizi dei centri per l'impiego risultano ben poco utili alla categoria di lavoratori giovani, soprattutto quelli con un titolo di studio di livello medio-alto: soltanto l'1,3 per cento dei laureati, infatti, riesce a trovare lavoro attraverso gli ex uffici di collocamento, mentre tra i giovani (con qualsiasi qualifica) la quota è del 2,7 per cento, al di sotto della media delle altre fasce di popolazione;

queste percentuali hanno una ragion d'essere ben precisa: i 553 centri per l'impiego pubblici attivi in Italia devono gestire una mole enorme di disoccupati (nel 2010 la media era di oltre 3.500 persone alla ricerca di lavoro, per ogni ufficio);

in tutte le strutture ci sono pochi operatori dedicati, cioè pochi funzionari che hanno il compito di studiare dei percorsi professionali personalizzati per ogni candidato: si tratta in totale di meno di 9 mila impiegati che, da soli, devono gestire ben 200-300 disoccupati a testa;

rilevato inoltre che:

si sta attraversando la più grave crisi economica del dopoguerra e, in tal situazione, le politiche attive del lavoro devono sempre più acquisire il compito di sostegno alla ricerca del lavoro e al potenziamento del sistema di incrocio domanda e offerta;

la gestione moderna di servizi per il lavoro non è meramente amministrativa ma deve essere proattiva e tale da supportare la difficile fase della ricerca del lavoro, dell'orientamento e della riqualificazione professionale;

questi servizi, per generale considerazione, abbisognano d'investimenti e di una profonda

riorganizzazione in una positiva collaborazione con i servizi privati, con le imprese, e con tutti gli attori del sistema della formazione professionale;

valutato che:

il programma europeo *Youth Guarantee* cui il Governo si ispira è diretto a tutti i giovani in difficoltà;

gli incentivi a chi assume giovani a tempo indeterminato sono importanti ma non bastano: le migliori esperienze europee della *Youth Guarantee* mostrano che il loro successo dipende non solo dagli incentivi economici alle imprese che assumono giovani, ma dalla capacità degli operatori di politica attiva, pubblici e privati, di prendersi in carico i giovani;

ciò significa offrire ai giovani disoccupati il sostegno personalizzato di cui hanno bisogno per inserirsi nel mercato del lavoro, sostegno che può comprendere il rafforzamento delle loro competenze, percorsi di orientamento e di *stage*, sostegni all'avvio di attività autonome, offerte di lavoro dipendente, anche in apprendistato, fino a forme di lavoro volontario e di servizio sociale;

il provvedimento in esame, all'articolo 5, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego, istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida e predisposizione di rapporti, con riferimento all'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario «Garanzia per i giovani» (*Youth Guarantee*), alla ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga;

l'istituzione di una sorta di *task force* per il riordino dei servizi all'impiego e il loro coordinamento con le politiche attive è indispensabile al fine di sfruttare al meglio le risorse del programma *Youth Guarantee* che, disponibili a partire dal 2014, dovrebbero permettere di dare ai giovani, in una situazione di grave crisi che rischia di vedere intere generazioni senza alcun contatto con il mondo del lavoro, la possibilità, entro quattro mesi dal diploma, dalla laurea o dall'uscita dal mercato del lavoro, di avere un contatto con il mondo dell'occupazione;

in particolare, la scelta di puntare su un'unità di missione che metta insieme i vari protagonisti delle politiche del lavoro è motivata dal persistente disaccordo fra e con le Regioni, oltre che dall'incertezza dell'assetto istituzionale riguardante le Province e quindi la collocazione dei servizi dell'impiego;

l'efficacia di queste forme di intervento "soft" non è di per sé esclusa, ma richiede una unità di intenti con forte regia centrale: requisiti questi tutti da verificare;

infine, nel nostro sistema, dove le competenze in materia sono attribuite a Stato e Regioni, indispensabile appare un'Agenzia federale, composta di un organismo statale e un insieme di Agenzie regionali, con una distribuzione coerente di compiti,

impegna il Governo:

al fine di una riforma complessiva dell'organizzazione dei servizi all'impiego, che li potenzi e li raccordi o, meglio, li unifichi con la gestione degli ammortizzatori sociali:

a) a valutare l'opportunità di esercitare la delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 76/2013, in modo tale da assicurare l'immediata e più efficace attuazione delle misure previste agli articoli 1 e 5 dello stesso decreto-legge n. 76;

b) a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge n. 92/2012, di tener conto delle esigenze di coordinamento tra riordino istituzionale e riordino per materia, con l'obiettivo della soluzione più efficace e razionale.

(*) Accolto dal Governo

5.3

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014».

5.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;».

5.500/1

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Decaduto

All'emendamento 5.500, al capoverso: «al comma 2» premettere il seguente: «Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza-pubblica».

Conseguentemente aggiungere i seguenti capoversi:

a) Al comma 3, sopprimere le parole: «ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione»;

b) Sopprimere il comma 4.

5.500/1a

IL GOVERNO

Decaduto

All'emendamento 5.500, sopprimere le parole: «*previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131*».

5.500 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "comma 1" aggiungere le seguenti: ", nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

5.202

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Ritirato

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole «di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;» aggiungere le seguenti: «inoltre ne controlla l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi, riferendone annualmente al Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali;»;

b) alla lettera g) sostituire le parole: «gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e» con le seguenti: «l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi degli interventi e delle attività espletate; inoltre».

5.8 testo 2/200

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Ritirato

Al capoverso i-bis), aggiungere, infine, le seguenti parole: «o su abilitazioni ad attività rilevanti ai fini occupazionali».

5.8 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del

mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative».

5.203

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.204

[CATALEO](#)

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego o dell'ISFOL.».

5.205

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#)

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) attribuisce all'ISFOL, date le sue competenze istituzionali, il compito di predisporre, di concerto con le Regioni, gli strumenti e le metodologie, per la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete degli esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale realizzati nelle Regioni, al fine di rendere trasparente il tasso di coerenza tra offerta formativa e fabbisogni professionali del territorio.».

5.206

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione».

G5.100

[GHEDINIRITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

il prolungarsi della recessione ha acuito la condizione di disagio economico di larga parte della popolazione, rischiando di mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese;

l'articolo 5 del decreto in esame detta norme in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziare siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, ha mostrato consapevolezza del profondo e perdurante stato di crisi in cui versa l'Italia e della necessità di reperire le risorse volte alla copertura dei costi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, divenuti in questi anni un indispensabile strumento di sopravvivenza per centinaia di migliaia di persone;

le problematiche attinenti a tale materia rimangono, purtroppo, numerose, sia per ciò che concerne la necessità di reperire risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dell'anno in corso che per quel che riguarda alcuni aspetti di tipo procedurale, i quali, impedendo un rapido utilizzo delle somme erogate, comportano gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie;

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, è necessario operare con la massima urgenza al fine di accelerare e rendere più rigorosi i tempi intercorrenti tra l'accoglimento della domanda di cassa integrazione e la relativa erogazione delle risorse, consentendo così ai lavoratori interessati di non tardare a beneficiare di un indispensabile supporto economico;

impegna il Governo:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare di almeno un miliardo e 400 milioni di euro le risorse già previste dal provvedimento in esame per rifinanziare la cassa integrazione in deroga;

stante l'accoglimento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali, ad adottare tutti i provvedimenti utili ad accelerare i tempi di erogazione delle relative risorse, stabilendo criteri certi e rigorosi.

G5.100 (testo 2)

[GHEDINLRITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro;

il prolungarsi della recessione ha acuito la condizione di disagio economico di larga parte della popolazione, rischiando di mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese;

l'articolo 5 del decreto in esame detta norme in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziare siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, ha mostrato consapevolezza del profondo e perdurante stato di crisi in cui versa l'Italia e della necessità di reperire le risorse volte alla copertura dei costi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, divenuti in questi anni un indispensabile strumento di sopravvivenza per centinaia di migliaia di persone;

le problematiche attinenti a tale materia rimangono, purtroppo, numerose, sia per ciò che concerne la necessità di reperire risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dell'anno in corso che per quel che riguarda alcuni aspetti di tipo procedurale, i quali, impedendo un rapido utilizzo delle somme erogate, comportano gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie;

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, è

necessario operare con la massima urgenza al fine di accelerare e rendere più rigorosi i tempi intercorrenti tra l'accoglimento della domanda di cassa integrazione e la relativa erogazione delle risorse, consentendo così ai lavoratori interessati di non tardare a beneficiare di un indispensabile supporto economico;

impegna il Governo:

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto ad incrementare in misura adeguata le risorse già previste dal provvedimento in esame per rifinanziare la cassa integrazione in deroga;

stante l'accoglimento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali, ad adottare tutti i provvedimenti utili ad accelerare i tempi di erogazione delle relative risorse, stabilendo criteri certi e rigorosi.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

[CATALEO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 890 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti »,

premesso che:

l'ISFOL è un ente pubblico di ricerca dotato per statuto di autonomia scientifica, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da quaranta anni, l'Istituto fa ricerca e assistenza tecnica in una prospettiva europea, nazionale e territoriale sui temi del lavoro, della formazione e delle politiche di inclusione sociale. La conoscenza prodotta attraverso le attività di ricerca realizzate costituisce un bene comune per l'intero Paese;

l'Istituto svolge, inoltre, attività di consulenza all'Unione europea e ad altri Organismi internazionali quali il Cedefop, l'Ocse, l'Oil, la Fondazione di Dublino per la qualità del lavoro, il *Centre d'études et de recherches sur les qualifications* (Cereq-Francia) e il *Bundesinstitut für Berufsbildung* (Bibb-Germania);

considerato che

l'Isfol:

- ha accompagnato l'ingresso e il consolidamento della programmazione e attuazione delle politiche comunitarie fin dagli anni 90';

- ha assunto il ruolo tecnico nei processi di negoziato UE/Italia, nella stesura dei documenti programmatici, nell'attuazione di specifiche azioni di sistema;

- svolge studi ed analisi ricorrenti a carattere previsionale e valutativo su occupazione, professioni, competenze, offerta formativa ed apprendimento permanente anche in riferimento a specifici target oggetto delle politiche sociali di cui si avvalgono i livelli di governo centrale e territoriale nonché le Assemblee parlamentari;

- ha anticipato, in modo pionieristico i processi di concertazione, negoziazione tra gruppi portatori di interessi distinti, e soprattutto tra regioni e Governo centrale, contribuendo alla definizione di norme che interessano la formazione professionale, le politiche sociali, il mercato del lavoro;

- ha offerto metodi e strumenti per la valutazione e il monitoraggio delle politiche contribuendo alla diffusione della cultura dei fondi strutturali presso le amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a rafforzare il ruolo dell'ISFOL in materia di consulenza strategica, monitoraggio e valutazione delle politiche formative, sociali e del lavoro nella prospettiva di costruzione di un sistema integrato di servizi rivolti alla cittadinanza, con particolare riferimento alla Riforma del mercato del lavoro, al

dispositivo di «*Youth Guarantee*» e alle priorità indicate dalla nuova programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020;

ad individuare le opportune sinergie con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la struttura di missione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 76/2013 al fine di contribuire alla produzione di metodologie e strumenti che la citata struttura di missione potrà utilizzare per l'esercizio delle proprie distinte funzioni operative.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5

5.0.1

[FAVERO](#), [GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di euro 22 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «commi 6 e 10» inserire le seguenti: «5-bis», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.136,5 milioni di euro per l'anno 2013, 681,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 437,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;

c) all'articolo 12, alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 224 milioni di euro per l'anno 2014 e a 22 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 106,9 milioni di euro per l'anno 2013».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.700

I RELATORI

Approvato

Sopprimere l'articolo.

6.1

[CATALEO](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#)

Id. em. 6.700

Sopprimere l'articolo.

6.200

[SANTINI](#), [LEPRI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *1.* Allo scopo di rafforzare le connessioni e le transizioni tra scuola, formazione professionale e mercato del lavoro per l'occupazione giovanile e più alti livelli di professionalizzazione orientata al lavoro, soprattutto attraverso i tirocini formativi e l'apprendistato, gli istituti professionali di Stato possono ricorrere al regime di sussidiari età integrativa per il conseguimento di qualifiche professionali di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, quale offerta di istruzione e formazione professionale aggiuntiva da realizzare nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5/2012, convertito con la legge n. 35/2012. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, gli istituti professionali possono disporre di spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti nelle prime, seconde e terze classi dei percorsi di studio per realizzare percorsi formativi personalizzati con la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle regioni e con le imprese senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.201

[OLIVERO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni in materia di istruzione e formazione) - 1.* Allo scopo di rafforzare le connessioni e le transizioni tra scuola, formazione professionale e mercato del lavoro per l'occupazione giovanile e più alti livelli di professionalizzazione orientata al lavoro, soprattutto attraverso i tirocini formativi e l'apprendistato, gli istituti professionali statali possono tra l'altro utilizzare il regime di sussidiarietà integrativa di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007 per il conseguimento di qualifiche professionali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2006, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia, quale offerta di istruzione e formazione professionale aggiuntiva da realizzare preferibilmente nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, gli istituti professionali possono disporre di spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti nelle prime, seconde e terze classi dei percorsi di studio per realizzare percorsi formativi personalizzati con la collaborazione delle strutture formative accreditate dalle regioni. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

6.202

[CATALEO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni in materia di istruzione e formazione).* - *1.* Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di leFP cessa con l'anno scolastico 2017-2018.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 - 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltretutto complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.5

[PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole da: «e nel primo anno» fino alle: «delle lezioni» con le seguenti: «spazi di flessibilità entro il 10 per cento dell'orario annuale delle lezioni, privilegiando discipline curriculari comuni agli altri indirizzi di istituti superiori, in particolare italiano e matematica, e nel primo anno del secondo biennio spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni,».

6.203

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «entro il 25 per cento », sono sostituite con le seguenti: «dal 15 al 35 per cento».

6.204

[ESPOSITO GIUSEPPE](#), [MALAN](#), [D'ALÌ](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1- *bis*. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, sono incrementati di 5 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Detti incrementi sono destinati al funzionamento delle università, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza. Le somme di cui al presente comma sono attribuite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

1-*ter*. L'incremento di 5 milioni di euro del contributo alle università non statali legalmente riconosciute e aventi numero di iscritti non superiore a 3.000 studenti è attribuito proporzionalmente al numero di iscritti, nella misura massima di 3.500 euro a studente.

1-*quater*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

6.205

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare la realizzazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) nel pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 gli Istituti Professionali possono attivare nuove classi prime per i predetti percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, ferma restando la prosecuzione fino a conclusione dei percorsi già avviati in regime di sussidiarietà integrativa.

1-*ter*. A decorrere dall'atto Senato 2014/2015, le Regioni possono prevedere nella

programmazione dell'offerta formativa l'attivazione di nuove classi prime di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti professionali in regime di sussidiarietà complementare in misura non superiore all'80 per cento del numero complessivo di iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale in ambito regionale».

6.9

[PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le regioni nell'ambito della razionalizzazione dei percorsi di formazione professionale, garantiscono in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di stage eliminando inutili duplicati».

6.10

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni".

1-*ter*. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "che hanno compiuto il quindicesimo anno di età".

1-*quater*. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni"».

G6.100

[NENCINI](#), [BERGER](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#)

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabilì pure che essa dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie; fino a quel momento l'articolo 28-*bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statui che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-*bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

- il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

- nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del d.lgs. 165/2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

- in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli

incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNL del 1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL del 2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/170/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

L'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309 del 2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene - si legge nella sentenza - che la richiesta economica sia fondata e vada accolta» per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida «tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico» dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. «Le giustificazioni - afferma il Giudice - del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti.». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/170/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNI CE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuo istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

G6.101

[DIRINDIN](#), [LEPRI](#), [GHEDINI](#), [RITA](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DE MONTE](#), [DEL BARBA](#), [FAVERO](#), [FERRARA](#), [ELENA](#), [MANASSERO](#), [MATURANI](#), [OLIVERO](#), [ORRÙ](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PEGORER](#), [RUSSO](#), [MATTESINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premessi che:

il servizio civile nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, dal 10 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria e le aree di intervento nelle quali è possibile prestare tale servizio sono riconducibili ai settori quali l'assistenza, la protezione civile, l'ambiente, il patrimonio artistico e culturale, l'educazione e promozione culturale nonché il servizio civile all'estero;

il servizio è rivolto a giovani compresi tra i 18 e i 28 anni;

gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (QNG) e le associazioni no-profit che operano negli ambiti specificati dalla legge istitutiva;

il servizio civile è l'unica forma istituzionale di difesa della patria non armata e nonviolenta (articolo 52 della Costituzione italiana) e il suo valore educativo porta i giovani a sperimentare e praticare con maggior consapevolezza la cittadinanza attiva, sviluppando il senso civico ed una maggiore percezione dei valori democratici, ad aiutare la categorie più svantaggiate dei cittadini (portatori di *handicap*, immigrati, bambini difficili, malati terminali, e altri) nonché ad aiutare a salvaguardare il patrimonio pubblico;

a questo alto valore sociale del servizio civile non ha corrisposto in questi anni un adeguato finanziamento del fondo che permettesse la partecipazione di tutti quei giovani che ne facessero richiesta, anzi i tagli lineari che hanno colpito tutto il settore sociale si sono abbattuti anche sul servizio civile che ha visto ridurre drasticamente il suo *budget*, passato dai 299 milioni di euro del 2008, ai 170 milioni di euro nel 2009, ai 100 milioni nel 2010-2011, ai 68 milioni nel 2012 con conseguente riduzione dei giovani che vi hanno potuto partecipare (passando da 104.815 domande presentate a fronte di 51.273 posti disponibili nel 2007, a 86.571 domande presentate a fronte di 20.157 posti disponibili nel 2011);

il 2012 è stato un anno particolarmente travagliato per lo svolgimento del servizio civile, a causa del rallentamento dell'iter del bando volontari di ottobre 2011 e della conseguente mancata pubblicazione del bando per il 2012, provocando numerosi disagi sia agli enti sia ai giovani volontari;

per il 2013 la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) ha stanziato 71 milioni di euro, più altri finanziamenti dovrebbero derivare dalla divisione dell'esiguo fondo pari a 16 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 270, della citata legge di stabilità fra le finalità di cui all'elenco 3 dello stesso comma;

a questi finanziamenti si dovrebbero aggiungere i circa 50 milioni di euro reperiti dallo stesso Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi, i quali però non risultano ancora assegnati, come non risultano ancora divisi i 16 milioni di cui all'articolo 1, comma 270 della legge di stabilità 2013:

impegna il Governo a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a incrementare per gli anni 2014 e 2015 lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [STEEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

6.0.5

[STEFANO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

6.0.6

[BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, previa approvazione dei Piani «triennali di attività, del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati ad assumere personale in deroga alla procedura prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

6.0.200

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 6-bis.

(Interpretazione autentica del comma 188, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

1. Il comma 188, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che per gli i centri e gli enti di ricerca, per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, co. 2 del decreto legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti

o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università».

6.0.201

PUGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i soggetti attualmente impegnati nei servizi esternalizzati nelle istituzioni scolastiche e già utilizzati con le mansioni di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, sono inseriti a domanda in apposite graduatorie sulla base dei titoli di servizio prestato in progetti di lavoro socialmente utili presso le istituzioni scolastiche relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. Gli istituti scolastici attingono da tali graduatorie per l'anno scolastico 2013-2014 per le assunzioni nei corrispondenti ruoli organici del personale ATA sui posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 per una spesa massima di 280.2 milioni di euro fino a concorrenza dei posti. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente comma le procedure di gara con convenzione CONSIP sono annullate o sospese e i contratti prorogati.

2. Il personale occupato da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito a domanda nelle graduatorie del personale per il profilo di assistente amministrativo o tecnico tenuto conto dell'anzianità in esse maturata sulla base del titolo di servizio prestato in qualità di lavoratori socialmente utili e di collaborazione coordinata e continuativa e stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale già impiegato con contratto collaborazione coordinata e continuativa. viene proporzionalmente ridotto l'accantonamento di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente comma i contratti sono prorogati fino a stabilizzazione.».

6.0.202

PUGLIA

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 tutti i soggetti già impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, attualmente impegnati nei servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti, sono assunti, a domanda, nei corrispondenti ruoli organici del personale ATA accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 per una spesa massima di 280.2 milioni di euro fino a concorrenza dei posti. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.

2. Al fine di stabilizzare il personale occupato da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale sui

posti per essi accantonati nel limite della spesa attualmente sostenuta per gli stessi.

3. In attesa di perfezionare l'assunzione del personale di cui al presente articolo le procedure di gara con convenzione CONSIP sono annullate o sospese e i contratti co.co.co. prorogati.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,»;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-*bis*), è inserita la seguente: «c-*ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;

b) all'articolo 35, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;

f) all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari».

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comportamento di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorso dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1° gennaio 2014»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-*bis*. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinella, è inserita la seguente lettera: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.3

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un dato re di lavoro o utilizzato re e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione";

b) all'articolo 5:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

2) *al comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole:* "e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di

lavoro a tempo determinato.";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:

"c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

2) sopprimere il comma 6;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato"».

7.4

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.5

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Id. em. 7.4

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6

[BONERISCO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

7.7

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

7.800/1

[BERTUZZI](#)

Accantonato

All'emendamento 7.800, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

'b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) *sostituire le parole:* «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) *alla lettera d), sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 86,500 milioni di euro per l'anno 2013, a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.800

IL GOVERNO

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «non superiore a dodici mesi», inserire le seguenti: «comprensivo di eventuale proroga»;

b) al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, nonché di cui al comma 4,»;

c) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «c-ter)», inserire le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

d) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto»;

e) al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Il comma 28, capoverso articolo 2549, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del codice civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

f) al comma 5, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

g) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera c) della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino il sei mesi"».

7.8

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», lettera a), sopprimere le parole da: «, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.9

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).

7.10

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Id. em. 7.9

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

7.11

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis»; lettera b) sopprimere le parole: «, anche aziendali,».

7.12

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Id. em. 7.11

Al comma 1, lettera a), lettera b), sopprimere le parole: «, anche aziendali,».

7.200

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso b), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale», con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dagli Accordi interconfederali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

7.201

[MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 1 lettera a) capoverso b) dopo le parole: «sul piano nazionale», aggiungere le seguenti: «e/o territoriale».

7.13

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)
(*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b) aggiungerere in fine: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo M5S

7.14

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b), aggiungere in fine: «in ogni caso i contratti acausali di cui alla lettera precedente non possono superare il 2 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva».

7.17

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «lettera b).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

7.18

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.23

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

7.24

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Id. em. 7.23

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.26

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere il secondo periodo.

7.27

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche aziendali».

7.29

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «purché confermati con

referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

7.30

[BONERISCO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis*) Al comma 4-*bis* le parole: "trentasei mesi" ove ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi"».

7.202

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis*) al comma 4-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di cui al primo periodo non si applica se dai tra un contratto a tempo determinato e un successivo contratto a tempo determinato trascorrono più di 24 mesi. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente non viene considerata interruzione il rapporto di lavoro esplicito in aziende di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto."».

7.203

[CATALEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.32

[CERONI](#), [GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*: A decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato non sono calcolati nella base di computo occupazionale prevista ai fini delle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente comma:

«1-*ter* Per i contratti a termine stipulati a decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, sarà possibile il recesso anche per giustificato motivo, oggettivo, prima della scadenza del termine stesso, con preavviso di 15 giorni».

7.204

[ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#) (*)

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva a norma dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o dell'istituto del lavoro accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut e i senatori Sacconi, Bocca e Gibiino

7.34

[GHEDINLRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere anche il comma 3.

7.37

[CASSANO](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1."»;

0b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro"»;

b) al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

"c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi"»;

c) al comma 4, premettere il seguente:

«04. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole "ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialista"».

7.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 30 dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"».

7.42

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 24, comma 4, lettera a) è soppresso».

7.43

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati».

Consequentemente:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.44

[PARENTE](#), [GHEDINI RITA](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «In ogni caso,» con le parole: «Fatta eccezione per i settori spettacolo, turismo e pubblici esercizi,».

7.45

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per ciascun lavoratore» inserire le seguenti: «con il medesimo datore di lavoro».

7.46

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «duecentocinquanta».

7.16

[VERDUCCI](#), [SANTINI](#), [GHEDINI RITA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G7.16

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Sono esclusi dalla disciplina del precedente comma 2-bis i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni».

G7.16 (già em. 7.16)

[VERDUCCI](#), [SANTINI](#), [GHEDINI RITA](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.16.

G7.16 (testo 2)

[VERDUCCI](#), [SANTINI](#), [GHEDINI RITA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.16.

(*) Accolto dal Governo

7.50

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.51

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Id. em. 7.50

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.52

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Id. em. 7.50

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.53

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

7.55

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.56

[CARIDI](#), [FLORIS](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.205

[CATALEO](#)

Id. em. 7.55

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.206

[SACCONI](#), [PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#) (*)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "*2-bis*. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito di società ed enti pubblici e privati in relazione allo svolgimento di specifici progetti di ricerca per l'intera durata di questi ultimi.

È altresì possibile assumere personale con contratto a tempo determinato in deroga alle limitazioni oggettive e soggettive previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni per specifici progetti di ricerca in relazione alla loro durata».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ichino, Berger, Zeller, Laniece e Fravezzi

7.207

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#), [ROSSI MARIAROSARIA](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito delle attività di *call center* in modalità *outbound* per vendita di beni e servizi e recupero crediti, per le quali è imposto il solo obbligo di essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore"».

7.208

[SACCONI](#), [PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#), [ICHINO](#) (*)

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. se l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi e/o prorogata nel tempo il progetto prosegue automaticamente"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.58

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.60

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Id. em. 7.58

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.209

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Improcedibile

Al comma 2 dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 70 comma 1 sostituire le parole: "alla totalità dei committenti" con le seguenti: "al medesimo committente"»;

«e-ter) all'articolo 70 comma 2 lettera a) dopo le parole: "effettuate da pensionati" inserire le seguenti: "e da casalinghe"»;

«e-quater) all'articolo 70 comma 2 lettera b) eliminare le parole: "che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"»;

«e-quinquies) all'articolo 70, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. nel settore agricolo, nell'ambito del periodo di prestazione comunicato, non vi è presunzione di continuità di prestazione da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b)"»;

«e-sexies) All'articolo 72 comma 1 dopo le parole: "uno o più *carnet* di buoni" eliminare le parole: "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" eliminare le parole: "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le Parti Sociali"».

7.210

[ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [BERGER](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#),
[PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono inserite le seguenti: "da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria"».

7.211

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 72, comma 1, sostituire le parole: "*carnet* di buoni orari", con le seguenti: "*carnet* di buoni"».

7.212

[CATALEO](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.68

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni,

modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo dei buoni orari di cui al periodo precedente non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1"».

7.70

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*). L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi».

7.72

[CASSANO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio", sono inserite le seguenti: "e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio (di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173)"».

7.76

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.213

[CATALEO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.78

[SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 4, capoverso «6», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92», con le seguenti: «all'articolo 2, comma 34, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.214

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 4, capoverso «6», al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario; interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità».

7.77

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 4 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Inoltre la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro assunta direttamente in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.215

[BERGER](#), [ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 4 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Inoltre la procedura di cui al

presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro stabilmente impiegata in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.79

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

4-quater. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4-quinquies. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni."

4-sexies. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata».

7.80 (testo 2)

[SANTANGELO, BULGARELLI](#)

Le parole da: «Dopo il comma 4,» a: «di conciliazione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione o della sottocommissione, di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, il datore di lavoro, a pena di inefficacia del licenziamento, deve richiedere alla Direzione territoriale del lavoro, nel termine perentorio di tre giorni, una nuova convocazione per un ulteriore incontro."».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso 6, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. Nell'ipotesi di cui al comma 3-bis il termine di venti giorni di cui al precedente periodo

decorre dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la nuova convocazione per l'ulteriore incontro. È comunque fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.».

7.216

[PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione le stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro"».

7.217

[MUNERATO, BELLOT](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
- 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
- 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
- 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici

ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.».

7.218

[MUNERATO, BELLOT](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui al Capo III della legge n.92 del 2012 ai dipendenti pubblici.».

7.81

[CATALEO, BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1).

7.83

[CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.219

[GHEDINLRITA, ANGIONI, CUCCA, LAI](#)

Improcedibile

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

"29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1114,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 85,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150mila euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.220

[FEDELI](#), [GHEDINI RITA](#), [PUGLISI](#)

Improcedibile

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

"29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 85,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 203 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.221

[D'ANNA](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

«3) Al comma 23, lettera a), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 61, comma 1 del Decreto legislativo 276/03, previste dall'articolo 24-bis, comma 7, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, relative ai *call center outbound*, anche alla luce dell'interpretazione di cui alla Circolare ministeriale n. 14 del 2013, si estendono anche alle attività, in *outbound*, di raccolta dati e informazioni di carattere scientifico e statistico non finalizzate alla vendita dei beni"».

7.88

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

Improcedibile

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'Aspi di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. "I contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative"».

Consequentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.222

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

2) al comma 34, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.95

[PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI, BLUNDO](#)

Improcedibile

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Consequentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis, Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.96

[PUGLIA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

Improcedibile

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

7.97

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con ulteriori contributi della medesima tipologia.».

7.223

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera b), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

7.102

[ZELLER](#), [ICHINO](#), [BERGER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 2, comma 22, le parole: "4, lettera a)" sono soppresse».

7.104

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, il comma 31, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da

riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.105

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, il comma 31 è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.230

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, comma 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A far data dal 10 settembre 2013, la somma di cui al primo periodo non è dovuta in caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato stipulati prima del 31 dicembre 2012."».

7.224

[BERTUZZI](#)

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis*) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Consequentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1114,70 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 85,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.225

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le

seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».

7.226

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

7.227

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.228

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 34 dell'articolo 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;

b-ter) interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità"».

7.111

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 57, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino

iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento".»

Consequentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «7, commi 5, lettera b-bis, 7 e 11» e le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 232 milioni di euro per l'anno 2014»;

c) alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014».

7.115

[LANGELLA](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 37 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In ogni caso, il Comitato Amministratore rimane in carica fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato"».

7.116

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare"».

7.123

[STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Improcedibile

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis): all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.231

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio

1998, n. 230"».

7.232

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#), [SACCONI](#) (*)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 2549, comma 2 del codice civile, sostituire le parole da: "con l'unica eccezione" a: "entro il secondo" con le seguenti: "fatti salvi i seguenti casi: associato in forma societaria; associazione in partecipazione tra produttori e artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento; associati legati all'associante da rapporto coniugale"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

[GHEDINIRITA](#)

Approvato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano

destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al precedente comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviati dalle aziende sotto scrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma».

Consequentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

7.0.201

[GHEDINLRITA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di

associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Banca dati politiche attive e passive)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

EMENDAMENTI

8.500/1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

All'emendamento 8.500, lettera b), sopprimere le parole: «il Ministero dell'interno,».

8.500 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole: «le Province autonome,» inserire le seguenti: «le Province, l'ISFOL,»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica» inserire le seguenti: «il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico».*

8.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CASSANO](#)

Ritirato

Al comma 4, aggiungere infine, le seguenti parole: «le banche dati dei Consorzi interuniversitari».

8.200

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

V. testo 2

Al comma 5, sostituire le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» con le seguenti: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze,».

8.200 (testo 2)

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4» con le seguenti: «in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze,».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO

L'ARTICOLO 8

8.0.1

[CATALEO](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro S.p.a.)

1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le

medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-*bis*, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;

b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d*), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-*bis*. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-*ter*. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-*quater*. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-*ter*, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative

aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.».

12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;

c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e, ove presenti, agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, salvo diversa disposizione dei contratti individuali di lavoro certificati dalle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto regolati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni - da intendersi in riferimento al

settore a cui appartengono i lavoratori su cui incide la deroga - hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

9.200

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ai compensi e».

9.3

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «ai compensi», inserire le seguenti: «per il lavoro a progetto».

9.4

[CERONI](#), [GIBIINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo», con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.5

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo» con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.201

[CATALEO](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.202

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 320,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.8

[CATALEO](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

9.203

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.12

[SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 2.

9.14

[FUCKSIA](#), [ICHINO](#), [OLIVERO](#), [SACCONI](#) (*)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il capoverso «4-bis», è sostituito con il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2015, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse derivanti dalle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed al Fondo speciale di cui al comma 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Blundo, Buemi, Palermo e Campanella

9.15

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 9,6%» sono sostituite dalle seguenti: «del 9,7%».

9.501

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, capoverso «4-bis», secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.».

9.16

[CATALEO](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, capoverso «4-bis», il terzo e il quarto periodo, sono sostituiti con i seguenti: «Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro e, nella misura del settanta per cento del loro ammontare, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

9.17

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «per la metà del loro ammontare» e aggiungere in fine le seguenti: «che le utilizzerà, individuando anche altre risorse finanziarie, oltre all'intero ammontare delle penalità applicate e versate, per il potenziamento ed il riordino delle attività di vigilanza a livello territoriale in materia di sicurezza del lavoro.».

9.18

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, capoverso «4-bis», al terzo periodo, le parole: «di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.», sono sostituite con le seguenti: «ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.».

9.204

[BLUNDO](#)

Sopprimere il comma 3.

9.21

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Sopprimere il comma 4.

9.22

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Sopprimere il comma 4.

9.24

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

9.205

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DI BIAGIO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati prima dell'emanazione del presente decreto-legge la suddetta disposizione ha effetto soltanto dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore».

9.800

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.

4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 1999, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

9.28

[RANUCCI](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-ter. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

9.206

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge e che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere al 31 ottobre 2012 un numero di incarichi superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire i relativi incarichi dirigenziali fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione"».

9.29

[RUVOLO](#)

Sopprimere il comma 7.

9.207

[DLMAGGIO](#)

Sopprimere il comma 7.

9.208

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

9.32

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica"».

9.33

[ORELLANA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 6, dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

9.34

[ORELLANA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare" sono aggiunte le seguenti: "i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni

successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.35

[ORELLANA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo la lettera *r-bis*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*r-ter*) i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.37

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38

[BOCCA](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.209

[BERGER](#), [ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati, è sufficiente per il datore di lavoro assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.41

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 11, capoverso «3-*ter*», le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».

9.43

[RUVOLO](#)

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguite dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.44

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54 sopprimere ove ricorrono i riferimenti alle "piccole e/o medie aziende"».

9.45

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera s), della legge 28 marzo 1968 n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dopo la parola "Stato", sono inserite le seguenti: ", dal Consiglio Nazionale"».

9.47

[RUVOLO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»: sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.212

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi"».

9.49

[RUVOLO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-bis. 1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.213

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

"6-bis.1). La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.53

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

9.54

[BERGER](#), [ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti," sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente"».

9.55

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della Direttiva 93/I04/CE del 23 novembre 1993"».

9.210

[DLMAGGIO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: »che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti«, si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

9.56

[PUGLIA](#), [CATALEO](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 12.

9.57

[D'ALÌ](#)

Al comma 12, dopo le parole: «nonché per le spese sostenute», aggiungere le seguenti: «per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia municipale e».

9.214

[D'ALÌ](#)

Al comma 12, dopo le parole: «per lo svolgimento di attività sociali», inserire le seguenti:
«i, ivi compreso l'esercizio delle funzioni di polizia municipale,».

9.59

[RANUCCI](#)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.215

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#), [DALLA TOR](#), [MARIN](#), [CONTE](#)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: »decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,« sono aggiunte le seguenti: » fatte salve le assunzioni stagionali e quelle relative agli operatori forestali,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

9.801/1

[CERONI](#)

All'emendamento 9.801 sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: '3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio il compenso e il rimborso delle spese di studio secondo le disposizioni vigenti».

9.801

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili."»;

2) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "presso una banca", sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

15-*ter*. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il comma terzo, sono aggiunti i seguenti:

"L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari

almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione."».

9.62

[CATALEO, BULGARELLI](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.64

[D'ANNA, LANGELLA](#)

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.65

[CARRARO](#)

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.66

[ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA](#)

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis*, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione".

13-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 13-*bis*».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-*ter*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

9.67

[D'ANNA, LANGELLA](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di

segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.69

[CARRARO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato"».

9.73

[CARRARO](#), [CASSANO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, si applica e continua ad applicarsi alle società responsabilità limitata semplificate costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione».

9.74

[ORELLANA](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.75

[D'ANNA](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.79

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) alla lettera h), il punto 2) è soppresso».

9.80

[GALIMBERTI](#)

Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in possesso di specifici

requisiti tecnici necessari allo sviluppo della stessa;».

9.81

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 16, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) alla lettera h), punto 3), dopo la parola: "sia", è inserita la seguente: "preferibilmente"».

9.802/1

[RUSSO](#), [PEGORER](#)

All'emendamento 9.802, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*quinqies*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) *sostituire le parole:* «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «pari a 1130,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 575,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 331,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 72,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 22,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) *alla lettera d), sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «quanto a 100,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 222 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.802 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo sono eliminate le seguenti parole: "entro 60 giorni dalla stessa data".

16-*ter*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

16-*quater*. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio del settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 38, del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970 mila euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dal 2019».

9.82

[GHEDINIRITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, e comunque nei limiti di 35 milioni di euro

per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 16-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

16-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 16-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

16-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati».

Conseguentemente:

- all'articolo 11, al comma 22, capo verso Articolo 52-quater, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: « A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

- all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «9, comma 16-bis», e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: «659,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « a 302 milioni di euro per l'anno 2014».

9.89

[RUSSO](#)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

9.91

[CERONI](#), [GIBIINO](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

9.93

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. E' permesso ricorrere al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali».

9.90

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.31.».

9.94

[STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.95

[MARINELLO](#), [CASSANO](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31."»

9.96

[ZELLER](#), [ICHINO](#), [BERGER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata».

9.98

[ZELLER](#), [ICHINO](#), [BERGER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria";

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato"».

9.216

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.218

[OLIVERO](#)

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché la Creazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità sono istituiti presso le Camere di commercio sportelli per le nuove imprese che assicurano anche in via telematica, per le start up e per i progetti di autoimprenditorialità servizi integrati di informazione formazione orientamento assistenza tecnica accompagnamento al microcredito e tutoraggio, nonché per le procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

16-*ter*. Al fine di favorire l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei lo Stato e le Regioni anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 691 possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, degli sportelli per le nuove imprese, di cui al comma 1.

16-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter* non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

9.220

[ORELLANA](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Alle società di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non si applica il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-*ter*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

G9.100

[GHEDINLRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

operare per garantire un mercato del lavoro più dinamico, che consenta di non legare il destino di un lavoratore al proprio posto di lavoro, significa garantire protezioni efficaci contro la disoccupazione e accompagnare la vita lavorativa con ammortizzatori sociali adeguati alla contemporanea dinamica del mercato del lavoro;

la riforma del mercato del lavoro, approvata nel corso dell'ultimo anno della passata legislatura, con legge 28 giugno 2012, n. 92, si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro per renderlo più equo e inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire, all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 92/2012, tra i principali obiettivi programmatici della riforma pone la realizzazione di «un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione»;

la c.d. riforma Fornero ha introdotto una serie di misure volte al contenimento del lavoro precario, prevedendo all'articolo 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

in quest'ottica, con la legge n. 92/2012 si è cercato di ampliare l'ambito delle garanzie contro la disoccupazione per il lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato che indeterminato, in tutti i settori di attività, garantendo in quest'ambito l'estensione e l'armonizzazione delle tutele finanziate per via assicurativa;

considerato che:

la legge n. 92/2012 ha quindi esteso la platea di beneficiari dell'indennità una tantum, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

la cosiddetta riforma Fornero ha inoltre stabilito l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità una tantum per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della miniASpI, prevista all'articolo 2, comma 20, della citata legge di riforma del mercato del lavoro;

oggi è però necessario compiere un altro passaggio indispensabile per consentire il superamento delle frammentazioni del lavoro e garantire l'inclusione piena di tutte le forme di lavoro, anche parasubordinate e autonome, nella rete delle protezioni per la perdita di occupazione;

l'introduzione dell'ASpI per tutti i settori produttivi, infatti, seppure volta a sanare disallineamenti ingiustificabili e insostenibili, come la crisi ha dimostrato, è limitata al solo ambito del lavoro subordinato, mentre la mini-ASpI, sempre rivolta solo ai subordinati, prevede requisiti di accesso più bassi rispetto a quelli per l'ASpI, ma anche durata ed entità del trattamento inferiori, e l'una tantum prevista dalla legge n. 92/2012, è assolutamente insufficiente, in quanto si stima che potranno beneficiarne solo il 10 per cento dei 945.141 lavoratori atipici, intermittenti e precari del nostro Paese potenzialmente interessati;

rilevato che:

il peggioramento dell'economia SI sta accompagnando a una crisi sociale senza precedenti;

il nostro Paese sta tragicamente vivendo una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi: stando ai più recenti dati Istat, su base annua la disoccupazione cresce dell'11,2 per cento (+ 297 mila);

in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 38,4 per cento a marzo 2013, in aumento dello 0,6 per cento rispetto a febbraio e del 3,2 per cento sullo stesso mese del 2012: sono 635 mila i giovani tra 15 e 24 anni in cerca di lavoro, pari al 10,5 per cento della popolazione in questa fascia d'età;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione a un'insostenibile condizione di marginalità sociale;

è fondamentale garantire una più celere e certa copertura dei fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui: un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo si pone infatti quale condizione essenziale e imprescindibile per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva;

impegna il Governo a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a:

a) rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito, rafforzamento dell'occupabilità delle persone e semplificazione delle procedure burocratico-amministrative per le piccole e medie imprese nel settore del lavoro;

b) valorizzare il ruolo di un rafforzato e regolato rapporto tra rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, a cui affidare le scelte sulla flessibilizzazione delle regole, di modo che, nonostante la crescita di 20.000 unità dei contratti atipici tra il 2008 e il 2012, confermata dai dati dell'ultimo rapporto annuale Istat, il contrasto alla precarietà e all'abuso della flessibilità non passi attraverso un intervento sulla legge di riforma del mercato del lavoro produttiva di un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro.

G9.101

[GHEDINLRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'Italia attraversa una crisi gravissima in cui quantità e qualità dell'occupazione e competitività delle imprese e del sistema produttivo complessivamente inteso sono nodi cruciali;

la modernizzazione delle relazioni industriali deve andare nella direzione di garantire risultati funzionali all'attività e alla competitività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;

se la qualificazione di livello nazionale dei soggetti titolati alla contrattazione e la valenza sistemica dei contratti collettivi nazionali sono garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo di un sistema competitivo trasparente e regolato, allo stesso tempo la contrattazione di secondo livello può svolgere una funzione utile alla necessità di combinare esigenze di flessibilità della produzione e garanzie per il lavoro in termini di stabilità, qualità, miglioramento della retribuzione;

vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò sia possibile: per favorirne realmente lo sviluppo e la diffusione, infatti, la regolazione delle relazioni sindacali e contrattuali deve garantire certezze circa la qualità dei soggetti titolari della rappresentanza, il rispetto della gerarchia esistente tra leggi e norme di derivazione contrattuale, i tempi e i contenuti della contrattazione di secondo livello;

coerentemente deve essere garantita piena agibilità dei diritti e della rappresentanza da parte di soggetti democraticamente qualificati; deve essere garantita l'esigibilità degli accordi e la loro efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori della realtà produttiva per cui gli accordi medesimi siano stati stipulati;

considerato che:

con la cosiddetta «manovra-bis», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

esso interviene, quindi, su materie, quali la gerarchia dei rapporti sistemici tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali, la legittimazione dei soggetti negoziali, la validità delle intese-oggetto di dibattito politico e giuridico da tempo;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti). Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

rilevato che:

nel permanere della crisi, l'utilizzo di deroghe contrattuali, non precisamente contestualizzate e definite in termini di obiettivi e durata, può favorire fenomeni di distorsione della concorrenza;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 non costituisce il primo caso in cui il legislatore delega alla contrattazione poteri di deregolazione/flessibilizzazione di norme di legge. Questa tecnica è stata utilizzata da tempo per introdurre elementi di flessibilità, negoziata in singoli aspetti della regolazione del rapporto di lavoro ritenuti rilevanti per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (contratti a termine, lavoro intermediato, orario di lavoro, prima ancora assunzioni nominative, eccetera);

in questi precedenti, però, i poteri di flessibilità negoziata sono stati sempre contenuti entro limiti più o meno ampi, definiti dallo stesso legislatore, in conformità con l'idea che quelli conferiti alla contrattazione collettiva sono poteri «delegati»;

nel caso dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, viceversa, la delega alla contrattazione è senza limiti e senza criteri direttivi, pur riguardando anche materie fondamentali dell'ordinamento, vere e proprie norme di sistema, a cominciare da molte di quelle contenute nello Statuto dei lavoratori;

l'ampiezza dei poteri attribuiti alla «contrattazione di prossimità» e il fatto che tali poteri non sono riservati alla contrattazione nazionale - com'è stato nelle versioni originarie di flessibilità negoziata -, ma estesi a intese aziendali e territoriali, concluse anche da soggetti aziendali o da rappresentanti territoriali, pone rischi per il sistema delle relazioni industriali che minano alla base i dichiarati propositi di garantire l'esigibilità degli accordi e di produrre un quadro di certezze atte a rendere il sistema attrattivo per gli investitori, soprattutto stranieri, producendo al contrario i presupposti per l'intensificazione di pratiche di *dumping* industriale;

impegna il Governo:

nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, ad adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti utili a:

a) regolare il sistema delle relazioni industriali in modo da renderlo funzionale alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

b) rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge integrale, a partire dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracci un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale.

G9.102

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DI BIAGIO](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva,

impegna il Governo

ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione che consenta agli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile, o in mancanza di questo, secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, di prevedere:

a) che il limite di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell'articolo 2549 codice civile possa essere aumentato;

b) che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva,

con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima.

G9.103

[DE BIASI](#)

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione dell'occupazione;

considerato che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche risulta particolarmente penalizzante nel settore degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione;

ritenuto necessario un intervento legislativo *ad hoc* che tenga conto delle peculiarità del settore citato e delle aspettative del personale qualificato che vi opera in forma precaria;

rilevata, in particolare, la condizione di criticità in cui versa, per l'assenza di una specifica normativa di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità;

impegna il Governo ad assumere una iniziativa legislativa urgente volta a prevedere che, per gli enti del settore sopra citato: la stabilizzazione di personale a tempo determinato avvenga nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale 2002-2005; costituiscano limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno unicamente: l'effettiva disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica e il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive dell'ente, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

G9.104

[ESPOSITO STEFANO](#), [BORIOLI](#), [CHITI](#), [DIRINDIN](#), [FAVERO](#), [FERRARA ELENA](#), [FISSORE](#), [FORNARO](#), [LEPRI](#), [MANASSERO](#), [RIZZOTTI](#), [MARINO MAURO MARIA](#), [ZANONI](#)

Il Senato,

premesso che:

attualmente la Regione Piemonte ha 198 dipendenti a tempo determinato in «regime» di proroga fino al 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 2012;

si tratta di lavoratori a tempo determinato vincitori di un regolare concorso, finalizzato ad un percorso di stabilizzazione che la regione Piemonte ha avviato con la legge regionale n. 9 del 2007 nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

si tratta di lavoratori, alcuni dei quali a capo di direzioni e servizi, che in questi anni hanno garantito il funzionamento dell'ente grazie alla loro professionalità, formazione e competenza;

premesso inoltre che:

l'attuale normativa nazionale non permette alla Regione di procedere alla stabilizzazione di personale precario o a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, commi 400 e 401, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ulteriori norme in materia di assunzione e stabilizzazione;

il comma 400 ha previsto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013;

il comma 401, ha sancito per le Pubbliche amministrazioni la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale del personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

la legge di stabilità 2013 ha di fatto riaffermato il principio del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e ha disciplinato il doppio binario della riserva e della valorizzazione dell'esperienza professionale tramite attribuzione di punteggio;

tuttavia, suddetta norma ha subordinato l'espletamento delle procedure di reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, all'osservanza di vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni ed infine al rispetto delle disposizioni di legge di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che:

la situazione non appare risolvibile con l'indizione di nuovi concorsi, come è stato proposto, che appare del tutto iniqua per chi è già vincitore di un concorso pubblico, nonché dannosa per la stessa regione che può già disporre di personale formato, qualificato e che conosce già il funzionamento dell'ente e ne garantisce la funzionalità e l'efficienza;

l'attuale Governo è impegnato a trovare soluzioni nuove per contrastare la precarietà e la disoccupazione,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile a sanare la situazione di precarietà I ormai insostenibile, presente da troppo tempo nel pubblico impiego, al fine di iniziare un serio e definitivo percorso di stabilizzazione del personale precario di cui di cui tutto il pubblico impiego si avvale.

G9.105

[ESPOSITO GIUSEPPE](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», all'articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro), commi 11 e 13, reca disposizioni relative alle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro ai fini di sicurezza;

la complessità procedurale delle verifiche di cui ai commi citati, non agevola le imprese nell'adempimento dell'obbligo;

le principali criticità risiedono da un lato, nei tempi di risposta da parte dell'amministrazione interessata, successivamente ai quali, il datore di lavoro può attivare la procedura corrente ricorrendo ai soggetti pubblici o privati abilitati; dall'altro negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina e resi ancor più complessi a causa della difficoltà di trasferimento dei fondi dalle pubbliche amministrazioni ai soggetti che, in loro vece, hanno effettuato materialmente la verifica periodica, dovute dalla gestione dei capitoli di spesa derivante dalla legge di contabilità dello Stato;

l'equiparazione degli enti pubblici a soggetti pubblici o privati abilitati, risponderebbe all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'articolo 71 sopra richiamato, a favore delle strutture pubbliche di controllo che notoriamente sono affidatarie della funzione di vigilanza e controllo sulle verifiche, limitandone l'efficacia nell'attività di controllo sulle verifiche stesse, potendo la stessa risultare condizionata da un potenziale conflitto d'interesse e di conseguenza non essere svolta in modo imparziale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad equiparare gli enti pubblici e i soggetti pubblici o privati abilitati al fine di superare le difficoltà procedurali di cui in premessa.

G9.106

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

premessi che:

il comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;

in particolare, la norma prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27%) e al 24% (dal 18%) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime dal 2018;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto «Crescita») ha modificato la disciplina relativa all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, differendo, tra l'altro, dal 2013 al 2014 l'inizio della progressione;

considerato che:

le partite IVA individuali «esclusive» attualmente versano all'Inps da sole il 27% del loro reddito, più di ogni altro contribuente autonomo (oggi gli autonomi iscritti all'Inps versano il 21 % e gradualmente arriveranno al massimo al 24%);

l'aumento progressivo della contribuzione sociale al livello di quella dei lavoratori dipendenti (33%) è un aumento profondamente iniquo in quanto i diretti interessati sono lavoratori e lavoratrici autonome e dovrebbero versare contributi previdenziali in base alla medesima aliquota in vigore per i lavoratori e lavoratrici autonome;

oltre a essere iniquo, il forte aumento è anche controproducente perché spinge al lavoro nero o, nel migliore dei casi, porta a una riduzione netta dei compensi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie al fine di prevedere anche per l'anno 2014 la proroga dell'inizio della progressione dell'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

G9.107

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la struttura del rapporto trilatero fra libero professionista, cliente e fisco fa sì che l'aliquota contributiva per l'assicurazione pensionistica attualmente in vigore per i liberi professionisti iscritti alla gestione speciale dell'INPS produca di fatto un onere complessivo proporzionalmente maggiore rispetto a quello gravante sui redditi di lavoro dipendente,

impegna il Governo ad adottare l'iniziativa legislativa necessaria per evitare l'aumento della suddetta aliquota contributiva di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

G9.108

[ROMANO](#), [SUSTA](#), [BIANCO](#), [DE BIASI](#), [AIELLO](#), [BIANCONI](#), [D'ANNA](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#), [DE POLI](#), [DIRINDIN](#), [FUCKSIA](#), [GRANAIOLA](#), [LANIECE](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [PETRAGLIA](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [SCILIPOTI](#), [SILVESTRO](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VICECONTE](#), [VOLPI](#), [ZUFFADA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

nello specifico, alla lettera e), si evidenzia che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» ed inoltre che egli « deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale»;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un ulteriore comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che «Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie»;

l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa»; al comma 4 che: «Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente»;

l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;

tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;

il procedimento di concertazione previsto dalla legge 189/2012 non si è ancora svolto, né risulta emanato il Decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto all'articolo 3, commi 2 e 4, e ciò nonostante il 13 agosto 2013 dovrà entrare in vigore l'obbligo di assicurazione personale dei sanitari, ivi compresi quelli dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, che sono per contrattazione collettiva già assicurati;

lo slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il

tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, stabilito lo scorso anno, si è reso necessario al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento (anche se infondate e senza seguito);

la Associazione A.M.A.M.I., rappresentante migliaia di sanitari tra i quali ortopedici, ginecologi, chirurghi plastici e medici disdettati, ha richiesto alle prime dieci compagnie italiane di assicurazione di formulare una proposta di convenzione ma attualmente nessuna di queste si è dimostrata disponibile ad assicurare i sanitari, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

per quanto detto, si verifica il paradosso che l'Assicurazione è obbligatoria per i sanitari, ma non per le Compagnie Assicurative che dovrebbero assicurarli;

a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'anomala assicurazione obbligatoria per i sanitari, poiché, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'Assicurazione, nonostante che sia previsto l'obbligo del professionista di informare l'assistito della sua polizza, del nome dell'Assicurazione e perfino del suo massimale;

L'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da mesi è all'attenzione degli ordini professionali, organizzazioni sindacali ed in particolare della Federazione degli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri per le numerose difficoltà che, di fatto, si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica esposta a richieste di elevati risarcimenti, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

nonostante l'imminente approssimarsi dell'entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di contrarre la polizza assicurativa personale per i medici (13 agosto 2013), permangono a tutt'oggi le criticità evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti, soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia, di avere la disponibilità di compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;

in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate, la 12 Commissione (Igiene e sanità), nell'esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame, ha espresso parere favorevole a condizione che «si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie»;

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di disporre, nell'immediato, un'ulteriore proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i medici almeno fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 3 della Legge 8/11/2012 n. 189;

ad adottare il citato decreto tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;

ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'Assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.

G9.109

[STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sostanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni, equiparandolo a quello dei laureati in medicina.

G9.110

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CATALEO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle

imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo;

impegna il Governo a riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese anche avuto riguardo alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, indirizzando adeguate risorse verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con l'obiettivo di un significativo incremento di occupazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#)

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

9.0.900

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Ai fini del rafforzamento delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato preposte a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014/2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, di un numero massimo di n. 120 unità di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area m e da destinare, in via specifica ed esclusiva, ai Ministeri preposti alle suddette funzioni e così suddivise:

a) fino a 30 unità, per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

b) fino a 30 unità, per le esigenze del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

c) fino a 12 unità, per le esigenze di ognuno dei seguenti ministeri se titolari di programmi operativi nazionali e per il ruolo di coordinamento sull'utilizzo dei fondi europei: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Le procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al presente comma, nei bandi di concorso può essere prevista una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 16.00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1) pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014/2020, per euro 2.097.840 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014/2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, per euro 2.097.840 annui a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *Governance* ed assistenza tecnica 2014/2020 a titolarità del Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico e, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987.

3. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. n Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

4. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 1, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. L'attuazione della misura di cui al presente articolo è subordinata al previo assenso della

Commissione europea».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, Collina, De Poli, Divina, Formigoni, Guerra, Malan, Manconi, Messina, Pinotti, Stucchi, Vaccari e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività di rappresentanza del Senato; Razzi e Romani Paolo, per attività dell'Unione interparlamentare.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed altri cittadini chiedono:

che venga rimosso il segreto di Stato per i reati di strage e di terrorismo e vengano resi pubblici tutti i documenti in possesso delle amministrazioni dello Stato relativi ai suddetti delitti (*Petizione n. 424*);

la sollecita ratifica della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (*Petizione n. 425*);

il signor Antonio Boscolo Agostini, di Chioggia (Venezia), chiede l'esenzione ai fini IMU dei terreni agricoli virtualmente edificabili (*Petizione n. 426*);

il signor Pietro Apostoli, di Brescia, ed altri cittadini chiedono la sospensione dei nuovi adempimenti per la trasmissione informatizzata dei dati sanitari e di rischio da parte dei medici competenti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, nonché un generale ripensamento sulla suddetta materia (*Petizione n. 427*);

il signor Franco Parisi, di Vezzano (Trento), chiede:

nuove norme in materia di cittadinanza (*Petizione n. 428*);

una serie organica di riforme istituzionali e in materia elettorale (*Petizione n. 429*);

nuove norme in materia di prescrizione del reato e di decorrenza dei termini (*Petizione n. 430*);

l'insequestrabilità, l'impignorabilità ed altre disposizioni a tutela della prima casa di abitazione (*Petizione n. 431*);

la totale libertà di scelta del cittadino in materia di fine vita (*Petizione n. 432*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:

norme in materia di residenza e diritto di voto (*Petizione n. 433*);

l'assoluta incompatibilità tra esercizio della professione medica nel pubblico e nel privato (*Petizione n. 434*);

la sostituzione, ove possibile, dei semafori con rotatorie e svincoli al fine di rendere più scorrevole il traffico stradale (*Petizione n. 435*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bulgarelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00177 del senatore Vacciano ed altri.

Il senatore Gaetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00644 della senatrice Bulgarelli ed altri.

Interrogazioni

STEFANO - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:

in data 11 luglio 2013 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un secondo ordine del giorno (il primo è stato approvato il 7 ottobre 2010) in materia di organismi geneticamente modificati che esprime forte preoccupazione per il rischio di contaminazione delle colture biologiche e convenzionali in seguito alle avvenute semine di mais Mon810 in Friuli-Venezia Giulia;

l'ordine del giorno sollecita il Governo all'adozione di provvedimenti che vietino la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale;

in data 11 luglio 2013 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, pressoché all'unanimità e con parere favorevole del Governo espresso dal Ministro in indirizzo, Nunzia De Girolamo, una mozione che, tra gli altri punti, impegna il Governo a perseguire in sede comunitaria, con tutta la necessaria energia negoziale, "una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione o al commercio di eventi transgenici";

impegna anche il Governo ad assumere iniziative immediate in relazione all'avvenuta semina di mais geneticamente modificato, su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali;

sempre in data 11 luglio, a Bruxelles si è svolta la riunione del Comitato d'appello previsto dal regolamento n. 182/2011 sulla "comitologia", riconvocato dopo la riunione del 10 giugno 2013, per esprimersi in merito all'autorizzazione per gli utilizzi alimentari-mangimistici di tre nuovi OGM e, specificatamente: a) mais Mon89034x1507xMon88017x59122 e 8 sottocombinazioni; b) mais Mon89034x1507xNK603; c) polline derivante da mais Mon810;

la delegazione italiana in seno al Comitato d'appello ha votato contro l'autorizzazione al polline derivante da mais Mon810 e si è astenuta, insieme a Germania e Bulgaria, nella votazione per gli altri due prodotti;

tale voto è in netta contraddizione con quanto sostenuto e richiesto da due atti d'indirizzo e controllo parlamentare. Il primo ha riguardato l'approvazione di un ordine del giorno votato il 21 maggio 2013 dall'Assemblea del Senato, il secondo atto ha riguardato l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera di una mozione parlamentare votata in data 11 luglio 2013, a cui si aggiunge il citato ordine del giorno approvato, lo stesso giorno, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché da quanto più volte dichiarato, in merito agli organismi geneticamente modificati, dal Ministro in indirizzo;

a seguito del voto espresso dall'Assemblea della Camera, in data 11 luglio, il Governo, nelle rispettive competenze delle deleghe ministeriali del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha adottato un decreto interministeriale in cui si vieta la coltivazione di mais Mon810 su tutto il territorio nazionale e il suddetto decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, sia a conoscenza di quel che è avvenuto in seno al Comitato d'appello, in premessa richiamato e, in caso affermativo, se abbia condiviso le motivazioni e i comportamenti della rappresentanza italiana;

per quali motivi il Governo, conseguentemente, non abbia trasmesso al Parlamento, così come previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge n. 234 del 2012, le relazioni informative relative alle riunioni del Comitato d'appello del 10 giugno e 11 luglio 2013;

per quali ragioni il decreto interministeriale, che reca l'adozione delle misure d'urgenza relative al divieto di coltivazione di mais Mon810, non sia stato a tutt'oggi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, esponendo, di fatto, le coltivazioni del Friuli-Venezia Giulia ad un rischio sempre maggiore di contaminazione da organismi geneticamente modificati.

(3-00284)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PETROCELLI](#), [DE PIETRO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#) - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli affari esteri - Premesso che: da notizie di stampa (pubblicato sul sito web "ilmetapontino" ed altri) si apprende di un presunto trasporto di materiale radioattivo dal centro Itrec (Impianto di trattamento e rifabbricazione elementi di combustibile) di Trisaia della Rotondella (Matera) verso l'aeroporto militare di Gioia del Colle (Bari) con destinazione finale ignota, probabilmente gli Stati Uniti, avvenuto alle ore 3,10 della notte tra il 28

ed il 29 luglio 2013, con un imponente schieramento di forze dell'ordine, circa 300 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri;

si tratterebbe dell'ennesimo allarme sociale generato in Basilicata dalla presenza del centro Itrec della Sogin, sito all'interno del centro di ricerca Enea di Rotondella, che contiene materiali radioattivi di II e III categoria. La III categoria è il livello più pericoloso nella gestione sia per lo stoccaggio che, in caso di contaminazione, per fuoriuscita di materiale radioattivo. Per le scorie di III categoria, nessun Paese al mondo è ancora riuscito a trovare una soluzione definitiva e l'unico progetto di deposito geologico in profondità, studiato per molti decenni, Yucca Mountain, nel Nevada, è stato abbandonato. Neppure la strategia ipotizzata negli anni '90, limitata ad un deposito superficiale temporaneo, si è rivelata realizzabile finora;

nel centro di Rotondella sono presenti 84 barre di uranio-torio che, negli anni tra il 1969 e il 1971, ai sensi di un accordo mai ratificato dal Parlamento italiano, giunsero dal reattore di Elk River, nel Minnesota (Stati Uniti d'America) all'allora Cnen, oggi Itrec. Occorre ricordare che la presenza delle barre americane ha, fra l'altro, impedito ogni ipotesi di trasformazione della struttura in un centro universitario di studi e di ricerca;

l'impianto Itrec, ormai inattivo da molti anni, ha svolto attività di ritrattamento di combustibile nucleare irraggiato e vi vengono attualmente svolte, oltre alle operazioni di mantenimento in sicurezza, operazioni propedeutiche alla disattivazione e alla sistemazione dei rifiuti radioattivi. Tra tali attività rientra il condizionamento di una soluzione acida di nitrati di uranio e torio (prodotto finito) fortemente radioattiva, risultante dal trattamento di 20 elementi di Elk River e di una soluzione nitrica di uranio-torio non irraggiata derivante da prove nucleari;

i menzionati 64 elementi di combustibile irraggiato (ciclo uranio-torio) di Elk River, constatata la non disponibilità da parte degli USA a riacquisirne la proprietà e la mancanza di impianti industriali adatti al riprocessamento di questo tipo di combustibile (come riferito nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04942, presentato in Senato nella XVI Legislatura, il 5 aprile 2011) sono contenuti in una piscina all'interno dell'Itrec e raffreddate con acqua;

risulta agli interroganti che presso il centro Trisaia della Rotondella siano presenti altri rifiuti tossici, oltre ai 64 elementi di combustibile irraggiato, regolarmente stoccati;

a parere degli interroganti, se il trasferimento non previsto di materiali ha riguardato sostanze radioattive, non può essere ignorato il rischio grave che sia avvenuta una perdita importante di acque contaminate delle piscine che raffreddano le barre di Elk River;

la cittadinanza lucana e calabrese da tempo chiede di essere informata circa i rischi che la struttura di stoccaggio può generare soprattutto in relazione alla facilità con cui si propagherebbe un'eventuale contaminazione radioattiva;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari", la popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica deve essere informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. Ai sensi del comma 3, si prevede che informazioni dettagliate siano rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attività, funzione e responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza;

è evidente che le norme citate non siano state assolutamente rispettate nel contesto della pianificazione dei trasferimenti di materiali avvenuti nel centro Itrec,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere riguardo ai fatti di cui in premessa, alla luce dell'allarme che si sta diffondendo presso la popolazione a causa della mancanza di chiarezza ed informazione su quanto accaduto nella notte tra il 28 ed il 29 luglio 2013;

qualora un carico di materiali sia stato effettivamente trasferito dal centro Itrec verso l'aeroporto militare di Gioia del Colle, quale tipologia di materiale sia stato trasportato, per quali ragioni e, nel caso in cui si sia trattato di materiale radioattivo, se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza a tutela dell'ambiente e del territorio, tenuto conto in particolare che in caso di trasferimento delle barre provenienti da Elk River devono essere usati i contenitori specifici per materiali radioattivi di terza categoria (*cask*);

quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare, definitivamente, la piena informazione e documentazione sul materiale presente, stoccato e trattato nell'impianto, ivi compresa la situazione e il destino delle barre di Elk River, al fine di garantire che la struttura non generi rischi per la salute e per l'ambiente;

se non si intenda garantire il rispetto delle norme di cui al capo X, sezione seconda, del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di informazione preventiva alla popolazione;

se non si ritenga di dover urgentemente valutare la possibilità di restituzione agli Stati Uniti d'America delle barre provenienti dalla centrale di Elk River, come già avvenuto in passato per i centri Itrec di Trino vercellese e di Saluggia.

(3-00285)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il Comune di Gazzo (Padova) si è visto assegnare, relativamente all'esercizio finanziario 2012, l'importo di 371.028,44 euro a titolo di trasferimenti da federalismo municipale, tenuto conto della riduzione per compensazione per maggior gettito da IMU quantificata in 308.523,32 euro;

a tutti gli altri comuni limitrofi e simili, le assegnazioni sono sull'ordine dei 520-540.000 euro. Una differenza sostanziale di circa 200.000 euro, che sommata al taglio previsto per l'anno corrente potrebbe causare un aumento delle imposte comunali che ricadranno sulle famiglie già colpite dalla recessione economica generale;

il decreto-legge n. 201 del 2011 ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, prevedendo altresì, per il solo 2012, che il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) sia modificato in ragione delle differenze di gettito IMU ad aliquota di base rispetto al gettito incassato dai Comuni con l'ICI del 2010;

il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze ha diffuso il 31 maggio 2013 le nuove quantificazioni del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota di base, unitamente alle conseguenti rettifiche delle attribuzioni del FSR, e tale rettifica ha riguardato la revisione delle stime (sia del gettito IMU ad aliquota di base, sia del gettito ICI) pubblicate il 15 ottobre 2012 e utilizzate ai fini dell'accertamento convenzionale dell'IMU e della quantificazione del FSR;

la revisione delle stime del gettito IMU ad aliquota di base è stata effettuata, come disposto dalla legge di stabilità per il 2013, utilizzando, oltre che i pagamenti IMU comprensivi del saldo di dicembre 2012, i dati relativi ai regimi di imposta deliberati dai singoli Comuni;

già nel corso del 2012 l'importo del gettito IMU, stimato dal Ministero ed assunto come valore per ridurre l'importo da assegnazione da federalismo municipale, era stato oggetto di contestazione da parte del Comune di Gazzo, che con altri Comuni sostenuti dall'Anci Veneto, ha promosso un'azione legale contro lo Stato,

si chiede di sapere se, vista la situazione di emergenza finanziaria degli enti locali, il Governo non ritenga opportuno verificare l'esattezza degli importi assegnati al Comune di Gazzo, in virtù della scadenza per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013 e del rischio della mancata garanzia dei livelli essenziali dei servizi concernenti i diritti civili e sociali.

(4-00668)

MATTEOLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il giorno 25 luglio 2013, presso il Comune di Pisa, si è svolto il Consiglio comunale della città;

i lavori dell'assise sono stati prima interrotti e poi definitivamente chiusi a causa delle proteste

inscenate da un gruppo di sedicenti appartenenti al movimento "no Tav";
tali proteste si sono svolte in modo assolutamente non pacifico, con l'occupazione della sala consiliare del Comune accompagnata da gesti intimidatori, minacce ed ingiurie nei confronti dei consiglieri presenti e sono poi proseguite;
considerato, inoltre, che non può ritenersi accettabile che un'esigua minoranza di facinorosi determini nella città di Pisa un clima di intimidazione ed intolleranza nel tentativo di impedire le altrui manifestazioni di pensiero e lo svolgimento del confronto democratico anche all'interno delle istituzioni,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno porre in essere tutte le iniziative volte ad accertare chi siano i responsabili di tali gravissimi atti, in modo da evitare che episodi di tal fatta, che hanno generato un *vulnus* democratico nel Comune di Pisa, possano in futuro ripetersi.

(4-00669)

MARINELLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

gli ex istituti musicali pareggiati (IMP) sono istituzioni di formazione musicale nate nel secolo scorso per iniziativa di alcuni enti locali italiani, pareggiate ai conservatori di musica statali in applicazione del regio decreto n. 1170 del 1930 (ora abrogato); gli enti locali sono stati sempre gli unici finanziatori; a decorrere dall'anno 2000, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, tutti gli IMP sono stati trasformati in istituti superiori di studi musicali (ISSM), al pari dei conservatori di musica statali. Tale legge, infatti, ha dotato gli ISSM (senza alcuna distinzione tra statali e non statali) di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, di produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, e facendoli rientrare nel novero delle istituzioni di cui all'articolo 33 della Costituzione (istituzioni di alta cultura, cioè università e accademie);
come previsto dai regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, entro l'anno 2010 tutti gli ex IMP si sono dotati di un nuovo statuto, di tutti gli organi di governo previsti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, hanno portato a compimento il processo di trasformazione dell'ordinamento didattico disciplinato nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e, confluendo nella nuova tipologia degli ISSM, sono stati definitivamente riconosciuti nello spazio comune europeo dell'istruzione universitaria;

l'unica e ultima differenza che rimane tra gli ex conservatori di musica statali e gli ex IMP è legata alla provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati direttamente dallo Stato, mentre i secondi continuano a essere finanziati esclusivamente dagli enti locali e territoriali (Comune, Provincia, consorzio tra Comune e Provincia, Regione). Inoltre, deve essere ricordato che al personale di questi istituti non statali è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), così come previsto dalle norme vigenti, e che le modalità di assunzione del personale sono le stesse del pubblico impiego;

gli ex IMP sono fortemente radicati nel territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali, i quali ne vollero l'istituzione per servire territori geografici sprovvisti di conservatori di musica statali, svolgendo di fatto un ruolo di supplenza rispetto alle competenze dello Stato in materia di istruzione musicale in tutto il territorio nazionale. Purtroppo, la situazione finanziaria nella quale versano oggi gli enti locali italiani e l'evoluzione del panorama normativo che li riguarda rendono impossibile immaginare che essi possano continuare a sostenerne l'onere finanziario, ponendo in prospettiva immediata un problema di sopravvivenza di queste istituzioni;

in Sicilia sono presenti 3 ISSM: l'istituto "V. Bellini" di Caltanissetta, l'istituto s"A. Toscanini" di Ribera (Agrigento) e l'istituto "V. Bellini" di Catania; gli ISSM di Caltanissetta e di Ribera sono gestiti finanziariamente dalle rispettive Province, mentre l'altro è gestito da un consorzio tra Provincia e Comune di Catania;

purtroppo, la situazione finanziaria nella quale versano oggi le Province siciliane e la normativa vigente rendono improbabile la sopravvivenza di tali istituzioni e la loro dismissione costituirebbe la perdita di una parte importante del patrimonio musicale e culturale italiano, principali elementi di identità dell'Italia riconosciuti nel mondo, e un grave danno per tutti gli studenti che sarebbero privati di una preziosa opportunità formativa nel loro territorio;

considerato che la legge n. 508 del 1999 prevedeva la possibilità di una statizzazione degli ex IMP, ma a tutt'oggi, a 14 anni dalla data di entrata in vigore della legge, essa non è stata ancora regolamentata e attuata. Pertanto, è urgente provvedere all'approvazione di una legge che disponga in tempi brevissimi la statizzazione degli ex IMP e ne regolamenti le modalità,

si chiede di sapere se, nelle more della statizzazione, il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti nell'ambito delle proprie specifiche competenze volti ad assicurare i finanziamenti necessari per garantire agli istituti musicali della Sicilia lo *status* di istituto superiore di studi musicali e per far fronte alle retribuzioni del personale in servizio.

(4-00670)

[CORSINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

negli Spedali civili di Brescia opera dai primi anni del 2000 una piccola unità di gastroenterologia, composta da 5 medici specializzati, un'infermiera ed un'ausiliaria;

l'unità segue con particolare attenzione i pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), circa 3.500 nella sola provincia di Brescia;

il ruolo del medico gastroenterologo è non solo quello di fare diagnosi e terapie in relazione al tipo di malattia e alla severità della stessa, ma di coordinare anche tutti gli altri specialisti necessari alla cura delle MICI;

la terapia chirurgica è utilizzata per molti casi ed è praticata da un'*équipe* molto preparata coordinata da un chirurgo altamente specializzato ed esperto, con un ottimo livello di competenza;

i rapporti professionali fra medico gastroenterologo e chirurgo sono in sintonia, anche gli ambulatori dedicati ai malati MICI sono effettuati settimanalmente e contemporaneamente;

assai importante e assai positivo è il rapporto di fiducia medico paziente raggiunto in questi reparti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui i responsabili dell'amministrazione ospedaliera di Brescia hanno deciso di sopprimere il reparto specializzato in MICI della I Chirurgia, come previsto nel nuovo piano organizzativo, per mantenere solo il servizio che si occupa dell'obesità, e di non prevedere un rafforzamento dell'unità di gastroenterologia;

quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio ad una situazione che vede gli ammalati cronici molto preoccupati per il futuro, consapevoli, come sono, di dover nuovamente migrare in altri ospedali con notevoli disagi e conseguenti aumenti di costi per il servizio sanitario.

(4-00671)

[STEFANI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:

organi di stampa locale ("Giornale di Vicenza" del 27 luglio 2013) riportano la notizia secondo la quale in un vicolo di Schio (Vicenza) nei giorni scorsi sarebbero state ritrovate tra le immondizie decine di lettere, per la maggior parte avvisi di giacenza, lettere di Equitalia per il recupero crediti, avvisi di pagamento inviati da amministratori condominiali ed indirizzati a stranieri che risiedono in condomini cittadini;

alcuni cittadini, dopo aver segnalato l'episodio, hanno portato il plico delle missive al comando dei vigili locali;

la vicenda apre molti interrogativi sulla situazione di alcuni condomini della città occupati da stranieri i quali da anni non pagano spese ed utenze;

secondo numerosi amministratori di condomini, infatti, solo negli ultimi anni in pochi condomini che si trovano in città, sono stati accumulati oltre 40.000 euro di debito perché 5 famiglie del Bangladesh continuano a non pagare le spese condominiali, e chi ne subisce le conseguenze più gravi sono

soprattutto le famiglie italiane che vivono nel medesimo stabile e che regolarmente devono addossarsi le spese per non rimanere senza alcuni servizi essenziali, si chiede di sapere se, in ragione del lungo periodo dal quale la preoccupante vicenda si trascina, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi per quanto di competenza presso le competenti sedi per adottare iniziative finalizzate al recupero delle somme vantate sia dall'erario che dagli amministratori di condomini interessati.

(4-00672)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nel territorio di Bari insistono un gran numero di fabbricati situati in località Torre a Mare e Mola di Bari per i quali è in atto dal 1993 una controversia ad oggi non ancora definita;

in particolare, in tali aree insiste un lotto di abitazioni principali abusive oggetto di mancato accoglimento di sanatoria da parte del Comune di Bari che, anzi, avrebbe provveduto all'immissione in possesso degli immobili al proprio patrimonio senza provvedere alla relativa volturazione all'Agenzia del territorio;

le abitazioni, prive di allacci ai servizi in quanto abusive, inoltre, sarebbero state date in affidamento in custodia agli stessi occupanti che le abitano stabilmente da un ventennio;

alla società Enel che, in data 11 luglio 2012, richiedeva chiarimenti al Comune di Bari riguardo alla regolarità dei fabbricati per procedere all'allacciamento della fornitura di energia elettrica, il Comune comunicava che sull'insediamento edilizio, la cui richiesta di sanatoria del 9 febbraio 1995, era rimasta inevasa, pendeva un procedimento giudiziario per lottizzazione abusiva;

il Comune, altresì, avrebbe posto in essere una sperequazione di trattamento poiché, per altri immobili ricadenti nel medesimo ambito territoriale, avrebbe, invece, rilasciato regolare sanatoria edilizia;

il mancato allaccio alla rete elettrica e fognaria non garantisce le adeguate condizioni igienico-sanitarie necessarie per l'utilizzo degli immobili;

premessi, inoltre, che:

all'interrogante risulta che, in data 1° giugno 2012, si sia tenuto un incontro presso il Dipartimento per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti per individuare un'adeguata soluzione alla problematica;

i residenti delle aree interessate hanno da tempo manifestato la disponibilità a consorzarsi per presentare, quindi, un adeguato progetto di riqualificazione urbana da inserire nel nuovo piano regolatore regionale;

considerato che non è degno di un Paese civile, oggi, consentire che un intero insediamento abitativo, stabilmente occupato, sia sprovvisto di allaccio idrico-fognante e elettrico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se e quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda adottare, nel rigoroso rispetto della legalità, al fine di facilitare la risoluzione dell'annosa controversia in atto fra il Comune di Bari e i residenti nelle aree interessate;

se, nell'analisi della pluridecennale controversia tra il Comune e i residenti, risultino eventuali inadempienze e responsabilità e a carico di chi.

(4-00673)

[BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la sciagura navale occorsa un anno fa al largo delle coste dell'isola del Giglio ha portato all'attenzione, anche mediatica, la questione relativa al transito delle grandi navi da crociera nelle vicinanze dei luoghi sensibili dal punto di vista ambientale, storico ed architettonico;

da anni, per finalità turistiche, nel canale della Giudecca e quindi nei pressi di piazza San Marco, a Venezia, transitano quotidianamente imbarcazioni da crociera di grandi dimensioni;

è diventato quanto mai prioritario salvaguardare il delicato ecosistema della città e della laguna di

Venezia dal traffico crocieristico di grande stazza, e a tal fine, il 2 marzo 2012, è stato emanato un decreto interministeriale che vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza in tutta la laguna;

sono numerosi i casi di inosservanza del provvedimento, da ultimo il transito della grande nave da crociera "Carnival Sunshine", delle Carnival Cruise Lines, (oltre 102.000 tonnellate di stazza, lunga 272 metri, larga 35 e alta 62) che, come evidenziato da quotidiani locali e nazionali, ha attraversato il canale a ridosso di piazza San Marco e riva Sette martiri a pochi metri dalla riva stessa, stringendo per di più pericolosamente un vaporetto dell'Actv, come riferito da numerosi testimoni, e con potenziali rischi ai danni per a stessa Venezia e mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri dell'imbarcazione, tanto che il Codacons presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Venezia sul fatto accaduto;

in questi ultimi mesi è notevolmente cresciuta l'attenzione e la preoccupazione degli abitanti di Venezia, i quali hanno moltiplicato le manifestazioni e le contestazioni contro questo pericoloso fenomeno, supportati anche da organizzazioni economiche di categoria ed associazioni sensibili alla tutela e alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare le necessarie iniziative di competenza, di concerto con l'Autorità portuale di Venezia, per dare piena applicazione della disposizione governativa che vieta il passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco;

se, al fine di tutelare i livelli occupazionali del personale che lavora direttamente od indirettamente con queste imbarcazioni, non si reputi necessario adottare i doverosi provvedimenti al fine di garantire procedure trasparenti nella scelta delle alternative all'accesso delle grandi navi alla laguna veneziana.

(4-00674)

[CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DONNO](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [PETROCELLI](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che la pratica del *dumping* in agricoltura è abbastanza diffusa e consente che le imprese multinazionali comprino prodotti agricoli a prezzi molto bassi, per venderli poi a prezzi molto più alti ai consumatori; considerato che:

questa attività commerciale, a giudizio degli interroganti scorretta, si esprime in diverse forme e, indipendentemente dalla forma adottata, domina e danneggia i piccoli produttori locali;

gli effetti negativi conducono alla sparizione dell'agricoltura familiare su piccola scala, con perdite irreparabili anche di diversità biologica e distruzione di *habitat*;

le sovvenzioni della politica agricola comune (PAC) danno impulso alle esportazioni agricole e destinano la maggior parte delle risorse ai più grossi produttori invece che ai piccoli produttori che producono principalmente per il mercato interno, spesso con pratiche più sostenibili;

fin dal 1949 nell'Accordo generale sul commercio e le tariffe doganali (GATT), dalla cui evoluzione è nata l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), si prevedeva una normativa internazionale *anti-dumping* e anti-sovvenzioni;

le esportazioni agricole in *dumping* recano una concorrenza invincibile e sleale anche agli agricoltori di altri Stati, costringendoli ad emigrare in Europa per lavori stagionali;

a parere degli interroganti la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli dei grandi produttori esercitata attraverso la pratica del *dumping* sarebbe da evitare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga necessario tutelare le piccole aziende con aiuti specifici, favorendo le filiere corte locali e limitando il *dumping* internazionale;

quali iniziative normative intenda assumere nell'ambito delle proprie attribuzioni al fine di rivedere la materia, e in particolare rafforzando anche i provvedimenti di natura sanzionatoria verso quelle aziende che mettono in atto pratiche commerciali scorrette, quali appunto il *dumping*.

(4-00675)

[MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro*

dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009 "la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità";

a parere degli interroganti è del tutto evidente che tale definizione superi quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, rispetto alla quale occorre essere titolari di un interesse azionabile dinanzi al giudice, ossia ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento (art. 116 del codice di procedura amministrativa);

l'accessibilità totale prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009, e come ulteriormente specificata dal decreto legislativo n. 33 del 2013, suppone l'accesso a tutte le "informazioni pubbliche", allo "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009);

l'impostazione legislativa della disciplina della trasparenza presuppone, quindi, con i limiti ben noti (segreto di Stato, condizioni personali, dati sensibili, eccetera), una completa e sistematica pubblicità di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e gli attori in esse operanti in modo da favorire un rapporto diretto tra singola amministrazione e cittadino;

regola comune e diffusa presso gran parte, nel caso di specie, delle università, è quello di attuare siffatta disciplina mediante la pubblicazione di una serie di dati sul sito *web* istituzionale. La selezione delle informazioni da pubblicare deriva da precisi obblighi normativi desumibili dalle discipline richiamate, al fine di perseguire gli obiettivi della legalità, di sviluppare la cultura dell'integrità e dell'etica pubblica, di gestire in maniera corretta le risorse pubbliche;

considerato che agli interroganti, per quanto concerne l'università della Calabria, risulta l'inadeguata applicazione della normativa sulla trasparenza, in termini sia di accessibilità che di informazioni pubblicate (soprattutto rispetto agli incarichi esterni dei docenti e alle attività gestionali relative a servizi, lavori, appalti), risultando la concreta impossibilità di trovare sul sito dell'università della Calabria i verbali specifici di organi collegiali e i tentativi infruttuosi di avere accesso alle informazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di carattere normativo, per quanto di propria competenza, intenda assumere, alla luce di analoghe inadempienze che potrebbero riguardare altri atenei e se non ritenga necessario compiere una verifica in tal senso.

(4-00676)

[MONTEVECCHI](#), [DE PIETRO](#), [PEPE](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [CATALFO](#), [ORELLANA](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Equitalia è la società a totale controllo pubblico (51 per cento Agenzia delle entrate e 49 per cento INPS), nata il 1° ottobre 2006, data in cui il sistema della riscossione è passato sotto il controllo pubblico. Il legislatore ha attribuito tali funzioni all'Agenzia delle entrate che le esercita tramite Equitalia (articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005);

la *mission* di Equitalia consiste quindi nell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni;

tutto ciò che il cittadino paga ad Equitalia viene interamente restituito agli enti creditori, ad eccezione dell'aggio e delle spese di riscossione stabiliti dal legislatore;

come già evidenziato in un precedente atto di sindacato ispettivo presentato presso la Camera dei

deputati (5-00442), Equitalia deterrebbe quote azionarie in numerose società e consorzi, che avrebbero poco a che fare con la suddetta *mission*, cioè la riscossione pubblica dei tributi. Non tutte le partecipazioni azionarie, anche in piccole società, vengono pubblicizzate con trasparenza sul sito *web* di Equitalia, che investe notoriamente quote non secondarie del proprio *budget* in attività di comunicazione;

alcune delle partecipazioni societarie di Equitalia possono trovare una motivazione in ragione di un pignoramento di parte del patrimonio delle società a garanzia di crediti fiscali maturati;

da un articolo apparso in data 9 luglio 2013 sul sito *web* della testata "il Fatto Quotidiano", gli interroganti sono venuti a conoscenza dell'avvio di una raccolta firme organizzata da un gruppo di associazioni tra cui "Movimento antiEquitalia-NoiConsumatori", "Sos economia Italia" e "Vedove della crisi", il cui scopo è quello di «accendere i riflettori su Equitalia». Lo scopo della raccolta firme, che parte da Bologna e che riguarda anche altre città italiane tra cui Padova, Milano, Torino e Napoli è quello di chiedere maggiore trasparenza in Equitalia;

i quesiti posti nella raccolta firme sono: a) quali sono i criteri di premi di produttività (stipendio aggiuntivo al fisso) di tutti i dirigenti di Equitalia, dal presidente Attilio Befera in giù, e dell'Agenzia delle entrate; le loro dichiarazioni dei redditi e che siano valutate secondo i criteri del redditometro; b) con quale criterio sono stati fissati gli aggi (balzelli a giudizio dei proponenti assolutamente ingiustificati); c) elenco degli incarichi di consulenza dati da Equitalia ed Agenzia delle entrate negli ultimi 2 anni; d) elenco delle assunzioni, appalti, investimenti fatti da Equitalia ed Agenzia delle entrate negli ultimi 2 anni;

considerato che:

a parere degli interroganti la trasparenza è una componente fondamentale per il corretto esercizio democratico, non di meno in materia di riscossione creditizia, soprattutto alla luce della particolare congiuntura storico-sociale attuale definita da più voci come una delle peggiori crisi economiche della storia;

inoltre, l'Agenzia delle entrate, azionista di maggioranza di Equitalia, è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale detiene presso l'Agenzia responsabilità di indirizzo politico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare tutte le opportune iniziative, nelle relative sedi di competenza, al fine di dare seguito ai quesiti posti durante la raccolta firme citata, attraverso l'esercizio del suo potere di indirizzo politico presso l'Agenzia delle entrate.

(4-00677)

[MINZOLINI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel corso degli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto un volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Purtroppo, è ormai evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie forme di scommesse, lotterie e apparecchi elettronici, nonché attraverso *internet*, il gioco d'azzardo è in costante e forte espansione. Sono circa 30 milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi oggi in Italia, senza contare le attività dei casinò, dei circoli privati nonché il gioco clandestino, con un volume di spesa che ha raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 164 miliardi di euro negli ultimi 6 anni;

il gioco d'azzardo sta diventando una vera e propria emergenza sociale, soprattutto alla luce del fatto che i maggiori giocatori sono i giovani, il 56 per cento dei quali dichiara di giocare per passare il tempo e il 10 per cento gioca più di 3 volte alla settimana;

di pari passo con la diffusione del gioco d'azzardo si ha una preoccupante diffusione della ludopatia (definita GAP, gioco d'azzardo patologico). Il GAP è un disturbo psichiatrico classificato come un disturbo del controllo degli impulsi ed è caratterizzato da una sintomatologia ossessivo-compulsiva. È un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle "dipendenze da sostanze". Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato

a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco;

tra le conseguenze più evidenti provocate da tale patologia vi sono sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi; a ciò si aggiungano i rischi di associazioni ed altre dipendenze, soprattutto alcool e stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo *stress*. Attualmente la patologia sta iniziando a colpire sempre più i giovani, a causa della facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. Si consideri, inoltre, che la gravità della situazione si può riscontrare anche nel fatto che i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologico sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione. Una realtà, quella descritta, che non può passare inosservata. In effetti, anche in considerazione della necessità di contrasto e prevenzione della ludopatia, il gioco d'azzardo negli ultimi decenni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a disciplinare l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;

considerato che:

nell'ambito del fenomeno, ai fini dell'installazione degli apparecchi videoterminali VLT all'interno di una sala pubblica per giochi sono necessari: la licenza di polizia rilasciata dal questore a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modifiche e integrazioni; l'autorizzazione del Comune in cui l'attività dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 86; la concessione per l'esercizio e la raccolta di giochi rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, *ex art. 2*, commi *2-ter* e *2-quater*, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010;

le amministrazioni, nell'esercizio dei rispettivi poteri, devono agire nel rispetto delle prescrizioni di legge volte a stabilire i requisiti dei locali adibiti a sale giochi, tutelando il diritto costituzionalmente garantito alla salute, provvedendo ad annullare, revocare e disporre i controlli necessari per garantire il rispetto dei divieti di pubblicità e gioco ai minori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle VLT;

la legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), all'articolo 1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Ad oggi, peraltro, nonostante la pronuncia del Tar del Lazio di Roma che ha da tempo ordinato l'adozione del decreto interdirigenziale, esso non è stato ancora adottato. L'art. 1, comma 391, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 22 del 2012) così come poi successivamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (in *Gazzetta Ufficiale*, 28 giugno 2013, n. 150), ha inoltre prorogato il termine per l'emanazione del decreto dapprima al 30 giugno 2013 ed ora al 31 dicembre 2013. Recentemente, il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, riconoscendo così la ludopatia come patologia (art. 5, comma 2);

il "decreto Balduzzi" ha previsto inoltre l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita nelle aree e nelle sale con videoterminali, e ha dettato nuove regole in tema di pubblicità dei giochi;

dunque, appare evidente che le autorizzazioni delle amministrazioni competenti debbano essere rilasciate in presenza di adeguata istruttoria e puntualmente motivate in sede di giustificazione del loro rilascio,

si chiede di conoscere:

quali siano gli strumenti concretamente utilizzati per verificare sul territorio che le autorizzazioni rilasciate per l'installazione delle VLT rispettino la normativa richiamata;

se siano in discussione o in fase di presentazione proposte ovvero iniziative volte a stabilire protocolli di sicurezza oltre a quelli attualmente previsti;
quali siano le linee di azione nell'ambito della vigente normativa per contrastare ulteriormente il fenomeno del GAP legato alle VLT considerata l'evidente urgenza di regolamentazione del fenomeno e considerato altresì che il ritardo nell'adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quanto fino ad oggi realizzato rappresenta un grave lacuna e un preoccupante stallo nella prevenzione della ludopatia; quale sia la strategia in atto e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere operativi i principi contenuti nel "decreto Balduzzi", anche con riferimento ai finanziamenti dedicati e finalizzati all'avvio sistematico di iniziative di cura e prevenzione per contrastare il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo;
quali siano le ragioni per cui non è stato ancora proposto un limite al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione nelle sale da gioco delle VLT;
quali siano le ragioni per cui non si è ancora provveduto a prevedere una disciplina *ad hoc* per le VLT.
(4-00678)

[MINZOLINI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a giudizio dell'interrogante, nonostante, da un lato, i dati allarmanti sul fenomeno legato al cosiddetto gioco d'azzardo patologico, per cui all'incirca 2 milioni di persone sono a rischio di dipendenza mentre sono 800.000 i giocatori patologici conclamati, e, dall'altro, le disposizioni di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", a far data dal 1° gennaio 2013, nulla di concreto sembra essere stato realizzato per calmierare o comunque arginare il fenomeno, stante il proliferare di lotterie e dei conseguenti messaggi pubblicitari che in modo esplicito istigano a tentare il ricorso al gioco nella speranza di vincite in denaro;

ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge, comma 4, «Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *internet* nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi»; il comma 4-*bis* recita: «La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento»;

si legge ancora all'art. 7, comma 6: «Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; (...) Per le attività di contestazione degli

illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni»;

il gratta e vinci "Pazzi per lo shopping" è disponibile ed in vendita ormai dal 27 marzo 2013. Il costo del singolo biglietto è pari a 3 euro. Consiste in due giochi: il primo implica una vincita, se tra i così chiamati "tuoi numeri" (la prima fila composta da 4 numeri che compare quasi in cima rispetto agli altri) compaiono uno o più numeri vincenti. Il premio, in questo caso, è pari alla cifra sottostante il numero vincente e "fortunato". Se tra i "tuoi numeri" compare la scritta "BONUS" il premio della vincita raddoppia. Nel caso in cui, invece, tra i "tuoi numeri" compare la scritta "SHOPPING" la vincita è pari alla somma di 50.000 euro, cui si aggiungono 2.000 euro che si percepiranno al mese per 10 anni ed un *bonus* di 10.000 euro, di cui si potrà beneficiare allo scadere del decennio. Il secondo gioco implica una vincita nel caso in cui, grattando le 4 carte regalo che si trovano sul lato inferiore del biglietto, si scovano 2 cifre uguali al di sotto delle quali ci sarà l'importo che corrisponde alla vincita stessa;

la pubblicità di tale tipo di gratta e vinci diffusa ritrae un uomo visibilmente invecchiato, con barba, capelli lunghi e bastone alla mano, che attende fuori da un negozio la fine dei 10 anni di *shopping* a cui la fidanzata si sta dedicando per spendere il famigerato premio (corrispondente, come specificato sopra, a 2.000 euro ricevuti ogni mese fino allo scadere dei 10 anni). A giudizio dell'interrogante quello dello *shopping* è un tema, un espediente che viene utilizzato, dunque, per attirare la fascia di popolazione appassionata da questo tipo di attività e per invogliarla all'acquisto del biglietto; ma è anche, come si può vedere dalla pubblicità, il fine della vincita. In altre parole il messaggio pubblicitario lascia intendere, o, per meglio dire, suggerisce, come spendere il premio ricevuto: cimentandosi e catapultandosi, cioè, negli acquisti più sfrenati che potranno avere una durata pari a 10 anni. In aggiunta, soffermandosi su quest'ultimo elemento, ovvero quello della durata, si può facilmente notare come la pubblicità tenda a sottolineare il fatto che 10 anni non passino in fretta, permettendo, anzi, ai fortunati acquirenti spese tutt'altro che frenetiche e in grado di svolgersi in tutta calma e *relax*;

l'ipotetica vincita cui porterebbe il gratta e vinci "Pazzi per lo shopping" viene, dunque, posta come "mezzo" per arrivare a tale scopo: quello cioè di darsi allo *shopping* rilassato e senza pensieri per 10 lunghissimi anni. L'allettante messaggio pubblicitario non tiene conto del fatto che se, da una parte, quella dello *shopping* è un'attività da sempre considerata come piacevole, gratificante e socialmente riconosciuta e accettata, dall'altra, rappresenta un atteggiamento a rischio che può sfociare in un vero e proprio comportamento compulsivo. La cosiddetta sindrome da *shopping* compulsivo ha ricevuto una sempre maggiore attenzione soprattutto negli ultimi 20 anni, in relazione ai numerosi cambiamenti legati all'acquisto, e al crescente impatto sociale di questi cambiamenti;

tale nuova patologia rientra nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi del DSM IV, condividendo con questi l'aspetto della compulsività, ovvero la tendenza coercitiva e irrazionale che spinge l'individuo a mettere in atto comportamenti di cui egli stesso riconosce l'inadeguatezza e l'inutilità, ma di cui la mancata esecuzione provoca un'intensa sensazione di angoscia (Galimberti, 1999). I soggetti che presentano il disturbo da *shopping* compulsivo riportano tensione crescente ed un impulso incontrollabile che li spinge a comprare, per poi sentirsi sollevati e provare un senso di piacere e gratificazione (Christenson e coll., 1994). Lo *shopping* compulsivo causa problemi significativi quali *stress*, interferenze con il funzionamento sociale e lavorativo, distruzione familiare e coniugale e gravi problemi finanziari;

lo *shopping* compulsivo condivide un ulteriore aspetto tipico di un'altra categoria diagnostica, quella, cioè, del disturbo del controllo degli impulsi. Tale aspetto corrisponde all'incapacità di controllare un determinato comportamento. In particolare, il soggetto avverte una tensione crescente che si trasforma in dolore che preme sino a quando la persona mette in atto il comportamento, quello, in questo caso, dell'acquisto senza controllo. L'incapacità di controllarsi si ripercuoterà nel tempo in tutti gli altri

aspetti della vita;

tale patologia rientra nella categoria delle *new addictions*, ovvero le nuove dipendenze comportamentali che condividono con la dipendenza da sostanza 3 elementi fondamentali: la tolleranza (la condizione che implica l'incremento progressivo di tempo e denaro spesi negli acquisti, così come i tossicodipendenti devono aumentare la dose della sostanza assunta per ottenere gli effetti desiderati), il *craving* (l'incapacità di controllare l'impulso a mettere in atto il comportamento oggetto della dipendenza o assumere la sostanza) e l'astinenza (l'impossibilità di mettere in atto il comportamento o di assumere la sostanza provoca sofferenza);

nell'edizione del 13 luglio 2013 dell'inserto de "la Repubblica" (anno 18°, n. 849 del settimanale in supplemento) a pagina 63 veniva riportato il descritto messaggio pubblicitario del gratta e vinci "Pazzi per lo shopping": «10 anni di shopping non passano veloci. Con 2.000 euro al mese per 10 anni, puoi goderti i tuoi acquisti in tutta calma. È arrivato Pazzi per lo shopping. Puoi vincere 2.000 euro al mese per 10 anni, 50.000 subito e 10.000 euro di bonus finale. Che aspetti a comprarlo? Costa solo 3 euro. Possibilità di vincita del premio massimo: 1 su 1.060.000 biglietti»;

si rileva come tale messaggio, invero, presente in ogni dove (su cartellonistica, siti *web* ed altre testate e riviste) sia altamente propenso - anche per via della veste grafica e della pressoché totale assenza di ogni qualsivoglia possibilità di controllo sulle categorie "deboli" (quali i minori, i ludopati, tutti coloro i quali si trovano nello stadio subito precedente alla patologia conclamata di giocatore d'azzardo patologico) - ad incitare il lettore di turno (che non ha contezza delle reali condizioni di partecipazione alla lotteria e delle possibilità di vincita) al ricorso ad un facile espediente per "far diventare realtà" i propri sogni per cui "Cosa aspetti a comprarlo? Costa solo 3 euro";

alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che la pubblicità finalizzata alla diffusione e all'acquisto del gratta e vinci "Pazzi per lo shopping" risulti oltremodo dannosa, mettendo a rischio soprattutto una vulnerabile fascia della popolazione che abitualmente o frequentemente si cimenta in questo tipo di attività e realizzata in contrasto con la vigente normativa di riferimento, in particolare con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

si chiede di conoscere:

se e quale tipo di intervento sia stato realizzato da Aams - Agenzia delle dogane e dei monopoli, sotto la vigilanza e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, in punto di istruttoria e controllo ai fini autorizzativi riguardo alla pubblicizzazione su carta stampata, televisione, *web* e ogni altro mezzo di diffusione della citata lotteria istantanea, conformemente al cosiddetto decreto Balduzzi;

quali siano le ragioni che hanno indotto a non ritenere lesivo e dannoso il messaggio pubblicitario, e se ci siano state motivazioni sottese all'autorizzazione rilasciata;

quale sia la strategia in atto e quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere operativi i principi contenuti nel cosiddetto decreto Balduzzi, anche con riferimento alle linee programmatiche, le intese e le attività finalizzate a monitorare costantemente la rispondenza al decreto rispetto alle pubblicità riferite e riferibili alle lotterie istantanee in generale;

se e quale tipo di intervento, nei limiti di propria competenza, intendano promuovere al fine di rimuovere e/o rettificare, e, in ogni caso, modificare, il messaggio grafico pubblicitario visivo e letterale della lotteria istantanea denominata "Pazzi per lo shopping".

(4-00679)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00284, del senatore Stefano, sul diritto di coltivazione del mais OGM.

1.5.2.2. Seduta n. 83 (pom.) del 30/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

83a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 84 del 31 luglio 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTI CASELLATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

[LANGELLA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANGELLA](#) (PdL). Signora Presidente, non ha funzionato il mio dispositivo di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

Seguito della discussione del disegno di legge:

[\(890\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Relazione orale)(ore 16,36)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 890.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GATTI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.200, 9.5, 9.201, 9.202, 9.8, 9.203 e 9.12. Invito i presentatori dell'emendamento 9.14 a ritirarlo o a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.15 e favorevole sull'emendamento 9.501. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.16, 9.17, 9.18 e 9.204 e favorevole sugli emendamenti 9.21 e 9.22.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 9.24, 9.205, 9.207, 9.208, 9.33, 9.34 e 9.35 e parere favorevole sull'emendamento 9.32.

Per gli emendamenti 9.37, 9.38, 9.209 e 9.59, che sono molto simili, propongo la seguente riformulazione: «10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti», per poi proseguire con il testo attuale. Quindi, signora Presidente, dopo la parola «alloggiati», c'è l'aggiunta delle parole: «presso un immobile nella sua disponibilità». Se la riformulazione è accolta, il parere del relatore sui citati emendamenti è favorevole. A questo punto, se i presentatori sono d'accordo, possono riformulare il testo e congiungere le firme.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 9.41, 9.212, 9.54, 9.55, 9.210, 9.56, 9.215. Chiedo il ritiro degli emendamenti 9.62, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.69, 9.73, 9.74 e 9.75, perché su questi temi il

Governo ha riassunto una posizione negli emendamenti 9.801 e 9.802.

Il parere è contrario sugli emendamenti 9.79, 9.80 e 9.81. Per quanto riguarda l'emendamento 9.802/1, propongo una riformulazione tale per cui il testo si fermi alle parole «anche didattici per gli studenti». Se il senatore Russo accetta la riformulazione, cassando tutto il resto compresa la copertura, il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.93. Gli emendamenti 9.90 e 9.94 sono risolti all'interno dell'emendamento 9.95, a cui si dà parere positivo e, se i presentatori lo desiderano, possono congiungere le firme.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.96 e 9.98, 9.218 e 9.220. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.800 e contrario sull'emendamento 9.801/1. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.801, 9.802/1 (se riformulato come da me richiesto) e 9.802 (testo corretto).

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, i relatori si rimettono al parere del Governo.

[DELL'ARINGA](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, relativamente agli emendamenti il Governo esprime parere conforme ai pareri della relatrice.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il G9.100 è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G9.101, il parere è favorevole, a condizione che nel dispositivo le parole: «ad adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti utili a» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di adottare le misure utili a».

Sull'ordine del giorno G9.102, il parere è favorevole con la riformulazione nel dispositivo: «a valutare l'opportunità di».

Sull'ordine del giorno G9.103, il parere è favorevole a condizione che nel dispositivo le parole «assumere una iniziativa legislativa urgente volta a» siano sostituite dalle seguenti: «valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la generale disciplina generale in tema di assunzioni, di assumere».

Sull'ordine del giorno G9.104, il parere è favorevole, a condizione che all'impegno, chiesto al Governo, sia sostituita la parola «ad» con le seguenti: «a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la disciplina generale in tema di assunzioni, di adottare».

Sull'ordine del giorno G9.105 esprimo parere contrario, mentre il parere è favorevole sugli ordini del giorno G 9.106 e G9.107.

Sull'ordine del giorno G9.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, il parere è favorevole a condizione di usare all'inizio del dispositivo la formula «a valutare la possibilità di».

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti in esame.

[ALBERTI CASELLATI](#), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere precedentemente espresso, formula un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 11.69, 11.71, 11.225 e 11.226».

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 9.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,56.

(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 16,57).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 agosto.

Nella seduta pomeridiana di oggi, il cui orario di chiusura è stato posticipato alle ore 20,30, proseguirà la discussione del decreto-legge in materia di rilancio dell'occupazione e IVA.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre l'esame del decreto-legge cosiddetto Ilva di Taranto e del decreto-legge in materia di ecobonus, quest'ultimo già approvata dal Senato e in corso di modifica da parte della Camera dei deputati.

In relazione all'imminente scadenza di tali provvedimenti, gli orari delle sedute sono stati prolungati ed è stata prevista, in luogo del sindacato ispettivo, una seduta con votazioni nella giornata di venerdì 2 agosto, nella quale si procederà inoltre, come già stabilito dalla Camera dei deputati, alla votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di lunedì 5 agosto, saranno discussi il decreto-legge in materia di rilancio dell'economia, nonché ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri ed eventuali altri decreti-legge già approvati dal Senato, ove modificati dalla Camera dei deputati.

Il calendario potrà eventualmente essere integrato con lo svolgimento dell'interpellanza n. 42, Nugnes ed altri, sollecitata dal presidente Morra.

Per quanto riguarda le richieste di votazione nominale con procedimento elettronico, sarà data applicazione al parere reso dalla Giunta per il Regolamento il 14 settembre 1992, la quale ha stabilito che: «La richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti. Non vale una richiesta formulata *una tantum* con l'intento di avere effetto per tutta la seduta». Secondo quanto convenuto dalla Conferenza dei Capigruppo, per gruppi di voti si intende il complesso di emendamenti e ordini del giorno relativi ad un articolo.

Infine, non saranno più ammessi interventi per dichiarazione di rettifica, ritardo o mancata effettuazione di voto, che potranno tuttavia essere comunicati per iscritto ai senatori Segretari (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCpI e della senatrice Bianconi*) ai fini dell'inserimento nel Resoconto della seduta, ferma restando l'impossibilità di modificare il risultato della votazione elettronica di riferimento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 agosto 2013:

Martedì	30	luglio	pom.	h. 16,30-20,30	- Seguito disegno di legge n. 890 - Decreto-legge n. 76, rilancio dell'occupazione e IVA (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 31 luglio</i>) (<i>Scade il 27 agosto</i>) - Disegno di legge n. 941 - Decreto-legge n. 61, in materia di tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale (<i>Approvato</i>)

Mercoledì	31	"	ant.	h. 9,30-13,30	<i>dalla Camera dei deputati) (Scade il 3 agosto)</i> - Disegno di legge n. 783-B - Decreto-legge n. 63, in materia di efficienza energetica e misure fiscali <i>(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 4 agosto)</i> - Votazioni per l'elezione dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria <i>(Votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate) (venerdì 2, ore 10)</i>
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	1°	agosto	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Venerdì	2	"	ant.	h. 9	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 783-B (Decreto-legge n. 63, efficienza energetica e misure fiscali) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Lunedì	5	agosto	pom.	h. 17-20,30	- Disegno di legge n. 974 - Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia <i>(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 agosto)</i> - Ratifiche di accordi internazionali
Martedì	6	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	7	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	
Venerdì	9	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 974 (Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 5 agosto.

Il calendario potrà essere integrato con lo svolgimento dell'interpellanza n. 42, Nugnes ed altri, sullo smaltimento illecito dei rifiuti in Campania nonché con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 941
(Decreto-legge n. 61, in materia di tutela dell'ambiente, salute e lavoro
per imprese di interesse strategico nazionale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		43'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Misto		24'
GAL		23'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 783-B
(Decreto-legge n. 63, in materia di efficienza energetica e misure fiscali)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		30'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD		42'
PdL		37'
M5S		25'
SCpI		17'
LN-Aut		16'
Misto		15'
GAL		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE		14'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 974
(Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 3 ore, di cui :		
PD	1h.	10'
PdL	1h.	02'
M5S		43'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Misto		24'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE		23'
Dissenzienti		5'

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 17,01)

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei ringraziare la Presidenza per aver accolto le mie due proposte, sia rispetto alla votazione nominale con procedimento elettronico, sia rispetto alle dichiarazioni di mancata effettuazione di voto, che sono state accolte nella nostra Conferenza dei Capigruppo e in Consiglio di Presidenza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890 (ore 17,02)

[PRESIDENTE](#). Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 9.200.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, dovendo collaudare questa nuova prassi, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per tutte le votazioni riguardanti l'articolo 9 e che quindi venga richiesto un solo sostegno per tutti gli emendamenti a tale articolo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Dunque, per tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 si procederà alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.200, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.3 e 9.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.201 e 9.202 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

[ICHINO](#) (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, siamo in fase di votazione.

ICHINO (SCpI). Signora Presidente, volevo appunto intervenire in dichiarazione di voto su questo

emendamento.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Ichino, è nel suo diritto. Dispongo pertanto l'annullamento della votazione.

Ha facoltà di intervenire in dichiarazione di voto il senatore Ichino.

ICHINO (SCpI). Signora Presidente, l'emendamento 9.203 mira ad espungere dal testo della legge una disposizione che prevede che, laddove il contratto collettivo abbia escluso la responsabilità solidale dell'appaltante per la retribuzione del dipendente dell'appaltatore, resta in vita una corresponsabilità dell'appaltante per i contributi previdenziali.

Questo non ha letteralmente senso. Non si vede per quale motivo si mantenga la responsabilità per la contribuzione quando invece viene meno per disposizione collettiva la responsabilità per la retribuzione del lavoratore.

Poiché si tratta di una anomalia, io chiedevo, e torno a chiedere, che il Governo e i relatori esprimano un parere non negativo. Chiedo quale ragione possa mai esservi per creare una diversa disciplina per retribuzione da una parte e contribuzione previdenziale dall'altra.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, volevo solo confermare il voto contrario del nostro Gruppo all'emendamento 9.203 e cogliere l'occasione per contrapporre un'osservazione a quella fatta dal collega Ichino.

La salvaguardia della responsabilità solidale sulla quota contributiva ha l'evidente ragione di proteggere almeno la quota dei contributi previdenziali dei lavoratori che incorrono in questa fattispecie allo scopo di preservarne le pensioni.

Quindi, noi non siamo favorevoli alla proposta del senatore Ichino.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Volevo anzitutto chiedere, perché forse ero distratto, se abbiamo già votato l'emendamento 9.203. È su questo che si sta intervenendo in dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Sì, senatore Puglia, stiamo intervenendo sull'emendamento 9.203.

La Presidenza ha annullato la votazione perché il senatore Ichino ha chiesto la parola. A seguire indirò una nuova votazione.

PUGLIA (M5S). Quindi, signora Presidente, ella ha annullato la votazione perché non era chiaro il voto?

PRESIDENTE. No, senatore Puglia, l'ho fatto perché non avevo sentito la richiesta di intervento del senatore Ichino.

PUGLIA (M5S). Allora, signora Presidente, io spero che, quando noi senatori del Movimento 5 Stelle chiederemo la parola, ci sarà riservato lo stesso trattamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ICHINO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (SCpI). Signora Presidente sentito quanto ha annunciato la collega Ghedini, ritiro l'emendamento 9.203, avvertendo però che la motivazione del voto contrario del Partito Democratico non regge, dal momento che, comunque, il diritto dei lavoratori alla contribuzione è garantito dall'automatismo delle prestazioni previdenziali. Quindi, prendo atto della volontà di non tener conto di un'obiezione ragionevole. Avverto però che in questo modo si introduce nel nostro ordinamento una norma che a me pare davvero irragionevole.

Ritiro dunque l'emendamento 9.203. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 9.203.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.203, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.12 è improcedibile.

Riguardo l'emendamento 9.14 vi è un invito a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno. Chiedo alla senatrice Fuksia se è d'accordo.

FUCKSIA (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.14 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.15, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.501.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.501, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.16, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.17, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.18, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.204, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.21, identico all'emendamento 9.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.21, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori, identico all'emendamento 9.22, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.24 e 9.205.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.800.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.28, 9.206, 9.29 e 9.207 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 9.208, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.32, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.33, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.34 e 9.35 sono improcedibili.

L'emendamento 9.37 è stato ritirato.

Sull'emendamento 9.38, identico agli emendamenti 9.209 e 9.59, è stata proposta una riformulazione dal Governo. Chiedo ai presentatori se la accolgono.

[RANUCCI](#) (PD). Sì, signora Presidente.

[BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, la riformulazione è accolta.

[PRESIDENTE](#). La relatrice ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole su tale riformulazione?

[GATTI](#), relatrice. Sì, signora Presidente.

[DELL'ARINGA](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Sì, confermo.

PRESIDENTE. Senatore Bocca, accoglie la riformulazione?

[BOCCA](#) (PdL). Sì, signora Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.38 (testo 2), identico agli emendamenti 9.209 (testo 2) e 9.59 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.38 (testo 2), presentato dai senatori Bocca e Serafini, identico agli emendamenti 9.209 (testo 2), presentato dal senatore Berger e da altri senatori, e 9.59 (testo 2), presentato dal senatore Ranucci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.41.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, volevo semplicemente far notare che, quando andiamo ad abbassare la percentuale al 40 per cento dei soci, diamo la possibilità a queste aziende di avere realmente delle persone all'interno che svolgono in modo particolare quella specifica attività. Abbiamo il timore che le multinazionali possano comprare le nostre piccole attività.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.41, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.43, 9.44, 9.45, 9.47, 9.212 e 9.49 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 9.213 e 9.53 sono improponibili.

[BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Presidente, ritiro gli emendamenti 9.54 e 9.55.

[PRESIDENTE](#). Anche l'emendamento 9.210 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.56.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, volevo semplicemente far notare che il comma 12 dell'articolo 9 del decreto-legge dà la possibilità alle amministrazioni di sostenere le spese per lo svolgimento di attività sociali anche mediante forme di lavoro accessorio. Questo, a nostro avviso, toglie tanta attività a quelle cooperative sociali che lavorano sul territorio nel sociale. Quindi, chi vota in senso contrario in questo caso vota contro le cooperative sociali; che lo sappia! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.56, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.57, 9.214 e 9.215 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.801/1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.801/1, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.801.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.801, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.62 c'è un invito al ritiro. Senatrice Catalfo, lo accoglie?

CATALFO *(M5S)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 9.62.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.62, presentato dalle senatrici Catalfo e Bulgarelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.64 e 9.65 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 9.66, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ORELLANA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signora Presidente, poiché con questo emendamento si dispone un beneficio per le *start up* innovative, quindi le società a responsabilità limitata semplificata, ne chiediamo la votazione.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Orellana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.66, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.67, 9.69 e 9.73 sono stati ritirati.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, mi manca un passaggio. Inizialmente era stato detto che gli emendamenti 9.62, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.69, 9.73, 9.74 e 9.75 sarebbero stati votati con un'unica votazione perché simili. Non è stata data notizia di alcun ritiro, quindi non comprendo.

PRESIDENTE. Non è così, senatore Santangelo. Abbiamo seguito la procedura come potrà verificare dal resoconto.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, dopo i pareri della relatrice e del rappresentante del Governo è emerso questo e noi non li abbiamo segnati. Sarebbe preferibile rallentare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, c'era stato un invito al ritiro conseguente ad altre votazioni, cosa che poi è avvenuta. Mi risulta anche che gli emendamenti 9.67, 9.69 e 9.73 siano stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 9.74, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ORELLANA (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Orellana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.74, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 9.75 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.79.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.79, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.80.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.80, presentato dal senatore Galimberti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.81.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.81, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.802/1, presentato dal senatore Russo, è stata chiesta una

rielaborazione. Ha chiesto di parlare la relatrice, senatrice Gatti. Ne ha facoltà.

[GATTI](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GATTI](#), *relatrice*. Signora Presidente, chiedo di accantonare l'emendamento 9.802/1.

[PRESIDENTE](#). D'accordo. Accantoniamo allora anche l'emendamento 9.802, che è connesso.

Gli emendamenti 9.82 e 9.91 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.89 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.93.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.93, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Bertuzzi se ritira l'emendamento 9.90 e al senatore Stefano se ritira l'emendamento 9.94, per convergere sull'emendamento 9.95.

[BERTUZZI](#) (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 9.90.

[STEFANO](#) (Misto-SEL). Signora Presidente, mi sembra che il contenuto sia lo stesso: quindi, ritiro l'emendamento 9.94.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.95.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, desidero apporre la mia firma e dichiarare il voto favorevole all'emendamento in esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.95, presentato dal senatore Marinello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 9.96 e 9.98.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Anche l'emendamento 9.216 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.220, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ORELLANA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, desidero apporre la mia firma e dichiarare il voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Orellana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.220, presentato dai senatori Orellana e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 9.218 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, il parere è favorevole, con una semplice riformulazione. Dopo le parole «impegna il Governo», propongo di aggiungere le altre: «a valutare la possibilità di». Propongo inoltre di eliminare la preposizione «ad» all'inizio dei due capoversi successivi.

PRESIDENTE. Senatore Olivero, accetta la riformulazione?

OLIVERO (*SCpI*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G218 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 9.802 e del relativo subemendamento, precedentemente accantonati.

Ha chiesto di intervenire il presidente della Commissione programmazione economica, bilancio, senatore Azzollini.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, se la richiesta è - come mi pare emerga dai colloqui intercorsi con il sottosegretario Dell'Aringa - di approvare l'emendamento 9.802/1 fino alle parole «decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213», eliminando quindi la restante parte del testo comprensiva della copertura, è chiaro che per la Commissione bilancio va bene, anzi, oserei dire che in questo caso va meglio, e lo sottolineo perché ne abbiamo discusso con il sottosegretario Dell'Aringa.

Ripeto, la Commissione bilancio non solleva alcun dubbio riguardo l'accoglimento dell'emendamento 9.802/1 se dal testo venisse eliminata la parte che segue le parole «decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213», compresa la copertura, perché questa formulazione chiarisce che trattasi di emendamento che non collide con l'esigenza di copertura delle norme.

PRESIDENTE. Senatore Russo, accoglie la proposta di modifica?

RUSSO (*PD*). Sì, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.802/1 (testo 2), presentato dai senatori Russo e Pegorer.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.802 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.802 (testo corretto), presentato dal Governo, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G9.100 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatrice Ghedini, insiste per la votazione?

GHEDINI Rita (PD). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, poiché i presentatori non insistono, l'ordine del giorno G9.100 non verrà posto ai voti.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G9.101. Senatrice Ghedini, accoglie tale proposta?

GHEDINI Rita (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Il Governo ha proposto una riformulazione anche dell'ordine del giorno G9.102. Senatore Ichino, accoglie tale proposta?

ICHINO (SCPl). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G9.103. Senatrice De Biasi, la accoglie?

DE BIASI (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G9.104. Senatore Esposito Stefano, la accoglie?

ESPOSITO Stefano (PD). Sì, signora Presidente. Anticipo poi il ritiro dell'ordine del giorno G9.105.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.104 (testo 2), G9.106 e G9.107 non verranno posti ai voti.

Gli ordini del giorno G9.108 e G9.109 sono improponibili.

Il Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G9.110. Senatrice De Petris, la accoglie?

DE PETRIS (Misto-SEL). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.110 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 9.0.1 è improponibile, mentre l'emendamento 9.0.900 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (PdL). Ritiro l'emendamento 10.203.

[BLUNDO](#) (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 10.204 si propone la soppressione del comma 7 dell'articolo 10. Ciò, in quanto tale comma esclude i trasferimenti erariali in favore delle Regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a

riduzione in caso di mancata adozione da parte della Regione di misure di riduzione dei costi della politica, così come stabilito dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Si ricorda che la norma fino ad ora vigente esclude dall'ambito della riduzione i trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale. Questo emendamento è volto alla soppressione di tale disposizione.

[GHEDINI Rita](#) (PD). Ritiro l'emendamento 10.4.

[SPILABOTTE](#) (PD). Presidente, ritiro l'emendamento 10.9.

[ROSSI Gianluca](#) (PD). La questione affrontata con l'emendamento 10.13 è stata dibattuta in Commissione con il rappresentante del Governo, il quale è consapevole che questa è una priorità per il Gruppo del Partito Democratico: si tratta del mancato rifinanziamento, nell'ultima legge di stabilità, della disposizione relativa alla mobilità individuale. È una questione molto importante che riguarda le imprese con meno di 15 dipendenti. Siamo disponibili a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, qualora il Governo mantenesse la propria contrarietà.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Presidente, faccio mio l'emendamento 10.4 e ne chiedo la votazione.

[SACCONI](#) (Pdl). Signora Presidente, con l'emendamento 10.0.200 si intende ampliare la capacità delle casse previdenziali con riferimento ai giovani professionisti e alle barriere che essi incontrano nell'accedere alla professione. Fermi restando i saldi di finanza pubblica, nell'ambito di economie aggiuntive a quelle che sono richieste alle stesse casse previdenziali, deve essere possibile lo svolgimento di funzioni di sostegno ai giovani professionisti, come qui si dispone. Mi auguro che il Governo - eventualmente anche suggerendo opportune correzioni - possa accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[GATTI](#), relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.204, 10.4 e 10.13 (quest'ultimo peraltro trasformato in un ordine del giorno).

Il parere è contrario sull'emendamento 10.206, mentre è favorevole sull'emendamento 10.800. Ci rimettiamo al Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno G10.100 e G10.101.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 10.0.200, siccome c'è un'ipotesi di riformulazione da parte del Governo, se il senatore Sacconi la accoglie, anche il parere dei relatori è favorevole.

[DELL'ARINGA](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti, anche sull'emendamento 10.0.200, a condizione che venga riformulato. La proposta è di sostituire le parole «Fermi restando i risparmi e i tetti di spesa previsti in materia di finanza pubblica,» con le seguenti: «Fermi restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente,». A seguire tutto il resto rimane tale e quale. Se tale riformulazione viene accolta, il Governo è favorevole.

Sull'ordine del giorno G10.100 il parere è favorevole, se riformulato aggiungendo le parole: «a valutare la possibilità», dopo le parole: «impegna il Governo:». Per quanto riguarda l'ordine del giorno G10.101, il parere è favorevole, a condizione che l'impegno sia riformulato come segue: «a valutare l'opportunità, anche in considerazione dei vincoli di bilancio,».

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico per ogni singolo emendamento, cioè ora in riferimento all'emendamento 10.1.

[CARRARO \(PdL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico per tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 10.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito ora il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carraro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

A questo punto procediamo alla votazione con il sistema elettronico dell'emendamento 10.1, come richiesto dal senatore Santangelo per tale singolo emendamento, e alla votazione dei successivi emendamenti ed eventualmente ordini del giorno, sempre con il sistema elettronico, come richiesto dal senatore Carraro.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). L'articolo 113 del Regolamento, per il caso specifico, al comma 2, dice, che la richiesta di voto qualificato va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o ai gruppi di voti. Ciò non significa che la richiesta di voto di un singolo emendamento annulla la possibilità di richiedere la votazione anche per un gruppo di voti.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, infatti, la sua richiesta sul primo emendamento, il 10.1, verrà eseguita.

SANTANGELO (M5S). Le chiedo la possibilità di farlo per successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Questo non è praticabile, perché, ai sensi della dichiarazione della Giunta, quando la richiesta viene effettuata per gruppi di emendamenti sul singolo articolo si procede diversamente. Sull'emendamento 10.1 votiamo singolarmente.

SANTANGELO (M5S). È una variazione al Regolamento?

PRESIDENTE. No.

SANTANGELO (M5S). Il Regolamento mi pare dica così; mi aiuti a comprendere meglio.

[PRESIDENTE](#). Se vuole, rileggiamo il parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992: «La richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti. Non vale una richiesta formulata *una tantum* con l'intento di avere effetto per tutta la seduta». Lei l'ha fatto sul primo e il senatore Carraro l'ha fatto sull'altro gruppo. *(Commenti dai Gruppi PD e PdL)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.200 e 10.202 sono improponibili. Gli emendamenti 10.201 e 10.203 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.204, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 10.4 è stato ritirato.

PUGLIA *(M5S)*. L'emendamento 10.4 è stato fatto proprio dalla senatrice Donno.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento, per il quale voterò a favore, è l'esempio palese di quello che sta avvenendo in Italia in questo Parlamento. Alcuni emendamenti che sono molto validi e di buonsenso - per questo noi voteremo a favore - vengono presentati dal PD e poi puntualmente ritirati, perché tutti i decreti sono assolutamente blindati. C'è l'impossibilità di poter interagire con le altre forze politiche e poter votare delle cose di buonsenso. Stiamo assistendo ad una farsa. Quella che stiamo vedendo in questo momento è una farsa.

[GHEDINI Rita](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signora Presidente, nella dinamica parlamentare, è assolutamente evidente che, quando si fa una proposta, compete alla responsabilità dei senatori nell'interlocuzione con l'Aula e il Governo trovare le coperture. Questo emendamento non ha copertura. Pertanto, ho provveduto a ritirarlo e il Governo ha accettato di occuparsi dei contenuti di questo emendamento accogliendo un ordine del giorno, che è già stato approvato.

Dal punto di vista procedurale non ho potuto dichiarare ritirato e trasformato in ordine del giorno questo emendamento perché un ordine del giorno sullo stesso contenuto è stato approvato con riferimento ad un precedente articolo e quindi risulta già fra gli impegni del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se interviene in dissenso dal Gruppo ne ha facoltà, altrimenti non ha la parola. Interviene in dissenso?

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, il Gruppo non si è espresso.

PRESIDENTE. Sì, si è espresso poc'anzi il senatore Santangelo. La prego, per correttezza, risponda alla domanda: lei interviene per dissenso?

PUGLIA *(M5S)*. Vorrei apporre la mia firma all'emendamento 10.4.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Ghedini Rita e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dai senatori Donno e Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 10.9 è stato ritirato.

L'emendamento 10.13 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.13, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere del Governo sull'ordine del giorno G10.13 è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.13 non verrà posto ai voti. Gli emendamenti 10.17 e 10.205 sono stati ritirati.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 10.205 e chiederne la votazione.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento 10.205 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Blundo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.205, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.206 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.800.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G10.100 è stata richiesta una riformulazione: i presentatori accolgono tale richiesta?

GHEDINI Rita (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G10.101 è stata richiesta una riformulazione: la senatrice proponente accoglie tale richiesta?

CHIAVAROLI (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'emendamento 10.0.200 il Governo ha avanzato una proposta di riformulazione; i presentatori accolgono tale proposta?

MUSSOLINI (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5a Commissione a pronunciarsi sull'emendamento 10.0.200 (testo 2).

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, chiediamo tempo. Ne stiamo verificando già altri. Chiediamo che venga accantonato.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.200 (testo 2) in attesa del parere della 5a Commissione.

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, in qualità di Vice Capogruppo desidero rappresentare che avremmo bisogno di una sospensione dei lavori per esaminare gli emendamenti da presentare al decreto del fare, in quanto il termine per la loro presentazione scade alle ore 20. Abbiamo questa necessità perché abbiamo bisogno di lavorarci sopra.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, le ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il calendario anche in base a queste esigenze; quindi, dobbiamo proseguire con i lavori d'Aula e con il voto del provvedimento in esame.

Collegli, la Presidenza, valutati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli 11 e 12 del decreto?legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 11.12, 11.214, 11.219, 11.220, 11.80, 11.81, 11.235, 11.236 e 12.5, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MOLINARI (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 11.1 consentiamo al Governo di fare un passo avanti: invece di prorogare il termine per far scattare l'aumento dell'IVA dell'1 per cento, consentiamo al Governo, e di conseguenza a noi tutti, di evitare che tale aumento avvenga alla scadenza del termine. Tra l'altro, le coperture sono pienamente confacenti a quelle richieste dalle minori entrate previste, pari a 1 miliardo di euro per il 2013 e 4,2 miliardi di euro previsti a decorrere dal 2014.

Le relative coperture sono indicate alla lettera *b)* dell'emendamento 11.1, alla stregua della quale si prevede una riduzione del 20 per cento delle spese correnti riferite ai programmi del Ministero della difesa, nell'ambito delle spese rimodulabili e in base alla legge di contabilità (comma 1-*bis*), e mediante la riduzione del 2 per cento relativa a tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge di contabilità. Al comma 1-*quinquies* si specifica che sono escluse dalle predette riduzioni di spesa gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'università e la ricerca.

BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, con gli emendamenti 11.3 e 11.4 chiediamo uno spostamento della scadenza al 31 dicembre 2013. Con l'emendamento 11.7 sottolineiamo che sia fondamentale in questo momento una revisione dei panieri IVA, e quindi una revisione dei beni e delle aliquote IVA applicate su di essi, tenendo anche conto dei cambiamenti dei consumi di prima necessità dei nostri cittadini, delle famiglie e delle imprese.

Con l'emendamento 11.36 si chiede che sia soppressa l'attribuzione di risorse alla Campania in quanto non utilizzate per il pagamento di debiti della pubblica amministrazione. In sostanza, chiediamo la soppressione del comma 13.

Con l'emendamento 11.53 chiediamo che la copertura per la proroga dell'IVA sia modificata, ovvero si sopprimano gli aumenti alle aziende attraverso gli acconti ed anticipazioni di imposte, e si possano invece ridurre i fondi FAS. Sempre in questi termini, la Lega richiede di semplificare le rate di acconto d'imposta per quanto riguarda IRPEF, IRAP e IRES.

LEPRI (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 11.11.

PADUA (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 11.201 per trasformarlo in un ordine del

giorno.

[VACCARI](#) (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 11.21, chiedendo di trasformarlo in un ordine del giorno di analogo contenuto.

[MARINELLO](#) (PdL). Signora Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 11.25, che è assolutamente chiaro e che pone la questione della rimozione dell'Eternit e dei residui dell'amianto da alcune aree sensibili, che da circa 20 anni presentano un tasso di inquinamento non più tollerabile. Questo intervento viene dunque realizzato attraverso l'utilizzo di alcuni fondi per le aree sottoutilizzate, destinati alla Regione Siciliana: tra l'altro esiste a tal proposito un'apposita convenzione tra la Regione Siciliana e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Detto questo, mi limito semplicemente ad accogliere l'invito della Commissione bilancio, che dopo aver esaminato l'emendamento 11.25, di cui sono primo firmatario, ha dato sostanzialmente un parere positivo, a patto però che si rimoduli la somma prevista, per un importo non superiore a 10 milioni di euro. Chiedo dunque al relatore o al Governo di formulare indicazioni al riguardo: sono ovviamente disponibile a tenere fermo l'emendamento ma con una rivalutazione al ribasso della somma. Intanto ci accontenteremo di questa misura e poi, nel proseguo dell'attività parlamentare, si vedrà.

[D'ALI](#) (PdL). Signor Presidente, gli emendamenti 11.208, 11.209, 11.210 e 11.211 riguardano un argomento assolutamente rilevante, che in questi giorni è stato oggetto di un balletto di notizie provenienti dalla Presidenza della Regione Siciliana. Gli emendamenti mirano a inquadrare meglio la finalità di quanto chiesto dal Governo alla Regione Siciliana e alle altre Regioni a statuto speciale. *(Brusìo. Richiami del Presidente).*

Il problema è che nel cosiddetto decreto paga imprese è stata prevista la possibilità di pagare alcuni rilevanti debiti da parte delle Regioni a statuto speciale con un mutuo pluriennale dello Stato. Per le Regioni a statuto speciale è stata chiesta un'ulteriore garanzia, perché lo Stato evidentemente non si fida della loro capacità di rimborso del mutuo pluriennale. Questa garanzia ricade naturalmente sui cittadini, dal momento che viene proposto un aumento dell'addizionale regionale IRPEF di ben un punto percentuale. Per quanto riguarda la Regione Siciliana, ricordo ai colleghi che i cittadini siciliani pagano, oltre all'aliquota regionale massima, pari all'1,23 per cento, un'ulteriore aliquota aggiuntiva, pari allo 0,50 per cento, già autorizzata alcuni anni fa da una precedente legge.

Quindi, sommando questa ulteriore aliquota dell'1 per cento, si andrebbe a raggiungere la "bella" cifra del 2,73 per cento di addizionale regionale, il cui onere - lo ripeto - andrà a ricadere solo ed esclusivamente sulle spalle dei cittadini. Nulla fa la Regione per ridurre le sue spese, ma in realtà non fa altro che aumentare il carico fiscale nei confronti dei cittadini.

Detto questo, in questi giorni c'è stato, a seguito di un articolo di stampa, un balletto di notizie provenienti dalla Regione siciliana. Il Presidente della Regione ha detto che questo aumento non s'ha da fare, l'assessore al bilancio ha detto che è già concordato con lo Stato e poi il Presidente è intervenuto di nuovo l'indomani. Insomma, abbiamo una rassegna stampa che in cinque giorni fa cambiare opinione cinque volte agli esponenti del governo regionale siciliano.

Detto questo, è chiaro che è già stato fatto in sede di presentazione del decreto, quindi un mese fa, un accordo preciso tra il Governo e la Regione siciliana per apportare questo aumento. Io ho chiesto al Governo, in sede di Commissione bilancio, di chiarirmi se effettivamente la portata, l'esigenza di questa tassa e di questo aumento dell'imposta regionale siano tali da arrivare sino al punto di coprire ben 30 anni (perché qui parliamo di un mutuo trentennale). Ho dunque chiesto se non si potesse ridurre questo importo o se non si potesse limitarlo nel tempo. Il vice ministro Fassina mi ha detto che mi avrebbe risposto e spero che lo farà in questa sede.

Comunque, io mantengo certamente l'emendamento 11.209, là dove si vincola «esclusivamente» a questo fine l'eventuale aumento dell'imposta regionale. Purtroppo, siamo abituati nel tempo a concedere aumenti, anche di addizionali, per un fine e a vederli poi utilizzati per altri scopi (quindi, sempre a discapito delle tasche dei cittadini).

Sicuramente ritiro l'emendamento 11.211, perché è ultroneo e quindi non voglio appesantire il testo

normativo.

Per l'emendamento 11.210 attendo dal Governo di conoscere la congruità di questo aumento e di sapere se può essere ridotto, come io propongo, nei limiti dello 0,73 piuttosto che dell'1 per cento e, temporalmente, nell'arco di due anni piuttosto che non nell'arco di 30 anni. Sono cifre sulle quali io non ho la disponibilità dei dati, ma il Governo certamente ce l'ha in termini di conoscenza, fermo restando il fatto che si tratta di una facoltà che viene data alla Regione. Ed io spero che, così come ha dichiarato il presidente Crocetta alla stampa, questa facoltà non venga utilizzata, ma si provveda a questo onere con tagli alla spesa pubblica regionale, sempre che il Governo accetti il cambio di garanzia dall'imposta finalizzata al taglio sulla spesa pubblica.

Ritiro anche l'emendamento 11.208.

Mantengo - come ho detto - l'emendamento 11.209, e sull'emendamento 11.210 mi riservo di pronunciarmi a seguito dei chiarimenti che mi fornirà il Governo.

[SANTINI](#) (PD). Signora Presidente, preannuncio la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 11.35 che, sostanzialmente, tiene conto delle riserve avanzate in sede di discussione generale.

L'emendamento riguarda il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e prevede la possibilità di creare, oltre a quanto già stabilito dal decreto-legge n. 35 del 2013, recentemente convertito in legge, una possibilità ulteriore relativamente al pagamento di questi debiti, assistendoli con la garanzia dello Stato e prevedendo l'intervento di enti intermediari finanziari, come già prevede la legge recentemente approvata. In questo senso chiediamo che l'emendamento venga accolto.

[RUTA](#) (PD). Signora Presidente, più che illustrare l'emendamento 11.217 (già emendamento 11.49), vorrei rivolgermi al relatore e al Governo per dire che se c'è una disponibilità ad accoglierlo come ordine del giorno noi siamo pronti a ritirarlo.

Naturalmente, noi vorremmo che il Governo e il relatore ritornassero sull'idea di potere accogliere direttamente questo emendamento che, a partire dalla zona di Taranto, significherebbe molto. Noi lo abbiamo presentato consapevolmente, perché sappiamo che quell'area soffre in maniera particolare questa crisi.

Tale situazione, ovviamente, riguarda non solo Taranto, ma in particolar modo quella zona, che già soffre per la questione dell'Ilva, con tutte le conseguenze potenziali in termini occupazionali.

Rivolgendomi ai relatori e al Governo chiedo di fornirmi un'indicazione in tal senso. Siamo disponibili - ripeto - a ritirare l'emendamento sempre che vi sia una disponibilità del Governo ad accoglierlo come ordine del giorno, salvo che non voglia esprimere parere favorevole sull'emendamento.

[PUGLIA](#) (M5S). Signora Presidente, purtroppo l'emendamento 11.214 - a me ovviamente molto caro perché riguarda la Regione Campania - è stato dichiarato improponibile.

Quando ho letto il testo del comma 13 dell'articolo 11 che attribuisce alla Regione Campania una quota di anticipazione pari a 1.400 milioni di euro mi sono detto che delle risorse finanziarie vanno sempre bene. Mi sono chiesto però: da dove provengono queste risorse? Dall'aumento dell'addizionale regionale IRPEF e dall'IRAP: ancora una volta, più tasse per noi.

Ho quindi proposto di far sì che il trattamento economico dei singoli consiglieri regionali fosse ridotto in modo da non superare il 70 per cento dei compensi percepiti dai membri del Parlamento.

La Regione Campania non ha più soldi per il trasporto pubblico. non certo per colpa dei cittadini e delle imprese... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, ha terminato il tempo a sua disposizione.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (PdL). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 11.0.200 che ho ritirato e trasformato in ordine del giorno su richiesta dei relatori. Lo faccio perché desidero che il Governo consideri questa decisione come un atto di fiducia.

Sono convinto che vi sarà da parte del Governo, che desidererei prestasse attenzione, la consapevolezza della necessità di porre rimedio ad un problema che resta irrisolto da molto tempo.

Nel 1994 con la legge n. 29 il legislatore intese introdurre alcune disposizioni finalizzate a disciplinare

la figura del terapeuta della riabilitazione non vedente, al fine di determinare, tra l'altro, dei benefici sotto il profilo occupazionale.

Lodevole l'iniziativa e la premura che il legislatore ebbe all'epoca rivolgendo attenzione ad una platea di soggetti diversamente abili. Cosa è accaduto?

È accaduto che nel corso del tempo, in particolare negli anni successivi, con l'introduzione della legge n. 42 del 1999 prima e poi con la legge n. 251 del 2000, sono state introdotte alcune modifiche che hanno comportato l'eliminazione della figura professionale del fisioterapista dal novero delle professioni ausiliarie della sanità. Ciò ha determinato, evidentemente, l'impossibilità per la legge del 1994 di trovare applicazione a beneficio dei non vedenti per un fatto di vuoto normativo e di modifica della terminologia della qualifica di questi operatori.

L'emendamento da me presentato era finalizzato a ripristinare una regolarità, ad aggiornare la tipologia dell'attività di fisioterapista e a consentire l'applicazione dei benefici per agevolare l'occupazione dei fisioterapisti non vedenti. Mi è stato chiesto dai relatori l'impegno di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Ho accolto questa richiesta e ringrazio i relatori. Confermo il mio ordine del giorno e lo sottopongo con le necessarie forze ed enfasi al Governo, che sarà cortese nell'ascoltarmi e nel darmi un cenno di consenso, affinché possa quanto prima prendere in esame ogni iniziativa volta a colmare questo *vulnus* ed a ripristinare i benefici a favore dei fisioterapisti non vedenti.

STEEANO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11.218, il problema investe l'attività dei *call center* che hanno attuato, entro le scadenze previste, misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. A queste aziende chiederemmo la possibilità di usufruire di misure di credito d'imposta per spalmare su un periodo più lungo alcuni benefici, perché il problema di questa tipologia di imprese è che, a fronte di meccanismi che agevolano ora le nuove assunzioni, rischiano di ritrovarsi completamente fuori mercato essendo la loro attività per l'80-90 per cento costituita dal costo del lavoro.

Mi sembrava fosse un buon proposito rendere durature delle buone misure introdotte qualche anno fa che hanno prodotto stabilizzazione.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervengo per proporre una riformulazione dell'emendamento 11.219.

In sede di Commissione abbiamo già trattato di questa vicenda e sappiamo che esiste un tavolo di confronto con il sistema delle organizzazioni ed il sistema dei gestori delle concessioni a fini turistico-ricreativi, soprattutto sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Saremmo interessati pertanto a proporre una riformulazione, che vorrei spiegare.

Vi sono situazioni nelle quali i manufatti amovibili, previsti esplicitamente nel progetto di concessione, devono essere smontati e rimontati dagli enti locali competenti per territorio in ragione della stagionalità, operazione questa particolarmente onerosa per le imprese, che devono spendere migliaia di euro per smontare e poi migliaia di euro per rimontare le strutture. Si tratta di collegare l'insistenza delle strutture per il periodo esclusivo della concessione.

Pertanto la riformulazione sarebbe nel senso di inserire, dopo le parole «per finalità turistico-ricreative e sportive», le seguenti: «le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 194 (...), mantengono installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. Dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, prendo atto dell'improponibilità dell'emendamento 11.235 e ne approfitto per ritirare anche l'emendamento 11.0.3. Chiedo però al Ministro competente di chiarire definitivamente il problema delle sanzioni per le richieste non dovute di rimborsi IVA, dal momento che su questo tema oggi c'è una grande diversità di comportamenti.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 18,18)

(Segue PANIZZA). Vi sono infatti alcuni uffici delle agenzie delle entrate che applicano una sanzione del 30 per cento ed altri che applicano sanzioni minori. Su tale differenza di comportamento occorre assolutamente un chiarimento. Pertanto, ritiro l'emendamento perché il Governo non si è reso disponibile ad approvarlo, ma chiedo che venga fatta definitivamente chiarezza sul tema.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, prima di passare alla votazione dobbiamo ascoltare i pareri.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SCIASCIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.7 e 11.200. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 11.300 e 11.20. Sugli emendamenti 11.19, 11.202, 11.204 e 11.205 il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.25, purché così riformulato: dopo le parole: "nel limite di", sostituire "50", con "10".

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.26 (testo 2), 11.27 e 11.207. e parere contrario sugli emendamenti 11.208, 11.209 e 11.210.

Dell'emendamento 11.35 è stato presentato un testo 2. Attendiamo il nuovo parere della 5a Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.212 e parere contrario sugli emendamenti 11.36, 11.218, 11.53, 11.56, 11.57, 11.221, 11.222, 11.223, 11.224, 11.71, 11.69, 11.225, 11.226 e 11.227.

Sull'emendamento 11.230 mi rimetto al Governo, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 11.237.

Sugli ordini del giorno mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 11.0.501/1, 11.0.501/2, 11.0.501/3, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 11.0.501 (testo corretto).

Propongo invece la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 11.0.200.

Infine, sull'emendamento 11.0.201 il parere è contrario.

FASSINA, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore. Sull'emendamento 11.230, su cui il relatore si era rimesso al Governo, il parere è favorevole.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, chiedo una riformulazione del G11.100, proponendo che, dopo le parole «impegna il Governo», siano inserite le seguenti: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatore Lepri, accoglie tale riformulazione?

LEPRI (PD). Sì, signor Presidente, la accolgo.

FASSINA, vice ministro dell'economia e delle finanze. Chiedo poi che l'ordine del giorno G11.102 sia riformulato inserendo, dopo le parole «impegna il Governo», le seguenti: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, accoglie la riformulazione proposta dal Governo?

ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

FASSINA, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo propone la riformulazione anche dell'ordine del giorno G11.103, chiedendo che, dopo le parole «impegna il Governo», siano inserite le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la riformulazione?

STUCCHI (LN-Aut). Sì, la accogliamo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie poi come raccomandazione l'ordine del giorno G11.104.

PRESIDENTE. I presentatori di questo ordine del giorno sono favorevoli all'accoglimento con raccomandazione?

STUCCHI (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Chiedo inoltre che l'ordine del giorno G11.105 sia riformulato aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare la possibilità di».

PRESIDENTE. I presentatori accettano la proposta del rappresentante del Governo?

BELLOT (LN-Aut). Sì, Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Anche l'ordine del giorno G11.106 dovrebbe essere riformulato aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le seguenti: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo?

BELLOT (LN-Aut). Accogliamo la proposta del Governo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo poi come raccomandazione l'ordine del giorno G11.107.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, insiste per la votazione?

BISINELLA (LN-Aut). No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G11.108.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, insiste per la votazione?

BELLOT (LN-Aut). No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G11.109 e G11.110.

Propongo inoltre una riformulazione dell'ordine del giorno G11.111, nel senso di inserire, dopo le parole «impegna il Governo», le altre: «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la proposta del rappresentante del Governo?

COMAROLI (LN-Aut). Accogliamo la proposta di riformulazione.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Chiedo che l'ordine del giorno G11.112 sia riformulato, cancellando nel dispositivo, dopo le parole «a stabilire», le seguenti: «con precisione, e comunque entro l'anno 2013,».

PRESIDENTE. I presentatori accettano questa proposta di riformulazione?

BELLOT (LN-Aut). Riformuliamo il testo come indicato dal Vice Ministro.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G11.113.

Propongo poi che l'ordine del giorno G11.114 venga riformulato, aggiungendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «compatibilmente con gli equilibri di bilancio».

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, accoglie la riformulazione?

SCILIPOTI (PdL). A parte questa modifica, il dispositivo rimane quello che avevo predisposto io?

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sì.

SCILIPOTI (PdL). Allora sono d'accordo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Propongo anche una riformulazione dell'ordine del giorno G11.115, nel senso di aggiungere, dopo le parole «impegna il Governo», le altre:

«compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

PRESIDENTE. I presentatori accettano questa proposta di riformulazione?

BELLOT (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo poi l'ordine del giorno G11.116 come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

BELLOT (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G11.117 come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

BELLOT (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G11.118 e G11.119.

Propongo poi una riformulazione dell'ordine del giorno G11.120, nel senso di inserire, dopo le parole «impegna il Governo a», le altre: «valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di».

PRESIDENTE. Senatore Ichino, accoglie la proposta del Governo?

ICHINO (*SCpI*). Sì, Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G11.121 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, insiste per la votazione?

[ICHINO](#) (*SCpI*). Presidente, abbiamo ritirato i nostri emendamenti relativi al settore dello spettacolo e della ricerca sulla base dell'impegno del Governo ad accogliere un ordine del giorno, che oltretutto è formulato in modo molto ampio, nel senso che lascia spazio a scelte elasticamente determinate secondo le valutazioni dell'Esecutivo: però l'accordo politico era nel senso che vi sarebbe stato un accoglimento pieno dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sottosegretario Fassina, intende replicare al senatore Ichino?

[FASSINA](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Va bene, accolgo l'ordine del giorno G11.121. Accolgo invece l'ordine del giorno G11.122 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, insiste per la votazione?

GHEDINI Rita (*PD*). No, signor Presidente.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G11.123 come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

BELLOT (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Ci sono poi alcuni emendamenti che sono stati trasformati in ordine del giorno, ma chiederò il parere di volta in volta.

[FASSINA](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il senatore D'Alì aveva chiesto chiarimenti al Governo in merito agli emendamenti 11.209 e 11.210. Come ho avuto modo di accennare anche in Commissione bilancio nella giornata di ieri, la previsione contenuta nella norma finalizzata alla costruzione di un piano di rientro sugli anticipi che lo Stato dà per il pagamento dei debiti alle imprese non ha una particolare caratteristica per le Regioni a statuto speciale. Ciascuna Regione deve far fronte con le proprie risorse al piano ventennale di rientro degli anticipi che prende dal bilancio dello Stato, per saldare i 40 miliardi di debiti che complessivamente Stato, Regioni ed enti locali hanno nei confronti delle imprese, e pertanto si predispongono le misure idonee, secondo le caratteristiche di ciascun bilancio regionale.

Per quanto riguarda la Sicilia, la misura dell'innalzamento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF prevista nel decreto-legge in esame è una possibilità per l'amministrazione regionale e la dimensione dell'aumento è coerente con le risorse necessarie al piano di rientro.

[D'ALI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (PdL). Signor Presidente, ringrazio il vice ministro Fassina per il chiarimento e mi chiedo come mai non sia stato allora espresso parere favorevole sul mio emendamento 11.209, che con la parola «esclusivamente» finalizza in maniera inequivocabile quest'anticipazione a quanto il Governo ha chiesto alla Regione, in maniera tale che questo aumento possa essere fatto inequivocabilmente solo per questo fine, e diversamente non venga attuato.

Chiedo quindi di rivedere il parere solo sull'emendamento 11.209 e ritiro gli altri emendamenti.

[BONERISCO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, quella che stiamo svolgendo è una discussione che meriterebbe qualche minuto in più di attenzione, ma per assoluta brevità mi limito a sostenere con grande forza il testo dell'emendamento 11.35, ancorché riformulato, proposto dal senatore Santini, che ha trovato la nostra totale adesione. Pertanto, al testo del senatore Santini, riformulato così come il vice ministro Fassina ha appena dichiarato di volere accogliere, aggiungiamo le firme dei componenti del Gruppo PdL della Commissione bilancio.

Vorrei ricordare al Vice Ministro, come abbiamo avuto occasione di fare durante i lavori della Commissione di ieri, che l'accoglimento costituisce il viatico migliore per poter dar seguito non solo a quei 40 miliardi (che non rappresentano l'ammontare complessivo dei debiti commerciali delle nostre pubbliche amministrazioni: sono quelli che il Governo ha deciso di stanziare per coprire una delle misure più significative per la crescita del nostro Paese). L'effetto indotto dal testo che il senatore Santini ha predisposto, invece, aiuterà e favorirà non solo la rapida esecuzione di tutto questo, ma anche un effetto finanziario positivo, in modo da allargare questa possibilità e quindi immettere nelle imprese liquidità, assai preziosa in questo momento, e nel futuro poterne aggiungere altra.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, per i quali la senatrice Ghedini ha già chiesto la votazione con scrutinio simultaneo.

Invito pertanto il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

[BELLOT](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (LN-Aut). Chiedo di poter aggiungere la mia firma.

[VACCIANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (M5S). Anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 11.2.

[MOLINARI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MOLINARI](#) (M5S). Chiedo anch'io di aggiungere la mia firma.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto di queste ulteriori sottoscrizioni dell'emendamento 11.2.

[URAS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, volevo dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 11.2, che abbiamo sottoscritto, anche perché ha una motivazione. Come è noto, abbiamo già chiesto in Commissione di avere i dati aggiornati sull'andamento del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese, perché dal pagamento degli stessi deriva un'entrata all'erario, che noi riteniamo significativa e che deve essere utilizzata al meglio proprio per ridurre la pressione fiscale, che, peraltro, è materia oggetto di questo provvedimento. Sappiamo che sono buoni i dati di trasferimento delle dotazioni finanziarie disponibili al fine del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ma vogliamo sapere quanto buoni siano i dati relativi all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie alle imprese; in questo si giustifica anche l'attenzione al precedente emendamento, discusso poc'anzi, del senatore Santini.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BLUNDO](#) (M5S). Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 11.2.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto; però, pregherei i colleghi di far pervenire le firme per iscritto ai senatori Segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Tremonti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.7 e 11.200 sono improcedibili.

L'emendamento 11.11 è stato ritirato.

Anche l'emendamento 11.201 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G11.201, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SCIASCIA](#), relatore. Esprimo parere favorevole.

[FASSINA](#), vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.201 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 11.12 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.300, presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.202 e 11.19 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.20, presentato dal senatore Vaccari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.21 e 11.203 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.204 e 11.205 sono improcedibili.

Sull'emendamento 11.25 vi era il parere della 5a Commissione di nulla osta condizionato ad una riformulazione. Poiché la riformulazione coincide con la proposta della Commissione 5a, possiamo passare alla sua votazione.

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, magari dal prossimo emendamento farò pervenire per iscritto la richiesta di sottoscrizione, ma avendo apprezzato il senso della misura proposta dal senatore Marinello vorrei ora apporre la mia firma all'emendamento 11.25 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.25 (testo 2), presentato dal senatore Marinello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.26 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.26 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.27, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.29 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G11.29, che accantoniamo.

L'emendamento 11.206 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.207, presentato dalla senatrice Pezzopane.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.208 è stato ritirato.

Sull'emendamento 11.209 era stato espresso parere contrario. Il senatore D'Alì aveva chiesto di rivedere tale parere: il rappresentante del Governo ed il relatore confermano i loro pareri?

[FASSINA](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 11.209 il Governo esprime parere favorevole.

[SCIASCIA](#), *relatore*. Il parere del relatore è conforme a quello del Governo.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.209, presentato dal senatore D'Alì.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.210 è improcedibile.

L'emendamento 11.211 è stato ritirato.

L'emendamento 11.35 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione permanente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.212.

[ASTORRE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE (PD). Signor Presidente, desidero apporre la mia firma sull'emendamento 11.212 del senatore Barani.

[PRESIDENTE](#). La prego di far pervenire la richiesta per iscritto alla Presidenza. Questo vale per tutti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.212, presentato dai senatori Barani e Astorre.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.213 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.36, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.37 è stato ritirato. L'emendamento 11.214 è improponibile.

L'emendamento 11.44 è stato ritirato.

MARTINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.215.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Anche gli emendamenti 11.216 e 11.48 sono stati ritirati.

L'emendamento 11.217 risulta trasformato nell'ordine del giorno G11.217, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCIASCIA, relatore. Il parere del relatore sull'ordine del giorno in esame è favorevole.

FASSINA, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo chiede la riformulazione dell'ordine del giorno G11.217 nel modo seguente: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 11.217 e 11.218».

PRESIDENTE. I presentatori accettano la riformulazione suggerita dal Governo?

STEFANO (Misto-SEL). Sì, signor Presidente. Se posso, vorrei che i firmatari dell'identico emendamento 11.218, da me presentato, potessero sottoscrivere l'ordine del giorno G11.217.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Stefano. Pertanto, l'ordine del giorno G11.217 (testo 2) non verrà posto in votazione.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, dei colleghi stanno chiedendo di aggiungere le loro firme ad alcuni emendamenti; il Gruppo M5S deve invece venire al banco della Presidenza?

PRESIDENTE. No, senatore Puglia, forse lei non ha seguito. Si tratta di un altro emendamento: stiamo parlando dell'emendamento 11.218 che, essendo identico, è assorbito dal precedente emendamento.

PUGLIA (M5S). Quindi, per i futuri emendamenti possiamo aggiungere le nostre firme senza venire al banco della Presidenza. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Se ci troviamo in un'analogia condizione, ossia si tratta di emendamenti identici, senz'altro.

Gli emendamenti 11.219 e 11.220 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.53 e 11.56 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.57, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.58 è stato ritirato.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 11.214 è stato dichiarato improponibile, ma vorrei capirne le motivazioni.

PRESIDENTE. Le motivazioni sono state lette.

PUGLIA (M5S). No, signor Presidente, è stato semplicemente detto che tale emendamento è improponibile. Si tratta di un emendamento abbastanza importante, perché fa in modo che a pagare per le *défaillance* dei consiglieri regionali non siano i cittadini, ma direttamente i consiglieri regionali con i loro soldi, evitando quindi l'innalzamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale. Non vogliamo pagare noi cittadini! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Puglia, l'emendamento in questione è stato dichiarato improponibile perché è al di fuori dell'argomento del presente disegno di legge.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, io ritengo invece che... (*Commenti dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Lei può ritenere quello che vuole.

L'emendamento 11.60 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.221, 11.222, 11.223 e 11.224 sono improcedibili.

[BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 11.71.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

I presentatori degli emendamenti 11.69 e 11.225, sostanzialmente identici all'emendamento 11.71, intendono mantenerli in votazione?

ESPOSITO Giuseppe (PdL). Sì, signor Presidente.

BELLOT (LN-Aut). Anch'io lo mantengo, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 11.69, sostanzialmente identico all'emendamento 11.225.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.69, presentato dal senatore Esposito Giuseppe e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.225, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.226.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.226, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.227 è improcedibile.

Gli emendamenti 11.228 e 11.229 sono stati ritirati.

Vice ministro Fassina, conferma il parere favorevole sull'emendamento 11.230, su cui il relatore si è rimesso al Governo?

[FASSINA](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.230.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.230, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.80 e 11.81 sono improponibili.

Gli emendamenti 11.231, 11.233, 11.232 e 11.234 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 11.235 e 11.236 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.237 è improcedibile.

L'ordine del giorno G11.101 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11.100 (testo 2), G11.102 (testo 2), G11.103 (testo 2), G11.105 (testo 2), G11.106 (testo 2), G11.109, G11.110, G11.111 (testo 2), G11.112 (testo 2), G11.113, G11.114 (testo 2), G11.115 (testo 2), G11.118, G11.119, G11.120 (testo 2) e G11.121 non verranno posti ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G11.104, G11.107, G11.108 G11.116, G11.117, G11.122 e G11.123 sono accolti come raccomandazione.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.0.501/1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.501/1, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.501/2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.501/2, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.501/3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.501/3, presentato dalle senatrici Bellot e Munerato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.501 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.501 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.3 è stato ritirato. *(La senatrice Blundo cerca di richiamare l'attenzione della Presidenza).*

L'emendamento 11.0.200 è stato trasformato in un ordine del giorno, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SCIASCIA](#), relatore. Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G11.0.200.

[FASSINA](#), vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G11.0.200.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.0.200 non verrà posto ai voti.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 11.0.3, che è stato ritirato, affinché sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Deve essere più tempestiva, senatrice Blundo. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

BLUNDO (M5S). Avrei voluto chiederlo anche in precedenza, tanto che ho cercato di richiamare immediatamente la sua attenzione, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.3, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

[VACCARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signor Presidente, vorrei far presente che avevo ritirato l'emendamento 11.21, proponendone la trasformazione in ordine del giorno, su cui però non sono stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine

del giorno G11.21.

[SCIASCIA](#), *relatore*. Mi rimetto al Governo.

[EASSINA](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere è favorevole, a condizione che l'ordine del giorno sia formulato nel modo seguente: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 890, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.21».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Vaccari se accetta tale proposta.

[VACCARI](#) (PD). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.21 non verrà posto ai voti. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.0.201 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 11.29, precedentemente accantonato, che è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G11.29. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di esso.

[SCIASCIA](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole.

[EASSINA](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.29 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 11.35 (testo 2), precedentemente accantonato, per il quale siamo in attesa del parere della 5a Commissione.

Chiedo al presidente Azzollini se dispone di tale parere.

[AZZOLLINI](#) (Pdl). No, signor Presidente, perché su questo emendamento è necessaria la relazione tecnica.

[PRESIDENTE](#). Pertanto, l'emendamento 11.35 (testo 2) rimane accantonato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MOLINARI](#) (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 12.2 volevamo porre rimedio a un ulteriore sfregio che viene fatto all'università italiana. Quei famosi 7,6 milioni di euro che vengono sottratti, in realtà vengono sottratti dal fondo per il funzionamento ordinario dell'università, cioè un fondo che dovrebbe essere destinato esclusivamente a delle voci specifiche. Per questo, è un gioco degli specchi e delle tre carte quello che questo Governo mette in piedi e noi non vorremmo che il Presidente di questo Governo, che qui è venuto a dire che non avrebbe mai toccato l'università, in realtà si trovi, a causa di questo emendamento, visto che è uomo d'onore, a doversi dimettere.

In realtà, quel fondo è destinato soltanto alla ricerca, agli stipendi, ai magazzini, alle strutture e alle spese del personale. Quindi, certamente vi è una distrazione di somme destinate ad altro. Si tratta certo di fondi onorevolissimi, tuttavia si dovevano andare a trovare altrove.

Nell'emendamento 12.2 abbiamo suggerito dove reperire le risorse per evitare di sottrarle all'università che già ha subito in tutti questi anni dai precedenti Governi continui tagli.

Se avete onore rispetto alle parole date al Governo e all'Italia, dovete mantenere la parola data. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato.

[VACCIANO](#) (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 12.3 proponiamo semplicemente delle alternative al finanziamento previsto nel comma 1. Prendo atto delle assicurazioni date dalla relatrice Gatti. Tuttavia, come ha spiegato bene il collega Molinari, se non si parla di un taglio si tratta di una specie di gioco delle tre carte, una sorta di Robin Hood che toglie ai poveri per dare ad altri poveri. Ma così non va. Non si possono sottrarre risorse all'università italiana per dedicarle ad una cosa che è simile ma non ha lo stesso scopo.

Vi lasciamo persino la possibilità di scegliere una diversa fonte di finanziamento volta a quello scopo:

salviamo il presidente Letta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[SCIASCIA](#), *relatore*. Signor Presidente, i pareri sugli emendamenti all'articolo 12 sono tutti contrari. Comunque, tali emendamenti risultano tutti improcedibili per effetto del parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[FASSINA](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Anche i pareri del Governo, signor Presidente, sono tutti contrari.

[GHEDINIRita](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti sono tutti improcedibili, tranne l'emendamento 12.5 che è stato dichiarato improponibile.

Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MOLINARI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione, come pure per i successivi.

Abbiamo capito che è stato dichiarato improcedibile e riteniamo che ciò sia totalmente sbagliato. Ognuno si assumerà la responsabilità del voto che esprimerà.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Molinari, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Centinaio e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei non può chiedere la parola mentre è in corso una votazione, mi scusi.

SANTANGELO *(M5S)*. Ma lei non sa nemmeno quello che sto per dire.

PRESIDENTE. Difatti dico che non può chiedere la parola.

SANTANGELO *(M5S)*. Faccia una cosa, signor Presidente... Lasciamo stare.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore Molinari, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore Molinari, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore Molinari, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. L'emendamento 12.5 è improponibile.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GATTI](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 5.203 è molto simile agli emendamenti 5.204 e 5.205 per gli argomenti trattati e le modalità che assume.

Noi esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 5.203 (e chiediamo agli altri presentatori il ritiro dei loro emendamenti e l'aggiunta delle firme) con la seguente riformulazione: «*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: "i-bis) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte (...)"*», e continua con l'attuale formulazione.

Con tale riformulazione il parere è favorevole e chiederei agli altri presentatori di aderire a questo emendamento.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice, quindi siamo in attesa di capire se viene accolta questa riformulazione. In quel caso il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se accolgono la riformulazione proposta.

D'ONGHIA (SCpI). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 5.203 e dichiaro che accogliamo la proposta di riformulazione.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 5.204 è pressoché uguale all'emendamento 5.203; quindi, non capisco la richiesta di ritirarlo.

PRESIDENTE. Se viene approvato l'emendamento 5.203 riformulato sarebbe assorbito.

CATALFO (M5S). Assorbito è una cosa, ritirato è un'altra.

PRESIDENTE. Vuole aggiungere la firma all'emendamento 5.203?

CATALFO (M5S). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Petraglia, ritira l'emendamento 5.205?

PETRAGLIA (Misto-SEL). No, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.203 (testo 2).

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.203 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 5.204 e 5.205.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.800, e quindi il subemendamento 7.800/1, chiederei di mantenere l'accantonamento in quanto non abbiamo ancora il parere della 5a Commissione.

Sull'emendamento 7.204 dovrebbe esserci una riformulazione del Governo, sulla quale siamo favorevoli.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, l'emendamento 7.204 dovrebbe essere riformulato con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera a) (che, ne ricordo il contenuto, faceva riferimento al lavoro intermittente che non può superare le quattrocento giornate in tre anni).

Il Governo propone che l'emendamento 7.204 venga assorbito nel seguente emendamento che propone...

PRESIDENTE. C'è dunque un nuovo emendamento del Governo?

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. È una riformulazione dell'emendamento 7.204, non è un nuovo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Ichino, primo proponente dell'emendamento 7.204, non è presente.

DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Comunque, signor Presidente, la riformulazione è la seguente. «*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "In ogni caso" aggiungere le seguenti "e con eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo"*». Pertanto, l'emendamento 7.204 viene riformulato nel modo anzidetto. Questa è la proposta del Governo.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento accettano la riformulazione proposta dal Governo?

GIANNINI (*SCpI*). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 7.204 e accetto la proposta avanzata dal Governo.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, lei sa quello che io sto per domandarle: lei ritiene che questa sia una riformulazione o in realtà un nuovo emendamento del Governo? Questo è un nuovo emendamento del Governo, e quindi noi le chiediamo di avere a disposizione il tempo necessario alla presentazione di subemendamenti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[RANUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (*PD*). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 7.204 (testo 2) e ringraziare il Governo perché questa è la prima volta che si fa uno sforzo vero nei confronti del lavoro nel settore turistico e della cultura nel nostro Paese. Quindi, è un piccolo passo avanti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Langella*).

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma a questo emendamento riformulato e annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo. Riteniamo infatti che l'emendamento rappresenti una risposta alla volontà di disciplinare il lavoro in un settore fondamentale per l'economia nazionale come il turismo. Certamente il tutto avviene all'interno di una tipologia che non ci convince al cento per cento, ma apprezziamo il tentativo che, anche se andrà monitorato, rappresenta un segnale interessante.

[SACCONI](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*PdL*). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a questo emendamento riformulato che corrisponde a proposte emendative che avevamo presentato tanto in Commissione quanto all'esame dell'Aula.

Vorrei ricordare che si tratta di una modifica utile e tuttavia non tale da risolvere tutte le esigenze del turismo, dei pubblici esercizi e del terziario in generale. È utile perché rimuove un vincolo introdotto con questo decreto al lavoro intermittente che introducemmo con la legge Biagi. Si tratta infatti di un lavoro subordinato, spesso a tempo indeterminato e con tutele complessive, ma di cui non è ponderabile il momento nel quale effettivamente si avvia la prestazione. Quindi, è un lavoro che corrisponde a esigenze spesso imprevedibili, che si manifestano nel lavoro terziario e, in modo particolare, in quello di carattere turistico. Bene quindi abbiamo fatto a rimuovere un vincolo che, almeno in questi ambiti, il Governo aveva voluto introdurre e che era, a mio avviso, un errore. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, in verità anche io volevo apporre la mia firma a questo emendamento - anche se effettivamente non risolve i problemi del nostro caro settore del turismo, di cui l'Italia dovrebbe essere la patria mondiale - e anticipare il mio voto favorevole.

[VERDUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo per ringraziare il rappresentante del Governo perché questo suo emendamento assume lo spirito dell'ordine del giorno legato all'emendamento 7.16, che avevo presentato in precedenza, e quindi va a favore dei lavoratori intermittenti del cinema, dello spettacolo e dei beni culturali. *(Applausi dei senatori Buemi e Ruta)*.

[BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, come cofirmatario ed estensore dell'emendamento 7.204, voglio ringraziare il Governo di questa apertura. Non siamo arrivati ad avere tutto quello che volevamo, perché c'era anche la faccenda dei *voucher*, che adesso nell'emendamento non è più compresa, però registriamo un'apertura in materia di flessibilità e semplificazione nella legislazione del rapporto di lavoro. Io credo che questa sia la via giusta per incrementare l'occupazione, anche, e soprattutto, nel settore turistico, che oggi non è più programmabile, perché le prenotazioni arrivano all'ultimo momento e quindi non si sa quando si avrà bisogno di manodopera. È dunque un bene che ci sia questa flessibilità. Ringrazio ancora il Governo di questa apertura. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, i senatori del Gruppo GAL chiedono di aggiungere la loro firma all'emendamento in esame. *(Applausi della senatrice Bianconi)*.

[FLORIS](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (PdL). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento. Colgo l'occasione per porle una domanda: per le altre firme a quale segreteria devo rivolgermi?

[PRESIDENTE](#). Io non so mai prima cosa sta per dire chi mi chiede la parola, quindi la concedo; ma una volta che mi viene chiesto di apporre la firma, io devo togliere la parola.

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, mi scusi, ma le avevo fatto una domanda. Credo che per cortesia, almeno istituzionale, sarebbe giusto avere una risposta.

PRESIDENTE. Io prima ho sentito le altre...

VOLPI (LN-Aut). Ciò detto, non è che perché uno chiede i tempi per i subemendamenti non apprezzi la qualità dell'emendamento. Magari avrebbe voglia di migliorarlo ulteriormente. C'è il testo scritto? Possiamo vedere l'emendamento? Eventualmente, possiamo avere una sua risposta rispetto ai tempi di presentazione dei subemendamenti? Credo mi debba una risposta, così, visto che siamo qua.

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. È per la firma?

FALANGA (PdL). No, non è per la firma.

PRESIDENTE. Allora, ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, pochi minuti fa lei ha annunciato che per apporre la firma bisognava seguire un certo *iter*. È invece mezz'ora che si interviene per quello, e perdiamo tempo. Ma non era questo il rilievo che volevo muovere.

Quando il senatore Volpi chiede il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, deve passare il concetto che non si tratta di una riformulazione dell'emendamento, ma di un nuovo

emendamento. E poiché il contenuto è sostanzialmente lo stesso, sia per quanto riguarda la tipologia di rapporto sia per quanto riguarda i soggetti destinatari del provvedimento, è evidente che si tratta di una riformulazione, e non già di un nuovo emendamento del Governo. Ed è questa la risposta che va data al senatore. *(Applausi del senatore Buemi)*.

SOLLO (PD). Bravo! Bravo!

PRESIDENTE. La ringrazio, perché lei ha anticipato la risposta che le avrei dato io. La ringrazio veramente.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, essendo stato riformulato l'emendamento, va presentata una relazione tecnica conseguente. Scusatemi, ma questa mi sembra una questione non tanto formale ma sostanziale.

PRESIDENTE. La riformulazione dell'emendamento è dei proponenti, non del Governo. Il Governo ha suggerito una riformulazione che è stata accolta dai proponenti e che ha ricevuto l'approvazione e la firma di altri senatori e altri Gruppi politici. Ritengo che si tratti di una riformulazione in senso sostanziale, e quindi procedo alla votazione.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, fermo restando che l'interesse nel settore del turismo è nostro oltre che dei colleghi, io rimuoverò questo ostacolo dalla possibilità di votare l'emendamento e quindi possiamo votarlo, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie.

CALDEROLI (LN-Aut). Però mi spiace, perché è la prima volta che sento un collega fare proprio, pregevolmente, un emendamento del Governo. Questa è la prima volta che mi capita. Se questo è un modo per aggirare la presentazione di una nuova relazione tecnica, è pericoloso. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio a nome di tutta l'Assemblea per avere rimosso l'impedimento.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.204 (testo 2).

(Nel corso della seduta sono pervenute alla Presidenza le seguenti richieste di aggiunta di firme: all'emendamento 7.204 (testo 2) dai senatori Granaiola, Tomaselli e Fabbri; all'emendamento 11.204 e agli ordini del giorno G11.100 e G11.101 dalla senatrice Granaiola).

SANTANGELO (M5S). La ringrazio, Presidente; lei è particolarmente gentile questa sera.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.204 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 890

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.210, sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GATTI](#), *relatrice*. Signor Presidente, chiediamo ai presentatori di ritirarlo e di trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

[BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Lo ritiriamo, Presidente.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 7.116 è accantonato perché collegato all'emendamento 7.800.

Avendo esaurito le votazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. *(Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: sull'emendamento 5.203 (testo 2) il senatore Pagliari avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 9.38 (testo 2), identico agli emendamenti 9.209 (testo 2) e 9.59 (testo 2) la senatrice De Monte avrebbe voluto votare a favore).*

Sull'esigenza di assicurare nei palazzi del Senato il rispetto delle prescrizioni di legge relative al divieto di fumare nei locali pubblici

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Signor Presidente, quello che sto per dire penso possa interessare tutti.

Mi perdoni per questo mio breve ma irrituale intervento che non riguarda direttamente i lavori dell'Aula.

Vorrei solo sottoporre alla sua attenzione l'esigenza (lo ritengo doveroso) di assicurare il rispetto della legge anche - e soprattutto, direi - all'interno dei palazzi della politica. In particolare, mi riferisco alla normativa che regola il fumo sui luoghi di lavoro. Non è difatti ammissibile che i fumatori comuni, all'interno dei comuni luoghi di lavoro, debbano sottoporsi a disagi non indifferenti pur di assicurare il doveroso rispetto della salute di chi non fuma, mentre al Senato della Repubblica si possa tranquillamente fumare, senza che nessuno si preoccupi dell'enorme danno che ciò provoca a chi è costretto a subirne la vicinanza.

Non credo sia necessaria una particolare competenza per rendersi conto dell'imbarazzante, costante violazione del divieto di legge, legata anche alla almeno apparente inadeguatezza dei locali allo stato a ciò destinati qui a palazzo Madama. Il rischio ovviamente, oltre al danno personale alla salute che subisce quotidianamente chi - come il sottoscritto - non tollera fisicamente il fumo, è quello ulteriore di far apparire all'esterno che la classe politica anche per il fumo goda di privilegi che i cittadini comuni non hanno, il tutto ovviamente nel più assoluto disprezzo del diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

Per queste brevi considerazioni, signor Presidente, confidando nel suo amore per la legalità, mi permetto di invitarla, per quanto di sua competenza, ad attivarsi per la realizzazione anche all'interno di questo prestigioso palazzo di un'adeguata e regolare area dedicata a chi purtroppo non intende o non è ancora riuscito a liberarsi dal vizio del fumo. In questo modo, forse e sicuramente in maniera minima faremo tutti noi un piccolo ulteriore passo verso una politica normale, più vicina ai cittadini.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Forte brusio)*. Prego i colleghi di allontanarsi dall'Aula in silenzio, per favore, per consentire gli interventi.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*PdL*). Signor Presidente, se l'Aula può godere di qualche minuto di silenzio, credo che la cortesia che sto per chiederle avrà maggiore possibilità di essere accolta dalla sua

benevolenza.

PRESIDENTE. Non credo che questo possa influenzare, l'importante è che io la ascolti.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Sì, ma deve ascoltarmi con un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Ho già invitato i suoi colleghi, che evidentemente non ritengono di aderire alle mie richieste, a farla parlare in assoluto silenzio. Ma questo è difficile.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, faccio appello alla sua consueta cortesia per chiederle un intervento diretto e personale, come autorevole Presidente del Senato, seconda carica dello Stato.

Il Parlamento è appassionato ormai da tempo ad un dibattito direi rilevante per gli assetti democratici del Paese, che si riferisce in particolar modo all'architettura dello Stato, al superamento del bicameralismo paritario, al migliore rapporto fra potere esecutivo e legislativo, facendo salva l'autonomia e la dignità del Parlamento, dei parlamentari, della potestà legislativa.

Dobbiamo fare veramente molta strada, in questa pur collaudata democrazia, per vedere riconosciuta la dignità di chi svolge questa funzione, signor Presidente. Con rammarico, devo dirle che sono costretto paradossalmente, dopo ben otto richieste scritte rivolte al Ministero dell'istruzione e dopo un'interrogazione parlamentare che mai avrei dovuto fare, che ho avanzato lo scorso mese di aprile, a sollecitare la risposta scritta all'interrogazione [4-00119](#).

In questa interrogazione, signor Presidente, chiedo l'acquisizione di un documento che fa parte di una procedura in atto fra il Ministero dell'istruzione e il TAR del Lazio. Quel documento, prodotto da parte del Ministero, reca le linee guida che lo stesso Dicastero ha assunto in relazione alla problematica del riconoscimento della borsa di studio agli specializzandi.

Io chiedo l'acquisizione di un documento che il magistrato amministrativo ha chiesto al Ministero di produrre nell'ambito di un contenzioso. L'ho chiesto da oltre un anno a questa parte; non ho avuto riscontro; sono stato costretto ad avanzare un'interrogazione parlamentare nello scorso mese di aprile e il più assordante silenzio, signor Presidente, ha accompagnato questa mia richiesta.

Io mi rendo conto che i tempi dell'antipolitica portano talvolta a percorrere le strade secondarie e non i viali e a chinare il capo, chissà per dover scontare quali gravissime colpe. Signor Presidente, io adempio al mio dovere con umiltà e anche con diligenza e tenacia e ritengo che si possa fare di più e meglio nel Paese per salvaguardare la democrazia e servire il popolo.

Finanche, signor Presidente, la dignità di questo Parlamento e quella di questo ramo del Parlamento potrebbe anche trovare un miglior riscontro nel trattamento che viene riservato ai senatori in tante occasioni. Abbiamo rinunciato anche al ristorante, perché era opulento nell'offerta ed economicamente troppo oneroso; per carità, faremo a meno anche di questo surrogato di tavola calda che ci è stato consegnato.

PRESIDENTE. La prego di concludere sul tema che lei ha a cuore.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Concludo, signor Presidente, dicendo che il clima che accompagna il nostro lavoro è mortificante ed umiliante, se si considera che anche la breve sosta di due minuti per guardare la televisione, per leggere i giornali e mantenersi informati sui fatti del territorio, che prima ci era consentita nella bella sala Maccari, non l'abbiamo più e dobbiamo andare pellegrini alla ricerca di uno strapuntino per poterci sedere dopo otto ore consecutive di seduta.

PRESIDENTE. Può concludere, per favore? Parlavamo di istruzione.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, un'osservazione sommata ad un'altra e ad un'altra ancora mi portano a concludere che soltanto la sua tenacia, la sua autorevolezza e anche la sua - auspicio - condivisione per le brevi ma significative e amare considerazioni che ho fatto possano assicurare il risarcimento, che non è un risarcimento alla richiesta di un senatore, ma alla dignità di un ruolo che va mantenuto e garantito per il bene della nostra democrazia. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Ambrosio Lettieri, desidero informarla che gli uffici hanno già sollecitato più volte la sua interrogazione, l'ultima volta - mi dicono - addirittura di recente, fino a qualche giorno

fa. Speriamo di poter ottenere l'effetto desiderato.

Per la calendarizzazione del disegno di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie

[CALIENDO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, io non intervengo mai in fine seduta; l'ho fatto oggi per chiederle un intervento a difesa del Senato della Repubblica e dell'attività che ciascuno di noi svolge.

Noi in Commissione giustizia abbiamo lavorato in questi mesi e, come lei sa, durante la seduta della settimana scorsa quando c'era il Ministro della giustizia, ho ricordato in quest'Aula che abbiamo ritardato per tre mesi l'approvazione in Commissione giustizia di una proroga della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in quanto il Ministro ha chiesto incontri con la maggioranza parlamentare al fine di verificare possibilità di apportare correttivi.

Signor Presidente, dopo che la Commissione giustizia ha votato all'unanimità, stamattina senatori del PD, del Movimento 5 Stelle e del PdL hanno chiesto la calendarizzazione del disegno di legge. Non m'interessa se viene approvata, ma m'interessa sfatare che qualcuno di noi abbia operato per interesse di campanile. A noi sta molto a cuore l'efficienza del sistema giustizia.

Con questa riforma, il sistema non è efficiente. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Giarrusso)*. Tutti i Capigruppo e i Presidenti delle due Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno dimostrato al Ministro la disponibilità anche a una proroga di soli tre mesi e a individuare i correttivi necessari. Ci sono cittadini che non hanno nessun mezzo di collegamento con il tribunale a cui sono stati aggregati, e parlo di aree industriali del nostro Paese vicino Milano. E allora, signor Presidente, come Presidente del Senato, mi rivolgo a lei perché intervenga nella riunione dei Capigruppo affinché questo Parlamento e quest'Aula abbia la possibilità di discutere perché i cittadini siano informati correttamente sulle vicende. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Giarrusso)*.

[PRESIDENTE](#). Le posso anticipare che questo tema è stato già trattato dalla riunione dei Capigruppo e il Governo ha detto che è in atto un lavoro per cercare di trovare soluzioni equilibrate. Siccome lei mi invitava a parlarne nella riunione dei Capigruppo, la informo che questa è stata la risposta del rappresentante del Governo e, quindi, io aspetterei ulteriori risposte. Proprio il presidente Morra aveva presentato questa richiesta.

[CALIENDO](#) (PdL). Non mi sarei mai permesso di dirle una cosa che non fosse la realtà! Non c'è nessun rapporto da più di venti giorni! Quindi, non mi venga a dire una cosa che non è reale. Non mi sarei mai permesso di offenderla riferendole una cosa non reale.

PRESIDENTE. Scusi, ma di cosa stiamo parlando? Ho detto che la sua stessa richiesta è stata presentata nella riunione dei Capigruppo.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, l'interlocuzione è durata tre mesi e non sappiamo più nulla. Dovevamo avere una risposta il 15 luglio: non l'abbiamo avuta; dopodiché abbiamo votato la proroga e non l'abbiamo avuta. Se ci fossero stati ancora i rapporti in corso, non mi sarei permesso di venire a invocare la sua autorità.

PRESIDENTE. Non capisco di quali rapporti parla.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, non solo ci associamo alla richiesta del collega Caliendo, ma riteniamo una violazione delle prerogative del Parlamento, e del Senato in particolare, il fatto che non sia stato calendarizzato subito un provvedimento che è stato votato all'unanimità in Commissione giustizia. Ricordo che la calendarizzazione urgente è stata richiesta praticamente da tutti i Gruppi. Il Governo ha posto una questione di mero temporeggiamento, cosa che sta facendo da mesi: una cosa del genere non è ammissibile, non è rispettosa delle nostre prerogative di senatori.

Signor Presidente, vorrei farle presente che è una questione gravissima, e le responsabilità cadranno su tutti noi. Prima affrontiamo la questione (prima della pausa estiva), e meglio è per tutti. *(Applausi dei senatori Battista e Campanella)*.

Sulle iniziative in corso di valutazione per un più razionale utilizzo degli spazi nei palazzi del Senato [DE POLI](#) *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo per informare il collega Ciampolillo che prima ha richiesto alcune cose. Oggi, in una riunione dei tre Questori, cui erano presenti i questori Malan e Bottici, abbiamo parlato e fatto alcune riflessioni per quanto riguarda l'area riservata ai fumatori, che è sicuramente considerata insufficiente. Stavamo definendo con gli uffici di competenza di andare a ridefinire e capire che spazi o modalità nuove ci possono essere per dare una risposta a tutti i colleghi che ne fanno uso.

Un'altra riflessione che si faceva oggi, sempre su richiesta di più senatori, era quella dell'utilizzo della sala Maccari che storicamente, in Senato, era il luogo dove ci si poteva riunire, leggere e andare a verificare le agenzie anche attraverso il *computer* e i mezzi che ci sono. Si pensava di ripristinarla com'era e ridefinire tutti gli aspetti e gli spazi per la stampa. Nella giornata di oggi abbiamo discusso di queste due cose per venire incontro alle richieste dei senatori.

Viste le tante richieste avanzate da parte dei senatori, colgo l'occasione per ricordare che ancora più pressanti, corrette e giuste sono quelle relative agli spazi che ad oggi, dopo la chiusura del Palazzo dell'ex hotel Bologna, non è stato possibile assegnare. Addirittura ci sono senatori che condividono la stanza in due o tre. Il Presidente si è impegnato direttamente, in questi mesi, per poter avere al più presto la disponibilità del Palazzo di Largo Giuseppe Toniolo, che sarà consegnato per fine settembre consentendo di assegnare le stanze ai colleghi. Stiamo cercando - e speriamo di farcela - di individuare una stanza per ogni senatore, anche attraverso una riorganizzazione degli uffici.

Questi erano i tre punti che volevo evidenziare.

Su dichiarazioni rese nei confronti della procura di Torino

[ESPOSITO Stefano](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, questa mattina, al termine della seduta antimeridiana vi è stato un intervento di fine seduta che le segnalo anche pubblicamente, come ho fatto già privatamente. Un senatore ha legittimamente espresso opinioni sulla procura di Torino, secondo me travalicando il limite della libertà di espressione. Non credo infatti che la procura di Torino, i magistrati di quella procura e il procuratore Caselli possano essere in qualche modo affiancati a poteri devianti dello Stato legati al malaffare.

Gli interventi di fine seduta sono liberi e ognuno ha la possibilità di esprimere la propria opinione ma, a mio modesto modo di vedere, quando si mettono in discussione con parole così pesanti figure importanti, che lavorano al servizio dello Stato da molti anni, credo che la Presidenza debba prendere in considerazione la possibilità di intervenire.

Naturalmente non pretendo di aver ragione, ma ho ritenuto giusto segnalarle il caso.

Esprimo altresì, a nome mio e del Partito Democratico, la totale e assoluta vicinanza alla procura di Torino, al procuratore Caselli e ai procuratori Rinaudo e Padalino, che stanno esclusivamente svolgendo il loro lavoro, che è quello di applicare la legge. *(Applausi dal Gruppo PD e PdL)*.

Sul trasporto di barre di uranio impoverito

[DLMAGGIO](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*SCpI*). Signor Presidente, lei ricorderà la questione di Scanzano Ionico, quando quel sito era stato individuato come deposito per le scorie nucleari a livello nazionale. All'epoca fu individuato perché in quel sito già erano contenute scorie provenienti dagli Stati Uniti d'America ed erano barre di uranio che servivano per alcune sperimentazioni di arricchimento di uranio utili al nostro Paese.

All'epoca si disse che prima o poi quelle barre d'uranio sarebbero dovute rientrare negli Stati Uniti d'America.

Lunedì scorso, alle 3 del mattino, ingenti Corpi di polizia hanno provveduto a spostare quelle barre d'uranio e a riconsegnarle, così si dice, agli Stati Uniti, spostandole dal sito di Rotondella, fino all'aeroporto militare di Gioia del Colle.

Se così fosse, pur comprendendo i motivi di sicurezza, credo sarebbe stata cosa buona e giusta avvisare i Sindaci delle città interessate. Ritengo infatti che sarebbe stato opportuno pubblicizzare un fatto del genere, perché così si poteva ritornare allo *status quo ante*.

Ho ragione di ritenere che la vicenda delle barre di uranio arricchito che vengono restituite al Paese d'origine abbia qualcosa di non chiaro ed è stata già oggetto di sindacato ispettivo attraverso una mia interrogazione urgente, presentata assieme al senatore Viceconte che è della mia stessa Regione.

La richiesta che rivolgo alla Presidenza è quella di poter avere dai Ministri competenti chiarezza in materia.

Sulla situazione in Siria

[COCIANCICH](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (*PD*). Signor Presidente, sono ore di ansia per la sorte di un padre gesuita, padre Paolo Dall'Oglio, di cui si sono perse le notizie poche ore fa mentre era nel Nord della Siria. Credo che questa vicenda, che non è chiara nei suoi contorni (perché non è chiaro il motivo per cui non si hanno più sue notizie), ci debba spingere ad accendere i riflettori della nostra attenzione su quel che avviene in questo Paese martoriato, dove solo poche ore fa ci sono state 106 vittime accertate in un attacco alla città di Homs, di cui 13 bambini e sei donne. Sono solo le ultime vittime di una guerra civile che, secondo le Nazioni Unite, ha già causato 100.000 morti.

Credo che si tratti di una vicenda drammatica che avviene quasi alle porte di casa, in questo piccolo laghetto che si chiama mar Mediterraneo, nel quale conviviamo con altri Paesi, e che purtroppo si svolge un po' nell'indifferenza generale. Soprattutto, si svolge nella totale assenza di una politica da parte dell'Europa e dei suoi alleati, anche americani. Sostanzialmente, di questo Paese nessuno si sta veramente occupando e nessuno ha un'idea di che cosa si debba fare.

Credo che l'Italia, per il ruolo che ha sempre rivendicato all'interno del Mediterraneo, debba porsi con un atteggiamento di maggiore responsabilità. Ritengo che si debba aprire un dibattito con il Governo, all'interno del Paese e in Senato, perché si indichino delle strategie nelle quali l'Italia possa avere il ruolo di promotore di pace e di dialogo, cercando in questo modo di interpretare al meglio la missione di questo padre gesuita, il quale ha consacrato la sua vita al dialogo interreligioso, a portare un segno di speranza e di comprensione reciproca in quel Paese.

So che nei prossimi giorni il ministro Bonino verrà in Parlamento e mi auguro che voglia cogliere questa opportunità per raccontare e spiegarci quali sono le iniziative che il Governo intende promuovere in questo senso. (*Applausi della senatrice Padua*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 31 luglio 2013

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,57).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti ([890](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»)

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (*Youth Guarantee*), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

- a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;
- b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;
- c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;
- d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;
- e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;
- f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
- g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e

definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI 5.203, 5.204 E 5.205 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

5.203

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

V. testo 2

Al comma 2, dopo la lettera *i)*, aggiungere la seguente:

«*i-bis*) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

5.203 (testo 2)

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#), [D'ONGHIA](#) (*)

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera *i)*, aggiungere la seguente:

«*i-bis*) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.204

[CATALEO](#)

Assorbito

Al comma 2, dopo la lettera *i)*, aggiungere la seguente:

«*i-bis*) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego o dell'ISFOL.».

5.205

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#)

Assorbito

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) attribuisce all'ISFOL, date le sue competenze istituzionali, il compito di predisporre, di concerto con le Regioni, gli strumenti e le metodologie, per la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete degli esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale realizzati nelle Regioni, al fine di rendere trasparente il tasso di coerenza tra offerta formativa e fabbisogni professionali del territorio».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,»;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-*ter* nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-*bis*), è inserita la seguente: «c-*ter*) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non

superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;

b) all'articolo 35, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;

f) all'articolo 72, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari».

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comportamento di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1° gennaio 2014»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-*bis*. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinnea, è inserita la seguente lettera: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.».

EMENDAMENTI 7.800/1 E SEGUENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

7.800/1

BERTUZZI

Accantonato

All'emendamento 7.800, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

'b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) *sostituire le parole:* «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 560,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) *alla lettera d), sostituire le parole:* «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», *con le seguenti:* «quanto a 86,500 milioni di euro per l'anno 2013, a

203,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

7.800

IL GOVERNO

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «non superiore a dodici mesi», inserire le seguenti: «comprensivo di eventuale proroga,»;

b) al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, nonché di cui al comma 4,»;

c) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «c-ter)», inserire le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

d) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto»;

e) al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Il comma 28, capoverso articolo 2549, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del codice civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

f) al comma 5, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

g) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera c) della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino il sei mesi"».

7.204

[ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BITONCI](#), [DIVINA](#), [VOLPI](#), [ARRIGONI](#), [BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [SACCONI](#), [BOCCA](#), [GIBIINO](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva a norma dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o dell'istituto del lavoro accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.204 (testo 2)

[ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BITONCI](#), [DIVINA](#), [VOLPI](#), [ARRIGONI](#), [BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [SACCONI](#), [BOCCA](#), [GIBIINO](#) (*)

Approvato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «in ogni caso» aggiungere le seguenti: «e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Granaiola, Fabbri, Tomaselli, Giannini, Ranucci, Stefano, Puglia, Floris, Blundo, Padua, Orrù e i senatori del Gruppo GAL.

7.210

[ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [BERGER](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono inserite le seguenti: "da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria"».

7.116

Le Commissioni Riunite

Accantonato

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare"».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».

4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;

b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-*bis*. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili

esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma *11-ter*, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma *3-bis* può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma *3-bis*.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi *3-bis* e *3-ter*.».

12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

13. All'articolo 2463-*bis* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-*bis* le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;

c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e, ove presenti, agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, salvo diversa disposizione dei contratti individuali di lavoro certificati dalle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto regolati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni - da intendersi in riferimento al settore a cui appartengono i lavoratori su cui incide la deroga - hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

9.200

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ai compensi e».

9.3

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «ai compensi», inserire le seguenti: «per il lavoro a progetto».

9.4

[CERONI](#), [GIBIINO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo», con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.5

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo» con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.201

[CATALEO](#)

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.202

[GHEDINLRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1120,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 565,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 320,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 90,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 208 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.8

[CATALEO](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

9.203

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

(*) Ritirato dai proponenti é fatto proprio dal senatore Puglia

9.12

[SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

9.14

[FUCKSIA](#), [ICHINO](#), [OLIVERO](#), [SACCONI](#), [BLUNDO](#), [BUEMI](#), [PALERMO](#), [CAMPANELLA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G9.14

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il capoverso «4-bis», è sostituito con il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2015, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse derivanti dalle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed al Fondo speciale di cui al comma 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G9.14 (già em. 9.14)

[FUCKSIA](#), [ICHINO](#), [OLIVERO](#), [SACCONI](#), [BLUNDO](#), [BUEMI](#), [PALERMO](#), [CAMPANELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 890,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.14.

(*) Accolto dal Governo

9.15

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 9,6%» sono sostituite dalle seguenti: «del 9,7%».

9.501

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 2, capoverso «4-bis», secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.».

9.16

[CATALEO](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «4-bis», il terzo e il quarto periodo, sono sostituiti con i seguenti: «Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro e, nella misura del settanta per cento del loro ammontare, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

9.17

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «per la metà del loro ammontare» e aggiungere in fine le seguenti: «che le utilizzerà, individuando anche altre risorse finanziarie, oltre all'intero ammontare delle penalità applicate e versate, per il potenziamento ed il riordino delle attività di vigilanza a livello territoriale in materia di sicurezza del lavoro.».

9.18

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «4-bis», al terzo periodo, le parole: «di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.», sono sostituite con le seguenti: «ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.».

9.204

[BLUNDO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

9.21

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Approvato

Sopprimere il comma 4.

9.22

[BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEEANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Id. em. 9.21

Sopprimere il comma 4.

9.24

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

9.205

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati prima dell'emanazione del presente decreto-legge la suddetta disposizione ha effetto soltanto dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore».

9.800

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.

4-*ter*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 1999, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

9.28

[RANUCCI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-*ter*. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

9.206

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge e che presentano, sulla base degli incarichi dirigenziali in essere al 31 ottobre 2012 un numero di incarichi superiore ai posti della dotazione organica ridotta, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19, cessano alla data di scadenza dei relativi contratti. Per le medesime amministrazioni è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire i relativi incarichi dirigenziali fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per un numero corrispondente alle unità di personale dirigenziale di ruolo risultanti in soprannumero all'esito dei processi di riorganizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il soprannumero non venga riassorbito entro il 31 dicembre 2014, si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il dirigente, a cui è conferito un incarico ai sensi del comma 10 del citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conserva, fino alla durata di tale incarico, l'ultimo trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione"».

9.29

[RUVOLO](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

9.207

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

9.208

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Respinto

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

9.32

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 22, comma 11-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti: "ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica"».

9.33

[ORELLANA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 6, dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

9.34

[ORELLANA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare" sono aggiunte le seguenti: "i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.35

[ORELLANA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo la lettera *r-bis*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*r-ter*) i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.37

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38

[BOCCA](#), [SERAFINI](#)

V. testo 2

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38 (testo 2)

[BOCCA](#), [SERAFINI](#)

Approvato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.209

[BERGER](#), [ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

V. testo 2

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati, è sufficiente per il datore di lavoro assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.209 (testo 2)

[BERGER](#), [ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Id. em. 9.38 (testo 2)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità, è sufficiente per il datore di lavoro assolvere gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.41

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 11, capoverso «3-*ter*», le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».

9.43

[RUVOLO](#)

Ritirato

Al comma 11, capoverso 3-*ter*, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguite dalle imprese legate dal contratto di rete».

9.44

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54 sopprimere ove ricorrono i riferimenti alle "piccole e/o medie aziende"».

9.45

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *s*), della legge 28 marzo 1968 n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dopo la parola "Stato", sono inserite le seguenti: ", dal Consiglio Nazionale"».

9.47

[RUVOLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»: sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.212

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi"».

9.49

[RUVOLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

"6-*bis*. 1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.213

[DLMAGGIO](#)

Improponibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-*bis*, inserire il seguente:

"6-*bis*.1). La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano"».

9.53

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#)

Improprio

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

9.54

[BERGER](#), [ICHINO](#), [ZELLER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti," sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente"».

9.55

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della Direttiva 93/I04/CE del 23 novembre 1993"».

9.210

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993; n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: »che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti«, si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimi retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».

9.56

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 12.

9.57

[D'ALÌ](#)

Ritirato

Al comma 12, dopo le parole: «nonché per le spese sostenute», aggiungere le seguenti: «per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia municipale e».

9.214

[D'ALÌ](#)

Ritirato

Al comma 12, dopo le parole: «per lo svolgimento di attività sociali», inserire le seguenti:

«i, ivi compreso l'esercizio delle funzioni di polizia municipale,».

9.59

[RANUCCI](#)

V. testo 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.59 (testo 2)

[RANUCCI](#)

Id. em. 9.38 (testo 2)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.215

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#), [DALLA TOR](#), [MARIN](#), [CONTE](#)

Ritirato

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: »decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,« sono aggiunte le seguenti: » fatte salve le assunzioni stagionali e quelle relative agli operatori forestali,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

9.801/1

[CERONI](#)

Respinto

All'emendamento 9.801 sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: '3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio il compenso e il rimborso delle spese di studio secondo le disposizioni vigenti».

9.801

Il Governo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili."»;

2) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "presso una banca", sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

15-*ter*. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il comma terzo, sono aggiunti i seguenti:

"L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione."».

9.62

[CATALEO, BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.64

[D'ANNA, LANGELLA](#)

Ritirato

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.65

[CARRARO](#)

Ritirato

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.66

[ORELLANA, BULGARELLI, PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis*, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione".

13-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 13-*bis*».

Consequentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-*ter*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

9.67

[D'ANNA, LANGELLA](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.69

[CARRARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.73

[CARRARO, CASSANO](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, si applica e continua ad applicarsi alle società responsabilità limitata semplificate costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione».

9.74

[ORELLANA](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali».

Consequentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.75

[D'ANNA](#), [LANGELLA](#)

Ritirato

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.79

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera *c*) con la seguente: «*c*) alla lettera *h*), il punto 2) è soppresso».

9.80

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 16, lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in possesso di specifici requisiti tecnici necessari allo sviluppo della stessa».

9.81

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#)

Respinto

Al comma 16, dopo la lettera *c*) inserire la seguente:

«*c-bis*) alla lettera *h*), punto 3), dopo la parola: "sia", è inserita la seguente: "preferibilmente"».

9.802/1

[RUSSO](#), [PEGORER](#)

V. testo 2

All'emendamento 9.802, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*quinquies*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),

l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «pari a 1130,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 575,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 331,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 72,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 22,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «quanto a 100,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 222 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

9.802/1 (testo 2)

[RUSSO, PEGORER](#)

Approvato

All'emendamento 9.802 (testo corretto), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*quinquies*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.».

9.802 (testo corretto)

Il Governo

Approvato nel testo emendato

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo sono eliminate le seguenti parole: "entro 60 giorni dalla stessa data".

16-*ter*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

16-*quater*. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio del settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera *d*), dell'articolo 38, del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970 mila euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dal 2019».

9.82

[GHEDINIRITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, e comunque nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-*ter*. Possono accedere al trattamento di cui al comma 16-*bis* i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

16-*quater*. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 16-*ter* devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

16-*quinquies*. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-*sexies*. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati.

Conseguentemente:

- all'articolo 11, al comma 22, capo verso Articolo 52-*quater*, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: « A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

- all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «9, comma 16-*bis*», e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: «659,375 milioni di euro per l'anno

2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « a 302 milioni di euro per l'anno 2014».

9.89

[RUSSO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

9.91

[CERONI](#), [GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

9.93

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. E' permesso ricorrere al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali».

9.90

[BERTUZZI](#)

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.31.».

9.94

[STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.95

[MARINELLO](#), [CASSANO](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#), [PUGLIA](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31."»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.96

[ZELLER](#), [ICHINO](#), [BERGER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata».

9.98

[ZELLER](#), [ICHINO](#), [BERGER](#), [OLIVERO](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-*bis*. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria";

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato"».

9.216

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.218

OLIVERO

Ritirato e trasformato nell'odg G9.218

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché la Creazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità sono istituiti presso le Camere di commercio sportelli per le nuove imprese che assicurano anche in via telematica, per le start up e per i progetti di autoimprenditorialità servizi integrati di informazione formazione orientamento assistenza tecnica accompagnamento al microcredito e tutoraggio, nonché per le procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

16-ter. Al fine di favorire l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei lo Stato e le Regioni anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 691 possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, degli sportelli per le nuove imprese, di cui al comma 1.

16-quater. Le disposizioni di cui ai commi 16-bis e 16-ter non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

G9.218 (già em. 9.218)

OLIVERO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il piano d'azione comunitario "Imprenditorialità 2020" raccomanda di istituire negli Stati Membri punti di accesso unici ai servizi e agli incentivi per chi intenda mettersi in proprio, con particolare riguardo all'imprenditorialità femminile, giovanile, sociale dei migranti e dei lavoratori a rischio di esclusione;

tra le funzioni principali delle Camere di commercio vi è il sostegno alla nascita di nuove imprese e la promozione dell'occupazione;

in alcune Camere di commercio esistono modelli già sperimentati e attivi di assistenza tecnica e accompagnamento all'imprenditorialità noti come punti o Servizi nuova Impresa,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche legislative, per istituire presso le Camere di commercio, sportelli per le nuove imprese che assicurino, anche in via telematica, servizi integrati di informazione, formazione, orientamento, assistenza tecnica, accompagnamento al microcredito, al tutoraggio e alle procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale;

ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, affinché gli Sportelli così istituiti contribuiscano all'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei da parte delle Amministrazioni centrali e delle Regioni.

G9.218 (testo 2)

[OLIVERO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il piano d'azione comunitario "Imprenditorialità 2020" raccomanda di istituire negli Stati Membri punti di accesso unici ai servizi e agli incentivi per chi intenda mettersi in proprio, con particolare riguardo all'imprenditorialità femminile, giovanile, sociale dei migranti e dei lavoratori a rischio di esclusione;

tra le funzioni principali delle Camere di commercio vi è il sostegno alla nascita di nuove imprese e la promozione dell'occupazione;

in alcune Camere di commercio esistono modelli già sperimentati e attivi di assistenza tecnica e accompagnamento all'imprenditorialità noti come punti o Servizi nuova Impresa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

adottare tutte le iniziative necessarie, anche legislative, per istituire presso le Camere di commercio, sportelli per le nuove imprese che assicurino, anche in via telematica, servizi integrati di informazione, formazione, orientamento, assistenza tecnica, accompagnamento al microcredito, al tutoraggio e alle procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale;

intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, affinché gli Sportelli così istituiti contribuiscano all'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei da parte delle Amministrazioni centrali e delle Regioni.

(*) Accolto dal Governo

9.220

[ORELLANA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alle società di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non si applica il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233.»

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nominale del contratto».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G9.100

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premessi che:

operare per garantire un mercato del lavoro più dinamico, che consenta di non legare il destino di un lavoratore al proprio posto di lavoro, significa garantire protezioni efficaci contro la disoccupazione e accompagnare la vita lavorativa con ammortizzatori sociali adeguati alla contemporanea dinamica del mercato del lavoro;

la riforma del mercato del lavoro, approvata nel corso dell'ultimo anno della passata legislatura, con legge 28 giugno 2012, n. 92, si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro per renderlo più equo e inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire, all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 92/2012, tra i principali obiettivi programmatici della riforma pone la realizzazione di «un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione»;

a tal fine, la c.d. riforma Fornero ha introdotto una serie di misure volte al contenimento del lavoro precario, prevedendo all'articolo 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

in quest'ottica, con la legge n. 92/2012 si è cercato di ampliare l'ambito delle garanzie contro la disoccupazione per il lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato che indeterminato, in tutti i settori di attività, garantendo in quest'ambito l'estensione e l'armonizzazione delle tutele finanziate per via assicurativa;

considerato che:

la legge n. 92/2012 ha quindi esteso la platea di beneficiari dell'indennità una tantum, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

la cosiddetta riforma Fornero ha inoltre stabilito l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità una tantum per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della miniASpI, prevista all'articolo 2, comma 20, della citata legge di riforma del mercato del lavoro;

oggi è però necessario compiere un altro passaggio indispensabile per consentire il superamento delle frammentazioni del lavoro e garantire l'inclusione piena di tutte le forme di lavoro, anche parasubordinate e autonome, nella rete delle protezioni per la perdita di occupazione;

l'introduzione dell'ASpI per tutti i settori produttivi, infatti, seppure volta a sanare disallineamenti ingiustificabili e insostenibili, come la crisi ha dimostrato, è limitata al solo ambito del lavoro subordinato, mentre la mini-ASpI, sempre rivolta solo ai subordinati, prevede requisiti di accesso più bassi rispetto a quelli per l'ASpI, ma anche durata ed entità del trattamento inferiori, e l'una tantum prevista dalla legge n. 92/2012, è assolutamente insufficiente, in quanto si stima che potranno beneficiarne solo il 10 per cento dei 945.141 lavoratori atipici, intermittenti e precari del nostro Paese potenzialmente interessati;

rilevato che:

il peggioramento dell'economia SI sta accompagnando a una crisi sociale senza precedenti;

il nostro Paese sta tragicamente vivendo una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi: stando ai più recenti dati Istat, su base annua la disoccupazione cresce dell'11,2 per cento (+ 297 mila);

in particolare, il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 38,4 per cento a marzo 2013, in aumento dello 0,6 per cento rispetto a febbraio e del 3,2 per cento sullo stesso mese del 2012: sono

635 mila i giovani tra 15 e 24 anni in cerca di lavoro, pari al 10,5 per cento della popolazione in questa fascia d'età;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione a un'insostenibile condizione di marginalità sociale;

è fondamentale garantire una più celere e certa copertura dei fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui: un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo si pone infatti quale condizione essenziale e imprescindibile per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva;

impegna il Governo a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a:

a) rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito, rafforzamento dell'occupabilità delle persone e semplificazione delle procedure burocratico-amministrative per le piccole e medie imprese nel settore del lavoro;

b) valorizzare il ruolo di un rafforzato e regolato rapporto tra rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, a cui affidare le scelte sulla flessibilizzazione delle regole, di modo che, nonostante la crescita di 20.000 unità dei contratti atipici tra il 2008 e il 2012, confermata dai dati dell'ultimo rapporto annuale Istat, il contrasto alla precarietà e all'abuso della flessibilità non passi attraverso un intervento sulla legge di riforma del mercato del lavoro produttiva di un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.101

[GHEDINI RITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'Italia attraversa una crisi gravissima in cui quantità e qualità dell'occupazione e competitività delle imprese e del sistema produttivo complessivamente inteso sono nodi cruciali;

la modernizzazione delle relazioni industriali deve andare nella direzione di garantire risultati funzionali all'attività e alla competitività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;

se la qualificazione di livello nazionale dei soggetti titolati alla contrattazione e la valenza sistemica dei contratti collettivi nazionali sono garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo di un sistema competitivo trasparente e regolato, allo stesso tempo la contrattazione di secondo livello può svolgere una funzione utile alla necessità di combinare esigenze di flessibilità della produzione e garanzie per il lavoro in termini di stabilità, qualità, miglioramento della retribuzione;

vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò sia possibile: per favorirne realmente lo sviluppo e la diffusione, infatti, la regolazione delle relazioni sindacali e contrattuali deve garantire certezze circa la qualità dei soggetti titolari della rappresentanza, il rispetto della gerarchia esistente tra leggi e norme di derivazione contrattuale, i tempi e i contenuti della contrattazione di secondo livello;

coerentemente deve essere garantita piena agibilità dei diritti e della rappresentanza da parte di soggetti democraticamente qualificati; deve essere garantita l'esigibilità degli accordi e la loro efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori della realtà produttiva per cui gli accordi medesimi siano stati

stipulati;

considerato che:

con la cosiddetta «manovra-bis», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

esso interviene, quindi, su materie, quali la gerarchia dei rapporti sistemici tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali, la legittimazione dei soggetti negoziali, la validità delle intese-oggetto di dibattito politico e giuridico da tempo;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti). Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

rilevato che:

nel permanere della crisi, l'utilizzo di deroghe contrattuali, non precisamente contestualizzate e definite in termini di obiettivi e durata, può favorire fenomeni di distorsione della concorrenza;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 non costituisce il primo caso in cui il legislatore delega alla contrattazione poteri di deregolazione/flessibilizzazione di norme di legge. Questa tecnica è stata utilizzata da tempo per introdurre elementi di flessibilità, negoziata in singoli aspetti della regolazione del rapporto di lavoro ritenuti rilevanti per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (contratti a termine, lavoro intermediato, orario di lavoro, prima ancora assunzioni nominative, eccetera);

in questi precedenti, però, i poteri di flessibilità negoziata sono stati sempre contenuti entro limiti più o meno ampi, definiti dallo stesso legislatore, in conformità con l'idea che quelli conferiti alla contrattazione collettiva sono poteri «delegati»;

nel caso dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, viceversa, la delega alla contrattazione è senza limiti e senza criteri direttivi, pur riguardando anche materie fondamentali dell'ordinamento, vere e proprie norme di sistema, a cominciare da molte di quelle contenute nello Statuto dei lavoratori;

l'ampiezza dei poteri attribuiti alla «contrattazione di prossimità» e il fatto che tali poteri non sono riservati alla contrattazione nazionale - com'è stato nelle versioni originarie di flessibilità negoziata -, ma estesi a intese aziendali e territoriali, concluse anche da soggetti aziendali o da rappresentanti territoriali, pone rischi per il sistema delle relazioni industriali che minano alla base i dichiarati propositi di garantire l'esigibilità degli accordi e di produrre un quadro di certezze atte a rendere il sistema attrattivo per gli investitori, soprattutto stranieri, producendo al contrario i presupposti per l'intensificazione di pratiche di *dumping* industriale,

impegna il Governo nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, ad adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti utili a:

a) regolare il sistema delle relazioni industriali in modo da renderlo funzionale alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

b) rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge integrale, a partire dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracci un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale.

G9.101 (testo 2)

[GHEDINI RITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'Italia attraversa una crisi gravissima in cui quantità e qualità dell'occupazione e competitività delle imprese e del sistema produttivo complessivamente inteso sono nodi cruciali;

la modernizzazione delle relazioni industriali deve andare nella direzione di garantire risultati funzionali all'attività e alla competitività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;

se la qualificazione di livello nazionale dei soggetti titolati alla contrattazione e la valenza sistemica dei contratti collettivi nazionali sono garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo di un sistema competitivo trasparente e regolato, allo stesso tempo la contrattazione di secondo livello può svolgere una funzione utile alla necessità di combinare esigenze di flessibilità della produzione e garanzie per il lavoro in termini di stabilità, qualità, miglioramento della retribuzione;

vi sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò sia possibile: per favorirne realmente lo sviluppo e la diffusione, infatti, la regolazione delle relazioni sindacali e contrattuali deve garantire certezze circa la qualità dei soggetti titolari della rappresentanza, il rispetto della gerarchia esistente tra leggi e norme di derivazione contrattuale, i tempi e i contenuti della contrattazione di secondo livello;

coerentemente deve essere garantita piena agibilità dei diritti e della rappresentanza da parte di soggetti democraticamente qualificati; deve essere garantita l'esigibilità degli accordi e la loro efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori della realtà produttiva per cui gli accordi medesimi siano stati stipulati;

considerato che:

con la cosiddetta «manovra-bis», dell'estate 2011, e più precisamente con l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, rubricato «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», è stato introdotto un nuovo meccanismo di regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, fondato sulla stipulazione di contratti collettivi di livello aziendale o territoriale (cosiddetti «contratti collettivi di prossimità») in grado di derogare alla stessa disciplina legale e alla contrattazione collettiva nazionale;

esso interviene, quindi, su materie, quali la gerarchia dei rapporti sistemici tra norme di legge ed accordi contrattuali e tra livelli contrattuali, la legittimazione dei soggetti negoziali, la validità delle intese-oggetto di dibattito politico e giuridico da tempo;

la rappresentatività attribuita dalla citata disposizione alle associazioni sindacali non è qualificata dalle condizioni previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (soglia minima del 5 per cento calcolata su iscritti e voti delle associazioni e certificazione degli iscritti). Infatti, il richiamo all'accordo del 2011 è operato solo con riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, di modo che è da escludersi un suo valore generale, tale da potersi riferire anche alla rappresentatività dei sindacati esterni;

rilevato che:

nel permanere della crisi, l'utilizzo di deroghe contrattuali, non precisamente contestualizzate e definite in termini di obiettivi e durata, può favorire fenomeni di distorsione della concorrenza;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 non costituisce il primo caso in cui il legislatore delega alla contrattazione poteri di deregolazione/flessibilizzazione di norme di legge.

Questa tecnica è stata utilizzata da tempo per introdurre elementi di flessibilità, negoziata in singoli aspetti della regolazione del rapporto di lavoro ritenuti rilevanti per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (contratti a termine, lavoro intermediato, orario di lavoro, prima ancora assunzioni nominative, eccetera);

in questi precedenti, però, i poteri di flessibilità negoziata sono stati sempre contenuti entro limiti più o meno ampi, definiti dallo stesso legislatore, in conformità con l'idea che quelli conferiti alla contrattazione collettiva sono poteri «delegati»;

nel caso dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, viceversa, la delega alla contrattazione è senza limiti e senza criteri direttivi, pur riguardando anche materie fondamentali dell'ordinamento, vere e proprie norme di sistema, a cominciare da molte di quelle contenute nello Statuto dei lavoratori;

l'ampiezza dei poteri attribuiti alla «contrattazione di prossimità» e il fatto che tali poteri non sono riservati alla contrattazione nazionale - com'è stato nelle versioni originarie di flessibilità negoziata -, ma estesi a intese aziendali e territoriali, concluse anche da soggetti aziendali o da rappresentanti territoriali, pone rischi per il sistema delle relazioni industriali che minano alla base i dichiarati propositi di garantire l'esigibilità degli accordi e di produrre un quadro di certezze atte a rendere il sistema attrattivo per gli investitori, soprattutto stranieri, producendo al contrario i presupposti per l'intensificazione di pratiche di *dumping* industriale,

impegna il Governo, nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, a valutare la possibilità di adottare le misure utili a:

a) regolare il sistema delle relazioni industriali in modo da renderlo funzionale alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;

b) rafforzare la rappresentanza generale e, quindi, la democrazia sociale, con una legge integrale, a partire dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che, oltre ad affrontare il tema della riforma della struttura della contrattazione, tracci un percorso innovativo circa nuove forme di regolamentazione della rappresentanza e della democrazia sindacale.

(*) Accolto dal Governo

G9.102

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

V. testo 2

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva, impegna il Governo

ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione che consenta agli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile, o in mancanza di questo, secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, di prevedere:

a) che il limite di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell'articolo 2549 codice civile possa essere aumentato;

b) che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima.

G9.102 (testo 2)

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione che consenta agli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile, o in mancanza di questo, secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, di prevedere:

a) che il limite di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell'articolo 2549 codice civile possa essere aumentato;

b) che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima.

(*) Accolto dal Governo

G9.103

[DE BIASI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione dell'occupazione;

considerato che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche risulta particolarmente penalizzante nel settore degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione;

ritenuto necessario un intervento legislativo *ad hoc* che tenga conto delle peculiarità del settore citato e delle aspettative del personale qualificato che vi opera in forma precaria;

rilevata, in particolare, la condizione di criticità in cui versa, per l'assenza di una specifica normativa di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità;

impegna il Governo ad assumere una iniziativa legislativa urgente volta a prevedere che, per gli enti del settore sopra citato: la stabilizzazione di personale a tempo determinato avvenga nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale 2002-2005; costituiscano limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno unicamente: l'effettiva disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica e il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive dell'ente, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

G9.103 (testo 2)

[DE BIASI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione dell'occupazione;

considerato che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche risulta particolarmente penalizzante nel settore degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione;

ritenuto necessario un intervento legislativo *ad hoc* che tenga conto delle peculiarità del settore

citato e delle aspettative del personale qualificato che vi opera in forma precaria;

rilevata, in particolare, la condizione di criticità in cui versa, per l'assenza di una specifica normativa di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità;

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la disciplina generale in tema di assunzioni, di assumere una iniziativa legislativa urgente volta a prevedere che, per gli enti del settore sopra citato: la stabilizzazione di personale a tempo determinato avvenga nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale 2002-2005; costituiscano limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno unicamente: l'effettiva disponibilità di posti nell'ambito della dotazione organica e il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive dell'ente, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

(*) Accolto dal Governo

G9.104

[ESPOSITO STEFANO](#), [BORIOLI](#), [CHITI](#), [DIRINDIN](#), [FAVERO](#), [FERRARA ELENA](#), [FISSORE](#), [FORNARO](#), [LEPRI](#), [MANASSERO](#), [RIZZOTTI](#), [MARINO MAURO MARIA](#), [ZANONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

attualmente la Regione Piemonte ha 198 dipendenti a tempo determinato in «regime» di proroga fino al 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 2012;

si tratta di lavoratori a tempo determinato vincitori di un regolare concorso, finalizzato ad un percorso di stabilizzazione che la regione Piemonte ha avviato con la legge regionale n. 9 del 2007 nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

si tratta di lavoratori, alcuni dei quali a capo di direzioni e servizi, che in questi anni hanno garantito il funzionamento dell'ente grazie alla loro professionalità, formazione e competenza;

premesso inoltre che:

l'attuale normativa nazionale non permette alla Regione di procedere alla stabilizzazione di personale precario o a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, commi 400 e 401, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ulteriori norme in materia di assunzione e stabilizzazione;

il comma 400 ha previsto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013;

il comma 401, ha sancito per le Pubbliche amministrazioni la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale del personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

la legge di stabilità 2013 ha di fatto riaffermato il principio del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e ha disciplinato il doppio binario della riserva e della valorizzazione dell'esperienza professionale tramite attribuzione di punteggio;

tuttavia, suddetta norma ha subordinato l'espletamento delle procedure di reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, all'osservanza di vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni ed infine al rispetto delle disposizioni di legge di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che:

la situazione non appare risolvibile con l'indizione di nuovi concorsi, come è stato proposto, che appare del tutto iniqua per chi è già vincitore di un concorso pubblico, nonché dannosa per la stessa regione che può già disporre di personale formato, qualificato e che conosce già il funzionamento dell'ente e ne garantisce la funzionalità e l'efficienza;

l'attuale Governo è impegnato a trovare soluzioni nuove per contrastare la precarietà e la disoccupazione,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile a sanare la situazione di precarietà ormai insostenibile, presente da troppo tempo nel pubblico impiego, al fine di iniziare un serio e definitivo percorso di stabilizzazione del personale precario di cui di cui tutto il pubblico impiego si avvale.

G9.104 (testo 2)

[ESPOSITO STEFANO](#), [BORIOLI](#), [CHITI](#), [DIRINDIN](#), [FAVERO](#), [FERRARA ELENA](#), [FISSORE](#), [FORNARO](#), [LEPRI](#), [MANASSERO](#), [RIZZOTTI](#), [MARINO MAURO MARIA](#), [ZANONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

attualmente la Regione Piemonte ha 198 dipendenti a tempo determinato in «regime» di proroga fino al 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale n. 5 del 2012;

si tratta di lavoratori a tempo determinato vincitori di un regolare concorso, finalizzato ad un percorso di stabilizzazione che la regione Piemonte ha avviato con la legge regionale n. 9 del 2007 nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

si tratta di lavoratori, alcuni dei quali a capo di direzioni e servizi, che in questi anni hanno garantito il funzionamento dell'ente grazie alla loro professionalità, formazione e competenza;

premesso inoltre che:

l'attuale normativa nazionale non permette alla Regione di procedere alla stabilizzazione di personale precario o a tempo determinato;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, commi 400 e 401, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ulteriori norme in materia di assunzione e stabilizzazione;

il comma 400 ha previsto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013;

il comma 401, ha sancito per le Pubbliche amministrazioni la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l'esperienza professionale del personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale;

la legge di stabilità 2013 ha di fatto riaffermato il principio del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e ha disciplinato il doppio binario della riserva e della valorizzazione dell'esperienza professionale tramite attribuzione di punteggio;

tuttavia, suddetta norma ha subordinato l'espletamento delle procedure di reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, all'osservanza di vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni ed infine al rispetto delle disposizioni di legge di contenimento della spesa del personale;

considerato inoltre che:

la situazione non appare risolvibile con l'indizione di nuovi concorsi, come è stato proposto, che appare del tutto iniqua per chi è già vincitore di un concorso pubblico, nonché dannosa per la

stessa regione che può già disporre di personale formato, qualificato e che conosce già il funzionamento dell'ente e ne garantisce la funzionalità e l'efficienza;

l'attuale Governo è impegnato a trovare soluzioni nuove per contrastare la precarietà e la disoccupazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in armonia con la disciplina generale in materia di assunzioni, di adottare ogni iniziativa utile a sanare la situazione di precarietà ormai insostenibile, presente da troppo tempo nel pubblico impiego, al fine di iniziare un serio e definitivo percorso di stabilizzazione del personale precario di cui di cui tutto il pubblico impiego si avvale.

(*) Accolto dal Governo

G9.105

[ESPOSITO GIUSEPPE](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», all'articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro), commi 11 e 13, reca disposizioni relative alle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro ai fini di sicurezza;

la complessità procedurale delle verifiche di cui ai commi citati, non agevola le imprese nell'adempimento dell'obbligo;

le principali criticità risiedono da un lato, nei tempi di risposta da parte dell'amministrazione interessata, successivamente ai quali, il datore di lavoro può attivare la procedura corrente ricorrendo ai soggetti pubblici o privati abilitati; dall'altro negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina e resi ancor più complessi a causa della difficoltà di trasferimento dei fondi dalle pubbliche amministrazioni ai soggetti che, in loro vece, hanno effettuato materialmente la verifica periodica, dovute dalla gestione dei capitoli di spesa derivante dalla legge di contabilità dello Stato;

l'equiparazione degli enti pubblici a soggetti pubblici o privati abilitati, risponderebbe all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'articolo 71 sopra richiamato, a favore delle strutture pubbliche di controllo che notoriamente sono affidatarie della funzione di vigilanza e controllo sulle verifiche, limitandone l'efficacia nell'attività di controllo sulle verifiche stesse, potendo la stessa risultare condizionata da un potenziale conflitto d'interesse e di conseguenza non essere svolta in modo imparziale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad equiparare gli enti pubblici e i soggetti pubblici o privati abilitati al fine di superare le difficoltà procedurali di cui in premessa.

G9.106

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) prevede un incremento dell'aliquota

contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche;

in particolare, la norma prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27%) e al 24% (dal 18%) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime dal 2018;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto «Crescita») ha modificato la disciplina relativa all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, differendo, tra l'altro, dal 2013 al 2014 l'inizio della progressione;

considerato che:

le partite IVA individuali «esclusive» attualmente versano all'Inps da sole il 27% del loro reddito, più di ogni altro contribuente autonomo (oggi gli autonomi iscritti all'Inps versano il 21 % e gradualmente arriveranno al massimo al 24%);

l'aumento progressivo della contribuzione sociale al livello di quella dei lavoratori dipendenti (33%) è un aumento profondamente iniquo in quanto i diretti interessati sono lavoratori e lavoratrici autonome e dovrebbero versare contributi previdenziali in base alla medesima aliquota in vigore per i lavoratori e lavoratrici autonome;

oltre a essere iniquo, il forte aumento è anche controproducente perché spinge al lavoro nero o, nel migliore dei casi, porta a una riduzione netta dei compensi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie al fine di prevedere anche per l'anno 2014 la proroga dell'inizio della progressione dell'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

(*) Accolto dal Governo

G9.107

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la struttura del rapporto trilatero fra libero professionista, cliente e fisco fa sì che l'aliquota contributiva per l'assicurazione pensionistica attualmente in vigore per i liberi professionisti iscritti alla gestione speciale dell'INPS produca di fatto un onere complessivo proporzionalmente maggiore rispetto a quello gravante sui redditi di lavoro dipendente,

impegna il Governo ad adottare l'iniziativa legislativa necessaria per evitare l'aumento della suddetta aliquota contributiva di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

(*) Accolto dal Governo

G9.108

[ROMANO](#), [SUSTA](#), [BIANCO](#), [DE_BIASI](#), [AIELLO](#), [BIANCONI](#), [D'ANNA](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#), [DE_POLI](#), [DIRINDIN](#), [FUCKSIA](#), [GRANAIOLA](#), [LANIECE](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [PETRAGLIA](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [SCILIPOTI](#), [SILVESTRO](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VICECONTE](#), [VOLPI](#), [ZUFFADA](#)

Improponibile

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

nello specifico, alla lettera e), si evidenzia che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» ed inoltre che egli « deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale»;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un ulteriore comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che «Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie»;

l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa»; al comma 4 che: «Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente»;

l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;

tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;

il procedimento di concertazione previsto dalla legge 189/2012 non si è ancora svolto, né risulta emanato il Decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto all'articolo 3, commi 2 e 4, e ciò nonostante il 13 agosto 2013 dovrà entrare in vigore l'obbligo di assicurazione personale dei sanitari, ivi compresi quelli dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, che sono per contrattazione collettiva

già assicurati;

lo slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, stabilito lo scorso anno, si è reso necessario al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento (anche se infondate e senza seguito);

la Associazione A.M.A.M.I., rappresentante migliaia di sanitari tra i quali ortopedici, ginecologi, chirurghi plastici e medici disdettati, ha richiesto alle prime dieci compagnie italiane di assicurazione di formulare una proposta di convenzione ma attualmente nessuna di queste si è dimostrata disponibile ad assicurare i sanitari, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

per quanto detto, si verifica il paradosso che l'Assicurazione è obbligatoria per i sanitari, ma non per le Compagnie Assicurative che dovrebbero assicurarli;

a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'anomala assicurazione obbligatoria per i sanitari, poiché, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'Assicurazione, nonostante che sia previsto l'obbligo del professionista di informare l'assistito della sua polizza, del nome dell'Assicurazione e perfino del suo massimale;

L'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da mesi è all'attenzione degli ordini professionali, organizzazioni sindacali ed in particolare della Federazione degli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri per le numerose difficoltà che, di fatto, si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica esposta a richieste di elevati risarcimenti, compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

nonostante l'imminente approssimarsi dell'entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di contrarre la polizza assicurativa personale per i medici (13 agosto 2013), permangono a tutt'oggi le criticità evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti, soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia, di avere la disponibilità di compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;

in considerazione delle rilevanti problematiche applicative evidenziate, la 12 Commissione (Igiene e sanità), nell'esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame, ha espresso parere favorevole a condizione che «si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie»;

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di disporre, nell'immediato, un'ulteriore proroga del termine di entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i medici almeno fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 3 della Legge 8/11/2012 n. 189;

ad adottare il citato decreto tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;

ad intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'Assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.

G9.109

[STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Improprio

Il Senato,

premessi che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sostanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni, equiparandolo a quello dei laureati in medicina.

G.9.110

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CATALEO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo;

impegna il Governo a riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese anche avuto riguardo alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, indirizzando adeguate risorse verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con l'obiettivo di un significativo incremento di occupazione.

G9.110 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CATALEO](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#), [STEFANO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese anche avuto riguardo alla crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, indirizzando adeguate risorse verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con l'obiettivo di un significativo incremento di occupazione.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 9

9.0.1

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.

2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.»

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi.

Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

4. L'INPS provvede alle attività di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.

7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.200

[MARINELLO](#), [PAGANO](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 6, della Legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni si applicano a Poste Italiane S.p.A. e a tutte le Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso».

10.201

[MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [SERAFINI](#), [PICCINELLI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n.296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio».

10.202

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AIELLO](#), [ROMANO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#), [BIANCONI](#), [SCILIPOTI](#), [ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#)

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 15, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è soppresso.».

10.203

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, il termine »1 gennaio 2015« è sostituito con »1 gennaio 2017.».

10.204

[BLUNDO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

10.4

[GHEDINI RITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Respinto (*)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, e dall'articolo 4, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, sono stanziati ulteriori 1,4 miliardi di euro, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-*ter*, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

7-*ter*. 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 novembre 2013. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regola rizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-*bis* del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2014, la dichiarazione, prevista

dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 settembre 2013, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7-quater. Le maggiori entrate di cui al comma *7-ter*, sono destinate per un ammontare pari a 1,4 miliardi alle finalità di cui al comma *7-bis* e per la restante quota sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

(*) Ritirato dai proponenti é fatto proprio dalla senatrice Donno. Il senatore Puglia aggiunge la firma in corso di seduta.

10.9

[SPILABOTTE](#)

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«*7-bis.* La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel medesimo comma, cessa l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

7-ter. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo con la Fondazione Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile, continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della medesima Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. La predetta facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

7-quater. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa alla data del 31 dicembre 2009 e che cessino di contribuire alla Fondazione Enasarco, conseguono il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, resta fermo l'obbligo del proprio intermediario del versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare alla Fondazione Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.».

10.13

[ROSSI GIANLUCA](#), [GHEDINI RITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [CANTINI](#), [MORGONI](#), [SANTINI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G10.13

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* È prorogata, per l'anno 2013, nel limite di 45 milioni di euro, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «pari a 1.134,5 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «quanto a 104,9 milioni di euro per l'anno 2013».

G10.13 (già em. 10.13)

[ROSSI GIANLUCA](#), [GHEDINI RITA](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [CANTINI](#), [MORGONI](#), [SANTINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) non è stata prevista la proroga per il 2013 della cosiddetta "piccola mobilità" destinata alle aziende con meno di quindici dipendenti;

la legge del 19 luglio 1993, n. 236, che consente la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;

considerato che:

l'iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti nelle liste di mobilità agevolava la ricerca di un'altra occupazione riconoscendo, in caso di nuova assunzione, al datore di lavoro uno sgravio contributivo per la durata di 18 mesi, se i lavoratori venivano assunti a tempo indeterminato e di 24 mesi, se assunti a tempo determinato e successivamente trasformati a tempo indeterminato. L'agevolazione consisteva nel pagamento dei contributi INPS nella misura del 10 per cento, pari a quella prevista per gli apprendisti, in luogo del contributo pieno;

questo comporterà dal 1° gennaio 2013 la non iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti alle liste previste dalla legge del 19 luglio 1993, n. 236, la mancanza di sgravi contributivi per le aziende che assumeranno lavoratori iscritti in via residuale a tali liste, la possibilità per le aziende che hanno assunto nel 2012 lavoratori iscritti alle liste previste dalla legge del 19 luglio 1993, n. 236 di fruire dello sgravio fino a scadenza naturale del contratto, ma non per le proroghe stipulate nel 2013;

l'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed i conseguenti incentivi sgravi contributivi per le aziende che li assumono, sono stati prorogati fino a tutto il 31 dicembre 2012, dapprima con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successivamente con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

la legge di stabilità 2013 non ha prorogato le previsioni del comma 13, dell'articolo 19, della legge 29 novembre 2008, n. 185;

rilevato, altresì, che:

la circolare INPS n. 137 del 12 dicembre 2012 prevede che: "Gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012; cfr. circolare n. 49 del 29 marzo 2012); l'applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata";

nella circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2013 viene ribadito lo stesso concetto: "Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure

incentivanti; ne consegue che, per l'anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991. Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni. Non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni - comunque avvenute - gli incentivi non possono essere riconosciuti",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie al fine di porre rimedio alla disparità di trattamento venutasi a creare, a seguito della mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale, tra i lavoratori che sono in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (mobilità collettiva per le imprese con più di 15 dipendenti) e i lavoratori in mobilità individuale;

a valutare, a tale riguardo, la possibilità di un intervento normativo di proroga.

(*) Accolto dal Governo

10.17

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.205

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Respinto (*)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

(*) Ritirato dai proponenti fatto proprio dalla senatrice Blundo

10.206

[DLMAGGIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "In tal caso l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni"».

10.800

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G10.100

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è stato oggetto, in anni recenti, di numerosi interventi legislativi, dapprima ispirati al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione; successivamente, diretti a ridurre o eliminare del tutto tale cumulabilità (legge 23 dicembre 2000, n. 388), anche in funzione deterrente rispetto al ricorso al pensionamento di anzianità;

con l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la normativa è stata totalmente modificata, introducendo l'integrale cumulabilità dal 10 gennaio 2009 delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo e contributivo (es. anzianità, vecchiaia, eccetera), con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;

in sostanza, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite, caratterizzate cioè dall'essere anticipate rispetto all'età prevista dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia), godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano;

a disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo è stata infatti uniformata a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi;

il divieto di cumulo resta fermo, tuttavia, nei confronti dei pubblici dipendenti, nel caso in cui siano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni;

il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, infatti, ha previsto che restino in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, il quale prevede che il cumulo di una pensione con un trattamento per un'attività resa presso le pubbliche amministrazioni non sia ammesso nei casi in cui il nuovo servizio prestato costituisca una derivazione, una continuazione od un rinnovo del rapporto precedente che ha dato luogo alla pensione;

l'abolizione del divieto di cumulo non tocca i soggetti titolari di pensione ai superstiti (c.d. pensioni di reversibilità) e degli assegni di invalidità con gli altri redditi (divieti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e rimasti in vigore oltre il 31 dicembre 2008). In questo caso, il soggetto interessato dovrà rinunciare a rinunciare ad una parte della propria pensione o rendita in caso di reddito superiore a determinati livelli;

impegna il Governo al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, ad assumere iniziative normative volte a modificare il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, rendendo non cumulabili i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato

decreto legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, eccezion fatta per la parte contributiva dei relativi trattamenti pensionistici.

G10.100 (testo 2)

[GHEDINIRITA](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [SPILABOTTE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è stato oggetto, in anni recenti, di numerosi interventi legislativi, dapprima ispirati al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione; successivamente, diretti a ridurre o eliminare del tutto tale cumulabilità (legge 23 dicembre 2000, n. 388), anche in funzione deterrente rispetto al ricorso al pensionamento di anzianità;

con l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la normativa è stata totalmente modificata, introducendo l'integrale cumulabilità dal 10 gennaio 2009 delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo e contributivo (es. anzianità, vecchiaia, eccetera), con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;

in sostanza, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite, caratterizzate cioè dall'essere anticipate rispetto all'età prevista dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia), godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano;

a disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo è stata infatti uniformata a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi;

il divieto di cumulo resta fermo, tuttavia, nei confronti dei pubblici dipendenti, nel caso in cui siano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni;

il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, infatti, ha previsto che restino in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, il quale prevede che il cumulo di una pensione con un trattamento per un'attività resa presso le pubbliche amministrazioni non sia ammesso nei casi in cui il nuovo servizio prestato costituisca una derivazione, una continuazione od un rinnovo del rapporto precedente che ha dato luogo alla pensione;

l'abolizione del divieto di cumulo non tocca i soggetti titolari di pensione ai superstiti (c.d. pensioni di reversibilità) e degli assegni di invalidità con gli altri redditi (divieti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e rimasti in vigore oltre il 31 dicembre 2008). In questo caso, il soggetto interessato dovrà rinunciare a rinunciare ad una parte della propria pensione o rendita in caso di reddito superiore a determinati livelli;

impegna il Governo a valutare la possibilità, al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, di assumere iniziative normative volte a modificare il citato articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, rendendo non cumulabili i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, eccezion fatta per la parte contributiva dei relativi trattamenti pensionistici.

(*) Accolto dal Governo

G10.101

[CHIAVAROLI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

a causa del concomitante perdurare degli effetti del terremoto e della inoperatività di alcune strutture private in stato di grave insolvenza, nel corso del 2011 il Servizio Sanitario Regionale Abruzzese non è stato in grado di erogare le prestazioni messe a budget, con ciò causando ulteriori notevoli disagi ai cittadini di quella regione, già duramente colpiti dal sisma, costretti ad una mobilità passiva nelle regioni limitrofe, con probabili aggravii di costo per il SSN;

per tale ragione, il consuntivo del 2011 è stato notevolmente inferiore a quanto sarebbe stato necessario per garantire il rispetto dei LEA e conseguentemente messo a budget dalla Regione Abruzzo;

l'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», al comma 14, primo periodo, stabilisce che: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere che la riduzione di spesa sia calcolata rispetto a quella consuntivata per l'anno 2011 integrandola con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste in operative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza, ciò al fine di evitare un taglio ben superiore a quello previsto dalle norme sulla *spending review* (0,5 per cento), che arriva a sfiorare il 10 per cento.

G10.101 (testo 2)

[CHIAVAROLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

a causa del concomitante perdurare degli effetti del terremoto e della inoperatività di alcune strutture private in stato di grave insolvenza, nel corso del 2011 il Servizio Sanitario Regionale Abruzzese non è stato in grado di erogare le prestazioni messe a budget, con ciò causando ulteriori

notevoli disagi ai cittadini di quella regione, già duramente colpiti dal sisma, costretti ad una mobilità passiva nelle regioni limitrofe, con probabili aggravii di costo per il SSN;

per tale ragione, il consuntivo del 2011 è stato notevolmente inferiore a quanto sarebbe stato necessario per garantire il rispetto dei LEA e conseguentemente messo a budget dalla Regione Abruzzo;

l'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», al comma 14, primo periodo, stabilisce che: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, anche in considerazione dei vincoli di bilancio, di assumere iniziative volte a prevedere che la riduzione di spesa sia calcolata rispetto a quella consuntivata per l'anno 2011 integrandola con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste in operative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza, ciò al fine di evitare un taglio ben superiore a quello previsto dalle norme sulla *spending review* (0,5 per cento), che arriva a sfiorare il 10 per cento.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 10

10.0.200

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Fermi restando i risparmi e i tetti di spesa previsti in materia di finanza pubblica, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

10.0.200 (testo 2)

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 11.

(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-*ter* le parole «1° luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2013»;
- b) il comma 1-*quater* è abrogato.

2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è pari a 4,1 milioni di euro.

3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.

4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

5. È autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo è versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00».

7. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.

8. L'articolo 6-*novies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*novies*. - (*Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*). - 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.

12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-*bis* è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter. - (*Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale*). - 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono aumentare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 è erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruità della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.

15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.

16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.

18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.

19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti

esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.

22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente: «Art. 62-quater. - (*Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.».

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 1-ter e 1-quater, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «1.114,5 milioni», «559,375 milioni», «56,775 milioni», «6,775 milioni» e «1 milione», *rispettivamente con le seguenti:* «2.114,5 milioni», 4.759,375 milioni», 4.256,775 milioni», «4.206,775 milioni», «4.201 milioni»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, valutati in 1 miliardo di euro per il 2013 e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili".

1-ter. Sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n.228.

1-quater. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1 miliardo di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1-quinquies. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la Ricerca.

1-sexies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

11.2

[TREMONTI](#), [CALDEROLI](#), [SPOSETTI](#), [URAS](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, all'inizio, le seguenti parole:* «Al fine di sospendere per il 2013 tanto l'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, quanto il pagamento dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali»;

b) *alla lettera a), sostituire le parole* «1° ottobre 2013» *con le seguenti:* «1° gennaio 2014».

c) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, le parole "della prima rata" sono soppresse e le parole "è sospeso" sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuto". Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, il secondo periodo è soppresso.

1-ter. Nei limiti dell'importo di 15.000 milioni di euro, con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al pagamento, esclusivamente mediante assegnazioni di titoli di Stato, di quei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato

oggetto di cessioni, pro solvendo o pro soluto, perfezionate entro il 31 dicembre 2012 da parte di creditori verso banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. L'importo eventualmente non utilizzato per i pagamenti mediante assegnazioni di titoli di Stato di cui al periodo precedente è destinato, con le modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati al 31 dicembre 2012, diversi da quelli che già hanno formato oggetto di cessione verso banche o intermediari finanziari. A differenza di quanto sopra, tale ultimo decreto disciplina il pagamento di detti debiti su base volontaria, mediante assegnazione di titoli di Stato.

Nel rispetto degli obiettivi di finanza stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, al fine di garantire il pagamento dei debiti di cui al comma 2, è autorizzata l'emissione di mini titoli di Stato «*ad hoc*» per un importo fino a 15.000 milioni di euro per l'anno 2013. La tipologia ed il tasso di interesse dei predetti titoli di Stato, che non può superare il 2 per cento annuo, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità».

Consequentemente, all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «e 11, commi 1, 5, 20, 21, pari a 1.114,5 milioni di euro» con le seguenti: «e 11, commi 5, 20 e 21, pari a 55,5 milioni di euro»;
- b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «65 milioni» con le seguenti: «55,5 milioni»;
- c) al comma 1, sopprimere la lettera b);
- d) al comma 1, lettera c) sostituire le parole «quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013», con la seguente: «Quanto»;
- e) al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;
- f) al comma 1, lettera g), sostituire le parole «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;
- g) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, pari, rispettivamente, a 1900 milioni di euro e a 4000 milioni di euro, questi ultimi da trasferire ai Comuni, fermo restando per i contribuenti la sospensione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013:

- a) dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;
- b) dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-ter.

Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1-ter, in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede:

- a) per il 2013, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate sull'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-ter;
- b) a decorrere dal 2014, residualmente, mediante riduzione modulare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bellot, Vacciano, Molinari e Blundo.

11.3

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

11.4

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#)

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizioni, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.7

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 31 dicembre 2013, al fine di meglio armonizzare le aliquote IVA con la contingente situazione economica, il Governo adotta, in accordo con la parti sociali, le Associazioni dei Consumatori e l'Istituto nazionale di statistica, una revisione dei panieri IVA, con specifica considerazione per i beni e servizi di consumo ritenuti di prima necessità».

11.11

[LEPRI](#), [GHEDINI RITA](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DE MONTE](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [FAVERO](#), [FERRARA ELENA](#), [FORNARO](#), [MANASSERO](#), [MATURANI](#), [OLIVERO](#), [ORRÙ](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PUGLISI](#), [RUSSO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Consequentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «e commi 1», inserire le seguenti: «e 1-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;*

b) *dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire

risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

11.200

DL MAGGIO

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "e commi 1", inserire le seguenti: «e 1-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

11.201

ALBANO, PADUA

Ritirato e trasformato nell'odg G11.201

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-bis), dopo la parola: "basilico," sono aggiunte le seguenti: "origano a rametti o sgranato"»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a

6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a 1115 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,875 milioni di euro per l'anno 2014, a 316,275 milioni di euro per l'anno 2015, a 57,275 milioni di euro per l'anno 2016, a 7,275 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 85,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2015».

G11.201 (già em. 11.201)

[PADUA](#), [ALBANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

la risoluzione della Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2006 n. 34/E, nel modificare la risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E, ha stabilito che, non essendo stato menzionato l'origano, a rametti o sgranato, al n. 12-*bis* della Tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, alla cessione del prodotto citato è applicabile l'aliquota IVA ordinaria pari al 21 per cento;

quale pianta agricola aromatica, al pari del basilico, della salvia e del rosmarino, essa dovrebbe essere assoggettata alla stessa aliquota IVA, definita al numero 12-*bis*, della Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

la diversa tassazione di simili piante aromatiche rischia quindi di costituire una ingiustificata incongruenza nel trattamento fiscale di uno degli alimenti aromatici più apprezzati e importanti, anche in termini produttivi, soprattutto nel meridione d'Italia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere, già con il prossimo intervento normativo, ogni atto di competenza volto a ripristinare uniformità dell'aliquota IVA per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, a rametti o sgranato.

(*) Accolto dal Governo

11.12

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

11.300

[DIRINDIN](#), [LEPRI](#), [GHEDINI](#), [RITA](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DE MONTE](#), [DEL BARBA](#), [FAVERO](#), [FERRARA](#), [ELENA](#), [MANASSERO](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [OLIVERO](#), [ORRÙ](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PEGORER](#), [RUSSO](#)

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 6-bis,» e sostituire le parole: «1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «1.116 milioni di euro per l'anno 2013, a 569,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) «quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, Per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

11.202

[FINOCCHIARO](#), [DALLA TOR](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#), [GIBIINO](#)

Improcedibile

Al comma 8, capoverso articolo 6-novies, comma 2, dopo le parole: «maggio 2012» inserire le seguenti: «nonché per i soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005 che abbiano subito danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania».

11.19

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel decreto-legge 6 giugno 2012. n. 74, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis.

(Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili)

1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici distrutti o gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici non occupati alla data del sisma ed aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli e destinarli alla locazione per almeno 10 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa unità minima di intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.

3. La vendita di cui al comma 1 può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.

4. Con apposita ordinanza del commissario delegato viene stabilita, nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi di riparazione, di miglioramento sismico o di ricostruzione, determinato secondo le modalità stabilite con le precedenti ordinanze. La percentuale è variabile tra il 100 per cento ed il 50 per cento in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione che sarà

stipulata tra i beneficiari del finanziamento ed i comuni interessati sulla base di convenzione tipo approvata dal commissario delegato.

5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute, al prezzo stabilito nella convenzione, a. soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 3-ter.

(Domanda di contributo per edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi)

1. Per i condomini, costituiti e di fatto, negli edifici in cui siano presenti unità immobiliari aventi proprietari diversi e nelle Unità minime di intervento individuate dai comuni, la domanda di concessione di finanziamenti agevolati è presentata, sia per le parti comuni che per le proprietà esclusive:

- a) dall'amministratore del condominio ove presente;
- b) dall'amministratore del consorzio, ove costituito;
- c) dal soggetto all'uopo delegato dai proprietari negli altri casi.

2. I contenuti e la forma della delega di cui al comma precedente saranno definiti da un apposito atto del commissario delegato.

3. I soggetti delegati cureranno per conto dei proprietari deleganti degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, ivi compresi l'affidamento degli incarichi di natura tecnica, l'appalto dei lavori, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione del contratto e l'utilizzo del finanziamento.

4. La domanda di concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è presentata nella forma stabilita dai provvedimenti del commissario delegato.

5. Quando la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, riguardano un edificio composto da più unità immobiliari non costituite in condominio e di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio, designano un solo rappresentante, ai sensi del comma 1, lettera c), per la presentazione della domanda di contributo relativa agli interventi da eseguire sull'edificio, il quale è tenuto ad operare con le regole previste per l'amministratore di condominio.

6. I finanziamenti di cui dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 231/2007 in quanto considerati presentare un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 231/2007."».

11.20

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "nonché degli altri soggetti pubblici competenti" sono inserite le seguenti: "e degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici per quanto attiene progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000,00 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di

professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"».

11.21

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#),
[PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G11.21

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è sostituito dal seguente:

"14. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

G11.21 (già em. 11.21)

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#),
[PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.21.

(*) Accolto dal Governo

11.203

[D'ANNA](#)

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Gli atti di acquisto, stipulati a partire dalla data del 21 maggio 2012 e fino al 21 maggio 2015, di aree da destinare alla costruzione di edifici, e di edifici anche se distrutti o danneggiati destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato e abbia la propria residenza o la sede della propria attività produttiva nei comuni di cui al decreto del ministero dell'economia e della finanze 1° giugno 2012, in data anteriore al 20 maggio 2012 e la conservi alla data dell'acquisto. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro cinque anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione. Nel caso di acquisto dei terreni di cui al precedente periodo, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

8-*ter*. La medesima agevolazione si applica agli atti funzionali alla ricostituzione della titolarità degli edifici costruiti, ricostruiti o riparati e ai conseguenti atti divisionali.

8-*quater*. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dai presenti commi, deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, atte stante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente comma 8-*ter*. Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro cinque anni dalla data di

registrazione dell'atto di acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui al precedente comma 8-ter.

8-quinquies. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

11.204

[MARTINI](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [CHITI](#), [DLGIORGI](#), [FEDELI](#), [FILIPPI](#), [GATTI](#), [MARCUCCI](#), [MATTESINI](#), [NENCINI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUPPATO](#), [VACCARI](#), [GRANAIOLA](#) (*)

Improcedibile

Dopo il comma 8, inserire seguente:

«8-bis. Per i primi interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province di Lucca e Massa Carrara individuate dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2013. Per le aree delle province di Reggio Emilia e Modena colpite dal medesimo evento sismico è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.205

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per urgenti e indifferibili interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province di Lucca e Massa Carrara individuate dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2013. Per le aree delle province di Reggio Emilia e Modena colpite dal medesimo evento sismico è autorizzata la spesa di 2 milione di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Articolo 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013».

11.25

[MARINELLO](#), [CASSANO](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#), [D'ALÌ](#)

V. testo 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007».

11.25 (testo 2)

[MARINELLO](#), [CASSANO](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#), [D'ALÌ](#), [FALANGA](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.26 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro."».

11.27

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

11.29

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G11.29

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.».

Consequentemente al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 dicembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 11-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «560,875 milioni di euro per l'anno 2014,»;*
b) *all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014».*

G11.29 (già em. 11.29)

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

nel mese di marzo 2013, si è verificata una frana nella città di Frosinone che ha distrutto una parte del «viadotto Biondi», importante via di scorrimento del traffico della città;

la frana ha, altresì, messo a rischio una parte consistente del territorio cittadino, e a fronte della situazione di emergenza e emersa l'esigenza da parte delle istituzioni locali di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in sicurezza dell'intera area coinvolta;

a fronte degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio interessato dalla frana e considerate le difficoltà economiche e finanziarie del Comune di Frosinone, appaiono necessari interventi di sostegno anche da parte del Governo;

impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di attribuire al comune di Frosinone le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'intera area interessata dalla frana del mese di marzo 2013 e di escludere le spese sostenute dal comune di Frosinone per le predette finalità dal calcolo del Patto di stabilità interno.

(*) Accolto dal Governo

11.206

[CARRARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6000 milioni di euro"».

11.207

[PEZZOPANE](#)

Approvato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) emessi dal direttore dei lavori, degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture

scadute dei fornitori e dei subappaltatori relativi ai lavori effettuati nel precedente SAL. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

11.208

[D'ALÌ](#)

Ritirato

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alle parole «Al fine», premettere la seguente: «Esclusivamente»;
- b) sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2014 possono aumentare fino ad un massimo di 1 punto percentuale» con le seguenti: «per gli anni 2013 e 2014 possono aumentare fino ad un massimo di 0,73 punti percentuali»;
- c) dopo la parola: «stabilita» aggiungere le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

11.209

[D'ALÌ](#)

Approvato

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, alle parole: «Al fine», premettere la seguente: «Esclusivamente».

11.210

[D'ALÌ](#)

Improcedibile

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2014 possono aumentare fino ad un massimo di 1 punto percentuale» con le seguenti: «per gli anni 2013 e 2014 possono aumentare fino ad un massimo di 0,73 punti percentuali».

11.211

[D'ALÌ](#)

Ritirato

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, dopo la parola: «stabilita» aggiungere le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

11.35

[SANTINI](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [ROSSI GIANLUCA](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [GHEDINIRITA](#), [FEDELI](#)

V. testo 2

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Salvo quanto previsto dal successivo comma 1-ter, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge, e sono pagati con le modalità previste dai commi da 12-ter a 12-quinquies.

12-ter. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 12-bis ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità

interno, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.

12-quinquies. Per le finalità di cui al comma *12-quater*, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 3, comma *4-bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma *12-bis* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debtrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debtrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

12-sexies. Per quanto non diversamente disposto dai commi da *12-bis* a *12-quinquies* continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

12-septies. Il maggiore gettito Iva che si determina in attuazione delle misure previste dal comma *12-quater* è attribuito ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato, in quota parte e fino alla relativa concorrenza, alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato sui crediti di cui al medesimo comma *12-quater*. La restante quota parte è destinata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti nei documenti di economia e finanza.»

11.35 (testo 2)

[SANTINI](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [ROSSI GIANLUCA](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BERTUZZI](#), [FORNARO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [GHEDINI RITA](#), [FEDELI](#) (*)

Accantonato

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«*12-bis.* I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. *12-ter.* Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma *12-bis* continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma *12-bis* ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere

richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*bis* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario.

12-*quinqües*. Per le finalità di cui al comma 12-*bis*, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell'ambito di quanto previsto dal comma 9-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

12-*sexies*. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-*quinqües* sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma.

(*) Aggiungono la firma i senatori del Gruppo PdL della Commissione Bilancio

11.212

[BARANI](#), [ASTORRE](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel precedente comma, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.213

[BARANI](#)

Ritirato

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",attribuendo comunque precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i piani di rientro dai disavanzi sanitari, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191"».

11.36

[BELLOT, MUNERATO, BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 13.

11.37

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 112, al comma 7, inserire il seguente: "Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».

11.214

[PUGLIA](#)

Improponibile

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. A decorrere dal 2014, nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 30 per cento rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre del 1965, n. 1261».

11.44

[D'ALÌ](#)

Ritirato

Al comma 17 dopo le parole: «fondazioni lirico sinfoniche» inserire le seguenti: «e degli enti "teatro di tradizione"», e alla fine del comma, dopo la parola: «fondazione» inserire le seguenti: «e dei medesimi enti».

11.215

[MARTINI](#)

Ritirato

Al comma 17, dopo le parole: «successive modificazioni», inserire le seguenti: «e già ad esse specificata mente assegnate».

11.216

[D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO](#)

Ritirato

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai circhi, con esclusione dei circhi con animali».

11.48

[SANTINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle unità di personale di ruolo in tal modo trasferite è assicurato sino al 31 dicembre 2011 il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto Affari Sociali. A far data dal 1° gennaio 2012, il suddetto trattamento deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ente subentrante».

11.217

[RUTA](#), [MOSCARDELLI](#), [STEFANO](#), [COLUCCI](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 11.218 nell'odg G11.217

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente: al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1,5» inserire le seguenti: «e 17-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,775 milioni di euro per l'anno 2017, a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

11.218

[STEFANO](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di

entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013, il valore complessivo del credito di Imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente: al medesimo articolo, al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013»;

all'articolo 1.2, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1,5» inserire le seguenti: «e 17-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,775 milioni di euro per l'anno 2017, a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

G11.217 (già em. 11.217)

[RUTA](#), [MOSCARDELLI](#), [STEFANO](#), [COLUCCI](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematichette di cui agli emendamenti 11.217 e 11.218.

G11.217 (testo 2)

[RUTA](#), [MOSCARDELLI](#), [STEFANO](#), [COLUCCI](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 890,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematichette di cui agli emendamenti 11.217 e 11.218.

(*) Accolto dal Governo

11.219

[URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Improponibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e prevenire eventuali procedure di infrazione da parte delle competenti autorità europee, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativa in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applica bili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento, per le concessioni in

essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti (amovibili) di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I predetti manufatti dovranno comunque essere rimossi alla scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa a, in ogni caso, il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

11.220

[ROSSI GIANLUCA](#), [MANDELLI](#), [COMAROLI](#)

Improprio

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:

"450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi"».

11.53

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#)

Improprio

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

Conseguentemente, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.56

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#)

Improprio

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta».

11.57

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis All'articolo 4 del Decreto Legge 21 Maggio 2013 n. 54, è aggiunto il seguente comma:

"7. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 149 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 Maggio 2009, n.42', al termine del periodo dopo le parole: 'patto di stabilità interno è aggiunto il seguente periodo: 'il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto'"».

11.58

ALBANO

Ritirato

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Ai fini della determinazione» fino a: «di cui al presente comma», sono soppresse.».

Consequentemente:

al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: « 31 agosto 2013»;

all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «e 21,», con le seguenti: «, 21 e 21-bis,», e sostituire le parole: « 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: « 589,375 milioni di euro per l'anno 2014,»

;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «e a 232 milioni di euro per l'anno 2014».

11.60

BONERISCO

Ritirato

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografiche ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».

11.221

MALAN

Improcedibile

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater

(Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo pari a 3 centesimi di euro per milligrammo di nicotina contenuta. L'imposta è corrisposta dal produttore, se in Italia, o dall'importatore.

2. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per i prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le confezioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di

produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della Salute.

3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti.

4. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2. In caso di violazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione».

11.222

D'ALÌ

Improcedibile

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater - (*Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati*) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi o ricariche per sigarette elettroniche idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari 20 centesimi di euro per millilitro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti le modalità di versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1.

3. Con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute entro e non oltre il 31 ottobre 2013, vengono stabilite le modalità per la definizione dei requisiti per la commercializzazione e la produzione dei prodotti di cui al comma 1.

4. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei medesimi è libera. La vendita è altresì consentita per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074"».

11.223

OLIVERO

Improcedibile

Al comma 22, sostituire il capoverso: «Art. 62-quater» con il seguente:

«Art. 62-quater - (*Regolamentazione della produzione, importazione e distribuzione di liquidi contenenti nicotina e dei relativi supporti meccanici od elettronici atti a favorirne la somministrazione*). - 1. Ai fini del presente articolo devono intendersi:

a) per sigaretta elettronica: qualunque prodotto, meccanico e/o elettronico, volto complessivamente a permettere la somministrazione di nicotina tramite vaporizzazione della stessa nicotina disciolta in soluzione alloggiata al suo interno;

b) per atomizzatore: qualunque componente del prodotto sigaretta elettronica che specificamente vaporizza la soluzione contenente nicotina, dotata o meno di un serbatoio, ricaricabile o meno, riempito di liquido contenente nicotina;

c) per vaporizzabile: la soluzione contenente nicotina atta alla vaporizzazione attraverso l'utilizzo del prodotto sigaretta elettronica o prodotto analogo che ne favorisca la somministrazione;

d) per produttore: il fabbricante o l'importatore nel territorio dell'Unione Europea del vaporizzabile, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenti come produttore identificando il vaporizzabile col proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) per distributore: il commerciante che immetta sul mercato, alienando a fini commerciali al consumatore, direttamente o attraverso l'ausilio di intermediari, il vaporizzabile.

2. In attesa di una compiuta regolamentazione dei prodotti dal presente articolo considerati da parte dell'Unione Europea, ai fini dell'applicazione degli standards di sicurezza di produzione, conservazione, lavorazione e vendita, delle materie prime, di prodotti interlocutori o prodotti finiti, ai fini di classificazione dell'attività industriale e commerciale, ed agli altri fini stabiliti dalla legge, il prodotto vaporizzabile contenente nicotina è considerato temporaneamente appartenente alla Classe Merceologica di Prodotti di cui al comma 4.

3. Il produttore ed il prodotto da esso fabbricato devono rispettare i seguenti *standards* e protocolli di sicurezza:

a) Standard ISO 22716 e Pratiche di Buona Fabbricazione - Good Manufacturing Practices - GMP;

b) Standard ISO 9001;

c) Regolamento CE n. 1272/2008 - Regolamento CLP.

4. A decorrere dal 2014, sono sottoposti ad imposta sul fatturato relativo al mercato interno di produzione i prodotti vaporizzabili contenenti nicotina nonché gli atomizzatori dotati di serbatoio interno non ricaricabile di vaporizzabile contenente nicotina (c.d. Cartridges usa e getta), nell'importo pari al 50,00% (cinquanta per cento).

5. Sono sottoposti all'obbligo di pagamento di dazio doganale pari ad euro 125,00 (centoventicinque,00) per litro i vaporizzabili contenenti nicotina importati da Paesi non facenti parte dell'Unione Europea. Il presente dazio doganale non si applica all'importazione di nicotina pura non disciolta in soluzione immediatamente vaporizzabile.

6. Ai fini di poter legittimamente esercitare la produzione e/o importazione nel territorio nazionale di vaporizzabili contenenti nicotina, il produttore deve munirsi di licenza di esercizio di produzione ed importazione, rilasciata dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti o della società cui si riferiscono.

7. La licenza di esercizio di produzione ed importazione ha durata illimitata; è soggetta a revoca quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto a cui si riferisce. Le licenze di esercizio di produzione ed importazione sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila,00), da versarsi nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce, prima del rilascio della licenza di esercizio di produzione ed importazione per gli impianti di nuova costruzione o le società di importazione di nuova costituzione, o che cambino titolare.

8. L'esercente che non versi il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria di importo pari a due volte l'importo del diritto stesso. Il produttore che eserciti la produzione od importazione in assenza della relativa licenza di esercizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a cinque volte l'importo del diritto stesso.

9. Non può essere rilasciata o rinnovata la licenza di esercizio di produzione ed importazione al produttore che sia stato sanzionato per produzione od importazione in assenza di licenza, a norma del periodo precedente.

10. la licenza di esercizio di produzione ed importazione è rilasciata ai produttori che ne fanno richiesta all'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, che dimostrino di rispettare i presupposti stabiliti per legge per la produzione di prodotti vaporizzabili contenenti nicotina di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Ai fini di poter legittimamente esercitare come attività principale la distribuzione di vaporizzabili contenenti nicotina, con atto di compravendita o di attribuzione gratuita non liberale, incluso, ma non limitato a, l'omaggio al pubblico di campioni a fini promozionali, il distributore deve munirsi di licenza di esercizio di distribuzione, rilasciata dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio della relativa attività.

12. Ai fini di poter legittimamente esercitare come attività non principale la distribuzione di vaporizzabili contenenti nicotina, con atto di compravendita o di attribuzione gratuita non liberale, incluso, ma non limitato a, l'omaggio al pubblico di campioni a fini promozionali, il distributore deve munirsi di patenti no di esercizio di distribuzione, rilasciato dall'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, prima dell'inizio della relativa attività.

13. La licenza di esercizio ed il patentino di esercizio hanno durata illimitata; sono soggetti a revoca quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio della distribuzione stessa. Le licenze di esercizio di distribuzione sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 1.000,00 (mille,00), ed i patentini di esercizio di distribuzione sono soggetti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta,00).

14. I diritti di cui al periodo precedente sono da versarsi nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce, e prima del rilascio della licenza o del patentino di esercizio per le società di distribuzione di nuova costituzione o che cambino titolare.

15. L'esercente che non versi il diritto di licenza o di patentino entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a due volte l'importo del diritto stesso.

16. Il distributore che eserciti la distribuzione in assenza di licenza o patentino di esercizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a cinque volte il pagamento del diritto annuale.

17. Non possono essere rilasciati o rinnovati la licenza od il patentino di esercizio di distribuzione al distributore che sia stato sanzionato per distribuzione in assenza di licenza o patentino, a norma del periodo precedente.

18. La licenza od il patentino di esercizio di distribuzione sono rilasciate ai distributori che ne fanno richiesta all'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio.

19. Disciplina per i produttori ed i distributori le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

20. Produttori e importatori di vaporizzabili contenenti nicotina le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, devono uniformarsi a quanto in esso stabilito entro un termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. In mancanza del rispetto di quanto stabilito nel precedente periodo, il produttore o l'importatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il diritto di licenza di esercizio di produzione ed importazione di cui al comma 6 del presente articolo, per ogni 30 giorni di ritardo oltre il decorso del termine di cui sopra.

21. Distributori di vaporizzabili contenenti nicotina le cui rispettive attività sono già in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, devono uniformarsi a quanto in esso stabilito entro un termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. In mancanza del

rispetto di quanto stabilito nel precedente periodo, il distributore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il diritto di licenza di esercizio di distribuzione di cui al comma 11 del presente articolo, per ogni 30 giorni di ritardo oltre il decorso del termine di cui sopra.

22. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 6 e 11 del presente articolo, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta sul fatturato di produzione relativo, nomenclatura e classificazione dell'imposta e del relativo codice identificativo - Codice Tributo, nonché di comunicazione agli esercizi che effettuano la vendita al pubblico».

11.224

[MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#), [AIELLO](#)

Improcedibile

Al comma 22. capoverso «Art.62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 mL con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 mL con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 mL con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 mL con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si provvede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente.

11.71

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) allo stesso capoverso «Art. 62-quater», comma 4, sopprimere le parole: «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

b) allo stesso capoverso «Art. 62-quater», comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

c) al comma 23, capoverso «10-bis», all'alinea, è premesso il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori»;

d) dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza, di cui al comma 22 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

11.69

[ESPOSITO GIUSEPPE](#), [PICCINELLI](#), [CASSANO](#), [CHIAVAROLI](#)

Respinto

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 1, sopprimere le parole «dal 1° gennaio 2014»;*

b) *al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 4, sopprimere le parole «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;*

c) *al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;*

d) *al comma 23, capoverso articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 10-bis premettere il seguente periodo «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;*

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

11.225

[BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Sost. id. em. 11.69

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 22, capoverso art. 62-quater, al comma 1 sopprimere le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2014";

b) al comma 22, capoverso articolo 62-quater, al comma 4, le parole ",da adottarsi entro il 31 ottobre 2013",

c) al comma 22, capoverso art. 62-quater, al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole ", ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati";

d) al comma 23, capoverso 10-bis premettere il seguente periodo: 2Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori2.

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti: "23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

11.226

[BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 22, capoverso «articolo 62-quater», al comma 1, sopprimere le parole: «a*

decorrere dal 1° gennaio 2014»;

b) *al comma 22, capoverso «articolo 62-quater», al comma 4, sopprimere le parole: «, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;*

c) *al comma 22, capoverso «articolo 62-quater», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati;*

d) *al comma 23, capoverso «10-bis» premettere il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori»;*

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge».

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate a ridurre in misura proporzionale la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 18».

11.227

[MUSSOLINI](#), [PAGANO](#)

Improcedibile

Al comma 22, capoverso «Articolo 65-quater», al comma 1, sopprimere le parole: «nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo».

11.228

[SCILIPOTI](#)

Ritirato

Al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», al comma 1, sostituire le parole: «pari al 58.5 per cento» con le seguenti: «pari al 41 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.229

[SCILIPOTI](#)

Ritirato

Al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», sopprimere i commi da 2 a 7.

11.230

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#)

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater» al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;*

b) *al comma 23, capoverso «10-bis», alinea, premettere il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori».*

11.80

[PETROCELLI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#)

Improponibile

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-*bis*. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-*bis* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti.. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.81

[DLBIAGIO](#)

Improponibile

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-*bis* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.231

[PERRONE](#), [BRUNO](#), [ZIZZA](#), [BRUNI](#), [DLMAGGIO](#), [D'ONGHIA](#), [CASSANO](#), [IURLARO](#), [VICECONTE](#), [TOMASELLI](#), [LIUZZI](#), [AMORUSO](#)

Ritirato

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:

"4-*octies*. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

23-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986

n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.233

[PERRONE](#), [BRUNO](#), [ZIZZA](#), [BRUNI](#), [DLMAGGIO](#), [D'ONGHIA](#), [CASSANO](#), [IURLARO](#), [VICECONTE](#), [TOMASELLI](#), [LIUZZI](#), [AMORUSO](#)

Ritirato

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:

"4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.232

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#), [DALLA TOR](#), [ZUEFADA](#), [BELLOT](#), [STEFANI](#), [SERAFINI](#), [MARIN](#)

Ritirato

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, dai soggetti proprietari di strutture ricettive turistiche collocate nei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, per l'ammodernamento di arredamenti, impianti e dotazioni legati all'offerta ricettiva alberghiera, spetta una detrazione lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

23-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse per gli interventi finanziari di cui all'articolo 2, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

11.234

[PERRONE](#), [BRUNO](#), [ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#), [D'ONGHIA](#), [CASSANO](#), [IURLARO](#), [VICECONTE](#), [TOMASELLI](#), [LIUZZI](#), [AMORUSO](#)

Ritirato

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

11.235

[PANIZZA](#)

Improponibile

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il comma 513 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è abrogato.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"».

11.236

DLMAGGIO

Improponibile

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per il sostegno ad operazioni di aggregazione tra imprese sociali o cooperative sociali, attraverso la costituzione o lo sviluppo di consorzi o di altre forme societarie o la stipula di contratti di rete.

2. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le aggregazioni di imprese sociali realizzate negli anni 2013 e 2014:

a) in cui siano presenti in modo prevalente imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) tese a promuovere iniziative di sviluppo con ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, negli ambiti del turismo, della gestione di beni museali e del patrimonio artistico e culturale, dell'agricoltura sociale, della valorizzazione di lavori artigianali e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014.

4. I tempi, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dallo gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dallo settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per fanno 2014», con le seguenti: «574,375 milioni di euro per fanno 2014»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per fanno 2014», con le seguenti: «quanto a 165 milioni di euro per fanno 2014».

11.237

OLIVERO

Improcedibile

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasporto di alimenti deperibili così come definiti dalla normativa *Accord transport perissable* (ATP) è soggetto all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

23-ter. Conseguentemente alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 127-novies) aggiungere le seguenti parole: "nonché prestazioni di trasporto di alimenti deperibili".

23-quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G11.100

[LEPRI](#), [GHEDINIRITA](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DE MONTE](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [FAVERO](#), [FERRARA ELENA](#), [FORNARO](#), [MANASSERO](#), [MATURANI](#), [OLIVERO](#), [ORRÙ](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PUGLISI](#), [RUSSO](#), [DIGIORGI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

i commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispongono l'incremento dell'aliquota IV A dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

il regime del 4% continua ad applicarsi a tutte le prestazioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati (anche quelle rese «direttamente») purché relative a contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013;

secondo quanto si leggeva nella Relazione governativa al provvedimento - e come successivamente confermato dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze, Grilli - la proposta di riforma, oltre che connessa ad un presunto e discutibile effetto economico legato al maggior gettito fiscale, sarebbe stata adottata a seguito del timore dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione VE nei confronti dello Stato italiano per contrasto con la direttiva VE in materia di Sistema comune IVA.

per le suddette ragioni, il Governo ha ritenuto di proporre la soppressione dell'aliquota agevolata del 4%;

tuttavia va ricordato come la Commissione europea - Direzione Generale Dogane e Fiscalità (DG Taxud) abbia invece ad oggi semplicemente intrapreso una procedura «Pilot», cioè una procedura intanto è meramente conoscitiva (oltre che lunghissima), che non necessariamente ha come esito una procedura d'infrazione e che peraltro si svilupperà contemporaneamente con un ulteriore e molto più importante percorso europeo di riflessione dei regimi IV A che peraltro dovrà vedere impegnata anche l'Italia, nonché della riflessione sugli strumenti di promozione e incentivazione dell'imprenditorialità sociale;

considerato che:

oggi in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro consorzi. È un settore che dà lavoro a circa 380.000 persone ed è in costante crescita negli ultimi anni, sia dal punto di vista numerico sia da quello occupazionale;

i dati sono chiari e incontrovertibili: le cooperative sociali sono cresciute in vent'anni di circa 10 mila unità: 500 *start up* all'anno (al netto delle imprese cessate), nella grande maggioranza dei casi frutto dell'aggregazione imprenditoriale di giovani, spesso alla prima esperienza di lavoro e sicuramente alla prima esperienza di impresa; inoltre, come è noto, il lavoro di cura è tra i settori in cui è più consistente l'occupazione femminile, maggioritaria nelle cooperative sociali. Si tratta di *start up* solidi, se, come ricorda Censis, «più della metà - il 54,3% - supera la soglia dei 20 addetti, e ben il 23,3% quella dei 50 occupati;

da un punto di vista occupazionale i dati parlano di circa 15 mila nuovi occupati all'anno

nell'ultimo ventennio, tipicamente appartenenti alle fasce giovanili e in molti casi alla prima esperienza lavorativa. Si tratta di un dato di grande rilievo in termini di contributo alla crescita occupazionale, soprattutto se paragonato alla dimensione generale del fenomeno; e ancor più eclatante, se si constata la capacità di resistenza almeno al primo ciclo della crisi economia; mentre gli altri settori dell'economia perdevano posti di lavoro, sempre secondo Censis «il settore della cooperazione sociale ha registrato tra 2007 e 2011 un vero e proprio boom, con una crescita del numero dei lavoratori del 17,3%» contro un - 2.3% delle imprese;

la citata norma della legge di stabilità va a colpire un sistema produttivo che, pur avvertendo tutte le difficoltà dell'attuale contingenza economica, ha costituito per anni in modo continuativo (e anche durante la crisi) uno dei pochi ambiti in cui si è creata occupazione, soprattutto per i giovani e si è fatta crescere nelle giovani generazioni la cultura imprenditoriale;

considerato inoltre che:

gli enti locali e le aziende sanitarie non hanno risorse per far fronte all'aumento dell'IVA di 6 punti percentuali, quindi, con le medesime risorse del 2013, nel 2014 forniranno il 6% in meno di servizi sociali agli italiani;

l'aumento dell'IVA comporterà l'allargamento dell'area dell'evasione e dell'irregolarità del lavoro (la cooperazione sociale in questi anni ha invece fatto emergere migliaia di posti di lavoro regolare nell'assistenza) e renderà più difficile e costoso prestare servizi direttamente alle famiglie - ove vi è una forte concorrenza del lavoro nero - ad esempio nel settore dei servizi all'infanzia;

impegna il Governo a reperire le risorse necessarie ad abrogare la norma relativa all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, al fine di sostenere e valorizzare un settore che dimostra, da oltre venti anni, di creare insieme opportunità occupazionali per le giovani generazioni e per le donne, rispondendo al tempo stesso a bisogni pressanti di coesione e integrazione della nostra società.

G11.100 (testo 2)

[LEPRI](#), [GHEDINIRITA](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DE MONTE](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [FAVERO](#), [FERRARA ELENA](#), [FORNARO](#), [MANASSERO](#), [MATURANI](#), [OLIVERO](#), [ORRÙ](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PUGLISI](#), [RUSSO](#), [DIGIORGI](#), [GRANAIOLO](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

i commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispongono l'incremento dell'aliquota IV A dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

il regime del 4% continua ad applicarsi a tutte le prestazioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati (anche quelle rese «direttamente») purché relative a contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013;

secondo quanto si leggeva nella Relazione governativa al provvedimento - e come successivamente confermato dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze, Grilli - la proposta di riforma, oltre che connessa ad un presunto e discutibile effetto economico legato al maggior gettito fiscale, sarebbe stata adottata a seguito del timore dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione VE nei confronti dello Stato italiano per contrasto con la direttiva VE in materia di Sistema comune IVA.

per le suddette ragioni, il Governo ha ritenuto di proporre la soppressione dell'aliquota agevolata del 4%;

tuttavia va ricordato come la Commissione europea - Direzione Generale Dogane e Fiscalità

(DGTaxud) abbia invece ad oggi semplicemente intrapreso una procedura «Pilot», cioè una procedura intanto è meramente conoscitiva(oltre che lunghissima), che non necessariamente ha come esito una procedura d'infrazione e che peraltro si svilupperà contemporaneamente con un ulteriore e molto più importante percorso europeo di riflessione dei regimi IV A che peraltro dovrà vedere impegnata anche l'Italia, nonché della riflessione sugli strumenti di promozione e incentivazione dell'imprenditorialità sociale;

considerato che:

oggi in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro consorzi. È un settore che dà lavoro a circa 380.000 persone ed è in costante crescita negli ultimi anni, sia dal punto di vista numerico sia da quello occupazionale;

i dati sono chiari e incontrovertibili: le cooperative sociali sono cresciute in vent'anni di circa 10 mila unità: 500 *start up* all'anno (al netto delle imprese cessate), nella grande maggioranza dei casi frutto dell'aggregazione imprenditoriale di giovani, spesso alla prima esperienza di lavoro e sicuramente alla prima esperienza di impresa; inoltre, come è noto, il lavoro di cura è tra i settori in cui è più consistente l'occupazione femminile, maggioritaria nelle cooperative sociali. Si tratta di *start up* solidi, se, come ricorda Censis, «più della metà - il 54,3% - supera la soglia dei 20 addetti, e ben il 23,3% quella dei 50 occupati;

da un punto di vista occupazionale i dati parlano di circa 15 mila nuovi occupati all'anno nell'ultimo ventennio, tipicamente appartenenti alle fasce giovanili e in molti casi alla prima esperienza lavorativa. Si tratta di un dato di grande rilievo in termini di contributo alla crescita occupazionale, soprattutto se paragonato alla dimensione generale del fenomeno; e ancor più eclatante, se si constata la capacità di resistenza almeno al primo ciclo della crisi economia; mentre gli altri settori dell'economia perdevano posti di lavoro, sempre secondo Censis «il settore della cooperazione sociale ha registrato tra 2007 e 2011 un vero e proprio boom, con una crescita del numero dei lavoratori del 17,3%» contro un - 2,3% delle imprese;

la citata norma della legge di stabilità va a colpire un sistema produttivo che, pur avvertendo tutte le difficoltà dell'attuale contingenza economica, ha costituito per anni in modo continuativo (e anche durante la crisi) uno dei pochi ambiti in cui si è creata occupazione, soprattutto per i giovani e si è fatta crescere nelle giovani generazioni la cultura imprenditoriale;

considerato inoltre che:

gli enti locali e le aziende sanitarie non hanno risorse per far fronte all'aumento dell'IVA di 6 punti percentuali, quindi, con le medesime risorse del 2013, nel 2014 forniranno il 6% in meno di servizi sociali agli italiani;

l'aumento dell'IVA comporterà l'allargamento dell'area dell'evasione e dell'irregolarità del lavoro (la cooperazione sociale in questi anni ha invece fatto emergere migliaia di posti di lavoro regolare nell'assistenza) e renderà più difficile e costoso prestare servizi direttamente alle famiglie - ove vi è una forte concorrenza del lavoro nero - ad esempio nel settore dei servizi all'infanzia;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a reperire le risorse necessarie ad abrogare la norma relativa all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% da applicare alle prestazioni di assistenza ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, al fine di sostenere e valorizzare un settore che dimostra, da oltre venti anni, di creare insieme opportunità occupazionali per le giovani generazioni e per le donne, rispondendo al tempo stesso a bisogni pressanti di coesione e integrazione della nostra società.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G11.101

[ALBANO](#), [PADUA](#), [GRANAIOLA](#) (*)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'economia originata dal lavoro transfrontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e per lo sviluppo dei territori confinanti con le nazioni sopra menzionate;

le mansioni che i nostri cittadini occupano sono in molti casi di rilievo e di elevata professionalità, e la loro attività è regolata e garantita da uno specifico accordo bilaterale tra Italia e Stati limitrofi;

inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il *know how* e l'esperienza appresa all'estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, «importando» ricchezza da altri Stati;

dal 2003 è stata prevista una franchigia fiscale per i lavoratori italiani sottoposti a doppia imposizione fiscale: sono i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Stati esteri;

la franchigia si è resa necessaria in quanto a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti;

a seguito dell'abrogazione della lettera *c*) del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi;

dal momento che tale reddito subirà l'imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all'estero riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del citato TUIR;

la franchigia viene dunque garantita per mitigare l'imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera;

così facendo, l'Italia perderebbe definitivamente la propria podestà impositiva, mantenendo la esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato;

considerato che:

la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prorogando anche per l'anno 2013 la franchigia fiscale per i frontalieri nella medesima misura già prevista per l'anno 2012;

pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno 2013 per l'importo eccedente 6.700 euro, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011;

per quanto concerne l'acconto dell'Irpef dovuta per il medesimo anno 2013, anche a seguito della modifica operata dall'articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame;

in altri termini, la misura dell'acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l'importo di 6.700 euro (importo dell'agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013);

infine, il citato comma 549 prevede che la misura dell'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell'agevolazione in esame;

impegna il Governo al fine di evitare ai c.d. frontalieri di incorrere in una doppia tassazione, a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a

tener conto dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G11.102

[ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

Considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento;

Valutato come il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, nei primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e che il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna;

Ritenuto come un eventuale aumento di tassazione, anche alla luce del prossimo pagamento dell'imposta Municipale Propria, il cui saldo finale è previsto a Dicembre, rischia di aggravare la già complessa situazione delle imprese italiane colpite dalla crisi economica e che tra queste, in particolar modo, si devono ricordare le imprese del settore edile, profondamente colpite dall'introduzione dell'IMU che ha determinato un irrigidimento del mercato immobiliare e in numerosi casi la cessazione dell'attività di numerose aziende legate al comparto edile;

Osservato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

Stimato come viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

Ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenti un evidente freno alla ripresa economica e strategica delle aziende, alla luce del fatto che con un livello di tassazione maggiore il mercato immobiliare si contrarrebbe in misura maggiore di quanto già fatto fino ad ora;

impegna il Governo a considerare la necessità di scongiurare il preventivato aumento dell'aliquota ordinaria dell'Imposta sul Valore Aggiunto, oggi previsto per Ottobre, rivedendo altresì, in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, la norma sull'IMU prevedendo l'esclusione dall'applicazione della stessa per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

G11.102 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

Considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento;

Valutato come il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, nei primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e che il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna;

Ritenuto come un eventuale aumento di tassazione, anche alla luce del prossimo pagamento dell'imposta Municipale Propria, il cui saldo finale è previsto a Dicembre, rischia di aggravare la già complessa situazione delle imprese italiane colpite dalla crisi economica e che tra queste, in particolar modo, si devono ricordare le imprese del settore edile, profondamente colpite dall'introduzione dell'IMU che ha determinato un irrigidimento del mercato immobiliare e in numerosi casi la cessazione dell'attività di numerose aziende legate al comparto edile;

Osservato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

Stimato come viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

Ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenti un evidente freno alla ripresa economica e strategica delle aziende, alla luce del fatto che con un livello di tassazione maggiore il mercato immobiliare si contrarrebbe in misura maggiore di quanto già fatto fino ad ora;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a considerare la necessità di scongiurare il preventivato aumento dell'aliquota ordinaria dell'Imposta sul Valore Aggiunto, oggi previsto per Ottobre, rivedendo altresì, in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, la norma sull'IMU prevedendo l'esclusione dall'applicazione della stessa per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

(*) Accolto dal Governo

G11.103

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una notevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare in misura maggiore l'eventuale aumento dell'iva, per ora posticipato al prossimo Ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

considerato che l'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto andrebbe a congiungersi ad altre imposte che già hanno pesantemente gravato nel 2012 sui contribuenti determinando lo stesso

sfavorevole ciclo economico, e che tra queste vi è l'IMU, l'imposta sugli immobili, il cui saldo finale, peraltro, dovrà essere sostenuto proprio nel mese di Dicembre, ovvero poche settimane dopo il previsto aumento dell'IVA;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare cos1 che, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al 16 settembre 2013;

considerato che la precedente normativa sull'imposta comunale sugli immobili (ICI) concedeva ai Comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari;

valutato come il principio di equità del tributo invocherebbe, per i casi di comodato gratuito, l'assimilazione all'abitazione principale con aliquota IMU ridotta e relativa detrazione in luogo dell'attuale tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli ma che il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 fissa per queste abitazioni, l'aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale;

reputato come l'attuale norma rappresenti un aggravio di spese per numerose giovani famiglie che vivono nella casa o nell'appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, tanto più che il processo di invecchiamento e di denatalità sta avendo grandi ripercussioni sulla composizione del nucleo familiare;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria raffigura senza dubbio un pesante aggravio per i cittadini in particolar modo per coloro che non hanno un posto di lavoro e che costoro sono principalmente giovani;

impegna il Governo ad esentare dal pagamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, in ragione della grave crisi economica e dell'aumento di tassazione fiscale ai danni dei cittadini, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

G11.103 (testo 2)

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una notevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare in misura maggiore l'eventuale aumento dell'iva, per ora posticipato al prossimo Ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

considerato che l'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto andrebbe a congiungersi ad altre impoSte che già hanno pesantemente gravato nel 2012 sui contribuenti determinando lo stesso

sfavorevole ciclo economico, e che tra queste vi è l'IMU, l'imposta sugli immobili, il cui saldo finale, peraltro, dovrà essere sostenuto proprio nel mese di Dicembre, ovvero poche settimane dopo il previsto aumento dell'IVA;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare cos1 che, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al 16 settembre 2013;

considerato che la precedente normativa sull'imposta comunale sugli immobili (ICI) concedeva ai Comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari;

valutato come il principio di equità del tributo invocherebbe, per i casi di comodato gratuito, l'assimilazione all'abitazione principale con aliquota IMU ridotta e relativa detrazione in luogo dell'attuale tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli ma che il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 fissa per queste abitazioni, l'aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale;

reputato come l'attuale norma rappresenti un aggravio di spese per numerose giovani famiglie che vivono nella casa o nell'appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, tanto più che il processo di invecchiamento e di denatalità sta avendo grandi ripercussioni sulla composizione del nucleo familiare;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria raffigura senza dubbio un pesante aggravio per i cittadini in particolar modo per coloro che non hanno un posto di lavoro e che costoro sono principalmente giovani;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di esentare dal pagamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, in ragione della grave crisi economica e dell'aumento di tassazione fiscale ai danni dei cittadini, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

(*) Accolto dal Governo

G11.104

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che il gettito è in calo nei primi mesi del 2013 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'iva, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose con un reddito basso;

stimato come viene oggi prevista dal decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di Immobili

e che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

valutato come anche l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria è stata una delle cause, soprattutto tra le fasce di popolazione meno abbienti, di quel negativo circuito economico alla base della grave crisi finanziaria, e che lo stesso circuito potrebbe essere ulteriormente aggravato se si verificasse il previsto aumento della tassazione IVA;

ricordato come l'articolo 7, lettera i), della legge n. 504 del 1992 riconosceva l'esenzione dall'ICI agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

ritenuto come tra i numerosi enti commerciali vi sono alcune eccellenze del nostro Paese che ogni anno, proprio grazie ai liberi contributi dei cittadini, permettono di raggiungere risultati di prestigio assoluto in ambito Internazionale, e che in ragione di un aumento dei livelli di tassazione, potrebbero vedersi costretti a ridurre le proprie attività di ricerca al fine di reperire le necessarie risorse per pagare i tributi stessi;

impegna il Governo a considerare la necessità, in fase di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, di rivedere la norma stabilendo l'esclusione dall'applicazione dell'imposta IMU gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.105

[STEFANI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una drastica diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette principalmente l'andamento negativo sugli scambi interni causato a sua volta dal *trend* sfavorevole del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'iva, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose ovvero quelle con un reddito basso;

considerato che l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e come venga previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

valutato come la crisi economica che ha colpito profondamente le famiglie e le imprese è stata pesantemente aggravata dall'introduzione dell'IMU e che l'imposta sta avendo pesanti ripercussioni sulla ripresa economica con una contrazione dei consumi, soprattutto tra le famiglie meno abbienti ovvero quelle dove vivono anziani con una pensione non sufficiente o disoccupati;

ricordato come il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 definiva l'abitazione principale come l'immobile ove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che le

assimilazioni di altri immobili all'unità abitativa principale, così come precisato dal decreto di legge del 27 maggio 2008, n. 93, sono definite dal singolo Comune attraverso apposito regolamento o delibera vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

reputato il combinato disposto, IMU ed aumento dell'IVA, rappresenti un aggravio di spese per le famiglie che oggi hanno un parente anziano che vive in istituti di ricovero o sanitari e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, anche e soprattutto alla luce del processo di invecchiamento che sta interessando il nostro Paese;

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti, in sede di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, al fine di estendere l'applicazione della tassazione IMU di prima abitazione anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

G11.105 (testo 2)

[STEFANI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una drastica diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette principalmente l'andamento negativo sugli scambi interni causato a sua volta dal *trend* sfavorevole del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'iva, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose ovvero quelle con un reddito basso;

considerato che l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e come venga previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

valutato come la crisi economica che ha colpito profondamente le famiglie e le imprese è stata pesantemente aggravata dall'introduzione dell'IMU e che l'imposta sta avendo pesanti ripercussioni sulla ripresa economica con una contrazione dei consumi, soprattutto tra le famiglie meno abbienti ovvero quelle dove vivono anziani con una pensione non sufficiente o disoccupati;

ricordato come il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 definiva l'abitazione principale come l'immobile ove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che le assimilazioni di altri immobili all'unità abitativa principale, così come precisato dal decreto di legge del 27 maggio 2008, n. 93, sono definite dal singolo Comune attraverso apposito regolamento o delibera vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

reputato il combinato disposto, IMU ed aumento dell'IVA, rappresenti un aggravio di spese per le famiglie che oggi hanno un parente anziano che vive in istituti di ricovero o sanitari e che tale fenomeno riguarda un numero sempre più crescente di persone, anche e soprattutto alla luce del processo di invecchiamento che sta interessando il nostro Paese;

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti, in sede di revisione della disciplina dell'imposizione fiscale, al fine di estendere l'applicazione della tassazione IMU di prima abitazione anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(*) Accolto dal Governo

G11.106

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 mln di euro;

valutato come la copertura finanziaria allo proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

considerato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e che viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

tra gli effetti negativi dell'IMU si evidenzia un pesante aggravio impositivo sui settori Industriali ed artigianali e che questi in alcun modo hanno beneficiato di nessuna attenuazione dell'imposta;

considerato che nell'attuale crisi economica l'aumento degli acconti delle tasse, così come previsto dal provvedimento in esame, congiuntamente all'imposta sugli immobili, sta soffocando le piccole imprese, tanto che secondo dei recenti dati sulla mortalità aziendale indicano altresì che nel 2012 ha chiuso l'8,4 per cento delle imprese artigiane, e le previsioni per il 2013 sono persino peggiori, paventando un tasso del 10 per cento;

determinato come un eventuale aumento dell'IVA, così come oggi previsto per Ottobre a seguito del posticipo definito dal provvedimento in discussione, secondo numerosi analisti penalizzerebbe particolarmente le famiglie con un reddito basso e che tale maggiorazione, insieme al pagamento della rata di saldo dell'Imposta Municipale Propria, determinerebbe una ulteriore riduzione della domanda interna con conseguente peggioramento del gettito complessivo IVA;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenta senza dubbio un pesante aggravio per il rilancio delle imprese, anche in ragione della grave crisi che esse stanno affrontando in questi ultimi anni;

impegna il Governo ad adottare uno sgravio diretto sui parametri IMU per le attività artigianali e la immediata sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D - ad eccezione della categoria catastale D/5 fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili.

G11.106 (testo 2)

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#),

[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 mln di euro;

valutato come la copertura finanziaria allo proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

considerato che l'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili, e che viene previsto che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

tra gli effetti negativi dell'IMU si evidenzia un pesante aggravio impositivo sui settori Industriali ed artigianali e che questi in alcun modo hanno beneficiato di nessuna attenuazione dell'imposta;

considerato che nell'attuale crisi economica l'aumento degli acconti delle tasse, così come previsto dal provvedimento in esame, congiuntamente all'imposta sugli immobili, sta soffocando le piccole imprese, tanto che secondo dei recenti dati sulla mortalità aziendale indicano altresì che nel 2012 ha chiuso l'8,4 per cento delle imprese artigiane, e le previsioni per il 2013 sono persino peggiori, paventando un tasso del 10 per cento;

determinato come un eventuale aumento dell'IVA, così come oggi previsto per Ottobre a seguito del posticipo definito dal provvedimento in discussione, secondo numerosi analisti penalizzerebbe particolarmente le famiglie con un reddito basso e che tale maggiorazione, insieme al pagamento della rata di saldo dell'Imposta Municipale Propria, determinerebbe una ulteriore riduzione della domanda interna con conseguente peggioramento del gettito complessivo IVA;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il versamento dell'Imposta Municipale Propria rappresenta senza dubbio un pesante aggravio per il rilancio delle imprese, anche in ragione della grave crisi che esse stanno affrontando in questi ultimi anni;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare uno sgravio diretto sui parametri IMU per le attività artigianali e la immediata sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D - ad eccezione della categoria catastale D/5 fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili.

(*) Accolto dal Governo

G11.107

[BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 dispone la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

ricordato come il medesimo provvedimento disponga altresì una riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che questa non potrà prescindere dalle questioni esaminate dal Consiglio europeo del 22 maggio relative alla fiscalità, laddove è stata sottolineata la importanza degli interventi da adottare per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale, combinando azioni a livello europeo e nazionale e attribuendo carattere primario all'ampliamento dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione europea e globale;

stimato che la sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma stabile ed uniforme dell'imposizione sul patrimonio immobiliare e che dovrà tener conto altresì della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

valutato come anche la maggiorazione *standard* prevista dal regime TARES raffiguri, in questo momento di grave crisi economica, un ulteriore elemento di aggravio per le famiglie e che, congiuntamente al preventivato aumento dell'IVA calendarizzato oggi per ottobre, essa potrebbe determinare un ulteriore irrigidimento dei consumi delle famiglia con negativi effetti sul gettito complessivo dell'imposta medesima;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare, all'interno della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la natura propria di prestazione patrimoniale imposta per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed eliminando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la maggiorazione di importo fisso per metro quadrato di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 allo scopo di evitare, congiuntamente al previsto aumento dell'IVA, un ulteriore onere a carico dei contribuenti.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.108

[ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che il provvedimento in esame segue di pochi giorni il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 il quale dispone la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili e che tale sospensione è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma stabile dell'imposizione sul patrimonio Immobiliare la quale dovrà tener conto altresì della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

ricordato come l'attuale formulazione stabilisce come il tributo Tares sia istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e che questo sia pagato da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, e che la tariffa è commisurata all'anno solare nonché alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta;

valutato come uno studio della Confcommercio sostenga che l'entrata in operatività del nuovo

regime Tares comporterà per le attività produttive un aumento medio del 290 per cento delle tariffe sui rifiuti e che la stessa associazione richiede una revisione dei criteri considerati datati, anche in ragione del fatto che estrema preoccupazione è stata espressa altresì dalle associazioni di consumatori laddove si ritiene che la nuova Tares potrebbe far aumentare per le famiglie la tassazione attuale sui rifiuti tra il 15 ed il 20 del per cento;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la cui aliquota ordinaria è già aumentata poco più di un anno fa e il pagamento della TARES così come oggi formulata, rappresentino un indubbio aggravio fiscale per le imprese già pesantemente colpite dalla crisi e da una pressione tributaria, tra imposizione diretta ed indiretta, che sta determinando negative ripercussioni sui volumi di fatturato aziendale e sui livelli occupazionali;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione del tributo TARES in particolare per quanto attiene alle aziende al fine di evitare che le diverse disposizioni tributarie di prossima scadenza, ovvero l'IMU, la TARES e il previsto aumento di un punto percentuale dell'IVA determinino una maggiorazione dell'imposizione fiscale a loro carico.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.109

[MANELLI](#), [ZUFFADA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il perdurare della crisi economica rende indispensabile mettere in campo azioni che possano concorrere a finanziare lo sviluppo e la ripresa economica;

gli enti territoriali, e in particolare le regioni, possono mettere in campo tali azioni, delle quali una delle più significative è rappresentata dai programmi di investimento tecnologico in sanità, per i quali comunque deve essere assicurata la tempestività dei pagamenti alle imprese;

con decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si prevede di attribuire quote a titolo di anticipazione alle regioni per pagare i debiti in sanità verso i fornitori;

tali risorse sono assegnate a titolo di anticipazione a tassi vantaggiosi rispetto a quelli che ogni singola regione potrebbe ottenere presentandosi singolarmente sul mercato;

alcune regioni, pur vedendosi mettere a disposizione risorse, nell'assegnazione riferita al 2014 non ne usufruiranno, perché in equilibrio finanziario e, quindi, già rispettose delle finalità previste dalla richiamata legge;

sarebbe opportuno che all'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali», da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvedesse, anche in tranches successive, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una modifica normativa affinché in sede di emanazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle regioni in equilibrio finanziario, ma non richieste solo per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restino nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese.

(*) Accolto dal Governo

G11.110

[MANDELLI](#), [ZUFFADA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

i tagli effettuati sul comparto delle Regioni, non da ultimo quelli imposti dalla cosiddetto «*spending review*», hanno riguardato tutti i trasferimenti alle regioni, compresi i fondi per la cosiddetto «premieria», rivolta alle regioni che hanno dimostrato di avere una spesa di funzionamento particolarmente virtuosa;

a seguito dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dello scorso 11 luglio 2013 non è stato possibile ripartire le risorse già assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito in legge n. 64 del 2013;

appare importante lasciare tali risorse alle regioni medesime, in particolare per premiare quelle che hanno messo in campo interventi volti al contenimento delle spese delle stesse, compensando parzialmente i tagli sopra richiamati;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una modifica normativa volta a far confluire nell'accantonamento di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il contributo, relativo all'anno 2013, di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64.

(*) Accolto dal Governo

G11.111

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che all'interno del provvedimento vi sono disposizioni che intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale, e specificatamente della Regione Campania, integrando le attuali disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi con una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro allo scopo di ridefinire e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro;

valutato come il comma 13 dell'articolo 11 del provvedimento destini una quota parte

dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese», di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 laddove viene previsto come la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per anticipazioni di cassa finalizzate al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati;

ricordato come il decreto- legge n. 35 del 2013 consente il pagamento nei confronti di imprese e che in tali pagamenti saranno conteggiati anche i debiti non estinti fino all'8 aprile, ma che il provvedimento potrà essere utilizzato solo da quelle Regioni che non potevano saturare i vincoli del patto perché non avevano risorse in cassa mentre le Regioni virtuose, ovvero quelle che hanno soldi in cassa e che saturavano gli obiettivi del patto, non potranno usufruire dei benefici descritti;

stimato che il pagamento da parte degli enti locali nei confronti delle imprese si somma ad un altro annoso problema per la aziende, ovvero i rimborsi crediti IVA da parte dello Stato, e che questi, molto spesso in grave ritardo, causano una perdita di liquidità di estrema importanza per le imprese medesime;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il rallentamento da parte della Pubblica Amministrazione per il pagamento dei propri crediti rappresenta un notevole ostacolo per il rilancio delle imprese, tanto più strategico ed importante in questo momento di grave crisi che esse stanno affrontando;

impegna il Governo ad adottare provvedimenti, anche al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende, finalizzati a liberare risorse e velocizzare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione anche nelle Regioni virtuose.

G11.111 (testo 2)

[COMAROLI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che all'interno del provvedimento vi sono disposizioni che intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale, e specificatamente della Regione Campania, integrando le attuali disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi con una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro allo scopo di ridefinire e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro;

valutato come il comma 13 dell'articolo 11 del provvedimento destini una quota parte dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese», di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 laddove viene previsto come la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per anticipazioni di cassa finalizzate al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati;

ricordato come il decreto- legge n. 35 del 2013 consente il pagamento nei confronti di imprese e che in tali pagamenti saranno conteggiati anche i debiti non estinti fino all'8 aprile, ma che il provvedimento potrà essere utilizzato solo da quelle Regioni che non potevano saturare i vincoli del patto perché non avevano risorse in cassa mentre le Regioni virtuose, ovvero quelle che hanno soldi in cassa e che saturavano gli obiettivi del patto, non potranno usufruire dei benefici descritti;

stimato che il pagamento da parte degli enti locali nei confronti delle imprese si somma ad un altro annoso problema per la aziende, ovvero i rimborsi crediti IVA da parte dello Stato, e che questi,

molto spesso in grave ritardo, causano una perdita di liquidità di estrema importanza per le imprese medesime;

ritenuto come il combinato disposto rappresentato dall'eventuale aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il rallentamento da parte della Pubblica Amministrazione per il pagamento dei propri crediti rappresenta un notevole ostacolo per il rilancio delle imprese, tanto più strategico ed importante in questo momento di grave crisi che esse stanno affrontando;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare provvedimenti, anche al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende, finalizzati a liberare risorse e velocizzare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione anche nelle Regioni virtuose.

(*) Accolto dal Governo

G11.112

[BITONCI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento dell'Iva, per ora posticipato al prossimo ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

ritenuto come l'aumento di tassazione previsto rischia di aggravare la già complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane colpite dalla grave crisi economica e che in luogo di un aumento della tassazione fiscale sulle aziende, si rende quanto mai opportuno rimodulare gli alti livelli di spesa pubblica;

ricordato come nella passata legislatura fosse stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale finalizzato a concedere una maggiore autonomia agli enti locali secondo il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione, e che tale riforma, una volta fosse stata computa, avrebbe garantito altresì elevati risparmi di spesa di risorse pubbliche permettendo così di investire le maggiori disponibilità in una riduzione della tassazione fiscale;

considerato che attraverso la riforma del federalismo fiscale è iniziato un percorso non ancora completato e che dovrà ridefinire l'assetto e i rapporti tra l'amministrazione centrale e le autonomie territoriali, e che tale riforma ha subito, tra il 2011 ed il 2012, un deciso rallentamento in luogo dell'adozione di una serie di manovre finanziarie finalizzate alla revisione della spesa pubblica ma che hanno altresì aumentato il carico fiscale a danno dei cittadini ed una rimodulazione del grado di autonomia finanziaria degli enti locali;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili, così come previsto dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad

applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al 16 settembre 2013;

rammentato come all'interno del recente decreto-legge n. 54 del 2013 venga disposto che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, e che per le modalità ed i termini del rimborso venga previsto un rinvio ad apposito Decreto ministeriale;

osservato che ad oggi numerosi comuni, sulla base del fatto che il gettito IMU, nel suo complesso, appare di entità incerta e non precisamente definibile e che la predisposizione dei bilanci preventivi 2013 risulta, anche a causa delle continue modifiche normative e alla luce delle recenti riduzioni di risorse, bloccata in numerosi comuni;

stimato come gli enti locali, in questa fase storica e in ragione della gravità della situazione economica, svolgono un ruolo di assoluta importanza strategica, fungendo da vero «cuscinetto sociale», sopperendo molto spesso a funzioni altrimenti deputate allo Stato centrale ma che le risorse economiche in loro possesso, anche a causa di un quadro normativo non chiaro e stabile, non permettono loro di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini;

impegna il Governo a stabilire con precisione, e comunque entro l'anno 2013, in ragione della grave situazione finanziaria degli enti locali, il termine entro cui vengono rimborsati a ciascun Comune gli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.

G11.112 (testo 2)

[BITONCI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento e che il gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto ha subito, in questi primi mesi del 2013, una considerevole diminuzione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

stimato come il dato è principalmente da ricollegare al negativo andamento degli scambi interni causato a sua volta dallo sfavorevole ciclo economico e della stagnazione della domanda interna e che i contribuenti che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento dell'Iva, per ora posticipato al prossimo ottobre, sarebbero soprattutto le famiglie con un reddito basso;

ritenuto come l'aumento di tassazione previsto rischia di aggravare la già complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane colpite dalla grave crisi economica e che in luogo di un aumento della tassazione fiscale sulle aziende, si rende quanto mai opportuno rimodulare gli alti livelli di spesa pubblica;

ricordato come nella passata legislatura fosse stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale finalizzato a concedere una maggiore autonomia agli enti locali secondo il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione, e che tale riforma, un volta fosse stata computa, avrebbe garantito altresì elevati risparmi di spesa di risorse pubbliche permettendo così di investire le maggiori disponibilità in una riduzione della tassazione fiscale;

considerato che attraverso la riforma del federalismo fiscale è iniziato un percorso non ancora completato e che dovrà ridefinire l'assetto e i rapporti tra l'amministrazione centrale e le autonomie territoriali, e che tale riforma ha subito, tra il 2011 ed il 2012, un deciso rallentamento in luogo dell'adozione di una serie di manovre finanziarie finalizzate alla revisione della spesa pubblica ma che

hanno altresì aumentato il carico fiscale a danno dei cittadini ed una rimodulazione del grado di autonomia finanziaria degli enti locali;

stimato come la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per definite categorie di immobili, così come previsto dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato oggi al 16 settembre 2013;

rammentato come all'interno del recente decreto-legge n. 54 del 2013 venga disposto che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, e che per le modalità ed i termini del rimborso venga previsto un rinvio ad apposito Decreto ministeriale;

osservato che ad oggi numerosi comuni, sulla base del fatto che il gettito IMU, nel suo complesso, appare di entità incerta e non precisamente definibile e che la predisposizione dei bilanci preventivi 2013 risulta, anche a causa delle continue modifiche normative e alla luce delle recenti riduzioni di risorse, bloccata in numerosi comuni;

stimato come gli enti locali, in questa fase storica e in ragione della gravità della situazione economica, svolgono un ruolo di assoluta importanza strategica, fungendo da vero «cuscinetto sociale», sopperendo molto spesso a funzioni altrimenti deputate allo Stato centrale ma che le risorse economiche in loro possesso, anche a causa di un quadro normativo non chiaro e stabile, non permettono loro di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini;

impegna il Governo a stabilire, in ragione della grave situazione finanziaria degli enti locali, il termine entro cui vengono rimborsati a ciascun Comune gli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.

(*) Accolto dal Governo

G11.113

[D'ALÌ](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 890, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge in titolo reca «Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti»;

in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto), le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e che, per questo motivo, in base all'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni non è detraibile;

l'articolo 8, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), in attuazione delle direttive comunitarie n. 2009/69/CE e 2009/162/CE, che modificano la direttiva n. 2006/112/CE, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in seno all'articolo 8-bis del su citato decreto del Presidente della Repubblica;

l'articolo 8-bis, come modificato, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recita: Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o

della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

tale disposizione sembra imporre, ai fini della identificazione delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, come tali non imponibili IVA, la presenza concomitante di entrambi i requisiti ivi descritti (la destinazione di navi alla navigazione in alto mare e l'esercizio di attività commerciali, quali il trasporto pubblico locale marittimo);

dal testo della norma europea, che la disposizione in argomento ha inteso recepire (articolo 148 della direttiva n. 2006/112/CE), non sembra si possa evincere tale interpretazione. La norma, infatti, recita: «Gli stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca.. » riconoscendo sufficiente la ricorrenza di una sola condizione, nel caso di specie la destinazione delle navi ad attività commerciale;

l'applicazione dell'IVA agli acquisti delle forniture di bordo, soprattutto di carburante, combinata con l'impossibilità di detrarla ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, in quanto afferenti a operazioni attive esenti IVA, ai sensi del citato articolo 10, punto 14, dello stesso decreto, determina in un incremento dei costi, difficilmente recuperabile mediante aumento delle tariffe, e suscettibile di portare molte compagnie di navigazione all'abbandono del servizio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a trovare una soluzione positiva della problematica su esposta, mediante una modifica alla normativa nazionale di recepimento della direttiva citata in premessa, oppure tramite una nota interpretativa della stessa che ribadisca che il regime di non imponibilità IVA si applica sia alle navi adibite alla navigazione in alto mare, sia alle navi adibite all'esercizio di attività commerciale (trasporto pubblico locale marittimo e, in generale, su acqua).

(*) Accolto dal Governo

G11.114

[SCILIPOTI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 890, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il comma 22, dell'articolo 11, del decreto legge in oggetto, prevede che a decorrere dallo gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

lo stesso comma prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sarà assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67; equivale a dire che la vendita delle e-cig sarà sottoposta ai Monopoli di Stato e quindi consentita ai soli tabaccai;

tale disposizione mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere una minore tassazione dei prodotti citati in premessa e allo stesso tempo di non assoggettare la loro commercializzazione alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le motivazioni citate in premessa.

G11.114 (testo 2)

[SCILIPOTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 890, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»,

premesso che:

il comma 22, dell'articolo 11, del decreto legge in oggetto, prevede che a decorrere dallo gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

lo stesso comma prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sarà assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67; equivale a dire che la vendita delle e-cig sarà sottoposta ai Monopoli di Stato e quindi consentita ai soli tabaccaia;

tale disposizione mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere una minore tassazione dei prodotti citati in premessa e allo stesso tempo di non assoggettare la loro commercializzazione alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le motivazioni citate in premessa.

(*) Accolto dal Governo

G11.115

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 milioni di euro;

valutato come la copertura finanziaria alla proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

ritenuto come tali disposizioni contribuiscano ad aggravare la complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane già colpite dalla grave crisi economica ed anzi, che si rende sempre più necessario intervenire per rivedere i livelli di tassazione fiscale sulle aziende al fine di sostenerne un loro rilancio;

ricordato come il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una diminuzione dell'1,9 per cento (-2.23 milioni di euro) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette l'andamento negativo sugli scambi interni (-1,2 per cento) a seguito dell'andamento negativo del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'IVA, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose con un reddito basso;

impegna il Governo ad adottare provvedimenti, in ragione della grave crisi economica e l'ulteriore aumento del carico fiscale a carico delle aziende, per procrastinare l'aumento dell'IVA previsto oggi ad Ottobre attraverso misure finalizzate risparmi di spesa pubblica i luogo di ulteriori aumenti della pressione fiscale a carico delle imprese.

G11.115 (testo 2)

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, e che viene stimato un effetto di minor gettito complessivo a carico dell'erario per l'anno 2013 pari a 1.059 milioni di euro;

valutato come la copertura finanziaria alla proroga dell'aumento dell'imposta sul Valore Aggiunto viene garantita da disposizioni all'interno del medesimo provvedimento, e principalmente dall'incremento dal 99 al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e l'incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto IRES;

ritenuto come tali disposizioni contribuiscano ad aggravare la complessa situazione economica e finanziaria delle imprese italiane già colpite dalla grave crisi economica ed anzi, che si rende sempre più necessario intervenire per rivedere i livelli di tassazione fiscale sulle aziende al fine di sostenerne un loro rilancio;

ricordato come il gettito dell'IVA ha registrato nei primi mesi del 2013 una diminuzione dell'1,9 per cento (-2.23 milioni di euro) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che questo dato riflette l'andamento negativo sugli scambi interni (-1,2 per cento) a seguito dell'andamento negativo del ciclo economico e della stagnazione della domanda interna nel corso del 2012;

considerato che le famiglie che si potrebbero trovare a dover pagare maggiormente, in termini percentuali, l'eventuale aumento di un punto percentuale dell'IVA, per ora posticipato ad Ottobre, sarebbero le famiglie numerose con un reddito basso;

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare provvedimenti, in ragione della grave crisi economica e l'ulteriore aumento del carico fiscale a carico delle aziende, per procrastinare l'aumento dell'IVA previsto oggi ad Ottobre attraverso misure finalizzate risparmi di spesa pubblica i luogo di ulteriori aumenti della pressione fiscale a carico delle imprese.

(*) Accolto dal Governo

G11.116

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerato che l'articolo 11 del provvedimento posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento;

valutato come l'attuale situazione economica del Paese, fortemente influenzata dalla grave crisi economica, ha ridefinito i bisogni primari dei cittadini e quindi anche i processi di acquisto in ragione di una generale minore disponibilità a spendere;

stimato come il calo delle domanda interna sta causando un minor gettito complessivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto e che un eventuale aumento della stessa, oggi previsto ad Ottobre, non potrebbe che determinare un ulteriore aggravio per i contribuenti con conseguenze certamente negative sull'economia italiana;

impegna il Governo a ridefinire, in ragione della contingente situazione economica, i panieri IVA armonizzando le aliquote dell'Imposta sul Valore Aggiunto con l'attuale frangente economico, considerando con particolare attenzione i beni e i servizi di consumo ritenuti di prima necessità.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.117

[BELLOT](#), [COMAROLI](#), [MUNERATO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

ricordato come la legge n. 228 del 2012 (legge di Stabilità 2013) è intervenuta sulla disciplina delle prestazioni sociali a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi, e che la stessa norma ha previsto che a partire dal prossimo anno passi dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA di asili, ospizi e RSA, le prestazioni per assistenza domiciliare, comunità per minori, centri per disabili eccetera gestiti dalle cooperative sociali;

considerato che in Italia ci sono circa 12.000 cooperative sociali e loro consorzi che occupano 380.000 persone e raggiungono con i loro servizi 6 milioni di cittadini, e che il 66 per cento del fatturato della cooperazione sociale arriva dagli enti pubblici, il 34 per cento direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;

valutato come la nuova aliquota del 10 per cento si applicherebbe alle prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, e che con l'aumento del 150 per cento dell'IVA, una quota del 6 per cento del costo dei servizi di *welfare* resi a persone svantaggiate affidati dai Comuni alle cooperative sociali finirà alle casse statali;

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere il ripristino della precedente normativa mantenendo inalterata l'IVA del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.118

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [ALBANO](#), [GHEDINI](#) [RITA](#), [GUERRIERI](#) [PALEOTTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

la mancanza di certezze costituisce per le imprese e per i lavoratori un *handicap* molto significativo, a maggior ragione in una situazione di difficoltà economica come l'attuale, rispetto alla possibilità di programmare e di contribuire alla ripresa della crescita;

le sedi genovesi di alcune importanti aziende nazionali e un numero rilevante di lavoratori fanno i conti da molti anni con una situazione grave di incertezza relativa alla certificazione dell'esposizione all'amianto;

infatti, a seguito di una indagine avviata dalla Procura di Genova circa sette anni fa, tutt'ora in corso e non pervenuta ad oggi ad alcuna conclusione, aveva avuto impulso una serie di procedure di verifica da parte di INAIL e INPS, alle quali è seguita la revoca da parte dell'INAIL di un numero consistente di certificazioni a suo tempo rilasciate ad altrettanti lavoratori di aziende dove notoriamente si è utilizzato amianto nei rispettivi cicli produttivi;

tale revoca aveva riguardato sia *ex* lavoratori già pensionati, sia lavoratori ancora in attività;

per gli *ex* lavoratori già in pensione, il comma 14-*bis* all'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2009, ha disposto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore del decreto legge stesso, ed è in via di soluzione la situazione dei lavoratori già licenziati;

per lavoratori ancora in attività permane una situazione per cui la revoca delle certificazioni non consente di accedere ai benefici previsti per gli esposti all'amianto;

è opportuno quindi operare affinché si possa individuare una soluzione in grado di salvaguardare le certificazioni già rilasciate dall'Inail anche per questi lavoratori, lasciando impregiudicata, ovviamente, l'azione della magistratura nell'accertamento di eventuali casi di dolo.

le considerazioni suddette sono rafforzate dalle seguenti:

sono state revocate anche certificazioni di lavoratori in cui è stata accertata l'insorgenza di patologie derivanti dall'esposizione all'amianto;

nel contenzioso legale attivato dai singoli lavoratori interessati viene riconosciuto il diritto ai benefici previsti, nella maggioranza dei casi;

la revoca delle certificazioni da parte dell'Inail è avvenuta in modo massivo e non a seguito di verifica della loro illegittimità;

nelle altre realtà territoriali, in ambito nazionale, i lavoratori nelle stesse condizioni, con gli stessi requisiti, occupati spesso in siti produttivi delle stesse aziende, con stesse lavorazioni e condizioni ambientali di lavoro, hanno visti riconosciuti, sulla base della stessa normativa e identiche procedure, i benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto;

i dati del Registro Nazionale Mesoteliomi non lasciano dubbi, purtroppo, sulla pesantissima incidenza di questa patologia nella regione Liguria:

a) rispetto agli oltre 1200 casi di mesotelioma maligno che si verificano in Italia, l'incidenza media annua registrata in Liguria è di 175 casi (anni 2005-2006; l'incidenza media era di 130 casi nel 1996-97), quasi il 15 per cento;

b) il numero di casi di mesotelioma segnalati al registro Nazionale per il periodo 1993-2004 è 9166 a livello nazionale, di cui 1246 in Liguria, oltre il 13 per cento, i casi di mesotelioma pleurico sono 8485, di cui in Liguria 1217, oltre il 14 per cento. L'incidenza nella provincia di Genova è superiore alla media regionale. La popolazione Ligure corrisponde a meno del 3 per cento della popolazione nazionale.

c) i casi registrati sino al 30 giugno 2009 in Liguria sono 2028;

d) è in corso presso il Centro Operativo Regionale del Registro una verifica ulteriore sulla

correlazione tra le storie lavorative, le aziende di provenienza e l'insorgenza dei tumori; inoltre l'aggiornamento dei dati evidenza che i casi ad oggi registrati sono saliti a circa 2500;

e) la Liguria registra il maggior numero in assoluto di casi nei settori: Fabbricazione di prodotti in metallo, Cantieri navali, Cantieri navali (riparazioni e demolizioni), Trasporti marittimi, Trasporti aerei e terrestri, Estrazioni e raffinerie di petrolio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a mantenere validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e a disporre che i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate siano privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

(*) Accolto dal Governo

G11.119

[ROSSI MAURIZIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» al capo IV recante «Misure di sostegno per i lavoratori» all'articolo 13 sancisce il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto;

la legge 24 dicembre 2007, n. 247 «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», all'articolo 20 prevede che, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il decreto attuativo D.M. 12 marzo 2008 disciplina la domanda e la certificazione per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

all'inizio del 2009, l'Autorità Giudiziaria di Genova avviò un'indagine circa le procedure necessarie per l'ottenimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto; i riflessi di tale attività giudiziaria rischiarono di compromettere il regolare godimento dell'assegno pensionistico da parte di quasi 800 ex dipendenti dell'Ansaldo; tale situazione fu scongiurata grazie a un emendamento approvato in sede di esame della legge n. 33 del 2009 per i lavoratori andati in pensione fino a quella data;

a distanza di qualche mese, a seguito degli ulteriori sviluppi dell'inchiesta, per centinaia di lavoratori di tutto il comparto industriale locale, i quali, pur avendo avuto il riconoscimento dei benefici in argomento, ancora non erano usciti dal mercato del lavoro, oppure erano in attesa del riconoscimento per andare in pensione, l'INAIL genovese, a differenza di tutto il resto d'Italia, procedeva, in sede di auto tutela, alla revoca, previo riesame, delle attestazioni rilasciate a suo tempo, in assenza di un pronunciamento definitivo in sede giudiziaria;

ai casi di cui sopra, si aggiungevano via via i lavoratori andati in pensione dopo il 13 aprile 2009 che godevano per legge del diritto di ottenere i benefici previdenziali, incrementando il numero di soggetti coinvolti di mese in mese, e provocando un effetto moltiplicatore del disagio, alimentato dal progressivo venir meno dei riconoscimenti già certificati, sui quali era ovviamente maturato il convincimento di aver acquisito un diritto indiscusso;

un numero esiguo di lavoratori, posti in mobilità con la prospettiva della pensione, si sono visti successivamente revocare la certificazione attestante i benefici, e sono quindi attualmente privi di una fonte di reddito;

la pericolosità dell'amianto, sia in relazione ai rischi di abbestososi sia a quelli cancerogeni, è assodata dalla comunità scientifica internazionale da moltissimo tempo, e l'insorgenza di tali malattie e il periodo di latenza sono direttamente collegati alla quantità di fibre di amianto ingerite; pertanto, in soggetti esposti, il perdurare dell'esposizione aumenta il rischio, causando una maggiore incidenza della malattia, una riduzione del periodo di latenza e, in termini generali, un aumento degli anni di vita perduti;

secondo il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, la regione Liguria è caratterizzata da un'altissima incidenza di casi di mesotelioma asbesto-correlati, in particolare nella provincia di Genova, a conferma della correlazione con esposizioni dirette ed indirette nei cantieri navali (attività di costruzione, riparazione e demolizione), durante la movimentazione delle merci in ambito portuale e nei trasporti marittimi, nelle industrie chimiche, raffinerie di petrolio, impianti metallurgici ed acciaierie, industrie termoelettriche ed edilizia;

un elevato numero di casi è stato documentato anche tra le mogli esposte ad amianto durante la pulizia delle tute di lavoratori esposti;

il terzo rapporto Istat regionale sul mesotelioma e i dati Inail a livello locale confermano la tendenza all'aumento dell'incidenza delle malattie da asbesto;

questa situazione presenta gravi ed evidenti disparità di trattamento dei lavoratori genovesi rispetto alle altre realtà industriali italiane, in presenza di rischi patologici gravi e provati;

nella scorsa legislatura, in sede di esame dell'atto senato 2518, rubricato «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», è stato accolto un ordine del giorno G/2518/6/1 e 5 che impegnava il Governo «ad intervenire per prevenire le situazioni di disagio che si stanno determinando in Liguria, ed in altre aree del paese, a seguito della rivisitazione delle procedure relative ai provvedimenti certificativi di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, promuovendo l'attivazione di un tavolo di lavoro fra le parti sociali e l'INAIL in considerazione delle rilevanti conseguenze sociali sorte, lasciando impregiudicata ogni questione rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria.»;

impegna il Governo ad adottare i più opportuni provvedimenti di legge affinché ai lavoratori in premessa siano riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla validità e efficacia dei provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'inefficacia dei provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

(*) Accolto dal Governo

G11.120

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva,

impegna il Governo a disporre l'esclusione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP per i contratti di lavoro a carattere incrementale rispetto ai livelli occupazionali esistenti al 31 luglio 2013.

G11.120 (testo 2)

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

considerata l'urgente necessità di accelerare il superamento della fase economica recessiva, impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di disporre l'esclusione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP per i contratti di lavoro a carattere incrementale rispetto ai livelli occupazionali esistenti al 31 luglio 2013.

(*) Accolto dal Governo

G11.121

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti,

impegna il Governo ad adottare l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una normativa speciale del contratto di lavoro a termine e di lavoro intermittente nei settori dello spettacolo, con disciplina specifica per il settore degli enti lirici, e per il settore degli istituti pubblici di ricerca e degli istituti privati di ricerca istituti con legge dello Stato.

(*) Accolto dal Governo

G11.122

[GHEDINI RITA](#), [LO GIUDICE](#), [SANGALLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'attuale assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche ha preso avvio con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha dettato disposizioni per la trasformazione degli enti che operavano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, con finalità non lucrative;

pur in assenza di fini di lucro, sotto il profilo delle imposte sul reddito, le fondazioni sono qualificate come enti commerciali e, quindi, virtualmente soggetti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti il reddito di impresa;

tuttavia il legislatore ha riservato a tali istituzioni il particolare favore dell'esclusione dalle imposte sul reddito di tutti i proventi, anche quelli occasionali, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e svolte in conformità agli scopi istituzionali (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche e integrazioni);

ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le fondazioni lirico sinfoniche sono soggetti passivi di imposta e determinano il valore della produzione netta secondo le norme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che impone di assumere i componenti

negativi e positivi direttamente dal conto economico. Ad essi si sommano, in ogni caso, i contributi erogati a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;

considerato che:

con riferimento ai contributi sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus), essi sono ripartiti sulla base di specifici decreti ministeriali;

secondo interpretazioni della direzione centrale di Roma dell'Agenzia delle entrate, i criteri di ripartizione previsti dal decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, recante «Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle Fondazioni lirico - sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni», lasciano chiaramente intendere che una parte di detti contributi (20 per cento) è correlata a costi per il personale, notoriamente indeducibili ai fini Irap;

su sollecitazione della stessa Agenzia delle entrate di Roma, il Ministero per i beni e le attività culturali, con due circolari (n. 213/T16 del 3 febbraio 2003 e n. 855/DGS del 19 maggio 2005), ha affermato la diretta correlazione di tali contributi al costo del personale nella ulteriore misura del 48 per cento (sicché complessivamente la percentuale ammonta al 68 per cento);

la fondazione Teatro comunale di Bologna, così come altre fondazioni lirico sinfoniche, ha aderito al predetto orientamento che è stato invece non ritenuto corretto in sede di controllo da parte di alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, tra cui quella di Bologna;

la fattispecie ha costituito oggetto di contenzioso che, dopo gli esiti favorevoli di merito da parte delle commissioni tributarie provinciali e regionali, è giunta, per attivazione dell'ufficio fiscale, all'esame della Corte di cassazione;

diversamente, la Cassazione, con sentenza n. 24058 del 16 novembre 2011, ha ritenuto i menzionati contributi esclusi da «l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione stessa tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell'imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale, come nella specie»;

rilevato che:

le fondazioni lirico-sinfoniche versano in una difficile situazione finanziaria che presumibilmente si ripercuoterà in maniera negativa sulla programmazione dell'attività;

il Governo, mediante l'emanazione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, in particolare il comma 17 dell'articolo 11, ha mostrato consapevolezza della difficile situazione finanziaria in cui versano le fondazioni lirico - sinfoniche versano e che, presumibilmente, si ripercuoterà in maniera negativa sulla programmazione dell'attività artistico culturale delle stesse;

la lirica è uno dei fattori distintivi e riconosciuti della cultura italiana nel mondo, e merita di essere sostenuta dallo Stato almeno come avviene nella media dei Paesi dell'Unione europea;

oltre all'adeguamento dello stanziamento statale sono necessari provvedimenti strutturali per i teatri lirici, a partire dalla defiscalizzazione dei contributi privati alle fondazioni e dalla definizione di criteri più flessibili di gestione;

lo schema di regolamento di cui al decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, rende onere non sostenibile il pagamento dell'Irap sui contributi Fus,

impegna il Governo in attesa della ripartizione del Fus per l'anno 2013 e per il prossimo biennio, ad assumere le necessarie iniziative legislative d'interpretazione autentica o, in via subordinata, di natura innovativa, al fine di rispondere alle esigenze di chiarezza gestionale delle fondazioni lirico - sinfoniche, in una fase di gravissima difficoltà finanziaria che preannuncia di colpire ulteriormente l'occupazione delle categorie professionali del settore.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
G11.123

[CENTINAIO](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il comma 17, dell'articolo 11 prevede che, al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede, per l'anno 2013, ad erogare a favore delle medesime fondazioni, tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni,

impegna il Governo a reperire le necessarie ed adeguate risorse aggiuntive a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, affinché venga assicurata la continuità dei finanziamenti per il settore.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
E ORDINE DEL GIORNO

11.0.501/1

[BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 ed l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014».

11.0.501/2

[BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014», con le seguenti: «l'8 per cento a partire dall'anno 2012».

11.0.501/3

[BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

All'emendamento 11.0.501, al comma 1 dell'articolo 11-bis, sostituire le parole: «l'8 per cento» con le parole: «il 10 per cento» e le parole: «il 6 per cento» con le parole: «l'8 per cento».

11.0.501 (testo corretto)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limite di indebitamento enti locali e Fondo svalutazione crediti)

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014".

2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento".».

11.0.3

[ZELLER](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [LONGO FAUSTO.GUILHERME](#), [LANIECE](#)

Respinto (*)

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sanzione per richieste di rimborsi in assenza dei presupposti)

1. Chi richiede un rimborso Iva, annuale o infrannuale, non spettante per assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è punito con sanzione amministrativa pari al 5 per cento della somma non spettante».

(*) Ritirato dai proponenti è fatto proprio dalla senatrice Blundo

11.0.200

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AIELLO](#), [ROMANO](#), [GENTILE](#), [VICECONTE](#), [BIANCONI](#), [ZUEFADA](#),
[RIZZOTTI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G11.0.200

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «terapisti della riabilitazione» sono sostituite dalla seguente: «fisioterapisti»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: - "Art. 4. - *(Collocamento obbligatorio)* - 1. Al collocamento dei fisioterapisti non vedenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

2. In deroga alle disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative almeno un fisioterapista non vedente iscritto all'albo, e, in aggiunta, un fisioterapista non vedente ogni venti fisioterapisti, o frazione di venti, previsti nella pianta organica.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati, o che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei quali si svolgono attività riabilitative, sono tenuti ad assumere lavoratori fisioterapisti non vedenti nella seguente misura:

- a) 5 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di sessanta dipendenti;
- b) 3 fisioterapisti non vedenti, se occupano da quarantuno a sessanta dipendenti;
- c) 2 fisioterapisti non vedenti, se occupano da ventuno a quaranta dipendenti;
- d) un fisioterapista non vedente, se occupano fino a venti dipendenti.

4. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

5. I datori di lavoro pubblici e privati di cui al presente articolo che abbiano alle loro dipendenze masso fisioterapisti non vedenti, equiparati alla figura di fisioterapista ai sensi del decreto del ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 190 del 16 agosto 2000, sono tenuti a mantenere i relativi posti in organico a favore dei fisioterapisti non vedenti. i suddetti posti non concorrono alla copertura dell'aliquota d'obbligo di cui al presente articolo.

6. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei posti di fisioterapista esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i posti ricoperti da massofisioterapisti non vedenti. entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al predetto ministero il numero dei fisioterapisti alle loro dipendenze"».

G11.0.200 (già em. 11.0.200)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 890 recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno

2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;

premessi che:

la legge 29 del 1994 disciplina la professione di terapeuta della riabilitazione non vedente;

il disposto della predetta legge è stata resa di fatto inapplicabile, poiché la figura professionale di terapeuta della riabilitazione non vedente è stata eliminata dal novero delle professioni sanitarie e sostituita con quella di fisioterapista in possesso del relativo diploma universitario dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla Legge n. 251 del 2000;

inoltre l'articolo 4-*quater* del decreto legge n. 250 del 2005 (convertito in Legge n. 27 del 2006), ha poi ribadito che «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitaria»;

il combinato disposto di queste norme ha, pertanto, lasciato priva della copertura del sistema di collocamento al lavoro una delle figure storicamente più rilevanti per l'inserimento socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti, quale quella del fisioterapista e delle altre figure ad essa equiparate dall'ordinamento;

considerato che:

i fisioterapisti non vedenti sono professionisti sanitari in grado di praticare la fisioterapia e di elaborare e attuare direttamente interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere ogni iniziativa atta a consentire ai fisioterapisti non vedenti l'esercizio della professione sanitaria di riabilitazione e a prevedere il collocamento obbligatorio dei fisioterapisti non vedenti come già previsto per i terapeuti della riabilitazione nella legge 29 del 1994.

(*) Accolto dal Governo

11.0.201

[DLMAGGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA sul Welfare)

1. I commi 488, 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 30 milioni di euro per l'anno 2014, 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera *b*), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;

d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;

g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

12.1

[CENTINAIO](#), [BELLOT](#)

Respinto

All'articolo 12, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed f).

Consequentemente, viene aumentato di pari importo la riduzione di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

12.2

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [BOTTICI](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «77 milioni», con le seguenti: «84,6 milioni»;
sopprimere la lettera f).

12.3

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «65 milioni» con le seguenti: «67 milioni»;
alla lettera c), sostituire le parole: «117 milioni», «112 milioni», «51 milioni» e «1 milione», rispettivamente, con le seguenti: «122,775 milioni», «117,775 milioni», «56,775 milioni» e «6,775 milioni»;

sopprimere la lettera g).

12.4

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BOTTICI](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#),
[SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «202 milioni» con le seguenti: «209,6 milioni».

Consequentemente, sopprimere la lettera f).

12.5

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#)

Improponibile

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;»

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila".

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

1-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 1-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza".

1-quater. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

1-quinquies. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bubbico, Ciampi, Collina, De Poli, Divina, Formigoni, Galimberti, Guerra, Manconi, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività di rappresentanza del Senato; Razzi e Romani Paolo, per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari europei

Ministro infrastrutture

Ministro sviluppo economico

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (783-B) (presentato in data 30/7/2013).

S.783 approvato dal Senato della Repubblica

C.1310 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 6° e 10° riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (783-B) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

S.783 approvato dal Senato della Repubblica

C.1310 all'esame dell'assemblea

(assegnato in data 30/07/2013).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 30/07/2013 il senatore Lumia Giuseppe ha presentato la relazione unica 134 e 642-A sui disegni di legge:

Sen. Malan Lucio

"Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie" (134)

Sen. Casson Felice ed altri

"Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie" (642).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della difesa, con lettere in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2012, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati il bilancio di previsione 2013 e il bilancio consuntivo 2012:

Lega navale italiana (LNI) (Atto n. 93);

Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 94);

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 95);

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (Atto n. 96).

I predetti documenti sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11, 16, 18, 23 e 25 luglio 2013, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dall'11 al 30 luglio 2013 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 25 luglio 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 46). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 47). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di Cagliari per gli esercizi 2010-2011 (*Doc. XV*, n. 48). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per gli esercizi 2010-2011 (*Doc. XV*, n. 49). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente;

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 50). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;

del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 51). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

della Cassa Italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 52). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Morgoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00118 della senatrice Rita Ghedini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puppato, Micheloni, Chiti, Amati, Astorre, Cardinali, Cantini, Cirinnà, Cucca, Dirindin, Fabbri, Favero, Lo Giudice, Lumia, Pagliari, Pegorer, Puglisi, Silvestro, Sollo, Spilabotte e Valentini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00004 della senatrice Pezzopane.

I senatori Nencini, Cuomo, Astorre, Blundo, Cucca, Favero, Padua, Razzi e Ruta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00167 della senatrice Pezzopane.

Interpellanze

[BLUNDO](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [LEZZI](#), [BOCCHINO](#), [BATTISTA](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [ENDRIZZI](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [MONTEVECCHI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [BENCINI](#), [FATTORI](#), [PETROCELLI](#), [LUCIDI](#), [TAVERNA](#), [CATALEO](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che nel gennaio 2005 la società Snam rete gas SpA ha presentato un progetto per la realizzazione di un gasdotto denominato «Rete adriatica», di 687 chilometri, suddiviso in 5 lotti: Massafra-Biccari, Biccari-Campochiaro, Sulmona-Foligno, Foligno-Sestino e Sestino-Minerbio. Tale progetto che prevede, inoltre, la costruzione di una centrale di compressione a Sulmona, sviluppandosi su un tracciato che si snoda lungo le depressioni tettoniche interne dell'Appennino centrale, interessa, nel complesso, aree di peculiare pregio ambientale, caratterizzate anche da un elevatissimo rischio sismico; considerato che:

l'unicità del progetto, scientemente suddiviso in 5 lotti "funzionali", impone la necessità di sottoporre lo stesso ad una VIA unica ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva 42/2001/CE e delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. A conferma che le singole tratte costituiscano parte di un piano o programma complessivo più ampio contribuisce indirettamente la risposta data il 9 marzo 2011 all'atto di sindacato ispettivo 4-04412, presentato presso il Senato della Repubblica nella XVI Legislatura, dall'allora Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico che testualmente affermava: "i singoli lotti consentono di potenziare localmente le reti esistenti, costituendo importanti magliature delle reti medesime e potenziando la capacità di compressione sulle strutture già in esercizio, in modo da conferire maggiore flessibilità ed affidabilità al sistema di trasporto. Pertanto, la scelta di dividere la Rete Adriatica in lotti funzionali non è il frutto di un'arbitraria scelta del proponente, ma risponde a concrete esigenze di ordine tecnico ed economico";

il tratto Sulmona-Foligno, per il quale si prevede la costruzione di un metanodotto di 167,7 chilometri, 1,20 metri di diametro interrato a 5 metri di profondità, è considerato con il Foligno-Sestino uno dei tratti più critici dell'intero progetto, quando comunque tutti i lotti funzionali coinvolti nel tracciato del gasdotto sono in zona sismica di primo e secondo grado;

il percorso del metanodotto interesserebbe tutte le località già colpite dal terremoto dell'Umbria e delle Marche del 1997 e quelle del cratere sismico colpite dal terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009, correndo in parallelo e intersecando le faglie attive esistenti nell'area (come quelle di Arischia e di Pettino);

anche la centrale di compressione, unitamente al metanodotto, insiste su una zona sismica di primo grado: infatti, il sito individuato dalla Snam è nei pressi della faglia attiva del monte Morrone ed i sismologi pongono l'attenzione, oltre che sulla particolare origine geologica della conca peligna, caratterizzata da depositi alluvionali che, in caso di terremoto amplificano notevolmente gli effetti dell'onda sismica a causa del fenomeno dell'accelerazione, proprio sulla stessa faglia, "dormiente" da oltre 1.900 anni; senza trascurare che la particolare conformazione orografica della valle non consentirebbe la dispersione delle sostanze inquinanti emesse dalla centrale, con notevoli ripercussioni sulla salute umana e sulla catena alimentare;

il tratto Sulmona-Foligno attraverserebbe inoltre il parco nazionale del Gran Sasso-monti della Laga, oltre a diverse aree siti di importanza comunitaria e zone a protezione speciale di interesse comunitario. In merito ai costi ambientali, appare evidente quanto illogica sia la scelta di un tracciato che coincide con il progetto "Appennino Parco d'Europa", il più importante progetto di sistema avviato nel nostro Paese, finalizzato alla conservazione della natura e allo sviluppo ecosostenibile con l'obiettivo strategico della valorizzazione delle risorse naturali e culturali; proprio a causa dell'elevato rischio sismico e del notevole impatto ambientale e paesaggistico, nonché

della forte ripercussione negativa dell'opera sulle già deboli economie locali, il progetto della Snam, ritenuto a ragione fortemente impattante e pericoloso, ha sollevato le proteste di molti comitati di cittadini e di numerose amministrazioni pubbliche che da anni sono impegnati nel contrastarlo. Nel settembre 2010 si è costituito, tra le Regioni Abruzzo, Marche ed Umbria, un coordinamento interregionale antigasdotto e molti enti istituzionali locali, attraverso apposite delibere, hanno espresso la loro contrarietà all'opera. Tra questi i Consigli regionali di Abruzzo, Marche ed Umbria, le Province di Perugia, de L'Aquila, Pesaro-Urbino ed i Comuni di Pietralunga, Gubbio, Foligno, Cascia, L'Aquila, Sulmona, Pratola peligna, Pacentro, Corfinio, Navelli, Introdacqua;

le proteste hanno inoltre indotto la Regione Abruzzo ad approvare due leggi regionali: la legge n. 28 del 19 giugno 2012, dichiarata incostituzionale accogliendo il ricorso presentato dal Governo Monti, e la legge n. 14 del 7 giugno 2013 impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 26 luglio 2013;

considerato inoltre che il Governo nazionale ha deciso di bloccare il progetto di concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara, in provincia di Modena, dopo che la Regione Emilia-Romagna, in base al principio di precauzione, sancito nell'articolo 174 paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, ha negato l'intesa con lo Stato nell'aprile 2012, un mese prima del verificarsi del sisma. Si tratta del noto principio secondo cui al fine di garantire la protezione di beni fondamentali come la salute o l'ambiente è necessaria l'adozione o l'imposizione di determinate misure di cautela anche in situazioni di incertezza scientifica;

rilevato che il 26 ottobre 2011, l'VIII Commissione permanente (Ambiente) della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la risoluzione 7-00518, che impegna il Governo, anche dopo un necessario approfondimento attraverso un tavolo tecnico, ed in accordo con le amministrazioni interessate, a disporre la modifica del tracciato, escludendo la fascia appenninica,

si chiede di sapere:

quale sia attualmente l'orientamento generale del Governo nei confronti del progetto «Rete adriatica», alla luce delle numerose criticità e dell'applicazione del principio di precauzione;

se non si ritenga opportuno sospendere le procedure di autorizzazione ancora in corso e revocare i provvedimenti relativi alla VIA ed alla pubblica utilità già emanati, anche al fine di dar luogo ad un unico procedimento VIA sull'intera opera e sottoporre la stessa alla VAS data la complessità e criticità del progetto;

quando il Governo intenda dare seguito, senza ulteriori indugi e ritardi, a quanto deciso unanimemente dalla Commissione Ambiente della Camera, attraverso l'istituzione del tavolo che coinvolga, oltre ai soggetti interessati, anche gli esperti del territorio, al fine di evitare sia gli elevati costi ambientali che ne deriverebbero, sia l'elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuta al rischio sismico che evidenzierebbe la vulnerabilità della condotta.

(2-00057p. a.)

Interrogazioni

SCALIA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nell'agosto 2012 la VDC Technologies di Anagni (Frosinone) è stata dichiarata fallita, con conseguente mobilità per circa 1.200 lavoratori;

all'esito del fallimento il Ministero dello sviluppo economico ha revocato con decreto prot. 0002749 del 24 dicembre 2012 il contributo di 34.423.502,40 euro assegnato nel 2007 per il contratto di programma con la VDC;

nel gennaio 2013, il Ministero, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, la Camera di commercio di Frosinone, il consorzio ASI, alcuni Comuni del frusinate, il Comitato per il lavoro e lo sviluppo della provincia di Frosinone, alcune associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali provinciali hanno individuato un percorso condiviso per la definizione di un programma di riconversione e reindustrializzazione del sistema locale del lavoro (SLL) di Frosinone-Anagni colpito dalla crisi e dal fallimento della VDC Technologies;

in data 5 giugno, la Regione, a seguito dell'incontro con gli uffici competenti del Ministero, ha

riproposto l'istanza di riconoscimento di area di crisi industriale complessa, rendendola conforme al decreto ministeriale 31 gennaio 2013 (DGR n.130 del 5 giugno 2013), individuando quindi i seguenti principali interventi: riqualificazione delle produzioni, tramite incentivazione degli investimenti volti all'efficientamento dei processi, all'innovazione dei prodotti, alla tutela dei marchi e con particolare attenzione alle forme di aggregazione tra le imprese (cosiddette reti di impresa) e all'internazionalizzazione, nell'ottica di irrobustirne la presenza sui mercati di sbocco; accrescimento e qualificazione del tessuto imprenditoriale del territorio attraverso interventi di sostegno alla nascita di nuove iniziative ed alla attrazione di nuovi investimenti, anche esteri; ricollocazione dei lavoratori attraverso azioni finalizzate alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali (*start up*) ad incentivazione per le assunzioni di personale in cassa integrazione o mobilità ed attraverso altre politiche attive del lavoro;

nel corso dell'incontro avvenuto il 2 luglio, il Ministero ha proposto, quali interventi di sua competenza, la promozione di programmi di investimento, l'eventuale sostegno di incubatori di *start up* di impresa innovativa, facilitazioni per l'accesso al credito delle PMI (attraverso il Fondo centrale di garanzia) e delle attività di *marketing* territoriale (attrazione di grandi investimenti), al fine di promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive; si è, inoltre, impegnato a quantificare gli stanziamenti da mettere a disposizione dell'accordo di programma ed a definire un testo di accordo concordato;

la Regione Lazio ha proposto di concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei programmi di investimento attraverso il ricorso ai seguenti strumenti di incentivazione regionali: a) strumenti di ingegneria finanziaria (POR FESR Lazio 2007-2013) per progetti industriali che possono riguardare investimenti materiali ed immateriali, ricerca e innovazione tecnologica finalizzata, *green economy*, internazionalizzazione, creazione di *start up* attraverso fondi di *seed capital*, interventi di garanzia a copertura di finanziamenti bancari, finanziamento di capitale circolante; b) sostegno alle imprese del territorio che partecipano ai contratti di rete attraverso una maggiorazione dell'intensità di aiuto *de minimis* del 10 per cento sul bando "Insieme x vincere" di cui alla DGR 580 del 5 dicembre 2012 e successive modificazioni; c) Fondo europeo per l'adeguamento alla globalizzazione su un progetto per la realizzazione di un percorso integrato di riqualificazione e reinserimento lavorativo in favore di 1.146 destinatari (di cui 1.092 esuberi della VDC Technologies) con un importo complessivo finale di 6.400.151 euro ed un cofinanziamento regionale pari a 3.065.237,70 euro;

la dotazione complessiva di tali strumenti regionali ammonta ad un massimo di 51 milioni di euro;

il Governo nella seduta dell'11 giugno 2013 ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G1.200 - a prima firma dell'interrogante - con cui si è impegnato a riconoscere l'area industriale di Frosinone quale area in situazione di crisi industriale complessa ed adottare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, d'intesa con i soggetti pubblici e privati interessati, un apposito progetto di riqualificazione dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione;

considerato che:

il Ministero ha fatto sapere di avere a disposizione delle Regioni del Centro-Nord una dotazione complessiva di 150 milioni di euro (a fronte di una richiesta di circa 900 milioni di euro) sui contratti di sviluppo e che potrebbe, quindi, impegnarsi, per la realizzazione dell'accordo di programma sul SLL di Frosinone-Anagni, per un importo non superiore a 20 milioni di euro;

tale importo appare inadeguato per due motivi principali: imprese locali e nazionali hanno manifestato l'interesse ad investire nell'area circa 500 milioni di euro, a fronte di adeguata contribuzione; b) il Ministero ha revocato circa 6 mesi (nel mese di dicembre 2012) fa un contributo di circa 35 milioni di euro destinati all'ex VDC,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per consentire

l'immediata sottoscrizione dell'accordo di programma, e se non ritenga opportuno concorrere alla realizzazione dello stesso impegnando un importo almeno pari a quello revocato lo scorso dicembre 2012.

(3-00286)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [ROMANI](#) [Maurizio](#), [BATTISTA](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [CAMPANELLA](#), [TAVERNA](#), [BLUNDO](#), [VACCIANO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [PEPE](#), [CAPPELLETTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il Ministero della salute, con una nota avente ad oggetto "Misure di prevenzione e controllo della tubercolosi" diffusa in data 23 agosto 2011 a tutti gli assessorati delle Regioni nonché agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ha riconosciuto il dato diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità secondo cui la percentuale media di popolazione che sarebbe affetta da tubercolosi latente è del 12 per cento, corrispondente, in termini assoluti, a più di 7,2 milioni di cittadini residenti nel territorio italiano;

pur essendo l'Italia tra i Paesi considerati a bassa endemia, i malati di tubercolosi latente rappresentano il vero serbatoio naturale della malattia;

lo stesso Ministero della salute ha riconosciuto che negli ultimi anni sono emersi motivi di allarme circa il progressivo aumento delle forme farmacoresistenti della tubercolosi ed all'incidenza della malattia, divenuta fino a 4 volte maggiore nelle grandi città metropolitane rispetto alla media nazionale;

il dato epidemiologico della zona sud-orientale della Sicilia, tra il 2004 e il 2009, registra un aumento del 600 per cento dei casi di tubercolosi. Tale incremento è il risultato di un'incidenza in crescita, in un territorio che per decenni aveva registrato solo pochi nuovi casi ogni anno ma che oggi ha eguagliato, se non superato, il dato nazionale;

la causa di tale cambiamento epidemiologico risiede in gran parte nel flusso migratorio di stranieri provenienti sia dall'Africa, impiegati nella raccolta di ortaggi, e che nel 45 per cento dei casi sono portatori del bacillo della tubercolosi, sia dall'est Europa e in particolare dalla Romania, che è il Paese a più elevata incidenza di tubercolosi nella Comunità europea;

la tubercolosi è stata indicata dall'OMS, così come dalla relazione ministeriale, come la malattia infettiva riemergente più diffusa a livello globale, evidenziando i numeri della sua diffusione: 9 milioni di casi all'anno, 2 milioni di morti e 310.000 nuovi casi registrati nel 2011 di TB multi-resistente;

il Governo in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha stipulato un'intesa per il controllo della tubercolosi nel triennio 2013-2016 che prevede, tra le altre misure, un monitoraggio dell'infezione da parte del Ministero della salute;

considerato che:

il flusso migratorio di stranieri di provenienza africana in Italia è in costante aumento ed i controlli effettuati sugli immigrati all'ingresso nel nostro Paese sono, a parere degli interroganti, superficiali;

i recenti casi di cronaca che hanno interessato la città di Siracusa hanno evidenziato una carenza di controlli volti all'identificazione attiva dei focolai e l'incapacità dei laboratori di analisi dell'Azienda sanitaria provinciale di espletare (sia direttamente, sia riferendo i campioni a laboratori di livello superiore) gli esami previsti dalla legge per la gestione ed il controllo della terapia (in particolare antibiogramma, tipizzazione e colturale). Tale situazione, in forma più o meno marcata, appare sovrapponibile anche ad altre realtà del territorio siciliano e non solo;

in Italia sono state soppresse le misure operative per il contenimento della tubercolosi (con la chiusura dei dispensari antitubercolari e abolizione dei controlli tubercolinici nelle scuole), senza che il recupero di risorse umane, professionali e finanziarie abbia comportato reali investimenti nella prevenzione e cura dei gruppi di popolazione a rischio, poiché vi è la diffusa convinzione che la malattia sia stata debellata dal nostro territorio;

nonostante l'Italia sia considerato Paese a bassa endemia, l'alto tasso di infezione tra gli immigrati, la loro promiscuità e le scarse o assenti condizioni igieniche in cui si adattano a vivere, anche a causa della crisi economica che impedisce loro di diventare economicamente autosufficienti, lascia presupporre la possibilità di un repentino aumento dei casi attivi e quindi di un'epidemia vera e propria;

tale rischio è avvalorato dai dati forniti dalle associazioni di assistenza sociale (Caritas, Federazione italiana organismi persone senza dimora e altre) che denunciano un aumento esponenziale delle persone versanti in stato di pessime condizioni igieniche e di povertà diffusa, che favoriscono la trasformazione da infezione latente a malattia attiva;

considerato inoltre che:

uno dei problemi più seri che si registrano in Italia, così come in tutti i Paesi a bassa endemia, è costituito dalla perdita di esperienza della malattia da parte dei medici e di tutto il personale sanitario;

la riforma sanitaria del 1978 ha smantellato il capillare sistema nazionale di controllo della tubercolosi imperniato sui dispensari antitubercolari e da allora si è assistito ad un progressivo impoverimento di esperienza delle nuove generazioni mediche, che peraltro non venivano istruite sulla malattia nei corsi universitari e specialistici;

l'attuale stato di impreparazione comporta ritardi diagnostici inaccettabili, mancate o inadeguate procedure preventive, terapie mal condotte e prive del necessario monitoraggio il cui pernicioso effetto è la selezione di batteri tubercolari resistenti ai farmaci;

il risultato è l'aumento delle infezioni, il verificarsi di epidemie, soprattutto scolastiche, la diffusione delle resistenze farmacologiche a livelli di guardia, mentre la malattia rimane ancora sconosciuta e lo stigma sociale ad essa collegato impedisce a malati e parenti di parlarne e spinge le ASL a celare ai *media* il reale impatto sanitario;

vi sono casi accertati di infezione da bacillo tubercolare tutti gli anni: nel 2011 sono stati identificati 12 casi di bambini con TBC attiva in fase avanzata ed altri 10 casi lievi a Milano, lo stesso anno oltre 150 bambini sono risultati positivi in vari istituti scolastici sempre di Milano, nel 2012 focolai di tubercolosi sono stati individuati in un liceo di Roma in zona Tiburtina e nel 2013, oltre al caso siciliano, sono già stati segnalati dei preoccupanti casi in una scuola materna di Roma;

i casi di tubercolosi nei bambini sono da considerarsi più di semplici nuovi casi di malattia da sommare a quelli verificatisi nelle persone adulte, in quanto la tubercolosi pediatrica rappresenta un evento sentinella che indica uno scarso controllo della malattia nel territorio, così come la tubercolosi registrata tra i dipendenti di strutture sanitarie riqualifica tali strutture ad un livello di rischio tubercolosi grave o inaccettabile (punto 1.1 del documento del Ministero della salute "Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati", approvato come accordo nella Conferenza Stato-Regioni-Province autonome del 7 febbraio 2013);

in molte province, ad esempio Siracusa, non viene effettuato alcun controllo degli operatori sanitari, i quali sono a maggior rischio di contrarre l'infezione e la malattia anche per l'assenza di stanze di isolamento respiratorio a norma;

risulta agli interroganti che nel territorio nazionale è al momento (ed almeno fino alla fine del mese di agosto 2013) impossibile reperire il *test* tubercolinico Mantoux a causa di un esaurimento delle scorte, il cui approvvigionamento presso l'azienda produttrice è stato evidentemente sottostimato. Il che vuol dire che per tante province italiane, ove non esiste altra alternativa all'esecuzione del *test* Mantoux, per accertare il sospetto di infezione tubercolare (come ad esempio la provincia di Siracusa) risulta impossibile la diagnosi di tubercolosi latente e dunque impraticabile anche la cura dei casi di infezione latente che si verificano tra i contatti dei malati di tubercolosi attiva (in media 12 casi di tubercolosi latente per ogni caso di tubercolosi attiva) o tra i soggetti da sottoporre a trapianto oppure a somministrazione di farmaci immunosoppressivi, per esempio i farmaci biologici per la cura delle malattie reumatiche;

nella zona di Siracusa, ad alta concentrazione di lavoratori agricoli africani, è stato riscontrato un tasso di infezione tra i bovini 20 volte superiore alla media e una diffusa infettività tra le forze dell'ordine,

che intervengono nel controllo degli immigrati, e tra i veterinari;
a giudizio degli interroganti quanto sopra dimostra che non è possibile, senza adeguati mezzi operativi e di contenimento, individuare il numero preciso di persone infettate dal bacillo della tubercolosi e che le nuove normative nonché l'intesa Stato-Regioni stipulata sulla base della relazione "Controllo della Tubercolosi: Obiettivi di Salute, Standard e Indicatori 2013-2016" devono essere riconsiderate in ragione del *trend* in aumento del fenomeno;
risulta, infine, agli interroganti che la tubercolosi non è la sola malattia infettiva non endemica su territorio italiano veicolata per il tramite dell'immigrazione, clandestina e non,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali provvedimenti intendano concretamente adottare al fine di verificare la corretta applicazione, da parte delle Regioni, dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Controllo della tubercolosi: Obiettivi di salute, *standard* e indicatori 2013-2016";
se non ritengano di dover prevedere l'istituzione un osservatorio specifico per le malattie legate all'immigrazione nell'ambito del previsto censimento epidemiologico da attuare nel nostro Paese;
se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire presso le amministrazioni interessate, affinché la raccolta dei dati epidemiologici regionali evidenzii gli eventi sentinella verificatisi nei territori (soprattutto tubercolosi pediatrica e tubercolosi negli operatori sanitari) e affinché ciò azioni un controllo automatico dei protocolli antitubercolari;
se non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di dover programmare il recupero delle competenze e della formazione medica reinserendo, nei corsi universitari, lo studio della malattia e proponendo, organizzando e finanziando corsi di formazione obbligatori per tutti i medici di base, specialisti e personale sanitario da parte di soggetti accreditati e con la necessaria esperienza sia clinica che didattica.

(4-00680)

1.5.2.3. Seduta n. 88 (pom.) del 05/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

88a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO LUNEDÌ 5 AGOSTO 2013

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 17,03).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1° agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 17,06).

Sull'ordine dei lavori

[AZZOLLINI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, chiedo scusa a lei, alle senatrici ed ai senatori, ma le Commissioni riunite 1a e 5a non hanno ancora terminato l'esame degli emendamenti presentati al decreto del fare. Chiediamo scusa ma anche la vostra comprensione in quanto si tratta di oltre mille emendamenti, oltre a quelli del Governo, e naturalmente la valutazione che tentiamo di fare è approfondita, per quel che possiamo, tenuto conto che poi dobbiamo produrre un testo elaborato per l'Aula.

Per questo motivo, signor Presidente, le chiediamo un rinvio dei lavori in Aula, che naturalmente a sua discrezione potrà esserci concesso, ma che riteniamo non debba essere inferiore a due ore.

PRESIDENTE. Ritengo si debba accogliere la richiesta del presidente Azzollini. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19,15.

(La seduta, sospesa alle ore 17,07 è ripresa alle ore 19,18).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 19,18)

Riprendiamo i nostri lavori.

Colleghi, il presidente Azzollini e la presidente Finocchiaro chiedono un ulteriore rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento perché le Commissioni riunite non hanno ancora concluso i propri lavori, molto complessi, ai quali anche diversi dei colleghi qui presenti hanno partecipato. La Presidenza prende atto di questa richiesta e la accoglie. Credo infatti che per rendere utile il nostro lavoro sia meglio consentire alle Commissioni di presentare all'Aula un testo compiuto.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, io credo che ci siano dei momenti in cui va detta anche la verità, in quest'Aula. Prima il presidente Azzollini ci ha spiegato che sono stati presentati molti emendamenti. Sappiamo che è così, ma sappiamo anche benissimo che il dato politico è che la maggioranza deve accordarsi e trovare soluzioni per alcuni emendamenti presentati dal Governo: questa è la realtà. Inoltre, penso che, almeno per una questione di correttezza istituzionale, se si fosse fatto vedere in quest'Aula qualcuno del Governo mentre rinviavamo l'esame del provvedimento, non sarebbe stato male.

Attenzione, perché state ripetendo le stesse cose che succedevano con il Governo Monti: rinvio della seduta, problemi di maggioranza, incapacità di trovare sintesi. Finisco chiedendovi: troverete questa soluzione? Non lo so. Ovviamente la soluzione vi serve per venire in Aula domani a dire che metterete la fiducia su un maxiemendamento su cui avete trovato l'accordo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Cervellini)*. Quindi, venite almeno a dirci la verità!

Lei, signora Presidente, dica al presidente Azzollini che può venire anche lui, non a dire le stupidaggini di prima, raccontandoci che ci sono 300, 400 o 900 emendamenti, ma a dire che non c'è un accordo politico in maggioranza. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue parole, ma ritengo che l'inizio dell'esame del provvedimento debba essere rinviato ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, dei disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674, e 685

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza da parte del prescritto numero di senatori la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, comma 1, sui disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'ordine del giorno della seduta di domani è pertanto integrato con la predetta deliberazione dell'Assemblea, che potrà avere luogo non prima della conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge testé rinviato.

Sui recenti sbarchi di migranti clandestini

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, l'intervento è in funzione di quello che purtroppo sta ancora succedendo nel mar Mediterraneo. Quotidianamente assistiamo ad una tragedia che si sta compiendo sotto i nostri occhi, ma ciò che ci sconcerta di più è che la tragedia si stia compiendo sotto gli occhi dell'Europa, che - mi sia concessa questa forzatura - ha le mani sporche di sangue. E non accettiamo i giudizi che sono stati espressi oggi da un illustre esponente delle istituzioni europee, che ci dice che cosa dobbiamo fare e che cosa avremmo dovuto fare.

Credo che nel nostro Paese tanto si sia fatto, e forse si può fare ancora di più, ma ci sconcerta che oggi donne e bambini rischino quotidianamente la vita nel Mediterraneo, mentre l'Europa, ancora una volta, gira la testa dall'altra parte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È una vergogna!

Noi abbiamo chiesto al ministro Kyenge di farsi portavoce di questa situazione a livello europeo, di presentarsi alle istituzioni europee con autorevolezza e chiedere all'Europa di farsi carico di questa immane tragedia.

Pertanto, signora Presidente, attraverso la Presidenza del Senato vogliamo sollecitare il Governo affinché questa tragedia, questa tratta di esseri umani, questa situazione scandalosa venga al più presto presa in considerazione dall'Europa intera. Il nostro Paese non può farsi carico da solo di questa emergenza.

Non vogliamo poi assolutamente accettare quanto si è verificato di recente a Malta, dove una nave carica di queste persone disperate è stata addirittura respinta in alto mare, sostenendo che l'affare non riguardava le autorità maltesi.

Il nostro Paese non si comporta così, ma l'Europa deve comunque farsi carico di questa situazione e prendere assolutamente posizione su questa partita, mettendo a disposizione risorse economiche e, se necessario, anche risorse umane. Utilizziamo dunque tutte le forze che abbiamo a livello europeo: invece di pensare solo a fare le guerre (esprimo a questo proposito un mio punto di vista personale), utilizziamo le navi della Marina e quant'altro è possibile mettere in campo per fermare questa tragedia.

Signora Presidente, sta accadendo qualcosa di inverosimile: tutti i giorni decine di persone, donne e bambini, rischiano la vita. Questa situazione non è più accettabile! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut, della senatrice Rizzotti e del senatore Caliendo)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Crosio, la Presidenza provvederà a segnalare la sua denuncia al Governo.

Sul sequestro di alcuni motopescherecci italiani da parte delle autorità maltesi

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signora Presidente, intendo segnalare all'Assemblea un'evenienza molto spiacevole verificatasi nella mia Provincia, Ragusa, ed esattamente a Scoglitti, nonché a Licata, in provincia di Agrigento, dove sono stati sequestrati due motopescherecci che si spingevano per la pesca - e dunque per lo svolgimento della loro attività quotidiana - verso l'isola di Malta. I due motopescherecci, che pescavano da quelle parti, sono stati bloccati - in malo modo per quanto è stato riferito - dalle autorità maltesi, che hanno imprigionato il comandante e trattenuto gli altri marinai all'interno dei motopescherecci, con l'accusa di avere invaso, per così dire, le acque maltesi.

Desidero segnalare questa modalità di operare molto incisiva, molto poco attenta e rispettosa, per quanto riferito, nei confronti di queste persone fatte immediatamente prigioniere: stiamo parlando, tra l'altro, di pescatori che rischiano ogni giorno la loro vita. Il capitano è stato già condannato al

pagamento di una multa di circa 20.000 euro, una somma enorme, se si considera la grave crisi che interessa anche il comparto della pesca: una somma che corrisponde, forse, al ricavo di un intero anno di lavoro.

Vorrei chiedere dunque a quest'Assemblea il sostegno per una rivisitazione degli accordi tra Malta e il nostro Paese, essendo assolutamente sproporzionato il raggio di mare di cui può fruire l'isola di Malta, che è certamente una piccolissima isola di fronte al nostro Paese.

In secondo luogo, vorrei anche far notare che le associazioni dei pescatori siciliani da sempre si sono comportate in maniera seria, evitando il bracconaggio in mare e rispettando il mare, sia perché è giusto rispettare le norme, sia per rispettare un mezzo che dà loro sostentamento.

Ritengo quindi che sia assolutamente necessario denunciare questi spiacevoli episodi che ci vengono raccontati. A tale riguardo, l'assessore alla legalità del Comune di Vittoria si è prodigato e si è interessato presso la Farnesina che si sta attivando per avere la posizione precisa e per difendere i nostri pescatori, che non abbiamo dubbi possano dire la verità.

Soprattutto, però, inviterei (lo farò in un'interrogazione che ho presentato questa sera) alla rivisitazione degli Accordi europei tra Malta e l'Italia, perché non si capisce per quale motivo Paesi facenti parte della stessa Unione europea non debbano avere le stesse regole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 6 agosto 2013

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 6 agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,28).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Berger, Bianco, Bignami, Bubbico, Cantini, Centinaio, Chiti, Ciampi, Cociancich, De Poli, Divina, Esposito Stefano, Filippi, Formigoni, Galimberti, Guerra, Latorre, Mucchetti, Pagnoncelli, Parente, Pezzopane, Pinotti, Pizzetti, Stucchi, Tarquinio, Turano, Valentini e Vicari.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà ha comunicato che la senatrice Simona Vicari, a decorrere dal 3 maggio 2013, cessa di appartenere alla Vice Presidenza del Gruppo in virtù della sua nomina a Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico.

Con lettera in data 1° agosto 2013, il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha eletto come suo Vicepresidente il senatore Giarrusso, in sostituzione del senatore Orellana.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che la senatrice Laura Bignami cessa di far parte della 4a Commissione permanente ed entra a far parte della 7a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), nella seduta del 1°

agosto 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle "Questioni inerenti le misure di sostegno per il settore dell'editoria" (*Doc. XXIV*, n. 6).

Il predetto documento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Vaccari Stefano, Chiti Vannino, Corsini Paolo, Esposito Stefano, Pezzopane Stefania, Vattuone Vito, Sangalli Gian Carlo, Fornaro Federico, Pagliari Giorgio, Sollo Pasquale, Rossi Gianluca, Cirinna' Monica, Giacobbe Francesco, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Valentini Daniela, Cuomo Vincenzo

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale (989)

(presentato in data 02/8/2013) ;

Senatore Stefano Dario

Disposizioni per la riforma dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (990)

(presentato in data 01/8/2013) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Torrisi Salvatore ed altri

Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati (934)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data **02/08/2013**) ;

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Giannini Stefania

Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati (972)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data **02/08/2013**) ;

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo (958)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5°

(Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici,

comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo),

11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali),

14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data **05/08/2013**) .

Indagini conoscitive, annuncio

La 3a Commissione permanente e il Comitato per le questioni degli italiani all'estero sono stati autorizzati a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

In data 2 agosto 2013, la 9a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, due distinte indagini conoscitive sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare e sul sistema delle assicurazioni nel settore agricolo.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 26 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione - riferita all'anno 2012 - sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 9).

Autorità per l'energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettere in data 29 luglio 2013, ha inviato due segnalazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su nuove funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento (Atto n. 101) e su nuove funzioni della medesima Autorità in materia di trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Atto n. 102).

Le predette segnalazioni sono state trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 18, 19 e 24 luglio 2013, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 202, n. 203, n. 210, n. 211, n. 213, n. 220 e n. 237 del 3 luglio, n. 219 e n. 223 del 16 luglio e n. 236 del 17 luglio 2013, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 21);

dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 22);

dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 23);

dell'articolo 2 della legge della regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 24);

dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 25);

dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012,

n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; in via consequenziale dell'articolo 1, commi 3-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; dell'articolo 2, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011; dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69); dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome; dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome; dell'articolo 13, secondo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 26);

dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011; degli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012; in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulle costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 23, comma 20-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 27);

dell'articolo 819-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 28);

dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (*Doc. VII*, n. 29);

dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 30).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 luglio 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi, per gli esercizi dal 2001 al 2009 (*Doc. XV*, n. 53). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;

della Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta, per il periodo 1° gennaio - 31 maggio 2010

(Doc. XV, n. 54). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;
del Centro internazionale di studi di architettura "A. Palladio" (CISA), per l'esercizio 2011 (Doc. XV, n. 55). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;
dell'Istituto nazionale di studi verdiani (INSV), per l'esercizio 2011 (Doc. XV, n. 56). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;
di ENI S.p.A., per l'esercizio 2012 (Doc. XV, n. 57). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;
della Lega navale italiana, per l'esercizio 2012 (Doc. XV, n. 58). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente. Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pegorer ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00113 dei senatori Nencini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bencini, Cappelletti e Donno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00295 del senatore Battista ed altri.

Interrogazioni

[DLBIAGIO, ZIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

in data 26 luglio 2013 il direttore generale per le Risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri ha evidenziato alle parti sociali il piano di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare del Ministero con il conseguente elenco delle sedi oggetto di chiusura;

nello specifico, è stato evidenziato che il piano risaliva al novembre 2011 e che si è inteso avviare in questa fase la completa attuazione dello stesso, al fine di destinare gli eventuali risparmi derivanti dalle prefigurate soppressioni al finanziamento delle aperture di nuove sedi come quella dell'ambasciata in Ashgabat (Turkmenistan) e dei consolati generali di Ho Chi Minh City (Vietnam) e di Chongqing (Cina), al fine di far fronte ad una rinnovata esigenza di ridistribuzione degli interessi e delle esigenze del sistema Paese in una nuova geografia diplomatica;

il cronoprogramma della riorganizzazione, alla luce di quanto annunciato dalla Direzione generale, si articola in 3 fasi: la prima si dovrebbe concludere entro la fine di novembre 2013, la seconda entro la fine febbraio 2014 e la terza entro la fine di giugno 2014. A tale programma andrebbe ulteriormente ad accostarsi un "vero pacchetto di ri-orientamento/ristrutturazione" che comprenderà anche gli istituti scolastici e gli istituti di cultura italiani;

pur comprendendo le non trascurabili esigenze di riorganizzazione della rete estera del Ministero, soprattutto alla luce di una ridistribuzione degli interessi e delle esigenze del sistema Paese in una nuova geografia diplomatica, appare opportuno sottolineare che le stesse dovrebbero attuarsi secondo modalità e dinamiche che siano armoniche con quanto finora definito e predisposto dall'amministrazione nonché con le esigenze di confronto istituzionale, che dovrebbero sottendere dinamiche di tale natura;

a quanto risulta agli interroganti l'amministrazione, facendo riferimento alla riorganizzazione come un progetto definito già nel 2011, trascura quanto emerso nell'aprile 2012 dalla commissione incaricata di produrre la *spending review* sul versante "esteri", che si è avvalsa di elementi informativi sul bilancio del Ministero, sulle sue risorse umane e strutturali, effettuando anche un'analisi comparata con analoghi dati riguardanti i principali *partner* europei. Tale commissione ha ritenuto, come evidenziato nella relazione conclusiva dell'aprile 2012, "La rete diplomatico-consolare e gli Istituti di Cultura una risorsa preziosa per la protezione e la proiezione globale dei nostri interessi politici, economici, culturali-linguistici" ed ha delineato una serie di precetti sui quali strutturare il riorientamento della stessa secondo dinamiche diverse rispetto a quanto già definito nel 2011;

alle evidenze della commissione sulla *spending review* si aggiunge l'impegno del Ministro degli affari esteri *pro tempore* per una moratoria sulla chiusura di ulteriori sedi della rete estera, attraverso atti di sindacato ispettivo e atti di indirizzo presentati e discussi tra il 2011 ed il 2012 presso entrambi i rami del Parlamento: impegni che, stando alle suddette decisioni, risultano esplicitamente disattesi e che erano stati anche legittimati da una presunta inconsistenza economica eventualmente derivante dalla chiusura delle sedi;

la relazione della commissione, tra l'altro, ha evidenziato l'esigenza di rafforzamento della presenza diplomatica in quelle aree geografiche dove aumenta la presenza di nostri connazionali e dove aumentano gli interessi italiani e modulata nelle aree dove tali interessi e la nostra presenza sono in diminuzione: alla luce di tali indicazioni appare opportuno evidenziare che molte delle sedi oggetto delle annunciate chiusure sono meta di nuovi flussi migratori;

a tali elementi appare opportuno aggiungere che alcune delle sedi diplomatico-consolari, cosiddette riceventi del bagaglio operativo di quelle in chiusura, già vivono situazioni di vistosa criticità in virtù del numero insufficiente di personale, della sussistenza di una strumentazione obsoleta, e di una mole significativa di servizi e, dunque, di lavoro complesso da gestire;

secondo gli interroganti, merita particolare attenzione quanto evidenziato dalla Direzione generale durante la riunione informativa, in merito al mantenimento dei posti di lavoro, in particolare per le categorie delicate come quella degli impiegati a contratto: infatti è stato evidenziato che si "cercherà di riallocare" tutto il personale a contratto, che ammonterebbe a circa 46 unità. Appare pertanto verosimile che, a seguito di chiusura di una delle 13 sedi, qualche impiegato potrebbe non trovare una opportuna collocazione;

il piano di riorganizzazione, così come evidenziato dall'amministrazione, e la tempistica, a giudizio degli interroganti discutibile, definita dalla stessa rischiano di ledere il sistema di supporto, riferimento e servizi per i connazionali, in aree caratterizzate da una notevole presenza migratoria non necessariamente configurata come "matura" sotto il profilo organizzativo e funzionale segnatamente alla luce dei forti limiti operativi che condizioneranno l'attività delle cosiddette sedi riceventi i cui carichi di lavoro saranno incrementati in maniera significativa ed in riferimento ai quali probabilmente non vi sarà un ri-adeguamento del personale presso le stesse sedi,

si chiede di sapere quali opportune, quanto celeri, iniziative il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di rivedere le suddette dinamiche di riorganizzazione della rete estera del Ministero, nel rispetto di quanto sancito dalla commissione sulla *spending review* del Ministero degli affari esteri nell'aprile 2012, ferma restando l'esigenza inderogabile di una consultazione parlamentare propedeutica a qualsivoglia prospettiva di intervento in materia di riorganizzazione, riorientamento e ristrutturazione della rete diplomatico-consolare oltre confine.

(3-00298)

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la recente pubblicazione del rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario, riferita al periodo gennaio-marzo 2013, restituisce uno spaccato del contenzioso tra contribuenti e Stato che presenta dei profili di grande perplessità;

l'impatto di questo contenzioso, che nel primo trimestre 2013 ha visto un incremento dei ricorsi pari al 38,06 per cento rispetto al volume registrato nell'ultimo trimestre del 2012, emerge con lampante evidenza se si considera che il valore complessivo delle cause instaurate solo nel primo trimestre del 2013 ammonta a circa 10,656 miliardi di euro, con un valore medio pari a 163.996,58 euro per ricorso pervenuto;

i ricorsi sono presentati principalmente dalle persone fisiche (73,35 per cento): cittadini che hanno ricevuto dall'amministrazione finanziaria notifiche di accertamento, cartelle esattoriali, o comunque comunicazioni relative a cifre (principalmente inerenti a IRPEF, ICI e TARSU o TIA) che secondo lo Stato avrebbero dovuto essere versate e in merito alle quali, secondo loro, sussistono errori di valutazione;

è opportuno evidenziare che, sul totale dei ricorsi presentati nel periodo gennaio-marzo 2013, verso

uno o più enti impositori, il 45,24 per cento riguarda l'Agenzia delle entrate. Il documento di "analisi sugli esiti dei ricorsi definiti", fornito dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mostra che nel periodo di riferimento, su un totale di 16.111 ricorsi definiti presso le sedi tributarie regionali, solo il 39,16 per cento degli esiti (5.826) è stato favorevole all'Agenzia delle entrate: il 33,88 per cento degli esiti (5.458) è stato completamente favorevole al contribuente, nell'8,19 per cento dei casi si è avuto un giudizio intermedio, mentre nel 21,77 per cento si è risolto con esiti differenti;

i dati evidenziati destano una notevole perplessità: il fatto che 6 volte su 10 le evidenze eccepite dall'ente siano parzialmente o completamente scorrette non è ammissibile in un contesto in cui l'onere della prova rimane a carico del contribuente, che si trova a dover dimostrare di essere in regola, vedendosi catapultare in un labirinto burocratico in cui le vie di chiarimento, le procedure di rettifica e lo stesso confronto con gli uffici risulta farraginoso e avvilente;

a tale situazione di criticità si aggiunge il fatto che all'origine degli accertamenti e delle notifiche da parte dell'amministrazione fiscale, che di fatto mettono i cittadini in seria difficoltà, ci sono situazioni paradossali indipendenti dal contribuente: gli errori dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf), talvolta gli stessi dell'Agenzia delle entrate; i refusi di natura formale, anche determinati dagli enti che accettano o depositano i formulari e che sarebbero facilmente rettificabili ad un controllo incrociato dei dati; l'errata attribuzione di proprietà da parte degli uffici; il mancato allineamento dei dati relativi ad un contribuente e situazioni analoghe che spetterebbe all'ente impositore verificare, aggiornare e monitorare accuratamente;

ulteriori criticità sembrerebbero emergere dal meccanismo del "redditometro" che, seppure sia stato pensato con condivisibili finalità antievasive, oltre a suscitare perplessità da parte della stessa Corte dei conti sull'effettiva capacità di realizzare tale finalità, di fatto sembrerebbe determinare ripercussioni negative sui contribuenti onesti che si vedono costretti a giustificare pratiche di vita, quali ad esempio il risparmio, di fatto non contemplate all'interno del meccanismo;

le perplessità in merito allo strumento di accertamento avevano trovato esplicita definizione il 21 febbraio 2013 in un'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli, che lo dichiarava illegittimo a causa dell'ingerenza indebita nella vita privata dei cittadini. A tale pronuncia ha fatto seguito la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con la sentenza n. 74 del 18 aprile 2013, ha recentemente ribadito l'illegittimità del decreto sul redditometro anche per violazione della normativa costituzionale e comunitaria;

a tali evidenze sono da aggiungere ulteriori elementi emergenti dalle segnalazioni dei cittadini erroneamente incappati nella maglia dell'accertamento, che testimoniano le costanti difficoltà derivanti dall'onere di rettifica, che comunque richiede un reiterato successivo monitoraggio che consenta di appurare l'effettiva sistemazione della propria situazione, che sembrerebbe mai garantita in maniera definitiva;

un'analogia difficoltà nel confronto con l'amministrazione dello Stato è segnalata, ad esempio, dagli utenti dell'INPS qualora, a causa di errori di trasmissione o recepimento dei dati, sovente causati dall'apparato informatico, si renda necessaria la rettifica della propria situazione previdenziale: una rettifica che richiede talvolta anni per il semplice riallineamento dei dati tra contributi versati e contributi registrati, pur a seguito di segnalazioni e contatti ripetuti con gli uffici per le relazioni con il pubblico;

il quadro che emerge mette in luce alcuni elementi di trascuratezza, a tratti sfocianti nell'incuria, della macchina amministrativa nello svolgere con puntualità e precisione il lavoro di acquisizione, archiviazione e allineamento dei dati, alla quale fa da contraltare un'accuratissima azione di notifica e approfondimento quando si tratta di reclamare dal contribuente le cifre ritenute mancanti,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di garantire l'opportuna efficienza degli uffici dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di acquisizione, archiviazione e allineamento dei dati, al fine di conseguire più elevati *standard* di efficienza operativa e semplificazione

comunicativa con gli utenti, a tutela del diritto degli stessi cittadini contribuenti;
se non ritenga opportuno, alla luce di pronunce e sentenze critiche in materia di redditometro, attivare le dovute misure, anche in sede legislativa, finalizzate ad una rivalutazione del meccanismo di accertamento, per evitare che esso determini nuove ulteriori criticità per i cittadini.

(3-00299)

[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BIGNAMI](#), [GAETTI](#), [ORELLANA](#), [CASTALDI](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

il comma 4 di detto articolo è stato recepito e attuato, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le Regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

tale decreto stabilisce (agli articoli 9, 10, 11 e 16) i criteri di formazione delle classi con particolare riferimento al numero minimo e massimo di alunni per classe, modificando la precedente normativa di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;

l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto prevede altresì la possibilità di derogare in misura non superiore al 10 per cento al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola dallo stesso regolamento;

considerato che:

il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", al punto 5.0 dell'allegato, recita: "Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula" e quindi prevede che "qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività", ovvero il dirigente scolastico;

il comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, dispone che fino all'approvazione di norme tecniche regionali, possano essere assunti quali indici di riferimento circa il numero di alunni per classe quelli contenuti nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975, che prevede che le aule scolastiche siano di altezza non inferiore a 3 metri e che il rapporto superficie/alunno sia di 1.80 metri quadri ad alunno nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di 1.96 metri quadri ad alunno nelle scuole superiori di secondo grado;

la nota n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha chiarito che, ove la normativa di riferimento del Ministero dell'istruzione consenta l'adozione di indici numerici maggiori per la formazione delle classi, la deroga sarà consentita e legittima solo in presenza di apposita dichiarazione del titolare dell'attività, ovvero il dirigente scolastico, attestante che l'incremento numerico degli alunni per determinate classi, purché modesto, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza ed il sicuro esodo dalle aule in caso di necessità;

il decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro stabilisce in capo al datore di lavoro obblighi e funzioni di prevenzione per la tutela della sicurezza e della salute, applicabili anche al dirigente scolastico per espressa previsione dell'art. 3, comma 1, ed in particolare all'art. 33 impone al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali di provvedere all'individuazione in concreto dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (applicabili, come si è detto, anche agli edifici scolastici in quanto luoghi di attività pubbliche), nel rispetto della normativa vigente;

il 31 luglio 2013 è stata approvata dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, con l'accordo di tutte le forze politiche

nonché del Governo, la risoluzione inerente la problematica delle classi "pollaio". La risoluzione impegna il Governo "ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative, volte al coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce dei risultati di tali iniziative, a introdurre modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondari di secondo grado",

si chiede di sapere:

qualora le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'istruzione in ordine alle dotazioni organiche delle scuole richiedano la formazione di classi con un numero di alunni superiore a quello di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1992, mediante quali atti il dirigente scolastico sia tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni richieste per la legittimità della deroga;

con quali modalità i lavoratori degli istituti scolastici e, in generale, gli *stakeholder* possano visionare gli atti certificanti la legittimità della deroga;

nel caso si verificasse un incidente direttamente riconducibile all'eccessivo affollamento delle classi in deroga, quali siano le responsabilità del dirigente scolastico;

a quali organi spetti il compito di vigilare sulla corretta applicazione del decreto ministeriale 26 agosto 1992 e di verificare l'esistenza degli atti che certifichino la legittimità della deroga;

se la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e gli atti relativi alle dotazioni organiche e alla formazione delle classi emanati annualmente dal Ministero possano essere considerati dai dirigenti scolastici prevalenti, per quanto riguarda il numero massimo di alunni per classe, sulla citata normativa in materia di prevenzione incendi e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

(3-00300)

[FEDELI](#), [CIRINNA'](#), [MATURANI](#), [PARENTE](#), [RANUCCI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Credito fondiario SpA, in forma abbreviata FonSpa bank, con sede a Roma e di proprietà del gruppo Morgan Stanley, ha sviluppato la propria attività creditizia di «*servicing*» (dunque manutenzione ed assistenza) operando sia nel mercato dei mutui che nell'ambito di cessione di attività o beni di vari *originator*, in altre parole nella cosiddetta cartolarizzazione;

FonSpa bank, in funzione di *servicer* nelle operazioni di cartolarizzazione (legge 30 aprile 1999, n. 130), ha gestito il portafoglio di tali attività, preservandone il valore a tutela degli investitori. In tale veste FonSpa, oltre ad esercitare una funzione operativa, verifica la conformità delle operazioni alla legge, attuando, in altri termini, una «funzione di garanzia», la cui grande importanza è evidenziata dalla Banca d'Italia, alla quale i *servicer*, tramite i propri organi, devono inviare rapporti periodici sulle attività svolte, ai sensi della legge citata;

il Credito italiano già nel 1993 è stato il primo grande esempio di privatizzazione avvenuto in Italia, ovvero la dismissione di un'azienda pubblica, mentre la Comit (Banca commerciale italiana, ovvero BCI), successivamente, è stata una delle prime e più importanti fusioni tra banche italiane: nel 2001 infatti si è legata a banca Intesa;

già nel 2000, però, Credit e Comit, dopo aver utilizzato FonSpa come «*bad bank*», hanno deciso di vendere FonSpa a Morgan Stanley che la acquista tramite un proprio fondo;

al tempo, la cartolarizzazione posseduta da FonSpa (circa 12.000 miliardi di crediti) è stata la più grande effettuata in Europa;

nella cessione di FonSpa alla banca americana, Comit e Credit hanno impegnato più di 40 miliardi di lire per la «riorganizzazione» e assunto 60 lavoratori, mentre alcuni sono stati incentivati all'esodo, altri sono confluiti obbligatoriamente nel fondo esuberi del settore da poco creato; Morgan Stanley inoltre ha venduto la prestigiosa sede di FonSpa ad un fondo immobiliare ad essa collegato che, a sua volta, lo ha rivenduto ad un fondo immobiliare di Pirelli (socio in affari della stessa Morgan Stanley). In questa operazione Morgan Stanley ha acquisito 120 miliardi di lire. In seguito la sede verrà affittata

alla FonSpa bank stessa, per la significativa cifra di più di 2 milioni di euro annui. In quest'operazione, tra il lascito di Comit e Credit e la vendita dell'immobile, la banca d'affari ha acquisito 160 miliardi di lire, senza contare gli ingenti guadagni dovuti alla cartolarizzazione;

considerato che:

nel 2006 Morgan Stanley ha assunto totalmente e direttamente il controllo della banca tramite una società chiamata Epal, posseduta al 100 per cento affiancando alle cartolarizzazioni le attività di erogazione di mutui per la casa;

nel 2008 Morgan Stanley, con la crisi dei mutui *subprime*, ha abbandonato il settore in tutto il contesto europeo e messo FonSpa in vendita;

dopo quest'ultima operazione diversi imprenditori e/o banchieri si sono interessati all'acquisto senza mai arrivare a concludere l'operazione;

nel 2012 Morgan Stanley ha visto riconosciuti dal Governo italiano circa 3 miliardi di euro a titolo di rimborso anticipato di operazione in derivati;

attualmente Morgan Stanley ha pressoché svuotato la banca di ogni attività pregiudicando il futuro di quella che, prima del 2008, era una realtà creditizia piccola ma estremamente ben funzionante;

al momento è in essere una trattativa di vendita alla società Tages Investment Sgr nella quale l'attività creditizia verrebbe dismessa per svolgere solo attività di cartolarizzazioni;

questo acquirente non sembra in grado di veicolare alla FonSpa un volume di attività sufficiente a garantire l'occupazione, prevedendo, tra l'altro, una riduzione di personale, ingestibile con gli strumenti contrattuali a disposizione nel settore del credito;

rilevato che:

la cessione di FonSpa (da Morgan Stanley a Tages Investment, oggetto di valutazione da parte di Banca d'Italia), dalla quale potrebbero scaturire onerosi costi sociali, assieme alla dismissione delle attività creditizie attualmente in essere preoccupa molto le organizzazioni sindacali (Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, UGL: unitariamente), che hanno chiesto l'intervento della Regione Lazio per la permanenza di una banca storica sul territorio a garanzia dello sviluppo creditizio della regione, anche a tutela delle professionalità, in un settore altamente strategico come quello del credito, in una fase di riordino della finanza locale;

è evidente l'estrema difficoltà in cui versano i 150 lavoratori di FonSpa che da 5 anni vivono nell'insicurezza: in tale circostanza i lavoratori di FonSpa si troverebbero anche nelle condizioni di non poter usufruire dei consueti ammortizzatori per i dipendenti di settore, con seguente verosimile licenziamento collettivo;

la possibile cessione, a causa delle sue caratteristiche, appare agli interroganti prodromica di ogni processo degenerativo dell'occupazione nel settore del credito, su tutto il territorio nazionale;

considerato altresì che:

nel tempo, il Credito fondiario, nell'ambito del comparto agevolato ed assistito e di quello del finanziamento di opere pubbliche, ha agevolato tante famiglie nell'acquisto della prima casa e diverse piccole e medie imprese per l'erogazione del credito, questo anche durante la perdurante fase di grande contrazione;

è noto che, soprattutto nell'ambito del credito le responsabilità-capacità nei guadagni, spesso, provengono dalle parti medie e medio basse della scala degli operatori (*know how*, contatti, sensibilità e capacità personali, *customer care*, *customer satisfaction*), mentre nell'ambito della finanza (alta finanza) sia gli utili che le perdite dipendono esclusivamente dal vertice della piramide, spesso molto più economicamente tutelato rispetto alla base;

sarebbe opportuno garantire la correttezza dell'operazione, mantenendo quel ruolo di Governo di processi che impegnano multinazionali sul territorio italiano: ciò mediante il coinvolgimento di tutti i protagonisti dell'operazione assieme alle associazioni di riferimento (Morgan Stanley, Abi, organizzazioni sindacali), investendo soggetti istituzionali quali la Regione Lazio e Roma capitale, direttamente coinvolti da eventuali modifiche sul proprio territorio che riguardano gli assetti creditizi nonché l'impatto occupazionale;

rilevato altresì che:

l'11 luglio 2013 in VI Commissione permanente (Finanze) della Camera nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 5-00558, presentato in data 9 luglio 2013, a prima firma on. Causi, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero ha dichiarato che, attualmente, sono in corso ulteriori iniziative da parte di Morgan Stanley per la cessione di FonSpa «ad altri soggetti potenzialmente interessati a realizzare, tramite la stessa azienda, un progetto industriale finalizzato al rilievo e alla gestione di crediti problematici di natura bancaria»;

nella stessa risposta, ha anche reso noto che la segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, «sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che l'Organo di Vigilanza valuta attentamente i progetti di acquisizione delle partecipazioni al capitale delle banche con riferimento alla sana e prudente gestione delle aziende interessate dalle operazioni di riassetto»;

ad opinione del Sottosegretario di Stato, Morgan Stanley «ha sempre offerto alle controparti la propria disponibilità a conferire al momento della cessione una congrua dotazione patrimoniale di FonSpa finalizzata a consentire agli acquirenti di mantenere una quota significativa dell'attuale compagine del personale. Tuttavia, i diversi tentativi finora posti in essere non hanno ottenuto esito positivo», si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che sia necessario ed urgente, oltre ad acquisire gli elementi di conoscenza forniti dalla Banca d'Italia, attivarsi per quanto di competenza per salvare un progetto industriale che, nonostante abbia subito un processo di privatizzazione a partire dagli anni '90, presenta ancora oggi rilevanti profili di pubblico interesse, atteso che il Credito fondiario ha ormai assunto un'indubbia specializzazione in un settore specifico e presenta, all'interno del sistema bancario, potenzialità di sviluppo che meritano di essere salvaguardate;

ferme restando le competenze della Banca d'Italia, quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni nel settore creditizio e le necessarie tutele per tutti i protagonisti coinvolti nell'operazione di cessione di FonSpa, in particolare i lavoratori dipendenti della struttura, attraverso la formale apertura di un tavolo di trattativa con Morgan Stanley, con l'Associazione bancaria italiana, il nuovo acquirente, le istituzioni locali e con le organizzazioni sindacali di categoria, così come richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali in data 5 agosto 2013, allo scopo di individuare una soluzione utile a superare la problematica, salvaguardando l'occupazione e garantendo sul territorio la presenza di soggetti creditizi utili a promuovere sviluppo economico ed arginare i gravi danni prodotti dalla crisi di liquidità per imprese e famiglie.

(3-00303)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PEPE](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel maggio 2012 l'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere (brevemente definito Ente gondola) ha indotto un bando di pubblico concorso, per soli titoli, per l'assegnazione di 8 licenze comunali per l'esercizio del servizio pubblico di gondola. La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo apposito modulo, doveva essere presentata entro le ore 13.00 del giorno lunedì 16 luglio 2012, pena l'esclusione dal concorso, presso l'ufficio protocollo generale del Comune di Venezia;

il bando all'art. 1 prevedeva che i partecipanti possedessero determinati requisiti al momento della presentazione della domanda, con particolare riferimento alla proprietà o disponibilità giuridica di un natante e al possesso di idonea polizza di responsabilità civile presso terzi;

con disposizione dirigenziale, protocollo P.G. 2013/50102 del 30 gennaio 2013, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al bando di pubblico concorso per soli titoli per il rilascio di 8 licenze comunali per l'esercizio del servizio pubblico di gondola;

considerato che, a notizia degli interroganti:

la graduatoria è stata impugnata da due partecipanti al bando dinanzi al tribunale amministrativo regionale, che, in attesa del merito, ha sospeso l'esecutività della graduatoria;

il provvedimento del giudice amministrativo ha provocato reazioni immediate nei vincitori del concorso, che per protesta hanno occupato simbolicamente la sede dell'Ente gondola;
attualmente il processo amministrativo è pendente, in attesa di sentenza di merito;
il sindaco di Venezia avrebbe più volte promesso pubblicamente di intervenire per l'assegnazione delle licenze, garantendo un intervento personale presso il presidente del TAR del Veneto;
l'Ente gondola, nonostante sia stato inserito tra gli "enti inutili" da abolire in alternativa alla soppressione delle Province e riunisca di rado i propri componenti, avrebbe dimostrato recentemente un'insolita frenetica attività riducendo gli orari dei *tour* di 5 minuti (delibera n. 4 del 19 giugno 2013) e, nonostante la vigenza della sospensiva del TAR del Veneto, con determinazione n. 5 del 28 giugno 2013 avrebbe iniziato la riorganizzazione degli organici degli stazi;
la riorganizzazione parrebbe non tenere in alcun conto le ragioni dei ricorrenti, ma unicamente quelle dei vincitori del concorso *sub iudice*,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se, per quanto di propria competenza, ritenga che siano state rispettate tutte le norme vigenti, in particolare se la riorganizzazione non costituisca violazione della normativa in materia;
se ritenga di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di assicurare a tutti i partecipanti al concorso pari trattamento ed opportunità.

(3-00304)

[GHEDINI Rita](#), [FEDELI](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [LO GIUDICE](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [RUSSO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

secondo i dati forniti dal servizio di statistica del DAP, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2012 sono 40 le madri detenute con figli in istituto (erano 51 nel 2011), mentre sono 5 le reclusi in stato di gravidanza (13 nel 2011) e 41 (erano 51 nel 2011) i bambini sotto i 3 anni che vivono in carcere con le loro mamme, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;

il sistema penitenziario italiano conta 17 asili nido, di cui 3 non funzionanti e uno in allestimento;
le donne in carcere costituiscono una percentuale del 4 per cento dell'intera popolazione carceraria, percentuale caratterizzata, inoltre, da una stragrande maggioranza di condanne per reati a bassa pericolosità sociale;

alla data del 7 settembre 2011, le donne detenute nelle carceri italiane erano 2.969 e le regioni con maggiore densità la Lombardia (632), il Lazio (434) e la Campania (283);

si calcola che ogni giorno nell'Unione europea siano circa 800.000 i minori che vivono una situazione di separazione a causa della detenzione di un genitore, mentre ogni anno in Italia sono circa 100.000 i minori che varcano le soglie dei 207 istituti penali per andare a trovare i loro cari (padri, madri, fratelli, sorelle, nonni, zii);

tali dati sono una stima molto prudente poiché non rilevata nelle statistiche ufficiali, ma frutto di un'analisi d'associazioni di volontariato che si occupano dei detenuti e dei loro figli;

considerato che:

il Parlamento, in considerazione del delicato rapporto tra detenute madri e figli minori e al fine di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, è intervenuto sulla questione approvando la legge 21 aprile 2011, n.62, «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»;

si tratta di un provvedimento di civiltà che ha affrontato un tema delicatissimo quale quello dei bambini costretti a vivere all'interno del carcere perché figli, minori, di detenute;

con l'approvazione della legge n. 62 è stato portato a compimento un lungo, complesso e necessariamente graduale percorso che, iniziato nel 1975 quando si introdusse la prima disciplina a favore delle madri con minori condannate e già in fase di espiazione di pena detentiva, è proseguito poi con la legge 8 marzo 2001, n. 40, fortemente voluta dal Ministro per le pari opportunità *pro*

tempore, Anna Finocchiaro;

la legge n. 62 del 2011, all'articolo 1, comma 1, dispone che: «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», nel qual caso la detenzione sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (cosiddetta ICAM) ove istituito;

tale legge, come disposto nella disciplina transitoria, con riferimento alle previsioni relative alle misure cautelari produrrà quindi i propri effetti solo dopo l'attuazione del piano straordinario penitenziario e, in ogni caso, a decorrere dal 1o gennaio 2014, scadenza ormai prossima;

l'articolo 4 della stessa legge aggiunge inoltre che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge»;

rilevato che:

ad oggi, gli ICAM non sono stati ancora regolamentati;

nonostante in alcune realtà, ad esempio in Toscana, si sia proceduto alla firma di protocolli d'intesa per la creazione di sezioni a custodia attenuata per detenute madri, gli ICAM risultano avviati soltanto in forma sperimentale e in una sola città, Milano (si tratta, in particolare, di un modello realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini);

conseguentemente, i tribunali si trovano spesso nella condizione di non poter accordare un'alternativa alla custodia cautelare in carcere per le detenute madri con figli piccoli in ragione del fatto che la funzione degli ICAM non è ancora regolamentata da alcuna fonte di rango normativo;

all'emanazione del decreto ministeriale, cui il Governo avrebbe dovuto procedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2011, per determinare le caratteristiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si è provveduto solo il 26 luglio 2012;

il decreto del Ministro della giustizia 26 luglio 2012 definisce pertanto le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 62 del 2011);

già da tempo si sarebbe dovuto intervenire per la completa attuazione del piano straordinario penitenziario, prevedendo un'apposita regolamentazione degli ICAM, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari e alla sorveglianza, come pure per la stipula delle convenzioni con gli enti locali per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 62 del 2011;

considerato altresì che:

la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 541 del 28 marzo 2012, ha ritenuto che la previsione di favore dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale possa prevalere sulla previsione di sfavore del comma 3 dello stesso articolo (secondo cui la custodia cautelare è imposta, salvo prova contraria, quando si procede per determinati reati, come, nel caso di specie, traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa);

di fatto, la modifica dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale introdotta dalla nuova legge n. 62 del 2011 non è ancora applicabile per la mancanza di strutture;

inoltre, nella sentenza n. 11714/2012, la Corte di cassazione ha sottolineato che «sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l'applicazione di un regime carcerario di indubbio favore dalla semplice esistenza e disponibilità di "posti" presso una struttura sperimentale dell'amministrazione penitenziaria»;

rilevato altresì che:

nonostante lo stanziamento economico (pari a 11,7 milioni di euro) disposto dall'articolo 5, comma 1,

della legge n. 62 del 2011 per la realizzazione degli ICAM, nulla è stato fatto;
mentre per gli ICAM vi è un significativo stanziamento economico, la concreta realizzazione delle case famiglia protette, non potendo comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è del tutto ipotetica e ricade interamente sugli enti locali;
forte è la preoccupazione che alla data del 1° gennaio 2014, ormai prossima, poco possa cambiare rispetto all'applicabilità delle nuove norme sulle detenute madri,
si chiede di sapere:

quale sia, a due anni dall'approvazione della legge n. 62 del 2011, la situazione relativamente alla presenza di bambini sotto i 3 anni che vivono in carcere con le loro mamme;

se e come il Ministro in indirizzo intenda procedere, attraverso le strutture preposte del proprio Dicastero, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'applicazione della legge n. 62 del 2011 nella sua interezza, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 541 del 2012, tanto più che è fissata alla data del 1° gennaio 2014 la decorrenza del termine per la sua applicazione;

se siano stati approvati o siano allo studio provvedimenti normativi sugli ICAM, volti a dare attuazione al piano straordinario penitenziario con la previsione di apposita regolamentazione degli ICAM e conferimento delle relative risorse di funzionamento;

come intenda impiegare la prevista dotazione di 11,7 milioni di euro per la realizzazione degli ICAM;

come, nella distribuzione degli ICAM sul territorio nazionale, intenda rispettare il principio della territorialità della pena, connaturato alla sua funzione rieducativa e richiamato dall'articolo 42 della legge sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354;

se intenda stipulare con gli enti locali "convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette", come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 62 del 2011, e, in caso affermativo, entro quali tempi e secondo quali criteri.

(3-00305)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LANZILLOTTA](#), [ROSSI Maurizio](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'agenda digitale ha carattere strategico per l'economia italiana; una ricerca dell'Osservatorio ICT della School of management del Politecnico di Milano del 2012 fa mostrava che attraverso le tecnologie digitali sarebbe possibile un incremento del PIL tra lo 0,69 e l'1,3 per cento;

il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare), in fase di conversione in Parlamento, con l'articolo 13 è intervenuto in materia di *governance* dell'agenda digitale italiana, modificando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

con il predetto articolo è istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, opportunamente presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e composta dai Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la coesione territoriale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'economia e delle finanze, da un presidente di Regione e da un sindaco designati dalla Conferenza unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni;

nell'ambito della cabina di regia è inoltre istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda stessa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a questi organi si aggiunge l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", al fine di assicurare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale e ad accorpate le funzioni fino ad allora svolte da DigitPa, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Dipartimento per la

digitalizzazione della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; tuttavia l'Agenzia non è ancora operativa, dopo il ritiro da parte del Governo del suo statuto a seguito dei rilievi critici esposti dalla Corte dei conti;

a giudizio degli interroganti la coesistenza di diversi soggetti può determinare sovrapposizioni e una non chiara suddivisione delle competenze in materia di agenda digitale,

si chiede di sapere quale sia lo schema organizzativo che operativamente avrà la responsabilità in materia di agenda digitale e come sarà garantita la necessaria coerenza e speditezza delle iniziative da assumere, a livello statale, tra i diversi Ministeri, e tra Stato, Regioni ed enti locali.

(3-00301)

[PUGLISI](#), [FEDELI](#), [GRANAIOLA](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [CANTINI](#), [CIRINNA'](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DI GIORGI](#), [FAVERO](#), [FERRARA Elena](#), [GHEDINI Rita](#), [LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [MARGIOTTA](#), [MATURANI](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [PUPPATO](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il Parlamento poche settimane fa (il 19 giugno 2013) ha ratificato la Convenzione di Istanbul che, per combattere la violenza, punta su azioni di "prevenzione, protezione, persecuzione del reato e del persecutore e promozione di una cultura differente";

per questo serve una giustizia rapida, che sappia prendere in carico le donne che denunciano violenze e molestie e le aggravanti per gli omicidi di genere e nel caso in cui ci siano minori ad assistere alla violenza;

nel nostro Paese la rete dei centri antiviolenza è largamente sottodimensionata e sottofinanziata, lontano dagli *standard* europei; infatti, mentre il Consiglio d'Europa raccomanda un centro antiviolenza ogni 10.000 persone e un centro d'emergenza ogni 50.000 abitanti, in Italia vi sono attualmente soltanto 500 posti letto a fronte dei 5.700 stabiliti;

nonostante l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima, succede ancora molto spesso che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche non provvedano a mettere in contatto la vittima con i centri stessi secondo di quanto previsto dal decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, cosiddetta legge sullo *stalking* ;

considerato che:

l'esperienza degli avvocati che assistono le donne vittime di reati di violenza da parte degli attuali o precedenti coniugi o *partner* evidenzia numerosi punti di criticità nel percorso che va dalla redazione della denuncia-querela, alla presa in carico e all'applicazione delle misure cautelari, come di seguito riportato nel particolare;

per quanto riguarda la redazione e la presentazione della denuncia-querela, essa è un momento importante perché se la donna si presenta da sola alle Forze dell'ordine non è detto che racconti tutto, che sappia che cosa è importante riferire e che dia adeguata importanza a tutti gli episodi che le sono capitati (spesso viene messa in guardia dal fare "false accuse" o "accuse senza prove", viene avvertita che può avere problemi se denuncia un uomo senza che ci siano testimoni o prove, eccetera. Inoltre se la donna presenta una o più querele, non è detto che queste abbiano un seguito. Soprattutto se sono relative a reati all'interno della famiglia (maltrattamenti, minacce, lesioni), esse subiscono una sorta di "pregiudizio" e vengono archiviate perché considerate relative ad un contesto conflittuale di separazione, anche quando questo non corrisponde alla realtà (archiviazioni *de plano*);

nella prassi delle procure della Repubblica, le querele presentate in momenti diversi finiscono a pm diversi (secondo i turni) e non è affatto detto che confluiscono dentro il medesimo fascicolo: questo impedisce di verificare la reale pericolosità dell'aggressore; non viene fatta alcuna verifica sull'eventuale presentazione di denunce successive o precedenti. Solo quando il difensore della parte offesa è stato incaricato, si mettono insieme le diverse denunce, segnalandole al pm e consentendo di capire che la condotta non è cessata e che la situazione è pericolosa. Ad esempio: se sono state presentate 4 denunce per ingiurie e lesioni non gravi, queste sono affidate a 4 diversi pm e nasceranno 4 procedimenti avanti al giudice di pace, per i quali, se va bene, l'aggressore prenderà solo una multa.

Nessuno si renderà conto, a parte la donna, che ci sono stati ben 4 episodi di aggressione dello stesso soggetto che denotano una situazione di pericolo concreto;

i procedimenti penali per *stalking* e maltrattamenti non hanno procedure diverse rispetto agli altri, non vengono segnalati e trattati come più urgenti. Le denunce-querelle seguono lo stesso percorso delle altre, con gli stessi tempi di rubricazione e presa in carico degli altri reati;

non viene fatta alcuna valutazione del rischio (applicazione di strumenti utilizzati per individuare elementi di rischio; tra i tanti: SARA - *sponsal assault risk assessment*: elenco di indicatori che segnalano gli elementi di cui tenere conto per valutare un maggiore rischio rispetto ad altre situazioni - ad esempio: uso di alcool o sostanze stupefacenti; precedenti episodi di violenza; minaccia di suicidio eccetera). L'esperienza sui femminicidi e gli approfondimenti che sono stati fatti ormai consentono di individuare le situazioni di maggiore rischio; ciononostante, l'esistenza di queste circostanze (come la fine della relazione sentimentale, la separazione, eccetera) non fa scattare alcuna maggiore forma di tutela per la donna;

non c'è alcuna rilevazione dei dati: il Ministero della giustizia richiede alla procura solo dati aggregati dai quali non è possibile ricavare elementi utili per le indagini su questi reati (questo problema è evidente se si pensa che all'ONU sono stati forniti, come dati sul femminicidio per l'Italia, quelli della ricerca fatta dalla casa delle donne di Bologna che li prende dalla stampa);

le misure cautelari vengono applicate pochissimo rispetto al numero di procedimenti esistenti e si segnala che l'applicazione degli ordini di protezione civili e penali è diversa in tutta Italia (dati della rete associazione DIRE). Attualmente è in corso l'aggiornamento dei dati sulla ricerca fatta nel 2006-2008;

quando le misure cautelari vengono applicate i tempi sono troppo lunghi: la donna rimane esposta a ripetuti episodi di violenza o persecuzione, non è tutelata, l'aggressore si sente forte del fatto che può continuare tanto nessuno gli fa niente. Ci vogliono mesi tra il momento in cui viene presentata la denuncia-querela e quello in cui (nei pochi casi in cui succede) viene applicata la misura cautelare. Quando accade, anche in ipotesi di violazione della misura stessa, non viene data alcuna aggravante, il che aumenta moltissimo il pericolo per la donna e la sensazione di impunità dell'aggressore (ad esempio: all'indagato viene ordinato di non avvicinarsi alla casa della persona offesa; lui non rispetta il provvedimento e si fa trovare sotto casa; il fatto viene segnalato alla polizia e al pm, ma non c'è nessuna conseguenza concreta, quando invece le restrizioni potrebbero aumentare ad esempio con l'applicazione degli arresti domiciliari);

non vi sono obblighi di comunicazione alla parte offesa delle misure cautelari applicate, eccetto l'art. 282-*quater* del codice di procedura penale (semisconosciuto e disapplicato) che prevede che le misure restrittive di cui ai precedenti 282-*bis* e 282-*ter* vengano "comunicate" alla parte offesa. Questo si traduce nella mera lettura del provvedimento alla parte offesa, di solito al telefono. Il provvedimento contiene un elenco di divieti relativi alle cose che l'indagato non può fare (ad esempio non avvicinarsi a casa, alle scuole, a 100 metri dalla persona, comunicare con qualsiasi mezzo con la parte offesa). Alla donna non viene consegnata una copia del provvedimento e, per averla, il suo difensore deve fare istanza scritta al pm. Il tutto si traduce nel non sapere bene cosa l'indagato può fare o no, dove la donna è tutelata o no. Se ci sono provvedimenti di modifica della misura essi non vengono comunicati alla parte offesa poiché non ne ha diritto (si passa sempre attraverso l'autorizzazione del pm per avere queste informazioni con tempi molto lunghi. Si può immaginare il pericolo se un indagato viene arrestato e poi rilasciato e la donna non lo sa);

per quanto riguarda, infine, le criticità collegate con i procedimenti civili di affidamento di figli di coppie non coniugate e di separazione, è difficile far emergere il problema della violenza nonostante sia ormai certo che la fase della separazione o comunque la fine della relazione aumentano moltissimo il rischio per l'incolumità della donna: dal 2006 vi è applicazione indiscriminata dell'affido condiviso anche in favore di padri violenti (violenti direttamente con la madre mentre i minori subiscono "violenza assistita"); spesso i figli vengono strumentalizzati dal padre per arrivare alla madre e le occasioni di incontro tra padre e figli diventano fonte di grandissimo pericolo per l'incolumità della

donna e dei figli stessi. Il fatto che il padre sia violento non è considerato un motivo sufficiente per proteggere minori e madre limitando gli incontri e attuandoli con modalità protette, si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere davvero efficaci nel nostro ordinamento le indicazioni in tema di protezione delle vittime e di persecuzione del reato contenute nella Convenzione di Istanbul, visti anche i recenti casi di femminicidio di Marina di Massa e di infanticidio di Ono San Pietro (Brescia), avvenuti nonostante le ripetute denunce che le donne coinvolte avevano sporto nei confronti degli ex coniugi.

(3-00302)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAMBARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'Invalsi è un ente di ricerca che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l'eredità del Centro europeo dell'educazione (CEDE) istituito nei primi anni '70 del secolo scorso; è un ente autonomo dotato di propria personalità giuridica ed è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, ferma restando la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche, che è riservata all'Istituto;

l'ente svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni, agli enti territoriali e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; effettua inoltre verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema nazionale di valutazione (SNV), studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa, effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;

l'art. 51, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, statuisce che, in merito alle attività dell'Invalsi: "Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti";

l'ente non fornisce alle scuole né risorse umane né risorse economiche al fine di remunerare il personale scolastico per le "nuove" mansioni inerenti alle attività straordinarie che l'Invalsi stesso per le sue finalità richiede, senza che nulla sia regolato né dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola, né dalle vigenti normative;

i tribunali di Trieste e Parma, in primo grado, hanno sentenziato che è compito dei docenti somministrare e correggere le prove Invalsi;

considerato che:

numerosi dirigenti scolastici richiedono ai docenti non solo funzioni di somministrazione, vigilanza e correzione, ma anche lo svolgimento di funzioni tipiche degli esecutori/assistenti amministrativi, al fine di svolgere le lunghe e complesse attività di caricamento e trasmissione dei dati nella piattaforma informatica dell'ente Invalsi;

il dirigente scolastico della Direzione didattica "Fratelli Bandiera" di Parma ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti di un docente che si è rifiutato di eseguire le mansioni impiegate richieste per conto dell'Invalsi;

l'associazione sindacale Gilda-Unams, nello stesso territorio della provincia di Parma, ha più volte pubblicamente evidenziato che prospettare provvedimenti disciplinari ai dipendenti, al fine di indurli a compiere mansioni non dovute, potrebbe determinare anche una responsabilità penale a carico dei funzionari e dei dirigenti interessati,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Invalsi provveda in proprio a

svolgere le attività che la legge prevede, anche al fine di instaurare delle relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative del comparto scuola per una contrattazione degli oneri aggiuntivi richiesti fino ad oggi, per il tramite dei dirigenti scolastici, al personale docente e non;
se intenda sollecitare i dirigenti scolastici a revocare eventuali provvedimenti disciplinari, in autotutela degli interessi dell'amministrazione e dei singoli, di fronte al prospettarsi di contenziosi di rilevante entità in sede penale e civile.

(4-00704)

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#), [PAGNONCELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per l'anno 2010), art. 2, comma 117, è stato stabilito che le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrano al finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario con esse confinanti;

a decorrere dall'anno 2010, ciascuna delle Province autonome è tenuta ad assicurare la rispettiva somma di 40 milioni di euro per i progetti presentati dai Comuni confinanti e appartenenti ad altre regioni a statuto ordinario;

con il comma 118 del suddetto articolo è stato istituito l'organismo di indirizzo (ODI), costituito da rappresentanti del Governo, delle Province autonome e delle Regioni a statuto ordinario confinanti con i territori delle province di Trento e Bolzano, per la valutazione condivisa dei progetti e la gestione congiunta dell'erogazione dei fondi;

tale modalità è stata prevista in ossequio ai principi di perequazione e solidarietà, così come sanciti all'articolo 119 della nostra Carta costituzionale;

l'ODI ha definitivo graduatorie riferito ai bandi 2011 e 2012 con ben 86 progetti ammessi al finanziamento;

nel primo semestre 2013 sono apparse sulla stampa locale del Veneto alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, il quale ha unilateralmente deciso di non dare seguito all'erogazione dei fondi in favore dei confinanti Comuni della province di Belluno, Brescia, Sondrio, Vicenza e Verona, portatori di progetti meritevoli di finanziamento. I finanziamenti non sono stati erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano neppure per i progetti riferiti al bando per l'anno 2011;

tale comportamento del presidente della Provincia appare dissonante rispetto alle disposizioni di legge vigenti, soprattutto dopo la sentenza n. 71 dell'8 aprile 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, citando il "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", l'infondatezza del ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011; da quanto risulta dalle notizie di stampa il presidente della Provincia ha altresì dichiarato di voler porre allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri le condizioni per lo sblocco dei finanziamenti, tra le quali vi è la cancellazione dell'ODI e l'affidamento della gestione del fondo interamente e direttamente alle Regioni e alle Province coinvolte,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno rendere note le proprie posizioni in merito alla gestione dei fondi ancora non erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano;

se non ritenga opportuno attivarsi per sollecitare il presidente della Provincia autonoma di Bolzano ad erogare quanto di spettanza, cioè quelle risorse finanziarie dovute *ex lege* che concorrono a porre in essere progetti volti a promuovere la ripresa economica e sociale di aree montane interessate da sempre a maggiori fenomeni di disoccupazione giovanile, da arretramento infrastrutturale e conseguente progressivo spopolamento;

se non ritenga, infine, opportuno intervenire con atti di competenza per garantire pari dignità, pari opportunità e pari trattamento ai territori che costituiscono il nostro Paese.

(4-00705)

[BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [MANGILI](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [GAETTI](#), [MOLINARI](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [ENDRIZZI](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con l'interrogazione a risposta scritta 4-16034 presentata alla Camera dei deputati in data 14 maggio 2012 sono state richieste al Ministro in indirizzo le motivazioni per le quali non si fosse ancora provveduto all'emanazione del decreto ministeriale per la revisione delle tariffe degli estimi catastali degli immobili siti nel comune di Francofonte (Siracusa), considerato che, con sentenza di annullamento parziale del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, erano state dichiarate illegittime le tariffe di estimo applicate al Comune di Francofonte;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disciplina la determinazione delle tariffe d'estimo e la delimitazione delle zone censuarie;

con risposta pubblicata il 19 luglio 2012 nell'allegato B della seduta n. 669, il Sottosegretario di Stato per l'economia *pro tempore* Vieri Ceriani affermava: «In sostanza, con la decisione n. 87 del 2009, depositata in data 2 marzo 2009, il Giudice amministrativo ha annullato il suddetto decreto ministeriale nella parte relativa alle tariffe del comune di Francofonte, di fatto ripristinando, *ex tunc*, per il solo comune di Francofonte, la vigenza delle tariffe determinate con decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, emanato in attuazione della revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano disposta con decreto ministeriale 20 gennaio 1990. A seguito di detta decisione, l'Agenzia del territorio ha comunicato al Comune di Francofonte che avrebbe dato esecuzione a quanto statuito con la pronuncia stessa e pertanto provveduto a ripristinare le previgenti tariffe, ripristino effettuato e reso noto con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2010. L'Agenzia ha, inoltre, fatto presente che la richiesta di revisione degli estimi avrebbe dovuto disporsi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con apposito decreto del Ministro delle finanze, al fine di recepire, previo il previsto parere della Commissione censuaria centrale (costituita, ma non ancora operante), i dati tecnico-estimativi già elaborati dal gruppo di lavoro congiunto attivato fra il Comune di Francofonte e l'Ufficio provinciale di Siracusa dell'Agenzia. In proposito, il Dipartimento delle Finanze, in tempi meno recenti, aveva individuato nel decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi degli articoli 28, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lo strumento giuridico più corretto per la modifica e la conseguente perequazione delle tariffe d'estimo del Comune di Francofonte. Lo stesso Dipartimento, peraltro, aveva rappresentato che, nell'ambito della procedura di cui trattasi, "assumono rilevanza le Commissioni censuarie di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650", il cui parere, obbligatorio, è propedeutico all'emanazione del decreto. Sotto tale ultimo profilo, l'Agenzia del territorio ha rappresentato che il procedimento di nomina dei componenti della Commissione censuaria centrale, all'attualità, non è ancora completato. In particolare, al fine del completamento dell'intero organico necessario per la corretta operatività dell'organismo, mancano tuttora, le designazioni, da parte di taluni Enti, di due componenti effettivi della prima sezione di catasto terreni, di un componente effettivo della seconda sezione di catasto edilizio urbano, nonché di un componente supplente per ciascuna delle due predette sezioni»;

considerato che ad oggi i cittadini della città di Francofonte non hanno constatato alcuna modifica né perequazione delle tariffe di estimo alla quale hanno diritto, come anche confermato dal Governo nella risposta citata, non risultando emanato alcun provvedimento volto a tutelare i cittadini di Francofonte che da oltre 10 anni si vedono costretti a subire l'applicazione di tariffe di estimi sperequati e doppie rispetto a quelli dei comuni vicini,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo, al fine dell'emanazione del decreto richiamato all'interno della risposta governativa ed individuato come lo strumento giuridico corretto per la modifica e la

conseguente perequazione delle tariffe di estimo del Comune di Francofonte, se la Commissione censuaria centrale sia stata completata con la presenza di tutti i componenti, visto che al momento della risposta all'interrogazione (luglio 2012) mancavano la designazione, da parte di taluni enti, di tre componenti effettivi e di due supplenti, e a chi siano attribuibili le responsabilità dell'eventuale mancata nomina dei componenti effettivi e supplenti nella Commissione censuaria, senza il cui parere non può essere emanato il decreto;

quali iniziative intenda intraprendere affinché si proceda all'adozione dell'ormai improcrastinabile decreto, da emanarsi ai sensi degli articoli 28, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di concludere la procedura per la modifica e la conseguente perequazione delle tariffe d'estimo del comune di Francofonte, alla quale i cittadini hanno diritto, visto l'ormai intollerabile e inammissibile ritardo che crea danni di natura patrimoniale agli stessi.

(4-00706)

[SCAVONE](#), [BIANCONI](#), [SCIASCIA](#), [FERRARA Mario](#), [BARANI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [MAURO Giovanni](#), [NACCARATO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel corso degli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto un volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Purtroppo, è ormai evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie forme di scommesse, lotterie e apparecchi elettronici, nonché attraverso *internet*, il gioco d'azzardo è in costante e forte espansione. Sono circa 30 milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi oggi in Italia, senza contare le attività dei casinò, dei circoli privati nonché il gioco clandestino, con un volume di spesa che ha raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 164 miliardi di euro negli ultimi 6 anni;

il gioco d'azzardo sta diventando una vera e propria emergenza sociale, soprattutto alla luce del fatto che i maggiori giocatori sono i giovani, il 56 per cento dei quali dichiara di giocare per passare il tempo e il 10 per cento gioca più di 3 volte alla settimana;

di pari passo con la diffusione del gioco d'azzardo si ha una preoccupante diffusione della ludopatia (definita GAP, gioco d'azzardo patologico). Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo psichiatrico classificato come un disturbo del controllo degli impulsi ed è caratterizzato da una sintomatologia ossessivo-compulsiva. Esso è un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette "dipendenze da sostanze". Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco;

tra le conseguenze più evidenti provocate da tale patologia vi sono sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi; a ciò si aggiungano i rischi di associazioni ed altre dipendenze, soprattutto alcool e stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo *stress*. Attualmente tale patologia sta iniziando a colpire sempre più i giovani, a causa della facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. Si consideri, inoltre, che la gravità della situazione si può riscontrare anche nel fatto che i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologico sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione. Una realtà, quella descritta, che non può passare inosservata. In effetti, anche in considerazione della necessità di contrasto e prevenzione della ludopatia, il gioco d'azzardo negli ultimi decenni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a disciplinare l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;

considerato che:

nell'ambito del predetto fenomeno, ai fini dell'installazione degli apparecchi videoterminali VLT all'interno di una sala pubblica per giochi sono necessari: la licenza di polizia rilasciata dal questore a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del

1931, e successive modificazioni ed integrazioni; l'autorizzazione del Comune dove l'attività dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 86 del medesimo testo unico; la concessione per l'esercizio e la raccolta di giochi rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, *ex art. 2, commi 2-ter e 2-quater*, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010; le amministrazioni, nell'esercizio dei rispettivi poteri, devono agire nel rispetto delle prescrizioni di legge volte a stabilire i requisiti dei locali adibiti a sale giochi, tutelando il diritto costituzionalmente garantito alla salute, provvedendo ad annullare, revocare e disporre i controlli necessari per garantire il rispetto dei divieti di pubblicità e gioco ai minori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle VLT;

la legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), all'art. 1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Ad oggi, peraltro, nonostante la pronuncia del Tar del Lazio di Roma che ha da tempo ordinato l'adozione del decreto interdirigenziale, esso non è stato ancora adottato. L'art. 1, comma 391, della legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 2012) così come poi successivamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (in *Gazzetta Ufficiale*, 28 giugno 2013, n. 150), ha inoltre prorogato il termine per l'emanazione del decreto dapprima al 30 giugno 2013 ed ora al 31 dicembre 2013. Recentemente, il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 188 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, riconoscendo così la ludopatia come patologia (art. 5, comma 2);

il "decreto Balduzzi" ha previsto inoltre l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita nelle aree e nelle sale con videoterminali, e ha dettato nuove regole in tema di pubblicità dei giochi;

dunque, appare evidente che le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti debbano essere rilasciate in presenza di adeguata istruttoria e puntualmente motivate in sede di giustificazione del loro rilascio,

si chiede di conoscere:

quali siano gli strumenti concretamente utilizzati per verificare sul territorio che le autorizzazioni rilasciate per l'installazione delle VLT rispettino la normativa richiamata;

se siano in discussione o in fase di presentazione proposte ovvero iniziative volte a stabilire protocolli di sicurezza oltre a quelli attualmente previsti;

quali siano le linee di azione nell'ambito della vigente normativa per ulteriormente contrastare il fenomeno del GAP legato alle VLT considerata l'evidente urgenza di regolamentazione del fenomeno e considerato altresì che il ritardo nell'adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quanto fino ad oggi realizzato rappresenta un grave lacuna e un preoccupante stallo nella prevenzione della ludopatia; quale sia la strategia in atto e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere operativi i principi contenuti nel decreto «Balduzzi, anche con riferimento ai finanziamenti dedicati e finalizzati all'avvio sistematico di iniziative di cura e prevenzione per contrastare il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo;

quali siano le ragioni per cui non è stato ancora proposto un limite al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione nelle sale da gioco delle VLT;

quali siano le ragioni per cui non si è ancora provveduto a prevedere una disciplina *ad hoc* per le VLT. (4-00707)

[CAMPANELLA](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#), [MOLINARI](#), [TAVERNA](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#), [LUCIDI](#), [ORELLANA](#), [GIARRUSSO](#) - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la riserva naturale di Cavagrande del Cassibile è uno dei patrimoni naturalistici più importanti del nostro Paese. Situata nel territorio di Noto (Siracusa), nella Sicilia sud-orientale, si trova in un'area incontaminata, con la più alta concentrazione di biodiversità di tutta la regione, ed è unica per la presenza di sorgenti d'acqua sotterranee. Ogni anno dai 40 ai 60.000 visitatori arrivano da tutto il mondo per ammirarne la bellezza;

questa riserva naturale è però oggi minacciata da un progetto di discarica: nel dicembre 2010 la Regione Siciliana ha approvato un decreto con cui autorizza l'azienda SO Ambiente a realizzare in località Stallaini, ad appena 350 metri da Cavagrande, una discarica di rifiuti inerti;

nella prevista discarica si vogliono conferire tra l'altro "materiali isolanti contenenti amianto", "materiali da costruzione contenenti amianto", "rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni", "altri rifiuti non biodegradabili";

l'acquedotto comunale di Avola viene alimentato per il 90 per cento dalle acque del fiume Cassibile (il fiume si ingrotta in contrada Petracca, dove vi sono i pozzi che alimentano l'acquedotto);

nella zona, oltre ad un notevole innalzamento di polveri, vi sarà un grande impatto luminoso, dal momento che il manufatto dovrà essere illuminato notte e giorno e ciò comporterà un'innegabile alterazione dei delicatissimi equilibri ecologici della riserva naturale orientata di Cavagrande;

non è la prima volta che contrada Stallaini viene individuata per il collocamento di una discarica: la presenza di lomie, di cave di pietra non ripristinate dagli anni '70, hanno attirato più volte l'interesse di aziende di smaltimento di rifiuti, che vedevano in questi siti soltanto dei grandi fossati da riempire; considerato che:

in data 25 novembre 2010, con verbale istruttorio protocollo n. 43837, in Conferenza dei servizi dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, servizio VAS-VIA (valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale), il Settore IV, assetto e tutela del territorio dell'Ufficio tecnico comunale (UTC) di Noto ha classificato l'area interessata dal progetto come era nel piano regolatore generale, sottoposta a vincolo paesaggistico (*ex lege* n. 1497 del 1939) ed a vincolo idrogeologico, vicina inoltre ai siti di interesse comunitario ITA 090021 Cava Contessa-Cugno Lupo e ITA 090007 Cavagrande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli, sollevando l'esigenza di approfondimenti importanti sull'argomento, in via preventiva;

in particolare l'area di progetto si trova a soli 350 metri dal SIC riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, a 50 metri da un affluente del Cassibile, contigua ad una zona ad "alto valore ecologico" come si evince nella carta regionale valori ecologici ed interessa, oltre al territorio del comune di Noto, quello di Avola e di Canicattini bagni;

in data 16 dicembre 2010, il Settore IV dell'UTC di Noto, protocollo n. 46630, con comunicazione all'Assessorato regionale territorio e ambiente Servizio II ed alla società SO Ambiente Srl, via Zunica n. 61-92100 Agrigento, facendo seguito a verbale istruttorio protocollo n. 43837/10 del 25 novembre 2010 dal Comune di Noto al verbale della Conferenza dei servizi del 25 novembre 2010 con il quale si sollevavano dei dubbi sulla compatibilità ambientale del progetto, ha espresso parere negativo in ordine alla procedura di VIA *ex art.* 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, in quanto non erano arrivati i chiarimenti dalla società in relazione agli elementi di dubbio sollevati nel verbale istruttorio (ubicazione, stabilità, accessibilità, ammissibilità dei rifiuti, protezione del terreno, controllo);

tale comunicazione del 16 dicembre 2010 ha espresso dunque parere negativo in materia, pur oltre i 15 giorni concessi in Conferenza dei servizi per produrre un parere sull'argomento pena il silenzio assenso;

in data 14 marzo 2012, la terza Commissione consiliare del Comune di Noto insediatasi nell'estate 2011, si è riunita per trattare l'argomento della discarica di Stallaini ed ha espresso parere negativo all'unanimità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 "Norme transitorie e finali" del piano paesaggistico regionale e in considerazione del fatto che il sito si trova in zona con livello di tutela 3, come descritto dall'art. 32, comma 2, punto 12 del piano medesimo, per cui non si possono realizzare discariche. Inoltre, si è fatto riferimento a quanto descritto a pagina 13 della relazione generale del

piano, artt. 14-17, dove si dice che occorre evitare opere incompatibili con la tutela dei valori ambientali o che comportino varianti urbanistiche: ciò considerata anche la particolare vocazione turistica del territorio;

in data 8 gennaio 2013, protocollo n. 846, il servizio VAS-VIA dell'Assessorato ha notificato al Comune di Noto il decreto di AIA per la ditta SO Ambiente facendo rilevare che il Comune aveva inviato una nota, protocollo n. 23707 del 26 luglio 2012, con allegata relazione di un professionista esterno, comprensiva di prescrizioni, mentre il rappresentante del Comune di Noto nella nota di cui sopra non aveva espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata per cui l'assenso si considerava acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

l'8 gennaio 2013, in sede di procedure AIA, è stata rilasciata un'autorizzazione alla SO Ambiente poiché i pareri contrari dell'amministrazione comunale di Noto, sia quello del 16 dicembre 2010 sia quello espresso dalla terza Commissione consiliare il 14 marzo 2012, non sono stati presi in considerazione o perché tardivi o perché non inviati: dunque, il parere del Comune di Noto è stato acquisito per silenzio-assenso e grazie alla relazione tecnica di un professionista esterno;

considerato che:

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV, n. 02170/2012 Reg. Prov. Coll. n. 04801/2011 REG-RIC del 16 aprile 2012) ha affermato che in materia di AIA, VIA e VAS, i pareri non possono essere acquisiti per silenzio-assenso ma espressamente, ancorché tardivi, ed inoltre che laddove ci siano varianti urbanistiche, come nella fattispecie, queste debbano essere esaminate dal Consiglio comunale competente;

l'alto livello di tutela (2-3) che il piano paesaggistico regionale conferisce all'area interessata la rende incompatibile con simili insediamenti;

considerata inoltre l'importanza sotto il profilo turistico per il territorio di Noto dell'area interessata, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni presso le autorità preposte, per accertare eventuali violazioni della normativa vigente e per riscontrare eventuali responsabilità;

quali provvedimenti intenda intraprendere per preservare una delle zone più belle e incontaminate della Sicilia dal punto di vista paesaggistico, idrogeologico e naturalistico, e tutelarla dagli attacchi che vengono continuamente perpetrati;

quali urgenti iniziative intenda assumere, visti i pareri contrari espressi dall'amministrazione comunale di Noto il 16 dicembre 2010 (amministrazione Valvo) e il 14 marzo 2012 dalla terza Commissione consiliare (amministrazione Bonfanti), nonché l'incompatibilità dell'insediamento della discarica con quanto previsto dal piano paesaggistico regionale, e considerata l'importanza sotto il profilo turistico, culturale e naturalistico dei luoghi, al fine di attivarsi presso tutte le amministrazioni competenti per valutare la revoca in via definitiva dell'autorizzazione alla SO Ambiente in quanto, a giudizio degli interroganti, essa appare pregiudizievole sotto tutti i profili citati.

(4-00708)

[LO GIUDICE](#), [AMATI](#), [BERGER](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [CORSINI](#), [DE PIN](#), [DIGIORGI](#), [FABBRI](#), [FORNARO](#), [GHEDINI Rita](#), [GIACOBBE](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LO MORO](#), [LUMIA](#), [MANASSERO](#), [MARGIOTTA](#), [MIGLIAVACCA](#), [MORGONI](#), [NENCINI](#), [PAGLIARI](#), [PALERMO](#), [PEGORER](#), [PETRAGLIA](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SCALIA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#) - *Al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili* - Premesso che:

l'Italia vive un'emergenza omofobia e transfobia, come dimostrano i numerosi casi di aggressioni documentati dai *media* nazionali. Per questo motivo, il Parlamento è impegnato ormai da tempo nella discussione sugli strumenti normativi da predisporre per contrastare il fenomeno della violenza e dell'intolleranza sulla base dell'orientamento sessuale;

il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha realizzato

campagne contro l'omofobia e la transfobia per sensibilizzare l'opinione pubblica;
lo stesso Dipartimento ha recentemente varato la "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", predisposta e coordinata dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), in collaborazione con le diverse realtà istituzionali, le associazioni LGBT (lesbiche, *gay*, bisessuali e *transgender*) e le parti sociali, a seguito del programma promosso dal Consiglio d'Europa "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", per l'attuazione e l'implementazione della raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/REC 5 (2010);
lo sport è uno strumento fondamentale per la promozione dei valori di rispetto e dialogo e veicolo importante di messaggi positivi soprattutto nei confronti delle nuove generazioni che spesso guardano agli sportivi più celebri come modelli di comportamento da seguire;
in questi anni, il mondo dello sport, ed in particolare del calcio, è stato protagonista di episodi gravissimi di razzismo, omofobia e intolleranza dentro e fuori dagli stadi. L'ultimo episodio è avvenuto poche settimane fa, quando un giocatore del Bologna durante una partita ha pesantemente insultato un giocatore della squadra avversaria, mentre qualche anno fa, un famoso calciatore affermava in una conferenza stampa: "Problemi loro, son (...), problemi loro";
sugli spalti degli stadi italiani sono frequentissimi striscioni o cori a sfondo omofobo, razzista, xenofobo o misogino ad opera di gruppi di *ultras* violenti che alimentano intolleranza, violenza e odio; l'allenatore della nazionale Cesare Prandelli, come si legge, tra gli altri, in un articolo de "La Stampa" del 24 aprile 2012, si è espresso pubblicamente contro l'omofobia nel calcio, affermando che "L'omofobia è razzismo, è indispensabile fare un passo ulteriore per tutelare tutti gli aspetti dell'autodeterminazione degli individui, sportivi compresi" e "Nel mondo del calcio e dello sport resiste ancora il tabù nei confronti dell'omosessualità, mentre ognuno deve vivere liberamente se stesso, i propri desideri e i propri sentimenti. Dobbiamo tutti impegnarci per una cultura dello sport che rispetti l'individuo in ogni manifestazione della sua verità e della sua libertà";
considerato che:
Wolfgang Niersbach, presidente della Federcalcio tedesca (Dfb), la più grande federazione calcistica del mondo, ha annunciato il lancio di un progetto su «Calcio e omosessualità» che prevede la diffusione di un opuscolo da divulgare ai 26.000 *club* tedeschi e alle associazioni nazionali e regionali che operano sotto l'egida della Dfb, con l'obiettivo di aiutare e incoraggiare i calciatori *gay* a fare *coming out*, ovvero a non nascondere più la loro identità per timore di ritorsioni o di stigma sociale. Non è la prima volta che la Dfb e le istituzioni sportive tedesche lanciano campagne contro l'odio e l'intolleranza;
sempre in Germania, la squadra del Borussia Dortmund ha punito un gruppo di tifosi privandoli dell'accesso allo stadio per tre anni, perché durante una partita con il Werder Brema avevano esposto uno striscione in *slang* tedesco che recitava: "Meglio essere un gruppo critico che (...) e omosessuali";
sensibilizzare il mondo del calcio, che è lo sport nazionale più seguito fra i giovani italiani, significa fare un forte investimento nella cultura del rispetto della diversità e contro ogni forma di pregiudizio, si chiede di sapere:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per contrastare gli episodi di violenza, intolleranza, razzismo e omofobia negli stadi;
se non ritenga utile partecipare alla realizzazione della strategia Lgbt citata, in particolare modo per quanto concerne l'asse educazione e istruzione finalizzato alla promozione di una cultura di contrasto al pregiudizio fra le giovani generazioni;
quali iniziative intenda intraprendere per coinvolgere e sensibilizzare le federazioni e le istituzioni sportive sul tema del contrasto all'omofobia e alla transfobia nello sport.

(4-00709)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [EUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#),

[GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#), [ROMANI Maurizio](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il territorio nazionale presenta un patrimonio architettonico, storico e culturale di inestimabile valore: in particolare in località Guarini, al confine tra il comune di Trapani e quello di Salemi, è ubicato il Borgo Fazio, quasi interamente di proprietà del Comune di Trapani, a seguito del trasferimento da parte della Regione Siciliana;

il Borgo Fazio, baricentrico rispetto al territorio della provincia di Trapani, fu costruito nel 1940 al fine di razionalizzare l'utilizzazione del latifondo siciliano;

in esso erano stati previsti tutti i principali servizi al fine di consentirne lo sviluppo, infatti, attorno ad un'ampia piazza si trovavano: la chiesa, la delegazione municipale, il negozio di generi alimentari, la stazione di carabinieri, l'ufficio postale e la parte destinata alle abitazioni con annessi laboratori e depositi degli attrezzi agricoli;

considerato che:

da circa 35 anni il Borgo Fazio è stato interamente abbandonato e quindi si trova in avanzato stato di degrado e, a giudizio degli interroganti, si trova nell'evidente stato di rudere, come facilmente riscontrabile da una supervisione, e privo di qualsiasi intervento per la messa in sicurezza, anche provvisoria;

Borgo Fazio, in quanto patrimonio pubblico e bene culturale, è anche soggetto alle norme di catalogazione, tutela e salvaguardia del patrimonio immobiliare pubblico;

Borgo Fazio va considerato un interessante esempio d'architettura razionalista della fine degli anni '30, nonché un singolare esempio di proposta di razionalizzazione dell'utilizzo del latifondo siciliano;

a giudizio degli interroganti, il Borgo ben si presterebbe ad essere utilizzato quale centro di agriturismo, per scuole di formazione di vario tipo, oppure quale centro internazionale per il raduno di gruppi scout;

la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, con nota prot. n. 921 del 9 aprile 2002, ha intimato al Comune di Trapani di "mettere in atto, al più presto, in raccordo con l'Ufficio, tutte le necessarie opere, anche provvisorie di salvaguardia del complesso, al fine di evitare ulteriori crolli";

ad oggi l'evidente stato di degrado nel quale attualmente versa Borgo Fazio è la prova che il Comune non ha ottemperato alla "diffida" da parte della Soprintendenza;

il patrimonio architettonico costituisce un'espressione irripetibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Italia, una testimonianza inestimabile del nostro passato e un bene comune oggi di tutti gli europei;

trasmettere un insieme di riferimenti culturali alle generazioni future, sulla qualità della vita urbana e rurale significa favorire contemporaneamente lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati e delle regioni;

considerato inoltre che:

la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 all'art. 1 stabilisce che "ogni Parte Contraente prenderà misure intese a salvaguardare e a incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale Comune dell'Europa";

la Carta europea del patrimonio architettonico adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1975 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure per la salvaguardia del loro apporto al patrimonio culturale Comune dell'Europa al fine di incoraggiare lo sviluppo, riconoscendo che il patrimonio architettonico è espressione insostituibile della ricchezza e della diversità della cultura europea, eredità comune a tutti i popoli e che la sua conservazione impegna la solidarietà effettiva degli Stati europei; inoltre la risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976, prevede l'adattamento dei sistemi legislativi e regolamenti nazionali alle esigenze della conservazione integrale del patrimonio architettonico;

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 1985) "si

prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo senso";

il decreto legislativo n. 42 del 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", mira a valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e il paesaggio delle zone rurali;

l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, al fine di vigilare sul rispetto della normativa vigente e dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, del territorio, dell'ambiente, dei beni architettonici, della trasparenza, dell'imparzialità e della legittimità nell'azione della pubblica amministrazione, non intenda attivarsi nell'ambito delle proprie competenze al fine di accertare se le amministrazioni regionali promuovano e coordinino il censimento e la catalogazione secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti e partecipino alla definizione degli *standard* di catalogazione definiti dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), organo del Ministero;

se, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti dei vincoli di bilancio, non consideri urgente dover assicurare risorse destinate agli interventi di conservazione e restauro di Borgo Fazio (Trapani) e dell'intero patrimonio architettonico situato sul territorio nazionale, in quanto bene sottoposto a tutela *ope legis* dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

(4-00710)

[PELINO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia -*

(4-00711)

(Già 3-00199)

1.5.2.4. Seduta n. 89 (ant.) del 06/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

89a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 1° agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Discussione del disegno di legge:

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 974, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatore Guerrieri Paleotti e senatrice Bernini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guerrieri Paleotti.

GUERRIERI PALEOTTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, nell'introdurre la discussione sul decreto-legge n. 69, il cosiddetto "decreto del fare", che dovremmo convertire oggi in legge, ritengo sia utile innanzitutto collocarlo nella fase attuale che caratterizza l'economia italiana. È un'economia - va ricordato - che ha messo in atto negli ultimi dodici-diciotto mesi un percorso di aggiustamento profondo ed intenso in tema di contenimento del *deficit* pubblico ed avanzo primario, come e meglio di molti altri Paesi europei. Il prezzo, però, è stato alto, con un calo delle attività economiche e produttive e, soprattutto, un aumento della disoccupazione quale non si era mai verificato nell'intero dopoguerra. Non vi è dubbio che in questa situazione siano necessarie a breve misure specifiche per rilanciare e stimolare la ripresa dell'economia, una ripresa che si potrebbe profilare già a partire dalla fine di quest'anno o dall'inizio del prossimo. Si tratta di misure che ovviamente andranno affiancate al proseguimento dell'opera di consolidamento dei conti pubblici, che deve continuare così com'è iniziata. Queste misure sono tanto più urgenti in quanto si potranno rivelare fondamentali proprio per cercare di agganciare questa fase di espansione che tutte le previsioni portano a considerare in via di consolidamento per quanto riguarda i prossimi mesi.

Non bisogna però dare per scontato che questa ripresa si trasmetterà anche alla nostra economia; è vero il contrario: dipenderà fundamentalmente da cosa faremo nei prossimi mesi, e quindi dalle politiche economiche che verranno messe in atto. Credo che sia in questa prospettiva che va letta a questo punto la discussione, e quindi la necessità di approvazione, del decreto-legge n. 69. Non ci sono dubbi che il decreto in esame presenti una grande eterogeneità e complessità di misure. Le aree su cui interviene sono moltissime: si passa dagli appalti al fisco, dalla sanità alla riscossione, dalla digitalizzazione all'accesso al credito; vengono sbloccate risorse importanti per far ripartire le infrastrutture. Volevo però richiamare due giustificazioni di carattere generale che possono servire a dare una qualche ragione del perché è necessaria ed urgente l'approvazione del provvedimento approvato dalla Camera.

Una prima giustificazione è la seguente: se andiamo ad analizzare le misure dall'interno, è possibile individuare in molte di esse un'azione di stimolo che potrà esercitarsi soprattutto sulla domanda interna, su consumi e investimenti, che - non va dimenticato - sono in forte diminuzione da più di due anni. La diminuzione della domanda interna, in questo ultimo periodo, ha sempre più che compensato i contributi positivi che vengono dalle esportazioni; di qui la fase di recessione che stiamo attraversando. Quindi, una prima motivazione è data dal fatto che dalle misure contenute nel decreto può venire un positivo contributo al sostegno della domanda interna.

La seconda motivazione è anch'essa di carattere generale: dobbiamo ricordare che, nel momento in cui è stata approvata per l'Italia la fine della procedura per disavanzo eccessivo, nel momento in cui abbiamo presentato il Documento di economia e finanza e il Programma nazionale di riforma, ci sono state rivolte da parte della Commissione e poi dall'Ecofin delle raccomandazioni soprattutto di politica economica che dobbiamo prendere sul serio, in quanto la procedura del semestre europeo prevede ad un certo punto un confronto su cosa avremo o non avremo fatto su questo versante. Se guardiamo allora ai molti ambiti di intervento che sono enucleabili nel decreto, possiamo notare come questi rispondano in qualche maniera ad alcune importanti raccomandazioni che ci sono state rivolte; questo sottolinea, a mio avviso, una seconda ragione di ordine generale che può dare razionalità all'approvazione che oggi contiamo di portare a termine.

Vengo, nello specifico, alle misure del decreto: per quanto mi riguarda, mi limiterò alle misure che hanno un più indiretto impatto sul sistema economico, in particolare quelle di cui al Titolo I e al Capo II del Titolo II, perché la correlatrice, senatrice Bernini, si concentrerà sulle altre parti del decreto.

Per quanto riguarda il Titolo I, sappiamo che una misura di carattere generale rilevante è quella della semplificazione dell'accesso al credito per le piccole imprese attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Nella mia relazione intendo soffermarmi sui miglioramenti che, a nostro avviso, sono stati apportati rispetto al testo approvato alla Camera dei deputati. Ci sono in particolare due miglioramenti importanti: in primo luogo si è ripristinata una quota di riserva per gli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei confidi. Sappiamo infatti che essi esercitano un'azione di grande rilevanza per quanto riguarda la possibilità di concedere garanzie, soprattutto per le piccole imprese: con il testo in esame si è ristabilita, in qualche modo, la riserva del 30 per cento. Allo stesso tempo, abbiamo considerato opportuna una ricomposizione delle quote all'interno del Fondo destinate agli investimenti che si collocano al di sopra e al di sotto della soglia dei 500.000 euro, al fine di garantire spazi - come si suol dire - alle imprese che, pur essendo piccole, effettuano investimenti il cui ordine di misura ha una qualche consistenza, senza naturalmente ledere le possibilità di utilizzo delle risorse per le imprese di più modesta dimensione. Si è pertanto deciso di riqualificare tale quota, che era stata collocata intorno all'80 per cento, portandola al 50 per cento: in tal modo il Fondo è destinato, per una quota del 50 per cento, ad investimenti che superano la soglia dei 500.000 euro, e per il restante 50 per cento ad interventi di più modesta dimensione.

Un secondo miglioramento apportato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio ha riguardato gli investimenti delle piccole imprese. Come sapete, colleghi, nel testo si parlava di investimenti in macchinari e quindi di investimenti materiali. È un dato di fatto che da diversi anni una quota parte degli investimenti delle imprese riguarda i cosiddetti beni immateriali: ci sono alcuni Paesi in cui addirittura tale quota è superiore a quella degli investimenti in beni materiali. Dunque, si è allargato il campo degli interventi anche agli investimenti in *hardware* e in *software* e, soprattutto, si è data la possibilità di prevedere investimenti in tecnologie digitali. Lo riteniamo importante, naturalmente, perché si tratta di una prima misura con cui si inizia a rivedere una definizione che comincia ad essere datata per quanto riguarda gli investimenti delle imprese.

In materia di liberalizzazioni, altro tema importante affrontato dal decreto?legge al nostro esame, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti, sono stati approvati alcuni emendamenti che prevedono una revisione della deduzione forfetaria spettante ai gestori di impianti di distribuzione carburante. C'è stato poi il tema dei compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalla pubblica amministrazione, che ha avuto molta eco all'esterno; qui si è fatto qualcosa che riteniamo utile, dal punto di vista della normativa di carattere generale. Anzitutto si è ripristinato il regime vigente sul tetto agli stipendi dei *manager* pubblici, che, come sappiamo, era invece venuto meno con il testo della Camera dei deputati. Si è poi applicata la riduzione del 25 per cento ai *manager* delle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, mentre per le società quotate e quelle ad esse equiparate (che erano rimaste fuori da ogni riduzione) viene formulata una proposta di riduzione di pari importo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, che naturalmente resta sovrana. Riteniamo importante quanto è stato stabilito: se fosse stata confermata dal Senato la norma approvata dalla Camera, il risultato - non dimentichiamolo - sarebbe stato il superamento del limite dei 300.000 euro, previsto dalla *spending review*, per molte società controllate, oltre che per molte aziende municipalizzate.

Un ulteriore importante miglioramento riguarda l'agenda digitale italiana, altro punto fondamentale, in relazione al quale abbiamo accumulato ritardi drammatici, se vogliamo usare questo termine, rispetto al resto d'Europa. In questo ambito si è approvata una serie di misure. Ne ricordo in particolare due. Innanzitutto, poiché vi è un grave distacco, un'ampia distanza tra chi accede a queste tecnologie e il resto - una grande fetta - della popolazione e dei territori, che invece questo accesso si vede precluso o gravemente decurtato, è stato stabilito che l'infrastrutturazione sia diretta anche e soprattutto a favorire l'accesso alla rete Internet nelle zone rurali, oltre che in grandi spazi pubblici collettivi. Questo è un primo passo, perché bisognerà lavorare molto sulle misure per garantire a tanti nostri concittadini la possibilità di utilizzare questi nuovi mezzi.

Siamo però indietro non solo dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, ma anche perché usiamo poco e male l'infrastruttura che abbiamo a disposizione. Dobbiamo perciò intervenire attentamente per incrementare questa capacità di uso. Un primo passo è stato immaginare, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione di piattaforme e soluzioni di acquisto *on line*, la possibilità di ricorrere prioritariamente a prodotti *open source*, quindi a fonte aperta, che non comportino oneri di spesa. Cito inoltre gli interventi che, sempre nel campo della digitalizzazione, sono volti a favorire la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. A tale riguardo, sono stati approvati tre emendamenti importanti, di cui uno per l'istituzione del *dossier* farmaceutico del paziente quale parte specifica del fascicolo sanitario elettronico.

Un capitolo importante del decreto riguarda le infrastrutture: da questo punto di vista, c'è lo sforzo di rendere operative risorse per oltre 2 miliardi di euro, ripartite negli anni dal 2013 al 2017. Sono stati approvati alcuni importanti emendamenti che prevedono l'estensione anche all'edilizia scolastica di una serie di interventi già previsti dalla norma in relazione alla sicurezza. Sappiamo quanta importanza abbia questo tema. È stato anche previsto che, per la finalità specifica dell'acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, si possa superare il limite di spesa fissato al 20 per cento della spesa media degli anni 2010-2011.

Altra norma da segnalare, sempre in tema di infrastrutture e appalti, è quella che rende obbligatoria la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto, eliminando la facoltatività di ricorrervi per le amministrazioni.

Cito in ultimo il capitolo delle semplificazioni, in particolare di quelle fiscali. Siamo intervenuti innanzitutto con un emendamento sull'introduzione, deliberata dalla Camera, del cosiddetto Documento unico di regolarità tributaria (DURT). Non si mettono in discussione le finalità alle quali si era fatto riferimento con questo provvedimento, ma ci è sembrato che le modalità con cui le stesse erano perseguite alla stregua del testo che ci era pervenuto le avrebbero trasformate in un onere aggiuntivo insopportabile per molte imprese; ciò sarebbe risultato in palese contraddizione con il mandato di semplificazione che poi queste norme prevedevano. Si è quindi decisa la soppressione delle parti che riguardava il DURT, rimandando ad altre disposizioni, in altri ambiti.

Importante invece la semplificazione, già presente nel testo originario e che rimane, che riguarda il venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'IVA da parte del subappaltatore. Resta anche la responsabilità per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dei Comuni, sul quale erano previste diverse disposizioni, la correzione, o il miglioramento, come noi riteniamo, ha previsto di limitare la destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla cessione del patrimonio immobiliare degli enti locali, pari al 10 per cento, alla riduzione del debito pubblico, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata alla riduzione del debito del medesimo ente.

Vorrei sottolineare alcuni interventi in tema di università e, soprattutto, di diritto e accesso allo studio. Sono stati approvati degli emendamenti soprattutto per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà bandire borse di mobilità a favore di tali studenti, che si prevede permettano una mobilità in Regioni diverse da quelle di residenza degli stessi, mantenendo tuttavia la facoltà di intervento che era prevista per le Regioni.

Per riassumere quanto detto fin qui, credo si possa dire, almeno guardando al complesso di questo lavoro, che l'attività delle Commissioni si è svolta in un clima costruttivo, di fattiva e leale collaborazione tra le forze della maggioranza e ha apportato - ho elencato alcune delle variazioni, ma molte altre sono poi riportate nel testo - dei miglioramenti, che noi riteniamo significativi, alla formulazione che ci era pervenuta dalla Camera.

Lo ribadisco, ci troviamo di fronte ad un provvedimento eterogeneo, pieno quindi di riferimenti a temi diversi, che però è caratterizzato da due finalità di carattere generale: assicurare sostegno alla domanda

ed evidenziare una capacità di cominciare a rispondere alle raccomandazioni della Commissione europea. In nome di queste due finalità di ordine generale, oltre che naturalmente per il contenuto delle misure che sono inserite in questo decreto-legge, credo si possa auspicare una rapida approvazione del testo che oggi è all'esame dell'Assemblea, in modo da consentire alla Camera la conversione definitiva in legge del decreto?legge entro la settimana in corso. (*Applausi dei Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Bernini.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ricollego alle conclusioni della relazione del senatore Guerrieri Paleotti, che è stato mio collega correlatore in occasione dei lavori di Commissione e lo sarà ancora in Aula per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nonostante tutti coloro che sono intervenuti nei lavori della Commissione lo abbiano fatto con un approccio positivo, fattivo, migliorativo del testo, non hanno però potuto nascondere il dato di realtà che è stato dianzi evidenziato: si tratta di un testo certamente vario, complesso, a rilevanti tratti eterogeneo, che risente di una necessità ed urgenza che nasce dalla crisi; una crisi perdurante, una crisi che investe una buona parte di settori dell'impresa che sono in questo testo trattati e - direi - accuditi con particolare attenzione (attraverso diversi strumenti che poi tenterò di evidenziare pur se in maniera, giocoforza, sintetica), una crisi che investe cittadini comuni che incontrano difficoltà, sia individualmente sia in forma associata, nell'accesso al credito e nella gestione del risparmio.

Sostanzialmente tre sono gli strumenti che si sono utilizzati e che rappresentano un po' la ripartizione sistemica del testo; alcuni di essi sono stati previsti dal Governo, altri dalla Camera, altri ancora introdotti con i miglioramenti significativi che sono stati apportati dalle Commissioni 1a e 5a riunite che hanno lavorato sul testo, come ricordava il senatore Guerrieri Paleotti, in tempi ristretti ma con impegno proficuo, determinato e propositivo di tutti coloro che sono intervenuti.

In primo luogo, vengono in considerazione le misure che intervengono sull'incentivazione della crescita, quindi soprattutto sulla garanzia del credito, sull'accesso allo stesso, sul contenimento del cosiddetto *credit crunch*, quindi sulla contrazione del credito, che tocca - lo abbiamo detto - *in primis* le imprese ma, in maniera rilevante e significativa, anche i cittadini (è purtroppo un tema che nasce da molto lontano che ci portiamo dietro dall'inizio della crisi, cioè dal momento della precipitazione internazionale degli effetti, dei cascami dei mutui *subprime*). Per questo motivo si cerca, nella parte iniziale dell'articolato, attraverso la garanzia del credito, e nella parte centrale, che attiene alle semplificazioni, attraverso un atteggiamento più tenue, più temperato del fisco nei confronti del contribuente (questa è una battaglia molto importante che tutti rivendichiamo - noi in particolare - e che è stata oggetto di una risoluzione alla Camera dei deputati presso la Commissione finanze), a fronte del cittadino contribuente creditore, di modulare, temperare le richieste dell'amministrazione finanziaria sulla base della reale capacità economica e della reale capacità di onorare i propri impegni nei confronti del fisco, stante la crisi economica.

Ancora, un punto molto importante del provvedimento a nostro parere riguarda l'impignorabilità della prima ed unica casa di abitazione e la gradazione della pignorabilità dei beni strumentali in una misura percentuale secondo noi ragionevole e comunque attraverso l'affidamento in custodia dei beni strumentali stessi allo stesso debitore, che può in questo modo proseguire la propria attività d'impresa.

Tutte queste misure che rappresentano (lo si è detto in questi giorni con il relatore Guerrieri Paleotti e con tutti coloro che hanno partecipato al miglioramento del testo in Commissione) un filo rosso nell'arricchimento del contenuto del provvedimento, tutti questi punti di sostegno, di sollievo e nel contempo di semplificazione potrebbero essere sintetizzati in un concetto di atteggiamento maggiormente collaborativo del pubblico nei confronti sia del privato cittadino sia del privato operatore economico.

Il secondo spaccato di intervento del legislatore-Governo e del legislatore-Parlamento attiene proprio al meccanismo delle semplificazioni: semplificazioni che sono state apportate giocoforza in maniera apparentemente eterogenea, ma in realtà legate ad un punto comune che attiene alle raccomandazioni che l'Italia ha ricevuto in occasione del semestre europeo a fronte dell'esame del nostro Programma nazionale di riforma e del nostro Programma di stabilità, che ha esitato una serie di suggestioni

omogeneizzanti ed unificanti del Consiglio trasferite all'Italia dalla Commissione.

Queste semplificazioni attengono principalmente al settore edilizio, e in questo caso i lavori della Commissione hanno in parte inciso su una porzione di testo che aveva, nell'ottica del Governo e anche nei lavori della Commissione, un respiro maggiormente liberalizzante: hanno inciso sull'utilizzo e sull'interconnessione tra strumenti edilizi come il permesso a costruire, la DIA, la super DIA, la SCIA, dando una precisa delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività e dei rispettivi ambiti d'interazione. Hanno inciso in maniera significativa in materia di semplificazione ambientale, e in questo senso mi permetto, proprio per i tempi necessariamente contenuti che mi sono stati affidati per l'illustrazione della porzione di testo che mi compete, di fare riferimento sul punto, soprattutto per la parte emendata (sono stati presentati emendamenti significativi, importanti, di peso rispetto al testo dalla Commissione in tema di ambiente), alla relazione scritta che rasseggerò all'Assemblea e che sarà il sostrato, il pilastro su cui fondo questa descrizione inevitabilmente per principi.

Un'altra semplificazione che c'è stata fortemente raccomandata dall'Unione europea attiene al settore lavoro e anche in questo caso si tratta di un riferimento che ha un aggancio concettuale e temporale in altri provvedimenti, peraltro provvedimenti che hanno anche attraversato queste Aule e provvedimenti presto in arrivo. Vorrei sottolineare, come del resto ha fatto il relatore Guerrieri Paleotti, alcuni punti per noi estremamente significativi. Ora siamo al secondo spaccato di quei tre in cui ho ripartito il senso di questo provvedimento: quello della semplificazione.

Noi abbiamo voluto semplificare, come si diceva prima, determinati assetti di rapporto dello Stato nei confronti dei cittadini, delle imprese, del lavoro, nei confronti di determinati comparti merceologici e di determinati settori produttivi che rappresentano per noi un obiettivo, insieme, di valorizzazione del merito e di semplificazione delle procedure, perché certamente un costo che il cittadino e l'imprenditore insieme si trovano a subire è il costo delle regole inutili.

In questo senso, una semplificazione a cui, ancora, farò riferimento solo per principi, ma che per noi rappresenta un tema significativo e comunque di futuro sviluppo, è la semplificazione in materia sanitaria. Anche in questo caso, reputiamo opportuno che ciò che non è più indispensabile non sia richiesto ad un cittadino che, peraltro, come ricordava giustamente il senatore Guerrieri Paleotti, può giovare, ora più che mai, di sistemi informativi automatizzati che tra di loro debbono, se già non lo sono, essere ancor meglio connessi per evitare che sia a carico, anche come elemento di costo del cittadino stesso, l'onere di produrre, dimostrare, certificare.

Quindi, un altro *leitmotiv*, un altro filo rosso, un altro tema dominante di questo provvedimento, su cui noi abbiamo operato con impegno, attiene alla possibilità di non gravare sul non indispensabile.

Un altro tema che è stato trattato non solamente in questo provvedimento, ma nei provvedimenti che hanno caratterizzato l'avvio di questa legislatura attiene alla responsabilizzazione della pubblica amministrazione. Peraltro, questo provvedimento contiene, all'articolo 28, un coraggioso principio di responsabilità, in quanto introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo nella conclusione di procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte ove i procedimenti non siano tempestivamente terminati o non siano terminati affatto.

Premetto che un principio di responsabilità già esisteva ed esiste nel processo amministrativo, con la possibilità di risarcimento del danno (quindi con richiesta di danno da ritardo), ma il tema dell'indennizzo si cumula al risarcimento del danno, dando al cittadino ulteriori garanzie di quell'efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione che non deve essere solo scritta sulla carta, in un articolo della Costituzione, ma fattivamente praticata nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione: rapporti peraltro quotidiani dei cittadini (singoli e associati, singoli e in formazioni complesse), i quali debbono avvertire il loro rapporto con la pubblica amministrazione non già come un onere o come un elemento di ostilità, di ritardo o di costo, bensì come un elemento di agevolazione.

Questo è il senso vero delle semplificazioni che - ripeto - sono legate a diversi ambiti di operatività, a diversi settori e anche a diversi contesti merceologici, ma che hanno come elemento unificante ed omogeneizzante proprio il desiderio di eliminare un dato di costo e di perdita di tempo, che ci viene ormai quasi sistematicamente imputato in tutte le classifiche internazionali e in tutti gli indicatori di

performance come elemento di disagio economico e commerciale del nostro Paese anche per il radicamento di investimenti.

A fronte del disagio derivante dagli indicatori di *performance* che talora ci vengono imputati da organizzazioni ed organismi internazionali e anche da qualche *partner* straniero, un altro tema che il provvedimento tratta e concerne, appunto, la messa in sicurezza degli indicatori di *performance* e attiene alla terza parte che vorrei illustrare. Quindi, è previsto un incentivo all'economia attraverso provvedimenti vari, complessi e apparentemente disomogenei, ma che in realtà sono legati dal filo rosso che il senatore Guerrieri Paleotti ha prima evidenziato: mi riferisco al desiderio di correre velocemente verso la ripresa attraverso alcune leve di slancio che consentano agli operatori economici - e non solo - di velocizzare il percorso di uscita dalla crisi.

Il secondo tema della semplificazione è anch'esso ripartito per settori, sulla base delle esigenze indotte dalle raccomandazioni dell'Unione europea e anche da un nostro percorso legislativo che non deve comunque interrompersi.

Il terzo tema è molto legato al principio della messa in sicurezza degli indicatori di *performance* del nostro Paese rispetto alla nostra capacità di essere alveo di investimenti e buon terreno di crescita. Esso attiene alla deflazione del contenzioso civile. In questo senso si prevede, attraverso un irrobustimento ed ampliamento di un organico di magistratura onoraria, un rafforzamento delle attività del magistrato ordinario.

A questo proposito mi limito a ricordare, ancora una volta principalmente per temi, ciò che invece il disposto sulla giustizia articola su alcune disposizioni che si ricollegano, peraltro, ad altri disposti. Infatti, ciò che la nostra Commissione ha evidenziato - e ciò naturalmente farà parte anche del dibattito d'Aula - è che alcuni di questi temi, pur avendo un collegamento e pur avendo in loro la necessità di essere collegati dall'esigenza di velocizzare le nostre propensioni economiche per uscire al più presto dalla crisi, hanno però la caratteristica di essere al loro interno talora legati più che a loro stessi ad altre disposizioni che fuoriescono da questo decreto.

Certamente il tema della giustizia viene trattato in questo provvedimento in maniera limitata e settoriale rispetto al preciso obiettivo del potenziale smaltimento del contenzioso. Anche in questo senso abbiamo come punto di riferimento l'impulso che ci viene da tempi ormai troppo lunghi, anche per essere ricordati e, insieme, dall'Europa di contenere il disagio di tempo, di costo e, naturalmente, di malessere sociale che viene da una magistratura ordinaria penale, amministrativa e civile che non riesce ad onorare per tempo le richieste di giustizia.

Anche su questo, attraverso un lavoro fatto in Commissione, visto che si tratta di una trattazione del tema giustizia non organica, perché il provvedimento è eterogeneo, abbiamo voluto per quanto possibile incidere sulla base del principio che ha rappresentato la linea guida di questo provvedimento sui disposti in oggetto, che attengono alla nomina di 400 giudici ausiliari e definiscono le modalità di reclutamento, i criteri attraverso cui l'attività dei giudici deve essere esercitata, i criteri di incompatibilità, ineleggibilità, ricusabilità, astensione e, soprattutto, i loro indicatori di *performance*.

Vi è un altro tema strettamente connesso all'esigenza di deflazionare il contenzioso in aumento per i giudici ausiliari legato al secondo grado di giustizia, ovvero alle corti d'appello, dove statisticamente si assommano le maggiori quantità di pendenze. Tale elemento, che viene recepito da questo decreto e che già è stato oggetto di trattazione da parte del legislatore, attiene alla mediazione obbligatoria, che ha avuto una fase di arresto attraverso un passaggio alla Corte costituzionale che ha, in realtà, revocato in dubbio non già il merito o la praticabilità della mediazione obbligatoria quanto alla violazione del diritto all'azione o del principio del contraddittorio, bensì quanto ad un eccesso di delega praticato dal legislatore. La mediazione obbligatoria è stata reinserita, normata e valorizzata per consentire una soglia pregiudiziale e precontenziosa che contenga, per quanto possibile, il flusso delle cause civili attraverso una definizione precoce della vertenza.

Talune modifiche introdotte in Commissione attengono ad alcuni aspetti che sono stati trattati alla Camera. Mi riferisco, ad esempio, alla divisione nella comunione e alla possibilità di autentica delle firme ad opera di avvocati e notai. Ancora, sono state fatte alcune modifiche al regio decreto n. 267 del

1942 in tema di concordato, prevedendo che l'imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista entro un termine fissato dal giudice. L'aggiunta della Commissione attiene alla necessità di un decreto motivato attraverso cui il giudice fissa il termine entro cui il tribunale può nominare il commissario giudiziale.

Si tratta - lo vediamo - di provvedimenti inevitabilmente non legati da un filo tematico profondo all'interno di questo stesso provvedimento, ma che hanno come obiettivo finale la semplificazione, la velocizzazione e il contenimento dei disagi della crisi.

In conclusione, ricordo la modifica, che è stata apportata proprio in chiusura dei lavori della Commissione, al taglio del tetto degli stipendi dei *manager* nella misura del 25 per cento, di cui ha parlato anche il collega correlatore Guerrieri Paleotti. Essa rappresenta solo uno degli elementi di modifica apportati in Commissione, ma ha certamente una valenza - così come altri emendamenti di cui si è parlato nel corso di questa necessariamente rapida esposizione - legata a necessità diverse, ma egualmente importanti, di contenimento dei costi della pubblica amministrazione. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo scritto della sua relazione.

La relatrice di minoranza, senatrice Bisinella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Bisinella.

BISINELLA, relatrice di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con un grande clamore, qualche settimana fa, il Governo Letta ha presentato questo provvedimento, il decreto-legge n. 69, che qui oggi noi discutiamo. L'entusiasmo era tanto che l'Esecutivo lo ha ribattezzato come "decreto del fare".

Abbiamo esaminato con estrema attenzione il testo e, come avremo modo anche di vedere insieme, emergerà chiaramente come l'appellativo "decreto del fare" debba riferirsi non tanta all'attuale versione del provvedimento, quanto piuttosto alle iniziative che andrebbero assunte per renderlo davvero un testo normativo utile.

Non ce ne vogliano i rappresentanti del Governo, ma le lacune evidenziate da questo provvedimento, sotto vari aspetti, sono veramente notevoli e diffuse. Eppure, e i fatti lo hanno dimostrato, nessun pregiudizio iniziale è stato mosso da parte nostra verso questo decreto. Anzi, la Lega Nord e Autonomie ha sempre manifestato la volontà di sostenere e condividere le misure che possano aiutare il rilancio dell'economia e a cui questo decreto avrebbe dovuto essere mirato, tanto più in un momento di grave crisi economica come quello attuale.

Eravamo quindi speranzosi, ma ancora una volta il Governo con questo provvedimento ha ampiamente deluso le aspettative. Le attese erano tante e ora che si sono rivelate delle illusioni determinano in noi, purtroppo, anche aspre critiche. Si badi, comunque: la finalità di questa relazione di minoranza che abbiamo inteso presentare non è di contestare le iniziative utili al Paese per partito preso, quanto piuttosto di evidenziare quanto di più si poteva e si sarebbe dovuto fare. Se, infatti, la direzione alla base di questo provvedimento è senza dubbio lodevole e apprezzabile, lo stesso non si può dire del suo contenuto, né tanto meno dell'*iter* di esame che questo atto ha dovuto seguire.

Pare anzitutto doveroso far notare come anche questa volta, per l'ennesima volta, lo strumento normativo adottato dal Governo per rispondere alle necessità delle imprese sia quello del decreto-legge, ossia della decretazione d'urgenza. Ma oggi le aziende italiane chiedono alla politica riforme strutturali, stabili, durature, non norme disseminate qua e là in un unico grande calderone chiamato, appunto, "decreto del fare" solo come annuncio.

È pur vero che il vantaggio del decreto è rappresentato proprio dall'immediatezza nella sua entrata in vigore, nell'entrata in vigore di norme che possono essere attese: ma era proprio necessario arrivare a

questo punto, a far confluire disposizioni così eterogenee in una specie di decreto *omnibus*? O era necessario attendere che fosse la Commissione europea a ricordarci che le risorse erogate da Bruxelles in termini di fondi strutturali devono essere correttamente ed efficacemente investite, pena la loro perdita? Evidentemente sì, se è vero come è vero che all'interno di questa norma anche questo annoso e ormai datato problema si ripresenta.

Il Gruppo Lega Nord e Autonomie ha presentato anche una questione pregiudiziale di costituzionalità che sarà fra poco illustrata e che darà ampiamente conto dei profili di illegittimità di questo provvedimento, come pure, nel merito, intende evidenziare - e lo farà in sede di discussione generale e di dichiarazione di voto - le nostre motivate critiche nell'analisi delle norme recate.

Non voglio tuttavia venir meno a quanto affermato poc'anzi, allorquando preannunciavo che il mio intervento sarebbe stato finalizzato ad evidenziare alcune delle disposizioni più importanti, alle quali, secondo il nostro Gruppo, si doveva dare un seguito diverso, dovendo e potendo migliorarle.

Non potevamo perciò che partire dall'analisi del settore industriale, iniziando però da un dato terrificante: i fallimenti delle imprese in Italia sono cresciuti del 65 per cento in quattro anni, registrandosene quasi 50.000 dall'inizio della crisi, di cui oltre 3.000 solo nei primi tre mesi di quest'anno. Una Caporetto che per molti imprenditori, soprattutto della mia Regione di appartenenza, il Veneto, si è trasformata in un vero e proprio dramma sociale, con un aumento vertiginoso di suicidi di imprenditori.

La risposta che il Governo fornisce a questa situazione così tragica è invece tiepida. Senza dubbio, infatti, il rendere più agevole l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è un segnale positivo e ovviamente condivisibile. Ma oltre alla buona volontà, forse qualcuno crede che tale azione possa davvero essere risolutiva dei problemi delle nostre imprese? Peraltro, l'adeguamento dei criteri di valutazione delle aziende per l'accesso alla garanzia del fondo stesso verrà definito soltanto alla fine del 2013 con l'adozione di un decreto ministeriale. Per le imprese che arriveranno a Natale si tratta, sì, di una buona notizia, non c'è dubbio; ma per quelle che non ce la fanno ad arrivare a fine anno?

Oggi le imprese sono in crisi sia per un tracollo della domanda, sia per la difficoltà a reperire le risorse fresche per creare investimenti e nuovo lavoro. Una vera politica di crescita economica delle nostre aziende non può quindi limitarsi a queste semplici disposizioni che, seppur lodevoli, rischiano tuttavia di non essere determinanti. Non è un caso che il nostro Gruppo sia intervenuto su numerose disposizioni, cercando di anticipare la loro entrata in vigore, così da aumentarne i benefici ed evitare il pericoloso blocco degli ordini programmati.

E che dire del settore energetico, area strategica per l'economia di casa nostra, ma dove anche in questo caso l'Esecutivo ha perso un'occasione, mancando in pieno un'azione strategica di lungo periodo finalizzata a restituire maggiore competitività all'economia italiana?

Peggio è stato fatto col Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, dove risultano giacenti 108 milioni di euro al 31 dicembre 2012. Peccato che dal 2000 al 2011 risultano essere stati erogati appena 4,4 milioni di euro per sole otto proposte di finanziamento! Siamo dunque proprio certi di poterci permettere, in questa situazione economica, il lusso di gestire un fondo che non funziona, quando forse sarebbe più facile ed utile stanziare risorse e mezzi per le attività più redditizie?

Il concetto di efficienza, che dovrebbe essere esportato anche in quelle Regioni dove oggi l'Unione europea ci costringe ad intervenire per sollecitare una velocizzazione nell'utilizzo dei fondi strutturali, è per noi da sempre un faro. Non utilizzare appieno i fondi comunitari disponibili, se fino a ieri poteva essere considerato l'ennesimo cattivo esempio delle amministrazioni del Sud, oggi rappresenta un elemento inaccettabile, tanto più per le aree del Paese in cui gli enti locali non hanno questa fortuna.

A disposizioni come quella descritta, poi, si alternano anche interventi condivisibili, come quello relativo al finanziamento degli incentivi fiscali e al finanziamento delle infrastrutture, laddove viene ridotto da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta in caso di realizzazione di nuove infrastrutture mediante contratti di

partenariato pubblico-privato e defiscalizzazione. Queste sono, senza dubbio, iniziative positive che, nell'ottica costruttiva che il nostro Gruppo si è posto, abbiamo ritenuto di supportare e anche di dover migliorare.

Così come è stato doveroso intervenire sul settore della nautica e dei porti, relativamente al quale, per rimediare a pregressi errori compiuti dall'allora Governo Monti, il provvedimento abolisce le gabelle previste sulle piccole imbarcazioni, riducendo anche quelle per le barche di più grandi dimensioni. Cosa dicono però oggi al riguardo i rappresentanti di Scelta Civica per l'Italia che in quell'occasione questa misura l'hanno voluta e votata?

Tanto con il decreto-legge in esame si sarebbe dovuto fare e non è stato fatto: mi riferisco al settore del lavoro, dell'occupazione e dell'istruzione. Pensiamo ad esempio al lato del fisco, su cui doveva essere fatto molto di più: si concede, è vero, più tempo a chi non può pagare, ma sappiamo tutti che bisognerebbe mettere mano a una riforma organica del sistema fiscale. Quanto all'alleggerimento della bolletta elettrica, perché non si è pensato a tagliare le tariffe del 30 per cento per allinearci agli altri Paesi europei? Ad esempio, si sarebbe anche potuto ripensare il rapporto con la pubblica amministrazione, vero baluardo di ogni conservazione, che andrebbe rovesciata come un guanto, perché non c'è solo un problema di eccesso di regole e farraginoso gestione, ma di impostazione di fondo, di filosofia.

Una delle lacune maggiori riguarda il credito. Un accesso più facile per le piccole e medie imprese che investono in nuovi macchinari, anche con il contributo della Cassa depositi e prestiti, è una mossa interessante. Tuttavia, le risorse stanziare non bastano, anzi ci vogliono tra i 2 e i 3 miliardi che verranno stanziati solo con la legge di stabilità. Bisogna altresì chiedersi se questo è tutto quello che il Governo intende fare contro il *credit crunch*, mentre da tempo circolano proposte interessanti per intervenire sulle banche, estraendo dai bilanci crediti ormai inesigibili e partite incagliate per sempre, in cambio di una sostanziosa apertura dei rubinetti a famiglie e imprese.

Non per giocare al rialzo, ma certo colpisce che non ci sia nulla per ridurre davvero la spesa pubblica corrente; anzi, molte delle misure inserite in questo testo, che tra loro non si reggono e non sono coordinate, comportano indubbiamente un aumento della spesa pubblica e, quindi, del nostro debito pubblico. È vero, tagliare fa male, forse ancor più che tassare, ma lo Stato italiano è un pachiderma incapace di muoversi, vorace solo per alimentare la propria sopravvivenza: farlo dimagrire è necessario, oltre che inevitabile. Che fine ha fatto, invece, la *spending review*? La risposta non c'è nel "decreto del fare", e queste carenze, che appannano abbondantemente i supposti vantaggi che si vorrebbero conseguire, sono il frutto della politica di indecisione che il Governo produce a causa - spiace dirlo - della decadente maggioranza politica che oggi lo compone.

Il Paese ha bisogno di misure di crescita e di semplificazioni, così da sostenere il rilancio economico delle nostre attività imprenditoriali. Ma vi sono semplificazioni e semplificazioni. Quelle, ad esempio, qui previste sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia nulla hanno a che fare con l'impianto della norma (che, ricordiamolo, si chiama "decreto del fare"), eppure il decreto-legge interviene anche su questo tema, rivedendo alcuni aspetti legati alla formalità del processo di acquisizione della cittadinanza. Sinceramente, ci viene il sospetto che con questo intervento di *maquillage* il Governo stia preparando il terreno per intervenire sulla normativa vigente in materia di acquisizione della cittadinanza. Del resto, il tema dello *ius soli* è sempre stato particolarmente caro a questo Esecutivo fin dalla sua nascita, se non sbaglio, tanto da essere preferito, e di gran lunga, ad altre questioni ben più importanti ed urgenti per i nostri cittadini e anche per gli stranieri da noi residenti e regolari, che a loro volta hanno perso il lavoro e stanno rientrando nei Paesi d'origine.

Non insisterò oltre sul tema della cittadinanza, non prima di aver però ribadito la nostra ferma posizione: l'integrazione può avvenire, prima di tutto, attraverso un percorso di assimilazione nella società e nelle sue varie realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro Paese. È nelle comunità locali che si crea la vera integrazione. Tutti gli altri interventi normativi, colleghi senatori, sono palliativi che non affrontano concretamente il problema, non lo risolvono.

Come abbiamo detto, vi sono semplificazioni e semplificazioni. In effetti, quanto previsto dal testo

normativo in materia di riscossione delle imposte è senza dubbio consistente: le misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica, ampliando la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte e rafforzando l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo, sono disposizioni importanti che incontrano il nostro pieno favore in quanto si collocano nella direzione, che da anni portiamo avanti, di agevolare, proprio in un momento di crisi economica come quello attuale, il cittadino e l'impresa.

A proposito di quest'ultima, poteva essere una semplificazione normativa a favore delle imprese la disposizione relativa al DURT inserita nel testo dalla Camera? Forse sarebbe opportuno che chi oggi si erge a cambiare l'Italia lo precisasse e si atteggiasse per farlo in meglio, non adottando provvedimenti che devono poi essere sempre rettificati in corso d'opera. Viceversa, si rischia di cambiare il Paese in peggio, aggravandolo ulteriormente di oneri di cui non si sente davvero il bisogno.

Per fortuna la soppressione del DURT - possibile soprattutto grazie al nostro impegno - va tuttavia di pari passo con l'accoglimento di altri importanti emendamenti che noi abbiamo creduto doveroso sostenere e per i quali esprimiamo grande soddisfazione.

Innanzitutto, si sarebbe dovuta accogliere la nostra proposta relativa ai cosiddetti appalti a chilometro zero, che andrebbero previsti da subito e che consentirebbero di privilegiare, finalmente, il criterio della territorialità per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di un maggior punteggio nei bandi per la sostenibilità ambientale: un intervento doveroso e che da tempo attendiamo, che permetterà finalmente di valorizzare, come è giusto, le imprese locali e, quindi, quelle che meglio conoscono il territorio, in modo tale che, oltre alla mera valutazione economica, negli appalti si consideri positivamente anche questo aspetto.

Come non esprimere poi soddisfazione per il recepimento - tra le varie proposte migliorative al testo da noi presentate - di due nostri importanti emendamenti? Mi riferisco, in particolare, a quello che considera virtuose nel loro complesso quelle Regioni che hanno un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa per il personale e spesa corrente. È un punto importante in materia di finanza degli enti territoriali, per il quale la Lega era impegnata da tempo: si tratta dunque di un grandissimo risultato.

Senza dimenticare, poi, il nostro impegno - per il quale, ad esempio, sono soprattutto i piemontesi a dover ringraziare il nostro movimento - grazie al quale è stato dato finalmente il via libera alla definizione dell'*Authority* dei trasporti a Torino. Ci siamo impegnati anche di notte, e alla fine, pur con il voto contrario di chi dice a parole di voler cambiare l'Italia, siamo riusciti ad ottenere questa importante conquista, che nel suo piccolo, almeno in questo settore, dimostra che l'Italia, se vuole, può cambiare davvero.

Non è certamente meno importante, colleghi, l'approvazione dell'emendamento che integra le normative relative alle espropriazioni. Grazie al nostro impegno, infatti, ora non sarà possibile dare corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali», strumentali all'attività di impresa, che dovranno essere opportunamente identificati da un apposito decreto. Si tratta di un intervento mirato e doveroso per estendere la prevista inattaccabilità dell'esproprio anche ai beni essenziali, appunto, così da avviare una riforma più complessa ed organica delle novità legate oggi alla sola prima abitazione.

Voglio concludere proprio su quest'ultimo punto, onorevoli colleghi. Nei vari provvedimenti - circa 80 - varati dal Consiglio dei ministri finora, quanti servono davvero a creare le premesse per recuperare l'esausta economia italiana? Se il decreto al nostro esame non venisse convertito - chiediamocelo - cittadini ed imprese davvero se ne renderebbero conto? Credo di no. I vari interventi hanno bisogno, infatti, di essere accompagnati da una politica economica più robusta. Il pacchetto che stiamo analizzando contiene per ora, e purtroppo ancora una volta, solo dei messaggi.

Il nostro giudizio complessivo sul provvedimento, quindi, non può essere positivo, anzi, non può che essere negativo, anche alla luce dell'*iter* che l'esame del provvedimento ha avuto in Commissione, con un Governo che si è mostrato confuso e confusionario: troppi gli obiettivi non colti, eccessiva la scarsità di alcune misure e troppo elevata, in numerose disposizioni, l'approssimazione.

Tuttavia, il lavoro migliorativo che è stato fatto in sede di Commissione evidenzia chiaramente quale sia lo spirito del Gruppo al quale appartengo: critico nelle parti che non evidenziano misure di crescita e sostegno, ma disposto ad impegnarsi per migliorare, perché la Lega Nord è davvero il partito del fare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Guerrieri Paleotti e Alicata*).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Petraglia per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, prima di prendere in esame il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (il cosiddetto "decreto del fare"), consideriamo doveroso presentare una proposta di questione pregiudiziale di costituzionalità.

Il nostro Paese sta attraversando ormai da anni una dura crisi economica e sociale, per cui comprendiamo che è compito di qualsiasi Governo appena formato (quindi, anche di quello delle larghe intese) presentare importanti atti per il rilancio dell'economia. Questo Governo, però, rinuncia a fare alcuna scelta strategica, rinuncia a promuovere una propria visione del Paese puntando su alcune questioni di fondo:

quale il ruolo per l'Italia, quali i settori su cui convogliare scelte di rilancio dell'economia (pensiamo alla creatività, alla qualità, alla tecnologia, alla tutela del lavoro e alla riduzione del costo del lavoro). Insomma, un'idea di sviluppo alternativa a quella che finora ha segnato la riduzione in povertà dei cittadini italiani.

Invece si è preferito scegliere la strada della continuità. Dunque, assistiamo ad uno dei tanti larghi rinvii: si rinuncia a scelte strategiche e si sceglie di fare un provvedimento *collage* utilizzando gli strumenti della decretazione d'urgenza.

Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza come normale prassi legislativa, utilizzato ampiamente anche dall'attuale Governo, nonostante le dichiarazioni del presidente del Consiglio Letta, che - come tutti ricordiamo - nel suo discorso programmatico di insediamento aveva proposto di ridurre il ricorso alla decretazione (ma questa dichiarazione è diventata già un lontano ricordo), riprende una modalità introdotta dai precedenti Esecutivi e più volte censurata persino dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale. Il ricorso alla fiducia, invece, è diventato ormai consuetudine in questo Parlamento e produce, da un lato, un *vulnus* all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari. Tutto questo avviene mentre nel Paese si discute su come riavvicinare i cittadini alla politica, come restituire il diritto di partecipazione e di scelta ai cittadini.

Questo decreto-legge, composto da argomenti eterogenei, disomogenei, appesantito dalle modifiche accolte dal Governo e introdotte dalla Camera, costituisce l'ennesimo esempio, forse il più lampante di questa legislatura, della mancanza assoluta di quei criteri e requisiti costituzionali necessari per interventi mirati su specifici argomenti che, appunto, in modo straordinario, richiedono un intervento urgente perché utili e necessari, e non risolvibili con altri strumenti legislativi.

Questo decreto, coma ha dimostrato anche la lunga discussione nelle due Commissioni in sede referente, non ha caratteristiche di straordinarietà per richiedere un intervento governativo *ex* articolo 77 della Costituzione. L'unica straordinarietà, intesa come evento straordinario, è rappresentata dagli emendamenti e subemendamenti del Governo e della maggioranza stessa, costretti ad intervenire per correggere se stessi, tanto da farlo divenire sempre più un provvedimento *omnibus*. Si conferma, dunque, una distorsione insopportabile del rapporto costituzionale tra poteri costituiti, tra Governo e Parlamento.

Siamo pertanto di fronte ad una palese violazione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prescrive espressamente la rispondenza del contenuto al titolo: contenuto che deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo stesso. È infatti evidente la disomogeneità di argomenti

non collegati tra loro, ma omogenei in sé: pensiamo al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole imprese, al limite dei compensi per gli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale, alle misure per favorire il domicilio digitale, alla commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività, all'accesso alle banche dati pubbliche, all'inquinamento acustico delle aviosuperfici, all'interpretazione autentica delle incompatibilità, alle semplificazioni in materia edilizia, alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, alla semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, alla trasmissione in via telematica del certificato medico. Potrei continuare, perché l'elenco dei provvedimenti assommati senza un filo unitario nel decreto-legge al nostro esame è lunghissimo e si tratta invece di temi che avrebbero bisogno di un'analisi approfondita e attenta da parte del Parlamento, una volta stralciati, in modo da poter così seguire il normale *iter* parlamentare dedicandoci un'attenta riflessione e un attento approfondimento.

Inoltre, molte norme contenute nel decreto-legge in esame presentano a nostro avviso anche profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione perché, pur presentando evidenti e rilevanti effetti finanziari negativi, non presentano un'adeguata copertura. Per tutte queste motivazioni chiediamo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Campanella per illustrare la questione pregiudiziale QP2.

CAMPANELLA (M5S). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, da cittadino mi sono spesso chiesto il motivo per cui le leggi sono scritte in modo che solo un buon avvocato sappia leggerle con un margine di sicurezza interpretativa accettabile. Da quando faccio parte di questa Assemblea l'ho capito: le leggi sono fatte con un'organizzazione di tempi e di metodi operativi che in qualsiasi azienda, ma anche in qualsiasi famiglia, sarebbe considerata inaccettabile. Non è che al Senato non si lavori: si lavora tanto, però si lavora male. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Carraro)*. E quel che è peggio è che si lavora soprattutto su *input* del Governo, al quale le maggioranze - questa è particolarmente curiosa nella sua composizione, ma accade in genere - hanno spesso ceduto l'iniziativa legislativa.

La continua pressione che deriva al Parlamento per effetto della continua presentazione di decreti-legge, soggetti ai sessanta giorni di tempo per la conversione, impedisce di fatto l'attività legislativa ordinaria. L'attività legislativa ha bisogno di approfondimento dei temi, di sistematicità di approccio e anche di composizione degli interessi, e quindi di tempo e di un lavoro svolto in maniera ordinata. Invece qui passiamo il tempo a rincorrere il Governo e i suoi decreti-legge.

Si dirà che il Governo sa quello che deve fare: questo è l'approccio del Popolo della Libertà, che vuole spostare sul Governo la maggior parte dell'azione politica, lasciando al Parlamento un ruolo di controllo da definirsi. Rispondiamo che non è vero che il Governo sa quello che deve fare: a sentire i cittadini, questo non sembra, e a leggere i decreti, per come arrivano in Parlamento, neppure. Riceviamo testi scritti dagli uffici dei Ministeri, che hanno necessariamente una visione burocratica delle attività che le leggi andranno a regolare: nella progettazione delle norme effettuata dai Ministeri, quale spazio hanno i cittadini, quanto sono ascoltati i cittadini prima che i decreti-legge vengano scritti?

A questo poi aggiungiamo l'approccio superficiale necessariamente legato a un intervento normativo che guarda all'intero scibile umano, intervenendo sui campi di attività di tutta la società italiana. Come può una Commissione analizzare e decidere in poche ore su tutti i settori della società italiana? Sapete come? Con superficialità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È con superficialità infatti che si governa in Italia, e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo lo abbiamo visto nelle Commissioni riunite 1a e 5a dove, per riuscire a portare in tempo utile il decreto in Aula, si è fatta un'analisi che a tratti appariva surreale, con un'illustrazione degli emendamenti presentati che in sostanza si è concretizzata nella lettura del numero delle proposte di modifica ? e null'altro ? e una discussione effettuata a tale velocità che non io, che insieme ai miei

colleghi del Movimento sono nuovo di questo lavoro, ma i colleghi più anziani e più esperti si sono trovati in difficoltà a seguire. Lo abbiamo fatto notare all'espertissimo Presidente, ma tant'è, bisognava arrivare in tempo alla discussione del decreto in Aula.

A questa sorta di massacro del buonsenso, si aggiunge una riflessione. Il nostro ordinamento, all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che, quando in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, deve presentarli per la conversione alle Camere. Attenzione, si dice «in casi straordinari di necessità e di urgenza». Nella prima seduta nella quale abbiamo esaminato questo decreto, tutte le forze politiche rappresentate hanno espresso dubbi fortissimi - a voler essere eufemistici - sulla straordinarietà, sull'omogeneità dei temi trattati nel decreto, sulla necessità e sull'urgenza di regole che non intervenivano su questioni urgenti, ma sul governo del Paese, il tutto fatto con un unico provvedimento e senza uno studio adeguato. Questo, signori, non è un decreto del fare, questo è un decreto del sopravvivere, e così non si può governare un Paese.

Aggiungo il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988: «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A questa norma è stato attribuito valore ordinamentale, eppure noi superiamo questo tipo di valutazione.

Signori, il problema per il quale l'Italia oggi va come va deriva soprattutto dal fatto che facciamo alcune affermazioni in pubblico e poi ci comportiamo altrimenti, diciamo una cosa mentre ne stiamo facendo un'altra. In questo modo non faremo, non possiamo fare neanche un passo avanti.

A tali considerazioni bisogna poi aggiungere, come ricordato dalla collega che mi ha preceduto, quelle parti del disegno di legge che indicano oneri e non prevedono la corrispondente copertura. Ricordiamo che, nella relazione tecnica, per alcuni articoli, la Ragioneria generale dello Stato non ha posto la bollinatura che comprova la copertura. Ricordiamo al tempo stesso che quando presentiamo un emendamento, anche in Commissione, quello della copertura è il criterio fondamentale sulla base del quale l'emendamento stesso viene valutato.

Allora, quanto prima noi, quest'Assemblea, il Parlamento tutto, gli organi costituzionali che portano avanti l'Italia, cominciamo ad avvicinare e a rendere identico, con uno sforzo volenteroso e continuo, quel che dichiariamo, prima, in quest'Aula e, poi, ai giornali, tanto prima potremo dire di aver cominciato a portare l'Italia fuori dalle secche in cui decenni di malgoverno l'hanno portata. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Gambaro).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Volpi per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

[VOLPI \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, intervengo anche un certo imbarazzo, non certo per i contenuti, ma perché mi sembra di insultare le conoscenze e l'intelligenza sua e dei colleghi, visto che tutti in quest'Aula sappiamo che ciò che è contenuto nelle pregiudiziali è la fotografia dell'incostituzionalità di questo prodotto del Governo. Un provvedimento, lo ripeto, incostituzionale. Peraltro dispiace che quando si presentano le pregiudiziali si pensi ad un intento esclusivamente ostruzionistico o al desiderio di dar fastidio. No, ci sono dei contenuti, seri, molto seri.

Mi permetta di portare all'Aula due ricordi. Quando iniziammo questa legislatura, nella mia breve permanenza in Commissione affari costituzionali, appena dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza e l'elezione della presidente Finocchiaro, ci trovammo con una coda di decretazione (in scadenza) del precedente Governo. Ebbene, mi ricordo che intervenni - è tutto nei verbali, non mi sto inventando niente - ricordando i presupposti della decretazione d'urgenza. In quell'occasione si unirono le voci dei colleghi, a partire dalla Presidente, che dissero che mai più si sarebbe fatta una cosa del genere, sia per la centralità del Parlamento, sia perché la incostituzionalità sarebbe diventata palese sia perché, perché e ancora perché. Il risultato, Presidente, è che, come diceva Rossella O'Hara in «Via col vento», domani è un altro giorno e, dal giorno dopo, a prescindere dalle belle dichiarazioni verbalizzate all'interno di quel contesto, si è tornati al solito metodo, che purtroppo si reitera da molto tempo.

Vengo all'altro ricordo. Nella seconda parte della scorsa legislatura la Lega Nord fece una forte opposizione, non solo nel merito, ma anche nel metodo, al modo con cui il Governo Monti approcciava il Parlamento: decretazione d'urgenza e fiducie. La nostra protesta, forte e vibrante in quel momento, portò addirittura la nostra delegazione al Quirinale per confrontarsi con il Presidente della Repubblica, che anche in quell'occasione ribadì quel che aveva già ribadito, cioè che la decretazione d'urgenza aveva delle regole, che serviva una omogeneità dei provvedimenti, che la successiva, eventuale apposizione della fiducia era da considerarsi un fatto eccezionale.

Analizziamo, anche semplicemente, la raffinatezza con cui il Quirinale ha dato una mano per questo decreto. Lo si vede, Presidente, da quel che anche lei ha davanti, cioè gli atti. Il provvedimento reca «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; nell'atto di emanazione il Presidente della Repubblica fa riferimento a disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, a misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al Paese, al rilancio delle infrastrutture e alla riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. Colleghi e colleghe, nemmeno il titolo del decreto-legge corrisponde al contenuto dell'atto di emanazione del decreto-legge firmato dal Presidente della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Gaetti).*

Credo che una riflessione sulla Costituzione, nonostante il grande disinteresse per le questioni pregiudiziali, andrebbe fatta, in particolare sul fatto che la Costituzione non può essere usata solo quando si parla di grandi principi, ma va usata anche nel lavoro quotidiano svolto all'interno delle Aule parlamentari, perché la Costituzione rimane una regola. Ma non basta.

Oltre alla Costituzione, ci permettiamo di violare anche la legge attuativa per ciò che riguarda anche la decretazione d'urgenza, ovvero la legge n. 400 del 1988. Interessa ancora a qualcuno? Non lo so.

I richiami del Presidente della Repubblica sono, peraltro, citati nelle note del nostro Regolamento, nel caso di richiamo rispetto all'omogeneità degli argomenti contenuti, per esempio, negli emendamenti presentati, che non possono essere estranei all'argomento trattato nel disegno di legge cui si riferiscono.

Ricordo che lei stesso, presidente Grasso, in un accorato dibattito fra me e lei sulle ammissibilità, disse che l'emendamento relativo all'Emilia Romagna non poteva essere presentato al provvedimento relativo alle emergenze (pensi lei!) perché non era attinente alla materia, e dunque i nostri emendamenti furono dichiarati inammissibili.

Ora ci viene detto che quello oggi al nostro esame è un decreto-legge omogeneo. Io, sinceramente, l'omogeneità la vedo poco. Forse bisognava prevedere una rubrica per consentire ai colleghi di esaminare il provvedimento, magari in ordine alfabetico, perché questo non è un decreto-legge: è un'enciclopedia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* È un'enciclopedia di settanta pagine, e lei, Presidente, come i colleghi di maggioranza, dovrete spiegarvi dov'è l'omogeneità. È difficile fare un provvedimento di settanta-ottanta pagine e dire che la materia è omogenea.

Ma ciò è rilevato anche dal Presidente della Repubblica correggendo parzialmente ed intelligentemente il titolo, che, infatti, non è quello riportato sul testo: almeno in parte è quello che dice il Presidente della Repubblica.

Non voglio dilungarmi, perché è evidente che gli interventi sulle questioni pregiudiziali creano insofferenza. Quando la verità non è strumentale, ma è reale l'insofferenza diventa politica, ed essa, a sua volta, porterà (probabilmente) all'ultimo scempio della democrazia parlamentare.

Guardo con simpatia il sottosegretario Giorgetti a cui mi rivolgo. Penso che in giornata si terrà una riunione del Consiglio dei ministri in cui verrà autorizzata l'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento. Saremo quindi costretti a sentirci dire che il Governo pone la fiducia, e quindi le opposizioni, caro Presidente, non avranno nemmeno la possibilità di votare quel pochissimo di buono che hanno potuto inserire in questo provvedimento, essendo la fiducia un atto meramente politico.

Chiedo, allora, ai colleghi di maggioranza: per voi questo è il decreto del fare o il banco di prova sull'esistenza di questo Governo? Perché anche su queste cose dobbiamo parlarci chiaro. Per voi è, in

realtà, qualcosa che forse serve (secondo voi, non secondo noi) agli italiani, o è un modo per superare la criticità di un momento in cui le varie anime dei partiti di maggioranza si confrontano chi pensando ai congressi, chi alle successioni? Se così non fosse, allora dovrete avere la forza parlamentare di non apporre eventualmente la fiducia, con la maggioranza amplissima che avete, e di non schiaffeggiare ulteriormente il Parlamento, con una capacità numerica che vi dovrebbe consentire di prendervi una responsabilità politica sui singoli elementi emendativi proposti dall'opposizione. Quindi, scempio doppio: un provvedimento assurdo e una proposta indecente.

Mi permetto, signor Presidente, se lei me lo consente, di concludere con una frase di Abramo Lincoln: «Potete ingannare tutti per qualche tempo e alcuni per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre».

Abramo Lincoln dimenticava una fattispecie: che non ci si può ingannare da soli, specialmente quando si fanno le leggi, perché è un danno per la democrazia. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Lezzi e da altri senatori (QP2), e dal senatore Bitonci e da altri senatori (QP3).

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, colleghi, il relatore Guerrieri Paleotti ha sottolineato che la crisi economica richiede un'azione decisa per la crescita, un'azione che asseconi i timidi segnali di ripresa cui stiamo assistendo, perché dipenderà da noi, da quello che faremo in questi mesi, se la ripresa, che certo arriverà a livello internazionale, riguarderà anche la nostra economia o se invece ci sfiorerà senza coinvolgerci profondamente.

Questa è la logica che ha ispirato questo decreto e questa è anche la motivazione con cui è stata giustificata l'adozione di un decreto-legge che potremmo dire quasi un decreto *monstre*, ai limiti della costituzionalità, come sottolineato anche da un ordine del giorno presentato in Commissione affari costituzionali dalla presidente Finocchiaro e che tutti abbiamo condiviso e votato.

La domanda è dunque se questo provvedimento contiene misure utili a questo obiettivo primario di riavviare la crescita. La risposta è sì, ma solo per un numero ridotto delle disposizioni in esso contenute: rafforzamento delle garanzie dei Confidi, la Sabatini per gli investimenti in tecnologie digitali, gli anticipi sugli appalti pubblici, misure concorrenziali nella distribuzione del gas, alcune semplificazioni e soprattutto alcune mancate complicazioni che erano state introdotte anche alla Camera, come la soppressione del DURT, per cui noi ci siamo battuti.

Altre numerosissime disposizioni invece, lo dobbiamo dire e riconoscere, sono quelle tipiche dei deprecati decreti *omnibus*, espressione di microinteressi politici e burocratici che hanno trovato un eccesso di ascolto da parte del Governo e del Parlamento. (*Brusio*).

Signor Presidente, mi scusi ma ho un problema di voce e non posso alzarla troppo.

PRESIDENTE. Vi prego di abbassare il tono del brusio. Senatrice, lei ha una tale esperienza che può continuare.

LANZILLOTTA (SCpI). Capisco, ma è proprio un problema fisico.

Così sugli incentivi fiscali agli investimenti privati in infrastrutture, che, al di là di ogni ragionevole dubbio e motivazione, rimangono soggetti ad una complessa procedura burocratica che ritarderà la partenza di investimenti importanti per riavviare la crescita. È questo un punto, insieme ad altri importanti, su cui il decreto avrebbe dovuto avere più coraggio: ad esempio sull'agenda digitale, che, dopo che lo aveva già fatto il decreto crescita presentato dal precedente Governo, viene giustamente posta al centro delle politiche della crescita e la cui responsabilità viene assunta direttamente da Palazzo Chigi. Rimane però un assetto confuso della *governance*, con una sovrapposizione di responsabilità e il rischio che, ancora una volta, prevalgano logiche di reciproche interdizioni burocratiche, con il rischio di rinvii e paralisi.

Su questo punto - quello cioè del rapporto tra legislazione, indirizzo politico e attuazione amministrativa - credo vada fatta una riflessione. Questo decreto, come altri che lo hanno preceduto, rinvia l'attuazione di molte misure a successivi decreti interministeriali. Come dimostra l'esperienza (da ultimo, il decreto cresci Italia), questi decreti vengono adottati - quando vengono adottati - con enormi ritardi, a causa di conflitti tra amministrazioni e burocrazia. Il risultato è quello di vanificare le decisioni, gli indirizzi e gli obiettivi posti da Governo e Parlamento. Questo non può e non deve più succedere.

Su questo abbiamo presentato un emendamento, che non so se rimarrà in vita. La sua finalità è quella di attivare una serie di poteri sostitutivi fino ad investire della responsabilità di ultima istanza il Presidente del Consiglio. Il parere a questo emendamento è stato ovviamente contrario, e lo comprendo, perché viene condizionato un potere burocratico, ma quando non sono in gioco vincoli, come il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la separazione tra politica e amministrazione esige che le decisioni politiche abbiamo una loro autonomia nei confronti dei destinatari dell'innovazione e del cambiamento, altrimenti noi travoliamo uno dei principi base su cui è fondata la responsabilità politica.

Vorrei poi soffermarmi su una delle questioni che più ci ha impegnato in Commissione: mi riferisco a quella del tetto agli emolumenti dei *manager*. C'è stata una sgradevole e falsa rappresentazione di un Governo rigoroso ed intransigente e di un Parlamento lassista e permeabile alle *lobby*: non è così, e questo va chiarito.

Le norme approvate dalla Camera dei deputati avrebbero escluso dal tetto della *spending review* tutte le società pubbliche statali e locali. Il taglio del 25 per cento proposto dal Governo sarebbe stato, in molti casi, ben inferiore rispetto a quello operato con il decreto cresci Italia. Dunque, le Commissioni, su iniziativa di Scelta Civica, hanno ripristinato il tetto della *spending review* e hanno introdotto il taglio del 25 per cento per gli emolumenti delle società quotate, delle società a queste equiparate e delle loro partecipate, che fino a ora non avevano subito alcuna riduzione.

Colleghi, credo però che il tema dovrà essere ripreso con un approccio meno rozzo e meno demagogico. Credo che il Governo abbia la responsabilità di indicare un metodo e dei criteri per determinare il livello degli emolumenti in relazione alle caratteristiche delle singole società. Il Governo ha la responsabilità di sottrarre questa delicata materia, che riguarda il funzionamento di società che gestiscono settori cruciali della nostra economia, alle pulsioni demagogiche e alla propaganda. Anche su questo chiediamo al Governo di uscire dalla logica delle misure frammentarie di breve periodo e di affrontare le riforme strutturali, senza le quali la crescita ci sfuggirà, decretando un aumento del divario tra l'economia italiana e le economie europee più dinamiche.

Dunque, chiusa questa prima fase, il temuto logoramento potrà essere evitato solo se il Governo opererà con più coraggio, con più visione e con più ambizione riformatrice. Se così sarà, noi loosterremo con convinzione, mentre ci auguriamo, con tutta sincerità, di non doverci ancora trovare di fronte a decreti-legge *omnibus* come quello oggi al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Lepri*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, è stato detto un po' di tutto a proposito di questo "decreto del fare": si è parlato delle criticità sull'urgenza e del rilancio dell'economia; insomma, abbiamo detto un po' di tutto. Noi dobbiamo segnalare una nostra grande conquista che ci ha reso particolarmente orgogliosi. Mi riferisco alla possibilità per tutti i cittadini, i movimenti, i parlamentari, i partiti e chiunque lo voglia di finanziare finalmente questo fondo di garanzia per le microimprese. Tutto questo ci ha dato un'ulteriore ventata di ottimismo, anche se avremmo voluto un po' di più.

Abbiamo cercato anche di sfruttare le criticità di questo decreto e cioè, ad esempio, la sua eterogeneità, tant'è che all'interno di questo provvedimento volevamo inserire qualcosa che fosse un po' meno pertinente rispetto al rilancio dell'economia. Penso, ad esempio, all'abolizione dell'aggio o alla possibilità, per chi riceve un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle entrate, di rateizzare direttamente con un numero di rate più agevole. Ciò non ci è stato concesso proprio per pertinenza,

perché è prevalso lo spirito di questo Governo, che è quelle del rinvio del rimandare.

Noi ci auguriamo comunque - siamo abbastanza ottimisti - che probabilmente nella delega fiscale vengano colti questi impegni e istanze. Nelle Commissioni si è ampiamente discusso e c'era un po' di convergenza - lo dico al Sottosegretario - su queste emergenze del Paese, che, mi auguro, ripeto, che vengano presto colte. Di fatto, sono stati invece recepiti aspetti che ci hanno lasciato un po' perplessi. È vero che si tratta di un provvedimento eterogeneo, ma con il rilancio dell'economia le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, che sono una sorta di condono per chi ha il doppio incarico nei Comuni e parlamentare, hanno ben poco a che fare.

Adesso il Paese moribondo sta tendendo di nuovo una mano e si è un po' risvegliato e speriamo che il Governo riesca a prendergli in maniera forte e decisa la mano e a tirarlo su, come si deve. Si prospetta già il cosiddetto "decreto del fare 2". Noi ci auguriamo che tutte le istanze portate dai parlamentari, relative, per esempio, al fatto che i trasporti non possono essere trattati con leggerezza o che l'istruzione ha bisogno di attenzione e tutto il resto, vengano colte e che il provvedimento venga spacchettato in maniera da poter essere meglio definito e possa avere degli effetti più positivi per il rilancio vero dell'economia e del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Dalla Zuanna).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, in questi ultimi giorni, ai tristi pensieri, probabilmente condizionati da una memoria manzoniana - mi riferisco alla «Storia della colonna infame» - o, forse, anche suggestionati dai classici della drammaturgia dei primi del Novecento (penso a Ugo Betti), è prevalso in me il senso di responsabilità nei confronti degli italiani, nei confronti delle tante famiglie prive di reddito o, comunque, con reddito inadeguato a soddisfare anche e soltanto i bisogni primari, nei confronti dei tanti giovani disoccupati, nei confronti degli esodati e nei confronti del mio Paese, che necessita urgentemente di una ripresa economica. È, quindi, con questo nuovo spirito, e abbandonando i ricordi, le emozioni e i sentimenti tristi di questi ultimi giorni, che mi sono avviato alla lettura e alla riflessione del decreto-legge n. 69 del 2013, che oggi esaminiamo in sede di conversione e alla riflessione su di esso.

Sono convinto che l'economia sia una scienza in cui il contributo non dipende da alcuna ideologia e che la libertà economica sia anche uno strumento indispensabile per il raggiungimento della libertà politica.

Sono poi diffidente nei confronti di alcuni economisti che spesso sono come dei chirurghi che posseggono un ottimo scalpello ed un bisturi sbrecciato, strumenti che permettono loro di lavorare a meraviglia sul morto ma di martorizzare il vivo.

Infine, sono convinto che la morale e la giustizia nascano nella ricchezza e nell'abbondanza mentre saccheggi, ruberie, criminalità organizzata e delinquenza nascono dalla povertà e dalla miseria.

Del corposo provvedimento in esame ho tralasciato di soffermarmi su una serie di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di appalti pubblici, di semplificazione degli adempimenti relativi alla formazione e alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, su tutta una serie di norme in tema di beni culturali (l'articolo 39), su tutti gli interventi sugli appalti pubblici, sui limiti ai pignoramenti e all'espropriazione, sull'attenuazione dell'aggressione dei creditori anche attraverso enti dello Stato o convenzionati con lo Stato, per alleggerire il peso di una situazione debitoria difficile da sopportare in questo momento, la quale ha portato molte imprese del nostro Paese a dover chiudere. Ho tralasciato, anche perché non sono un esperto delle materie specificamente di natura fiscale, ma ho soffermato la mia attenzione sugli articoli che vanno dal 62 all'85, i quali costituiscono un complesso riformatore in tema di organizzazione degli uffici giudiziari.

Che si rendesse necessaria una riforma di natura ordinamentale, e quindi dell'organizzazione degli uffici giudiziari, ho avuto modo di riferirlo anche al ministro Cancellieri in sede di audizione in Commissione giustizia. Da operatore del diritto e in particolare maniera da persona attenta alle norme di natura processuale e civilistica non sono riuscito, non riesco e non credo potrei mai riuscire ad immaginare norme processuali che possano determinare una limitazione dei tempi del processo, in

particolare del processo civile, se teniamo ancora in vita - così come dobbiamo fare - le norme di garanzia nell'ambito di un puntuale e preciso contraddittorio.

Allora, dato che non vi è la possibilità, siamo intervenuti in tutte le forme e maniere nell'ambito delle norme del processo civile, ma non siamo riusciti a realizzare il principio costituzionalmente affermato dall'articolo 111 della Costituzione. Non ci siamo riusciti, e ciò vuol dire che probabilmente la strada maestra è una riforma di natura ordinamentale. In caso contrario, non mi spiegherei neanche come sia possibile che taluni uffici giudiziari vengano individuati come modelli di funzionamento rispetto ad altri che invece vedono languire i processi per molti anni.

Nella condivisione di un necessario intervento normativo, non posso però non criticare in maniera - devo dire - severa la decretazione d'urgenza in questa materia. Credo non sia possibile che in un decreto-legge si inseriscano misure che richiedono una più attenta valutazione ed una più puntuale sistemazione delle norme da inserire in maniera armonica nell'intero sistema. Intervenire sulla giustizia in maniera così schizofrenica, a tratti, non è utile per realizzare un giusto processo di ragionevole durata.

Queste norme sono state inserite in un decreto? legge, quindi varate con una procedura d'urgenza, laddove, a mio avviso, avrebbero dovuto essere esaminate con un contributo più approfondito da parte dei deputati e dei senatori. Penso che quando il Governo interviene con decretazione d'urgenza in materie come questa compia un abuso dell'*iter* legislativo.

Per ragioni di tempo, mi limito a svolgere alcune riflessioni in ordine alle disposizioni contenute negli articoli dal 62 all'85 ai quali ho prima fatto riferimento. Sono, a mio avviso, sbagliate le norme relative al reclutamento di 400 giudici ausiliari, così come è sbagliata la previsione dell'età pensionabile degli stessi fissata a 78 anni. Mi domando: se un magistrato togato va in pensione a 72 anni e su sua richiesta può lavorare fino a 75 anni, perché un giudice ausiliario dovrebbe andare in pensione a 78 anni? Attenzione: si tratta di un giudice ausiliario che dovrà comporre un collegio, che dovrà essere relatore in cause delicate, e questo fino a 78 anni? Non so, probabilmente una simile norma è utile per favorire la possibilità per il giudice pensionato di tornare a lavorare nuovamente in un ufficio giudiziario. Lo comprendo sotto il profilo umano. Però mi domando anche come sia possibile che un magistrato che va in pensione a 75 anni con la funzione di consigliere di Corte di cassazione (la progressione in carriera è automatica, lo sappiamo) debba poi vivere una condizione così mortificante in qualità di giudice ausiliario.

È una questione economica: non abbiamo i soldi, e diversamente avremmo dovuto bandire un concorso per 400 giudici, e così avremmo risolto il problema.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato.

FALANGA (PdL). Signori del Governo, devo criticare quanto previsto all'articolo 73 del decreto in ordine allo *stage* formativo presso gli uffici giudiziari. Credo che non sia difficile immaginare che quando si stabilisce come requisito il voto di laurea non si possa non considerare che la preparazione e gli esami sostenuti presso una normale università hanno un diverso significato rispetto alla preparazione e agli esami sostenuti con una università *on line* o similari. È evidente che il voto di laurea non può essere un indice rilevatore della preparazione.

Lo stesso dicasi per il praticantato. Si fa una distinzione tra il giovane che fa pratica in uno studio legale di un avvocato qualificato e prestigioso...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

FALANGA (PdL). Sorvolo, Presidente.

PRESIDENTE. Sorvoli.

FALANGA (PdL). Io ho presentato una serie di emendamenti che probabilmente verranno respinti, anche perché probabilmente verrà posta la questione di fiducia. Non ha importanza. Io infatti, nonostante ciò, per senso di responsabilità, signor rappresentante del Governo, voterò a favore della conversione di questo decreto, però il mio voto si accompagna ad una preghiera: per cortesia, per il futuro vi prego di non privarmi più delle mie prerogative di senatore. *(Applausi dal Gruppo PdL e*

della senatrice Stefani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fravezzi. Ne ha facoltà.

[FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, lo scorso 29 maggio la Commissione europea, ufficializzando la richiesta di abrogazione della procedura per *deficit* eccessivo nei confronti dell'Italia, ha formulato sei raccomandazioni sul Programma nazionale di riforma 2013; sei misure economiche e politiche da mettere in atto per conservare la posizione che, con grandi sacrifici da parte del Paese, è stata faticosamente raggiunta.

Tra le raccomandazioni presenti nel documento della Commissione vi sono, ad esempio, il proseguimento dell'opera di consolidamento dei conti pubblici; l'ottimizzazione dei meccanismi della macchina burocratica statale; la riforma del sistema bancario in vista di una sua maggior efficienza; l'introduzione di riforme che rilancino progetti formativi del mondo professionale e del lavoro, in modo da riavvicinare lavoratori ed imprese; la riduzione della pressione fiscale sul settore produttivo nonché sul costo del lavoro, in modo da attribuire una maggiore competitività alla produzione nazionale e al Paese intero.

Il disegno di legge conversione che oggi ci accingiamo ad esaminare, unitamente ad altri decreti-legge che nelle settimane scorse abbiamo approvato (mi riferisco in particolare al decreto-legge sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, al decreto-legge n. 76 in materia di occupazione, coesione sociale, IVA, al decreto-legge n. 63 sulla prestazione energetica nell'edilizia e per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea), recepisce in gran parte il senso delle raccomandazioni che ci sono state fatte e per questo mi sembra doveroso riconoscere al Governo e all'intero Parlamento, anche se in parte viene ridimensionato nella sua funzione, il merito per il complesso ed impegnativo lavoro che stanno - stiamo - svolgendo, anche in considerazione dei margini ristretti di spesa pubblica dovuti ai vincoli di bilancio e alla situazione di crisi, che purtroppo non è congiunturale ma strutturale e rispetto alla quale si deve rispondere con strumenti eccezionali.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 11,31)

(*Segue FRAVEZZI*). Il decreto-legge in esame, infatti, contiene una quantità notevole di disposizioni fra loro eterogenee, come è già stato detto, che hanno comunque un comune positivo denominatore, cioè quello di dare impulso alla ripresa della nostra economia. Infatti, come affermato dal Ministro dell'economia, alla fine di quest'anno la situazione economica generale dovrebbe registrare un miglioramento tale da far immaginare una possibile uscita dal *tunnel* della recessione e addirittura che il 2014, secondo le stime confermate anche dalla Banca d'Italia, sarà interamente un anno di segno positivo (questo è da auspicare da parte di tutti, perché si salva il Paese e ci salviamo anche noi). Tali dichiarazioni hanno avuto conferma anche da parte del responsabile del centro studi della Confindustria e di altri centri studi autorevoli.

Tutte queste concordi dichiarazioni, ed in particolare quella del Ministro, sono la conferma che i provvedimenti adottati con procedura d'urgenza dal Governo in questi pochi mesi di attività, compreso quello di oggi, si muovono nella giusta direzione e soprattutto alla fine dell'estate dovremmo iniziare a vedere i primi risultati, quanto mai auspicati, quindi anche i cittadini potranno percepire l'efficacia di tali provvedimenti. Comunque, questi sono solo i primi passi, cioè i primi provvedimenti, ai quali dobbiamo necessariamente ed urgentemente aggiungerne altri, in un quadro di interventi coordinati e programmati, evitando di inciampare o di arrestare il nostro percorso a causa di fatti o atti, estranei all'attività di Governo, che politicamente potrebbero mettere a rischio le sorti e la stabilità faticosamente raggiunta.

Anche il Governatore della Banca d'Italia, durante la conferenza stampa tenuta al termine del G20, ha espresso il timore dei possibili danni derivanti dalla presenza di tensioni nel Governo e nella maggioranza che creano incertezza sulla stabilità del nostro sistema politico, determinando giudizi negativi sulla sua tenuta e quindi circa l'incapacità di proseguire sul sentiero delle riforme, come conferma purtroppo il declassamento, peraltro non giustificato dai fondamentali, da parte dell'agenzia di *rating* Standard & Poor's.

Indubbiamente il momento è difficile: la crisi è ancora l'ombra che oscura il futuro dei cittadini e allora non soffochiamo questi timidi segnali di ripresa; acciuffiamoli, ma non dobbiamo fermarci. La strada è quella giusta e occorre continuare a percorrerla per consolidare i risultati ottenuti e realizzarne di nuovi, tali da confermare che la crescita sta proseguendo e che le ombre di cui parlavo stanno finalmente svanendo.

Il Documento di economia e finanza che abbiamo approvato nei mesi scorsi ha tracciato infatti il percorso della nostra politica economica e ci fa piacere constatare che il Governo sta dando attuazione a quanto in esso indicato nonostante, appunto, le difficoltà.

Le risorse finanziarie a disposizione sono insufficienti per dare corso a tutti gli interventi che vorremmo fossero posti in essere a favore delle imprese e dei cittadini. Molti emendamenti sono stati trasformati in ordini del giorno o rinviati alla delega fiscale, ma questo anche in ragione - e tutti ne siamo consapevoli - della complessità del momento. Sono infatti tutti provvedimenti che dovrebbero generare liquidità nel sistema.

In questo ambito la valorizzazione e la cessione degli immobili dello Stato, ad esempio, sono dei punti chiave del documento economico, come pure le privatizzazioni, come l'utilizzo dei fondi strutturali europei, che non sono stati ancora pienamente impiegati, come le semplificazioni; tutti interventi peraltro a costo zero, per i quali occorre solo una forte volontà realizzatrice. La strada è questa ed è già stata tracciata.

Tornando al decreto in esame, com'è già stato rilevato, la sua articolazione è complessa e le disposizioni in esso contenute sono effettivamente, in molti casi, assai eterogenee. Sinceramente, considerando che il provvedimento era stato annunciato come un decreto volto alla semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale, ci aspettavamo un testo un po' più snello, di più facile lettura. Così non è stato e, anzi, nel corso della prima lettura alla Camera, sono stati approvati alcuni articoli che ne hanno reso ancora più difficile la comprensione, oltre a complicare alcune procedure a carico delle imprese, tant'è vero che siamo corsi ai ripari nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato.

Pur condividendo in gran parte il contenuto del provvedimento, riteniamo che una tale eterogeneità delle disposizioni possa accentuare il senso d'incertezza del diritto.

Meritano comunque senz'altro particolare menzione alcune delle misure contenute nel Titolo I, dedicato alla crescita economica: mi riferisco, in particolare, a quelle che prevedono finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, oltre agli interventi previsti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Accanto a queste voglio ricordare poi le misure di semplificazione previste dal Titolo II, che riguardano il settore dell'edilizia, nonché l'innovativa previsione introdotta nel nostro ordinamento che prevede l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, ossia il diritto per l'interessato, per il cittadino, di richiedere un indennizzo per il mero ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte.

Particolare apprezzamento poi esprimiamo per l'approvazione dell'emendamento che prevede che le comunicazioni all'interno della pubblica amministrazione avvengano per via telematica, per l'approvazione degli emendamenti che hanno soppresso il DURT, com'è stato detto, nonché per la soluzione trovata, dopo un lungo dibattito nelle Commissioni riunite, sulla questione dei compensi dei *manager* pubblici, su cui un po' di confusione è stata alimentata dai *mass media* o da qualcuno in maniera un po' strumentale. A questo proposito, com'è stato già sottolineato da qualche collega, sarebbe stato quanto mai opportuno un maggior rispetto del lavoro delle Commissioni stesse. Alla fine, comunque, anche su questo tema una soluzione è stata trovata, con grande buon senso da parte di tutti i Gruppi presenti in Senato.

I relatori, sia il senatore Guerrieri Paleotti che la senatrice Bernini, hanno già illustrato ampiamente le importanti novità del decreto, così come modificato nel corso del suo *iter* parlamentare, evidenziandone gli aspetti positivi, oltre ad alcune criticità. Non intendo quindi essere ripetitivo, anche per un discorso di economia dei tempi.

Voglio solo esprimere il nostro apprezzamento sul grande lavoro che anche in questa sede è stato fatto dal Governo, dai relatori, dall'intera maggioranza e anche da tutta l'opposizione - da questo punto di vista c'è stato, infatti, un atteggiamento positivo, e mi riferisco anche all'intervento che ha fatto poco fa la senatrice Lezzi - per migliorare il testo e renderlo più rispondente ad alcune questioni urgenti, la cui soluzione ci è stata raccomandata peraltro dal Consiglio europeo.

Auspico dunque l'approvazione di questo provvedimento da gran parte dei Gruppi presenti in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Guerrieri Paleotti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, migliorare questo provvedimento è un'impresa impossibile *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto)* e, siccome è impossibile, non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto però qualcosa che rilancia il bicameralismo, rimediando ai danni che sono stati fatti alla Camera: pertanto, se qualcuno aveva in mente di «licenziare» il Senato, forse era stato colto da strabismo ed è meglio che cominci a vedere in modo diverso.

A questo proposito va detta subito una cosa. Ponendo la fiducia, il Governo alla Camera non aveva migliorato il provvedimento. Sulla vicenda del tetto agli stipendi dei *manager* pubblici sappiamo tutti che fatica abbiamo dovuto fare ieri in Commissione per reggere una posizione, per ripristinare ciò che era stato detronizzato alla Camera e per migliorare poi il testo che avevamo già migliorato in Commissione con l'abrogazione dell'articolo 12-*bis*.

Questo lo dico perché noi tutti dobbiamo imparare e deve imparare anche questo Governo, che è in linea di continuità con tutti i precedenti. Si detronizza il Parlamento, lo si cancella, in una visione - come dire - autoritaria, da regime, che noi dobbiamo accantonare; ma noi tutti, ogni volta che abbiamo l'opportunità di stare nella stanza dei bottoni, dove si decide, dobbiamo abbandonare quest'ottica, dobbiamo far lavorare meglio e di più il Parlamento.

Questo provvedimento sarebbe potuto essere un insieme di disegni di legge che il Governo presentava, chiedendo alla Camera e al Senato delle procedure d'urgenza, dando alle Commissioni di merito il compito di fare l'esame tema per tema, ottenendo il meglio possibile dalle competenze che pure sono presenti all'interno del Senato e della Camera dei deputati, arrivando all'approvazione di un insieme di provvedimenti sicuramente significativi, però più riflettuti, più discussi, più condivisi, sui quali probabilmente si sarebbero potute costruire anche maggioranze più ampie.

Invece è stata scelta, come al solito, la strada della decretazione d'urgenza, facendo un imbroglio. Infatti, dire che in questo minestrone ci sono tre o quattro o cinque provvedimenti, quattro o cinque articoli urgenti è possibile; ma su 85 ce ne sono 80 che non sono urgenti, che sono differibili. E poi la semplificazione: quando la si tratta dentro un minestrone, la cosa più facile che succede è che, ponendosi l'obiettivo di semplificare, alla fine si complichino.

Io mi sono preso la briga di cercare alcune delle strutture che sono richiamate, con competenze specifiche, molte volte duplicazione di competenze ed esercizio di poteri sostitutivi, all'interno del provvedimento: ci sono cabine di regia, tavoli tecnici, comitati di indirizzo, agenzie a vario titolo nominate, aziende pubbliche, commissari straordinari, strutture di missione, nuclei di consulenza, società partecipate *in house* oppure controllate. Insomma, c'è un arcipelago non più contenibile di burocrazia a vario titolo impegnata, che si riproduce, si conferma e qualche volta si espande in questo provvedimento. Anche dove si tratta di Agenda digitale, anche dove si tratta di innovazione, anche dove si tratta di argomenti che si vogliono semplificare, come la questione dei fondi strutturali, si interviene con norme che sono anche dubbie sotto il profilo costituzionale, che richiamano in causa tutto il sistema delle attribuzioni anche degli enti locali, e c'è il rischio che, anziché accelerare la spesa, la complichino e la rendano più lenta.

Voglio concludere con un invito rivolto a tutti noi, anche al Governo: che bisogno c'è di procedere in questo modo? Avete una maggioranza bulgara; lo so che avete qualche fibrillazione all'interno, ma avete una maggioranza bulgara. Siete in condizione, quindi, di dettare l'agenda del Parlamento, di

accelerarne i ritmi; controllate tutte le presidenze, siete strabordanti, siete di più: andate verso la procedura ordinaria.

Comunque questo provvedimento non è tutto un male: qualcosa siamo anche riusciti a farla, non solo circa la vicenda dei *manager*, che colpisce. Un tema, ad esempio, è stato trattato: quello delle emittenze locali, della crisi dell'editoria e dell'informazione. Si tratta di un problema riguardante non solo la trasparenza, ma anche e soprattutto la libertà dell'informazione, che nasce dal fatto che più soggetti riescano e possano farla.

PRESIDENTE. Concluda per favore, senatore Uras.

URAS (*Misto-SEL*). Concludo il mio intervento dicendo che se avessimo la possibilità di andare verso una gestione più ordinata dei lavori del Parlamento e dell'attività legislativa faremmo molto meglio di quanto stiamo facendo per il Paese. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*M5S*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, vorrei fare alcune brevi riflessioni sulle misure per l'università e la ricerca contenute nel "decreto del fare".

Se esaminiamo le misure in esso contenute, troviamo l'allentamento dei vincoli del *turnover* per le assunzioni nell'università e negli enti di ricerca, che passa dal 20 al 50 per cento. Quella che è salutata come una misura premiante per l'università è in realtà semplicemente il protrarsi di una situazione scandalosa, per cui ogni due ricercatori che vanno in pensione, le università e gli enti ne possono assumere soltanto uno. È una situazione che non trova uguali negli altri Paesi, in cui invece la ricerca e l'università godono del prestigio che devono avere, in quanto settori di punta per lo sviluppo di un Paese.

Ci sono poi le misure riguardanti le borse di mobilità: certamente la mobilità è meritoria, gli studenti devono potersi muovere per andare a studiare e fare esperienza, ma queste misure si sovrappongono a quelle sul diritto allo studio, che invece non sono state per niente toccate dal "decreto del fare". Ricordo che il Fondo per il diritto allo studio langue, è stato oggetto di tagli pesantissimi ed è stato tra l'altro recentemente riordinato con il decreto legislativo n. 68 del 2012. In questo campo le risorse sono talmente poche, che in Italia esiste il fenomeno scandaloso degli idonei senza borsa. Il "decreto del fare" non interviene su questo aspetto, ma inventa un'altra categoria di borse, e quindi non affronta il problema alla radice.

Veniamo agli aumenti relativi al Fondo per il finanziamento dell'università stabiliti dal decreto? legge in esame. In questo caso - udite, udite! - il Governo ha stanziato un aumento di ben 21 milioni di euro per l'università. Potrebbe sembrare effettivamente un risultato eccezionale: peccato che tale importo corrisponde soltanto allo 0,4 per cento del Fondo per il finanziamento delle università, e che tale aumento di 21 milioni di euro deve essere spalmato tra più di 70 università. Ciò avviene dopo un anno in cui tale Fondo è stato tagliato di ben 300 milioni di euro: pensate dunque di che misura ridicola stiamo parlando. Per ciò che riguarda gli enti di ricerca, l'aumento è «addirittura» di 3,6 milioni di euro, quando il relativo Fondo è stato tagliato di 50 milioni di euro appena l'anno scorso.

Veniamo all'ultima misura presente, relativa alla quota premiale del Fondo per il funzionamento delle università, che salirà addirittura dal 7 al 20 per cento, mentre i tre quinti di tale somma - corrispondenti a circa 1,4 miliardi di euro - saranno decisi in base ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR). Peccato che i risultati di tale Valutazione, pubblicata lo scorso 16 luglio, hanno mostrato che c'è una questione meridionale nell'università: le università del Sud performano infatti peggio di quelle del Nord.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Bocchino.

BOCCHINO (*M5S*). Sto concludendo, signora Presidente.

In pratica, se daremo i soldi in base a tale Valutazione, le università del Sud andranno sempre peggio e quelle del Nord andranno sempre meglio. Ebbene, noi del Movimento 5 Stelle pensiamo che nessuno deve rimanere indietro, e ciò vale anche per le università di questo Paese. Quello al nostro esame non è un decreto del fare, ma è un decreto dello sfasciare il sistema universitario meridionale, e per questo ci

opporremo con forza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (PdL). Signora Presidente, intervengo sul disegno di legge n. 974, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Nel caso in cui non dovessi completare il mio intervento, le chiedo di darmi la possibilità di allegare il testo scritto agli atti dei lavori parlamentari.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, «(...) migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi». Quanto avete appena ascoltato sono le parole pronunciate a Dogliani, 4.810 abitanti, a 50 chilometri da Cuneo, il 15 settembre 1960, presso l'impresa dei fratelli Guerrino. A pronunciarle fu il secondo presidente della nostra Repubblica, l'economista Luigi Einaudi.

Nel mio intervento del 31 luglio scorso, a favore del disegno di legge n. 941 («Tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale»), mi sono permesso di citare Epicarmo di Iblea e Francesco d'Assisi. Il primo ammoniva che per essere sapienti sarebbe meglio prevedere, piuttosto che ravvedersi (meglio anticipare che reagire, diremmo oggi); Francesco, invece, esorta alla speranza sul fatto che cominciando con il «fare il necessario», seguirà «il possibile» ed a questo «l'impossibile».

Dal mio piccolo angolo di parlamentare, librante con la prima parte dell'articolo 67 della Costituzione (sulla responsabilità verso la Nazione), ho anche azzardato un concetto generale: in una situazione di pericolosa concorrenza internazionale e di dominio della società meccanicistica e cartesiana, per rilanciare l'economia sarebbe opportuno promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, attraverso il quale lavoro, salute ed impresa potranno essere sinergiche e moltiplicative. Un modello ecologico ed olistico per rendere sostenibile lo sviluppo, sia per le generazioni attuali sia per quelle future.

Miguel de Cervantes, scrittore europeo di origine spagnola, scrisse fra il 1598 ed il 1615, nel suo famoso «Don Chisciotte della Mancia», che Dulcinea una modesta contadina di una sconosciuta contrada spagnola di campagna, a 150 chilometri a Sud-Est di Madrid, il Toboso, diviene emblema del particolare che si fa universale. Infatti Miguel de Unamuno, altro filosofo europeo di origine spagnola, liberale, 400 anni dopo, proprio a proposito di Dulcinea scrisse, parafrasando, che solo nei particolari si può realizzare l'universale.

Un antico detto arabo, e molti di voi sapranno che nella mia terra di Sicilia gli arabi sono transitati ed hanno civilizzato non poco, afferma che una parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe attraversare almeno tre porte: sull'arco della prima porta, vi è scritta l'esortazione a verificare se la parola che state per pronunciare sia vera; sulla seconda porta, la richiesta è quella di valutare se la parola è necessaria; alla terza, infine, dovrete considerare se essa è gentile.

Il Governo attuale, detto delle larghe intese, con la conversione in legge del decreto cosiddetto del fare, ci propone di attraversare quelle tre porte, signor rappresentante del Governo, della verità, della necessità e della gentilezza. Ma il Governo delle larghe intese è una Dulcinea che pretende di reagire anticipando, di prevedere per non ravvedersi, di cominciare a fare il necessario, poi il possibile e quindi arrivare a fare l'impossibile.

Ho letto il decreto del fare, signor rappresentante del Governo, e penso che, come direbbe Flaiano, ci sono molti modi di arrivare, il migliore è partire. Rilanciare l'economia non è solo onere ed onore del Governo; anzi, imprenditori e *manager*, banche ed istituzioni internazionali, associazioni di categoria e

lavoratori, cittadini e classi dirigenti, sono gli attori principali, i soggetti attivi strategici.

La politica ed i Governi non sono più, fortunatamente, il codice unico universale intorno al quale ogni cosa gravita. Il Governo sta facendo la cosa migliore: partire. Purtroppo con codesta partenza, signor rappresentante del Governo, per ragioni di tempo ed opportunità politiche che poco condivido, non sarà possibile dare forza al dibattito parlamentare. Non sarà possibile, per esempio, intervenire con proposte o critiche sulla libertà di spesa dei cittadini. Con la scusa della lotta al riciclaggio si impone ad ognuno di noi la schiavitù de denaro virtuale (bonifici, assegni e quant'altro).

Anche i pensionati e i piccoli artigiani della manutenzione casalinga sono obbligati a pagare alle banche i costi di gestione dei propri piccoli scambi monetari. I 1.000 euro di limite, imposto dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti, fino al decreto legislativo n. 169 del 19 settembre 2012, sono veramente una specie di pedaggio medievale alle banche. Signor rappresentante del Governo, come si fa a rilanciare l'economia se i consumi casalinghi saranno dominati dagli interessi delle banche? A tale proposito ho presentato un emendamento di modifica del limite per la tracciabilità dei pagamenti per portarlo da 1.000 a 3.500 euro.

Altro esempio che porto di dibattito in un Parlamento sovrano è quello del problema delle infrastrutture al Sud. Come si fa a rilanciare l'economia se metà del Paese manca delle infrastrutture centrali e strategiche per la produzione e la circolazione di merci, capitali, persone e conoscenza scientifica e tecnologica? Perché non pensiamo, signor rappresentante del Governo, al TAV del tavoliere del Salento?

L'Europa mediterranea, solo per i Paesi del Nord Africa, riguarda 500 milioni di persone, un mercato di capitali, merci, persone e civiltà pari a quello dell'Unione Europea. Ed il Sud d'Italia potrebbe diventarne il corridoio strategico. Invece questo Governo ha creato le condizioni contrarie a questo obiettivo e ha bloccato la crescita e lo sviluppo del Meridione.

Da noi in Italia, non accade che, attraverso una fattispecie, si promuova la collettività, anzi, poiché alcuni magistrati si svegliano tardi e per colpirne uno colpiscono tutti, ecco che non abbiamo tempo ed opportunità per discutere in Parlamento dei beni comuni. Alcuni magistrati forse non conoscono la differenza fra infortunio, errore e malvagità, di cui già Aristotele avverte nella sua "Etica", proprio per evitare gli orrori del dialogo e della lotta politica ridotti a dibattimento tribunale.

Spero che quella gentilezza della terza porta del detto arabo sia sempre più estesa al maggior numero di cittadine e cittadini storicamente possibile. In questa speranza, per ora mi astengo dal votare il disegno di legge n. 974, cosiddetto del fare. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

[DE PIN](#) (Misto). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, molte delle norme contenute nel cosiddetto "decreto del fare" dovevano essere necessariamente modificate nelle Commissioni del Senato. Secondo i desideri del Governo, il testo emendato dovrà quindi essere approvato di nuovo alla Camera dei deputati per il sì finale entro venerdì 9 agosto. Questa accelerazione dell'*iter* parlamentare dimostra una fretta preoccupante, che può avere delle conseguenze potenzialmente pericolose vista la quantità di interventi previsti dal decreto (che sarebbe più opportuno chiamare «milleproroghe» per la quantità di misure che contiene) con i quali il Governo va a toccare aspetti molto diversi tra loro.

Alcune norme sono importanti. Penso a quella che ridimensiona i poteri di Equitalia, stabilendo l'impignorabilità della prima casa, se questo è l'unico bene del debitore o la sua residenza abituale, o a quella con la quale si amplia la dilazione dei pagamenti tributari fino a 120 rate mensili per quei contribuenti che si trovino nell'impossibilità di pagare i propri debiti al fisco a causa della grave crisi economica. In questo delicato momento del nostro Paese speriamo che questi provvedimenti migliorino la tanto difficile relazione tra fisco e cittadini.

Altre norme sono sicuramente dettate dal buonsenso, come quella sulla liberalizzazione del *wi-fi* e sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Viene finalmente introdotto un indennizzo monetario a carico della pubblica amministrazione in caso di ritardi nella conclusione dei procedimenti

amministrativi.

Altre norme ancora, invece, erano decisamente discutibili e, per fortuna, sono state modificate (penso alla norma che aboliva il tetto massimo per gli stipendi dei *manager* di Stato o al tanto criticato DURT, cioè il documento unico di regolarità tributaria).

Nel testo del "decreto-legge del fare" approvato dalla Camera dei deputati si stabiliva che il limite di 300.000 euro per gli stipendi dei *manager* di Stato venisse esteso a tutte le società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica. Rimanevano, perciò, escluse dal tetto importanti società pubbliche come Poste Italiane, Ferrovie e l'ANAS che svolgono servizi di interesse generale: i grandi boiardi di Stato erano salvi, alla faccia dei sacrifici continui richiesti ai normali cittadini!

Sembra, inoltre, che l'avverbio di negazione «non» sia stato inserito all'insaputa degli stessi onorevoli di maggioranza presenti in Commissione bilancio. Secondo i deputati si trattava di un errore materiale dovuto alla concitazione per l'approvazione in tempi brevi di un testo molto complesso al quale, per fortuna, il Senato ha posto rimedio.

Basterebbe questo episodio per dimostrare come la fretta nell'approvare questo decreto-legge possa avere conseguenze negative e contrarie agli obiettivi che, invece, esso si prefigge.

Allora, è legittimo chiedersi: qual è il progetto complessivo che esce da questo disegno di legge? Si tratta solo di norme emergenziali, o c'è anche qualcosa di più profondo? Qual è l'idea di Paese che scaturisce da questa proposta governativa?

Un testo che è troppo esteso, come eccessivi e a volte pretestuosi sono gli emendamenti che, invece di migliorare, creano ulteriore confusione nel legislatore chiamato a convertire questo decreto-legge. Troppi i nodi da sciogliere. Vorrei, infatti, ricordare che ieri alle 23 è stato approvato un emendamento che concede la possibilità agli enti locali di svendere il patrimonio pubblico con la scusa di fare cassa pagando allo Stato il pizzo del 10 per cento.

Voglio ricordare che tale patrimonio non appartiene esclusivamente a noi stessi e che abbiamo il dovere di preservarlo per le generazioni future: i beni pubblici - come dice Settis - non sono un salvadanaio da saccheggiare per contingenti esigenze di cassa.

Voglio concludere ricordando che «presto» e «bene» raramente vanno d'accordo perché, come disse Erodoto, famoso storico: la fretta genera l'errore in ogni cosa. (*Applausi dai Gruppi Misto e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, sì, siamo al solito metodo: nel provvedimento c'è di tutto e di più. Paradossalmente, quando si usa questo metodo, oltre a contraddizioni e forzature, si rilevano molte carenze. Mancano tante cose che per coerenza, su un provvedimento di questa natura, rischiano di gridare vendetta. Tali mancanze determinano le difficoltà che oggi in maniera più evidente, ma non solo oggi, sono emerse nel dibattito svolto da tanti senatori e senatrici che mi hanno preceduto. Insieme alle osservazioni sui temi politici generali, si sono evidenziate la difficoltà e la sofferenza di una maggioranza (non sto qui a ribadire le cose che condivido già ricordate) che ovviamente entra in fibrillazione quando si rende conto che in un provvedimento lanciato con l'appellativo "decreto del fare" e che si propone di cercare di mettere velocemente in moto l'economia sono state dimenticate tante cose che dovevano essere fatte e, in maniera surrettizia, ne sono state poste alcune che avrebbero meritato un *focus* specifico di quest'Aula e dell'intero Parlamento, con il tempo dovuto e con la precisione derivante dalla consapevolezza di affrontare temi rispetto ai quali modifiche normative producono conseguenze, a volte, estremamente negative.

Su alcuni importanti cantieri sono state messe delle date, in coerenza - si dice - con lo spirito del provvedimento. Alcune sono state modificate alla Camera, ed io credo, confermando appunto la bontà del nostro sistema bicamerale, che dobbiamo essere responsabili anche noi qui in quest'Aula di modifiche importanti, perché in alcuni casi le modifiche apportate dalla Camera (e non è, mi sembra di

capire, una mia valutazione personale) sono state peggiorative rispetto allo stesso testo iniziale proposto dal Governo.

Allora esercitiamola, questa funzione che i Padri costituenti, con lungimiranza, inserirono nell'assetto democratico del nostro Paese. Se serve mettere delle date per fare degli annunci, degli *spot* elettorali, si mettano pure, come si suol dire, a casaccio....

PRESIDENTE. Per favore, concluda.

CERVELLINI (*Misto -SEL*) ...ma se invece devono servire a fare delle opere, allora queste devono essere precise e sostenibili, ad esempio quelle riferite alle opere che si prevedono per la metropolitana di Roma, per evitare che vengano perse risorse fondamentali. Dobbiamo far sì che la questione della modifica dell'ANAS e l'eventuale rischio di una privatizzazione non siano affrontati in maniera surrettizia in questo decreto, che le vicende dell'autostrada Aurelia non siano affidate alla società SAT e magari alla Regione, senza coinvolgere minimamente gli enti locali di riferimento, cioè la Provincia di Grosseto e il Comune di Orbetello.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Concludo senz'altro.

Diamoci del tempo, cerchiamo di uscire da questa sferza che impedisce a quest'Aula di svolgere la funzione ed i compiti per cui è stata chiamata non solo dal popolo italiano, ma dalle indicazioni del Costituente.

Si è detto di spostare la sede dell'*Authority* dei trasporti in quel di Torino, così rallentandone l'azione ed aumentando i costi di una realtà fondamentale per porre mano in maniera strategica e non a *spot* a tutte le politiche dei trasporti. Questo vuol dire che rimane solo l'Alta velocità? Temo che ci sia questa tentazione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (*M5S*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, il filosofo e scrittore britannico Bertrand Russell diceva: «La causa principale dei problemi è che al mondo d'oggi gli stupidi sono strascurati, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi». Noi siamo pieni di dubbi su questo decreto che vorremmo definire «del lascia fare»: lascia ricoprire l'Italia di cemento, ancora una volta, e rimanda ancora una volta ad un'infinità di decreti attuativi, dai quali possiamo aspettarci davvero di tutto, soprattutto tempi davvero infiniti. Ancora una volta si cerca di mettere delle pezze rabberciate su buchi giganteschi, anziché tentare di intervenire con progetti strutturali di lungo periodo. Ancora una volta facciamo finta che l'Europa non esista, fingendo di ignorare l'esigenza di rispettare ed applicare le direttive europee. In queste pagine, infatti, ci sono scritte cose che porteranno l'Europa ad aprire altre procedure d'infrazione nei nostri confronti: il che significa altre multe salatissime pagate da tutti noi.

La fretta coniugata all'assenza di dubbi sono una combinazione letale per il Paese. Avete promesso centralità al Parlamento, ma la scusa che l'Italia è in emergenza serve a zittire questo luogo deputato al confronto.

Sono anni che siamo in emergenza, almeno venti anni di permanente emergenza. Avete approvato e sopportato ogni genere di intervento e di manovre di riforma: a questo punto, dovremmo essere non salvi, ma strasalvi; invece, siamo ancora in emergenza. È davvero curioso.

Ricordo che l'articolo 77 della Costituzione prevede che occorra che vi siano casi straordinari di necessità ed urgenza per varare un decreto-legge: l'ha detto non più tardi di due mesi fa anche la Corte di cassazione, che è rimasta inascoltata. Qui - invece - facciamo tutto il contrario: il decreto del Governo del partito unico detta la linea; i mezzi di comunicazione sostengono a reti unificate che è fatto tutto per il bene dell'Italia e le Aule sono ridotte ad un esercito di schiaccia-bottoni, come avete dimostrato la scorsa settimana quando avete corretto il vostro voto dopo il parere del Governo. Chi instilla il dubbio è tacciato di ostruzionismo, o - peggio - di eversione, oppure viene bloccato in Aula durante gli interventi per paura di quello che potrebbe dire o per quello che ha appena detto.

In pochi giorni si approvano decreti giganteschi, e siccome in qualche caso - mi riferisco al provvedimento sul voto di scambio politico-mafioso - ci si accorge che c'è qualcosa che non va,

l'importante è non correggersi, oppure scrivere un altro decreto, che arriverà la settimana prossima. Credo che questo sia il momento del coraggio, e non perché siamo in emergenza, ma perché è ora di portare l'Italia fuori dall'emergenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, questo provvedimento contiene una serie di interventi. È indubbiamente anche enciclopedico, come è stato definito da qualche collega; tuttavia, è meglio un'ottantina di interventi, magari non decisivi ciascuno di per sé e non epocali (di quelli che legheranno il cognome del proponente ad una norma), che però vengono fatti, messi in atto e sono utili, piuttosto che le grandi riforme di decine e decine di articoli su qualche settore, che, il più delle volte, non raggiungono il traguardo dell'approvazione e, poi, a volte, cambiano tutto per non cambiare nulla, come disse un grande della nostra letteratura.

Pertanto, questo è un provvedimento che - credo - aiuterà il nostro Paese. È stato modificato in modo importante dalla Camera dei deputati ed è stato modificato anche dal Senato in Commissione, con una serie di modifiche opportune. Faccio alcuni esempi: il taglio agli stipendi ai *manager* delle partecipate dello Stato, con il quale si è fatto partecipare questa categoria di persone - indubbiamente di valore, ma anche di altissimo costo per il Paese - ai sacrifici che vengono fatti fare un po' a tutto il Paese, in particolare a coloro che dipendono dallo Stato, con delle eccezioni che però vedremo.

È stato poi molto importante che si sia posto rimedio ad alcuni errori fatti nel passato: la famigerata gabella sulle imbarcazioni da diporto, che ha ottenuto a suo tempo il bell'effetto di ridurre enormemente il gettito delle imposte e distruggere un settore, con grande danno per l'occupazione e per tutto ciò che sta intorno alle imbarcazioni da diporto, alla loro vendita, manutenzione e riparazione.

In particolare, c'è una serie di provvedimenti che introducono una semplificazione; alcuni sono davvero di forte semplificazione; in altri la semplificazione è soprattutto contenuta nel titolo e non è così decisiva come si potrebbe sperare, ma questo è un settore su cui è importantissimo andare avanti. Non è facile andare avanti in questo settore, nonostante sia una cosa palesemente positiva per il Paese, per le imprese e per la vita di ciascun cittadino e sia a costo zero, anzi, spesso la semplificazione comporta un minore lavoro da parte della pubblica amministrazione. Pertanto, è sempre difficile capire perché non si interviene più a fondo. La ragione naturalmente c'è: c'è una fortissima resistenza da parte della burocrazia, non intesa in senso astratto - le cose astratte o materiali non hanno volontà propria - ma come ceto dirigenziale e funzionariale, in cui ci sono grandissime professionalità ma dove, quasi per natura, c'è una grossa resistenza nei confronti del cambiamento, in particolare, dell'abolizione delle procedure inutili, che però danno il potere a qualche oscuro funzionario - a volte neanche tanto oscuro e spesso molto ben pagato - di apporre un timbro, una firma, una bolla, una ceralacca senza la quale un'azienda non parte o non si può ampliare, oppure un privato non può lavorare. Da questo piccolo potere questi soggetti possono dunque trarre soddisfazione personale oppure una collocazione migliore nell'ambito delle varie gerarchie nelle quali si strutturano queste funzioni; a volte, c'è persino la tentazione di cedere alla corruzione. Quest'ultima si combatte soprattutto riducendo le occasioni, specialmente per quanto riguarda la pubblica amministrazione, di esercitare un potere arbitrario, che a volte si esercita addirittura in modo radicale negando un certo permesso a chi ne avrebbe diritto - o viceversa - o, ancora, quando le norme e la decenza sono tali da rendere impossibile la negazione di un'autorizzazione, facendo aspettare quattro settimane, quattro mesi o quattro anni prima di concederla. Nel frattempo, l'azienda non parte, i posti di lavoro non ci sono e l'azienda per un po' pazienta e poi rinuncia, oppure va all'estero, oppure chiude perché l'iniziativa, non essendo stata messa in atto, non è più competitiva. In questo è stato molto importante evitare la follia di aggravare ulteriormente i documenti necessari: mi riferisco al documento unico di regolarità contributiva (DURC), e al documento unico di regolarità tributaria (DURT), che già di per sé fanno specie. Sappiamo infatti quanto difficile sia di questi tempi per un'azienda ottenere un pagamento; sarebbe quindi impossibile per un'azienda che deve pagarne un'altra assolvere a tutta una serie di adempimenti, che dovrebbero toccare a chi accerta l'evasione fiscale e contributiva, non certo a un privato che dovrebbe occuparsi di lavorare, fare profitto e pagare i suoi fornitori. Addirittura c'era chi - e meno

male che dovrebbe rappresentare il cambiamento per il nostro Paese - proponeva un aggravamento ulteriore, che avrebbe causato ulteriore disoccupazione e difficoltà per chi riesce in qualche modo a continuare a lavorare. Dobbiamo davvero continuare su questa strada delle cose di buonsenso; ma accanto al buonsenso la situazione del Paese è tale che ci chiede coraggio e determinazione, e su questa strada bisognerà andare avanti nel futuro. Ci vogliono un fisco meno esoso e meno assillante, una burocrazia più collaborativa e meno nemica del cittadino e dell'impresa, una giustizia anch'essa affidabile, sia nei tempi che nei responsi, e non una giustizia che dà a situazioni identiche giudizi opposti, cosa che rende totalmente aleatorio qualsiasi affidamento che si può fare su di essa, al fine di ricreare davvero nell'Italia un ambiente dove si possa fare impresa, lavorare, produrre, creare lavoro e avere buona coscienza che, se non si è fatto nulla di male, non si rischia il carcere o multe multimilionarie.

Infine, desidero fare un paio di notazioni. È stato approvato un ordine del giorno per chiedere al Governo di agire finalmente nell'ambito della geografia giudiziaria; da molti mesi lo si chiede al Governo. Il Ministero della giustizia, in particolare, risponde positivamente sul fatto di fare un decreto correttivo. Alcuni aspetti della riforma della geografia giudiziaria, che noi sosteniamo fin dall'inizio, sono stati attuati dal Governo precedente, ma in modo totalmente inadeguato e dannoso, sia per il funzionamento della giustizia che per i territori. Dal momento che era stato espresso un parere già nella scorsa legislatura, una forte pressione è stata esercitata anche in quella attuale e il Governo accoglie gli ordini del giorno e afferma che può fare il decreto, il Ministro della giustizia - al quale peraltro auguro una pronta guarigione dall'incidente che ha subito - e in particolare la struttura che gli sta intorno si devono dare da fare ed emanare questo benedetto decreto; in caso contrario, si potrebbe nutrire il forte sospetto che si voglia il fatto compiuto: arrivare alla data del 13 settembre, non fare nulla, e dire poi: «Peccato, volevamo fare tante belle cose...». No, non è peccato, bisogna farlo ora questo decreto; non si può più aspettare.

Infine, da piemontese, annoto con soddisfazione il fatto che le Commissioni abbiano approvato la collocazione della sede dell'Autorità dei trasporti nella città di Torino: si tratta sicuramente di una città che con i trasporti ha fatto la storia del nostro Paese. È una collocazione che non dovrà in alcun modo comportare nuovi costi - come la Commissione bilancio ha d'altronde ritenuto - nell'ambito del decentramento e della parziale riparazione nei confronti di una importante Regione, il Piemonte, che tanto ha patito nella ripartizione dei flussi finanziari che le dovevano arrivare.

Concludo l'intervento ringraziando i membri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, e in particolare i relatori, per il lavoro svolto, che è stato molto impegnativo ed intenso ed ha dato risultati certamente positivi. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

[LO MORO](#) (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, desidero dire in premessa che è difficile essere soddisfatti di provvedimenti di questo genere, per il loro contenuto e l'enormità degli argomenti che affrontano; probabilmente, però, è anche difficile affrontare la situazione complessa che sta vivendo il nostro Paese. In fondo, i provvedimenti che portiamo avanti sono un po' lo specchio della complessità, della difficoltà e dell'eterogeneità dei problemi che abbiamo davanti.

Probabilmente anche la sintesi con la quale viene definito il provvedimento al nostro esame quale "decreto del fare", il fatto di dargli un nome così generico ed onnicomprensivo dà il senso delle difficoltà incontrate dal Governo, e che abbiamo noi di riflesso, nell'introdurre tutta una serie di norme che hanno l'obiettivo di semplificare, velocizzare e favorire lo sviluppo del Paese.

Vorrei però dire che il Gruppo del Partito Democratico, in particolare la parte che lo rappresenta nella Commissione affari costituzionali, che ha condiviso il problema con il tutto resto del Gruppo e della maggioranza, non ha ignorato i problemi oggi posti con la pregiudiziale, che abbiamo convintamente respinto ma che sono oggetto della nostra attenzione da vario tempo. Desidero informare l'Aula - lo farebbe meglio di me la Presidente della Commissione - del fatto che di questi problemi ci siamo occupati in Commissione approvando un documento, che è stato anche inoltrato alla Giunta per il Regolamento, che sicuramente determinerà una produzione normativa specifica.

Proprio come sintesi del lavoro svolto, ieri in Commissione abbiamo proposto e votato un ordine del giorno, cui ha fatto prima riferimento anche la collega Lanzillotta, che denuncia una serie di problemi e impegna il Governo a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di un intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti (naturalmente esso contiene poi anche altri impegni). Lo dico per far comprendere che non ignoriamo il problema, che d'altronde - diciamolo con trasparenza - è di questo Governo, così come lo era del Governo precedente e di quello precedente ancora. In sostanza, da qualche tempo si assiste allo spostamento dell'attenzione sui decreti-legge, sulle loro dimensioni e contenuti, nonché sull'uso dei maxi emendamenti e della fiducia, che ha creato la necessità, non di tornare indietro, ma di rispettare più pienamente il contenuto delle norme precettive che ci sono a tale riguardo nelle leggi dello Stato e nella Costituzione. Quindi, non siamo davanti a una vera e propria incostituzionalità, ma alla necessità di restituire al decreto-legge - Parlamento e Governo insieme - il contenuto che gli è proprio. Speriamo pertanto che nel futuro non si determini più una situazione così complessa, o che per lo meno essa non si rifletta in provvedimenti così complessi come quello al nostro esame, che è stato difficile anche trattare.

Ne approfitto per richiamare l'attenzione dell'Aula su alcune norme su cui ci è stato consentito lavorare e, a questo punto del mio breve intervento, vorrei anche ringraziare il Governo, che ha partecipato ai lavori con molti suoi rappresentanti (e lei, signor sottosegretario De Vincenti, è stato sempre presente, insieme anche ad altri Sottosegretari). Quindi, una partecipazione così impegnativa da parte del Governo ha anche dimostrato un'apertura nei confronti non solo del Parlamento ma, nello specifico, del Senato perché non ha bloccato la trattazione del provvedimento: infatti, nonostante in pieno periodo estivo avessimo davanti a noi un decreto in scadenza, abbiamo avuto la possibilità di incidere non solo su alcuni aspetti del provvedimento sui quali c'era un interesse comune di Governo e Senato, ma anche su argomenti che hanno richiamato l'attenzione di questo ramo del Parlamento. Di questo sono particolarmente grata.

Vorrei ora richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcune norme contenute nel provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera e che sono state modificate, proprio su richiesta dei Gruppi parlamentari e dei relatori. Mi riferisco in particolare all'articolo 29-*bis* che introduce delle norme transitorie che si rendevano necessarie. Certo, è stato possibile inserire questa modifica perché la Camera aveva introdotto un articolo 29-*bis* la cui eventuale applicazione a regime non ci convinceva in quanto avrebbe inciso negativamente in materia di incompatibilità; noi, invece, abbiamo voluto mantenere l'incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di parlamentare. Non c'è però dubbio che eravamo in presenza di una norma che in sé denunciava un problema, e cioè la necessità di inserire una disposizione transitoria, ma che, secondo noi, la Camera non aveva risolto nel miglior modo possibile. Per questo motivo abbiamo proposto una modifica dell'articolo 29-*bis* che risponde a due esigenze: fornire una risposta provvisoria alle situazioni che si sono venute a creare e a quelle che erano già in essere nel momento in cui è stato varato il decreto-legge in discussione e, al tempo stesso, mantenere i principi di incompatibilità. Inoltre, abbiamo anche fatto un lavoro di pulizia, tecnicamente positivo, perché, come tutti sappiamo, l'incompatibilità era prevista per le cariche elettive di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti territoriali con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, mentre noi abbiamo stabilito che l'incompatibilità, che resta e, anzi, viene sancita in maniera chiara e definitiva, si estende anche ai sindaci di Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 20.000 abitanti: quindi non ci sono vuoti, non ci sono buchi, non c'è possibilità di diversa interpretazione.

Abbiamo potuto fare, inoltre, la stessa operazione con un'altra modifica che ha voluto il Senato, e che hanno voluto i relatori e la maggioranza di Governo: quella relativa all'articolo 29-*ter*, connesso agli articoli 54-*bis* e 54-*ter*. La Camera era intervenuta sulle funzioni della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), l'autorità che il Parlamento ha recentemente creato e alla quale abbiamo assegnato funzioni altisonanti: con il decreto anticorruzione, infatti, abbiamo reso tale organismo punto di riferimento per l'attività di anticorruzione valido non solo nei rapporti interni al territorio nazionale ma anche nei rapporti dell'Italia con gli altri

Paesi. Ridurre oggi il significato, il senso ma anche la portata delle competenze della CIVIT, così come aveva fatto la Camera, non ci sembrava assolutamente possibile; abbiamo così introdotto alcuni correttivi della norma che sono strettamente legati all'articolo 29-ter. Sicuramente, infatti, c'è stato un momento di frizione tra la CIVIT e la politica quando è stato emanato il decreto legislativo che doveva disciplinare le incompatibilità: in quella occasione, infatti, non si è tenuto conto della necessità - e questa è una responsabilità del Parlamento e del Governo, non certo della CIVIT - di introdurre alcune norme transitorie, che noi abbiamo quindi introdotto nel provvedimento in esame, rendendo così possibile oggi una discussione più serena proprio perché siamo riusciti a migliorare le disposizioni relative all'incompatibilità (ribadisco: incompatibilità, non inconfiribilità, non avendo nulla a che vedere con le condanne penali e quant'altro, ma con situazioni già in essere che andavano disciplinate).

Vorrei dire qualcosa anche sul tetto agli stipendi dei *manager*, perché leggendo i giornali la mattina dopo ci si resta male. Certo, in Commissione abbiamo soppresso la norma della Camera perché non ci sembrava in linea con l'orientamento della maggioranza, che non è di allargare le maglie, ma semmai di stringerle e di fare i tagli, non di diluirli. L'abbiamo soppressa perché la norma della Camera ci sembrava più favorevole e permissiva, quindi da questo punto di vista non assecondava le nostre esigenze; tuttavia non abbiamo bocciato nessun emendamento del Governo (il Sottosegretario qui presente mi darà ragione da questo punto di vista), tanto che la discussione sulla possibilità di operare tagli del 25 per cento al di fuori dei casi disciplinati dalla *spending review*, introdotta nel dibattito dal Governo, si è sviluppata all'interno della maggioranza. Abbiamo quindi predisposto un emendamento con i Capigruppo, non subendo né pressioni né ordini da alcuno, ma semplificando di molto quello del Governo, dando una soluzione legislativa che era nata, era stata diffusa e che la maggioranza, nella sua sovranità e totalità, ha fatto propria. Da questo punto di vista ho quindi voluto ribadire questo concetto, perché se è vero che diamo atto ai rappresentanti del Governo che ci hanno accompagnato del rispetto con cui hanno assecondato la nostra discussione, vogliamo qui ribadire che non ci sono *diktat* né ordini; anche per questo abbiamo scelto l'emendamento dei Capigruppo, con il consenso di tutti i Gruppi (compresa la Lega e il Movimento 5 Stelle), anziché presentare un facile e comodo specchietto per le allodole, come poteva essere un emendamento dei relatori. Quindi più rispetto, più comunicazione positiva e veritiera all'esterno.

Concludendo, vorrei fare una sola considerazione su un aspetto che mi è piaciuto di questo provvedimento (anche se avrei voluto dire di più, visto che nel decreto-legge ci sono molti punti positivi): anche in misure che probabilmente andavano trattate con più tempo, come quelle della giustizia, si è avuto un occhio puntato sui giovani, e questo fa molto ben sperare. Le borse di mobilità, il programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, il tirocinio formativo, con tutti i limiti che queste norme possono avere, dicono ai giovani del nostro Paese che il Parlamento ha sposato l'obiettivo di dare risposte al sistema che li vede come protagonisti assoluti. (*Applausi dai Gruppi PD e SCpI e delle senatrici Bernini e Bisinella*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, devo dire che essere un legislatore è un grande onore, ma in qualche caso (e questo ne è un esempio) è anche fonte di grande frustrazione. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato intensamente a un testo che si spera di concludere in fretta e che rappresenta una pagina abbastanza triste della nostra vita di legislatori; è anche un brutto segnale per il nostro sistema decisionale nel suo complesso e in particolare per la sua immagine che diamo all'esterno. È vero che l'obiettivo è rilanciare il Paese, ma con un processo decisionale fatto in questo modo mi pare piuttosto difficile riuscire a farlo. Abbiamo lavorato tanto, e devo dire che la quantità del lavoro, in questo provvedimento in particolare ma non soltanto, è ormai inversamente proporzionale alla sua qualità, e purtroppo non ci sono segnali di ravvedimento in merito a tale aspetto.

Dovendo prendere a prestito le categorie della retorica già utilizzate da Francis Bacon, la *pars destruens* sarebbe molto facile nei confronti di questo provvedimento e molto più difficile quella *construens*; cerco di limitarmi ad alcune annotazioni di metodo, di sistema, rispetto a questi temi. Nel

testo, e soprattutto nei cinque - lo ripeto, cinque - fascicoli di emendamenti che abbiamo esaminato nelle Commissioni riunite, si trova di tutto, lo hanno già ricordato anche i colleghi che hanno parlato prima. Troviamo delle norme che hanno una dubbia legittimità costituzionale: andiamo ad approvare delle norme che probabilmente, prima o poi, saranno dichiarate illegittime. (*Applausi del senatore Volpi*). Ci sono norme palesemente inapplicabili: un giudice, un interprete o un amministratore potrebbero non trovare il modo di applicare alcune di queste norme. Ci sono norme che semplicemente non sono giuridiche: sono delle mere esortazioni che stanno bene in relazioni illustrative, con espressioni del tipo «al fine di ottenere» e similari, che con il linguaggio normativo nulla hanno a che vedere. Ci sono norme irragionevoli: diceva Mortati che le norme irragionevoli non sono norme giuridiche. Ci sono norme di un dettaglio tale che, non dico dovrebbero stare in un regolamento, ma forse neppure, in qualche caso, in un allegato ad esso relativo. Quel che è peggio, ci sono poi norme, specie quelle introdotte da alcuni emendamenti, che sono chiara espressione di interessi corporativi e particolaristici, nella peggiore tradizione che pensavamo di aver abbandonato.

Per quanto riguarda il contenuto delle norme, la lista sarebbe lunghissima e non mi soffermo, ma c'è veramente di tutto, dal fine vita al pastazzo: c'è davvero qualunque cosa, e i criteri di omogeneità sono quanto meno dubbi.

Certamente bisogna rilanciare la competitività ed è importante provare in qualche modo a farlo, ma di sicuro il "cosa" si fa non è indifferente rispetto al "come" lo si fa: il fine non può giustificare sempre i mezzi, soprattutto se dai mezzi si evince la quasi assoluta garanzia che il fine non possa essere raggiunto, perché non sono i mezzi giusti. La tecnica normativa non è un dettaglio: questa è un'Aula legislativa e dobbiamo ricordarcelo. Anche le cose buone, se fatte male, non sono più buone, mentre qui in realtà stiamo correndo questo rischio.

Va ricordato che quello in esame era un provvedimento "mostro" già nella sua concezione iniziale: in gran parte non presentava i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza. Forse si sarebbero potuti fare benissimo sette o otto decreti, dei quali probabilmente solo uno o due avrebbero presentato i requisiti di necessità ed urgenza. In particolare, già dall'inizio il decreto non presentava alcuna omogeneità, e noi sappiamo che l'omogeneità è un requisito di legittimità costituzionale dei decreti-legge: lo ha ricordato mille volte la Corte costituzionale; lo ha ricordato il Presidente della Repubblica e, più umilmente, lo abbiamo ricordato di recente nella Sottocommissione per i pareri della Commissione affari costituzionali di questa Camera, cercando di richiamare quali dovrebbero essere i criteri di ispirazione di un decreto-legge. Insomma, il provvedimento al nostro esame sembra fatto apposta, in realtà, per contraddire tutti questi elementi.

Dal decreto mostro iniziale, si è passati poi alla Camera, dove sono stati presentati circa 2.000 emendamenti: si è lavorato giorno e notte per una settimana, con sedute notturne lunghissime e, alla fine, è stata posta la fiducia. Quando il testo è arrivato qui in Senato, si è ricominciato come prima, come se assolutamente nulla fosse accaduto, e lo stesso Governo, che aveva posto la fiducia sul testo della Camera, ha presentato una sessantina di emendamenti rispetto a quello stesso testo sul quale aveva chiesto la fiducia. Insomma, così non funziona. Il decreto è nato male ed è peggiorato alla Camera, e anche noi qui in Senato, ahimé, salvo pochissimi lodevoli casi, abbiamo contribuito a peggiorarlo ulteriormente con emendamenti di ogni genere e forma.

Insomma, per arrivare alla brevissima «*pars construens*» che mi voglio sforzare di trovare in questo testo, devo dire che questo provvedimento è la migliore dimostrazione della necessità di profonde riforme nel nostro sistema decisionale, nonché delle storture che sta vivendo l'attuale sistema bicamerale. Forse questo ci aiuterà in qualche modo a riflettere sulla necessità di sbrigarci con queste riforme.

Vi è poi un secondo ed ultimo elemento positivo che vorrei evidenziare. Che si ponga o meno la fiducia poco cambia: questo decreto in qualche modo è un atto di fiducia. Diamo fiducia al fatto che il Governo abbia scommesso che queste sono le misure necessarie da adottare per rilanciare il Paese. Leggendo il testo e gli emendamenti qualche dubbio viene, ma è da sperare che sia così. Il Governo ci scommette e noi in qualche modo, non avendo altri strumenti a disposizione, in questo senso

dobbiamo dare fiducia all'Esecutivo.

Qualche disposizione è sicuramente positiva, e che non si possa non agire è dimostrato dal fatto che - è notizia di oggi - il PIL italiano è in calo da ormai otto trimestri consecutivi. Qualcosa va fatto, e ad oggi non c'è un'alternativa rispetto a questo provvedimento. Per questo motivo occorre, come si diceva una volta, turarsi il naso, essere responsabili verso il Paese e approvare il provvedimento in esame.

Nel ringraziare soprattutto i relatori per il grande lavoro compiuto, termino con l'auspicio che il Parlamento non si trovi più in queste umilianti situazioni, a dover affrontare decreti di questo tipo, e che la tecnica legislativa vada finalmente a migliorare per il futuro. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, SCpI e del senatore Volpi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Giovanni. Ne ha facoltà.

[MAURO Giovanni](#) (GAL). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e colleghi, mi verrebbe da chiedere al senatore Palermo come voterà sul provvedimento in esame, ma lo scopriremo nelle dichiarazioni di voto del suo Gruppo.

Le confesso, Presidente, essendomi iscritto a parlare, che mi ero preparato una traccia mentale sull'intervento che stamattina ritenevo opportuno si dovesse tenere parlando di "decreto del fare", ma la metto da parte perché vorrei rendere un giusto tributo al dibattito parlamentare. Non possiamo preparare i nostri interventi solo sulla base di quello che pensiamo *a priori* di dover dire o di poter dire su un provvedimento; ritengo che la vita parlamentare sia importante se ci si ascolta e se ci si determina nelle proprie posizioni anche sulla base del contraddittorio, delle discussioni, degli interventi che in quest'Aula vengono resi.

Chiaramente avrei voluto dire che il provvedimento poteva essere arricchito da misure relative al credito d'imposta per le aziende del Mezzogiorno d'Italia oppure volte ad aiutare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati del Mezzogiorno; abbiamo inoltre molto lavorato in questi giorni e in queste ore per apportare migliorie importanti al testo, perché volevamo fosse introdotta la continuità territoriale delle isole della Sicilia rispetto al resto del Paese, ma anche la facilità di accesso al credito.

Però oggi, dopo questo dibattito, viene da chiedersi a quale domanda deve rispondere il Parlamento. Oggi credo che la domanda cui deve rispondere il Parlamento sia la seguente: si è fatto tutto ciò che era possibile fare? Nel decreto del Governo, emendato alla Camera e ora giunto in Senato, si poteva fare di più rispetto ai conti pubblici per come sono combinati, rispetto alla propensione alla crescita? Si poteva fare di più? Ebbene, noi del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ci siamo detti che forse al momento questo è il massimo che si può fare. Abbiamo accettato di trasformare i nostri emendamenti in un ordine del giorno perché non intendiamo far mai dimenticare a questo Governo quali sono gli impegni assunti nei confronti del Mezzogiorno d'Italia; non faremo mai mancare il nostro assillo costante rispetto agli impegni che questo Governo ha assunto nel momento in cui ha ottenuto la fiducia, ma soprattutto rispetto a quella che riteniamo essere un'esigenza per l'Italia tutta. Ma da qui a dire che è tutto sbagliato, è tutto fatto male, ce ne vuole. Ho visto in questi giorni, da mattina a sera, per ore ed ore continuative, colleghi parlamentari meravigliosi che non hanno visto né l'ora del pranzo, né il tempo della cena o del sonno per poter produrre un ottimo lavoro parlamentare rispetto alle condizioni date; dobbiamo dirlo. Il fatto di trasmettere costantemente al Paese l'immagine di una vita parlamentare, istituzionale o politica, più ampiamente descritta come fattore di negatività, è una mera menzogna. Ma quando mai? Vogliamo che il Paese veda la politica solo come il luogo dell'attenzione rispetto alle vicende di un *leader* politico, ovvero ai congressi in casa di un altro partito, o dove tutto sembra messo in posizione di alternatività, un corpo a corpo, uomo contro uomo? No, non è questa la politica.

In queste settimane, in Senato, ho vissuto delle giornate di vita parlamentare assolutamente intensa e può pure essere, senatore Palermo, che forse qualche norma non sia perfetta. Anche il fattore tempo è stato fondamentale per il provvedimento in esame ed è ingiusto e ingeneroso non tenerne conto. Ieri il presidente Letta ha celebrato il suo centesimo giorno di Governo e la collega Bulgarelli, nel citare Bertrand Russell e nell'autodefinirsi intelligente (forse nel tentativo di voler definire tutti gli altri meno

intelligenti), ha dovuto riconoscere che in pochi giorni sono arrivati in Parlamento decreti giganteschi. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Lo ha ammesso e lo ha dichiarato, senatrice Bulgarelli: sono arrivati dei decreti-legge contenenti tutto ciò che è possibile fare per consentire la possibilità di costruire il rilancio dell'economia. Quando ci si chiede se abbiamo fatto tutto il possibile, tutto ciò che era possibile fare con i dati a nostra disposizione, io rispondo ancora di sì, signora Presidente, perché nei primi 100 giorni bisognava dare il senso e fissare la rotta giusta, per far riprendere la produzione e risollevare il Paese. Se non riprende la produzione, non ci sarà occupazione, non ci sarà gettito fiscale per lo Stato, non ci sarà prospettiva e non ci sarà futuro.

Allora, tutti i punti contenuti nel provvedimento al nostro esame - che riguardino la semplificazione, l'università o il DURT - che pure possono sembrare tra loro disomogenei, hanno l'unico obbiettivo di far ripartire la produzione del Paese e di consentire all'Italia di agganciare la crescita che si comincia a registrare a livello europeo e mondiale. Per far sì che ciò accada, dobbiamo fare bene e presto.

Abbiamo avuto due splendidi relatori, che sono stati capaci, con pazienza e determinazione, di mettere insieme le pulsioni che giustamente arrivavano dai Gruppi parlamentari o dai politici, presi dall'ansia di far bene per il proprio territorio o per la propria gente. Tutto questo merita dunque la demolizione nel dibattito parlamentare? No, non la merita. Oggi andrò a casa contento: se il provvedimento in esame diverrà legge, sarò contento e potrò guardare in faccia la mia gente, nel mio territorio, perché potrò dire loro che ho fatto ciò che era possibile fare in questo determinato momento. E mi auguro che ciascuno di noi sappia fare altrettanto. In un Parlamento che è diventato il Parlamento delle citazioni - e mi auguro che esse non siano soltanto un coperchio per coprire i vuoti personali, perché talvolta ricorriamo alle frasi degli altri perché non sappiamo elaborarne di nostre - ricordo che, quando qualcuno, in maniera egregia, ha saputo chiedersi «Per chi suona la campana?», è stato risposto che la campana suona per ciascuno di noi.

Dunque, penso che ciascuno dei parlamentari che siede in questi alti scranni del Senato della Repubblica italiana debba avere sempre nel proprio cuore e nei propri atteggiamenti l'idea che sta lavorando per la Nazione e per i cittadini. Dobbiamo avere amore per la nostra missione e per ciò che possiamo fare: occorre tenerlo presente anche per il futuro.

Forse si sarebbe potuto evitare qualche strafalcione anche nella procedura di formazione del provvedimento, ma vi chiedo, colleghi: vogliamo toglierci la maschera? Vogliamo finalmente smettere di pagare ulteriori tributi a Pirandello? Una volta arrivati qui, in Aula, dobbiamo per forza recitare il ruolo della maggioranza o il ruolo dell'opposizione, sentendoci in dovere, a prescindere, di dire tutto il peggio possibile dell'avversario o dei provvedimenti in esame, solo perché non sono emanazione della propria parte politica? Il momento è così importante per il nostro Paese e così delicato, anche dal punto di vista politico, non lo nascondo, che è assolutamente necessario che ognuno si senta parte, pur in centesimi, del sistema istituzionale complessivo.

Siamo chiamati tutti quanti ad un senso di responsabilità straordinaria, perché straordinari sono i problemi che stiamo vivendo. Avremo servito i nostri giovani e i nostri disoccupati disperati, avremo servito davvero il nostro Paese se avremo dato il cuore e l'anima al provvedimento in esame.

Voglio quindi augurare ai colleghi di tutte le parti dell'emiciclo un ulteriore buon lavoro, perché tanto lavoro ci aspetta ancora e mi auguro che sapremo farlo con il giusto animo, con la giusta adesione e soprattutto con le idee che possono rafforzare la nostra economia ed il nostro futuro. *(Applausi dai Gruppi GAL, PdL e M5S e del senatore Santini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, purtroppo con questo "decreto del fare" si continua ad indebolire il testo unico sulla sicurezza sul lavoro: altro che impegno al raggiungimento del rischio zero!

Al di là della propaganda che ormai si ripete sempre uguale, di anno in anno, con i numeri dei morti e degli infortuni sul lavoro, che sarebbero in calo, la verità purtroppo resta una sola e cioè che l'ambiente

di lavoro continua ad essere anche causa di tragedie (morti, malattie e infermità) che tante sofferenze provocano nelle famiglie che le subiscono e ne segnano la vita per sempre.

Non è possibile ascoltare le parole di colleghi che, da un lato, dicono di essere attenti al tema della sicurezza sul lavoro e, dall'altro, con questi provvedimenti indeboliscono il testo unico in materia, che proprio a seguito delle tantissime modifiche a cui è stato sottoposto rischia seriamente di fallire, come è già successo per il decreto legislativo n. 626 del 1994.

La mia esperienza, colleghi, mi porta a dire che, quando per un Paese, per un'azienda la sicurezza diventa un peso insopportabile e non un dovere morale o di civiltà, quando il destino dei lavoratori o di un territorio rischia di tornare ad essere prepotentemente nelle mani padronali, allora tutto può diventare regressione: culturale, politica, civile ed ambientale. Quindi, se proprio la politica vuole fare, la finisca con l'indebolire la sicurezza sul lavoro, anzi la rafforzi. Questo sì che sarebbe un bel fare, un bel segnale per il Paese e per i suoi territori devastati, e naturalmente per i suoi cittadini. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice De Pin).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, farò un intervento un po' diverso, *sui generis* rispetto alla normalità di stamattina.

Ieri mattina mi sono recato nella solita edicola dove da anni ormai acquisto i giornali e ho incontrato una signora che conosco bene da molto tempo, di solito molto educata e discreta, la quale mi ha rivolto un'osservazione: non lavorate mai tutto l'anno, vi siete messi a lavorare ad agosto.

Non ho capito se fosse una domanda dettata dalla saggezza popolare o una provocazione, però una riflessione l'ho fatta. I primi giorni di agosto, signora Presidente, evocano le vacanze, il riposo: l'onesto lavoratore non aspetta che riunire la famiglia e passare qualche giorno insieme; il cittadino lavoratore aspetta il premio, le vacanze, le ferie.

Ma agosto evoca anche code estenuanti, traffico ingolfato e ingorghi. È agosto anche per il Governo, perché pare che l'Esecutivo sia obbligato a spingere sull'acceleratore per convertire in legge in pochi giorni, tra luglio e inizio agosto, appunto, parecchi decreti (per la precisione sette), pena la loro decadenza. Sette provvedimenti partoriti con il presupposto della necessità ed urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione: direi che sia una norma piuttosto allo stato gassoso, per adeguarla alla necessità, e non proprio come vorrebbe l'articolo 77.

Sette provvedimenti - lo abbiamo visto con quelli sin qui approvati - che meritavano più rispetto, più tempo, più attenzione per le materie trattate, per il momento storico-economico in cui sono contestualizzate e per l'apporto dell'opposizione, che può dare molto: l'ho già detto in un altro mio intervento, a volte l'opposizione dà un mucchio di suggerimenti gratis.

Ma ad agosto le vacanze evocano anche, a chi piace andare al mare, la pesca e lei, signora Presidente, mi insegna che nel torbido si pesca meglio. Quale occasione migliore per affrontare tutto questo ingorgo di provvedimenti e per cercare di farli fuori in poco tempo se non con la gestione di questo ingorgo istituzionale, con questa confusione, con questa fretta, con queste corse per approvare i decreti? Appunto, signora Presidente, pescare nel torbido. Fretta espressa a più riprese un po' da tutti: dal presidente Letta ai Ministri, agli autorevoli rappresentanti della maggioranza. Dal 21 luglio al 2 settembre, se non convertiti in legge dal Parlamento, decadono tutti. In verità qualcuno lo abbiamo anche approvato e vi possiamo garantire, signori ascoltatori da casa, che mai cosa è stata più inutile, sbagliata e addirittura, per alcuni versi, dannosa. Poco tempo per discutere. Poco tempo per gli emendamenti. Pochissimo o quasi niente per la ricerca della copertura finanziaria.

Signora Presidente, una pioggia di emendamenti sia alla Camera che al Senato. Un Ministro che all'uopo ha dichiarato: «Poiché abbiamo un calendario molto complicato prima della pausa estiva e non è possibile esaminare 800 emendamenti, a nome del Governo pongo la questione di fiducia». Spero che la stessa cosa non avvenga qua al Senato. Mi viene qualche brivido, ma spero non avvenga.

Il Gruppo della Lega Nord ha fatto un ottimo lavoro, tanto alla Camera quanto al Senato, con un impegno certosino, nella valutazione sia del testo originario che di quello licenziato dalla Camera

stessa. In questo lavoro certosino, signora Presidente, molti nodi sono venuti al pettine: qualche "marchettina" più o meno evidente infilata sapientemente tra le pieghe di qualche emendamento e qualche "marchettina" che era talmente e palesemente grande che, per nasconderla, non sono bastati 800 metri di strada da ultimare.

I nostri emendamenti erano e sono orientati a risolvere problemi e, se ascoltati e recepiti, avrebbero portato risorse a questo Paese, senza l'imposizione di nuove tasse e quindi probabilmente alla copertura di qualche emendamento: tagliare la spesa di questo Stato, mettere a dieta i conti pubblici, applicare i costi *standard*, federalismo fiscale. E invece, nuove assunzioni da una parte e esubero di personale dall'altra. Che strano questo Paese, signora Presidente! Troppo semplice usare il principio dei vasi comunicanti anche in questo campo: meglio nuove assunzioni. Creano consenso e Dio solo sa quanto questo Presidente del Consiglio ne abbia bisogno.

Ebbene, signora Presidente, la relazione introduttiva che il Governo ha premesso al decreto è desolante. Il provvedimento al suo interno prevede di tutto e di più. Io personalmente sono sempre dubbioso nei confronti di provvedimenti *omnibus*: si mette dentro un po' di tutto. Un bel minestrone, signora Presidente. Anzi, direi un bel passato, perché nel minestrone almeno carote e patate si riescono ancora a distinguere.

Il testo messo a punto non ha alcuna stella polare per le condizioni di questo Paese. Né è utile per favorire una ripresa orientata alla preservazione del tessuto industriale, dello Stato sociale, della dinamica tra categorie e dei rapporti tra banche e piccole e medie imprese. È utile però ad adempiere puntualmente ai dettami della Commissione europea, dell'asse franco-tedesco.

Gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno e, quindi, contrastare se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano, caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole imprese a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia del Paese. Queste imprese sono oggi in uno stato di profonda sofferenza. Molte di loro sono ormai condannate alla chiusura a causa della scarsa liquidità di cui dispongono: difficoltà dovute all'accesso al credito bancario e alla fortissima oppressione fiscale che è tra le più alte d'Europa.

Una seria politica di rilancio del comparto produttivo italiano non può quindi prescindere da un' incisiva azione a sostegno delle micro, piccole e medie imprese che affronti in maniera strutturale i maggiori ostacoli alla loro crescita, primo tra tutti l'accesso al credito, non ultimo la pesantissima burocrazia.

C'è il problema della disoccupazione giovanile, gli esodati, l'agricoltura, gli anziani: problemi appena sfiorati o nemmeno toccati.

Concludo il mio intervento analizzando globalmente il decreto-legge. Esso non risolve nessuno dei problemi affrontati; cambia nome e forma ai problemi stessi, rimandandone la soluzione a tempi migliori.

È stato denominato "decreto del fare", ma con questo modo di legiferare non ci saranno, purtroppo, tempi migliori. I problemi già esistenti rimarranno, solo più drammaticamente aggravati, amplificati e incancreniti. Il decreto del fare sarebbe dovuto diventare il decreto del fare di più, del fare bene e del lascia fare a chi è volenteroso e capace. Il presidente Letta vede la luce in fondo al tunnel, ma, signora Presidente, la luce è quella posizionata sul caschetto del minatore.

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). E se si reca nel tunnel durante la pausa pranzo quella luce non la vedrà più. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giannini. Ne ha facoltà.

[GIANNINI](#) (*SCpI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, scegliere e decidere è ciò che si chiede ad un Governo responsabile in una situazione di emergenza ed è ciò che la buona politica dovrebbe fare in ogni caso, anche in situazioni non di emergenza.

La visione di insieme di questo decreto-legge molto eterogeneo, molto complicato (colgo l'occasione

anch'io per ringraziare i relatori per il complesso lavoro che hanno svolto) induce, tuttavia, ad una ragionevole speranza e ad un sia pure cauto ottimismo: la speranza di una svolta politica nella selezione delle priorità di intervento e l'ottimismo che non in questa occasione, ahinoi, ma in futuro ad essa possa seguire lo stanziamento di risorse adeguate.

Ecco: scuola, università, ricerca, beni culturali, sport trovano adeguato spazio nel "decreto del fare". Era un dato molto atteso, ma non scontato, e quindi mi preme sottolinearne la rilevanza politica. Così come ci sembra meritorio lo sforzo di integrazione dei temi dell'istruzione e della cultura nel contesto nazionale con un occhio riservato al ruolo delle autonomie locali e territoriali nella gestione di alcuni processi e nella dimensione europea. Faccio qualche esempio molto rapido che mi pare emblematico.

Le Regioni e gli enti locali sono direttamente coinvolti nella gestione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, uno dei temi caldi della scuola italiana, l'articolo 18, con una misura di garanzia - il rispetto delle priorità territoriali - e di razionalizzazione, con il fine esplicito quindi di evitare duplicazioni di interventi e conseguenti sprechi di risorse.

Ancora. L'articolo 9 prevede il potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle pubbliche amministrazioni responsabili degli interventi a gravare sui fondi strutturali europei e prevede anche misure di accelerazione. Pertanto, è un articolo che risponde alla nostra debolezza sistemica che ben conosciamo nell'impiego dei fondi strutturali. In sintesi, per ogni euro ritornano a Roma 40 centesimi, cosa che ci penalizza moltissimo sul piano della comparazione con gli altri Stati membri e ci penalizza moltissimo in termini di sviluppo e crescita interna del Paese.

Tuttavia, ad un esame analitico, anche qui come altrove nell'avvio di questa legislatura, emergono luci ed ombre che credo sia nostro dovere richiamare.

Partiamo dalle luci, che si vedono meglio. L'articolo 58, al comma 1, anticipa di un anno la possibilità per università ed enti di ricerca di assumere per il 50 per cento del *turn over* del pensionamento in atto, e noi tutti sappiamo bene che ricerca ed innovazione la fanno molto meglio cervelli giovani rispetto a cervelli più maturi. A mio parere questa è, forse, la misura in potenza più importante dell'intero capitolo, il Capo III, che contiene "Misure in materia di istruzione, università e ricerca".

Le aspettative su questo decreto-legge per il settore dell'istruzione superiore erano veramente molto alte, legittimamente molto alte, perché il programma di governo dell'università e della ricerca del ministro Carrozza è stato presentato ed annunciato poco più di un mese fa dinanzi alle Commissioni congiunte Camera e Senato con l'assunzione di impegni molto precisi: ripristinare i 300 milioni di euro che mancano nel fondo già esausto di finanziamento ordinario (ricordo che tutto il sistema universitario è finanziato con circa 6,5 miliardi di euro), diminuito del 14 per cento nel corso degli ultimi cinque anni, e destinare questa quota alla valorizzazione del merito degli studenti, ad aiutarli a scegliere la loro università e quindi a spostarsi in un Paese che è sempre più statico nello spazio, nella scala sociale e generazionale.

Ecco, abbiamo lodato questo nobile intento, dentro e fuori le Aule parlamentari; continuiamo a pensare che, se tradotto in atti legislativi ed esecutivi, esso possa veramente rappresentare (o forse è meglio dire che esso rappresenterebbe) una svolta storica ed un'autentica inversione di marcia rispetto a quei decenni di trascuratezza rispetto al mondo dell'istruzione, della cultura e della ricerca che hanno impoverito il futuro di una generazione di italiani.

Oggi permettetemi però di dire che questo applauso mi sento di smorzarlo, perché altri provvedimenti legislativi contenuti del decreto dal fare sembrano tradire questo principio ed hanno generato motivato allarme. Il programma nazionale di borse di studio, di per sé molto importante e molto nobile, previsto dal decreto non godrà di finanziamenti aggiuntivi, e lasciatemi dire che il premio in ogni campo ed in ogni modo è un di più, non è un di cui, senno non è premio. In una prima versione del testo congedato alla Camera, nell'articolo 59-*bis*, esso veniva addirittura finanziato con i 250 milioni circa ricavati dal fondo premiale che la legge assicura ormai da alcuni anni (addirittura dal 2008) alle università meritevoli. Non voglio tediare gli eroici colleghi superstiti in quest'Aula soffermandomi sui tecnicismi in merito, ma è come dire che per premiare il merito degli studenti si sottraggono risorse alle loro università, che già sono in affanno nella sostenibilità ordinaria.

Questa misura così com'era, quindi, risultava del tutto inaccettabile per ragioni semplici che elenco: in primo luogo, perché sconfessava nei fatti il principio meritocratico su cui Governo e Parlamento si sono impegnati; in secondo luogo, perché contraddiceva l'impegno a rifinanziare istruzione e ricerca espresso in sedi pubbliche dal presidente Letta e dal ministro Carrozza.

Il Gruppo di Scelta Civica ha da subito proposto la rimodulazione, se non l'abrogazione, dell'articolo 59-bis e ha sostenuto la rimodulazione dell'articolo 60, il cui principio ci pare comunque corretto: cioè, un incremento progressivo della quota premiale per le università virtuose. Quindi, oggi prendiamo atto che l'accoglimento delle nostre proposte ha sventato il pericolo di una deriva demagogica ripristinando la netta distinzione tra una retorica del merito, di cui molto sentiamo da molto tempo ed anche in questi tempi, e una vera cultura e pratica del merito, di cui abbiamo disperato bisogno. Pertanto, oltre a questa consapevolezza, ci auguriamo che in futuro ci sia anche più coraggio di passare da nobili principi ad atti legislativi adeguati. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD e delle senatrici Bernini e Mussini. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, mentre le imprese, struttura portante, locomotiva della nostra economia, disinvestono, o meglio, per dirla con linguaggio chiaro, chiudono e non c'è imprenditore che non sia assillato dal dubbio amletico, che diventerà il tormentone di questa estate, resto o delocalizzo, mentre i lavoratori di tutto il Paese - quelli rimasti, intendo - sono in agitazione quasi perenne e comunque sempre più scontenti, mentre tre giovani su dieci sono NEET (non vanno a scuola né cercano un lavoro), arriva l'ennesimo decreto *omnibus* e con esso l'illusione che possa essere l'opportunità giusta e concreta per risolvere tutto e portarci fuori dalla crisi.

L'entusiasmo è stato tanto da conferirgli l'appellativo "decreto del fare", anche se, pensando agli effetti che avrà concretamente, forse sarebbe stato più opportuno chiamarlo "decreto del fare, dire, baciare, lettera e testamento", per trovare almeno un po' di conforto nell'ironia.

Purtroppo questo decreto non contiene nessun megaprovvvedimento strutturale e risolutivo, nessuna vera riduzione degli sprechi nell'amministrazione pubblica, nessun piano industriale convincente, nessun intervento sull'eliminazione dei conflitti di interesse, nessun nuovo programma energetico, né misure per l'ambiente, ma circa cento misure dai margini peraltro molto incerti che non possono essere la cura miracolosa per salvare un Paese malato grave, ma forniscono soltanto un *maquillage* variopinto per rendere più presentabile il morto.

Qualche proposta buona, ad onor del vero, c'è. Qualcuna addirittura in stile simil-Cinque Stelle. Mi riferisco, ad esempio, ai provvedimenti sulle infrastrutture. Il Governo recupera risorse predisposte per le grandi opere non utilizzabili nell'immediato (come il ponte sullo Stretto di Messina, che mai si farà ma continua ad assorbire risorse, il Terzo Valico ligure e la linea di Alta velocità Torino-Lione) e preleva un fondo di 2 miliardi di euro per finanziare alcune infrastrutture immediatamente cantierabili, che dovrebbero cioè creare subito posti di lavoro, così da consentire la continuità di cantieri già in corso nel 2013, come la terza linea della Metro a Roma o la Quadrilatero nelle Marche, che non rimarrà - si spera - opera incompiuta. Questo mi sembra un dirottare fondi verso l'utile, ed apprezzo.

Sono stati promossi interventi per facilitare il credito delle imprese grazie anche all'aumento del Fondo di garanzia e il ricorso alla Cassa depositi e prestiti; si incentivano i pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione e si pone un freno allo strapotere di Equitalia con la non pignorabilità della prima casa e dei capannoni e l'innalzamento della soglia di credito per l'esproprio. Si cerca di porre rimedio all'arretrato della giustizia civile, soprattutto nelle corti di appello e in Cassazione, con il reclutamento di molti magistrati. Viene riproposta la mediazione obbligatoria, che aveva avuto successo, ma era poi stata bloccata dalla Corte costituzionale. Si dà il via - sembrerebbe con convinzione - all'agenda digitale e in ambito sanitario vengono eliminate diverse certificazioni e procedure inutili. Si predispone, grazie all'intervento dell'INAIL, anche un piano di edilizia scolastica da 100 milioni di euro, nonché lo stanziamento di fondi per la predisposizione di borse di studio e nuove assunzioni di ricercatori.

Ci si è mossi anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro, intervenendo direttamente sul decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha fatto sempre insorgere tante polemiche dal suo avvento, nel 2008 appunto. Ricordo che fu varato l'ultimo giorno del Governo Prodi, in fretta e in furia e pieno di refusi; nel giro di un anno ci fu la prima revisione ed ha creato molti dubbi interpretativi. Ma proprio in questo decreto, forse perché sono nel settore, ravviso la maggiore occasione mancata. Molti sarebbero stati gli adempimenti meramente formali da eliminare in modo netto e indolore, senza pregiudizio per alcuno e senza toccare gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività ne sarebbe risultata al contrario rafforzata, in quanto tempo e risorse sarebbero state impiegate per assicurare il bene supremo, costituito dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e non per recitare una farsa.

Le semplificazioni a cui mi riferisco e che avrei voluto riguardano - appunto - la figura del medico competente, come definito dal combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 38 del citato decreto, che è titolare di un ruolo fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e a cui la legge attribuisce attualmente l'obbligo di adempimenti amministrativi e burocratici che nulla hanno a che vedere con la prevenzione negli ambienti di lavoro. In sintesi, avrei voluto che veramente si fosse inciso in modo determinante, secondo il principio "meno carta e più sicurezza".

Tra questi adempimenti la non approvazione di un emendamento che avevo portato in Commissione anche ieri mi è parsa irragionevole. Perché non eliminare l'Allegato 3B annesso all'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che porta solo ad inserire dati inutili, non utilizzabili dal punto di vista epidemiologico e che non salvaguardano la salute? Cosa c'è dietro? Quale interesse?

Quanto al metodo proposto, esso non è all'altezza dei tempi, ma quasi un ricorso al pallottoliere. Mi chiedo: il medico del lavoro avrebbe avuto l'occasione di avere più spazio per tornare a fare il medico e per agire da consulente globale in azienda; invece, passerà questa estate ad inserire dati, uno ad uno, dati che non saranno utilizzabili da nessuno, dati già in possesso della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

FUCKSIA (M5S). Riferisco che anche questa mattina la senatrice Bernini ha suggerito di non chiedere a cittadini ed aziende adempimenti inutili. Mi dico: perché questo? Però facciamo finta che così continuiamo a fare sicurezza, quando non la facciamo. Abbiamo fatto del lavoro non una semplificazione, ma ci siamo proposti come ufficio delle complicazioni delle cose semplici.

Abbiamo introdotto il concetto di rischio quando non c'è rischio o quando è basso. Quando è basso il rischio? Andiamo in un'azienda a cambiare una lampadina: passa un muletto e abbiamo l'incidente. Allora, chiediamoci se il rischio era basso o no. 30 giorni o 29 possono veramente cambiare un rischio, un profilo di salute? Però continuiamo così, continuiamo a dire che va tutto bene.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda, la prego.

FUCKSIA (M5S). Come diceva il maggiordomo alla marchesa, al castello andava tutto bene, tranne un piccolissimo incidente, la morte del cavallo. Alla domanda della signora, il domestico spiegava che la morte era avvenuta per asfissia durante l'incendio delle scuderie, ma a parte questo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caridi. Ne ha facoltà.

CARIDI (PdL). Signori del Governo, signora Presidente, onorevoli senatori, il Governo Letta, al quale abbiamo dato la fiducia, è nato con l'obiettivo prioritario e fondamentale di offrire immediate e risolutive risposte a partire dalla drammatica crisi economica e sociale che il Paese viveva - e vive - quotidianamente. Si intende allora che l'approvazione del disegno di legge n. 974 riveste un'importanza notevole sia sotto il profilo economico che sotto il profilo politico.

È chiaro che doversi confrontare con il provvedimento nei tempi e nei modi con i quali siamo arrivati a parlarne oggi in quest'Aula suscita qualche difficoltà. Lo dico con franchezza: la schiettezza delle richieste che mi giungono giornalmente non solo dalla mia terra, la Calabria, che ha bisogno di ulteriori e più incisive risposte, ma anche da ogni parte del nostro Paese non può indurmi al silenzio. I gridi di allarme che arrivano dal territorio, dalle organizzazioni di rappresentanza, dalle istituzioni pubbliche e private, dai tantissimi sindaci e rappresentanti delle istituzioni devono scuotere la nostra

coscienza e rafforzare la consapevolezza di essere uomini politici impegnati nelle istituzioni a servizio del popolo.

In quest'ottica non esistono barriere politiche o partitiche e in quest'Aula deve primeggiare non la polemica sterile, ma la capacità di realizzare azioni per tornare a far crescere questo glorioso Paese!

Il Parlamento non deve essere un tappo per le decisioni che il Governo assume, né può rappresentare il terminale di scelte calate dall'alto: deve essere il luogo degli italiani, senza distinzione, dove possiamo portare le istanze dei nostri territori, delle migliaia di cittadini che mi hanno espresso il consenso accompagnando la mia storia politica fino ad oggi, come tanti di voi.

Nel provvedimento ci sono alcune positività che vanno nella giusta direzione. Sono stati approvati solo alcuni emendamenti significativi per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia, ma serve più rapidità e maggiore determinazione nell'affrontare le difficoltà delle popolazioni italiane. Particolare attenzione meritano le azioni promosse per il rilancio delle infrastrutture, quali lo sblocco dei cantieri e il fondo per i piccoli Comuni, le semplificazioni in materia edilizia e di DURC.

Sul fronte del credito, però, nonostante le ingenti risorse messe a disposizione per le piccole e medie imprese, temo si dia risposta ad una parte dei problemi. La maggior parte delle imprese di oggi, più che effettuare nuovi investimenti, ha necessità di consolidare le passività e il sistema bancario non sostiene adeguatamente il tessuto produttivo italiano. Diciamolo con chiarezza: a fronte degli aiuti che lo Stato elargisce alle banche in difficoltà, gli istituti di credito si girano dall'altra parte quando gli imprenditori e gli artigiani si rivolgono loro per chiedere aiuto. È una situazione insostenibile per la quale bisogna intervenire sugli istituti bancari e sulle associazioni che le rappresentano.

Una riflessione a parte meritano, secondo me, le azioni a tutela del cittadino consumatore. La crisi di oggi, infatti, è sempre più la crisi dei consumi: ogni mese chiudono migliaia di negozi e falliscono numerose attività commerciali. I consumatori, le famiglie, vista la riduzione della capacità di acquisto subita in questi anni, stentano a fare nuovi acquisti e stanno riscoprendo varie forme di solidarietà anche familiare. In tutto questo è prevedibile pensare ad un aumento della capacità di entrate delle famiglie? Direi di no, stando ai dati crescenti sulla disoccupazione o alle misure di contenimento della spesa.

Allora, bisogna agire sulla riduzione dei costi in favore dei consumatori. Paghiamo già il prezzo della mancata concorrenza dai servizi pubblici alle assicurazioni, dai trasporti ai servizi bancari, e le tariffe che pagano gli utenti sono in costante aumento. Prevediamo delle notevoli riduzioni per le tariffe in favore di fasce deboli: per i pensionati, per le famiglie numerose o per le giovani coppie. Scegliamo da dove cominciare, ma facciamolo.

Infine, a proposito delle norme contenute nel pacchetto giustizia, si affrontano parzialmente alcune questioni che riguardano la velocizzazione dei procedimenti pendenti con l'inserimento di nuove figure, il nuovo ricorso alla mediazione obbligatoria e ad altre azioni. Ma è arrivato ormai il momento di organizzare una rivisitazione più ampia. Da una giustizia efficace ed efficiente si genera economia.

Gli eventi delle ultime ore indicano ormai la linea da seguire, che è quella della rottura dei vecchi schemi e della discontinuità con il passato. Non possiamo più far finta di niente, che non succede nulla per salvaguardare il futuro di un Governo. Oggi è in discussione il futuro e la democrazia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

[SANTINI \(PD\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo,

il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea si pone l'obiettivo di proporre al Paese, a partire dai soggetti produttivi, un insieme di norme capaci di mettere in moto quelle risorse, competenze e capacità oggi indispensabili al nostro Paese per riemergere dalla grave crisi economica e industriale in cui si trova. È una crisi fatta di tassi di disoccupazione giovanile non più tollerabili, di divario crescente tra Nord e Sud, di difficoltà di accesso al credito e di progressivo ripiegamento del nostro tessuto produttivo fatto per lo più di medie, piccole e piccolissime imprese.

È un provvedimento complesso e articolato. Alcuni lo hanno definito sprezzantemente *omnibus*, ma esso non smarrisce la sua missione di fondo, che è quella di intervenire sui pilastri di una possibile ripresa, quali la maggiore efficacia della leva del credito, l'impulso agli investimenti infrastrutturali, le semplificazioni amministrative e la celerità della giustizia civile, solo per ricordarne alcuni.

Alle critiche avanzate dai colleghi dell'opposizione e contenute nella relazione di minoranza rispondiamo che, per giudicare correttamente la portata di questo provvedimento, esso va inserito nell'iniziativa legislativa più ampia che il Governo ha avviato. Si tratta di un pacchetto di misure e provvedimenti tutti tesi al rilancio dell'economia: ad esempio il decreto-legge sull'occupazione, i provvedimenti sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica degli immobili.

Sono tutti provvedimenti del fare: certo, del fare nelle condizioni date, nelle compatibilità date, nel rispetto degli impegni presi.

Nel merito del provvedimento molto è stato detto. Vorrei sottolineare soprattutto le misure riguardanti le politiche di sviluppo; il miglioramento dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il potenziamento delle risorse per il Fondo stesso, per consentire al maggior numero di imprese di accedervi; la riattivazione della cosiddetta legge Sabatini per i finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari ed impianti, ma anche - come ha già detto il relatore - di beni immateriali; il rifinanziamento dei contratti di sviluppo anche per quelle realtà territoriali che fino ad oggi sono state sprovviste di dette agevolazioni; le misure per la promozione della concorrenza nei mercati energetici; le misure per il rilancio delle infrastrutture attraverso il rafforzamento della bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico e privato; le misure volte allo sblocco dei cantieri, utilizzando al meglio le risorse già stanziare per opere immediatamente cantierabili, e penso ai fondi per il Mezzogiorno.

Sono tutte le misure del fare che hanno visto un impegno profondo da parte prima della Camera e poi del Senato e delle Commissioni - anch'io desidero ringraziare i relatori per il prezioso, accurato ed efficace lavoro che hanno svolto - per migliorare il testo prodotto dal Governo e anche per correggere alcune parti provenienti dalla stessa Camera. Mi riferisco alla questione dei Confidi, alla cancellazione del DURT, alla misura, orgogliosamente proposta ieri, di riduzione degli stipendi dei *manager* delle aziende pubbliche, a quella di miglioramento dell'edilizia scolastica che affida ai Comuni il potere commissariale che consente loro finalmente di spendere le risorse in tempi certi entro il 2014; mi riferisco ancora alle misure per l'EXPO di Milano del 2015, all'avvio più convinto dell'Agenda digitale, grazie alla norma simbolo che cancella l'uso del *fax* e rilancia la posta elettronica, oltre a tutti gli altri interventi quali quelli di modifica della *governance* per l'Agenda digitale.

Vorrei poi citare anche due piccole norme di civiltà, innanzitutto quella che favorisce l'acquisizione della cittadinanza per i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, facendo in modo che non siano da ostacolo a questo obiettivo gli inadempimenti riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione. Inoltre, ricordo l'ordine del giorno accolto dal Governo relativo alle cure compassionevoli in favore delle persone colpite da malattia ad esito infausto.

Molte sono ancora le misure che sono state ricordate, in particolare quelle relative al sostegno alla scuola, alla ricerca, all'università, al rilancio delle borse di studio per studenti capaci e meritevoli.

Certamente si è fatto molto ma non si è fatto tutto. Abbiamo impegnato il Governo a migliorare il testo di questo decreto nei successivi provvedimenti che verranno emanati - penso al disegno di legge di stabilità - soprattutto con riferimento alle misure che possono agevolare l'occupazione, come la semplificazione del pagamento dell'IVA per le aziende in subfornitura e le aziende esportatrici, il rilancio dell'Agenzia delle infrastrutture, che oggi stanno bloccando molti investimenti, la disciplina delle emittenti locali o, ancora, le misure volte ad evitare che le esternalizzazioni in ambito scolastico diventino occasione di disoccupazione.

In conclusione, questo provvedimento, al di là di tutte le critiche, se guardato con occhi oggettivi, è utile ed è, soprattutto, parte integrante di un progetto complessivo del Governo Letta che deve continuare. In queste ultime settimane, come evidenziano i dati sulla produzione e anche qualche

segnale di fiducia degli italiani, forse è possibile intravedere primi segnali di ripresa, certo deboli e contraddittori. Noi però abbiamo il dovere di fare la nostra parte, abbiamo il dovere di fare il possibile per agganciare questa ripresa e credo che il decreto che oggi convertiremo in legge vada sicuramente in questa direzione. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Per quanto concerne il seguito dell'esame del decreto-legge in materia economica, la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto dell'impegno di tutti i Gruppi di ritirare un cospicuo numero di emendamenti. Tuttavia, a fronte degli altri argomenti da affrontare nel corso della settimana (dichiarazione d'urgenza sui disegni di legge in materia elettorale, decreto?legge sull'esecuzione della pena, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, ratifiche di accordi internazionali), il calendario prevede il prolungamento delle sedute antimeridiane fino alle ore 14 e l'anticipo delle sedute pomeridiane alle ore 15, con rimessione alla Presidenza della valutazione circa l'orario di chiusura di queste ultime in relazione all'andamento dei lavori.

Il contingentamento dei tempi dovrà essere rigorosamente rispettato; a tal fine sono state concordate cessioni tra i Gruppi.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice éresidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	6	agosto	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 974 - Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia <i>(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 20 agosto)</i> - Dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per i disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685 di riforma della legge elettorale - Disegno di legge n. 896-B - Decreto-legge n. 78, esecuzione della pena <i>(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 31 agosto)</i> - Ratifiche di accordi internazionali
"	"	"	pom.	h. 15	
Mercoledì	7	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 15	
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 15	
Venerdì	9	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 896-B (Decreto-legge esecuzione della pena) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 6 agosto.

Il calendario potrà essere integrato con lo svolgimento dell'interpellanza n. 42, Nugnes ed altri, sullo smaltimento illecito dei rifiuti in Campania nonché con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 974
(Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'

Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		43'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Misto		24'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 896-B
(Decreto-legge n. 78, esecuzione della pena)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto) (*)**

Relatori		30'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 3 ore, di cui :		
PD		32'
PdL		27'
M5S		25'
SCpI		10'
LN-Aut		43'
Misto		15'
GAL		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		14'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi tiene conto di cessioni concordate tra i Gruppi.

Sul disastro ferroviario di Viareggio

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, 32: sono 32 le persone atrocemente ammazzate dal fuoco, esplose, dilaniate, carbonizzate, strappate alla vita nella strage della stazione di Viareggio di quattro anni fa. In Rete si possono trovare le storie di tutti loro, le loro speranze, le loro aspirazioni, i loro progetti per il futuro. Me li sono andati a leggere, ad ascoltare, e invito tutti voi a farlo per meglio sentirci partecipi di questa sofferenza, di tanta sofferenza. Oggi tutti loro non ci sono più.

Chi oggi resta non si dà pace e chiede verità e giustizia. Le famiglie delle vittime chiedono alle istituzioni delle risposte. Le famiglie delle vittime non vogliono più sentir dire che la tragedia dove morirono 32 persone fu semplicemente uno spiacevolissimo episodio. La strage della stazione di Viareggio si poteva e si doveva evitare. Le persone in questione, tante famiglie intere, bambini e bambine innocenti, morirono all'istante e molti di loro soffrirono le pene dell'inferno per giorni e giorni prima di chiudere gli occhi definitivamente. Atrocità.

L'incidente di Viareggio avvenne perché ci furono omissioni gravissime nei vertici di Ferrovie dello Stato, tanto che ben 32 dirigenti, tra cui l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, ingegner Mauro Moretti, sono stati rinviati a giudizio. I reati contestati dalla procura sono: disastro ferroviario colposo, incendio colposo e omicidio e, ancora, lesioni colpose plurime. Ad alcuni imputati sono state contestate anche violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Oggi, una manifestazione a Roma, di fronte a Trenitalia, ricorderà le vittime del disastro ferroviario e chiederà che l'ingegner Mauro Moretti non venga confermato nuovamente nel suo incarico. che oltretutto ogni anno gli frutta ben 870.000 euro in compensi.

A Viareggio, quella notte del 29 giugno 2009 non fu una fatalità. Quella strage avvenne perché chi doveva vigilare non vigilò, perché chi era chiamato a dirigere le Ferrovie non valutò e non verificò le conseguenze dei tagli alla manutenzione di linee e vetture. Nel settore del trasporto ferroviario la logica del mero profitto e della privatizzazione ha portato a una riduzione dei servizi offerti, a tagli ai treni dei pendolari e contemporaneamente a dare soldi a pioggia all'alta velocità: è così importante investire così tante risorse sui treni Frecciarossa quando dal 2007 ad oggi...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PAGLINI (M5S). Le chiedo un minuto, proprio per queste persone.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

PAGLINI (M5S). Va bene, signora Presidente. Dicevo che noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che chi ha sbagliato debba pagare e non invece essere nominato cavaliere del lavoro, nomina mai peggio conferita, come è avvenuto all'ingegner Moretti poco dopo la strage di Viareggio.

La gente di Viareggio chiede giustizia e verità e noi del Movimento 5 Stelle fermamente chiediamo che chi deve essere responsabile e deve ricoprire incarichi importanti...

PRESIDENTE. La prego di concludere la frase.

PAGLINI (M5S). La ringrazio, signora Presidente, va bene così. I cittadini hanno sentito. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sulle minacce contro studenti che collaborano a un giornale scolastico di Reggio Emilia

MUSSINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (M5S). Signora Presidente, desidero portare all'attenzione di tutti una vicenda che è successa nella mia città, Reggio Emilia.

Il contesto è un'*escalation* di roghi di origine dolosa che sta avendo luogo fin dal novembre dell'anno scorso. L'ultimo è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì ai danni di una dipendente di un'azienda di costruzioni, un'azienda che aveva già subito altri attacchi di questo tipo. Il proprietario di quest'azienda è figlio di Gaetano Blasco, proprietario dell'azienda Costruzioni Gb, sul cui cantiere è stato appiccato il fuoco ad alcuni infissi nella notte tra lunedì e martedì della settimana scorsa; lo stesso Gaetano Blasco arrestato e poi scagionato nell'inchiesta denominata "Scacco matto" per associazione mafiosa, fratello di Salvatore Blasco ucciso nel 2004 nella faida tra cosche Grande Aracri e Dragone.

Il fatto che voglio portare all'attenzione è che in questa vicenda un gruppo di giovanissimi cronisti del giornalino scolastico "Cortocircuito" ha avviato un'inchiesta: sono andati sul posto, su suolo pubblico, si sono recati sul cantiere, hanno effettuato alcune riprese e si sono visti minacciare con frasi del tipo: «se vedo qualcosa sul giornale ti vengo a cercare fino a casa»; sono stati aggrediti con manate alle attrezzature e pedinati da un furgone dopo che avevano lasciato il cantiere. Tali minacce non possono passare inosservate, tanto più se destinate a giovani che decidono di mettersi in gioco in una battaglia di legalità e civiltà che deve, giustamente, iniziare a partire dalle nuove generazioni.

Chiediamo quindi al Ministro dell'interno e al Governo di attivarsi celermente per far luce su questo ennesimo esempio di fenomeni in odore di mafia, che purtroppo sono sempre più frequenti in tutte le

Regioni d'Italia, e di farlo dotando anche gli organi preposti al controllo e all'indagine di tutti i giusti strumenti per effettuare questo lavoro.

In conclusione, desidero esprimere a nome del Movimento 5 Stelle la solidarietà a tutti i ragazzi e le ragazze del giornalino scolastico "Cortocircuito" di Reggio Emilia, nonché a tutti i ragazzi che in tutta Italia si impegnano a parlare di mafia.

Diceva Paolo Borsellino: «Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene», consapevole del fatto che il silenzio e l'omertà sono i suoi principali alleati. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Russo e Di Biagio).*

PRESIDENTE. Credo sia importante quanto da lei evidenziato, senatrice Mussini.

Sul 150° anniversario dell'eccidio di Pietrarsa

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, oggi, 6 agosto, ricorre il 150° anniversario dell'eccidio di Pietrarsa, vale a dire della carica dei Bersaglieri dei Savoia ai danni di inermi operai: ne furono uccisi sette e feriti altri 20.

Cerchiamo di capire meglio. Nell'ottobre del 1839 venne inaugurata la tratta ferroviaria Napoli-Portici: soli 7,5 chilometri, ma la prima d'Italia. Era il coronamento di un corposo piano industriale - qualcuno dovrebbe imparare dal passato - destinato a svincolarsi dalla dipendenza tecnologica inglese: era il 1839 e guardavamo lungo!

Nacque nel 1837, proprio in riva al mare, il Reale Opificio di Pietrarsa, che sfornava prodotti in ghisa, ma, soprattutto, macchine e locomotive a vapore. In poco tempo Pietrarsa diventò il primo nucleo industriale della Penisola, precedendo - e di parecchi anni - colossi quali FIAT, Breda ed Ansaldo. Nel momento del suo massimo fulgore l'Opificio dava lavoro a 1.050 persone: giusto per capire, l'Ansaldo di Genova occupava 480 operai.

Cambiando gli scenari politici, con i Savoia per intenderci, si decise - oh, ma guarda un po' - di privatizzare Pietrarsa, svendendola - oh, ma guarda un po' - ad un tale Jacopo Bozza: fu l'inizio della fine. Il nuovo proprietario diminuì la paga degli operai, portandola da 35 a 30 grana al giorno. In breve lasso di tempo, con una drastica politica di licenziamenti, di 850 dipendenti civili, ne restò solamente la metà.

Il malumore dei lavoratori montava poderoso, fino a che giunse il 6 agosto del 1863. Di fronte all'ennesimo sopruso della proprietà, alle ore 3 del pomeriggio, qualcuno fece risuonare a distesa la campana della fabbrica: parecchie centinaia di operai, abbandonato il posto di lavoro, si radunarono nel cortile, lanciarono urla e parole di disapprovazione nei confronti della nuova proprietà. Spaventato, Bozza si precipitò a richiedere l'intervento dei Bersaglieri.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Puglia.

PUGLIA (M5S). I militari, in breve tempo, giunsero davanti allo stabilimento e, superato il cancello, baionette in canna, si lanciarono sugli operai, menando fendenti e sparando ad altezza uomo. In quel caldo pomeriggio agostano morirono sette operai.

Oggi a Portici, presso il Museo di Pietrarsa, si ricordano i 150 anni di quella prima manifestazione di protesta operaia dell'Italia unita. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cuomo).*

Sulla messa in liquidazione dell'ISIRIM

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signora Presidente, inizio il mio intervento con la frase che credo oggi abbiamo ripetuto già tre volte: «Nessuno deve rimanere indietro».

Vorrei portare all'attenzione dell'Aula il caso dell'ISIRIM, l'Istituto superiore di ricerca e formazione sui materiali speciali per tecnologie avanzate di Terni. Tale istituto opera da circa vent'anni nella diagnostica ambientale, avendo maturato grande esperienza nella caratterizzazione chimica, fisica, biologica ed ambientale. Si occupa dello studio di acque, aria, terreni, reflui, fanghi ed emissione di rifiuti.

Ebbene, giovedì prossimo, dopodomani, è stata convocata un'assemblea che delibererà la messa in liquidazione dell'istituto.

Riteniamo che questo fatto sia molto grave, per due ordini di motivi: in primo luogo, l'istituto è un'eccellenza nel campo della ricerca biologica ed ambientale; inoltre, i 33 dipendenti dell'istituto hanno appreso la notizia solo pochi giorni fa, e questo è segno di grande mancanza di solidarietà verso persone e famiglie, soprattutto in questo periodo di grande crisi.

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto ai soci pubblici dell'istituto, che sono Comune, Provincia e Regione, di rinviare tale assemblea a dopo le ferie estive e dopo che ci sia stato un effettivo confronto circa i possibili scenari risolutivi. Vorrei citare soltanto a caso alcuni dei risultati che possono essere trovati in una relazione che consegnerò oggi stesso al ministro Orlando: abbiamo vari brevetti, uno dei quali ad esempio per la fitodepurazione, per lo smaltimento del refluo oleario; vi è poi un altro progetto che è stato premiato come uno dei migliori dieci in campo ambientale a livello europeo.

Termino il mio intervento dicendo - ripeto - che nessuno deve rimanere indietro; cerchiamo di adoperarci per fare in modo che questo grande valore che abbiamo in Umbria, nella città di Terni, non vada perduto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sul 68° anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima

[FERRARA Elena](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sottolineare che il 6 agosto ricorre anche il 68° anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima, tre giorni dopo su Nagasaki.

Non farò un resoconto dettagliato, come il collega rispetto alla precedente memoria, di una tragedia che invece tutti conosciamo e che ha segnato le nostre coscienze. Proprio questa mattina, qui, a Roma, attraversando la piazza del Pantheon, penso che tutti abbiamo sentito suonare la campana: questo è un segnale simbolo che risuona in tutto il mondo. A Hiroshima erano presenti 50.000 persone al momento della celebrazione questa mattina.

Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, insieme al ministro giapponese Mitsuko e ad una *testimonial* importante quale Carla Fracci, ha commemorato questo momento portandolo all'attenzione e alla memoria di Roma, in un momento in cui questa città sta ripensandosi e in cui, non solo al suo interno ma in tutta la nostra Nazione, sta crescendo la voglia di partecipare e di ricostruire la memoria. Ignazio Marino ha parlato di intitolare un parco o una via. Credo che in tutti paesi, in tutte le città, in tutti i Comuni d'Italia si dovrebbe pensare (adesso si avvicinano i 70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale) di ridare la memoria, dove manca, a passaggi così tragici e così importanti.

Naturalmente questo momento è stato sottolineato anche dal presidente Napolitano, il quale ha evidenziato che sicuramente è nostro dovere rimanere vigili per scongiurare il ripetersi di tragedie come Hiroshima e Nagasaki e per dare stabilità e pace; soprattutto lo dobbiamo alle future generazioni. Penso sia questa la prospettiva che dobbiamo tutti avere, cioè pensare alla stabilità di pace, pensare ai popoli che ancora non godono della pace e pensare all'aspetto del nucleare. Anche dal Giappone arrivano dei segnali importanti rispetto al progressivo disarmo nucleare.

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatrice Ferrara.

FERRARA Elena (PD). Ci sono Paesi, come sappiamo, che vanno invitati a fare questo. Dobbiamo prefigurarci un futuro che, da questo punto di vista, sia più sicuro per le nostre generazioni su due versanti: non guerre e non guerre nucleari. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Per la calendarizzazione del disegno di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie

[CALIENDO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, una settimana fa ho chiesto al presidente Grasso, alla fine della seduta, di capire per quale motivo non veniva calendarizzata la proroga della riforma della geografia giudiziaria votata all'unanimità dalla Commissione giustizia.

Io avverto un disagio, e i cittadini non capiscono il nostro lavoro, perché non ho ricevuto alcuna risposta e il provvedimento non è stato calendarizzato. La cosa è però ancora più grave, perché quello stesso testo, ad articolo unico, è stato presentato come emendamento al decreto?legge che stiamo esaminando. Esso è stato correttamente ritenuto improcedibile, perché si trattava di un decreto?legge, ma una volta trasformato in ordine del giorno ha ricevuto parere positivo ed è stato accolto dal Governo. Vi era quindi la necessità di dibattere, perché il Governo aveva dato parere contrario al disegno di legge e poi ha invece accettato di valutare la possibilità della proroga.

Allora, esiste un problema di efficacia ed efficienza della giustizia per i cittadini? Questo Parlamento non è in grado di rispondere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Caliendo, ho letto in precedenza le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in merito al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, anziché alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,46)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ([974](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall'attuale Governo e che riprende una modalità introdotta dai precedenti, e più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte Costituzionale, che

hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, assieme al ricorso, divenuto ormai consuetudinario, al ricorso alla fiducia, da un lato, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari;

l'utilizzo del decreto-legge, composto da argomenti eterogenei e che tutti, o parte di essi, non presentano caratteri di necessità e urgenza, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ex articolo 77 della Costituzione, a cui si aggiungono le sovrabbondanti modifiche, proposte dallo stesso Governo durante l'*iter* di discussione parlamentare, che ne appesantiscono il contenuto aumentandone la disorganicità, tanto da farlo divenire, sempre più spesso, un provvedimento *omnibus*, conferma la distorsione insopportabile del rapporto costituzionale tra poteri costituiti: Governo e Parlamento;

il decreto-legge in esame, disomogeneo, disorganico, ulteriormente appesantito dalle modifiche, accolte dal Governo, e introdotte dalla Camera, costituisce l'ennesimo esempio, addirittura il più lampante di questa legislatura, della mancanza dei requisiti costituzionali che prevedono interventi mirati, su argomenti specifici che, in modo straordinario necessitano di un intervento urgente al fine di risolvere problemi contingenti, di estrema gravità, e non risolvibili attraverso altri strumenti normativi, e in palese violazione dell'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, che prescrive espressamente la rispondenza del titolo al contenuto tale che quest'ultimo, sia «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» stesso;

il titolo del decreto in esame recita: «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», mentre scorrendo solo alcune delle rubriche dei numerosi articoli si può facilmente constatare la non corrispondenza tra il titolo stesso del provvedimento con il contenuto degli articoli, che deve risultare «specifico e omogeneo»: 1. - *Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*; 12-bis. - *Limite compensi amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale*; 14. - *Misure per favorire il domicilio digitale*; 15. - *Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività*; 16-bis. - *Accesso alle banche dati pubbliche*; 25. - *Inquinamento acustico delle avio superfici*; 29-bis. - *Interpretazione autentica delle incompatibilità*; 30. - *Semplificazioni in materia edilizia*; 32. - *Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro*; 33. - *Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia*; 34. - *Trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza*; 41. - *Disposizioni in materia ambientale*; 43. - *Disposizioni in materia di trapianti*; 48. - *Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale*; 54. - *Questionari per la predisposizione dei fabbisogni standard degli Enti locali*; 54-bis. - *Modifiche alla legge anticorruzione*; 59. - *Borse per la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi*; da 62 a 84-bis. - *Disposizioni varie in materia di giustizia*;

dall'analisi complessiva del testo si evidenzia come la disomogeneità sia composta da argomenti che non assumono caratteri di necessità e urgenza, non collegati tra loro, ma omogenei in sé, come ad esempio il tema della giustizia; la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro; gli interventi di carattere ambientale; la norma in materia di incompatibilità; le norme ordinamentali ovvero di interpretazione autentica; eccetera, e che potrebbero costituire oggetto di analisi approfondita e attenta da parte del Parlamento, una volta stralciati, potendo così seguire i normali *iter* parlamentari;

molte norme contenute nel decreto-legge in esame presentano profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione perché, pur presentando evidenti e, anche, rilevanti effetti finanziari negativi, non presentano adeguata copertura prevedendo una norma di salvaguardia che di per sé non può garantire l'eventuale, futura, insorgenza di oneri, a carico della finanza pubblica,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

QP2

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#),
[MORRA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974 di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame - seppur formalmente riconducibili al titolo grazie al pretesto semantico connesso al «rilancio dell'economia», correlata all'assenza dei presupposti di necessita ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere «straordinari») - nonché la presenza di disposizioni ad effetto pluriennale, costituiscono elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

in particolare, il contenuto normativo del decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge n. 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale»; inoltre essa è in qualche modo richiamata anche dai regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla «legislazione vigente» (articolo 78 Reg. Sen.). Da ultimo, con sentenza n. 171 del 2007, la Corte Costituzionale innovando la giurisprudenza costituzionale in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, ha dichiarato l'incostituzionalità di un decreto-legge non a motivo della sua reiterazione, bensì per la mancanza dei presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo della Costituzione («casi straordinari di necessita e urgenza»), rilievo cogente rispetto ad alcune delle numerose integrazioni normative proposte in sede di conversione;

come indicato espressamente dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. E doveroso ribadire oggi che è indispensabile porre termine a simili «prassi», specie quando si legifera su temi che riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. E in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare». In tale contesto si inserisce la peculiare tecnica legislativa adottata dal decreto in oggetto;

considerato, inoltre, che:

come già osservato dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, il presente decreto-legge interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale - da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2012 - affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del disegno di legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

e altresì evidente come si possano rinvenire nel testo numerose disposizioni meramente descrittive, ricognitive, a vario titolo prive di portata prescrittiva e che possono quindi ragionevolmente considerarsi a priori inidonee ad innovare l'ordinamento. In altri casi, invece, il contenuto normativo delle disposizioni del decreto-legge, per un verso, non appare adeguatamente coordinato con l'ordinamento vigente - si pensi al continuo succedersi di norme, anche derogatorie, in materia urbanistico edilizia - e, per altro verso, non è agevolmente inquadrabile nell'ambito del sistema delle fonti del diritto. Sempre in relazione al coordinamento delle norme contenute nel decreto con l'ordinamento vigente, si registrano clausole abrogative generiche che dovrebbero essere

opportunamente specificate nonché di disposizioni che intervengono sul tessuto normativo previgente mediante modifiche non testuali, che dovrebbero essere riformulate in termini di novella;

risultano, altresì, presenti nel testo autorizzazioni alla delegificazione che non sono formulate in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché disposizioni che sembrerebbero consentire a fonti secondarie di integrare le disposizioni contenute in fonti di rango primario;

considerato, inoltre, che:

il disegno di legge presenta diversi profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla violazione dell'articolo 81, in quanto talune parti contenutistiche del disegno di legge, pur comportando oneri, non indicano i mezzi per farvi fronte. Preliminarmente occorre infatti stigmatizzare che all'atto della sua assegnazione al Senato, non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, relazione che poi è stata depositata con palese ritardo;

diversi articoli risultano privi di copertura finanziaria e tale aspetto è esplicitamente riconosciuto anche dalla relazione tecnica, in particolare con riferimento a quelle disposizioni che non sono state «bollinate» dalla ragioneria generale dello Stato e si tratta degli articoli 11-*bis*, 12-*ter*, 25 comma, 11-*sexies*, 46 commi 1-*bis*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, 56-*ter*, 57-*bis*;

l'articolo 17-*ter*, in cui si prevede la strutturazione di un sistema di identificazione generalizzato degli utenti della rete, cittadini e imprese, previa accreditamento, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale: appare evidente che la mera indicazione di una clausola di neutralità al comma 2-*septies* non assicura in sé che dall'attuazione del dispositivo non derivino nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni, considerato che l'Agenzia è ente di regolazione dell'attività economica contemplata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità nazionale;

l'articolo 28 introduce, ai commi 1-12, il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. La misura si affianca all'istituto del risarcimento del danno da ritardo, già previsto dalla legge n. 241 del 1990 e, al pari di questo, è volta a conseguire un più vasto rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. L'applicazione delle disposizioni è consentita in via sperimentale per diciotto mesi. È chiaro che in presenza dei parametri per la determinazione della misura sanzionatoria e del limite massimo della spesa per la pubblica amministrazione che dovrà sopportarne l'onere, si è in presenza di un nuovo e maggior onere che, ai sensi del comma 11, le amministrazioni dovranno gioco-forza fronteggiare, per giunta avvalendosi delle sole risorse già iscritte negli stanziamenti a legislazione vigente;

l'articolo 49, in tema di proroga e differimento termini in materia di *spending review*, alla lettera a) del comma 1, prevede il differimento dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 del termine, di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012. Ivi si prevede inoltre, alla lettera b), il differimento dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014 del termine per l'assegnazione del servizio quinquennale alla società ceduta, di cui al comma 2 del citato articolo 4;

il comma 2 di tale articolo è volto a prorogare al 31 dicembre 2013 il termine di cui all'articolo 9, comma 4 del suddetto decreto-legge riguardante la soppressione degli enti, organismi e agenzie dipendenti dalle regioni e dagli enti locali non oggetto di riordino, con conseguente salvezza degli atti nel frattempo adottati;

in particolare, sul comma 01 dell'articolo 49 è necessario sottolineare che la RT all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 segnalava che in attuazione delle norme ivi contenute avrebbero potuto realizzarsi risparmi di spesa quantificabili in 93 milioni di euro annui per il triennio 2013/2015, per cui appare inevitabile che il differimento del termine previsto della facoltà di recesso al 31 dicembre 2013 appare perlomeno idoneo a ridurre i risparmi attesi per tale anno;

all'articolo 49-*bis*, il comma 1 provvede ad istituire un comitato interministeriale *ad hoc* e ad individuarne i compiti e le funzioni senza che al suddetto organismo vengano assegnate anche una sede e senza stabilirsi che per le spese relative al suo funzionamento ci si potrà avvalere di sole risorse

che sono già previste a legislazione vigente;

considerata, dunque, la violazione palese, oltrech  latente, degli articoli 3, 77 e 81 della Costituzione, in aggiunta a numerosissime sentenze della Corte costituzionale,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 974.

QP3

[BITONCI](#), [VOLPI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessit  di varare misure per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonch  misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessit  e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

  innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalit  del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentativit , sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

la crisi economica non puo diventare lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessit  ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre pi  numerosi;

l'eterogeneit  di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politica economica fondata sulla teoria delle liberalizzazioni una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui pi  disparati settori economici pubblici e privati;

la Consulta con la sentenza n. 29 del 1995 ha affermato l'ammissibilit  del controllo, da parte della stessa Corte, sulla sussistenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la legittima adozione della decretazione d'urgenza, ed   arrivata poi, con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, a pronunciare delle formali declaratorie di incostituzionalit  di disposizioni contenute in un decreto-legge (e, correlativamente, nella corrispondente legge di conversione) per violazione dell'articolo 77 della Costituzione per evidente mancanza dei requisiti di adozione;

l'esame in Commissione di merito presso la Camera dei deputati del presente provvedimento   stato caratterizzato dall'approvazione di una serie di emendamenti completamente sostitutivi dei rispettivi articoli del decreto. Tale procedura conseguentemente, nei fatti produce effetti palesemente incostituzionali alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 22 del 2012, depositata il 16 febbraio 2012, che ha sancito che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneit  delle modificazioni apportate dal Parlamento, rispetto al testo

del decreto-legge. Lo stesso Presidente della Repubblica, a seguito della pronuncia costituzionale succitata, ha ritenuto di ammonire attraverso comunicazione ufficiale i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché si uniformassero nella programmazione e svolgimento dei lavori delle Commissioni di merito e dell'Aula a quanta chiaramente sancito dalla Consulta;

il testo risulta di difficile leggibilità a causa dei ripetuti rinvii legislativi, in spregio all'esigenza di chiarezza: le numerose disposizioni del presente provvedimento deputate a sostituire, modificare e/o abrogare formulazioni normative attualmente vigenti nell'ordinamento, così come quelle che ad altre di queste ultime rinviano, sono spesso formulate in modo criptico, ovvero attraverso il mero richiamo ai «riferimenti numerici» delle norme sulle quali si vuole intervenire, in pieno contrasto con la *ratio* e lo spirito delle indicazioni racchiuse nel comma 1 dell'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo il quale «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe» deve indicare «espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate» e «ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente» deve indicare, «in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare»;

il presente decreto-legge contiene, inoltre in modo manifestamente incostituzionale moltissime norme di carattere ordinamentale; proroghe di termini che celano, nei fatti, modifiche di non lieve entità di discipline vigenti;

sul tema dell'immediata applicazione delle norme contenute nel decreto. In relazione a questo aspetto, si dà conto della presenza nel testo di norme ad efficacia differita in quanta richiedono l'adozione di numerosi adempimenti ai fini della relativa applicazione oppure prevedono fasi sperimentali prima che entrino a regime, nonché di norme che, espressamente, acquisteranno efficacia solo in un momento distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge. Si tratta dunque di verificare la rispondenza delle disposizioni in questione al requisito, previsto da una fonte di rango primario, quale l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure contenute nel decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento. A tale ultimo proposito, segnala peraltro che la ricorrenza dei presupposti di necessità e di urgenza non è in radice esclusa dall'assenza di disposizioni prescrittive, poiché, in alcune circostanze, il solo fatto che il legislatore disciplini una fattispecie è sufficiente a considerare l'intervento sorretto dai presupposti di necessità e di urgenza;

da ultimo, si dà conto della presenza nel testo di autorizzazioni alla delegificazione che non risultano formulate in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché di disposizioni che sembrerebbero consentire a fonti secondarie di integrare le disposizioni contenute fonti di rango primario;

il decreto in esame contiene molte disposizioni che determinano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica: in violazione dell'articolo 81 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 974 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento un'unica votazione

Allegato B

Testo integrale della relazione della senatrice Bernini sul disegno di legge n. 974

Riferisco all'Assemblea per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, comprensive delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente.

L'articolo 28 introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo nella conclusione dei

procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. L'ipotesi attiene al ritardo determinato dalla pubblica amministrazione e dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. L'indennizzo è escluso nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi e nelle ipotesi di silenzio qualificato. La misura dell'indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con un tetto massimo di 2.000 euro. Per ottenere l'indennizzo, il comma 2 richiede all'istante di azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990. L'istante deve rivolgersi al titolare del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale. Nelle ipotesi di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'istanza deve essere presentata all'amministrazione responsabile del procedimento, che provvede a trasmetterla al titolare del potere sostitutivo. Il comma 3 prevede che qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento ovvero non liquidi l'indennizzo maturato fino a quella data, l'istante può proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Qualora il giudice dichiari inammissibile il ricorso o lo rigetti per inammissibilità o infondatezza, il ricorrente è condannato a pagare una somma da due a quattro volte superiore il contributo unificato in favore dell'amministrazione resistente. Il comma 5 riduce della metà il contributo unificato nei ricorsi e pone un vincolo di destinazione delle relative risorse in favore di un capitolo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. La segreteria del giudice è tenuta a comunicare la pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione alla Corte dei conti, al Procuratore regionale della Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento. Il comma 8 prevede che, nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento che devono essere pubblicate a cura delle pubbliche amministrazioni, debba essere fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento. Il comma 9 novella la legge sul procedimento amministrativo, introducendo una disposizione che prevede, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, il diritto dell'istante di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. Sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato e i procedimenti relativi ai concorsi pubblici. In caso di indennizzo, le somme corrisposte o da corrispondere sono detratte dal risarcimento. I commi 10, 11 e 12 riguardano l'efficacia delle disposizioni sul diritto all'indennizzo da ritardo.

L'articolo 29 pone l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Inoltre, vengono posti obblighi in materia di pubblicità a carico del responsabile della trasparenza delle amministrazioni. La disposizione riguarda gli atti normativi del Governo, i regolamenti ministeriali e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono previste deroghe per i casi di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. L'inosservanza degli obblighi relativi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

L'articolo 29-*bis* reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha stabilito una causa di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore, membro del Parlamento europeo e di membro del Governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti. Si prevede che tale incompatibilità si applichi a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto, escludendo quindi l'applicazione di tale causa di incompatibilità agli enti territoriali tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 (17 settembre 2011).

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 29-*bis* in materia di incompatibilità tra mandato parlamentare e cariche elettive locali: esso reca in proposito disposizioni transitorie (non già "a regime" com'era nell'articolo 29-*bis* quale approvato dalla Camera

dei deputati). Esclude l'effetto di incompatibilità con la carica di deputato o senatore o membro del Governo, per le cariche elettive monocratiche le cui elezioni si siano svolte prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 (che quella incompatibilità ha sancito). Tale previsione è posta per le cariche monocratiche di enti pubblici territoriali tra 5000 e 20.000 abitanti.

Inoltre, con un emendamento aggiuntivo allo stesso articolo, si prevede che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (cosiddetto anticorruzione), in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non abbiano effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

Ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 30, vengono esclusi dal novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. Viene inoltre ricompreso nella ristrutturazione edilizia il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Ai sensi della successiva lettera *e*) gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non sono più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). La successiva lettera *e*) chiarisce che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con l'emendamento 30.2 (testo 2), approvato dalle Commissioni in sede referente, si propone di inserire nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia) l'articolo 2-*bis*, ove si consente alle Regioni e alle Province autonome - nell'ambito della definizione di strumenti urbanistici - di dettare, anche in deroga al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, riguardante i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, una disciplina sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi. Rimane ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà.

Con l'emendamento 30.6 approvato nel corso dell'esame in sede referente, si dispone la soppressione al comma 1 della lettera *a*) nonché della lettera *e*) che, con una modifica consequenziale, novella l'articolo 22, comma 2, del Testo unico edilizia - relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA - al fine di chiarire che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Di conseguenza, negli edifici non vincolati, sarà possibile operare con la DIA una variante al permesso di costruire anche qualora la variante stessa preveda modifiche della sagoma.

Il comma 1, lettera *b*), novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia), abrogando la previsione della dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. La successiva lettera *d*) novella l'articolo 20 del Testo unico edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ponendo l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti. La lettera del comma 1 introduce nel Testo unico edilizia un nuovo articolo 23-*bis*, il quale al comma 1 prevede che, per gli interventi assoggettati a SCIA, l'interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, prima di presentare la SCIA o contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico deve comunicare tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso ed è prevista la convocazione di apposita conferenza di servizi in mancanza della loro acquisizione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il comma 2 del medesimo articolo 23-*bis* prevede che, in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso, l'interessato possa dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e

2, si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori prevista per gli interventi di edilizia libera, qualora siano necessari atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio. Il comma 4 reca una disposizione relativa alla realizzazione di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito. La successiva lettera g) integra il disposto dell'articolo 24 del Testo unico edilizia, consentendo il rilascio del certificato di agibilità parziale anche in ulteriori casi e condizioni ivi indicati. La lettera h) integra l'articolo 25 del Testo unico edilizia: il nuovo comma 5-*bis* prevede un procedimento alternativo per il rilascio del certificato di agibilità, mentre il comma 5-*ter* demanda alle leggi regionali la disciplina relativa alle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e all'effettuazione dei controlli.

Il comma 3 dell'articolo 30 prevede la proroga di 2 anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'articolo 15 del Testo unico edilizia.

L'emendamento 30.35, approvato nel corso dell'esame in sede referente, consente la proroga solo se i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e nel caso in cui i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici.

Un'ulteriore modifica è stata introdotta con l'approvazione da parte delle Commissioni dell'emendamento 30.36 (testo 2) con il quale sono prorogati di cinque anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione a scopo edilizio, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

Il successivo comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni citate del comma 3 anche alle DIA e SCIA presentate entro lo stesso termine.

Con l'emendamento 30.2 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, introducendo un comma 5-*bis*, si interviene sull'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 - ove si chiamano le Regioni e gli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali - stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Il comma 5-*bis* prevede l'obbligo, per i destinatari degli atti amministrativi ivi citati, del versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I del decreto ministeriale 267/2012. Il comma 5-*ter* è stato introdotto con l'emendamento 30.46, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente. A seguito della disposizione non è più necessaria la "posa in opera" per l'applicazione dell'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice degli appalti, che riguarda il pagamento delle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture (per le quali attualmente si chiede che siano accompagnate da posa in opera), le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

Le Commissioni, approvando l'emendamento 30.0.3, propongono un articolo 30-*bis*, recante disposizioni relative alle semplificazioni in materia agricola.

L'articolo 31 riguarda il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Esso estende la procedura compensativa in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia. Prevede inoltre che il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC. Dispone anche che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio e venga acquisito dalla stazione appaltante; inoltre, la richiesta del DURC viene estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito; il DURC, nelle fasi di pagamento dei lavori e di collaudo, viene acquisito ogni 120 giorni; infine, nel

caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento. L'emendamento 31.1 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone di escludere l'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione realizzati in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso a imprese.

Il comma 8-*ter* dispone che il DURC abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale. Sulla base dei commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario. Il comma 8-*sexies* dispone che, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati. Il comma 8-*septies* prevede che l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non sia soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

L'articolo 32 reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro. Le Commissioni, in sede referente, hanno approvato l'emendamento 32.19 il quale propone di specificare che il servizio di prevenzione e protezione è organizzato in via prioritaria all'interno della azienda o dell'unità produttiva, anziché mediante incarico a soggetti o a servizi esterni.

L'emendamento 32.30 (testo 2 corretto), anch'esso approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone una riformulazione della novella relativa alle verifiche delle attrezzature di lavoro, disponendo che per la prima verifica il datore di lavoro si avvalga dell'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni, avvalendosi anche del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate, a scelta del datore di lavoro, dalle ASL, dall'ARPA (quando previsto con legge regionale) o da soggetti pubblici o privati abilitati.

È stato altresì accolto dalle Commissioni l'emendamento 32.41 il quale propone che il costo del personale - ai fini dello scomputo in esame - sia valutato anche sulla base delle voci retributive stabilite dalla contrattazione integrativa (territoriale o aziendale).

L'articolo 33 introduce alcune disposizioni per il procedimento per l'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia, stabilendo che all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione, nonché disposizioni in materia di comunicazione all'interessato.

L'emendamento 33.4, approvato dalle Commissioni in sede referente, ha introdotto un comma 2-*bis* che prevede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo di strumenti informatici nell'acquisizione e trasmissione di dati e documenti, da parte degli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza.

L'articolo 34 introduce la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità.

L'articolo 35 individua apposite procedure al fine di semplificare gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, anche quando il lavoratore svolga la sua attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni nel corso di un anno solare.

Le Commissioni riunite del Senato, nel corso dell'esame in sede referente, hanno, inoltre, approvato l'emendamento 35.8 (testo 2), concernente i parametri, per le Regioni a statuto ordinario, per le spese relative al personale che venga utilizzato con contratti diversi dal contratto dipendente a tempo indeterminato. L'emendamento propone, in merito, di far riferimento anche al parametro di un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale (delle Regioni a statuto ordinario) fra spesa per il personale e spesa corrente (quest'ultima è determinata al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno).

L'articolo 36 prevede la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013 e misure concernenti gli obiettivi di risparmio di tali enti.

L'articolo 37 interviene nella materia della semplificazione degli oneri burocratici delle imprese, senza peraltro apportare modifiche sostanziali al quadro normativo previgente.

L'articolo 38 è finalizzato alla semplificazione degli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle ed. nuove attività.

L'articolo 39 reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, chiarendo che la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna allo stesso Ministero spetta al direttore regionale e non al soprintendente, oltre a incidere sul procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui viene estesa l'efficacia. I commi 1-*bis* e 1-*ter* abrogano le disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa e avevano fissato la procedura di assegnazione al MIBAC della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali.

L'articolo 40 prevede la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. L'emendamento 40.3, accolto dalle Commissioni riunite in sede referente, introduce un comma volto a precisare che, in base all'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

L'articolo 41, comma 1, è teso a semplificare la disciplina delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti. Sono inoltre disciplinati il ricorso al barriera fisico, lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura, la possibilità di reimmettere le acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte e il trattamento delle acque. L'emendamento 41.1 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce il comma 1. Il nuovo testo specifica che per eliminare o isolare le fonti di contaminazione delle acque di falda emunte si può ricorrere anche ai trattamenti previsti dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina interventi di bonifica o messa in sicurezza, mentre viene eliminato il riferimento alla possibilità di procedere in subordine alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, oggetto del successivo comma 2 del nuovo articolo 243.

I commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* intervengono sulla disciplina in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Il comma 4 è volto a far sì che per le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per i turisti, sia non necessario il permesso di costruire. Il comma 5 chiarisce i poteri attribuiti al Commissario, nominato per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma, mentre i commi da 6 a 7 riguardano la gestione dei rifiuti in Campania. In particolare, ai sensi del comma 6-*ter*, i commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi (accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, o semplicemente accordi, come specificato nell'emendamento 41.25, approvato nel corso dell'esame in sede referente) fra i soggetti istituzionali interessati al fine di assicurare: l'accelerazione delle procedure; l'acquisizione degli impianti; la realizzazione delle opere complementari; il riconoscimento delle compensazione ambientale e l'associazione degli enti locali per l'utilizzo degli impianti.

I commi da 7-*bis* a 7-*quater* sono volti ad armonizzare la disciplina in materia di impianti geotermici pilota, qualificata di competenza statale.

Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono recate dall'articolo 41-*bis*. L'emendamento 41-*bis*.5, approvato nel corso dell'esame in sede referente, inserisce un comma 6-*bis* volto a precisare che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire "i materiali da scavo", integra le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 41-*ter* prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal decreto legislativo n. 152/2006.

L'emendamento 41-*ter*.0.2 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, introduce l'articolo 41 con il quale si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, la disciplina della produzione e dell'uso del pastazzo, quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo alla disciplina dei rifiuti. Si dispone, inoltre, che - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - il Ministro dell'ambiente stabilisca con decreto i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e per il riutilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi.

L'articolo 42 sopprime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie, attestanti l'idoneità psicofisica al lavoro. La soppressione fa salvi gli obblighi di certificazione stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'emendamento 42.2 (testo 2 corretto) e il coordinamento 4, approvati nel corso dell'esame in sede referente, propongono la soppressione di ulteriori fattispecie di obbligo di certificazione sanitaria, sempre con riferimento all'idoneità psicofisica al lavoro.

L'emendamento 42.0.1, approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone la soppressione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico-motoria amatoriale ed una modifica dell'obbligo di certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica. Per quest'ultima, l'emendamento prevede che il medico di base o il pediatra di libera scelta, dopo anamnesi e visita, valuti la necessità di ulteriori accertamenti, quali l'elettrocardiogramma (il quale, invece, nella normativa vigente, è tassativamente compreso nella visita per l'attività sportiva non agonistica).

L'articolo 42-*bis* reca specifiche semplificazioni relative alle verifiche condotte dall'INPS sull'accertamento delle invalidità.

L'articolo 42-*ter* interviene in materia di benefici previdenziali per i soggetti esposti all'amianto.

L'articolo 43 è finalizzato ad ottimizzare la circolazione di informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti.

L'articolo 44, ai commi 1 e 2, riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese dell'Unione europea. I successivi commi 3 e 4 sospendono, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/62/UE, l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione. I commi 4-*bis* e 4-*ter* sono volti a garantire tempi rapidi alla dispensazione a carico del Servizio sanitario nazionale di speciali categorie di farmaci. Il comma 4-*quater* prevede per gli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. In materia di medicinali, le Commissioni riunite del Senato, nel corso dell'esame in sede referente, hanno approvato l'emendamento 44.9 (testo 3), che introduce, per i casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, una procedura di autorizzazione (da parte dell'AIFA) della vendita al pubblico delle scorte, autorizzazione che viene subordinata alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.

L'articolo 45 novella l'articolo 107 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di omologazione delle macchine agricole.

L'articolo 45-*bis* reca disposizioni in tema di abilitazione all'uso di macchine agricole.

L'articolo 46 prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'Expo Milano 2015. Nel contesto dell'emendamento 7.1000 - che attua una serie articolata di rimodulazioni di spesa - è stato soppresso dalle Commissioni riunite il secondo periodo, relativo alla copertura degli oneri. Il comma 1-*ter* obbliga il Comune di Milano,

nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento (di cui al comma 1), al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. I commi 1-*quater* ed 1-*quinquies* prevedono che il Comune di Milano possa destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, e fino all'80 per cento dell'imposta, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento Expo 2015 denominato "*City Operations*", approvato con deliberazione della giunta comunale di Milano del 15 giugno 2013. Con riferimento al comma 1-*quinquies*, l'emendamento 7.1000 sopprime l'esenzione dal Patto di stabilità le relative spese. Resta inalterata la non sottoposizione delle spese ai limiti ed ai divieti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Infine il comma 1-*sexies* prevede che anche i Comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area metropolitana, possano istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

L'articolo 46-*bis* dispone il rifinanziamento della legge n. 499 del 1999, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, nonché per la partecipazione all'evento. L'emendamento 46-*bis*.0.1000, approvato dalle Commissioni, aggiunge l'articolo 46-*ter* che dispone che la società Expo S.p.A. possa avvalersi della struttura della Consip S.p.A., mediante apposita convenzione. Le società *in house* degli enti locali soci di Expo S.p.A. possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per la realizzazioni di opere infrastrutturali nonché per la prestazione di servizi ed altre attività (subemendamento approvato 46-*bis*.0.1000/1), anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente. Si stabilisce anche che ai diritti per l'accesso all'Expo di Milano 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del 10 per cento. Il subemendamento 46-*bis*.0.1000/3 ha introdotto un comma 4-*bis* con il quale si dispone che con siano revocati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'evento il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'articolo 47 reca modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.

L'articolo 47-*bis* incide sulla disciplina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in particolare riducendone il numero dei componenti da dodici a dieci.

L'articolo 48 novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) al fine di disciplinare la cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

L'articolo 49 reca disposizioni di proroga e differimento di termini in materia di *spending review*.

In particolare, l'emendamento 49.7, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente, ha modificato il testo del comma 2-*bis*, aggiungendo la lettera *b*), in base alla quale al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma".

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 49 è stata sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento termini in materia di *spending review* e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario».

L'articolo 49-*bis* reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, semplificando quella attualmente disposta dal decreto legge n. 52 del 2012 e confermando gli organi cui è affidata tale attività, vale a dire il Comitato interministeriale, nel quale viene incluso

anche il Ministro dell'interno, ed il Commissario straordinario, la cui durata viene estesa a tre anni. Il Commissario straordinario è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica, nonché - secondo quanto proposto dalle Commissioni (emendamento 49-*bis*.2) - in materia di organizzazione amministrativa. L'articolo 49-*ter* prevede l'obbligo per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti, esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'articolo 49-*quater* consente all'Associazione italiana della Croce rossa di avere accesso, per l'anno 2014, ad anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'emendamento 49-*quater*.0.6, accolto in occasione dell'esame in sede referente, introduce l'articolo 49-*quinquies* che, modificando l'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interviene in materia di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introducendo la facoltà dell'amministrazione in carica di rimodulare il piano di riequilibrio - con la presentazione della relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 - nei casi in cui la delibera risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego. L'emendamento sostituisce anche all'articolo 243-*quater*, comma 2, del medesimo decreto legislativo, le parole «la sottocommissione di cui al comma 1» con le seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155». Le Commissioni hanno approvato l'emendamento 54-*bis*.500, sostitutivo dell'articolo 54-*bis*, che introduce modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, all'articolo 1, comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;» e al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

Anche l'articolo 54-*ter* è stato sostituito dall'emendamento 54-*ter*.500, approvato in sede di esame dalle Commissioni. In particolare, l'articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con il seguente testo: «3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità.».

L'articolo 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa. L'articolo 51-*bis* fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica adottati per l'anno scolastico 2013-2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

Con l'emendamento 7.1000, approvato dalle Commissioni riunite in sede referente, le risorse per il 2014 passano da 2,6 a 2,2 milioni.

L'articolo 58 reca disposizioni concernenti il *turnover* nelle università e negli enti di ricerca, nonché le chiamate dirette nelle università e le assunzioni del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

Il comma 3-*bis* è stato aggiunto dalle Commissioni riunite in sede referente che hanno accolto gli emendamenti 58.9 e 58.10 (aventi identico testo). Esso inserisce anche i finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca tra quelli che sono esclusi dai vigenti limiti alle spese per missioni.

L'articolo 59 disciplina l'istituzione della nuova categoria delle "borse per la mobilità" degli studenti

universitari.

Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite in sede referente è stato approvato un emendamento 59.500 con il quale:

- si riformula il comma 1 dell'articolo che - tra l'altro - espunge il riferimento alle "more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario" e considera ai fini dell'individuazione degli aventi diritto alle borse anche la residenza delle famiglie di origine degli studenti;
- si interviene (al comma 4) sulla tempistica del procedimento per l'assegnazione delle borse;
- si prevede l'adozione - con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - di un Piano nazionale triennale per il merito e la mobilità degli studenti universitari, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Le risorse per il Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità.

Dell'articolo 59-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, il medesimo emendamento 59.500 prevede la soppressione.

L'articolo 60 interviene in materia di finanziamento delle università e dell'ANVUR e di procedure di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca.

L'emendamento 60.2, accolto dalle Commissioni riunite in sede referente, ha stabilito che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, sia determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento.

L'articolo 62 precisa la finalità e l'ambito applicativo della disciplina in materia di giudici ausiliari, di cui al Capo I del titolo III del decreto-legge in esame.

L'articolo 63 stabilisce, per le indicate finalità di deflazione del contenzioso civile pendente presso le corti d'appello, la nomina, con decreto del Ministro della giustizia, di un numero massimo di 400 giudici ausiliari.

L'articolo 64 individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione della magistratura onoraria.

L'articolo 65 disciplina il procedimento per l'approvazione delle piante organiche dei giudici ausiliari e le modalità di presentazione delle domande per svolgere tale funzione.

L'articolo 66 disciplina la presa di possesso dell'ufficio da parte del giudice ausiliario.

L'articolo 67 stabilisce in dieci anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario.

L'articolo 68 prevede che dei collegi giudicanti presso le corti d'appello non possa far parte più di un giudice ausiliario e indica i parametri di operosità che il giudice ausiliario è tenuto a raggiungere.

L'articolo 69 prevede l'applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari, con specifiche ipotesi di incompatibilità per i casi in cui le funzioni di giudice ausiliario siano svolte da avvocati.

L'articolo 70 individua specifici casi in cui il magistrato ausiliario è obbligato ad astenersi.

L'articolo 71 individua le ipotesi di cessazione dall'ufficio di giudice ausiliario.

L'articolo 72 attribuisce ai giudici ausiliari lo stato giuridico di magistrati onorari e ne fissa l'indennità.

L'articolo 73 è volto a consentire l'accesso a *stage* formativi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza. Nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 73.1 (testo 2) con cui si è riformulato il comma 12, prevedendosi che l'esito positivo dello *stage*, unitamente al superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisca titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario e che, inoltre, costituisca medesimo titolo anche lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato. L'aspetto innovativo rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento va rinvenuto nella previsione del requisito del superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di

specializzazione per le professioni legali, originariamente non previsto.

L'articolo 74 è volto a fornire alla Corte di cassazione un qualificato supporto da parte di ulteriori magistrati per una rapida definizione dell'arretrato civile.

L'articolo 75 interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l'intervento della Procura generale nei procedimenti in Cassazione.

L'articolo 76 novella la disciplina della divisione "giudiziale" nelle comunioni, permettendo ai condividenti di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista che si occupi dell'intera procedura di divisione. Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato l'emendamento 76.2 (testo 2) con il quale sono state soppresse, nel primo periodo del primo comma le parole ", entrambi con poteri di autentica delle firme," , correlativamente aggiungendo, dopo il predetto primo periodo, un altro periodo con cui si specifica che le sottoscrizioni in calce al ricorso con cui viene chiesta al giudice la nomina del professionista possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato.

L'articolo 77 interviene sul codice di procedura civile per introdurre l'obbligo per il giudice, in presenza di alcuni presupposti, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione.

L'articolo 78 interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e prevedere che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere l'esecuzione provvisoria.

L'articolo 79 novella l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 79.1 interamente soppressivo dell'articolo in commento.

L'articolo 81 novella l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, al fine di escludere l'obbligo di intervento del pubblico ministero in relazione ad alcune udienze civili.

L'articolo 82 è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva"). Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 82.500 con cui si prevede che la nomina del commissario giudiziale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, debba aver luogo con decreto motivato.

L'articolo 83 interviene sulla recente riforma della professione forense in materia di composizione della commissione d'esame per l'abilitazione professionale, prevedendo che siano chiamati a farne parte prioritariamente magistrati in pensione e, in mancanza, magistrati in servizio.

L'articolo 84 novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione civile e commerciale dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega (sentenza n. 272 del 2012).

L'articolo 84 novella l'articolo 2643, primo comma, del codice civile, integrando l'elenco degli atti soggetti a trascrizione.

L'articolo 84-ter, proposto dalle Commissioni (emendamento 84-bis.0.1000), aggiunge tre commi all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, dedicato ai compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Il nuovo comma 5-quater dell'articolo 23-bis citato stabilisce che nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni (e nelle società da queste controllate), che emettono esclusivamente strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati nei mercati regolamentari, il compenso spettante ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (ossia la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche) per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione (cda) non può essere stabilito (e corrisposto) in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

Il nuovo comma 5-quinquies prevede che nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni che emettono azioni quotate nei mercati regolamentari, in sede di rinnovo degli organi viene sottoposta

all'approvazione dell'assemblea una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società, conforme ai criteri di cui al comma 2 (ossia: classificazione delle società per fasce dimensionali e relativa determinazione dell'importo massimo del compenso); su tale proposta l'azionista di controllo pubblico deve esprimere il proprio assenso.

Il nuovo comma 5-*sexies* limita l'applicabilità dei due commi precedenti al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; i due commi precedenti non si applicano peraltro qualora nei dodici mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione pari almeno a quelle *supra* previste.

Durante l'esame delle Commissioni riunite in sede referente è stato altresì approvato l'ordine del giorno G/974/76/1 e 5 che impegna il Governo a limitare la decretazione d'urgenza ai casi ammessi dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti, nonché a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle amministrazioni non provengano suggestioni regolatorie indiscriminate e, infine, a riferire in Parlamento, subito dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, sugli indirizzi che intende seguire in futuro nel ricorso ai decreti-legge.

Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti nella discussione generale del disegno di legge n. 974

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, «(...) migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente con altri impieghi».

Quanto avete appena ascoltato sono le parole pronunciate a Dogliani, 4810 abitanti a 50 Km da Cuneo, il 15 settembre 1960, presso l'impresa dei Fratelli Guerrino. A pronunciarle fu il secondo presidente della nostra Repubblica, l'economista Luigi Einaudi.

Nel mio intervento, del 31 luglio scorso, a favore del disegno di legge n. 941 (Tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale), mi sono permesso di citare Epicarmo di Iblea e Francesco d'Assisi. Il primo ammoniva che per essere sapiente sarebbe meglio prevedere piuttosto che ravvedersi (meglio anticipare che reagire, diremmo oggi); Francesco, invece, esorta alla speranza sul fatto che al "cominciare a fare il necessario" seguirà "il possibile" ed a questi "l'impossibile".

Dal mio piccolo angolo di parlamentare, librante con la prima parte dell'articolo 67 della Costituzione (la responsabilità verso la Nazione), ho anche azzardato un concetto generale. In una situazione di perigliosa concorrenza internazionale e di dominio della società meccanicistica e cartesiana, per rilanciare l'economia sarebbe opportuno promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, attraverso il quale il lavoro, salute ed impresa potranno essere sinergiche e moltiplicative. Un modello ecologico ed olistico per rendere sostenibile lo sviluppo, sia per le generazioni attuali sia per quelle future.

Miguel de Cervantes Saavedra, scrittore europeo di origine spagnola, scrisse, fra il 1598 ed il 1615, nel suo famoso "Don Chisciotte della Mancia", che "Dulcinea è del Toboso". Una modesta contadina, Dulcinea, di una sconosciuta contrada spagnola di campagna, a 150 km a sud est di Madrid, il Toboso, appunto, diviene, emblema del particolare che si fa universale. Infatti Miguel de Unamuno, altro filosofo europeo di origine spagnola, *ante litteram*, quattrocento anni dopo, proprio a proposito di Dulcinea scrisse (parafrasando) che solo nei particolari si può realizzare l'universale.

Un antico detto arabo, e molti di voi sapranno che nella mia terra di Sicilia gli arabi vi sono transitati ed hanno civilizzato non poco, afferma che una parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe

attraversare almeno tre porte: sull'arco della prima vi è scritta l'esortazione a verificare se la parola che state per pronunciare sia vera; alla seconda porta, successiva, la richiesta è quella di valutare se è necessaria; alla terza, infine, dovrete considerare se essa è gentile.

Il Governo attuale, detto delle larghe intese, con la conversione in legge del decreto detto del fare, ci propone di attraversare quelle tre porte, della verità, della necessità e della gentilezza. Ma il Governo delle larghe intese è una Dulcinea che pretende di reagire anticipando, di prevedere per non ravvedersi, di cominciare a fare il necessario, poi il possibile e quindi arrivare a fare l'impossibile.

Ho detto il decreto del fare e penso che, come direbbe Ennio Flaiano, «Ci sono molti modi di arrivare, il migliore è partire». Rilanciare l'economia non è solo onere ed onore del Governo; anzi, imprenditori e *manager*, banche ed istituzioni internazionali, associazioni di categoria e lavoratori, cittadini e classi dirigenti, sono gli attori principali, i soggetti attivi strategici. La politica e i Governi non sono più, fortunatamente, il codice unico universale intorno al quale ogni cosa gravita; il Governo sta facendo la cosa migliore: partire.

Purtroppo con codesta partenza, per ragioni di tempo ed opportunità politiche che poco condivido, non sarà possibile dare forza al dibattito parlamentare. Non sarà possibile, per esempio, intervenire con proposte o critiche sulla libertà di spesa dei cittadini; con la scusa della lotta al riciclaggio si impone ad ognuno di noi la schiavitù del danaro virtuale (bonifici, assegni, *home banking*, rid, mav ...): anche i pensionati e i piccoli artigiani della manutenzione casalinga sono obbligati a pagare alle banche i costi di gestione dei propri piccoli scambi monetari; 1.000 euro di limite, imposto dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti fino al decreto legislativo n. 169 del 19 settembre 2012, è veramente una specie di pedaggio medievale alle banche. Come si fa a rilanciare l'economia se i consumi casalinghi saranno dominati dagli interessi delle banche? A tale proposito ho presentato un emendamento di modifica del limite per la tracciabilità dei pagamenti; da 1.000 euro a 3.500.

Altro esempio, di dibattito di un Parlamento sovrano è il problema delle infrastrutture al Sud; come si fa a rilanciare l'economia se metà del Paese manca delle infrastrutture centrali e strategiche per la produzione e la circolazione di merci, capitali, persone e conoscenza scientifica e tecnologica? Perché non pensiamo alla TAV nel tavoliere del Salento?

L'Europa mediterranea, solo per i Paesi del Nord Africa, riguarda 500 milioni di persone, un mercato di capitali, merci, persone e civiltà pari a quello dell'Unione Europea. E il Sud d'Italia potrebbe diventarne il corridoio strategico... Ma, da noi in Italia, non accade che attraverso una fattispecie si promuova la collettività, anzi poiché alcuni magistrati si svegliano tardi, e per colpirne uno colpiscono tutti, ecco che non abbiamo tempo ed opportunità per discutere in Parlamento dei beni comuni. Alcuni magistrati forse non conoscono la differenza fra *atychema* (infortunio), *amartema* (errore) e la *adikema* (malvagità), di cui già Aristotele avverte nella sua Etica, proprio per evitare gli orrori del dialogo e della lotta politica ridotti a dibattimento tribunale in sostituzione del dibattito parlamentare.

Spero che quella gentilezza della terza porta del detto arabo sia sempre più estesa al maggior numero di cittadine e cittadini storicamente possibile. In questa speranza per ora mi astengo dal votare il disegno di legge n. 974 per il rilancio dell'economia, disegno di legge cosiddetto del fare.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Chiti, Ciampi, De Poli, Divina, Filippi, Formigoni, Guerra, Latorre, Pezzopane, Pinotti, Pizzetti, Sangalli, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (896-B)

(presentato in data 06/8/2013).

S.896 approvato dal Senato della Repubblica

C.1417 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Taverna Paola ed altri

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (732)

previ pareri delle Commissioni 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 06/08/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Stucchi Giacomo

Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza (738)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/08/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Stucchi Giacomo

Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età (741)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 06/08/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (896-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

S.896 approvato dal Senato della Repubblica

C.1417 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 06/08/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Scilipoti Domenico ed altri

Condono delle violazioni in materia fiscale e disposizioni concernenti l'espropriazione forzata per la riscossione coattiva dei crediti tributari (401)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 06/08/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di rimborso delle accise indebitamente pagate (622)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/08/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Stucchi Giacomo

Modifiche alla tabella A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai libri pubblicati su supporto elettronico (744)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni

culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/08/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Stucchi Giacomo

Abrogazione dei commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni accessorie per la mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale (745)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 06/08/2013);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Consiglio Nunziante

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni per favorire la realizzazione, la gestione e l'esercizio dei sistemi di trasporto tramviario (621)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/08/2013);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Di Biagio Aldo

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (320)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/08/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Marino Ignazio

Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (91)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/08/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. De Poli Antonio

Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (487)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 06/08/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Mattesini Donella ed altri

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (671)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 06/08/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi ed altri

Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate (680)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 06/08/2013);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Stucchi Giacomo

Suppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (739)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 06/08/2013).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bertuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00302 della senatrice Puglisi ed altri.

La senatrice Bertuzzi e il senatore Casson hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00305 della senatrice Rita Ghedini ed altri.

I senatori Fabbri, Rita Ghedini, Lo Giudice, Spilabotte, Marcucci e Cuomo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00604 del senatore Collina.

Mozioni

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [MORRA](#), [CIOFFI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [BATTISTA](#), [FATTORI](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#), [CASALETTO](#), [GAETTI](#), [MARTON](#), [FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CATALFO](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [BENCINI](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [CAPPELLETTI](#) - Il Senato, premesso che:

il 14 febbraio 2013 è stato adottato il decreto ministeriale n. 22 recante il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

l'oggetto del provvedimento è disciplinato dall'art. 1, che recita «le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione ed utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente e, in particolare senza: *a)* creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; *b)* causare inconvenienti da rumori ed odori; *c)* danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente»;

antecedentemente all'adozione del decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* aveva presentato al Parlamento, per il parere, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime di autorizzazione integrata ambientale; il medesimo schema di decreto del Presidente della Repubblica aveva ottenuto parere negativo da parte della Camera;

lo stesso Ministro, avendo ricevuto la "bocciatura" alla Camera dello schema di decreto, ha ritenuto opportuno modificare la strada normativa intrapresa ed ha quindi adottato due decreti: il citato decreto ministeriale n. 22 (in *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2013) recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), dove vengono stabiliti, tra l'altro, i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto e il decreto ministeriale 20 marzo 2013 (in *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2013) che modifica l'allegato X della parte quinta del codice ambientale, che recepisce i criteri contenuti nel suddetto decreto n. 22 affinché determinate tipologie di CSS cessino di essere qualificate come rifiuto e possano quindi essere riutilizzate;

con l'adozione dei suddetti provvedimenti, il Ministro *pro tempore* ha dimostrato la ferma volontà di proseguire in quella che appare la «scorciatoia» dell'incenerimento dei rifiuti nei cementifici,

bruciando rifiuti solidi urbani per alimentare i forni di cottura del *clinker*, cioè la componente principale del cemento;
valutato che:
come risulta noto, i cementifici sono impianti industriali altamente inquinanti (con o senza l'uso dei rifiuti come combustibile) ed i limiti di legge per le emissioni di questi impianti sono enormemente più permissivi e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori classici. Inoltre, un cementificio produce di solito almeno il triplo di anidride carbonica rispetto ad un inceneritore classico. La produzione annua di anidride carbonica da parte di questi impianti, secondo i dati del registro europeo delle emissioni inquinanti (E-PRTR) ammonta in Italia a circa 21.237.000 tonnellate;
la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare in merito all'emissione di diossine e composti organici clorurati e metalli pesanti. La produzione di diossine è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati. Riguardo alle diossine, viene sottolineato da chi sostiene tale pratica come le alte temperature dei cementifici diminuiscano o addirittura eliminino le emissioni di queste sostanze, estremamente pericolose per la salute umana. Tale affermazione sarebbe invalidata da evidenze scientifiche che mostrano come, sebbene le molecole di diossina abbiano un punto di rottura del loro legame a temperature superiori a 850°C, durante le fasi di raffreddamento (nella parte finale del ciclo produttivo) esse si riaggregano e si riformano. Inoltre, considerata la particolarità chimica delle diossine (inquinanti persistenti per decenni nell'ambiente e nei tessuti biologici, dove si accumulano nel tempo), l'eventuale riduzione quantitativa della concentrazione di diossine nelle emissioni dei cementifici sarebbe abbondantemente compensata dall'elevato volume emissivo tipico di questi impianti. È stato dimostrato che la combustione di CSS nei cementifici causa un significativo incremento delle emissioni di metalli pesanti, in particolare mercurio, enormemente pericolosi per la salute umana. È stato calcolato che la combustione di una tonnellata di CSS in un cementificio in sostituzione parziale di combustibili fossili causa un incremento di 421 milligrammi nelle emissioni di mercurio, 4,1 milligrammi in quelle di piombo, 1,1 milligrammi in riferimento al cadmio. Particolari criticità dovute alla tipologia di rifiuti bruciati sono state riportate in merito alle emissioni di piombo. L'utilizzo del CSS nei cementifici prevede l'inglobamento delle ceneri tossiche prodotte dalla combustione dei rifiuti (di solito smaltite in discariche per rifiuti speciali pericolosi) nel *clinker* prodotto, e quindi nel cemento. Questo comporta rischi potenziali per la salute dei lavoratori e possibili rischi ambientali per l'eventuale rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche. Inoltre, le caratteristiche fisiche del cemento potrebbero essere alterate dalla presenza di scorie da combustione in modo tale da non renderlo universalmente utilizzabile;
rilevato altresì che:
per l'Associazione medici per l'ambiente «la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare di diossine e metalli pesanti»;
l'utilizzo di CSS per alimentare i forni di cottura dei cementifici produrrebbe, tra l'altro, gravi conseguenze nelle diverse aree del Paese dove sono ubicati numerosi cementifici in termini di inquinamento ambientale e di peggioramento degli attuali livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;
a ciò va aggiunta l'aggravante della mancanza nel nostro Paese di un serio ed efficace sistema nazionale di controlli ambientali;
utilizzare i combustibili solidi secondari è dannoso per la salute e soprattutto non è etico in quanto il riciclo è un preciso dovere. Esistono moderne tecnologie e soluzioni di selezione e recupero della materia senza l'uso della combustione, che generano una filiera economica ed occupazionale di sicura sostenibilità ambientale;
la scelta dell'incenerimento dei rifiuti CSS nei cementifici non può e non deve essere condivisa per tutte le ragioni anzidette ed in quanto continuare a bruciare rifiuti è uno spreco di risorse e un costo altissimo in termini ambientali, e non si rispettano le disposizioni europee sul recupero della materia che è prioritario nella gerarchia d'intervento, continuando a ignorare anche la direttiva 96/62/CE;
si rammenta che la direttiva 96/62/CE ha come obiettivi quelli di: definire e stabilire obiettivi di

qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso (art. 1); valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni; disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme; mantenere la qualità dell'aria ambiente, dove è buona, e migliorarla negli altri casi;

in base all'art. 7, in relazione al miglioramento della qualità dell'aria ambiente, vengono stabiliti i seguenti requisiti generali: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite. 2. Qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della presente direttiva deve: a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo; b) non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; c) non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri. 3. Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite»;

alla luce di tali principi, il ricorso indiscriminato all'incenerimento dei rifiuti va in tutt'altra direzione ed è altresì contrario alla raccomandazione del Parlamento europeo (A7-0161/2012, adottata a maggio 2012) di rispettare la gerarchia dei rifiuti e di intraprendere con decisione, entro il prossimo decennio, la strada dell'abbandono delle pratiche di incenerimento di materie recuperabili in altro modo;

una politica finalizzata alla transizione dal concetto di rifiuto a quello di risorsa, che preveda una progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotti e una concreta politica di riutilizzo della materia attraverso trattamenti a freddo, è pratica sostenibile, economicamente vantaggiosa e orientata al bene comune,

impegna il Governo:

- 1) a revocare, fin da ora, ogni atto che vada nella direzione di consentire la "rinconversione" dei cementifici in inceneritori, onde evitare che aziende ed imprese investano in un settore che potrebbe dimostrarsi incompatibile con l'esigenza di garantire la tutela della salute e dell'ambiente;
- 2) ad avviare i necessari approfondimenti per valutare sia le possibili conseguenze, sul piano ambientale e sanitario, della scelta di consentire ai cementifici l'incenerimento dei cosiddetti combustibili solidi secondari, sia l'opportunità di un *iter* procedurale fortemente semplificato nonostante l'oggettiva complessità della questione;
- 3) a promuovere studi scientifici sulle effettive emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall'uso dei rifiuti come combustibili, che tengano conto non solo del funzionamento degli impianti a regime e in condizioni di massima sicurezza, ma anche dei possibili rischi derivanti da malfunzionamenti o errori in fase di gestione.

(1-00121)

Interpellanze

[VACCARI](#), [GHEDINI](#) *Rita*, [MIRABELLI](#), [SONEGO](#), [PUPPATO](#), [PEGORER](#), [RUSSO](#), [CORSINI](#), [PAGLIARI](#), [BERTUZZI](#), [LO GIUDICE](#), [COLLINA](#) - *Al Ministro per la coesione territoriale* - Premesso che:

l'obiettivo cooperazione territoriale europea è, assieme all'obiettivo sviluppo, uno dei due elementi cardine della politica di coesione dell'Unione europea;

la cooperazione territoriale è stata concepita con la finalità di rafforzare l'integrazione economica e sociale all'interno della UE e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni;

tali azioni sono sostenute attraverso i fondi europei per lo sviluppo regionale e gli strumenti per l'assistenza alla preadesione;

la politica di coesione dell'Unione europea incoraggia le regioni dei diversi Stati membri dell'Unione a lavorare insieme e imparare le une dalle altre attraverso programmi congiunti, progetti e reti;

nel periodo 2007-2013 l'obiettivo cooperazione territoriale europea prevede lo sviluppo di diversi tipi

di programmi: 53 programmi di cooperazione transfrontaliera lungo le frontiere interne dell'Unione; 13 programmi di cooperazione transnazionale; 4 programmi di cooperazione interregionale, di 3 di rete ed uno dedicato alla capitalizzazione delle strategie sviluppate nei programmi *mainstream*;

in tale periodo è stata operativa l'area di programma South east Europe (SEE), con un *budget* complessivo di 240 milioni di euro ed ha coinvolto oltre a molti Paesi dell'area danubiana e balcanica anche 11 regioni italiane;

nell'arco di 7 anni sono stati sviluppati 122 progetti che hanno visto cooperare 16 nazioni su 13 argomenti diversi (technology and innovation networks; innovation framework; integrated water management; management digital divide of natural assets; multi-modal platforms; urban development patterns; innovative entrepreneurship; prevention of environmental risks; energy and resource efficiency; primary and secondary transport networks; accessible growth areas; cultural assets);

nell'ambito del programma South east Europe l'Italia ha preso parte a diversi progetti capitalizzando svariati risultati tra cui un'importante rete di relazioni transnazionali che hanno consentito alle istituzioni locali di accedere a fondi per sviluppare strategie, tecnologie e politiche in "contesto europeo"; ciò ha comportato non pochi vantaggi per le aziende anche se non propriamente come beneficiarie dirette, bensì come fruitrici delle infrastrutture immateriali realizzate; esse hanno potuto sviluppare rapporti internazionali ed in alcuni casi avviare processi di internazionalizzazione;

ad esempio la Regione Emilia-Romagna ha coordinato la partecipazione del livello regionale al programma ed in particolare ha svolto il ruolo di punto di contatto nazionale nella gestione del programma SEE;

a seguito di un percorso esplorativo che ha visto il coinvolgimento di diversi portatori d'interesse, il 20 dicembre 2012 la Commissione europea ha condiviso, con lettera notificata agli Stati membri, la propria proposta di delimitazione delle aree geografiche di cooperazione territoriale europea, transfrontaliere e transnazionali, che riguardano le frontiere interne dell'Unione europea e quelle verso i Paesi in preadesione (Paesi che beneficiano delle risorse IPA);

una delle principali novità della proposta è lo smembramento del programma South east Europe in una nuova area denominata "Danubio" (composta da sud della Germania, Austria, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Croazia, Bulgaria e Romania) e in una denominata "South east gateway" (composta da Italia, Albania, Austria-due soli Länder, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Former Yugoslav Republic of Macedonia -FYROM-, Grecia, Malta, Montenegro, Serbia, Slovenia);

in particolare viene incluso tutto il territorio nazionale nell'area di programma South east gateway, mentre non si prevede la partecipazione di nessuna regione italiana all'area danubiana;

nonostante l'esistenza di una teorica possibilità per soggetti di Paesi non appartenenti all'area di programma di partecipare a progetti finanziati in un diverso ambito territoriale (con una quota complessiva di *budget* che non superi il 20 per cento del totale e a fronte di inoppugnabili giustificazioni), risulta pressoché impossibile da parte italiana realizzare azioni che coinvolgano sistematicamente partenariati adeguati;

in data 8 gennaio 2013, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica della Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, ha elaborato la propria proposta, proponendo modifiche al documento predisposto dalla Commissione ed esprimendo la posizione italiana, senza però tenere presenti i precedenti pareri espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

la proposta prevede la candidatura della Regione Emilia-Romagna come autorità di gestione del programma South east gateway e non fa alcuna menzione della partecipazione di alcune regioni italiane al programma danubiano; se ne deduce che l'Italia intende puntare esclusivamente sulla strategia macroregionale adriatico-ionica, consolidando e potenziando solo i rapporti commerciali con aree come quella dell'Albania e della Grecia;

l'11 luglio 2013 si è avuta la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui temi prioritari della cooperazione territoriale europea 2014-2020, che ha reiterato la richiesta di

avviare la procedura per inserire le regioni del nord-est (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia) nell'area danubiana;

in particolare, come si legge nel documento elaborato dalla Conferenza ("Documento di posizionamento e proposte operative delle regioni e province autonome sui temi prioritari della cooperazione territoriale europea 2014-2020"): «La posizione geopolitica del nostro Paese, testa di ponte nell'area dell'Europa centrale e corpo fondamentale dell'ampio bacino del Mediterraneo, con alcune porzioni di territorio che affondano le loro radici culturali e storiche anche nell'area dell'Europa dei Balcani occidentali, giustificano ampiamente la partecipazione ad una pluralità di sfide territoriali dal punto di vista della cooperazione, pena la non così remota possibilità che il nostro Paese sia emarginato da una serie di dinamiche di sviluppo, a cui lo stesso ha dimostrato di poter non solo efficacemente contribuire a livello europeo, anche grazie alle specificità e capacità delle Amministrazioni e stakeholders regionali, ma che risultano di valenza strategica per lo sviluppo dell'intero sistema Paese. Con specifico riferimento alla possibile esclusione dallo spazio di cooperazione Danubiano, cui peraltro diverse regioni interessate hanno reiteratamente avanzato la richiesta motivata di essere incluse, basti pensare alle tematiche dell'inclusione sociale (sotto il profilo del cambiamento demografico e della mobilità dei lavoratori), delle politiche sociali e sanitarie, dell'apprendimento permanente, o ancora allo sviluppo dei sistemi di trasporto integrato (stradali, ferroviari e marittimi) per dare una soluzione ai colli di bottiglia transfrontalieri così come all'armonizzazione di *standard* di sicurezza doganali e ambientali per generare la continuità e lo sviluppo di infrastrutture nell'area dell'Europa sud-orientale con conseguente aumento della competitività e dello sviluppo economico, anche a beneficio del nostro Paese»;

i rapporti istituzionali, economici e culturali che stringono da decenni le Regioni del nord-est italiano agli Stati dell'Europa centrale e sud-orientale sono importanti e consolidati, costruiti e mantenuti nel tempo grazie a risorse rilevanti e investono i sistemi imprenditoriali, le istituzioni locali e la società civile dei diversi territori, garantendo occasioni di sviluppo e crescita reciproca;

investire sulla prosecuzione e sul potenziamento di questo sistema di rapporti e traffici commerciali è di vitale importanza per la regioni del nord-est e quindi del sistema Italia;

il programma SEE ha già consentito di operare nel senso descritto, cioè lungo direttrici commerciali come quella tra Italia e Romania o Italia e Bulgaria; a tal fine basti ricordare il caso delle aziende emiliane del comparto agroalimentare che, nell'ambito di questo programma, hanno avuto l'opportunità di promuovere e sviluppare le loro competenze all'estero;

particolarmente significativo è il caso del progetto "Techfood", finalizzato a promuovere l'innovazione delle imprese del comparto alimentare del sud-est Europa. Questo progetto aveva già favorito la messa in rete di istituzioni delle diverse nazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell'agricoltura rumeno e austriaco (Istituto federale dell'economia agricola), la Provincia di Modena, l'Ente di promozione della regione istriana, la Camera di commercio di Atene e della bassa Austria, la regione bulgara di Stara Zagora, diversi centri di ricerca e trasferimento tecnologico come la Fondazione ellenica delle ricerche, l'università Corvinus di Budapest, il Centro ungherese di ricerca sulla carne e altri: una struttura di contatti che ha coinvolto 500 aziende in Grecia, Romania, Ungheria, Croazia, Serbia e Italia (di cui 95 solo in Emilia-Romagna);

le aziende coinvolte hanno sviluppato le attività previste nel progetto partecipando a tavoli di lavoro nazionali su specifiche tematiche di innovazione concernenti il comparto agroalimentare; di tutte le aziende coinvolte 80 hanno preso parte a gruppi di lavoro internazionali; le aziende italiane hanno trovato nell'ambito del progetto e grazie al programma di cooperazione SEE l'opportuna ed efficace "sponda" istituzionale capace di sostenere la fase di *start up* di un processo di internazionalizzazione;

si tenga anche presente che molte aziende emiliane agroalimentari sono situate in aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che queste sono state in grado di affrontare difficoltà ancora maggiori proprio grazie allo sviluppo delle azioni di supporto rese possibili solo grazie al programma SEE,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga inopportuno e lesivo per gli interessi delle Regioni, degli enti

italiani beneficiari e del Paese intero lo smembramento dell'area di programma South east Europe (SEE);

se non ritenga che la scelta italiana di puntare in via esclusiva sulla strategia adriatico-ionica risulti insufficiente ad esaurire le potenzialità del nord-est italiano, con il rischio di depotenziare in maniera irreversibile i rapporti tra alcune delle regioni italiane storicamente più produttive come l'Emilia-Romagna e i Paesi trainanti della crescita europea: Germania, Austria e Paesi dell'Europa centrale;

se non ritenga, quindi, doveroso attivarsi presso la Commissione europea per far sì che le Regioni del nord-est d'Italia vengano riagganciate alle strategie di sviluppo dell'area danubiana, così da non legarle alla programmazione concernente la sola area adriatica;

infine, se non ritenga doveroso raccogliere e promuovere, rendendole parte integrante della posizione ufficiale del nostro Paese in sede europea, le esigenze espresse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(2-00059)

Interrogazioni

[SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [BATTISTA](#), [PEPE](#), [ORELLANA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#), [DONNO](#), [BIGNAMI](#), [BULGARELLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che l'Ente regionale per lo studio universitario di Sassari (ERSU) nel dicembre 2012 ha stipulato un contratto preliminare di vendita, sottoposto a condizione sospensiva, al fine di acquistare un'area denominata "Ex semolerie Azzena", nella quale costruire un *campus* universitario. Il fondo, con destinazione d'uso industriale D1, si estende su una superficie di circa 10.970 metri quadrati, un'area vasta in cui realizzare molteplici servizi, tra cui: 250 posti letto, campi sportivi, mensa-ristorante, museo storico multimediale, aree verdi, autorimessa (sviluppata su due piani interrati per un totale di 76 posti auto), multisala digitale con caffetteria, palestra *fitness*, cinema all'aperto e piscina a vasca corta, oltre ad altri servizi;

considerato che:

il 5 settembre 2011 la Regione Sardegna ha comunicato l'avvio della procedura di assegnazione dei fondi FAS 2007-2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate) e il 6 settembre l'ERSU ha inviato la proposta di realizzazione di un *campus* universitario, delineando il progetto e determinando i costi in 40 milioni di euro, di cui 20 nella propria disponibilità, grazie alle leggi finanziarie regionali degli anni 2006, 2007, 2008, i restanti 20 milioni, invece, provenienti dal fondo FAS;

il 30 settembre 2011 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), dando attuazione al Piano nazionale per il Sud, ha assegnato al progetto del *campus* di Sassari 20 milioni di euro;

il 21 gennaio 2012 la delibera CIPE è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* indicando che i finanziamenti dovevano essere oggetto di "contratti istituzionali di sviluppo" sotto la sorveglianza del Ministero dello sviluppo economico, che definissero responsabilità, tempi e modalità di attuazione sulla base di interventi approvati;

il 9 marzo 2012 l'assessorato regionale al bilancio comunicava agli enti funzionali della Sardegna, quindi anche all'ERSU, la necessità di ridurre i residui passivi in bilancio; nel caso in cui, infatti, le risorse di cui alle autorizzazioni di spesa degli anni 2008 e precedenti non fossero state vincolate, attraverso un'obbligazione rilevante sotto il profilo giuridico, entro l'anno 2012, le stesse sarebbero state riversate nelle casse della Regione;

il 22 marzo 2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto l'attivazione del CUP (codice unico del progetto) al fine di monitorare gli investimenti pubblici inerenti al *campus* universitario e servizi accessori;

il 21 settembre 2012 l'ERSU ha comunicato all'assessorato della pubblica istruzione la data stimata di cantierabilità dei lavori, prevista entro il dicembre 2013, data, tuttavia, da definirsi a causa delle difficoltà di scelta dell'area a seguito della ridefinizione del PUC (piano urbanistico comunale) di Sassari, approvato nel luglio 2012 e in corso di valutazione da parte della Regione;

la produzione degli effetti del contratto, *sub conditione* sospensiva, stipulato dall'ERSU Sassari con la società Cator Srl, *dominus* dell'area, avverrà con la stipula del contratto definitivo di compravendita solo se si verificheranno le seguenti condizioni: l'accreditamento all'ERSU delle risorse stanziare dalla Regione e dal CIPE; la risoluzione degli ostacoli urbanistici in ordine all'edificabilità nell'area; che siano trovate le soluzioni che consentano la realizzazione di un progetto idoneo ad assicurare la viabilità anche ciclabile e pedonale e che il prezzo di 7 milioni di euro sia corrisposto dall'acquirente previo parere di congruità da parte dell'autorità regionale competente;

considerando inoltre che, a parere degli interroganti:

nella realizzazione del progetto sussistono, stante l'estrema importanza economica, strutturale e infrastrutturale dello stesso, notevoli punti di criticità anche relativi alla mancanza di un reale coinvolgimento dei potenziali fruitori del progetto: studenti, università, cittadini e la stessa amministrazione comunale che dovrà adottare, eventualmente, un provvedimento con il quale verrà modificata la destinazione d'uso dell'area di edificazione dell'opera;

sono molteplici i dubbi che scaturiscono in quanto appare opinabile il fatto che la scelta del luogo di edificazione dell'opera sia caduto in un'area sita ai margini della città rendendo, ragionevolmente, più difficoltoso per gli studenti il raggiungimento del centro cittadino. Inoltre, il progetto che l'ERSU presentava alla Regione Sardegna nel settembre 2011 prevedeva che il *campus* dovesse sorgere, necessariamente, nelle vicinanze del contesto cittadino e delle sedi universitarie, in considerazione della necessità di raggiungere l'impianto anche a piedi o in bicicletta e poter agevolmente avere accesso ai servizi pubblici;

non si comprende come e con quali risorse verrà gestita la struttura che appare monumentale già allo stato di sola progettazione; difatti, dato che le risorse che verranno impiegate per l'edificazione dell'opera sono di provenienza pubblica e non privata, appare quanto meno ragionevole dubitare sulla possibilità che si ricorra ad una forma di accordo contrattuale con privati che assuma la forma della finanza di progetto;

non appare del tutto evidente come una struttura di questo genere e di queste dimensioni possa interpretare le effettive esigenze della comunità studentesca fuori sede e se tale opera sia opportuna e sintetizzi i *desiderata* degli studenti e dell'università tutta;

il *campus* sorgerebbe all'interno di un'area prossima al cimitero e nonostante sia stata ridotta a Sassari da 200 metri a 50 metri la fascia di rispetto tra l'area cimiteriale e gli edifici di civile abitazione, al fine di consentire l'ampliamento dell'area e la costruzione di un centro commerciale, non appare comunque ragionevole e accettabile una distanza così esigua tra le tombe e un *campus* universitario in cui gravitano centinaia di ragazzi. Tanto più se si pensa che tale distanza minima, che si pone come limite insuperabile anche per la pubblica amministrazione (si veda la sentenza della Cassazione, sez III, n. 18900 del 2008), nel caso di specie parrebbe non sussistere considerando, altresì, che il vincolo cimiteriale di inedificabilità assumerebbe un triplice significato: da un lato vi è l'esigenza di garantire l'igiene e la salubrità, in secondo luogo si cerca di garantire il decoro e la tranquillità delle sepolture, in ultimo vi è la necessità di garantire futuri ampliamenti del cimitero. Il vincolo suddetto parrebbe non collimare con il progetto in questione;

il progetto di costruzione del *campus* è, tendenzialmente, orientato alla conservazione e riqualificazione degli edifici dell'ex semoleria, allo stesso tempo è, tuttavia, prevista l'implementazione e gestione da parte di privati di alcuni servizi accessori, i quali potrebbero implicare un ampliamento delle strutture esistenti;

l'art. 338 del regio decreto 1265 del 1934 recante il testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dalla legge n. 166 del 2002, prevede che all'interno della zona di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti siano ammessi interventi di recupero e di ampliamento nel limite del 10 per cento. Anche qualora il piano regolatore generale o il piano urbanistico comunale, quest'ultimo in corso di valutazione da parte della Regione, prevedessero ampliamenti superiori, la norma locale non solo sarebbe illegittima ma anche inapplicabile: troverebbe, infatti, applicazione la norma statale in luogo di quella locale, in quanto prevalente. In questo caso gli interroganti paventano, ragionevolmente,

l'eventuale violazione della norma in questione; ad esempio si pensi che anche i parcheggi in quanto pertinenza, anche se interrati, concorrono nella determinazione dell'ampliamento nel limite del 10 per cento;

l'avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricerca di un'area da destinare alla realizzazione del *campus* prevedeva, inizialmente, la realizzazione di 500 posti letto, ridotti, poi, a 250; l'avviso richiedeva, altresì, la presenza, preferibilmente, di alberi ad alto fusto all'interno dell'area, non sussistenti, tuttavia, nel fondo oggetto del preliminare di vendita. Era inoltre richiesto che il luogo di edificazione permettesse agevolmente di raggiungere le sedi universitarie e i principali servizi di interesse degli studenti, elementi tutti rimasti disattesi a seguito della scelta operata;

non si comprende, altresì, la presa di posizione, assunta nel mese di aprile 2013 e riportata dal quotidiano locale "La Nuova Sardegna" (si veda un articolo apparso il 13 aprile), da parte di Gianni Poggiu, presidente dell'ERSU: "il campus o si fa lì oppure niente", "se non passa darò fuoco a 40 milioni di euro",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, avviare e/o promuovere un confronto con i soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda al fine di accertare la sussistenza della reale esigenza di un *campus* universitario, con le caratteristiche progettuali esposte, nella città di Sassari e se ritengano di doverne verificare la regolarità;

se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire presso le amministrazioni interessate al fine di fare chiarezza sull'uso e sulla congruità, anche in considerazione dei prezzi di mercato, delle risorse economiche necessarie per l'acquisto dell'area ove verrà edificata l'opera, al fine di impedire l'eventuale depauperamento di ingenti risorse che, se ben impiegate, potrebbero portare invece grande giovamento all'università di Sassari ed a tutta la comunità locale.

(3-00306)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LEPRI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:

con una nota del 16 aprile 2013 l'Inps ha chiesto al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un parere in ordine alla possibilità di sospendere, per tutto l'anno 2013, gli obblighi di assunzione relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti previsti rispettivamente dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, categorie protette nei confronti dei quali la legge prevede particolari tutele in materia di occupazione;

la richiesta di sospensione formulata dall'Inps si fonda sulle modifiche organizzative cui l'ente è stato sottoposto negli ultimi anni a causa degli interventi normativi che hanno disposto la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals, con trasferimento delle relative funzioni all'Inps e dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

il Dipartimento con il parere n. 23580 del 22 maggio 2013 si è espresso sul punto, stabilendo di fatto la sospensione dell'obbligo di coprire le quote di riserva per tali categorie di persone con l'eccezione dei centralinisti non vedenti "fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica";

le categorie protette comprendono invalidi civili, soggetti con minoranze fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di *handicap*, con una percentuale di invalidità non inferiore al 46 per cento. Ed, inoltre, invalidi del lavoro, non vedenti, non udenti, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;

considerato che:

le argomentazioni addotte dal Dipartimento nel parere si pongono in palese contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1999 e non tengono conto di quello che è la precisa finalità della legge stessa ovvero quella di riservare ai soggetti meritevoli di tutela una percentuale di posti in ragione del numero dei lavoratori occupati e non della dotazione organica (art. 3, comma 1);

a quanto risulta all'interrogante il parere non è condivisibile anche sotto altri, molteplici aspetti in quanto non tiene conto che: 1) la possibilità che la stessa legge offre di vedere sospesi gli obblighi di assunzione per le imprese private e gli enti pubblici economici che versano in particolari situazioni occupazionali (procedure di cassa integrazione, mobilità, eccetera) non si applica agli enti pubblici non economici come appunto è l'Inps (art. 3, comma 6); 2) nella circolare n. 6 del 2009 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione *pro tempore* Renato Brunetta prevede espressamente: "si ritiene siano esclusi dal divieto di assumere le categorie protette, nel limite di completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68"; 3) la disparità di trattamento riservata ai centralinisti non vedenti si configura come una palese discriminazione nei confronti di tutte le altre categorie di persone con disabilità titolari del medesimo diritto ad avere un lavoro all'interno degli enti pubblici; 4) escludere i lavoratori disabili dalla possibilità di trovare una collocazione lavorativa anche all'interno della pubblica amministrazione limita ulteriormente l'ingresso degli stessi in un mercato del lavoro attualmente falciato dalla crisi; 5) incentivare e non ostacolare il diritto al lavoro di tali persone anche all'interno delle pubbliche amministrazioni è già di per sé un vantaggio per lo Stato: solo attraverso il lavoro le persone con disabilità possono contribuire al benessere proprio e della collettività non essendo soggetti da assistere ma persone attive che si mantengono da sole e pagano le tasse; 6) infine, le indicazioni espresse nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea ONU il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento con legge 3 marzo 2009, n. 18, convenzione che, all'art. 27, comma 1, lett. g), raccomanda di "assumere persone con disabilità nel settore pubblico", si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la sospensione dell'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999 stabilita dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con il parere richiamato non si ponga in palese contrasto con lo spirito e gli effetti della stessa legge rispetto al diritto di accesso al lavoro dei lavoratori disabili;

se, pertanto, non ritenga di dover riconsiderare tale decisione;

quali iniziative intenda adottare per garantire comunque il diritto di accesso al lavoro per i disabili nelle amministrazioni pubbliche.

(4-00712)

[PADUA](#), [ORRU'](#), [DI GIORGI](#), [MIRABELLI](#), [ROMANO](#), [CARDINALI](#), [DE BIASI](#), [MATURANI](#), [SILVESTRO](#), [MATTESINI](#), [ALBANO](#), [MANASSERO](#), [LUMIA](#), [CIRINNA'](#), [GRANAIOLA](#), [FILIPPIN](#) - *Ai Ministri degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in data 1° agosto 2013, 2 motobarche di pescatori, la "Principessa I" della marineria di Licata (Agrigento) e "La Madonnina" di Scoglitti (frazione di Vittoria, Ragusa), sono state sequestrate dalle autorità Maltesi;

secondo la Polizia maltese le imbarcazioni si trovavano in acque di loro competenza. Le imbarcazioni erano partite per una battuta di pesca nella notte;

le imbarcazioni sono state trainate verso il porto di Malta, e lì sono stati tratti in arresto i due comandanti dei pescherecci siciliani;

a quanto si apprende da notizie di stampa, gli uomini dell'equipaggio sarebbero stati scortati ed intimiditi con i mitra puntati. Fino a tarda serata si sarebbero, poi, svolti gli interrogatori e subito dopo sarebbe stato confermato l'arresto dei pescatori che sembrerebbe siano stati rinchiusi in carcere in situazioni igieniche precarie, processati e condannati a tempo di *record*;

durante gli interrogatori i 2 comandanti hanno insistito nel dichiararsi assolutamente incolpevoli e che

si trovavano in acque internazionali;
dalla Farnesina, secondo fonti istituzionali locali, sarebbe giunto l'impegno a far recapitare al più presto a Malta le carte nautiche dalle quali si evincerebbe la posizione esatta dei due pescherecci, che confermerebbe la tesi dei marinai;
l'assessore alla legalità del Comune di Vittoria ha dichiarato, non appena avvertito dalle autorità portuali del sequestro, che "la ragione del provvedimento non è ancora del tutto chiara ed è in corso di esame la circostanza se l'imbarcazione avesse o meno superato il limite delle acque territoriali". Dell'accaduto sono state immediatamente avvistate le autorità regionali. Inoltre, sono state informate le autorità di polizia italiane, ed in particolare le Capitanerie di porto;
il giorno 2 agosto le autorità locali si sono recate a Malta dove hanno assistito ad un secondo interrogatorio dei marinai;
per consentire agli equipaggi di lasciare l'isola, le autorità maltesi hanno preteso un pagamento di 20.000 da ciascun peschereccio;
come è stato denunciato da più parti, eventi simili non dovrebbero più accadere, in particolar modo nell'ambito di una Comunità quale quella europea, dove norme e regole dovrebbero essere uguali per tutti;
anche laddove venga accertato effettivamente lo sconfinamento dei due pescherecci siciliani, tuttavia la pena comminata all'equipaggio per poter lasciare l'isola, seppur costituisca quella minima edittale, rappresenta l'equivalente di un anno di lavoro di intere famiglie, oltre tutto in un momento di grave crisi quale quello attuale,
le federazioni di pescatori siciliani hanno da sempre portato avanti una battaglia contro il bracconaggio marino, lottando per il rispetto delle regole e della legalità, che garantiscano sia il lavoro dei pescatori sia la risorsa mare e, tuttavia, non si possono più tollerare i metodi usati nel recente passato dai militari maltesi con abbordaggi a mitra spianati, nonché con detenzioni illegittime ed in condizioni umane ed igieniche precarie;
in attesa di ulteriori sviluppi della questione, è ormai improrogabile per il futuro che le autorità italiane e quelle maltesi approfondiscano gli accordi bilaterali esistenti in materia, in quanto, come rappresentato in più occasioni da imprenditori della marineria siciliana, gli stessi sarebbero sbilanciati a favore dei pescatori maltesi,
si chiede di sapere:
se il Ministro degli affari esteri sia al corrente di tale trattamento, che ha violato i più elementari diritti umani;
se non ritenga di chiedere alle autorità maltesi per quale motivo sia stato riservato ai pescatori siciliani tale trattamento;
quali misure urgenti e strutturali intenda adottare per giungere velocemente all'adozione di misure che impediscano il ripetersi di episodi del genere in futuro;
se non sia il caso di chiarire anche in un'ottica di rapporti bilaterali quale sia l'impegno del Governo;
più in generale, quale sia il futuro della pesca siciliana nel Mediterraneo dato che troppo spesso ci si ritrova alle prese con episodi che mettono a repentaglio il lavoro e la sicurezza dei lavoratori del mare.
(4-00713)

MARINELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nel presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Sciacca (Agrigento) parecchie criticità rendono incerto il diritto alla salute dei cittadini, con la conseguenza di non garantire minimamente i livelli essenziali di assistenza, oltre a rendere estremamente difficoltosa, se non addirittura impossibile, la serena attività lavorativa di tutto il personale che con spirito di sacrificio opera nella medesima struttura;
l'unità operativa di medicina di urgenza è in perenne situazione di oggettiva difficoltà per la carenza di personale medico ed infermieristico con i conseguenti ritardi nell'erogazione delle prestazioni, specie in alcune fasce orarie, con oggettiva difficoltà al servizio di assistenza medica per l'osservazione breve, difficoltà che si acquiscono nei casi in cui si renda necessario il trasferimento presso altra struttura sanitaria di un paziente;

la carenza dei posti letto, specie nell'unità operativa di medicina interna, provoca un disagio notevole per i pazienti, anche affetti da gravissime patologie che sono costretti a sostare nei locali del pronto soccorso in condizione di assoluta precarietà, talvolta anche per più giorni prima di ottenere il ricovero;

il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria pubblica di Agrigento paventa l'accorpamento tra il servizio di emodinamica ed il reparto di cardiologia, a giudizio dell'interrogante non rendendosi conto (oppure facendo finta di ignorare) che il personale di tali strutture non è integrabile in quanto le attività sanitarie esercitate non sono fungibili tra di loro;

risulterebbero disparità di trattamento economico tra il personale che opera nel servizio di emodinamica dell'ospedale di Sciacca e quello del medesimo servizio del presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Agrigento;

carenze di personale sanitario e non interessano tutti gli altri reparti dell'ospedale di Sciacca con evidenti situazioni di disagio e criticità sia per gli utenti che per gli operatori, a cui conseguono talvolta momenti di tensione e conflittualità che solo lo spirito di abnegazione del personale tutto riesce ad affrontare;

il *turnover* delle sostituzioni dei posti vacanti assume il ritmo parossistico di un albergo diurno anziché di un'importante struttura ospedaliera, determinando instabilità e confusione;

non sono stati attivati i necessari concorsi per coprire gli organici dei reparti nemmeno in quelle branche in cui ciò è possibile anche alla luce della recente circolare dell'assessore per la sanità della Regione Siciliana, dottoressa Borsellino;

non sono utilizzate al meglio le professionalità esistenti presso il presidio ospedaliero, che potrebbero consentire un efficace servizio di anatomia e istologia patologica che potrebbe dare risposte non soltanto ai pazienti che afferiscono alla struttura saccense ma a quelli dell'azienda provinciale tutta, la quale peraltro è l'unica in Sicilia non avente tale servizio, il quale viene assicurato da strutture convenzionate esterne con notevole dispendio di risorse;

la stessa struttura ospedaliera appare in una situazione di degrado, probabilmente dovuto a carenza nella manutenzione ordinaria e dei necessari interventi straordinari;

ad oggi non si ha nessuna notizia del reparto di otorinolaringoiatria benché sia stato assunto il personale medico necessario alla sua attivazione;

il previsto reparto di geriatria, la cui attivazione decongestionerebbe altri reparti, resta ad oggi un'inevasa speranza;

risulta evidente come l'attenzione del commissario dottor Messina per il distretto ospedaliero di Agrigento penalizzi il distretto ospedaliero di Sciacca, in violazione di quanto previsto dalla legge regionale di riforma del sistema sanitario regionale e con la diretta conseguenza di rendere sempre più subalterne le strutture dell'ospedale, avviandole inesorabilmente sulla strada di un progressivo depotenziamento;

tali gravi inadempienze sono state più volte segnalate da associazioni di tutela dei diritti del malato, dai sindacati di categoria, dagli organi di informazione,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, dopo aver acquisito i necessari chiarimenti ed elementi informativi dalla Regione Siciliana, non ravvisi gli estremi per procedere ad un'attività ispettiva presso il presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Sciacca, al fine di verificare che la modalità di erogazione del servizio sanitario avvenga nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza che devono essere erogati e garantiti alla collettività sull'intero territorio nazionale.

(4-00714)

[SAGGESE](#), [FEDELI](#), [DIGIORGI](#), [PIZZETTI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [FABBRI](#), [FAVERO](#), [FERRARA Elena](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [LAI](#), [LUMIA](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [RUSSO](#), [SCALIA](#), [SPILABOTTE](#), [TOMASELLI](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:

l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo

sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha dettato norme in materia di relazioni commerciali di prodotti agricoli e agroalimentari;

in base a tale articolo, i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e i pagamenti devono avvenire inderogabilmente entro il termine di 30 giorni per le merci deteriorabili e di 60 per le altre merci;

il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 500.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di vigilare sull'applicazione delle disposizioni e di comminare le sanzioni previste;

successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, è stato emanato il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", che ha introdotto norme in materia di termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali;

il decreto legislativo fissa i termini di pagamento nella misura di 30 giorni, ma prevede altresì che nelle transazioni tra imprese le parti possano pattuire un termine di pagamento superiore ai 30 giorni o addirittura superiore a 60, purché non sia gravemente iniquo per il creditore e sia espressamente stabilito in forma scritta;

infine, dispone che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora, mentre nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso;

considerato che:

l'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, con nota del 26 marzo 2013, ha evidenziato che l'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 deve essere considerato tacitamente abrogato, nella parte relativa ai termini di pagamento e alle relative sanzioni, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2012;

lo stesso ufficio ha peraltro messo in evidenza che il decreto legislativo è stato emanato in attuazione di una direttiva comunitaria e che, pertanto, le norme in questione non possono in ogni caso ricevere applicazione, in ossequio al principio della prevalenza del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto interno;

in risposta, l'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota del 2 aprile 2013, si è espresso in senso diametralmente opposto, ritenendo pienamente vigente l'art. 62 del decreto-legge n. 1/2012, in quanto tale disposizione reca norme speciali, le quali non sono abrogate da norme generali successive alla luce del principio "*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*";

la nota del 2 aprile precisa peraltro che la stessa direttiva 2011/7/UE fa espressamente salva la possibilità che il legislatore interno adotti o mantenga disposizioni di maggior favore per i creditori rispetto a quelle necessarie per conformarsi alla direttiva;

la medesima nota sottolinea poi che in base al secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 231 del 2002, che non è stato novellato dal decreto legislativo n. 192/2012, sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore;

infine, la nota evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera n. 24220 del 6 febbraio 2013, ha deliberato di adottare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012;

si registra pertanto uno stato di profonda incertezza sul regime giuridico delle transazioni commerciali aventi ad oggetto i prodotti agricoli e agroalimentari,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per far chiarezza sulla questione.

(4-00715)

[BATTISTA](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

Premesso che:

come appreso da notizie di stampa, è stata annunciata il 17 luglio 2013 la chiusura dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico (Pordenone), di proprietà del fondo statunitense di *private equity* Bain Capital, specializzato nella produzione di ceramica sanitaria;

la comunicazione, avvenuta durante una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico dove la proprietà avrebbe dovuto illustrare a sindacati ed enti locali il piano industriale del gruppo, ha comportato l'immediata sospensione dell'incontro e l'abbandono del tavolo di confronto da parte delle organizzazioni dei lavoratori;

considerato che:

la chiusura dello stabilimento friulano metterebbe a repentaglio il posto di lavoro di oltre 450 persone, con conseguenze sociali insopportabili;

l'intero gruppo è interessato da un contratto di solidarietà difensivo fin dal 2010, destinato a scadere il prossimo 31 dicembre 2013 e, stante la normativa vigente, non prorogabile;

a quanto risulta agli interroganti, i sindacati avrebbero chiesto di riavviare il tavolo di confronto escludendo la questione pregiudiziale della chiusura dello stabilimento di Orcenico da parte dell'azienda;

la richiesta di riapertura del tavolo di confronto è stata accolta scervra dalla questione pregiudiziale e l'11 settembre 2013, presso il Ministero, si riprenderà la discussione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in occasione del prossimo incontro del tavolo di confronto, affrontare i problemi del mercato della ceramica con soluzioni che scongiurino qualsiasi ipotesi di chiusura dello stabilimento di Orcenico e quali iniziative intenda attuare.

(4-00716)

[BILARDI](#), [FERRARA Mario](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [MAURO Giovanni](#), [SCAVONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per le riforme costituzionali, per gli affari regionali e le autonomie e delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri del 2 agosto 2013 ha esaminato, in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, e dei Ministri in indirizzo, un disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle Province che è stato sottoposto al parere della Conferenza unificata. Il provvedimento di modifica della Costituzione disciplina l'abolizione delle Province istituite nell'ambito del territorio delle regioni a statuto ordinario, recependo così un'istanza, largamente sentita e oramai giunta a maturazione, che mira al riordino del riparto di competenze fra livelli di governo a fini di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica ma anche di conseguimento di un'efficacia sempre maggiore dell'azione amministrativa negli enti territoriali. Quando il processo di modifica della Costituzione giungerà a compimento verranno anche individuate forme di aggregazione e di coordinamento fra Comuni per l'esercizio di funzioni di governo di cosiddetta "area vasta". Viene attribuito allo Stato il compito di definire, tra l'altro, anche il territorio delle città metropolitane;

alla legge costituzionale dovrà fare seguito una disciplina organica per la riorganizzazione delle funzioni che ora sono di competenza delle Province;

la Polizia provinciale è il Corpo di polizia dipendente direttamente dalla Provincia. Ha competenza su tutto il territorio provinciale, dove ha la possibilità di espletare funzioni e indagini di Polizia giudiziaria. Gli appartenenti a tale corpo, inoltre, ricoprono anche funzioni di agenti di pubblica sicurezza;

l'attività del Corpo è finalizzata al rafforzamento della sicurezza del cittadino attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni di legge in materia di esercizio venatorio, tutela della fauna ittica, contrasto del "bracconaggio", controllo dell'attività di pesca e di caccia, controllo della fauna selvatica. L'attività si estende, inoltre, ai servizi di Polizia stradale finalizzati al controllo del sistema di

postazioni *autovelo*x sulle strade provinciali oltre alla gestione amministrativa dei procedimenti di contenzioso nelle materie di competenza provinciale;

la Polizia provinciale nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia giudiziaria e amministrativa è investita inoltre di molteplici attribuzioni e compiti istituzionali. Il Corpo assolve a tutti i compiti previsti dalla legge, dai regolamenti ed in particolare provvede a: a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia rurale, la circolazione stradale, l'edilizia e l'urbanistica, la tutela ambientale, i pubblici esercizi, la disciplina igienico-sanitaria, la vigilanza ittico-venatoria, la tutela della fauna, della flora e delle colture agricole, la salvaguardia delle coste, delle acque interne, delle zone umide nonché del patrimonio boschivo anche attraverso la prevenzione degli incendi; b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti; c) assolvere ai compiti di informazione, raccolta dati, di acquisizione di notizie, di accertamenti, di rilevazione, con riferimento alle materie proprie, delegate o trasferite; d) prestare servizi di vigilanza, accompagnamento e di rappresentanza per compiti istituzionali della Provincia; e) vigilare affinché siano rispettate le disposizioni concernenti il patrimonio ed il demanio provinciale, nonché tutelare il patrimonio in generale; f) provvedere all'esecuzione delle ordinanze emesse dalle autorità locali e statali; g) controllare lo stoccaggio e smaltimento dei liquami zootecnici, discariche, scarichi delle acque ed emissioni atmosferiche e sonore; h) svolgere funzioni di educazione ambientale e stradale secondo le attribuzioni conferite dalla legge; i) sovrintendere alle operazioni di: catture o lanci di fauna selvatica; protezione delle colture dai danneggiamenti della fauna selvatica; delimitazione e tabellamento di ambiti territoriali; valutazione qualitativa dei danni causati dalla fauna selvatica; ripristino e valorizzazione degli ambiti naturali; l) attuare piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992; m) effettuare controlli e sopralluoghi richiesti dai servizi provinciali; n) effettuare controlli e sopralluoghi in materia di polizia delle miniere e delle attività estrattive; o) svolgere attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico; p) svolgere attività di vigilanza relative a competenze proprie e delegate alla Provincia; q) collaborare nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello Stato, previe disposizioni del presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta per specifiche operazioni dalle competenti autorità (legge 7 marzo 1986, n. 65);

si pone quindi il problema di ricollocazione del personale, circa 2.800 unità, una volta terminato l'*iter* della riforma,

si chiede di sapere quale sia l'indirizzo del Governo sul tema del ricollocamento del personale attualmente impegnato presso le Province, in particolare con riferimento al personale delle Polizie provinciali, posto che a giudizio degli interroganti è opportuno, considerate le competenze elencate, valutare disposizioni che ne consentano la confluenza nei ruoli del Corpo forestale dello Stato.

(4-00717)

[SONEGO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, a firma della direttrice generale, ha impartito con circolare dello scorso 17 giugno 2013 nuove direttive per l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni disabili;

fra le varie indicazioni impartite, vi sono dettagliate disposizioni che quantificano l'ammontare orario di sostegno da assicurare agli alunni disabili distinti fra loro per gravità di disabilità;

nel compiere ciò la Direzione fa riferimento ad un accordo sottoscritto dalla medesima con l'Azienda dei servizi sanitari n. 4 del Friuli-Venezia Giulia;

con tale accordo viene sancita una nuova, e del tutto arbitraria, perché non prevista dalla legge, classificazione dei gradi di disabilità;

in particolare, oltre alla fattispecie dei disabili non gravi prevista dalla legge n. 104 del 1992, la circolare introduce fra i disabili gravi, parimenti previsti dalla legge n. 104, l'ulteriore ed inedita distinzione in: 1) disabili gravi, 2) disabili di straordinaria gravità, 3) disabili di eccezionale gravità,

assegnando d'ufficio a ciascuna delle diverse classi di gravità un differente grado di sostegno scolastico;

tale distinzione della disabilità grave in 3 ulteriori distinte tipologie di gravità non trova riscontro nelle disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è correlata ad una tecnicamente identificabile qualificazione del grado di disabilità;

tale "riforma" della legge n. 104 del 1992 compiuta dalla circolare della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia risulta essere priva di fondamento giuridico; fonte di illegittimità per ogni successivo atto amministrativo compiuto in attuazione della circolare medesima; motivo di confusione per l'azione degli operatori socio-sanitari che collaborano all'attuazione dei programmi di inserimento scolastico degli alunni disabili, ragione di disagio per le famiglie degli alunni disabili e i disabili medesimi;

è prevedibile che la circolare possa attivare non solo disagi ma anche azioni che contrastano con lo spirito e la lettera della legge n. 104 del 1992 nonché, di conseguenza, contenziosi avverso gli atti amministrativi derivanti dalla circolare medesima,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della circolare della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;

quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga di dover sollecitare la Direzione stessa a revocare la circolare, sostituendola con un atto conforme allo spirito e alla lettera della legge n. 104 del 1992.

(4-00718)

[FASANO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: il generale di corpo d'armata Clemente Gasparri, in congedo a domanda dal 7 marzo 2013, al termine del mandato annuale di vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, sulla mera scorta di un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 23 giugno 2012 ma in carenza di qualsiasi formale denuncia a suo carico, è stato indagato dalla procura militare della Repubblica di Roma per il reato ipotizzato di "ingiuria a inferiore, aggravata ed in concorso formale" come si evince dall'avviso *ex art. 415-bis* del codice di procedura penale notificato al difensore di fiducia in data 30 aprile 2013 (dopo circa un anno);

l'interrogante si astiene da qualsiasi considerazione di merito, ma tuttavia segnala l'abnormità, a suo parere, del fatto che una delle asserite parti offese (capitano Carlo Bruno Spinetta), per servizio addetto agli uffici della procura militare della Repubblica di Roma, pur non risultando ivi alcuna posizione organicamente prevista dall'Arma dei Carabinieri a tale scopo, avrebbe ricevuto dal pm precedente dottoressa Antonella Masala formale delega "a svolgere ogni opportuno accertamento volto a far maggior luce sulla condanna posta in essere dall'Ufficiale Generale nelle circostanze di interesse". Il capitano Spinetta avrebbe quindi proceduto agli accertamenti delegati, riferendone l'esito al pm con comunicazione nel cui contesto avrebbe altresì espresso personali considerazioni sulla fondatezza degli addebiti mossi all'indagato dall'autorità giudiziaria militare;

a parere dell'interrogante, emergerebbe l'incontestabile sussistenza di un *fumus persecutionis* nelle attività d'indagine sviluppate dalla dottoressa Masala, la quale avrebbe così palesato una grave parzialità nell'esercizio delle sue delicatissime funzioni di pubblico ministero con pregiudizio dell'indagato, la cui vicenda processuale, a distanza di oltre un anno dagli eventi e dopo l'esborso di oltre 14.000 euro di spese legali, è stata poi archiviata per l'insussistenza oggettiva e soggettiva degli estremi di reato ipotizzati,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo a quale titolo il capitano Spinetta presti il proprio servizio all'interno della procura militare della Repubblica di Roma e perché egli non abbia in ogni caso dichiarato la propria incompatibilità a svolgere gli accertamenti delegatigli, risultando parte offesa nella vicenda oggetto delle indagini preliminari;

se risulti quale azione di controllo abbia esercitato nella vicenda in esame il capo dell'ufficio

giudiziario militare, dottor Marco De Paolis;

se siano a conoscenza di quali provvedimenti intenda adottare il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in merito sia alla sanzione dei comportamenti disciplinarmente censurabili del capitano Spinetta, che alla revisione dell'impegno del medesimo ufficiale in un ambito che non lo prevede.

(4-00719)

[FASANO](#), [GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006 disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie e l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo o degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria;

nell'ambito delle macro-categorie elencate, è possibile operare un'ulteriore classificazione distinguendo tra: 1) alloggi gratuiti di servizio in connessione con l'incarico di servizio (provveditore regionale, direttore titolare di istituto penitenziario o di scuola di formazione di aggiornamento e comandante di reparto) (art. 2, comma 1); 2) alloggi destinati esclusivamente al Ministro e, ricorrendo motivi di sicurezza, ai Sottosegretari di Stato (art. 2, comma 4); 3) alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio, quali personale trasferito per ragioni di sicurezza, personale incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee attività fuori dalla sede di servizio e personale che svolge la propria attività in sedi disagiate (artt. 4 e 5); 4) alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale (art. 6); 5) unità abitative ad uso temporaneo (cosiddette foresterie) destinate al personale dell'amministrazione quando ricorrono particolari esigenze di servizio o esigenze di sicurezza e al personale del Ministero in presenza di esigenze di sicurezza (art. 12, comma 1); 6) alloggi collettivi di servizio destinati al personale dell'amministrazione penitenziaria che vi abbia interesse (art. 12, comma 3);

in attuazione del decreto presidenziale il direttore generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato il provvedimento n. 3828 del 18 giugno 2013, con cui sono stati individuati i criteri di determinazione dei canoni di utilizzo delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio, con riferimento all'articolo 12, commi 2 e 4, del decreto stesso;

nell'osservanza di tali direttive alcuni provveditori regionali hanno già avviato la procedura per la riscossione dei canoni di locazione unitamente agli oneri accessori, anche per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria accasermato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 (di ordinamento del Corpo) riportato nelle premesse del citato provvedimento del direttore generale n. 3828, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga se quanto posto in essere da alcuni provveditorati regionali nei confronti del personale del Corpo accasermato, avallato a livello centrale, sia conforme alla normativa primaria vigente specifica per il Corpo di Polizia penitenziaria, poiché i contenuti di cui all'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 non sembra che possano essere assolutamente assorbiti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006, riguardante l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria;

se non appaia evidente che gli alloggi collettivi di servizio non possono essere assolutamente fusi e confusi con le caserme, in quanto ontologicamente, storicamente e funzionalmente diversi dai primi, dal momento che mentre gli alloggi di servizio annessi alle strutture penitenziarie, come espressamente indicato negli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006, sono unità abitative a tutti gli effetti, destinate esclusivamente al singolo individuo o a nuclei familiari, le caserme si compongono di stanze di pernottamento ad uso plurimo, in cui i destinatari hanno l'obbligo di permanere per soddisfare finalità di esclusivo interesse istituzionale, per cui ne discende la naturale gratuità della fruizione complessivamente intesa: in tali sensi si è espresso anche il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica, in occasione di una visita ispettiva effettuata presso la scuola di via di Brava a Roma, occasione in cui ha

avuto modo di puntualizzare come il personale del Corpo che abbia l'obbligo di fruire degli alloggi collettivi per soddisfare finalità di esclusivo interesse istituzionale non debba corrispondere alcun onere per la sistemazione in caserma, e ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 18 richiamato; se ritenga possibile sovrapporre gli alloggi collettivi di servizio con la caserma, dal momento che l'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 disciplina l'alloggio di servizio e le caserme in modo differente, come si evince dai commi 6 e 7 del medesimo articolo: del resto, anche sul piano del linguaggio comune la locuzione "alloggio" rimanda al concetto di unità abitativa diversamente dalla "caserma", che si configura come un aggregato di stanze di pernottamento ad uso plurimo inscindibilmente e funzionalmente connesse alla sicurezza degli istituti e servizi penitenziari, peraltro in molti casi prive dei requisiti minimi di vivibilità, salubrità ed igiene ex tabella A annessa all'accordo quadro nazionale del 24 marzo 2004;

se risulti se disposizioni in tal senso si rinvengano per la Polizia di Stato e per il Corpo forestale, atteso che la natura onerosa di tale fruizione si porrebbe in contrasto con il carattere strumentale delle caserme alle preminenti esigenze di sicurezza che esse assolvono, oltre a soddisfare, in via transeunte, rilevanti esigenze abitative, in occasione di assegnazioni di fine corso o trasferimenti d'ufficio improvvisi;

se ritenga che la natura che si pretende onerosa della fruizione delle caserme contrasti con il fatto che gli stipendi siano bloccati da 2 anni, e presumibilmente lo saranno fino al 31 dicembre 2014 e che non si possa dare corso alla liquidazione degli emolumenti accessori relativi agli avanzamenti di qualifica e all'assegno di funzione se non in misura pari al 46 per cento di quanto spettante nonché alle prestazioni straordinarie rese se non in modo dilazionato;

se, infine, un'imposizione del genere non risulti essere aberrante e che, se confermata, dovrebbe necessariamente essere estesa agli appartenenti a tutte le forze di polizia che si trovino nelle medesime condizioni, con ripercussioni incalcolabili.

(4-00720)

[FASANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nella città di Bologna ha sede l'accademia delle belle arti, istituzione di alta cultura che compone, in conformità ai trattati comunitari, il sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale promosso e riconosciuto dall'art. 33, comma sesto, della Costituzione, così come affermato nello statuto dell'accademia medesima;

l'accademia è un ente pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomo nelle forme stabilite dalla legge e che, pertanto, è assoggettato alle disposizioni normative disciplinanti il settore, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003;

tale decreto è stato oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, Sez. VI, con propria decisione del 17 maggio 2005, n. 4923, ed in particolare l'art. 5 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva che il presidente venisse nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione professionale e manageriale proposta dal Ministro stesso;

il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disposizione contrastasse con il principio di autogoverno del corpo docente riconosciuto dalla Corte costituzionale come cardine dell'autonomia sancita dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione;

a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 4923 del 2005, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 è stato modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 2006, prevedendo che il presidente sia nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale;

sulla nuova formulazione dell'art. 5 il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo con propria decisione n. 3157 del 25 luglio 2006, ritenendo la medesima rispettosa del dettato costituzionale e conforme alle pronunce della Corte costituzionale espresse sul punto;

con questa decisione si è ritenuto di riaffermare la centralità del corpo docente e che le censure espresse dal Consiglio di Stato attenevano pertanto proprio alla compressione del principio di autogoverno e di autonomia del medesimo;

in data 22 luglio 2013 si è tenuta la seduta del consiglio accademico finalizzata a designare la terna di nomi entro cui il Ministro deve individuare il presidente, seduta nel corso della quale, come è riscontrabile nel verbale di cui alla delibera del consiglio accademico n. 31/2013, dopo aver dato atto della presentazione di 4 candidature si afferma testualmente che "il Consiglio Accademico procede ad unica votazione palese per alzata di mano dei 3 nominativi (...) precedentemente individuati", senza dare alcun dettaglio in ordine alle procedure con cui si sono individuati i 3 nominativi medesimi;

per quanto risulta all'interrogante in data 23 luglio 2013, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dal corpo docente con cui si sarebbe rilevata una sensibile ingerenza da parte del direttore dell'accademia professor Mauro Mazzali in ordine alla scelta dei nominativi da designare e trasmettere al Ministro per susseguente nomina, il presidente dell'accademia avrebbe avviato ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. e) , dello statuto un'indagine amministrativa interna finalizzata a verificare la fondatezza dei rilievi segnalati;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

la designazione della terna risulterebbe essere stata condotta prevalentemente dal direttore, il quale avrebbe indirizzato la scelta dei nomi da inserire nella terna, anche con modalità che sarebbero attualmente oggetto sia di un'indagine interna all'ente che di approfondimenti da parte dei componenti del consiglio di amministrazione di nomina ministeriale;

a parere dell'interrogante la designazione della terna, essendo stata condotta in maniera predominante dal direttore, risulterebbe compiuta con modalità lesive di quel principio di autogoverno e di autonomia del corpo docente a presidio del quale è intervenuto il Consiglio di Stato nella decisione n. 4923 del 2005, con cui si censurava l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 e che ha portato addirittura alla modifica del medesimo con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 2006, validato nella decisione del Consiglio di Stato n. 3157 del 2006;

nonostante come noto l'art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990 espressamente preveda che per documento amministrativo si debba intendere anche "ogni rappresentazione (...) elettromagnetica (...) del contenuto di atti, anche interni (...), detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse", disposizione che ha comportato un parere positivo della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi reso nella seduta del 4 giugno 2009 in ordine all'accessibilità delle registrazioni elettromagnetiche svolte in occasione di sedute ufficiali di enti pubblici, il direttore amministrativo dell'accademia avrebbe immotivamente negato a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta l'accesso a questi documenti, dai quali, secondo le indicazioni di diversi componenti dell'organo stesso, si evincerebbe con chiarezza l'ingerenza compiuta dal direttore Mazzoli;

i profili professionali che compongono la terna, tutti certamente di elevato spessore, tuttavia non presenterebbero, secondo l'interrogante, singolarmente considerati, i requisiti necessari per la nomina a presidente;

in particolare uno dei nominativi indicati nella terna (dottor M.F.) risulterebbe attualmente dirigente del Comune di Bologna e in particolare capo del Dipartimento economia e settore della città di Bologna, come riscontrabile sia dal *curriculum* inviato dallo stesso che dal verbale della seduta del consiglio accademico;

come noto, il decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 53, comma 8, prevede che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";

non risulterebbe che il dottor M.F., pur avendo presentato la propria candidatura, abbia richiesto alcuna autorizzazione preventiva al Comune di Bologna ai sensi dell'art. 53, comma 8, né che essa sia stata richiesta al Comune, ai sensi dell'art. 53, comma 10, dall'accademia di belle arti;

ritenuto che, per quanto risulta all'interrogante:

prima di procedere alla designazione nella terna il consiglio accademico e in particolare il direttore

avrebbe dovuto procedere ad una preliminare verifica delle condizioni oggettive e soggettive di candidabilità dei soggetti designandi, verifica che invece non è stata in alcun modo condotta; pertanto il direttore dell'accademia delle belle arti di Bologna, in qualità di presidente del consiglio accademico, avrebbe dovuto procedere all'esclusione di detta candidatura, in quanto dalla lettura dell'art. 53, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 appare del tutto evidente come la terna a cui si richiama l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 debba ovviamente essere costituita da personalità che si trovano, al momento della designazione, nelle condizioni effettive di ricevere la nomina da parte del Ministro la quale, si ritiene non a caso, deve essere compiuta entro e non oltre 30 giorni dalla designazione della terna, senza ulteriori indugi, come invece comporterebbe la necessità di raccogliere l'eventuale e non scontata autorizzazione da parte del Comune di Bologna;

secondo l'interrogante la presentazione e la successiva designazione di una candidatura non ammissibile nella terna inviata al Ministro per la seguente nomina inficierebbe gravemente la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere atti o azioni finalizzate a verificare l'operato del direttore dell'accademia delle belle arti di Bologna, operato che da un lato apparirebbe esorbitante rispetto alle competenze attribuitegli (scelta della terna), da un lato carente delle funzioni che egli avrebbe dovuto svolgere (verifica delle condizioni oggettive e soggettive di candidabilità dei componenti la terna);

se intenda verificare e approfondire gli esiti dell'inchiesta interna avviata dal presidente dell'accademia o le segnalazioni pervenute al Ministero da altri soggetti interni al consiglio di amministrazione;

se ritenga legittime le procedure seguite per la composizione della terna inviata per la successiva nomina;

se intenda procedere alla nomina del presidente nell'ambito della terna designata dal consiglio accademico (*rectius*: dal direttore) o se intenda procedere diversamente e, in quest'ultimo caso, in quale modo.

(4-00721)

[MARINELLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nella notte del 5 agosto 2013 è giunta, in condizioni critiche, all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca (Agrigento) la signora Antonella Seminara, di 40 anni;

la donna, già ricoverata all'ospedale "Basilotta" di Nicosia (Enna), che non dispone di un reparto di rianimazione, era stata sottoposta in quella struttura ospedaliera ad un intervento chirurgico per un parto cesareo d'urgenza, a causa del distacco della placenta;

il bimbo è purtroppo nato morto e, a causa delle gravi complicazioni sopravvenute, si è reso necessario il trasporto in elicottero presso una struttura ospedaliera che disponesse di posti liberi nel reparto di rianimazione;

a causa di un guasto al mezzo, l'elicottero per il trasporto non era immediatamente disponibile e non vi erano posti in rianimazione negli ospedali delle province di Enna, Caltanissetta e Catania;

la signora Seminara è stata infine trasportata, mediante elisoccorso, all'ospedale di Sciacca dove non è stato possibile salvarle la vita,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare al fine di accertare le eventuali responsabilità che hanno determinato il tragico accadimento;

come intenda verificare se le modalità di erogazione del servizio sanitario in Sicilia avvengano nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza che devono essere assicurati alla collettività sull'intero territorio nazionale, anche con riferimento all'espletamento del servizio di soccorso ed emergenza del 118 tramite elicottero;

se tali incidenti non siano ascrivibili allo stato di difficoltà e confusione in cui operano le strutture ospedaliere siciliane, a seguito della riforma del Servizio sanitario regionale che ha soppresso le

aziende ospedaliere, accorpando le strutture con la sanità territoriale e creando le aziende sanitarie provinciali.

(4-00722)

LUMIA - *Ai Ministri degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per gli affari europei* - Premesso che:

intorno alle ore 17,00 di giovedì 1° agosto 2013, il motopeschereccio "La Madonnina", battente bandiera italiana e appartenente alla flotta di Scoglitti (Ragusa) con a bordo il comandante Salvatore Penna e i membri dell'equipaggio Vincenzo, Claudio e Giovanni Penna, è stato fermato in mare dalle forze di polizia della Repubblica di Malta in quanto, secondo quanto contestato al capo barca e all'equipaggio, essi avevano fatto indebitamente ingresso nella zona di gestione maltese, assunto, questo, ripetutamente negato dai nostri connazionali;

da quanto riferito dai componenti dell'equipaggio, il fermo del motopeschereccio è stato condotto con modalità di particolare ed inusitata violenza, posto che all'indirizzo dei nostri marinai sarebbero state puntate armi da fuoco e fucili mitragliatori da parte delle forze di polizia maltesi;

sempre da quanto riferito, i marinai sarebbero stati bloccati quando non avevano fatto ingresso nella zona di gestione maltese, e pertanto in acque internazionali, per poi essere condotti a motori spenti all'interno della zona di gestione;

dalla serata del 1° agosto, quando il motopeschereccio è approdato a Malta, alla data del 5 agosto, quando, celebrato il processo e procedutosi al pagamento dell'ammenda amministrativa nella misura di 23.000 euro comprensive delle spese processuali, il medesimo ha fatto ritorno in Italia, il trattamento riservato al capo barca e ai marinai è stato particolarmente severo, essendo stati tra l'altro i medesimi costretti a permanere per giorni all'interno della propria imbarcazione in stato di sostanziale fermo;

nella serata del 1° agosto si sono recati a Malta tramite un'imbarcazione privata due amministratori del Comune di Vittoria (l'assessore per il decentramento e quello per lo sviluppo economico), che hanno incontrato membri delle rappresentanze diplomatiche italiane nella Repubblica di Malta, e chiesto e ottenuto rassicurazioni;

analoga richiesta era stata inoltrata dai rappresentanti di quel Comune all'amministrazione regionale siciliana;

lo stesso giorno, oltre al motopeschereccio "La Madonnina", è stato fermato e condotto a Malta un altro motopeschereccio della marineria di Licata, il "Principessa I", con a bordo 6 marinai al comando del capo barca Salvatore Saporito, che sono stati allo stesso modo processati e condannati al pagamento della medesima sanzione amministrativa;

a giudizio dell'interrogante la vicenda ripropone la problematica rappresentata dalla situazione di indubbio privilegio di cui gode la Repubblica maltese rispetto alla comunità internazionale ed in particolare agli altri Paesi dell'Unione europea. Malta ha infatti unilateralmente istituito con una propria legge fin dal 1978 una zona esclusiva di pesca fino alla distanza di 25 miglia nautiche dalla propria terraferma, pretendendo poi, nel momento in cui è entrata a far parte dell'Unione, la formalizzazione di una zona di gestione di analoga delimitazione. Tale zona di gestione è stata pertanto dapprima disciplinata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 813 del 2004 ed attualmente è regolata dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006;

tali disposizioni appaiono ingiustificate tanto alla luce del principio generale che consente alle imbarcazioni battenti bandiera di tutti gli altri Paesi comunitari il libero esercizio della pesca oltre il limite delle 12 miglia nautiche costituito dalle acque territoriali di ciascun Paese, quanto alla luce dei principi comunitari di libertà di impresa e di divieto di disposizioni e di prassi che, espressamente o surrettiziamente, finiscano per determinare un'alterazione della concorrenza a beneficio di imprese stabilite in uno dei paesi comunitari rispetto alle altre, o addirittura evidenti discriminazioni. Circostanze che ricorrono nella fattispecie, tanto più che il limite delle 25 miglia è estremamente prossimo, in alcuni suoi punti, a quello delle acque territoriali italiane;

risulta evidente che le disposizioni in questione devono al più presto essere riesaminate e rese quanto più coerenti con i principi di libertà di impresa, di pari opportunità e di non discriminazione che stanno

alla base dei processi di integrazione europea, e che ciò costituisce un dovere morale delle autorità statali e comunitarie nei confronti di un territorio, come quello siciliano, che sta pagando prezzi elevati alla causa dell'integrazione europea soprattutto in termini di competitività dei propri tradizionali comparti produttivi, dall'agricoltura alla stessa pesca;

occorre pertanto raccogliere, a partire da questa vicenda, il condivisibile appello che sale dalle marinerie siciliane e, in particolare, della Sicilia sud-orientale, ma anche da numerose associazioni professionali tra le quali, in ultimo, Federcoopescap - Confcooperative, che ha chiesto che, quanto più urgentemente possibile, si riveda almeno l'elenco delle imbarcazioni autorizzate, in modo da consentire alle marinerie un esercizio della propria attività non esposto a pericoli di qualsiasi natura; trattandosi di questioni che riguardano la modifica, almeno parziale, di regolamenti comunitari e quindi di diretta competenza delle autorità centrali, occorre innanzitutto una disponibilità del Governo nazionale a porre il problema nelle sedi comunitarie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno riferire sulle circostanze del fermo dei 2 motopescherecci da parte delle autorità della Repubblica di Malta, ed in particolare se risulti alle autorità di polizia italiane che il fermo delle imbarcazioni dei nostri connazionali sia avvenuto in acque internazionali (come da loro riferito) o all'interno della zona di gestione maltese (come ritenuto dalle autorità di quel Paese);

quali siano state, in effetti, le modalità del fermo e se risponda a verità che siano state puntate armi da fuoco contro i nostri connazionali inermi e se gli stessi, una volta condotti a Malta, siano stati trattati in modo dignitoso;

quali siano stati i passi posti in essere dalle autorità diplomatiche italiane in questa occasione;

se, alla luce del particolare regime di cui gode la Repubblica maltese, non ritengano necessario e improcrastinabile porre a livello comunitario l'esigenza di una revisione di norme che non appaiono coerenti con alcuni dei basilari principi di integrazione europea.

(4-00723)

[GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#), [URAS](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 1° agosto 2013 è stato convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale";

il provvedimento è stato definito decreto "salva Ilva" in quanto reca disposizioni normative riguardanti il commissariamento dell'Ilva di Taranto inserite nel testo con il fine salvaguardare la sopravvivenza dell'azienda stessa e i posti di lavoro dei suoi dipendenti, facendo coincidere le prospettive del piano di riqualificazione ambientale con il nuovo piano di rilancio industriale;

la *ratio* del provvedimento è quella di operare una ripresa dell'efficienza strutturale e commerciale dell'azienda, sostituendone *de facto* il *management*, utilizzandone le risorse economiche esistenti e perseguendo il fine di sveltire l'adempimento delle prescrizioni ambientali dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale);

considerato che:

il gruppo Ilva è un colosso industriale di straordinarie proporzioni e rappresenta il primo polo siderurgico europeo per estensione territoriale, i cui investimenti dal 1995 al 2011 sono stati pari a 6.323 milioni di euro, di cui 1.140 per ambiente e sicurezza;

il personale diretto impiegato dall'Ilva consta di 16.265 unità al 31 maggio 2013, di cui 11.431 solo a Taranto, a cui va aggiunto un indotto diretto (manutenzione, ripristini, eccetera) in un *range* di 5-6.000 unità e una stima di indotto indiretto (acquisti, servizi, trasporti, eccetera) in un *range* di 3-5.000 unità; nel 2012 ha prodotto solo il 57 per cento dei HRC (laminati piani a caldo) italiani e solo il 9 per cento di quelli europei, in particolare, da novembre 2012 ad aprile 2013, si è registrato un *trend* commerciale imperniato su un forte calo di vendite e quindi una "crisi di mercato" senza precedenti dei suoi prodotti;

il 26 novembre 2012 il giudice per le indagini preliminari di Taranto ha disposto il sequestro preventivo dei prodotti finiti e semilavorati derivanti dai processi produttivi dell'area a caldo dello stabilimento tarantino, determinando un'ulteriore decrescita delle richieste e degli ordini commerciali; in Italia storicamente l'adozione, a giudizio degli interroganti scoordinata, di procedure amministrative commissariali per motivi ambientali ha raramente risolto situazioni di criticità e problematiche legate ai danni ecologici conseguenti;

una parte rilevante delle prescrizioni AIA mai attuate riguarda gli aspetti ambientali che hanno un impatto diretto sulla città di Taranto, dalle coperture per il parco carbone e dei nastri trasportatori, alle emissioni delle cokerie che avvengono al livello del suolo;

per le emissioni invece convogliate per via aerea, oltre ai numerosissimi e noti casi di mortalità per malattie del sistema respiratorio nel territorio tarantino e del provato nesso scientifico-eziologico con le emissioni, bisogna considerare il "paradosso di Lecce", già al tempo segnalato del Ministro *pro tempore* Clini e dall'Arpa Puglia: la città salentina è quasi priva di industrie ma presenta un tasso di mortalità "di specie" di molto superiore alla media di altre città in quanto si trova precisamente sulle rotte dei venti provenienti dal polo siderurgico tarantino e quello petrolchimico brindisino;

le analisi epidemiologiche finora utilizzate, alla base delle ordinanze della magistratura, hanno fornito una stima emblematica e indicativa circa il nesso sostanziale di causa-effetto per i casi di malattia, tuttavia, secondo alcuni istituti nazionali ed internazionali competenti sulla materia, non costituiscono un sistema adeguato di controllo e prevenzione del fenomeno e dei reali danni agli abitanti che si paleseranno in futuro;

a giudizio degli interroganti con questo provvedimento si produce una legislazione del tutto straordinaria in questo Paese in campo ambientale che rischia di modificare i capisaldi dell'attuale normativa ambientale senza la piena consapevolezza degli effetti che potrebbero prodursi a scapito della trasparenza amministrativa, della salute pubblica e dell'inefficacia di procedure di controllo e contrappesi democratici posti a garanzia dei diritti dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Governo per ogni situazione di criticità ambientale abbia deciso di adottare sempre e comunque misure di intervento straordinario di tipo commissariale per far fronte allo stato di urgenza ed emergenza;

se intenda ottenere attraverso l'emanazione di questo provvedimento la deroga piena e incondizionata dai poteri AIA e alla normativa che regola il rispetto della stessa, determinando di fatto un blocco "fino a tempo indeterminato" delle prescrizioni e quindi un'elusione complessiva di tutte le indicazioni ambientali ivi contenute ed ingiunte;

se voglia fare chiarezza sull'eventuale estensione del commissariamento anche all'attività di bonifica in attuazione delle prescrizioni AIA, garantendo adeguati *standard* di efficienza e sostenibilità ambientale delle relative procedure, affiancando alle stesse utili attività di ricerca e di monitoraggio della qualità ambientale dei siti interessati e della salute degli abitanti;

se non ritenga opportuno dar seguito all'accordo di programma *ex* decreto legislativo n. 59 del 2005, sottoscritto per Taranto l'11 aprile 2008, circa la revisione di tutte la AIA rilasciate in via provvisoria alle maggiori imprese del territorio alla luce di una valutazione delle criticità ambientali della zona;

se non intenda consentire un maggiore coinvolgimento del territorio nella questione, attraverso la realizzazione di un piano parallelo di studio, previo "tavolo di concertazione" con enti locali, associazioni ecologiste e rappresentanze di cittadini, volto alla previsione di un ulteriore sistema di intervento che abbia come obiettivi il massimo risparmio energetico e di gestione delle risorse naturali, il migliore smaltimento dei rifiuti tossici e la massima riduzione delle emissioni inquinanti.

(4-00724)

1.5.2.5. Seduta n. 90 (pom.) del 06/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

90a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 93 dell'8 agosto 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,04).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 15,06).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 974, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guerrieri Paleotti.

GUERRIERI PALEOTTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una breve replica, semplicemente per sottolineare che il dibattito che si è svolto questa mattina è stato molto ricco, articolato e soprattutto denso di spunti, che hanno sostanzialmente confermato ciò che era già emerso dalla mia relazione e da quella della senatrice Bernini, ovvero che ci troviamo di fronte a un provvedimento complesso per i molti temi trattati. Allo stesso tempo, però, dagli stessi interventi è emersa ed è stata confermata la rilevanza di molti di questi ambiti.

Negli interventi che ci sono succeduti sono stati presi in considerazione le singole misure che formano il contenuto di questo provvedimento. Da questo punto di vista si può dire che il decreto-legge che stiamo discutendo, e che dovremmo convertire in legge, contiene un ampio ventaglio di interventi. Credo però che sia emersa, ed è stata confermata, la possibilità di individuare una valenza di politica economica di carattere più generale dalla molteplicità di misure contenute in questo decreto, come io e molti oratori avevamo già sottolineato questa mattina. Siamo di fronte ad una serie di misure - o, almeno, alcune di esse - che si prestano ad essere utilizzate come strumenti di rilancio della domanda (soprattutto interna) e, attraverso la domanda, di rilancio della crescita. Sono in tutto equiparabili a politiche di sostegno del ciclo economico.

Lo sottolineo perché ciò rappresenta per molti versi un cambiamento di rotta rispetto a una politica economica che in realtà è stata da questo punto di vista obbligata, in un'opera di aggiustamento, a seguire invece direttrici in qualche modo diverse.

Io credo che questo provvedimento sia anche la dimostrazione che si possono varare misure che non solo non contraddicono una linea di rigore dal punto di vista dei conti pubblici, ma sono pienamente compatibili con essa. Si può varare una serie di misure che vanno in direzione di un aiuto e un sostegno alla ripresa. E queste misure non necessariamente devono seguire strade convenzionali: anzi. Ne ho citato alcune stamane, e approfitto dell'occasione per completare questa lista. Pensiamo semplicemente all'utilizzazione al meglio di fondi strutturali europei, che può agire in questa direzione di sostegno alla ripresa. Anche l'utilizzo di spazi che non venivano sfruttati per quanto riguarda le infrastrutture può aiutare ai fini di un rilancio della ripresa.

Anche semplificare e sburocratizzare è, non solo possibile, ma utile ai fini più generali di una maggiore efficienza economica; così come gli interventi che hanno dimostrato come si possano mobilitare delle risorse per aiutare le piccole e piccolissime imprese: pensiamo alle misure per il credito e pensiamo anche alle misure dell'Agenda digitale. Non va sottovalutata la portata di una serie di misure che possono mettere anche piccole unità nella possibilità non solamente di accedere (perché quella è una preconditione), ma nella possibilità di sapere e poter utilizzare una certa infrastruttura.

Da questo punto di vista, le notizie che ci giungono da fuori sono confortanti e sconcertanti allo stesso tempo. Sono sconcertanti per ciò che riguarda il passato: l'economia italiana era e rimane in una fase di recessione. Questa recessione sta rallentando, ma nulla è scontato. La notizia confortante è che c'è una ripresa a livello europeo che va consolidandosi. È chiaro, allora, che la sfida che abbiamo di fronte è come trasformare un rallentamento della fase recessiva in una opportunità di ripresa e di espansione.

È un passaggio che non è scontato, e che non è alla nostra portata semplicemente perché si tratta solo

di aspettare che maturino i tempi giusti: è vero il contrario. È fondamentale, da questo punto di vista, che questo provvedimento, insieme agli altri che - non dimentichiamolo - sono alla nostra approvazione, possa trovare una sua rapida approvazione e applicazione.

Ricordiamo questi provvedimenti: soprattutto il provvedimento sul lavoro e il provvedimento che si profila per quanto riguarda la possibilità di una serie di interventi in campo territoriale e ambientale. Naturalmente, tutto va visto nella prospettiva della legge di stabilità, che delinea il quadro contabile per il 2013, soprattutto là dove poi andrà utilizzata quella delega fiscale che serve, e servirà, a rimettere ordine in un sistema tributario.

Tutto questo serve a dire che siamo in una fase che può trasformarsi in un mutamento, in una discontinuità. Ma ciò non è necessariamente vero. Alcune di queste misure vanno lette come strumenti da poter utilizzare insieme a quelle che saremo chiamati a discutere ed approvare già nei prossimi giorni, e ancor più in autunno.

Io credo quindi che, per concludere, questa sia una strada che si può considerare importante e lungo la quale si può continuare a lavorare. Alla politica gli italiani chiedono soprattutto di affrontare i problemi veri, che oggi si chiamano lavoro e ripresa economica. L'approvazione di questo decreto non risolverà questi problemi. Però rappresenta un tassello di non poco conto per quanto riguarda la possibilità di cominciare a dare risposte alle grandi sfide dei prossimi mesi e del prossimo anno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Bernini.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatori, condivido l'analisi del correlatore, senatore Guerrieri Paleotti. È esattamente questa linea che ha caratterizzato il lavoro delle Commissioni riunite e che sono certa caratterizzerà anche il lavoro di quest'Aula. Un lavoro che valorizzerà (ce lo auguriamo, ma siamo certi che il senso di responsabilità, che abbiamo riscontrato in più occasioni nel corso di questo breve, ma proficuo periodo di lavoro sul testo, porterà in questa direzione) i contenuti positivi e le luci che certamente esistono in questo provvedimento.

C'è un filo di congiunzione, un elemento di continuità tra tutti i disposti contenuti in questo provvedimento, come hanno detto i colleghi che sono intervenuti in discussione generale. Questo è certamente un provvedimento multidisciplinare. È certamente un provvedimento che non ha pretese di unicità. È certamente - lo ricordava ora il senatore Guerrieri Paleotti - un provvedimento che non ha l'intento di regolamentare solo la congerie di materie di cui si occupa. È un provvedimento che è parte di un percorso di valorizzazione degli strumenti di liberazione dello sviluppo, della crescita, di favore, in particolare per alcuni volani dell'industrializzazione e, soprattutto, per la sburocratizzazione di comparti che risentono di regole tradizionali che non corrispondono più alle esigenze reali.

Questo è ciò che ha rappresentato per noi una direttrice di percorso nella gestione di un provvedimento che vuole caratterizzare, lo ripetiamo, il percorso del fare. Se mi posso permettere, alcuni dei colleghi, intervenendo, hanno ironizzato in parte sulla locuzione «decreto del fare». Si è detto che è un decreto del non fare abbastanza; un decreto del fare non compiutamente realizzato; un decreto del fare che avrebbe potuto essere perfezionato, ma i cui contenuti non sono stati sufficientemente evidenziati. In realtà, è un decreto che vuol avere l'obiettivo di «fare» concretamente in alcuni settori cose di cui da tempo parliamo e che non possono fornire da sole risposta ad un problema strutturale. Questo provvedimento contiene, insieme, soluzioni congiunturali e anticipi di soluzioni strutturali.

Il collega Guerrieri Paleotti ha ricordato alcuni dei punti forti di questo decreto. Esistono anche degli elementi di criticità. Esistono anche delle ombre, ma saranno certamente illuminate dai provvedimenti che seguiranno. Gli aspetti di cui siamo convinti e orgogliosi riguardano la liberalizzazione di alcuni dei comparti dell'economia che da troppo tempo sono imbrigliati dalle catene di regolamenti inutili. Ripeto, regolamenti inutili. Ciò che non è efficace, ciò che non è efficiente ad uso dei cittadini, delle imprese e del mondo del mercato del lavoro è semplicemente inutile. E ciò che risulta inutile è, alla lunga, e ora, in un momento critico, anche alla breve, controproducente.

Come volano di crescita si è utilizzato ? non solo in questo provvedimento, ma in un percorso di

continuità che ha caratterizzato alcuni dei provvedimenti anche dei Governi precedenti ? lo strumento infrastrutturale, anche questo, in parte, ricordato dal collega correlatore. Attraverso un percorso di semplificazione, che certamente - lo ripetiamo - non può nascere e terminare qui, ma che è già cominciato e deve, ben più, continuare da adesso in poi, si è cercato di liberare alcuni settori che debbono, per potersi manifestare cospicuamente, essere liberati.

Abbiamo citato solamente l'utilizzo degli strumenti edilizi e il settore degli appalti di opere, forniture e servizi, con interventi che sono stati perfezionati e migliorati nelle Commissioni, ma che naturalmente non potranno esaurirsi nella natura necessariamente limitata e perimetrata di questo provvedimento.

Abbiamo anche sottolineato l'importanza di trovare un ulteriore filo rosso, un elemento di collegamento, nella valorizzazione del merito, che - come hanno evidenziato alcuni degli interventi che oggi si sono celebrati in Aula - passa attraverso la formazione universitaria e la valorizzazione delle nostre risorse umane, degli studenti attraverso la valorizzazione, della capacità e del merito, con sostegno allo stesso, e attraverso la valorizzazione di coerenti indicatori di *performance* dei nostri atenei, che ormai come mercato di riferimento non hanno solamente la Provincia, la Regione, il nostro stesso Paese, ma il mondo intero e che, come tali, devono essere improntati ai principali elementi indicatori della loro qualità: la ricerca, la formazione, la didattica, la valorizzazione dei giovani.

Anche questo è un tratto comune agli interventi di oggi: questo è un provvedimento che guarda ai giovani. Guarda ai giovani nel settore dell'impresa, favorendo il finanziamento di nuove imprese, quindi di *start up* particolarmente rilevanti sotto il profilo della tecnologia, favorendo *spin-off* universitari, favorendo la capacità di intrapresa, favorendo il flusso del credito.

Tutto questo ? lo ripetiamo ? nell'ambito di un provvedimento che non ha la pretesa di essere bastante a sé stesso, ma che si inserisce in un arcipelago di sviluppo e di crescita, che deve essere per forza seguito da altri provvedimenti e che, naturalmente, è preceduto da altri provvedimenti, che peraltro stanno ancora transitando nei due rami del nostro Parlamento.

Ancora, come ricordava in chiusura il collega correlatore, dobbiamo guardare ai segnali che vengono da fuori. Ciò che noi facciamo in queste Aule parlamentari e ciò che hanno fatto, prima di noi, i colleghi che hanno predisposto una catena di provvedimenti, cui in parte noi ci colleghiamo, che in parte emendiamo e che in parte vogliamo migliorare, tenendo conto di ciò che cambia intorno a noi, purtroppo anche in peggio, con l'aggravarsi della crisi, non può non considerare i segnali che vengono dal nostro Paese e oltre. Si tratta di segnali che richiedono soprattutto un ingrediente, che questo provvedimento contiene e deve contenere, come devono contenerlo tutti i provvedimenti che escono da questo alveo: l'efficienza. Non possiamo più permetterci di non essere efficienti. Questo vale per tutti i comparti che questo provvedimento tratta: piccole e medie imprese, semplificazioni di settore e attivazione di un percorso di semplificazione anche in quel mondo intricato delle regole di giustizia, che spesso rendono la giustizia troppo tardiva per non essere negata. L'efficienza è la nostra stella polare, ciò che ha fatto sì che noi si lavorasse tutti insieme.

Mi unisco ai ringraziamenti fatti ai Gruppi parlamentari che hanno lavorato nelle Commissioni riunite e che hanno fornito il loro apporto, così come, ne sono certa, faranno anche in Aula. E ringrazio il Governo, che ha voluto collaborare con noi per cercare di dare pronta esecuzione a provvedimenti che non possono, non debbono e non vogliono più essere confinati solo sulla carta, ma vanno eseguiti e devono immediatamente essere efficienti nel nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Bisinella.

[BISINELLA](#), relatrice di minoranza. Rinuncio alla replica, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Sui lavori del Senato

[PALMA \(PdL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA \(PdL\)](#). Signor Presidente, ho visto che è stato fissato per oggi alle ore 19 il termine per la presentazione di emendamenti in Aula al decreto legge sulle carceri, che ritorna dalla Camera. Vorrei far presente quanto segue.

Il testo è entrato nella mia disponibilità grosso modo tre quarti d'ora fa. Vi è seduta in Aula che proseguirà ad oltranza; io ho comunque convocato una notturna per questa sera. Per le ore 19 è praticamente impossibile, stando in Aula, studiare il testo ed eventualmente apportare delle proposte emendative, a meno che da parte della Presidenza del Senato non si intenda, con questa compressione dei tempi, far sì che il Senato si limiti ad una mera timbratura di quello che è stato fatto dalla Camera.

Onde, signor Presidente, siccome un minimo di riflessione su testi così delicati come quelli che appartengono al mondo del penale, della procedura penale e quant'altro forse ci vuole, le chiederei di spostare il termine per la presentazione di emendamenti in Aula alle ore 9 di domani. Almeno tutti noi possiamo avere la possibilità di leggere le modifiche ed eventualmente di proporre degli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Presidente Palma, la calendarizzazione e i termini sono stati stabiliti all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, che si è riunita poco fa. Tuttavia rappresenterò alla Presidenza del Senato le sue osservazioni, tenendo comunque conto che i tempi e le modalità sono stati stabiliti.

[PALMA \(PdL\)](#). Vorrei aggiungere solo una cosa, signor Presidente. Si tenga conto, affinché sia chiaro a tutti, che, in ragione della ristrettezza dei tempi e della concomitanza dei lavori dell'Aula, la responsabilità degli errori non può ricadere sulla Commissione giustizia.

[PRESIDENTE](#). Ha già spiegato con chiarezza i suoi argomenti, senatore Palma. Le ho risposto che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità il programma dei lavori e i termini indicati. Lei ha fatto delle osservazioni, che rappresenteremo al Presidente del Senato, che immagino le abbia recepite, per eventuali valutazioni.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [974](#) (ore 15,28)

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, prima di tutto vorrei ringraziare, a nome del Governo, i componenti delle Commissioni riunite 1a e 5ª, ma anche i componenti delle altre Commissioni, che hanno fornito i pareri, i due relatori, la senatrice Bernini e il senatore Guerrieri Paleotti, e i due presidenti delle Commissioni, la senatrice Finocchiaro e il senatore Azzollini, perché insieme si è fatto un lavoro importante e proficuo, che ha portato al miglioramento del testo, sia rispetto alla versione originaria presentata a suo tempo dal Governo, sia rispetto alla versione uscita dalla Camera.

Credo che, pur nella ristrettezza dei tempi, i lavori siano stati approfonditi ed abbiano consentito di affrontare alcuni nodi chiave del provvedimento e di ragionare su di essi insieme con i componenti delle Commissioni. Credo anche che i miglioramenti apportati dalle Commissioni del Senato siano migliorativi del testo e che questo faccia parte non solo di un rapporto fra il Governo e il Parlamento, dove il Parlamento migliora i provvedimenti del Governo, ma anche di un rapporto tra le due Camere costruttivo ed evolutivo, in cui il Senato ha migliorato il testo rispetto a quello ricevuto dalla Camera, com'è bene che accada in un sistema bicamerale.

Il dibattito è stato molto ampio ed impegnativo, questa mattina. I relatori hanno già chiarito le singole norme del decreto e le modifiche apportate dai lavori di Commissione qui in Senato. Diversi degli intervenuti hanno sottolineato i punti salienti del provvedimento, chi in chiave positiva chi in chiave critica. Quindi, non starò adesso a ripercorrere il provvedimento.

Vorrei però segnalare un punto che ritengo importante, in risposta ad una critica che è venuta da

diversi intervenuti nel dibattito. La critica è quella di un provvedimento troppo ampio nella tipologia di temi che vengono trattati all'interno del decreto?legge. Naturalmente questa è una critica comprensibile e, in parte, anche giustificabile; vorrei però sottolineare come, pur nell'articolazione dei molti temi toccati, il provvedimento, sia nella versione originaria presentata dal Governo, sia nella versione che arriva oggi qui in Aula, è strutturato su tre capitoli principali che sono tutti e tre essenziali per imprimere una ripresa, un'inversione di tendenza all'economia italiana rispetto alla crisi di questi anni.

Il primo capitolo è quello, molto ampio, delle misure, contenute nel Titolo I, per la crescita economica: sono misure sia per la ripresa economica sia in materia infrastrutturale.

Segue il Titolo II, riguardante le semplificazioni, che sono un terreno importantissimo dal punto di vista delle *chance* di crescita dell'economia italiana. Infatti, un rapporto fluido tra amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese è un presupposto essenziale per consentire all'economia di funzionare al meglio e a tutti coloro che operano - agli attori dell'economia - di esprimere le proprie capacità sui mercati.

Infine, il Titolo III attiene alla giustizia civile, che è un capitolo chiave. Sappiamo anche che esso è uno dei terreni fondamentali dove, nei confronti internazionali, il nostro Paese ha bisogno di recuperare in termini di rapidità di applicazione delle norme e di certezza del diritto che dalla rapidità stessa di applicazione delle norme deriva. Questo - di nuovo - ha un impatto fondamentale sul sistema economico: stiamo parlando del sistema delle relazioni contrattuali.

Partiamo da quest'ultimo punto, su cui mi soffermerò solo molto rapidamente, per sottolineare questo che ho appena detto: la regolazione, le regole, l'*enforcement* (come si usa dire), l'applicazione delle regole dei rapporti contrattuali sono fondamentali perché il sistema economico possa muoversi in misura adeguata e possa svilupparsi. Segnalo come, all'interno di questo capitolo, tra le molte norme importanti di accelerazione dei tempi della giustizia civile, ci sia quella norma sul concordato preventivo che ne perfeziona una, varata nell'ultimo anno della passata legislatura, che ha segnato un passo avanti nella possibilità di aiutare le imprese in crisi a sfuggire dal rischio di chiusura e a riaprire prospettive di ripresa. Con la norma varata in questo decreto?legge si perfeziona quella varata nell'ultimo anno della passata legislatura, mettendo a punto il meccanismo.

Per quanto riguarda le semplificazioni, il campo è molto vasto: si va dalle semplificazioni fiscali a quelle in materia di lavoro, per esempio con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), o al fascicolo sanitario elettronico (che sta, in realtà, in un altro titolo, ma che è fortemente collegato, perché tutta la parte sanitaria è legata alle semplificazioni che l'agenda digitale potrà aiutare a introdurre), fino alla previsione di un indennizzo per il ritardo nel procedimento amministrativo, che è una norma di civiltà nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese. Insomma, questo delle semplificazioni appartiene a pieno titolo a un provvedimento che vuole migliorare il funzionamento dell'economia italiana e sostenere la ripresa della nostra economia.

Come dicevo prima, è un capitolo che si inserisce nel tema della fluidificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini. Questo delle semplificazioni, insieme con la giustizia civile, è una sorta di infrastrutturazione delle regole. Poi c'è l'infrastrutturazione fisica del Paese, cui sono dedicati articoli fondamentali del provvedimento, per approntare le infrastrutture fisiche e migliorare questa possibilità: si va dagli articoli sull'agenda digitale agli articoli fondamentali che accelerano le procedure per la realizzazione di opere pubbliche. Penso, per esempio, all'articolo cosiddetto sblocca cantieri, che consente di concentrare risorse su cantieri che possono immediatamente essere attivati, o all'articolo che prevede un ampliamento delle possibilità di ricorso al credito d'imposta per i progetti infrastrutturali. Penso ancora, tema peraltro presente in un altro titolo del disegno di legge ma collegato, all'articolo in materia di infrastrutturazione ambientale del territorio: il rapporto tra attività industriali, bonifiche e protezione ambientale (di cui all'articolo 41 di questo decreto-legge). Stiamo parlando dell'infrastrutturazione fisica dell'economia, dove abbiamo misure che, come diceva prima il senatore Guerrieri Paleotti, hanno un impatto sulla domanda - il cosiddetto sblocca cantieri - e, al tempo stesso attivano condizioni di maggior competitività strutturale

dell'economia italiana nel medio e lungo periodo, aiutando a rimontare quel *gap* infrastrutturale che segna il nostro Paese rispetto ai nostri principali *partner* europei e del mondo avanzato. Risalendo all'indietro lungo il decreto-legge, vorrei porre l'accento, per finire, sulle misure che hanno effetti leva sull'economia. Mi riferisco al finanziamento agevolato degli investimenti in macchinari e impianti e, come giustamente è stato rilevato dai relatori, anche in beni strumentali di carattere meno immediatamente materiale, come il *software* e altri tipi di beni strumentali. Si parla di effetti leva perché, con un limitato ricorso a risorse pubbliche, mettono in moto un'ampia mole di risorse private di investimento. Anche questo, come è stato detto, è un intervento che attiva domanda aggregata - quindi, aiuta la ripresa economica - su beni strumentali delle imprese e, quindi, su impianti che rafforzano la capacità di crescita di lungo periodo dell'economia italiana. Nella stessa direzione vanno le norme sul Fondo centrale di garanzia che, in particolare, prevedono un più facile accesso per le piccole e medie imprese e va quella norma, che noi giudichiamo molto importante, che consente per la prima volta di applicare nelle situazioni di crisi aziendale lo strumento del contratto di sviluppo (finora applicabile nelle quattro Regioni convergenza e in poche altre limitrofe) anche in altre Regioni del nostro Paese, andando quindi a toccare situazioni di difficoltà del tessuto industriale anche di aree diverse.

Si potrebbe continuare, ma i relatori hanno già parlato degli interventi di riduzione del prezzo dell'energia, sia sul versante del gas che dell'elettricità, dell'accelerazione nell'utilizzo dei fondi europei, delle norme sull'Expo 2015, migliorate in modo molto significativo nei lavori delle Commissioni riunite in Senato. Guardate che l'Expo 2015 è un momento chiave per affermare la presenza italiana nel mondo, quindi la competitività dell'economia italiana nello scenario internazionale. Credo che su tutto questo i passi avanti siano stati notevoli.

Da ultimo cito anche la norma, che pure ci ha fatto lavorare molto ieri sera, sui tetti alle remunerazioni dei *manager* delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Vorrei dire che su questa norma, alla fine, si è trovato un punto di svolta importante che è un primo passo verso un riassetto più complessivo, che andrà pensato in futuro, sul modo in cui la remunerazione dei *manager* di imprese pubbliche debba essere correlata ai risultati e debba anche essere anche un esempio complessivo di efficienza ed equità nel funzionamento delle imprese a partecipazione pubblica all'interno dell'economia italiana. A mio avviso, la norma che alla fine ha preso corpo è un passo avanti su questa strada, anche se la sistemazione del tema chiede una riflessione più generale e più strutturata rispetto al pur importante passo avanti che si è fatto in sede di Commissione nella giornata di ieri.

Complessivamente, ritengo quindi che il provvedimento abbia una sua tenuta importante come passaggio per aiutare l'economia italiana a invertire la tendenza degli ultimi anni e a riprendere una strada di crescita. Ringrazio di nuovo i senatori delle Commissioni riunite per il lavoro comune svolto in queste giornate. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCpI*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PETRAGLIA, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nonché sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e su tutti i relativi subemendamenti.

Il parere resta sospeso su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli da 1 a 12-ter del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto che sono stati ritirati numerosi emendamenti, alcuni dei quali sono stati però ritirati a seduta già iniziata; saranno quindi posti in votazione soltanto gli emendamenti non ritirati.

Gli emendamenti non posti in votazione si intendono pertanto ritirati.

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei fare solo una piccola considerazione e una domanda che ci siamo posti in seno al Gruppo: non siamo riusciti a capire se i lunghi interventi dei relatori e del signor rappresentante del Governo sono stati svolti per una forma di ostruzionismo di maggioranza... *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*...o perché la variegata maggioranza che sostiene questo Governo doveva essere ulteriormente... *(Commenti del rappresentante del Governo)*. Ha capito benissimo. Non sono parole mie: sono parole del ministro Franceschini il quale ha dichiarato che essendo la maggioranza variegata...

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, lei dovrebbe illustrare gli emendamenti. Questa è una sua valutazione: i relatori ed il rappresentante del Governo hanno parlato perché era loro facoltà farlo. Lei invece dovrebbe illustrare gli emendamenti.

CONSIGLIO (LN-Aut). Va bene.

Con l'emendamento 1.15 chiediamo che la ripartizione delle risorse del fondo di garanzia a livello regionale avvenga in maniera proporzionale alle capacità contributive di ciascuna Regione, perché soprattutto quelle a più alta densità di imprese sono quelle che poi contrastano in modo effettivo il problema dell'occupazione di questo Paese. Quindi, ne chiediamo l'approvazione.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 2.200 tende a fare inserire tra le piccole e medie imprese quelle afferenti ai settori agricolo e agroalimentare. Penso che ai fini della ripresa della nostra agricoltura sia importante ricomprendervi anch'esse.

BIGNAMI (M5S). L'emendamento 2.14 tende ad inserire due righe, solo due righe. Si parla d'impresa, si parla di ripresa, si vuole che non si delocalizzino le imprese; allora perché non scrivere una piccola frase? La frase è la seguente: «In ogni caso, i finanziamenti e i contributi di cui al presente articolo sono concessi solo alle imprese che abbiano sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale». Questo è infatti un *vulnus*, mi spiace, perché si dà la possibilità di acquistare dei macchinari e di portarli all'estero. Così, oltre a pagare meno il personale, paghiamo loro anche i macchinari. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Carraro)*.

GAETTI (M5S). L'emendamento 3.0.1 intende sostituire l'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, in quanto quell'articolo favorisce la dismissione di terreni demaniali a vocazione agricola. Invece di vendere i terreni agricoli proponiamo di darli in affidamento al locatario. Poiché è stato anticipato che fra non molto sarà presentata una proposta di legge che concederà risorse ai giovani per acquistare terreni, mi sembra inutile venderli adesso quando li possiamo dare in locazione.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, credo sia necessario fare in un certo senso ordine nei nostri lavori, in quanto lei sta citando tutti emendamenti presentati agli articoli e, tra essi, anche quelli che sono stati ritirati. Tra l'altro, stiamo andando avanti nel lavoro avendo a disposizione una sola copia del fascicolo contenente gli emendamenti, che è abbastanza parziale.

Forse bisognerebbe chiedere agli uffici quando saranno pronti e stampati anche altri fascicoli. Andare avanti in questo modo diventa abbastanza complicato e in più si compie un doppio lavoro anche sugli stessi emendamenti ritirati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ricordo che abbiamo già detto in premessa che gli emendamenti che sono stati ritirati o il cui ritiro in ogni caso è stato già comunicato alla Presidenza non saranno ovviamente messi ai voti. Credo siano stati forniti i fascicoli contenenti gli emendamenti presentati fino all'articolo 12-ter, con le opportune comunicazioni. Pertanto, quanto stiamo esaminando per i pareri è stato portato all'attenzione dei Gruppi.

Proseguiamo quindi con l'illustrazione degli emendamenti.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per dire che con l'emendamento 4.1 chiediamo la soppressione del comma 1 dell'articolo 4, in quanto è finalizzato a mantenere in regime di tutela quanto previsto nell'articolo precedente e soprattutto gli impianti di piccole dimensioni.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, mi concentrerò su due emendamenti sostanzialmente

identici presentati all'articolo 5, il 5.12 e il 5.13, che differiscono solo per un diverso valore della soglia massima (5 megawatt o un megawatt) per l'accesso al servizio di scambio sul posto. Si tratta di una questione che abbiamo già affrontato in Commissione e che mi permetto in questa sede di riporre con forza all'attenzione del Governo. Essa riguarda la possibilità di scambio *in loco*, che è già prevista da una delibera dell'Authority ma è molto limitata. L'ampliamento fino ad un megawatt permetterebbe davvero il diffondersi della cosiddetta generazione distribuita. In poche parole, significa dare il vero slancio nella direzione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, passando in tal modo da un regime di incentivi alla possibilità effettiva di una diffusione molto ampia. Questo riguarda gli usi domestici, e sarebbe molto importante per le imprese, perché avrebbero l'effettiva possibilità di utilizzare l'energia che producono potendola scambiare in rete.

Attendo dal Governo anche un chiarimento a tale riguardo, perché saremmo eventualmente disponibili - se i rappresentanti del Governo prestano attenzione - a ritirare l'emendamento e a presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito i rappresentanti del Governo a prestare attenzione agli interventi dei senatori.

[GAETTI](#) (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 6.3 chiediamo di eliminare le ultime righe del comma 1 dell'articolo 6, che fa obbligo ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli di rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Di fatto non è specificato come essi si devono impegnare e chi presiede ai controlli. In realtà, poi, considerati i costi del gasolio, essi sono già indotti a ridurre i consumi.

[BLUNDO](#) (M5S). L'emendamento 9.200 è nella linea della partecipazione. Noi chiediamo che le parole: «apposita convenzione» vengano sostituite con le seguenti «apposito schema di convenzione» al fine di rendere pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti *web* dei Ministeri, dell'ANCI, delle Regioni e degli enti locali, le linee di indirizzo; inoltre, prevediamo quarantacinque giorni di tempo per valutare e raccogliere le proposte successive.

Si tratta quindi di un primo passo, una prima apertura alla partecipazione e alla possibilità che si istituisca un tavolo tecnico entro centoventi giorni.

[GAETTI](#) (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 10.2 risulta diretto a risolvere una situazione di vuoto legislativo concernente il riconoscimento e l'abilitazione delle imprese che esercitano l'attività di installazione delle reti. Abrogando questa norma si ritorna infatti ad articoli di leggi precedenti che obbligano gli utenti ad affidare solo ad imprese abilitate i lavori di allacciamento. Pertanto, con l'emendamento 10.2 intendiamo liberalizzare la possibilità per tutte le ditte iscritte alla camera di commercio, abilitate allo scopo, di realizzare impianti telefonici e di telecomunicazione.

[PETRAGLIA](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 11.4 raccogliendo i contenuti della discussione (su cui peraltro vi era unanimità) svolta in 7a Commissione permanente. Con tale proposta emendativa chiediamo che il limite di spesa massimo previsto per le incentivazioni fiscali per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico venga portato, per il 2014, da 45 a 90 milioni di euro; inoltre, introduciamo la richiesta di triennalizzare tale investimento. Il fine è quello di dare concretezza al sostegno verso il mondo cinematografico, il quale negli ultimi anni ha vissuto grandi difficoltà perché ha subito i tagli operati alla cultura, in controtendenza con quanto avvenuto nei Paesi europei.

Quindi, riteniamo che questo emendamento sia in linea con quanto proposto qualche giorno fa dal ministro Bray nel nuovo decreto sulla cultura. Ciò posto, piuttosto che vederlo bocciato, saremmo disponibili a ritirarlo e trasformarlo in ordine giorno, in modo che vi sia l'impegno nella prossima legge di stabilità per un aumento delle risorse a favore di tale settore e l'introduzione del criterio della triennialità.

[GAETTI](#) (M5S). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 12-ter.0.207.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G100.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme

a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Per comodità, ricorderò anche gli emendamenti che sono stati ritirati, accogliendo la sollecitazione della senatrice De Petris, in modo che sia più chiaro l'andamento dei lavori.

Sono stati ritirati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.21, 1.22, 1.23, 1.27, 1.28, 1.35, 1.36, 1.38 e 1.39.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 1.14 e 1.15, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.20 (testo 2 corretto) e 1.2 (testo 2) e invito a ritirare l'emendamento 1.37, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello della relatrice. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100 e G1.101. L'ordine del giorno G1.102 può essere accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Bitonci, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.102, sul quale il Governo ha manifestato la disponibilità ad un accoglimento come raccomandazione?

BITONCI (*LN-Aut*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.102 è accolto come raccomandazione.

Ricordo che gli emendamenti 2.1, 2.200, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3 e favorevole sull'emendamento 2.4 (testo corretto). Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.8, 2.14 e 2.20.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.100, G2.101 e G2.103.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno G2.100 e G2.101, si propone di sostituire le parole: «impegna il Governo: ad adottare», con le seguenti: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare».

Sull'ordine del giorno G2.103 il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Senatore Consiglio, accoglie la riformulazione proposta dal Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno G2.100 e G2.101?

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.100 (testo 2) e G2.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

[CONSIGLIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questo in esame sembrava un emendamento di assoluto buonsenso che non costava nulla al Governo, né alle casse dello Stato. Con esso chiedevamo semplicemente di anticipare di qualche mese l'entrata in vigore delle norme relative al finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Sembrava anche uno strumento che poteva mettere in moto l'economia di questo settore, ma vedo che non vi è stata prestata attenzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Bignami.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Relatrice Bernini, conferma il suo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.103?

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno G2.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.103, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.3 e 2.0.4 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.0.5, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.5, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'emendamento 3.1 è stato ritirato.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3 (testo 2) e sull'ordine del giorno G3.300.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Sull'ordine del giorno G3.300, signor Presidente, chiedo la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere».

[PRESIDENTE](#). Senatore Scalia, accoglie la riformulazione?

SCALIA *(PD)*. Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, non riesco a trovare il testo dell'ordine del giorno G3.300.

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno G3.300 è su un foglio aggiuntivo, di cui stiamo fornendo un'ulteriore copia, oltre quella già consegnata ai Gruppi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Il mio dispositivo non funziona, non mi consente di votare contro l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 3-bis.1 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3-bis del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3-bis.100. Sull'ordine del giorno G3-bis.101 ci rimettiamo al Governo.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G3-bis.100. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3-bis.101.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-bis.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3-bis.101.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3-bis.101, presentato dal senatore Stucchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3-bis del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3-bis.0.1.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.0.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.0.1, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 3-bis.0.2 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.16 e parere favorevole sull'emendamento 4.18.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.18, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.7 e 5.200. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.13 (che sostituisce l'emendamento 5.13) e sull'emendamento 5.5000.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.14.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo può accogliere l'ordine del giorno G5.13, ove riformulato nei termini che dirò. Segnalo, per spiegare la riformulazione, che qui si chiede di imporre all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la predisposizione di un intervento che è di stretta competenza regolatoria: non si vede davvero come il Governo possa imporre all'Autorità indipendente di regolazione una scelta di questo tipo. Quindi, il Governo lo può accogliere solo ove riformulato in modo rispettoso delle differenze dei ruoli istituzionali tra Governo e Autorità indipendente di regolazione.

Il dispositivo dell'ordine del giorno dovrebbe essere pertanto il seguente: «impegna il Governo ad intervenire, per quanto di propria competenza, per favorire la predisposizione con urgenza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di un provvedimento di riforma della disciplina del servizio

di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi: *a)* innalzamento della soglia massima di potenza per l'accesso al servizio; *b)* riconsiderazione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accetta la proposta di riformulazione?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). È un testo un po' edulcorato, soprattutto per quanto riguarda il punto *b)*, relativo all'esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo. È evidente che l'ordine del giorno aveva proprio lo scopo dell'esclusione di tale obbligo, ma a questo punto accettiamo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.13 (testo 2) non verrà posto ai voti.

ROMANI Paolo (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*PdL*). Signor Presidente, su questo argomento capisco la buona volontà del Governo di trasformare, proprio per un istinto e una vocazione naturale alla mediazione, un emendamento preciso, con dei termini precisi, in un ordine del giorno. Consentitemi però di dire che facciamo un pasticcio inestricabile.

Qua ci sono due concetti molto chiari: l'innalzamento della soglia massima e un'esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica. Mi perdoni, signor Sottosegretario, ma essi non possono essere oggetto di un ordine del giorno di carattere generale. Con due indicazioni così precise, perentorie e palesi all'Autorità per l'energia si deve fare una scelta di politica industriale: o la si fa o non la si fa. Non si può rivolgere un invito su argomenti così precisi e puntuali.

Francamente, la trasformazione in ordine del giorno mi sembra più un pasticcio che una soluzione. Rimango personalmente contrario sia all'emendamento che all'ordine del giorno, ma chiedo al Governo di intervenire: o si dichiara d'accordo con questa formulazione, e quindi con l'emendamento e con i concetti in esso espressi, oppure non si può trasformare un emendamento preciso in un ordine del giorno che ha caratteristiche altrettanto precise mentre un simile strumento dovrebbe avere delle caratteristiche di indirizzo generale.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Romani.

Il Governo ha accolto l'ordine del giorno come riformulato. In ogni caso prendiamo atto della sua valutazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Intervengo solo per spiegare al senatore Romani che una cosa è fissare in un emendamento l'obbligo per l'Autorità, nonché i 5 MW di potenza e l'esclusione dell'obbligo di coincidenza; altra cosa è un ordine del giorno che invita il Governo a ragionare con l'Autorità su una riforma della disciplina dello scambio sul posto, in cui non vengono fissati paletti incompatibili con una corretta riconsiderazione del tema da parte delle due autorità (Governo e Autorità indipendente). (*Commenti del senatore Paolo Romani*).

Credo non vi sia alcuna incoerenza da parte del Governo. Ho rifiutato l'emendamento sui 5 MW e sull'esclusione dell'obbligo, e non è un caso.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.8 e 5.9 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.15 e 5.20 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge in esame.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G5.100, G5.101 e G5.102.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, con riferimento all'ordine del giorno G5.100, il Governo lo accoglie se il presentatore accetta la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di rivedere, in tempi certi, le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-bis dell'articolo 5 del provvedimento in titolo».

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G5.101 e G5.102.

[PRESIDENTE](#). Senatore Di Biagio, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100 proposta del Governo?

DI BIAGIO (*SCpI*). Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo gli ordini del giorno G5.100 (testo 2), G5.101 e G5.102, non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.200 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.5 sono stati ritirati.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo favorevole sull'emendamento 6.8.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.8, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.100.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100, con la riformulazione della seconda parte del dispositivo, che si deve limitare alle parole: «a sostenere le possibilità di sviluppo del teleriscaldamento», eliminando tutto il resto.

[PRESIDENTE](#). Senatore Vaccari, accetta la riformulazione proposta?

VACCARI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo2) non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, tenendo presente che l'emendamento 7.1 è stato ritirato.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1000 (testo 2).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G7.100, ci rimettiamo all'Aula.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1000 (testo 2). Per quanto riguarda l'ordine del giorno G7.100, lo accogliamo con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare la possibilità di azioni volte a chiarire la volontà», eccetera.

[PRESIDENTE](#). Senatore Orellana, accetta la riformulazione?

ORELLANA (*M5S*). Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1000 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico. (*Applausi ironici dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1000 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.4 e 9.9, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.6.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G9-bis.100.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G9-bis.100.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9-bis.100 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 9.7 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.6, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.200 e 9.8 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 9.9, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.10 e 9-bis.200 sono stati ritirati.

Gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge sono stati tutti ritirati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G10.100.

Il Governo accoglie altresì gli ordini del giorno G10.101 e G10.102, con un invito alla riformulazione del dispositivo nei seguenti termini: «a valutare l'opportunità di intervenire».

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito formulato dal rappresentante del Governo.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come stiamo vedendo, la relatrice esprime dei pareri e poi il sottosegretario De Vincenti non si smentisce mai.

Con l'ordine del giorno da noi presentato abbiamo veramente l'occasione di dare un impulso nel nostro Paese a tutto il sistema delle comunicazioni elettroniche (TLC). Quello che chiediamo è di fare un favore agli italiani, ovvero di abolire l'anacronistica tassa di concessione governativa sui telefonini senza oneri aggiuntivi per il Paese, facendo semplicemente una cosa: chiedendo ai parassiti della Rete di pagare quello che non pagano. Oggi, infatti, ci sono un sacco di parassiti della Rete, signor Sottosegretario, che non pagano le tasse nel nostro Paese. Mi riferisco a Google e quant'altri.

I privati cittadini nel nostro Paese pagano 5,16 euro al mese per concessioni governative, i commercianti 12,91 euro. Mi è parso di capire che la relatrice, giustamente, condivida questo principio che è anche scritto nei principi del vostro Governo.

Però, ancora una volta, signor Sottosegretario, oltre ad essere nemico dei benzinai ubicati nelle zone di confine *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, lei è anche nemico, come sempre, di tutti gli italiani. Sa qual è la cosa paradossale? Che i concessionari sono d'accordo. L'unico a non essere d'accordo è lei, come sempre.

Signor Sottosegretario, noi ci siamo scontrati già diverse volte nel corso della precedente legislatura, perché la pensiamo in maniera diametralmente opposta, però oggi sta facendo una brutta figura.

Vorremmo darle l'opportunità di conformare il suo parere a quello espresso dalla relatrice, altrimenti questo Parlamento farà davvero una brutta figura. Mi appello anche ai colleghi sottolineando che è una cosa che va fatta. Per cui, signor Sottosegretario, si salvi, per una volta! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.100, non verrà posto ai voti. Ci poi sono due ordini del giorno presentati dal Gruppo Lega Nord. Vorrei sapere dal senatore Crosio se mantiene la sua posizione su entrambi gli ordini del giorno G10.101 e G10.102?

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo nuovamente alla relatrice di pronunziarsi su questi due ordini del giorno.

[BERNINI](#), *relatrice*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo cosa dice, alla luce dell'intervento del senatore Crosio?

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La sua obiezione, senatore Crosio, è sulla formula «valutare l'opportunità», quando viene invece accolto tutto il testo? È questo il problema?

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Dobbiamo intervenire! Non lo chiedo io: lo chiedono gli italiani.

Lo capisce o glielo devo scrivere in un'altra maniera? *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'accoglimento degli ordini del giorno subordinato all'inserimento delle parole: «valutare l'opportunità» è già un impegno a prendere in considerazione la questione. Se lei ritiene che non sia sufficiente... *(Commenti ironici del Gruppo PdL)*. Beh, non si sta scherzando. *(Commenti dei senatori Palma e Caliendo)*.

Mi sembra che stiamo cercando di accoglierli con la riformulazione proposta. *(Commenti del senatore Crosio)*. Allora, il parere è contrario.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Allora, siamo venuti in Aula con buone intenzioni, abbiamo ritirato gli emendamenti, ne abbiamo fatte di tutti i colori! Signor Sottosegretario, mi pare di capire che la verità vera è che voi avete espresso un parere e la relatrice un altro. Noi manteniamo lo stato di fatto e vogliamo che l'ordine del giorno G10.101 venga votato nel testo originale. Già un ordine del giorno non si nega a nessuno, se poi volete annacquarelo tanto da farlo diventare una presa in giro io non ci sto *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto nuovamente di parlare il sottosegretario De Vincenti. Ci auguriamo che sia un intervento conclusivo, altrimenti si procederà al voto.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. A questo punto il parere è contrario perché, senatore Crosio, quando si presenta un ordine del giorno che ha un problema di copertura molto importante come questo, bisogna sapere che non si può chiedere un simile impegno. *(Vivaci commenti del senatore Volpi)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ma non mi prenda in giro!

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Bisogna sapere che un impegno di questo genere può essere chiesto solo...

VOLPI *(LN-Aut)*. Avete avuto 4.000 emendamenti da votare!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la prego.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. ...in termini di valutare l'opportunità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G10.101.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G10.101, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	143
Contrari	118
Astenuti	10

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Vivaci applausi dei Gruppi LN-Aut, PdL e M5S. Commenti del senatore Volpi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito nuovamente la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G10.102.

[BERNINI](#), *relatrice*. Mi rimetto all'Aula.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Confermo il parere contrario.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiriamo l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, l'ordine del giorno G10.102 è stato ritirato, così come l'emendamento 10.0.1.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, tenendo conto che l'emendamento 11.3 è stato ritirato.

Inoltre, la senatrice Petraglia ha manifestato l'intenzione di trasformare l'emendamento 11.4 in un ordine del giorno, confidando in una valutazione positiva dei relatori e del Governo. In caso contrario l'emendamento resterebbe in vita.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G11.4 (che sostituirebbe l'emendamento 11.4) ci rimettiamo al Governo, mentre sugli ordini del giorno G11.100 e G11.101 il parere è favorevole.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. L'ordine del giorno G11.4, della senatrice Petraglia, può essere accolto con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere (...)», eliminando nel punto *b)* il riferimento a 90 milioni di euro. Il punto *b)* reciterebbe pertanto: «un aumento contestuale del tetto di spesa per ciascun anno del triennio 2014-2016».

[PRESIDENTE](#). La relatrice, senatrice Bernini, fa cenno di essere d'accordo.

Chiedo alla presentatrice se accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.4 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G11.100.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Propongo di riformulare l'ordine del giorno nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di» (poi il dispositivo rimane invariato).

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Marcucci se concorda con la modifica proposta dal Governo.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione, ma devo sottolineare che comunque, con la presentazione del decreto "valore cultura", il Governo avrebbe potuto anche esprimere parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ricordo che sull'ordine del giorno G11.101 la relatrice ha espresso un orientamento favorevole.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi a tal riguardo.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere favorevole con la richiesta di eliminare dal dispositivo le seguenti parole: «quantificabili nella cifra di 90 milioni di euro annui».

[PRESIDENTE](#). Senatore Centinaio, le chiedo se accetta la richiesta del Governo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 11.0.2, 11.0.4, 11.0.200, 11-bis.1, 11-bis.2 e 11-bis.3 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 11-bis.1000.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 11-*bis*.6 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G11-*bis*.100.

[BERNINI](#), *relatrice*. Ci rimettiamo al Governo.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Si tratta di un ordine del giorno molto complesso che il Governo accoglie come raccomandazione.

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei manifestarle un certo disagio causato dal fatto che stiamo lavorando e discutendo in una confusione generale, che non è generata solo dal clima dell'Aula.

[PRESIDENTE](#). Senatore Stefano, stiamo lavorando in maniera ordinata seguendo l'ordine della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Non abbiamo a nostra disposizione le carte. Lei mi dice che stiamo lavorando in maniera ordinata. Al contrario, abbiamo difficoltà a leggere di che cosa stiamo discutendo. Quali sono i documenti?

[PRESIDENTE](#). Stiamo a pagina 95 del fascicolo degli emendamenti.

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Probabilmente lei ha avuto una corsia preferenziale, perché faccio fatica ad avere il fascicolo su cui stiamo lavorando.

[PRESIDENTE](#). È ovvio che la Presidenza deve essere più che documentata. Ma vari colleghi stanno ora mostrando in Aula la pagina 95 del fascicolo degli emendamenti.

Lei, poi, senatore Stefano, ha presentato l'ordine del giorno, per cui si suppone che sia dotato della sua copia. In ogni caso, aspettiamo. Il Governo ha fatto la sua osservazione e lo ha accolto come raccomandazione.

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Questo ordine del giorno era stato approvato in Commissione. Ricordo che era stato preso l'accordo che gli ordini del giorno così come gli emendamenti dovevano essere...

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. In Commissione si era parlato di impegno a valutare l'opportunità. Si sta parlando di 150 milioni, al primo capoverso del dispositivo, e di 50 milioni al secondo.

Accolgo questo ordine del giorno come raccomandazione. Se non si accetta la raccomandazione, esprimo parere contrario. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

[PRESIDENTE](#). Credo sia positiva l'apertura nell'accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo solo per riuscire a capire.

Già è molto complicato lavorare senza i mezzi...

[PRESIDENTE](#). Scusi, ma a quali mezzi si riferisce? Tutti i senatori hanno a propria disposizione le carte.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Già è molto complicato lavorare senza i mezzi necessari. Noi facciamo tutti i *tour de force* che ci vengono richiesti. Sono state richieste dalla maggioranza alcune sensibilità.

Quello in esame è un ordine del giorno che è stato sottoscritto da tutti i componenti in Commissione, perché c'era un assenso generale. Per cui o si vota come è stato sottoscritto oppure non interessa la posizione del Governo.

[ROMANI Paolo](#) (*PdL*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ROMANI Paolo](#) (*PdL*). Signor Presidente, mentre prima non riuscivo ad essere d'accordo con il

sottosegretario De Vincenti, a questo punto della discussione ritengo di concordare con lui. I temi evocati, al di là del problema del ripristino dei 150 milioni di euro nella seconda parte dell'ordine del giorno, riguardano il cosiddetto LCN (non so quanti di voi sappiano cosa possa significare questo acronimo) e la riserva di un terzo delle frequenze. Tutte queste materie sono riservate all'Autorità, come nel caso precedente. È quanto meno improprio ed irrituale.

Non so se qualcuno del mio Gruppo parlamentare ha sottoscritto questo ordine del giorno in Commissione, ma se lo avesse fatto lo pregherei di leggere meglio gli ordini del giorno. Mi sembra che così vi sia solo la possibilità di fare confusione. Un ordine del giorno così orizzontale, a 360 gradi, su tutte le problematiche dell'emittenza locale, alcune delle quali di strettissima pertinenza dell'Autorità, ha una valenza prossima allo zero. Ripeto che così si ingenera soltanto confusione.

Quindi, invito il sottosegretario De Vincenti ed il relatore a confermare il parere contrario e chiedo al mio Gruppo e a quelli che fanno parte della maggioranza di esprimere un voto contrario sull'ordine del giorno in esame. Non è questo il modo di risolvere i problemi, soprattutto quelli delle emittenti locali.

[CASINI \(SCpI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI \(SCpI\)](#). Signor Presidente, vorrei fare una valutazione che in questo momento prescinde - senatore Paolo Romani, mi consenta - dal merito e dal contenuto dell'ordine del giorno in esame.

Gli ordini del giorno hanno già una valenza un po' particolare e spesso volte, nel cammino parlamentare, si è verificato che la loro attuazione all'atto pratico sia rimasta lettera morta. È, però, prova di serietà da parte del Governo assumersi le proprie responsabilità senza scaricarle su un generico accoglimento che poi il più delle volte non ha un seguito concreto. Pertanto, a dire il vero, il fatto che il sottosegretario De Vincenti si riservi di accoglierlo come raccomandazione non è un modo per scaricare sull'Assemblea le sue responsabilità, ma è un segno di serietà che, a mio parere, l'Assemblea dovrebbe semplicemente accettare; ripeto, infatti, che tante volte - troppe - nel cammino parlamentare sono stati accolti così centinaia di ordini del giorno, poi rimasti lettera morta.

Pertanto, se vogliamo cambiare la politica, visto che quella vecchia va liquidata, dobbiamo far sì che quella nuova non sia peggiore della precedente. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD e della senatrice Gambaro)*.

[FALANGA \(PdL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA \(PdL\)](#). Signor Presidente, segnalo che pochi minuti fa i senatori Caridi e D'Anna, seduti nella mia fila, hanno avuto un malessere per la temperatura presente in Aula.

[PRESIDENTE](#). Ho già pregato gli Uffici di provvedere. Interverrà un tecnico; se sapessi dov'è la manopola, mi recherei personalmente sul posto! Confido però che qualcuno stia provvedendo.

Comunque, rinnovo il suo appello alle persone competenti.

[FALANGA \(PdL\)](#). La ringrazio, signor Presidente.

[D'AMBROSIO LETTIERI \(PdL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI \(PdL\)](#). Signor Presidente, ho ascoltato sia le motivazioni del collega Uras sia quelle del senatore Paolo Romani. Sottolineo che sull'argomento la confusione è determinata dall'assenza protratta da parte del Governo di una linea chiara. Infatti, i «visti», i «considerato» e i presupposti impegnano il Governo alla chiarezza su un argomento relativamente alla legge disapplicata del 1993; ad oggi, però, dopo una discussione che si è protratta a lungo, anche nella precedente legislatura, non si è trovato un punto di riscontro. Ciò indubbiamente determina innanzitutto uno sbilanciamento tra i poteri dell'Esecutivo e quelli del Parlamento e poi sottolinea la necessità di ristorare un comparto penalizzato per la disapplicazione di una legge che è stata votata dal Parlamento stanziando appositamente risorse economiche.

Sottolineo nel merito che nella passata legislatura, per più volte, ho aderito alla richiesta del Governo di trasformare gli ordini del giorno (mi pare che nella scorsa legislatura ne sia stato firmato uno anche dal collega Vita).

Signor Presidente, la questione resta aperta perché non siamo riusciti a dare una risposta. Credo, però, che dobbiamo essere conseguenti, anche in conformità con quanto disposto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Non intendo entrare nel merito perché la questione è antica e complessa. Noi adesso abbiamo la seguente situazione: il Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione; qualora il presentatore non sia d'accordo, il Governo esprimerà un parere contrario. Quindi, il presentatore ha la facoltà di insistere o meno. Mi pare che il senatore Stefano intende insistere per la votazione dell'ordine del giorno G11-*bis*.100, insistendosi per la votazione, il Governo dà parere contrario.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, accettiamo l'accoglimento come raccomandazione. Chiediamo però un pochino di attenzione.

PRESIDENTE. Se mi consente, senatore Uras, l'ordine del giorno - lo dico all'Assemblea - riguarda tra l'altro il tema del sostegno all'emittenza locale: è una *vexata quaestio* riguardante un'interpretazione della legge del 1993 sul canone RAI, situazione che personalmente conosco abbastanza bene. Quindi, mi coglie preparato.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, si tratta di molti lavoratori e molte emittenti.

PRESIDENTE. Senatore Uras, a sostegno della sua tesi aggiungo che la Presidenza per motivi casuali ha una conoscenza approfondita della materia: si tratta dell'emittenza locale e della sua presenza sul territorio. Quindi, la ringrazio per aver di fatto accolto la richiesta del Governo. A questo punto, se il Sottosegretario è d'accordo, riterrei l'ordine del giorno accolto come raccomandazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, intervengo per ringraziare il senatore Uras e gli altri proponenti dell'ordine del giorno per aver accettato l'accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. La Presidenza apprezza questo segno positivo per l'emittenza locale.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, chiede di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno accolto come raccomandazione?

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Sì, Presidente. Lei ha una grande capacità d'intuito.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

FLORIS (PdL). Signor Presidente, chiedo anch'io di aggiungere la firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso. I numerosi senatori che vorranno aggiungere la loro firma potranno segnalarlo alla Presidenza. Direi che c'è un concerto unanime, di tutta l'Aula.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11-*bis*.1000.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11-*bis*.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11-*bis*.6 e 11-*bis*.0.1 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis* del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 12-*bis*.3, 12-*bis*.4, 12-*bis*.7 e 12-*bis*.0.1 sono stati ritirati.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12-*bis*.1.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12-*bis*.1.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12-*bis*.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

[CALIENDO](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che il sistema elettronico non ha funzionato e che intendevo votare a favore dell'emendamento 12-*bis*.1.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anche il mio voto era a favore.

[PRESIDENTE](#). Prego gli altri colleghi di segnalare il proprio voto alla Presidenza.

Ricordo che gli emendamenti 12-*ter*.0.1, 12-*ter*.0.200, 12-*ter*.0.201, 12-*ter*.0.202, 12-*ter*.0.203, 12-*ter*.0.204, 12-*ter*.0.205, 12-*ter*.0.206 e 12-*ter*.0.207 sono stati ritirati. Invito pertanto la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 12-*ter*.0.208.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il mio parere è contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12-ter.0.208.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12-ter.0.208, presentato dalle senatrici Bencini e Catalfo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

BERNINI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, chiedo mezz'ora di sospensione, non essendo ancora pervenuti i fascicoli dei restanti emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza dispone mezz'ora di sospensione: quindi i lavori riprenderanno alle ore 17,40. Nel frattempo pregherei gli Uffici di assicurare una migliore condizione del clima dell'Aula.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,06, è ripresa alle ore 17,50).

Onorevoli colleghi, su richiesta dei relatori la seduta è nuovamente sospesa. Si sta lavorando ai pareri, e vi chiediamo un pò di pazienza.

I lavori riprenderanno alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,51, è ripresa alle ore 18,03).

Sulla scomparsa del senatore Umberto Carpi

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Onorevoli colleghi, la Presidenza è stata informata della scomparsa del senatore Umberto Carpi, che ha fatto parte di questa Assemblea per più legislature, oltre ad essere stato membro del Governo.

Il Senato esprime le condoglianze alla famiglia e ricorda il senatore Carpi con un minuto di raccoglimento. *(L'Assemblea si leva in piedi e osserva un minuto di silenzio).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974 (ore 18,04)

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 13 e seguenti del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MORRA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, volevamo chiederle quanto meno 20-30 minuti di sospensione per studiare quanto ci è stato consegnato.

PRESIDENTE. Lei sa, avendo partecipato alla riunione dei Capogruppo, che si è deciso di andare ad oltranza. Dopo l'illustrazione degli emendamenti i relatori e il Governo saranno chiamati ad esprimere i pareri. Non è previsto un tempo per studiare. Saranno espressi i pareri, e sulla base di essi si

procederà alle votazioni.

Questa è la prassi.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo soltanto una sospensione, non di allungare i tempi. Il fascicolo degli emendamenti è disponibile da appena un quarto d'ora. Chiediamo del tempo per leggerli ed eventualmente, modificarli, non per studiarli.

[PRESIDENTE](#). Adesso dobbiamo chiedere ai senatori se vogliono illustrare gli emendamenti, successivamente al relatore e al Governo di pronunciare i prescritti pareri e poi si procede alle votazione. Non è prevista una fase di studio. Le assicuro che è la normale prassi. La novità è rappresentata soltanto dai pareri, ma non c'è una fase per studiare qualcosa.

SANTANGELO (M5S). Capisco la prassi, ma sarebbe opportuno se potessimo andare oltre.

PRESIDENTE. Ho capito, ma per quale scopo?

SANTANGELO (M5S). Il fascicolo degli emendamenti è arrivato da un quarto d'ora non c'è realmente il tempo per analizzarli.

PRESIDENTE. Mi scusi, con tutta la buona volontà...

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, se non è possibile corriamo.

PRESIDENTE. Ma non dobbiamo correre.

[MORRA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. È già intervenuto, comunque ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Se almeno ci userà la cortesia di rallentare un pochino i tempi...

[PRESIDENTE](#). Lo scopo è quello di esaminare il provvedimento.

Comunque, stavamo illustrando gli emendamenti; poi saranno espressi i pareri, e questo è il consueto *modus operandi*. Cercheremo di farlo con tutta la calma necessaria.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Non intendo illustrare emendamenti, ma chiedere un chiarimento. Vorrei sapere, visto che il fascicolo degli emendamenti è stato distribuito adesso, se il Governo ha presentato emendamenti.

[PRESIDENTE](#). A me non risulta ci siano emendamenti ulteriori: no.

Gli emendamenti sono quelli noti. Sono stati messi a punto i pareri per consentire l'ordinato andamento dei nostri lavori.

[BARANI](#) (GAL). Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G18.101 relativo alle zone colpite dal terremoto della Lunigiana e della Garfagnana. La Regione Toscana si fa carico di tutti i finanziamenti necessari per la ristrutturazione delle abitazioni private. È però necessario svincolarli dal Patto di stabilità. Né più né meno di quello che abbiamo fatto per le altre Regioni, l'ultima delle quali è stata l'Emilia-Romagna. Visto che l'ordine del giorno è stato firmato in maniera completamente trasversale, quasi unanimemente, da senatori di quest'Aula chiediamo al Governo e ai relatori di esprimere un parere favorevole.

[BATTISTA](#) (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 22.200 è volto ad affrontare un problema che riguarda la portualità italiana relativamente alla pretesa dei Comuni di applicare l'ICI, oggi IMU, sui beni demaniali marittimi in ambito portuale.

Il Dipartimento delle finanze è già intervenuto con la risoluzione n. 3 del 10 agosto 2009, in cui stabilisce chiaramente, in ordine al concetto di area demaniale, che essa è esente da ICI, qualora faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie ad attività portuali. Tuttavia, nonostante detta disposizione ministeriale i Comuni continuano a pretendere l'applicazione dell'ICI, oggi IMU, e l'Agenzia del territorio continua a rifiutarsi di classificare nella

categoria E1 addirittura i *terminal* portuali, dove vengono sbarcate le merci delle navi.

L'emendamento chiarisce quindi la non applicabilità delle disposizioni sull'IMU ai beni del demanio marittimo in ambito portuale assentiti in concessione per usi attinenti al trasporto merci e alla logistica. Con questo emendamento facciamo pertanto chiarezza su quanto già definito dal Ministero dell'economia.

[GAETTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'emendamento 26-bis.1, che non costa nulla, farebbe un grande piacere alle piccole e medie imprese. Con esso si chiede che sia la stazione appaltante a pagare direttamente il subappaltatore. Quindi, quando c'è un lavoro di notevoli proporzioni, l'affidatario comunica i vari lavori svolti dai subappaltatori, i quali fattureranno direttamente sia all'affidatario che alla stazione appaltante in modo che, negli stati di avanzamento, prenderanno direttamente i soldi e non fungeranno da banche per gli affidatari.

Confido che chi dice di amare la piccola e media impresa approvi questo emendamento.

[CERVELLINI \(Misto-SEL\)](#). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 25.200, che è stato proposto per un principio di ragionevolezza. Abbiamo detto in Commissione che il decreto in esame si presenta eterogeneo e contraddittorio. In questo articolo affrontiamo il tema dell'organizzazione dell'ANAS, un'azienda assolutamente strategica, rispetto alla quale non vediamo però sussistere il carattere d'urgenza necessario per inserire specifiche disposizioni in questo decreto. Attraverso un emendamento passato alla Camera, la questione è stata modificata in un senso che non era previsto nel testo iniziale presentato dal Governo, senza una adeguata discussione. Molti colleghi hanno posto la questione in discussione generale. L'impegno del Parlamento e di quest'Aula sarebbe invece di affrontare il tema in maniera adeguata con il protagonismo e l'impegno delle Commissioni di Camera e Senato al fine di adottare un provvedimento.

Nel frattempo vorremmo - e con questo emendamento ci si propone di ottenere questo risultato - ripristinare le condizioni precedenti all'approvazione dell'emendamento da parte della Camera.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA\(ore 18,14\)](#)

(Segue CERVELLINI). Si tratta solo di questo. La nostra è una proposta di assoluta ragionevolezza, per lasciare in maniera laica ed equilibrata i fatti alla discussione e alla decisione ponderata. Si tratta di un argomento assai delicato che potrà caratterizzare i lavori dell'Aula. In caso contrario, ci potremo trovare in una situazione diversa rispetto alla stessa progettazione fatta dal Governo.

Quindi, le osservazioni che chiedo alle senatrici e ai senatori sono di questa natura. Prima ancora che politica si tratta della scelta di dare il giusto peso e il giusto valore alla discussione che quest'Aula e tutto il Parlamento fanno rispetto a una prospettiva strategica, quella concernente le sorti dell'ANAS, che non è materia del decreto cosiddetto del fare. In maniera surrettizia alla Camera è stato inserito un emendamento che veramente non risponde alla complessità del tema.

Chiedo da questo punto di vista di fare un ragionamento e anche una pausa di riflessione, non rimandando *sine die*. Siamo assolutamente a disposizione nelle Commissioni preposte di Camera e Senato per affrontarlo di petto, però con organicità, dunque non all'interno del decreto-legge in esame.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 13.11 e 13.12 sono stati ritirati.

[GUERRIERI PALEOTTI, relatore](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUERRIERI PALEOTTI, relatore](#). Signora Presidente, è stato accertato che l'emendamento 13.13 in realtà riproduce esattamente il testo della Camera, per cui a questo punto è ritirato.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Sono stati ritirati anche gli emendamenti 13.14, 13.16, 13.18 e 13.21.

[COMAROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COMAROLI \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, il 13.13 è un emendamento delle Commissioni riunite. Le chiedo se il relatore può ritirarlo anche se non sono d'accordo gli altri componenti delle Commissioni.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, si tratta di un ritiro tecnico, perché tale emendamento riproduce un'altra disposizione già contenuta nel testo. Non si tratta quindi di una valutazione di tipo politico? legislativo, ma semplicemente di coordinamento.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, le chiedo una cortesia. Il fascicolo che abbiamo a nostra disposizione è comprensivo di tutti gli emendamenti presentati. Dobbiamo darci un'organizzazione dei lavori leggermente differente.

Le chiedo di enunciare con maggiore lentezza solo gli emendamenti rimasti o quelli che sono stati ritirati, al fine di riuscire a segnarli. In caso contrario, non riusciamo a stare dietro alle modalità di voto. Facciamo le corse, ma non stiamo capendo nulla. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Le sto chiedendo se è possibile avere un fascicolo contenente soltanto gli emendamenti e gli ordini del giorno da votare o di avere la cortesia di segnarli e procedere articolo per articolo, perché stiamo procedendo di corsa.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, fino ad adesso non è stato citato alcun emendamento non ritirato. Abbiamo citato solo gli emendamenti ritirati.

SANTANGELO (M5S). Le chiediamo se, a partire dall'articolo 13, sia possibile sapere uno per uno gli emendamenti che stiamo votando.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati all'articolo 13 del decreto-legge sono stati tutti ritirati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G13.100 e G13.101. Esprimo parere favorevole anche sugli ordini del giorno G13.102 e G13.103, ma con la riformulazione che proporrà il rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signora Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G13.100 e G13.101.

Accoglie altresì l'ordine del giorno G13.102, purché nel dispositivo vengano eliminate le parole «di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013». Pertanto, il dispositivo diventerebbe il seguente: «ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore della informatizzazione della giustizia, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione sia informatica che telematica».

Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno G13.103, purché il dispositivo venga riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo: ad adempiere alle scadenze temporali tuttora non rispettate previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di digitalizzazione».

PRESIDENTE. Senatore Bitonci, accoglie le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo degli ordini del giorno G13.102 e G13.103?

BITONCI (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G13.100, G13.101, G13.102 (testo 2) e G13.103 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 13-bis del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13-bis.2 e parere contrario sull'emendamento 13-bis.0.1.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13-bis.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13-*bis*.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13-*bis*.0.1.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, l'emendamento 13-*bis*.0.1 di fatto traduce in termini pratici e concreti l'ordine del giorno sul quale il sottosegretario De Vincenti ha espresso parere contrario, ma che poi l'Assemblea ha voluto fare suo, perché è stato concordato che è ora che nel nostro Paese venga tolta la tassa governativa sui telefonini.

Noi crediamo che, coerentemente con quanto abbiamo espresso con l'ordine del giorno, possiamo conseguentemente impegnare il Governo affinché ciò possa essere veramente attuato in tempi brevi e certi. Signor Sottosegretario, la copertura -contrariamente a quello che lei ha cercato di farci capire poc'anzi - è disponibile. È chiaro che occorre un colpo di reni da parte del Governo e, in particolare, da parte sua per quanto riguarda l'Agenda digitale del Paese. Mi sembra di capire che, in merito all'Agenda digitale, stiamo replicando o vorremmo replicare la «leggenda digitale» che purtroppo abbiamo visto con il Governo Monti e sulla quale ci siamo tante volte scontrati.

Credo che questa sia veramente l'occasione per realizzare in termini pratici quanto previsto dall'ordine del giorno adottato, in maniera coerente con ciò che abbiamo fatto. Non ho dubbi nel pensare che i colleghi che prima si sono espressi favorevolmente sull'ordine del giorno, abbiano la volontà di voler stimolare il Governo in maniera seria e incisiva sull'emendamento 13-*bis*.0.1.

Signor Sottosegretario, lei stesso ha l'occasione di riabilitarsi con l'Assemblea, oltre che con gli italiani.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Confermo il parere espresso.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13-*bis*.0.1, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 14 del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 14.4 e 14.0.1 sono stati ritirati.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 14.1.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.3, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 17-bis del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signora Presidente, chiediamo che l'ordine del giorno G17-bis.100 venga accolto come raccomandazione.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G17-bis.101.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G17-bis.100 come raccomandazione e accoglie l'ordine del giorno G17-bis.101.

[PRESIDENTE](#). Senatore Marinello, insiste per la votazione dell'ordine del giorno, che il rappresentante del Governo ha dichiarato di essere disponibile ad accogliere come raccomandazione?

MARINELLO *(PdL)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G17-bis.100 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17-bis.101 non verrà posto ai voti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.4 e 18.6, favorevole sull'emendamento 18.13 e contrario sull'emendamento 18.20. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.21 e 18.23 (testo 2).

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 18.28, 18.33, 18.36 e 18.45.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G18.100 il parere è favorevole, ma si invita a una riformulazione volta ad inserire nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G18.101, come anche sull'ordine del giorno G18.102 con l'invito anche in questo caso alla riformulazione tendente ad inserire nel dispositivo la formula: «a valutare la possibilità di». Sull'ordine del giorno G18.103 il parere è favorevole con una riformulazione, sulla quale ci rimettiamo al parere del Governo. Sull'ordine del giorno G18.104 il parere è favorevole con l'invito ad una riformulazione che inserisce le parole: «a valutare la possibilità». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G18.105 e contrario sull'ordine del giorno G18.106. L'ordine del giorno G18.107 contiene un testo che è già inserito nel decreto, per cui lo riteniamo ultroneo ed invitiamo i presentatori al ritiro.

Infine, il parere è contrario sugli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, sugli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge il parere del Governo è conforme a quello del

relatore.

Sull'ordine del giorno G18.100 del senatore Vaccari il parere è favorevole con la riformulazione proposta dal relatore, cioè: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare» e, al capoverso successivo, «di estendere». Accolgo l'ordine del giorno G18.101, come anche l'ordine del giorno G18.102 ma con la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di adottare». L'ordine del giorno G18.103 è accolto con la seguente riformulazione: «a rafforzare gli interventi di verifica attraverso propri tecnici del rispetto delle normative». L'ordine del giorno G18.104 è accolto con la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di destinare». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G18.105 e contrario sull'ordine del giorno G18.106, invito i presentatori a ritirare. L'ordine del giorno G18.107 è ultroneo, come già spiegava il relatore.

Infine, sugli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2 il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 18.200 e 18.201 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, per essere più celeri, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.202, 18.2, 18.203 e 18.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.9, 18.10, 18.11 e 18.12 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.13 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.13 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.14, 18.16 e 18.18 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.20, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.21, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 18.22 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.23 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.23 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.24, 18.25, 18.204, 18.205 e 18.27 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.28.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario e al relatore un chiarimento, dal momento che hanno espresso un parere favorevole sull'ordine del giorno G18.105 che di fatto presenta lo stesso contenuto dell'emendamento in esame: entrambi, infatti, chiedono di poter inserire nella platea dei Comuni beneficiari del Programma «6.000 Campanili» anche i Comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti.

Signor Sottosegretario, notiamo un'incongruenza tra il parere favorevole espresso sull'ordine del

giorno, che è molto specifico e puntuale, e il parere contrario espresso sull'emendamento che, in sintesi, richiede la stessa cosa.

Va bene che un ordine del giorno non si nega a nessuno, però in questo caso c'è un'incongruenza. Le chiedo se è possibile un ripensamento in ordine al parere espresso sull'emendamento 18.28.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, in realtà vorrei segnalare un voto errato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Deve segnalarlo agli Uffici.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Vorrei sapere se per caso il Regolamento è stata cambiato fra una votazione e l'altra. A noi del Movimento 5 Stelle è capitato che non sia mai stata data la parola dopo l'apertura delle votazioni. Le chiedo di precisare questo aspetto.

PRESIDENTE. Il senatore Crosio chiedeva di intervenire per dichiarazione di voto. Non avevo visto il senatore che aveva chiesto la parola.

GIARRUSSO (M5S). Ma era aperta la votazione.

PRESIDENTE. Non è stata una questione regolamentare, ma di attenzione e di cortesia. Cercherò di essere altrettanto cortese con tutti, nei limiti dell'attenzione alle alzate di mano.

GIARRUSSO (M5S). Non mi riferivo a lei, signora Presidente, la mia era un'osservazione generale. È accaduto diverse volte: abbiamo chiesto la parola e ci è stata negata con la motivazione che il voto ormai era aperto.

[PRESIDENTE](#). Benissimo. Io ho inteso dare la parola al senatore perché mi ero distratta e la colpa era mia, quindi mi è sembrato giusto farlo intervenire in dichiarazione di voto.

Alla luce della richiesta del senatore Crosio, chiedo al Governo se intende modificare il parere sull'emendamento 18.28.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. No, confermo il parere negativo. (*Il senatore Crosio fa cenno di voler intervenire*).

[PRESIDENTE](#). Non si può intervenire due volte, senatore Crosio. Non può approfittare della cortesia.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.28, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.29, 18.30 e 18.32 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.33, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.206 e 18.38 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.37, 18.39, 18.42 e 18.43 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.45, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G18.100 è stata suggerita una riformulazione. Senatore Vaccari, l'accetta?

[VACCARI](#) (PD). Signora Presidente, capisco la prudenza del Governo, però in questo caso stiamo parlando di un testo composto da due ordini del giorno che sono stati assemblati, dopo che la Camera li aveva approvati in occasione della discussione del decreto-legge sugli ecobonus. Lo stesso testo è stato assemblato per ribadire, anche in questa sede, l'importanza di misure che possano consentire di rimettere mano a quel provvedimento. Sono, quindi, un po' stupito dal parere sia del relatore, sia del Governo, perché si tratta del medesimo testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo insiste per la riformulazione?

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Sì. Chiariamo bene il problema, anche relativamente ad altre situazioni che forse si proporranno.

Ogni volta che esiste un problema di copertura o di rinvenimento di risorse finanziarie, è prassi per noi inserire nel testo dell'ordine del giorno, pur su questioni che condividiamo pienamente, la dicitura «valutare l'opportunità» o «valutare la possibilità». Il che non significa che il Governo non si sta impegnando, ma solo che si sta impegnando - esattamente - a cercare una soluzione.

Se l'impegno, invece, implica che la soluzione già ce l'abbiamo, io non lo posso prendere, e credo sia corretto non prenderlo così.

Invito quindi il senatore Vaccari ad accogliere la riformulazione, perché su questo tema c'è veramente la condivisione del Governo e tutta l'intenzione di applicare questo ordine del giorno. Noi, però, ci muoviamo con questa regola: ogni volta che c'è un problema di rinvenimento di risorse finanziarie non possiamo che riservarci di impegnarci a cercare di trovarle. Questo è esattamente il senso della riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, insiste per la votazione?

[VACCARI](#) (PD). No, io ho semplicemente espresso come alla Camera sia stato tenuto un atteggiamento diverso e accolgo l'invito del Governo e del relatore, però ripeto che sono stati usati due atteggiamenti diversi.

[PRESIDENTE](#). Comunque accetta la riformulazione. Quindi, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, anche l'ordine del giorno G18.101 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G18.102 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo: la accoglie, senatore Bitonci?

BITONCI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G18.103 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo: la accoglie, senatrice Nugnes?

NUGNES (*M5S*). La accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G18.104 c'è un invito ad una riformulazione, lo accetta, senatore Santangelo?

SANTANGELO (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G18.105.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, prima sono intervenuto proprio su questo ordine del giorno su cui lei, signor Sottosegretario, ha espresso parere favorevole e su cui anche il relatore ha espresso parere favorevole, e l'ho messo in relazione con l'emendamento 18.28. Possiamo anche essere su posizioni diverse, però quando un senatore le chiede un parere è cortesia dare una risposta.

Visto che la vedo molto in difficoltà, per darle una mano, siccome sono più signore, o cerco di esserlo, ritiro l'ordine del giorno G18.105, anche se ha dato parere favorevole. (*Applausi del senatore D'Anna*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Sull'ordine del giorno G18.106 il Governo ha espresso parere contrario, insiste per la votazione senatore Bitonci?

BITONCI (*LN-Aut*). Sì, signora Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno G18.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G18.106, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G18.107 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Compagnone?

COMPAGNONE (*GAL*). Lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 18.0.1. Come ho avuto modo di dire in sede di illustrazione, si tratta di risorse già destinate dallo Stato e dalle Regioni per le aree terremotate della Lunigiana e della Garfagnana, zone per cui è stato proclamato lo stato di emergenza e rispetto alle quali il Presidente del Consiglio lo scorso giovedì in quest'Aula ha detto che era giusto e corretto inserire in questo decreto del fare la possibilità di esclusione dal Patto di stabilità, utilizzando i

soldi della Regione. A firmarlo ci sono due ex Presidenti, il presidente Martini e il presidente Chiti, il primo firmatario è ovviamente il senatore Bondi, che è di quelle zone e le conosce benissimo, ma anche il senatore Matteoli e altri colleghi, come il senatore Nencini, che ha fatto l'assessore in quella Regione.

Si tratta di risorse che esistono in quella Regione, e non dimentichiamo che il 9 settembre iniziano le scuole, che sono state danneggiate; la Regione ha i soldi per la ristrutturazione di strutture pubbliche e private, non vuole nulla dallo Stato, basta ovviamente che le diamo la possibilità di spenderli, perché il Patto di stabilità le impedisce di tirar fuori i soldi che sono già lì, che ha già accantonato, un piccolo risparmio che ha fatto nel bilancio regionale per permettere che si svolgano queste ristrutturazioni, ovviamente per dare ai nostri ragazzi la possibilità di fruire delle scuole, ma anche per qualche piccolo intervento sugli ospedali e sulle strutture private.

Non dimentichiamo che in quelle zone l'inverno è un inferno, è freddo e c'è bisogno che le case siano ristrutturate perché non si possono lasciare le persone nelle tendopoli. È questo il senso dell'emendamento, che invito quindi i colleghi ad approvare unanimemente.

[CHITI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signora Presidente, faccio alcune considerazioni, anche a nome di alcuni colleghi del mio partito che hanno sottoscritto l'emendamento 18.0.1, di cui ha ora parlato il senatore Barani.

Credo che occorra richiamare, non solo il Governo, ma anche il Parlamento - non è la prima volta - ad una considerazione, che è la seguente. Quando si determina una situazione di calamità naturale e il Governo stesso riconosce che c'è una calamità naturale, questa situazione si affronta e, se non si può in quel momento, si dice quando e come; in caso contrario, si fa soltanto discendere la possibilità di intervento nei confronti di cittadini dalla situazione momentanea di disponibilità di risorse nelle casse dello Stato. Se si fa così, si determina - se ne sia consapevoli o no - una situazione per cui cittadini che sono nelle stesse condizioni sono catalogati di serie A o di serie B. Così vengono poi a determinarsi nel nostro Paese, che davvero non ne ha bisogno, situazioni di tensione. Chi è che può andare a spiegare ora ai cittadini della Lunigiana e della Garfagnana, che hanno subito dei danni nelle loro case e che hanno bisogno di 55 milioni di euro per ricostruire le case che non possono averli? Tra l'altro, essi hanno avuto danni soltanto nelle loro case, perché nel 1997, e poi nel 2007, la Regione Toscana, come è dimostrato anche da studi di esperti in vulcanologia, ha adottato delle leggi di intervento e di aiuto alle famiglie per cercare di mettere in sicurezza quelle zone sismiche. Di recente - per fortuna - anche lo Stato centrale lo ha fatto, con la previsione di un 65 per cento di deduzioni fiscali per gli interventi di messa in sicurezza sismica delle case. Chi va a dire a questi cittadini, non soltanto che non possono beneficiare di questi interventi, ma che non si dà la possibilità alla Regione Toscana, che ha 55 milioni di euro disposti ad essere investiti, di derogare al Patto di stabilità interno, come pure, con una legge, potrebbe essere consentito? Senatore Barani, occorre una legge, perché - purtroppo - non è automatico. Nella legge sulla Protezione civile si dice infatti che è così e che per due anni si può intervenire.

Noi ovviamente, avendolo presentato, voteremo questo emendamento (lo faccio con tranquillità di coscienza), ma vorrei rivolgermi al Sottosegretario (ne ho parlato anche con il Presidente del Consiglio): attenzione, perché gli emendamenti si possono respingere, ma se non si interviene allo stesso modo nei confronti di cittadini che sono nella stessa situazione, noi non governiamo, ma moltiplichiamo situazioni di divisione e di tensione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Vorrei sottolineare agli onorevoli senatori che sono intervenuti che il Governo condivide l'esigenza che è stata posta e, infatti, ha espresso un parere favorevole, senza proporre una riformulazione, sull'ordine del giorno G18.101, che ricalca sostanzialmente l'emendamento in oggetto.

Il problema è che noi non possiamo dare parere favorevole sull'emendamento, perché, in questo momento della nostra discussione parlamentare, lo stesso è scoperto. Quindi, il Governo non può esprimere parere favorevole sull'emendamento. Avrei invitato a presentare un ordine del giorno, ma questo è già stato presentato e accolto pienamente dal Governo, il che significa che nel primo provvedimento utile rimedieremo su questo punto.

In questo momento del nostro dibattito parlamentare non possiamo che esprimere parere negativo, perché l'emendamento in questione non ha copertura. Questo è l'unico motivo del nostro parere negativo.

Se mi è consentito, vorrei invitare i senatori proponenti a ritirare l'emendamento.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signora Presidente, mi scusi se intervengo nuovamente, però, al fine di lavorare tutti in modo più ordinato, vorrei sapere se è possibile, in maniera preliminare, contrassegnare tutti gli emendamenti che sono stati ritirati, per poi andare a discutere soltanto di quelli non ritirati (quindi non articolo per articolo), in modo da avere già delimitato l'ambito di quelli su cui discutere.

[PRESIDENTE](#). Credo che forse, procedendo articolo per articolo, si comprenda meglio. Infatti, se andassimo ad eliminare tutti gli emendamenti ritirati dovremmo sospendere i lavori perché non abbiamo tutti gli emendamenti. Credo si faccia più confusione: articolo per articolo citiamo solo gli emendamenti non ritirati.

[SANTANGELO](#) (M5S). Capisco, ma l'equivoco di fondo nasce da un allegato che è onnicomprensivo, anche degli emendamenti non ritirati. Al fine di semplificare i lavori di quest'Aula, perdiamo dieci minuti, ma andiamo più spediti dopo. Almeno all'inizio dell'articolo si possono elencare i ritirati, in modo da semplificare il lavoro. Il mio intervento ha solo questa finalità.

[PRESIDENTE](#). Cercheremo di agevolare il lavoro dei Gruppi rispetto alla situazione che si è determinata.

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VOLPI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 18.0.1 per capire il senso dell'intervento del senatore Chiti. Egli ha detto che è costretto a votare questo emendamento perché l'ha firmato, ma allo stesso tempo ha detto di fare attenzione perché lo stesso è talmente parziale e particolare che bisognerebbe porre la stessa attenzione al resto del mondo. Non so se ho interpretato bene questa sua affermazione, ma è come avevo letto anche io l'emendamento: mi sembrava molto particolare, senza togliere nulla alla gravità delle situazioni che riguardano quelle zone. Mi sembrava quindi interessante la sua interpretazione.

[GRANAIOLO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRANAIOLO](#) (PD). Vorrei apporre la mia firma all'emendamento 18.0.1 e dichiaro il mio voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (PdL). Se lei ha già respinto l'istanza del senatore Santangelo non ho necessità di intervenire.

PRESIDENTE. Pregherei di concludere la discussione sull'articolo aggiuntivo e di non intrecciarla con la questione procedurale.

[FALANGA](#) (PdL). Presidente, poiché il senatore Santangelo ha fatto una richiesta...

PRESIDENTE. Non l'ho respinta: ho detto che cercheremo di dare l'indicazione degli emendamenti

ritirati per un certo numero di articoli, in modo da agevolare il loro lavoro perché devono orientarsi sul voto degli emendamenti.

FALANGA (PdL). Certo, però, procedendo sempre articolo per articolo?

PRESIDENTE. Poi procederemo articolo per articolo.

FALANGA (PdL). È attraverso questo sistema che diventa più facile la comprensione di ciò che si vota.

CHITI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, intervengo per ritirare, d'accordo con tutti i presentatori, l'emendamento 18.0.1 sulla base dell'intervento del sottosegretario De Vincenti e dell'impegno che il Governo assume.

Volevo inoltre chiarire al senatore Volpi cosa intendevo dire. La legge, per com'è fatta, chiede che su ogni caso si facciano norme *ad hoc*, altrimenti non si varia neanche il patto di stabilità per quelle Regioni ed enti locali; è chiaro quindi che questa era *ad hoc* per quelle situazioni. Ho detto che un Paese moderno e che abbia un minimo di solidarietà - vorrei sforzarmi di considerare il nostro come tale - dovrebbe fare in modo che vi fosse un'automaticità, perché cittadini che sono nella stessa situazione, se è riconosciuto che hanno avuto una calamità naturale, non possono essere trattati in modo diverso. Se creiamo cittadini di serie A e di serie B abbiamo un Paese diviso. Al Sottosegretario voglio ricordare una considerazione che faceva il senatore Barani, che è vera: si tratta di piccolissimi Comuni, di case e di scuole, cerchiamo di trovare i mezzi come si è fatto per altre situazioni, perché non ci sono terremoti e terremoti, ma terremoti che colpiscono ovunque e alluvioni che colpiscono ovunque. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, GAL e delle senatrici Giannini e D'Onghia*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. A questo punto, però, per accedere alla richiesta avanzata poco fa, per un certo numero di articoli indicherò gli emendamenti che sono stati ritirati, in modo tale che si sappia quali sono quelli sui quali si concentrerà la discussione.

Sono dunque ritirati gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 19.9, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 22.1, 22.2, 23.4, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.7, 25.2, 25.4, 25.5, 25.7, 25.8, 25.11, 25.13, 25.14, 25.15 e 25.19.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 19 del decreto-legge, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.2 e 19.3. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 19.7 (testo 2 corretto).

Sull'ordine del giorno G19.100 il parere è contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, intervengo per precisare che l'emendamento 19.2 era stato ritirato, così come il 19.1. In particolare, poi, per l'emendamento 19.2 era stato depositato uno specifico ordine del giorno, sul quale si attendeva di conoscere eventualmente il parere del Governo per poi valutare.

PRESIDENTE. Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G19.2, il cui testo è stato distribuito.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole ma invito a riformularlo inserendo le parole «impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare», al posto delle parole «impegna il Governo a tutelare».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivido la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fravezzi, accoglie la proposta di riformulazione?

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 19.3. Vorrei però chiedere al Governo di riconsiderare il suo parere sull'analogo ordine del giorno G19.100, perché avevamo trovato una formulazione diversa.

PRESIDENTE. Quando ci arriveremo, senatore Zeller.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.7 (testo 2 corretto).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.7 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G19.100 il senatore Zeller ha chiesto al Governo di riconsiderare il parere già espresso. Il Governo intende farlo?

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Potremmo accogliere tale ordine del giorno inserendo le parole «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere», al posto delle parole «impegna il Governo a prevedere».

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta la proposta di riformulazione?

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ricordo che tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20 del decreto-legge sono stati ritirati, ad

eccezione dell'emendamento 20.10, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole, signora Presidente.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.10.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.10, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti presentati agli articoli 21 e 22 del decreto-legge sono stati ritirati, ad eccezione dell'emendamento 22.200, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario, signora Presidente.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere è conforme a quello del relatore, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.200.

[BATTISTA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BATTISTA](#) (*M5S*). Signora Presidente, come ho già detto in fase di illustrazione dell'emendamento, non si tratta di verificare se ci sia o no una copertura ma di capire se su capannoni e attività portuali posti su terreni demaniali sia possibile o no applicare la tassa IMU. Come ho già ricordato, in proposito si è già espresso il Ministero delle finanze dicendo che questa imposta non si deve applicare. Qualcuno mi deve spiegare come mai il Ministero delle finanze dice una cosa e poi noi ne facciamo un'altra.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.200, presentato dal senatore Battista.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che tutti gli emendamenti presentati agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge sono stati ritirati, ad eccezione degli emendamenti 25.200 e 25.16 (testo corretto) e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 25 del decreto-legge, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 25.200, mentre il parere è favorevole all'emendamento 25.16 (testo corretto).

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'ordine del giorno G25.100 ma con l'invito a riformularlo sostituendo le parole «impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare» al posto delle parole: «invita il Governo a considerare».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G25.101, ma con l'invito ad analoga riformulazione. Esprimo invece parere contrario sull'ordine del giorno G25.102.

Sull'ordine del giorno G25.103 proporrei al Governo un accoglimento come raccomandazione.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti a questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.200, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.16 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.16 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Senatore Malan, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G25.100?

MALAN (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Caleo, accoglie la riformulazione del suo ordine del giorno?

CALEO (*PD*). Sì, signora Presidente.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare che sottoscriviamo l'ordine del giorno G25.101 (testo 2).

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, intendiamo sottoscrivere questo ordine del giorno che vorremmo venisse votato per rafforzarlo. Quella qui in questione è infatti una linea ferroviaria in fase di costruzione dal 1979. Quindi dichiariamo il nostro voto favorevole, con la riformulazione accolta dal presentatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se è d'accordo a insistere per la votazione.

CALEO (*PD*). Sì, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G25.101 (testo 2), presentato dal senatore Caleo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G25.102.

[SCAVONE](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (*GAL*). Signora Presidente, siamo colpiti dal parere negativo espresso dal Governo su un ordine del giorno, che è semplicemente un atto di indirizzo nei confronti dell'Esecutivo, che chiede il riconoscimento della continuità territoriale per la Sicilia, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008 del 2008. Il Governo, infatti, può imporre oneri di servizio pubblico qualora le rotte siano considerate essenziali per lo sviluppo economico degli aeroporti di cui trattasi. In questo caso chiediamo collegamenti fondamentali tra gli aeroporti di Palermo e Catania con Roma, Milano, Napoli e Venezia. È infatti necessario raggiungere un equilibrio, che il Governo dovrà valutare, tra l'onere previsto dalle compagnie e le esigenze in materia di sviluppo economico delle Regioni qualora le tariffe applicate siano spropositate.

I parlamentari siciliani, in particolare i catanesi che utilizzano lo scalo di Fontanarossa, sanno bene quanto sia diventata onerosa la tariffa applicata oggi dall'Alitalia: siamo intorno ai 400-500 euro che, di fatto, rendono impossibile lo spostamento di chi, a differenza nostra, non può godere del biglietto governativo. Questa, tra l'altro, è una situazione che si è aggravata in relazione alla notissima vicenda di operatori - la famosa vicenda Wind Jet - che applicavano tariffe molto più basse, pari ad un quinto di quella applicata oggi dall'Alitalia. Probabilmente proprio la compagnia di bandiera non è estranea alla responsabilità di quanto è avvenuto.

Pertanto, non comprendo proprio per quale motivo il Governo si neghi la possibilità di applicare un regolamento, già utilizzato anche per altre Regioni del nostro Paese, per molti scali che hanno la nostra diversa difficoltà territoriale.

Voglio ricordare, tra l'altro, che dalla nostra Sicilia noi non siamo in grado di raggiungere, nelle tre ore previste come limite dal regolamento, i siti fondamentali del nostro stesso Paese. Faccio inoltre presente che le Ferrovie dello Stato non attraversano più lo Stretto di Messina e che i passeggeri sono pertanto costretti a scendere dal treno con la valigia, prendere il traghetto e poi salire nuovamente sul treno nelle stazioni di Reggio Calabria o di Messina.

Invito quindi il Governo a riconsiderare il proprio parere rispetto all'ordine del giorno presentato.

(Applausi dal Gruppo GAL).

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il punto è che l'ordine del giorno in esame implica, con l'applicazione del regolamento CE, l'imposizione di oneri di servizio pubblico e, quindi, un possibile onere per la finanza pubblica. Possiamo allora accogliere l'ordine del giorno ove la parte iniziale del dispositivo venga riformulata nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di attuare», per poi proseguire nel testo attuale.

PRESIDENTE. Senatore Scavone, le chiedo se accoglie la riformulazione suggerita dal rappresentante del Governo.

[SCAVONE](#) (GAL). Ringrazio per la disponibilità offerta ad accogliere questo ordine del giorno. Vorrei però che nella riformulazione venisse inserita anche la considerazione dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo del territorio interessato, così come previsto nel comma 1 dell'articolo 16 del Regolamento in questione.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di esprimersi in merito alla proposta del senatore Scavone.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Questa osservazione può essere inserita nelle premesse.

PRESIDENTE. Senatore Scavone, accoglie l'ulteriore riformulazione del Governo?

SCAVONE (GAL). Sono costretto ad accoglierla.

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signora Presidente, vorrei apporre la mia firma, se possibile, a questo ordine del giorno e ribadire il contenuto. Veramente la nostra isola - non si tratta di piagnistei, bensì di una fotografia davvero amara di una realtà che merita attenzione - vive purtroppo una situazione che, se la definisco borbonica, sono generosa. Faccio presente che, per andare in treno da Roma a Milano, si impiegano due ore e cinquantacinque minuti; per andare invece a Roma da Scicli, la città nella quale abito, in provincia di Ragusa, partendo alle 21,45 si arriva - l'ho voluto provare una volta - il giorno dopo, alle 9,45. Dunque, «o si prende l'aereo o si prende l'aereo» se si deve viaggiare per motivi di studio, per curarsi o per lavorare.

È possibile che la Sicilia debba essere territorio di serie Z e non si possa prevedere la continuità territoriale? (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si riesce a lavorare con questo brusio. Vi prego di fare silenzio.

PADUA (PD). Approfitto della sensibilità dei colleghi senatori per segnalare che circa venti giorni fa ho presentato un disegno di legge che prevede la continuità territoriale anche per la Sicilia ed altre isole (come, ad esempio, l'isola d'Elba), così come previsto per la Sardegna ed altre isole.

Credo che la nostra Costituzione consideri tutti i cittadini portatori dei medesimi diritti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[ORRU'](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signora Presidente, voglio dire al collega Scavone che sono disposta a sottoscrivere il suo ordine del giorno se si aggiunge anche l'aeroporto Trapani-Birgi, che sicuramente è stato dimenticato perché è un aeroporto siciliano esattamente come quelli di Palermo e di Comiso. (*Commenti del senatore D'Alì*).

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G25.102 (testo 2).

PRESIDENTE. Va bene. L'aggiunta della firma, però, va comunicata alla Presidenza per semplificare la procedura.

D'ALI' (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (PdL). Signora Presidente, finora mi ero astenuto dall'intervenire, pur conoscendo molto bene le dinamiche di queste vicende, non tanto per non contraddire i colleghi, quanto soprattutto per non togliere tempo prezioso al dibattito di questo provvedimento.

Devo però segnalare alla senatrice Orrù, che mi ha preceduto, che più di dieci anni fa noi abbiamo già sperimentato le tratte sociali e le abbiamo abbandonate preferendo ad esse la libera concorrenza. Oggi da un aeroporto siciliano come quello di Trapani-Birgi si arriva a Roma con 50 euro, perché abbiamo fatto una politica di promozione dei nostri aeroporti diversa.

Invito i colleghi a sollecitare il Governo ad eliminare il monopolio e non ad utilizzare il regolamento comunitario, che è monopolista. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Ripeto che abbiamo già fatto questa esperienza dieci anni fa e l'abbiamo superata. Oggi si vola con 50 euro: i colleghi senatori che viaggiano da Roma conoscono bene la situazione. La tratta sociale ingessa l'aeroporto perché prevede una gara comunitaria che dà l'esclusiva sulla tratta sociale e chiede al Governo di compensare le esorbitanti tariffe con un intervento pubblico.

A mio avviso, il Governo ha allora il dovere di studiare il problema delle tariffe aeree dalla Sicilia alle altre destinazioni nazionali, senza però ingessare ulteriormente il mercato e senza imporre oneri di servizio pubblico. Peraltro, ciò non può essere previsto direttamente, perché deve essere richiesto all'Unione europea; la procedura non è quella di attuare l'onere di servizio pubblico, ma è quella di richiedere l'onere di servizio pubblico. Dopodiché l'Unione europea potrebbe anche concederlo, ma con gravissimo danno alla libera concorrenza sulle tratte aeree da e per la Sicilia. Il Governo, invece, deve intervenire per evitare il monopolio. Infatti, è scandaloso proprio il monopolio o il cartello tra poche compagnie principalmente sulle tratte da Palermo o da Catania verso il Nord Italia ed altre destinazioni, che da anni tartassano il cittadino siciliano nelle sue esigenze di mobilità, altro aspetto da affrontare con immediatezza e con altre soluzioni. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ORRÙ (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego però di essere breve.

ORRÙ (PD). Sono veramente contenta che il senatore D'Alì sia finalmente interessato a questo aeroporto, ma vorrei ricordare che altro sono le tratte sociali altro la continuità territoriale. Mi fermo qui. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I presentatori accolgono pertanto la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo dunque all'ordine del giorno G25.103, che il Governo è disponibile ad accogliere come raccomandazione. Senatore Mario Ferrara, insiste per la votazione?

FERRARA Mario (GAL). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G25.103 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 25.0.1 (testo 2), su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.0.1 (testo 2).

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 25.0.1 (testo 2) vuole portare l'Autorità dei trasporti, di cui da poco tempo abbiamo individuato le figure (con il voto contrario del Movimento 5 Stelle), a Torino. Si dice anche che la sede sarà in «un immobile pubblico, laddove idoneo e disponibile». Innanzitutto non si capisce quale sarà la sede in caso non venisse individuato tale immobile.

Noi abbiamo espresso voto contrario in Commissione e lo stesso faremo adesso in Aula. Chiediamo a tutti colleghi se pensano che sia una cosa logica portare questa Autorità a Torino quando tutte le altre hanno sede a Roma. Pensiamo quindi che sia illogico ed esprimeremo voto contrario. (*Commenti del Gruppo LN-Aut*).

[RANUCCI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RANUCCI (PD). Signora Presidente, su questo emendamento inviterei il Governo a fare una riflessione. Il problema non è né di Roma né di Torino, ma di costi. Mi chiedo se collocare un'*Authority* così importante lontano dai centri decisionali, dalle Ferrovie, dal Ministero dei trasporti (non solo, personale ANAS è stato già trasferito al Ministero dei trasporti con un'indicazione ben precisa di confluire nell'*Authority*) sia un modo per far sì che questo Paese abbia dei risparmi. Chiedo al Governo di ripensarci.

Il mio voto sarà pertanto di astensione, in dissenso dal Gruppo.

[CERVELLINI \(Misto-SEL\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (Misto-SEL). Signora Presidente, ho già svolto considerazioni critiche in discussione generale, quindi non ruberò altro tempo. Come ricordava il senatore Cioffi, solo pochi giorni fa è stata istituita l'*Authority* e già predisponiamo un ingessamento che comincia a rendere difficile l'esercizio di un'attività complessa, perché tale sarà quella affidatale.

Dico che sarebbe opportuno un riequilibrio rispetto a politiche sui trasporti che vedono una curvatura molto forte sull'Alta velocità, mantenuta da Ferrovie: non c'è necessità di far convergere tale *Authority* esattamente là dove è il cuore dell'Alta velocità, che mi sembra che già sia ben rappresentata.

Il dramma che abbiamo è quello del trasporto su ferro, e non solo di passeggeri e persone sul territorio italiano ed europeo, ma soprattutto per quanto riguarda il trasporto locale. Credo che l'*Authority* abbia grande autorevolezza in questa materia ed occorra un equilibrio anche dal punto di vista della logistica. Quindi non facciamo un discorso romanocentrico: vediamo se con il tempo ci possano essere le soluzioni sul territorio nazionale, purché siano omogenee e possano permettere anche ai soggetti con cui si dovrà relazionare l'*Authority* di raggiungere con facilità la struttura. Ciò, anche per una ragione di risparmio. Quello del risparmio è un *mantra*: non credo che per un'attività di questo tipo alcun Gruppo e alcun senatore possa decidere in maniera così sbilanciata dal punto di vista del baricentro del Paese. Chiediamo che per un'attività di questo tipo ci possa essere una pausa, se vogliamo anche molto breve, di riflessione: non credo che il Parlamento manifesti un'urgenza da questo punto di vista.

[ROMANI Paolo \(PdL\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (PdL). Signora Presidente, premetto che non sono mai stato un tifoso delle Autorità, nel senso che spesso ho l'impressione che si siano confusi i processi regolatori con i processi di strategia industriale, i primi di assoluta competenza delle Autorità, i secondi di assoluta pertinenza degli organi di governo. Ricordo a questo proposito una discussione che, nel lontano 1997 (purtroppo, sono obbligato a ricordarlo, ero già in Parlamento), verteva sulla sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Anche allora fu deciso di spostare tale Autorità a Napoli, per cui c'è una sede formale e ufficiale a Napoli; fatto è che esiste una sede sostanziale a Roma. Capisco che da parte dei

senatori e dei deputati piemontesi si possa chiedere che ci sia un'autorità in Piemonte, come ce n'è una a Napoli e altre in diverse zone d'Italia, ma spostare l'Autorità dei trasporti, che ha competenze ancora tutte da definire, dalla sede centrale romana mi sembra che sia innanzitutto uno spreco di risorse e rischi di essere anche uno spreco di competenze.

Quindi, per quanto mi riguarda, mi collego al ragionamento del collega Ranucci e dichiaro il mio voto contrario. Quando si parla di *spending review*, di processi di ordine, quando si parla di processi che devono sovrintendere ad una politica che abbia però senso comune, senso delle istituzioni e di quelle che sono e debbono essere le strategie del Paese, stabilire un'autorità che potrebbe diventare importante a Torino, in una sede decentrata rispetto a quella romana (lo dico da uomo del Nord) mi sembra potrebbe presentare problemi successivamente. Lo dico sapendo che alcuni colleghi del mio Gruppo hanno sottoscritto questo emendamento e si sono battuti legittimamente per esso, insieme ai colleghi dell'altro partito che regge il Governo. Ritengo comunque che su questo punto o ci diamo una regolata (visto che parliamo di Autorità) oppure rischiamo di fare l'ennesimo pasticcio.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, mi limito a fare un'osservazione: se nel nostro Paese pensiamo di ridurre i costi, in modo particolare per quanto riguarda le infrastrutture e il sistema trasportistico, unicamente dibattendo su una sede, probabilmente io vivo su un altro pianeta. Credo che il problema dello sperpero di denaro non sia assolutamente focalizzabile in questo modo e che dietro ci sia veramente qualcos'altro: qualcuno mal digerisce il fatto che questa Autorità possa andare a Torino.

Sono abbastanza imbarazzato quando vedo che gli esponenti del Partito Democratico e del Popolo della Libertà non si sono scandalizzati quando è girato e poi, probabilmente con un sussulto di pudore, è stato ritirato un emendamento da parte del Governo in cui si chiedeva molto serenamente di dare competenze a tizio, con nome e cognome, per quanto riguarda la questione delle Ferrovie. Mi spiego meglio: qualcuno ha pensato che l'Autorità magari non sarà operativa nell'immediato e quindi che i canoni per quanto riguarda l'utilizzo della ferrovia fossero demandati al gestore, con nomi e cognomi.

Permettetemi, cari colleghi, quando sento queste cose sono fortemente imbarazzato e quando sento un caro amico, che è stato anche Ministro ed è lombardo, affermare che la *spending review* e i risparmi, che è sacrosanto fare nel nostro Paese, siano riconducibili solo su una sede, penso che forse allora non ci siamo capiti bene. Il sistema trasportistico, il sistema infrastrutturale ha bisogno di un'altra programmazione, e non è sicuramente la rivendicazione di una sede, che diventa strategica per il nostro Paese in virtù dei vari corridoi che dobbiamo realizzare. Beh, io sono abbastanza imbarazzato. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fissore).

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, dichiaro il nostro voto contrario all'emendamento 25.0.1 (testo 2). Provocatoriamente potremmo fare un'Autorità itinerante, a questo punto, così sono tutti contenti.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale, con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 25.0.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Lepri).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti riferiti agli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge sono stati tutti ritirati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 26-bis del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G26-bis.100, G26-bis.101 e G26-bis.102.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G26-bis.100.

[FALANGA](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli ordini del giorno presentati all'articolo 26-bis del decreto-legge, nonché sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26-bis.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G26-bis.100, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G26-bis.101.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). La avverto, senatore, che in base al contingentamento dei tempi, il Gruppo Lega Nord ha ancora un minuto a disposizione. Come lei sa, oggi dobbiamo essere abbastanza rigorosi, data la mole degli interventi.

Se vuole intervenire, ne ha comunque facoltà.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Grazie, signora Presidente.

Mi rivolgo ancora una volta al Sottosegretario perché crediamo che l'ordine del giorno G26-bis.101 sia veramente a favore del Paese: fa infatti riferimento al criterio di territorialità applicato all'obiettivo degli appalti a chilometro zero. Non ci sembra di chiedere la luna da questo punto di vista. Pertanto, mi preme sottolineare questo aspetto e lasciare agli atti che il Governo è contrario agli appalti a chilometro zero. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G26-bis.101, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G26-*bis*.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G26-*bis*.102, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26-*bis* del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 26-*bis*.0.2 e 26-*bis*.0.3.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 26-*bis*.0.1, 26-*bis*.0.4, 26-*bis*.0.6, 26-*bis*.0.7 e 26-*bis*.0.8 sono stati ritirati.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, mi scusi se ogni tanto la interrompo, ma le chiedo se è possibile riprendere il metodo precedente: esaminare cioè cinque articoli per volta e segnalare gli emendamenti e gli ordini del giorno ritirati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Va bene, senatore, adesso concludiamo l'esame di questi emendamenti e poi riprendiamo con la procedura seguita prima.

SANTANGELO (*M5S*). La ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-*bis*.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-*bis*.0.2, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-*bis*.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-*bis*.0.3, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26-*ter*.1, 26-*ter*.4, 26-*ter*.0.2, 27.1, 27.2, 27.0.1, 27.0.2, 28.1, 28.3, 28.6, 28.200, 28.7, 28.8, 28.201, 29.1, 29.0.1, 29.0.3, 29-*bis*.1, 29-*bis*.2, 29-*bis*.4, 29-*bis*.5, 29-*bis*.7,

30.1, 30.200, 30.2 (testo 2), 30.4, 30.5, 30.7, 30.9, 30.201, 30.10, 30.202, 30.203, 30.204, 30.13, 30.15, 30.205, 30.16, 30.206, 30.17, 30.18, 30.20, 30.21, 30.207, 30.208, 30.22, 30.209, 30.23, 30.210, 30.211, 30.26, 30.212, 30.213, 30.28, 30.29, 30.214, 30.32, 30.31, 30.215, 30.33, 30.34, 30.216, 30.39, 30.40, 30.41, 30.42, 30.0.1 e 30.0.2 sono stati ritirati.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (M5S). Signora Presidente, preciso che l'emendamento 30.208 non è stato ritirato.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende nota.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 26-ter del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26-ter.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 26-ter.0.1.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-ter.2 (testo 2).

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26-ter del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-ter.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-ter.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26-ter.0.1, presentato dai senatori Gaetti e Panizza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge sono stati tutti ritirati.

Passiamo agli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge dal 28 al 42-ter che invito i presentatori ad illustrare, compatibilmente con i tempi residui dei Gruppi.

[NUGNES](#) (M5S). Signora Presidente, illustro l'emendamento 30.208. Volevo segnalare all'Aula quanto la semplificazione in materia urbanistica sia un rischio per il nostro Paese e arrivare al silenzio-assenso per le concessioni edilizie è un passo falso, un passo veramente difficile da compiere, nel senso che andiamo verso un baratro.

Gli anni Cinquanta e Sessanta, che hanno distrutto il nostro bel Paese, saranno niente di fronte ad una

concessione edilizia con il silenzio-assenso. Veramente cerco di sollecitarvi ad ascoltarmi: cosa succederà ad un'amministrazione pubblica con il silenzio-assenso? Si sentirà privata di ogni responsabilità e sarà sempre portata, per situazioni di ambiguità, a non prendersi le responsabilità. Vi prego, quindi, di fare in modo che si eviti il silenzio-assenso e che venga sostituito, al limite, con il silenzio-rifiuto.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, deve concludere perché ha un minuto ed il Movimento 5 Stelle è già sotto di 12 minuti del suo tempo.

NUGNES (M5S). Va bene, ma vorrei sollecitare veramente tutti voi a non uscire da quest'Aula con questo peso sulle spalle.

PRESIDENTE. Lei ha concluso il suo tempo, mi dispiace.

[GAETTI](#) (M5S). Signora Presidente, illustro brevemente l'emendamento 31.8. Poiché le ditte devono fare il DURC che vale 120 giorni per tutte le fasi, si chiede di eliminare la fase finale per la ragione molto semplice che talvolta i pagamenti vengono fatti a distanza di anni e quindi nella fase finale potrebbero cambiare le cose. Chiedo quindi che vengano stralciate dall'articolo queste parole: «e il pagamento del saldo finale».

[FUCKSLA](#) (M5S). Signor Presidente, abbiamo trasformato l'emendamento 32.202 in un ordine del giorno. È un provvedimento molto lineare, che rende molto semplice un ampio spettro di situazioni, persone ed interventi; è a costo zero e, quindi, di buon senso.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, mi perdoni. Lei ha detto quali sono gli emendamenti ritirati fino all'articolo 30. Siamo arrivati all'articolo 37 e, se dice i nomi dei presentatori con questa velocità, noi non riusciamo (non so gli altri) a capire quali sono gli emendamenti su cui intervenire. Glielo chiedo per gentilezza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alle votazioni e poi richiameremo le illustrazioni. Facciamo un po' per volta. Passiamo quindi agli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERNINI](#), relatrice. Il parere è contrario sugli emendamenti 28.2 e 28.4.

Invito a ritirare l'ordine del giorno G28.100; in alternativa, il parere è contrario.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il parere è conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sull'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G28.100.

[COMAROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Vorrei chiedere al Governo una semplice cortesia.

Con questo ordine del giorno si vogliono responsabilizzare i dipendenti pubblici perché non si può chiedere che a pagare sia il Comune, cioè l'intera comunità, per un ritardo magari causato da un responsabile. Con questo ordine del giorno vorremmo chiedere che, accertato che il danno è fatto da un dipendente, sia fatto verificare dalla Corte dei conti se è possibile addebitare a costui il pagamento dell'indennizzo. Non comprendo il parere contrario espresso dal Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Insiste per la votazione?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Assolutamente sì, anche perché il Governo non mi ha ascoltato. Vorrei almeno la soddisfazione del voto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G28.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G28.100, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29 e degli emendamenti riferiti all'articolo 29-bis del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 29.0.2 e favorevole sugli emendamenti 29-bis.2000 e 29-bis.0.500.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.0.2, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29-bis.2000.

SANTANGELO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29-bis del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29-bis.2000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29-bis.0.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29-bis.0.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

[D'ALI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (PdL). Signora Presidente, vorrei chiedere l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 30, per passare direttamente a quelli riferiti all'articolo 31 del decreto-legge.

PRESIDENTE. La relatrice è d'accordo con l'accantonamento?

BERNINI, *relatrice*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Dispongo, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge che non sono stati ritirati.

Ricordo ora gli emendamenti e gli ordini del giorno ritirati, riferiti agli articoli successivi, come chiesto dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Sono stati ritirati gli emendamenti 31.2, 31.4, 31.7, 31.8, 31.9, 31.12, 31.13 e l'ordine del giorno G31.100; gli emendamenti 32.200, 32.2, 32.4, 32.5, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.16, 32.17, 32.18, 32.22, 32.23, 32.28, 32.34, 32.36, 32.39, 32.208, 32.209, 32.210 e l'ordine del giorno G32.104; gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.5, 33.0.2, 33.0.3, 34.200, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1 e 35.0.2.

Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31 del decreto-legge, sui quali invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 31.1 (testo 2), mentre il parere è contrario sugli emendamenti 31.10 e 31.11.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 31.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.10, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.11, presentato dal senatore Fravezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 32 del decreto-legge, sui quali invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.1, 32.24 (testo 2), 32.25 (testo 2), 32.37, 32.204, 32.205, 32.206 e 32.207. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 32.19, 32.30 (testo 2 corretto) e 32.41.

Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G32.100, G32.101, G32.102 e G32.103.

Sull'emendamento 32.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 32, esprimo parere contrario.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.1.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 32.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.19, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.24 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.24 (testo 2), presentato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'emendamento 32.202 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G32.202.

Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole, signora Presidente.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G32.202 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.30 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.30 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.25 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 32.25 (testo 2), presentato dalla senatrice Fucksia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.204, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.205, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.206, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.41, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.207, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G32.100, G32.101 e G32.102 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G32.103.

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signora Presidente, l'ordine del giorno G32.103 si riferisce al primo comma dell'articolo 32 che estende quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutte le associazioni citate nell'articolo, quali le associazioni di promozione sociale, gli enti di promozione sociale e quelli di promozione sportiva.

L'ordine del giorno in questione chiede al Governo di compiere un approfondimento su questo tema per escludere i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche dall'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Non capisco perché oltre alle associazioni sportive dilettantistiche non si possa prevedere l'esclusione anche delle associazioni di promozione sociale, degli enti di promozione sportiva, degli enti di servizio civile e delle associazioni di volontariato, come già prevede l'articolo. Peraltro, questa mi sembrerebbe una revisione totale di una materia che riguarda il terzo settore.

[GIANNINI](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (*SCpI*). Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere l'ordine del giorno G32.103, appena commentato dalla senatrice Petraglia, evidenziando l'importanza della semplificazione richiesta. Sono altresì favorevole all'estensione del suo contenuto a tutte le associazioni di volontariato.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta della senatrice Petraglia.

[BERNINI](#), *relatrice*. Sono favorevole alla riformulazione.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo la proposta di estensione.

[MARIN](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*PdL*). Colleghi, l'ordine del giorno in esame è molto semplice. Poiché tutti parliamo di semplificazione, a noi sembra che gravare le associazioni sportive dilettantistiche, così come tutte le associazioni di volontariato (iscritte agli albi dei registri regionali secondo diverse sezioni), vada contro ciò che tutti noi dichiariamo sempre: la necessità di semplificare le procedure. In questo caso parliamo addirittura solo di volontari.

Poiché il decreto legislativo n. 81 del 2008 e la legge sul volontariato, nelle interpretazioni del Ministero del lavoro, hanno creato difficoltà proprio ai volontari, accogliendo le indicazioni di buon senso e lo spirito positivo espresso nella modifica proposta dalla senatrice Petraglia, specifichiamo che abbiamo scritto questo ordine del giorno riferendoci ai volontari. Che essi appartengano ad associazioni di volontariato, ad enti di promozione sportiva o di promozione sociale non importa. Riteniamo infatti che chi toglie tempo alla propria famiglia e al proprio lavoro per donarlo agli altri,

facendo il volontario nelle più diverse associazioni (citiamo quelle sportive dilettantistiche perché l'emendamento della Camera, all'articolo 32, ha fatto esplicito riferimento a queste associazioni per cui, insieme ai senatori Carraro e Luciano Rossi, abbiamo presentato un ordine del giorno con riferimento ad esse, pur allargando la richiesta a tutte le associazioni di volontariato), debba essere, a nostro avviso, assolutamente sgravato in tema di adempimenti formali in materia di lavoro. Le associazioni e i presidenti delle stesse, che nella stragrande maggioranza dei casi sono essi stessi dei volontari, devono essere sgravati da tutti gli adempimenti burocratici.

Accogliamo pertanto l'osservazione della senatrice Petraglia e chiediamo che l'ordine del giorno venga votato. Ringraziamo la relatrice e il Governo per il parere favorevole, perché riteniamo che in un momento di difficoltà le persone che svolgono azione di volontariato in associazioni di qualsiasi tipo vadano segnalate, e per questo ci siamo rivolti a tutti i Gruppi, affinché sia chiaro che sono persone che si privano di qualcosa per donarlo agli altri e che non vi può essere burocrazia che punisca loro e le associazioni che rappresentano. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e SCpI).*

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accoglie questa riformulazione.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signora Presidente.

[GRANAIOLA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRANAIOLA](#) (PD). Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere l'ordine del giorno e per chiederne la votazione con il sistema elettronico.

[PEPE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PEPE](#) (M5S). Signora Presidente, chiedo di apporre anch'io la mia firma all'ordine del giorno.

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FUCKSIA](#) (M5S). Signora Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Granaiola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G32.103 (testo 2), presentato dal senatore Marin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.0.1.

[BAROZZINO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAROZZINO](#) (Misto-SEL). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 32.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Barozzino, deve intervenire per dichiarazione di voto, perché prima ha rinunciato ad illustrare questo emendamento.

[BAROZZINO](#) (Misto-SEL). Ho chiesto più volte di intervenire per illustrarlo, ma lei Presidente non ha mai guardato a sinistra, dalla mia parte. Le chiedo solo un minuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

[BAROZZINO](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, con questo emendamento si chiede la presenza del

medico nei luoghi di lavoro, anche durante il turno notturno, che vi assicuro è, fra tutti, quello più stressante e faticoso.

L'obiettivo è garantire ai lavoratori la necessaria sicurezza e serenità lavorativa, cercando di ridurre al minimo eventuali rischi, che possono trasformarsi a volte in tragedie e che sicuramente la tempestività di un soccorso medico presente può aiutare a scongiurare.

Vi invito a riflettere a tal riguardo e a tenere presente che in tante aree industriali o di lavoro molte volte la quantità dei lavoratori che svolge lavoro notturno è veramente rilevante e spesso molti lavoratori sono in età avanzata.

L'invito quindi è di riflettere, perché un medico sul luogo di lavoro può realmente scongiurare pericoli e anche rischi di vita. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'emendamento 32.0.1, in quanto il medico competente non è una guardia medica, ma ha ben altre funzioni.

Ricordo che grandi aziende sono fornite al proprio interno di una infermeria e prevedono un medico fisso. Ci sono però anche piccole aziende dove il medico del lavoro fa semplicemente le visite programmate, quelle a richiesta e i sopralluoghi nell'ambiente del lavoro. Che uno debba fare il sopralluogo nell'orario notturno può andar bene, ma quanto viene richiesto non rientra nei compiti del medico competente. *(Applausi dei senatori Casini e Bernini).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.0.1, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 33 del decreto-legge.

BERNINI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 33.3 e favorevole sull'emendamento 33.4.

Il parere è altresì favorevole all'ordine del giorno G33.100, mentre sul G33.101 invito al ritiro: diversamente il parere è contrario. Il parere, infine, è contrario sull'emendamento 33.0.1.

BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.3.

FALANGA (PdL). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 33 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della votazione perché non è stata registrata la mia dichiarazione di chiusura.

Ripetiamo, dunque, la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.4, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G33.100, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G33.100 si propone di riformulare il dispositivo espungendo le parole «anche rispetto alle differenti realtà territoriali».

[PRESIDENTE](#). I presentatori dell'ordine del giorno G33.100 accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). No, signora Presidente, insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G33.100, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G33.101 è stato chiesto il ritiro. Chiedo ai presentatori se accettano di ritirarlo.

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). No, signora Presidente, ed insistiamo per la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G33.101, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.0.1, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 35 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.200 e 35.7, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 35.8 (testo 2 corretto).

Sull'ordine del giorno G35.100 esprimo parere favorevole, con una proposta di riformulazione che illustrerà il rappresentante del Governo.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G35.100, proponiamo di sostituire nel dispositivo le parole «a prevedere» con le seguenti: «a valutare la possibilità di».

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di tutti gli emendamenti all'articolo 35 del decreto-legge.

[Presidenza del presidente GRASSO](#) (ore 20,25)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.200, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.8 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.8 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni

riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, riguardo all'ordine del giorno G35.100 è stata chiesta una riformulazione. L'accoglie?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G35.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché gli emendamenti 36.2 e 36.3 sono stati ritirati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 36 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sugli ordini del giorno G36.100 e G36.101 esprimo parere favorevole se viene riformulato con l'inserimento nel dispositivo delle parole: «valutare l'opportunità di».

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, le vorrei dare un'informazione sul metodo che abbiamo utilizzato questa sera per procedere in modo più spedito: si indicano gli emendamenti ritirati per più articoli.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la ringrazio per l'informazione, ma gli uffici mi avevano già informato.

Senatrice Albano, accoglie la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G36.100?

ALBANO *(PD)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G36.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Crosio, accoglie la riformulazione proposta riguardo all'ordine del giorno G36.101?

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente. Al fine di rafforzare questo ordine del giorno chiedo di votarlo e chiedo che la votazione abbia luogo con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G36.101 (testo 2), presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 37, 38 e 39 del decreto-legge sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G37.100.

BERNINI, *relatrice*. Il mio parere è favorevole.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37.100 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G39.100.

BERNINI, *relatrice*. Il mio parere è favorevole.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.100 non verrà posto ai voti.

Poiché gli emendamenti 40.1, 40.2 e 40.0.2 e l'ordine del giorno G40.100 sono stati ritirati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti all'articolo 40 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Il mio parere è favorevole sull'emendamento 40.3 e contrario sull'emendamento 40.0.1.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.3, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.1, presentato dai senatori Nencini e Fausto Guilherme Longo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 41 del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 41.200, 41.3, 41.4, 41.5, 41.201, 41.202, 41.203, 41.204, 41.14, 41.205, 41.17, 41.18, 41.19, 41.20, 41.21, 41.207, 41.22, 41.23, 41.208, 41.209, 41.210, 41.211, 41.28, 41.29, 41.32, 41.33, 41.34 e 41.212 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo innanzitutto parere contrario sull'emendamento 41.1 (testo 2)/1.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello della relatrice.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 41.206, 41.16, 41.26 e 41.27.

Il parere è invece ovviamente favorevole sugli emendamenti 41.1 (testo 2) e 41.25.

Invito inoltre a ritirare l'ordine del giorno G41.100 perché è in corso una indagine conoscitiva in materia; diversamente, il parere è contrario.

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G41.101, G41.102, G41.103 e G41.105 se modificati con una riformulazione del testo che affiderei al rappresentante del Governo.

Il parere è poi favorevole sull'ordine del giorno G41.104.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sugli emendamenti e sull'ordine del giorno G41.104 il parere è conforme a quello della relatrice.

Relativamente alle riformulazioni degli ordini del giorno, nel dispositivo dell'ordine del giorno G41.101 le parole «ad adottare» andrebbero sostituite con le altre «a valutare di adottare».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G41.102, nel dispositivo le parole «a predisporre» andrebbero sostituite dalle altre «a valutare».

Relativamente all'ordine del giorno G41.103, le parole «ad adottare» andrebbero sostituite con le altre «a valutare di adottare».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G41.105, le parole «ad assumere» andrebbero sostituite con le altre «a valutare».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.1 (testo 2)/1.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 41 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.1 (testo 2)/1, presentato dal senatore Sonego.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.1 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 41.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.6.

[BLUNDO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, approvando l'emendamento 41.6 abbiamo l'opportunità concreta di limitare i margini di profitto derivanti dalle attività di prospezione, un'opportunità per concretizzare i buoni propositi in più occasioni espressi da molti di noi.

Siccome su questa problematica sono stati presentati vari disegni di legge, oltre all'atto Senato n. 451 a mia firma, chiedo un'approvazione unanime del Parlamento. Chi non voterà oggi questo emendamento sarà responsabile dello scempio delle nostre coste e dovrà assumersi la propria responsabilità davanti al Paese. *(Commenti dai Gruppi PD e PdL. Applausi dal Gruppo M5S).*

Chiedo la votazione per parti separate. La prima parte riguarda il capoverso 2-bis, la seconda il 2-ter.

[PRESIDENTE](#). Passiamo quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento 41.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 41.6, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori, fino alla lettera b) compresa.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 41.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 41.6, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori, dalle parole «2-ter» fino al termine.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.8.

[GIANNINI](#) *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (*SCPl*). Sottoscrivo l'emendamento 41.8 e lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.206.

[NUGNES](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 41.206 si va a cambiare il Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 escludendo dalla concessione edilizia quelle cassette che fanno parte degli impianti di campeggio e di villaggi turistici. Così come è il testo, basterà, infatti, dimostrare che esse hanno un uso temporaneo: pertanto, anche cassette ancorate al terreno potrebbero essere costruite senza concessione edilizia.

Mi chiedo, allora, per quale motivo il relatore sia contrario ad emendare questo articolo, quale interesse ci sia, visto che non potrà che creare problemi alle nostre coste dal momento che i campeggi sono posizionati proprio nelle aree più interessanti del territorio dal punto di vista ambientale, vicino al mare. Senza una concessione edilizia ci sarà un... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.206, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.16, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.25, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.26, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G41.100 c'è un invito al ritiro: lo accoglie, senatore Di Biagio?

[DLBIAGIO](#) *(SCpI)*. Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G41.100 formulato dai relatori e dal Governo, riconoscendo l'impegno del Governo attraverso l'indagine conoscitiva. Rimane però alta la determinazione ad ostacolare ogni ipotesi di scempio ambientale nel mare Adriatico attraverso inutili trivellazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G41.101 c'è una proposta di riformulazione: la accoglie, senatrice Pignedoli?

[PIGNEDOLI](#) *(PD)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G41.101 (testo 2) non verrà posto ai voti. Sull'ordine del giorno G41.102 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo, la accetta senatore Bitonci?

[BITONCI](#) *(LN-Aut)*. La accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G41.104 non verrà posto in votazione.

Sull'ordine del giorno G41.103 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo, la accetta senatore Arrigoni?

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G41.105 c'è una proposta di riformulazione da parte del Governo; la accetta, senatore Bitonci?

[BITONCI](#) *(LN-Aut)*. La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.105 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 41-*bis* e 41-*ter* del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi, tenendo presente che gli emendamenti 41-*bis*.1, 41-*bis*.200, 41-*bis*.4, 41-*ter*.1, 41-*ter*.200, 41-*ter*.0.1 e 41-*ter*.0.3 sono stati ritirati.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 41-*bis*.201 e parere favorevole sugli emendamenti 41-*bis*.5 e 41-*ter*.0.2 (testo 2).

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 41-*bis*.201.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 41-*bis* e 41-*ter*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41-*bis*.201, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41-*bis*.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41-*bis*.5, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 41-*ter*.0.2 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41-*ter*.0.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Endrizzi).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

[FALANGA](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, a quest'ora, dopo dieci ore di lavoro in quest'Aula, il collega che siede nello scranno vicino è sceso più in basso e mi ha chiesto di votare l'emendamento.

Ammetto di averlo fatto, e se lei, senatore Endrizzi, ritiene che sia un fatto deplorabile, non si limiti in quel modo ad accusarmi: chiedi al Presidente la costituzione, ai sensi del Regolamento, di una Commissione che mi sanzioni se sono eventualmente responsabile. *(Applausi dal Gruppo PdL. Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, siamo stanchi.

[MORRA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, se noi siamo qua è perché abbiamo oggi accolto l'invito del Governo in Conferenza dei Capigruppo. Noi delle opposizioni abbiamo accettato - e, per conto nostro, non lo faremo più - un invito alla ragionevolezza in cambio di altrettanta ragionevolezza da parte dell'Esecutivo. Questa ragionevolezza, così come ha precisato qualche ora fa un collega della Lega, come emerge dal comportamento del Governo si è evidentemente allontanata dai propositi che ci erano stati esternati.

Ma se noi siamo qua, siamo qua per fare il nostro dovere, e il nostro dovere è - lo ricordo al collega Falanga - rispettare le regole. Poi le possiamo anche cambiare, ma sempre nel rispetto delle regole. Se la regola è quella per cui io voto per me e non per altri, anche se siamo stanchi e fisicamente a due metri, dobbiamo rispettarle. Giustamente, si dà tempo a tutti i colleghi di ritornare per partecipare alle operazioni di voto. Allora mi domando: se questa è la musica, noi qua che ci stiamo a fare? La musica deve essere uguale per tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Andiamo avanti nelle votazioni. Abbiamo preso atto di quello che è avvenuto.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42 del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 42.1 e favorevole sugli emendamenti 42.2 (testo 2 corretto) e 42.0.1.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 42.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 42 del decreto-legge, come pure sull'emendamento 42.0.1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42.1, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 42.2 (testo 2 corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42.2 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 42.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 42.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 42-bis.2 è stato ritirato, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento riferito all'articolo 42-bis del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 42-bis.1.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 42-bis.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42-bis.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 42-ter del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 42-ter.1 e favorevole sull'ordine del giorno G42-ter.100, ove riformulato con la sostituzione nella seconda parte del dispositivo della parola «sostenere» con le seguenti «a valutare la possibilità di sostenere».

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Scilipoti, accetta la riformulazione?

SCILIPOTI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42-ter.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 42-ter.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42-ter.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri

senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G42-ter.101 e gli emendamenti 42-ter.0.1 e 42-ter.0.2 sono stati ritirati.

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per invitare ad una riflessione lei e l'intera Assemblea. Ieri sera abbiamo concluso i lavori di Commissione alle 23,45, con una certa difficoltà nel reperire qualcosa per poter cenare. Visto che sono le 21, e dal momento che sono previsti anche gli interventi di fine seduta, mi rivolgo all'Aula affinché valuti se non sia il caso di sospendere i lavori e riprendere domattina l'esame del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, PdL e M5S).*

[PRESIDENTE](#). Sentiamo le opinioni anche degli altri Gruppi e poi decidiamo.

[GHEDINI Rita](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, siamo tutti coscienti della stanchezza dei colleghi che hanno fatto notte nella seduta delle Commissioni riunite 1a e 5a, ma siamo anche consapevoli che dobbiamo arrivare all'approvazione del provvedimento in esame, così da poterlo consegnare alla Camera in tempo utile per la conversione. La nostra proposta è dunque di continuare a lavorare ancora per un'altra ora, fino alle ore 22 e sospendere poi i lavori. *(Applausi dei Gruppi PD, PdL, SCpI e della senatrice De Pin).*

PRESIDENTE. Ci sono altre osservazioni, colleghi?

[PALMA](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(PdL)*. Signor Presidente, per quello che vale, volevo solo rappresentarle, a titolo personale, la mia adesione alla proposta del senatore Calderoli.

Faccio notare, tra l'altro, che anche in Commissione giustizia si è svolta ieri una seduta notturna e che anche questa sera è convocata un'altra seduta notturna della stessa Commissione in relazione al provvedimento in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati. Signor Presidente, ella comprenderà conseguentemente la necessità che questa notturna non cominci ad un'ora troppo tarda, per finire poi all'alba.

[ESPOSITO Giuseppe](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Giuseppe *(PdL)*. Signor Presidente, proprio tenuto conto del lavoro che dobbiamo fare, siamo favorevoli a proseguire per un'altra ora e poi sospendere l'esame del provvedimento.

[SUSTA](#) *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, siamo dell'opinione di continuare come minimo per un'altra ora.

PRESIDENTE. Colleghi, tenuto conto della posizione espressa dai vari Gruppi, seguiamo dunque i nostri lavori.

[PANIZZA](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, mi scusi, ma poco fa lei ha indicato come ordine del giorno ritirato il G42-ter.101, da me presentato dopo aver ritirato un

precedente emendamento. In realtà questo ordine del giorno, che è stato approvato in Commissione, non è stato ritirato.

[PRESIDENTE](#). A noi risulta ritirato; in ogni caso, lo possiamo esaminare.

Invito la relatrice a pronunciarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, ritengo che essendo stato approvato in Commissione l'ordine del giorno sia già bastante a sé stesso.

[PRESIDENTE](#). Essendo già stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42-ter.101 non verrà posto ai voti.

[MORRA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, vorrei associare la posizione del Movimento 5 Stelle a quella del Gruppo della Lega e ricordare che noi abbiamo dimostrato sensibilità e ragionevolezza. Se ci troviamo a questo punto è per colpa di chi conduce a colpi di decretazioni d'urgenza il governo del Paese costringendoci... (*Applausi dal Gruppo M5S*) ...non a seguire al meglio i lavori, ma a seguirli al peggio, perché, come hanno ricordato altri colleghi della stessa maggioranza, per poter entrare nel merito degli argomenti e dei provvedimenti bisogna quanto meno leggerli e studiarli.

PRESIDENTE. Comunque, i pareri che ho raccolto sono prevalentemente nel senso di continuare.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G42-ter.100a.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme con quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42-ter.100a non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 42-ter.0.1a e 43.4 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 44 del decreto-legge, tenendo presente che gli emendamenti 44.3, 44.6, 44.7 e 44.12 sono stati ritirati.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 44.9 (testo 3).

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere è favorevole, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che l'emendamento 44.10 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno. (*Commenti della senatrice Bianconi*). No? Io ho questa annotazione. Risulta sia stato depositato un ordine del giorno.

[BIANCONI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (GAL). Signor Presidente, noi abbiamo accettato la proposta di trasformarlo in un ordine del giorno, ma la penso esattamente come il senatore Casini: gli ordini del giorno hanno anche loro una validità.

Dico, quindi, al Governo che su questo argomento, su cui spero il Governo esprimerà un parere favorevole, tornerò alla carica insieme a tutti i miei colleghi perché noi cerchiamo di sanare un *vulnus* che si è creato con il provvedimento di *spending review* del 2012. Tenta brevemente di spiegarlo.

Stiamo parlando di farmaci orfani. Noi chiediamo che, come per i farmaci innovativi, quelli orfani ospedalieri quando sfiorano non debbano ripagare e non debbano ripianare loro.

Come sapete, lo Stato nella contrattazione con le ditte farmaceutiche fissa un *budget* e quando si sfiora le aziende sanno di dover ripianare.

Chiediamo che le piccole aziende che investono in quei farmaci orfani negletti possano non partecipare al ripiano degli sforamenti. Stiamo parlando di 79 farmaci che, nell'85 per cento dei casi,

hanno un'unica indicazione di malattia rara. Due milioni di persone affette da malattie rare per 7.000-8.000 patologie. Quindi, parliamo di numeri piccolissimi. Capirete bene che chiedendo ciò a quelle aziende che stanno investendo in ricerca e nella cura di queste patologie rare facciamo saltare l'azienda e non diamo più possibilità di cura a questi pazienti.

Avevamo già previsto questo nella legge di *spending review* per i farmaci orfani innovativi. Chiediamo di poterlo estendere anche a tutti gli altri farmaci orfani destinati a curare malattie rare.

Tenete conto - e con questo concludo - che per lo Stato non è un costo, perché il ripiano del fuori *budget* è a carico di tutte le altre aziende farmaceutiche. Questo era l'accordo di allora. Chiediamo di poterlo estendere - ripeto - per 79 farmaci. (*Applausi dai Gruppi GAL e PdL*).

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, desidero chiedere al Governo di assumersi la responsabilità di essere conseguente alle dichiarazioni solennemente presentate nelle Aule parlamentari in occasione dell'avvio di questo Governo.

Signor Presidente, il punto è questo. È consuetudine dire che un ordine del giorno non si nega a nessuno. No, così non va. Invito il Governo, dal sottosegretario De Vincenti ai sottosegretari Giorgetti e De Camillis, a prendere un impegno serio su questo ordine del giorno affinché non venga diluito in una semplice raccomandazione ma in un impegno conseguente a quanto già in quest'Aula è stato sostenuto finanche dal Presidente del Consiglio oltre che dal Ministro della salute; quindi, un'assunzione di responsabilità ed un impegno a provvedere in tempi ragionevoli. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

[SUSTA](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, pregandola, visti i tempi e il fatto che avevamo concordato di fare la notturna, oggi di introdurre qualche elemento di speditezza. Durante la Presidenza della vice presidente Lanzillotta - naturalmente non voglio insegnarle a presiedere - si era in qualche modo concordato di leggere gli emendamenti eliminati per trattare solo quelli che rimanevano. Questo velocizzava i lavori.

PRESIDENTE. Senatore Susta, siamo ancora in fase di illustrazione.

SUSTA (SCpI). Lo so, ma se raggruppassimo cinque o sei articoli potremmo fare prima.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Susta, abbiamo già impiegato un po' di tempo per il suo intervento.

Invito nuovamente la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 44 del decreto-legge.

[BERNINI](#), relatrice. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 44.9 (testo 3). Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G44.10, della senatrice Bianconi. Per quanto concerne l'ordine del giorno G44.100, il parere è favorevole con qualche riformulazione. Lo stesso vale per gli ordini del giorno G44.101, G44.102, G44.103, G44.104, G44.105 e G44.106.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello della relatrice sugli emendamenti. Per quanto concerne gli ordini del giorno, il Governo accoglie il G44.100. Invece l'ordine del giorno G44.101, del senatore Marinello, è accolto ove così riformulato nel dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità che, limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie». L'ordine del giorno G44.102 è accolto. L'ordine del giorno G44.103 è accolto ove riformulato nel dispositivo con la formula: «impegna il Governo a valutare l'abrogazione della lettera b)».

Sugli ordini del giorno G44.104, G44.105 e G44.106 invito alla seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere».

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.9 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.9 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G44.10 e G44.100 non verranno posti ai voti.

Senatore Marinello, in merito all'ordine del giorno G44.101 le chiedo se accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

[MARINELLO](#) (*PdL*). Signor Presidente, svolgo un intervento cumulativo per gli ordini del giorno da me presentati e su cui il Governo ha proposto una riformulazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G44.101, accolgo la riformulazione proposta, anche perché il Governo, accogliendo l'ordine del giorno G44.102, di fatto e incondizionatamente comprende il precedente.

Accolgo poi le riformulazioni avanzate in merito agli ordini del giorno G44.103, G44.104 e G44.105.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G44.106, vorrei invitare il Governo, specie nella persona del sottosegretario De Vincenti, ad esplicitare un impegno più rafforzato e lo pregherei pertanto di fare una dichiarazione in tal senso, anche perché si tratta di una questione che conosce benissimo. È questo un ordine del giorno che tende a rimediare a qualcosa che doveva essere fatto precedentemente in altri provvedimenti.

Lo invito, pertanto, ad esplicitare con maggior forza l'impegno del Governo. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accoglie o meno la richiesta avanzata dal senatore Marinello.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accolgo semplicemente l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G44.101 (testo 2), G44.102, G44.103 (testo 2), G44.104 (testo 2), G44.105 e G44.106 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 44.0.1 è stato ritirato.

Poiché anche gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3 e 45.4 sono stati ritirati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno riferito all'articolo 45 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G45.100.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G45.100.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.100 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 45.0.2 e 45.0.3 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 46 del decreto-legge, tenendo presente che l'emendamento 46.1 è stato

ritirato.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 46.2 e parere favorevole sugli ordini del giorno G46.100 e G46.101 ove vengano riformulati.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è contrario all'emendamento 46.2 e favorevole ad entrambi gli ordini del giorno, ma con una riformulazione che consiste, per l'ordine del giorno G46.100, nell'adozione della formula «a valutare l'opportunità di prevedere» e per l'ordine del giorno G46.101 nell'adozione della formula «a valutare l'opportunità di stanziare».

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.2.

FALANGA (*PdL*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.2, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo dell'ordine del giorno G46.100.

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G46.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori se accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo dell'ordine del giorno G46.101.

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G46.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché l'emendamento 46-bis.0.1 è stato ritirato, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 46-bis del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 46-bis.0.10000.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 46-bis.0.10000.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46-bis.0.10000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Gli emendamenti 47-bis.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare, tenendo presente che gli emendamenti 48.1 e 48.2 sono stati ritirati.

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, c'è stato un errore perché non era nostro intendimento ritirare l'emendamento 48.1, di cui io sono il primo firmatario. Pertanto, chiedo che venga votato.

Chiedo, inoltre, di poterlo illustrare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). L'articolo 48, di cui chiediamo la soppressione, consente al Ministero della difesa di svolgere un'attività di promozione della vendita delle nostre armi all'estero. Come noto, anche se vi è il divieto di vendere armi a Paesi in conflitto, è estremamente probabile che si svolgano triangolazioni che permettono alle armi di arrivare persino a Paesi in conflitto. Ciò è stato testimoniato anche dalla ministro Kyenge che, in un convegno svolto all'inizio dell'aprile scorso alla Camera dei deputati, ha affermato che probabilmente nella guerra del Congo vengono tuttora utilizzate armi italiane.

Credo, dunque, che promuovere da parte di uno Stato la vendita di armi significhi essere complici di persone che si ammazzano tra loro. Ritengo sia un fatto molto grave e che dunque sia importante sopprimere completamente tale articolo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[BATTISTA](#) (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 48.200 si intende comunque fare salvo il principio della facilitazione contrattuale da parte del Governo italiano. Faccio presente che tale proposta emendativa doveva avere un testo 2.

Abbiamo esplicitato che escludiamo assolutamente l'agevolazione della produzione e della vendita di armamenti. Inoltre, intendiamo coinvolgere nell'operazione di promozione commerciale anche il competente Ministero dello sviluppo economico, così come viene fatto ed è tuttora vigente per gli F-35 che trova tante approvazioni in questa maggioranza.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[BERNINI](#), relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 48.1 e 48.200.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 48.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.1, presentato dal senatore Cotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, l'emendamento 48.1 doveva essere votato insieme all'emendamento 48.2 di contenuto identico. Avevo fatto presente che anche in questo caso era stato commesso un errore perché l'emendamento 48.2 non era stato ritirato, mentre uno precedente che avevo ritirato è stato messo in votazione.

[PRESIDENTE](#). Consideriamo che siano stati votati insieme.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Va bene.

[COMAROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei solo una informazione, perché magari mi sono distratta io. Vorrei sapere se l'emendamento 46-*bis*.0.10000 è stato votato.

[PRESIDENTE](#). Sì, ed è stato approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.200, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento 49.8 è stato ritirato, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento all'articolo 49 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 49.7.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.7, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 49-*bis* del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, tenendo

presente che gli emendamenti 49-*bis*.1 e 49-*bis*.4 sono stati ritirati.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 49-*bis*.2. Esprimo parere contrario sull'emendamento 49-*bis*.3.

Invito al ritiro dell'ordine del giorno G49-*bis*.100, altrimenti il parere è contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 49-*bis*.2.

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 49-*bis* del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49-*bis*.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49-*bis*.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49-*bis*.3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G49-*bis*.100.

COMAROLI (*LN-Aut*). No, signor Presidente. Chiedo che venga.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno 49-*bis*.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G49-*bis*.100, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 49-*quater*.0.1 è stato ritirato, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 49-*quater* del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G49-*quater*.100 e G49-*quater*.101.

Invito al ritiro dell'ordine del giorno G49-*quater*.102, altrimenti il parere è contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G49-*quater*.100 e G49-*quater*.101 non verranno posti ai voti.

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G49-*quater*.102, c'è stata una nostra svista, per cui volevamo sostituire le parole «per il sostegno finanziario al volontariato» con le seguenti: «per il sostegno finanziario alle associazioni del terzo settore».

Mi permetto di dire alle prime firmatarie dell'emendamento G49-*quater*.100, le senatrici Mattesini e Dirindin, che quando parliamo di associazioni di volontariato facciamo riferimento solo alle associazioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. Credo che le firmatarie di questo ordine del giorno, in realtà, vogliano riferirsi, a proposito di un Fondo nazionale per le politiche sociali, a tutto il mondo delle associazioni, quindi volevo invitarle eventualmente ad una modifica nel senso di parlare di associazioni del terzo settore.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno, così come riformulato.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, proporrei una riformulazione, se ai proponenti e al Governo potesse sembrare opportuna, ossia: «a valutare la possibilità di istituire un fondo per il sostegno finanziario al volontariato, alle stesse condizioni della Croce Rossa».

[PRESIDENTE](#). Più che volontariato, associazioni del terzo settore: è già stata proposta questa modifica.

BERNINI, *relatrice*. Per me va bene.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Con questa riformulazione, l'ordine del giorno è accolto.

[DE BIASI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (*PD*). Signor Presidente, non ho nulla contro il terzo settore; tuttavia, nel terzo settore abbiamo *profit*, *non profit*, associazioni e sistemi che sono diversi dal volontariato: sono due schemi differenti. Quindi, penso che in questo caso il volontariato sia quello maggiormente penalizzato rispetto alla Croce Rossa. Se vogliamo fare un ragionamento sul terzo settore, va ampliato appunto il ragionamento: bisogna considerare diversi comparti, diverse funzioni.

Quindi, senza nulla togliere, credo però che un fondo sul terzo settore, anche dal punto di vista fiscale (mi permetto di dire), è lievemente diverso dal volontariato. Mi preme sottolinearlo perché è giusto dare al volontariato quello che è del volontariato. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCpI*).

[STEFANO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare la mia adesione alla riformulazione.

[MATTESINI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI (*PD*). Signor Presidente, essendo la proponente dell'ordine del giorno G49-*quater*.100, devo rilevare che ha totalmente ragione la senatrice De Biasi: si parla in modo chiaro del volontariato. Il terzo settore comprende anche le cooperative sociali, per esempio; qui facciamo un ragionamento specifico che tende ad offrire pari opportunità a tutte le altre associazioni che in questo momento non hanno avuto le risposte, così come la Croce Rossa, pur sapendo che sul terzo settore in quanto tale questo Governo e questo Parlamento dovranno avere un'attenzione chiara. Però personalmente accolgo

il parere favorevole espresso dal Governo e dalla relatrice sull'ordine del giorno, così com'era stato presentato.

[PRESIDENTE](#). Lei sta parlando dell'ordine del giorno G49-*quater*.100.

MATTESINI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato già accolto dal Governo nella formulazione originaria. Adesso il problema è sull'ordine del giorno G49-*quater*.102, con le due riformulazioni.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, dicendo che il Governo accoglieva la riformulazione, intendevo riferirmi alla riformulazione proposta dalla relatrice Bernini, in cui rimaneva il termine «volontariato»: questo volevo specificare. Per capirci, io leggo in questi termini il dispositivo dell'ordine del giorno: «impegna il Governo a valutare la possibilità di istituire un fondo per il sostegno finanziario al volontariato, alle stesse condizioni della Croce Rossa». Questo è il testo su cui mi ero espresso favorevolmente.

PRESIDENTE. Senatrice Petraglia, il rappresentante del Governo ha riportato il testo dell'ordine del giorno alla formulazione originaria. Come si esprime in merito?

[PETRAGLIA](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, ovviamente non posso intervenire nel merito dell'ordine del giorno G49-*quater*.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G49-*quater*.102, siamo per la modifica volta ad inserire le parole «le associazioni del Terzo settore».

PRESIDENTE. Ma la modifica non è stata accolta dal Governo.

A questo punto, lei insiste per la votazione?

PETRAGLIA (Misto-SEL). Sì, certo che insisto per la votazione, anche perché le associazioni del Terzo settore sono associazioni di volontariato e di promozione sociale. Altra cosa è la cooperazione sociale.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, come si esprime lei in merito a tale ordine del giorno?

[STEFANO](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, confermo di avere accolto la riformulazione della relatrice.

FALANGA (PdL). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

[PRESIDENTE](#). Un momento, senatore, completiamo l'esame di questo ordine del giorno.

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, intervengo perché non vorrei che ci fossero ambiguità e si dicesse che siamo contrari ai finanziamenti a favore del Terzo settore.

Il Terzo settore comprende associazioni che hanno altre finalità e, quindi, in questo caso noi favoriamo un'associazione totalmente *non profit* come quella del volontariato perché pensiamo che per il Terzo settore vadano stabilite altre modalità di finanziamento.

Il problema in questo caso è che la Croce Rossa ha la possibilità di ottenere un finanziamento, un prestito che serve per ripianare i costi e svolgere la propria attività, diversamente dalle altre associazioni di volontariato che hanno finalità sociale.

PRESIDENTE. Questo è stato già chiarito.

DE BIASI (PD). Quindi, per quel che mi riguarda, il mio voto è contrario se dovesse essere modificata la formulazione del testo ed eliminato il riferimento al terzo settore.

[PRESIDENTE](#). Secondo il parere del Governo, la formulazione dell'ordine del giorno è tornata ad essere quella originaria, cioè si mantiene la parola «volontariato» e la senatrice Petraglia a questo punto ne chiede la votazione.

[LO GIUDICE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, credo che rischiamo di produrre un equivoco terminologico.

La senatrice Petraglia ha precisato che nell'ordine del giorno intende fare riferimento non solo alle associazioni di volontariato ma anche all'associazionismo di promozione sociale. Se utilizzassimo l'espressione «Terzo settore» effettivamente rischieremmo di fare confusione perché tale definizione è ancora più ampia.

Inviterei pertanto la senatrice Petraglia a proporre al Governo una terza definizione, e cioè «volontariato e associazionismo di promozione sociale», nella quale si tiene fuori l'ambito più *profit* del Terzo settore e si estende, secondo me in modo corretto, la definizione nel senso proposto dalla collega Petraglia.

[PRESIDENTE](#). A questo punto è stata proposta una nuova formulazione.

[MARIN](#) (PdL). Domando di parlare. (*Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, ma prima di lei ha chiesto di intervenire il senatore Marin che vuole parlare su questo argomento.

Prego, senatore Marin.

MARIN (PdL). Signor Presidente, mi rivolgo naturalmente alla senatrice Petraglia che è la presentatrice di questo ordine del giorno. Siccome mi sembra che la volontà sia comune e che in quest'Aula siamo tutti d'accordo sul fatto che la distinzione debba essere fatta fra *non profit* e *profit* (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta*), credo che sia possibile proporre alla senatrice Petraglia di riferirci semplicemente alle associazioni di volontariato.

Le associazioni di volontariato, poi, vengono regolamentate dagli appositi registri regionali. Siccome facciamo riferimento ai vari registri regionali e poiché ogni Regione, per diverse sezioni, accomuna le associazioni che fanno volontariato, credo che, richiamando gli appositi registri regionali e specificando la parola «*non profit*», tutta l'Assemblea sia in grado di votare l'ordine del giorno proposto dalla senatrice. La distinzione deve essere fatta sulla base degli albi regionali dell'associazionismo, distinguendo tra *profit* e *non profit*.

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per evitare precedenti che possono essere estremamente pericolosi per il futuro. Infatti, la relatrice Bernini ha suggerito una riformulazione dell'ordine del giorno e l'ha letta. I proponenti l'ordine del giorno hanno accettato la riformulazione e il Governo ha aderito al parere della relatrice. Quell'ordine del giorno, quindi, è stato sostanzialmente accolto, con l'accettazione da parte del Governo.

Dopo che tutto ciò è avvenuto e quindi si è chiuso l'argomento, l'ottimo intervento della senatrice De Biasi ha riaperto la questione. Ora che facciamo? Votiamo qualcosa che abbiamo già votato?

PRESIDENTE. Non abbiamo votato nulla.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, non abbiamo votato, ma se l'ordine del giorno riformulato viene accolto dal Governo l'argomento è chiuso.

[PRESIDENTE](#). No. La proponente, la *domina* dell'ordine del giorno, ha accolto il suggerimento del senatore Lo Giudice e lo ha corretto distinguendo tra associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo punto.

[BERNINI](#), relatrice. Signor Presidente, possiamo suggerire di riformulare l'ordine del giorno adottando la formula «*non profit*»? Suggesterei di andare avanti, signor Presidente. (*Applausi del senatore Carraro*).

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). *Non profit* non è proprio italiano, ma insomma... È la senatrice Petraglia che deve

decidere sul suo ordine del giorno.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, accogliamo la riformulazione proposta dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, anche con il parere favorevole della relatrice, l'ordine del giorno G49-*quater*.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[DE POLI](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*SCpI*). Signor Presidente, attenzione: il mondo del volontariato rientra nell'ambito della legge n. 266 del 1991, la promozione sociale nell'ambito della legge n. 383 del 2000; il *non profit* comprende anche tutta una serie di associazioni che producono profitti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Comunque, con questa riformulazione l'emendamento è stato accolto. Grazie della precisazione.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, lei ha detto che l'emendamento è accolto, ma, mi scusi, gli emendamenti si votano.

PRESIDENTE. Scusi, ho sbagliato: volevo dire che l'ordine del giorno è accolto.

MARTELLI (*M5S*). Visto che si sono sentite quattro o cinque formulazioni, potrei cortesemente chiedere di sapere qual è la formulazione definitiva? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Gliela faremo avere; senz'altro la leggerà nel Resoconto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla situazione ambientale nella città di Taranto

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). La ringrazio, signor Presidente.

«Qui a Taranto la situazione è proprio grave; figurati che molto spesso la notte (quei bastardi la notte sputano tutti i veleni) c'è una puzza tremenda e siamo costretti a chiudere le finestre, col caldo che si muore, ma spesso le lascio aperte perché sennò ci chiudiamo in casa con quelle porcherie nell'aria. Per fartela breve, siamo in trappola: non possiamo salvarci né aprendo né chiudendo le finestre. Per terra, poi, puoi lavare mille volte, ma l'acqua di risciacquo è sempre nera, come i piedi dei miei figli quando... (*Brusio*).

Presidente, mi rendo conto che questa classe politica non ha alcun interesse ad ascoltare... (*Commenti dal gruppo PD*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di allontanarsi in silenzio. Continui, senatore Ciampolillo.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Dicevo: «Per terra poi puoi lavare mille volte, ma l'acqua di risciacquo è sempre nera, come i piedi dei miei figli quando dimenticano di mettere le ciabattine. Insomma, siamo in una nuvola costante di puzza a Taranto, che ti ricorda ogni cinque minuti che potresti morire. Riguardo alle alternative, non so se può essere utile, ma dove adesso è l'Ilva si potrebbe creare l'intera filiera dei rifiuti differenziati da riciclare, così potremmo eliminare anche qualche inceneritore e qualche discarica.

Per il resto, non ci sono parole per ringraziarti. Continuate a lottare per noi, siete la nostra unica speranza, e non è giusto per dire. Alessandra Fiusco, tarantina, mamma di quattro figli». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sulla situazione del sistema sanitario in Sicilia

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, intervengo per ricordare con molto dolore quanto è accaduto in questi giorni in Sicilia: mi riferisco a quella donna che ha perso la vita per dare alla luce un bambino che purtroppo era già morto.

Questa donna ha subito un intervento di taglio cesareo, ha avuto delle complicanze e si cercava un posto di rianimazione; qui comincia il primo problema: non si trovano posti di rianimazione. Si cerca allora un posto fuori Provincia, si chiama un elisoccorso e l'elicottero si rompe, non funziona, c'è un guasto: si perdono delle ore preziose e quando finalmente questa donna giunge in una struttura di rianimazione molto lontana da casa sua non c'è più nulla da fare.

Vorrei allora veramente pregarvi di prestare attenzione, perché la vita è la cosa più preziosa che abbiamo e se siamo in quest'Aula è per difendere la vita in tutte le sue modalità: dal concepimento fino all'ultimo momento che abbiamo da vivere.

Questa donna nel suo progetto di vita aveva scelto di avere un figlio, aveva avuto questo dono ma non è riuscita a portarlo avanti: il bambino è nato morto. Chiedo allora: che percorso diagnostico-terapeutico c'è per la gravidanza ancora oggi in Sicilia? Perché non si pensa ancora una volta a potenziare quelle strutture gratuite presenti capillarmente sul territorio che si chiamano consultori? La crisi economica fa risparmiare le cittadine ed i cittadini anche sulla salute. La gente non ha più soldi per pagarsi le visite private. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Siccome è previsto che ci siano i consultori per le famiglie e per l'assistenza alle donne in tutte le fasi della loro vita, che si vada a fare un'inchiesta (lo dico alla Commissione sanità di cui faccio parte e a quest'Assemblea) e si veda dove funzionano i servizi e dove tutto questo viene ignorato, nonostante i grandi proclami.

Ancora, la rete di emergenza-urgenza in Sicilia è piena di buchi e questa ennesima storia lo conferma.

Impariamo dagli errori. Ci sarà stato un errore medico? Non lo so, ma se ci sono state negligenze (parla un medico) vanno ricercate e punite. Se ci sono state invece altre negligenze, bisogna rimediare a tutto questo perché un'altra donna non può morire ancora una volta di parto per negligenza e scarsità di mezzi. *(Applausi della senatrice Puppato).*

Ho fatto un breve intervento poc'anzi, durante il nostro dibattito. Pensate alle infrastrutture inesistenti in Sicilia: non ci sono neanche le strade. Non si può applicare la *spending review* allo stesso modo in un'isola che non ha neanche un'infrastruttura sufficiente. La mia Provincia - quella di Ragusa - non ha un chilometro di autostrada; altro che terza e quarta corsia! Non mi si dica che devo fare interventi moderati, perché quando la gente muore - e muore spesso - questo non si può sottacere. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Disegno di legge (452) fatto proprio da Gruppo parlamentare

[MORRA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, la informo che, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, il Gruppo Movimento 5 Stelle fa proprio il disegno di legge n. 452, già presentato e sottoscritto dal prescritto numero di senatori del Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 452

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Facendo seguito alla richiesta del presidente Morra, come primo firmatario del disegno di legge n. 452 (il cui titolo è «Parlamento pulito»: è un disegno di legge in materia elettorale), chiedo che venga applicata la procedura di cui all'articolo 77 del Regolamento e, quindi, venga messa ai voti in Aula la dichiarazione di urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 7 agosto 2013

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 21,51).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ([974](#))

ORDINE DEL GIORNO

G100

Le Commissioni riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia",
considerato che:

come in altri casi analoghi, anche di precedenti legislature, il nucleo essenziale del provvedimento è importante e utile ma avvolto da una estensione ipertrofica di precetti;

la dismisura dei decreti alimenta per azione e reazione, la proliferazione di emendamenti;

l'esame parlamentare si compie così in condizioni difficili, estenuato nella proposizione di altre misure, anziché impegnato in uno scrutinio critico idoneo a emendare i testi;

la conversione in legge - in casi del genere - è comunque un atto di esercizio responsabile della funzione legislativa,

impegna il Governo:

a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti;

a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle Amministrazioni non provengano suggestioni regolatorie indiscriminate;

a riferire in Parlamento, subito dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, sugli indirizzi che intende seguire in futuro nel ricorso ai decreti-legge.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21
GIUGNO 2013, N. 69

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009»;

al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione della garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;

al comma 5:

il primo periodo è soppresso e le parole: «Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini

professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo, le» è inserita la seguente: «micro, » e dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «, beni strumentali d'impresa»;

al comma 2, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «, secondo periodo»;

al comma 7:

alla lettera a), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari di cui al comma 2»;

alla lettera b), dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «di scopo» sono soppresse;

alla lettera c), le parole: «che svolgono le banche» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2» e le parole: «sulla misura» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste dal presente articolo»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni», le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate», le parole: «fonti finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie» e le parole: «non possono essere destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»;

al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»;

al comma 4, le parole: «per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le parole: «dal medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dello sviluppo economico».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

-«Art. 3-bis. - (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio".

All'articolo 4:

al comma 2, le parole da: «Per le gare» fino a: «12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite

dalle seguenti: «I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226», le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni»;

al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 del presente articolo», le parole: «degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme», le parole: «sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «è versato» e la parola: «destinati» è sostituita dalla seguente: «destinato»;

al comma 6, dopo le parole: «delle gare» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «degli enti locali e delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per gli enti locali e per le imprese»;

al comma 7, le parole: «del metano e dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «del metano e del GPL», le parole: «impianti di distribuzione carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di distribuzione di carburanti», dopo le parole: «di metano» sono inserite le seguenti: «o di GPL», dopo le parole: «19 aprile 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013,» e dopo le parole: «7 agosto 2003» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «n. 6/1992» sono sostituite dalle seguenti: «n. 6/92 del 29 aprile 1992» e le parole: «paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99» sono sostituite dalle seguenti: «paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

al secondo periodo, le parole: «Autorità per l'energia elettrica e del gas» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

al comma 4, le parole: «dal 1 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2014», le parole: «valore di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «valore di cui al comma 3, primo periodo,» e le parole: «come definito al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come definito al comma 3»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si

applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE)».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),»;

al comma 3, le parole: «anni 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2014 e 2015» e le parole da: «recante» fino a: «accisa», sono soppresse;

al comma 4, le parole: «Ministro dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali".

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

"2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso, terzo periodo, le parole: «apporti di capitale dalle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «apporti di capitale delle imprese italiane»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni»;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per

l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, primo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali*). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, e in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici".

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" è sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici";

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6".

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'offerta di accesso alla rete *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liberalizzazione dell'accesso alla rete *internet* tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica».*

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali*). - 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto».

Al Capo I del titolo I, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12-bis. - (*Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale*). - 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: "quote" sono inserite le seguenti: "nonché delle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo".

Art. 12-ter. - (*Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati*). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono

messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete internet" sono inserite le seguenti: "nelle zone rurali, nonché"»;

al comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: «finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera b), prima della parola: «altresì» e dopo la parola: «scolastiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera c), capoverso, dopo le parole: «nomina il direttore generale dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti" »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica Società dell'informazione che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi

ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione*). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

All'articolo 14:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

al capoverso «3-quater», dopo le parole: «All'atto della richiesta del documento unificato» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» e le parole da: «è riconosciuta al cittadino» fino a: «articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino»;

dopo il capoverso «3-quater» è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».

All'articolo 16:

al comma 1 capoverso «4-bis», dopo le parole: «pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche*). - 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime";

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2- bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico*). - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti: "conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,";

b) al comma 6, le parole: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE";

c) al comma 7, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti";

d) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ", nonché avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15 è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome».

Al Capo II del Titolo I, dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis. - (*Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato*). - 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o simili o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni".

Art. 17-ter. - (*Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese*). - 1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei gestori dell'identità digitale;

c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete".

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma riguardano» *sono inserite le seguenti:* «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali»;

al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»;

al comma 6, la parola: «esercizio» *è sostituita dalla seguente:* «pre-esercizio» *e le parole:* «15 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 dicembre»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-*bis* a 4-*novies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-*sexies* del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-*sexies*.

8-quater. Le risorse previste dal comma 8-*ter* sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-*quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-*quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali»;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: «edifici pubblici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,» e dopo le parole: «manutenzione di reti viarie» sono inserite le seguenti: «e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,»;

al terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» e le parole: «l'ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

al quarto periodo, dopo le parole: «I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» e le parole: «Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)» sono sostituite dalla seguente: «ANCI»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali "6000 Campanili"»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.»;

al comma 13, la parola: «milione» è sostituita dalla seguente: «milioni»;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)»;

al numero 3), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «che faccia» sono sostituite dalle seguenti: «che fa»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «può indire» sono sostituite dalle seguenti: «possa indire» e le parole: «può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «possa provvedere»;

al numero 2), capoverso «3-quater»:

al primo periodo, dopo le parole: «contratto di finanziamento o» sono inserite le seguenti: «in mancanza» e dopo le parole: «della sottoscrizione o» è inserita la seguente: «del»;

al quarto periodo, le parole: «rimane valido» sono sostituite dalle seguenti: «rimanga valido»;

al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nè agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole: «del contratto di partenariato pubblico privato» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto di partenariato pubblico-privato»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

alla lettera c), capoverso, le parole: «Al fine di favorire» sono sostituite dalle seguenti: «2-ter. Al fine di favorire» e le parole: «pubblico privato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «pubblico-privato»;

alla lettera d), le parole: «aiuti di stato.» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato».

All'articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con ricognizione,

da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»;

al comma 2, le parole: «Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero» *e dopo le parole:* «programma di interventi di sicurezza stradale,» *sono inserite le seguenti:* «concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,»;

al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 2»;

al comma 5, le parole: «Il Ministero» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Ministro»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida";

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";

d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico";

e) al comma 2-ter, le parole: "alla metà del massimo" sono sostituite dalle seguenti: "al minimo".

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi»;

alla rubrica, dopo la parola: «Riprogrammazione» è inserita la seguente: «degli».

All'articolo 21:

alla rubrica, le parole: «Differimento operatività garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Differimento dell'operatività della garanzia».

All'articolo 22:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «un tetto massimo» sono sostituite dalle seguenti: «un limite massimo»;

al secondo periodo, le parole: «L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo delle entrate rinvenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali» e le parole: «relazioni di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni sul bilancio»;

al quinto periodo, le parole: «Dalla misura» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma».

All'articolo 23:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "il titolare persona fisica" sono inserite le seguenti: "o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione";

al comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue giorni»;

al comma 2, alinea, le parole: «le lettere a) e b) sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le lettere a) e b) sono abrogate».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «al comma 1, le parole: "d'intesa"» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, le parole: "d'intesa con"» e la parola: «approva» è sostituita dalle seguenti: «è approvata»;

alla lettera b), capoverso\, le parole: «e per i corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corrispettivi»;

al comma 3, lettera b):

al capoverso «4-bis»:

al primo periodo, le parole: «la riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento»;

al secondo periodo, le parole: «Tale compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico»;

al terzo periodo, le parole: «sul far salire» sono sostituite dalle seguenti: «nel diritto di far salire» e le parole: «non si incorra in» sono sostituite dalle seguenti: «non si verifichino»;

al capoverso «4-ter», dopo le parole: «e i livelli» è inserita la seguente: «medi»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

"3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da

quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione"».

All'articolo 25:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «destinate agli oneri» *sono sostituite dalle seguenti:* «destinate a coprire gli oneri»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dicembre 2012» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

al secondo periodo, le parole: «del corrispondente periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.

5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: ", anche avvalendosi di Anas s.p.a.," sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: "ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata" sono soppresse;

3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: "anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)" *sono soppresse.*

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "L'amministratore unico" *sono sostituite dalle seguenti:* "L'organo amministrativo" *e le parole:* "entro il 30 marzo" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro il 30 novembre";

b) al secondo periodo, le parole: "Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto" *sono sostituite dalle seguenti:* "Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012";

c) il terzo periodo è soppresso»;

al comma 10, le parole: «della legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "dagli autodromi," sono inserite le seguenti: "dalle aviosuperfici,". All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: "di autodromi," sono inserite le seguenti: "di aviosuperfici". All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo le parole: "aeroportuali" sono inserite le seguenti: ", di aviosuperfici". All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle aviosuperfici".

11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro

il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11-*sexies*. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 26:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 9-bis:

- 1) al primo e al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
- 2) al primo periodo, le parole: "ai migliori cinque anni del decennio" sono sostituite dalle seguenti: "al decennio"».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis. - (Suddivisione in lotti). - 1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti".

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All'articolo 7, comma 8, lettera *a)*, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*,".

Art. 26-ter. - (Anticipazione del prezzo). - 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo

contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «amministrazione procedente o» sono inserite le seguenti: «, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «decadenziale» è sostituita dalla seguente: «perentorio» e le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo»;

al comma 3, dopo le parole: «non emani il provvedimento nel termine» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241», le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data della medesima liquidazione» e dopo le parole: «dell'articolo 118» è inserita la seguente: «dello»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 117» sono inserite le seguenti: «del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,» e le parole da: «secondo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al comma 8, le parole: «ed è altresì indicato» sono sostituite dalle seguenti: «, e sono altresì indicati»;

al comma 9, le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.»;

al comma 10, le parole: «al detta» sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima»;

al comma 12, le parole: «Conferenza unificata, sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti» e dopo le parole: «individuati al comma 10» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «i regolamenti ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

il secondo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità). - 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera f):

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II,»;

al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

alla lettera g):

al capoverso «4-bis»:

alla lettera a), le parole: «siano state completate le parti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni» e le parole: «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione» sono soppresse;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale»;

il capoverso 4-ter è soppresso;

alla lettera h), capoverso «5-bis», dopo le parole: «lettere a), b) e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: «Ferma restando la» sono sostituite dalla seguente: «Salva»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza».

All'articolo 31:

al comma 4:

alla lettera d), le parole: «stati avanzamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «stati di avanzamento dei lavori»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data del rilascio»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del medesimo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito»;

al terzo periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

al comma 8, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione";

0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: "definire" è sostituita dalle seguenti: "discutere in ordine ai" e dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica," sono aggiunte le seguenti: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,"»;

alla lettera a):

al capoverso «3»:

al primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» sono sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», dopo le parole: «con riferimento» è inserita la seguente: «sia», dopo la parola: «committente» sono inserite le seguenti: «sia alle attività dell'impresa

appaltatrice e dei lavoratori autonomi» e le parole: «tipiche di un preposto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

al capoverso «3-bis»:

al primo periodo, le parole: «ai dieci uomini-giorno» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque uomini-giorno», dopo le parole: «comportino rischi derivanti» sono inserite le seguenti: «dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », la parola: «biologici,» è sostituita dalle seguenti: «mutageni o biologici, di amianto o di» e dopo le parole: «di cui all'allegato XI» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni"»;

alla lettera b), al numero 2), capoverso «6-ter»:

al primo periodo, le parole: «sentita la Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione» e le parole: «settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»;

al secondo periodo, la parola: «attestare» è sostituita dalla seguente: «dimostrare» e le parole: «di cui agli articoli 17, 28 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo»;

al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera c), capoverso, al primo periodo, le parole: «e addetti» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli addetti» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

alla lettera d), capoverso, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai

lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;

dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;

alla lettera h), capoverso «Art. 104-bis»:

alla rubrica, le parole: «temporanei e mobili» sono sostituite dalle seguenti: «temporanei o mobili»;

al comma 1, dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza»;

al comma 4, capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e le parole: «e la Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente»;

al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle

autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

al comma 7, le parole: «Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: «altra» è soppressa;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «Gli Ufficiali di stato civile» fino a: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età,».

All'articolo 35:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi»;

il capoverso 13-bis è sostituito dai seguenti:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione

degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».

All'articolo 36:

al comma 2, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e dopo le parole: «per l'anno 2013» sono inserite le seguenti: «, per la».

All'articolo 37:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma».

All'articolo 39:

al comma 1:

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi» sono soppresse;

il numero 3) è soppresso;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «per essere riassegnati» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini della loro riassegnazione»;

al secondo periodo, le parole: «in entrata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata».

All'articolo 41:

al comma 1, capoverso «Art. 243»:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o

idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste»;

i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali»;

al comma 2, capoverso, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «e utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «e utilizzate»;

alla lettera b), capoverso «3», le parole: «devono essere rese conformi al test di cessione» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione», la parola: «rimuovono» è sostituita dalla seguente: «rimuovano» e la parola: «consentono» è sostituita dalla seguente: «consentano»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici»;

al comma 4, la parola: «posizionati» è sostituita dalla seguente: «installati»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «e l'avvio» sono sostituite dalle seguenti: «e all'avvio»;

dopo il comma 6 sono inseriti seguenti:

«6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i

commissari regionali dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-*ter*. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-*quater*. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-*quinq*ues. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale".

7-*ter*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-*ter* dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:

"7-*quater*) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: "le risorse geotermiche", sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni".

7-quater. La lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

"*e-bis*) l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni"».

Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-*bis* . - (*Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere *b*) e *c*) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

Art. 41-*ter*. - (*Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo*). - 1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché silos per i materiali vegetali";

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas";

c) alla lettera z), la parola: "potenzialmente" è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

"kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi".

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato";

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

"oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato"».

All'articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: «dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,»;

al comma 2, alinea, le parole: «All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni,»;

al comma 3, le parole: «non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis. - (Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità). - 1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

Art. 42-ter. - (Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). - 1. Dopo il comma 14-*bis* dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

"14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva").

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: «Al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Al terzo comma» e le parole: «I Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: «Relativamente alle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente al personale delle aree»;

al comma 2, le parole: «fra lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "I medicinali".

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5".

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5,

lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5"»;

alla rubrica, dopo le parole: «produzione di medicinali» sono aggiunte le seguenti: «nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica».

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. - (*Abilitazione all'uso di macchine agricole*). - 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015».

All'articolo 46:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito *internet* ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "*City Operations*", approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. - (*Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999*). - 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole: «dell'Autorità di Governo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di Governo delegata».

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. - (Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "è composta da dodici membri" sono sostituite dalle seguenti: "è composta da dieci membri";

2) dopo le parole: "quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97," sono inserite le seguenti: "anche in quiescenza,";

3) le parole: "due fra i professori di ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "e uno scelto fra i professori di ruolo";

4) le parole: "e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza".

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso».

All'articolo 48:

al comma 1:

le parole: «Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione: a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:»;

alla lettera a), capoverso «Art. 537-ter»:

al comma 1, le parole: «ovvero contrattuale,» sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,»;

al comma 3, le parole: «I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 sono versate» e la parola: «riassegnati» è sostituita dalla seguente: «riassegnate».

All'articolo 49:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite

dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005"».

Al Capo I del Titolo II, dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:

«Art. 49-bis. - (*Misure per il rafforzamento della spending review*). - 1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e

integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera *b*), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

Art. 49- *ter.* - (*Semplificazioni per i contratti pubblici*). - 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-*quater.* - (*Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa*) - 1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - (*Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). - 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "La responsabilità

solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.";

b) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

"28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore";

c) dopo il comma 28-*ter* sono inseriti i seguenti:

"28-*quater*. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-*quinqies*. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-*quater*. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-*sexies*. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-*quater* del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni".

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di

pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale*».

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50-bis. - (*Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

All'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (*Ampliamento dell'assistenza fiscale*) - 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma».

All'articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: «assolvere» è sostituita dalla seguente: «eseguire»;

al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: «valutazione della solvibilità del contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «solvibilità del contribuente, valutata»;

alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

alla lettera f), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

alla lettera g), capoverso, alinea, le parole: «dell'articolo 563» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 499»;

alla lettera h), le parole: «"comma 1"» sono sostituite dalle seguenti: «"comma 1,"»;

alla lettera l):

al numero 2), capoverso «b)», le parole: «che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene»;

al numero 3), alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel

predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione"»;

al comma 2, la parola: «quinques» è sostituita dalla seguente: «quinquies»;

al comma 3, le parole: «dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti».

All'articolo 54:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente».

Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. - (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190) - 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole: "e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e";

2) alla lettera e), dopo le parole: "esprime pareri facoltativi" sono inserite le seguenti: ", su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e)";

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

Art. 54-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "segnalazione" sono inserite le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

b) al comma 3, le parole: "delle amministrazioni e degli enti interessati" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica» ed è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi."».

All'articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «quella del sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quella di cui al sesto periodo»;

al comma 2, le parole: «e 495, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «e 495 dell'articolo 1 della legge».

Al capo II del titolo II, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 56-bis. - (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). - 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la

migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: " , nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) , sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse.

Art. 56-ter. - (*Piani di azionariato*). - 1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1».

All'articolo 57:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»;

alla lettera e), le parole: «e assegni di ricerca post-doc» sono sostituite dalle seguenti: «e di assegni di ricerca»;

alla lettera f), le parole: «nell'ottica di Horizon 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma europeo Horizon 2020»;

alla lettera i), le parole: «vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o

FIRB» sono sostituite dalle seguenti: «assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)»;

dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti»;

al comma 2, le parole: «nel Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «nel FAR».

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). - 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5».

All'articolo 58:

al comma 2, le parole: «Fondo per il funzionamento delle università statali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali» e le parole: «Fondo ordinario degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca»;

al comma 3, le parole: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione» sono sostituite dalle seguenti: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo»;

al comma 6, le parole: «ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» e dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto».

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi). - 1. Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i

candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia d'origine, con esclusione delle università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. - (*Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli*). - 1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea

magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio".

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015».

All'articolo 60:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione

e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente»;

al comma 1, le parole: «e della legge 7 agosto 1990, n. 245, » sono sostituite dalle seguenti: «e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,»;

al comma 2, le parole: «della attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività amministrative» e le parole: «(ANVUR) e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e della ricerca (ANVUR)»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 61:

al comma 1:

all'alinea, le parole da: «Agli oneri» fino a: «dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;

alla lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;

al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,» sono soppresse.

All'articolo 63:

al comma 3:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonchè magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

All'articolo 64:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

alla lettera f), le parole: «dai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle lingue» sono sostituite dalle seguenti: «delle lingue».

All'articolo 65:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo»;

al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono sostituite dalle seguenti: «nella pianta organica».

All'articolo 67:

al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario ha durata» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice ausiliario è nominato per la durata» e le parole: «e può essere prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «, prorogabili».

All'articolo 68:

al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri di operosità».

All'articolo 69:

al comma 3, le parole: «difendere anche» sono sostituite dalle seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: «dalla nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha definito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» è sostituita dalla seguente: «e propone».

All'articolo 73:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110», le parole: «ventotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali e le Corti di appello» sono sostituite dalle seguenti: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni»;

al quarto periodo, le parole: «la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

al comma 4:

dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»;

al settimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni,» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura»;

al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» è sostituita dalla seguente: «teorico-pratica» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15»;

al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a giudice onorario» e le parole: «di vice procuratore onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a vice procuratore onorario»;

al comma 16, alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) - 1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione".

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio

superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo».

All'articolo 75:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 76:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo V del libro quarto del codice»;

al capoverso «791-bis»:

le parole: «791-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 791-bis.»;

al primo comma:

al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio avente» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina di un notaio ovvero di un avvocato, entrambi con poteri di autentica delle firme, aventi»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente codice»;

al quarto periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al terzo comma:

al primo periodo, le parole: «notaio designato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al secondo periodo, le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III; § 3-bis»;

al terzo periodo, la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al quarto comma, le parole: «Libro IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

al quinto comma, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»;

alla rubrica, le parole: «al notaio» sono sostituite dalle seguenti: «a un professionista».

All'articolo 77:

al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis»:

le parole: «185-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 185-bis.»;

al primo periodo, le parole: «deve formulare alle parti» sono sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e

all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,»;

il secondo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricsuzione o astensione del giudice».

All'articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola: «udienza» *è sostituita dalle seguenti:* «l'udienza».

All'articolo 79:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione"».

L'articolo 80 è soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al primo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «che fissa il termine di cui al primo periodo» *e le parole:* «, e si applica» *sono sostituite dalle seguenti:* «; si applica»;

al comma 2, dopo le parole: «settimo comma,» *sono inserite le seguenti:* «primo periodo, del»;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: «di cui al sesto comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «che fissa il termine di cui al sesto comma»;

all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: «"»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220».

All'articolo 83:

al comma 1, le parole: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

All'articolo 84:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa";

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza";

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione";

alla lettera b):

il capoverso «1» è rinumerato come capoverso «1-bis»;

al medesimo capoverso «1»:

al primo periodo, dopo la parola: «medica» sono inserite le seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «è tenuto» sono inserite le seguenti: «, assistito dall'avvocato»;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione";

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo";

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale";

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto";

*alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino alla fine della lettera sono soppresse;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:*

«f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale";

alla lettera g):

all'alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;

*al capoverso, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-*bis* e 2»;*

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta" e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento";

*alla lettera i), il capoverso «5» è rinumerato come capoverso «4-*bis*»;*

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13";

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico";

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Spese processuali*). - 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese

sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;

alla lettera o), capoverso «4-bis» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2";

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione"».

Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

«Art. 84-bis. - (Modifica all'articolo 2643 del codice civile). - 1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo

verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"».

All'articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «copertura finanziaria, del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»;

al comma 4, le parole: «del presente provvedimento non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo non devono derivare».

Prima dell'allegato A è inserita la seguente tabella:

«Tabella 1
(Articolo 18, comma 8-quater)

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE...	150.000.000

L'allegato A è sostituito dal seguente:

«Allegato A
(Articolo 74, comma 5)
"Allegato 2
(articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione	Organico	
Primo Presidente della Corte di cassazione	1	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1	
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54	
Consigliere della Corte di cassazione	303	
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67	"».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Articolo 1.

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche;

4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso l'ultimo periodo.

5. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.3

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «comprese quelle agricole e della pesca».

1.4

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

b) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste includendovi le imprese agricole e della pesca».

1.5

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Ritirato

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) alla lettera a), dopo il punto 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo».

1.6

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

1.7

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:

«01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole».

1.10

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), punto 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che tengano anche conto dell'attitudine delle imprese a rispettare i piani di restituzione di pregressi finanziamenti»;

1.11

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «all'ottanta per cento», con le seguenti: «al cento per cento».

1.14

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. l'applicazione da parte delle banche convenzionate, in vista della garanzia prestata dal fondo, di un tasso di interesse agevolato, che riduca del 50 per cento il tasso di interesse ordinario per la quota parte garantita dallo stesso fondo;».

1.15

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo il punto 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. misure volte a garantire la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».

1.20 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento"».

1.21

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [ENDRIZZI](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.22

[GAETTI](#), [DONNO](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.23

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.27

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.28

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [ENDRIZZI](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

1.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti associazioni, società o singoli cittadini al predetto Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 662 del 1996».

1.35

[MARINELLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 svolgono, attraverso ulteriori risparmi certificati dagli organi di revisione, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

1.36

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

1.37

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo».

1.38

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca».

1.39

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Il Governo presenta, entro il 31 dicembre 2013, una relazione al Parlamento volta ad anticipare al 2013 gli effetti del secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto legge n.138, ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

G1.100

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, del provvedimento in esame, si pone l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni volte a garantire un più ampio accesso al credito;

l'accesso al credito negli ultimi anni è infatti diventato sempre più problematico, sia per le aziende che addirittura per i privati, comportando un grave rallentamento dell'intero processo di produzione, vendita e consumo;

i dati, infatti, oltre ad evidenziare sempre più crescenti difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole imprese, indicano anche un costante aumento dei prestiti destinati a garantire l'attività ordinaria di impresa;

la scarsa liquidità, dovuta alle difficoltà di accesso al credito bancario, nonché la forte oppressione fiscale, fra le più alte d'Europa, stanno spingendo molte imprese a spostarsi all'estero, verso realtà dove i costi di produzione sono più bassi;

sono molte, infatti, le aziende italiane che negli ultimi hanno cessato la propria attività, delocalizzando la produzione non verso siti produttivi asiatici o africani, ma a pochi chilometri, in Paesi e regioni confinanti, come il Canton Ticino, la Carinzia e la Slovenia, con gravi ripercussioni sull'economia del Paese;

è pertanto necessaria l'adozione di misure che scoraggino lo spostamento delle imprese italiane all'estero, come, ad esempio, la revisione dell'imposizione fiscale, lo snellimento dell'apparato burocratico e la riforma del mercato del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie al sostegno dell'attività di impresa al fine di scoraggiare l'adozione di delocalizzazione della produzione all'estero.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di prevedere specifici meccanismi incentivanti anche per le imprese familiari e in forma individuale.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

In Italia, ogni giorno, si registra la chiusura di 40 aziende, per la maggior parte dislocate in Lombardia, Lazio e Veneto. I fallimenti delle imprese sono cresciuti del 65 per cento in quattro anni, per quasi 50 mila fallimenti dall'inizio della crisi, di cui oltre 3 mila solo nei primi tre mesi di quest'anno. In questi tre mesi il numero di imprese fallite ha registrato un incremento del 13 per cento rispetto al 2012;

questi dati evidenziano la necessità di mettere a punto con la massima urgenza strumenti di politica economica nuovi ed innovativi, sperimentando formule che coniughino più obiettivi per di uscire da una situazione di stagnazione altrimenti senza prospettive;

il decreto legge 69/2013 reca tra le altre disposizioni per il sostegno alle imprese, misure per l'accesso al credito attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e finanziamenti e contributi per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, misure utili ma che non escono dal solco di quanto già esistente e quindi, per ora, non decisive per la ripresa;

nel decreto in esame mancano iniziative mirate per creare aree di attrattività degli investimenti imprenditoriali, necessari a far avviare nuove realtà produttive e non solo a sostenere l'esistente;

esistono esempi di buone pratiche già attuate dalle Regioni, in particolare la regione Lombardia, che mirano a fornire un supporto operativo e finanziario alla realizzazione di interventi per attrarre nuovi investimenti di impresa in zone industrialmente depresse, offrendo all'imprenditore che vi insedia una sede produttiva particolari agevolazioni burocratiche ed una riduzione progressiva del cuneo fiscale, a fronte di un impegno a rendere l'area di pertinenza nuovamente vitale operando tutte le operazioni di recupero ambientale e infrastrutturale necessarie;

impegna il Governo:

a riconoscere alle Regioni il compito di individuare un elenco di aree industriali dismesse da destinare all'insediamento di nuove attività produttive, queste ultime incentivate attraverso la leva della riduzione degli oneri amministrativi e della progressiva riduzione del cuneo fiscale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e

medie imprese)

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del *plafond* di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è

autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «al sistema produttivo», e le parole: «ad uso produttivo».

2.3

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «di tutti i settori economici», e dopo le parole: «ad uso produttivo», inserire le altre: «nonché di tutte le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi».

2.200

[BLUNDO](#)

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «piccole e medie imprese,» inserire le seguenti: «ivi comprese quelle operanti nel settore agricolo ed agroalimentare,».

2.4 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo» con le seguenti: «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni. Strumentali d'impresa attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali».

2.6

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per investimenti in tecnologie della conoscenza e dell'innovazione, in particolare quelli per l'attivazione di strumenti di commercio elettronico».

2.8

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sono concessi», inserire le seguenti: «dal 1 settembre 2013 ed».

Consequentemente:

all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

2.9

[BOTTICI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «dalle banche e dagli intermediari» fino a: «di cui al comma 7», con le seguenti: «dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo le modalità fissate dal decreto di cui al

comma 3».

Consequentemente:

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al secondo periodo, sostituire la parola: "esclusivamente", con la seguente: "anche"»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le richieste di finanziamento devono pervenire al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Per far fronte alle temporanee esigenze preposte all'attuazione del presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da collocare presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto e nei limiti dell'autorizzazione di spesa si cui al comma 8.»;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare», con le seguenti: «per l'intero ammontare»;

sopprimere il comma 7;

2.11

[BOTTICI](#), [LEZZI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del *plafond* di provvista di cui al medesimo comma 2, è subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento alle imprese di cui al comma 1».

2.12

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e della pesca.».

2.13

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.14

[BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere infine, il seguente periodo: «In ogni caso, i finanziamenti e i contributi di cui al presente articolo sono concessi solo alle imprese che abbiano sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale».

2.15

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al presente articolo può», introdurre le seguenti: «, qualora si renda necessario».

2.16

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Ritirato

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo massimo di cui al presente comma è riservata alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile».

2.17

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 8-bis, è in fine aggiunto:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

2.19

[MARINO LUIGI](#), [MERLONI](#)

Ritirato

Dopo il comma 8-bis, inserire i seguenti:

«8-ter. All'articolo 54, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportare le seguenti modifiche:

a) alla fine del terzo periodo sostituire le parole: «otto anni e un massimo di quindici» con le seguenti: «nove anni»;

b) sopprimere il quinto periodo.

8-quater. All'articolo 102, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà»;

b) al terzo periodo le parole: «qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a nove anni».

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.20

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 8-bis, è infine aggiunto:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle imprese familiari e quelle in forma individuale».

2.21

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 13 decreto ministeriale 21 novembre 2002 in materia di concessione definitiva e revoca delle agevolazioni in carico ai Comitati di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'intero processo, qualora i richiamati organismi non abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2013 a definire gli adempimenti di competenza, si applicano le Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 127 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2007».

2.22

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Ritirato

Dopo il comma 8-bis, aggiungere, infine, i seguenti:

«8-ter. I finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi in un Paese non appartenente all'Unione europea, se dalla medesima delocalizzazione consegue una riduzione del personale impiegato negli stabilimenti delle stesse imprese beneficiarie.

8-quater. Se l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo non è ancora avvenuta, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie prevista al comma 8-ter.»

G2.100

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al sistema produttivo, consente alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;

tale intervento normativo, che potrebbe avere effetti positivi nello stimolare la ripresa dei consumi interni, dovrebbe essere esteso a tutti i settori economici del Paese;

ritenuta l'importanza di fornire un impulso alla modernizzazione dell'intero sistema produttivo italiano, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative al fine di reperire le risorse necessarie ad estendere i benefici di cui all'articolo 2, del presente decreto-legge, a tutti i settori economici del Paese, riconsiderando tra i beni oggetto di finanziamento anche le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.

G2.100 (testo 2)

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al

sistema produttivo, consente alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;

tale intervento normativo, che potrebbe avere effetti positivi nello stimolare la ripresa dei consumi interni, dovrebbe essere esteso a tutti i settori economici del Paese;

ritenuta l'importanza di fornire un impulso alla modernizzazione dell'intero sistema produttivo italiano, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative al fine di reperire le risorse necessarie ad estendere i benefici di cui all'articolo 2, del presente decreto-legge, a tutti i settori economici del Paese, riconsiderando tra i beni oggetto di finanziamento anche le componenti immateriali legate, connesse o accessorie agli investimenti fissi.

(*) Accolto dal Governo

G2.101

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al sistema produttivo, consente alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;

tale iniziativa potrebbe avere effetti positivi sul tessuto imprenditoriale, stimolando la ripresa dei consumi interni a vantaggio di tutti i comparti produttivi del Paese, specie del manifatturiero;

la norma tuttavia sarà operativa soltanto a partire dall'anno 2014, rischiando così di arrecare un danno alle imprese di settore in termini di riduzione degli ordini già programmati,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di maggior riguardo nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2, del presente decreto-legge, accelerando i procedimenti per la concessione dei finanziamenti ivi previsti, al fine di rendere immediatamente operativi gli incentivi in favore delle piccole e medie imprese.

G2.101 (testo 2)

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, con l'obiettivo di accrescere la capacità di credito al sistema produttivo, consente alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo;

tale iniziativa potrebbe avere effetti positivi sul tessuto imprenditoriale, stimolando la ripresa dei consumi interni a vantaggio di tutti i comparti produttivi del Paese, specie del manifatturiero;

la norma tuttavia sarà operativa soltanto a partire dall'anno 2014, rischiando così di arrecare un danno alle imprese di settore in termini di riduzione degli ordini già programmati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative di maggior riguardo nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2, del presente decreto-legge, accelerando i procedimenti per la concessione dei finanziamenti ivi previsti, al fine di rendere immediatamente operativi gli incentivi in favore delle piccole e medie imprese.

(*) Accolto dal Governo

G2.103

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, reca «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e dedica il Capo I alle misure per il sostegno delle imprese; Entrambe questi obiettivi rappresentano al momento la prima vera emergenza, perché dalla ripresa dell'attività imprenditoriale derivano il rilancio dell'occupazione e della produttività dell'intero Paese;

gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno, e quindi contrastare, se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano che è caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole imprese, a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia;

è innegabile che oggi uno dei maggiori fattori limitanti per gli investimenti produttivi sia costituito dalle difficoltà di accesso al credito per le aziende, soprattutto quelle di minori dimensioni, indipendentemente dalla loro produttività e dalla loro storia creditizia;

il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, costituisce un utile strumento per superare la stretta creditizia per le piccole aziende, e deve essere incrementato nella sua capienza e operatività;

l'articolo 1 del decreto 69/2013, si pone l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni volte a garantire un più ampio accesso al credito, il medesimo Fondo è uno strumento finanziato con Fondi Pubblici, dunque a valere sulla fiscalità generale, compreso il gettito derivante dalle realtà produttive, che sappiamo essere quantificato in maniera molto disomogenea tra i diversi territori del Paese;

appare come una questione di equità cercare di far sì che vi sia corrispondenza tra il contributo fiscale generato da ciascun territorio a favore del Bilancio statale e il corrispondente impegno da parte del bilancio pubblico laddove quello stesso territorio si trovi in difficoltà come quelle derivanti dall'attuale congiuntura economica;

impegna il Governo ad adottare disposizioni volte a far sì che le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengano ripartite tra le Regioni in maniera proporzionale alla capacità contributiva di ciascuna Regione, aiutando in questo modo i territori locali, specie quelli a più alta densità di imprese, a contrastare il sempre più evidente fenomeno di depauperamento produttivo ed occupazionale, generato dalla chiusura delle aziende e dalla conseguente perdita dei posti di lavoro.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per supportare i processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il "Fondo destinato a supportare le Regioni nei processi di acquisto e re industrializzazione delle aree di insediamento industriale e delle aree di crisi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata", di

seguito denominato "Fondo".

2. Il "Fondo" interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 5.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita/destinata alle vincite».

2.0.3

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Nel caso di assunzione di almeno cinque lavoratori per i quali spetta l'incentivo di cui al comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, il datore di lavoro è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno degli anni di imposta in cui gli incrementi occupazionali raggiunti con la quinta assunzione vengono mantenuti. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *d)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.0.4

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2013, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *I)*, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.0.5

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). - 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

2. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";

b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;

c) il comma 8 è abrogato.

3. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni".

5. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata».

2.0.6

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-ter. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».

2.0.7

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 2-bis, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 13, sopprimere le parole: «quanto a euro 96 milioni

per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015».

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113.

3.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma precedente deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a: 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:

a) 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli».

G3.300

[SCALIA, LO MORO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Atto Senato 974),

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento di urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del comparto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in

particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali in particolare per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e simili previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in un'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale, in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale attraverso l'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia, può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo a prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

G3.300 (testo 2)

[SCALIA, LO MORO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Atto Senato 974),

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento di urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del comparto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con

riferimento al coinvolgimento del partenariato locale crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali in particolare per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e simili previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in un'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale, in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale attraverso l'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia, può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 3

3.0.1

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66.

(Affidamento in locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da affidare in locazione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. È fatto divieto, per il locatario dei terreni di cui al comma 1, di utilizzare i medesimi a fini non

strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini del presente articolo, per attività agricole si intendono:

- a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- c) le attività di silvicoltura e vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in locazione, individuati in base al comma 1, ai giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.

6. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 locatari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla locazione da parte degli enti gestori delle medesime aree.

9. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Ai terreni locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di locazione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.

12. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-*quiquies* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati".

ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-*bis*.

(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

3-bis.1

D'ANNA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme dovute a professionisti o a strutture sanitarie private per prestazioni erogate, a qualunque titolo, in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, sono incluse tra quelle non sottoponibili a esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni in legge 18 marzo 1993, n. 67».

G3-bis.100

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per il rilancio dell'economia, introducendo misure di sostegno all'impresa;

la recente diffusione del Rapporto Confartigianato delinea un quadro desolante della situazione delle imprese italiane, che si trovano soffocate tra la difficoltà di accesso al credito da parte delle banche e il mancato pagamento dei debiti da parte della pubblica amministrazione;

il citato rapporto rivela come, nel periodo intercorso tra maggio 2012 e maggio 2013 la diminuzione dei prestiti bancari alle aziende sia diminuito del 4,2 per cento (41,5 miliardi di euro). A questo dato fa da contraltare l'agghiacciante stima del debito accumulato dalla PA nei confronti delle imprese fornitrici, che secondo le stime ufficiali ammonterebbe a 91 miliardi di euro;

secondo alcune associazioni di categoria, quali la CGIA di Mestre, l'incredibile cifra sarebbe tuttavia da incrementare ulteriormente, giacché farebbe riferimento a una fotografia della situazione come risalente al 31 dicembre 2011 e senza tener conto delle aziende con meno di 20 dipendenti. Il dato reale, secondo la CGIA si attesterebbe invece intorno ai 120 miliardi di euro;

tra gli ulteriori elementi di criticità che, dall'inizio della crisi economica alla fine del 2012, hanno determinato il fallimento di oltre 15.000 aziende sul territorio nazionale, si aggiungono il lunghissimi tempi di pagamento dell'amministrazione italiana, la cui media, pur diminuita tra il 2012 (180 giorni) e il 2013, sia attesta comunque intorno ai 170 giorni: 109 giorni in più della media europea e 130 giorni in più rispetto alla *best practice* tedesca;

è opportuno evidenziare che il ritardo nei pagamenti da parte della PA incide in maniera ulteriormente vistosa sulla vita imprenditoriale italiana giacché, determinando la necessità di rivolgersi alle banche per garantire la sopravvivenza finanziaria dell'azienda, vanno incontro ad un extra costo di 2,2 miliardi di euro;

tale situazione di criticità pone in evidenza la stringente necessità di ampliare il margine degli interventi e meccanismi normativi finalizzati a consentire una diminuzione della pressione fiscale ed economica che grava le imprese italiane, con un particolare potenziamento dei meccanismi di compensazione tra crediti e debiti, che consentano alle aziende di guadagnare margini di liquidità e dunque di operatività, in sede di pagamenti di tasse e tributi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre le opportune misure, anche di natura normativa, per favorire un ulteriore potenziamento dei meccanismi di compensazione tra debiti e crediti per le imprese, al fine di garantire una margine di operatività alle stesse aziende, già profondamente gravate dall'attuale congiunta economica.

(*) Accolto dal Governo

G3-bis.101

[STUCCHI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato l'Atto 974, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

il Patto di stabilità interno degli Enti locali rappresenta oggi il principale vincolo agli investimenti in grado di rilanciare l'economia e allo stesso tempo al pagamento da parte degli enti locali dei propri debiti verso il mondo produttivo;

impegna il Governo:

ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, che abbiano avviato il processo di esternalizzazione del servizio nell'anno 2013, a prevedere l'applicazione delle percentuali indicate nel comma 2 dell'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione per l'anno 2013.

a far sì che, per gli anni dal 2014 al 2016, per i soli comuni che hanno concluso il processo di esternalizzazione del servizio di gestione delle RSA, le percentuali indicate nel comma 2 dell'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 si applichino alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per detto servizio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-BIS

3-bis.0.1

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 3-bis**, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2013/2014 e 2014/2015, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2012/2013».

3-bis.0.2

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 3-bis**, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Pagamenti dei debiti delle Province)

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 novembre 2013, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sostenuti nel corso del 2013 dalle Province, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 300 milioni di euro.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti, le Province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 novembre 2013,

gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 dicembre 2013 sono individuati, per ciascuna Provincia, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 dicembre 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo e conseguente riduzione di quanto previsto all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per la parte non ancora assegnata alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici».

2. I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario *ad acta*.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia

elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2013, e 7 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003.

EMENDAMENTI

4.1

[GAETTI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

4.2

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

4.6

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Per i soli clienti domestici» aggiungere le seguenti parole: «e le utenze relative alle attività del servizio pubblico».

4.16

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In favore delle regioni confinanti con Stati esteri è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti) della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

- a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
- b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
- c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 4

4.0.1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del "marchio" come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del precedente comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto-legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile

superiore a 300 mila euro».

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di congruaggio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in congruaggio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 3, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa

onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso l'abrogazione del comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre al medesimo comma 16, aggiungere, in fine, le parole: "La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica"».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera c)».

All'articolo 61, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) quanto a 50 milioni per il 2015 e 25 milioni dal 2016, nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 16, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) alla lettera c), dopo la parola: 'produzione' sono aggiunte le seguenti: 'anche mediante impianti appartenenti a lotti di impianti definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica';

b) aggiungere in fine le seguenti parole: "I predetti parametri relativi al volume di ricavi e al reddito imponibile, nel caso di lotti di impianti di produzione di energia elettrica definiti tali all'atto della prima richiesta di connessione alla rete elettrica, si applicano in riferimento all'insieme degli

impianti appartenenti a ciascun lotto».

Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate a meccanismi di detrazione fiscale diverse da quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a favore dello sviluppo della generazione elettrica distribuita da fonti rinnovabili realizzata presso utenti finali in regime di autoconsumo sulla base delle modalità individuate con il medesimo decreto di cui al successivo comma 2».

5.6

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5.7

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

5.8

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

5.9

[CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «del quarto» con le seguenti: «dell'ottavo».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.200

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.10

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta per cento», con le seguenti: «venti per cento».

5.11

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede

periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano di incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.

5-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera *f*), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

5-quinquies. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3".

5-sexies. Oltre alle risorse di cui al precedente comma *5-quinquies*, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma *5-bis*, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al commi *5-ter*, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3».

5.12

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

- a)* innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;
- b)* esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

5.13

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

- a)* innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 1 MW di potenza;
- b)* esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica».

G5.13 (già em. 5.13)

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 5,

premessi che:

lo scambio sul posto è uno strumento disciplinato dalla Delibera ARG/elt74/08 che fino ad oggi ha garantito il diffondersi della cosiddetta "generazione distribuita" e cioè i piccoli impianti a fonte rinnovabile a copertura delle esigenze energetiche di singole famiglie e imprese;

l'energia prodotta dall'impianto viene direttamente utilizzata dal proprietario "scambiando" il valore dell'energia in eccesso immessa nella rete elettrica con quella prelevata quando l'impianto non produce;

si rende necessario innalzare la soglia di potenza degli impianti per i quali è consentito lo scambio sul posto, così da favorire una estensione dei benefici del sistema anche agli impianti più grandi che non possono più accedere agli incentivi pubblici in Conto energia e che sono comunque rivolti a coprire i consumi di un soggetto pubblico o privato;

attualmente per accedere allo SSP è necessaria la coincidenza fisica tra il punto di immissione dell'energia rinnovabile prodotta dall'impianto con quello di prelievo dalla rete del soggetto titolare dello stesso e ciò non per ragioni di tipo tecnico ma solo per mancanza di previsione normativa;

tali circostanze hanno enormemente limitato la diffusione degli impianti rinnovabili volti a soddisfare le esigenze proprie a causa delle difficoltà tecniche di costruire il proprio impianto rinnovabile sul tetto della propria casa o azienda,

impegna il Governo ad intervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con adeguati strumenti normativi che impongano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di predisporre, con urgenza, un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.

G5.13 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 5,

premessi che:

lo scambio sul posto è uno strumento disciplinato dalla Delibera ARG/elt74/08 che fino ad oggi ha garantito il diffondersi della cosiddetta "generazione distribuita" e cioè i piccoli impianti a fonte rinnovabile a copertura delle esigenze energetiche di singole famiglie e imprese;

l'energia prodotta dall'impianto viene direttamente utilizzata dal proprietario "scambiando" il valore dell'energia in eccesso immessa nella rete elettrica con quella prelevata quando l'impianto non produce;

si rende necessario innalzare la soglia di potenza degli impianti per i quali è consentito lo scambio sul posto, così da favorire una estensione dei benefici del sistema anche agli impianti più grandi che non possono più accedere agli incentivi pubblici in Conto energia e che sono comunque rivolti a coprire i consumi di un soggetto pubblico o privato;

attualmente per accedere allo SSP è necessaria la coincidenza fisica tra il punto di immissione dell'energia rinnovabile prodotta dall'impianto con quello di prelievo dalla rete del soggetto titolare dello stesso e ciò non per ragioni di tipo tecnico ma solo per mancanza di previsione normativa;

tali circostanze hanno enormemente limitato la diffusione degli impianti rinnovabili volti a soddisfare le esigenze proprie a causa delle difficoltà tecniche di costruire il proprio impianto rinnovabile sul tetto della propria casa o azienda,

impegna il Governo ad intervenire, per quanto di propria competenza, per favorire la predisposizione, con urgenza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima di potenza per l'accesso al servizio;

b) riconsiderazione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.

(*) Accolto dal Governo

5.5000

La Commissione

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «già in esercizio» con le seguenti: «in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto».

5.14

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7, e ai commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 25 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «da bioliquidi sostenibili» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dell'olio di palma,».

5.15

[ZELLER](#), [DI BIAGIO](#)

Ritirato

Al comma 7-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per un periodo massimo di», le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) dopo le parole: «15 per cento dell'incentivo» la frase da: «spettante» a: «periodo di incentivazione» è così modificata: «entro la fine del restante periodo di incentivazione».

5.20

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I distretti industriali, qualora regolarmente costituiti in base alla normativa vigente, sono considerati come unico soggetto giuridico destinato a fruire degli effetti conseguenti alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica derivanti dall'applicazione del presente articolo».

G5.100

[DLBIAGIO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

nel testo dell'articolo 5 all'esame di quest'aula, come modificato alla Camera, dopo aver disposto con il comma 7 l'abrogazione dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012 «Legge di Stabilità 2013», posto a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», al comma 7-bis introduce misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto con il citato comma 7-bis un supporto temporaneo di due anni, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per i successivi tre anni, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile dagli operatori del settore, poiché mina alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

la relazione tecnica presentata dal Governo con riguardo all'articolo 5, comma 7, asserisce il presunto incremento degli oneri effettivi sulle tariffe conseguenti alla rimodulazione degli incentivi - asserizione controvertibile alla luce del fatto che la norma abrogata lascia invariato l'impatto economico previgente, essendo invariato il numero di incentivi riconosciuti;

secondo la norma, infatti, i soli titolari di impianti esistenti al 31 dicembre 2012 possono optare tra un regime che incentiva in minor misura tutta l'energia prodotta dall'impianto e un regime che incentiva in misura più cospicua solo un ammontare contingentato di energia;

appare opportuno segnalare inoltre che il comma 7 dell'articolo 5 in oggetto, abrogando una norma entrata in vigore il 1 gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili»;

impegna il governo:

a rivedere, in tempi certi, le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-bis dell'articolo 5 del provvedimento in titolo, anche tenendo conto delle misure finora vigenti in materia, al fine di una più ampia salvaguardia del comparto di cui in premessa, che si fondi sulla tutela delle potenzialità produttive, economiche ed occupazionali dello stesso sul medio-lungo periodo - ferme restando le esigenze di contenimento della spesa complessiva per gli incentivi erogati - e al fine di garantire un'auspicata armonia normativa e procedurale con quanto sancito dalla disciplina previgente.

G5.100 (testo 2)

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nel testo dell'articolo 5 all'esame di quest'aula, come modificato alla Camera, dopo aver disposto con il comma 7 l'abrogazione dell'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012 «Legge di Stabilità 2013», posto a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», al comma 7-*bis* introduce misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto con il citato comma 7-*bis* un supporto temporaneo di due anni, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per i successivi tre anni, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile dagli operatori del settore, poiché mina alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

la relazione tecnica presentata dal Governo con riguardo all'articolo 5, comma 7, asserisce il presunto incremento degli oneri effettivi sulle tariffe conseguenti alla rimodulazione degli incentivi - asserizione controvertibile alla luce del fatto che la norma abrogata lascia invariato l'impatto economico previgente, essendo invariato il numero di incentivi riconosciuti;

secondo la norma, infatti, i soli titolari di impianti esistenti al 31 dicembre 2012 possono optare tra un regime che incentiva in minor misura tutta l'energia prodotta dall'impianto e un regime che incentiva in misura più cospicua solo un ammontare contingentato di energia;

appare opportuno segnalare inoltre che il comma 7 dell'articolo 5 in oggetto, abrogando una norma entrata in vigore il 1 gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere, in tempi certi, le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 5 del provvedimento in titolo, anche tenendo conto delle misure finora vigenti in materia, al fine di una più ampia salvaguardia del comparto di cui in premessa, che si fonda sulla tutela delle potenzialità produttive, economiche ed occupazionali dello stesso sul medio-lungo periodo - ferme restando le esigenze di contenimento della spesa complessiva per gli incentivi erogati - e al fine di garantire un'auspicata armonia normativa e procedurale con quanto sancito dalla disciplina previgente.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni volte al rilancio dell'economia italiana, introducendo tra l'altro misure volte al sostegno delle aziende italiane, particolarmente vessate dalle criticità della attuale congiuntura economica, segnatamente sul versante dei costi in materia di approvvigionamento di energia elettrica;

i sistemi efficienti di utenza (SEU) di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *t*) del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, attraverso un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale e sono realizzati all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente che provvede a metterne in parte a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;

l'attuale configurazione normativa prevede che la soglia massima della potenza installata sullo stesso sito risulti complessivamente non superiore a 20 MWe, - alla luce di quanto previsto dall'ultima rettifica emendativa avvenuta con il decreto legislativo n. 56 del 2010 - escludendo di fatto quegli impianti che sostengono maggiori costi per la produzione dell'energia;

nel contempo la normativa prevede che nei sistemi efficienti di utenza la connessione all'unità di consumo sia limitata ad un unico cliente finale, limitando di fatto le potenzialità in termini di risparmio ed efficientamento che deriverebbero dall'ampliamento a più clienti finali: tale ampliamento consentirebbe alle aziende-clienti che rientrano nei requisiti di cui alla citata normativa, di risparmiare oltre il 40 per cento del costo dell'energia elettrica, con conseguenti quanto opportuni risparmi per le realtà economiche in un momento certamente complesso;

la disciplina in materia di SEU al momento risulta ancora incerta e incompleta, necessitando pertanto di correttivi urgenti al fine di massimizzare i risparmi per le aziende, la produzione e l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile;

la possibilità di un ampliamento dei parametri di accesso al sistema consentirebbe ad un numero maggiore di impianti la possibilità di operare in siffatto regime, usufruendo dei riconoscimenti tariffari previsti dalla normativa vigente, configurandosi come uno stimolo per il rilancio economico di molti operatori oltre che una non trascurabile attrattiva per i finanziatori invogliati ad investire in energia rinnovabile nell'era post-incentivi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere, attraverso appositi interventi legislativi, la normativa in premessa prevedendo l'accesso al sistema di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *t*) del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni, anche agli impianti di produzione di energia elettrica con potenza non superiore ai 30 Mwe e installata sullo stesso sito e ulteriormente prevedendo la possibilità che la connessione all'unità di consumo sia possibile per più clienti finali.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

le strategie di sicurezza dell'approvvigionamento energetico fino ad oggi adottate dall'U.E. hanno portato ad aumentare la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di rifornimento, al fine di ridurre i rischi legati alla forte dipendenza nei confronti di Paesi esteri;

l'Italia è ancora oggi priva di una politica energetica in grado di alleggerire la forte dipendenza dalle importazioni estere; gli alti costi energetici che ne derivano stanno mettendo in seria difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del Paese, che dipende per oltre l'80%, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;

il quadro di riferimento deve essere necessariamente quello di una più generale pianificazione energetica che veda nella diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, nella costruzione e nell'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica i punti fondamentali da cui ripartire per arrivare a disporre, in tempi relativamente brevi, di energia a basso costo, al pari degli altri Paesi europei;

in Italia, la bolletta energetica è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea. Dall'allineamento dei prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei deriverebbe un risparmio annuo di circa 25 miliardi;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

l'articolo 5, del decreto in esame, che reca una serie di misure diverse per ridurre i costi dell'energia elettrica, manca di una visione strategica di lungo periodo in grado di rendere il mercato dell'energia più efficiente e competitivo;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione del Consiglio Europeo straordinario del 22 maggio 2013, è stato impegnato dal Parlamento a sollecitare la costruzione del mercato unico europeo dell'energia elettrica e del gas, al fine di sfruttare le opportunità di riduzione dei costi offerte dalle politiche di sviluppo energetico e dalle nuove tecnologie del settore;

il settore energetico è strategico per l'economia del Paese, con un giro di affari, in crescita, attorno al 20 per cento del Pil e con quasi mezzo milione di posti di lavoro creati;

impegna il Governo:

ad adottare un'azione programmatica in campo energetico, in linea con le iniziative intraprese a livello europeo, che punti ad una maggiore diversificazione delle fonti di energia e ad una conseguente riduzione della dipendenza dalla fonte fossile, ai fini di un drastico contenimento dei costi energetici a beneficio dei consumatori finali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2

[MARINELLO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(contenimento degli oneri ai cittadini derivanti dall'assicurazione obbligatoria dei professionisti)

1. Al fine di evitare maggiori oneri all'utenza, il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è prorogato al 15 agosto 2014.

2. Le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:

- a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
- b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
- c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
- d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista.;
- e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della repubblica 7 agosto 2012, n.137 è soppressa la parola: "anche"».

5.0.200

[CIOFEI](#), [GIROTTI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art.5-bis.

(Compatibilità dei titoli di efficienza energetica con le detrazioni fiscali)

1. La detrazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 344 a 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è compatibile, per le fonti rinnovabili termiche, con l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica di cui al D.M. 20 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli

occupazionali».

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.1

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

6.3

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/196/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri».

6.5

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante riduzione», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale,».

6.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

G6.100

[VACCARI](#), [CALEO](#), [DLBIAGIO](#), [PUPPATO](#), [MIRABELLI](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [SOLLO](#), [RANUCCI](#), [COMPAGNONE](#), [DALLA ZUANNA](#), [ARRIGONI](#), [MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il teleriscaldamento consente un'elevata efficienza negli usi energetici legati alla fornitura di

calore per scopi di climatizzazione;

in Italia esistono attualmente circa 150 sistemi di teleriscaldamento che complessivamente erogano meno del 4% del calore complessivamente richiesto per usi di climatizzazione;

lo sviluppo del teleriscaldamento su scala nazionale è precluso per evidenti motivi fisici ed economici; tuttavia, a livello locale e principalmente nelle zone climatiche E ed F, esso presenta potenziali di crescita interessanti;

ove adeguatamente sostenuto, il teleriscaldamento può quindi contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del settore edilizio e in generale al rilancio dell'economia nazionale;

in Italia le reti di teleriscaldamento sono, nella quasi totalità dei casi, realizzate in compatti urbani esistenti già capillarmente serviti da uno o più vettori energetici tradizionali, o in contesti in cui è presente una efficace *interfuel competition* in grado di tutelare adeguatamente i consumatori. In tali realtà il teleriscaldamento non gode di posizioni dominanti sul mercato e rappresenta invece un elemento di novità capace di fornire un servizio qualitativamente superiore a prezzi competitivi rispetto a quelli dei tradizionali sistemi di climatizzazione;

realizzato in massima parte da imprese operanti secondo logiche industriali e in un mercato concorrenziale, il teleriscaldamento beneficia attualmente di una flessibilità normativa che consente di adattare le caratteristiche tecniche e contrattuali del servizio alle specificità dei territori serviti. Gli Enti locali competenti possono infatti decidere, in base alle caratteristiche e alle esigenze del proprio territorio, se assoggettare il teleriscaldamento agli obblighi di servizio pubblico o se disciplinarlo nel più snello regime autorizzativo. Questa flessibilità normativa ha consentito sino ad ora al settore di svilupparsi nelle località maggiormente idonee, soppellendo almeno in parte alla carenza di regimi di sostegno, alle difficoltà derivanti da una eccessiva burocratizzazione delle procedure, ai tempi di rientro degli investimenti particolarmente dilatati;

il teleriscaldamento non comporta né obblighi di connessione né ostacoli alla disconnessione, e i prezzi di vendita del calore sono di norma comparabili e correlati con quelli dei più comuni sistemi di riscaldamento concorrenti localmente disponibili, tenuto conto della migliore qualità del servizio;

nei Paesi dell'Europa Occidentale il teleriscaldamento è gestito quasi ovunque in regime di libero mercato. avendo le rispettive Autorità Garanti della Concorrenza rilevato la non necessità di una regolazione dei prezzi considerata la presenza di una *interfuel competition* sufficiente a tutelare i consumatori;

considerato che:

in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha in corso una indagine conoscitiva il cui esito sarà determinante per stabilire se il settore necessita o meno di una regolazione più stringente di quella attualmente esistente,

impegna il Governo:

a dare tempestiva attuazione al Fondo di Garanzia per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento di cui all'art. 22 del D.Lgs. 28/2011;

a sostenere le possibilità di sviluppo del teleriscaldamento astenendosi dall'adottare forme di regolazione del settore del tutto premature e non consone alla particolare natura del servizio.

G6.100 (testo 2)

[VACCARI](#), [CALEO](#), [DI BIAGIO](#), [PUPPATO](#), [MIRABELLI](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [SOLLO](#), [RANUCCI](#), [COMPAGNONE](#), [DALLA ZUANNA](#), [ARRIGONI](#), [MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il teleriscaldamento consente un'elevata efficienza negli usi energetici legati alla fornitura di calore per scopi di climatizzazione;

in Italia esistono attualmente circa 150 sistemi di teleriscaldamento che complessivamente erogano meno del 4% del calore complessivamente richiesto per usi di climatizzazione;

lo sviluppo del teleriscaldamento su scala nazionale è precluso per evidenti motivi fisici ed economici; tuttavia, a livello locale e principalmente nelle zone climatiche E ed F, esso presenta potenziali di crescita interessanti;

ove adeguatamente sostenuto, il teleriscaldamento può quindi contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del settore edilizio e in generale al rilancio dell'economia nazionale;

in Italia le reti di teleriscaldamento sono, nella quasi totalità dei casi, realizzate in compatti urbani esistenti già capillarmente serviti da uno o più vettori energetici tradizionali, o in contesti in cui è presente una efficace *interfuel competition* in grado di tutelare adeguatamente i consumatori. In tali realtà il teleriscaldamento non gode di posizioni dominanti sul mercato e rappresenta invece un elemento di novità capace di fornire un servizio qualitativamente superiore a prezzi competitivi rispetto a quelli dei tradizionali sistemi di climatizzazione;

realizzato in massima parte da imprese operanti secondo logiche industriali e in un mercato concorrenziale, il teleriscaldamento beneficia attualmente di una flessibilità normativa che consente di adattare le caratteristiche tecniche e contrattuali del servizio alle specificità dei territori serviti. Gli Enti locali competenti possono infatti decidere, in base alle caratteristiche e alle esigenze del proprio territorio, se assoggettare il teleriscaldamento agli obblighi di servizio pubblico o se disciplinarlo o nelPambito del più snello regime autorizzativo. Questa flessibilità normativa ha consentito sino ad ora al settore di svilupparsi nelle località maggiormente idonee, soppell'endo almeno in parte alla carenza di regimi di sostegno, alle difficoltà derivanti da una eccessiva burocratizzazione deUe procedure, ai tempi di rientro degli investimenti particolarmente dilatati;

il teleriscaldamento non comporta né obblighi di connessione né ostacoli alla disconnessione, e i prezzi di vendita del calore sono di norma comparabili e correlati con quelli dei più comuni sistemi di l'iscaldamento concorrenti localmente disponibili, tenuto conto della migliore qualità del servizio;

nei Paesi dell'Europa Occidentale il teleriscaldamento è gestito quasi ovunque in regime di libero mercato. avendo le rispettive Autorità Garanti della Concorrenza rilevato la non necessità di una regolazione dei prezzi considerata la presenza di una *interfuel competition* sufficiente a tutelare i consumatori;

considerato che:

in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha in corso una indagine conoscitiva il cui esito sarà determinante per stabilire se il settore necessita o meno di una regolazione più stringente di quella attualmente esistente,

impegna il Governo:

a dare tempestiva attuazione al Fondo di Garanzia per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento di cui all'art. 22 del D.Lgs. 28/2011;

a sostenere le possibilità di sviluppo del teleriscaldamento.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione

identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.».

1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[MARINO LUIGI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7.1000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 7 sopprimere il comma 1-ter;

all'articolo 12-ter comma 1, capoverso 17-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

«1) sopprimere le parole: "è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo,";

2) sostituire le parole: "150 milioni di euro" con le seguenti: "100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali', non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata"»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «pagamento dei debiti», aggiungere le seguenti: «commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data,»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «enti beneficiari», aggiungere le seguenti: «e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13»;

all'articolo 18 sopprimere il comma 9-bis;

all'articolo 25 sostituire il comma 11-sexies con il seguente:

«11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere dei Ministri per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, a utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del

Fondo per lo sviluppo e la coesione.»;

all'articolo 46 comma 1-bis, sopprime il secondo periodo.

Consequentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazione:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015,» *con le seguenti:* «42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 107,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015,»;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «per l'anno 2013,» *aggiungere le seguenti:* «e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014,» *e sostituire le parole:* «quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;» *con le seguenti:* «quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;»;

c) *al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:*

«d-ter) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;»;

all'articolo 46 comma 1-quinquies, sopprimere le parole: «, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno»;

all'articolo 56-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio»;

b) *al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato».

L'articolo 56-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 56-ter. - (Piani di azionariato) - 1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero, della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa, ed individuano le opportune misure normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione della Repubblica italiana a partire dai piani di azionariato.»;

all'articolo 57-bis, comma 2, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1, paria 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014,» *con le seguenti:* «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri».

G7.100

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, contiene disposizioni relative a finanziamenti agevolati nei confronti di imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire

l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato;

in particolare la norma contiene una nuova formulazione dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la quale dispone circa la possibilità che - attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo - possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata; considerando altresì che:

in riferimento agli articoli 7 ed 8 si ritiene di dover segnalare, quando non stigmatizzare, l'operato del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, in materia di cooperazione internazionale;

nonostante da anni, tutti gli attori della politica italiana - comprese tutte le forze che sostengono l'attuale esecutivo - abbiano più volte evidenziato la necessità urgente di una riforma complessiva del settore, puntualmente si assiste a modifiche parziali - e non di sistema - delle norme vigenti, volte solo a tamponare situazioni di non funzionalità sinora riscontrate;

il gruppo parlamentare Movimento 5 stelle ha, in diverse occasioni, segnalato tale problematica, in particolare durante i lavori della Commissione Affari Esteri - vista la mancata presentazione di un disegno di legge governativo in materia, al quale sta seguendo l'inerzia della maggioranza in commissione - cercando ripetuta mente di richiamare l'attenzione degli esponenti del governo sulla necessità di intraprendere una riforma strutturale della normativa relativa alla cooperazione internazionale;

impegna il Governo:

a porre tempestivamente in essere ogni azione volta a chiarire la volontà di ridisciplinare la cooperazione internazionale in modo organico.

G7.100 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, contiene disposizioni relative a finanziamenti agevolati nei confronti di imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato;

in particolare la norma contiene una nuova formulazione dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la quale dispone circa la possibilità che - attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo - possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata; considerando altresì che:

in riferimento agli articoli 7 ed 8 si ritiene di dover segnalare, quando non stigmatizzare, l'operato del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, in materia di cooperazione internazionale;

nonostante da anni, tutti gli attori della politica italiana - comprese tutte le forze che sostengono l'attuale esecutivo - abbiano più volte evidenziato la necessità urgente di una riforma complessiva del settore, puntualmente si assiste a modifiche parziali - e non di sistema - delle norme vigenti, volte solo a tamponare situazioni di non funzionalità sinora riscontrate;

il gruppo parlamentare Movimento 5 stelle ha, in diverse occasioni, segnalato tale problematica, in particolare durante i lavori della Commissione Affari Esteri - vista la mancata presentazione di un disegno di legge governativo in materia, al quale sta seguendo l'inerzia della maggioranza in commissione - cercando ripetuta mente di richiamare l'attenzione degli esponenti del

governo sulla necessità di intraprendere una riforma strutturale della normativa relativa alla cooperazione internazionale;

impegna il Governo a valutare la possibilità di azioni volte a chiarire la volontà di ridisciplinare la cooperazione internazionale in modo organico.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Partenariati)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis - *(Partenariati)*. 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e

successive modificazioni.

3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

EMENDAMENTI

9.1

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sostituire le parole: «sono tenuti», con la seguente: «devono».

9.2

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nell'ambito delle predette procedure, ove si accertino ritardi ingiustificati nell'adozione degli atti di competenza degli enti territoriali, i funzionari responsabili del procedimento, sono soggetti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di altra e diversa sanzione disciplinare, alla sospensione da tre giorni a tre mesi in proporzione all'entità del danno provocato all'ente territoriale».

9.3

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «possono intervenire», con le seguenti: «devono intervenire».

9.4

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Respinto

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «anche attraverso la nomina di un commissario straordinario», aggiungere le seguenti: «nominato tra un componente della amministrazione pubblica,».

9.7

[D'ALÌ](#)

Ritirato

All'articolo 9, al comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al terzo periodo, le parole: «il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al terzo periodo, le parole: «il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.200

[BLUNDO](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «apposita convenzione» con le seguenti: «apposito schema di convenzione»;*

b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Lo schema di convenzione contenente le linee di indirizzo di cui al presente comma è resa pubblica anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri competenti, dell'Anci, delle Regioni e degli Enti locali interessati, al fine di acquisire le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi quarantacinque giorni e sono valutate, ai fini della definitiva proposta di convenzione, entro centoventi giorni dalla costituzione del tavolo tecnico».

9.8

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Ritirato

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «riscontrate», sopprimere la seguente: «eventualmente».

9.9

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, in fine, sostituire le parole: «uno o più commissari ad acta», con le seguenti: «un commissario ad acta che deve essere individuato nell'ambito del personale dell'ente inadempiente, al quale non deve essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.».

9.10

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "di saldo", sono soppresse».

ARTICOLO 9-BIS INTRODOTTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9-bis.

(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: «attuatrici» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

9-bis.200

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

G9-bis.100

[SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

PIL Italia. Nel 2012 il Pil italiano è diminuito del 2,4%, scendendo nel Mezzogiorno del 3,2% e approfondendo la flessione già registrata l'anno precedente (-0,6%), con un calo superiore di oltre un punto rispetto al Centro-Nord (-2,1%);

PIL pro-capite. In termini di Pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2012 è sceso al 57,4% del valore del Centro Nord, con un Pil pro capite pari a 17.263 euro. In valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 25.713 euro, risultante dalla media tra i 30.073 euro del Centro-Nord e i 17.263 del Mezzogiorno;

Crollo dei consumi. I consumi delle famiglie meridionali sono stati duramente colpiti, arrivando a ridursi nel 2012 del 4,8%, a fronte del -3,8% delle regioni del Centro-Nord;

Deserto industriale al sud. Il crollo della produzione e degli investimenti industriali ha comportato una forte diminuzione degli occupati nel settore: -95,2 mila unità pari al -10,5% tra il 2008 e il 2012, contro -7,3% del Centro-Nord.

Rischio sottosviluppo. Il Sud è ormai a forte rischio di desertificazione industriale, con la conseguenza che l'assenza di risorse umane, imprenditoriali e finanziarie potrebbe impedire all'area meridionale di agganciare la possibile ripresa e trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente;

Disoccupazione al sud. Delle 506 mila persone che in Italia hanno perso il posto di lavoro, ben 301 mila sono residenti nel Mezzogiorno;

Giovani, laureati e inattivi. Il tasso di occupazione femminile è fermo al Sud al 23,6%. I diplomati e i laureati nel Mezzogiorno presentano tassi di occupazione (rispettivamente 31,3% e 48,7%) decisamente più contenuti di quelli del resto del Paese (rispettivamente 56% e 71%). Nel 2012 i giovani Neet (Not in education, employment or training) hanno raggiunto 3 milioni 327 mila con un aumento rispetto al 2007 di circa 540 mila unità. Di questi, quasi 2 milioni sono donne (58% circa) ed 1 milione 850 mila si trovano al Sud;

Donne nel Mezzogiorno. Su 1 milione 850 mila inattivi meridionali, 1 milione e 32 mila sono donne, praticamente 2 su 3;

Laureati via dal Sud Italia. In dieci anni, dal 2001 al 2011 sono migrate dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord 1.313 mila persone, di cui 172 mila laureati. In più sono emigrati all'estero 180 mila meridionali, di cui 20 mila laureati;

Pendolari del lavoro. In risalita anche i pendolari di lungo raggio, che lavorano al Centro-Nord pur mantenendo la residenza al Sud. Nel 2012 i pendolari hanno superato quota 155 mila;

Famiglie a rischio povertà. In Italia un milione e 725 mila famiglie si trovavano nel 2012 al di sotto della soglia di povertà assoluta, con un aumento di 750 mila unità rispetto al 2007: nel Centro-Nord erano assolutamente povere circa 930 mila famiglie del Centro-Nord, a fronte di circa 790 mila famiglie del Mezzogiorno;

valutato che è necessario un Piano complessivo e definitivo per il Paese attraverso la mobilitazione di tutte le energie del Mezzogiorno d'Italia, come volano per l'intero sistema Italia, con visione d'insieme e di durata pluriennale in termini di economia, lavoro e infrastrutture;

considerato che è fondamentale agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno in quanto la mancata occupazione delle donne di qualsiasi età costituisce un freno evidente allo sviluppo della società meridionale;

stimato che vanno promosse iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo;

esaminato che è essenziale ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno che sconta tassi superiori a quelli della parte più sviluppata del Paese e che quindi pone le imprese del Sud in un livello di gap concorrenziale rispetto a quelle del centro-nord;

analizzato che esistono comunque tante realtà industriali e tanti distretti produttivi nel sud che

rappresentano scommesse vinte dalla imprenditoria meridionale alle quali si può consentire di essere competitive attraverso la concessione di agevolazioni per gli utili d'impresa reinvestiti, la deducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, la agevolabilità degli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile;

osservato che sono comunque necessari programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria;

verificato che nell'ambito della una crisi che ha colpito tutta l'impresa, la priorità dell'imprenditore è quella di far fronte agli impegni con i propri fornitori e in seconda istanza con il fisco che quindi dovrebbe avere un approccio più dialogante con i creditori;

preso atto che in assenza di infrastrutture adeguate qualsiasi forma di imprenditoria sana nel Mezzogiorno sarebbe comunque penalizzata dalla mancanza dei raccordi stradali e ferroviari fondamentali al collegamento con i Corridoi europei, rilevato che essi stessi scontano un ritardo nella realizzazione nei territori meridionali;

impegna il Governo

ad adottare un Nuovo Piano per il Mezzogiorno che abbia una visione d'insieme e di durata pluriennale; in particolare:

a valutare misure che consentano ai datori di lavoro che incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti di ogni età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la concessione, per gli anni 2014, 2015, 2016, di un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta sia concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta sia concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decada qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro siano integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione. Alle donne lavoratrici sia riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro;

a valutare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, l'adozione di un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano deve essere finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano disponga altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente;

a valutare, ai fini della riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, l'istituzione presso il

Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo siano finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotti, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale. Il ministro dello sviluppo economico sia delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti;

a valutare che la parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva sia esente dalle imposte sui redditi per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea;

a valutare una modifica all'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) al fine di premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, che preveda che gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provveda al monitoraggio degli oneri anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni;

a valutare, al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime siano autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, sia delegato ad indicare le modalità di attuazione del presente comma;

a valutare la concessione ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali nelle comunità montane e nei comuni ricadenti in area di parco naturale ubicati nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sia attribuito un credito d'imposta. Il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non sia cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Si considerino agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire. Il credito d'imposta sia commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assuma il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità: a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo; b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunichi telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta sia consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta sia rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni si applichino anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato sia versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico siano individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. L'efficacia delle disposizioni sia subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

a valutare l'adozione di misure che prevedano che gli importi rateizzati concedibili alle imprese

dalla Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi;

a valutare che per la concessione dei crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"»;

a valutare la predisposizione di un intervento per le infrastrutture che risolva il ritardo del Mezzogiorno rispetto al resto d'Europa, secondo le indicazioni date dalla UE per la realizzazione dei Corridoi europei che si prolungano sino in Italia e i necessari raccordi autostradali ai Corridoi dalle varie province del Sud.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Romano e D'Onghia

(**) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9-BIS

9-bis.0.1

[MAURO GIOVANNI](#), [SCAVONE](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 9-bis** aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Giovani laureati nel Mezzogiorno)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014,

4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.2

[BILARDI](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 9-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per agevolare l'occupazione femminile nel Mezzogiorno)

1. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Alle donne lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il con testuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e

delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per ranno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.3

[MAURO GIOVANNI](#), [SCAVONE](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 9-bis** aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(*Under 35 nel Mezzogiorno*)

1. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume

il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, a 120 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2014-

2016».

9-bis.0.4

[MAURO GIOVANNI](#), [SCAVONE](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 9-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per rafforzare le linee di intervento dei Piani operativi regionali già in vigore per il rafforzamento delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno)

1. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni. Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Per il contenimento della spesa pubblica e l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.5

[SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 9-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno)

1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo.

2. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

3. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

4. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

5. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

7. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.6

[SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 9-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Detassazione degli utili reinvestiti a favore delle imprese del Sud)

1. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per, consumi intermedi sostenuta, dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

5. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.7

[SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 9-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Misure per la deducibilità degli interessi passivi per le imprese del Mezzogiorno)

1. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi

sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter* comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2010, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2013-2016, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2014, in 20 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 le regioni, entro il 31 marzo 2014 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea».

9-bis.0.8

[SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 9-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*ter*.

(Crediti d'imposta regionali)

1. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale".

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

**ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 10.

(Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei

terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. L'offerta di accesso alla rete *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.2

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dopo le parole: "le antenne" sono inserite le seguenti: "gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica";

b-ter) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività di installazione, di modifica e di ampliamento degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica e non sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, possono, entro sei mesi dalla medesima data, presentare domanda di riconoscimento dell'abilitazione, corredata di documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, presso le competenti Camere di Commercio;

b-quater) all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il periodo: "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa vigente" è soppresso».

10.5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla lettera n), dopo le parole: "essere utilizzati tramite tale dispositivo", inserire le seguenti: "qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica"».

10.6

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti».

G10.100

[MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia tra le quali particolare importanza rivestono le misure per il sostegno alle imprese e quelle per il potenziamento dell'agenda digitale italiana;

malgrado ciò alcune modifiche intervenute alla Camera hanno ridotto i fondi dedicati alla diffusione della banda larga mettendo seriamente in forse la possibilità di attuare il piano nazionale finalizzato all'eliminazione del *digital divide* entro il 2014 che avrebbe significato la copertura con banda larga ad almeno 2 megabite dell'intera cittadinanza, attraverso lo stanziamento di fondi pubblici per un ammontare, inizialmente stabilito, di 150 milioni di euro;

la decurtazione intervenuta alla Camera che ammonta a 20,75 milioni andrà ad incidere in particolare sulla eliminazione del digital divide al Centro Nord mentre rimarrà sostanzialmente invariato lo stanziamento di 100 milioni destinato alle regioni del Sud;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa volta a ripristinare i fondi del Piano Nazionale banda larga Italia ed evitare così ogni ulteriore rinvio nell'eliminazione del *digital divide*.

(*) Accolto dal Governo

G10.101

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Approvato

Il Senato,

esaminato l'atto Camera 1248-A, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

premesso che:

un settore cruciale per la crescita di tutto il Paese è quello dei servizi telefonici ed in questo provvedimento sono completamente assenti misure in questo ambito, soprattutto volte a colmare l'immotivato squilibrio provocato dalla tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

se da un lato tale tassa è particolarmente sfavorevole per l'utenza di telefonia in abbonamento e genera un carico fiscale irragionevole, dall'altra i soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana ad oggi non sono tenuti a versare un contributo annuale in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia;

l'abolizione di questa tassa potrebbe colmare lo squilibrio esistente attraverso la contribuzione di soggetti che, operando formalmente al di fuori del territorio italiano, si avvantaggiano non poco dal presente stato di cose, poiché da un lato forniscono servizi di comunicazione elettronica sul territorio italiano, essendo di fatto svincolati da molte delle regole vigenti in Italia nel settore, dall'altro, godendo, per le stesse ragioni, di un regime fiscale favorevole, che, di nuovo, costituisce una condizione asimmetrica a svantaggio degli operatori di telecomunicazione radicati sul territorio, non sono in grado di «restituire» all'Italia, in termini fiscali, il valore, diretto e indiretto, generato attraverso la vendita di servizi di comunicazione e dei correlati proventi pubblicitari, spesso molto ingente;

attualmente la tassa di concessione governativa grava sulle utenze mobili dei privati per 5,16 euro/mese e per le utenze delle aziende, dei professionisti, dei commercianti per 12,91 euro/mese;

il beneficio della soppressione di questa tassa anacronistica (nasceva negli anni '90 come tassa sul lusso, ed ora il telefonino non è sicuramente più un lusso) sarebbe quindi diretto per i cittadini;

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di abolire la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* D. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, al contempo prevedendo sistemi di contribuzione da parte dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana.

G10.102

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Il Senato,

esaminato l'A.S. 974, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,
premesso che:

un settore cruciale per la crescita di tutto il Paese è quello dei servizi telefonici ed in questo provvedimento sono completamente assenti misure in questo ambito, soprattutto volte a colmare l'immotivato squilibrio provocato dalla tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

se da un lato tale tassa è particolarmente sfavorevole per l'utenza di telefonia in abbonamento e genera un carico fiscale irragionevole, dall'altra i soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana ad oggi non sono tenuti a versare un contributo annuale in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia;

l'abolizione di questa tassa potrebbe colmare lo squilibrio esistente attraverso la contribuzione di soggetti che, operando formalmente al di fuori del territorio italiano, si avvantaggiano non poco dal presente stato di cose, poiché da un lato forniscono servizi di comunicazione elettronica sul territorio italiano, essendo di fatto svincolati da molte delle regole vigenti in Italia nel settore, dall'altro, godendo, per le stesse ragioni, di un regime fiscale favorevole, che, di nuovo, costituisce una condizione asimmetrica a svantaggio degli operatori di telecomunicazione radicati sul territorio, non sono in grado di «restituire» all'Italia, in termini fiscali, il valore, diretto e indiretto, generato attraverso la vendita di servizi di comunicazione e dei correlati proventi pubblicitari, spesso molto ingente;

attualmente la tassa di concessione governativa grava sulle utenze mobili dei privati per 5,16 euro/mese e per le utenze delle aziende, dei professionisti, dei commercianti per 12,91 euro/mese;

il beneficio della soppressione di questa tassa anacronistica (nasceva negli anni '90 come tassa sul lusso, ed ora il telefonino non è sicuramente più un lusso) sarebbe quindi diretto per i cittadini;

impegna il Governo:

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di abolire la tassa di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, al contempo prevedendo sistemi di contribuzione da parte dei

soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 10

10.0.1

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Condivisione e coubicazione delle infrastrutture)

1. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi pre-esistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi tra l'altro pozzetti, cavi dotti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, lo stesso operatore ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)

1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti parole: «90 milioni».

Conseguentemente:

All'articolo 18, comma 9, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «55 milioni».

11.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G11.4

Al comma 1 sostituire le parole: «quarantacinque milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti parole: «novanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016»

Conseguentemente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 45 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014-2016.

G11.4 (già em. 11.4)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#),

[GAMBARO, STEFANO](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 11, premesso che:

da vari anni assistiamo alla riduzione sistematica delle risorse destinate alla cultura in generale e al cinema in particolare;

il ridimensionamento di tali risorse, per il settore cinematografico, vanifica il sostegno pubblico che tutti i Paesi europei riconoscono al cinema e alla cultura;

i tagli operati alle risorse, in questo specifico settore culturale, rischiano di bloccare completamente le attività dell'intera filiera cinematografica, dalla produzione alla distribuzione, dall'esercizio alla promozione, con gravissime ricadute anche sull'occupazione di centinaia di migliaia di lavoratori;

il cinema è arte ed è preciso compito e dovere di uno Stato civile difenderla e promuoverla in tutte le sue forme;

un uso distorto della programmazione da parte delle emittenti televisive, che trasmettono quotidianamente decine di pellicole cinematografiche, ledono pesantemente, sottraendo importanti risorse e proventi al settore cinema nel suo complesso, l'intero settore con il suo vasto ed esteso indotto;

l'articolo 11 in esame proroga i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge finanziaria 2008, per il solo anno 2014 e in un limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, misura che risulta largamente insufficiente, sia dal punto di vista dell'estensione temporale che dell'entità delle risorse messe a disposizione,

impegna il Governo a prevedere nella legge di stabilità 2014:

a) la proroga, per almeno un ulteriore biennio (2015-2016), dei crediti di imposta per la produzione e la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e commi da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) un aumento contestuale del tetto di spesa a novanta milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

G11.4 (testo 2)

[PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, STEFANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 11, premesso che:

da vari anni assistiamo alla riduzione sistematica delle risorse destinate alla cultura in generale e al cinema in particolare;

il ridimensionamento di tali risorse, per il settore cinematografico, vanifica il sostegno pubblico che tutti i Paesi europei riconoscono al cinema e alla cultura;

i tagli operati alle risorse, in questo specifico settore culturale, rischiano di bloccare completamente le attività dell'intera filiera cinematografica, dalla produzione alla distribuzione, dall'esercizio alla promozione, con gravissime ricadute anche sull'occupazione di centinaia di migliaia di lavoratori;

il cinema è arte ed è preciso compito e dovere di uno Stato civile difenderla e promuoverla in tutte le sue forme;

un uso distorto della programmazione da parte delle emittenti televisive, che trasmettono quotidianamente decine di pellicole cinematografiche, ledono pesantemente, sottraendo importanti risorse e proventi al settore cinema nel suo complesso, l'intero settore con il suo vasto ed esteso indotto;

l'articolo 11 in esame proroga i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge finanziaria 2008, per il solo anno 2014 e in un limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, misura che risulta largamente insufficiente, sia dal punto di vista dell'estensione temporale che dell'entità delle risorse messe a disposizione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nella legge di stabilità 2014:

- a) la proroga, per almeno un ulteriore biennio (2015-2016), dei crediti di imposta per la produzione e la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e commi da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) un aumento contestuale del tetto di spesa per ciascun anno del triennio 2014-2016.

(*) Accolto dal Governo

G11.100

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

V. testo 2

Il Senato

premesso che:

la cultura costituisce, prima di tutto, un diritto fondamentale dei cittadini e da questo principio discende la responsabilità pubblica di sostenerne lo sviluppo e la diffusione e di porre le politiche culturali al centro di un'idea di crescita sociale, civile ed economica del Paese;

alla luce della grave crisi economica occorre attrarre nuove risorse private nel settore della cultura perché, come dimostrato dall'esperimento degli incentivi fiscali per il cinema, se ben congegnate, queste risorse possono diventare vitali per lo sviluppo del settore e, al contempo, portare allo Stato risorse maggiori di quelle a cui rinuncia;

per promuovere mecenatismo e sponsorizzazioni è necessario ripensare e armonizzare l'intero settore delle defiscalizzazioni, principale strumento di attrazione degli investimenti privati, semplificare le procedure amministrative e sburocratizzare le piccole liberalità individuali;

il Fondo Unico dello Spettacolo che la legge 12 novembre 2011 n.133 aveva stabilizzato in 411 milioni di euro per il triennio 2012/2014, è stato ridotto dalla Legge di Stabilità 2013 di 21 milioni di euro per il corrente esercizio;

impegna il Governo:

a reintegrare, nel corso del presente anno finanziario, il taglio di 21 milioni di euro del Fondo Unico dello Spettacolo avvenuto con Legge di Stabilità 2013,

a ripensare e armonizzare le defiscalizzazioni finalizzate al settore culturale,

a semplificare le procedure amministrative e sburocratizzare le piccole liberalità individuali per promuovere mecenatismo e sponsorizzazioni.

G11.100 (testo 2)

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premesso che:

la cultura costituisce, prima di tutto, un diritto fondamentale dei cittadini e da questo principio discende la responsabilità pubblica di sostenerne lo sviluppo e la diffusione e di porre le politiche culturali al centro di un'idea di crescita sociale, civile ed economica del Paese;

alla luce della grave crisi economica occorre attrarre nuove risorse private nel settore della cultura perché, come dimostrato dall'esperimento degli incentivi fiscali per il cinema, se ben congegnate, queste risorse possono diventare vitali per lo sviluppo del settore e, al contempo, portare allo Stato risorse maggiori di quelle a cui rinuncia;

per promuovere mecenatismo e sponsorizzazioni è necessario ripensare e armonizzare l'intero settore delle defiscalizzazioni, principale strumento di attrazione degli investimenti privati, semplificare le procedure amministrative e sburocratizzare le piccole liberalità individuali;

il Fondo Unico dello Spettacolo che la legge 12 novembre 2011 n.133 aveva stabilizzato in 411 milioni di euro per il triennio 2012/2014, è stato ridotto dalla Legge di Stabilità 2013 di 21 milioni di euro per il corrente esercizio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

reintegrare, nel corso del presente anno finanziario, il taglio di 21 milioni di euro del Fondo Unico dello Spettacolo avvenuto con Legge di Stabilità 2013,
ripensare e armonizzare le defiscalizzazioni finalizzate al settore culturale,
semplificare le procedure amministrative e sburocratizzare le piccole liberalità individuali per promuovere mecenatismo e sponsorizzazioni.

(*) Accolto dal Governo

G11.101

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento proroga il credito d-imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico;

il cinema è da una parte un potente strumento culturale e dall'altra un comparto lavorativo importante con effetti moltiplicativi per le economie locali nelle quali si insedia;

le risorse destinate al comparto cinematografico sono insufficienti per rispondere alle esigenze del settore e vengono ulteriormente decurtate nei prossimi anni;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, congrue risorse finanziarie destinate alla promozione e al sostegno del settore cinematografico, quantificabili nella cifra di 90 milioni di euro annui.

G11.101 (testo 2)

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento proroga il credito d-imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico;

il cinema è da una parte un potente strumento culturale e dall'altra un comparto lavorativo importante con effetti moltiplicativi per le economie locali nelle quali si insedia;

le risorse destinate al comparto cinematografico sono insufficienti per rispondere alle esigenze del settore e vengono ulteriormente decurtate nei prossimi anni;

impegna il Governo ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, congrue risorse finanziarie destinate alla promozione e al sostegno del settore cinematografico.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11 11.0.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici)

1. Per il periodo di imposta 2014, alle imprese produttrici di prodotti fonografici è riconosciuto un credito di imposta complessivo nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Conseguentemente all'articolo 61:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti parole: "Bitumi di petrolio euro 37, 188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti parole: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

11.0.4

[SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 11** aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Crediti di imposta disposti con leggi regionali)

1. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale".

3. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

11.0.200

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Semplificazioni per lo spettacolo dal vivo)

1. Al Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppino entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo."

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppino entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo."

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola "licenze" sono aggiunte le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività."».

ARTICOLO 11-BIS INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali)

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012,

sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11-bis.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo 11-bis con il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Misure economiche di natura compensativa alle Televisioni Locali*) - 1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui sopra si provvede mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n.174.».

11-bis.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali*) - 1. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 90,682 milioni di euro nel 2013, 105,7 milioni di euro nel 2014 e 110,2 milioni di euro nel 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-bis.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.

2. Ai relativi oneri, pari a novanta milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede, per la parte eccedente la copertura finanziaria già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011,

adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con le modalità stabilite nel medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2011.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

11-bis.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento»,

11-bis.6

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, viene quantificata, per l'anno 2013, in 127 milioni di euro. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro, equivalenti al totale dei tagli lineari effettuati sul Fondo dell'emittenza locale per gli anni 2012 (20 milioni di euro) e 2013 (30 milioni di euro), si provvede mediante una quota del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

G11-bis.100

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate sul fondo in favore dell'emittenza locale previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati anche a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti;

considerate le numerose questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali rimaste irrisolte dopo il completamento del passaggio al sistema digitale;

considerato l'Ordine del Giorno 9/5025/4 approvato dalla Camera dei Deputati pressoché all'unanimità (480 voti favorevoli, 3 contrari) il 22 marzo 2012,

considerato che:

la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61, prevedeva una riduzione delle risorse spettanti al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per 19 milioni nel 2013 e 7,4 milioni nel 2014;

tale riduzione, sia pure soppressa in commissione, è l'ultima di una serie che ha portato il contributo complessivo destinato al settore da 150 milioni di euro annui nel 2008-2009 ad una cifra attorno ai 50 milioni a decorrere dal 2013;

impegna il Governo:

a varare, nella Legge di Stabilità 2014, norme a tutela del fondo per l'emittenza locale istituito dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, recuperando tutti i tagli effettuati e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a decorrere dal 2014, in linea con quanto già erogato negli anni 2008-2009;

ad adottare un provvedimento di urgenza al fine di recuperare i tagli, pari a 50 milioni di euro, per

il 2013;

a consentire alle tv locali, già autorizzate in analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali, privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Scalia, D'Ambrosio Lettieri, Scilipoti, Floris, Perrone e Comaroli

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 11-BIS

11-bis.0.1

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 11-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

(Abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti per discoteche e locali da ballo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo è abrogato e nel secondo periodo le parole: "Per quelli", sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti";

c) nella tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nell'allegata tabella C, al punto 1, le parole: "qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni di euro». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

EMENDAMENTO

12.1

[BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [PEPE](#), [ENDRIZZI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 12-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12-bis.

(Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: «quotate» sono inserite le seguenti: «nonché delle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

EMENDAMENTI

12-bis.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere l'articolo.

12-bis.3

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle società che» sopprimere la parola: «non».

12-bis.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «non» e alla lettera b), capoverso 5-quater, sostituire la parola: «GI» con le seguenti: «Fermo restando il limite di compenso stabilito dal comma 5-bis, comprensivo di parte fissa e di parte variabile, gli».

12-bis.7

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: «non può comunque essere superiore al», inserire le seguenti: «cinquanta per cento del»;

a-ter) al comma 5-ter) dopo le parole: «non può comunque essere superiore al», inserire le

seguenti: «cinquanta per cento del».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 12-BIS

12-bis.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-bis**, è aggiunto il seguente:

«Art.12-ter.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto della normativa comunitaria, le Regioni e le Province a statuto speciale il cui territorio insediato, in base ai dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore al 5 per cento e la cui superficie al di sopra dei 1600 metri sul livello del mare supera il 50 per cento, possono prevedere all'interno dei propri ordinamenti il divieto di esercizio dell'attività commerciale nel verde agricolo e/o alpino, nonché limitarlo nelle zone produttive destinate prioritariamente all'insediamento delle attività produttive».

ARTICOLO 12-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12-ter.

(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12-TER

12-ter.0.1

[RUTA](#), [PIGNEDOLI](#), [VERDUCCI](#), [BERTUZZI](#), [FERRARA ELENA](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [ALBANO](#), [VALENTINI](#), [TARQUINIO](#), [DALLA TOR](#), [PERRONE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [CARDIELLO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Istituzione della Lega ippica italiana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituita la Lega ippica italiana, di seguito denominata «LIPPIT», associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro con sede in Roma presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla cui vigilanza è sottoposta, per promuovere e favorire il rilancio dell'attività ippica nazionale, basata sulla riqualificazione etica e sportiva

2. La LIPPIT è l'unico soggetto riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposto all'organizzazione ed alla regolamentazione dell'Ippica in Italia, nonché a rappresentare l'attività ippica italiana in campo internazionale.

3. Alla LIPPIT sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. In sede di prima applicazione lo Statuto della LIPPIT è deliberato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti, che definisce ed assicura anche:

a) la composizione degli organi statutari garantendo la piena rappresentanza alle società di corse e società di gestione degli ippodromi, agli allevatori/proprietari di trotto e galoppo ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, presieduto e composto da persone indicate dal Presidente della Corte dei conti;

b) il contributo obbligatorio annuale per l'iscrizione alla LIPPIT e i criteri di classificazione degli ippodromi;

c) le priorità per l'elaborazione dei piani pluriennali per l'allevamento e per la predisposizione della convenzione pluriennale con le società di gestione;

d) il codice etico di settore;

e) le regole per il funzionamento della giustizia sportiva anche ai sensi della legge n. 280 del 2013 nonché l'inquadramento dei giudici sportivi al fine di garantire la piena separazione tra controllati e controllori, assicurando le condizioni per la effettiva autonomia degli addetti al controllo disciplinare delle corse».

Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: «11», inserire la seguente: «12-ter,» e sostituire le parole: «40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «40,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;

b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

«d-ter) quanto a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 218».

12-ter.0.200

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis* In caso di assunzione presso microimprese o piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, la durata del periodo di prova è di almeno novanta giornate di effettivo lavoro salvo maggiore periodo fissato dai contratti collettivi. Nel caso di part-time verticale o ciclico o comunque che preveda periodi di sospensione del lavoro durante il periodo di prova, i novanta sono proporzionalmente ridotti"».

12-ter.0.201

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis* Nei casi di sospensione legale del rapporto di lavoro per maternità, malattia, infortunio che comportano un'assenza continuativa dal lavoro per almeno 20 giorni di lavoro effettivo il periodo di apprendistato è sospeso e la sua durata è proporzionalmente prorogata"».

12-ter.0.202

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

1. Al comma 4-*bis* del comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: "Il limite di cui al primo periodo non si applica se tra un contratto a tempo determinato e un successivo contratto a tempo determinato trascorrono più di 24 mesi. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente non viene considerata interruzione il rapporto di lavoro esplicito in aziende di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto"».

12-ter.0.203

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

"b-*bis*) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;

b-ter) interruzione del rapporto di lavoro nel settore della pesca a causa del fermo pesca dovuto ad obblighi di legge, per fine della stagionalità"».

12-ter.0.204

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " A far data dal 1 settembre 2013, la somma di cui al primo periodo non è dovuta in caso di trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato stipulati prima del 31 dicembre 2012"».

12-ter.0.205

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

12-ter.0.206

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

12-ter.0.207

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Istituzione della Consulta tecnica per la promozione del settore ippico).

1. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Consulta tecnica per la promozione del settore ippico, di seguito denominata "Consulta", con il compito di assicurare il coordinamento e la gestione unitaria delle politiche pubbliche per la tutela del cavallo, per l'incremento delle razze equine e per la promozione dello sviluppo del settore ippico e la salvaguardia dell'occupazione nel medesimo settore.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le norme concernenti i compiti, il funzionamento e le modalità di costituzione della Consulta, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

3. La Consulta di cui al presente articolo è composta:

a) dal presidente, designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza dagli operatori del settore ippico e dai concessionari di giochi;

b) da dodici rappresentanti degli operatori del settore ippico, nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, così suddivisi:

1) due componenti in rappresentanza dei proprietari, uno per il trotto e uno per il galoppo;

2) due componenti in rappresentanza degli allevatori, uno per il trotto e uno per il galoppo;

3) due componenti in rappresentanza degli allenatori, uno per il trotto e uno per il galoppo;

4) due componenti in rappresentanza dei gestori di ippodromi;

5) due rappresentanti del "sella", di cui uno designato dagli allevatori e uno designato dalla

Federazione Italiana Sport Equestri - FISE;

6) due componenti in rappresentanza dei professionisti, di cui uno per i fantini del galoppo e uno per i guidatori del trotto.

4. I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dalle singole categorie di appartenenza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti della Consulta è riconosciuto il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

5. La Consulta di cui al presente articolo svolge i seguenti compiti:

a) redige il proprio statuto entro un mese dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2;

b) redige la "Carta etica del benessere del cavallo" affinché tutte le attività si svolgano nel rispetto del benessere animale;

c) vigila sull'anagrafe degli equidi di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009;

d) vigila sui libri genealogici di razza;

e) provvede alla stesura dei regolamenti tecnici delle corse di cavalli;

f) mantiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni esterne per l'organizzazione delle medesime corse;

g) definisce il calendario delle corse e si occupa della loro programmazione televisiva e della contrattazione dei relativi diritti;

h) verifica il possesso dei requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva dei soggetti responsabili delle società di gestione degli ippodromi nonché dei proprietari, degli allevatori, dei guidatori o fantini e degli allenatori dei cavalli e degli altri soggetti operanti nel settore ippico ed equestre;

i) verifica il possesso dei requisiti tecnici e patrimoniali degli ippodromi e delle relative società di gestione;

l) approva il codice etico del settore ippico e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva nel medesimo settore;

m) pone all'attenzione del presidente ogni questione inerente il settore ippico, proponendo le possibili risoluzioni;

n) esprime parere sulle nomine e sull'operato della Commissione scientifica antidoping istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. La Consulta esprime, con metodo democratico, parere vincolante sulle proposte del presidente sulle materie di cui al comma 6.

7. Il presidente della Consulta è il responsabile dell'organizzazione e della gestione operativa e contabile della Consulta e cura ed approva:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;

c) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

d) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

e) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;

f) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la

tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

g) la corretta gestione dell'anagrafe degli equidi detenendone le relative banche dati;

h) la tenuta dei libri genealogici di razza e detiene in proprio il libro genealogico del cavallo da sella italiano;

i) il mantenimento dei rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli affinché quest'ultima, nell'ambito della propria attività istituzionale, si interfacci a sua volta con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

8. Il presidente della Consulta, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse su base ippica e formula proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di:

a) modificare le modalità e le caratteristiche delle scommesse, nonché ai fini dell'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica. Sui provvedimenti che apportano modifiche alle modalità e alle caratteristiche delle scommesse su base ippica è acquisito il parere vincolante della Consulta;

b) destinare una quota della raccolta delle scommesse ippiche a sostegno del montepremi;

c) ridefinire la disciplina della ripartizione della raccolta delle scommesse ippiche, in particolare prevedendo per le scommesse "Quartè" e "Quintè" l'assegnazione di vincite di consolazione o l'introduzione di un sistema di *jackpot* e individuando modalità per rilanciare le scommesse a quota fissa, elevando la percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata "*payout*";

d) unificare i totalizzatori nazionale e locali per una più corretta gestione delle scommesse ippiche.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse già destinate all'ASSI, soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

12-ter.0.208

[BENCINI](#), [CATALEO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 12-ter**, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater*.

(*Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196*)

1. All'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "L'orario normale di lavoro è fissato in 35 ore settimanali";

b) al comma 2, le parole: "fino a 36, oltre 36 e fino a 40 ore settimanali", sono sostituite con le seguenti: "fino a 35 ore settimanali"».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA

Articolo 13.

(*Governance dell'Agenda digitale Italiana*)

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia

presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete *internet*» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze,» sino alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «, altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche,»;

c) all'articolo 21, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti»;

d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;

e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

f) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del

direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.».

2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

13.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprime l'articolo.

13.3

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

13.5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, dopo le parole: «della cabina di regia» inserire le seguenti parole: «e della struttura di missione».

13.6

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, una relazione sul quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati, del loro stato di avanzamento e delle tempistiche previste per la piena attuazione e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'Agenda digitale».

13.8

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «è istituito», inserire le seguenti parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.9

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «organismo consultivo permanente composto» inserire le seguenti parole: «a titolo gratuito».

13.11

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Ritirato

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato, quarto periodo, sostituire le parole: «esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università», con le seguenti parole: «soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream nei settori scientifico-disciplinari di scienze matematiche ed informatiche e di ingegneria dell'informatica, così come descritti nell'allegato A del decreto del MIUR del 4 ottobre 2000».

13.12

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Ritirato

Al comma 1, nel comma 2 ivi richiamato aggiungere, infine, il periodo seguente: «I componenti del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana esercitano il loro ruolo consultivo a titolo gratuito».

13.13

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è apportata la modificazione seguente:

a) alla lettera f), dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete internet" sono inserite le seguenti parole: "nel zone rurali, nonché"».

13.14

[LANZILLOTTA](#), [MARINO LUIGI](#), [D'ONGHIA](#)

Ritirato

Al comma 1-bis, premettere il seguente:

«01-bis. Il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale di cui al comma 1 può emanare direttive con cui fissa gli obiettivi che devono essere raggiunti dalle amministrazioni pubbliche e i termini, anche intermedi, entro i quali tali obiettivi devono essere raggiunti. In caso di

inerzia delle amministrazioni competenti, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine individuato, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario, attiva tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati, anche esercitando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

13.16

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.18

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è così modificata:

«b) all'articolo 20, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole da « altresì, fatte salve» sino a « istituzioni scolastiche »;

2) dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione», *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio".

c) alla lettera f) le parole: «130 unità», sono sostituite dalle seguenti: «196 unità», successivamente è inserita la seguente frase: «incluse le unità previste dal trasferimento di cui al punto e-bis)».

2. Dopo il comma 2-*quater* aggiungere il seguente:

«2-*quinques*. Agli oneri derivanti dal comma 2 lettera e-bis) valutati in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-*bis* (Tabacchi lavorati), articolo 39-*Duodecies*, è aggiunto il seguente Capo:

"TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ACCISE

Capo III-*ter*.

CARTINE E FILTRI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

Art. 39-*Terdecies*.

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2 Si intendono per:

a) 'cartine per sigarette' i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) 'filtri per sigarette' i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 'Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico'».

Art. 39-Quaterdecies.

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette"».

13.21

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera f), capoverso, sostituire le parole: «limite massimo di 130 unità» con le seguenti: «limite massimo di 100 unità».

G13.100

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone tra l'altro, norme in materia di semplificazione di quanto previsto dal titolo II del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, in tema di vigilanza e funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché misure in favore dell'internazionalizzazione delle PMI;

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'I CE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l'*International Trade Hub* - Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la *Trade Facilitation*», che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;

a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura «in house» di RetItalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;

sarebbe auspicabile, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti, capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, valutare ipotesi di integrazione di Retitalia Internazionale Spa nella struttura della Pubblica amministrazione, intese come soluzioni più economiche e meno rischiose per l'integrità del patrimonio informativo messo a disposizione della Ex Ice nel corso degli anni;

appare ulteriormente opportuno segnalare che nella legge di stabilità 2013 è stato previsto un incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia pari a dieci milioni di euro per l'anno 2013;

in data 13 dicembre 2012 nell'ambito della discussione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato accolto alla Camera dei Deputati l'ordine del giorno n.9/5626/33 che impegnava il Governo a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di procedere all'integrazione di tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia internazionale Spa nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia;

il suindicato impegno veniva rinnovato dal Governo in data 21 dicembre 2012 nell'ambito della discussione della legge di stabilità con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/5534-*bis*-B/36 nella cui premessa veniva evidenziato che alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013 alle risorse dell'Ice-Agenzia «sarebbe ipotizzabile che parte di quelle risorse potesse essere utilizzata al fine di garantire il mantenimento di quel patrimonio di know-how ed expertise rappresentato dalla società RetItalia Internazionale Spa e messo al servizio della Pubblica amministrazione»;

appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, Retitalia Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all'Ice-agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratori della Società

impegna il Governo a predisporre eventuali interventi volti a tutelare i lavoratori di Retitalia Internazionale SPA anche attraverso un'eventuale integrazione del personale della società in House nelle strutture della pubblica amministrazione al fine di salvaguardare le conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati e garantire una opportuna continuità operativa segnatamente sul versante della integrazione ed interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con i sistemi esterni.

(*) Accolto dal Governo

G13.101

[MIRABELLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

le misure di semplificazione amministrativa contenute nel provvedimento in esame, unitamente a quelle relative all'implementazione dell'Agenda digitale, rappresentano un terreno fondamentale per lo sviluppo del nostro paese;

in tale ambito da anni operano e collaborano con la Amministrazioni Pubbliche numerosi soggetti che svolgono a titolo professionale attività di intermediazione amministrativa, quali agenzie di pratiche amministrative, professionisti iscritti agli albi professionali e riconosciuti dalla legge n. 4 del 2013, nonché associazioni di categoria delle imprese;

le agenzie di pratiche amministrative svolgono una vasta attività nel campo dell'invio telematico di pratiche e documenti alla pubblica Amministrazione, e qualora opportunamente sostenute dall'azione legislativa e di governo, potrebbero rendere ancora più efficace l'opera di digitalizzazione dei servizi della P.A., anche razionalizzando e riducendo i costi sia per la pubblica amministrazione che per l'utenza interessata;

per ottenere positivi e visibili risultati in questa direzione occorre ampliare il novero dei canali di accesso, al fine di semplificare e accelerare in particolare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa attraverso delega esercitata tramite procura in capo a agenzie di pratiche amministrative per conto terzi, fermo restando che la fase di controllo finale dei procedimenti resta in capo alla pubblica Amministrazione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di procedere, sentiti i soggetti e le Amministrazioni interessate, alla istituzione della figura del «Procuratore Telematico» con potere di rappresentanza per

la gestione degli adempimenti, garantendone accesso a servizi e piattaforme tecnologiche.

(*) Accolto dal Governo

G13.102

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

l'informatizzazione degli uffici giudiziari rappresenti una condizione indispensabile per assicurare un servizio giustizia realmente efficace e sottolineata l'esigenza di finanziare in maniera adeguata un programma di informatizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore della informatizzazione della giustizia di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione sia informatica che telematica.

G13.102 (testo 2)

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

l'informatizzazione degli uffici giudiziari rappresenti una condizione indispensabile per assicurare un servizio giustizia realmente efficace e sottolineata l'esigenza di finanziare in maniera adeguata un programma di informatizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore della informatizzazione della giustizia, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione sia informatica che telematica.

(*) Accolto dal Governo

G13.103

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», premesso che:

il provvedimento in esame, al capo II, reca «Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana», a tal fine anche novellando i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti in materia di digitalizzazione;

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 all'articolo 1, comma 2, prevedeva che il Ministro dell'interno emanasse un decreto per

stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 1, prevedeva l'emanazione di un decreto per stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 4, prevedeva un regolamento per il complessivo riordino del sistema statistico nazionale, con rafforzamento dell'indipendenza professionale dell'ISTAT e il miglioramento del suo assetto organizzativo. da emanare entro il 17 marzo 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 4, comma 1, prevedeva che presso il Ministero dello sviluppo economico fosse pubblicato un «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata» delle imprese e dei professionisti entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 3, prevedeva che fosse emanato un decreto per stabilire l'accesso delle CCIAA e l'aggiornamento al registro delle imprese entro il 17 febbraio 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 7, comma 3 prevedeva l'emanazione di un decreto per l'invio in forma telematica della certificazione medica dei figli per la fruizione dei congedi parentali entro il 30 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e con le azioni intraprese dai principali Paesi europei che si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGN), è quanto mai doveroso che il nostro Paese preveda misure che intervengano nel settore del digitale, essendo uno dei pochi nei quali all'investimento corrisponde un ritorno di Pil, ma è a dir poco inutile se non vengono rispettate i termini degli adempimenti previsti;

impegna il Governo:

ad adempiere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle scadenze temporali tuttora non rispettate previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di digitalizzazione.

G13.103 (testo 2)

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», premesso che:

il provvedimento in esame, al capo II, reca «Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana», a tal fine anche novellando i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti in materia di digitalizzazione;

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 all'articolo 1, comma 2, prevedeva che il Ministro dell'interno emanasse un decreto per stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 1, prevedeva l'emanazione di un decreto per stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 3, comma 4, prevedeva un regolamento per il complessivo riordino del sistema statistico nazionale, con rafforzamento dell'indipendenza professionale dell'ISTAT e il miglioramento del suo assetto organizzativo. da emanare entro il 17 marzo 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 4, comma 1, prevedeva che presso il Ministero dello sviluppo economico fosse pubblicato un «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata» delle

imprese e dei professionisti entro il 19 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 3, prevedeva che fosse emanato un decreto per stabilire l'accesso delle CCIAA e l'aggiornamento al registro delle imprese entro il 17 febbraio 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

il medesimo decreto, all'articolo 7, comma 3 prevedeva l'emanazione di un decreto per l'invio in forma telematica della certificazione medica dei figli per la fruizione dei congedi parentali entro il 30 giugno 2013. Tale scadenza non è stata rispettata;

in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e con le azioni intraprese dai principali Paesi europei che si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (NGN), è quanto mai doveroso che il nostro Paese preveda misure che intervengano nel settore del digitale, essendo uno dei pochi nei quali all'investimento corrisponde un ritorno di Pil, ma è a dir poco inutile se non vengono rispettate i termini degli adempimenti previsti;

impegna il Governo ad adempiere alle scadenze temporali tuttora non rispettate previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di digitalizzazione.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13-bis.

(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

13-bis.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13-BIS

13-bis.0.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

14.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: "è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".

1-ter. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica"».

14.4

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis* All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione".».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO

L'ARTICOLO 14

14.0.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Semplificazione dell'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"9. Gli *account* e servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio *account* anche tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato."

2. Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività)

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile».

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16.

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici».

ARTICOLO 16-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 16-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati

pubbliche)

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime»;

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo».

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti: «conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,»;

b) al comma 6, le parole: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;

c) al comma 7, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti»;

d) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste erogate» sono aggiunte le seguenti: «, nonché avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

«15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome».

EMENDAMENTI

17.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 17, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il *dossier* farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione"».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 7, le parole: "i contenuti del FSE e" sono sostituite con le seguenti: "i contenuti del FSE e del *dossier* farmaceutico nonché"»

17.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dal decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,";

b) alla lettera e) il capoverso 15-ter è sostituito dal seguente:

"*15-ter*. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali.";

c) alla lettera e) il capoverso 15-quinquies è sostituito dal seguente:

"*15-quinquies*. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale"».

17.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso 15-quater, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta dati a fini di programmazione sanitaria nazionale».

ARTICOLO 17-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*10-bis*. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia,

sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o simili o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G17-bis.100

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 17-*bis* del provvedimento, che modifica l'ordinamento del Poligrafico dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1966, n.559, nella parte relativa alle lavorazioni di sua competenza, prevede che sono considerati, tra l'altro, carte-valori «i prodotti realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o simili o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni»;

la previsione comporta una doppia problematica: 1) l'impiego di carte filigranate non può essere di per se stesso elemento qualificante di una carta valori, se non inserito in un contesto qualificante quale la stampa attraverso appropriate tecniche di sicurezza; esistono infatti in commercio carte da lettera filigranate che non per questo sono considerate carte valori; 2) la disposizione in esame sembra voler adombrare la possibilità di superare le norme comunitarie in materia di concorrenza e di appalti ampliando a dismisura le fattispecie sulle lavorazioni speciali e riservate di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici) relativo ai Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali è prevista la chiamata diretta o la gara informale;

l'ampliamento oltre il dovuto delle lavorazioni secretate e del concetto di carte valori può comportare ricorsi in sede comunitaria per violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza e sugli appalti.

impegna il Governo

In sede di applicazione delle modifiche all'articolo 2 della legge alla legge 13 luglio 1966, n. 559 apportate dall'articolo 17-*bis* del provvedimento in esame, a non considerare le carte filigranate e gli altri materiali speciali utilizzati nelle lavorazioni sensibili, quali elementi da soli in grado di classificare un documento come «carte valore» se non abbinate a necessarie ed essenziali «tecniche di sicurezza» quali le misure, le disposizioni, le tipologie di stampa;

a vigilare sulle modalità con le quali il Poligrafico dello Stato spa bandisce i propri appalti, al fine di impedire violazioni delle regole comunitarie e conseguenti ricorsi.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G17-bis.101

[TARQUINIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

la città di Foggia annovera sin dal 1936, tra i siti industriali storici, uno degli stabilimenti dell'attuale Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, società a capitale interamente pubblico;

tale stabilimento ha alle proprie dipendenze circa 400 unità, tra operai ed impiegati addetti al funzionamento ed alla gestione degli impianti di produzione di carte e targhe;

la stampa delle ricevute di gioco è stata da sempre affidata al Poligrafico e da oltre sei anni i quasi due terzi di questa produzione viene realizzata presso lo stabilimento di Foggia, dove 40 unità lavorative sono impiegate su tre turni per la suddetta lavorazione;

il Consiglio di Stato con sentenza del 24 maggio 2013 ha concesso alla società Lottomatica la possibilità di potersi svincolare dall'accordo con il Poligrafico per la fornitura degli scontrini del Gioco del Lotto;

la perdita di questa produzione, comprometterebbe anche l'attività della storica macchina «continua» dove sono attualmente impiegate altre 40 unità lavorative;

tenuto conto che:

l'articolo 17-*bis*, introdotto dalla Camera dei Deputati, nel DDL 974 di conversione del decreto legge n. 69 del 31 giugno 2013, oggi in esame dall'aula del Senato, ha disciplinato i criteri generali per la delle carte-valori, prevedendo che rientrano nelle stesse, le ricevute di introiti realizzate con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni.

Impegna il Governo, a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a mantenere, nello stabilimento di Foggia la produzione delle ricevute di introiti realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari in grado di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni, garantendo al contempo gli attuali livelli occupazionali.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 17-*TER* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17-*ter*.

(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese).

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-*bis*, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-*quater*. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica

dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 18.

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle

infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancellò Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre 2013.

7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2012, n. 119.

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-*bis* a 4-*novies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-*sexies* del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-*sexies*.

8-quater. Le risorse previste dal comma 8-*ter* sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-*quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-*quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo

di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili».

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio. La società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.

11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

18.200

[SCIBONA](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

18.201

[SCIBONA](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano gli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e viarie, nonché il miglioramento dei servizi ferroviari regionali».

18.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,» nonché sopprimere l'ultimo periodo.

18.202

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Valle d'Aosta» inserire le seguenti: «, il ripristino della tratta ferroviaria Alcamo-Trapani, via Milo».

18.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#), [GIBIINO](#)

Ritirato

Al comma 2 dopo le parole: «ponti e gallerie» inserire le seguenti: «asse autostradale Ragusa-Catania».

18.203

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ponti e gallerie» inserire le seguenti: «il ripristino del ponte crollato sulla linea Caltagirone-Gela».

18.3

[CIOFFI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

18.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera» con le seguenti: «sono utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera, ad esclusione dei lotti relativi al tratto autostradale A12 - Tor de' Cenci.»

18.6

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «15 dicembre 2013» con le seguenti: «15 Marzo 2014».

18.9

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «almeno».

18.10

[SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a» con la seguente: «almeno»

18.11

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a 100 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg."».

18.12

[SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «fino a 100 milioni» con le seguenti: «130 milioni».

18.13 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 8, sostituire le parole: «agli interventi del piano di messa in sicurezza di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,» con le seguenti: «a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

18.14

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che preveda anche l'eventuale compensazione dei costi relativi ad interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica, già sostenuti ed accertati in sede di Conferenza unificata».

18.16

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Piano di cui al presente comma finanzia, per i soli edifici scolastici, anche gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93».

18.18

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

All'articolo 18, al comma 8-ter, dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali», aggiungere le parole: «nonché degli immobili ad uso scolastico di proprietà della provincia o dei Comuni, compresi quelli destinati alla scuola d'infanzia».

18.20

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 8-quater, è infine aggiunto:

«Le risorse di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno cui sono sottoposti gli enti locali beneficiari dei finanziamenti per gli anni 2013 e 2014.

La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2013 mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo».

18.21

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 8-sexsies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi," sono inserite le seguenti: ", se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,"».

Conseguentemente, all'articolo 61, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: »17« inserire le seguenti: ", 18, comma 8-septies," e sostituire le parole: "a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014," con le seguenti: "a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,2 milioni di euro per l'anno 2014,";

b) dopo la lettera d-bis aggiungere la seguente:

"d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

18.22

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

«8-septies. Ai fini del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese in conto capitale effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, necessarie per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

8-octies. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 8-septies, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

18.23 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

1. Al comma 8-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

18.24

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di 100 milioni di euro con le seguenti: l'importo di 200 milioni di euro.

Conseguentemente i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro annui per l'anno 2014.

18.25

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «, ristrutturazione e nuova costruzione» con le seguenti: «e ristrutturazione».

18.204

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e WIFI, nonché», inserire le seguenti: «di riqualificazione energetica degli edifici»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».

18.205

[LANZILLOTTA](#), [MARINO LUIGI](#), [DLBIAGIO](#)

Ritirato

Al comma 9, al quarto periodo, le parole: «I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

18.27

[BARANI](#)

Ritirato

Al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

«sostituire le parole: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" con le parole: "I comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti" e dopo le parole: "le richieste di Contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." aggiungere il seguente periodo: "Le richieste di contributo vengono finanziate riservando una quota massima pari al 10 per cento dell'importo complessivo alle domande presentate dai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

18.28

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «5.000 abitanti» ovunque ricorrano con le seguenti: «15.000 abitanti».

18.29

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 9, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 200.000 euro, per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, e non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000, per i Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti. Il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente».

18.30

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 9 sopprimere le parole: «inferiore a 500.000 euro e».

18.32

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro» con le seguenti: «non può essere inferiore a 200.000 euro e maggiore di 600.000 euro».

18.33

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «non può essere inferiore a 500.000 euro» con le seguenti: «non può essere inferiore a 100.000 euro».

18.206

[PERRONE](#), [GASPARRI](#), [ZIZZA](#), [LIUZZI](#), [TORRISI](#), [BRUNI](#), [GENTILE](#), [AIELLO](#), [AMORUSO](#), [FAZZONE](#), [MUSSOLINI](#), [CALIENDO](#), [VICECONTE](#), [BRUNO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [SCOMA](#), [IURLARO](#)

Ritirato

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme assegnate ai Comuni non sono computabili nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei medesimi».

18.38

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali della stessa tipologia di quelli definiti dal precedente comma 9, è autorizzato un ulteriore importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ed inferiore a 50.000 abitanti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2. I criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi sono gli stessi di quelli previsti dal comma 9 e sono disciplinati con il medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato dal comma stesso».

18.36

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro a decorrere dal 2014. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-septies.

9-quater. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.

9-quinquies. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-ter.

9-sexies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.

9-septies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.37

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 9-bis inserire i seguenti:

«9-ter. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed

enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma *9-bis*, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

18.39

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 10.

18.42

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 13, sopprimere le parole da: «250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma.

Per le finalità di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n.113.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

18.43

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«*13-bis.* Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", all'articolo 1, punto V, delle "Linee guida di programmazione forestale", di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed alle previsioni del Programma quadro per il settore forestale (PQSF), per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, sono finanziati gli interventi e le azioni dei piani forestali regionali per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone d'intesa con le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi.

13-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma *13-quater*.

13-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.45

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è emanato entro il 31 dicembre 2013».

G18.100

[VACCARI](#), [PEZZOPANE](#), [BROGLIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

il provvedimento in esame ha come finalità la messa in atto di misure volte al rilancio dell'economia italiana, tra cui possono ben rientrare quelle volte alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico nella ristrutturazione degli edifici;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ha opportunamente esteso l'agevolazione del 65 per cento anche agli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale;

tale misura agevolativa del 65 per cento non può che, essere considerata aggiuntiva e non alternativa rispetto alla generale misura agevolativa del 50 per cento prevista per tutti gli interventi di adeguamento sismico degli edifici siti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla zona sismica nella quale gli edifici oggetto di intervento di adeguamento antisismico ricadono;

il riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 deve intendersi unicamente come riferimento all'atto normativo iniziale con il quale sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, restando ovviamente inteso che è in capo alle regioni, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa nazionale, la competenza e il compito di procedere, nel corso del tempo, all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei comuni rientranti delle medesime zone;

infine, che nelle more dell'aggiornamento di tali elenchi, deve senz'altro ritenersi ricompreso nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale anche il territorio di quei comuni che, pur non essendo ancora classificati come ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati tuttavia ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative volte ad estendere la misura agevolativa del 65 per cento per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nel territorio dei comuni che, pur non essendo ancora ricompresi nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

ad estendere tali interventi di adeguamento sismico per le costruzioni site nei comuni colpiti

dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, così come da decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, integrato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

G18.100 (testo 2)

[VACCARI](#), [PEZZOPANE](#), [BROGLIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame ha come finalità la messa in atto di misure volte al rilancio dell'economia italiana, tra cui possono ben rientrare quelle volte alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico nella ristrutturazione degli edifici;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ha opportunamente esteso l'agevolazione del 65 per cento anche agli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale;

tale misura agevolativa del 65 per cento non può che, essere considerata aggiuntiva e non alternativa rispetto alla generale misura agevolativa del 50 per cento prevista per tutti gli interventi di adeguamento sismico degli edifici siti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla zona sismica nella quale gli edifici oggetto di intervento di adeguamento antisismico ricadono;

il riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 deve intendersi unicamente come riferimento all'atto normativa iniziale con il quale sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, restando ovviamente inteso che è in capo alle regioni, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa nazionale, la competenza e il compito di procedere, nel corso del tempo, all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei comuni rientranti delle medesime zone;

infine, che nelle more dell'aggiornamento di tali elenchi, deve senz'altro ritenersi ricompreso nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale anche il territorio di quei comuni che, pur non essendo ancora classificati come ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati tuttavia ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative volte ad estendere la misura agevolativa del 65 per cento per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nel territorio dei comuni che, pur non essendo ancora ricompresi nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

estendere tali interventi di adeguamento sismico per le costruzioni site nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, così come da decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, integrato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

(*) Accolto dal Governo

G18.101

[BARANI](#), [CALEO](#), [BONDI](#), [MARTINI](#), [CHITI](#), [VERDINI](#), [MATTEOLI](#), [MARCUCCI](#), [NENCINI](#), [MAZZONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato il numero considerevole di eventi sismici che hanno investito la regione Toscana negli ultimi mesi;

rivelati l'entità dei danni che i suddetti sciame sismici, spesso dalla considerevole durata, come

avvenuto in particolare nella aree della Lunigiana e della Garfagnana, hanno provocato ad edifici sia pubblici che privati;

tenuto conto che a seguito delle scossa di magnitudo 5.2 del 21 giugno, di quella di magnitudo 4.4 del 30 giugno, di quelle di magnitudo 4.2 e 4.5 del 7 luglio ne sono seguite circa una ventina di magnitudo superiore a 2;

visto che a partire dal 2011 sono state diverse le calamità naturali di vario genere che hanno flagellato la regione Toscana che si è quindi vista costretta a più riprese a stanziare fondi per la messa in sicurezza della zone coinvolte e per la relativa successiva ricostruzione;

considerato che a seguito del terremoto in Lunigiana e Garfagnana, verificatosi lo scorso 21 giugno, è stato dichiarato lo Stato d'emergenza nelle zone colpite dal sisma;

rilevato che i vincoli imposti dal patto di stabilità rischiano di determinare lentezze e lungaggini dovute a problemi inerenti alla capacità di spesa degli enti territoriali coinvolti a tutti i livelli per quanto attiene la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree colpite dal sisma dello scorso 21 giugno;

tenuto conto che ad oggi, alla luce degli ingenti danni riportati a seguito del su citato sisma, non ci sono garanzie circa la possibilità che gli edifici pubblici come scuole e ospedali o che i luoghi destinati al culto, riprendano le rispettive attività a pieno regime in tempi brevi, per le difficoltà di carattere economico in capo alle autorità territoriali competenti;

impegna il governo a valutare una ipotesi normativa prospettante che le risorse destinate dalla Regione Toscana, anche attraverso la contrazione di mutui, per fare fronte alle esigenze finanziarie seguite a fenomeni sismici in aree in cui è stato proclamato lo Stato d'emergenza a partire dal 1° gennaio 2013, siano sottratte ai vincoli rinvenienti dal patto di stabilità sia in termini di impegno che in termini di spesa.

(*) Accolto dal Governo

G18.102

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 18 istituisce un fondo per la realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale:

premesso che:

la strada statale 434 Transpolesana (SS 434), che collega Verona a Rovigo, è una delle arterie principali di penetrazione alla città di Verona ed è inserita nella legge obiettivo quale infrastruttura strategica nazionale;

l'asse viario, con sezione a quattro corsie, ha una lunghezza di oltre 80 chilometri e inizia a Verona, allacciandosi alla Tangenziale Sud-Est, tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A 13) per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

al completamento dell'arteria viaria mancano pochi Km del l'ultimo pezzo di collegamento tra l'autostrada A4 e la città di Verona e tale mancanza crea un imbuto al traffico di penetrazione alla città. Gli elevatissimi volumi di traffico, le lunghissime attese alle intersezioni, i conseguenti livelli di congestione e inquinamento, hanno dato origine a numerose e ripetute forme di protesta presso le Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali, lamentando i disagi, l'invivibilità e la

pericolosità delle vie che interessano una vasta e popolosa zona della città.

sia l'apertura dello svincolo di interconnessione con l'A/13, avvenuta nel 2007, sia la prevista apertura del raccordo autostradale con l'autostrada Valdastico sud, collocano la «Transpolesana» tra le arterie di primaria importanza nell'area Nord Est;

il completamento del collegamento fra la strada statale 434 «Transpolesana» e la via Basso Acquar, nel comune di Verona, riveste un'importanza strategica fondamentale, non solo per decongestionare la zona sud della città, ma anche e soprattutto per la funzione sovracomunale di distribuzione del traffico veicolare da e per la Tangenziale Sud ai grandi centri intermodali e alla contigua Autostrada A4;

il prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è compreso nel Piano investimenti ANAS 2007-2011 e precisamente nella sezione area di inseribilità dell'allegato A «Elenco opere infrastrutturali di nuova realizzazione per l'anno 2007 con proiezione programmatica fino al 2011» per un costo di circa 46.150.000,00 euro;

l'alta incidentalità che caratterizza la strada statale e i ripetuti disagi lamentati dai cittadini rendono indispensabile l'adozione di misure urgenti, di carattere straordinario, che possano garantire l'immediato finanziamento dell'ultimo tratto di collegamento della strada statale n. 434, oltre l'autostrada A4, fino alla città di Verona;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini della realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18.

G18.102 (testo 2)

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 18 istituisce un fondo per la realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale:

premesso che:

la strada statale 434 Transpolesana (SS 434), che collega Verona a Rovigo, è una delle arterie principali di penetrazione alla città di Verona ed è inserita nella legge obiettivo quale infrastruttura strategica nazionale;

l'asse viario, con sezione a quattro corsie, ha una lunghezza di oltre 80 chilometri e inizia a Verona, allacciandosi alla Tangenziale Sud-Est, tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A 13) per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

al completamento dell'arteria viaria mancano pochi Km del l'ultimo pezzo di collegamento tra l'autostrada A4 e la città di Verona e tale mancanza crea un imbuto al traffico di penetrazione alla città. Gli elevatissimi volumi di traffico, le lunghissime attese alle intersezioni, i conseguenti livelli di congestione e inquinamento, hanno dato origine a numerose e ripetute forme di protesta presso le Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali, lamentando i disagi, l'invivibilità e la pericolosità delle vie che interessano una vasta e popolosa zona della città.

sia l'apertura dello svincolo di interconnessione con l'A/13, avvenuta nel 2007, sia la prevista apertura del raccordo autostradale con l'autostrada Valdastico sud, collocano la «Transpolesana» tra le arterie di primaria importanza nell'area Nord Est;

il completamento del collegamento fra la strada statale 434 «Transpolesana» e la via Basso Acquar, nel comune di Verona, riveste un'importanza strategica fondamentale, non solo per decongestionare la zona sud della città, ma anche e soprattutto per la funzione sovracomunale di distribuzione del traffico veicolare da e per la Tangenziale Sud ai grandi centri intermodali e alla contigua Autostrada A4;

il prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è compreso nel Piano investimenti ANAS 2007-2011 e precisamente nella sezione area di inseribilità dell'allegato A «Elenco opere infrastrutturali di nuova realizzazione per l'anno 2007 con proiezione programmatica fino al 2011» per un costo di circa 46.150.000,00 euro;

l'alta incidentalità che caratterizza la strada statale e i ripetuti disagi lamentati dai cittadini rendono indispensabile l'adozione di misure urgenti, di carattere straordinario, che possano garantire l'immediato finanziamento dell'ultimo tratto di collegamento della strada statale n. 434, oltre l'autostrada A4, fino alla città di Verona;

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative ai fini della realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18.

(*) Accolto dal Governo

G18.103

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S.);

premesso che:

l'articolo 18 del suddetto decreto include tra le misure da finanziare con apposita delibera Cipe, da emanarsi nei successivi 45 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli;

tale linea rappresenta l'anello strategico di congiungimento tra tutte le altre linee cittadine tra cui la linea 6 attualmente in fase di completamento. Tuttavia, i lavori di tale ultima linea sono attualmente fermi ed il cantiere di «Arco Mirelli» è stato posto sotto sequestro dalla Procura che ha avviato un procedimento per accertare le responsabilità circa i fatti accaduti in data 04/03/2013, quando untala dello storico Palazzo Guevara di Bovino alla Riviera di Chiaia è crollata;

si apprende dal giornale il Mattino.it del 06/06/13 che le analisi effettuate nelle zone limitrofe al cantiere sotto sequestro, dalla Società Austriaca Texpolr incaricata dal Comune e d8.11'Ansaldo per fare il punto della situazione, ha riscontrato l'esistenza di fenomeni di scarsa densità del suolo indice di dissesto idrogeologico, già in precedenza denunciato da tecnici incaricati dai residenti: « A nostro giudizio, il dilavamento, che ha raggiunto un angolo del palazzo di sinistra, potrebbe creare una situazione di pericolo a causa di tutti i lavori pesanti che sono in corso. Vi chiediamo di considerare questa come una situazione molto grave: di prendere precauzioni immediate sui lavori pesanti e di prendere in considerazione un lavoro di fortificazione del suolo prima di tutto» così si legge nella relazione;

considerato che:

i lavori di scavo sotterraneo realizzati per la linea 6 della metropolitana di Napoli che interessano un tratto della Riviera di Chiaia che, come indica lo stesso nome, si presenta attiguo alla zona costiera del lungomare Caracciolo, hanno generato secondo quanto riscontrato dai tecnici specializzati intervenuti su incarico dei residenti, un vero e proprio disastro idrogeologico sul quale dovrà pronunciarsi la Magistratura;

nelle more del procedimento giudiziario in corso occorre farsi carico di tutelare quella parte della popolazione residente nella zona interessata scongiurando l'eventualità del verificarsi di ulteriori atti

gravi in una zona peraltro di alto valore storico e culturale per i palazzi e le chiese presenti;

tanti sono i vuoti e le carenze in tutto l'iter dei lavori: dal progetto, all'appalto, all'ATI ai segnali premonitori del crollo. Nel mese di gennaio 2013 si verifica una perdita d'acqua tra le paratie 16 e 17 del cantiere della metropolitana, alcuni giorni dopo il pavimento di un locale commerciale sito nei pressi del civico 72 scende di circa 4 cm, causando un allagamento. Le autorità intervenute accertano l'accaduto e l'ingegnere tecnico responsabile dell'Ansaldo al momento dichiara ai presenti essersi trattato di un evento generato da un loro errore rientrante però nei parametri di sicurezza;

i lavori sono stati effettuati dalla società Ansaldo Sts e dall'Associazione temporanea di Imprese subappaltante composta da Paolo De Luca Costruzioni S.r.l. (mandataria) Costrade S.p.A, Consorzio Stabile Infrastrutture, MN. Metropolitana di Napoli S.p.a. che a sua volta ha subappaltato ad altre ditte parte dei lavori, tra cui la «Trevi Sfg Inc Spa per Napoli» facente parte del gruppo Impregilo, tristemente noto in Campania e non solo;

la gravità degli eventi accaduti e l'incertezza che attanaglia i residenti della zona circa la corretta realizzazione o meno degli interventi attuati fin ora e di quelli da attuare nel prossimo futuro in una situazione così delicata e così instabile dal punto di vista idrogeologico, alla luce dei gravi fatti accaduti che per una fortuita circostanza non hanno causato ben più gravi conseguenze, richiede un intervento del massimo organo esecutivo anche in virtù del dato che le opere in questione sono state finanziate dallo stesso Governo;

impegna il Governo:

ad intervenire per verificare attraverso propri tecnici il rispetto delle normative sia in fase di predisposizione del progetto che dell'affido dell'appalto, accertando che siano stati assolti correttamente da parte dei soggetti responsabili - Ditta appaltatrice, Comune di Napoli e Comitato Scientifico all'uopo costituito - tutti gli obblighi di controllo e monitoraggio per la sicurezza degli abitanti della zona interessata, valutando altresì se il progetto sia rispondente a tutti i parametri di legge, considerato anche che il progetto iniziale prevedeva in quel tratto una linea di superficie, progetto successivamente modificato dopo l'affido dell'appalto ad Ansaldo STS con l'avallo del Comune, introducendo l'intervento fortemente invasivo delle stazioni sotterranee peraltro vicinissime tra loro, laddove un efficiente linea tranviaria avrebbe potuto essere di gran lunga più consona e di rapida ultimazione.

G18.103 (testo 2)

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S.);

premesso che:

l'articolo 18 del suddetto decreto include tra le misure da finanziare con apposita delibera Cipe, da emanarsi nei successivi 45 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli;

tale linea rappresenta l'anello strategico di congiungimento tra tutte le altre linee cittadine tra cui la linea 6 attualmente in fase di completamento. Tuttavia, i lavori di tale ultima linea sono attualmente fermi ed il cantiere di «Arco Mirelli» è stato posto sotto sequestro dalla Procura che ha avviato un procedimento per accertare le responsabilità circa i fatti accaduti in data 04/03/2013, quando untala dello storico Palazzo Guevara di Bovino alla Riviera di Chiaia è crollata;

si apprende dal giornale il Mattino.it del 06/06/13 che le analisi effettuate nelle zone limitrofe al cantiere sotto sequestro, dalla Società Austriaca Texpolr incaricata dal Comune e dall'Ansaldo per fare il punto della situazione, ha riscontrato l'esistenza di fenomeni di scarsa densità del suolo indice di dissesto idrogeologico, già in precedenza denunciato da tecnici incaricati dai residenti: « A nostro giudizio, il dilavamento, che ha raggiunto un angolo del palazzo di sinistra, potrebbe creare una situazione di pericolo a causa di tutti i lavori pesanti che sono in corso. Vi chiediamo di considerare

questa come una situazione molto grave: di prendere precauzioni immediate sui lavori pesanti e di prendere in considerazione un lavoro di fortificazione del suolo prima di tutto» così si legge nella relazione;

considerato che:

i lavori di scavo sotterraneo realizzati per la linea 6 della metropolitana di Napoli che interessano un tratto della Riviera di Chiaia che, come indica lo stesso nome, si presenta attiguo alla zona costiera del lungomare Caracciolo, hanno generato secondo quanto riscontrato dai tecnici specializzati intervenuti su incarico dei residenti, un vero e proprio disastro idrogeologico sul quale dovrà pronunciarsi la Magistratura;

nelle more del procedimento giudiziario in corso occorre farsi carico di tutelare quella parte della popolazione residente nella zona interessata scongiurando l'eventualità del verificarsi di ulteriori atti gravi in una zona peraltro di alto valore storico e culturale per i palazzi e le chiese presenti;

tanti sono i vuoti e le carenze in tutto l'iter dei lavori: dal progetto, all'appalto, all'ATI ai segnali premonitori del crollo. Nel mese di gennaio 2013 si verifica una perdita d'acqua tra le paratie 16 e 17 del cantiere della metropolitana, alcuni giorni dopo il pavimento di un locale commerciale sito nei pressi del civico 72 scende di circa 4 cm, causando un allagamento. Le autorità intervenute accertano l'accaduto e l'ingegnere tecnico responsabile dell'Ansaldo al momento dichiara ai presenti essersi trattato di un evento generato da un loro errore rientrando però nei parametri di sicurezza;

i lavori sono stati effettuati dalla società Ansaldo Sts e dall'Associazione temporanea di Imprese subappaltante composta da Paolo De Luca Costruzioni S.r.l. (mandataria) Costrade S.p.A, Consorzio Stabile Infrastrutture, MN. Metropolitana di Napoli S.p.a. che a sua volta ha subappaltato ad altre ditte parte dei lavori, tra cui la «Trevi Sfg Inc Spa per Napoli» facente parte del gruppo Impregilo, tristemente noto in Campania e non solo;

la gravità degli eventi accaduti e l'incertezza che attanaglia i residenti della zona circa la corretta realizzazione o meno degli interventi attuati fin ora e di quelli da attuare nel prossimo futuro in una situazione così delicata e così instabile dal punto di vista idrogeologico, alla luce dei gravi fatti accaduti che per una fortuita circostanza non hanno causato ben più gravi conseguenze, richiede un intervento del massimo organo esecutivo anche in virtù del dato che le opere in questione sono state finanziate dallo stesso Governo;

impegna il Governo a rafforzare gli interventi di verifica, attraverso propri tecnici, del rispetto delle normative sia in fase di predisposizione del progetto che dell'affido dell'appalto, accertando che siano stati assolti correttamente da parte dei soggetti responsabili - Ditta appaltatrice, Comune di Napoli e Comitato Scientifico all'uopo costituito - tutti gli obblighi di controllo e monitoraggio per la sicurezza degli abitanti della zona interessata, valutando altresì se il progetto sia rispondente a tutti i parametri di legge, considerato anche che il progetto iniziale prevedeva in quel tratto una linea di superficie, progetto successivamente modificato dopo l'affido dell'appalto ad Ansaldo STS con l'avallo del Comune, introducendo l'intervento fortemente invasivo delle stazioni sotterranee peraltro vicinissime tra loro, laddove un efficiente linea tranviaria avrebbe potuto essere di gran lunga più consona e di rapida ultimazione.

(*) Accolto dal Governo

G18.104

[SANTANGELO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069

milioni di euro ripartita per cinque anni volto a consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il comma 2 del medesimo articolo, oltre ad indicare direttamente alcuni interventi, prevede che gli interventi finanziabili saranno individuati con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed individua esplicitamente alcuni interventi da realizzare;

considerato che:

in Sicilia, la tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale, è rimasta chiusa al traffico già dal 25 febbraio 2013;

si è appreso che a partire dall'1° agosto 2013, Rete ferroviaria italiana, per conto delle Ferrovie dello Stato, avrebbe intenzione di sopprimere definitivamente la tratta ferroviaria che porta da Alcamo a Trapani;

la durata del tragitto tra Trapani e Palermo, due città che distano in linea d'aria 70 chilometri, è di circa due ore e mezzo, mentre, con la chiusura del tratto tra Alcamo e Trapani, attraverso l'unica possibile alternativa ferroviaria ci si impiegherebbero almeno 5 ore;

la chiusura avrebbe forti ripercussioni sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri, che l'utilizzano per recarsi al lavoro;

la tratta è strategica, in quanto al momento è l'unica che collega l'aeroporto di Birgi e mette in collegamento quest'ultimo con l'aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino»;

l'interruzione del servizio impedirebbe sostanzialmente di utilizzare il trasporto ferroviario, sia a turisti che atterrino nell'aeroporto di Trapani Birgi e vogliano spostarsi verso Palermo o la Sicilia orientale, sia viceversa che atterrino nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi e vogliano spostarsi verso Trapani o le località della costa occidentale, e penalizzerebbe la mobilità dei pendolari che si spostano per lavoro,

impegna il Governo:

a destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse necessarie al ripristino della tratta ferroviaria che collega Trapani ad Alcamo;

a promuovere ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare e potenziare la tratta ferroviaria da Palermo a Trapani, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo, con l'obiettivo di potenziare effettivamente l'offerta di trasporto ferroviario in Sicilia occidentale, e migliorare i collegamenti dei due aeroporti di Trapani e Palermo.

G18.104 (testo 2)

SANTANGELO

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni volto a consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il comma 2 del medesimo articolo, oltre ad indicare direttamente alcuni interventi, prevede che gli interventi finanziabili saranno individuati con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed individua esplicitamente alcuni interventi da realizzare;

considerato che:

in Sicilia, la tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo, via Milo, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo a seguito di un cedimento strutturale, è rimasta chiusa al traffico già

dal 25 febbraio 2013;

si è appreso che a partire dall'1° agosto 2013, Rete ferroviaria italiana, per conto delle Ferrovie dello Stato, avrebbe intenzione di sopprimere definitivamente la tratta ferroviaria che porta da Alcamo a Trapani;

la durata del tragitto tra Trapani e Palermo, due città che distano in linea d'aria 70 chilometri, è di circa due ore e mezzo, mentre, con la chiusura del tratto tra Alcamo e Trapani, attraverso l'unica possibile alternativa ferroviaria ci si impiegherebbero almeno 5 ore;

la chiusura avrebbe forti ripercussioni sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri, che l'utilizzano per recarsi al lavoro;

la tratta è strategica, in quanto al momento è l'unica che collega l'aeroporto di Birgi e mette in collegamento quest'ultimo con l'aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino»;

l'interruzione del servizio impedirebbe sostanzialmente di utilizzare il trasporto ferroviario, sia a turisti che atterrino nell'aeroporto di Trapani Birgi e vogliano spostarsi verso Palermo o la Sicilia orientale, sia viceversa che atterrino nell'aeroporto di Palermo Punta Raisi e vogliano spostarsi verso Trapani o le località della costa occidentale, e penalizzerebbe la mobilità dei pendolari che si spostano per lavoro,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

destinare, con il primo provvedimento utile, le risorse necessarie al ripristino della tratta ferroviaria che collega Trapani ad Alcamo;

promuovere ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare e potenziare la tratta ferroviaria da Palermo a Trapani, e in particolare il tratto che collega Trapani ad Alcamo, con l'obiettivo di potenziare effettivamente l'offerta di trasporto ferroviario in Sicilia occidentale, e migliorare i collegamenti dei due aeroporti di Trapani e Palermo.

(*) Accolto dal Governo

G18.105

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che l'articolo 18 comma 9 assegna contributi ai piccoli comuni fino a 5000 abitanti per la realizzazione di opere pubbliche

impegna il Governo,

nei prossimi provvedimenti a carattere legislativo, a tener conto della possibilità di ampliare fino a 15.000 abitanti la platea dei comuni beneficiari del fondo 6.000 campanili o di permettere anche a tali comuni più grandi di usufruire di fondi analoghi per le medesime finalizzazioni di pubblica utilità.

G18.106

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

le feste paesane e molti altri tipi di manifestazioni costituiscono un forte elemento di aggregazione per la cittadinanza e servono a tener vive le tradizioni popolari;

di contro anche i piccoli comuni e le associazioni territoriali tutte le volte che organizzano eventi

pubblici di intrattenimento devono pagare l'imposta sugli spettacoli,

impegna il Governo:

a ridurre del 50 % l'importo che i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le associazioni territoriali devono pagare alla SIAE a titolo di imposta sugli spettacoli, nel corso di manifestazioni.

G18.107

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#), [GIBIINO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 18.2, presentato nel corso dell'esame in sede referente.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.1

[BONDI](#), [CALEO](#), [BARANI](#), [CHITI](#), [MARTINI](#), [VERDINI](#), [MARCUCCI](#), [MATTEOLI](#), [REPETTI](#), [NENCINI](#), [MAZZONI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 18** aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Le risorse destinate dallo Stato e dalle Regioni, anche attraverso la contrazione di mutui, per fare fronte alle esigenze finanziarie seguite a fenomeni sismici in aree in cui è stato proclamato lo Stato d'emergenza a partire dal 1° gennaio 2013, sono sottratte ai vincoli rinvenienti dal patto di stabilità sia in termini di impegno che in termini di spesa».

18.0.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 18**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul *turn over* dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.»;

2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella

concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»

b) all'articolo 144:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»

2) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«3-*ter*. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-*quater*. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»

c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

«21-*bis*. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.»;

d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.»;

e) all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144,

commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, né agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «*1.* Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2.* Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-*ter*, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

c) Il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente: «*2-ter.* Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».

d) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ».

4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

b) il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

19.1

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BUEMI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0-a) All'articolo 122 dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

"9-bis. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, i lavori di importo complessivo pari o superiore ad un milione di euro e inferiore a due milioni di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57. L'invito è rivolto ad almeno venti soggetti se sussistono in tale numero operatori economici idonei, individuati tramite elenchi aperti di operatori economici soggetti ad aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale.

9-ter. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 9-bis e dall'operatore economico affidatario.

9-quater. Sono esclusi dai suddetti elenchi per la durata massima di un anno:

a) gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

b) nel caso di mancata veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nel medesimo elenco;

9-quinquies. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano fino al 31 dicembre 2016».

19.2

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BUEMI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G19.2

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0-a.) All'articolo 140 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 111, comma 3 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, possono, prima di procedere ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, affidare direttamente ai subappaltatori il completamento del lavoro di cui al contratto di subappalto, qualora l'importo di tale contratto non sia superiore a un milione di euro e i lavori siano stati eseguiti dal subappaltatore per almeno la metà dell'importo previsto dal contratto di subappalto".»

G19.2 (già em. 19.2)

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BUEMI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

in questo particolare momento della nostra storia, il lavoro è un'emergenza assoluta ed ogni sforzo deve contribuire ad alimentare lo sviluppo e la ripresa delle nostre imprese;

considerato che:

in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le stazioni appaltanti dopo aver risolto il contratto possono interpellare i

soggetti che hanno partecipato alla gara scorrendo la graduatoria, partendo dal secondo, al fine di portare a compimento l'opera pubblica;

le stazioni appaltanti dovendo risolvere il contratto con l'appaltatore devono contestualmente e necessariamente ordinare anche l'interruzione dei lavori che il subappaltatore sta realizzando causando evidenti danni sia in capo al subappaltatore, assolutamente terzo nei rapporti tra appaltatore e stazione appaltante, che in capo alla stessa amministrazione;

il subappaltatore che ha già realizzato buona parte dei lavori commissionati dall'appaltatore ha dovuto sostenere costi per organizzare il cantiere di sua spettanza, per acquistare i materiali necessari ed ha dovuto immobilizzare personale per quella determinata commessa;

tutti i costi sostenuti nel caso in cui si avveri la fattispecie sopradescritta ed in particolare in caso di fallimento dell'appaltatore difficilmente potranno essere recuperati con un evidente nocumento economico sia per il subappaltatore che per i suoi eventuali fornitori;

considerato altresì che per le stazioni appaltanti il danno dovuto all'estromissione del subappaltatore dal cantiere si potrebbe concretizzare, soprattutto nel caso di lavori specialistici quali impianti elettrici e termo-idraulici già in gran parte realizzati, nella difficoltà di imporre il loro completamento all'impresa subentrante sia per motivi tecnici che per motivi legati alla necessaria acquisizione delle certificazioni indispensabili per la collaudabilità finale dell'opera,

impegna il Governo a tutelare il subappaltatore prevedendo con un apposito provvedimento la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare direttamente ai subappaltatori presenti in cantiere, che hanno già realizzato più del cinquanta per cento dei lavori affidati dall'appaltatore estromesso, di completare i lavori oggetto di subappalto prima di affidare il completamento dell'intera opera all'impresa subentrante.

G19.2 (testo 2)

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BUEMI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in questo particolare momento della nostra storia, il lavoro è un'emergenza assoluta ed ogni sforzo deve contribuire ad alimentare lo sviluppo e la ripresa delle nostre imprese;

considerato che:

in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le stazioni appaltanti dopo aver risolto il contratto possono interpellare i soggetti che hanno partecipato alla gara scorrendo la graduatoria, partendo dal secondo, al fine di portare a compimento l'opera pubblica;

le stazioni appaltanti dovendo risolvere il contratto con l'appaltatore devono contestualmente e necessariamente ordinare anche l'interruzione dei lavori che il subappaltatore sta realizzando causando evidenti danni sia in capo al subappaltatore, assolutamente terzo nei rapporti tra appaltatore e stazione appaltante, che in capo alla stessa amministrazione;

il subappaltatore che ha già realizzato buona parte dei lavori commissionati dall'appaltatore ha dovuto sostenere costi per organizzare il cantiere di sua spettanza, per acquistare i materiali necessari ed ha dovuto immobilizzare personale per quella determinata commessa;

tutti i costi sostenuti nel caso in cui si avveri la fattispecie sopradescritta ed in particolare in caso di fallimento dell'appaltatore difficilmente potranno essere recuperati con un evidente nocumento economico sia per il subappaltatore che per i suoi eventuali fornitori;

considerato altresì che per le stazioni appaltanti il danno dovuto all'estromissione del subappaltatore dal cantiere si potrebbe concretizzare, soprattutto nel caso di lavori specialistici quali impianti elettrici e termo-idraulici già in gran parte realizzati, nella difficoltà di imporre il loro completamento all'impresa subentrante sia per motivi tecnici che per motivi legati alla necessaria acquisizione delle certificazioni indispensabili per la collaudabilità finale dell'opera,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di tutelare il subappaltatore prevedendo con un apposito provvedimento la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare direttamente ai subappaltatori presenti in cantiere, che hanno già realizzato più del cinquanta per cento dei lavori affidati dall'appaltatore estromesso, di completare i lavori oggetto di subappalto prima di affidare il completamento dell'intera opera all'impresa subentrante.

(*) Accolto dal Governo

19.3

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate».

19.4

[LANZILLOTTA](#), [MARINO LUIGI](#), [D'ONGHIA](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: «di rilevanza strategica nazionale».

19.5

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

19.6

[LANZILLOTTA](#), [MARINO LUIGI](#), [D'ONGHIA](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

19.7 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del Decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione.».

19.8

[PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies.»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente,

nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

19.9

[PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento", alla lettera b) le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento" e alla lettera c) le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 7,5 per cento";

b) al comma 1, dopo il numero 5) aggiungere i seguenti: "6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100; 7) al biennio 2012 e 2013 stanti gli attuali effettivi coefficienti di redditività"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

G19.100

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974

premessi che:

l'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge all'esame reca, al primo comma, una serie di novelle al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario;

la lettera a) comprende una prima modifica, integrativa del disposto del comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale prevede che il soggetto concedente, alla consegna dei lavori, fornisca una dichiarazione in cui attesti che è in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che i predetti atti sono legittimi, efficaci e validi:

impegna il Governo

a prevedere che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applichino anche in caso di concessioni di lavori pubblici già affidate.

G19.100 (testo 2)

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974

premessi che:

l'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge all'esame reca, al primo comma, una serie di novelle al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario;

la lettera a) comprende una prima modifica, integrativa del disposto del comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale prevede che il soggetto concedente, alla consegna dei lavori, fornisca una dichiarazione in cui attesti che è in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze,

abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che i predetti atti sono legittimi, efficaci e validi:

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applichino anche in caso di concessioni di lavori pubblici già affidate.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 20.

(Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1o e 2o Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e della loro immediata cantierabilità.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti

di pagamento elettronico»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;

d) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;

e) al comma 2-*ter*, le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».

5-*ter*. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-*bis* del presente articolo.

5-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

EMENDAMENTI

20.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

All'articolo 20, al comma 2, sopprimere le parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti».

20.2

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti»,.

20.3

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,» con le seguenti parole: «nonché per la manutenzione e l'ammodernamento delle barriere di sicurezza stradale al fine di renderle meno pericolose per i motociclisti».

20.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5-bis, lettera a), sopprimere le parole da: «o se il trasgressore» fino a: «ai sensi dell'articolo 126-bis».

ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 21.

(Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione)

1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

EMENDAMENTO

21.1

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 22.

(Misure per l'aumento della produttività nei porti)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difforni da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale»;

b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;

c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6» sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle

autorità portuali, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».

EMENDAMENTI

22.1

[CIOFFI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

22.2

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché variazioni in aumento» fino alle seguenti: «tasse medesime».

22.200

[BATTISTA](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-*bis*. I beni demaniali marittimi assentiti in concessione in ambito portuale e destinati o connessi comunque ad attività di spedizione, trasporto e logistica, sono classificati nella categoria catastale E.1 su richiesta della autorità portuale o della autorità marittima competente al rilascio della concessione.»

ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 23.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

01. All'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».

1. All'articolo 49-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere *a)* e *b)* sono abrogate e le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».

EMENDAMENTO

23.4

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: All'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 11 a 15-ter sono sostituiti con i seguenti:

"11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

- 1) fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg;
- 2) da 1.001 kg fino a 2.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 1,25 al kg;
- 3) da 2.002 kg fino a 4.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 2,50 al kg;
- 4) da 4.001 kg fino a 6.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 4,00 al kg;
- 5) da 6.001 kg fino a 8.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 6,65 al kg;
- 6) da 8.001 kg fino a 10.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 7,10 al kg;
- 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso, maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti, aerostati e apparecchi per il volo da diporto e sportivo: l'imposta dovuta è fissata nella misura fissa di euro 250,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere esercente dell'aeromobile ed è corrisposta annualmente entro il 1 luglio di ciascun anno.

13. Nel caso di nuova immatricolazione, il primo anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla data dell'immatricolazione sino al mese di giugno.

14. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi precedenti gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo di cui al codice della navigazione, parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organization) e dei Centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO- *Type Rating Training Organization*); gli aeromobili di proprietà o in esercizio dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso, gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni. Sono altresì esenti gli aeromobili di costruzione amatoriale.

15. Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantacinque giorni, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 e alle esenzioni di cui al comma 14. Per il calcolo dei giorni, non si tiene conto dei periodi di sosta degli aeromobili presso i manutentori nazionali quando la ragione tecnica della sosta risulti dai registri tecnici del manutentore.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 11.

17. A decorrere dal 1 giugno 2012, ciascun passeggero che usufruisce del servizio di aereotaxi, è tenuto al pagamento di un'imposta erariale, fissata nella misura di 50 euro per ogni tratta. Il vettore provvede a versare le imposte sui passeggeri di aerotaxi congiuntamente al versamento degli importi dovuti per i diritti di approdo e di partenza. Sono esentati dal pagamento i passeggeri che utilizzano il velivolo a scopo dimostrativo o esercitativo."».

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter. Per i pagamenti non versati, relativi all'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, si applicano i nuovi importi e le esenzioni come disposti ai sensi dell'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza l'applicazione di interessi di mora. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già provveduto al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, si provvede al conguaglio di quanto versato in eccedenza.

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «d'intesa con », sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «è approvata la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.».

3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e scendere» sono sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni nel diritto di far salire o scendere le persone fintanto che non si verifichino nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km

e i livelli medi tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».

EMENDAMENTI

24.1

[SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

24.2

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE e successive modificazioni, ed in conformità con le competenze attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato dal gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti».

24.3

[SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "è stabilito il canone dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "è approvata, entro il 31 dicembre 2013, la proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per l'individuazione del canone dovuto"».

Conseguentemente al comma 3, lettera b), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo sostituire le parole: "L'autorità competente" con le seguenti: "L'Autorità di regolazione dei trasporti.";

b) al quarto periodo sostituire le parole: "alla competente autorità" con le seguenti: "all'Autorità di regolazione dei trasporti"».

24.4

[BARANI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, le parole: "sulla base di quanto disposto al comma I", sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di quanto disposto al comma 11"».

24.5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, alinea comma 3-bis sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «superiori a quelli previsti da norme e standard tecnici europei o a».

24.7

[BLUNDO](#), [SCIBONA](#)

Ritirato

Al comma 3-bis, capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «a meno che» fino alla fine del comma.

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 25.

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali destinate a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.

5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

5-*bis*. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.

5-*ter*. All'accordo di programma di cui al comma 5-*bis* può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti».

7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata» sono soppresse;

3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;

b) al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012»;

c) il terzo periodo è soppresso.

9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma

998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. All'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni.

11-*bis*. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

- a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
- b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
- c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
- d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008;
- e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-*ter*. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-*quater*. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici,». All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di autodromi,» sono inserite le seguenti: «di aviosuperfici». All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo le parole: «aeroportuali» sono inserite le seguenti: «, di aviosuperfici». All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aviosuperfici».

11-*quinquies*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11-*sexies*. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

25.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Sulmona-Roma, con vincolo di destinazione iniziale per la tratta Avezzano-Roma».

25.4

[CASSON](#), [MARCUCCI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [PUPPATO](#)

Ritirato

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Al fine di ridurre progressivamente ed eliminare il rischio di navigazione, di distruzione di beni culturali e ambientali correlato al passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca di Venezia, in riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2012, n. 56) le autorizzazioni e le norme di navigazione per il passaggio nel bacino di San Marco e nel canale della

Giudecca sono attribuite alla competenza esclusiva del sindaco di Venezia, sentito il Consiglio Comunale, anche in deroga a qualsiasi altra norma speciale».

25.5

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le attività di volo sulle superfici e sulle aree di cui sopra all'interno di spazi aerei controllati o zone di traffico aeroportuale, sono autorizzate dall'Enac previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente";

b) All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo su aeroporti civili sono effettuate esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'Enac, previo coordinamento con il fornitore di Servizi di traffico aereo competente. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, non sono consentiti l'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo del VDS su aeroporti aperti al traffico commerciale. Le attività di volo su aeroporti o installazioni militari sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati fra Aeronautica Militare e l'Aereo Club d'Italia";

c) All'articolo 9, comma 2, le parole da: "Salvo diversa" fino a "comma 2", sono sostituite con le seguenti: "Tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 5 e fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6"».

25.7

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere i commi 7 e 8.

25.200

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. L'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e l'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono abrogati.

8. All'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riprendono efficacia le norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in particolare il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143».

25.8

[CALEO](#), [BARANI](#), [PAGLIARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*) L'utilizzo del Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111, è finalizzato anche al completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma, cosiddetta "Pontremolese"».

25.11

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 5 del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al comma 2 dopo la lettera *h*) inserire la seguente:

"*h-bis*) abbia riportato una informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

25.13

[FERRARA MARIO](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Al comma 11-bis aggiungere le seguenti lettere:

«*e-bis*) Palermo-Agrigento

e-ter) Marsala-Mazara

e-quater) Nord Sud Mistretta-Gela

e-quinquies) Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono».

25.14

[RUTA](#)

Ritirato

Al comma 11-ter dopo le parole: «a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate» sono aggiunte le seguenti: «per gli interventi di adeguamento della strada statale 372 "Telesina"».

25.15

[RUTA](#)

Ritirato

Al comma 11-ter dopo le parole: «promotori.» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'assegnazione delle risorse già concesse per i predetti interventi anche in caso di variazione delle categorie di strade.»

25.16 (testo corretto)

LE COMMISSIONE RIUNITE

Approvato

Al comma 11-quater, dopo le parole: «delle aviosuperfici,» ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile».

25.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 11-sexies inserire i seguenti:

«11-*septies*. A decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario è incrementata di 596 milioni di euro per l'anno 2013, di 803 milioni di euro per l'anno 2014, e 630 milioni di euro a decorrere dal 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quanto previsto dai successivi commi 11-*octies* e 11-*nonies*.

11-*octies*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento".

11-*nonies*. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge h.201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali».

G25.100

[MALAN](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 25, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, impegna il Governo a considerare la realizzazione del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, la cui cantierabilità è immediata, come opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia, anche in vista dell'Expo 2015.

G25.100 (testo 2)

[MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 25, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare la realizzazione del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, la cui cantierabilità è immediata, come opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia, anche in vista dell'Expo 2015.

(*) Accolto dal Governo

G25.101

[CALEO](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 974, recante la conversione legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge in conversione :reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti; in particolare, il comma 11-*bis*, introdotto in sede di esame alla Camera dei deputati, disciplina l'attribuzione prioritaria delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, previsto dall'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;

impegna il Governo a provvedere, nella prossima legge di stabilità 2014, allo stanziamento di risorse adeguate al fine di procedere al completamento dell'addoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma, la cosiddetta Pontremolese.

G25.101 (testo 2)

[CALEO](#) (*)

Approvato

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 974, recante la conversione legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge in conversione :reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti; in particolare, il comma 11-*bis*, introdotto in sede di esame alla Camera dei deputati, disciplina l'attribuzione prioritaria delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, previsto dall'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nella prossima legge di stabilità 2014, allo stanziamento di risorse adeguate al fine di procedere al completamento dell'addoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma, la cosiddetta Pontremolese.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Cervellini, Barani e Petraglia

G25.102

[SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

V. testo 2

Il Senato,

visto l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo, a mente del quale uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica all'interno del suo territorio;

considerato che le rotte aeree dagli aeroporti siciliani (Palermo, Catania e Comiso) per Napoli, Roma, Milano e Venezia sono essenziali per lo sviluppo socio economico della Sicilia e che quindi bisogna riconoscere ai Siciliani la continuità territoriale, oltre che la stessa libertà di movimento di cui godono gli altri cittadini dell'Unione;

considerato che in Sicilia, a causa della sua insularità, non è possibile ricorrere ad altre modalità di trasporto atte a soddisfare il concreto fabbisogno di mobilità veloce;

considerato che la popolazione siciliana non può fruire di servizi ferroviari in grado di servire in maniera soddisfacente le rotte previste per città epicentro quali Napoli, Roma, Milano e Venezia, tutte mete che comportano tempi di percorrenza abbondantemente superiori alle 3 ore, con frequenze insufficienti e orari inadeguati;

considerato che le tariffe aeree oggi praticate dalle compagnie che operano negli aeroporti siciliani non sono economicamente accessibili a tutti;

impegna il Governo ad attuare ed applicare per la regione Sicilia e segnatamente per gli aeroporti di Palermo e Catania, quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008, quantomeno per le tratte aeree verso Roma, Napoli, Milano e Venezia.

G25.102 (testo 2)

[SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

visto l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo, a mente del quale uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica all'interno del suo territorio;

considerato che le rotte aeree dagli aeroporti siciliani (Palermo, Catania e Comiso) per Napoli, Roma, Milano e Venezia sono essenziali per lo sviluppo socio economico della Sicilia e che quindi bisogna riconoscere ai Siciliani la continuità territoriale, oltre che la stessa libertà di movimento di cui godono gli altri cittadini dell'Unione;

considerato che in Sicilia, a causa della sua insularità, non è possibile ricorrere ad altre modalità di trasporto atte a soddisfare il concreto fabbisogno di mobilità veloce;

considerato che la popolazione siciliana non può fruire di servizi ferroviari in grado di servire in maniera soddisfacente le rotte previste per città epicentro quali Napoli, Roma, Milano e Venezia, tutte mete che comportano tempi di percorrenza abbondantemente superiori alle 3 ore, con frequenze insufficienti e orari inadeguati;

considerato che le tariffe aeree oggi praticate dalle compagnie che operano negli aeroporti siciliani non sono economicamente accessibili a tutti;

impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di attuare ed applicare per la regione Sicilia e segnatamente per gli aeroporti di Palermo e Catania, quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008, quantomeno per le tratte aeree verso Roma, Napoli, Milano e Venezia.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Padua, Torrisi, Gibiino, Rossi Luciano, Scoma, Bertorotta, Catalfo e Liuzzi

(**) Accolto dal Governo

G25.103

[FERRARA MARIO](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),

[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 25.13, presentato nel corso dell'esame in sede referente.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 25

25.0.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 25** aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 26.

(Proroghe in materia di appalti pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

«418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.».

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;

b) al comma 15-*bis* le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) al comma 20-*bis* le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

EMENDAMENTI

26.1

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

All'articolo 26, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2015» aggiungere il seguente periodo: «inoltre, al comma 9-*bis*, primo periodo, le parole: "ai migliori cinque anni del decennio" sono sostituite dalle parole: "al decennio"».

26.3

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 2), aggiungere il seguente: «2-bis) è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«I soggetti tenuti alla redazione del bilancio possono dimostrare i predetti requisiti in base al patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato di valore positivo, ovvero, se di valore negativo, subordinatamente all'adozione di una delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale».

26.5

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere infine il seguente periodo: »Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematico».

ARTICOLO 26-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 26-bis.

(Suddivisione in lotti)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,» sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono inserite le seguenti: «, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

26-bis.1

[GAETTI](#)

Ritirato

Nella rubrica, dopo la parola: «lotti» sono aggiunte le seguenti: «e in lavorazioni».

Consequentemente,

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti, secondo criteri di fattibilità tecnica e organizzativa e di compatibilità economica e gestionale, devono suddividere gli appalti in lotti omogenei o eterogenei, nonché in specifiche lavorazioni che richiedano appositi requisiti di qualificazione tecnica, professionale o artistica Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti forniscono le motivazioni relative alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti o lavorazioni";

c) al comma 2, le parole: "lotti funzionali" sono sostituite dalle seguenti parole: "lotti e in lavorazioni";

d) al comma 3, dopo le parole: "in lotti" sono aggiunte le seguenti parole: "e in lavorazioni"».

G26-bis.100

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 26-*bis* prevede che le stazioni appaltanti debbano motivare, all'atto della determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, allo scopo di dare concreta attuazione alla legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» e al principio, inserito all'articolo 2, comma 1-*bis* del codice dei contratti pubblici, secondo il quale, per favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente;

premesso che:

la legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» prevede anche il principio dell'introduzione di modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

la diffusione degli appalti a km zero, ossia il privilegio del criterio della «territorialità», che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare d'appalto, è una garanzia di convenienza economica, di minori impatti ambientali provocati dal trasporto delle persone e delle merci e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori;

infatti, l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese, essendo evidente che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sente maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori;

le leggi regionali sugli appalti, come ad esempio quella della regione Lombardia, incentivano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, anche prevedendo in via sperimentale, all'interno della programmazione degli appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del sistema regionale, quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche;

l'obiettivo è quello degli appalti a km zero, ossia privilegiare il criterio della «territorialità» per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di maggior punteggio nei bandi;

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative dirette ad incentivare le stazioni appaltanti, parallelamente alla suddivisione degli appalti in lotti, ad assegnare, nei propri bandi di gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, quote di riserva e criteri di premialità per le imprese locali, in stretta correlazione con la sostenibilità ambientale nel proprio territorio e la tutela del lavoro e dei lavoratori.

G26-bis.101

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 26-*bis* prevede che le stazioni appaltanti debbano motivare, all'atto della determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, allo scopo di dare concreta attuazione alla legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» e al principio, inserito all'articolo 2, comma 1 *bis* del codice dei contratti pubblici, secondo il quale, per favorire

l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente;

premessi che:

la legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» prevede anche il principio dell'introduzione di modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

la diffusione degli appalti a km zero, ossia il privilegio del criterio della «territorialità», che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare d'appalto, è una garanzia di convenienza economica, di minori impatti ambientali provocati dal trasporto delle persone e delle merci e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori;

infatti, l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese, essendo evidente che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sente maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori;

le leggi regionali sugli appalti, come ad esempio quella della regione Lombardia, incentivano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, anche prevedendo in via sperimentale, all'interno della programmazione degli appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del sistema regionale, quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche;

l'obiettivo è quello degli appalti a km zero, ossia privilegiare il criterio della «territorialità» per tutti gli appalti, grandi e piccoli, attraverso l'applicazione di maggior punteggio nei bandi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad incentivare le stazioni appaltanti, parallelamente alla suddivisione degli appalti in lotti, ad assegnare, nei propri bandi di gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, quote di riserva e criteri di premialità per le imprese locali, in stretta correlazione con la sostenibilità ambientale nel proprio territorio e la tutela del lavoro e dei lavoratori.

G26-bis.102

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 26-bis prevede che le stazioni appaltanti debbano motivare, all'atto della determina a contrarre, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti, allo scopo di dare concreta attuazione alla legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» e al principio, inserito all'articolo 2, comma 1 *bis* del codice dei contratti pubblici, secondo il quale, per favorire l'accesso agli appalti delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente;

premessi che:

la legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» prevede anche il principio dell'introduzione di modalità di coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

la diffusione degli appalti a km zero, ossia il privilegio del criterio della «territorialità», che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare d'appalto, è una garanzia di convenienza economica, di minori impatti ambientali provocati dal trasporto delle persone e delle merci e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori;

infatti, l'esecuzione dei lavori da imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese, essendo evidente che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sente maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori;

impegna il Governo:

in applicazione della legge 11 novembre 2011, n. 180, «statuto delle imprese» ad adottare le opportune iniziative dirette ad incentivare le stazioni appaltanti, parallelamente alla suddivisione degli appalti in lotti, ad indicare nella determina a contrarre anche la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26-BIS

26-bis.0.1

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 26-bis**, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Appalti a kilometro zero)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole: "di coinvolgimento delle" sono aggiunte le seguenti parole: "imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo"».

26-bis.0.2

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 26-bis**, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Appalti a kilometro zero)

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche"».

26-bis.0.3

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 26-bis**, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.1

(Caro materiali)

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sono sopresse le seguenti: "metà della", e al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la" sono sopresse le seguenti: "metà della"».

26-bis.0.4

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 26-bis**, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, dopo le parole: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati," sono inserite le seguenti: "non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui lo stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,"

b) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122, dopo le parole: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati," sono inserite le seguenti: "non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati,"».

26-bis.0.6

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 26-bis**, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Pagamenti in acconto)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:

"30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

26-bis.0.7

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 26-bis**, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.1

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002)

1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: "sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici" con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2014, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici"».

26-bis.0.8

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 26-bis**, inserire il seguente:

«Art. 26-ter.1

(Altre disposizioni in materia di appalti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i Concorsi di cui al Capo IV. Sez. III, ove la nomina dei commissari deve essere contestuale al decreto e determina di cui al precedente articolo 11, comma 2.";

b) all'articolo 91, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se, ai fini dell'affidamento, è stato scelto il criterio del prezzo più basso, il bando prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3."

c) al medesimo articolo 91, al comma 5, le parole: "le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee." sono sostituite con le seguenti: "le stazioni appaltanti ricorrono in via prioritario alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee";

d) all'articolo 99, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.";

e) all'articolo 108, i commi 5 e 6 sono sostituiti con il seguente:

"5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un appalto di servizi di progettazione con le modalità di cui al precedente articolo 99, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo.";

f) all'articolo 110, dopo le parole: "con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6" sono inserite le seguenti: ", primo e secondo periodo".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 252 si ricorre alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, sia nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che nei concorsi di idee o di progettazione. I commissari diversi dal presidente sono selezionati a mezzo di sorteggio pubblico:

a) per un numero pari al 50% tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del codice, con requisiti idonei in relazione al settore oggetto dell'affidamento ovvero tra professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco di esperti nel settore dell'affidamento, predisposto dalle facoltà di appartenenza;

b) per il numero pari al rimanente 50%, in seno ad appositi elenchi di liberi professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, esperti nel settore dell'affidamento, predisposti dagli Ordini competenti per materia, previa adeguata pubblicità sui siti informatici di cui all'articolo 66 e soggetti ad aggiornamento almeno biennale. In questo caso, l'articolo 84, comma 11, del codice, si applica esclusivamente per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai commissari".

b) all'articolo 263, i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

"1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dell'articolo 2 comma 1-*bis* del Codice, con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base d'asta, nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice;

b) all'avvenuto espletamento di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali o nei provvedimenti che le hanno sostituite, per un importo globale per ogni classe e categoria equivalente all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuno delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuno delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come individuate nella precedente lettera b), per un importo totale, dato dalla somma dei due servizi, non inferiore ad un valore compreso fra 0,20 e 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

2. I servizi valutabili ai sensi del precedente comma 1 sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima";

c) all'articolo 267, comma 10, le parole: "20.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "40.000 euro"».

ARTICOLO 26-*TER* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 26-*ter*.

(Anticipazione del prezzo)

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

EMENDAMENTI

26-*ter*.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, le parole: «è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione».

26-*ter*.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al primo comma, nel primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto e sopprimere le parole: "purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto"».

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

«2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile».

26-ter.4

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è possibile» con le seguenti: «è prevista».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

1-ter. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, gli effetti finanziari di cui al comma 1, non compensati da pagamenti effettuati nell'anno contabile in corso, non possono superare il limite complessivo di euro 90.852.431, corrispondente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n.228, relative all'anno 2013 e non attribuite alle Regioni che non hanno ceduto spazi finanziari entro la data del 30 giugno 2013».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26-TER

26-ter.0.1

[GAETTI](#), [PANIZZA](#)

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista nei vari stati di avanzamento l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento. Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In alternativa, subordinatamente al consenso scritto dell'appaltatore o del cottimista, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Le predette modalità di pagamento sono indicate dalla stazione appaltante nel bando di gara"».

26-ter.0.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Art. 26-quater

«1. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere infine il seguente periodo: per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto, senza obbligo di utilizzo del mercato elettronico ovvero del sistema telematica».

ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 27.

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)

1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.».

2. All'articolo 169-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

EMENDAMENTI

27.1

[CIOEEI](#)

Ritirato

Al comma 1, paragrafo 5, in fine, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «30 settembre».

27.2

[CIOEEI](#)

Ritirato

Al comma 2, lettera a), in fine, dopo le parole: «decorsi infruttuosamente i quali il decreto», aggiungere la seguente: «non».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.1

[RUTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art.27-*bis*.

(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma In Molise)

1. L'articolo 6-*bis*., decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71, 24 giugno 2013", è sostituito dal seguente:

"Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, sia gli impegni, sia i pagamenti a valere sugli interventi di cui sopra, sono interamente detraibili dagli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Molise per l'anno 2013, fino ad una somma pari a 15 milioni di Euro.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

27.0.2

[RUTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 27**, introdurre il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica".

"Consequentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "23", inserire la seguente: "27-bis," e sostituire le parole: "40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: "40,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";

b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

"d-ter) quanto a 100.000 euro per l'anno 2013 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO II SEMPLIFICAZIONI

Capo I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28.

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto

dall'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

28.1

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte», aggiungere le seguenti: «o d'ufficio».

28.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dei concorsi pubblici».

28.3

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTTO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «30 euro» con le seguenti: «60 euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «4.000 euro».

28.4

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

«1-bis. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, lo procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, hanno concorso al ritardo per l'osservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo. L'indennizzo di cui al comma 1 viene sostenuto dai soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per i medesimi soggetti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

28.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Il comma 6 è soppresso.

28.200

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

28.7

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Sopprimere i commi 10 e 12.

28.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEEANO](#), [PETRAGLIA](#),
[CERVellini](#), [BAROZZINO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai procedimenti amministrativi iniziati successivamente a detta data di entrata in vigore».

Consequentemente, sopprimere il comma 12.

28.201

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «in via sperimentale e», inserire le seguenti: «per un periodo di diciotto mesi».

G28.100

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che all'articolo 28 si prevede il diritto per il cittadino di chiedere un indennizzo per il mero ritardo della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte;

ricordato che gli Enti locali stanno attraversando una difficile situazione economica dovuta ai tagli operati sui trasferimenti erariali;

impegna il Governo:

ad addebitare l'intero indennizzo a carico dei responsabili dei servizi interessati che abbiano determinato il ritardo nell'osservanza dei procedimenti.

ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 29.

(Data unica di efficacia degli obblighi)

1. Gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1o luglio o al 1o gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

EMENDAMENTO

29.1

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle Autorità amministrative indipendenti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-*bis*.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P.A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

29.0.2

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-*bis*.

(Risposta «veloce» all'interpello fiscale)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: "centoventi", è sostituita dalla seguente: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole "centoventi" e "sessanta", con la seguente: "novanta"».

29.0.3

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29.0-*bis*.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

ARTICOLO 29-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 29-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

EMENDAMENTI

29-bis.1

[BUEMI](#), [PANIZZA](#), [FINOCCHIARO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [PAGLIARI](#), [PIZZETTI](#), [ZANDA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.4

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.5

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo 29-bis.

29-bis.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire l'articolo 29-bis, con il seguente:

«Art. 29-bis. - *(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali tra 5000 e 20000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.»

29-bis.7

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 29-BIS

29-bis.0.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. ...-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013« n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».

ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 30.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono

aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;"

f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. (*Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori*) 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale».

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-bis* e per l'effettuazione dei controlli.».

3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

30.1

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CASALETTO](#)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

30.200

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Sopprimere il comma 1.

30.2 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Accantonato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: "Art. 2-bis. - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali."».

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"».

30.4

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

30.5

[CERONI](#)

Accantonato

Al comma 1, le lettere a) c) ed e) sono soppresse.

30.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera e).

30.7

[SCIBONA](#), [CASALETTO](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.9

[LEZZI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#)

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "ed ivi inclusa la ricostruzione di edifici, crollati accidentalmente durante regolari interventi di altra natura, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza";

a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera e) , aggiungere il seguente paragrafo:

"e.8): gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

30.201

[SANTINI](#)

Accantonato

Al comma 1, sostituire lo lettera a), con la seguente:

«a) All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»

2) alla lettera e), numero e.1, dopo le parole: "all'esterno della sagoma esistente", sono aggiunte le seguenti: " non rientrante nei casi e nei limiti previsti nella lettera d)"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo lo lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «dell'edificio», sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

30.10

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma, altezza massima, superficie utile di pavimento, con lo stesso indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, fermo restando il rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, e dei regolamenti edilizi comunali"».

30.202

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello precedente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatta eccezione per l'utilizzo di materiali energicamente più performanti e di materiali caratteristici locali. Sono fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e al risparmio energetico, per le quali ai fini del computo dei volumi non sono valutati i soli nuovi spessori murari e di interpiano"».

30.203

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello precedente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatta eccezione per l'utilizzo di materiali energicamente più performanti e di materiali caratteristici locali e fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e al risparmio energetico"».

30.204

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le lettere b),c) e d).

30.12

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: «eventualmente crollati o demoliti» con le seguenti: «crollati o resi inagibili da calamità naturali o eventi bellici, nonché da eventi di carattere eccezionale riconosciuti dall'autorità competente, ovvero demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte alla tutela della pubblica incolumità, della salute e della sicurezza urbana».

30.13

[SANTANGELO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 3, comma 1, lettera d) ivi richiamato, dopo le parole: «la loro ricostruzione», inserire le seguenti parole: «con l'utilizzo di materiali ecosostenibili volti al contenimento energetico dell'edificio e».

30.15

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.205

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.16

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

30.206

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

30.17

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, o che, seppure non sottoposti ai suddetti vincoli, comportino modificazioni della sagoma dell'immobile preesistente non rispettando l'indice di copertura della zona in cui ricade l'immobile medesimo».

30.18

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#),
[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.20

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Accantonato

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.21

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente».

30.207

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato

diniego sulla domanda di permesso di costruire, si applica l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai fini della successiva irrogazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente"»»».

30.208

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «silenzio-assenso», con le seguenti: «silenzio-rifiuto»;

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del numero 1).

30.22

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).

30.209

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

30.23

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

30.210

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», sopprimere il comma 4.

30.211

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali è applicabile la dichiarazione di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la dichiarazione di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Non si applica il silenzio assenso. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la dichiarazione di inizio attività con modifica della sagoma».

30.26

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 4, sostituire dalle parole: «per gli interventi di demolizione» fino alla fine del medesimo capoverso, con le parole: «gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione-certificata d'inizio attività, non devono comportare modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito».

30.212

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

30.213

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 4-bis», sopprimere la lettera a).

30.28

[SANTANGELO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera a), sostituire le parole: «collaudate le parti strutturali connesse» con le seguenti: «collaudato l'intero organismo strutturale».

30.29

[SANTANGELO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera b), dopo le parole: «strutturali connesse», inserire le seguenti: «sia definito il collaudo dell'intero organismo strutturale,».

30.30

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, il certificato di agibilità parziale di cui al presente comma è rilasciato solo se esplicitamente previsto dai medesimi atti autorizzativi».

30.214

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

30.32

[SCIBONA](#)

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, deve procedere al sequestro del cantiere qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori"».

30.31

[LEZZI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#)

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis.) All'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "Il responsabile dell'abuso è soggetto, inoltre, alla sanzione pecuniaria a favore del Comune pari ad euro 150 per ogni metro cubo di costruzione abusiva, con il minimo di euro 10.000,00";

2) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente comma:

"9-ter) le somme riscosse dal Comune ai sensi del comma 3 vanno a formare un capitolo vincolato all'interno del bilancio comunale, al quale è possibile ricorrere quale anticipo delle spese sostenute per la demolizione e ferma restando la rivalsa nei confronti del responsabile dell'abuso ai

sensi del comma 5. Dette somme possono essere liberamente utilizzate dal Comune, una volta effettuata la demolizione. Nel caso in cui sia stata dichiarata la sussistenza di preminenti interessi pubblici idonei a giustificare la conservazione dell'opera, le somme vengono utilizzate dal Comune per opere di riqualificazione ambientale e potenziamento del verde"».

30.215

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 31, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-*ter*. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-*bis* sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e dotazione di aree a verde pubblico.

4-*quater*. Le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-*bis* e stabilire che siano periodicamente reiterabili."».

30.33

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Accantonato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti"».

30.34

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

AccantonatoDopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti"».

30.216

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Sopprimere il comma 3.

30.35

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati».

30.39

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.40

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.41

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Accantonato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazioni di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.36 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«d-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni».

30.42

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Accantonato

Sopprimere il comma 4.

30.46

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

«5-ter) all'articolo 15 della legge n. 180 del 2011 le parole: "con posa in opera" sono soppresse».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 299)

1. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 299 deve intendersi nel senso che la detrazione dall'imposta lorda in esso contenuta si applica anche con riferimento al caso di ristrutturazione senza demolizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, anche se essa presenta ampliamenti, ma solo per le spese riferibili

alla parte dell'edificio preesistente».

30.0.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti».

30.0.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo l'**articolo 30**, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Semplificazioni in materia agricola)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-*ter*. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

30.0.4

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [BUEMI](#), [BERGER](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 30**, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Vita tecnica degli impianti a fune)

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio

1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno 2014».

ARTICOLO 31 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 31.

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere *d)* ed *e)*, del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere *d)* ed *e)*, del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma *8-quater* è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

31.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) a li istituti o agli enti abilitati al rilascio».

31.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 118, sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per i lavori privati, la congruità sarà verificata solo qualora l'entità dell'opera, riferita alla singola lavorazione o subappalto, sia superiore a 100.000 euro"».

31.4

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prima di procedere alla trattenuta di cui al comma 3, primo periodo del presente articolo, invitano il soggetto o i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, mediante PEC o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità».

31.7

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Ritirato

Al comma 4, la lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, e il pagamento del saldo finale»
Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, fatta eccezione» fino alla fine del comma.

31.8

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 4, lettera e) sopprimere le parole: «e il pagamento del saldo finale»,

conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC».

31.9

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) La Commissione di collaudo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006 oltre alla collaudazione dei lavori, dei materiali e della corrispondenza dell'opera realizzata rispetto la documentazione progettuale, dovrà verificare, attraverso il DURC in corso di validità e acquisito ai sensi del comma 2 lettera a), la regolarità delle retribuzioni percepite da tutti i lavoratori, dipendenti dall'impresa appaltatrice ed eventualmente da quelle subappaltatrici, cottimiste o fornitrici con posa in opera, come risultano dalle autorizzazioni conservate dal RUP e riportate nel Giornale di cantiere.

La regolarità delle retribuzioni sono omnicomprendenti di tutte le spettanze di legge e contrattuali dovute ai lavoratori salariati e stipendiati.

Nel caso che la Commissione collaudo di fine lavori, dovesse riscontrare delle irregolarità negli adempimenti contributivi, sospenderà la procedura della collaudazione e segnalerà, per iscritto, al RUP

di quanto riscontrato chiedendo, anche in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, gli opportuni chiarimenti.

Il RUP, dalla data della sospensione della verifica di collaudo, avrà 30 giorni di tempo per acquisire, dall'appaltatore, le giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine, per colpa e a danno dell'appaltatore anche nel caso che la irregolarità è contestata ad impresa in regime di subcontrattazione, il collaudo non sarà effettuato. il collaudo verrà ripetuto, quando il RUP avrà a disposizione tutte le giustificazioni richieste dalla Commissione o le ricevute dei pagamenti quietanzati, oggetto della richiesta della Commissione.

Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dalla richiesta di giustificazioni avanzata dal RUP all'impresa appaltatrice, la stazione appaltante segnalerà il caso all'AVCP e incamererà, dalle somme a disposizione dall'appaltatore per i lavori eseguiti della commessa, oppure da quelle a garanzia depositate, una quota giornaliera corrispondente a quella stabilita per gli eventuali ritardi dei lavori, così come trascritta nel contratto d'appalto».

31.10

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I soggetti, di cui al comma 4 acquisiscono altresì il certificato antimafia per ogni importo d'appalto».

31.11

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla fattispecie di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, può riguardare in alternativa il fatto che il DURC in corso di validità è stato acquisito e conservato da una pubblica amministrazione specificatamente indicata».

31.12

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di validità di centoventi giorni di cui al presente comma si applica anche ai documenti unici di regolarità contributiva rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

31.13

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «documento già rilasciato», aggiungere le seguenti: «anche nelle ipotesi in cui il DURC venga richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini della trattenuta prevista dal comma 3, primo periodo, del presente articolo».

G31.100

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 31.2

ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 3, il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«12-*bis*. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione»;

0b) all'articolo 6, comma 8, lettera *g*), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-*ter*, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui

all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati *standard* contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter.»;

2) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-*bis*.»;

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-*bis*. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui

all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;

e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - (*Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio*). 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;

f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione»;

g) all'articolo 88, comma 2, la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*g-bis*) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;

g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 104-*bis*. (*Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili*). 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h*), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi.»;

i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-*ter* e 104-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere *b*), ed *h*), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. *f*), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi».

5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstito o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7. Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

32.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

32.200

[FUCKSIA](#)

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *0b*), inserire le seguenti:

«*0c*) all'articolo 17, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: »*b-bis*) la nomina del medico competente per l'effettuazione dei compiti previsti dalla legge»;

0d) all'articolo 18, comma 1, la lettera *a*) è abrogata;

0e) all'articolo 25, comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha facoltà di chiedere al medico competente copia conforme della cartella sanitaria e di rischio, in formato elettronico o cartaceo, ovvero chiedere un suo estratto sintetico che evidenzii lo stato globale di salute, con particolare riferimento all'insorgenza di problematiche lavoro correlate, nonché segnalazione di MP ed infortuni gravi o con esiti invalidanti avvenuti nel corso dell'attività lavorativa cessata, ovvero di rinunciare ad acquisire qualsiasi documento a lui riferito. Durante gli ASPP il medico competente avrà cura di spiegare al lavoratore i possibili effetti dei rischi lavorativi associati alla mansione specifica, sul suo stato di salute, le misure preventive consigliate o obbligate per tutelare la salute dello stesso lavoratore, il significato degli esami effettuati in corso di ASPP, l'utilità di conservazione la documentazione sanitaria prodotta durante gli ASPP. Il datore di lavoro ha l'obbligo per 5 anni di conservare i giudizi di idoneità emessi in corso di ASPP attestanti l'effettuazione delle visite mediche e l'idoneità alla mansione lavorativa svolta.»

Of) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera *o*) è aggiunta la seguente: «*o-bis*) in caso di impedimento per motivate ragioni il medico competente, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato, può conservare la nomina come Medico Competente Coordinatore, comunicando al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto di sua fiducia, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 38. Il titolo di Medico Competente Coordinatore, non esime il medico competente stesso dalle responsabilità dell'incarico, anche per quanto effettuato in sua assenza o collaborazione da medici competenti sostituti o coordinati».

b) dopo la lettera *d*), inserire le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 39, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: »*2-bis*. L'incarico di medico competente non può essere affidato mediante il ricorso a gare a ribasso d'asta.»

d-ter) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*) - 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale. La comunicazione dei dati tra MC e SSN deve rispondere a criteri di utilità e semplicità, non deve creare aggravio di spesa né ai MC, né alle Aziende, né al SSN. Inoltre i dati non devono comprendere informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, non possono essere utilizzati ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13 e devono avere finalità esclusivamente di natura statistica, epidemiologica e di programmazione. L'Allegato 3B è abrogato.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati. Entro lo stesso termine andranno ridefiniti i contenuti e le modalità dell'Allegato 3A.»

d-quater) all'articolo 41, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: «*b-bis*) nei casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi.»

d-quinquies) all'articolo 41 comma 2 la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente: «*e-ter*) visita medica all'atto della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica precedentemente svolta, su richiesta del lavoratore, al fine di verificarne l'idoneità.»

d-sexies) all'articolo 41, dopo il comma *2-bis*, aggiungere il seguente: «*2-ter*. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in

materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso imprese diverse, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità. Il Medico competente acquisita l'idoneità precedente ne avalla o meno l'idoneità in base al profilo di rischio per mansione associato.

d-septies) all'articolo 41, comma 4, quanto le parole: «alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti» sono sostituite con le seguenti: «e/o tossicodipendenza»;

d-octies) all'articolo 41, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2015, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e di alcolodipendenza.»

d-novies) all'articolo 41, dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti: «6-*ter*. Nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il medico competente tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore che possono comportare rischi per la sicurezza propria e la incolumità di terzi.

6-*quater* Il giudizio di idoneità di cui al comma 1 ha validità fino alla data di scadenza anche nei casi in cui cambia la ragione sociale dell'azienda titolare del rapporto di lavoro, purché non si sia modificata la mansione specifica e il relativo profilo di rischio del lavoratore».

d-decies) all'articolo 43, comma 1, lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «verificandone l'idoneità psico-fisica attraverso il medico competente».

d-undecies) l'articolo 58 è abrogato».

32.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera 0b), inserire la seguente:

«0c) all'articolo 21, comma 2, la lettera *b*), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali", sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

32.4

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera a) sostituire i capoversi «3.» e «3-bis», con i seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-*ter*, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla

gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».

32.8

[GAETTI](#)

Ritirato

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), al primo capoverso, eliminare la frase: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.";

b) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."».

32.9

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-bis».

32.10

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nel comma 3-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le ditte o imprese, per le mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno, sono tenute comunque, ai fini della prevenzione, ad informare, in merito alle operazioni di cantiere e in merito agli eventuali rischi che queste possono presentare, l'impresa affidataria e, ove esistente, il coordinatore in fase di esecuzione. Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze è sempre obbligatorio nel caso che detti servizi comportino rischi derivanti da incendi di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive.».

32.11

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).

32.16

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 2, al primo capoverso, dopo le parole: «a basso rischio di infortuni» eliminare le parole: «e malattie professionali» e dopo le parole: «dagli indici infortunistici dell'Inail»

eliminare la frase «e relativi alle malattie professionali di se re e specifiche della singola azienda».

32.17

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 6-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro lo stesso termine, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi».

32.18

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 2), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-*quinquies*. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultativa permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

32.19

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-*bis*). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente parola: "prioritariamente"».

32.22

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 34, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ai datori di lavori di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-*bis*."».

32.23

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 37, al comma 14, dopo le parole: "libretto formativo" le parole: "del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni." sono sostituite dalle seguenti: "del lavoratore, se concretamente disponibile in una forma standardizzata a livello nazionale e definita in sede di Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6"».

32.24 (testo 2)

[FUCKSIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-*bis*) l'articolo 40, è sostituito con il seguente:

«Art. 40. - (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*). - 1. Il decreto di cui all'articolo 8, comma 4, istitutivo del SINP, prevede le modalità di partecipazione dei medici competenti di cui all'articolo 39 comma 2 del presente decreto, mediante le associazioni di categoria e le società scientifiche maggiormente rappresentative, alla progettazione, gestione e funzionamento del

SINP, anche relativamente al flusso delle informazioni che in ogni caso deve avere caratteristiche bidirezionali.

2. Le informazioni di cui al precedente comma, non comprendono dati ed informazioni che sono, o devono essere già in possesso della Pubblica Amministrazione, hanno esclusiva natura statistica, epidemiologica e di programmazione e non possono essere utilizzate ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13».

d-ter) sopprimere la lettera e) dell'articolo 58."»

32.202

[FUCKSIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G32.202

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

"Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*) - 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, sono definite le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati"».

G32.202 (già em. [32.202](#))

[FUCKSIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 32.202.

(*) Accolto dal Governo

32.30 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione. e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quaranta cinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro"».

32.28

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) All'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione »di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni".

b) Il comma 12 è abrogato.

c) Il comma 13 è abrogato».

32.25 (testo 2)

[FUCKSIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente lettera:

«n-bis) L'Allegato 3B, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

32.34

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) nell'Allegato VII (Verifiche di attrezzature), dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato", inserire il seguente: "Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura", e dopo le parole "Verifica annuale" sono inserite le seguenti: "Verifica triennale"».

32.36

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Sopprimere i commi 6 e 7.

32.37

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

32.204

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «l'INAIL», inserire le seguenti: «, entro due giorni in caso di infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni ovvero entro venticinque in caso di infortuni mortali,».

32.205

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL», con le seguenti: «comunicazione dell'INAIL».

32.206

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 2), dopo la parola: «procede,», inserire le seguenti: «d'ufficio o».

32.39

[MARINO LUIGI](#), [D'ONGHIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minima le contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

32.41

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: "organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti: "e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello".

32.207

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al Comma 7-bis, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

32.208

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:

«7-quater. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

7-quinquies. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.

7-sexies. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

32.209

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:

«7-*quater*. Il registro infortuni si ritiene validamente sostituito dalla denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. I datori di lavoro devono conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico.

7-*quinquies*. Nel proprio sito web l'INAIL fornisce ad ogni singolo dato re di lavoro, i dati della statistica degli infortuni.».

32.210

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Il registro infortuni si ritiene validamente sostituito dalla denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. I datori di lavoro devono conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico».

G32.100

[ORRÙ](#), [DIRINDIN](#), [MATTESINI](#), [PADUA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzate a rimuovere obblighi di natura esclusivamente formale, che non hanno alcuna reale ricaduta sulla efficacia delle azioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

nessuna semplificazione è invece prevista per quanto attiene alla figura del medico competente, titolare di compiti e obblighi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori, cui peraltro la legge attribuisce attualmente anche oneri burocratici di estrema difficoltà applicativa, assolutamente non necessari al fine di creare condizioni di tutela della sicurezza del lavoratore;

in particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il medico competente, esclusivamente per via telematica, trasmetta ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;

l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2012 recante «Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» ribadisce che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento;

l'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2012, recante «Disposizioni transitorie e entrata in vigore» dispone che al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013);

esclusivamente con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni, di cui al citato allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008, è scaduto il 30 giugno 2013;

l'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto 9 luglio 2012, prevede che per la durata del periodo

tra l'Isitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 1, la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro è sospesa sino al termine della sperimentazione;

a decorrere dal 22 maggio 2013 l'INAIL ha reso attivo un applicativo web strutturato in maniera da rendere il più possibile standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati;

l'utilizzo della piattaforma predisposta dall'INAIL risulta particolarmente complesso, mentre appare problematico lo stesso accesso al sistema;

il mondo sanitario e scientifico di riferimento ha ripetutamente evidenziato le proprie perplessità sia nel merito della raccolta dei dati, che sull'efficacia degli indicatori selezionati per le trasmissioni finalizzate alla valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008 disponendo una proroga del termine della sperimentazione almeno sino al 31 dicembre 2013, con conseguente sospensione delle sanzioni a carico dei medici competenti;

a valutare inoltre l'opportunità di modificare il citato articolo 40 al fine sia di evitare che le disposizioni ivi previste siano fonte di mori adempimenti burocratici per i medici competenti comunque non utili alla prevenzione sia di chiarire l'uso delle informazioni che ci si propone di raccogliere e delle loro utilità preventiva, contribuendo al miglioramento delle norme e delle prassi di prevenzione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione degli allegati 3A e 3B al fine di definire, secondo criteri di semplicità, i contenuti degli allegati medesimi nel rispetto della normativa vigente;

ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni che raccolgono i medici competenti, finalizzato a valutare ogni opportuna modifica delle disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, finalizzate ad eliminare eventuali gravami burocratici per i medici competenti dai quali non discendano effettivi miglioramenti delle condizioni di tutela della salute del lavoratore.

(*) Accolto dal Governo

G32.101

[PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [GAMBARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i lavoratori stanno patendo il peso maggiore della crisi economica, attraverso la perdita del lavoro o, per chi riesce a conservarlo, attraverso il peggioramento di rischi per la salute;

che alcuni recenti studi di IRES e dei sindacati mostrano come stiano emergendo nuove criticità nella percezione dei rischi da parte di giovani che vivono condizioni di lavoro precario;

che le microimprese, a tutti gli effetti aziende vere, stanno attraversando anch'esse una grave crisi e che risultano spesso operare forti tagli proprio sul settore della prevenzione, con il conseguente aumento dei rischi per la salute e sicurezza dei pochissimi addetti che ognuna di queste aziende ha;

che il tema della salute di lavoratori è un valore primario ma che spesso gli adempimenti a questo scopo che devono essere assunti dalla microimpresa sono complessi;

che per i tagli operati e per le difficoltà a far fede agli adempimenti richiesti, un numero crescente di microaziende sviluppa forme di ostilità verso i controlli operati da parte delle ASL;

che i servizi di prevenzione delle ASL (Dipartimenti di Prevenzione) stanno subendo anch'essi la crisi di risorse in sanità, e si segnalano forti segnali di distacco dalla realtà sociale e conseguente crescita di scoraggiamento tra gli operatori e ripiegamento burocratico;

che i sindacati stessi trovano difficoltà ad intervenire ed operare in questi contesti di piccole

dimensioni;

che il settore della microimpresa in altri paesi gode di sostegno maggiore, per le sue particolari piccole dimensioni e per il dispendio economico e di tempi che gli adempimenti comportano, in proporzione al suo fatturato ed al numero di addetti;

considerato che:

il presente decreto legge, il cosiddetto «Decreto del Fare», agli articoli 32, 35, 38 e 42 tratta temi che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori;

che la scelta operata dal Governo al fine di semplificare la burocrazia a carico delle aziende sembra essere stata quella di alleggerire le tutele in materia di prevenzione;

che sarebbe invece più utile per le stesse aziende stesse, sostenere le microaziende nell'informazione sugli adempimenti previsti e sulle modalità di portarli avanti in modo rapido ed efficace;

che alcune Regioni, in attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», hanno promosso un piano mirato a potenziare l'informazione e l'assistenza alle microimprese sui temi della prevenzione, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

impegna il Governo:

a intervenire normativamente, anche attraverso la presentazione di una legge quadro, al fine della predisposizione da parte delle Regioni di progetti di sostegno ed assistenza alle piccole e micro imprese articolati in sportelli di aiuto per la valutazione dei rischi per facilitare la riduzione dei rischi sul lavoro, di sostegno alla messa in regola, di assistenza per tutte le figure della prevenzione con particolare riguardo agli imprenditori artigiani, ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con l'obiettivo di rendere il datore di lavoro realmente un protagonista consapevole, responsabile, ed autonomo della tutela della salute nella propria azienda;

a riferire, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sullo stato di attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», con particolare riferimento all'esito e all'applicazione delle modifiche che saranno introdotte con il presente decreto.

(*) Accolto dal Governo

G32.102

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 974 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'articolo 32, comma 7-*bis* del provvedimento in oggetto interviene in materia di determinazione del prezzo più basso per i bandi delle gare pubbliche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reintroducendo, un criterio generale volto ad escludere le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

tale misura è volta ad assicurare che i trattamenti economici dei lavoratori e le indispensabili misure per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non rischino di essere compromessi dalla ricerca della massima economicità dell'offerta;

considerato che:

per alcuni settori, ai fini della determinazione del prezzo più basso, è opportuno, tenere conto anche delle retribuzioni derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello che, nel caso dell'edilizia corrisponde alla contrattazione integrativa territoriale alla luce di quanto sopra esposto la

misura di cui in premessa può tuttavia essere ulteriormente completata;

impegna il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza e nel rispetto della regolarità e dell'equa concorrenzialità delle imprese nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, tenendo conto delle differenze che caratterizzano la contrattazione nei diversi settori produttivi, ogni misura utile al fine di:

- assicurare una corretta applicazione del principio contenuto nella disposizione citata in premessa,

- assicurare la corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni richieste per lo svolgimento delle attività oggetto della gara di appalto e l'effettiva applicazione dei contratti relativi a tali qualifiche e mansioni.

(*) Accolto dal Governo

G32.103

[MARIN](#), [CARRARO](#), [ROSSI LUCIANO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in corso di esame del disegno di legge n. 974 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premessi che:

l'articolo 32 del decreto in esame reca «Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro»;

durante la discussione alla Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica al sopracitato articolo, secondo cui i soggetti che prestano la propria attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche sono equiparati ai volontari di cui alla legge n. 266 del 1991 ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicché anche ad essi si applicano solo le norme di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una revisione più complessiva della materia, nell'ambito della quale escludere del tutto i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche dall'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, valutando nel contempo l'opportunità di estendere tale esclusione a tutti i comparti del volontariato, come disciplinati dalla legge n. 266 del 1991.

G32.103 (testo 2)

[MARIN](#), [CARRARO](#), [ROSSI LUCIANO](#) (*)

Approvato

Il Senato,

in corso di esame del disegno di legge n. 974 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premessi che:

l'articolo 32 del decreto in esame reca «Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro»;

durante la discussione alla Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica al sopracitato articolo, secondo cui i soggetti che prestano la propria attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche sono equiparati ai volontari di cui alla legge n. 266 del 1991 ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicché anche ad essi si applicano solo le norme di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una revisione più complessiva della materia, nell'ambito della quale escludere del tutto i volontari delle associazioni sportive dilettantistiche, i volontari delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 2000, i volontari degli enti di promozione sportiva, gli enti di servizio civile e i volontari delle

associazioni disciplinati dalla legge n. 266 del 1991.

(*) I senatori Granaiola, Pepe e Fucksia aggiungono la firma in corso di seduta.

G32.104

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 32.17, presentato nel corso dell'esame in sede referente

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 32

32.0.1

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 32**, aggiungere il seguente:

«Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

"n-bis) assicura la presenza, anche notturna, su tutti i turni lavorativi";

b) all'articolo 42, al comma 1, sopprimere le parole: "ove possibile";

c) all'articolo 167, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "ed ai segmenti articolari degli arti superiori";

d) all'articolo 168, al comma 3, sostituire le parole: "ove applicabili" fino alla fine del comma, con le seguenti: "per l'effettuazione di un'adeguata valutazione dei rischi"».

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 33.

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

33.1

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo 33, con il seguente:

«Art. 33. - (Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio del 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

33.2

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «, nel corso dei sei mesi precedenti il» con la seguente: «al».

33.3

[BUEMI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il competente ufficiale dello stato civile iscrive la dichiarazione dell'interessato, volta all'esercizio del diritto di cittadinanza di cui al comma 2, allegandovi le certificazioni richieste dall'articolo 9-bis della citata legge n. 91 del 1992 ovvero ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572. Costituiscono documentazione idonea, ai fini di cui al primo periodo, i certificati medici, vaccinali, scolastici o delle altre autorità amministrative con cui lo straniero sia venuto in rapporto nel periodo della minore età. L'autorità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, accertata la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento e, se esso è positivo, rilascia certificazione di cittadinanza».

33.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici».

33.5

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica i costi relativi alle comunicazioni sono a carico del ricevente».

G33.100

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

nel presente decreto legge ex articolo 33 si interviene sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. La presente disposizione appare disomogenea rispetto al complesso delle norme inserite nel presente decreto legge ed evidentemente priva dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza;

senza novellare la legge 91/1992, viene così legificata, con una formulazione generica che non specifica gli eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione, la dettagliata prassi amministrativa in materia;

se da una lato una valutazione nel merito degli effetti che produrrà l'introduzione della presente disposizione è positiva e in linea con le recenti norme giurisprudenziali, dall'altro lato la portata di tale intervento governativo deve essere valutata in un'ottica più ampia rispetto alla sua specifica entità;

il Governo con questa disposizione interviene nell'ambito della normativa che regola le procedure relative all'acquisizione della cittadinanza;

fin dalla passata legislatura il tema della cittadinanza ha occupato ed ancora oggi occupa grande spazio nel dibattito politico. Questa misura del Governo se considerata in termini politici appare come un test per vagliare la disponibilità della maggioranza su un prossimo intervento strutturato di modifica della normativa vigente in materia di acquisizione della cittadinanza finalizzata all'introduzione nel nostro Paese del principio dello *ius soli*. È difatti, necessario ribadire che questo decreto legge ex articolo 33 interviene a regolare proprio uno dei pochi casi previsti dal nostro ordinamento giuridico di applicazione dello *ius soli*;

quando si affronta il tema del diritto alla cittadinanza non si può ragionare sotto la spinta di argomentazioni suggestive ma non razionali. L'utilizzo strumentale di argomentazioni finalizzate a facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una effettiva integrazione nella società, anche attraverso l'utilizzo di patinate immagini di bambini nati e cresciuti in Italia e privati di questo diritto, è socialmente pericoloso;

prevedere, difatti, la cittadinanza a chi, anche se figlio di clandestini appena sbarcati, nasca sul suolo italiano (*ius soli*), sarebbe molto più pericoloso degli sbarchi di massa. Infatti non solo il nascituro diverrebbe italiano con tutti i diritti ma permetterebbe a genitori, fratelli e altri parenti di entrare nel nostro Paese con possibilità di permanenza illimitata. Una ondata di nuovi disperati preventivamente legalizzati ma senza specializzazione alcuna e senza lavoro prede della povertà e dello sfruttamento;

se gli obiettivi del presente decreto legge sono quelli di apportare modifiche normative atte a semplificare e limitare gli effetti negativi dell'apparato burocratico, sul tema della cittadinanza sarebbe stato più opportuno introdurre mediante modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, un percorso virtuoso per l'integrazione degli stranieri e apolidi presenti regolarmente nel nostro Paese introducendo anche l'obbligatorietà di un test di naturalizzazione propedeutico alla acquisto della cittadinanza;

un percorso di reale integrazione e assimilazione nella società italiana e nelle sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro Paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza;

il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo è quello di richiedere all'immigrato che intende diventare cittadino italiano il superamento di un esame che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra società, esame che, oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza, comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni e sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali. L'esame non è da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come un invito all'immigrato ad approfondire la conoscenza del nostro Paese in modo da comprendere nel modo migliore gli usi e i costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere quanto meglio possibile con la popolazione autoctona;

impegna il Governo:

a promuovere, in tutte le sedi competenti, strumenti atti ad avviare percorsi virtuosi volti a far

si che nel momento dell'ottenimento della cittadinanza lo straniero possa essere in grado di dimostrare di essere pienamente inserito nel contesto storico socio culturale del nostro Paese, anche rispetto alle differenti realtà territoriali.

G33.101

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

Nel presente decreto legge *ex* articolo 33 si interviene sul procedimento di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. La presente disposizione appare disomogenea rispetto al complesso delle norme inserite nel presente decreto legge ed evidentemente priva dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza;

Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale;

non possiamo esimerci dallo stigmatizzare l'incapacità manifesta di questo Governo di comprendere il reale problema che in questo particolare momento di crisi economica internazionale avrebbe dovuto essere affrontato con estrema urgenza, considerata la necessità di apportare soluzioni immediate ad una questione che rischia di avere un allarmante impatto sociale;

tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi accreditati fotografano un Paese in una situazione di vera e propria recessione;

la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro paese ha determinato e determinerà ancora di più nei prossimi mesi rilevanti ricadute negative sull'occupazione. I lavoratori più a rischio - anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti - saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro in assenza di altri ammortizzatori sociali quali la famiglia e la comunità di appartenenza - finiscano per incrementare le fila della criminalità.

È necessario avviare uno studio sui flussi migratori che proceda: alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri; al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori; all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti; all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza; alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a contenere l'arrivo di nuova manodopera immigrata nel nostro Paese, anche sospendendo l'adozione dei decreti che determinano i flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 33

33.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 33**, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Esame di naturalizzazione)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nonne di attuazione della medesima legge».

33.0.2

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 33**, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Revoca della cittadinanza)

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

33.0.3

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

VOLPI

Ritirato

Dopo l'**articolo 33**, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 34.

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-*ter*, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

34.200

[PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata.»

ARTICOLO 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per

le imprese di piccole dimensioni».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

35.1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

35.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

35.3

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «entro 90 giorni»;

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere infine il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente comma i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali"».

35.200

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «13-bis», dopo le parole: «obblighi di informazione e formazione», inserire le seguenti: «relativi al proprio settore di attività».

35.4

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «13-bis», sostituire le parole: «cinquanta giornate», con le seguenti: «trenta giornate».

35.5

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il capoverso «13-ter».

35.6

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:

«13-ter. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative per ogni settore sul piano nazionale definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente lavoratori per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento di cui al precedente periodo».

35.7

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «13-ter», sopprimere le parole: «per le imprese agricole»

Conseguentemente, allo stesso capoverso, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, », con le seguenti: «di concerto con i Ministri competenti,».

35.8 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. All'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della Regione, della puntuale applicazione della disposizione recata, in termini di principio, dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».

G35.100

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

Ricordato come la Legge di Stabilità, all'articolo 1, comma 473, fissi al 30 Giugno 2013 il termine per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, e che i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2013, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2013;

impegna il Governo a prevedere una ulteriore proroga per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola.

G35.100 (testo 2)

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

Ricordato come la Legge di Stabilità, all'articolo 1, comma 473, fissi al 30 Giugno 2013 il termine per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, e che i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2013, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2013;

impegna il Governo a valutare la possibilità di una ulteriore proroga per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

L'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 2003, n.276 è soppresso.

35.0.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 21, lettera a), punto 2), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con non meno di sedici anni età».

ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 36.

(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

2. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013, per la copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

36.2

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

36.3

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: « 30 settembre» con le seguenti: «30 luglio».

G36.100

[ALBANO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto«legge 21 giugno 2013, n. 69. recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premesso che:

l'economia originata dal lavoro frontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e

per lo sviluppo dei territori confinanti con l'Italia;

le mansioni che i nostri cittadini occupano sono in molti casi di rilievo e di elevata professionalità, e la loro attività è regolata e garantita da uno specifici accordi bilaterali tra Italia e gli Stati limitrofi;

inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il know how e l'esperienza appresa all'estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, «importando» ricchezza da altri Stati;

dal 2003 è stata prevista una franchigia fiscale per i lavoratori italiani sottoposti a doppia imposizione fiscale: sono i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Stati esteri;

la franchigia si è resa necessaria in quanto a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti;

a seguito dell'abrogazione della lettera *c*) del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi;

dal momento che tale reddito subirà l'imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all'estero riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del citato TUIR;

la franchigia viene dunque garantita per mitigare l'imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera;

così facendo, l'Italia perderebbe definitivamente la propria potestà impositiva, mantenendola esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato;

considerato che:

la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, D, 228) ha modificato la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prorogando anche per l'anno 2013 la franchigia fiscale per i frontalieri nella medesima misura già prevista per l'anno 2012;

pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno 2013 per l'importo eccedente 6.700 euro, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011;

per quanto concerne l'acconto dell'Irpef dovuta per il medesimo anno 2013, anche a seguito della modifica operata dall'articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame;

in altri termini, la misura dell'acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l'importo di 6.700 euro (importo dell'agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013);

infine, il citato comma 549 prevede che la misura dell'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell'agevolazione in esame,

impegna il Governo al fine di evitare ai cosiddetti frontalieri di incorrere in una doppia tassazione, a pone in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a tener conto dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 204, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014.

G36.100 (testo 2)

[ALBANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto «legge 21 giugno 2013, n. 69. recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premesse che:

l'economia originata dal lavoro frontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e per lo sviluppo dei territori confinanti con l'Italia;

le mansioni che i nostri cittadini occupano sono in molti casi di rilievo e di elevata professionalità, e la loro attività è regolata e garantita da uno specifici accordi bilaterali tra Italia e gli Stati limitrofi;

inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare il know how e l'esperienza appresa all'estero nel territorio italiano creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, «importando» ricchezza da altri Stati;

dal 2003 è stata prevista una franchigia fiscale per i lavoratori italiani sottoposti a doppia imposizione fiscale: sono i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Stati esteri;

la franchigia si è resa necessaria in quanto a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti;

a seguito dell'abrogazione della lettera *c*) del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi;

dal momento che tale reddito subirà l'imposizione anche nello Stato estero della fonte, in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all'estero riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del citato TUIR;

la franchigia viene dunque garantita per mitigare l'imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera;

così facendo, l'Italia perderebbe definitivamente la propria potestà impositiva, mantenendola esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato;

considerato che:

la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, D, 228) ha modificato la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 204, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prorogando anche per l'anno 2013 la franchigia fiscale per i frontalieri nella medesima misura già prevista per l'anno 2012;

pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno 2013 per l'importo eccedente 6.700 euro, pari a quello già previsto per il 2012, anche se inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011;

per quanto concerne l'acconto dell'Irpef dovuta per il medesimo anno 2013, anche a seguito della modifica operata dall'articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame;

in altri termini, la misura dell'acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l'importo di 6.700 euro (importo dell'agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013);

infine, il citato comma 549 prevede che la misura dell'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell'agevolazione in esame,

impegna il Governo a valutare la possibilità di evitare ai cosiddetti frontalieri di incorrere in una

doppia tassazione, a pone in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a tener conto dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014.

(*) Accolto dal Governo

G36.101

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 36 si interviene tra le altre sulla gestione dell'INPS;

il gruppo Lega Nord, già nella scorsa legislatura, ha più volte lamentato il blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro, in precedenza erogata in base alle disposizioni di legge n.147 del 1997;

Il Ministero competente, dietro atto di sindacato ispettivo, ha precisato che l'Inps, in attesa dell'emanazione della circolare in materia, aveva provveduto non già a sospendere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, bensì a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontiera con l'indennità di disoccupazione ordinaria e che comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche per i lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera avrebbe trovato applicazione l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), il nuovo sussidio di disoccupazione istituito con la legge di riforma del lavoro Fornero n. 92/2012;

con circolare Inps n. 50 del 4 aprile scorso l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliere in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che pertanto «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI»;

sempre nella scorsa legislatura la Camera dei Deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato all'esame del Senato) - risultante dall'unificazione di più proposte di legge, tra cui anche una dei sottoscritti - finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147/1997;

risulta, infatti, che le risorse, ancora disponibili presso il predetto Fondo ammontino a circa 270 milioni di euro;

impegna il Governo ad utilizzare le risorse disponibili esistenti nella gestione separata Inps ex legge n.147/1997 per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi è più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo.

G36.101 (testo 2)

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 36 si interviene tra le altre sulla gestione dell'INPS;

il gruppo Lega Nord, già nella scorsa legislatura, ha più volte lamentato il blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro, in precedenza erogata in base alle disposizioni di legge n.147 del 1997;

Il Ministero competente, dietro atto di sindacato ispettivo, ha precisato che l'Inps, in attesa dell'emanazione della circolare in materia, aveva provveduto non già a sospendere il pagamento dell'indennità di disoccupazione, bensì a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontiera con l'indennità di disoccupazione ordinaria e che comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche per i lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera avrebbe trovato applicazione l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), il nuovo sussidio di disoccupazione istituito con la legge di riforma del lavoro Fornero n. 92/2012;

con circolare Inps n. 50 del 4 aprile scorso l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliere in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che pertanto «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI»;

sempre nella scorsa legislatura la Camera dei Deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato all'esame del Senato) - risultante dall'unificazione di più proposte di legge, tra cui anche una dei sottoscritti - finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147/1997;

risulta, infatti, che le risorse, ancora disponibili presso il predetto Fondo ammontino a circa 270 milioni di euro;

impegna il Governo a valutare la possibilità di utilizzare le risorse disponibili esistenti nella gestione separata Inps ex legge n.147/1997 per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi è più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo.

ARTICOLO 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 37.

(Zone a burocrazia zero)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

3-*bis*. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

37.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

37.2

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione dei commi 1 e 2, è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico composto dai soggetti sperimentatori di cui al comma 1 e dai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero per la pubblica amministrazione al fine di monitorare l'attuazione delle convezioni di cui al comma 1 e di valutare la realizzazione di un sistema integrato dei dati telematici. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

37.3

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 37-bis della legge 19 dicembre 2012, n.179, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione di ogni intervento necessario alla conclusione dei procedimenti amministrativi».

G37.100

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame introduce alcune misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti l'avvio di iniziative produttive sul territorio nazionale;

l'articolo 37, in particolare, intende dare rapida attuazione alle iniziative di sviluppo delle zone a burocrazia zero;

l'eccesso degli oneri burocratici è una delle principali cause dello svantaggio competitivo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei. Il peso della burocrazia si quantifica in un costo annuo per le imprese di circa 26 miliardi di euro, pari a circa 1,5 punti di Pil;

in Italia, il processo di snellimento della burocrazia è in atto da tempo, ma l'insuccesso delle iniziative fino ad oggi adottate per una reale semplificazione delle attività di impresa dipende dal fatto che tali iniziative si scontrano con apparato amministrativo ancora troppo inefficiente e farraginoso;

l'articolo 37-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto che nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

la disciplina relativa alle zone a burocrazia zero non risulta ancora essere del tutto avviata;

la riforma del sistema burocratico sconta infatti incredibili ritardi di attuazione, costringendo il Paese a spendere circa quattro volte tanto rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea per avviare un'impresa;

l'attuale situazione economica richiede scelte che abbiano come primo obiettivo quello di restituire maggiore competitività al Paese, puntando prima di tutto a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio dell'attività produttiva; in tal senso la riforma della burocrazia dovrebbe rappresentare una priorità per il Paese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di nominare appositi commissari ad acta, d'intesa con le Regioni, per dare concreta attuazione alle zone a burocrazia zero, ove tale riforma non sia stata ancora avviata, e ad adottare nell'immediato i provvedimenti necessari per rendere permanenti le agevolazioni amministrative e fiscali riconosciute alle nuove iniziative produttive ubicate nelle medesime zone a burocrazia zero.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 37

37.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 37**, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articolo 11, del testo unico di cui al decreto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:

- a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
- d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione;

b) la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevata di duemila euro.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni.

a) a decorrere dallo gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Ai lavoratori neoassunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore n'ammontare contributivo dovuto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, 0.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

ARTICOLO 38 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

EMENDAMENTI

38.1

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stesso», con le parole: «della legge di conversione del presente decreto-legge».

38.2

[PANIZZA](#), [DALLA TOR](#), [RUVOLO](#), [PALERMO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al DPR 1° agosto 2011 n. 151, è consentita l'installazione e l'utilizzo ad uso privato e per il rifornimento di macchine ed auto all'interno delle aziende agricole, di contenitori-distributori fino a 9 metri cubi, rimovibili e non, di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65° C, qualora:

dichiarati conformi alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, se esistenti, ovvero;

di tipo approvato dal Ministero dell'interno, se in uso prima dell'entrata in vigore del DPR 1° agosto 2011 n. 151, e comunque alle seguenti condizioni minime:

a) il contenitore-distributore deve essere collocato entro una vasca di contenimento di volume non inferiore al 50% del volume del contenitore stesso e protetto dalle intemperie da una tettoia di materiale non infiammabile;

b) il contenitore-distributore deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m., completamente sgombra e priva di vegetazione o materiale che possa costituire pericolo di incendio;

c) il contenitore-distributore deve essere distante almeno 10 m. da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151;

d) rimpianto di erogazione deve essere «a uomo presente»;

e) l'impianto elettrico deve essere dotato di messa a terra;

f) in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguenta non inferiore a 39A 144BC, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica».

38.3

[STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini](#)
[, DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

38.4

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza fino a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 19-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011».

38.6

[ZELLER, BERGER, PALERMO, BOCCA, PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012».

38.7

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede ad aumentare, nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, alle voci n. 12 e n. 13, le attività soggette a controllo di prevenzione incendi da 1 m.3 a 5 m.3».

38.8

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla voce n. 12 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1 m.3" con le seguenti: "5 m.3";
- b) alla voce n. 13 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1 m.3" con le seguenti: "5 m.3»».

ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di beni culturali)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) all'articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di

trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

39.15

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi».

39.200

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi».

39.18

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

39.19

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b):

- al punto 2), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta» e sostituire le parole: «l'amministrazione competente provvede una domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta»;

- al punto 3 sostituire le parole: «l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione» con le seguenti: «la domanda s'intende respinta».

39.21

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».

39.22

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

G39.100

[ALBERTI CASELLATI](#), [PANIZZA](#), [MARINO LUIGI](#), [DI BIAGIO](#), [ZANONI](#), [AZZOLLINI](#), [PUGLISI](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#), [BERNINI](#), [BONAIUTI](#), [BRUNO](#), [REPETTI](#), [BONERISCO](#), [CERONI](#), [CHIAVAROLI](#), [D'ALÌ](#), [MANDELLI](#), [MILO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento

39.0.1, presentato nel corso dell'esame in sede referente.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 40.

(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » e dopo le parole: «impegni già presi su dette disponibilità» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

40.1

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

40.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali» con le parole: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministro per i Beni e le attività culturali, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

40.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.».

G40.100

[NENCINI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [PANIZZA](#), [BUEMI](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
considerato che:

nel nostro Paese le istituzioni culturali stanno vivendo una situazione di grave difficoltà. In particolare, a Firenze, l'Opificio delle Pietre dure, la Biblioteca Nazionale e il Polo Museale sono gli Istituti maggiormente colpiti dallo stato di emergenza;

pur tenendo conto delle loro diverse peculiarità, sussistono problematiche comuni. La prima deriva dal blocco delle assunzioni, determinato dai decreti governativi degli ultimi anni, che non permette il fisiologico *turn over* dei ruoli tecnico scientifici (dirigenti, archeologi, architetti, storici dell'arte, bibliotecari, restauratori conservatori, collaboratori restauratori, esperti scientifici, esperti informatici). Infatti, l'ultimo concorso significativo risale al 1986. Considerato che l'età media dell'attuale personale in carica si aggira mediamente intorno ai 55 anni, si assisterà nel giro di pochi anni allo svuotamento delle risorse umane e alla mancanza della possibilità di formare nuove professionalità. Tra l'altro le suddette risorse rientrano nella normativa pre-Fornero, che obbliga il pensionamento ai 65 anni. Gli attuali quadri direttivi, che finora hanno presentato domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali di permanenza in servizio fino all'attuale limite minimo per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 3 mesi), si sono visti negare tale possibilità. La cosa è tanto più paradossale perché, secondo la nuova normativa, color che sono nati a distanza di pochi giorni e cioè dal 1 gennaio 1952, possono optare per una uscita «flessibile», a loro scelta, tra i 66 e i 70 anni;

l'altro problema è rappresentato dai profondi tagli finanziari alla cultura derivanti dalla *spending review*. Nelle linee programmatiche dell'azione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, presentate alla VII commissione di Camera e Senato il 23 maggio 2013, si legge che le «spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali, etc.» sono passate, da circa 65 milioni di euro del 2008, a circa 27 milioni di euro del 2013, con un decremento del 58%. La disponibilità per gli interventi ordinari per la tutela del patrimonio culturale, è passata, da circa 99 milioni del 2008, a circa 47 milioni del 2013, con un decremento pari al 52%. La disponibilità delle risorse derivanti dagli introiti del gioco del lotto, sempre finalizzate all'attività di tutela del patrimonio artistico, è passata, da circa 89 milioni del 2008, a circa 25 milioni del 2013, con un decremento del 71 %. Infine, il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, è passato, da circa i 17 milioni del 2009, a circa 14 milioni del 2013, con un decremento del 18%. Se i musei afferenti al Polo Museale possono contare sulle entrate dei servizi aggiuntivi (biglietteria, book shop, etc.), marginali rispetto alle reali esigenze gestionali, per quanto riguarda l'Opificio delle Pietre Dure, la Soprintendenza territoriale e la Biblioteca Nazionale non è possibile neanche contare su tali risorse;

altro problema riguarda l'apporto finanziario da parte di terzi privati. Attualmente, l'unica forma di agevolazione contemplata dalla normativa vigente è la sponsorizzazione contro pubblicità. È evidente che questa attragga maggiore attenzione da parte degli sponsor solo verso le opere di grande rilevanza nazionale, lasciando poco spazio a realtà di minore prestigio, non culturale, ma sul piano del ritorno di immagine. Inoltre, anche le sponsorizzazioni rientrano nel regime delle gare di appalto, con un aggravio delle procedure burocratiche che scoraggia gli investitori stranieri;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti volte alla salvaguardia di istituzioni culturali di grande importanza per il nostro Paese, come quelle di Firenze, prevedendo per esse lo sblocco delle assunzioni, sostegni economici, agevolazioni fiscali e semplificazione della normativa, queste ultime finalizzate a favorire soprattutto gli investimenti dei privati, anche stranieri, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali italiani.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 40
40.0.1

[NENCINI, LONGO FAUSTO GUILHERME](#)

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

(Opificio delle pietre dure)

1. L'Opificio delle pietre dure, di cui all'articolo 11 della legge 1° marzo 1975, n. 44, può

realizzare manufatti in pietre dure di commesso fiorentino, riprendendo la sua origine e riproponendo la tradizione produttiva dell'Istituto, sulla base dell'esperienza e conoscenza tramandate e utilizzando le antiche tecniche e le nuove tecnologie, al fine dell'esercitazione, della ricerca, dello studio, della sperimentazione, dell'insegnamento e dell'aggiornamento professionale, anche con la collaborazione degli allievi della Scuola di Alta Formazione e di Studio.

2. Esso può procedere residualmente alla vendita dei manufatti prodotti nei propri laboratori.

3. L'Opificio delle pietre dure riceve dalla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze contributi finanziari in ragione delle attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di conservazione e restauro prestate a favore della medesima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.2

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 40**, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

(Ripristino del Ministero del turismo)

1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, sopprimere i commi da 2 a 8».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2013, mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 41.

(Disposizioni in materia ambientale)

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. *(Gestione delle acque sotterranee emunte)* 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio *in loco*, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo

trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali».

2. All'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a *test* di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del *test* di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del *test* di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-*bis*. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e

miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-ter. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:

«7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».

7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

41.200

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

41.1 testo 2/1

[SONEGO](#)

Respinto

Dopo il primo conseguentemente, aggiungere il seguente periodo:

dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente: «7-quinquies. Il materiale litoide estratto nell'alveo dei corsi d'acqua a seguito di concessioni e pagamento di canoni è materia prima non assoggettata al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle regole del DM 10 agosto 2012, n. 161».

41.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del presente decreto».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione».

41.3

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1), capoverso «6» dopo le parole: «deve garantire» inserire le seguenti: «l'eliminazione e, laddove non fosse possibile,».

41.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera f), le parole: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, ivi incluso quello derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato, sempre che soddisfatti i requisiti dell'articolo 184-bis, utilizzati in agricoltura"».

41.5

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

41.6

[BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFEI](#), [COTTI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#)

Respinto. Votato per parti separate

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole da: "«, fatti salvi" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) al terzo periodo, le parole da: ", fatte salve" fino alla fine del periodo sono soppresse.

2-ter. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivatore di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

41.7

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

«184-bis.1. - (*Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo*) - 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;

b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;

d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;

b) sia eseguito ogni 1000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazione rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.».

41.8

[DE POLI](#), [GIANNINI](#) (*)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di adeguare pienamente la normativa interna alle disposizioni ed alla *ratio* della direttiva 94/62/CE ed ai principi comunitari in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci, ed in particolare al fine di garantire che i sistemi di gestione dei rifiuti siano aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni, nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm-ii., sono modificate con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo:

"Art. 221. - (*Obblighi dei produttori e degli utilizzatori*), comma 3, lettera "a" si aggiunge: "o sul territorio di almeno 5 Regioni confinanti";

al comma 5, al primo periodo la dizione "Osservatorio nazionale sui rifiuti" è sostituita da "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il recesso è efficace solo dal momento in cui è intervenuto il riconoscimento, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h".

Al sesto periodo la dizione "Osservatorio nazionale sui rifiuti" è sostituita da "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Il settimo e l'ottavo periodo sono abrogati.

L'ultimo periodo la frase «novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma» è sostituita dalla seguente: "centoventi giorni dalla presentazione della richiesta di riconoscimento".

Si aggiunge il comma 5-bis: "il riconoscimento del progetto di cui al comma precedente non può imporre obiettivi, condizioni, prescrizioni o modalità operative o di controllo, più onerose rispetto a quelle secondo le quali operano i consorzi di cui all'articolo 223. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono computabili anche i rifiuti di imballaggio equivalenti a quelli propri".

Al comma 9, al primo periodo, l'espressione "di ogni livello fino al consumo" è abrogata.

Si abroga altresì l'ultimo periodo.

Art. 223. - (*Consorzi*), al primo periodo del primo comma, la dizione "Consorzio" è sostituita da «uno o più Consorzi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

41.9

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

41.201

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, quali residui e scarti di produzione e di consumo,» .

41.202

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire il comma 3 ivi richiamato con il seguente:

«3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o assoggettate a operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti al fine di rendere le matrici materiali di riporto conformi al test di cessione. Eventuali altre operazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati».

41.203

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera b), capoverso «3», sostituire le parole da: «e come tali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e alla stesse si applicano le disposizioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

41.204

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera b), al comma 3 ivi richiamato, aggiungere, in fine, la seguente parola: «umana».

41.14

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 3-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle colture agricole a fini alimentari».

41.205

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

41.206

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano escluse le strutture installate, ancorché con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, subordinate, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti, a permesso di costruire"».

41.16

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «ancorché» con le seguenti: «solo se» e sopprimere le parole: «con

temporaneo ancoraggio al suolo;».

41.17

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, con temporaneo ancoraggio al suolo;».

41.18

[SANTANGELO](#)

Ritirato

A comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad uso di pernottamento, i quali debbono conservare i meccanismi di rotazione mobile senza collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti tecnologici rimovibili in ogni momento».

41.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

41.20

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 5 sopprimere le parole: «, in tutto o in parte;».

41.21

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere i commi da 6 a 7.

41.207

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «alla realizzazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla pianificazione, riprogettazione, realizzazione ed avvio degli impianti effettivamente necessari alla gestione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania, tenendo conto della mancanza di impianti per il compostaggio della frazione umida e della necessità di implementare la raccolta differenziata e la realizzazione di impianti relativi al recupero e al riciclo dei materiali raccolti».

41.22

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole: «proroga o».

41.23

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#),
[BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe procedure sono adottate per l'emergenza rifiuti della regione Sicilia».

41.208

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 6-bis.

41.209

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi necessari per l'avvio dei piani di gestione dei rifiuti urbani, conformemente alle indicazioni europee, i commissari di cui al comma 6 garantiscono il pieno rispetto di tutte le norme poste a tutela della salute e dell'ambiente, nonché il rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini della riduzione, raccolta e riciclo dei materiali raccolti separatamente, i Commissari possono utilizzare, nel limite di tre milioni di euro, le somme giacenti sulla contabilità speciale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania. Ai fini della predisposizione dei piani e dell'individuazione dell'impiantistica necessaria, i Commissari valutano le proposte e le osservazioni presentate, in fase preliminare rispetto all'adozione degli stessi, dalle associazioni e dai comitati, motivando per iscritto il mancato recepimento delle stesse, in conformità a i principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108».

41.210

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 6-quater, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

41.25

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 6-ter, dopo le parole: «accordi di programma», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e anche accordi».

41.26

[ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7.1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità, e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".

7.2. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: "9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

41.211

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Sopprimere i commi da 7-bis a 7 quater.

41.27

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«7-*quinquies*. Al comma 17, articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i primi quattro periodi, sono sostituiti dai seguenti:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma.

7-*sexies*. L'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato"».

41.28

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«7-*quinquies*. Ai fini del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse le spese effettuate da regioni ed enti locali con l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

7-*sexies*. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma precedente, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

41.29

[CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-*quinquies*. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi"».

41.32

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è abrogato».

41.33

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dalle imprese, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma».

41.34

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. L'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 14-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono abrogati».

41.212

[SANTANGELO](#)

Ritirato

Dopo il comma 7-quater, aggiungere, infine, il seguente:

«7-*quinquies*. Al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "autorità competente", sono inserite le seguenti: ", per tramite del SUAP,";

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente parola: "è"».

G41.100

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, all'articolo 41, disposizioni in materia ambientale;

tra le criticità che interessano la tutela dell'ambiente e del territorio destano crescente

perplessità gli effetti derivanti dall'approvazione, nel corso della precedente legislatura, dell'articolo 35 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha disposto la riapertura delle trivellazioni per la ricerca di idrocarburi nei mari italiani, determinando il rischio di gravi criticità di natura ambientale;

la norma, che rischia di inaugurare una sconsiderata speculazione da parte di soggetti imprenditoriali e industriali potenzialmente coinvolti, espone i nostri ecosistemi marini ad una grave situazione di criticità;

secondo quanto emerso dai dati presentati da ISPRA, INGV e CNR nel corso di un'audizione presso la Commissione ambiente del Senato, un'effettiva riapertura delle trivellazioni e delle procedure esplorative per la ricerca del petrolio, lungi dal determinare il conseguimento di obiettivi energetici di rilievo, provocherebbe un danno ambientale di inestimabile valore, avendo un impatto deleterio sulla flora e sulla fauna marina, sullo stato delle acque e conseguentemente sul turismo che costituisce una delle attività principali delle aree che si affacciano su quel mare;

il citato articolo 35 determina serie criticità di natura ambientale in particolare nel mare Adriatico, dove le aree interessate dal provvedimento, ovvero da richieste di autorizzazione alla ricerca ed estrazione, sarebbero almeno 16;

l'eventualità di un'effettiva riapertura delle trivellazioni e delle procedure esplorative per la ricerca del petrolio, lungi dal determinare il conseguimento di obiettivi energetici di rilievo, provocherebbe un danno ambientale di inestimabile valore, avendo un impatto deleterio sulla flora e sulla fauna marina, sullo stato delle acque e conseguentemente sul turismo che costituisce una delle attività principali delle aree che si affacciano su quel mare;

in merito a tale circostanza e sulla base del citato ciclo di audizioni recentemente svolto sul tema, la 13^a Commissione (Ambiente, territorio e beni ambientali) del Senato ha formulato, nell'ambito del parere espresso sul provvedimento in esame, un'osservazione molto chiara, evidenziando come «nell'ambito complessivo delle finalità e degli obiettivi da conseguire mediante il decreto-legge n. 69 del 2013, andrebbe inoltre disposta la soppressione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2013, n.83 (c.d. decreto sviluppo)»;

impegna il Governo ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate alla soppressione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, dando accoglimento alle osservazioni eccepite dalla 13^a Commissione in sede di parere sul provvedimento in esame, nonché in linea con le evidenze provenienti da accreditati referenti del mondo istituzionale e associazionistico.

G41.101

[PIGNEDOLI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la sostituzione degli *shopper* in polietilene con sacchetti biodegradabili è una misura di grande importanza ambientale, che intende eliminare tonnellate di plastica prodotte dalle borse «shopper monouso» e che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra, dà un efficace apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e alla tutela del territorio;

in Italia dal 1° o gennaio 2011 è vietata la produzione e la commercializzazione di buste (shopper) in plastica non «biodegradabile»;

il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, all'articolo 2, definisce i requisiti che deve avere un sacchetto per essere considerato «biodegradabile» e ha considerato fuori legge, e quindi da eliminare, tutte le vecchie buste di plastica;

al comma 2, ha disposto che, con decreto (di natura non regolamentare) da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sarebbero state individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti per asporto merci, ai fini della loro commercializzazione;

la commercializzazione di sacchetti per l'asporto diversi da quelli dallo spessore come indicato nel decreto-legge o non conformi alla norma UNI EN 13432:2002 è consentita esclusivamente alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare;

in attuazione dell'articolo 2, comma 2, è stato emanato il decreto ministeriale 18 marzo 2013 recante «Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2013;

l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale dispone che è «altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, e in materiali diversi dai polimeri»;

impegna il Governo ad adottare apposite misure finalizzate a modificare l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2013, prevedendo che sia consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, in fibra di poliestere e in materiali diversi dai polimeri.

G41.101 (testo 2)

[PIGNEDOLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la sostituzione degli *shopper* in polietilene con sacchetti biodegradabili è una misura di grande importanza ambientale, che intende eliminare tonnellate di plastica prodotte dalle borse «shopper monouso» e che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra, dà un efficace apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e alla tutela del territorio;

in Italia dal 1° o gennaio 2011 è vietata la produzione e la commercializzazione di buste (shopper) in plastica non «biodegradabile»;

il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, all'articolo 2, definisce i requisiti che deve avere un sacchetto per essere considerato «biodegradabile» e ha considerato fuori legge, e quindi da eliminare, tutte le vecchie buste di plastica;

al comma 2, ha disposto che, con decreto (di natura non regolamentare) da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sarebbero state individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti per asporto merci, ai fini della loro commercializzazione;

la commercializzazione di sacchetti per l'asporto diversi da quelli dallo spessore come indicato nel decreto-legge o non conformi alla norma UNI EN 13432:2002 è consentita esclusivamente alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare;

in attuazione dell'articolo 2, comma 2, è stato emanato il decreto ministeriale 18 marzo 2013 recante «Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2013;

l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale dispone che è «altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, e in materiali diversi dai polimeri»;

impegna il Governo a valutare di adottare apposite misure finalizzate a modificare l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2013, prevedendo che sia consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide, in fibra di poliestere e in materiali diversi dai polimeri.

(*) Accolto dal Governo

G41.102

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

i residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei sono una frazione dei materiali coltivati e successivamente lavorati che non possono essere immessi sul mercato delle pietre ornamentali, a differenza dei prodotti primari dai quali derivano, esclusivamente a causa della loro forma irregolare e per l'aspetto che interrompe la continuità estetica del prodotto primario. Per il resto la composizione chimica e chimico-fisica non si discosta da quella del prodotto principale. È, pertanto, evidente che all'interno della categoria dei sottoprodotti i residui di coltivazione e di lavorazione presentano caratteristiche peculiari che necessitano di una disciplina specifica, proporzionata ai minori rischi per gli interessi pubblici tutelati, che ne faciliti l'utilizzo come sottoprodotto in sostituzione di altri materiali di cava;

in assenza di una disciplina queste sostanze residuali rimangono inutilizzate e poste in discarica mineraria, secondo le procedure del D.lgs. 117/2008, con conseguenze dannose per lo stesso ambiente e le imprese;

la necessità di chiarire a livello normativo le specificità dei residui in parola nasce dall'errata equiparazione che l'art. 186 del codice dell'Ambiente opera tra le terre e le rocce da scavo ed i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

il comma 1 lettera e), del citato articolo 186, obbliga il produttore dei residui, nel caso in cui intenda utilizzarli sotto la qualifica sottoprodotti, a verificare se il sito di lavorazione o di coltivazione sia contaminato. La verifica è senz'altro opportuna per le terre e rocce da scavo che derivano da interventi finalizzati alla realizzazione di opere edili pubbliche e private il cui scopo non è quello di reperire materiale di cava per la successiva commercializzazione. Al contrario i residui di origine estrattiva e di lavorazione di marmi e lapidei derivano da attività esclusivamente estrattive e, quindi, da luoghi che per loro natura sono destinati alla produzione di materiali di cava la cui commercializzazione, anche sotto forma di lavorati, non richiede alcuna verifica nei riguardi di eventuale contaminazione del sito di provenienza. Al produttore, quindi, deve rimanere il solo obbligo di autocertificare la sussistenza di tale provenienza;

le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei residui sono uguali a quelle dei prodotti primari che non sono sottoposti alla verifica di compatibilità ambientale in funzione del sito di utilizzo (lettera f) comma 1 del citato articolo 186). Il requisito di qualità ambientale è dimostrato attraverso un test di cessione che attesta che il materiale sia inerte, anche in presenza di una lavorazione che utilizza sostanza aggiunte;

tra i residui di lavorazione si devono annoverare anche i fanghi di segagione che sono costituiti dall'acqua utilizzata per il taglio e dalla frazione fine proveniente dal sezionamento del blocco della pietra e del marmo. Premesso che tendenzialmente i cicli di lavorazione non alterano la composizione chimico-fisica originaria della parte fine, tuttavia, occorre sottolineare che in alcuni casi la tipologia, non tanto di segagione, quanto piuttosto di trattamento del materiale, ad esempio lucidatura, arricchisce il fango di elementi estranei. Per questo motivo alcune Amministrazioni, alle quali compete l'applicazione dell'art. 186 del Codice dell'Ambiente, aprioristicamente classificano indistintamente rifiuti tutti i fanghi, sopra descritti, ritenendo che derivino non dalla lavorazione della pietra, ma da un autonomo processo che consiste nella chiarificazione delle acque per consentirne la reimmissione nel ciclo di segagione della pietra;

il comma 7-ter del menzionato articolo 186 cita i residui di lavorazione della pietra e del marmo senza nessuna preclusione nei riguardi dei fanghi che da essa derivano;

impegna il Governo:

a predisporre misure di semplificazione per le procedure per il riutilizzo, quale sottoprodotto, dei residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei;

consentendo alle imprese l'utilizzo di tali materiali per la sostituzione dei materiali di cava per

reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, nonché per interventi di recupero ambientale.

G41.102 (testo 2)

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

i residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei sono una frazione dei materiali coltivati e successivamente lavorati che non possono essere immessi sul mercato delle pietre ornamentali, a differenza dei prodotti primari dai quali derivano, esclusivamente a causa della loro forma irregolare e per l'aspetto che interrompe la continuità estetica del prodotto primario. Per il resto la composizione chimica e chimico-fisica non si discosta da quella del prodotto principale. È, pertanto, evidente che all'interno della categoria dei sottoprodotti i residui di coltivazione e di lavorazione presentano caratteristiche peculiari che necessitano di una disciplina specifica, proporzionata ai minori rischi per gli interessi pubblici tutelati, che ne faciliti l'utilizzo come sottoprodotto in sostituzione di altri materiali di cava;

in assenza di una disciplina queste sostanze residuali rimangono inutilizzate e poste in discarica mineraria, secondo le procedure del D.lgs. 117/2008, con conseguenze dannose per lo stesso ambiente e le imprese;

la necessità di chiarire a livello normativo le specificità dei residui in parola nasce dall'errata equiparazione che l'art. 186 del codice dell'Ambiente opera tra le terre e le rocce da scavo ed i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

il comma 1 lettera e), del citato articolo 186, obbliga il produttore dei residui, nel caso in cui intenda utilizzarli sotto la qualifica sottoprodotti, a verificare se il sito di lavorazione o di coltivazione sia contaminato. La verifica è senz'altro opportuna per le terre e rocce da scavo che derivano da interventi finalizzati alla realizzazione di opere edili pubbliche e private il cui scopo non è quello di reperire materiale di cava per la successiva commercializzazione. Al contrario i residui di origine estrattiva e di lavorazione di marmi e lapidei derivano da attività esclusivamente estrattive e, quindi, da luoghi che per loro natura sono destinati alla produzione di materiali di cava la cui commercializzazione, anche sotto forma di lavorati, non richiede alcuna verifica nei riguardi di eventuale contaminazione del sito di provenienza. Al produttore, quindi, deve rimanere il solo obbligo di autocertificare la sussistenza di tale provenienza;

le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei residui sono uguali a quelle dei prodotti primari che non sono sottoposti alla verifica di compatibilità ambientale in funzione del sito di utilizzo (lettera f) comma 1 del citato articolo 186). Il requisito di qualità ambientale è dimostrato attraverso un test di cessione che attesta che il materiale sia inerte, anche in presenza di una lavorazione che utilizza sostanza aggiunte;

tra i residui di lavorazione si devono annoverare anche i fanghi di segagione che sono costituiti dall'acqua utilizzata per il taglio e dalla frazione fine proveniente dal sezionamento del blocco della pietra e del marmo. Premesso che tendenzialmente i cicli di lavorazione non alterano la composizione chimico-fisica originaria della parte fine, tuttavia, occorre sottolineare che in alcuni casi la tipologia, non tanto di segagione, quanto piuttosto di trattamento del materiale, ad esempio lucidatura, arricchisce il fango di elementi estranei. Per questo motivo alcune Amministrazioni, alle quali compete l'applicazione dell'art. 186 del Codice dell'Ambiente, aprioristicamente classificano indistintamente rifiuti tutti i fanghi, sopra descritti, ritenendo che derivino non dalla lavorazione della pietra, ma da un autonomo processo che consiste nella chiarificazione delle acque per consentirne la reimmissione nel ciclo di segagione della pietra;

il comma 7-ter del menzionato articolo 186 cita i residui di lavorazione della pietra e del marmo

senza nessuna preclusione nei riguardi dei fanghi che da essa derivano;

impegna il Governo:

a valutare misure di semplificazione per le procedure per il riutilizzo, quale sottoprodotto, dei residui di coltivazione e di lavorazione di marmi e lapidei;

consentendo alle imprese l'utilizzo di tali materiali per la sostituzione dei materiali di cava per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, nonché per interventi di recupero ambientale.

(*) Accolto dal Governo

G41.103

[ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che l'articolo 41 risolve concretamente una serie di problematiche legate alla gestione delle terre e rocce da scavo,

tenuto conto che problematiche analoghe alle terre e rocce da scavo si rilevano anche nella gestione dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

ritenuto opportuno stabilire le condizioni da rispettare, oltre a quelle dettate per i residui, affinché anche i fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti possano costituire sottoprodotti;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché anche i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo possano essere utilizzati per riempimenti e rinterri e anche nella produzione di aggregati per l'edilizia, semplificando l'utilizzo di tali materiali, nello spirito del recupero e del riutilizzo ed evitando di inviare in discarica materiali ancora utili al ciclo produttivo.

G41.103 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che l'articolo 41 risolve concretamente una serie di problematiche legate alla gestione delle terre e rocce da scavo,

tenuto conto che problematiche analoghe alle terre e rocce da scavo si rilevano anche nella gestione dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo;

ritenuto opportuno stabilire le condizioni da rispettare, oltre a quelle dettate per i residui, affinché anche i fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti possano costituire sottoprodotti;

impegna il Governo a valutare di adottare le opportune iniziative affinché anche i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo possano essere utilizzati per riempimenti e rinterri e anche nella produzione di aggregati per l'edilizia, semplificando l'utilizzo di tali materiali, nello spirito del recupero e del riutilizzo ed evitando di inviare in discarica materiali ancora utili al ciclo produttivo.

(*) Accolto dal Governo

G41.104

[ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

tenuto conto che l'articolo 41 contiene una serie di semplificazioni in materia ambientale;
premesso che:

occorre semplificare la normativa inerente la gestione di piccole quantità di rifiuti agricoli ed in particolare prevedere che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possano delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). In tale circostanza, occorre prevedere che la cooperativa o l'attività commerciale possano adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio;

occorre chiarire che non è considerata attività di trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo;

impegna il Governo nei prossimi provvedimenti a carattere legislativo, a tener conto della possibilità di semplificare ulteriormente la normativa attuale per la gestione di piccole quantità di rifiuti prodotti dagli imprenditori agricoli, secondo quanto esposto nelle premesse.

(*) Accolto dal Governo

G41.105

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 41, comma 1, contiene norme di semplificazione della disciplina prevista dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 per le bonifiche dei siti inquinati (SIN) e per l'emungimento delle acque di falda;

considerato che le nuove norme da una parte chiariscono che le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse in un corpo ricettore, previo trattamento di depurazione, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico, e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, e dall'altra prevedono che gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi in via residuale, dovendo essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette;

premesso che:

sin dal 2002, il SIN di Caffaro, a Brescia, è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e

vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosini e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti;

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie, economiche e ambientali, per fermare l'emungimento della falda e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.

G41.105 (testo 2)

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

preso atto che l'articolo 41, comma 1, contiene norme di semplificazione della disciplina prevista dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 per le bonifiche dei siti inquinati (SIN) e per l'emungimento delle acque di falda;

considerato che le nuove norme da una parte chiariscono che le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse in un corpo ricettore, previo trattamento di depurazione, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico, e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, e dall'altra prevedono che gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi in via residuale, dovendo essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette;

premesso che:

sin dal 2002, il SIN di Caffaro, a Brescia, è stato individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare; tale sito, nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;

dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;

sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosini e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;

occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare l'emungimento della falda e lo sversamento di inquinanti;

impegna il Governo a valutare tutte le iniziative necessarie, economiche e ambientali, per fermare l'emungimento della falda e completare le operazioni di bonifica del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 41-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 41-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere *b*) e *c*) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

EMENDAMENTI

41-bis.1

GAETTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

«*b*) che non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che il "set analitico minimale" da considerare è quello riportato in tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata,

estesa o ridotta, in accordo con l'autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Conseguentemente, al comma 2, prima delle parole: «Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1», inserire le seguenti:

«Entro tre mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera».

41-bis.200

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «28 dicembre 2000, n. 445», inserire le seguenti: «accompagnata dal deposito di idonea certificazione attestante le analisi chimiche effettuate su campioni del materiale oggetto di intervento,»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le certificazioni devono essere validate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente».

41-bis.201

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

41-bis.4

[GAETTI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni. Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze) i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

3-quater. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

3-quinquies. I materiali di cui ai commi 3-bis e 3-ter possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

3-sexies. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3-quater e 3-quinquies, deve

essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.

3-septies. Il produttore dei residui di cui al comma 3-bis, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei».

41-bis.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 1, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel definire al comma 1, lettera b), "i materiali da scavo" integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

ARTICOLO 41-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 41-ter.

(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché silos per i materiali vegetali»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;

c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi».

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

«oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».

EMENDAMENTI

41-ter.1

[DONNO](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

41-ter.200

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «v-bis)» con il seguente:

«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 0.25 MW sia se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel sia se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 41-TER

41-ter.0.1

[GAETTI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 41**, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102) è sostituito con il seguente:

"Art. 14-bis). - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).*

- 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle

imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni Amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera t). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)", ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistemi di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del

procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versa dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate"».

41-ter.0.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, un Decreto ministeriale contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo dalla disciplina dei rifiuti. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione».

41-ter.0.3

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 41**, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, comma 1, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d-bis*). I sottoprodotti di origine vegetale ed animale compresi i prodotti trasformati contemplati dalla direttiva 98/67/CE sui mangimi e dal Reg. (CE) 2003/2003 sui fertilizzanti"».

ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 42.

(Soppressione certificazioni sanitarie)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera *f*), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera *e*), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

6. La lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

EMENDAMENTI

42.1

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera *e*).

42.2 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è soppressa.»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 42

42.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20-07-2013.

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma».

ARTICOLO 42-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 42-bis.

*(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
sull'accertamento dell'invalidità)*

1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

EMENDAMENTI

42-bis.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down», con le parole: «nella situazione di disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui situazione è stata accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza, o chi ne esercita la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno».

42-bis.2

[LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

ARTICOLO 42-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 42-ter.

(Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

«14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

42-ter.1

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato "Fondo", in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

1-ter. 11 Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

1-quater. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

1-quinquies. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-sexies. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

G42-ter.100

[SCILIPOTI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'art. 42-ter del decreto-legge in oggetto, reca la modifica dell'art. 7-ter del D.L. 10.05.2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009 n. 33, dispone che restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, legge 257/92 e che «i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con Sentenza definitiva», che mira dunque alla salvaguardia di alcuni lavoratori che a suo tempo, pur non essendo rimasti esposti ad amianto, hanno ottenuto dall'INAIL la certificazione che invece è stata negata a coloro che sono stati effettivamente esposti;

ciò è inaccettabile, se non coniugato con la misura che miri a rimuovere il termine di decadenza del 15.06.2005, entrato in vigore con l'articolo 41 comma 5 della legge 326/03

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a: prevedere la modifica del comma 5 dell'articolo 47 della legge 326/03, al fine di permettere a tutti i lavoratori che sono stati esposti a polveri e fibre di amianto per oltre 10 anni, la rivalutazione contributiva utile per l'anticipata maturazione della pensione;

sostenere le vittime dell'amianto, con il pensionamento anticipato di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate.

G42-ter.100 (testo 2)

[SCILIPOTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

l'art. 42-ter del decreto-legge in oggetto, reca la modifica dell'art. 7-ter del D.L. 10.05.2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009 n. 33, dispone che restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, legge 257/92 e che «i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con Sentenza definitiva», che mira dunque alla salvaguardia di alcuni lavoratori che a suo tempo, pur non essendo rimasti esposti ad amianto, hanno ottenuto dall'INAIL la certificazione che invece è stata negata a coloro che sono stati effettivamente esposti;

ciò è inaccettabile, se non coniugato con la misura che miri a rimuovere il termine di decadenza del 15.06.2005, entrato in vigore con l'articolo 41 comma 5 della legge 326/03

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

adottare disposizioni volte a prevedere la modifica del comma 5 dell'articolo 47 della legge 326/03, al fine di permettere a tutti i lavoratori che sono stati esposti a polveri e fibre di amianto per oltre 10 anni, la rivalutazione contributiva utile per l'anticipata maturazione della pensione;

sostenere le vittime dell'amianto, con il pensionamento anticipato di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate.

(*) Accolto dal Governo

G42-ter.101

[PANIZZA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 42-ter.0.1, presentato nel corso dell'esame in sede referente.

(*) Accolto dal Governo

G42-ter.100a (già em. odg G42-quater.100)

[SCILIPOTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto emendamento 42-quater.0.1 presentato in commissione.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 42-TER

42-ter.0.1

[PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 42-ter**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quater.

(Estensione dell'equo indennizzo alla polizia locale)

1. All'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, dopo le parole: «vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «, polizia locale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

42-ter.0.2

[MARINELLO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 42-ter**, inserire il seguente:

«Art. 42-quater.

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992)

Dopo il comma 7-quinquies dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

7-sexies. Sono abrogati la lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

7-septies. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di

dieci anni nella disciplina"».

42-ter.0.1a (già 42-quater.0.1)

SCILIPOTI

Ritirato

Dopo l'**articolo 42-quater**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-*quinquies*.

(Corresponsione di adeguata remunerazione e/o risarcimento danni per violazione e tardivo recepimento delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in seguito coordinate dalla Direttiva 93/16/CEE del 05.04.1993 subiti dai medici specializzandi)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1975-1976 all'anno accademico 2006-2007 che, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale, o domanda amministrativa ai Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento economico del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e della Direttiva 82/76/CEE, del Consiglio del 26 gennaio, 1982, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo di "adeguata remunerazione" o di risarcimento danni, l'importo annuo di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo annuale credito.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della frequenza ad un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione, attestata anche attraverso autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio di cui al comma 1, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell'istanza secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate, prevedendo, altresì, che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso le associazioni, non riconosciute, rappresentative dei medici interessati.
4. Alle minori entrate derivanti dalle presenti disposizioni, si provvede ai sensi del comma 5.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente periodo, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui sopra, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui sopra non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento

netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 51 lettera b), della citata legge n 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi».

**ARTICOLO 43 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di trapianti)

1. Al terzo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».

1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

43.4

[TAVERNA](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. La carta d'identità, il passaporto, la patente e la tessera sanitaria dovranno contenere l'assenso ovvero il diniego alla donazione dei propri organi con un codice seriale corrispondente al soggetto senza alcuna dicitura esplicativa sul documento».

**ARTICOLO 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 44.

(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato.

4-*bis*. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».

4-*ter*. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-*ter*. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».

4-*quater*. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

44.3

[TAVERNA](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

44.6

[MARINELLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale"».

44.7

[MARINELLO](#)

Ritirato

Al comma 4-quater, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. A tal fine entro la medesima data gli esercenti le professioni sanitarie e le imprese assicuratrici adottano obbligatoriamente il regime convenzionale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) obbligo delle compagnie ad assicurare l'esercente di professione sanitarie richiedente;
- b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
- c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
- d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;
- e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione sanitaria».

44.9 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"».

44.10

[BIANCONI](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [AIELLO](#), [VICECONTE](#), [ROMANO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G44.10

Dopo il comma 4-quater inserire il seguente:

«4-*quinquies*. Alla legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 15, comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera h) dopo le parole "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli";
- b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli"».

G44.10 (già em. 44.10)

[BIANCONI](#), [BILARDI](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZUFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [AIELLO](#), [VICECONTE](#), [ROMANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto dello spirito dell'articolo 15, comma 8, lettere h) e i) della legge n. 135 del 2012, che

prevede che l'eventuale sfioramento del *budget* per farmaci orfani ed innovativi non sia a carico del Sistema Sanitario Nazionale, ma ripartito "tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto";

considerato che la norma citata, inserita nella legge cosiddetta della "Spending review" approvata lo scorso anno, non prevede alcun impatto sul bilancio statale;

valutato che l'estensione della previsione normativa citata anche ai farmaci "non orfani" non comporta alcun aumento di spesa pubblica, poiché l'onere viene semplicemente suddiviso in un modo diverso risultando completamente a carico delle aziende che producono farmaci orfani e di tutte le altre aziende che commercializzano farmaci normali;

esaminato che si tratta di una norma di civiltà ed equità a favore di tutti coloro che sono colpiti da malattie rare,

impegna il Governo a valutare la modifica dell'articolo 15, comma 8, lettere h) e i) ampliando la previsione ai farmaci "non orfani" oltre che ai farmaci "non innovativi coperti da brevetto".

(*) Accolto dal Governo

44.12

[TAVERNA](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Ritirato

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere il secondo periodo.

G44.100

[ROMANO](#), [SUSTA](#), [BIANCO](#), [DE BIASI](#), [AIELLO](#), [BIANCONI](#), [D'ANNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DE POLI](#), [DIRINDIN](#), [FUCKSIA](#), [GRANAIOLA](#), [LANIECE](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [PETRAGLIA](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [SCILIPOTI](#), [SILVESTRO](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VICECONTE](#), [VOLPI](#), [ZUFFADA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, in materia di professioni regolamentate, che con decreto del Presidente della Repubblica gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi essenziali volti, in particolare, a garantire la libera concorrenza e l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

nello specifico, alla lettera e), si evidenzia che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» ed inoltre che egli «deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale»;

l'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, ha introdotto un comma (5.1) al citato articolo 3 in cui si specifica che «Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie»;

l'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede, al comma 2, che: «Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai criteri dettati dalla legge stessa»; al comma 4 che: «Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente»;

l'articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica prevede l'obbligo delle Aziende Sanitarie di assicurare i propri sanitari per la responsabilità civile anche con riferimento all'attività libero professionale intramuraria;

tale disciplina, pur comportando un aggravio di spese per gli iscritti agli ordini, costituisce, complessivamente un indubbio vantaggio sia per il professionista, in quanto sostanzialmente il suo patrimonio personale è messo al riparo in caso di richieste di risarcimento danni, sia per l'assistito, in quanto egli ha a disposizione, in maniera effettiva e trasparente, una garanzia sicura di risarcimento, soprattutto nei casi di conseguenze gravi per comportamenti colposi nello svolgimento delle attività professionali;

al fine di consentire la negoziazione delle condizioni generali delle polizze in regime di convenzione, lo scorso anno si è reso necessario disporre uno slittamento del termine di efficacia dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, considerato che, nonostante la normativa in vigore, la maggior parte delle compagnie assicurative si rifiutava di assicurare decine di migliaia di medici, specialmente chirurghi, ortopedici, ginecologi, nonché professionisti che avessero ricevuto richieste di risarcimento, con il paradosso che l'assicurazione è obbligatoria per i sanitari, ma non c'è obbligatorietà per le compagnie assicurative che dovrebbero assicurarli;

a tutto ciò si aggiunge che l'attuale sistema normativo prevede un'assicurazione obbligatoria per i sanitari, che, diversamente da tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria (es. circolazione dei veicoli), non prevede l'azione diretta del danneggiato verso l'assicurazione;

l'obbligatorietà dell'assicurazione è un tema che da tempo è all'attenzione degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e, in particolare, della FNOMCeO per le numerose difficoltà che si sono manifestate nella concreta attuazione in alcuni settori della pratica medica, particolarmente esposti a richieste di elevati risarcimenti e compromettendo gravemente la possibilità di garantire la continuità e l'effettiva operatività delle attività professionali;

in considerazione delle rilevanti problematiche applicative tuttora riscontrate, la 12^a Commissione (Igiene e Sanità), nell'esaminare per le parti di competenza il disegno di legge in materia di occupazione (A.S. 890), lo scorso 17 luglio ha espresso parere favorevole a condizione che «si integri il testo con una disposizione intesa a differire l'applicabilità dell'obbligo di assicurazione in capo agli esercenti le professioni sanitarie»;

lo scorso 18 luglio, alla Camera, nel corso dell'esame in sede referente del decreto legge n. 69/2013, è stato approvato un emendamento che, recependo le numerose sollecitazioni provenienti

anche dalle categorie interessate, ha previsto che, «nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie», l'obbligo di assicurazione personale si applica decorsi due anni (invece che uno) dalla data di entrata in vigore del d.P.R. di riforma degli ordinamenti professionali (quindi dal 13 agosto 2014);

il procedimento di concertazione previsto dal decreto legge n. 158 del 2012 non si è ancora svolto, né è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto, all'articolo 3, commi 2 e 4;

a tutt'oggi permangono le criticità evidenziate circa la possibilità effettiva per molti professionisti soprattutto quelli maggiormente soggetti a rischio denuncia - di trovare una compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza o comunque di stipularne a costi sostenibili;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente il decreto presidenziale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 tenendo conto delle peculiarità della posizione dei sanitari del Servizio Sanitario Nazionale;

a intervenire in modo organico, con opportuni provvedimenti, al fine di regolamentare complessivamente la materia assicurativa dei sanitari tenendo conto delle specificità connesse sia alle diverse tipologie di professionisti interessati (medici dipendenti, liberi professionisti e convenzionati) che alle differenti specializzazioni mediche, nell'ottica di assicurarne una maggiore uniformità applicativa nonché un'obbligatorietà piena dell'assicurazione anche con riferimento all'istituzione dell'azione diretta, come per ogni assicurazione obbligatoria.

(*) Accolto dal Governo

G44.101

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

impegna il Governo:

a prevedere che limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), dell'articolo 3, del decreto legge n. 138 del 2011 si applicano, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'alinea del medesimo comma 5. A tal fine entro la medesima data gli esercenti le professioni sanitarie e le imprese assicuratrici adottano obbligatoriamente il regime convenzionale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) obbligo delle compagnie ad assicurare l'esercente di professione sanitarie richiedente;
- b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
- c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
- d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista.;
- e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione sanitaria.

G44.101 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), dell'articolo 3, del decreto legge n. 138 del 2011 si applicano, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'alinea del medesimo comma 5. A tal fine entro la medesima data gli esercenti le professioni sanitarie e le imprese assicuratrici adottano obbligatoriamente il regime convenzionale previsto dall'articolo 5 del

decreto del Presidente della repubblica 7 agosto 2012, n.137 tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) obbligo delle compagnie ad assicurare l'esercente di professione sanitarie richiedente;
- b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
- c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
- d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista.;
- e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione sanitaria.

(*) Accolto dal Governo

G44.102

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerata la necessità di contenere gli oneri gravanti sui cittadini connessi all'assicurazione obbligatoria dei professionisti

impegna il Governo:

a prevedere una disciplina che permetta di evitare maggiori oneri all'utenza, prorogando al 15 agosto 2014 il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 7 agosto 2012, n.137. Le convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri: obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente; possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale; divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie; competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista; adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.

(*) Accolto dal Governo

G44.103

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

rilevata la necessità di modificare la disciplina recata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992,

impegna il Governo ad abrogare la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e a prevedere che per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

G44.103 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

rilevata la necessità di modificare la disciplina recata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992,

impegna il Governo a valutare l'abrogazione della lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.

483, e a prevedere che per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

(*) Accolto dal Governo

G44.104

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,
considerato che:

la genericità dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006 ha reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti. Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse,

impegna il Governo a prevedere che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n.296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

G44.104 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,
considerato che:

la genericità dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006 ha reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti. Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n.296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

(*) Accolto dal Governo

G44.105

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974;

valutata la necessità di promuovere, attraverso ulteriori risparmi rispetto a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, la funzione di sostegno ai giovani professionisti degli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

considerato che le casse di previdenza dispongono di banche dati e informazioni grazie alle quali possono svolgere un ruolo di sostegno e promozione dell'attività professionale che oggi non usufruisce di aiuti e interventi da parte del settore pubblico,

impegna il Governo a prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 svolgono, attraverso ulteriori risparmi certificati dagli organi di revisione, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente.

G44.105 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974;

valutata la necessità di promuovere, attraverso ulteriori risparmi rispetto a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, la funzione di sostegno ai giovani professionisti degli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

considerato che le casse di previdenza dispongono di banche dati e informazioni grazie alle quali possono svolgere un ruolo di sostegno e promozione dell'attività professionale che oggi non usufruisce di aiuti e interventi da parte del settore pubblico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro e per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 svolgono, attraverso ulteriori risparmi certificati dagli organi di revisione, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente.

(*) Accolto dal Governo

G44.106

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

impegna il Governo a prevedere che dai Comuni con meno di 6600 abitanti, in cui le farmacie risultino in soprannumero a causa del decremento della popolazione residente, sia consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale.

G44.106 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che dai Comuni con meno di 6600 abitanti, in cui le farmacie risultino in soprannumero a causa del decremento della popolazione residente, sia consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 44

44.0.1

[MARINELLO](#)

Ritirato

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

ARTICOLO 45 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 45.

(Omologazioni delle macchine agricole)

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

45.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - (*Macchine Agricole*). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri" sono aggiunte le seguenti: "o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali";

b) all'articolo 111, comma 1, sopprimere le parole da: "e sono stabiliti" fino alla fine del comma».

45.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole».

45.3

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza».

45.4

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, inserire il seguente:

"Art. 110-*bis*. - *I*. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonchè di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep)

4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110"».

Conseguentemente, ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada 16 dicembre 1992, n. 495».

G45.100

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in titolo all'articolo 45 interviene sulla disciplina di accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge per le macchine agricole, armonizzando la normativa nazionale a quella comunitaria in considerazione del fatto che le macchine operatrici, sia agricole che industriali, i sistemi, i componenti e le entità tecniche destinate all'impiego nei suddetti veicoli (motori), rientrano e sono regolamentate dalle «direttive di prodotto», tra cui la Direttiva Macchine - Direttiva 2006/42/CE recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 17 del 2010;

le direttive di prodotto che regolamentano l'immissione sul mercato e la messa in servizio di prodotti quali macchine e relative emissioni acustiche e da inquinanti gassosi e particolato, unità da

diporto, ascensori etc. prevedono a carico del fabbricante l'applicazione di un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto medesimo oltre che le modalità e le procedure di sorveglianza. L'Organismo notificato valuta il sistema Qualità per determinare se questo soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva. Inoltre la sorveglianza, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato;

la certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA), nei paesi U.E. è riconosciuta valida ai fini della verifica del processo produttivo;

pertanto il controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, potrebbe essere assolto con la sola presentazione della certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA);

la suddetta proposta potrebbe comportare una semplificazione degli adempimenti a carico del fabbricante attraverso la razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, riducendone altresì i costi amministrativi sostenuti e non comportando nel contempo alcun onere a carico dello Stato, fermo restando il versamento di diritti e imposta di bollo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire che l'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47, decreto legislativo 30 aprile 1992 e s.m.i, del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, possa essere assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa sistema di produzione e del prodotto - a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 45
45.0.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 45**, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto della normativa comunitaria, le Regioni e le Province a statuto speciale il cui territorio insediato, in base ai dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore al 5 per cento e la cui superficie al di sopra dei 1600 metri s.m. supera il 50 per cento, possono prevedere all'interno dei propri ordinamenti il divieto di esercizio dell'attività commerciale nel verde agricolo e/o alpino, nonché limitarlo nelle zone produttive destinate prioritariamente all'insediamento delle attività produttive».

45.0.3

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 45**, aggiungere il seguente:

«Art. 45-ter.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: "non si applicano" inserire le seguenti: "in caso di guida accompagnata da una persona che rispetti i requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, e"».

ARTICOLO 45-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 45-bis.

(Abilitazione all'uso di macchine agricole)

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.

ARTICOLO 46 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 46.

(EXPO Milano 2015)

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito *internet* ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015» denominato «*City Operations*», approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi *1-quater* e *1-quinquies* del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

46.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui ai commi 8 e 12» fino a: «legge 30 luglio 2010 n. 122 con le parole: «relative al Patto di Stabilità interno», e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nonché alla regione Lombardia».

Consequentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*1-secties.* Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma *1-ter* del presente articolo, che confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-octies. Per gli anni 2013, 2014, 2015 è istituito un prelievo straordinario a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessoria o in via principale, prodotti di gioco pubblici, che abbia installato all'interno dei propri locali apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il contributo è stabilito in 5000 euro annui per ogni apparecchio da gioco ed interamente riversato nel fondo di cui al comma *1-bis*».

46.2

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1.0-bis.* Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che gestiscono in economia Residenze sanitarie assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, che abbiano avviato il processo di esternalizzazione del servizio nell'anno 2013, applicano le percentuali indicate nel comma 2 alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione per l'anno 2013.

Per gli anni dal 2014 al 2016, per i soli comuni che hanno concluso il processo di esternalizzazione del servizio di gestione delle RSA, le percentuali indicate nel comma 2 si applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, al netto della spesa sostenuta per detto servizio».

G46.100

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

Il decreto n. 69 del 21 giugno 2013, all'articolo 46, interviene su alcune disposizioni che limitano

la possibilità per gli enti locali di effettuare spese di rappresentanza e spese per missioni, prevedendo che tali limiti non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del Grande Evento EXPO Milano 2015;

Il grande Evento EXPO Milano 2015, come hanno avuto modo di sottolineare le massime autorità istituzionali primo tra tutti il Presidente della Repubblica, è un evento di rilevanza mondiale, che può diventare il volano per avviare la ripresa economica dell'intero Paese;

Il grande Evento EXPO Milano 2015 è un evento che coinvolge il Governo Italiano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano nella società di Gestione, e numerosi enti locali dell'hinterland.

Dagli amministratori locali e dalla Regione Lombardia è stato più volte sottolineato come il vero limite alla buona riuscita dell'evento, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie da tempo e destinate a restare in eredità ai territori coinvolti dopo la conclusione dell'evento sarà possibile solo attraverso una specifica deroga alle regole del Patto di stabilità interno, senza la quale sono a rischio la finanziabilità delle opere;

impegna il Governo a prevedere, per gli enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo 2015, una specifica deroga ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, per le sole spese correlate all'organizzazione dell'evento e alla realizzazione di opere ad esso connesse.

G46.100 (testo 2)

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

Il decreto n. 69 del 21 giugno 2013, all'articolo 46, interviene sulle alcune disposizioni che limitano la possibilità per gli enti locali di effettuare spese di rappresentanza e spese per missioni, prevedendo che tali limiti non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del Grande Evento EXPO Milano 2015;

Il grande Evento EXPO Milano 2015, come hanno avuto modo di sottolineare le massime autorità istituzionali primo tra tutti il Presidente della Repubblica, è un evento di rilevanza mondiale, che può diventare il volano per avviare la ripresa economica dell'intero Paese;

Il grande Evento EXPO Milano 2015 è un evento che coinvolge il Governo Italiano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano nella società di Gestione, e numerosi enti locali dell'hinterland.

Dagli amministratori locali e dalla Regione Lombardia è stato più volte sottolineato come il vero limite alla buona riuscita dell'evento, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie da tempo e destinate a restare in eredità ai territori coinvolti dopo la conclusione dell'evento sarà possibile solo attraverso una specifica deroga alle regole del Patto di stabilità interno, senza la quale sono a rischio la finanziabilità delle opere;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, per gli enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione del grande evento Expo 2015, una specifica deroga ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, per le sole spese correlate all'organizzazione dell'evento e alla realizzazione di opere ad esso connesse.

(*) Accolto dal Governo

G46.101

[STUCCHI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato, esaminato l'atto 974 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni

urgenti per il rilancio dell'economia;
premessi che

Il provvedimento in esame prevede misure di rilancio dell'apparato infrastrutturale del Paese, in chiave di promozione e rilancio dell'intera Economia;

il comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, sito nel territorio della Provincia di Bergamo, è conosciuto in tutto il mondo, perché il 25 novembre 1881, vi nacque in località Brusico il cosiddetto «Papa buono», Angelo Giuseppe Roncalli, ossia Giovanni XXIII:

il 5 luglio 2013 papa Francesco ha firmato il decreto per la canonizzazione di papa Giovanni XXIII, che avverrà entro il prossimo dicembre 2013;

a tal proposito si rende necessario e opportuno lo stanziamento di un contributo, al fine di consentire la valorizzazione dei luoghi meta di pellegrinaggio, il miglioramento delle strutture ricettive, la realizzazione di infrastrutture viabilistiche, ma anche il recupero delle opere già esistenti.

Il comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, che conta oggi circa 4300 abitanti, già visitato oggi da centinaia di migliaia di fedeli, si stima che a seguito della canonizzazione di Papa Roncalli sarà raggiunto da milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

È assolutamente necessario e ormai indifferibile realizzare infrastrutture, strutture ricettive e di servizio adeguate, mirando al contenimento del consumo di suolo agricolo e conseguentemente valorizzando immobili, come il Convitto di Celana, di cui fu allievo Angelo Giuseppe Roncalli, che per vicinanza, dimensione ed essenzialità, rappresenta al meglio le caratteristiche dei siti da recuperare e riconvertire.

La soluzione più efficace appare quella di assegnare specifici fondi alla Regione Lombardia, per superare la problematica del vincolo del patto di stabilità per gli Enti Locali coinvolti;

impegna il Governo a stanziare per gli anni 2013, 2014 e 2015 un contributo straordinario di almeno 10 milioni di euro annue alla Regione Lombardia, da utilizzare per le infrastrutture viabilistiche e per la valorizzazione dei diversi luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Angelo Giuseppe Roncalli, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori, in previsione della canonizzazione prevista a dicembre 2013 di Papa Giovanni XXIII.

G46.101 (testo 2)

[STUCCHI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato l'atto 974 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premessi che

Il provvedimento in esame prevede misure di rilancio dell'apparato infrastrutturale del Paese, in chiave di promozione e rilancio dell'intera Economia;

il comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, sito nel territorio della Provincia di Bergamo, è conosciuto in tutto il mondo, perché il 25 novembre 1881, vi nacque in località Brusico il cosiddetto «Papa buono», Angelo Giuseppe Roncalli, ossia Giovanni XXIII:

il 5 luglio 2013 papa Francesco ha firmato il decreto per la canonizzazione di papa Giovanni XXIII, che avverrà entro il prossimo dicembre 2013;

a tal proposito si rende necessario e opportuno lo stanziamento di un contributo, al fine di consentire la valorizzazione dei luoghi meta di pellegrinaggio, il miglioramento delle strutture ricettive, la realizzazione di infrastrutture viabilistiche, ma anche il recupero delle opere già esistenti.

Il comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, che conta oggi circa 4300 abitanti, già visitato oggi da centinaia di migliaia di fedeli, si stima che a seguito della canonizzazione di Papa Roncalli sarà raggiunto da milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

È assolutamente necessario e ormai indifferibile realizzare infrastrutture, strutture ricettive e di

servizio adeguate, mirando al contenimento del consumo di suolo agricolo e conseguentemente valorizzando immobili, come il Convitto di Celana, di cui fu allievo Angelo Giuseppe Roncalli, che per vicinanza, dimensione ed essenzialità, rappresenta al meglio le caratteristiche dei siti da recuperare e riconvertire.

La soluzione più efficace appare quella di assegnare specifici fondi alla Regione Lombardia, per superare la problematica del vincolo del patto di stabilità per gli Enti Locali coinvolti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di stanziare per gli anni 2013, 2014 e 2015 un contributo straordinario di almeno 10 milioni di euro annue alla Regione Lombardia, da utilizzare per le infrastrutture viabilistiche e per la valorizzazione dei diversi luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Angelo Giuseppe Roncalli, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori, in previsione della canonizzazione prevista a dicembre 2013 di Papa Giovanni XXIII.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 46-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 46-bis.

(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)

1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 46-BIS

46-bis.0.10000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 46-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 46-ter.

(Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015)

1. Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza la società Expo S.p.a. può avvalersi della struttura di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Expo S.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di Expo S.p.a. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.

3. L'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del dieci per cento.

4-*bis*. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico del Governo Expo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

46-bis.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 46-bis**, inserire il seguente:

«Art. 46-*ter*.

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzato un contributo straordinario di ulteriori 10 milioni di euro annue alla regione Lombardia, da utilizzare per le infrastrutture viabilistiche e per la valorizzazione dei diversi luoghi legati alla vita e alla memoria di Papa Angelo Giuseppe Roncalli, nonché alla realizzazione e al miglioramento delle strutture esistenti per l'accoglienza e l'accesso dei visitatori, in previsione della canonizzazione prevista a dicembre 2013 di Papa Giovanni XXIII.

2. Per le finalità previste al comma 1, si costituisce presso la regione Lombardia una Cabina di Regia, formata dal Presidente della regione Lombardia o da un suo delegato, dal Presidente della provincia di Bergamo o da un suo delegato, e dal Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) o da un Suo delegato.

3. La Cabina di Regia dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza dai suoi membri, ed esprimerà un parere vincolante all'autorizzazione delle spese relative all'impiego del contributo straordinario assegnato alla regione Lombardia, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. La Cabina di Regia può decidere di invitare a far parte della stessa altri soggetti interessati all'evento della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, stabilendone le funzioni e i poteri.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 47.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-*ter*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata»;

b) il comma 15 è abrogato.

ARTICOLO 47-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 47-*bis*.

(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)

1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «è composta da dodici membri» sono sostituite dalle seguenti: «è composta da dieci membri»;

2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le seguenti: «anche in quiescenza,»;

3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;

4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso.

EMENDAMENTO

47-bis.1

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2) e il numero 3).

ARTICOLO 48 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 48.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.».

EMENDAMENTI

48.1

[COTTI](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [MARTON](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Id. em. 48.1

Sopprimere l'articolo.

48.200

[BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [MARTON](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 48. - (*Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*). - *I*. Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 537-ter.

(Cooperazione con altri Stati per i materiali prodotti dall'industria nazionale)

1. I Ministeri della difesa e dello sviluppo economico, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione industriale o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per favorire la vendita di materiali prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619."».

ARTICOLO 49 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 49.

(Proroga e differimento termini in materia di spending review)

01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».

1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005».

EMENDAMENTI

49.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modificazioni:

"a) al comma 8, lettera d), le parole: "rilevati dai modelli CE" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005";

b) al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario».

49.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, adottando le modalità di riparto previste al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

ARTICOLO 49-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 49-bis.

(Misure per il rafforzamento della spending review)

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e

revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

49-bis.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

49-bis.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di organizzazione amministrativa».

49-bis.3

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

Consequentemente sopprimere il comma 8.

49-bis.4

[LANZILLOTTA](#), [MARINO LUIGI](#), [D'ONGHIA](#)

Ritirato

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze».

G49-bis.100

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

durante l'esame in Commissione alla Camera dei Deputati del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia è stato introdotto l'articolo aggiuntivo 49-bis riguardante misure sulla *spending review*;

con l'articolo aggiuntivo 49-bis ufficialmente si è cercato di imprimere una nuova spinta all'attività di revisione generale della spesa pubblica, avviata dal Governo Monti, che ad oggi non ha portato ad alcun significativo risultato;

l'effetto reale dell'articolo 49-bis in verità va esattamente nella direzione opposta rispetto all'obiettivo annunciato perché crea nuovi organismi (un comitato interministeriale ed un commissario straordinario destinati ad operare indefinitamente) anziché razionalizzare i già troppi organi pubblici oggi esistenti come una seria *spending review* dovrebbe fare; inoltre anziché tagliare la spesa o perlomeno quantificare gli obiettivi di taglio a cui si tende, l'articolo in esame istituisce un nuovo costo, quello imputabile esclusivamente all'emolumento per il commissario straordinario, pari a 300 mila euro annue;

questa nuova spesa appare incongruente con l'obiettivo dell'articolo e, stante la situazione delle finanze pubbliche e dell'economia del paese, per la sua cospicua entità, costituisce un vero e proprio affronto ai cittadini;

qualunque procedimento di revisione della spesa è inutile e velleitario senza una vera applicazione del meccanismo dei costi/fabbisogni standard a tutti i settori pubblici;

impegna il Governo a sopprimere gli stanziamenti relativi all'emolumento per il commissario straordinario per la *spending review* e ad indirizzare la revisione della spesa pubblica verso il sistema dei costi e fabbisogni standard previsti dalla legge sull'attuazione del federalismo fiscale.

ARTICOLI 49-TER E 49-QUATER INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 49-ter.

(Semplificazioni per i contratti pubblici)

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 49-quater.

(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 49-QUATER

49-quater.0.1

BONERISCO

Ritirato

Dopo l'**articolo 49-quater**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinquies.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti, la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla

legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza».

G49-quater.100

[MATTESINI](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [PADUA](#), [ORRÙ](#) (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 49-*quater*, introdotto alla Camera dei deputati, consente alla Associazione italiana della Croce rossa (CRI) - nelle more dello svolgimento delle attività volte alla ricognizione della massa patrimoniale dell'ente e al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale - di avere accesso, per l'anno 2014, ad anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 150 milioni di euro a valere sulla Sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo anticipazioni liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

in questo modo il Parlamento ha approvato una modifica finalizzata a superare le difficoltà della Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in considerazione del ruolo fondamentale svolto dalla stessa;

analoga attenzione deve essere posta nei confronti delle associazioni di volontariato che hanno per scopo l'assistenza sanitaria e sociale, essenziali al fine di garantire il funzionamento del *welfare* solidale;

occorre ribadire il ruolo fondamentale svolto dalle tante associazioni di volontariato presenti in Italia riconoscendo il valore sociale delle stesse e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà;

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie a sostenere le associazioni di volontariato, tra cui anche l'implementazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, al fine di rafforzare e riconoscere in modo più qualificato le molteplici attività svolte dalle stesse e la professionalità delle prestazioni da esse garantite.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Vaccari, Vattuone, Pagliari e Di Giorgi

(**) Accolto dal Governo

G49-quater.101

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

l'articolo 49-*quater* del provvedimento in titolo, così come introdotto nell'iter del provvedimento alla Camera, riconosce alla Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) la possibilità di accedere all'anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro;

il suddetto riconoscimento è stato attuato ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178 in materia di Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), che all'articolo 3 comma 3 prevede la possibilità da parte di CRI di accedere ad «anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili»;

il riconoscimento di cui all'articolo 49-*quater* del provvedimento in titolo ha sollevato molteplici reticenze da parte del mondo dell'associazionismo e del volontariato, segnatamente quelle che operano nel settore sanitario, come l'Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS) che ha definito l'iniziativa come «un segnale gravissimo e una mancanza del rispetto del più

elementare buon senso democratico» e della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia che hanno definito il suddetto articolo come «un'assoluta ingiustizia»;

ferma restando l'importanza strategica della CRI, in ragione della qualità e quantità di servizi offerti alla cittadinanza e a chi ha bisogno, si ritiene opportuno considerare come auspicabile l'ipotesi di prevedere il medesimo riconoscimento a quelle associazioni di volontariato che con eguale abnegazione, impegno e responsabilità lavorano ogni giorno al servizio dei bisognosi e dei cittadini in difficoltà e che in un momento condizionato da una crisi strutturale rischiano di dover ridurre le proprie potenzialità di intervento ed i servizi resi alla società civile;

impegna il Governo a valutare adeguate iniziative volte a prevedere in capo alle Associazioni di volontariato la possibilità di accesso, in determinate e comprovate condizioni, a formule di anticipazione di liquidità al fine di consentire alle stesse il prosieguo delle attività in caso di conclamate difficoltà economiche.

(*) Accolto dal Governo

G49-quater.102

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

V. testo 2

Il Senato,

In sede di discussione dell'articolo 49-*quater*;

impegna il Governo ad istituire un fondo di 1,5 miliardi di euro per il sostegno finanziario al Volontariato, alle stesse condizioni della Croce Rossa.

G49-quater.102 (testo 2)

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PAGLIARI](#) (*), [LO GIUDICE](#) (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 49-*quater*;

impegna il Governo a valutare la possibilità di istituire un fondo per il sostegno finanziario al volontariato e alle associazioni *no profit*, alle stesse condizioni della Croce Rossa.

(*) Firme aggiunte in corso di seduta

(**) Accolto dal Govern o

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 974:

sull'emendamento 2.20 il senatore Berger avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 12.1 il senatore Castaldi avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 12-bis.1 i senatori Caliendo, De Petris, Lo Giudice e Marinello avrebbero voluto votare a favore; sull'emendamento 14.1 la senatrice De Monte avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 25.16 (testo corretto) il senatore Mauro Giovanni non ha potuto esprimere il voto; sull'emendamento 25.0.1 (testo 2) il senatore Zanda avrebbe voluto votare a favore; sugli emendamenti 26-bis.0.3, 32.24 e 41.6 (seconda parte) il senatore Puglia avrebbe voluto votare a favore e si sarebbe astenuto sull'emendamento 28.2; sull'ordine del giorno G26-bis.101 il senatore Airola avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 41-bis.201 il senatore Carraro avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 42.2 e 42.0.1 il senatore Lo Giudice avrebbe

voluto votare a favore; sull'emendamento 42-bis.1 la senatrice Petraglia non ha potuto esprimere il voto.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, De Poli, Divina, Filippi, Formigoni, Gentile, Guerra, Latorre, Pezzopane, Pinotti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Casaletto Monica, Martelli Carlo, Scibona Marco, Gaetti Luigi, Castaldi Gianluca, Ciampolillo Lello, Puglia Sergio, Molinari Francesco, Fattori Elena, Cioffi Andrea, Vacciano Giuseppe, Donno Daniela, Orellana Luis Alberto, De Pietro Cristina, Marton Bruno, Serra Manuela, Crimi Vito Claudio, Bulgarelli Elisa, Airola Alberto, Montevocchi Michela, Bencini Alessandra, Romani Maurizio, Nugnes Paola, Mangili Giovanna, Lezzi Barbara, Giarrusso Mario Michele, Bertorotta Ornella, Catalfo Nunzia, Petrocelli Vito Rosario, Mussini Maria, Santangelo Maurizio, Battista Lorenzo, Bocchino Fabrizio, Simeoni Ivana, Lucidi Stefano, Paglini Sara, De Pin Paola, Bignami Laura, Buccarella Maurizio

Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio (991)

(presentato in data 05/8/2013);

senatore Manconi Luigi

Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali (992)

(presentato in data 05/8/2013);

senatori Ichino Pietro, Lanzillotta Linda, Susta Gianluca, Giannini Stefania, Dalla Zuanna Gianpiero, Della Vedova Benedetto, Olivero Andrea, Albertini Gabriele, Anitori Fabiola, Di Biagio Aldo, D'Onghia Angela, Maran Alessandro, Merloni Maria Paola, Romano Lucio, Rossi Maurizio

Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e contrattazione collettiva (993)

(presentato in data 05/8/2013);

senatrice Longo Eva

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (994)

(presentato in data 06/8/2013);

senatore Longo Fausto Guilherme

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sull'emigrazione italiana nel mondo (995)

(presentato in data 06/8/2013);

senatore Longo Fausto Guilherme

Norme riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero (996)

(presentato in data 06/8/2013).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 22 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la prima relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, aggiornata al 12 luglio 2013 (*Doc. CCIV*, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 25 luglio 2013, ha inviato il testo di ventisei risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 1° al 4 luglio

2013:

una risoluzione sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (*Doc. XII, n. 104*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a Commissione permanente, nonché in data 30 luglio 2013 alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 105*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione (*Doc. XII, n. 106*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla prima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività delle agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione (*Doc. XII, n. 107*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (*Doc. XII, n. 108*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (*Doc. XII, n. 109*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (*Doc. XII, n. 110*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (*Doc. XII, n. 111*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (*Doc. XII, n. 112*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (*Doc. XII, n. 113*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo

per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (*Doc. XII*, n. 114). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (*Doc. XII*, n. 115). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (*Doc. XII*, n. 116). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla sicurezza stradale 2011-2020 - Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (*Doc. XII*, n. 117). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012)(*Doc. XII*, n. 118). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul quadro di controllo interno integrato (*Doc. XII*, n. 119). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (*Doc. XII*, n. 120). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (*Doc. XII*, n. 121). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea(*Doc. XII*, n. 122). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (*Doc. XII*, n. 123). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (*Doc. XII*, n. 124). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla televisione connessa (*Doc. XII*, n. 125). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III - Commissione (*Doc. XII*, n. 126). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulle priorità del Parlamento europeo per il programma di lavoro della Commissione per il 2014 (*Doc. XII*, n. 127). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,

comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla crisi in Egitto (*Doc. XII*, n. 128). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Nigeria (*Doc. XII*, n. 129). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Valentini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00303 della senatrice Fedeli ed altri.

I senatori Cantini, Morgoni, Pagliari e Puglisi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00604 del senatore Collina ed altri.

Mozioni

[CASTALDI](#), [ORELLANA](#), [PETROCELLI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [FATTORI](#), [SERRA](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [TAVERNA](#), [CIOFFI](#), [PAGLINI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [AIROLA](#), [CIAMPOLILLO](#), [MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [BLUNDO](#), [CATALEO](#) - Il Senato,

premesso che:

con la sentenza del 4 luglio 2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea (IV Sezione) in merito alla causa C-312/11, è stato dichiarato e statuito che «La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

in forza della citata sentenza la Repubblica italiana è stata condannata alle spese;

segnatamente la condanna basa sull'assunto di violazione identificato come inadempienza di uno Stato ai sensi della direttiva 2000/78/CE, articolo 5, in riferimento all'istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dei disabili, per provvedimenti di trasposizione insufficienti;

l'articolo 5 della direttiva recita: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili»;

la Commissione europea ha affermato nella sua memoria di replica che la Repubblica italiana, nel corso del procedimento precontenzioso, non ha mai menzionato l'esistenza nel suo ordinamento giuridico nazionale di disposizioni diverse da quelle contenute nella legge n. 68 del 1999 e tali da integrare le misure da questa previste;

la Commissione europea ha ritenuto che le disposizioni citate dalla Repubblica italiana non possano essere considerate, neppure se prese nel loro insieme, misure sufficienti di attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2000/78;

la Commissione considera che il sistema italiano di promozione dell'integrazione lavorativa dei disabili è essenzialmente fondato su un insieme di incentivi, agevolazioni e iniziative a carico delle autorità pubbliche e riposa solo in minima parte su obblighi imposti ai datori di lavoro;

la sentenza afferma che l'espressione "disabile" utilizzata nell'articolo 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretata come comprendente tutte le persone affette da una disabilità corrispondente ad una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

la sentenza ulteriormente afferma che "per trasporre correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78 non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione", impegna il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2013 tutti i provvedimenti necessari atti ad assicurare una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE, imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili.

(1-00122)

Interrogazioni

[BIGNAMI](#), [AIROLA](#), [BATTISTA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

nel 2003 l'Arma dei Carabinieri ha iniziato il reclutamento degli UFP (ufficiali in ferma prefissata), figura istituita con il decreto legislativo n. 215 del 2001 e destinata a sostituire gli AUC (allievi ufficiali di complemento);

il decreto legislativo n. 236 del 2003 prevedeva per gli UFP una ferma *standard* di 30 mesi, con possibilità di prolungamento di 12 mesi attraverso un concorso interno;

dopo i suddetti 30 mesi gli ufficiali in ferma prefissata che non hanno acceduto alla rafferma sono stati congedati ed è stato corrisposto loro il premio di congedamento previsto dall'art. 38 della legge 574/1980, in quanto gli UFP sono stati considerati a tutti gli effetti volontari;

l'importo lordo del premio di congedamento ammontava a 12.500 euro per gli ufficiali di ruolo speciale e a 14.200 euro per gli ufficiali con ruolo tecnico e logistico;

successivamente il CGA-CNA (comando generale dei Carabinieri, centro nazionale amministrativo) ha chiesto la restituzione del premio di congedamento a circa 271 allievi ufficiali;

la richiesta di restituzione del premio al lordo delle imposte segue una circolare della Direzione generale per il personale militare in recepimento di un parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; considerato che:

l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata era aperto anche alle donne che non sono mai state soggette a coscrizione obbligatoria ed in considerazione di ciò appare fuorviante equiparare la prevista ferma di mesi 30 degli UFP alla ferma di prima nomina degli allievi ufficiali di complemento che aveva il fine ultimo di assolvere alla leva obbligatoria;

durante i 30 mesi di servizio gli UFP sono stati equiparati dal punto di vista del trattamento economico agli AUC, infatti i contributi dell'Inpdap sono stati versati per tutti i 30 mesi di servizio oltre che per l'eventuale periodo di rafferma annuale;

al termine del servizio come UFP non è mai stata riconosciuta ai richiedenti l'indennità ordinaria di disoccupazione in quanto non erano stati loro versati i contributi presso l'Inps, pertanto il premio di congedamento assolveva alla funzione di sostegno al reddito per un rientro economicamente meno traumatico alla vita civile;

considerato inoltre che:

alcuni militari hanno fatto ricorso contro gli atti di recupero del premio di congedamento corrisposto, ma la sola pronuncia favorevole sull'annullamento dell'atto di revoca proposto dal comando generale dell'Arma è stata la sentenza del TAR Sicilia, sez. I, n. 1005 del 2011, che riconosce la spettanza del premio in applicazione ed interpretazione delle norme del trattamento giuridico degli AUC agli UFP, mentre le altre sentenze hanno fondato il rigetto delle impugnazioni sostenendo che il premio spetta solo agli ufficiali che hanno contratto una ferma ulteriore rispetto alla prima;

a parere degli interroganti i militari hanno percepito il premio di congedamento in buona fede e si ravvisano profili di responsabilità dell'amministrazione militare che ha corrisposto il premio anni addietro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno annullare la richiesta avanzata dalla CGA-CNA di restituzione del premio o, in caso contrario, se non ritenga di adottare misure utili a dilazionare nel tempo la restituzione.

(3-00308)

[CIOFFI](#), [MORRA](#), [TAVERNA](#), [SCIBONA](#), [PEPE](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [VACCIANO](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 30 luglio 2013 Vincenzo De Luca, nella dichiarata qualità di Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha rilasciato un'intervista al giornale "Il Denaro" con la quale informava la pubblica opinione sulla circostanza che, in seno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarebbe diventato "pienamente operativo il gruppo di lavoro sulla sburocratizzazione amministrativa e semplificazione normativa in materia di opere pubbliche";

secondo quanto riferito dal giornale, sarebbe intenzione del vice ministro De Luca proporre "Modifiche normative e operative al ruolo delle soprintendenze, all'attività degli uffici del Genio Civile e degli Uffici del Lavoro. Speciale attenzione sarà dedicata al tema dei ricorsi ai Tribunali amministrativi e dei soggetti titolati a ricorrere alla Giustizia amministrativa". L'obiettivo sarebbe quello di "ridurre del 90 per cento il sistema dei controlli ed autorizzazioni preventivi da parte della pubblica amministrazione";

considerato che:

dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 2 del 2 maggio 2013 risulta che il dottor Vincenzo De Luca, attualmente sindaco di Salerno, ricoprirebbe la carica di Vice Ministro, mentre allegato al comunicato stesso è pubblicato esclusivamente il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 di nomina dei sottosegretari che comprende la carica di Sottosegretario del dottor De Luca;

pertanto, a giudizio degli interroganti, non essendo stato pubblicato il decreto di nomina a Vice Ministro, il dottor De Luca ricopre la carica di Sottosegretario;

nei confronti del sottosegretario pende un giudizio civile presso il tribunale di Salerno perché ne sia dichiarata la decadenza dalla carica di sindaco;

a quanto risulta agli interroganti il sottosegretario De Luca non è nuovo ad iniziative personali non condivise dal Ministero, come nel caso in cui, poco dopo essere stato chiamato a ricoprire incarico di Governo, in qualità di Vice Ministro convocò se medesimo, in qualità di sindaco, ad una riunione avente ad oggetto il completamento e la gestione della metropolitana di Salerno;

a notizia degli interroganti il sindaco De Luca, a Salerno, in tema di opere pubbliche ha compiuto una serie di scelte urbanistiche scellerate, che hanno disseminato la città di opere incompiute (palazzetto dello sport, cittadella giudiziaria, stazione marittima), costose e inutili (metropolitana), mal progettate e parzialmente crollate (piazza della Libertà) e consentito la realizzazione di un condominio privato su suolo pubblico (Crescent), assumendo in capo all'amministrazione comunale tutti i rischi derivanti dai contenziosi aperti nei confronti del costruttore, nel caso in cui venisse dichiarata la illegittimità dell'opera da parte della magistratura amministrativa e ne venisse imposta la demolizione;

risulta agli interroganti che il sindaco De Luca è indagato in più di un procedimento penale a causa delle illegittimità presuntivamente commesse in qualità di amministratore della città di Salerno proprio con riferimento alle citate numerose opere pubbliche;

la città di Salerno presenta una situazione debitoria drammatica, certificata dalla Corte dei conti e quantificata in alcune centinaia di milioni di euro, a giudizio degli interroganti interamente riconducibile all'operato dell'amministrazione guidata ancor oggi dal sindaco De Luca;

per porre rimedio alla disastrosa situazione finanziaria di Salerno l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco De Luca ha tentato una massiccia svendita di aree pubbliche e/o vincolate dalla locale Soprintendenza ai privati, svendita bloccata e resa vana da numerosi comitati cittadini e associazioni nazionali (per esempio "Italia nostra") che hanno fatto spesso ricorso, e sempre con successo, alla magistratura amministrativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se sia consentito al sottosegretario De Luca l'uso del titolo di Vice Ministro senza che, a notizia degli interroganti, vi sia alcun decreto di nomina in tal senso;
se condivida l'iniziativa volta a ridurre del 90 per cento il sistema dei controlli ed autorizzazioni preventivi da parte della pubblica amministrazione;
se ritenga che il sottosegretario, nonché sindaco, De Luca possa assumere iniziative normative che, a giudizio degli interroganti, paiono in aperto contrasto e in palese conflitto con le vicende giudiziarie civili, amministrative e penali che lo vedono coinvolto;
se risulti che al sottosegretario De Luca siano state attribuite deleghe che potrebbero consentirgli di interferire nell'operato della magistratura penale, civile e amministrativa;
se ritenga che il sottosegretario De Luca debba dimettersi dalla carica di sindaco, come è stato già fatto dagli attuali Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali e se, per quanto di sua competenza, consideri che il sottosegretario De Luca abbia rispettato lo spirito e la lettera della normativa nazionale rimanendo Sottosegretario e sindaco;
se ritenga di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di porre termine alle palesi violazioni di legge in precedenza descritte.

(3-00309)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[FEDELI](#), [GHEDINI](#) *Rita*, [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in data 30 maggio 2013 è stato presentato dagli interroganti, anche con altri firmatari, l'atto di sindacato ispettivo 3-00095, che qui si intende integralmente richiamato, relativo alle strategie e scelte organizzative adottate negli ultimi tempi da Poste italiane SpA, con particolare riguardo al piano di riordino del servizio di recapito dell'aprile 2012 ed alla gestione dei rapporti con gli operatori privati;
in particolare, il 31 luglio 2013 si è negativamente conclusa la trattativa relativa al tema dei lavoratori delle agenzie di recapito;

già nel precedente incontro del 25 luglio 2013 Poste italiane, su pregressa ed insistente richiesta delle organizzazioni sindacali, aveva manifestato l'intenzione di trovare una soluzione, almeno temporanea, per quei lavoratori che, a causa delle continue internalizzazioni dei servizi di recapito in appalto, si trovano da mesi senza salario;

la netta riduzione dei lotti appaltati nel corso del 2012 ha infatti generato una situazione di crisi occupazionale per circa 600 lavoratori;

allo stato attuale, alcuni si trovano privi di copertura di ammortizzatori sociali e gli altri sono in prossimità della scadenza degli stessi;

considerato che:

la trattativa è stata complicata sia nell'individuazione numerica della platea dei lavoratori interessati, sia nella prospettazione di soluzioni possibili;

la proposta ultimativa aziendale è stata quella di offrire un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, prorogabili a 16, a circa 600 lavoratori in sedi prestabilite, nello specifico Lombardia, Piemonte e Veneto;

in realtà, però, proporre ad un lavoratore siciliano, a titolo esemplificativo, una collocazione temporanea, senza prospettiva alcuna, a 1.000 chilometri di distanza da casa, potrebbe rivelarsi una "non proposta" che, se si analizzano i numeri dei lavoratori interessati in ogni singola regione (inferiori alle 30 unità, tranne due specifici casi), appare piuttosto strumentale e non risolutiva;

per quanto risulta agli interroganti, nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 5-00191, presentato alla Camera dei deputati, a firma on. Velo e Bini, trasformato il 31 luglio 2013 in 4-01508, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dichiarato che, tenendo conto della completa liberalizzazione del mercato postale e della piena autonomia organizzativa e gestionale del fornitore del servizio universale, sarebbe disponibile ad avviare un tavolo di concertazione con Poste italiane e le agenzie di recapito, per individuare soluzioni tese allo sviluppo del mercato postale e prevedere azioni dirette a tutelare le piccole imprese del recapito ed i lavoratori del settore;

rilevato che:

i risultati di bilancio 2012 di Poste italiane, come nei precedenti 8 anni, sono positivi (un miliardo e 32 milioni di euro di utile): per redditività, la società Poste italiane si colloca, infatti, di gran lunga al primo posto al mondo rispetto ai principali operatori internazionali e appare quindi in grado di esercitare in maniera fattiva la responsabilità sociale di impresa;

la negativa conclusione della trattativa relativa al tema dei lavoratori delle agenzie di recapito può determinare rilevanti effetti negativi sia sull'occupazione che sulla regolarità del servizio, compromettendo una delle funzioni proprie della società Poste e il concetto stesso del servizio universale per il quale lo Stato riconosce i relativi contributi proprio per assicurare la capillarità e la qualità del recapito postale;

infatti, ogni intervento nella riorganizzazione dei servizi deve tener conto del diritto universale dei cittadini a poterne usufruire, senza distinzioni di età, di situazione sociale o territoriale, nonché della primaria esigenza della qualità dei servizi stessi per livelli sostenibili di convivenza civile;

dietro una corretta razionalizzazione delle risorse, sebbene concomitante ad un periodo di crisi e di revisione della spesa, non può celarsi un impoverimento di un servizio importante per il territorio ed essenziale per i cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati, in particolare con riguardo all'esito negativo dei recenti incontri tra Poste italiane e le organizzazioni sindacali tenutisi il 25 e 31 luglio 2013, e quali siano le loro valutazioni in merito alla situazione;

se e come intendano procedere, attraverso le strutture preposte dei propri Dicasteri e con atti di propria competenza, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'attivazione di un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti cointeressati, cui pure il Ministro dello sviluppo economico si è dichiarato disponibile, allo scopo di concordare e di avviare nell'immediato un piano per lo sviluppo del settore postale, prevedendo iniziative specifiche per le piccole imprese del recapito e per i lavoratori del settore.

(3-00307)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RUVOLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da notizie di stampa riportate sui quotidiani italiani del 6 agosto 2013 (ad esempio si veda il "Corriere del Mezzogiorno"), si è appreso della morte di una donna di 40 anni, residente a Gangi, in provincia di Palermo, in seguito a complicazioni *post* -parto, durante il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Sciacca (Agrigento);

la donna quarantenne, all'ottavo mese di gravidanza, era giunta all'ospedale di Nicosia (Enna), dove era stata sottoposta ad un parto cesareo d'urgenza; i medici, non essendo riusciti a salvare il neonato, hanno disposto il trasferimento della donna per accertamenti all'ospedale di Sciacca, dopo vari tentativi degli ospedali vicini di effettuare un ricovero in rianimazione;

dai primi accertamenti da parte delle autorità competenti, è emerso che dei 16 centri di rianimazione presenti in Sicilia, solo la metà risultano essere in funzione, ma in condizioni di sovraffollamento;

secondo i familiari della vittima, che hanno presentato una denuncia ai Carabinieri, la donna sarebbe rimasta per circa 2 ore in ambulanza in attesa dell'elisoccorso, senza essere monitorata;

la struttura sanitaria avrebbe motivato il ritardo adducendolo ad un guasto del mezzo proveniente da Caltanissetta, successivamente sostituito con un altro proveniente da Palermo,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di accertare ogni responsabilità e di verificare se vi siano stati ritardi o errori imputabili ai servizi o alle strutture sanitarie citate.

(4-00725)

[ROMANI Maurizio](#), [BOCCHINO](#), [TAVERNA](#), [FATTORI](#), [MONTEVECCHI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area medica avviene attraverso il superamento di un

concorso il cui bando viene pubblicato annualmente dai vari atenei successivamente all'emanazione di specifico decreto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

secondo i bandi di concorso la commissione giudicatrice è costituita in conformità all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 6 marzo 2006, n. 172, secondo il quale "Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola", dunque una commissione interna all'ateneo stesso;

la procedura concorsuale si articola in due prove: una prova scritta consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla, estratti da un *database* nazionale, di cui 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola, ed una prova pratica consistente nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico o analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

l'archivio nazionale dal quale sono estratti i quesiti relativi alla prima prova è costituito da 4.750 *quiz* generali di medicina e chirurgia e 350 *quiz* specifici per ogni scuola di specializzazione, quesiti che vengono resi pubblici con le relative risposte corrette 2 mesi prima del concorso. Il numero dei quesiti da memorizzare, seppur considerevole, non è certamente proibitivo, soprattutto per uno studente di medicina, e, a giudizio degli interroganti, contribuisce ad inficiare il valore selettivo della prova. La seconda prova appare agli interroganti ancor più carente sotto il profilo dell'obiettività e dell'imparzialità. Le tracce oggetto della prova sono infatti elaborate dai singoli atenei, sono diverse per ogni candidato ed esaminate con criteri fortemente soggettivi. È di tutta evidenza come la presenza di una commissione composta da docenti appartenenti alla stessa facoltà nella quale ha sede il concorso possa generare forti perplessità circa la trasparenza della procedura concorsuale sia nella scelta delle tracce che nella correzione delle relazioni prodotte dai candidati. Se si considera lo scarso valore selettivo della prima prova è chiaro che i 15 punti assegnati alla prova pratica diventano dunque determinanti ai fini della collocazione in graduatoria;

ai fini della graduatoria finale viene inoltre assegnato un massimo di 25 punti alla valutazione del *curriculum* universitario del candidato. A parere degli interroganti la valutazione del *curriculum* assegna un peso eccessivo all'attività formativa universitaria precedente alla laurea del candidato, tralasciando le esperienze formative e scientifiche svolte dopo la laurea, anche quelle estremamente professionalizzanti, come dottorati di ricerca, *stage* clinici, *master*, corsi di perfezionamento, quando invece risultano pesare ai fini della valutazione anche le cosiddette attività didattiche elettive (ADE), consistenti nella maggior parte dei casi nella partecipazione passiva a congressi e seminari. Attività alle quali sono assegnati 3 punti, gli stessi attribuiti alle pubblicazioni scientifiche prodotte prima della iscrizione al concorso;

particolare preoccupazione destano le limitazioni che il candidato incontra in termini di attribuzione di punteggio relativamente all'attinenza della tesi di laurea al corso di specializzazione per il quale si partecipa al concorso. Risulta evidente che per ottenere un congruo punteggio il candidato sarà costretto a scegliere il corso di specializzazioni e più attinente possibile alla propria tesi di laurea, anticipando quindi a molto prima del completamento degli studi una scelta così importante come quella del percorso di specializzazione da intraprendere. Non è poi raro che la scelta della cattedra con cui collaborare per la stesura della tesi di laurea sia condizionata da molti fattori che nulla hanno a che vedere con l'interesse del laureando per la specifica materia, come ad esempio la disponibilità di tempo del docente;

all'art. 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", si prevede che per la valutazione dei titoli, così come nella valutazione delle prove, siano specificati e predeterminati parametri oggettivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere le modalità di svolgimento delle prove concorsuali al fine di rispondere a criteri maggiormente obiettivi, prevedendo, in particolare, che i quesiti relativi alla prima prova rimangano ignoti fino alla data di svolgimento del concorso;
se non consideri appropriato ridimensionare il peso del *curriculum*, ed in particolare dell'attinenza alla specializzazione della tesi di laurea, concentrando la valutazione su indicatori maggiormente rispondenti a parametri oggettivi quali il voto di laurea e degli esami;
se, al fine di garantire l'obiettività e la trasparenza, non ritenga prioritario modificare i criteri di composizione della commissione giudicatrice, prevedendo che i suoi membri siano docenti esterni selezionati dal Ministero.

(4-00726)

[DIRINDIN](#), [DE_BIASI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata nel 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989 con l'approvazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, afferma che ogni bambino, senza discriminazione alcuna, deve godere degli stessi diritti, compreso il diritto alla tutela sanitaria;

nel 1991 l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, impegnando il Paese alla tutela dei diritti del bambino;

il diritto alla tutela della salute in età infantile nel nostro Paese si avvale della pediatria di famiglia come forma di assistenza primaria e continuativa fondata sul rapporto di fiducia;

il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri, con la risoluzione A7-0032/2001 dell'8 febbraio 2011, "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" e "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro *status*, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano";

l'accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012 (accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome» (Rep. Atti n. 255/CSR, 13A00918, *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2013, supplemento ordinario n. 9), ha definito nuove modalità interpretative per l'assistenza ai migranti irregolari, compresa l'assistenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. L'accordo prevede l'iscrizione al SSN e l'assegnazione del pediatra di libera scelta anche ai minori con i genitori in condizioni di irregolarità giuridica;

le Regioni Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno formalmente ratificato l'accordo, sebbene per molte di queste non sia ancora stato reso operativo;

la letteratura scientifica internazionale e nazionale ha da tempo messo in evidenza: 1) esiti di salute peggiori tra gli stranieri, per quanto riguarda il momento della nascita; maggiore prevalenza di nati pretermine tra le donne straniere e di nati con basso peso e di punteggio Apgar a 5 minuti inferiore a 8; infine un eccesso di natimortalità; 2) da analisi in questo settore (rapporti annuali "Osservasalute" dal 2005 ad oggi) si osserva un graduale avvicinamento dei profili di mortalità infantile e neonatale tra stranieri ed italiani nel complesso, il che dimostra il buon funzionamento di politiche che progressivamente producono inclusione; 3) persistenti disuguaglianze tra popolazioni di riferimento "di partenza", in particolare per coloro che provengono da alcune nazioni africane ed asiatiche, e per aree geografiche "di arrivo": i residenti nel Sud e nelle isole presentano uno svantaggio rispetto alla situazione nazionale, segno evidente di un difficoltoso percorso di insediamento tra le famiglie immigrate specialmente nell'area del Mezzogiorno. Questa è l'area in cui gli stessi italiani risultano, nel confronto con le altre regioni, ancora penalizzati per mortalità infantile e neonatale;

l'indagine dell'Istat (rapporto "Salute e ricorso ai servizi sanitari della popolazione straniera residente

in Italia", anno 2005, pubblicato l'11 dicembre 2008) evidenzia come i minori presenti in Italia nati in Paesi non europei hanno minore probabilità di sottoporsi ad una visita specialistica, così come i minori privi della cittadinanza italiana anche se sono nati e cresciuti in Italia;

l'analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) evidenzia come la maggior parte dei ricoveri ordinari pediatrici (0-14 anni) si verificano nella classe di età al di sotto dei 5 anni (come peraltro anche tra i minori italiani) e sono l'8,9 per cento sul totale dei ricoveri pediatrici per minori con i genitori provenienti da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM) regolarmente residenti, e lo 0,7 per cento per i non residenti (presumibilmente figli di immigrati irregolari);

il peso medio dell'impegno assistenziale (e del costo) del ricovero nei minori stranieri non residenti è significativamente più alto rispetto ai minori italiani ed agli stranieri residenti: 1,07 *versus* rispettivamente 0,71 e 0,73. Anche la durata media di degenza è quasi doppia: 8,5 giorni rispetto ai 4,7 giorni degli italiani e 5,7 degli stranieri residenti (dati del Ministero della salute-Agenas; elaborazioni a cura dell'Osservatorio disequaglianze della Regione Marche);

secondo i dati riportati si può presupporre che le condizioni di salute per i minori figli di immigrati irregolari o con incertezza giuridica (STP ed ENI) siano già gravi all'atto del ricovero ed il trattamento più complesso e dunque anche più costoso;

nella seduta del 2 luglio 2013, il Consiglio della Regione Lombardia ha bocciato la mozione 000070 (primo firmatario Umberto Ambrosoli) contenente la proposta di "riconoscere l'assistenza sanitaria di base anche per i minori non regolari, tramite l'attribuzione del Pediatra di libera scelta e l'erogazione di determinate prestazioni sanitarie per i figli di immigrati extra-comunitari senza permesso di soggiorno",

si chiede di sapere

se il Governo non ritenga giuridicamente e soprattutto eticamente erroneo escludere che i figli di immigrati irregolari, i "bambini invisibili", possano essere iscritti negli elenchi dei pediatri di famiglia;

se tale negazione non rappresenti una situazione foriera di gravi disequaglianze potenzialmente rischiose per la salute di questi piccoli migranti;

se non si ritenga opportuno fornire immediatamente indicazioni affinché le Regioni recepiscano quanto contenuto nell'accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012.

(4-00727)

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [ROMANI Maurizio](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFFI](#), [BUCCARELLA](#), [MORRA](#), [MARTELLI](#), [AIROLA](#), [DONNO](#), [MOLINARI](#), [ENDRIZZI](#), [CASALETTO](#), [MARTON](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#), [BOTTICI](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [MORONESE](#), [MUSSINI](#), [PEPE](#), [FATTORI](#), [MONTEVECCHI](#), [SANTANGELO](#), [BATTISTA](#), [COTTI](#), [CAMPANELLA](#), [VACCIANO](#), [GIROTTI](#), [SERRA](#) - *Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

i registri dei tumori sono finalizzati alla raccolta di informazioni sui malati di cancro residenti in un determinato territorio, particolarmente necessari perché in nessuna struttura ospedaliera italiana, pubblica o privata, c'è l'obbligo di archiviare i dati relativi alla diagnosi e alla cura dei tumori, il che li rende l'unico strumento in grado di assolvere al compito di sorvegliare l'andamento della patologia oncologica ricercando attivamente le informazioni ad essa connesse, codificandole, archiviandole e rendendole disponibili per studi e ricerche;

le informazioni raccolte includono il tipo di cancro diagnosticato, il nome, l'indirizzo, l'età e il sesso del malato, le condizioni cliniche in cui si trova, i trattamenti che ha ricevuto e sta ricevendo e l'evoluzione della malattia: questi dati sono essenziali per la ricerca sulle cause del cancro, per la valutazione dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione e per la programmazione delle spese sanitarie;

i registri tumori si distinguono in due categorie, vale a dire i registri di popolazione e i registri specializzati: la maggior parte dei registri italiani sono registri di popolazione, i quali raccolgono i dati relativi alle malattie tumorali di tutti i residenti di un determinato territorio (può essere una singola

città o un'intera regione, una provincia o un'Azienda sanitaria locale), permettendo di legare la raccolta di dati alla residenza, in tal modo la casistica raccolta non sarà selezionata, ma rifletterà la reale condizione di un territorio dove sono presenti tutte le fasce di età, tutti gli strati sociali, mentre i registri specializzati raccolgono informazioni su un singolo tipo di tumore (per esempio al colon-retto, alla mammella, eccetera) oppure su specifiche fasce di età (ad esempio tumori infantili da 0 a 14 anni, oppure degli adolescenti da 15 a 19 anni);

le fonti principali dalle quali vengono raccolti i dati necessari ai registri provengono dalle aziende ospedaliere, dai medici di famiglia, dalle ASL e dalle Regioni o dalle loro agenzie sanitarie, e sono costituiti nel concreto da schede di dimissione ospedaliera, archivi di anatomia e citologia patologica, cartelle cliniche, richieste di invalidità civile, consumo di farmaci oncologici e certificati di morte: la disponibilità di tali fonti, di recente sempre più informatizzate, ha permesso alla maggior parte dei registri tumori italiani di raccogliere, oltre ai dati anagrafici di base (sesso, età, data, luogo di nascita e di residenza) e alle caratteristiche del singolo tumore (sede, morfologia e comportamento), molte altre informazioni utili sia per il clinico sia per l'epidemiologo, tra le quali stadio tumorale, *grading*, *marker*, stato recettoriale, indicatori biologici, tipo di intervento e trattamenti effettuati, cui si aggiunge ormai, per molti tumori, la disponibilità dello stato di *screening* (mammella, cervice e più recentemente colon-retto), utile per effettuare valutazioni d'efficacia degli *screening* oncologici;

in Italia, come in altri Paesi dell'Europa meridionale, i registri tumori non sono nati per iniziativa di organismi nazionali né a seguito di precisi criteri programmatori, ma nella stragrande maggioranza dei casi hanno avuto origine dalla spontanea motivazione scientifica di singoli clinici, patologi, epidemiologi e medici della sanità pubblica;

i primi registri sono stati istituiti nel 1976 a Varese e Parma: gradualmente se ne sono aggiunti diversi altri sparsi per la penisola; gli ultimi in ordine di tempo sono stati quelli di Palermo, Como, Catania-Messina, Bergamo, Cremona, Lecce, Milano (ASL Milano 1), Piacenza e Taranto;

sono inoltre presenti in Italia 5 registri specializzati: il registro dei tumori infantili del Piemonte, il registro tumori colon-rettali di Modena, il registro mesoteliomi della Liguria, il registro dei tumori infantili delle Marche, il registro tumori della mammella di Palermo;

il carattere volontaristico delle iniziative volte all'istituzione dei registri italiani ha fatto sì che essi assumessero dimensioni medio-piccole: solo recentemente sono state programmate azioni di incentivazione da parte dei soggetti pubblici (Centro controllo malattie del Ministero della salute, Regioni, eccetera) per arrivare all'obiettivo di coprire con le attività di registrazione l'intero territorio nazionale;

secondo i dati riportati ufficialmente nel sito dell'AIRTUM (Associazione italiana dei registri tumori), aggiornati al 2013, attualmente nel nostro Paese solo circa 27 milioni di cittadini (pari al 47 per cento della popolazione totale) vivono in aree coperte dall'attività dei registri tumori accreditati dall'AIRTUM stessa, con una variazione delle dimensioni dei registri che oscilla tra zone corrispondenti a intere regioni, come l'Umbria, o quasi, come il Veneto, e dimensioni provinciali o addirittura corrispondenti esclusivamente a una singola città, come nel caso di Torino;

l'analisi dei registri attualmente esistenti, effettuata sempre dall'AIRTUM, dimostra inequivocabilmente che vi è una forte disparità tra le varie zone della penisola quanto alla copertura stessa, in quanto essa raggiunge nelle regioni del nord-est la considerevole percentuale del 69 per cento, in quelle del nord-ovest del 55 per cento, in quelle del meridione e nelle isole del 40 per cento e infine nelle regioni del centro, fanalino di coda, solo del 26 per cento (con la menzionata eccezione della Regione Umbria, totalmente coperta);

considerato che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", contiene all'art. 12 le norme che istituiscono il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario (registri di mortalità, di tumori, di altre patologie e di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di

impianti protesici) previsti, secondo quanto disposto dal comma 10, ai fini di "prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita", manifestando la volontà del legislatore di pervenire alla creazione, in prospettiva, di una vera e propria rete dei registri tumori italiani;

il comma 11 prevede inoltre che: "I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" mentre, secondo quanto disposto dal comma 12, "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10";

d'altro canto, l'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) disciplina le ipotesi di inadempienza, da parte delle Regioni, degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria, ovvero i casi di disavanzo di gestione di cui all'articolo 1, comma 174, della medesima legge, prevedendo che la Regione interessata proceda a una ricognizione delle cause relative allo squilibrio economico-finanziario sanitario ed elabori un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio e che i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e la singola Regione stipulino apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, inclusivo dei cosiddetti piani di rientro dal *deficit* sanitario;

i piani di rientro della spesa sanitaria prevedono azioni di intervento che possono essere sintetizzate nella riorganizzazione della rete ospedaliera, con riduzione di posti letto ospedalieri e incentivazione dei processi di deospedalizzazione, nell'introduzione della distribuzione diretta dei farmaci e meccanismi di rimborso dei prezzi correlati ai farmaci meno costosi, nel blocco delle assunzioni e del *turnover*, nella determinazione dei *budget* per gli erogatori privati, nonché adeguamento delle tariffe a quelle stabilite a livello nazionale, negli acquisti centralizzati e monitoraggio degli stessi, per evitare incrementi dei volumi di spesa, e nell'utilizzo del sistema tessera della sanitaria per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva;

l'articolo 2, comma 78, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) ha stabilito che il piano di rientro, approvato dalla Regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nei termini perentori, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dalla data di approvazione da parte della Regione, prevedendo inoltre (comma 79) che il Consiglio dei ministri, decorsi i termini di cui sopra, ne accerti l'adeguatezza e, in caso di riscontro positivo, approvi il piano con immediata efficacia ed esecuzione mentre, in caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nomini il presidente della Regione commissario *ad acta* per la predisposizione, entro i successivi 30 giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso;

in particolare l'articolo 2, comma 79, a seguito della nomina del commissario *ad acta* dispone varie misure, tra cui la sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e l'obbligo di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario

regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, le quali si aggiungono all'applicazione, sempre automatica, di quelle previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come modificato dall'articolo 2, comma 76, della legge n. 191 del 2009, che prevede, per ciò che maggiormente interessa, l'esplicito "divieto di effettuare spese non obbligatorie" fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è constatato il mancato adempimento del piano;

le Regioni che finora hanno dovuto predisporre i piani di rientro sono state il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Liguria, la Sardegna, l'Abruzzo, il Molise, la Calabria, il Piemonte e la Puglia (i piani di rientro sono stati stipulati per il Lazio il 28 febbraio 2007, per l'Abruzzo e la Liguria il 6 marzo 2007, per la Campania il 13 marzo 2007, per il Molise il 27 marzo 2007, per la Sicilia e la Sardegna il 31 luglio 2007, per la Calabria il 17 dicembre 2009, per il Piemonte il 5 agosto 2010, per la Puglia il 29 novembre 2010), e le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria sono state anche commissariate;

proprio le Regioni con piani di rientro e commissariate corrispondono a quelle più scoperte d'Italia: nel Lazio vi sono infatti 4 province prive di registro su 5 (unica eccezione virtuosa la Provincia di Latina) così come in Calabria (unica eccezione la Provincia di Catanzaro); in Campania 3 province su 5 (uniche eccezioni le Province di Napoli e Salerno), e l'Abruzzo e il Molise non ne posseggono neanche uno;

una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 79 del 2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, dell'art. 5, comma 11, dell'art. 6, comma 2, lettere *c*) e *d*), nonché dell'art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, recante "Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania", e, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della stessa legge regionale, in quanto le menzionate disposizioni, prevedendo l'istituzione dei registri tumori e di unità operative dedicate e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione, interferivano con l'attuazione del mandato commissariale e intervenivano in materia di organizzazione sanitaria "senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro, così pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di risparmio in esso previsti e violando il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria"; il che, pur essendo una conclusione ineccepibile dal punto di vista giuridico, appare a giudizio degli interroganti paradossale se solo si considerano gli innegabili vantaggi connessi all'istituzione dei registri, precedentemente esposti, nonché i considerevoli risparmi che potrebbero venire al SSN e ai servizi sanitari regionali grazie alle informazioni raccolte, le quali sarebbero quanto mai preziose per pervenire ad un'equa razionalizzazione delle strutture esistenti e per orientare in modo oculato gli investimenti in ambito sanitario;

considerato inoltre che:

in base al rapporto 2011 dell'Agenzia europea per l'ambiente (Eea) sull'inquinamento prodotto dagli stabilimenti industriali in Europa, più di 60 fabbriche italiane compaiono nella lista dei 622 siti più "tossici" del continente e molti di questi sono ubicati in province che attualmente risultano sprovviste di un registro tumori, né di popolazione né specializzato. Ad esempio, in Puglia il territorio della provincia di Brindisi risulta attualmente scoperto, nonostante vi sia la centrale Enel termoelettrica a carbone "Federico II" di Cerano, la seconda più grande del Paese dopo quella di Civitavecchia, che figura al 18esimo posto della classifica (prima tra le italiane) e, a partire da un esposto presentato dagli agricoltori locali, la procura di Brindisi abbia aperto un'inchiesta, nell'ambito della quale una perizia affidata a Claudio Minoia, direttore del laboratorio di misure ambientali e tossicologiche della fondazione Maugeri di Pavia, afferma che a contaminare i terreni, le colture, l'acqua e l'atmosfera sarebbe proprio la polvere del combustibile usato nella centrale;

nella stessa situazione si trovano in Sardegna le province di Cagliari e quella di Carbonia-Iglesias, sebbene nel territorio della prima siano site le raffinerie Sarde Saras di Sarroch, di proprietà della

famiglia Moratti, l'impianto più grande d'Italia, con una capacità di produzione di 15 milioni di tonnellate annue di petrolio e collocato al 69esimo posto nella lista dell'Eea (anche qui la procura della Repubblica di Cagliari ha aperto un fascicolo sulla attività della Saras e sulle presunte conseguenze per la salute degli operai e degli abitanti di Sarroch), mentre in quello della seconda vi sia la centrale "Grazia Deledda" di Portoscuso, nel Sulcis, al 186esimo posto della classifica Eea, sita in un bacino che accoglie aziende diverse, dalla produzione di alluminio (Alcoa, Eurallumina), bitume e polistirolo, al trattamento dei gas e alla gestione di rifiuti speciali e mercantili, con l'ulteriore presenza di una miniera di carbone (Carbosulcis SpA): secondo un *dossier* realizzato da TzdE, "Energia e ambiente", solo nell'area di Portoscuso tra il 1997 e il 2003 si sarebbe registrata un'incidenza del tumore ai polmoni superiore al 30 per cento rispetto alla media regionale;

ugualmente non esiste un registro tumori nella provincia di Caltanissetta, nonostante la presenza del polo petrolchimico di Gela, un'area dichiarata "a elevato rischio ambientale" da uno studio dell'Istituto superiore di sanità, che ha osservato un'alta incidenza di patologie tumorali sia negli uomini che nelle donne: i siciliani che lavorano o abitano attorno a questi stabilimenti industriali, secondo l'Iss, si ammalano soprattutto di "tumore maligno del colon retto, della laringe, della trachea, bronchi e polmoni", così come non esiste nella provincia di Roma, tra le più popolate d'Italia, nel cui territorio sono presenti, ad esempio, la centrale termoelettrica Enel a carbone di Torre Valdaliga Nord, nonché la tristemente famosa discarica di Malagrotta, tra le più grandi d'Europa (240 ettari, tra le 4500 e le 5000 tonnellate di rifiuti scaricati ogni giorno, 330 tonnellate di fanghi e scarti di discarica prodotti ogni anno),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'attuale frammentarietà e disomogeneità dei registri tumori presenti sul territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda la totale assenza degli stessi in molti territori che figurano tra i più colpiti dall'inquinamento ambientale e industriale, il che rappresenterebbe, a giudizio degli interroganti, una grave violazione del fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione;

se non ritengano opportuno rivedere l'attuale quadro normativo che sembra agli interroganti generare ostacoli considerevoli alla creazione dei registri tumori nelle Regioni che sono contemporaneamente sottoposte a piani di rientro e commissariate, costituendo, a parere degli interroganti, un'ulteriore violazione del combinato disposto tra l'art. 32 della Costituzione e il principio fondamentale dell'uguaglianza cosiddetta sostanziale, sancito dall'art. 3, comma secondo, e confermando indirettamente la scarsa funzionalità dell'inclusione della tutela della salute nell'elenco di competenze concorrenti tra Stato e Regioni dell'art. 117 della Costituzione, comma terzo;

quali azioni intendano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, per ottenere nel più breve tempo possibile la copertura totale del territorio italiano da parte dei registri tumori.

(4-00728)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-00308, dei senatori Bignami ed altri, sul premio di congedamento ai Carabinieri UFP.

1.5.2.6. Seduta n. 91 (ant.) del 07/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

91a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2013 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Richiamo al Regolamento

MUSSINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (M5S). Signor Presidente, il mio intervento è per un richiamo al Regolamento. L'articolo 17 del Regolamento recita: «Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato».

Signor Presidente, la Commissione per la biblioteca e l'archivio storico non è stata ancora costituita. Io le chiedo di procedere alla costituzione prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva. La biblioteca e l'archivio storico sono un bene preziosissimo. Sono il segno e i custodi della conoscenza e della memoria. (*Brusio*). Signor Presidente, evidentemente tale argomento non interessa.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, alla Presidenza interessa, e quindi la invito a proseguire.

MUSSINI (M5S). La biblioteca festeggia quest'anno i 10 anni dell'apertura al pubblico ed è luogo in cui veramente si crea l'osmosi tra il Senato come istituzione e servizio ai cittadini. La biblioteca non contiene gli *Annales Volusi* ma dei beni preziosi che hanno costituito la memoria e la conoscenza.

Mi fa specie che debba essere io, che sono l'ultima arrivata qui, a ricordare a questo Senato che di questi beni preziosi dobbiamo occuparci. Le chiedo pertanto, cortesemente, di poter accelerare il più possibile le procedure. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza è al corrente del problema e al più presto provvederà in tal senso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (*ore 9,39*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 974, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge. Sono stati inoltre accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Do ora lettura degli emendamenti ritirati. Sono stati ritirati gli emendamenti 50.2, 50.6, 50.4 (testo 2), 50.17, 50.19, 50.20, 50.22, 50.23, 50.24, 50.25, 51-bis.1, 51-bis.2, 52.4, 52.7, 53.0.6, 53.0.8, 53.0.9, 53.0.10, 53.0.11, 53.0.12, 54.0.14, 54.5 e 54.200. L'emendamento 54.0.200 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Sono stati altresì ritirati gli emendamenti 54-bis.2, 54-ter.3, 55.0.2, 56.1, 56.0.1, 56.0.2, 56-bis.2, 56-bis.200, 56-bis.201, 57.1, 57.2, 57.3 e 57.4, nonché l'ordine del giorno G57.100.

Sono stati ritirati gli emendamenti 57.0.1, 57.0.2, 57-bis.1, 57-bis.2, G57-bis.100, 57-bis.0.1, 57-bis.0.2, 58.1, 58.4, 58.6, 58.7 e 58.14. L'emendamento 58.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G58.18.

Sono stati altresì ritirati l'ordine del giorno G58.101, gli emendamenti 59.1, 59.2, 59.4, 59.7, 59.8, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.15, 59-bis.1, 59-bis.2, 59-bis.5, 59-bis.0.1, 60.4, 60.200 e l'ordine del giorno G60.100.

Sono stati ritirati gli emendamenti 60.0.1, 60.0.2, 60.0.3, 60.0.4, 60.0.5, 62.1, 62.2, 62.3, 63.200, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.201, 64.200, 64.1, 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 65.200, 65.1, 65.201, 65.202, 65.2, 65.3, 66.200, 67.200, 67.1, 67.2, 67.201, 67.0.200, 68.200, 69.200, 69.201, 69.1, 69.2, 70.200, 70.1, 71.200 e 72.200. L'emendamento 72.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G72.0.1; l'emendamento 72.0.2 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G72.0.2.

Sono stati ritirati gli emendamenti 72.0.3, 73.200, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15, 73.16, 73.17, 73.18, 73.19, 73.20, 73.21, 73.22, 73.23, 73.26, 73.27, 73.28, 73.29, 73.30 e 73.31. L'emendamento 73.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G73.0.1.

Sono stati ritirati anche gli emendamenti 73.0.2, 73.0.3, 73.0.4, 73.0.5, 74.1, 76.1, 77.1, 78.1, 79.0.200, 81.1, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6, 82.7, 82.8, 82.200, 82.9, 82.10, 82.11, 82.12, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.0.2 (trasformato nell'ordine del giorno G83.0.2), 84.1, 84.2, 84.4, 84.5, 84.6, 84.8, 84.10, 84.12, 84.14, 84.15, 84.16, 84.17, 84.18, 84.19, 84.21, 84.22, 84.23, 84.25, 84.27, 84.28, 84.30, 84.31, 84.32, 84.0.1, 01.84-bis, 84-bis.1, 84-bis.0.1, 84-bis.0.200, 85.0.1 e 85.0.200.

Infine, sono stati ritirati gli emendamenti, precedentemente accantonati, 30.1, 30.200, 30.4, 30.5, 30.7, 30.9, 30.201, 30.10, 30.202, 30.203, 30.204, 30.13, 30.15, 30.205, 30.16, 30.206, 30.17, 30.18, 30.20, 30.21, 30.208, 30.22, 30.209, 30.23, 30.210, 30.211, 30.26, 30.212, 30.213, 30.28, 30.29, 30.214, 30.32, 30.31, 30.215, 30.33, 30.34, 30.216, 30.39, 30.40, 30.41 e 30.42.

[PUGLIA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA \(M5S\)](#). Signor Presidente, penso che ci sia stato un errore: l'emendamento 79.0.200 non dovrebbe risultare tra i ritirati.

[PRESIDENTE](#). Senatore Puglia, ne prendiamo atto e poi valuteremo.

Poiché gli emendamenti 49-quater.0.2, 49-quater.0.3 e 49-quater.0.4 volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 49-quater sono stati ritirati, procediamo all'esame dell'emendamento 49-quater.0.6, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 49-quater.0.6.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 49-quater.0.6.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49-*quater*.0.6, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 50.2, 50.6, 50.4 (testo 2), 50.17, 50.19, 50.20, 50.22, 50.23, 50.24 e 50.25 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 50 e 50-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 50.8. Gli ordini del giorno G50.100 e G50.101 sono ultronei.

[COMAROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COMAROLI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro gli ordini del giorno G50.100 e G50.101.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G50-*bis*.100.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 50.8 e accolgo l'ordine del giorno G50-*bis*.100.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G50-*bis*.100 non viene posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.8.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.8, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 51-*bis*.1 e 51-*bis*.2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 52 del decreto-legge, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 52.2, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 52.3, 52.200, 52.5 e 52.6.

Il parere è poi favorevole sull'ordine del giorno G52.100, nonché sull'ordine del giorno G52.101, con

l'invito ad una riformulazione del dispositivo. In proposito, ci rimettiamo comunque alla valutazione del rappresentante del Governo.

Il parere è infine contrario sull'emendamento 52.0.1.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Con riferimento agli ordini del giorno, il Governo accoglie il G52.100. Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno G52.101, ove il dispositivo sia riformulato con l'inserimento delle parole: «a valutare l'opportunità di individuare».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Comaroli, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo?

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Mi scusi, signor Presidente, ma probabilmente per un mio errore ho ripresentato l'ordine del giorno in esame. Essendo però stato approvato in Commissione l'emendamento relativo alla questione trattata dall'ordine del giorno, ritiro l'ordine del giorno G52.101.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.2.

[MOLINARI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MOLINARI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 52.200.

Intendo porre all'attenzione dei relatori, del rappresentante del Governo e naturalmente dell'intera Assemblea il paradosso di fronte al quale ci troviamo. Dopo aver infatti escluso - a mio avviso giustamente, vista la situazione complessiva - che si possa sottoporre a pignoramento la prima casa, all'articolo 52, comma 1, lettera *h*), si consente tuttavia contemporaneamente l'iscrizione di ipoteca esattoriale sulla stessa, anche quando non si siano verificate le condizioni per pignorare l'immobile.

Credo che in questo modo si escluderebbe qualsiasi possibilità per chi intendesse affidarsi al mondo finanziario e bancario al fine di trovare una soluzione per risolvere la propria situazione debitoria. Penso che questa sia un'ipocrisia giuridica ed un parossismo che dovremmo eliminare. Non si può dire che non si procederà al pignoramento della casa e, nel contempo, impedire di trovare soluzioni per porre rimedio alla propria situazione debitoria.

Ritengo che questa previsione debba essere eliminata dal provvedimento, visto che vogliamo fare qualcosa di positivo per la nostra società e per i nostri cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, solo per ricordare che i tempi contingentati sono esauriti e che di questo la Presidenza terrà conto in fase di illustrazione e di dichiarazione di voto.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, degli emendamenti riferiti all'articolo 52 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 52.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.200, presentato dal senatore Molinari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.5, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.6, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 52.7 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G52.100 non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'ordine del giorno G52.101 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.0.1.

[BOTTICI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOTTICI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 52.0.1 si intende agevolare il contribuente che si trovi in difficoltà prima che il suo debito venga iscritto a ruolo. Esso porta le stesse condizioni che sono nell'articolo 52 anche per l'Agenzia delle entrate.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.0.1, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 53 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che gli emendamenti 53.0.6, 53.0.8, 53.0.9, 53.0.10, 53.0.11, 53.0.12 e 53.0.14 sono stati ritirati.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 53.1 e 53.0.7.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[BOCCHINO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 53.0.7.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.1.

[VACCIANO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, rispetto all'emendamento 53.1 vorrei far notare che l'attuale formulazione dell'articolo 53, là dove prevede la possibilità di costituire un consorzio che deve affidare la propria attività di riscossione direttamente a società del gruppo Equitalia, si pone con molta probabilità in una condizione di contrasto con le norme nazionali e comunitarie relative alla concorrenza e anche con le norme che impongono la gara pubblica per la selezione dei soggetti a cui affidare i servizi di riscossione.

Vorrei citare, a tale proposito, anche il disegno di legge Atto Camera n. 1327, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013, approvato poi in via definitiva, che all'articolo 10 abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità ad altre entrate comunali senza la necessità di indire nuove gare. Approvare in questa forma l'articolo 53 ci pone probabilmente in una nuova procedura di infrazione. Non vorrei dover dire poi «ve lo avevamo detto», anche perché ve lo abbiamo detto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.1, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 54.5 e 54.200 sono stati ritirati, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G54.100.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G54.100.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G54.100 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 54.0.200 è stato trasformato nell'ordine del giorno G54.0.200, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo astato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G54.0.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54-*bis* del decreto legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, tenendo presente che l'emendamento 54-*bis*.2 è stato ritirato.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 54-*bis*.500.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 54-*bis*.500.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54-*bis*.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54-*ter*, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi. Ricordo che l'emendamento 54-*ter*.3 è stato ritirato.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 54-*ter*.500/1 e ovviamente favorevole sul 54-*ter*.500.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 54-*ter*.500/1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 54-*ter*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54-ter.500/1, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54-ter.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54-ter.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 55 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che l'emendamento 55.0.2 è stato ritirato.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, riformulo l'ordine del giorno G55.150 inserendo nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di stabilire».

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accolgo l'ordine del giorno come riformulato.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G55.150 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 56 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che gli emendamenti 56.1, 56.0.1, 56.0.2 sono stati ritirati.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 56.3.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56.3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 56-bis.2, 56-bis.200 e 56-bis.201 sono stati ritirati, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento riferito all'articolo 56-bis del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD). Sull'emendamento 56-bis.1000 (testo 2) esprimo parere favorevole, signor Presidente.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il parere è conforme a quello del relatore, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 56-bis.1000 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56-bis.1000 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56-ter del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD). Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 56-ter.0.1; altrimenti, il parere è contrario. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 56-ter.0.1000 e 56-ter.0.2 (testo 2).

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 56-ter.0.1.

[BONERISCO](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, come lei può notare questo emendamento presenta alla nostra attenzione un tema particolarmente dibattuto e sentito dall'opinione pubblica. Come tutti sanno, infatti, nel nostro Paese la soglia al di sotto della quale è possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti tra privati, o tra privati e società, o tra amministrazioni non bancarie è stata, qualche anno fa, abbassata fino all'attuale limite di 1.000 euro.

Nonostante ciò, si continua a richiedere l'implementazione di ulteriori stratagemmi per disincentivare e ridurre ancor di più gli spazi d'uso del contante con l'intento, più o meno esplicito e consapevole, di giungere in futuro alla totale, o pressoché totale, soppressione di questa modalità di pagamento.

A supporto della bontà di queste tesi i promotori e i sostenitori della cosiddetta lotta al contante adducono il fatto che tutto ciò sia pensato e studiato per ottenere gradi maggiori di benessere generale, equità, progresso e giustizia sociale.

La verità però, purtroppo, è anche un'altra e cioè che la lotta contro l'utilizzo del denaro contante non annovera nessuno scopo nobile. Le argomentazioni a questo sostegno rappresentano, talvolta, vere e proprie mistificazioni della realtà oggettiva, perché l'unico vero obiettivo che coglie questa norma è quello di dotare le banche di un esclusivo, assoluto monopolio sul denaro.

Ci sono quindi alcune "non verità", o alcune menzogne che andrebbero smascherate; per esempio la principale, quella più importante, cioè che la lotta al contante sia lo strumento fondamentale per combattere l'evasione fiscale. Ma non è così, invece, perché i fenomeni evasivi ed elusivi numericamente più rilevanti, quale l'occultamento di ricavi e compensi, o l'indebita deduzione di costi vengono messi in atto con ben altre tecniche e con l'impiego di strutture e comportamenti fittizi che prescindono dall'uso del contante.

Si dice anche che la lotta al contante sia decisiva nella lotta ai furti e alle rapine, ma è necessario anche in questo caso essere veritieri fino in fondo. La clonazione di bancomat e di carte di credito, la manipolazione di dati personali sono all'ordine del giorno ed espongono i cittadini ai furti di beni materiali, ma anche di un bene importante, intangibile come quello dell'identità.

Nell'affrontare il tema del contante includendovi, ovviamente, gli aspetti di rilevanza sociale è necessario anche aver presente che è compito delle Banche centrali nazionali e della BCE garantire costantemente disponibilità di banconote agli utenti nella quantità, nei tempi, nei punti dove si forma la domanda assicurando, inoltre, la qualità del circolante, la resistenza alle contraffazioni e il contenimento dei costi della circolazione monetaria.

Secondo le *policy* dell'eurosistema, il proseguimento di banconote, anche di taglio elevato, è in linea con le tradizioni di alcuni Paesi dell'area, come l'Austria, la Germania, l'Italia e i Paesi Bassi. La loro eliminazione comporterebbe un aumento dei costi di produzione e di processamento delle banconote. Occorre anche ricordare che esse rappresentano il 38 per cento del valore delle banconote in circolazione, ma solo il 5 per cento in termini di quantità.

Sul limite del contante è giusto ricordare a noi tutti che in Francia il limite è posto a 3.000 euro ed in Spagna a 2.500 euro.

Infine, richiamo l'attenzione del Governo oltre che dei relatori su questo tema, rammentando le parole del presidente di Confcommercio che ha ricordato a tutti noi quanto sia urgente e necessaria l'azione di contrasto e di recupero di evasione e di elusione, ma anche che va individuata una soglia limite per la circolazione del contante che risulti effettivamente efficace e utile per promuovere trasparenza e concorrenza.

Quindi, con l'emendamento 56-ter.0.1 chiediamo di allineare quella soglia agli altri Paesi europei, che affrontano questo tema forse con meno ideologia e con maggiore efficacia. (*Applausi dai Gruppi PdL e GAL*).

[CARRARO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito, però, ad essere breve perché l'illustrazione e la dichiarazione di voto su questo tema sono già state abbondantemente svolte.

CARRARO (PdL). Signor Presidente, sottolineo che questo è uno dei punti sui quali l'Unione europea - almeno quella parte che utilizza l'euro - dovrebbe unificarsi. Occorrerebbe che la limitazione del contante fosse fissata per tutti i Paesi dell'euro. Questa sarebbe una misura logica.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56-ter.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56-ter.0.1, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56-ter.0.1000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56-ter.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56-ter.0.2 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56-ter.0.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 57.1, 57.2, 57.3 e 57.4 e l'ordine del giorno G57.100 sono stati ritirati, passiamo all'esame del restante ordine del giorno riferito all'articolo 57 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G57.101, che però invito il presentatore a riformulare inserendo nel dispositivo le parole «a valutare l'opportunità di».

[NENCINI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, revoco il ritiro dell'ordine del giorno G57.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole, ove esso sia riformulato inserendo nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di» all'inizio del dispositivo.

PRESIDENTE. Senatore Nencini, accetta la riformulazione proposta?

[NENCINI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G57.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Marinello, accoglie la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G57.101?

MARINELLO (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G57.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 57.0.1, 57.0.2, 57-bis.1 e 57-bis.2 e l'ordine del giorno G57-bis.100 sono stati ritirati.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, revoco il ritiro dell'ordine del giorno G57-bis.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G57-bis.100 riferito all'articolo 57-bis del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), relatore. Il parere del relatore è favorevole.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G57-bis.100 non verrà posto ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 57-bis.0.1 e 57-bis.0.2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 58 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che gli emendamenti 58.1, 58.4, 58.6, 58.7 e 58.14 nonché l'ordine del giorno G58.101 sono stati ritirati.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 58.9 e sull'ordine del giorno G58.18; il parere è contrario sugli emendamenti 58.15, 58.16 e 58.0.2. Invito il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G58.100, altrimenti il parere è contrario.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Marinello, ritira l'ordine del giorno G58.100?

MARINELLO (*PdL*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.9.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 58 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.9, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.15, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.16, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 58.18 è stato trasformato nell'ordine del giorno G58.18, che essendo stato accolto dal Governo non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.0.2, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 59 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che gli emendamenti 59.1, 59.2, 59.4, 59.7, 59.8, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14 e 59.15 sono stati ritirati.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 59.500/1 e 59.9 e parere ovviamente favorevole sull'emendamento 59.500.

Sull'ordine del giorno G59.100 il parere è favorevole con un invito alla seguente riformulazione: «valutare ogni azione necessaria al fine di» con l'eliminazione delle parole «pari a 10 milioni di euro annui».

Infine, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G59.101 e invito i presentatori a ritirarlo.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Centinaio, le chiedo se accetta l'invito del Governo alla riformulazione del suo ordine del giorno.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G59.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.500/1.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, degli emendamenti riferiti all'articolo 59 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59.500/1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59.9, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, le chiedo se accetta l'invito del relatore e del Governo a ritirare il suo ordine del giorno G59.101.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, insisto per la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G59.101, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 59-*bis* del decreto-legge.

Poiché gli emendamenti 59-*bis*.1, 59-*bis*.2, 59-*bis*.5 e 59-*bis*.0.1 sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento 59-*bis*.4, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), relatore. Esprimo parere contrario.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello

del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 59-bis.4.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59-bis.4, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60 del decreto-legge.

Poiché gli emendamenti 60.4 e 60.200 e l'ordine del giorno G60.100 sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento 60.2 e dei restanti ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 60.2, mentre invito al ritiro dell'ordine del giorno G60.101, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G60.400, se il dispositivo è riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di assumere».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G60.401.

[BARETTA](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 60.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G60.101, sul quale è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Bocchino, se accetta tale invito o se insiste per la votazione.

[BOCCHINO](#) (M5S). Signor Presidente, insistiamo per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G60.101.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G60.101, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G60.400, del quale il Governo ha proposto un riformulazione. Chiedo alla presentatrice, senatrice Puppato, se accetta tale riformulazione.

[PUPPATO](#) (PD). Signor Presidente, io la accetto se non ci sono alternative.

Questi però sono fondi che non sono stati più destinati al credito d'imposta per le imprese che riescono ad investire in ricerca e innovazione. È una richiesta forte, che arriva da più territori italiani, dove obiettivamente abbiamo bisogno di garantire quella sussidiarietà pubblico-privato. Quindi, il fatto di cercare di reinserire un diritto che era stato assicurato alle aziende dal 2011 mi pare che dovrebbe essere un impegno davvero forte da parte del Governo in vista dell'emanazione di un indirizzo politico che rigarantisca questo credito d'imposta. È questione molto rilevante, questa.

Comunque, se non ci sono alternative accetto anche la soluzione di mediazione. Ribadisco però che un certo rafforzamento sarebbe un fatto positivo.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G60.400 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Analogamente, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G60.401 non verrà posto ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 60.0.1, 60.0.2, 60.0.3, 60.0.4, 60.0.5, 62.1, 62.2, 62.3, 63.200, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7 e 63.201 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64 del decreto-legge. Poiché gli emendamenti 64.200, 64.1, 64.2, 64.4, 64.5, 64.6 e 64.7 sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento 64.8, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 64.8.

[BARETTA](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 64.8.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 64.8, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 64.8.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto e pertanto annulla la precedente votazione.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Santangelo, capisco che c'è stata un'intempestività.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signor Presidente, noi ci lamentiamo che i lavori sono lunghi, però questa pratica di ritirare gli emendamenti quando è in corso la loro votazione avviene in maniera ripetuta. Che questa sia l'ultima volta, perché è inaccettabile. Comprendo la cortesia, però è una pratica inaccettabile che viene puntualmente ripetuta.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, l'intempestività è stata nella percezione del segnale dal banco.

Ricordo che gli emendamenti 65.200, 65.1, 65.201, 65.202, 65.2, 65.3 e 66.200, 67.200, 67.1, 67.2, e 67.201 sono stati ritirati.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, facciamo nostro mio l'emendamento 67.201.

[PRESIDENTE](#). Passiamo allora all'esame dell'emendamento 67.201, riferito all'articolo 67 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Sull'emendamento 67.201 il parere è contrario.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 67.201.

[FALANGA](#) (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[FALANGA](#) (*PdL*). Signor Presidente, ancorché avessi ritirato questo emendamento, voglio illustrare le ragioni per le quali dissento.

L'emendamento in questione prevede che la nuova figura del giudice ausiliario sia collocata in pensione all'età di 75 anni e non già di 78.

Per carità, non pongo in dubbio che un uomo a 78 anni possa avere la lucidità per decidere adeguatamente controversie, però si tratta di giudici impegnati in corte di appello e vorrei che su questo punto svolgeste una riflessione.

La differenza che c'è tra un giudizio di primo grado e un giudizio in grado di appello sta nel fatto che l'errore della Corte di appello difficilmente può essere corretto in sede di gravame innanzi alla Corte di cassazione per i limiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione fissati con l'ultima novella relativa al giudizio dinanzi a tale Corte.

Piuttosto che prevedere che un giudice a 78 anni abbia la responsabilità, per esempio, in tutte le materie di natura civilistica - e parliamo delle cause più varie, dalle successioni ai contratti - mi sembrerebbe più corretto portarne il limite di età a 75 anni.

Bisogna aggiungere altresì che non c'è, nel nostro Paese, una attività professionale che cessi per collocamento in pensione all'età di 78 anni: i notai sono pensionati a 72 anni e gli stessi magistrati togati vanno in pensione a 72 anni e, a richiesta, possono andarci a 75.

A voi non pare che sia scriteriato prevedere che dello stesso collegio i giudici togati vengano ritenuti non più adeguati a svolgere la funzione di giudice a 75 anni mentre altre figure, che svolgono lo stesso lavoro, hanno la possibilità di continuare a lavorare fino a 78 anni?

Peraltro, se si parla di accelerazione del processo, il giudice deve essere veloce e, quanto al dinamismo, credo che già oggi rispetto a qualche anno fa le mie facoltà di movimento si siano ridotte.

Invito quindi i colleghi a riflettere attentamente sull'emendamento 67.201 e a votarlo favorevolmente e chiedo che esso sia votato con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (GAL). Signor Presidente, intervengo per sostenere questo emendamento fatto proprio da altri colleghi.

Signor Presidente, le capacità psico-attitudinali sono una cosa seria che la medicina del lavoro, che è una scienza, sta prendendo in considerazione. Lei, signor Presidente, sicuramente non salirà su un aereo pilotato da un settantottenne, seppure ancora capace di farlo volare: sono sicuro che ne scenderà immediatamente. Lei deve sapere, signor Presidente, che ci sono dei premi Nobel della medicina che a settant'anni smettono di operare, perché la legge stabilisce che oltre quell'età non sono più in grado di farlo; semmai, continuano con la didattica e la ricerca, ma non vanno in sala operatoria, perché la vita di una persona potrebbe essere messa ovviamente a rischio. Signor Presidente, allora perché lasciamo la vita giuridica in mano a questi anziani, che devono godersi la loro vecchiaia e anzianità dopo tutto quello che hanno fatto?

Poi, che vergogna quello che abbiamo visto ieri e ieri l'altro: il vecchietto che ha fatto questa intervista, con disartria, disfonia, dispnea. Ci ha fatto fare una figura da cioccolatai in tutto il mondo. Vergogna! *(Commenti)*.

[PRESIDENTE](#). Per cortesia, la prego di attenersi al tema. Stiamo parlando di età.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI](#) (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire anzitutto con riferimento alla dichiarazione in dissenso del senatore Falanga, visto che ci è stata fatta analoga contestazione in passato, che intendiamo restituire al mittente: la sua dichiarazione è stata in dissenso rispetto a cosa, visto che non è stata fatta dichiarazione di voto del Gruppo? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi dispiace, ma ci è stato contestato l'altra volta e restituiamo altrettanto. Ci chiediamo quindi cosa voterà il Gruppo, visto che dissente da qualcosa.

PRESIDENTE. Dissente dal ritiro.

[CRIMI](#) (M5S). No, no: il senatore Falanga ha fatto una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo. Ci è stato contestato per cui noi rimandiamo al mittente. Qualcuno ci ha riso dietro.

Quanto all'emendamento in esame, credo non si possa non essere d'accordo sul limite dei settantacinque anni, paragonato a quello dei magistrati. Dovremmo introdurre il limite dei settantacinque anni anche per i senatori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

[D'ALI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (PdL). Signor Presidente, intervengo per richiederle un autorevole chiarimento. L'emendamento 67.201, al di là delle questioni di merito che rispetto tutte nella loro valenza, era stato ritirato per tempo. A me risulta, dalla prassi di quest'Aula, che gli emendamenti ritirati per tempo - il

cui ritiro sia cioè stato preannunciato all'Aula - non sono adottabili da altro Gruppo o da altro senatore. Al di là del merito di questo emendamento, avendolo ritirato per tempo come Gruppo, non possiamo che esprimere un voto...

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la interrompo: è stato preannunciato per tempo il fatto che avrebbero ripreso l'emendamento: questo naturalmente non può essere un fatto noto, ma è stato comunicato agli Uffici. Questa è la situazione.

Detto questo, terremo presente questo suo richiamo al Regolamento per il futuro.

D'ALÌ (*PdL*). Non è un richiamo al Regolamento: è una richiesta di chiarimento.

PRESIDENTE. Era stato preannunciato che lo avrebbero ripreso per tempo. Sotto questo profilo, abbiamo ammesso accolto tale richiesta.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 67.201, ritirato dal senatore Falanga e fatto proprio dalla senatrice Stefani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 67.0.200, 68.200, 69.200, 69.201, 69.1, 69.2, 70.200, 70.1, 71.200, 72.200, 72.0.1 (trasformato nell'ordine del giorno G72.0.1), 72.0.2 (trasformato nell'ordine del giorno G72.0.2) e 72.0.3.

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, le chiedo scusa, non voglio far perdere tempo a quest'Aula (*Commenti dal Gruppo M5S*), però i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno messo a confronto due fattispecie che sono totalmente diverse: in questo caso vi è stato un voto di dissenso rispetto al voto espresso dal Gruppo; nel caso paragonato vi erano tanti dissensi rispetto non si sa a cosa.

Inoltre, signori senatori del Movimento 5 Stelle, un conto è svolgere un'attività professionale, altro è sedere in un'Aula del Senato, considerato che avete fatto riferimento all'età massima per sedere in quest'Aula. Quando guardo dinanzi a me e vedo chi ha più di settantacinque anni, mi inchino dinanzi a quella saggezza che già di per sé sola mi è utile per svolgere al meglio il mio lavoro. (*Applausi dai Gruppi PdL e M5S e del senatore Zin*).

PRESIDENTE. Il rispetto per l'età c'è in ogni caso, indipendentemente!

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G72.0.1 e G72.0.2.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole con la seguente proposta di riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 72.0.1». Lo stesso per l'ordine del giorno G72.0.2.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, la riformulazione del Governo sull'ordine del giorno G72.0.1 è leggermente diversa da quella proposta dalla relatrice: «impegna il Governo a valutare le problematiche di cui all'emendamento 72.0.1». Lo stesso anche per l'ordine del giorno G72.0.2: «a valutare le problematiche».

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie le riformulazioni proposte?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G72.0.1 (testo 2) e G72.0.2 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 73 del decreto-

legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi, tenendo presente che gli emendamenti 73.200, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15, 73.16, 73.17, 73.18, 73.19, 73.20, 73.21, 73.22, 73.23, 73.26, 73.27, 73.28, 73.29, 73.30, 73.31, 73.0.1 (trasformato nell'ordine del giorno G73.0.1), 73.0.2, 73.0.3, 73.0.4 e 73.0.5 sono stati ritirati.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il mio parere è contrario sugli emendamenti 73.9, 73.24 e 73.25, con l'invito ai presentatori a ritirarli, e favorevole sull'emendamento 73.1 (testo 2).

Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G73.100, altrimenti il parere è contrario, mentre è favorevole sugli ordini del giorno G73.400, e G73.401, ove la parte iniziale del dispositivo sia modificata inserendo le parole: «a valutare l'opportunità di».

[PRESIDENTE](#). Senatore Scalia, accoglie la riformulazione proposta dal relatore per l'ordine del giorno G73.401?

[SCALIA](#) (PD). Sì, Presidente.

[BERNINI](#), *relatrice*. Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G73.0.1, ove la parte iniziale del dispositivo sia riformulata inserendo le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di».

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice sia per quanto riguarda gli emendamenti che gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Buemi, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G73.0.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 73.9.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 73.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 73.9, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 73.24.

[STUCCHI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[STUCCHI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che per noi questo emendamento è qualificante, e che la soppressione dei commi 12 e 12-bis dell'articolo 73 renderebbe più funzionale ed efficiente il nostro sistema giudiziario. Pertanto ne raccomandiamo l'approvazione all'Assemblea (sappiamo che la sensibilità dei colleghi su questo tema è molto diffusa).

[PALMA](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (PdL). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire dal momento che il mio successivo emendamento 73.25 riguarda anch'esso la soppressione del comma 12.

Chiedo ai signori senatori un momento di attenzione, in ragione del fatto che il mio intervento riguarda sostanzialmente due temi di interesse, specialmente in un periodo di crisi economica come quella che viviamo: le pari opportunità dei giovani rispetto al mondo del lavoro e la possibilità che l'ascensore sociale non rimanga guasto, ma possa funzionare.

Secondo il sistema previsto dall'articolo 73, la selezione per lo *stage* presso la magistratura, così come il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, avviene sulla base del voto di laurea ovvero della media in determinati esami. Tutti noi sappiamo che il voto di laurea e la media, stante la disomogeneità delle università, non costituisce un criterio omogeneo di valutazione del merito, con una conseguenza sul piano sociale, delle opportunità e dell'ascensore sociale. Chi infatti ha la possibilità di iscriverne i propri figli in un'università meno selettiva rispetto a un'altra ha la possibilità di far avere ai figli quel voto di laurea e quella media di voto negli esami che costituiscono i requisiti prescritti dalla legge per lo *stage* presso i giudici e uno dei criteri di selezione alla pratica presso l'Avvocatura dello Stato.

Faccio questa premessa perché al comma 12, quello che noi intendiamo sopprimere, è previsto che chi partecipa positivamente allo *stage* presso un ufficio giudiziario per diciotto mesi, o fa pratica presso l'Avvocatura dello Stato per il medesimo periodo, può accedere direttamente al concorso in magistratura, in aperta contraddizione con ciò che prevede la normativa generale per i requisiti di accesso a tale concorso, che, innanzitutto, non fa riferimento al voto di laurea. Per poter accedere al concorso in magistratura è necessario essere magistrato amministrativo o contabile, procuratore dello Stato, avvocato, funzionario appartenente alla carriera direttiva dello Stato, dottore di ricerca, ovvero aver frequentato con esito positivo una scuola di specializzazione in una disciplina giuridica o la scuola di specializzazione per le professioni legali. La Commissione giustizia, dunque, aveva sollevato davvero un problema di costituzionalità. Non si riesce a comprendere, infatti, la ragione per la quale chi, ad esempio, fa pratica presso uno studio legale - pur avendo svolto la stessa pratica di chi la effettua presso l'Avvocatura dello Stato - non ha titolo a questo accesso, ma deve superare l'esame di avvocato. Non si riesce davvero a comprendere, nel momento in cui si richiede come requisito per l'accesso al concorso in magistratura il superamento dell'esame di avvocato o del concorso per avvocato dello Stato, come tutto ciò sia compatibile con la previsione dello svolgimento della sola pratica professionale di diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato. È una contraddizione enorme, un notevole controsenso.

Questa normativa, peraltro, va a retroagire, il che equivale a dire che evidentemente chi ha deciso, per ipotesi, di svolgere i diciotto mesi di pratica forense e di non frequentare una scuola di specializzazione per le professioni legali, perché magari la famiglia non ha neanche le disponibilità economiche per favorire un percorso di questo genere, inevitabilmente con l'entrata in vigore di questa legge si troverà ad essere assolutamente discriminato.

Colleghi, abbiamo il dovere di assicurare ai nostri figli un uguale tetto di opportunità, indipendentemente dalle possibilità economiche dei genitori: continuando infatti ad essere elastici su questo, continueremo a consentire che la selezione avvenga non nella scuola, ma nel mondo del lavoro, e che questa selezione venga così inquinata dal peso delle famiglie, perché non c'è alcun dubbio che, in una situazione sostanzialmente di difficile individuazione del merito, prevarranno le relazioni e la forza della famiglia di appartenenza.

È per questo che vi chiedo di sopprimere questo comma, la cui incostituzionalità è chiarissima, è palese; esso andrà ad impedire esattamente il funzionamento di quell'ascensore sociale che esisteva invece alla mia epoca, quando io avevo ventitré anni e i concorsi che si facevano erano selettivi, perché la scuola era selettiva e i figli delle famiglie non particolarmente facoltose, se erano bravi, quei concorsi li vincevano, a tutto svantaggio magari di quelli che erano facoltosi. (*Applausi dai Gruppi PdL e GAL*).

BARANI (*GAL*). Socialista!

PALMA (*PdL*). Questo è quello che dobbiamo fare.

Interverrò successivamente sull'emendamento 73.1 (testo 2) delle Commissioni riunite, ma non si venga a dire, poi, che a tale emendamento, per consentire l'accesso diretto, si aggiunge che chi fa lo

stage e chi svolge la pratica presso l'Avvocatura, se ha fatto anche un anno di scuola di specializzazione per le professioni legali, può partecipare al concorso in magistratura: è singolare come un pezzetto di una parte di un requisito, utile nella sua interezza, possa in qualche modo colorare in termini positivi lo *stage* o la pratica. Non vi rendete conto, anche in questo caso, che se per ipotesi qualcuno è riuscito a laurearsi con 110 e lode presso un'università complicata e difficile, e quindi partecipa allo *stage* o alla pratica presso l'Avvocatura dello Stato, ma la famiglia non è in grado di pagargli la scuola di specializzazione per professioni legali (perché queste scuole costano), si trova in una situazione discriminata rispetto agli altri e accede con ritardo al concorso per magistrato ordinario, solo dopo l'esame di avvocato e dopo l'esito positivo del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, e non prima? (*Applausi del senatore Marin*).

Vedo qualcuno che si disturba. A me questo sistema, se i miei figli fossero più piccoli, andrebbe benissimo, perché saprei perfettamente come utilizzarlo per consentire ai miei figli, a tutto danno dei figli di persone meno abbienti e magari più bravi dei miei figli, di ottenere risultati che gli altri non possono ottenere senza l'aiuto della famiglia. È per questo che io chiedo che venga abolito il comma 12 dell'articolo 73. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

[COMPAGNA](#) (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*GAL*). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà a favore della soppressione del comma 12 prevista dagli emendamenti 73.24 e 73.25. Gli argomenti del collega che mi ha preceduto sono molto convincenti, molto seri e mi auguro che quest'Aula ne tenga conto.

Non ho tradizioni socialiste o sensibilità alla questione sociale per servirmi anch'io dell'argomento relativo all'ascensore sociale, ma quell'argomento è sacrosanto e, se posso, lo arricchisco di una sensibilità liberale. Vi è, infatti, nel comma 12, così come è stato congegnato, non il buon odore del socialismo, ma il cattivo odore del feudalesimo: c'è il privilegio dinastico pregiudizialmente assicurato.

Non ho da richiamare i miei figli (purtroppo sono già alla generazione dei miei nipoti, a differenza del collega Nitto Palma), ma consentitemi un ultimo minuto, metà dedicato alla giusta considerazione sul nostro sistema universitario. Il nostro sistema universitario ? e ci sono autorità accademiche tra di noi che lo possono confermare ? non è più figlio dei capaci e meritevoli della Costituzione: è diventato ipocrita, perché ha previsto di essere insieme autonomistico all'anglosassone e centralistico alla Napoleone. Ecco perché il voto di laurea non neanche più un punto di riferimento, non costituisce una valutazione omogenea: ha davvero ragione Nitto Palma.

L'ultimo argomento riguarda i nostri lavori. Non è bello che un parere di costituzionalità dato dalla Commissione giustizia, sulla base di piccoli incroci di normative di dettaglio, designi un ritorno al feudalesimo che sarebbe un disonore per i nostri valori costituzionali confermare con il voto dell'Assemblea.

Di qui, il voto dei senatori del nostro Gruppo favorevole alla soppressione di questo comma. (*Applausi dai Gruppi GAL e M5S*).

[FALANGA](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, con il consenso... (*Brusio*).

C'è chi parla al microfono e chi presume di avere l'autorità di parlare anche senza.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la prego di astenersi dal tenere l'ordine dell'Aula.

FALANGA (*PdL*). Io, con il consenso dei colleghi proponenti, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 73.24. Condivido perfettamente le argomentazioni del senatore Nitto Palma e aggiungo che la previsione di consentire l'accesso al concorso in magistratura a chi ha frequentato uno *stage* di diciotto mesi offende tutti quei giovani praticanti di studi legali qualificati - e offende anche tutti quegli avvocati che sono maestri di questi giovani - che devono fare più di ventiquattro mesi di pratica (perché il minimo è ventiquattro mesi e poi devono superare un concorso: solo dopo possono accedere alla magistratura).

Per queste ragioni, sottoscrivo questo emendamento e chiedo all'Aula di votare la soppressione del comma 12 dell'articolo 73.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, questo è un tema delicato che avevamo affrontato anche all'interno della Commissione giustizia proprio per i profili di legittimità costituzionale e anche in relazione alla materia che riguarda l'accesso al concorso in magistratura. Ricordo, come ricordiamo tutti, che all'interno della Commissione giustizia c'era stato un giudizio unanimemente contrario a questo comma 12, tanto che l'avevamo segnalato per iscritto in maniera ampia ed anche molto chiara. I lavori della Commissione poi sono proceduti e un po' ci sorprende che sia rimasta questa impostazione, ma siccome la materia è delicata credo sia possibile addivenire ad un accordo su questo punto.

Proporrei quindi, se il Presidente prima di tutto, l'Assemblea, il Governo ed i relatori sono d'accordo, di accantonare questi emendamenti per un approfondimento, perché credo sia possibile arrivare ad una soluzione nell'ottica emersa dai lavori delle Commissioni riunite. *(Applausi del senatore Falanga)*.

[CALIENDO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, sono d'accordo sull'accantonamento, anche perché vorrei far capire che all'unanimità, nella Commissione giustizia, abbiamo espresso dubbi di costituzionalità che sorgono anche rispetto all'emendamento 73.1 votato dalle Commissioni riunite; infatti, da un lato, si riconosce al comma 13 di tale emendamento che quel periodo di *stage* presso gli uffici giudiziari vale solo un anno di praticantato, dall'altro, si parifica lo stesso al titolo di avvocato che occorre per il concorso. In tal modo si sostiene che questo periodo di un anno presso le scuole di specializzazione legale, in base all'emendamento della Commissione, è parificato al completamento dell'intero corso di specializzazione, che oggi è richiesto quale requisito per l'accesso al concorso in magistratura.

Si tratta di differenze di trattamento, per cui credo che non solo vada eliminato il comma 12, ma anche il successivo comma 12-*bis*. Per tali motivi aderisco alla richiesta di accantonamento del senatore Casson.

[STEFANO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, intendevo chiedere di sottoscrivere l'emendamento 73.25 del senatore Nitto Palma, ma poiché c'è stata questa richiesta di accantonamento, se lo si accantona attendo e aderisco a questa richiesta; altrimenti, chiedo di sottoscrivere da subito l'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Gradirei che si resolvesse la questione con la collaborazione dei relatori e del rappresentante del Governo.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, i relatori sono favorevoli all'accantonamento.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Anche il Governo è favorevole all'accantonamento.

[PRESIDENTE](#). Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 73.24, nonché degli emendamenti 73.25 e 73.1 (testo 2) e dell'ordine del giorno G73.100, che riguardano la medesima materia.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G73.400 non verrà posto ai voti.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi scusi se interrompo per un attimo i lavori, ma lei sa che essendo nuovo mi oriento con quello che riesco a leggere. Vorrei capire come possano intervenire, in fase di votazione di un emendamento, tre senatori dello stesso schieramento politico e come lei possa dar loro la parola senza stabilire un tempo contingentato. *(Applausi della senatrice Nuges)*. Vorrei sapere qual è il riferimento regolamentare affinché io possa prenderlo in considerazione e richiedere in

futuro lo stesso trattamento per il Movimento 5 Stelle. Non sono state nemmeno dichiarazioni di voto! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Come lei ben sa, avendo seguito il lavori dell'Aula da stamattina, per celerità non si è proceduto all'illustrazione dei singoli emendamenti. Pertanto, uno degli interventi era teso all'illustrazione di un emendamento, l'altro era una dichiarazione di voto di un senatore dello stesso Gruppo.

Cercheremo di rispettare queste regole. Siccome l'argomento interessa tutta l'Aula mi pare che più ampio è il dibattito più possiamo riuscire a trovare un accordo condiviso. Quando si tratta di questioni così importanti credo rientri nella discrezionalità del Presidente poter ascoltare più opinioni. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Penso sia meglio per tutti, così ce ne facciamo una nostra; naturalmente non il Presidente che è al di fuori del dibattito, pur essendo ex magistrato e quindi interessato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Presidente, lungi da me ridurre la sua discrezionalità, ci mancherebbe. In termini di Regolamento va bene un'eccezione...

PRESIDENTE. La considero un'eccezione che era necessario fare.

SANTANGELO (M5S). Però - le ripeto - siccome rischia di diventare prassi...

PRESIDENTE. No, no: l'eccezione conferma la regola per me.

In merito all'ordine del giorno G73.401 era stata avanzata una richiesta di riformulazione. Intende accoglierla, senatore Scalia?

SCALIA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G73.401 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'emendamento 74.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 76 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante Governo a pronunziarsi, tenendo presente che l'emendamento 76.1 è stato ritirato.

BERNINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 76.2 (testo 2).

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 76.2 (testo 2).

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 76.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Evidenzio che l'emendamento è stato approvato all'unanimità.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 77.1 e 78.1 sono stati ritirati, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 79 del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'emendamento 79.1 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. E sull'emendamento 79.0.200, il cui ritiro è stato revocato?

BERNINI, *relatrice*. Il parere è contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei che il rappresentante del Governo e la relatrice ci ripensassero. È già stata bocciata la reintroduzione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che era molto importante; nel caso in esame si tratta di un articolo abbastanza semplice e di buonsenso, che non comporta alcun costo.

La fattispecie è quella della conciliazione. Quando si va a conciliare una vertenza la commissione di conciliazione è validamente costituita se ci sono tutti i membri, ossia un funzionario della direzione provinciale del lavoro, un rappresentante dei lavoratori e un rappresentante del datore di lavoro. Molto spesso capita che alcuni componenti della commissione non siano presenti e quindi si rimandi ancora. Dunque, non solo si aspetta lì tutta la giornata, ma per colpa non propria si deve rinviare ancora la questione. Quanto noi proponiamo è semplicissimo: qualora siano assenti alcuni componenti della commissione, la commissione si considera comunque validamente costituita se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale e se, dall'altra parte, è presente unicamente e monocraticamente un funzionario della direzione territoriale del lavoro, anche con qualifica ispettiva.

PRESIDENTE. La prego di concludere il suo intervento. Il tempo a sua disposizione è abbondantemente scaduto.

PUGLIA (M5S). Concludo subito, signor Presidente.

Ciò andrebbe a velocizzare anche queste fattispecie. Vi assicuro che attendere per tutta la giornata per poi dover tornare, magari dopo una settimana, perché è assente un componente, è dura. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 79.1.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico sugli emendamenti riferiti all'articolo 79.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 79.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, come ho già sottolineato nella seduta di ieri, nel nostro Regolamento non esiste né il voto per delega né il vincolo di mandato. Vorrei capire perché da quella fila dei banchi del Gruppo del Popolo della Libertà si continua a votare per conto terzi.

[PRESIDENTE](#). Faremo attenzione. Invito i senatori Segretari a porre attenzione. Evitiamo il voto per conto terzi, che non è ammesso. Su questo sono d'accordo con lei. (*Commenti del senatore Ciampolillo*). Ripeto, ho invitato i senatori Segretari a fare attenzione.

[D'ANNA](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*PdL*). Signor Presidente, premesso che io non ho votato per conto terzi perché il mio posto è contiguo a quello del senatore Milo, che era poc'anzi qui presente, sottolineo che quest'Assemblea per autorevolezza precedente meriterebbe una partecipazione al lavoro un po' più concreta piuttosto che stare qui a fare i capoclasse. È vero che le regole sono fatte per essere rispettate, ma senza il buonsenso diventano spesso puerili. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Mi viene in mente quanto lessi in un romanzo di Dumas, cioè che tra il malvagio ed il cretino è da preferire il primo perché qualche volta si riposa. (*Commenti del senatore Santangelo*).

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, non possiamo aprire un dibattito. Ho già invitato i senatori Segretari a controllare. (*Commenti del senatore Santangelo*). Mi dispiace, ma troverà modo di replicare.

CASINI (*SCpI*). Lo potrà fare a fine seduta.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine dei lavori, ma la prego di essere breve.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei sottolineare al senatore D'Anna che la regola del buonsenso c'è ed è quella che i cittadini seguono giornalmente. Lui non può votare per una persona assente e non può assolutamente far percepire neanche un euro a quella persona che è assente. È una vergogna! È una truffa! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 79.0.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 79.0.200, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 794

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G81.1, derivante dal ritiro dell'emendamento 81.1 riferito all'articolo 81 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERNINI](#), *relatrice*. Invito i presentatori al ritiro dell'ordine del giorno G81.1; in alternativa, esprimo parere contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Buemi, accoglie l'invito al ritiro?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 82 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 82.500 e contrario sull'emendamento 82.17. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G82.100 ove riformulato inserendo nel dispositivo le parole: «a valutare opportune iniziative finalizzate».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G82.101, il parere è ugualmente favorevole ove riformulato sostituendo nel dispositivo le parole «ad inserire» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di promuovere l'inserimento».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Bitonci, accoglie le riformulazioni proposte per gli ordini del giorno G82.100 e G82.101?

BITONCI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G82.100 (testo 2) e G82.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 82.3, 82.4 e 82.5 sono stati ritirati.

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, qui ci chiediamo come sia possibile che un ordine del giorno, che contiene un impegno per il Governo, venga riformulato non dal Governo, ma dalla relatrice. È una questione procedurale.

PRESIDENTE. È un invito al presentatore a trasformare l'ordine del giorno che poi viene accolto dal Governo. Il Governo ha la parola definitiva sul dispositivo. È una forma di collaborazione istituzionale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 82.500.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 82 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 82.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 82.6, 82.7, 82.8, 82.200, 82.9, 82.10, 82.11 e 82.12 sono stati ritirati.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 82.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 82.17, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 83 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi, tenendo presente che gli emendamenti 83.1, 83.2, 83.3 e 83.4 sono stati ritirati.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli ordini del giorno G83.100 e G83.101.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G83.102, con la seguente riformulazione tendente ad aggiungere le parole: «a valutare l'opportunità dell'attuazione» all'inizio del dispositivo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G83.103, il parere è favorevole con la seguente riformulazione, tendente ad aggiungere le parole: «a valutare l'opportunità dell'attuazione» all'inizio del dispositivo. Invito al ritiro degli ordini del giorno G83.104 e G83.105.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G83.200. Sull'ordine del giorno G83.400 il parere è favorevole con la seguente riformulazione, tendente ad inserire le parole: «a considerare la possibilità di completare» all'inizio del dispositivo. Allo stesso modo, sull'ordine del giorno G83.401 il parere è favorevole con la seguente riformulazione, volta ad inserire le parole: «a valutare l'opportunità di» al secondo capoverso del dispositivo.

Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G83.0.2.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiedo di poter trasformare l'emendamento 83.0.1 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi a tale riguardo.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole e propongo che il dispositivo contenga le parole: «a valutare l'opportunità».

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice su tutti gli ordini del giorno presentati, compreso l'ultimo risultante dalla trasformazione dell'emendamento 83.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, le chiedo se accetta la formulazione proposta.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.0.1 non verrà quindi posto ai voti.

Senatrice Stefani, le chiedo se accetta l'invito che le è stato rivolto, di ritirare l'ordine del giorno G83.100.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, non solo insistiamo per la sua votazione, ma cogliamo l'occasione proprio con questo ordine del giorno per sottoporre all'Assemblea il rilevante problema relativo alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Si sta parlando di un problema davvero grave. In Commissione giustizia ci siamo espressi a favore della proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio al fine di permettere al Governo di mettere finalmente mano a questa materia e di prendere in considerazione quanto lo stesso Senato ha detto con grande compiutezza e competenza l'anno scorso, opinione purtroppo disattesa.

Quindi, rivolgiamo a tutti l'invito a prendere in considerazione questa situazione. Il Governo lo deve fare assolutamente, perché siamo in un ritardo spaventoso. I tribunali e i loro operatori sono in grande difficoltà. C'era stato garantito, e sembrava quasi imminente, un decreto correttivo dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 da parte del Governo, decreto che però non è mai stato emanato.

Siamo di fronte ad una grande difficoltà e non capisco come sia possibile che, mentre la maggioranza che si esprime in Commissione richiede una proroga dell'entrata in vigore della riorganizzazione degli

uffici giudiziari, il Governo invece la pensa in modo diverso. Dove sta allora la maggioranza?

Vi rivolgo quindi nuovamente l'invito ad esaminare con attenzione questa situazione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, intervengo per chiedere di poter apporre la mia firma a questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[CALIENDO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, non riesco a comprendere il parere contrario che è stato ora espresso, avendo il Governo dato un parere favorevole ed accolto un ordine del giorno in Commissione nel quale si impegnava «a valutare l'opportunità».

Il Governo viene in Commissione, dove abbiamo votato all'unanimità la proroga di un anno, e non perché la volevamo, ma per il fatto che il Governo stesso non aveva dato risposte. Volevamo un decreto correttivo. Il Governo ha accolto in Commissione l'impegno a prendere in considerazione la proroga di un anno. Ora, con l'ordine del giorno in esame, si invita soltanto il Governo ad adottare i provvedimenti correttivi che sono stati votati all'unanimità dalle Commissioni giustizia del Senato e della Camera. Come si fa a dare un parere contrario su questo punto? Si prenda in considerazione, si valuti l'opportunità. *(Applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut).* Abbiamo posizioni abbastanza diversificate.

Signor Presidente, è una questione che ho già illustrato ieri, alla fine della seduta, in relazione alla mia richiesta di calendarizzare la proposta di proroga della Commissione giustizia, e questo perché siamo costretti, perché noi vogliamo la riforma.

Quindi, il Ministro potrebbe assumere l'impegno ad emanare un provvedimento correttivo, di cui lo stesso ha riconosciuto l'opportunità, quantomeno per alcuni aspetti, davanti a tutti. *(Applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut e della senatrice Padua).*

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Noi abbiamo dato parere favorevole, se ho seguito bene i lavori, all'ordine del giorno G83.200, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori, e consideriamo questi ordini del giorno assorbiti in quello.

ASTORRE (PD). L'aveva già detto!

[LUMIA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, siccome su tale questione la Commissione giustizia ha lavorato molto, e sulla geografia giudiziaria c'è una intesa pressoché unanime, invito i presentatori dell'ordine del giorno G83.100, visto che il Governo dà un parere favorevole pieno all'ordine del giorno G83.200, a sottoscrivere anche loro tale ordine del giorno, così che da quella corallità e quella unanimità registrate in Commissione (e mi rivolgo anche al Movimento 5 Stelle, che su questo argomento ha condiviso le riflessioni svolte in Commissione giustizia) esca un ordine del giorno pienamente condiviso dall'Assemblea e accolto dal Governo in modo pieno.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, a nome mio e del Gruppo del Movimento 5 Stelle, desidero apporre la firma all'ordine del giorno G83.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS. Signor Presidente, a nome mio e del senatore De Cristofaro, chiedo di apporre la firma all'ordine del giorno G83.200.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Colleghi, ricordo ancora che tutti coloro che vogliono sottoscrivere emendamenti e ordini del giorno possono comunicarlo alla Presidenza e che le firme aggiunte saranno ricevute dalla Segreteria e dagli Uffici della Presidenza.

[COMAROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, volevo semplicemente ricordare a quest'Aula che già un ordine giorno della Lega Nord è stato approvato in Commissione.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, intervengo per cercare di chiarire la questione. Intanto, non ho capito se il mio ordine del giorno G83.0.2 sia stato accolto o assorbito.

In ogni caso, siccome su questa materia c'è stata in queste settimane una sorta di balletto (che francamente non fa onore a nessuno, né al Governo né al Parlamento), chiederei, se i colleghi vogliono sostenere la richiesta, di mettere ai voti l'ordine del giorno G83.200, avente come primo firmatario il senatore Lumia, che assorbe gli altri ordini del giorno, in modo tale che sia chiara la posizione del Parlamento rispetto agli accorpamenti degli uffici giudiziari, che rappresentano un punto critico della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, invito i colleghi a fare una riflessione. Perché c'è questo accanimento a far approvare questo ordine del giorno, quando sappiamo tutti perfettamente che il 13 settembre la questione sarà definita, in quanto la riforma entrerà in esecuzione? Ciò che stiamo decidendo adesso non conta nulla, perché il Ministro non ha intenzione di cambiare nulla.

Allora, o decidiamo che, se il Governo e il Ministro non prendono in considerazione questo ordine del giorno, il Ministro deve dimettersi, oppure, perché perdiamo tempo? Mi viene in mente ciò che ha detto un collega nei giorni scorsi, cioè che un ordine del giorno non si nega a nessuno, tanto poi il Governo fa quello che vuole. Mi sembra che la Commissione giustizia abbia chiesto unanimemente al Governo di prendere in considerazione la geografia giudiziaria e che, invece, il Governo non abbia intenzione di farlo. Allora, o chiediamo qualcosa di più concreto oppure tutto ciò non serve a nulla.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, siccome vi è una richiesta del senatore Buemi di votare l'ordine del giorno G83.200, nonostante l'accoglimento da parte del Governo, chiedo al proponente, senatore Lumia, se ne richiede anche lui la votazione.

[LUMIA](#) (PD). Signor Presidente, penso che questa corallità, espressa anche attraverso un voto, suggelli un impegno ancora più autorevole rispetto a un ordine del giorno accolto in via ordinaria.

Chiedo quindi che l'ordine del giorno G83.200 venga posto ai voti con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Procediamo comunque con ordine, in modo da essere assolutamente chiari per evitare dubbi successivi.

Sull'ordine del giorno G83.100 era stato inizialmente espresso un invito al ritiro oppure un parere contrario. Chiedo alla relatrice al rappresentante del Governo se l'ordine del giorno G83.100 è a loro parere da ritenersi assorbito nell'ordine del giorno G83.200.

[BERNINI](#), relatrice. Sì, signor Presidente, lo riteniamo assorbito.

[COMAROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non posso considerare l'ordine del giorno G83.100 assorbito in quello successivo perché, ripeto, è già stato approvato un ordine del giorno molto simile in Commissione giustizia. Riterremmo quindi molto più opportuna una eventuale riformulazione del nostro ordine del giorno, come è stato fatto anche in Commissione, nel senso di introdurre, dopo le parole: «impegna il Governo», le parole: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Vorrei fosse chiaro il problema: gli ordini del giorno G83.100 e G83.101, secondo il Governo, sono contenuti nell'ordine del giorno G83.200, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente, ma viene prima il nostro o quello di Lumia, che non è ancora stato votato?

[PRESIDENTE](#). Va bene. Invito pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'ordine del giorno G83.100 testé proposta.

[BERNINI](#), relatrice. Signor Presidente, in questo caso, stante la riformulazione proposta dalla senatrice Comaroli, il parere sull'ordine del giorno G83.100 (testo 2) è favorevole.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G83.100 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G83.101.

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, ritiriamo l'ordine del giorno G83.101.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Sull'ordine del giorno G83.102 è stata avanzata una richiesta di riformulazione; i presentatori accolgono tale richiesta?

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G83.103 è stata avanzata una richiesta di riformulazione; i presentatori accolgono tale richiesta?

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.103 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Ricordo che sugli ordini del giorno G83.104 e G83.105 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). No, signor Presidente, di entrambi gli ordini del giorno chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G83.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G83.104, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G83.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G83.105, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G83.200.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, credo sia doverosa una brevissima dichiarazione di voto su questo ordine del giorno. Vorrei ripetere le poche parole che ho detto anche in Commissione giustizia, perché il Governo ha dato *obtorto collo* un parere favorevole all'ordine del giorno G83.100 (testo 2) della Lega Nord e al nostro G83.200.

Vorrei soltanto ricordare al Governo che già abbiamo detto in Commissione che siamo stanchi di essere presi in giro, perché su questa materia - la revisione delle circoscrizioni giudiziarie - di settimana in settimana il Governo e in particolare gli uffici del Ministero della giustizia ci hanno preso in giro con riunioni e rinviando continuamente. Non vorrei essere l'augello del malaugurio, ma ho l'impressione che il Governo farà la stessa cosa per le prossime settimane.

Quindi, chiedo che risultino a verbale questa mia fortissima perplessità e questa valutazione negativa sull'operato del Governo in tale materia, pur ribadendo, in conclusione, che ad una riforma delle circoscrizioni giudiziarie seria ci crediamo e la vorremmo. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL e del senatore Buemi*).

[SUSTA](#) (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che su questo tema c'è stata discussione e anche qualche contestazione del Governo. È però altrettanto vero che questo provvedimento è necessario per sfuggire ad una logica meramente campanilistica nell'affrontare i problemi e per evitare di dover tornare costantemente indietro su decisioni prese.

Abbiamo rivolto tutti insieme un appello al Ministro affinché considerasse quelle particolari situazioni che sono state rappresentate da qua a settembre, quando entrerà in vigore la legge, e noi siamo tutti d'accordo. Su un provvedimento che vada a riconsiderare e a riaprire il tema delle circoscrizioni giudiziarie non siamo d'accordo, perché, in questo caso, il meglio è proprio nemico del bene. Abbiamo assunto coscientemente un'impostazione che entrerà in vigore a settembre e credo che dobbiamo continuare, fermo restando l'appello al Governo affinché quelle situazioni particolari che sono state rappresentate in zone di frontiera, nel Mezzogiorno d'Italia, nelle isole e in piccolissimi tribunali di zone molto isolate, possano essere considerate all'interno della legislazione vigente.

Ritengo opportuno che il Governo utilizzi quanto già è in suo potere, senza introdurre nuove modifiche alla legislazione, che certamente sarebbero negative e aprirebbero un varco che non consentirebbe l'entrata in vigore di queste norme. (*Applausi dal Gruppo SCpI e dei senatori Sangalli e Zeller*).

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, quello di cui ci stiamo occupando è ritenuto dal Governo e dalla maggioranza un provvedimento centrale per l'azione di Governo.

Più di una volta, specialmente nella seduta di oggi, ho sentito colleghi della maggioranza dire che quelli che si stavano trattando erano argomenti centrali. Guardavo prima il frontespizio del decreto-legge in esame, dove sono riportate le firme di 19 Ministri più quella del Presidente del Consiglio. Si stanno trattando argomenti centrali (lo dite voi, colleghi, non lo sto dicendo solo io, da oppositore: lo dite voi), riguardanti le circoscrizioni giudiziarie e altro ancora. Mi domando: signor Presidente, ma un Ministro, una volta ogni tanto, si fa vedere in Senato, o dobbiamo accontentarci dell'autorevolezza dei Sottosegretari? Credo che il rispetto per l'importanza dei decreti che si presentano, dando loro così tanta rilevanza, debba essere almeno sostenuto con la faccia dei Ministri che si assumono gli impegni. Questo impegno non c'è mai! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Pepe)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Bravo!

[NENCINI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per ricordare ai banchi del Governo e a chi lo rappresenta che nel decreto sono previste azioni correttive che è possibile, se si condivide questa strada, mettere in campo. La mia opinione è che il Governo, sentita l'opinione dell'Assemblea (un'opinione autorevole e molto condivisa), potrebbe ricorrere a questa strada, esercitarla entro il tempo dovuto (entro la metà del mese di settembre) e, quindi, circoscrivere una proposta che renda all'Assemblea che oggi ne discute, piena consapevolezza anche delle sue opinioni e della relazione che ha portato di fronte ai banchi del Governo.

[GASPARRI](#) *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, il Gruppo del Popolo della Libertà è favorevole all'ordine del giorno G83.200 e anche al fatto che venga votato dall'Assemblea, in considerazione dei precedenti che molti colleghi hanno già richiamato. Nella precedente legislatura la Commissione giustizia aveva individuato delle sedi che meritavano di continuare ad operare e rimanere aperte per ragioni specifiche; ci sono territori che sono realtà di prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata o diffusa. Oltre al pronunciamento della Commissione giustizia nella precedente legislatura, come è stato già richiamato dal senatore Caliendo, nel frangente di questa legislatura la Commissione giustizia è addirittura intervenuta approvando un testo ancora più ampio.

Ci auguriamo - e condivido le parole di altri colleghi, come il senatore Casson - che il pronunciamento del Governo dia poi seguito a comportamenti coerenti, perché la cosa peggiore sarebbe suscitare delle aspettative; poi dipenderà anche dal voto dell'Assemblea ovviamente, che mi auguro ampiamente condiviso. Quindi, auspico che il Governo possa tenere nel debito conto questo eventuale pronunciamento, che ci auguriamo sia favorevole all'indicazione che è scaturita dalla Commissione, che credo sia condivisa da molti colleghi che non hanno firmato l'emendamento, oggi ordine del giorno, ma che intendono fin d'ora sottoscriverlo per una condivisione ancora più sentita ed ampia.

Quindi, è bene che si voti a favore dell'ordine del giorno G83.200. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'ordine del giorno G83.200 ed esprimo anche parole di biasimo, se vogliamo, perché probabilmente sarebbe stato meritevole da parte di quest'Assemblea esprimersi con un voto sull'ordine del giorno G83.100; però, purtroppo i colleghi della Lega hanno accettato una sua riformulazione. Pertanto ora, anche esprimendo il voto favorevole sull'ordine del giorno in questione con la solita premessa ormai nota, «a valutare la possibilità di», sappiamo cosa significa e temiamo che ancora una volta venga posta in essere un'altra temuta presa in giro (richiamando le parole già espresse dal collega Casson) da parte del Governo.

In Senato la Commissione giustizia aspetta una risposta chiara da mesi; tale risposta è stata rinviata di settimana in settimana, di mese in mese. Aumenta il timore e la curiosità quasi terrorizzante di aprire i giornali il 17 settembre, quando l'attività giudiziaria sarà ripresa in tutti i tribunali, per capire in quali

disastri abbiamo messo mezzo Paese, perché la situazione è ben nota.

Dunque, dichiaro il voto favorevole. Peccato, però, aver perso l'occasione di votare e di confrontarsi veramente, al di là della retorica e della pur comprensibile necessità degli equilibri della maggioranza nel sostenere questo Governo. Però una parola finalmente chiara quest'Aula oggi ancora non la può dire. Quindi, auspico che il Governo si faccia veramente carico della situazione e idealmente tracci una linea nera davanti alle parole «a valutare la possibilità di»: voglia il Governo prendere atto della situazione ben nota e fare tesoro di quei pareri, a cui pure già si è fatto riferimento, espressi dalla Commissione giustizia del Senato nella scorsa legislatura.

Ci sono dei criteri oggettivi che possono essere adottati, assolutamente lontani da ogni criterio campanilistico. Per carità, evitiamo i disastri di cui potremmo leggere, temiamo, il 17 settembre 2013, se non si mette mano con urgenza alla questione. *(Applausi dai Gruppi M5S e PdL).*

PAGLIARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, intervengo semplicemente per sottolineare un aspetto, anche a costo di apparire fuori tema: la questione delle circoscrizioni è assolutamente essenziale ed è un tema di riorganizzazione, ma quello che occorre, e su cui dovremo sollecitare assolutamente il Governo, è affrontare il dato inaccettabile dei tempi di decisione della nostra giustizia in tutti i campi, dal civile al penale, all'amministrativo. È denegata giustizia. Credo che questo sia il primo tema sul quale dobbiamo chiamare il Governo ad un confronto vero.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, perché ne siamo convinti. Sappiamo perfettamente, dopo diverse riunioni che abbiamo tenuto al Ministero (lo dico ai colleghi Lumia e Casson e al presidente Palma) che il vero problema sono i dirigenti di quell'ufficio del Ministero: sono loro collega Nencini che non vogliono sentire, il parere di quest'Aula. Il vero problema è all'interno degli uffici giudiziari del Ministero. Sono convinto che i Sottosegretari e il Ministro abbiano la consapevolezza di dover intervenire, ma in questo momento credo siano sotto scacco - e non so bene il perché - di tali uffici.

Un'ultima considerazione. Ci dissociamo dal collega Volpi: noi riteniamo che i cinque Sottosegretari presenti in Aula siano più che rappresentativi. Più loro che un Ministro.

CASINI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (SCpI). Signor Presidente, noi ci troviamo con una maggioranza composita a sostenere questo Governo; è una maggioranza il più delle volte definita «strana», ma conosciamo tutti le ragioni per cui c'è un sostegno un po' eterogeneo rispetto alla normalità. Questo ordine del giorno direi che è ancora più eterogeneo, nel senso che viene promosso da esponenti della maggioranza e trova l'approvazione di colleghi come quelli del Movimento 5 Stelle o della Lega Nord.

Il Governo è chiamato a rispettare l'ordine del giorno, ma io vorrei modestamente sottolineare che nell'ambito di questa maggioranza ci sono persone, come il sottoscritto, che voteranno contro, magari isolate e che ritengono emblematiche le modalità con cui si sta procedendo sul tema delle circoscrizioni giudiziarie.

Da mesi abbiamo una processione di magistrati, amministratori locali, comitati neocostituitisi: tutti adducono per la loro sede giudiziaria questioni dirimenti che sono inerenti alla criminalità organizzata, alle spese che si sono fatte, e quant'altro; ma voi sapete tutto e non devo aggiungere altro.

La prova che stiamo dando ancora una volta, e devo dire che i colleghi del Movimento 5 Stelle si sono immediatamente ben acclimatati, è una prova di impotenza politica di una classe politica che non riesce nemmeno a fare quello che, a parole, in campagna elettorale dichiara che si deve fare: cioè, semplificare le sedi giudiziarie. *(Applausi dei senatori Zanettin e Perrone).*

Ha perfettamente ragione il presidente Susta, il Capogruppo di Scelta Civica, quando dice che c'è anche un'altra campana in quest'Aula. Credo che, al di là delle buone intenzioni, di cui peraltro sono lastricate le vie dell'inferno, tutti noi sappiamo che ancora oggi, con l'approvazione di questo ordine del giorno e con le pressioni che facciamo sul Governo, diamo un altro contributo alla perdita di credibilità di una politica che non riesce più a decidere nulla.

Perché il 16 settembre è una data che si aspetta in modo enfatico? Questa è una partita che si doveva chiudere con il Governo precedente, con il presidente Monti e con il ministro Severino. Continuiamo noi a tenerla aperta: non è il Governo a tenerla aperta, bensì il Parlamento, che è permeabile a pressioni corporative di tutti i tipi.

Voterò no a questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Chiti).*

[MOSCARDELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI (PD). Signor Presidente, credo che la politica perda credibilità proprio quando ci sono interventi così pregiudizialmente non permeabili al confronto, come quello che ha fatto poc'anzi il presidente Casini. Se la politica è ottusa e si rimette alle burocrazie ministeriali *(Applausi dai Gruppi PdL e M5S)*, chiediamo allora che il 16 settembre, presidente Casini, quando ci sarà il blocco dei processi per questo taglio lineare, il Ministro venga in quest'Aula e si dimetta. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e M5S).*

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se è già intervenuto per il suo Gruppo il senatore Buccarella.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, sin dalla prima riunione della Commissione abbiamo partecipato attivamente al dibattito per ribadire la posizione dei cittadini di questo Paese, che non vogliono essere privati di quel servizio fondamentale che è la giustizia.

Con i tagli lineari non si è fatta in Italia alcuna riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, perché - lo voglio ricordare - riorganizzare non significa tagliare e chiudere, ma chiudere da una parte e riaprire da un'altra. *(Applausi della senatrice Bottici).* Al contrario, su 2.100 sedi giudiziarie, ne sono state tagliate 900 per favorire la mediaconciliazione cancellata dalla Corte costituzionale. Questa è una vergogna! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Si vuole rimettere in mano ai privati anche la giustizia: dopo l'acqua e gli altri monopoli, anche la giustizia nella mani dei privati? Questo non potrà passare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, mi pare che si siano concessi ampi termini per il dibattito.

[PALMA](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (PdL). Signor Presidente, sarò sintetico. Condivido fino in fondo le argomentazioni del presidente Casini, che sono talmente vere che, quando per ipotesi vi sarà - se vi sarà - una correzione dell'attuale provvedimento, capiremo bene, al di là di sei tribunali, quali ulteriori tribunali saranno aggiunti e in favore di chi.

Pertanto, per le stesse ragioni già espresse dal presidente Casini, voterò contro questo ordine del giorno.

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

PADUA (PD). Signor Presidente, dal momento che mi sento rappresentante dei cittadini di questo Paese, credo di avere il diritto di esprimere anche il mio pensiero, a nome di quei cittadini che da Sud a Nord hanno espresso le loro perplessità e le loro critiche. Colleghi, non siamo qui a rappresentare noi stessi, ma i cittadini e i loro bisogni. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Quando ci si lamenta del fatto che la gente non va a votare, quando le urne sono completamente deserte e si fanno i conti su chi ha perso e chi no - perché non perde mai nessuno - quella che si perde, in realtà, è la fiducia nelle istituzioni, in particolare quando non si tiene conto del bisogno di ascolto

dei cittadini.

Signor Presidente, sono state presentate richieste ed interrogazioni da parte di tanti Gruppi politici. La Commissione giustizia - all'unanimità, o quasi - si è pronunciata in una certa direzione ed oggi questa posizione viene confermata in quest'Aula. Dire che la politica non ha coraggio - mi permetto di sottolinearlo - non è giusto, ma tutto questo aumenta la frattura che c'è tra il mondo che sta fuori da questo Palazzo e le istituzioni. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, dal momento che c'è stato un dibattito, vorrei sapere qual è il testo definitivo che stiamo per votare.

[PRESIDENTE](#). È il testo dell'ordine del giorno G83.200, avente come primo firmatario il senatore Lumia.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Lumia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G83.200, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G83.400, sul quale vi era stata una proposta di riformulazione. Senatore Mirabelli accetta tale proposta?

MIRABELLI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.400 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G83.401, sul quale vi era stata una proposta di riformulazione. Senatore Morgoni, accetta la proposta di riformulazione?

MORGONI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.401 (testo 2) non verrà posto ai voti, così come gli ordini del giorno G83.0.1 e G83.0.2.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 84 del decreto-legge, che si intendono illustrati, tenendo presente che gli emendamenti 84.1, 84.2, 84.4, 84.5, 84.6, 84.8, 84.10, 84.12, 84.14, 84.15, 84.16, 84.17, 84.18, 84.19, 84.21, 84.22, 84.23, 84.25, 84.27, 84.28, 84.30, 84.31, 84.32 e 84.0.1 sono stati ritirati.

[BERNINI](#), relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 84.3, 84.7, 84.9, 84.13, 84.20, 84.24, 84.26 e 84.29.

Sull'ordine del giorno G84.400 esprimo parere favorevole, ove il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa adeguata per il potenziamento».

Sull'ordine del giorno G84.401 esprimo parere favorevole, ove il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità dell'adozione».

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G84.400 concordiamo con la riformulazione proposta dalla senatrice Bernini, precisando che l'espressione «impegna il Governo a valutare l'opportunità di» regge, poi, tutti i punti successivi.

Sull'ordine del giorno G84.401 concordiamo con la riformulazione «a valutare l'opportunità dell'adozione».

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, avevo ritirato l'emendamento 84.32, ma chiedo al Governo (ne ho già parlato con il Sottosegretario in via informale) di poterlo trasformare in ordine del giorno, da accogliere come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Pertanto rispetto all'emendamento 84.32 vi è un'ipotesi di trasformazione in ordine del giorno. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

[BERNINI](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole. Suggerirei al Governo di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione, se il proponente acconsente alla seguente formulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di prevedere».

[PRESIDENTE](#). Senatore Panizza, accetta la proposta?

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G84.32 non verrà posti ai voti. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.7.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 84 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.7, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.3, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.9, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.13, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.20, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.24, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.26, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.29, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G84.400 è stata proposta una riformulazione; la accetta, senatore Casson?

[CASSON](#) (PD). Signor Presidente, chiedo che mi venga riletta la riformulazione proposta perché non ho ben capito dove deve essere inserita.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a riproporre le riformulazioni.

[BERNINI](#), relatrice. La riformulazione proposta è la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare» ogni iniziativa adeguata per il potenziamento delle strutture.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Poiché il dispositivo è molto lungo e prevede, se colgo bene, tre punti, il primo dei quali a sua volta è articolato in altri sottopunti, ho specificato, per chiarezza, di aggiungere dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità di:». In tal modo la locuzione è riferita a ciascuna delle tre lettere del dispositivo.

[CASSON](#) (PD). Sono d'accordo su questa riformulazione, che si riferisce a tutte e tre le lettere. Segnalo soltanto che si tratta di un ordine del giorno che riguarda la protezione dei lavoratori, della popolazione, dell'ambiente e la prevenzione nelle unità sanitarie locali.

Vista la materia, quindi, ne chiedo la votazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G84.400 (testo 2)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G84.400 (testo 2), presentato dal senatore Casson.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. In merito all'ordine del giorno G84.401, chiedo alla senatrice Spilabotte se accoglie la richiesta di riformulazione avanzata.

SPILABOTTE (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G84.401 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché gli emendamenti 01.84-bis, 84-bis.1, 84-bis.0.1, e 84-bis.0.200 sono stati ritirati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul restante emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 84-bis del decreto-legge.

[BERNINI](#), relatrice. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 84-bis.0.1000, signor Presidente.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il parere è conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 84-bis.0.1000.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico, dell'emendamento 84-*bis*.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 85 del decreto-legge.

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere sugli ordini del giorno G85.400 e G85.401 è favorevole.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere favorevole su entrambi, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G85.400 e G85.401 non verranno posti ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 85.0.1 e 85.0.200 sono stati ritirati.

Dovremmo ora riprendere l'esame degli articoli precedentemente accantonati e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

[D'ALI](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) *(PdL)*. Signor Presidente, chiedo la possibilità di sospendere brevemente i lavori per definire al meglio la materia.

[PRESIDENTE](#). Poiché non vi sono osservazioni sospendo la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,18, è ripresa alle ore 12,36).

Riprendiamo i nostri lavori.

In attesa che venga completato l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 30, riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 73 del decreto-legge, anch'essi precedentemente accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, tenendo presente che sono stati tutti ritirati ad eccezione degli emendamenti 73.24, 73.25 e 73.1 (testo 2), e dell'ordine del giorno G73.100.

[BERNINI](#), *relatrice*. Ci rimettiamo al Governo sugli emendamenti 73.24 e 73.25.

Sull'ordine del giorno G73.100 esprimiamo un invito alla riformulazione.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato con interesse tutti gli interventi. Ringrazio il presidente Palma perché ha sollevato un problema sul quale il Governo ha ulteriormente riflettuto, confrontandosi con le osservazioni non solo del presidente Palma, ma di tutti coloro che sono intervenuti su questo punto.

Intervengo, per far risparmiare tempo, sia sull'emendamento 73.24 che sul 73.25, in quanto essi sono collegati, dal momento che anche l'emendamento 73.24 prevede la soppressione del comma 12, oltre che del comma 12-*bis*.

Su questo punto il Governo, nelle Commissioni riunite, aveva già rivisto la propria posizione. Ringrazio qui il senatore Bruno, proponente in quella sede di un emendamento al quale il Governo era venuto incontro, proponendo una riformulazione, e dando parere favorevole.

Dico ciò perché voglio sottolineare la grande sensibilità del Governo nell'ascoltare e nel recepire le osservazioni che provengono dal Senato e dalla Camera. Rispetto al testo originario, infatti, il Governo, accogliendo in Commissione l'emendamento del senatore Bruno (che poi è quello che è intervenuto sul comma 12-*bis*), aveva rivisto in parte la propria posizione.

Ebbene, oggi, dopo le osservazioni di chi è intervenuto su questo punto, siamo disponibili a compiere un ulteriore passo. Quindi, sono due i passi che il Governo cerca di fare, proprio perché questa è una norma nella quale il Governo crede nell'interesse dell'efficienza del servizio giustizia, ed è in questo

spirito costruttivo che vogliamo collaborare.

Tornando ai problemi sollevati, il presidente Palma ha ben richiamato le regole e le norme attuali per accedere al concorso di magistratura: bisogna partire dalla normativa di cui alle leggi Castelli e Mastella, che ha istituito e previsto il concorso in magistratura come un concorso di secondo grado. Tra i titoli che occorre avere e conseguire per accedere al concorso in magistratura, la norma attuale prevede che il laureato in giurisprudenza frequenti con esito positivo due anni di scuole di specializzazione per le professioni legali, ossia un corso biennale, all'esito del quale - scusate se ripeto quanto già detto dal presidente Palma per spiegare il ragionamento del Governo - egli potrà accedere alle prove scritte e sostenere il concorso per l'ingresso in magistratura.

Con questa normativa - e questo è il senso anche dell'emendamento presentato in Commissione dal senatore Bruno, sul quale abbiamo espresso parere favorevole - il Governo consente a chi decide di effettuare *stage* presso gli uffici giudiziari di frequentare la scuola di specializzazione solo per uno dei due anni previsti per legge. Il giovane laureato potrà quindi decidere di fare un anno presso le scuole di specializzazione e uno presso gli uffici giudiziari: è evidente che questo anno verrà valutato ai fini del titolo per accedere al concorso.

Si tratta di un perfezionamento, di una possibilità in più che si riconosce, e voglio sottolineare che essa, tra l'altro, viene incontro, come è stato detto, e giustamente perché sono temi importanti, ai problemi economici che, sappiamo, vivono gli italiani e le famiglie italiane: in questo modo, infatti, chi sceglie di frequentare le scuole di specializzazione un anno e di far pratica presso gli uffici giudiziari l'altro, pagherà un solo anno di frequenza anziché due. (*Commenti del senatore Palma*).

Il Governo, nel venire incontro alle osservazioni, è disponibile ad eliminare la parte dell'emendamento che riguarda l'Avvocatura dello Stato. Infatti, uno dei punti evidenziati dal presidente Palma era quello di evitare una disparità tra la pratica professionale presso gli avvocati del libero foro e quella presso gli avvocati dello Stato, osservazione che il Governo recepisce, ringraziando il presidente Palma.

Eliminiamo quindi la parte che determina questa disparità tra il praticantato esercitato presso l'avvocato iscritto al libero foro e quello espletato presso gli avvocati dello Stato, sopprimendo il secondo periodo dell'emendamento 73.1 (testo 2), dalla parola «Costituisce» alle parole «professioni legali».

Inoltre, il Governo è disponibile anche ad intervenire sul comma 1 dell'articolo 73, altro punto critico evidenziato relativo al voto di laurea, in modo da allargare la platea dei richiedenti ed evitare la questione della disparità tra una università e l'altra, sollevata non solo in Commissione giustizia al Senato, ma anche in Commissione giustizia alla Camera dal Movimento 5 Stelle (non ricordo se dall'onorevole Colletti o dall'onorevole Bonafede).

Quindi, venendo incontro a questa osservazione fatta anche alla Camera dei deputati, siamo disponibili ad eliminare il voto di laurea, lasciando la media degli esami fondamentali eliminando da «ovvero» fino a «105/110» al comma 1 dell'articolo 73.

Questa è la disponibilità che il Governo vuole dare: una disponibilità concreta. Rispetto al testo originario, è il terzo passo avanti che si fa. Ci rimettiamo poi alle vostre valutazioni su questi punti, ma riteniamo sia un giusto punto di equilibrio.

PRESIDENTE. Perché sia chiaro, preciso che questa è una nuova riformulazione da parte del Governo. Dal momento che si riaprirà un dibattito su questa nuova riformulazione e abbiamo seguito tutti con attenzione il Governo, sarebbe opportuno avere il testo della riformulazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo, con riferimento all'emendamento 73.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite, sta proponendo di sopprimere le parole da «Costituisce titolo» fino a «professioni legali».

La proposta è che l'emendamento 73.1 (testo 2) consista nel solo primo periodo: «L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, unitamente al superamento con esito positivo del primo

anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».

Il Governo aggiunge a questa proposta quella di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 73, le parole da «ovvero» fino a «105/110». In altri termini, l'articolo 73, al comma 1, primo periodo, sarebbe il seguente: «I laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere (...)».

Quindi, viene meno la frase: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

La valutazione è che, anche tenendo conto degli interventi che abbiamo ascoltato, la media 27/30 sugli esami qui ricordati, che sono gli esami chiave del corso di giurisprudenza (se mi è consentito dirlo da non giurista e, quindi, con tutti i limiti delle mie competenze), viene valutata come particolarmente significativa rispetto al voto di laurea.

[PALMA \(PdL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA \(PdL\)](#). Signor Presidente, devo dire la verità: ho ascoltato con attenzione l'intervento del Governo e prendo atto della disponibilità a fare un passo alla volta, *step by step*. Siamo contenti e felici di questa disponibilità, ma ho l'impressione che, sia pure con tutte le bravure oratorie, sia un dialogo tra sordi.

Cominciamo dall'inizio. Voi riconoscete che il voto di laurea, in ragione della disomogeneità universitaria, non è un criterio univoco di individuazione del merito. E per quale motivo la media di 27/30 su determinati esami dovrebbe esserlo, se è vero, com'è vero, che il voto di laurea si rapporta esattamente alla media degli esami, e che conseguentemente il criterio di disomogeneità proprio del voto di laurea è lo stesso criterio di disomogeneità che accompagna le votazioni nei singoli esami e la relativa media? Pertanto, questo che sembrava essere un argomento chiuso è stato riaperto dal Governo, ma in maniera, a mio modesto avviso, assolutamente contraddittoria.

Dopodiché, quando fate le riformulazioni, fate quantomeno attenzione ai testi. Non voglio fare qui un lunghissimo discorso sul fatto che il concorso in magistratura è un concorso di secondo grado, cioè sostanzialmente, fatta eccezione per le scuole di professione legale, all'esito delle quali comunque vi è un diploma, è un concorso a selezione successiva rispetto ad una selezione precedente (e lo *stage* evidentemente non è una selezione precedente). Già questo potrebbe essere motivo d'impugnazione del relativo bando di concorso; ma voglio tacere su questo, perché annoierei tutti quanti, e arrivo al punto che il Governo ci ha rappresentato come essere passo concreto della sua disponibilità.

Vede, signor rappresentante del Governo, all'articolo 73, comma 13, è previsto che lo *stage* è valutato un anno di tirocinio professionale. Allora mi spiegate come potete reggere se non inserite anche che l'anno di scuola di specializzazione vale per chi ha fatto un anno di tirocinio legale presso qualsivoglia tipo di avvocato? Non vi rendete conto che essendo lo *stage* compatibile con altro tipo di attività, ivi comprese le professioni legali, quel periodo di anno non si aggiunge ai 18 mesi, ma è contestuale al compimento dello *stage*? Non vi rendete conto che quando andate a calare questa disciplina lo fate in termini retroattivi su un dato di novità, ma andando sostanzialmente a colpire tutta una serie di giovani che avevano programmato la loro vita in termini assolutamente diversi? Non vi rendete conto che se un avvocato, per puro sfizio, impugna il bando di concorso e rappresenta un'incostituzionalità di questa norma, rilevante per quell'avvocato che impugna il bando di concorso perché questa norma ammette alla selezione persone che normalmente non dovrebbero essere ammesse, quel bando di concorso si ferma?

Allora, per essere chiari, non intestarditevi; non è roba che si può cambiare in un minuto nella stanza

del Governo per cercare di salvare capra e cavoli. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Signori, le telefonate dal mondo universitario e dal mondo delle scuole le ho ricevute pure io, e non me ne importa assolutamente niente!

Quindi, per quello che mi riguarda, non accetto la riformulazione e chiedo che si voti il mio emendamento 73.25 e la prima parte dell'emendamento 73.24, della senatrice Stefani.

[GIANNINI \(SCpI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIANNINI \(SCpI\)](#). Signor Presidente, mi scuso perché non ha capito esattamente la riformulazione proposta dal Governo al comma 12, ma se rimane quello che è stato evidenziato nell'intervento del senatore Palma, che condivido *in toto*, cioè che l'esito positivo di questo *stage* di tirocinio formativo costituisce un titolo per l'accesso al concorso in magistratura, mi permetto tecnicamente di sottolineare un altro aspetto che è formalmente inaccettabile in questa formulazione.

Mi riferisco al fatto che il comma 10 dell'articolo 75 dice che «Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca», laddove esso costituisce nel conseguimento del titolo un requisito e un titolo per l'accesso al concorso in magistratura. Questo è un chiarissimo e sicuro motivo di ricorso, solamente per questo motivo.

Vi risparmio le considerazioni di merito, che ha già svolto il senatore Palma in modo molto più ampio. Personalmente, a nome anche del mio Gruppo, condivido l'orientamento di voto dichiarato dal senatore Palma.

[SANTINI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTINI \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Credo che sia opportuno procedere con la votazione.

PRESIDENTE. La relatrice ed il rappresentante del Governo intendono chiarire la loro posizione?

[BERNINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, dopo aver acquisito gli esiti di una così ampia discussione, i relatori ritengono opportuno rimettersi all'Aula.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, alla luce della discussione il Governo ritira la proposta che aveva fatto e propone di andare al voto. I pareri che il Governo mantiene sono quelli che avevamo già precisato in precedenza, ossia il parere contrario sugli emendamenti 73.24 e 73.25, e il parere favorevole sull'emendamento 73.1 (testo 2), nel testo originario. Mi sembra infatti che la proposta del Governo, che voleva cercare un punto d'incontro, non lo ha trovato, quindi credo che l'unica soluzione sia che l'Assemblea si esprima.

[D'ANNA \(PdL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ANNA \(PdL\)](#). Signor Presidente, se mi è consentito vorrei fare una considerazione. Credo che dell'intervento del senatore Palma, prima dell'interruzione dei lavori, non si sia colto l'aspetto di carattere strumentale e giuridico su cosa dovesse essere più opportuno inserire per garantire la parità di accesso.

Credo che il Governo si trovi in grande difficoltà perché si pone una questione di principio. Io non sono neanche d'accordo che la norma che propone il senatore Palma afferisca a una forma di socialismo di eguaglianza, perché a mio modesto avviso afferisce alla fonte del liberalismo che, per sua definizione, è l'uguaglianza delle opportunità, mentre il socialismo è l'uguaglianza degli esiti.

Voi potete riarticolargliela come volete, ma o evitate che le famiglie più abbienti possano ricorrere ad università private, che sono più larghe nella votazione, e quindi consentite ai pargoli di queste famiglie di arrivare con un vantaggio rispetto agli altri, oppure prendete atto che avete preso una cantonata e ritirate questo articolo dalla legge.

[COMPAGNA \(GAL\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (GAL). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per confermare il nostro voto favorevole, e prendere atto della buona volontà del senatore Casson e del tentativo sbagliato da parte del Governo di arrivare a una riformulazione.

[LO MORO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, vorrei dare un chiarimento dal mio punto di vista. L'intento di sopprimere il comma 12, il quale prevede che l'esito positivo dello *stage* costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, significa mettere in discussione l'articolo 73 sulla formazione presso gli uffici giudiziari.

Vorrei conoscere una ragione per cui un giovane laureato con merito dovrebbe andare a fare lo stagista per sbrigare l'arretrato dei magistrati in servizio (ovviamente insieme a loro e sotto la loro responsabilità) se non ha un riconoscimento di questo genere. Non stiamo discutendo di un comma particolarmente irrilevante, ma di un comma senza il quale tutta questa discussione non ha senso, perché non ha senso lo *stage*, in quanto nessuno ha interesse a farlo. Io credo che la norma sulla formazione presso gli uffici giudiziari sia stata inserita in questo provvedimento perché ci si occupa di giustizia civile, per un verso per agevolare i giovani, ma soprattutto - consentitemi di dirlo - per utilizzare i giovani meritevoli per aiutare la giustizia civile a diventare una giustizia migliore.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo per una delucidazione. Il Governo aveva proposto due modifiche, una al comma 12 e una al comma 1. Ho sentito che è ritirata soltanto la parte relativa all'emendamento 73.1 (testo 2) delle Commissioni riunite. Quello mi è chiaro e, quindi, si voterà l'emendamento soppressivo; però, il Governo ha presentato anche una proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 73. Vorrei sapere se rimane.

PRESIDENTE. Quella è stata ritirata.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, il mio intervento serve, visto che si è aperto un dibattito su questo argomento dirimente, per ribadire che in questo decreto *omnibus*, in cui c'è di tutto e che doveva affrontare delle emergenze, ci troviamo, ancora una volta, a dover trattare una questione complessa che riguarda l'accesso al concorso della magistratura, che è una questione che andrebbe affrontata nelle sedi competenti. È, invece, liquidata in tre minuti di dibattito in Commissione e in dieci minuti in Aula. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Lanzillotta e Palma*). È un dibattito non completo di tutti gli elementi necessari. Non va bene per una norma di questo tipo che cambierebbe le condizioni di accesso.

Esprimo forte perplessità sul fatto che si possa modificare in modo così sostanziale questa norma perché, tra l'altro, l'accesso ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari non mi pare sia fatto dall'articolato del decreto? legge in modo trasparente o con un bando pubblico e con criteri di selezione seri, trasparenti e corretti. Si prevede semplicemente una domanda fatta al capo dell'ufficio. È un po' lasciato nel vago; non c'è un criterio di selezione. Anche l'accesso a *stage* formativi presso gli uffici giudiziari, di cui parlava la senatrice Lo Moro, in che termini è fatto? A cura di chi? Si potrebbero innescare dei meccanismi di reiterazione di un concetto di casta anche nell'ambito della magistratura, concetto che in altri ambiti abbiamo visto reiterarsi e che fortunatamente forse nella magistratura ancora non è così evidente e forte. (*Commenti*). Infatti ho detto: «forse».

Io chiederei su questo tema di soprassedere e di sottrarlo a questa decisione con sulla eventuale soppressione del comma 12, lasciando momentaneamente tutto così per lasciare la possibilità di approfondire meglio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MARINO Luigi](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (*SCpI*). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire la posizione di Scelta Civica che è quella, anche per favorire una riformulazione da parte del Governo in un prossimo provvedimento, di votare a favore dell'emendamento 73.24.

[D'ALI](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento 73.24.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 73.24, fino alle parole «*commi 12*», sostanzialmente identica all'emendamento 73.25.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 73.24, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*commi 12*», sostanzialmente identica all'emendamento 73.25, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI e LN-Aut).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 73.24.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 73.24, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Falanga).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 73.1 (testo 2). *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).* Per favore, capisco l'euforia, ma...

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non c'è euforia. C'è invece il fatto che questo Governo non ha più la fiducia della sua maggioranza! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G73.100, su cui invito nuovamente la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, relatrice. Signor Presidente, ci rimettiamo al Governo.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accoglie l'invito a ritirarlo?

STEEANI (LN-Aut). No, signor Presidente, e mi associo a quanto riferito dal senatore Palma riguardo a questo problema, che dobbiamo tenere in considerazione, perché purtroppo gli esiti e le valutazioni delle nostre università sono diversi da Regione a Regione.

Noi con questo ordine del giorno offriamo un suggerimento per evitare la migrazione di laureati da una parte all'altra del Paese. Prevediamo infatti che lo *stage* si debba svolgere nel circondario del tribunale o nel distretto della corte di appello in cui si risiede da almeno cinque anni.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno G73.100.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G73.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 73 del decreto-legge.

LO GIUDICE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, qual è l'esito dell'ordine del giorno G73.400, da me presentato?

PRESIDENTE. Gli altri ordini del giorno riferiti all'articolo 73 sono stati già accolti, anche il G73.400. Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 30 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito il rappresentante del Governo ed il relatore a pronunciarsi.

LUPI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La ringrazio, signor Presidente, anche per l'opportunità di seguire i lavori dell'Aula in questa mattinata.

Su questo testo e su questo tema ovviamente, com'è giusto che sia, si è aperto un dibattito, com'è avvenuto alla Camera dei deputati, anche al Senato.

In Commissione, dove c'è stato un grande confronto, si era arrivati ad approvare l'emendamento che è stato poi sottoposto all'Aula, con l'impegno di rivederlo successivamente in Aula ed anche, come mi risulta, nella Conferenza dei Capigruppo.

Il Governo intende cogliere l'occasione, ringraziando il Presidente e ovviamente ringraziando

l'Assemblea per la pazienza con cui vorrà ascoltarlo, da una parte per sottolineare l'obiettivo che con questo articolo 30, inserito, come è evidente, nel Titolo II del decreto del fare, che ha come Capo le semplificazioni, intende raggiungere, con particolare riferimento a demolizione, ricostruzione e sagoma.

L'obiettivo si sviluppa in tre punti fondamentali. Il primo è quello che credo tutta l'Aula debba e possa condividere: la necessità, nel nostro Paese, di incentivare non l'espansione urbanistica edilizia, ma il recupero e la riqualificazione dei nostri territori e delle nostre città. È diventato ormai insostenibile il fatto che noi non facciamo il possibile perché la demolizione e la ricostruzione, come avviene in tutti gli altri grandi Paesi europei, avvenga nella maniera più certa, più semplice e più chiara. È evidente che questa demolizione e ricostruzione, che è un titolo ovviamente edilizio ed appartiene quindi al Testo unico dell'edilizia, non può in nessun modo modificare i vincoli urbanistici, i vincoli ambientali, i vincoli stabiliti dai beni culturali, ma rispettando ovviamente tutte le normative urbanistiche presenti dobbiamo darci un imperativo e un impegno: indicare la priorità del Governo e del Paese a che nelle nostre città si possa intervenire in tempi certi e rapidi per raggiungere questo obiettivo.

Il secondo obiettivo, a questo punto, è la semplificazione, proprio perché si inserisce nel Titolo II.

Il terzo obiettivo, che è sorto anche nel dibattito alla Camera dei deputati, è tutelare e chiarire molto bene cosa accade, data la condivisione di questi principi, nei centri storici delle nostre città. È evidente infatti che l'Italia si ritrova un patrimonio che va tutelato e difeso, che è rappresentato dai centri storici e sottolinea a chi segue questa materia che purtroppo non è regolamentato come definizione. Non abbiamo per legge una definizione dei centri storici: abbiamo, all'interno dei piani urbanistici delle città, una perimetrazione più ampia che è legata alle zone omogenee A).

In questo contesto e tenuto conto anche (lo dico e lo sottolineo), come sempre accade in un vuoto legislativo nazionale, dell'iniziativa delle diverse Regioni per intervenire su questo argomento (ultima fra tutte una deliberazione della Regione Emilia-Romagna che è diventata legge il 30 luglio di quest'anno, che va esattamente in questa direzione: la SCIA per la demolizione e la ricostruzione, anche senza rispettare la sagoma; l'affidamento ai Comuni e ai sindaci), c'era bisogno anche di un intervento legislativo nazionale.

L'appello che il Governo rivolge all'Aula è a considerare che l'emendamento approvato in Commissione e che viene sottoposto al voto dell'Aula non risponde ad alcuno di questi obiettivi. Cosa è accaduto nella normale (in questi casi) concitazione del dibattito? Per ottenere questo risultato il Governo era intervenuto sul testo unico dell'edilizia, in particolare sugli articoli 3, 10 e 22, aggiungendo esplicitamente una previsione per i centri storici, e cioè per le zone omogenee A), aggiungendo al testo unico dell'edilizia l'articolo 23-*bis*.

L'emendamento interviene solo su due di questi articoli lasciando invariato il testo sugli altri due. In particolare, interviene sull'articolo 3, eliminando la lettera a), e poi sull'articolo 22, eliminando la lettera e).

Che cosa accade? Si verifica il paradosso di intervenire con una confusione legislativa e con un vuoto legislativo che credo per tutti, per chiunque, comunque la si pensi, sia inaccettabile dal momento che non si chiarisce cosa si intende per demolizione, ricostruzione con sagoma o senza sagoma e non si interviene con chiarezza per indicare con quali titoli edilizi si deve intervenire (permesso di costruire, SCIA, eccetera).

La proposta quindi che il Governo formula, e che potrà essere condivisa se si condivide l'obiettivo (ma credo che questa condizione ci sia, per quanto ho detto prima e che non voglio ripetere) è la seguente: tornare al testo licenziato dalla Camera dei deputati, che ha impostato e seguito, dopo un confronto fra Governo e Parlamento (come è giusto che sia) ed un lavoro serio, questi quattro punti, compreso l'articolo 23-*bis* che è il luogo - credo - su cui si debba concentrare anche il lavoro del Senato e di quest'Aula. Ripeto che l'articolo 23-*bis* è quello che affronta il tema relativo ai centri storici e alle zone omogenee.

Eventualmente, se si ritiene che sia ulteriormente necessario chiarire che cosa accade nelle zone

omogenee A), si potrà lasciare ai relatori e al dibattito dell'Aula la possibilità, in questa linea e in questo contesto, di chiarire meglio (perché tutto ciò che può essere chiarito aiuta ad evitare dibattiti ideologici che non appartengono a questo tema, perché quello che ho detto spero possa essere condiviso da tutti) per non lasciare vuoti e chiarire bene come comportarsi nelle zone omogenee A) stabilendo - lo dico a tutti - che le zone omogenee A) non sono solo i centri storici, ma, nel complesso, le aree ripериметrate che hanno più ampio spettro.

Quindi, è giusto che siano i sindaci e i consigli comunali delle diverse città a deliberare nel merito, all'interno delle zone omogenee A), dove applicare questa semplificazione (la SCIA), oppure dove tornare (ovviamente, solo nel caso in cui si modifica la sagoma, perché il volume deve sempre rimanere invariato) sul permesso di costruire.

Vi ringrazio per la pazienza, e mi scuso per l'uso di termini tecnici, che sono però necessari. A me stava a cuore che si comprendesse (auspicando di riconquistare la fiducia non solo della maggioranza, ma di tutta l'Aula su questi temi) e ripериметrasse l'obiettivo dell'articolo 30 e la disponibilità del Governo in questa scia ad accogliere qualsiasi proposta che sia migliorativa. *(Applausi dai Gruppi Pdl e ScpI).*

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, condivido le osservazioni che sono state appena esposte dal Ministro per quello che concerne le conseguenze sul testo, sulla sua applicabilità, sulla sua efficacia e sulla sua coerenza dopo l'approvazione in Commissione dell'emendamento 30.6, e apprezzo che venga nominata la questione così com'è. Stiamo parlando di sagoma e della possibilità che, esclusa la necessità di permesso di edificare per le demolizioni e ricostruzioni, questa semplificazione si applichi anche alla variante della sagoma dell'edificio. Questa è la questione.

La scelta già operata alla Camera dei deputati, ma - a mio avviso - in maniera assolutamente da rafforzare, era quella di escludere che questa semplificazione si potesse applicare non soltanto agli edifici che hanno valore storico o artistico (perché quelli sono beni comunque tutelati), ma anche a quelle aree dei nostri Comuni che per le loro caratteristiche qualifichiamo, gergalmente, direi, centro storico.

Ebbene, il ministro Lupi osserva che nella nostra legislazione non esiste una definizione di centro storico; io aggiungo, però, che non potrebbe esistere in ragione della straordinaria varietà dell'atteggiarsi dei centri urbani, che hanno caratteristiche identitarie, culturali, ambientalistiche, paesaggistiche e di mero utilizzo di materiali e così via diversissime sull'intero territorio nazionale.

Esiste però la definizione di «zona omogenea A)», la cui perimetrazione normalmente viene considerata dai Comuni lo strumento di protezione di quelle aree che noi gergalmente definiamo centro storico. A me pare che la disciplina pervenuta dalla Camera dei deputati non sia sufficientemente in grado di tutelare questo - chiamiamolo per quello che è - patrimonio e che quindi si rischi che la semplificazione che consente con la semplice SCIA la demolizione, la ricostruzione e il cambiamento della sagoma possa essere applicata anche dentro i centri storici, come noi li definiamo come patrimonio del nostro Paese.

Ritengo quindi che il suggerimento pervenuto dai relatori sia utile perché precisa che i Comuni debbono delimitare, entro la data del 30 giugno 2014 (e quindi con un certo agio), le zone omogenee A nelle quali intendano evitare che si possa demolire, ricostruire ed alterare la sagoma soltanto con la SCIA. Si aggiunge al dovere dei Comuni un potere sostitutivo, che è quello delle Regioni, e del Governo nel caso in cui le Regioni non provvedano.

Dall'altra parte mi permetto di suggerire un'ulteriore modifica. L'ultima parte del comma 4 recita: «Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo» - cioè quella che individua le aree centro storico nelle quali non si può applicare la semplificazione - «e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma». Vorrei chiedere ai relatori e al rappresentante

del Governo di eliminare le parole: «fino al 30 giugno 2014» per evitare vuoti normativi e difficoltà di interpretazione.

Dunque, nei centri storici delle nostre città, anche in quella che oggi è la zona omogenea A), non è possibile applicare la semplificazione; saranno poi i Comuni o commissari regionali o nazionali a delimitare più propriamente l'area nella quale la SCIA con cambiamento della sagoma non è utilizzabile. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

D'ALI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (PdL). Signor Presidente, ringrazio il ministro Lupi e la senatrice Finocchiaro per i chiarimenti che hanno voluto apportare alla nostra discussione, che trovo assolutamente condivisibili.

Se si approverà l'emendamento 30.6 delle Commissioni riunite, si imporrà un obbligo ai sindaci per deliberare queste aree e quindi si interverrà anche in presenza di piani regolatori già approvati. Infatti, questa normativa, che estende ulteriormente poteri di semplificazione, deve essere consapevolmente recepita dai Comuni; quelli che hanno già i piani regolatori, nell'individuare le zone A) non avevano presente la normativa e quindi possono, anzi debbono, intervenire anche in presenza di un piano regolatore già approvato per confermare quella zona o per determinarne una più ristretta o più ampia, ma alla luce della nuova semplificazione, che è importante perché si possa determinare nel Comune la sua applicazione.

Quindi, questo ci rassicura sul fatto che questa normativa è comunque sottoposta al vaglio dei Comuni, che hanno il potere pianificatorio, come sappiamo, in tutto il territorio, con l'attenzione che è dovuta alla nuova norma di semplificazione.

Noi siamo quindi assolutamente d'accordo con la soluzione proposta, e pertanto invitiamo i relatori, anche come esponenti del Gruppo PdL in Commissione e in Aula, a ritirare l'emendamento 30.6 e a sostituirlo con le modifiche indicate al comma 4 della lettera f) dell'articolo 30, in maniera tale da poter applicare quel rafforzamento di cautele cui faceva cenno la senatrice Finocchiaro, finalizzato al raggiungimento di quell'obiettivo che il Ministro ci ha illustrato.

PRESIDENTE. Prima di continuare con la discussione dobbiamo comprendere su cosa dibattiamo. Chiedo quindi al relatore di pronunciarsi su questa ulteriore proposta.

GUERRIERI PALEOTTI, relatore. Signor Presidente, vorrei illustrare la nostra proposta come relatori, alla luce dei problemi che si porrebbero con l'accettazione dell'emendamento 30.6, votato in Commissione, e che sono stati esposti dal Ministro.

L'emendamento 30.6 aveva una finalità condivisibile, quella cioè di rafforzare la tutela di determinate aree evitando che ad esse venisse automaticamente estesa la possibilità di una ristrutturazione e quindi la modifica della sagoma con la presentazione della SCIA. Paradossalmente, l'emendamento 30.6 ottiene l'effetto contrario, vale a dire che a questo punto proprio i centri storici, rimanendo il comma 4 dell'articolo 23-bis della lettera f) dell'articolo 30, sono le uniche zone dove è possibile introdurre ristrutturazioni con modifiche della sagoma; sul resto rimane la normativa in essere.

Allora, alla luce di questo, noi riteniamo che si possano superare le incongruenze che inavvertitamente l'approvazione di quell'emendamento avrebbe prodotto, ripristinando il testo approvato alla Camera, ma accettando l'invito della senatrice Finocchiaro di rafforzare e quindi garantire con più forza le zone omogenee A), cioè le zone omogenee perché includono edifici ed immobili con particolare valore artistico e culturale.

A questo punto, attraverso la presentazione dell'emendamento 30.600, proponiamo, all'articolo 30, comma 1, lettera f), capoverso art. 23-bis, comma 4, dopo le parole: «i Comuni» di sostituire la parola «individuano» con le seguenti: «devono individuare». A questo punto, la data entro la quale c'è un obbligo di individuare viene spostata, proprio per dare a tutti la possibilità di espletare tale obbligo; pertanto, diverrebbe il 30 giugno 2014.

Inoltre, dopo le parole «modifiche della sagoma» introdurremmo le seguenti: «Decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della Regione nei termini della normativa vigente, la

deliberazione di cui al primo periodo» - cioè quella d'intervenire - «è adottata da un Commissario nominato dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti». Quindi, c'è un obbligo di intervento; qualora questo intervento non venga fatto, e la Regione e i Comuni non intervengano, esiste la possibilità di un intervento da parte di un commissario nominato dal Ministero.

Allo stesso tempo, però, al medesimo comma 4, all'ultimo periodo, verrebbero sopprese le parole: «fino al 30 giugno 2014», perché a questo punto non vi è più bisogno di specificare che non si possono fare interventi in assenza delle disposizioni delle Regioni e dei Comuni e in assenza del commissario.

In sostanza, riteniamo che con questo intervento la finalità che si proponeva quell'emendamento sia non solo pienamente realizzata, ma anche rafforzata attraverso l'obbligo di intervento per quanto riguarda le zone A). Nel testo della Camera rimangono naturalmente le disposizioni che abbiamo tutti letto in merito alla natura dell'intervento, che come ha giustamente detto il Ministro si prefigge - essendo la finalità di una serie di interventi nel campo dell'edilizia la ristrutturazione e riconversione - di dare la possibilità di effettuare queste riconversioni e ristrutturazioni, naturalmente con la presentazione della SCIA, per quanto riguarda tutto ciò che è fuori dalla zona A), le quali sono però sottoposte a tutte le procedure che sono poi stabilite nei regolamenti.

Quindi, la proposta è di ritirare l'emendamento 30.6, per evitare le incongruenze di cui finora si è parlato, per raggiungere la finalità che l'emendamento paradossalmente non raggiunge. In qualche maniera, infatti, esso tende a lasciare nel provvedimento proprio quanto invece può e andrebbe rafforzato. Nelle zone A, e quindi nelle zone di particolare valore, è necessario rafforzare il testo della Camera. Il rafforzamento avverrebbe attraverso la proposta che ho illustrato. *(Applausi del senatore Santini).*

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, anche noi avevamo presentato un emendamento soppressivo della lettera e) del comma 1 ed avevamo apprezzato l'emendamento delle Commissioni riunite. Per questo motivo avevamo ritirato una serie di successivi emendamenti.

Tuttavia, benché sia un dato che ci preoccupa, non ci preoccupa quanto il silenzio assenso, perché i regolamenti edilizi regolano una serie di dati urbanistici fondamentali ed inderogabili.

Apprezzo l'intervento della senatrice Finocchiaro, ma desidero ricordare anche al Ministro che i centri storici sono, secondo la legge n. 457 del 1978, proprio le zone A), e non zone delimitate in maniera arbitraria, ma aree importanti da tutelare.

Così come abbiamo fatto con l'emendamento 30.211, vorrei fare una semplice inversione dei termini, anche al fine di non complicare le questioni con i commissari, che ritengo non siano mai opportuni, trattandosi sempre di una ingerenza nella gestione territoriale, e quindi non conformi alla nostra Costituzione.

Vorrei suggerire che le amministrazioni comunali debbano delimitare le aree nelle quali è applicabile la lettera e) del comma 1.

A coloro che mi hanno ascoltato - spero che qualcuno lo abbia fatto - vorrei sottolineare che l'emendamento 30.211 non è molto differente da quello della collega Finocchiaro. Esso inverte semplicemente l'ordine dei fattori: delimitiamo le aree dove permettiamo.

Questa può sembrare una cosa da poco, ma invece, dato il lavoro che grava sulle amministrazioni comunali, può essere di garanzia. Si va a individuare le aree dove si può fare. Io sono un tecnico, sono un architetto, e per me la questione è molto importante, e spero che altri architetti in quest'Aula possano avere la stessa sensibilità sull'argomento.

La tutela dei nostri centri storici è fondamentale. Quindi, vi pregherei davvero di fare un ragionamento su questo emendamento 30.211 e di non votare, come al solito, per partito preso.

PRESIDENTE. La Presidenza, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, poiché sono iscritti a parlare almeno una decina di senatori e poiché c'è ancora un testo non chiaro e controverso - almeno ad avviso della Presidenza - rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta

pomeridiana di oggi, allorché si potrà disporre di un testo ben registrato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,39*).

Allegato

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ([974](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NB. Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati si rinvia all'Atto Senato n. 974. Cfr. Elenco cronologico seduta n. 90.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 49-*QUATER*

49-quater.0.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 49-quater**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*quinques*.

(*Proroga dei termini in materia di pesca e acquacoltura*)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

49-quater.0.3

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 49-quater**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*quinques*.

1. Per le società che svolgono servizi pubblici di interesse generale, partecipate dai comuni COD

popolazione inferiore a 30.000 abitanti il termine di cui all'articolo 14, comma 32, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2010, n. 14, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014».

49-quater.0.4

[SANTINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 49-quater**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*quinques*.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006", sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza».

49-quater.0.6

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'**articolo 49-quater** inserire il seguente:

«Art. 49-*quinquies*.

(Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 243-*bis*, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,".

b) all'articolo 243-*quater*, al comma 2, sostituire le parole: "la sottocommissione di cui al comma 1" con le seguenti: "la commissione di cui all'articolo 155"».

ARTICOLO 50 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono

sostituite dalla seguente: «dovute»;

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.»;

b) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

«28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore»;

c) dopo il comma 28-*ter* sono inseriti i seguenti:

«28-*quater*. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-*quinquies*. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-*quater*. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-*sexies*. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-*quater* del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni».

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

50.2

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

50.6

[PANIZZA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

50.4 (testo 2)

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Soppressione della disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). - 1. I commi 28, 28-bis e 28-ter, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche e integrazioni, sono soppressi».

50.8

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). - 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta", sono sostituite dalla seguente: "dovute"».

50.17

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

50.19

[GAETTI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. - (*Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). - 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.20

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

«Art. 50. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.

50.22

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).

E conseguentemente ancora, sopprimere i commi 2 e 3.

50.23

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al primo periodo, le parole: "nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'ammontare del corrispettivo residuo, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute"»;

b) il numero 2 è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprime le lettere b) e c).

E conseguentemente ancora, sopprimere i commi 2 e 3.

50.24

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «possono» con le parole: «hanno facoltà di».

50.25

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2).

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere b), c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

G50.100

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

valutato come il testo introduca misure di semplificazione fiscale, con la soppressione della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto;

attestato come nel corso dell'esame del provvedimento è stata inserita una disposizione nella quale si stabilisce come, a partire dal 2014, le imprese appaltatrici, prima di ricevere il pagamento della prestazione, dovranno consegnare il nuovo Documento Unico di Regolarità Tributaria (Durt);

stimato infatti come relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente circa il rapporto

di subappalto, in luogo dell'attuale documentazione e consistente in una asseverazione rilasciata da professionisti e Caf, ovvero, in alternativa, in un'autocertificazione del prestatore, viene prevista l'acquisizione da parte dell'appaltatore presso l'agenzia delle Entrate di un documento, il Durt, appunto, attestante «l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso»;

considerato che se il pagamento della prestazione avviene in assenza della prescritta documentazione, scatta la responsabilità solidale dell'appaltatore per le omissioni nei versamenti delle ritenute di lavoro dovute dal subappaltatore;

valutato come l'agenzia delle Entrate è impossibilitata ad avere le informazioni «in tempo reale» circa eventuali violazioni nei versamenti e che per sopperire a tale lacuna, la medesima disposizione preveda l'istituzione di un portale in cui «i soggetti interessati» avranno l'obbligo di trasmettere, in via digitale, «i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute»;

rammentato come la maggior parte dei subappaltatori ha una dimensione ed una struttura aziendale di piccole dimensioni, è presumibile immaginare che questo adempimento amministrativo risulterà particolarmente complesso, comportando così un ulteriore aggravio burocratico;

osservato che il provvedimento così come oggi risultante a seguito della disposizione ivi descritta risulta perciò contraddittorio rispetto alle finalità per le quali lo stesso era stato emanato, diventando, di fatto, l'ennesimo onere per le aziende;

impegna il Governo:

a rivedere al più presto le disposizioni inerenti l'introduzione del documento definito DURT, valutandone i potenziali negativi effetti sulla realizzazione delle opere e sulla attività delle imprese.

G50.101

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

l'articolo 50 reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del decreto legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore;

considerato che viene altresì previsto come, per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative al rapporto di subappalto, la responsabilità solidale è esclusa nel caso in cui l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore, e che l'appaltatore, fino all'acquisizione del documento di regolarità tributaria, sospende il pagamento del corrispettivo;

impegna il Governo

a rivedere immediatamente la disposizione in capo al subappaltatore in materia di Durt ripristinando la norma precedente alla disposizione inserita nel corso dell'esame dello stesso, in ragione del fatto che questa risultava essere più funzionale a quella semplificazione burocratica ed amministrativa che rappresenta la finalità del provvedimento in esame.

ARTICOLO 50-BIS INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 50-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi

registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

ORDINE DEL GIORNO

G50-bis.100

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per il rilancio dell'economia, introducendo misure di semplificazione in materia fiscale;

nel corso della precedete legislatura, il Parlamento ha avuto ad oggetto di esame, non concluso

a causa del termine anticipato della legislatura, il provvedimento recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

nel citato provvedimento si introduceva, tramite un emendamento dei relatori, una disposizione inerente il contrasto di interessi, avente la finalità di contrastare l'evasione fiscale tramite la possibilità, per i contribuenti, di usufruire di bonus fiscali - ragionati e congrui con l'esigenza di garantire un'effettiva efficacia del meccanismo sul piano operativo - per detrarre le spese relative a beni e servizi;

la disposizione mirava all'instaurazione di una prassi virtuosa - già in uso nel contesto internazionale - che consentisse il contrasto, o quantomeno la riduzione, dell'evasione fiscale, sulla quale il nostro paese detiene, purtroppo, il triste primato di essere, almeno in Europa, il paese con la maggiore percentuale, rispetto al PIL, di frodi fiscali;

nell'attuale sfavorevole congiuntura economica, alla quale ha fatto da contraltare una costante pressione sul versante fiscale, l'ampliamento dello spettro di detraibilità e deducibilità delle spese per i contribuenti potrebbe conseguire il duplice effetto di garantire agli stessi una diminuzione della pressione fiscale e consentire ulteriormente il contrasto all'evasione, consentendo l'istaurarsi di un virtuoso circolo Stato-contribuente;

impegna il Governo ad adottare le dovute disposizioni, anche nell'ambito dei provvedimenti legislativi attualmente in esame o di prossima emanazione, finalizzate al contrasto di interessi fra contribuenti, definendo altresì le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 51 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 51.

(Suppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770)

1. Il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

ARTICOLO 51-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 51-bis.

(Ampliamento dell'assistenza fiscale)

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30

settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

EMENDAMENTI

51-bis.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine, aggiunto il seguente:

"2. All'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, tra i criteri per la determinazione del reddito di ciascun componente del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), vengono considerati i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria"».

51-bis.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [FERRARA MARIO](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [NACCARATO](#)

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone che gli importi rateizzati concedibili alle imprese dall'Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi».

ARTICOLO 52 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 52.

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quinquies*. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-*bis*, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»

2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive».

b) all'articolo 52

1) al comma 2-*bis* le parole: « e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

2) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter*. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-*bis*, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-*quater*. Se la vendita di cui al comma 2-*ter* non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-*bis* al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;

c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «duecento»;

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»;

e) all'articolo 72-*bis*, comma 1, lett. a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

f) all'articolo 72-*ter* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;

h) all'articolo 77, comma 1-*bis*, dopo le parole «comma 1, » sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,»;

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.»;

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito *internet* dell'agente della riscossione.»;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto».

m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».

2. All'articolo 10, comma 13-*quinquies* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

52.2

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso a), è aggiunto il seguente:

a-bis) non dà corso all'espropriazione per un specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» ed individuato tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

52.3

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso a), è aggiunto il seguente:

a-bis) Non dà corso all'espropriazione degli immobili necessari al processo produttivo dell'attività

d'impresa.

52.4

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera g), al capoverso b), al secondo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

52.200

[MOLINARI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

52.5

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [PEPE](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abolito l'aggio a favore di Equitalia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

52.6

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-ter) All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "otto, dodici e euro 51.645,69" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici, ventiquattro e euro 50.000,00".

3-quater) All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia le parole: "otto e dodici", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici e ventiquattro".

3-quinquies) L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è sostituito dal seguente: "3-bis . - In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurato all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva".

3-sexies) L'articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurato all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva".

3-septies) All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: "sei, cinquemila e venti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici, cinquantamila e ventiquattro".

3-octies) All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole:

"al tasso del 3,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al saggio legale".

3-*nonies*) Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il pagamento rateale previsto nell'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Imposta a fronte del quale non può essere formulata Istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per lo proposizione del ricorso".

3-*decies*) Nell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo lo parola: "accessorie", è inserito il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione".

3-*undecies*) Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: "ricorso", è inserito il seguente periodo: "Le somme dovute per lo definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione".

3-*dodecies*) I commi a) e b) si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non sia già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute. I contribuenti che siano interessati al prolungamento della rateazione Indicono all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il numero di rate prescelto, nei limiti previsti dagli articoli 1 e 2. L'invio della comunicazione sospende l'obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta . elettronica certificata, il nuovo piano di rateazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente».

52.7

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione dal 1° Gennaio 2013».

G52.100

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato come all'interno del provvedimento sono presenti numerosi disposizioni di carattere fiscale finalizzati a semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;

impegna il Governo

ad elaborare una revisione della rateazione delle somme dovute al fisco, anche con riferimento all'accertamento con adesione e la rateazione del debito.

(*) Accolto dal Governo

G52.101

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

ricordato come l'articolo 52 modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, anche attraverso specifiche misure volte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento;

stimato come il previsto aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA ad Ottobre avrebbe negativi ricadute sul rilancio economico del Paese;

impegna il Governo

ad individuare un apposito paniere di beni definiti «beni essenziali» ai quali non si dà corso all'espropriazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 52

52.0.1

[BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [PEPE](#), [ENDRIZZI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 52**, aggiungere il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Disposizioni per la rateazione delle somme dovute)

1. All'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: "sei" con la seguente: "dodici" e la parola: "venti" con la seguente: "quaranta";

b) al comma 3 sostituire la parola: "3,5" con la seguente: "112";

c) al comma 4 sostituire le parole: "anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva" con le seguenti: "di almeno tre rate anche non consecutive diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive";

d) al comma 4-*bis* sostituire il primo periodo con il seguente: "Il tardivo pagamento di almeno tre rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo delle rate versate in ritardo e degli interessi legali".

ARTICOLO 53 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 53.

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

1. Il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-*ter*. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo

Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e *25-bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013».

EMENDAMENTO

53.1

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma *2-ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

"*2-ter*. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti locali, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 3, commi 24, 25 e *25-bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 53

53.0.6

[SUSTA](#), [MARINO LUIGI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono detrarre dal valore medio della spesa corrente relativamente al triennio 2007/2009 una quota pari al 50 per cento delle riduzioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio intervenute nel corso degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 250 milioni per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.

4. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, l'amministrazione deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

53.0.7

[BOCCHINO](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Norme a favore della trasparenza e della tracciabilità delle operazioni degli istituti di credito operanti come tesorerie delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli istituti bancari, operanti come tesorerie delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 161, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, devono riportare il campo specifico relativo al Codice Unico di Progetto - CUP, nell'ambito del tracciato informatico dei dati da trasmettere al SIOPE - Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - ai sensi dell'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, qualora l'Ente presenti il mandato di pagamento solo su supporto cartaceo, registrare il CUP sui correlati mandati di pagamento informatici.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, gli atti convenzionali relativi all'attribuzione della gestione del servizio di tesoreria, stipulati tra l'istituto bancario e le Amministrazioni pubbliche, devono contenere, pena la nullità del relativo atto, la seguente clausola: "L'istituto bancario inserisce il Codice Unico di Progetto, riportato nel mandato di pagamento predisposto dall'amministrazione. La mancanza di tale adempimento comporta l'applicazione di una penale di euro 100,00 per ciascun mandato privo del CUP».

53.0.8

[SUSTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Misure a favore della finanza locale)

1. In via transitoria per l'anno 2013, ai fini del rispetto del Patto di stabilità, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che depositano entro il 30 settembre alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei Conti territorialmente competente una specifica attestazione del responsabile del servizio finanziario e del revisore dei conti che attesti la veridicità ed esigibilità dei residui attivi generanti l'avanzo di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario chiuso, possono computare, tra le entrate in conto esercizio, destinate ad investimenti, la quota massima del 70 per cento dell'avanzo di amministrazione disponibile, a condizione che, contestualmente, stanzino a bilancio almeno una quota pari al 30 per cento del suddetto destinandolo all'abbattimento del debito pregresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede fino a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

53.0.9

[SUSTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Ai fini del rispetto del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono computare tra le entrate in conto esercizio la riscossione di mutui riportati a residui attivi dagli esercizi precedenti, sino ad ultimazione degli investimenti cui sono destinati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede fino a 100 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

53.0.10

[SUSTA](#), [MARINO LUIGI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Gli enti locali che hanno direttamente o indirettamente fatto ricorso al credito ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici beneficiari di incentivi statali da parte del GSE possono detrarre l'incentivo statale stesso sino a concorrenza degli interessi annui imputabili al finanziamento acceso ai fini del computo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni».

53.0.11

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso».

Conseguentemente dopo l'**articolo 85**, inserire il seguente:

«Art. 85.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

53.0.12

[SUSTA](#), [OLIVERO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Esclusione per i piccoli Comuni dal patto di stabilità)

1. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate la lettera c) del comma 6, nonché al comma 2, le parole dal "c) per i comuni" fino a "2016"».

53.0.14

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni)

1. Per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è ridotta del 50 per cento.

2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

**ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 54.

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito *internet* della Soluzioni per il Sistema Economico SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

54.5

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

54.200

[MANCUSO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149."».

G54.100

[BISINELLA](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

esaminato il decreto-legge in esame recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

la pubblica amministrazione e il fronte sui quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio e nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo; per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;

è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tutte le sedi competenti, al fine di prevedere l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 54 E ORDINE DEL GIORNO

54.0.200

[GIBINO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G54.0.200

Dopo l'**articolo 54**, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(*Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63*)

1. Al comma 1, capoverso «Art. 6» del decreto-legge n. 63 del 2013, sopprimere il comma 3-*bis*.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2013, si aggiungano i seguenti commi:

"8-*bis*. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio.

8-*ter*. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica."»

G54.0.200 (già em. 54.0.200)

[GIBINO](#), [PAGNONCELLI](#) (*), [GRANAIOLA](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 974 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63/13 è stato approvato, presso le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati un emendamento diretto a sanzionare con la nullità i contratti di vendita, gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito ed i nuovi contratti di locazione privi dell'attestato di certificazione energetica;

successivamente all'approvazione dell'emendamento, però, vi è stata una presa di coscienza delle conseguenze dell'errore commesso cui si è cercato di porre riparo attraverso l'approvazione, presso il Senato in seconda lettura, di un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a modificare nel primo provvedimento utile la disposizione in oggetto «al fine di non prevedere l'obbligo di allegare ai contratti di locazione l'attestato di prestazione energetica»;

si ritiene che limitare la modifica alle sole locazioni non sia sufficiente in quanto l'intero mercato immobiliare (e, quindi, anche quello delle compravendite) necessita di forti misure di slancio per ripartire anziché di ulteriori oneri ed incombenze, ragion per cui proponiamo la soppressione dell'intero comma 3-*bis* del comma 1, capoverso «Art. 6» del decreto-legge n. 63/2013;

si evidenzia, inoltre, che l'entrata in vigore, l'1 gennaio 2012, dell'obbligo di indicazione dell'indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita, introdotto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011, che ha modificato l'art. 6 del decreto legislativo n. 192/2005 («Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.») ha comportato, come prevedibile, considerevoli problemi per l'attività degli agenti immobiliari. Come noto, la categoria più direttamente interessata dall'obbligo in oggetto è quella degli agenti immobiliari che quotidianamente si rapportano a tale prescrizione, in considerazione del fatto che il primo passo per promuovere la vendita di un immobile è proprio la pubblicazione del relativo annuncio;

occorre, dunque, evidenziare la portata che viene ad assumere l'eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti di coloro la cui attività economica è fondata essenzialmente sulla pubblicazione degli annunci commerciali di vendita (ora anche di locazione) immobiliare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a ristabilire il giusto equilibrio in merito al dettato normativo attraverso un intervento legislativo diretto a chiarire la portata dell'obbligo in esame ovvero l'effettiva titolarità/responsabilità dell'annuncio commerciale laddove il venditore/locatore proceda alla pubblicazione dell'annuncio per il tramite di un mediatore: con la formulazione adottata nel nostro Ordinamento nel recepimento della direttiva è stata, infatti, ignorata la situazione dei professionisti che operano nel settore e che sono inevitabilmente soggetti all'altrui collaborazione.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 54-BIS INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 54-*bis*.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole: «e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica sulle

direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «esprime pareri facoltativi» sono inserite le seguenti: «, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e)»;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica».

EMENDAMENTI

54-bis.2

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

54-bis.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

'd) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico»;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica."».

ARTICOLO 54-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 54-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica»;

b) al comma 3, le parole: «delle amministrazioni e degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.».

EMENDAMENTI

54-ter.3

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

54-ter.500/1

[CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#),
[ENDRIZZI](#)

Respinto

All'emendamento 54-ter.500, comma 1, lettera b), nel comma 3 ivi richiamato dopo la parola: «esprime», inserire le seguenti: «, anche su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati,».

54-ter.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 54-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione», sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità degli incarichi e di incompatibilità."».

ARTICOLO 55 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 55.

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

ORDINE DEL GIORNO

G55.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

a stabilire, con la legge di stabilità, che ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero sia estesa la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposte a tal fine integrando il comma 1), lettera e) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

G55.150 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di stabilire, con la legge di stabilità, che ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero sia estesa la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposte a tal fine integrando il comma 1), lettera e) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 55

55.0.2

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 55**, è inserito il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2012, n. 25".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante aumento al 15 per cento, con la medesima decorrenza, dell'aliquota dell'imposta di registro, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per quanto attiene ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 56.

(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:

«497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»

2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

EMENDAMENTI

56.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

56.3

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

3. All'articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012, sostituire ovunque ricorrano le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2013».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 56

56.0.1

[SUSTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 56**, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e ai cimiteri con perimetri definiti e non ampliabili inseriti all'interno, dei centri abitati ancorchè utilizzati purché l'amministrazione comunale abbia individuato nello strumento urbanistico vigente un'area con le caratteristiche di cui al comma 1 per la realizzazione di un nuovo cimitero";

2. al quarto comma, dopo le parole: "Il consiglio comunale può approvare" aggiungere le seguenti: "in deroga a quanto stabilito al comma 1";

3. al quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico pubblico o privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto purché non oltre il limite di 50 metri tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici».

56.0.2

[MARINO LUIGI](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 56**, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali)

1. All'articolo 1, comma 490, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, le parole: "dopo il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 1° gennaio 2015".

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.».

ARTICOLO 56-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 56-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal

trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.

EMENDAMENTI

56-bis.2

[CIOFEI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

56-bis.200

[CIOFEI](#)

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «eventuali».

56-bis.201

[CIOFEI](#)

Ritirato

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'ente interessato non può reiterare la richiesta nel caso in cui l'Agenzia del demanio emetta un secondo parere negativo».

56-bis.1000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e della coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al fondo ammortamento titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

ARTICOLO 56-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 56-ter.

(Piani di azionariato)

1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 56-TER

56-ter.0.1

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LANIECE](#), [VICECONTE](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 56-ter**, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

(Modifiche del limite per la tracciabilità dei pagamenti).

1. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole "euro mille", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato.

3. Alle lettere *b)* e *c)* del comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: "mille euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tremila euro"».

56-ter.0.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 56-ter** aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

(Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento)

1. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *c)*, *c-bis)* e *d)*, per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *a)*."».

56-ter.0.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 56-ter**, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso art. 112, al comma 7 inserire il capoverso:

"In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data dello gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».

ARTICOLO 57 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 57.

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di *start-up* innovative e *spin-off* universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding*;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ambito del programma europeo *Horizon 2020*;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

57.1

[GIROTTA](#), [BULGARELLI](#), [PETROCELLI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [ORELLANA](#),
[ENDRIZZI](#)

Ritirato

All'articolo 57, premettere il seguente:

«Art. 0.57. - (*Credito d'Imposta per lo ricerca scientifica*). - 1. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti in Università ovvero Enti Pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche per gli investimenti realizzati a decorrere dallo gennaio 2013 e fino all'esaurimento delle risorse autorizzate dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 70 del 2011, che a tal fine sono mantenute in bilancio fino all'esercizio 2015, anche se iscritta nel conto dei residui.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite del 50 per cento», con le seguenti: «in misura non inferiore al cinquanta per cento».

57.3

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 anni», con le parole: «35 anni».

57.4

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 anni», con le seguenti: «35 anni».

G57.100

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [PANIZZA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
considerato che:

il dibattito sulle difficoltà che i giovani incontrano per inserirsi nel mondo del lavoro, per poter realizzare le loro legittime aspirazioni ed ambizioni, riempie da mesi le pagine dei principali giornali italiani ed è al centro di numerosi studi di importanti università;

i recenti articoli di stampa rivolti ai giovani descrivono le alterne fortune del praticante avvocato, l'esclusione dei giovani nella società italiana, in generale, e nel mondo del lavoro in particolare. Tali articoli riportano riflessioni varie che fotografano perfettamente la situazione di stallo della vita italiana, del mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa;

un muro di gomma resistente ed impermeabile, impenetrabile per chi non appartiene alle categorie protette dei lavoratori a tempo indeterminato ovvero ai circoli ristretti dei soliti noti.

eppure qualcosa si potrebbe fare, come per esempio ridurre il prelievo fiscale nei loro confronti o anche prevedendo le quote giovani nei consigli di amministrazione delle società quotate o negli ambienti della politica e della burocrazia. A tal proposito vorrei ricordare il mio recente disegno di legge (AS 892) volto a favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali e intellettuali;

per arginare parzialmente la gerontocrazia da cui siamo governati, si dovrebbe permettere ad un giovane preparato, magari fresco di Master, di entrare in un Consiglio d'amministrazione, rivestendo un posto che oggi è spesso ricoperto da politici non sempre altrettanto preparati o che hanno il solo «merito» di essersi ben inseriti nel sistema partitocratico;

occorre assolutamente favorire l'inserimento dei giovani nel mondo dell'impresa e delle professioni: riservare, per esempio, una quota del 25 per cento delle migliaia di incarichi di Enti

Pubblici, Amministrazioni Locali, Tribunali, Asl e consorzi vari a giovani professionisti (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) ed imprenditori under 35, anziché ai consueti professionisti ovvero imprenditori di lungo corso, che la loro strada la hanno già percorsa, come dimostra l'età media, alta, che normalmente li accomuna, ed oggi costituiscono un tappo alla crescita ed all'affermazione delle nuove generazioni;

considerato che:

favorire l'accesso dei giovani in ambiti lavorativi, oggi ricoperti solo da persone «navigate», avrebbe diversi effetti positivi: consentirebbe ai giovani un reddito quantomeno adeguato a cominciare una vita fuori dalla propria famiglia; permetterebbe di fare esperienza professionale sul campo; porterebbe una ventata fresca e nuovo vigore in ambienti spesso alquanto assopiti e stantii, e, prima di ogni altra cosa, dimostrerebbe che in Italia il destino dei giovani sta davvero a cuore, coi fatti e non con le parole, a chi fa politica e pro tempore governa il paese e le grandi aziende; riportando così i giovani ad avere fiducia nelle istituzioni e nell'intera classe dirigente. Certo, in un Paese normale, i giovani dovrebbero farsi strada con le proprie forze, senza chiedere a chi gli sta davanti di accostare per lasciarli passare, ma l'Italia purtroppo non lo è più da molti anni, e chi sta davanti spesso non è disponibile a lasciare strada e soprattutto non gioca ad armi pari,

impegna il Governo a valutare la possibilità di varare disposizioni come indicato in premessa, attuabili, tra l'altro, a costo zero, prevedendo, quindi, l'inserimento di una quota minima del 25 per cento per l'assegnazione dei posti, bandi, incarichi pubblici a persone con meno di 35 anni, ovvero realizzabile anche mediante un semplice indirizzo di questo tipo, assunto da chi amministra ed effettua nomine in enti pubblici.

G57.100 (testo 2)

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [PANIZZA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

il dibattito sulle difficoltà che i giovani incontrano per inserirsi nel mondo del lavoro, per poter realizzare le loro legittime aspirazioni ed ambizioni, riempie da mesi le pagine dei principali giornali italiani ed è al centro di numerosi studi di importanti università;

i recenti articoli di stampa rivolti ai giovani descrivono le alterne fortune del praticante avvocato, l'esclusione dei giovani nella società italiana, in generale, e nel mondo del lavoro in particolare. Tali articoli riportano riflessioni varie che fotografano perfettamente la situazione di stallo della vita italiana, del mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa;

un muro di gomma resistente ed impermeabile, impenetrabile per chi non appartiene alle categorie protette dei lavoratori a tempo indeterminato ovvero ai circoli ristretti dei soliti noti.

eppure qualcosa si potrebbe fare, come per esempio ridurre il prelievo fiscale nei loro confronti o anche prevedendo le quote giovani nei consigli di amministrazione delle società quotate o negli ambienti della politica e della burocrazia. A tal proposito vorrei ricordare il mio recente disegno di legge (AS 892) volto a favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali e intellettuali;

per arginare parzialmente la gerontocrazia da cui siamo governati, si dovrebbe permettere ad un giovane preparato, magari fresco di Master, di entrare in un Consiglio d'amministrazione, rivestendo un posto che oggi è spesso ricoperto da politici non sempre altrettanto preparati o che hanno il solo «merito» di essersi ben inseriti nel sistema partitocratico;

occorre assolutamente favorire l'inserimento dei giovani nel mondo dell'impresa e delle professioni: riservare, per esempio, una quota del 25 per cento delle migliaia di incarichi di Enti Pubblici, Amministrazioni Locali, Tribunali, Asl e consorzi vari a giovani professionisti (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) ed imprenditori under 35, anziché ai consueti professionisti ovvero imprenditori di lungo corso, che la loro strada la hanno già percorsa, come dimostra l'età

media, alta, che normalmente li accomuna, ed oggi costituiscono un tappo alla crescita ed all'affermazione delle nuove generazioni;

considerato che:

favorire l'accesso dei giovani in ambiti lavorativi, oggi ricoperti solo da persone «navigate», avrebbe diversi effetti positivi: consentirebbe ai giovani un reddito quantomeno adeguato a cominciare una vita fuori dalla propria famiglia; permetterebbe di fare esperienza professionale sul campo; porterebbe una ventata fresca e nuovo vigore in ambienti spesso alquanto assopiti e stantii, e, prima di ogni altra cosa, dimostrerebbe che in Italia il destino dei giovani sta davvero a cuore, coi fatti e non con le parole, a chi fa politica e pro tempore governa il paese e le grandi aziende; riportando così i giovani ad avere fiducia nelle istituzioni e nell'intera classe dirigente. Certo, in un Paese normale, i giovani dovrebbero farsi strada con le proprie forze, senza chiedere a chi gli sta davanti di accostare per lasciarli passare, ma l'Italia purtroppo non lo è più da molti anni, e chi sta davanti spesso non è disponibile a lasciare strada e soprattutto non gioca ad armi pari,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di varare disposizioni come indicato in premessa, attuabili, tra l'altro, a costo zero, prevedendo, quindi, l'inserimento di una quota minima del 25 per cento per l'assegnazione dei posti, bandi, incarichi pubblici a persone con meno di 35 anni, ovvero realizzabile anche mediante un semplice indirizzo di questo tipo, assunto da chi amministra ed effettua nomine in enti pubblici.

(*) Accolto dal Governo

G57.101

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

rilevata la necessità di introdurre misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca,

impegna il Governo:

a sopprimere il secondo periodo dell'articolo 7, comma 3, ed il secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

G57.101 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

rilevata la necessità di introdurre misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere il secondo periodo dell'articolo 7, comma 3, ed il secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 57

57.0.1

[MARINELLO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 57**, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

57.0.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

, [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 57**, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

ARTICOLO 57-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 57-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

57-bis.1

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

57-bis.2

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 186/2003, già espletato ex Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) - del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

2-quater. le graduatorie di cui al precedente comma 2-ter. saranno utilizzate nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge 186/2003 per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica.

2-quinquies. le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge 186/2003 sono effettuate nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge 186/2003.

2-sexies. Qualora le graduatorie di cui al precedente comma 2-ter siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato saranno interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge 186/2003.

2-septies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli insegnamenti di religione cattolica di cui ai precedenti commi 2-quater e 2-quinquies, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter. della legge n. 27 del 3 febbraio 2007».

G57-bis.100

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [PANIZZA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante Concorso, stabilì pure che essa, dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie;

fino a quel momento l'articolo 28-*bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statui che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-*bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del decreto legislativo 165 del 2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNU del 1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL del 2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

L'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso decreto n. 309 del 2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene - si legge nella sentenza - che la richiesta economica sia fondata e vada accolta» per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida «tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico» dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. «Le giustificazioni - afferma il Giudice - del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 'concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES,

difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 57-BIS

57-bis.0.1

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 57-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 57-ter.

(Semplificazione e superamento del sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica. in materia d'istruzione)

1. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella fase finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n.202.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 agosto 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*. della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, detratti nel numero

del 10% dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.

4. All'attuazione della procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, ancora, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 agosto 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A far data dal 1° settembre 2014, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

57-bis.0.2

[PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 57-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 57-ter.

(Modifica all'articolo 2, comma 4-novies della legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. All'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-novies è sostituito dal seguente: "4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a tredici anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai tredici anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai tredici anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i rettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2014 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010"».

ARTICOLO 58 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;

b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».

2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

58.1

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento"».

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento"».

58.4

[MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il primo e secondo periodo del comma 4, sono sostituiti dal seguente: "contratti di cui al precedente comma possono prevedere il regime di

tempo pieno o di tempo definito"».

58.6

[BOCCHINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis. - (Misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei). - 1. Fino al 31 dicembre 2014 le Università e gli enti di ricerca, per l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori, attuano le procedure di valutazione di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. È istituito un Albo nazionale dei ricercatori, diviso in settori scientifico-disciplinari, al quale possono iscriversi, previa istanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano conseguito un dottorato di ricerca o un titolo equipollente, anche conseguito all'estero;
- b) negli ultimi cinque anni si siano impegnati in attività di ricerca o insegnamento universitario per almeno tre anni mediante contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 comma 10 della legge 230 del 4 novembre 2005 e dell'articolo 23 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- c) abbiano pubblicazioni di rilevanza nazionale o internazionale;
- d) abbiano ricevuto un assegno di ricerca della durata minima di quarantotto mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) abbiano ricevuto, per una durata minima di quarantotto mesi, un contratto retribuito a tempo determinato ovvero un contratto di formazione retribuito, ovvero un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto retribuiti, presso università o enti di ricerca.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei ricercatori è valida per tre anni a decorrere dalla data di iscrizione. L'istanza può essere riproposta previa nuova valutazione dei requisiti previsti dal presente articolo.

Fermo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università e gli enti di ricerca, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori iscritti nell'Albo Nazionale dei Ricercatori, con le modalità indicate con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

3. Nei concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono valutabili i seguenti titoli:

- a) il dottorato di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 9 gennaio 2009, n.1;
- b) l'attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università e gli enti di ricerca;
- c) le pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale;
- d) gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) i contratti retribuiti a tempo determinato ovvero i contratti di formazione retribuiti, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto retribuiti, presso Università o enti di ricerca, non inferiori a ventiquattro mesi».

58.7

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1. È istituito un comparto di contrattazione aggiuntivo a quelli già determinati dal comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, a cui corrisponde un'ulteriore separata area di dirigenza. Nel comparto confluisce il personale contrattualizzato delle Università, delle istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM, così come definito dagli articoli 5,6, e 12 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di Contrattazione per il Quadriennio 2006-2009.

2. Ai fini di quanto posto dall'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è costituito un Comitato di Settore costituito dai Rettori delle Università Italiane, dai Presidenti degli enti di ricerca e

dai Direttori dell'AFAM, in numero proporzionale a quello degli addetti a tempo indeterminato dei vari comparti.

3. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare costi o ulteriori aggravii per la finanza pubblica».

58.9

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"».

58.14

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

I commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015».

58.15

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 31 agosto 2013 si provvede all'assunzione di 11851 collaboratori scolastici ordinariamente spettante sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal comma 1».

58.16

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

5-ter. Nelle Università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o attraverso contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.

5-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"f) spese sostenute per servizi di reception, front-office e attività amministrativa sostenute attraverso l'ausilio di aziende esterne"».

58.18

[FERRARA MARIO](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G58.18

Al comma 6, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «e dedotte le risorse necessarie alla prosecuzione dei rapporti convenzionali in essere, ed ininterrottamente prorogati, di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

G58.18 (già em. 58.18)

[FERRARA MARIO](#), [SCAVONE](#), [MAURO GIOVANNI](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [BILARDI](#),
[COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [NACCARATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nella esigenza di disciplinare la particolare fattispecie, consistente nella mancata definitiva stabilizzazione occupazionale di un limitato gruppo di Lavoratori Socialmente Utili, utilizzati in rapporti convenzionali stipulati, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 468/97 per lo svolgimento del servizio corrispondente al quello prestato dai collaboratori scolastici;

tenuto conto anche della carente previsione normativa relativa all'individuazione del percorso di stabilizzazione occupazionale degli stessi lavoratori;

tenuto conto dell'art. 9, comma 15-*bis* del decreto-legge 78/2010 che prevede che il MIUR, anche attraverso i propri uffici periferici, sia autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'art. 9 della legge 124/99, nonché del decreto del Ministero della pubblica istruzione 23 luglio 1999;

tenuto conto che, come già paventato dallo stesso MIUR con nota prot. 3331 del 28 maggio 2013, l'interruzione del servizio «comprometterebbe il regolare funzionamento delle scuole nelle quali il servizio viene assicurato dal personale di che trattasi»,

impegna il Governo:

a valutare ogni qualsiasi possibilità per prorogare il servizio stesso, atteso che diversa evenienza potrebbe compromettere il regolare avvio dell'anno scolastico.

(*) Accolto dal Governo

G58.100

[MARINELLO](#)

Ritirato

Il Senato,

considerato che:

il complesso delle norme sul sistema universitario, contenute nel capo III del provvedimento ed in particolare nell'articolo 58, consente l'assunzione, secondo il comunicato stampa presente sul sito del Governo, di 1.500 professori ordinari e 1.500 nuovi ricercatori;

questa importante decisione dà il senso dell'impegno del Governo per lo sviluppo del sistema dell'istruzione superiore, fattore determinante di crescita economica, ma anche della rinnovata attenzione nei confronti delle problematiche giovanili, una delle quali consiste nella crescente difficoltà di accesso all'istruzione universitaria;

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 264 del 1999 sono programmati a livello nazionale gli accessi a numerosi corsi di laurea di diverse facoltà, tra le quali in particolare medicina, chirurgia, architettura, i corsi per la formazione del personale sanitario, i corsi di laurea in scienza della formazione primaria, nonché i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università, e i corsi specialistici dei medici e delle professioni legali;

il numero di posti per i corsi è determinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche

conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999);

perplessità possono sollevarsi sulla capacità del suddetto Ministero di valutare quale sarà il mercato del lavoro nel lungo periodo: il rischio è che si sia pervenuti a valutazioni dotate di una forte componente di arbitrarietà;

ulteriori perplessità desta l'utilizzo crescente della facoltà, concessa agli atenei, di introdurre anche autonomamente il numero programmato; nell'applicarlo gli atenei si richiamano all'applicazione dei nuovi criteri di accreditamento che prevedono un certo rapporto tra docenti e studenti e ad un credibile rapporto tra numero di laureati e potenzialità occupazionali;

secondo dati diffusi ad agosto 2012, per il prossimo anno accademico nelle università statali più del 50 per cento dei corsi sarà a numero chiuso: al 27 per cento dei corsi programmati a livello nazionale si aggiunge il 27,2 per cento di quelli programmati a livello locale; dei 2.274 corsi di primo livello, 1.231 sono a numero chiuso; per le scienze chimiche il numero chiuso è applicato nel 55 per cento dei casi, che sale al 90 per cento per coloro che si vogliono iscrivere a farmacia e scienze biologiche;

quanto esposto nei paragrafi precedenti rende edotti del fatto che a fronte di presunzioni non sufficientemente meditate sulle capacità di assorbimento del mercato del lavoro e dell'applicazione di un rapporto studenti docenti nel quale è insita una forte componente di arbitrarietà, ci sono dei dati reali che destano crescente preoccupazione;

L'Italia è il Paese d'Europa con il minor numero di laureati per ogni 100 abitanti e l'Unione europea chiede di raddoppiare questi numeri in pochi anni; entro il 2020 nella fascia tra i 30 ed i 34 anni i laureati dovrebbero essere il 40 per cento della popolazione, ma nel 2010 l'Italia era ancora ferma al 19,8 per cento, quattordici punti sotto la media europea; i dati sulle immatricolazioni negli atenei statali presentano da anni un *trend* sistematicamente in calo; secondo un recente studio ministeriale sul passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all'università, mai come nel 2012 è stato ampio il divario tra immatricolati e diplomati: se negli anni 90 il rapporto superava il 70 per cento, nel 2012 è sceso al di sotto del 60 per cento; è significativo infine rilevare che la qualità dello studio dei laureati non risulta aumentata da quando si è adottato il sistema del numero chiuso;

le associazioni consumeristiche e studentesche contestano con forza crescente il numero chiuso e la natura arbitraria dei *test* di accesso: anche quest'anno sono previste *class action* collettive in favore degli esclusi; da un sondaggio del 2011 di Universi Net su un campione, piuttosto significativo, di 16.128 ragazzi è risultato che il 57 per cento delle studentesse e il 39 per cento degli studenti sono pronti a qualsiasi escamotage in cambio dell'ammissione. Schiacciante il risultato su cosa sia più importante fare per essere ammessi all'università: solo per il 12 per cento conta lo studio, mentre per l'86 per cento è più importante la raccomandazione;

la crisi economica si è abbattuta come un maglio sui nostri giovani; il tasso di disoccupazione giovanile è del 35,9 per cento ed arriva al 48 per cento per le giovani donne nelle regioni meridionali; ma ancora più impressionante è il dato che 1,5 milioni di giovani non studiano e non lavorano: i cosiddetti NEET (*not employment, education or training*) sono ormai il 18,9 per cento della popolazione giovanile italiana;

si è ampiamente studiato l'impatto devastante che la perdita del lavoro ha sui lavoratori adulti: il crollo della considerazione di sé stesso; la vergogna verso la famiglia; la vergogna sociale. Non altrettanto si è considerato che lo stesso accade, ma con l'aggravante della giovane età, a tanti di quei giovani mediamente studiosi che hanno confidato nel sistema Paese, ma che si ritrovano esclusi senza possibilità di appello (se non per via giudiziaria o riprovandoci l'anno successivo) dai percorsi di vita che avevano programmato, a fronte della dilagante sensazione di aver affrontato una sorta di lotteria truccata;

è opportuno che il sistema universitario, così ampiamente favorito dal provvedimento in esame, partecipi alla gestione della gravissima crisi economica e sociale, assorbendo un maggior numero di giovani, in deroga alle soglie attualmente fissate e in attesa della riconsiderazione delle modalità di

accesso attualmente vigenti;

impegna il Governo per gli anni 2013-2016:

a raddoppiare il numero degli accessi programmati ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 rispetto agli accessi previsti nell'anno accademico 2012-2013;

a sospendere la possibilità per gli atenei o per le singole facoltà, di istituire autonomamente la programmazione degli accessi;

a consentire che gli accessi programmati destinati agli studenti stranieri e da questi lasciati vacanti siano utilizzati per l'iscrizione dei primi non aventi diritto nelle corrispondenti facoltà;

ai fini dell'accesso, a prevedere che il punteggio minimo di accesso degli studenti stranieri non possa essere inferiore alla metà del punteggio dell'ultimo della graduatoria generale avente diritto all'accesso;

impegna inoltre il Governo:

a valutare la possibilità di riconsiderare integralmente i criteri di accesso agli studi universitari, in relazione alla scarsa affidabilità del sistema basato su quiz di cultura generale, prevedendo invece che l'accesso sia libero e che siano le università stesse a selezionare coloro che ritengono meritevoli di proseguire gli studi, in base a risultati didattici reali, conseguiti in un periodo da definirsi di prova che potrà essere annuale o biennale a seconda delle facoltà.

G58.101

[NENCINI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

la legge 240/2010 ha innovato profondamente la figura del ricercatore universitario ponendo ad esaurimento il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato (RTI), nato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e introducendo la nuova figura di ricercatore a tempo determinato (RTD);

specificatamente all'articolo 24, comma 3, sono introdotte due diverse tipologie di RTD: *a)* contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreta del Ministro. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; *b)* contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Inoltre, al comma 5 è stabilito che «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati»;

tale comma sancisce che il RTD tipologia *b)* rappresenta il nuovo canale per l'ingresso di giovani studiosi nel ruolo di professore (associato) universitario, attraverso un percorso simile alla procedura *tenure-track* da lungo tempo usata in molti altri paesi. Si tratta pertanto di una figura molto innovativa per il nostro paese e ciò, unitamente alle note riduzioni di finanziamento al sistema universitario nazionale, che si protraggono oramai da un quinquennio, sta rendendo difficile la sua concreta attuazione. Infatti, ad oltre due anni dall'emanazione della legge n. 240 del 2010, pochissime sono le posizioni di RTD tipologia *b)* bandite a livello nazionale, mentre più consistenti sono i bandi di RTD tipologia *a)*,

tenuto conto che:

il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera, ha evidenziato essere «una priorità strategica quella di prevedere da subito un Piano straordinario nazionale reclutamento ricercatori ex articolo 24, comma 3, lettera *b*), legge n. 240 del 2010, con bando nazionale», quantificando in 1000 le posizioni di RTD tipologia *b*) da bandire per un costo a regime pari a circa 70 milioni di euro;

sarebbe, pertanto, importante adoperarsi per rendere concreta una tale azione che, unitamente alla nota questione del diritto allo studio, sono la necessità prioritaria per il sistema universitario, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti e specifiche per uscire da questa *impasse*, che ovviamente tende a ritardare il processo di rinnovamento e ringiovanimento dei professori universitari (la cui età media si avvicina ormai a 60 anni).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 58

58.0.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 58**, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*. - *1.* Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione del Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

ARTICOLO 59 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 59.

(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)

1. Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia di origine, con esclusione delle università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

59.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

59.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 59. - 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

59.500/1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [STEFANO](#)

Respinto

All'emendamento 59.500, al comma 1, dopo le parole: «borse di mobilità» inserire le seguenti: «anche all'interno della stessa regione» e sostituire le parole: «che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine» con le seguenti: «fatto salve le compatibilità con le norme vigenti sul diritto allo studio».

59.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A. fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e incentivare la mobilità nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali e non statali italiane con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.

Conseguentemente:

- al medesimo articolo 59:

a) al comma 4, sostituire le parole: «il 3 settembre 2013» con le seguenti: «45 giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013» e dopo le parole: «quelle di residenza» aggiungere le seguenti: «dello stesso e»

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma: «11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e i Bolzano, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano triennale e può essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse e stanziamenti per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità»;

c) sostituire la Rubrica con la seguente: «(Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi)».

Sopprimere l'articolo 59-bis.

59.4

[SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «risultati scolastici eccellenti», inserire le seguenti: «e in assenza dei

mezzi necessari».

59.7

[SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le borse di mobilità sono attribuite, sulla base di una graduatoria regionale, agli studenti iscritti e ammessi ai sensi del comma 3 alle Università con sede legale nel proprio territorio, fino ad esaurimento delle risorse assegnate ai sensi del comma 2; le graduatorie sono stilate dalle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i propri enti per il diritto allo studio universitario».

59.8

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «nazionale» con la parola: «regionale».

59.9

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «medesimo comma 3.», inserire le seguenti parole: «Fermo restando la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori criteri che reputino opportuni.».

59.10

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Ritirato

Al comma 5 dopo le parole: «con apposita domanda» inserire le seguenti: «da presentare entro il 15 settembre».

59.11

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Ritirato

Al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) aver acquisito almeno il 50 per cento dei diti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione precedente entro la conclusione della sessione estiva;».

59.12

[SERRA](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio».

59.13

[MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#)

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per gli anni accademici successivi al primo e fino al termine previsto dal proprio corso di studi, sia esso triennale che quinquennale, gli studenti che hanno avuto accesso al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso, con proroga annuale, attraverso apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che questi rispettino i seguenti requisiti di merito:

- a) aver acquisito almeno l'80 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
- b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
- c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30».

59.14

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposta a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio».

59.15

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le somme corrisposte a titolo di borse di mobilità non costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, pertanto, sono esenti dal pagamento dell'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-quater,

7-quater. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg..».

G59.100

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

l'articolo 59 del provvedimento in esame, al comma 8 prevede un incremento delle risorse destinate al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti per l'erogazione delle borse di mobilità;

la possibilità di ottenere una borsa di mobilità rappresenta per molti studenti un'opportunità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per arricchire il proprio *curriculum* in previsione della ricerca di prima occupazione;

nella congiuntura economica particolarmente sfavorevole in cui versa il nostro Paese, investire sulla cultura dei nostri studenti sembra un passaggio obbligato per dare un nuovo impulso alla nostra economia;

le risorse stanziare dal comma 8 dell'articolo 59 risultano insufficienti a supportare un progetto che deve essere destinato ad una vasta platea di giovani studenti;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro annui da destinare al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

G59.100 (testo 2)

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

l'articolo 59 del provvedimento in esame, al comma 8 prevede un incremento delle risorse

destinate al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti per l'erogazione delle borse di mobilità;

la possibilità di ottenere una borsa di mobilità rappresenta per molti studenti un'opportunità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per arricchire il proprio *curriculum* in previsione della ricerca di prima occupazione;

nella congiuntura economica particolarmente sfavorevole in cui versa il nostro Paese, investire sulla cultura dei nostri studenti sembra un passaggio obbligato per dare un nuovo impulso alla nostra economia;

le risorse stanziati dal comma 8 dell'articolo 59 risultano insufficienti a supportare un progetto che deve essere destinato ad una vasta platea di giovani studenti;

impegna il Governo:

a valutare ogni azione necessaria al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, risorse finanziarie da destinare al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

(*) Accolto dal Governo

G59.101

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato, esaminato l'A.S. 974, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, premesso che:

l'articolo 59 del provvedimento in esame prevede interventi per favorire la mobilità interregionale degli studenti attraverso l'erogazione delle borse di mobilità;

la possibilità di ottenere una borsa di mobilità rappresenta per molti studenti un'opportunità per migliorare il proprio bagaglio di esperienza e per arricchire il proprio *curriculum* in previsione della ricerca di prima occupazione;

la graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi a concorrere per l'assegnazione delle borse di studio viene stilata in base a criteri specifici, ma sembra fondamentale inserire la possibilità per le Regioni di inserire ulteriori criteri che reputino opportuni;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di predisposizione del bando di cui al comma 1 dell'articolo 59, la facoltà per le Regioni di introdurre alcuni criteri specifici per la formulazione della graduatoria nazionale dei soggetti ammessi a concorrere per l'assegnazione delle borse di studio.

ARTICOLO 59-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 59-bis.

(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso

meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di «Fondazione per il merito e il diritto allo studio».

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.

EMENDAMENTI

59-bis.1

[GIANNINI](#), [LANZILLOTTA](#), [D'ONGHIA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo 59-bis.

59-bis.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

59-bis.4

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in un'unica graduatoria nazionale», con le seguenti: «in graduatorie regionali».

59-bis.5

[CENTINAIO](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 59-BIS

59-bis.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

ARTICOLO 60 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 60.

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a

decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».

3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

60.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 01, primo periodo, sostituire le parole da: «annualmente», fino alla fine del periodo con le seguenti: «in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento».

60.4

[BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di ripartizione del fondo di cui al comma 1, viene emanato dopo aver ottenuto il

parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti: per materia, che sarà formulato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta».

60.200

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

G60.100

[NENCINI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

l'Accademia linguistica di belle arti di Genova è da sempre un centro di eccellenza per la formazione degli operatori delle arti figurative;

dal punto di vista giuridico, si tratta di un Istituto di Alta Formazione legalmente riconosciuto e accreditato con decreto ministeriale 13 giugno 2011, n. 74, che rilascia titoli di studio equiparati ai diplomi di laurea di 1° e 2° livello;

purtroppo l'Accademia, dal 2008, non è più finanziata dallo Stato ma, esclusivamente, dalle amministrazioni locali e date le difficoltà di bilancio che le stesse stanno vivendo è minacciata la possibilità di attivare i corsi di studio per i prossimi anni accademici. Stesso destino è riservato anche all'Accademia Vannucci di Perugia. L'unica opportunità per garantire a entrambi gli Istituti la tutela del patrimonio culturale sarebbe quella di avviare un processo di statizzazione, di potestà governativa, secondo le disposizioni della legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 8, lettera e). Infatti, sia l'Accademia linguistica di belle arti sia l'Accademia Vannucci presentano i requisiti richiesti dalle legge e non risultano altre domande analoghe da parte di istituzioni statali su territorio regionale o di istituti legalmente riconosciuti;

ad oggi, le uniche regioni che non vedono la presenza di un'Accademia statale sono proprio la regione Liguria e la regione Umbria. Su questa specifica richiesta è stato sensibilizzato anche il precedente Ministro dell'istruzione, professor Francesco Profumo, senza alcun esito, purtroppo, né è stato mai ricevuto nessun riscontro alla domanda regolarmente presentata dagli Istituti in questione;

sarebbe opportuno, oltre che avviare un processo di statizzazione, anche equiparare le Accademie private, che già godono di finanziamenti pubblici, alle Università private legalmente riconosciute, per le quali la legge n. 220 del 2010, articolo 1, comma 40 prevede dei finanziamenti a sostegno dell'attività didattica. Inoltre, alla luce del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, appare del tutto fondato auspicare un comando/distacco presso l'Accademia Linguistica e l'Accademia Vanucci di docenti statali, già a carico dello Stato ma privi di corsi;

impegna il Governo:

a valutare, per l'Accademia Linguistica di Belle Arti, di Genova e l'Accademia Vannucci di Perugia, la possibilità di:

1) avviare un processo di statizzazione, di potestà governativa, secondo la legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 8, lettera e);

2) equiparare le Accademie private, che già godono di finanziamenti pubblici, alle Università private legalmente riconosciute;

3) prevedere un comando/distacco presso l'Accademia linguistica e l'Accademia Vanucci di docenti statali già a carico dello Stato, ma privi di corsi.

G60.101

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Il Senato, premesso che:

nel comma 3, articolo 60 del presente atto è stata prevista una decurtazione del Fondo di funzionamento ordinario per l'Università (FFO) nonché del Fondo Ordinario per gli Enti di ricerca (FOE) finalizzata al finanziamento dell'ANVUR;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni, i fondi di cui sopra sono stati oggetto di significative e progressive decurtazioni che ne hanno compromesso la funzionalità minandone la capacità operativa e gestionale;

evidenziato che:

il ministro Carrozza nonché il premier Letta hanno ribadito ufficialmente più volte l'intenzione di salvaguardare i fondi per la cultura (Istruzione, Università e Ricerca) e di non voler gravare più su questi capitoli di spesa differentemente da quanto accaduto nelle precedenti legislature;

impegna il Governo:

- 1) a non utilizzare i fondi sopra citati per finanziare l'attività dell'ANVUR;
- 2) a salvaguardare in ogni modo tali fondi da eventuali future decurtazioni.

G60.400

[PUPPATO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premessi che:

con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011), era stato istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziavano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca;

il credito di imposta spettava per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

il fondo in questione dal 31 dicembre 2012 non è stato rifinanziato e, pertanto, ritenuto utile continuare a favorire un'imprenditorialità altamente qualificata e di supporto al sistema economico nazionale;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per rinnovare il credito d'imposta in parola anche per il biennio 2013/2014 e, nel contempo, nel caso siano risultate inutilizzate risorse rispetto all'impegno - di spesa in precedenza previsto, di reinvestire le medesime per il biennio 2013/2014.

G60.400 (testo 2)

[PUPPATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premessi che:

con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011), era stato istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziavano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca;

il credito di imposta spettava per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al

31 dicembre 2012;

il fondo in questione dal 31 dicembre 2012 non è stato rifinanziato e, pertanto, ritenuto utile continuare a favorire un'imprenditorialità altamente qualificata e di supporto al sistema economico nazionale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative per rinnovare il credito d'imposta in parola anche per il biennio 2013/2014 e, nel contempo, nel caso siano risultate inutilizzate risorse rispetto all'impegno - di spesa in precedenza previsto, di reinvestire le medesime per il biennio 2013/2014.

(*) Accolto dal Governo

G60.401

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti, per il rilancio dell'economia (A.S. 974),

premessi che:

Frosinone è l'unica delle città capoluogo di provincia del Lazio ad essere sprovvista di una struttura teatrale. Il dato è evidenziato anche negli atti ministeriali e regionali di programmazione delle attività culturali, nei quali si sottolinea come questo sia un oggettivo impedimento al riequilibrio dell'offerta culturale sul territorio laziale;

la crisi del cinema ha comportato la chiusura del cinema «Vittoria», il cui contenitore è stato recentemente acquistato dal Comune, nell'ambito di un'esecuzione giudiziaria ad un prezzo contenuto. Il cinema teatro «Nestor», ristrutturato come multisala è anch'esso interessato da un procedimento di vendita giudiziaria. Il Conservatorio, per una scelta della programmazione statale, si è trasferito in una nuova sede. L'Accademia di Belle Arti, sinora ubicata in angusti locali dell'Amministrazione provinciale a ridosso del centro storico, per un recentissimo accordo con il Comune, potrà utilizzare anche gli ampi spazi del monumentale edificio a destinazione scolastica del «Tiravanti», oltre all'adiacente complesso comunale polivalente, dove è prevista la realizzazione di uno spazio espositivo permanente;

le difficoltà, economiche ed urbanistiche che si sono frapposte alla realizzazione di una nuova struttura hanno determinato la costituzione di un comitato per il «Teatro Vittoria Subito ed Oltre» al quale hanno, ad oggi, già aderito diverse associazioni, oltre a numerosi cittadini;

considerato che:

nella città di Frosinone la realizzazione di un Polo teatrale, dello spettacolo, della ricerca e della sperimentazione culturale e delle arti, nonché delle varie forme di socializzazione comunitaria, subirebbe un impulso decisivo dall'acquisizione al patrimonio pubblico del complesso «Nestor» (1.200 posti circa), da affiancare, con diversa specializzazione di attività, al già acquisito «Vittoria» (300/400 posti circa);

le due articolazioni del Polo teatrale richiedono una specializzazione dei ruoli: il «Vittoria» può essere destinato prevalentemente a sperimentazione, ad attività sociali, ad attività collegate alle funzioni dell'Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di musica e dell'Accademia di Arte drammatica, con le quali attivare una serie di iniziative continue al fine di garantirne anche i costi di gestione; il «Nestor» è destinato alla funzione di teatro di «area vasta», per tutti gli spettacoli che richiedono una più ampia disponibilità di posti, in relazione ad eventi di maggior impegno;

l'inserimento delle due strutture nell'attuale fase, programmatica è dettata dalla opportunità di acquisire il complesso «Nestor» nell'ambito della procedura di vendita giudiziaria in corso e che, ove diversamente definita allontanerebbe nel tempo la realizzazione del Polo teatrale;

rilevato che:

da una sommaria pianificazione delle risorse necessarie il recupero funzionale del complesso

«Vittoria» e delle aree pubbliche immediatamente circostanti comporterebbe una spesa necessaria di circa un milione di euro. Altrettanto importanti sarebbero l'acquisizione ed il pieno recupero ad una raccordata attività teatrale di «area vasta» del «Nestor», per il quale si può ipotizzare un fabbisogno finanziario di circa quattro/cinque milioni di euro;

la conservazione della funzione culturale dei complessi cinematografici e teatrali abbandonati o in fase di abbandono è un elemento che coincide con gli indirizzi urbanistici e culturali della Regione Lazio;

Frosinone si sta dotando di un progetto organico per realizzare gli obiettivi indicati dagli atti della programmazione regionale in materia di beni e di attività culturali;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per favorire la realizzazione di un Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone che consenta anche ai cittadini della provincia di usufruire di una adeguata programmazione di attività culturali finora non rispondente alle esigenze e alle richieste dei medesimi;

a valutare l'opportunità di adottare misure per la riqualificazione urbanistica della città di Frosinone e a prevedere lo stanziamento di risorse per il ripristino della viabilità nel centro storico che, a seguito del crollo del viadotto Biondi provocato dalla frana del marzo 2013) risulta compromessa e tale da recare gravi disagi per la cittadinanza.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 60
60.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 60**, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

(Attività didattica svolta in privato)

1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.

2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.

3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5% del proprio compenso.

4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.

5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1, presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista la decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20% o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,

secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

60.0.2

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 60**, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi)

1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.

2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.

3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei centri estivi alla fine di ogni anno scolastico.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

60.0.3

[STEFANO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 60**, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli Istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica Istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

60.0.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 60**, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art.6-bis. - (Anzianità di servizio). - 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, Il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento del contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92".

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio».

60.0.5

[STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 60**, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione del

collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche al fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40% del contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'Incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente, dopo il comma 1, dell'articolo 61 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 4-ter; 1-ter. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

ARTICOLO 61 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 61.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla

benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 62 DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO III

MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Capo I

GIUDICI AUSILIARI

Art. 62.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

EMENDAMENTI

62.1

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere il Titolo III.

62.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della determinazione delle priorità di cui al comma precedente, il Presidente del Tribunale attribuisce preferenza ai seguenti criteri:

a) cause pendenti in grado di appello da più di 18 mesi;

b) cause per le quali sia già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni».

62.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se la sentenza impugnata è stata decisa in primo grado da un giudice onorario, in grado d'appello non può essere designato, quale relatore, un giudice ausiliario».

ARTICOLO 63 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 63.

(Giudici ausiliari)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera *d*), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera *e*), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

EMENDAMENTI

63.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

63.1

[CRIMI](#)

Ritirato

Sostituire gli articoli 63, 64, 65, 66, 67, con i seguenti:

«Art. 63. - *(Giudici ausiliari)*. - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62, il Ministero della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, a bandire un concorso pubblico nazionale per la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. Possono partecipare al concorso pubblico di cui al comma 1:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

Art. 64. - (*Ulteriori requisiti per l'ammissione al concorso pubblico nazionale per l'esercizio dell'attività di Giudice ausiliario*). - 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di cui all'articolo 63, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:

a) essere contadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;

g) al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età;

h) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Non possono partecipare al concorso di cui all'articolo 63

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

3. I candidati, all'atto di iscrizione al concorso pubblico nazionale, debbono indicare tre Corti di Appello di destinazione. In relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 65 - (*Piante organiche e destinazione dei Giudici ausiliari*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati i giudici ausiliari, esclusivamente sulla base dell'esito concorsuale e delle indicazioni delle destinazioni dei singoli candidati. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

Art. 66. - (*Presa di possesso e durata dell'ufficio*). - 1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 65.

2. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71».

Conseguentemente, all'articolo 69, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d)».

63.2

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «seicento».

63.3

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «che non esercitino più» aggiungere le seguenti: «, da non oltre tre anni,».

63.4

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) ed e).

63.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole: «o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

63.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 3, la lettera c) è soppressa.

63.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 3, alla lettera c), dopo la parola: «ricercatore» inserire la seguente: «confermato».

63.201

[FALANGA](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) gli avvocati purché non iscritti ai relativi albi professionali».

ARTICOLO 64 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 64.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
- b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
- d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

EMENDAMENTI

64.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

64.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)».

64.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#)O, [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

All'articolo 64, comma 2, sostituire la parola: «settantacinque» con la parola: «sessantacinque»

64.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta anni» con le seguenti: «settantacinque anni».

64.5

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 3, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».

64.6

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola:

«sessanta» con la parola: «settantacinque».

64.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#)O, [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

All'articolo 64, comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «sessantacinque».

64.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, decreto 752, e successive modificazioni. Si osservano altresì i principi di cui all'articolo 8, secondo comma, e all'articolo 12 dello stesso decreto».

ARTICOLO 65 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

EMENDAMENTI

65.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

65.1

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

65.201

[FALANGA](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
- b) sopprimere il comma 2.

65.202

[FALANGA](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

65.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#),
[BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «domande dei candidati», aggiungere le seguenti: «corredate da curriculum che documenti le pregresse esperienze professionali».

65.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#),
[BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «secondo le specifiche competenze professionali

maturate».

ARTICOLO 66 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 66.

(Preso di possesso)

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

EMENDAMENTO

66.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 67 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 67.

(Durata dell'ufficio)

1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.

2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

EMENDAMENTI

67.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

67.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: «prorogabili per non più di cinque anni».

67.2

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «prorogabili per non più di cinque anni» con le seguenti: «non prorogabili».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

67.201

[FALANGA](#)

Respinto (*)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71»

(*) Ritirato dal proponente fatto proprio dalla senatrice Stefani

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 67

67.0.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 67**, inserire il seguente:

«Art. 67-*bis*

1. Al comma 1 *bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 503 del 1992 la parola «settantacinque» è sostituita dalla seguente: "settantotto"».

ARTICOLO 68 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 68.

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

EMENDAMENTO

68.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 69 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera *d*), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.

EMENDAMENTI

69.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

69.201

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

69.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#),
[BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole "lettera d)", aggiungere le seguenti: "ed e)";

b) sostituire le parole: "consiglio dell'ordine cui era", con le seguenti: "consiglio dell'ordine nel cui albo"».

69.2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 sono estese ai cinque anni successivi a far tempo dalla cessazione dalla funzione di giudice ausiliario».

ARTICOLO 70 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 70.

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

EMENDAMENTI

70.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

70.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «quando è stato associato» con le seguenti: «quando è o è stato associato».

ARTICOLO 71 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

EMENDAMENTO

71.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 72 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 72.

(Stato giuridico e indennità)

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.
3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

EMENDAMENTO

72.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 72
E ORDINI DEL GIORNO

72.0.1

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G72.0.1

Dopo l'**articolo 72**, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modifiche all'articolo 2699 del codice civile)

1. Alla fine dell'articolo 2699 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: "ovvero da avvocati, limitatamente a qualunque questione oggetto di giudizio civile, in qualunque stato e grado pendente, per le quali le parti patrocinate abbiano raggiunto un accordo da essere raccolto in una transazione».

G72.0.1 (già em. [72.0.1](#))

[BUEMI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 974,

impegna il Governoad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 72.0.1.

G72.0.1 (testo 2)

[BUEMI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 974,

impegna il Governo a valutare le problematiche di cui all'emendamento 72.0.1.

(*) Accolto dal Governo

72.0.2

[BUEMI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg n. G72.0.2

Dopo l'**articolo 72**, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.
(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:

"Art. 185-bis. - (*Proposta di conciliazione del giudice*) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

Art. 185-ter. In qualunque stato e grado del giudizio le parti, anche al di fuori delle previsioni di cui agli articoli 185, 185-bis e 420 c.p.c., qualora raggiungano un accordo in ordine ai fatti di causa, definiscono la vertenza in un atto di transazione redatto e sottoscritto dai difensori (o dal difensore, in caso di causa contumaciale), con le formalità, il valore e tutti gli effetti dell'atto di cui all'articolo 2699 C.C. Con le medesime modalità possono essere definite anche le controversie aventi ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati ovvero in qualunque altra materia i cui atti dispositivi sono riservati dalla legge all'atto pubblico. Le tariffe forensi saranno opportunamente adeguate dagli organi competenti ai fini della previsione di compensi per tale prestazione.";

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola: "transattiva" sono aggiunte le parole: "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola: "transattiva" sono aggiunte le parole: "o conciliativa"».

G72.0.2 (già em. [72.0.2](#))

[BUEMI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 974,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 72.0.2.

G72.0.2 (testo 2)

[BUEMI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 974,

impegna il Governo a valutare le problematiche di cui all'emendamento 72.0.2.

(*) Accolto dal Governo

72.0.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#),
[BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di euro 47.000.000 per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di

cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

ARTICOLO 73 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Articolo 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai

fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982 n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo *stage* è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

73.200

[FALANGA](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g) del regio decreto 30 gennaio 1941 che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 90/110 possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso i Tribunali e le Corti di Appello della durata complessiva di 18 mesi».

73.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «quadriennale» inserire le seguenti: «o gli iscritti al quinto anno dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza».

Conseguentemente, dopo le parole: «105/110» inserire le seguenti: «nel caso in cui abbiano già conseguito la laurea».

73.3

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea» con le seguenti: «alla media degli esami, al punteggio di laurea più alti».

73.4

[PALMA](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da:

«che abbiano riportato» *fino a:* «che non abbiano superato i trenta anni di età» *con le seguenti:* «che abbiano superato una prova scritta, secondo le modalità stabilite dal Ministero della giustizia, nelle materie di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «muniti dei requisiti» con le seguenti: «risultati idonei nella prova scritta» e sostituire le parole da: «nell'ordine» fino alla fine, con le seguenti: «alla minore età anagrafica».

73.5

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 11 sostituire le parole: «diritto privato» con le seguenti: «diritto civile».

73.6

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a domanda e per una sola volta» con le seguenti: «previa domanda».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «per la durata di un solo periodo formativo».

73.7

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le Corti di appello» fino a: «minorenni» con le seguenti: «gli uffici giudiziari».

73.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

All'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tribunali per i minorenni» aggiungere la frase: «presso il cui circondario o distretto risiedono da almeno cinque anni».

73.10

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Negli uffici di tribunale e di Corte di appello è assicurata la priorità al settore civile e lavoro nella designazione dei magistrati affidatari rispetto alle domande ammesse secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio».

73.11

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I soggetti che hanno presentato domanda per l'accesso allo stage sono inseriti in una graduatoria pubblicamente consultabile, che viene aggiornata con cadenza semestrale».

73.12

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, quando è necessario assicurare la continuità della formazione,».

73.13

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «a un magistrato che ha espresso» fino alla fine periodo, con le seguenti: «dal capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità».

73.14

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi» allo stage aggiungere le seguenti: «, negli uffici che dallo stesso dipendono come organizzazione e funzionamento dei servizi,».

73.15

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «il controllo del magistrato» aggiungere le seguenti:», secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio,».

73.16

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «almeno».

73.17

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Gli ammessi allo *stage* garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello *stage*».

73.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:

«5-bis. l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta di intesa con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio e dal Presidente dell'ordine degli avvocati, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.».

73.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli».

73.20

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Il comma 8, è sostituito dai seguenti:

«8. lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di euro 400 mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.

8-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1,1 milioni per l'anno 2013 e di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

73.21

[BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Ritirato

Al comma 8, sopprimere le parole: «non dà diritto ad alcun compenso e».

73.22

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «alcun compenso» aggiungere le seguenti: «, ad accezione del rimborso delle spese sostenute,».

73.23

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «né di obblighi previdenziali e assicurativi» con le seguenti: «, salvo l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni».

73.24

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Approvato. Votato per parti separate.

I commi 12 e 12-bis) sono soppressi.

73.25

[PALMA](#)

Sost. id. alla prima parte dell'em. 73.24

Sopprimere il comma 12.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Falanga, Stefano e De Cristofaro

73.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, unitamente al superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1, che sia attestato l'esito positivo del tirocinio e che risulti il superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali.»

73.26

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'esito positivo dello stage, di cui al presente articolo, laddove svolto per dodici mesi, e lo svolgimento del tirocinio professionale di dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398».

73.27

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Per il tirocinio forense lo stage è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; in ogni caso devono essere rispettate le previsioni degli artt. 41, comma 7, e 43 della legge 31 dicembre 2012. Nel caso in cui lo stagista sia contemporaneamente iscritto al registro del tirocinio tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, la relazione di cui al comma 11 è trasmessa altresì al predetto consiglio.»

73.28

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 13, sopprimere le parole da: «ed è valutato per il medesimo periodo» fino alla fine del comma.

73.29

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 17, sopprimere la seguente parola: «anche».

73.30

[BUEMI](#)

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 636 del codice di procedura civile, n. 1, dopo la parola prestazioni, il periodo attualmente in vigore è sostituito dal seguente: "purchè la stessa sia stata comunicata al debitore con intimazione di pagamento e a mezzo racc. a.r. ricevuta almeno dieci giorni prima la proposizione del ricorso, ovvero il ricorso sia presentato almeno dieci giorni dalla compiuta giacenza. Nella intimazione di pagamento deve essere esplicitamente espresso l'avvertimento che, decorsi dieci giorni dal ricevimento o dalla compiuta giacenza, il detto documento costituisce titolo per la pronuncia di un decreto ex art. 633 c.p.c..

I ricorsi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c. ed i conseguenti decreti sono totalmente esenti sia da oneri di iscrizione per C.U.U. sia da oneri fiscali."».

73.31

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-*bis*. Gli effetti di cui al presente articolo si estendono, previa equiparazione della durata del periodo formativo, anche a coloro i quali svolgono tirocinio annuale presso le Corti di Appello in sostituzione del primo anno delle scuole di specializzazione delle professioni legali».

G73.100

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, premesso che:

l'articolo 73 del decreto-legge prevede una articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici presso gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria e amministrativa della durata di 18 mesi;

il requisito del voto di laurea e della media degli esami di profitto non è tale da poter determinare i laureati più meritevoli, poiché per esperienza comune, i voti di laurea e i voti degli esami di profitto rilasciati dalle Università pubbliche e private del nord e del centro-sud del Paese, a parità di preparazione, non sono omogenei, essendo di norma quelli rilasciati dalle Università del centro-sud più elevati;

appare utile al fine di non consentire una migrazione dei laureati di una parte all'altra del Paese (a cui si è già avuto modo di assistere, in temi recenti, prima della modifica legislativa per gli esami di Stato di avvocato) ancorare la possibilità di svolgere lo stage nel luogo della residenza (almeno quinquennale) dello stagista o al circondario del Tribunale ovvero al distretto della Corte di Appello,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile in tema di tirocinio formativo (stage) presso gli uffici giudiziari, affinché non sia consentita la migrazione dei laureati da una parte all'altra del Paese, e ciò attraverso la previsione che lo stage deve essere svolto nel circondario del Tribunale o nel distretto della Corte di Appello in cui si risiede da almeno 5 anni.

G73.400

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [CIRINNÀ](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»

premessi che:

la legge di stabilità 2013 ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della Giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici, giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero della Giustizia per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati o disoccupati;

questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli Uffici Giudiziari sono oberati;

è importante che le risorse investite dallo Stato nella formazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo, per un altro periodo determinato di tempo, la prosecuzione del rapporto di lavoro a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato a chi sia stato coinvolto nei tirocini formativi attivati,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, in sede di definizione della Legge di Stabilità 2014, lo stanziamento delle risorse necessarie a stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lavoratori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(*) Accolto dal Governo

G73.401

[SCALIA](#), [LO MORO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premessi che:

il decreto legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto-legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento d'urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del comparto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale, crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale caratterizzata da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare,

nell'ambito della gestione delle crisi aziendali, in particolare per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e similari previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle Imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale, che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in un'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale, in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale, attraverso un'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia, può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva, l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

G73.401 (testo 2)

[SCALIA, LO MORO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premesso che:

il decreto legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto-legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento d'urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del compatto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale, crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale caratterizzata da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali, in particolare per definire le procedure di mobilità, la

riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e similari previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle Imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale, che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in un'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale, in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale, attraverso un'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia, può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva, l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 73
E ORDINE DEL GIORNO

73.0.1

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G73.0.1

Dopo l'**articolo 73**, aggiungere il seguente:

«Art. 73-bis.

(Istanza di concordato)

1. Dopo l'articolo 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 495-bis.

(Istanza di Concordato)

1) Prima che si sia celebrata con esito positivo la vendita, il debitore che abbia in corso almeno una procedura esecutiva e purchè non ricorrano le ipotesi previste dalla legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale dove ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una Procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

2) Nella istanza deve indicare tutte le procedure esecutive pendenti e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. Dall'importo devono essere escluse le spese legali maturate.

3) A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni per le quali non si sia celebrata in maniera positiva la vendita e ne dispone la riunione innanzi a se ivi comprese quelle pendenti innanzi Tribunali diversi da quello competente;

b) in caso esecuzioni su immobili, se non periziati, dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva nella quale i creditori devono indicare le spese legali maturate al momento della istanza e il debitore deve precisare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti. Il debitore può chiedere anche di procedere attraverso una rateizzazione non superiore a 24 mesi.

4) A tale udienza il Giudice deve accertare l'ammontare del valore dei compensi pignorati di tutte le procedure esecutive. Valuta la congruità delle spese legali e le ammettere le spese legali. Se la somma offerta è pari o superiore al valore degli interi compensi pignorati il Giudice ammette il ricorso senza esitazione se invece la somma offerta è inferiore al valore dei compensi pignorati il Giudice ammette l'istanza solo su parere favorevole di un terzo di tutti i creditori. Nel provvedimento di ammissione al concordato, il Giudice dispone se richiesto la rateizzazione e fissa udienza ad una data successiva quella indicata dal debitore per il pagamento a saldo.

5) A tale udienza verificato il corretto pagamento della somma, in unica soluzione o nelle rate previste, il Giudice dispone la estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure ed eventuali somme versate le trattiene in acconto sulle procedure così come riunite.

Dal momento del deposito della istanza di cui al punto 1) non sono più ammessi «interventi nelle procedure esecutive indicate.»».

G73.0.1 (già em. [73.0.1](#))

[BUEMI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del ddl. n. 974, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 73.0.1.

G73.0.1 (testo 2)

[BUEMI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del ddl. n. 974, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 73.0.1.

(*) Accolto dal Governo

73.0.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 73**, inserire il capo II-bis «Misure volte all'aumento dell'efficienza ed efficacia della magistratura di pace» e i seguenti articoli:

«Art. 73-bis.

(Modifiche In materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 30.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini".

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3-bis:

«3-bis. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare".

4. All'articolo 9, il comma 2, del codice di procedura civile dopo le parole: "per l'esecuzione

forzata" è aggiunta la parola: "immobiliare".

5. All'articolo 6, il comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è sostituito dal seguente: "salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone sempre davanti al giudice di pace".

6. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 73-ter.

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.

Art. 73-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7, il comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età".

2. All'articolo 7, il comma 2, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

3. All'articolo 7, al comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "del primo quadriennio" sono sostituite con le seguenti: "di ogni quadriennio".

4. All'art. 7 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 è aggiunto il comma 2-quinquies:

"2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi".

73.0.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 73**, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

73.0.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 73**, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 40.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

73.0.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#),

[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 73**, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

ARTICOLO 74 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

MODIFICHE ALL'ORGANICO DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Articolo 74.

(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio)

1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle

disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTO

74.1

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 75 E 76 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IV

MISURE PROCESSUALI

Articolo 75.

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civilidinanzi alla corte di cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.»;

b) all'articolo 380-*bis*, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»;

c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-*ter*».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista)

1. Nel titolo V del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

«Art. 791-*bis*. *(Divisione a domanda congiunta)* Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato, entrambi con poteri di autentica delle firme, aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-*bis*. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III *bis*; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter*. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.

Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.».

EMENDAMENTI

76.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio e all'avvocato)

77. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente: "791-*bis* - *(Divisione a domanda congiunta)* - Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio, o l'avvocato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il professionista designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al libro III, titolo II, capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo III-*bis*; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter*. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi».

76.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, entrambi con poteri di autentica delle firme,» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato».

ARTICOLO 77 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 77.

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

«Art. 185-bis. *(Proposta di conciliazione del giudice)* Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»;

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

EMENDAMENTO

77.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 78 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 78.

(Misure per la tutela del credito)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;

b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTO

78.1

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 642 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo le parole: "pubblico ufficiale autorizzato" sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Il Giudice concede l'esecuzione provvisoria anche se il ricorrente, fornendo prova scritta, ai sensi dell'articolo 634, del diritto fatto valere, offre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni";

2) al secondo comma sono soppresse le seguenti parole: ", ovvero se il ricorrente produce

documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere"».

ARTICOLO 79 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 79.

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

EMENDAMENTO

79.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 79

79.0.200

[PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 79** inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604)

1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione le stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro."».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Foro delle società con sede all'estero)

1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa

principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo comma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 81 DEL DECRETO-LEGGE

Capo V

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 81.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 76 (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione*).

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

81.1

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G81.1

Al comma 1, nel novellato articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al capoverso 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) in tutte le udienze in cui si tratta una causa in cui sia avanzata da una delle parti richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Consequentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità. L'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari che, disattendendo il parere positivo del pubblico ministero di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b-bis) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abbiano respinto la richiesta di parte di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al precedente periodo, laddove abbiano prodotto l'effetto della violazione manifesta del diritto dell'Unione europea accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, legittimano la proposizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria e la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.»

G81.1 (già em. [81.1](#))

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 81.1.

ARTICOLO 82 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 82.

(Concordato preventivo)

1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

2. All'articolo 161, settimo comma, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori».

3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

82.3

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, le parole: ", riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo", sono sostituite dalle seguenti: "e alla documentazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d), riservandosi di presentare i documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e) e la relazione di cui al comma 3", e le parole: "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati e documentati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "compreso fra trenta e sessanta giorni e proroga bile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni"».

Conseguentemente, prima del comma 3-bis premettere il seguente:

«03-bis. All'articolo 162, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Tribunale ha facoltà di accertare se il concordato proposto risulta idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi dell'impresa e di dichiarare, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ai sensi dell'articolo 180, l'inammissibilità della proposta in caso di inadeguatezza del piano non rilevata dal professionista di cui al comma 3 dell'articolo 161».

82.4

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [PEGORER](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e le parole "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalla seguenti: "non superiore a sessanta giorni e proroga bile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni".».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera b), le parole: «il tribunale può nominare», sono sostituite dalla seguenti: «il tribunale nomina»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, comma 6 e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa."».

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ", prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono soppresse»;

d) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «, se nominato» sono soppresse;

e) al comma 3, il penultimo periodo è soppresso.

82.5

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, e alla situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del deposito».

82.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con il decreto» con le seguenti: «con decreto motivato».

82.6

[BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «può nominare» con la seguente: «nomina.»

82.7

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può stabilire il termine non superiore a 20 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 10 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma che sia determinata dal giudice».

82.8

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) la nomina di cui alla lettera b) avviene solo nei casi di concordato in continuità ovvero laddove venga richiesto dal debitore».

82.200

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: "attraverso qualsiasi forma," sono aggiunte le seguenti: "con una soglia minima di soddisfazione pari al 40% del credito,"».

82.9

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «se nominato».

82.10

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la parola: «almeno».

82.11

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere».

82.12

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli obblighi informativi periodici nonché la situazione finanziaria dell'impresa devono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma terzo».

82.17

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. All'interno della documentazione da depositare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo viene precisato, nel piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, viene altresì indicato quale sarà la missione che l'azienda intenderà perseguire, ovvero quali strategie aziendali adotterà per aumentare il volume di fatturato, su quali business si investirà e le politiche in materia di personale che verranno perseguite».

G82.100

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Premesso che il decreto è intervenuto, all'articolo 82, sulla fattispecie del concordato prenotativo, disciplinando tuttavia aspetti di minore importanza; trascurando il concordato in continuità, il finanziamento delle imprese in concordato, la regolamentazione dei contratti in corso,

Non comprendendo perché il decreto del fare intervenga solo sul concordato prenotativo, risolvendo uno dei problemi non tra i più urgenti, e fermo restando che occorre intervenire sull'intera disciplina del concordato preventivo;

Ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

Valutato come la diffusione di tale procedura concorsuale minore sta mettendo a dura prova il principio della certezza dei rapporti giuridici attraverso l'appannamento del principio della concorsualità dei crediti ante procedura e della pericolosa diffusione di un grande numero di crediti prededucibili;

Stimato che il percorso legislativo intrapreso dal legislatore è negli intenti apprezzabile, nella misura in cui è finalizzato a tutelare i valori aziendali ma che tuttavia questo va necessariamente ripensato e chiarito anche in relazione alle prassi giurisprudenziali a tutt'oggi del tutto non uniformi;

Impegna il Governo

Ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad una maggiore chiarezza normativa in materia di concordato preventivo, facendo salvi i principi di concorsualità e certezza dei crediti nei rapporti di fornitura di beni e servizi limitando altresì la diffusione dei crediti prededucibili.

G82.100 (testo 2)

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Premesso che il decreto è intervenuto, all'articolo 82, sulla fattispecie del concordato prenotativo, disciplinando tuttavia aspetti di minore importanza; trascurando il concordato in continuità, il finanziamento delle imprese in concordato, la regolamentazione dei contratti in corso,

Non comprendendo perché il decreto del fare intervenga solo sul concordato prenotativo, risolvendo uno dei problemi non tra i più urgenti, e fermo restando che occorre intervenire sull'intera disciplina del concordato preventivo;

Ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

Valutato come la diffusione di tale procedura concorsuale minore sta mettendo a dura prova il principio della certezza dei rapporti giuridici attraverso l'appannamento del principio della concorsualità dei crediti ante procedura e della pericolosa diffusione di un grande numero di crediti prededucibili;

Stimato che il percorso legislativo intrapreso dal legislatore è negli intenti apprezzabile, nella misura in cui è finalizzato a tutelare i valori aziendali ma che tuttavia questo va necessariamente ripensato e chiarito anche in relazione alle prassi giurisprudenziali a tutt'oggi del tutto non uniformi;

impegna il Governo a valutare opportune iniziative finalizzate ad una maggiore chiarezza normativa in materia di concordato preventivo, facendo salvi i principi di concorsualità e certezza dei

crediti nei rapporti di fornitura di beni e servizi limitando altresì la diffusione dei crediti prededucibili.

(*) Accolto dal Governo

G82.101

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

impegna il Governo:

ad inserire, all'interno della documentazione da depositare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche un piano dettagliato sulle azioni che l'impresa intende intraprendere per rilanciare l'attività aziendale.

G82.101 (testo 2)

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'inserimento, all'interno della documentazione da depositare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche di un piano dettagliato sulle azioni che l'impresa intende intraprendere per rilanciare l'attività aziendale.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 83 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VII

ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

Articolo 83.

(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

83.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

83.2

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#),
[BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

83.3

[CRIMI](#)

Ritirato

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 46, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-*bis*. Per l'accesso all'esame di Stato, i candidati sono tenuti al versamento della somma di euro 100.00 secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Giustizia di indizione dell'esame medesimo.

02. All'articolo 46, al comma 13, dopo le parole: "Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede", inserire le seguenti: "con i proventi di cui al comma 12-*bis*, nonché"».

83.4

[PALERMO](#), [PAGLIARI](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [ZELLER](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche", sono sostituite dalle seguenti: "di regola, prioritariamente, professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche in pensione e, solo in seconda istanza, in servizio"».

G83.100

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, - soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace -, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti - senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali - e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri

europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio;

impegna il Governo ad adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

G83.100 (testo 2)

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, - soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace -, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti - senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali - e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri

europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Falanga, Buemi, De Petris e i senatori del Gruppo M5S

(**) Accolto dal Governo

G83.101

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, - soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace -, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti - senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali - e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno

dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 "*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*" e 7 settembre 2012, n. 156 "*Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*", disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale "ripeccate", nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

G83.102

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad

esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

G83.102 (testo 2)

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo a valutare l'opportunità dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

(*) Accolto dal Governo

G83.103

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso

ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

G83.103 (testo 2)

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo a valutare l'opportunità dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

(*) Accolto dal Governo

G83.104

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento, dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;

è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori

provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.

G83.105

[BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;

è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.

G83.200

[LUMIA](#), [CALIENDO](#), [CASSON](#), [MALAN](#), [CIRINNÀ](#), [BUEMI](#), [MARCUCCI](#), [FILIPPIN](#), [PADUA](#), [ORRÙ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [GRANAIOLO](#), [MANASSERO](#), [ZANONI](#), [DE MONTE](#), [VATTUONE](#), [OLIVERO](#), [SAGGESE](#), [DIRINDIN](#), [TORRISI](#), [CARDIELLO](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#) (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il Titolo III del decreto-legge reca misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile,

con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012 il Governo ha esercitato la delega in tema di revisione della geografia giudiziaria contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011,

in particolare, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, reca nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un decreto correttivo entro il 12 settembre 2013, al fine di apportare delle correzioni concordate con le Commissioni di merito di Camera e Senato sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012.

(*) Aggiungono le firme in corso di seduta i senatori del Gruppo M5S e i senatori Buemi, De Petris, Albano, De Cristofaro, D'Ambrosio Lettieri, De Petris, Berger e Pagliari

G83.400

[MIRABELLI](#), [DE BIASI](#), [COCIANCICH](#), [PIZZETTI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premessi che:

l'articolo 18 prevede; al comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il fondo andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo») che opere non incluse in tale programma;

in particolare, il comma 2 elenca gli interventi, finanziabili con le risorse assegnate al Fondo, che dovranno essere individuati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente in quanto il testo approvato dal Governo fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2, inoltre, provvede ad elencare specifici interventi ma reca anche interventi di carattere generico. Con riguardo agli interventi finanziabili di carattere generico, essi riguardano tra l'altro il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, lo *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie.

Visto che,

tra le opere elencate il cui completamento sarà finanziato dal fondo istituito non ha trovato spazio l'intervento sulla SS. 415 «Paullese»;

la riqualificazione della viabilità della ex SS. 415 paullese con il potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino D'Adda è stata approvata dal CIPE nell'ambito del primo programma per le opere strategiche (legge n. 443/2001) per una spesa complessiva di 162.800.000 euro;

considerato inoltre che,

il primo lotto dell'opera è stato terminato ed è stato appaltata la parte del secondo lotto che interessa la provincia di Cremona;

al completamento dell'opera manca l'appalto del tratto tra la rotonda della Cerca e Zelo;

per finanziare il completamento dell'opera mancano 57 milioni di euro;

l'opera in oggetto è opera necessaria per facilitare l'attuale viabilità ma, soprattutto, per evitare la congestione che l'immissione della Tangenziale est esterna sulla SS 415 rischierebbe di provocare in assenza del completamento della riqualificazione,

impegna il Governo a considerare il completamento della riqualificazione della SS 415 una opera necessaria e a garantire nel prossimo provvedimento utile, in rapporto con regione Lombardia o provincia di Milano, i finanziamenti necessari.

G83.400 (testo 2)

[MIRABELLI](#), [DE BIASI](#), [COCIANCICH](#), [PIZZETTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premessi che:

l'articolo 18 prevede; al comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il fondo andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo») che opere non incluse in tale programma;

in particolare, il comma 2 elenca gli interventi, finanziabili con le risorse assegnate al Fondo, che dovranno essere individuati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente in quanto il testo approvato dal Governo fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2, inoltre, provvede ad elencare specifici interventi ma reca anche interventi di carattere generico. Con riguardo agli interventi finanziabili di carattere generico, essi riguardano tra l'altro il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, lo *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie.

Visto che,

tra le opere elencate il cui completamento sarà finanziato dal fondo istituito non ha trovato spazio l'intervento sulla SS. 415 «Paullese»;

la riqualificazione della viabilità della ex SS. 415 paullese con il potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino D'Adda è stata approvata dal CIPE nell'ambito del primo programma per le opere strategiche (legge n. 443/2001) per una spesa complessiva di 162.800.000 euro;

considerato inoltre che,

il primo lotto dell'opera è stato terminato ed è stato appaltata la parte del secondo lotto che interessa la provincia di Cremona;

al completamento dell'opera manca l'appalto del tratto tra la rotonda della Cerca e Zelo;

per finanziare il completamento dell'opera mancano 57 milioni di euro;

l'opera in oggetto è opera necessaria per facilitare l'attuale viabilità ma, soprattutto, per evitare la congestione che l'immissione della Tangenziale est esterna sulla SS 415 rischierebbe di provocare in assenza del completamento della riqualificazione,

impegna il Governo a considerare la possibilità di completare la riqualificazione della SS 415 una opera necessaria e di garantire nel prossimo provvedimento utile, in rapporto con regione Lombardia o provincia di Milano, i finanziamenti necessari.

(*) Accolto dal Governo

G83.401

MORGONI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premessi che:

l'articolo 18 del decreto in esame detta norme in materia di manutenzione reti e territorio fondo piccoli Comuni;

il programma quadro settore forestale è uno strumento di programmazione nazionale fondamentale per la manutenzione del territorio, redatto ed approvato in conferenza Stato Regioni; i Piani forestali regionali sono conformi al programma quadro settore forestale e, di conseguenza, gli

interventi e le azioni di manutenzione del territorio previsti nei suddetti Piani dovrebbero essere immediatamente «cantierabili»;

il rischio idrogeologico, inteso come probabilità del verificarsi di una calamità naturale (alluvione, frana) dannosa per l'ambiente e per l'uomo, costituisce un importante fattore di limitazione dello sviluppo economico e sociale delle aree montane;

le interferenze causate dal dissesto idrogeologico, nelle aree montane, alle reti infrastrutturali, ai centri abitati, alle aree industriali ed artigianali, alle aree a vocazione agro-silvo-pastorale, determinano, infatti, maggiori costi di gestione delle infrastrutture e delle attività economiche, oltreché maggiori necessità di aiuti in termini finanziari da parte della pubblica amministrazione (specialmente nel settore agricolo e forestale) e limitazioni nella pianificazione territoriale;

si può affermare inoltre che il dissesto idrogeologico nelle aree montane costituisce un fattore dello spopolamento delle stesse aree non trascurabile e del conseguente invecchiamento della popolazione ivi residente;

altro fattore non meno incidente sul fenomeno dello spopolamento che colpisce le aree interne del territorio italiano è la mancanza di possibilità occupazionali per i residenti e, quindi, la difficoltà di gestione del terreno boschivo e di pascolo, lasciato così privo di adeguata manutenzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere l'occupazione delle aree interne realizzando interventi volti alla manutenzione del territorio la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e dall'articolo 1, punto V) delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed alle previsioni del programma quadro per il settore forestale (PQSF);

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a destinare risorse a progetti pilota per la manutenzione ordinaria del territorio montano ed appenninico classificato «boschivo ed a pascolo permanente (alpino, prealpino ed appenninico)», presentati da imprenditori agricoli per valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, operanti nello stesso territorio montano ed appenninico nazionale.

G83.401 (testo 2)

[MORGONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 18 del decreto in esame detta norme in materia di manutenzione reti e territorio fondo piccoli Comuni;

il programma quadro settore forestale è uno strumento di programmazione nazionale fondamentale per la manutenzione del territorio, redatto ed approvato in conferenza Stato Regioni; i Piani forestali regionali sono conformi al programma quadro settore forestale e, di conseguenza, gli interventi e le azioni di manutenzione del territorio previsti nei suddetti Piani dovrebbero essere immediatamente «cantierabili»;

il rischio idrogeologico, inteso come probabilità del verificarsi di una calamità naturale (alluvione, frana) dannosa per l'ambiente e per l'uomo, costituisce un importante fattore di limitazione dello sviluppo economico e sociale delle aree montane;

le interferenze causate dal dissesto idrogeologico, nelle aree montane, alle reti infrastrutturali, ai centri abitati, alle aree industriali ed artigianali, alle aree a vocazione agro-silvo-pastorale, determinano, infatti, maggiori costi di gestione delle infrastrutture e delle attività economiche, oltreché maggiori necessità di aiuti in termini finanziari da parte della pubblica amministrazione (specialmente nel settore agricolo e forestale) e limitazioni nella pianificazione territoriale;

si può affermare inoltre che il dissesto idrogeologico nelle aree montane costituisce un fattore dello spopolamento delle stesse aree non trascurabile e del conseguente invecchiamento della popolazione ivi residente;

altro fattore non meno incidente sul fenomeno dello spopolamento che colpisce le aree interne del territorio italiano è la mancanza di possibilità occupazionali per i residenti e, quindi, la difficoltà di gestione del terreno boschivo e di pascolo, lasciato così privo di adeguata manutenzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

sostenere l'occupazione delle aree interne realizzando interventi volti alla manutenzione del territorio la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e dall'articolo 1, punto V) delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed alle previsioni del programma quadro per il settore forestale (PQSF);

porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a destinare risorse a progetti pilota per la manutenzione ordinaria del territorio montano ed appenninico classificato «boschivo ed a pascolo permanente (alpino, prealpino ed appenninico)», presentati da imprenditori agricoli per valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, operanti nello stesso territorio montano ed appenninico nazionale.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 83
E ORDINI DEL GIORNO

83.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [BUEMI](#), [ERAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G83.0.1

All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Quando sussistono comprovate esigenze logistiche, con particolare riferimento ai carichi di lavoro e alle caratteristiche morfologiche dei territori interessati dalla soppressione degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e un sufficiente grado di presenza periferica, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati gli immobili di cui al comma 1 per un periodo anche superiore a cinque anni. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono a carico del bilancio della Regione».

G83.0.1 (già em. [83.0.1](#))

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [BUEMI](#), [ERAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 83.0.1.

(*) Accolto dal Governo

83.0.2

[BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [GRANAIOLA](#), [PANIZZA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G83.0.2

Dopo l'articolo, 83 aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: "dodici", è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2014».

G83.0.2 (già em. [83.0.2](#))

[BUEMI](#), [PANIZZA](#), [GRANAIOLO](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la razionalizzazione della cosiddetta «geografia giudiziaria» costituisce in realtà una questione dibattuta ormai da moltissimi anni, dal momento che il modello fino ad oggi in vigore appare superato e irrazionale per molte ragioni;

infatti, l'attuale ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie, in gran parte mutuata dagli ordinamenti preunitari, appare in primo luogo non del tutto omogenea tra le diverse parti del Paese in ragione dei criteri organizzativo-amministrativi adottati dai differenti governi prima dell'unificazione del Paese, e non tiene poi conto, da un lato, del fatto che il radicale mutamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione avvenuto negli ultimi 150 anni ha di fatto radicalmente cambiato il significato stesso delle nozioni di centro e di periferia e, dall'altro, delle notevoli modificazioni intervenute nella distribuzione della popolazione sul territorio a causa dei fenomeni dell'inurbamento e della migrazione interna;

negli ultimi anni l'irrazionalità dell'attuale modello si è manifestata in modo crescente e l'occasione di procedere finalmente ad una organica razionalizzazione della geografia giudiziaria è stata offerta dalla legge n. 148 del 2011;

nel merito, tuttavia, la riforma si presta, nelle modalità con le quali è stata attuata, a diverse criticità. In primo luogo vi è una completa pretermissione nel criterio di delega concernente la salvaguardia delle sedi giudiziarie situate in territori con elevata criminalità organizzata, sia con riferimento ai tribunali che alle sezioni distaccate. Analogamente disattesi sono stati i criteri che imponevano al legislatore delegato di tenere conto nella ridefinizione della geografia giudiziaria delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori;

vi è da considerare, inoltre, il mancato rispetto del criterio di delega che imponeva la previa rideterminazione delle piante organiche, la problematicità della revisione della geografia degli uffici giudiziari del giudice di pace e la facoltà riconosciuta ai comuni di garantire la sopravvivenza anche delle sedi sopprimende;

tenuto conto che:

lo stesso Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi Minori, ieri, 5 agosto, ha inoltrato al Ministro della Giustizia un'articolata nota nella quale ha evidenziato alcune tra le tantissime criticità che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come disposta dalla Legge 148 e dal Decreto legislativo delegato 155, sta generando già da mesi avviando al collasso il già agonizzante sistema giurisdizionale del Paese;

le osservazioni attengono sia ai risvolti economici degli accorpamenti sia alla efficienza degli Uffici. È stato affrontato anche il tema del destino che attende le strutture edilizie giudiziarie di numerosi sedi in corso di soppressione, strutture ancora nuovissime ed efficienti, costate ai contribuenti milioni e milioni;

la nota ha osservato che i costi delle notificazioni e delle esecuzioni aumenteranno, numeri alla mano, fino a 10 volte e questo non solo per Cittadini, Enti e Imprese ma anche per lo Stato sul quale, come noto, gravano le spese in questione, ex plurimis, nelle controversie di lavoro, nelle cause di divorzio, in quelle penali, nei procedimenti nei quali il patrocinio è assicurato e pagato dallo Stato;

la nota segnala, poi, al Ministro che la manovra è stata giudicata in termini estremamente

negativi dall'IRSi. G. Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, articolazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e che il recente rapporto dell'*Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, meglio conosciuta come O.C.S.E., affrontando l'esame della Giustizia civile, non ha nemmeno considerato l'argomento delle dimensioni e del numero degli Uffici giudiziari, con questo ritenendo lo del tutto ininfluenza;

non è mancato, inoltre, il richiamo alla recente decisione del Consiglio d'Europa che, se si è espresso in termini positivi in merito a « una » redistribuzione dei Tribunali sul territorio, nulla ha considerato in merito « alla » riforma in atto, pretendendo comunque che essa si avvalga del contributo di tutti i soggetti interessati, contributo che in Italia è mancato del tutto, perché non richiesto, anzi impedito;

le circostanze evidenziate hanno indotto a richiedere al Ministro di ritardare almeno di un anno l'avvio della revisione, sì da permettere una ampia riflessione indispensabile a consegnare al Paese una proficua riforma;

considerato che:

anche la recente approvazione, da parte della Commissione giustizia, del disegno di legge che prevede una proroga non costituisce in alcun modo un segnale sbagliato per il Paese, non trattandosi in nessun caso di una contro-riforma,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere e risolvere le numerose criticità evidenziate in premessa prima che la riforma di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, attuativo della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, produca appieno i propri effetti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 84 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VIII

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 84.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»;

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»;

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi

dell'articolo 5, comma 1-*bis*, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione»;

b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»;

c-*bis*) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo»;

d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I commi 1-*bis* e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;

e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;

f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»;

f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale»;

g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: «1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento»;

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-*bis*. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13»;

m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Spese processuali*). - 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese

sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «*4-bis*. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2»;

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-*ter*. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

84.1

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEEANO](#), [PETRAGLIA](#),
[BAROZZINO](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

84.2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

84.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#),
[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

84.4

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «condizione di procedibilità della domanda giudiziale con la seguente: «obbligatorio».

84.5

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «condominio, diritti reali, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi» con la seguente: «contratti».

84.6

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo la parola: «locazione» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle cause di risoluzione per morosità del conduttore».

84.7

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria».

84.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEEANO](#), [BAROZZINO](#),
[PETRAGLIA](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «da responsabilità medica e sanitaria e».

84.9

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «contratti assicurativi, bancari e finanziari».

84.10

[GAETTI](#)

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera b), primo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" inserire le seguenti: "risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti relativi a transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, contratti tra imprese e consumatori e tra imprese e pubblica amministrazione,";

2) sopprimere le parole: "assistite dall'avvocato";

b) alla lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole aggiunte: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza di un avvocato.";

c) sostituire la lettera m) con la seguente:

"m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"».

84.12

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «bancari e finanziari» aggiungere le seguenti: «, di valore non superiore ad euro 20.000».

84.13

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «e finanziari» aggiungere le seguenti: «, profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età».

84.14

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «è tenuto» inserire le seguenti: «assistito dall'avvocato, salvo il procedimento di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile».

84.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni, per le materie ivi regolate» aggiungere le seguenti: «ovvero il procedimento di conciliazione extragiudiziale previsto dall'articolo 322 del codice di procedura civile».

84.16

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) capoverso, sopprimere il secondo periodo.

84.17

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «La presente disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dell'anno è attivato, su iniziativa del Ministero della giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

84.18

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: «, o rilevata d'ufficio dal giudice».

84.19

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

84.20

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, i seguenti periodi: «All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore».

84.21

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. La parte che documenti di aver sostenuto spese, anche per assistenza legale, per l'attivazione e/o la partecipazione ad un tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio ha diritto di ottenere la condanna della parte soccombente nel futuro giudizio alla integrale rifusione delle spese suddette. Quanto dalla parte pagato a titolo di indennità di mediazione di cui al successivo articolo 17 comma 5-*bis* può, debitamente documentato al momento dell'iscrizione a molo della causa, dalla stessa essere detratto dall'importo dovuto per il contributo unificato.

84.22

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo periodo.

84.23

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere l) e n).

84.24

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto».

84.25

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#),
[BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

84.26

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 2, dopo la parola: "natura" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'imposta sul valore aggiunto"».

84.27

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 3, il numero: "50.000" è sostituito con il seguente: "100.000"».

84.28

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: «e 5-ter».

84.29

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «i cui importi si intendono raddoppiati».

84.30

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

84.31

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso comma 5-ter, sopprimere le parole: «all'esito del primo incontro».

84.32

[PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G84.32

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'atto di trasferimento di cui al primo comma dell'articolo 2556, c.c. (Libro quinto. Del lavoro - Titolo ottavo. Dell'azienda - Capo primo) può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.».

G84.32 (già em. 84.32)

[PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 84.32.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G84.400

[CASSON](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la semplificazione amministrativa, nelle forme previste all'art. 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, non deve comportare un rilassamento del livello di protezione dei lavoratori, né della popolazione o dell'ambiente, già raggiunti con la attuazione delle direttive comunitarie Seveso I e Seveso II e con la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare delle strutture di cui al Capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificate e integrate con il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 17 agosto 1982, n. 597, poiché ciò risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 129, 130 e 130R del Trattato di Roma e s.m.i.;

ciò deve valere in particolare per i rischi derivanti dalle attività produttive, con particolare riferimento alla sicurezza di quelle attrezzature che sono suscettibili di causare gravi incidenti e che in Italia sono sottoposte a verifica, dal 1927, per quanto riguarda gli apparecchi a pressione disciplinati con il regio decreto n. 824) e dal 1955, per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento ed altre attrezzature) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547;

tali attrezzature sono oggi sottoposte a verifica in forza dell'art. 2 del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982 convertito in legge 12 agosto 1982, n. 547, dell'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. e del Regolamento adottato con decreto del Ministero delle attività produttive 1° dicembre 2004 n. 329;

le suddette verifiche sono effettuate successivamente all'avvio delle attività produttive, che comportano l'impiego delle attrezzature in questione, e pertanto l'accorciamento del termine per la loro effettuazione inciderebbe sullo svolgimento delle medesime attività produttive assai meno di quanto invece inciderebbe la loro carenza o la loro effettuazione da parte di organismi che non abbiano la necessaria competenza scientifica e tecnologica;

una speciale competenza scientifica e tecnologica è necessaria per tali verifiche, in particolare per le prime verifiche, come è stato riconosciuto dal legislatore all'art. 4, comma 2, ultima parte, del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, che ha perciò disposto la integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

la qualificazione di tali prime verifiche si evince anche dal disposto dell'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove era previsto un termine per la loro effettuazione doppio rispetto a quello delle altre verifiche periodiche ed è ora modificato in un periodo comunque superiore dall'art. 32 comma 1 lett. f) del decreto-legge 27 giugno 2013, n. 69;

ciò in considerazione del fatto che la istruttoria tecnica condotta durante la prima verifica, che talora comporta la soluzione di specifiche problematiche scientifiche e tecnologiche, determina anche le prove tecniche da effettuare nel corso delle verifiche periodiche; di qui la attribuzione delle prime verifiche all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), oggi incorporato nell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e delle verifiche periodiche alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), trattasi infatti di una attività di prevenzione che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, Capo III, attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale, come confermato anche dall'art. 2 comma 1 del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, e dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

ciò considerato, poiché il decreto-legge 26 giugno 2013, n. 69, dispone all'art. 32, comma 1, lett. f), che le prime verifiche delle attrezzature pericolose debbano essere effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale nel termine abbreviato di 45 giorni, fermo restando il termine di 30 giorni per le verifiche periodiche, e tenuto presente il carattere surrogatorio dell'attività di prima verifica e verifica periodica attribuita dal legislatore ai soggetti privati autorizzati, anche in considerazione della

manca dei requisiti di superiore competenza già riconosciuta alle strutture dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Infortuni sul Lavoro, istituite ai sensi dell'art. 4, del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, ora incorporate nell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro,

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni iniziativa adeguata, per il potenziamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deputate alla effettuazione delle prime verifiche e delle verifiche periodiche previste dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei termini previsti dall'art. 32 comma lettera f) del decreto-legge 26 giugno 2013, n. 69, con estensione dell'autonomia prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 12 agosto 1982, n. 587, alle strutture medesime e cioè:

1) ai dipartimenti deputati del soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, incorporati dall'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro a seguito del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2013;

2) ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali come previsti dall'art. 7-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto disposto dall'art. 7-ter, comma 1, lettera c), ovvero

3) alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente nelle Regioni in cui la competenza di cui al richiamato art. 7-ter, comma 1, lettera c), dello stesso decreto è stata loro attribuita con legge regionale.

Senza oneri aggiuntivi di spesa dello Stato e attraverso la redistribuzione delle risorse dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, prevedendo un impegno dello stesso ente in misura non inferiore a quella già prevista, a carico dall'Istituto e in favore del soppresso Ente Nazionale Prevenzione Infortuni dall'art. 3, comma 2, della legge 1° dicembre 1952, n. 2390, in favore delle strutture di cui ai precedenti numeri 1-3;

b) a riformare i criteri previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, per l'abilitazione dei soggetti i cui all'art. 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 71, prevedendo che la qualificazione sia legata alla collaborazione effettiva di professionisti esperti, quale può essere accertata da un rapporto di lavoro dipendente o equiparato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il soggetto abilitato e il professionista esperto, la cui esperienza è addotta come ragione della qualificazione del soggetto;

c) a rivedere tutte le abilitazioni rilasciate ai soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 71, previo accertamento del requisito di cui alla precedente lettera b), revocando l'abilitazione in carenza di tale requisito.

G84.400 (testo 2)

[CASSON](#)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

la semplificazione amministrativa, nelle forme previste all'art. 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, non deve comportare un rilassamento del livello di protezione dei lavoratori, né della popolazione o dell'ambiente, già raggiunti con la attuazione delle direttive comunitarie Seveso I e Seveso II e con la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare delle strutture di cui al Capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificate e integrate con il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 17 agosto 1982, n. 597, poiché ciò risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 129, 130 e 130R del Trattato di Roma e s.m.i.;

ciò deve valere in particolare per i rischi derivanti dalle attività produttive, con particolare riferimento alla sicurezza di quelle attrezzature che sono suscettibili di causare gravi incidenti e che in Italia sono sottoposte a verifica, dal 1927, per quanto riguarda gli apparecchi a pressione disciplinati con il regio decreto n. 824) e dal 1955, per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento ed altre

attrezzature) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547;

tali attrezzature sono oggi sottoposte a verifica in forza dell'art. 2 del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982 convertito in legge 12 agosto 1982, n. 547, dell'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. e del Regolamento adottato con decreto del Ministero delle attività produttive 1° dicembre 2004 n. 329;

le suddette verifiche sono effettuate successivamente all'avvio delle attività produttive, che comportano l'impiego delle attrezzature in questione, e pertanto l'accorciamento del termine per la loro effettuazione inciderebbe sullo svolgimento delle medesime attività produttive assai meno di quanto invece inciderebbe la loro carenza o la loro effettuazione da parte di organismi che non abbiano la necessaria competenza scientifica e tecnologica;

una speciale competenza scientifica e tecnologica è necessaria per tali verifiche, in particolare per le prime verifiche, come è stato riconosciuto dal legislatore all'art. 4, comma 2, ultima parte, del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, che ha perciò disposto la integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

la qualificazione di tali prime verifiche si evince anche dal disposto dell'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove era previsto un termine per la loro effettuazione doppio rispetto a quello delle altre verifiche periodiche ed è ora modificato in un periodo comunque superiore dall'art. 32 comma 1 lett. f) del decreto-legge 27 giugno 2013, n. 69;

ciò in considerazione del fatto che la istruttoria tecnica condotta durante la prima verifica, che talora comporta la soluzione di specifiche problematiche scientifiche e tecnologiche, determina anche le prove tecniche da effettuare nel corso delle verifiche periodiche; di qui la attribuzione delle prime verifiche all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), oggi incorporato nell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e delle verifiche periodiche alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), trattasi infatti di una attività di prevenzione che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, Capo III, attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale, come confermato anche dall'art. 2 comma 1 del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, e dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

ciò considerato, poiché il decreto-legge 26 giugno 2013, n. 69, dispone all'art. 32, comma 1, lett. f), che le prime verifiche delle attrezzature pericolose debbano essere effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale nel termine abbreviato di 45 giorni, fermo restando il termine di 30 giorni per le verifiche periodiche, e tenuto presente il carattere surrogatorio dell'attività di prima verifica e verifica periodica attribuita dal legislatore ai soggetti privati autorizzati, anche in considerazione della mancanza dei requisiti di superiore competenza già riconosciuta alle strutture dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Infortuni sul Lavoro, istituite ai sensi dell'art. 4, del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, ora incorporate nell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) adottare ogni iniziativa adeguata, per il potenziamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deputate alla effettuazione delle prime verifiche e delle verifiche periodiche previste dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei termini previsti dall'art. 32 comma lettera f) del decreto-legge 26 giugno 2013, n. 69, con estensione dell'autonomia prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 12 agosto 1982, n. 587, alle strutture medesime e cioè:

1) ai dipartimenti deputati del soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, incorporati dall'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro a seguito del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2013;

2) ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali come previsti dall'art. 7-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto disposto dall'art. 7-ter, comma 1, lettera c), ovvero

3) alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente nelle Regioni in cui la competenza

di cui al richiamato art. 7-ter, comma 1, lettera c), dello stesso decreto è stata loro attribuita con legge regionale.

Senza oneri aggiuntivi di spesa dello Stato e attraverso la redistribuzione delle risorse dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, prevedendo un impegno dello stesso ente in misura non inferiore a quella già prevista, a carico dall'Istituto e in favore del soppresso Ente Nazionale Prevenzione Infortuni dall'art. 3, comma 2, della legge 1° dicembre 1952, n. 2390, in favore delle strutture di cui ai precedenti numeri 1-3;

b) riformare i criteri previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, per l'abilitazione dei soggetti i cui all'art. 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 71, prevedendo che la qualificazione sia legata alla collaborazione effettiva di professionisti esperti, quale può essere accertata da un rapporto di lavoro dipendente o equiparato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il soggetto abilitato e il professionista esperto, la cui esperienza è adottata come ragione della qualificazione del soggetto;

c) rivedere tutte le abilitazioni rilasciate ai soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 71, previo accertamento del requisito di cui alla precedente lettera b), revocando l'abilitazione in carenza di tale requisito.

G84.401

[SPILABOTTE](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974),

premesso che:

il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 6 dell'articolo 12 disponeva che le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, fossero perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE;

al comma 6-bis dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge si prevede che la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate da apposito decreto;

con il successivo decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, il comma 1, lettera b), dell'articolo 17 ha modificato il contenuto del comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, siano perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel fascicolo sanitario elettronico (FSB), ma consentendo l'utilizzo dei documenti clinici presenti nel FSB;

considerato che:

con le ultime modifiche apportate dal decreto-legge n. 69 del 2013 non risulterebbe, pertanto, tutelata la garanzia di *privacy* del cittadino in quanto i dati identificativi contenuti nel FSB, pur essendo oscurati, consentono comunque di risalire tramite l'utilizzo dei documenti clinici a chi era ricoverato in una data struttura e in un dato periodo con possibili conflittualità ed assunzioni di responsabilità per i medici del Servizio Sanitario Nazionale;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad adottare, al fine di garantire la *privacy* dei cittadini, apposite misure che prevedano la

possibilità consultazione del FSE per le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, escludendo l'utilizzo, da parte dei soggetti incaricati alla consultazione, dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSB.

G84.401 (testo 2)

[SPILABOTTE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974),

premesso che:

il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 6 dell'articolo 12 disponeva che le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, fossero perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE;

al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge si prevede che la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate da apposito decreto;

con il successivo decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 17 ha modificato il contenuto del comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, siano perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel fascicolo sanitario elettronico (FSB), ma consentendo l'utilizzo dei documenti clinici presenti nel FSB;

considerato che:

con le ultime modifiche apportate dal decreto-legge n. 69 del 2013 non risulterebbe, pertanto, tutelata la garanzia di *privacy* del cittadino in quanto i dati identificativi contenuti nel FSB, pur essendo oscurati, consentono comunque di risalire tramite l'utilizzo dei documenti clinici a chi era ricoverato in una data struttura e in un dato periodo con possibili conflittualità ed assunzioni di responsabilità per i medici del Servizio Sanitario Nazionale;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità dell'adozione, al fine di garantire la *privacy* dei cittadini, di apposite misure che prevedano la possibilità consultazione del FSE per le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, escludendo l'utilizzo, da parte dei soggetti incaricati alla consultazione, dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSB.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 84

84.0.1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 84**, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Norme di interpretazione autentica degli articoli 8 e 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41)

1. all'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401" deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.

2. all'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive" deve intendersi "che il divieto posto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna".

3. all'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007, n. 41, per "soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401" deve intendersi "che tali provvedimenti debbano essere in atto.

4. all'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive" deve intendersi "che il divieto posto alle società organizzatrici il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna".».

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 84-BIS

01.84-bis

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Prima dell'articolo 84-bis, premettere il seguente:

«Art. 0.84-bis.

(Modifiche all'articolo 559 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 559 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa Il sono sostituite dalle seguenti: "nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni pe l'attuazione del codice di procedura civile";

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nominando custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per t'attuazione del codice di procedura civile";

c) al comma 4, le parole: "la persona incaricata delle dette operazioni o" sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: "altro soggetto" sono inserite le seguenti: "il professionista incaricato delle operazioni di vendita o altro soggetto se non disponibile il delegato"».

ARTICOLO 84-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 84-bis.

(Modifica all'articolo 2643 del codice civile)

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

EMENDAMENTO

84-bis.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

All'articolo 84-bis, capoverso «Art. 2643 del codice civile», la lettera 12-bis), è soppressa.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 84-BIS

84-bis.0.1000 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 84-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 84-ter.

(Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi"».

84-bis.0.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 84-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 84-ter.

(Modifiche ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "ventiquattro".
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "ventiquattro"».

84-bis.0.200

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 84-bis**, inserire il seguente:

«Art. 84-ter.

(Modifiche ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156)

1. Al fine di evitare le criticità conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, il Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell'interno, è delegato ad adottare, con proprio provvedimento, un decreto finalizzato a posticipare i termini previsti nei suddetti decreti legislativi.».

ARTICOLO 85 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 85.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ORDINI DEL GIORNO

G85.400

[ALBANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974),

premesso che:

la legge 296/2006 ha modificato il calcolo per il canone dei beni pertinenziali del Demanio Marittimo, intendendosi come tali quei beni immobili posti su area demaniale di difficile rimozione;

il nuovo sistema prevede che il canone sia determinato utilizzando i valori commerciali degli immobili estrapolati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare moltiplicato per un coefficiente fisso e la metratura effettiva della bene in questione;

tale tipologia ha determinato aumenti esorbitanti del canone non gestibile, dal punto di vista economico e finanziario dagli operatori del settore;

il TAR di Bologna aveva negato la sospensione cautelare degli atti impugnati concessi poi, invece, dal Consiglio di Stato e nel merito, pochi giorni fa il TAR di Bologna ha definitivamente respinto i ricorsi di modo che gli operatori dovranno necessariamente appellare le sentenze al Consiglio di Stato;

i suddetti aumenti insieme ai cinque anni di arretrati hanno fatto maturare una situazione debitoria abnorme che condanna gli operatori al sicuro fallimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, provvedimenti tesi a rivedere i valori dei canoni e della normativa esistente, nonché, nelle more, a sospendere per l'anno in corso i pagamenti riferiti alla situazione debitoria in essere.

(*) Accolto dal Governo

G85.401

[PUPPATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

la ritenuta d'acconto del 4% sulle prestazioni e servizi prestati al condominio da ditte individuali e società introdotta dalla legge finanziaria 2007, sta creando enormi problemi nel lavoro di moltissimi studi di Amministrazioni Condominiali;

nel prevedere tale obbligo a partire dal 2007, il legislatore non ha tenuto conto dell'enorme mole di lavoro, il pesante dispendio di risorse ed il costo sociale eccessivo che tale normativa comporta, pur trattandosi nella maggioranza dei casi importi di natura irrisoria;

su proposta delle associazioni di categoria il Ministro dell'economia aveva presentato una proposta di modifica della disposizione - poi decaduta a causa della successiva crisi di governo - che consisteva nel sospendere l'obbligo di versamento delle ritenute d'acconto 4% sino al raggiungimento dell'importo minimo di euro 200,00 per singolo fornitore oppure in un'unica soluzione a fine anno, con effetto dall'1 gennaio 2007;

considerato che:

sarebbe stato utile alzare quell'importo almeno fino alla cifra di 500 euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile una revisione di tali disposizioni normative al fine di semplificare e sburocratizzare il settore.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 85

85.0.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 85**, aggiungere il seguente:

«Art. 85-*bis*.

1. Per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni "nuovo codice della strada", non può essere richiesto alcun tipo di contributo unificato o marca da bollo o altro tributo o imposta comunque denominata. Ogni norma incompatibile con la presente disposizione si intende abrogata».

85.0.200

[LANZILLOTTA](#), [MARINO LUIGI](#), [D'ONGHIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 85**, inserire il seguente:

«Art. 85-*bis*.

1. Ove le norme del presente decreto non stabiliscano termini più brevi, i decreti interministeriali alla cui adozione è subordinata l'esecuzione delle norme in esso contenute sono adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora tale termine sia trascorso senza che sia stato adottato il provvedimento, provvede l'amministrazione titolare della competenza prescindendo dal concerto degli altri Ministeri. Ove il provvedimento attuativo sia di competenza di una singola amministrazione, decorso il suddetto termine di 60 giorni, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri esercitando i poteri sostitutivi».

ARTICOLO 86 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 86.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
disegno di legge n. 974:

sull'emendamento 52.200 il senatore Puglia avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 56-ter.0.1000 la senatrice Favero avrebbe voluto votare a favore; sugli emendamenti 58.15 e 59-*bis*.4 il senatore Carraro avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 58.0.2 la senatrice Fattori avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 73.24 (prima parte) sostanzialmente identico all'emendamento 73.25 la senatrice De Monte avrebbe voluto votare contro; sull'ordine del giorno G83.104 il senatore Endrizzi avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 84-*bis*.0.1000 il senatore Castaldi avrebbe voluto votare a favore.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cardillo, Ciampi, De Poli, Divina, Filippi, Gentile, Guerra, Latorre, Pinotti, Stucchi, Turano, Vicari e Viceconte.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1° agosto 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le

determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani S.p.A., per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 59). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - Porti di Roma e del Lazio, per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 60). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

della SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero - per gli esercizi dal 2009 al 2011 (*Doc. XV*, n. 61). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INdAM), per gli esercizi 2010 e 2011 (*Doc. XV*, n. 62). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

dell'EXPO 2015 S.p.A., per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc. XV*, n. 63). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - con lettera in data 26 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2013/G con la quale è stata approvata la relazione concernente "Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (capitoli 7261 e 7274 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 103).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Sollo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00302 della senatrice Puglisi ed altri.

La senatrice Spilabotte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00305 della senatrice Rita Ghedini ed altri.

Interrogazioni

RUVOLO - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:

la 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha avviato l'esame dei disegni di legge n. 137 e n. 139 in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sui quali l'interrogante è relatore;

nell'ambito dell'esame in sede referente dei citati disegni di legge, si è svolta, tra l'altro, l'audizione del SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura;

tale organismo è stato costituito quale società a capitale misto pubblico- privato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito con legge n. 231 del 2005, da parte di AGEA con partecipazione pubblica maggioritaria, nel limite massimo dello stanziamento ivi indicato e nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio di AGEA, per l'affidamento della gestione e dello sviluppo del SIAN (il Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

la scelta del socio privato è avvenuta mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, con la previsione che essa avvenisse senza produrre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

attualmente la società SIN è costituita dal socio pubblico AGEA che detiene il 51 per cento del capitale sociale e dai soci privati costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese Almagiva, con quote attribuite che vanno dal 20,02 per cento di Almagiva allo 0,9 per cento di Agrifuturo;

AGEA quale ente pubblico non economico vigilato dal Ministero, detiene quindi una quota maggioritaria nella società SIN;

ricordato che AGEA svolge compiti di organismo pagatore per l'erogazione di aiuti e interventi

previsti dalla normativa dell'Unione europea e cura in generale la gestione degli aiuti comunitari e dei programmi di promozione non affidati dalla normativa comunitaria ad altri organismi. Per l'esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici l'AGEA si avvale di servizi del SIAN la cui conduzione ed evoluzione è affidata a SIN oltre che ad AGECONTROL;

ricordato altresì che:

il *management* di SIN è stato recentemente ridefinito quanto alla presidenza e all'amministratore delegato;

è opportuno che l'interrogante, la Commissione agricoltura e in generale il Parlamento abbia contezza dell'assetto gestionale delle società vigilate dal Ministero delle politiche agricole direttamente e indirettamente, dei criteri di nomina dei vertici amministrativi e del relativo trattamento economico; occorre un monitoraggio dell'entità degli stanziamenti economici attribuiti a SIN e dell'utilizzo degli stessi,

si chiede di sapere:

quale sia lo stanziamento complessivo spettante a SIN e l'entità degli ultimi bilanci approvati;

quali siano i costi della struttura, quanto ad apparato dirigenziale, numero di dipendenti, infrastrutture disponibili, costi di funzionamento e spese indotte;

quale attività SIN abbia in corso di svolgimento e che tipo di contratti abbia stipulato con il *management* e per l'attuazione dei compiti istituzionali, con specifico riferimento anche alla data di sottoscrizione e alla durata degli stessi, oltre che all'utilizzo di infrastrutture tecniche per le attività svolte.

(3-00310)

[FAVERO](#), [LEPRI](#), [CHITI](#), [ESPOSITO Stefano](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [BORIOLI](#), [FERRARA Elena](#), [DEL BARBA](#), [FISSORE](#), [FABBRI](#), [BIANCO](#), [ZANONI](#), [MANASSERO](#), [D'ADDA](#), [MARINO Mauro Maria](#), [SUSTA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

fin dall'inizio del passaggio alla televisione digitale terrestre in Piemonte, vi sono state diverse difficoltà di ricezione, in particolare, dei canali Rai, causando un disservizio tra i cittadini, regolarmente paganti del canone;

nel corso degli anni, numerose sono state le richieste d'intervento da parte delle amministrazioni locali, cui sono succedute le rassicurazioni degli organismi competenti, in prima istanza la Rai e lo stesso Ministero dello sviluppo economico, che non hanno però portato ad una definitiva soluzione dei problemi di ricezione, che sono diventati continui ed estenuanti;

considerato che:

il 5 luglio 2013, dopo aver raccolto alcune segnalazioni e lamentele da parte di numerose persone residenti in vari centri piemontesi settentrionali che non ricevevano il segnale dei canali Rai, la presidenza del Consiglio regionale del Piemonte è dovuta nuovamente intervenire scrivendo una lettera al Ministro dello sviluppo economico e al presidente della Rai, per evidenziare con decisione questo problema e nel contempo ha richiesto la convocazione del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni;

nella risposta alla lettera da parte del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, si riconoscono e si confermano problematiche di carattere tecnico legate ad interferenze provocate da una sovrapposizione dei segnali Rai e di un'altra emittente a diffusione locale che convergono sullo stesso canale. In alcune zone, per stessa ammissione del Ministero, le interferenze disturbano la corretta ricezione del *multiplex* 1 Rai fino alla collinare torinese, con grave nocumento per aree significative del Piemonte orientale della ricezione dei contenuti di informazione regionale prodotti dal TGR Piemonte. Ciò genera una parziale perdita dei soli contenuti regionali piemontesi. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Rai stanno cercando di ridefinire una nuova pianificazione delle frequenze;

rilevato inoltre che:

da notizie sui giornali e rassegna stampa, si apprende che i numerosi problemi di ricezione hanno interessato anche il territorio biellese;

nel dicembre 2012, numerose interferenze, segnalate tra la Lombardia e il Piemonte, Biella compresa, dovute all'accensione di alcuni trasmettitori, tra cui quello situato ad Oropa, dell'emittente locale Telecupole, cui era stata assegnata dal Ministero dello sviluppo economico la frequenza UHF 23, già occupata dal servizio pubblico in Lombardia, hanno creato inevitabili disturbi alle reti Rai1, Rai2 e Rai3;

l'interruzione delle trasmissioni da parte di Telecupole, dal trasmettitore del monte Giarolo, non ha purtroppo migliorato la situazione, per Biella e provincia, dato che Telecupole continua a trasmettere da Oropa sulla frequenza UHF 23, interferendo ancora i canali Rai irradiati dal trasmettitore di monte Penice;

gli utenti del Piemonte dovrebbero vedere i canali Rai sulla frequenza UHF 22, che però fin dallo *switch-off* del 2010 è stata assegnata anche a Telelibertà, che con le sue trasmissioni disturba il segnale Rai;

secondo i dati Istat del 2012, la popolazione *over* 70 residente nella provincia di Biella è pari al 20 per cento della popolazione locale;

per tali soggetti, il notiziario nazionale e soprattutto locale, attraverso il TGR Piemonte, visibile sulla frequenza UHF 22 e con un forte seguito di ascolti, rappresenta un importante veicolo d'informazione, che rischia di venire meno a causa delle difficoltà riscontrate a ricevere il segnale;

come già il Consiglio regionale del Piemonte, anche l'amministrazione provinciale biellese, dopo lo *switch-off* del 2010 e fin dagli inizi del 2011, si è periodicamente impegnata a segnalare la cattiva ricezione del digitale terrestre, sollecitando una rapida soluzione da parte dei soggetti competenti;

in una interrogazione presentata al Consiglio comunale di Biella, il 20 gennaio 2012, a prima firma del consigliere comunale Sergio Leone, parimenti si constata che le interruzioni di ricezione del segnale Rai «si concentrano nella fascia oraria che dalle ore 19 si protraggono talvolta sino a sera inoltrata negando al titolare dell'apparecchio televisivo il diritto all'informazione, ai programmi culturali e a quelli di intrattenimento per i quali si è pagato anticipatamente il canone» e si chiede al Sindaco ed all'Assessore competente «quali azioni intendono programmare per ottenere e divulgare impegni da parte dell'azienda Rai che ristabiliscano la normalità nella ricezione integrale dei programmi previsti dal palinsesto»;

considerato infine che:

anche in seguito ad eventi atmosferici di particolare intensità, si registrano disturbi al segnale radiotelevisivo nel territorio biellese;

il forte temporale dello scorso 29 luglio 2013 ha danneggiato diversi ripetitori, tra cui quelli ad Oropa, di molte emittenti, compresa la Rai, in tutto il Piemonte. I danni sono stati in parte riparati, anche se il segnale Rai in alcune zone per giorni è risultato disturbato;

ciò non ha fatto altro che evidenziare come i problemi di ricezione del digitale terrestre, che creano sconcerto e frustrazione per i cittadini, non sono ancora stati risolti da chi dovrebbe essere competente a farlo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di propria competenza intenda mettere in campo per risolvere in maniera definitiva i problemi di ricezione dei canali Rai, che ledono la serietà e credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo e creano disagi ai cittadini piemontesi, in particolare biellesi, che hanno pagato regolarmente il canone.

(3-00311)

[GRANAIOLA](#), [GATTI](#), [SANTINI](#), [ICHINO](#), [FAVERO](#), [ANGIONI](#), [MARCUCCI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [MATTESINI](#), [DE BIASI](#), [LEPRI](#), [COLLINA](#), [MINEO](#), [SPILABOTTE](#), [SOLLO](#), [D'ADDA](#), [MUSSOLINI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [FUCKSIA](#), [BOTTICI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:

nel lontano 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri di procedura di mobilità intercompartimentale;

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «Il docente è collocato nei ruoli Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso Inps»;

al momento del transito all'Inps ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

nella voce «assegno *ad personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare Inps di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998;

infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'Inps era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'Inps ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuale di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, l'Inps ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'Inps, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato;

pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di partenza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendosi equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'Inps l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e pertanto l'esclusione dal cosiddetto «riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il precedente Ministero. L'Inps è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile con obbligo di restituire le somme confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'Inps delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dell'Inps stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'Inps in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un Fondo appositamente costituito presso l'Inps;

in questi 14 anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'Inps dando luogo, nello stesso

ente, alle situazioni economiche più disparate;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2011, n. 108/10 ha considerato un inammissibile «peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998;

ove si consideri che in altre procedure di mobilità intercompartimentale (si vedano i casi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) il riassorbimento dell'assegno *ad personam* non ha interessato la RIA, è evidente che si è profilata una disparità di trattamento economico tra lavoratori sia all'interno dell'Inps sia in ambito interaziendale che non può trovare giustificazione e che richiede al Legislatore una parola certa, onde evitare l'impegno oneroso di una soluzione legale;

per porre fine a questa interminabile vicenda, è necessario rendere esplicito, una volta per tutte, ciò che avrebbe già dovuto essere chiaro sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998;

in una nota del 24 febbraio 2012 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Inps stesso definisce la situazione venutasi a creare «un'ingiusta discriminazione tra il personale ex docente ed il restante personale ugualmente transitato in Inps da altri comparti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dall'stipendio tabellare,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per porre rimedio a una situazione ingiusta creatasi nei confronti degli ex insegnanti;

se ritengano opportuno procedere, al fine di risolvere l'annoso problema, a un'interpretazione autentica della disciplina inerente al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Inps di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998.

(3-00312)

[DLGIORG, TOCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per l'anno 2012, aveva già determinato una drastica decurtazione del contributo di funzionamento per i consorzi interuniversitari di ricerca, pari al 34 per cento rispetto a quanto destinato nell'anno 2011 (da 4,560 milioni a 3 milioni di euro) e tale importo è corrisposto alla somma messa a bando per il cofinanziamento di progetti competitivi dei consorzi interuniversitari di ricerca indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale 31 luglio 2012, n. 238;

il decreto ministeriale del 18 marzo 2013, concernente il FFO per l'anno 2013, emanato dal Ministro *pro tempore*, quando si erano già svolte nuove elezioni politiche e stava per essere varato il nuovo Governo, ha eliminato immotivatamente la voce di contributo per i consorzi interuniversitari di ricerca nel 2013, interrompendo l'azione ministeriale di sostegno, iniziata oltre 15 anni fa, per il riconosciuto servizio pubblico svolto;

considerato che:

tale decisione, ad avviso degli interroganti, mortifica la consolidata esperienza di reti nazionali di ricerca costituite dai consorzi interuniversitari per ricerche tematiche (scienza e tecnologia dei materiali, telecomunicazioni, scienze del mare, biotecnologie, informatica, neuroscienze, fisica della materia, scienze della vita, ed altri), la quale non solo non dovrebbe essere indebolita, bensì rafforzata, come sollecitato da tutti i documenti tecnici europei e nazionali (nella medesima direzione verso cui ha

operato, peraltro, il Ministero con l'istituzione, nel 2012, dei Cluster tecnologici nazionali per le principali aree tematiche del Paese);

l'eliminazione del contributo di funzionamento per i consorzi interuniversitari di ricerca determinerà irreversibili ed evidenti discontinuità nelle attività dei consorzi di ricerca sul reperimento di risorse economiche a livello europeo per la ricerca, sulle azioni di supporto alla formazione dei giovani ricercatori per l'università attraverso borse di dottorato e assegni di ricerca, sull'implementazione e la gestione di grandi infrastrutture di ricerca di riconosciuta eccellenza internazionale e infine sull'impatto occupazionale con relativa perdita di competenze professionali di alto profilo;

i consorzi di ricerca pesano molto limitatamente sull'erario, visto che il contributo del 2012 per il funzionamento dei consorzi, nel FFO per l'università, corrispondeva a 3 milioni di euro, mentre i consorzi riescono ad attrarre fondi per ricerca (in buona parte da programmi europei e da privati) per oltre 20 volte tanto, sostenendo centinaia di giovani ricercatori e decine di dipendenti che, con questa decisione del Governo, molto probabilmente, saranno in gran parte licenziati (infatti, una ricognizione rileva che i consorzi interuniversitari di ricerca tematica più attivi del Paese hanno sviluppato, nel 2011, attività per circa 68 milioni di euro, con 85 unità di personale specializzato a tempo indeterminato, e più di 1.200 contratti, di durata superiore ai 6 mesi, per giovani ricercatori);

visto che:

il 9 aprile 2013 una rappresentanza dei consorzi interuniversitari di ricerca tematica ha avuto un incontro con un'autorevole rappresentanza del Ministero nel corso del quale le considerazioni sul ruolo dei consorzi sono state ampiamente discusse e si è sottolineata l'opportunità di avviare un "tavolo di lavoro", al fine di esaminare possibili future azioni a sostegno dei consorzi, che sia composto dai direttori generali del Ministero, dai rappresentanti dei consorzi interuniversitari, da un rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane, da uno dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca e da un rappresentante del Consiglio universitario nazionale;

nelle dichiarazioni programmatiche del Governo in carica e in quelle del Ministro in indirizzo alle Camere emerge che una delle vere priorità del Paese è costituita dall'università e dalla ricerca, settore la cui dotazione finanziaria non deve subire tagli, e risulta grave che lo stesso Governo accetti che venga eliminata una voce di spesa per uno dei pochi volani esistenti per l'attrazione di fondi europei per la ricerca;

l'eliminazione della voce di spesa a favore dei consorzi interuniversitari non permette di intervenire anche con misure migliorative e di indirizzo (ad esempio: risorse incentivanti per azioni di razionalizzazione e/o di accorpamento di consorzi in settori affini) e annulla il valore delle motivazioni che hanno indotto i consorzi interuniversitari di ricerca a sottoporsi volontariamente ed onerosamente al processo di valutazione dell'ANVUR VQR 2004-2010, peraltro con ragguardevoli risultati comparativi recentemente pubblicizzati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi al fine di definire le modalità per un maggiore riconoscimento del ruolo istituzionale dei consorzi interuniversitari nel "sistema università e ricerca" del Paese, a cominciare dal riconoscimento formale da parte del Ministero delle quote di fondi per ricerca gestiti dai consorzi per ogni ateneo;

quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire un contributo ministeriale alle spese di funzionamento dei consorzi interuniversitari fin dall'anno in corso 2013, almeno pari a quello erogato per l'anno 2012, sulla base dei risultati dello specifico bando ministeriale per progetti competitivi;

se non intenda intervenire con atti di competenza per garantire un contributo finanziario annuale ai consorzi interuniversitari di ricerca che risultino meritevoli, o nell'ambito dell'intervento di ripristino dei 300 milioni di euro per FFO del 2013 (già richiesto dal Ministro al Parlamento) o almeno nella prossima legge di stabilità finanziaria per il 2014, prevedendo il contributo di 3 milioni di euro annui, con proiezione programmatica, per ciascun anno del prossimo triennio 2014-2016.

(3-00313)

[SCILIPOTI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e per gli affari europei* -

Premesso che:

la produzione degli organismi geneticamente modificati (OGM) si fonda sull'utilizzo del patrimonio genetico di organismi di specie diverse tra loro;

il rilascio nell'ambiente di OGM potrebbe rappresentare un grave rischio sia per la salute dell'uomo e degli animali che si alimentano con questi OGM o prodotti da essi derivati, come farine eccetera, nonché contaminerebbe l'ambiente;

un elenco di potenziali rischi da tenere in considerazione, prima di diffondere nell'ambiente un OGM, è stato stilato dall'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e comprende: rischi ambientali relativi a cambiamenti nell'interazione tra pianta modificata e ambiente biotico, tra cui persistenza e invasività, induzione di resistenza negli insetti infestanti cui le piante sono resistenti, interazioni con organismi *non target* (ad esempio, effetti su api e altri insetti non infestanti, con conseguenze sulla biodiversità); possibili rischi per la salute umana o animale, tra cui effetti tossicologici causati da proteine sintetizzate dai geni inseriti, o tossicità di costituenti diversi dalle proteine, allergenicità, cambiamenti nel valore nutritivo e trasferimento di resistenza agli antibiotici (anche se questa possibilità è già di per sé remota);

dai dati pubblicati dall'Istat, emerge che il settore agroalimentare, in generale il *made in Italy* alimentare, rappresenta un grande volano per superare la crisi economica ed occupazionale, soprattutto grazie al vino, all'ortofrutta, alla pasta e all'olio di oliva, che sono i componenti base della dieta mediterranea e sono anche i prodotti di punta dell'agroalimentare italiano sul fronte dell'*export*;

la dieta mediterranea (il termine è stato coniato dallo studioso americano Ancel Keys) svolge un ruolo fondamentale nella longevità e nella qualità della vita. Studi epidemiologici hanno evidenziato che chi segue un'alimentazione mediterranea in media è molto meno colpito da patologie degenerative, cardiovascolari contribuendo alla diminuzione del tasso di mortalità della coronaropatia (malattia coronarica) del 50 per cento; nonostante sia una dieta mediamente ricca di grassi incide positivamente sui livelli di colesterolo nel sangue e sulla glicemia, nonché nella stimolazione del reflusso della bile. Oltre a rappresentare un'effettiva prevenzione contro le malattie cardiovascolari lo sarebbe, come emerge da studi scientifici a lunga durata, anche per le patologie tumorali grazie all'elevato contenuto in fosfolipidi del pesce, degli acidi monoinsaturi dell'olio d'oliva (che ne rallentano la progressione oncologica), delle fibre e delle vitamine di frutta e verdura e per la scarsità di utilizzo di prodotti affumicati;

il 16 novembre 2010, l'Unesco ha incluso la dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità;

l'OMS e la FAO riconoscono tale modello alimentare salutare, sostenibile e di qualità e ne "La dichiarazione internazionale sulla dieta mediterranea", inserita nella dichiarazione sui "Diritti alimentari dell'uomo" promossa a Barcellona dalla FAO, si conferma, alla luce delle conoscenze attuali delle scienze che studiano le risorse naturali, il carattere sostenibile, dal punto di vista sia ambientale che agricolo, dei sistemi di coltivazione tradizionali del bacino mediterraneo;

la dieta mediterranea tradizionale possiede peculiarità storiche e culturali specifiche che devono essere preservate per il loro valore intrinseco, per le generazioni future, con la stessa enfasi con la quale si difendono gli aspetti del patrimonio culturale e artistico;

riferendosi alla dieta mediterranea non si allude soltanto allo stile di vita o ai benefici salutistici che apporta ma anche ai componenti biochimici degli alimenti che possono contribuire al migliore stato di benessere e sono reperibili in Italia ed in particolare nelle regioni meridionali come la Calabria, la Sicilia e la Puglia;

in Italia il rischio reale per l'agricoltura esiste poiché è un settore minacciato dal fantasma della dipendenza da multinazionali, a causa dell'introduzione, nel nostro territorio, di sementi manipolate geneticamente, per quanto concerne i mangimi degli animali;

nel 2011 l'*export* agroalimentare aveva toccato, per la prima volta nella storia, i 30 miliardi di

fatturato, con una crescita in valore del 9 per cento rispetto al 2010. Nel 2012 sono stati toccati i 31 miliardi di euro, con un aumento del 2 per cento rispetto al 2011. E il 2013, secondo i dati relativi ai primi mesi dell'anno, parte con un ulteriore balzo in avanti. I dati segnalano una crescita generale dell'*export* (soprattutto verso i mercati extra Unione europea) e un tasso di crescita del settore alimentare che è più che doppio rispetto al tasso di crescita medio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare, ciascuno per la propria competenza, opportune iniziative volte a: sostenere e sviluppare il settore agroalimentare che è il grande volano per superare la crisi economica, tutelando la specificità e la genuinità dei prodotti propri della dieta mediterranea; diffondere la cultura della dieta mediterranea impegnando le istituzioni pubbliche e private perché si assicurino che le caratteristiche della salutare dieta mediterranea tradizionale siano richiamate in tutte le raccomandazioni rivolte alla popolazione; introdurre pesanti sanzioni per chi utilizza sementi transgeniche; vietare la circolazione e l'importazione, nonché la commercializzazione, sul territorio, anche di quei prodotti geneticamente modificati autorizzati dal quadro legislativo europeo, per evitare effetti nocivi del rilascio nell'ambiente di un organismo con caratteristiche non esistenti e non producibili in natura, il cui studio richiede un'accurata verifica del suo comportamento e degli effetti sull'ambiente; prevedere il ricorso alla clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, così come recepita dall'articolo 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, clausola di salvaguardia che prevede che: "Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio".

(3-00314)

[ESPOSITO Stefano](#), [BORIOLI](#), [BUEMI](#), [CHITI](#), [DIRINDIN](#), [FAVERO](#), [FERRARA Elena](#), [FISSORE](#), [FORNARO](#), [LEPRI](#), [MANASSERO](#), [MARINO Mauro Maria](#), [ZANONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'aeroporto di Torino Caselle è base operativa di Alitalia con decine di comandanti, piloti ed assistenti di volo assegnati (alcuni dei quali, al momento dell'istituzione della base operativa, si sono trasferiti da altre città sopportando notevoli sacrifici);

rispetto all'orario estivo 2012, per la "summer 2013" gli aeromobili Alitalia in *night stop* (aeromobili che arrivano alla sera e ripartono il giorno dopo) sono passati da 6 a 4 con conseguente calo del personale impiegato a Torino;

Alitalia ha chiuso tutte le quattro rotte internazionali aperte nel 2009 grazie ad un accordo con la Regione Piemonte ed in particolare il collegamento bigiornaliero tra Torino ed Amsterdam che permetteva di utilizzare in "*codesharing*" da e per Torino tutti i collegamenti internazionali ed intercontinentali di KLM, vettore *partner* di Alitalia. In particolare il collegamento con Amsterdam permetteva di utilizzare in connessione diretta i voli da e per Detroit di interesse strategico per il gruppo Fiat ed il suo indotto (Amsterdam è l'unico aeroporto europeo collegato con tre voli al giorno a Detroit);

nel 2013, dopo aver effettuato diverse riduzioni già nel 2012, ha chiuso il collegamento con Alghero e ulteriormente ridotto le frequenze dei propri voli e la capacità degli aeromobili utilizzati nei collegamenti con il sud Italia ed in particolare con Napoli, Bari, Lamezia terme, Palermo;

il prossimo 27 ottobre 2013 (data di entrata in vigore dell'orario invernale) Alitalia chiuderà il volo diretto Torino-Reggio Calabria che al momento viaggia sempre con un elevato coefficiente di riempimento dei posti;

a partire dallo stesso giorno, il primo volo da Torino per Roma sarà effettuato alle ore 7:15

(attualmente il primo volo è alle ore 6:20), rendendo così impossibile l'arrivo in centro a Roma prima delle 9:30/10. Alitalia nella riprogrammazione degli orari ha mantenuto voli su Roma che arrivano entro le 8 di mattina da Milano, Genova, Venezia, Catania e Palermo ed ha invece preferito escludere Torino;

l'offerta di voli aerei da Torino verso città chiave come Roma, Napoli, Catania, Cagliari è notevolmente diminuita a seguito della diminuzione o cessazione dei voli operati da altre compagnie quali Blu-express o Meridiana attualmente in regime di licenza provvisoria da parte di ENAC;

l'aeroporto di Torino Caselle, rimodernato in occasione delle olimpiadi del 2006 con ingenti investimenti pubblici, si trova a subire un calo di passeggeri superiore alla media nazionale;

cittadini torinesi ed aziende sono costretti spesso ad utilizzare altri aeroporti per la mancanza di collegamenti dallo scalo di Torino Caselle,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga consono alla quarta città d'Italia, terza per valori economici, un simile isolamento dal punto di vista aereo e un simile disimpegno da parte di Alitalia.

(3-00315)

MORGONI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica; in particolare il comma 1 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto testo unico ambientale), definisce i SIN in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

i siti di interesse nazionale coprono una superficie di 1.800 chilometri quadrati di aree marine, lagunari e lacustri e 5.500 chilometri quadrati di aree terrestri, per un totale del 3 per cento del territorio nazionale;

il comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce una serie di principi e criteri direttivi per inserire un sito inquinato tra quelli d'interesse nazionale la cui procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive;

il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha novellato il comma 2 dell'articolo 252, ha inserito, dopo la lettera *f*), una lettera *f-bis*), con cui si aggiunto, ai principi e criteri direttivi da seguire per l'individuazione dei SIN, un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie;

lo stesso art. 36-*bis*, al comma 2 prevedeva, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del codice dell'ambiente, come integrati dal comma 1 dell'articolo 36-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 36-*bis* dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale;

in conseguenza di questa revisione dei criteri e ridefinizione dei siti di interesse nazionale in accordo con le Regioni, con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013, sono stati eliminati dall'elenco dei SIN molti siti tra cui in Abruzzo "Fiumi Saline Alento", in Emilia-Romagna "Sassuolo-Scandiano", nel Lazio "Bacino del fiume Sacco" e "Frosinone", in Liguria "Pitelli (La Spezia)", in Lombardia "Milano-Bovisa" e "Cerro al Lambro", nelle Marche "Basso Bacino del fiume Chienti", in Molise "Guglionesi II", in Piemonte "Basse di Stura", in Sardegna "La Maddalena", in Toscana "le Strillaie", in Veneto "Madrinago-Ceregnano),

nella provincia autonoma di Bolzano "Bolzano"; in Campania sono stati esclusi i seguenti SIN: litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano; Pianura; bacino idrografico del fiume Sarno e aree del litorale Vesuviano;

il decreto ministeriale che riporta nelle competenze regionali i citati 18 siti di interesse nazionale rischia di dare avvio ad un processo di rinuncia delle opere di risanamento, facendo sembrare meno prioritaria la bonifica. Nel caso ad esempio della regione Marche per il sito "Basso Bacino del fiume Chienti" non vi sono infatti sufficienti risorse a livello comunale, provinciale, regionale per completare il progetto di bonifica e si rischia così di generare una situazione di conflittualità tra enti di cui vi sono già le prime avvisaglie da parte della stessa Regione che manifesta intenzioni di disimpegno rinviando ai Comuni l'azione di risanamento;

a giudizio dell'interrogante le ragioni che hanno spinto all'esclusione di questi siti da quelli d'interesse appaiono più di natura economica piuttosto che di merito;

considerato che:

la Sogesid SpA istituita, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito, dalla legge del 7 aprile 1995, n.104, e già affidataria, in regime di concessione, degli impianti idrici già detenuti dalla Cassa del Mezzogiorno, ha visto continuamente incrementate le sue competenze e le peculiarità relative alle modalità e agli strumenti di intervento, grazie a successivi passaggi normativi; oggi l'attività della Sogesid è molto estesa, occupandosi, tra le altre cose, di monitoraggio e vigilanza in materia di rifiuti e di programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale, nonché di fornire alla pubblica amministrazione la progettazione e il coordinamento di azioni mirate, volte a soddisfare la necessità di assistenza tecnica, risanamento e salvaguardia ambientale, monitoraggio, ecosostenibilità ed educazione ambientale;

secondo quanto riportato da un articolo pubblicato il 14 febbraio 2012 sul quotidiano "Italia Oggi", la Sogesid aveva assegnato 203 consulenze, per un valore complessivo di 4.359.000 euro;

secondo quanto emerge dai dati della "Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e i profili di illegalità" svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (Doc. XXIII, n. 14) approvata all'unanimità il 12 dicembre 2012 la Sogesid ha ricevuto consistenti finanziamenti dal Ministero dell'ambiente;

secondo le parole del Ministro *pro tempore* Clini in un'audizione sullo stato della gestione delle risorse idriche e sul processo di riorganizzazione dell'ISPRA il 18 luglio 2012 in VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera: "la Sogesid SpA, che dal 2009 al 2011 ha ricevuto 426 milioni di euro dal Ministero, non come contributo ordinario ma come assegnazione di risorse per la realizzazione di progetti nel settore dei rifiuti, nel settore delle acque e, in particolare, nel settore delle bonifiche. Tali risorse in parte sono state attribuite attraverso le procedure dell'emergenza, perciò commissariali, in parte in via ordinaria ed essendo Sogesid una società *in house*, senza procedura concorsuale";

nella stessa occasione il ministro Clini aveva espresso l'intenzione di chiudere la stessa società: "Per quanto riguarda Sogesid SpA, è nostra intenzione prepararci a una chiusura dell'attività di Sogesid per fare in modo che, come prevede il decreto-legge sulla *spending review*, queste attività rientrino in procedure ordinarie e trasparenti. Questo comporta una fase transitoria, relativa alla gestione di tutti gli interventi in corso, che potrebbe essere garantita attraverso una gestione commissariale della società, in maniera tale che i molti affidamenti dati a Sogesid per la realizzazione degli interventi, soprattutto nelle Regioni obiettivo convergenza del Mezzogiorno, possano finalmente procedere";

considerato inoltre che nella risposta all'interrogazione 5-00526 presso la Camera dei deputati in VIII Commissione ambiente, il 4 luglio 2013, il Sottosegretario di Stato Flavio Cirillo si impegna a revisionare i rapporti convenzionali posti in essere con la Sogesid,

si chiede di sapere:

per quali siti inquinati sia stata ultimata la bonifica ad opera di Sogesid, e per quali siano attualmente in corso i lavori;

come il Ministro in indirizzo intenda agire per far sì che le limitate risorse disponibili vengano utilizzate per la concreta attuazione di azioni di bonifica evitando la loro dispersione in pletoriche e non sempre trasparenti procedure burocratiche ed in uso sovrabbondante di incarichi e consulenze; se ritenga di dare attuazione agli intendimenti espressi dal precedente Governo in ordine alla chiusura dell'attività di Sogesid SpA o quali altri provvedimenti intenda adottare in merito ai compiti ed all'operatività della società stessa.

(3-00316)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MARINELLO](#), [BRUNI](#), [CASSANO](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in occasione della Conferenza di servizi istruttoria sulla bonifica del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16 luglio 2013, si è appreso che le somme versate, a seguito di atti transattivi, da varie imprese responsabili della compromissione di diverse matrici ambientali, circa 26 milioni di euro, non sono più nella disponibilità del Ministero;

la causa dell'indisponibilità dei fondi sarebbe imputabile anche alla mancata adozione del decreto in esecuzione dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

questa inadempienza e le conseguenze che ne derivano stanno gravemente compromettendo la prosecuzione dei lavori di bonifica del SIN di Brindisi;

con ogni evidenza, si è in presenza di una grave sottrazione di risorse economiche necessarie alla bonifica di uno dei siti più inquinati d'Italia ed utili, più in generale, alla bonifica di altri SIN, si chiede di sapere:

quali urgenti azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire una rapida restituzione delle risorse menzionate in premessa da finalizzare alla bonifica del SIN di Brindisi;

quale sia l'attuale quadro della situazione completa dei SIN, contestualmente alle iniziative in corso o da avviare, al fine di garantire che tutte le risorse derivanti da risarcimenti di danni ambientali vengano effettivamente destinate alla realizzazione delle bonifiche.

(4-00729)

[ALBERTINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

molti mediatori professionisti segnalano, con grande angoscia, agli organismi di rappresentanza la preoccupazione di non essere nelle condizioni di portare a termine l'obbligatorio tirocinio istituito con il decreto ministeriale n. 145 del 2011, modificativo del decreto ministeriale n. 180 del 2010;

il decreto ministeriale n. 180 del 2010, infatti, all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), del decreto ministeriale n. 145 del 2011 prevede "il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti";

infatti, dal 24 ottobre 2012, giorno di diffusione del comunicato stampa con cui la Corte costituzionale anticipava il dispositivo della pronuncia n. 272 del 2012, il numero dei procedimenti di mediazione instaurati presso gli organismi di mediazione ha subito una vertiginosa flessione;

in ragione di ciò, molti mediatori professionisti rischiano di non riuscire a concludere l'attività di tirocinio, ovvero la partecipazione, nel corso del biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; pur ottemperando all'obbligo di aggiornamento teorico;

la preoccupazione dei professionisti nasce dal fatto che per molti di loro il termine di 2 anni per l'esperimento del tirocinio scade il 26 agosto 2013 e gli stessi temono di non essere nella condizione di rispettare il numero richiesto di 20 casi di cui all'art. 4, comma 3, lett. *b*), citato;

tale impossibilità trae origine, evidentemente, da fattori indipendenti dalla loro volontà e dalla loro

diligenza;

l'articolo 84 del cosiddetto decreto del fare (decreto-legge n. 69 del 2013), attualmente all'esame del Senato della Repubblica, inoltre, novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, recante norme di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per eccesso di delega (con la citata sentenza n. 272 del 2012),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare la possibilità di preservare i professionisti da qualsivoglia intervento di natura sanzionatoria, allorché la loro inadempienza, qualora sussistente alla scadenza del biennio, non dovesse ritenersi imputabile alla condotta dei medesimi soggetti.

(4-00730)

[PAGLIARI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

all'interrogante sono pervenute le segnalazioni di persone disabili e dei loro genitori sul fatto che non sono riconosciute alle persone disabili le agevolazioni, previste per ogni tipo di autovettura, per quanto riguarda le *minicar*;

è evidente la manifesta irragionevolezza e l'illogicità (art. 3 della Costituzione) di tale quadro normativo, dato che, al di là dell'inquadramento sul codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, le *minicar* sono funzionalmente delle autovetture e, per tale ragione, sono acquistate anche dalle persone disabili;

sussistono, pertanto, tutte le ragioni per l'estensione alle *minicar* delle agevolazioni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di introdurre per l'acquisto di *minicar* lo stesso regime di agevolazioni e di altre detrazioni previste per l'acquisto di autovetture da parte di persone disabili.

(4-00731)

[BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BENCINI](#), [ROMANI](#) [Maurizio](#), [FUCKSIA](#), [CASALETTO](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#), [TAVERNA](#), [CIAMPOLILLO](#), [PUGLIA](#), [COTTI](#), [BUCCARELLA](#), [MUSSINI](#), [BULGARELLI](#), [PETROCELLI](#), [MOLINARI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [VACCIANO](#), [BATTISTA](#), [GIARRUSSO](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che in un'apposita relazione, riguardante la parte meridionale dell'agro romano, il Ministero dei beni e delle attività culturali attesta esplicitamente che l'area compresa, a Roma, tra via Laurentina e Castel di Leva si contraddistingue per "un'alta qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna romana, caratterizzato dall'ampiezza dei quadri panoramici, dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico e dalla diffusione tanto di beni archeologici che architettonici, questi ultimi rappresentati da antichi casali, sorti a partire dai secoli XV-XVI attorno a nuclei fortificati medievali e da quelli più recenti risalenti alle bonifiche realizzate a cavallo tra Otto e Novecento";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

l'area comprende anche Tor Chiesaccia, importante complesso monumentale di proprietà comunale, sottoposta a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La zona, nonostante sia vincolata all'inedificabilità dal Piano territoriale paesistico della Regione Lazio n. 15/3, è oggetto di innumerevoli violazioni e difformità urbanistiche, a causa di alcune concessioni edilizie, la n. 102 protocollo 12432 e la n. 103 protocollo 12433, assegnate al gruppo imprenditoriale Caltagirone;

tali permessi edificatori hanno prodotto la costruzione di palazzi molto più alti, fino a 5 piani in più rispetto alle prescrizioni contenute nella valutazione d'impatto ambientale regionale, dalla quale risulta che l'area è destinata a verde e servizi pubblici. A tal proposito, era stato anche indetto dal Comune di Roma un concorso, dal titolo "Adotta un monumento", al fine di adibire l'intero complesso

monumentale di Tor Chiesaccia ad aula didattica all'aperto per gli alunni delle scuole del quartiere Fonte Laurentina;

tali costruzioni, oltre ad essere innalzate su una necropoli, derogherebbero al divieto di edificare o alterare i terreni nel raggio di 100 metri dal punto di collocazione di Tor Chiesaccia, come invece stabilito in un decreto della Direzione regionale della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (DDR 18 novembre 2009) con il quale si vieta la costruzione di edifici che "precludano la percezione ed il profilo della Torre" e che "non siano strettamente in aderenza ai palazzi del quartiere limitrofo". A ciò si aggiunge, infine, il proliferare di incendi dolosi volti a danneggiare i monumenti ed il crollo di una parte della chiesa medievale, verificatosi nel gennaio 2013, a causa delle vibrazioni prodotte da escavatori e camion operanti nel cantiere;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la vicenda ha suscitato l'attenzione di numerosi organi di informazione e giornalisti locali, in particolar modo del giornalista Silvio Talarico, da molto tempo impegnato nella raccolta di informazioni e filmati che documentino gli abusi compiuti sull'area. Durante uno dei suoi *reportage* Talarico, nel gennaio 2011, dopo aver documentato il mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere di via Lapardiello/via Nanni, fu vittima di un violento pestaggio da parte degli stessi operai. Sempre secondo quanto risulta agli interroganti, una precedente ispezione nel cantiere da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Regione Lazio, il 9 dicembre 2010, avrebbe inoltre evidenziato violazioni alla normativa antinfortunistica con contestuale redazione di verbale e comunicazione del reato alla Procura della Repubblica di Roma. Inoltre lo stesso Talarico dal 2008 ad oggi ha presentato numerose segnalazioni, solleciti, esposti e denunce agli organi di vigilanza e alla procura della Repubblica di Roma, senza purtroppo ottenere alcun effetto;

una recente istruttoria prodotta dal responsabile di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, l'architetto Nicandro Gnarra, rilevando i vincoli riferiti all'*ex* articolo 10, comma 1, ed *ex* parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, richiedeva la sospensione di ogni opera urbanistica sull'area. Tale istruttoria risulterebbe misteriosamente smarrita ed il funzionario risulterebbe essere stato frettolosamente trasferito ad altro incarico. Anche le denunce presentate dallo stesso Gnarra, nelle quali verrebbe evidenziato il sofisticato sistema costruito all'interno della Soprintendenza di Roma per la gestione delle istruttorie e pratiche, caratterizzato da una organizzazione estremamente accentratrice, dall'assenza di registri di passaggio e protocolli interni, non hanno avuto alcun seguito,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici esistenti in un'area dalla notevole rilevanza storica, archeologica e architettonica, come quella di Tor Chiesaccia;

se sia a conoscenza del misterioso smarrimento dell'istruttoria redatta dal responsabile di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, con la quale si chiedeva la sospensione di qualsiasi opera urbanistica nell'area;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire perché siano sospese le concessioni, rilasciate dal Comune di Roma, relative alla citata area dell'agro romano, nell'attesa dell'espletamento delle necessarie verifiche.

(4-00732)

[CASTALDI, BLUNDO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 14 dicembre 2013 scade il mandato del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, e dell'intero Consiglio regionale abruzzese;

l'art. 5 della legge n. 165 del 2004 prescrive che gli organi elettivi delle Regioni durano in carica per 5 anni e che il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni;

come stabilito dall'articolo 86 dello statuto della Regione Abruzzo le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e il presidente della Giunta sono indette entro 3 mesi dalla scadenza della Legislatura secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale;

come stabilito dalla legge elettorale regionale le elezioni devono svolgersi non oltre 3 mesi dalla scadenza della Legislatura;

il Presidente del Consiglio regionale e quello della Giunta regionale dell'Abruzzo hanno posto ai vertici del Ministero dell'interno un quesito sull'accorpamento delle elezioni regionali abruzzesi con quelle europee;

il Ministero dell'interno ha sottoposto tale quesito sull'abbinamento delle elezioni regionali in Abruzzo con quelle europee all'Avvocatura dello Stato;

l'Avvocatura ha scritto nel proprio parere di risposta prot. 317215 del 2013 che "qualora venisse impugnato il provvedimento che indice lo svolgimento delle elezioni regionali nella stessa data in cui si terranno le elezioni europee, la questione della costituzionalità dell'art. 6 della legge regionale abruzzese, nella parte in cui non fa salva l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 98/11, potrebbe essere sollevata in via incidentale dal giudice adito. Allo stesso modo, in quello stesso giudizio di impugnazione, potrebbe anche essere sollevata, per le opposte ragioni sopra illustrate, anche la questione di costituzionalità dell'art. 7, secondo comma, del d.l. n. 98/11, nella parte in cui non fa salva la compatibilità con i rispettivi ordinamenti";

la stessa Avvocatura dello Stato nel proprio parere, ritenendo prevalente l'interpretazione secondo la quale le elezioni regionali dovrebbero essere celebrate negli stessi giorni in cui si terranno le elezioni europee, consiglia alla Regione, come soluzione idonea a fugare ogni residuo dubbio sull'abbinamento delle elezioni, di modificare il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2013,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali potrebbero essere gli esiti normativi e fattuali di un'eventuale modificazione della legge elettorale della Regione Abruzzo, con riferimento alla data delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale, stante la prescrizione statutaria regionale che, comunque, fissa l'indizione delle elezioni regionali entro 3 mesi dalla scadenza del mandato.

(4-00733)

[ENDRIZZI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIOFFI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari europei* - Premesso che:

risulta agli interroganti che il sindaco di Padova dal 2005 non avrebbe predisposto e adottato il piano di azione e risanamento della qualità dell'aria, con relativo procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), come previsto dalle norme del piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera approvato dalla Regione Veneto l'11 novembre 2004, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

il sindaco di Padova non si sarebbe dotato di una politica di pianificazione sul territorio al fine di ottenere efficaci politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

il piano di azione, risanamento e mantenimento sottoposto a VAS, infatti, è uno strumento in grado di considerare ogni elemento della pianificazione territoriale: traffico, produzione energetica, edilizia con consumo energetico, impianti industriali, sistema agricolo e zootecnico, uso del territorio e consumo del suolo;

il piano deve essere, inoltre, coerente con i piani settoriali che interessano il territorio della città di Padova e dell'area metropolitana, ovvero il piano territoriale regionale di coordinamento della Regione Veneto, il piano territoriale di coordinamento provinciale, il piano di assetto del territorio, il piano provinciale di gestione dei rifiuti;

la Regione Veneto ha inserito il comune di Padova e 19 Comuni contermini, nell'"area metropolitana", area in cui deve essere applicato il piano di azione e risanamento della qualità dell'aria dei comuni dell'area metropolitana di Padova, con relativo procedimento di VAS;

il Comune di Padova e i 19 Comuni contermini dal 2005 ad oggi non si sarebbero ancora dotati del piano, nonostante risultino inseriti in zona A (zone critiche nelle quali si devono applicare i piani di

azione) per i parametri relativi al Pm10 (cosiddette polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e biossido di azoto ed in zona B (zone nelle quali si devono applicare i piani di risanamento per benzene e ozono);

a Padova per il periodo 2005-2012 sono sistematicamente superati i limiti sanitari di legge per gli inquinanti: polveri sottili PM10, PM2.5, benzo(a)pirene, biossido di azoto, ozono (rilevamenti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto);

nella città il livello di degrado dell'aria si accompagna alla mancata applicazione della legge;

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) inserisce la città di Padova tra le aree più a rischio accanto a città industriali come Taranto (con l'Ilva) e Venezia (con Porto Marghera), o metropoli come Milano e Torino per i dati sull'inquinamento da benzoapirene, un composto altamente tossico classificato come cancerogeno genotossico, in particolare per i polmoni;

da un'indagine delle Unità locali socio-sanitarie 12 e 13 del Veneto e dell'università di Padova su una popolazione di bambini affetti da asma, risulta che il biossido di azoto è il parametro più sensibile per individuare effetti nocivi sulla salute, giungendo alla conclusione che gli inquinanti gassosi risulterebbero associati ad effetti sanitari maggiori di quelli prodotti dalle polveri;

esiste una stretta relazione fra inquinamento atmosferico e tumori del polmone, come dimostra l'ultima ricerca europea "MEDparticles", condotta su 300.000 persone di 9 Paesi europei seguite per 13 anni. La ricerca, pubblicata sulla rivista "Lancet Oncology" e presentata il 10 luglio 2013, alla quale partecipa anche l'Italia con un gruppo di ricerca dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, guidato da Vittorio Krogh, comprova che 10 microgrammi di particolato atmosferico PM10 in più per metro cubo d'aria fanno aumentare il rischio di tumore al polmone di circa il 22 per cento, percentuale che sale al 51 per cento per un particolare tipo di cancro, l'adenocarcinoma, che colpisce i polmoni anche in un significativo numero di non fumatori. I danni maggiori sembrano concentrati soprattutto in estate, in particolar modo nei Paesi del Sud Europa;

secondo la ricerca MEDparticles alcuni casi di tumori attribuibili ai fattori inquinanti si sono registrati anche in persone esposte a livelli di polveri entro i limiti dell'attuale legislazione europea, che prescrive di non superare per il PM10 i 40 microgrammi per metro cubo e per i Pm2,5 i 25 microgrammi per metro cubo. "Questo significa che dobbiamo annoverare definitivamente l'inquinamento dell'aria, anche alle concentrazioni normali, fra le cause di tumore al polmone, e considerare d'ora in poi con maggiore attenzione l'impatto dell'inquinamento sulla salute pubblica", ha spiegato Saori Kashima, dell'università di Hiroshima in Giappone;

il gruppo internazionale guidato da Nicholas Mills dell'università di Edimburgo ha confermato che un effetto dei principali inquinanti è la mortalità da scompenso. Sono stati comparati i dati provenienti da 12 diversi Paesi, dimostrando un chiaro nesso fra l'aumento della concentrazione degli inquinanti nell'aria e l'aggravarsi dello scompenso, addirittura nel giorno stesso della massima esposizione. Il rischio di morte o di ospedalizzazione per una crisi di insufficienza cardiaca cresce del 3,5 per cento all'aumentare di una parte su un milione di monossido di carbonio, del 2,3 per cento all'aumento di 10 parti per miliardo di biossido di zolfo, dell'1,7 per cento per uno stesso aumento di biossido di azoto e di circa il 2 per cento per ogni incremento di 10 microgrammi per metro cubo di polveri;

a Padova si verificano picchi di inquinamento acuto nel corso dei quali l'amministrazione comunale non fornisce alcuna informazione, a tutela della popolazione infantile e degli altri gruppi sensibili della popolazione, e sul pericolo sanitario derivato dall'esposizione all'inquinamento da polveri sottili PM10 (il limite giornaliero per la protezione della salute umana è di 50 microgrammi per metro cubo ai sensi del decreto ministeriale n. 60 del 2002 e del decreto legislativo n. 155 del 2010);

nel piano sanitario nazionale 2006-2008, con particolare riferimento al punto 5.12 (tutela della salute in relazione all'inquinamento atmosferico), ove vengono ribadite le emergenze sanitarie del piano sanitario precedente connesse con la qualità dell'aria ambiente, in particolare si legge al paragrafo intitolato "inquinamento atmosferico e qualità dell'aria" che "Sulla base degli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale ed italiano, si può affermare con assoluta certezza che all'inquinamento atmosferico è attribuibile oggi una quota rilevante di morbosità acuta e cronica, la

diminuzione della speranza di vita dei cittadini che vivono in aree con livelli di inquinamento elevato, e che non sembra esserci una soglia al di sotto della quale non si osservano danni", e ancora in un passo immediatamente successivo "la gravità degli effetti sulla salute umana, sia a breve che a lungo periodo, di questi inquinanti è direttamente proporzionale alla concentrazione degli inquinanti, al tempo e/o modalità di esposizione e la associazione con ulteriori fattori di rischio può rafforzare considerevolmente l'entità dei singoli rischi";

la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per la mancata applicazione della direttiva europea 2008/50/CE, relativa al periodo 2005-2007, la quale impone di portare la concentrazione annua dell'inquinante atmosferico particolato fine o PM10 a 40 microgrammi al metro cubo e a 50 microgrammi al metro cubo per quanto riguarda invece la concentrazione quotidiana,

si chiede di sapere:

se il Governo sia conoscenza della situazione;

se non intenda, nell'ambito di competenza, intervenire presso l'amministrazione comunale di Padova al fine di verificare i motivi per cui non siano stati adottati i provvedimenti dovuti e necessari per uscire dallo stato di illegalità rispetto alla normativa comunitaria e di degrado dell'aria e di rischio per la salute della popolazione;

quali iniziative intenda urgentemente adottare, nell'ambito di competenza, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica della popolazione di Padova e di evitare che l'Italia incorra, anche a causa del mancato rispetto degli *standard* di qualità dell'aria dell'Unione europea in città come Padova, in ulteriori dure sanzioni della Commissione europea;

se non ritenga infine opportuno avvalersi dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa in materia di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", anche mediante la nomina di un commissario, al fine di tutelare la salute e l'incolumità della popolazione di Padova e di evitare che l'Italia incorra nelle sanzioni comunitarie.

(4-00734)

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIOFFI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, e ratificata con legge n. 18 del 2009, impegnava i firmatari ad adottare tutte le misure necessarie per rimuovere le discriminazioni fondate sulla disabilità e in particolare l'art. 25, lett. e), prevede di: "vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione malattia, e nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita";

la citata legge all'art. 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità e l'attuazione della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

considerato che:

risulta agli interroganti che, come già segnalato all'Isvap e all'Ania dall'Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale, dalla Società italiana di psichiatria, dall'associazione Difesa ammalati psichiatrici gravi, dall'associazione Oltre noi la vita, dal progetto Itaca *onlus* e dalla Società italiana di psichiatria biologica, in campo assicurativo viene precluso a priori ai sofferenti di disturbi psichici o a chi assume psicofarmaci di qualsiasi genere l'accesso a forme di copertura per rimborso psicofarmaci di qualsiasi genere, l'accesso a forme di copertura per rimborso spese mediche, per patologie organiche o per infortuni, con immediata esclusione dalla garanzia qualora i disturbi o l'assunzione di psicofarmaci dovessero manifestarsi durante il periodo di validità della polizza;

le persone con disturbi mentali sono soggette a emarginazione e discriminazione in molti aspetti della vita sociale, in particolare in campo sanitario, e non sempre hanno facile accesso alle cure ed ai trattamenti sanitari più appropriati ed efficaci e ciò anche per quanto riguarda gli eventi morbosi

(infarto, ictus, cancro o altre malattie organiche che non interessino la mente), che colpiscono queste persone come il resto della popolazione e non sono direttamente imputabili all'assunzione di farmaci psicotropi;

considerato inoltre che questi soggetti dovrebbero poter accedere, come tutti, a cure e strutture pagate da polizze o convenzioni assicurative e poter usufruire delle polizze rimborso spese mediche, infortuni o vita,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intendano assumere, ciascuno per le proprie competenze, al fine di rimuovere tale discriminazione e dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(4-00735)

[BITONCI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per l'integrazione* - Premesso che:

organi di stampa locale ("il Gazzettino" di Padova e "La Nuova Venezia") del 2 agosto 2013 hanno riportato la notizia secondo la quale a Jesolo, nota località balneare in provincia di Venezia, la sera precedente una persona di 40 anni che lavora come *steward* in spiaggia e a quell'ora era fuori servizio, mentre stava passeggiando nella zona di via Volta sarebbe stato avvicinato da tre maghrebini, due dei quali lo hanno salutato, dimostrando così di conoscerlo, e che presto ne sarebbe nata subito una conversazione molto accesa in seguito alla quale il terzo ha ferito all'addome lo stesso *steward*;

i 3 extracomunitari sono fuggiti, mentre il ferito si è rivolto al pronto soccorso;

sulla vicenda sta indagando la Polizia, secondo la quale, qualora fosse provato che si trattava, come pare, di un agguato, ciò comporterebbe lo stato d'allerta nei confronti degli *steward* voluti per il secondo anno a Jesolo per fornire un servizio di informazione a turisti e venditori ambulanti abusivi, e per cercare di fare prevenzione nella lotta all'abusivismo commerciale;

si tratta della terza aggressione in poche settimane ai danni degli *steward*, dopo che nelle settimane precedenti un addetto alla spiaggia era stato ferito da un venditore abusivo con un punteruolo, fatto seguito da una vera e propria "aggressione programmata", in cui il padre di un abusivo si era presentato al cospetto degli *steward*, assieme ad altri 3 connazionali, picchiando quello che aveva avuto la "colpa" di allontanarlo dalla spiaggia,

si chiede di sapere quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo sulla vicenda descritta e se non ritengano opportuno assumere iniziative nell'ambito delle proprie competenze al fine di potenziare il numero delle risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine nell'area di Jesolo (Venezia), anche in ragione dell'elevata preoccupazione manifestata dai residenti e dai turisti dell'area.

(4-00736)

[MUNERATO](#), [STEFANI](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [BISINELLA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, e migliaia di imprese di diversi settori lamentano da tempo una contrazione del fatturato e degli ordini, che è ulteriormente acuita dal fatto che gli enti locali hanno difficoltà ad erogare puntualmente i pagamenti ai propri fornitori a causa dei vincoli del patto di stabilità, tanto da costringere numerose aziende, anche in Veneto, a cessare la propria attività con pesanti ripercussioni occupazionali;

l'azienda Italcementi è una delle principali società italiane nel settore dei materiali da costruzione, con sede in provincia di Bergamo, un fatturato annuo di oltre 2.500 milioni ed una presenza in 13 diversi Paesi;

organi di stampa locale (si veda "il Mattino" di Padova) del 6 agosto 2013 riportano la notizia, in questi giorni, secondo la quale pare che nei prossimi mesi il gruppo cementifero bergamasco chiuderà definitivamente due impianti italiani allo scopo di garantire la sostenibilità economica dell'intero apparato produttivo di Italcementi in Italia;

al momento non vi sono conferme ufficiali da parte dei vertici dell'azienda, anche se le informazioni di stampa riportano come probabile la chiusura dello stabilimento di Monselice (Padova) e tali

indiscrezioni sarebbero confermate dagli amministratori locali, estremamente preoccupati dalla notizia, in ragione del fatto che l'eventuale chiusura dello stabilimento, prevista per il 1° gennaio 2014, avrebbe pesanti ripercussioni non solo a Monselice, sede appunto di uno degli stabilimenti a rischio di chiusura e dove operano oltre 400 persone, ma in tutto il territorio circostante;

sempre secondo gli organi di stampa, sarebbe in corso un incontro tra le amministrazioni locali e le rappresentanze sindacali per tentare di posticipare di un anno la chiusura dello stabilimento ed evitare così le eventuali ripercussioni in un'area, quella compresa tra la bassa padovana e il rodigino, che sta già subendo pesanti conseguenze a causa del perdurare della crisi economica, si chiede di sapere quali concrete misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per scongiurare la chiusura della Italcementi di Monselice e i negativi effetti che questa avrebbe sui dipendenti dell'azienda, specificando quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per salvaguardare i livelli occupazionali e le famiglie interessate.

(4-00737)

[BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [STEFANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

organi di stampa locale "il Mattino" e "il Gazzettino" di Padova del 3 agosto 2013) riportano la notizia secondo la quale la Procura di Vicenza starebbe indagando sull'appalto per la realizzazione dei lavori del bacino di laminazione di Trissino (Vicenza), opera, considerata di assoluta importanza per la sicurezza idraulica del vicentino, che è proprio in queste settimane in fase di aggiudicazione;

nei giorni scorsi il Corpo forestale dello Stato ha fatto scattare una serie di perquisizioni in conseguenza delle quali risultano oggi indagati Antonio Nani, 68 anni, imprenditore agricolo di Nanto, oggi presidente del consorzio Alta pianura e per 15 anni al vertice del consorzio Riviera berica, l'ingegner Luca Pernigotto, dipendente del consorzio di bonifica Alta pianura Veneta (Apv) con sedi a Sossano e a San Bonifacio, e infine di Roberto Bin, direttore generale del consorzio di bonifica veronese;

le accuse ipotizzate a loro carico sono concussione e turbativa d'asta: sulla base di quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, dopo che la Regione Veneto aveva delegato la gara d'appalto per i lavori di Trissino al consorzio Apv, la procedura per l'assegnazione dei lavori avrebbe subito dei rallentamenti, visto che le ultime buste della gara con le offerte economiche dovevano essere aperte un paio di settimane fa ma che, per motivi vari, non del tutto chiari ad oggi, l'operazione è stata rimandata più volte;

secondo gli organi di stampa, sarebbe stato proprio questo ritardo ad accendere l'interesse investigativo della procura, che sospetta dei tentativi di condizionamento della gara da parte degli indagati i quali sono tutti incaricati di un pubblico servizio, da cui si muove nei loro confronti l'ipotesi di concussione; la procedura per l'assegnazione dei lavori del bacino proseguirà comunque regolarmente con l'apertura delle buste, e quindi la commissione decreterà la ditta vincitrice, così che l'indagine non bloccherà il corso della gara stessa dal momento che c'è un interesse pubblico che va tutelato;

nell'ottobre 2012, il Governo ha varato il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, che detta nuove regole finalizzate a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nell'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità;

il provvedimento introduce nuove regole in materia di finanza e funzionamento degli enti locali finalizzate soprattutto a rafforzare le azioni di controllo della Corte dei conti, la quale avrà poteri di controllo più ampi, potendo anche valutare la legittimità e la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni;

per tali finalità, la Corte potrà avvalersi anche della Ragioneria generale dello Stato e della Guardia di finanza al fine di monitorare il sistema dei controlli interni che certifichi l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la verifica di regolarità amministrativa e contabile, la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e il rispetto degli equilibri finanziari, si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, alla luce della strategica importanza dell'opera

da realizzare e del rafforzamento dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, anche in virtù dei recenti provvedimenti legislativi, adottare le idonee iniziative di competenza, congiuntamente alle forze dell'ordine e agli appositi organi di controllo, per chiarire quali siano le responsabilità dei soggetti coinvolti, relativamente alla vicenda descritta.

(4-00738)

[BITONCI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

organi di stampa locale ("il Mattino" di Padova del 2 agosto 2013) riportano la notizia secondo la quale si è svolta nei giorni scorsi una riunione di emergenza con Arpav, consorzio di bonifica Acque risorgive, Etra e amministratori dei Comuni di Curtarolo, Villa del Conte, San Giorgio delle Pertiche e Campodarsego in provincia di Padova a seguito dell'episodio di inquinamento verificatosi nella sera del mercoledì 31 luglio nelle acque del Piovego, canale che attraversa i territori interessati dallo sversamento;

da qualche giorno, infatti, nelle acque del Piovego, da Villa del Conte fino ai mulini di Agugiaro, sono affiorate centinaia di pesci morti, carpe in particolare, soffocati per l'assenza quasi completa di ossigeno;

sarebbe stato individuato a nord di Villa del Conte l'inizio dello sversamento di liquami zootecnici che, a contatto con l'acqua, hanno generato ammoniaca, sostanza responsabile del soffocamento dei pesci;

a seguito dei fatti accaduti, tecnici ed operatori del consorzio di bonifica e di Etra sono da giorni impegnati a recuperare i rifiuti e a separarli per lo smaltimento, tra pesci morti, canne, erbe, ramaglie e altro;

oltre al danno ambientale gravissimo, gli enti dovranno sobbarcarsi anche i costi degli interventi di pulizia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare gli opportuni provvedimenti di competenza per chiarire le responsabilità relativamente alla vicenda ed adottare altresì le necessarie iniziative per supportare gli enti locali nelle spese sostenute per la pulizia dei canali.

(4-00739)

[GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [DE PIN](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il 6 dicembre 2012 la Regione Emilia-Romagna ha aumentato da 23 a 34 euro al giorno l'assegno in favore delle persone con gravissima disabilità, più 160 euro al mese come contributo aggiuntivo per chi ha un assistente familiare con regolare contratto;

le persone con gravissime disabilità acquisite sono persone con cerebrolesioni o mielolesioni o persone in fase avanzata di patologie neurologiche come la sindrome laterale amiotrofica, più comunemente nota come SLA;

con questo provvedimento, alle famiglie che hanno un impegno assistenziale particolarmente elevato sulle 24 ore veniva dunque garantita una somma di circa 900 euro al mese;

il 17 febbraio 2013, fortemente sollecitata dalla AssiSLA *onlus*, arriva dalla Provincia di Modena la deroga alla legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche, richiesta da un malato di SLA che non poteva altrimenti più adattare la sua dimora alle sue esigenze per poter essere assistito;

l'11 aprile 2013 la AssiSLA ha denunciato che le risorse economiche aggiuntive non erano ancora arrivate alle famiglie sebbene la Regione avesse disposto il pagamento dell'incremento a far data dal mese di novembre 2012;

il 12 maggio 2013 il presidente di AssiSLA ha inviato una lettera alle istituzioni sanitarie dell'Emilia-Romagna, alla dirigenza generale della sanità, ai membri della Giunta regionale e all'assessorato provinciale bolognese, per denunciare la drammatica situazione dei malati di SLA emiliano-romagnoli, in cui si riferiva che lo Stato italiano ha conferito alla Regione oltre 7.300.000 euro destinati alle famiglie dei cittadini malati di SLA per l'assistenza domiciliare dei propri cari, da spendere in due anni entro il 2013, vincolati a questo scopo, e che la Regione aveva stanziato in precedenza, grazie ad una tassa di scopo che i cittadini tutti hanno pagato e pagano, un proprio contributo diretto a tutti i cittadini

gravi e gravissimi invalidi, ex DGR n. 2068/04, moderato da un ISEE d'accesso molto severo e dalla verifica che i destinatari del provvedimento versino in condizioni fisiche misurate con una scala di disabilità (scala Barthel) inadatta a talune patologie, come la SLA;
attraverso queste procedure l'ente avrebbe potuto aggiungere 1.500 euro mensili per nucleo familiare oltre all'emolumento ex DGR n. 2068/04, indipendentemente dall'ISEE;
considerato che:

la Regione, attraverso un apposito tavolo con medici ed associazioni, dopo cinque anni di lavoro di programmazione volto alla soluzione del problema, ha licenziato il percorso sanitario per il cittadino emiliano-romagnolo malato di SLA, stabilendo modalità, metodi, personale e strutture da destinare nei centri individuati a livello regionale, alla presa in carico di chi si ammala di sclerosi laterale amiotrofica;

ha stabilito, inoltre, contravvenendo alle regole di utilizzo dei denari statali di aumentare l'emolumento ex DGR n. 2068/04 unicamente ai cittadini, selezionati da un ISEE severissimo (aventi un reddito di meno di 300 euro) e da modalità di verifica della disabilità unanimemente ritenute inadatte alla SLA (scala Barthel);

la modalità di conferimento del fondo viene applicata in modo duramente restrittivo, rendendo chi riceve questo emolumento un privilegiato;

tutte le altre Regioni confinanti hanno conferito da tempo alle famiglie di malati di SLA in stato di grave invalidità una cifra pari o superiore a 2.000 euro mensili;

ad oggi solo in alcune province esiste almeno un centro in grado di prendere in carico decentemente un cittadino con la SLA;

inoltre, la riabilitazione fisica, fondamentale per i pazienti affetti da questa patologia, non viene quasi mai fornita, in taluni casi viene scientemente demandata a strutture che la forniscono a pagamento nonostante il percorso licenziato dalla Regione preveda che venga fornita dal sistema sanitario senza riserve o moderazioni quantitative;

il 1° luglio 2013, In V Commissione regionale, la AssiSLA ed altre associazioni di malati hanno chiesto l'abolizione dell'ISEE per le famiglie dei malati;

l'8 luglio 2013 2 consiglieri regionali e l'AssiSLA hanno presentato un esposto alla corte dei conti in cui si chiede all'organo di controllo finanziario di verificare se le somme stanziare dal decreto-legge "milleproroghe" n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, a vantaggio e sostegno delle famiglie colpite da questa disgrazia, da ripartire tra le Regioni, non fossero state distratte dalla loro originaria destinazione dalla Regione Emilia-Romagna e indirizzate verso attività amministrative non attinenti con le finalità indicate dal Governo,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda sollecitare la Regione alla distribuzione del finanziamento dovuto ai cittadini emiliano-romagnoli, costituito dall'assegno di cura ex DGR n. 2068/04 oltre alla dovuta quota dai 7.300.000 euro conferiti dallo Stato alla Regione;

se non voglia intervenire affinché si provveda a rimodulare l'ISEE per ricomprendere complessivamente il ceto medio, escludendo solo le grandi ricchezze per l'assegnazione dell'assegno di cura ex DGR n. 2068/04;

se non intenda verificare che in ogni provincia esista, a livello ospedaliero e territoriale, una presa in carico multidisciplinare e sociosanitaria almeno sufficiente, e che la riabilitazione fisica venga fornita, a livello ospedaliero e domiciliare, senza ulteriori grossolane mancanze.

(4-00740)

[CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [DE PIETRO](#), [MANGILI](#), [CAMPANELLA](#), [VACCIANO](#), [GIARRUSSO](#), [FUCKSIA](#), [MARTON](#), [BENCINI](#), [ROMANI Maurizio](#), [SIMEONI](#), [FATTORI](#), [MORONESE](#), [CATALEO](#), [LUCIDI](#), [PEPE](#), [BATTISTA](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la villa Reale di Monza, insieme al suo Parco, rappresenta un gioiello del periodo neoclassico di valore

mondiale. Dopo essere stata abbandonata dai Savoia all'inizio del XX secolo è rimasta per la gran parte inutilizzata fino ad oggi, manifestando nel corso del tempo un progressivo degrado solo parzialmente contenuto;

nel 2010 il Consorzio pubblico che la gestisce - composto da Ministero dei Beni Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza, Comune di Milano - ha deciso di affidarne la ristrutturazione e la gestione a un soggetto privato, da individuare attraverso un bando di gara ristretto indetto in data 17 marzo 2010 da Infrastrutture Lombarde, la SpA che presiede alla valorizzazione, la gestione, l'alienazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia;

il suddetto bando di gara permetterà al privato aggiudicante di poter utilizzare le ingenti risorse pubbliche, essendo l'importo complessivo stimato per l'intervento pari a 23.385.154,26 euro, dei quali 18.969.628,94 a carico dell'amministrazione aggiudicatrice mentre il finanziamento residuo delle opere (pari ad appena 4.415.525,32 euro) è a carico del concessionario, il quale avrà come controprestazione il diritto, per tutta la durata della concessione, di ristrutturare il corpo centrale della Villa reale di Monza;

consentirà inoltre al vincitore della gara di predisporre il progetto esecutivo per la ristrutturazione della stessa, senza adeguate indicazioni da parte del Consorzio proprietario e di lasciare la Villa Reale in uso al Consorzio pubblico proprietario per soli 36 giorni all'anno, mentre per tutto il resto dell'anno il privato gestirà il complesso di propria iniziativa;

la durata della concessione, prevista dal bando, è pari a 30 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, a fronte di un canone di concessione di 30.000 euro all'anno;

considerato che:

avverso tale bando di gara si è spontaneamente costituito un comitato di cittadini, poi denominato "Comitato la Villa Reale è anche mia", subito attivatosi con la raccolta di circa 11.000 firme di privati cittadini ed inviando un appello al Presidente della Repubblica sottoscritto da circa 100 nomi di personalità del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo;

nel mese di ottobre 2010 il Comitato suddetto ha presentato un esposto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Con nota prot. n. 89563 in data 7 settembre 2011 (doc. 17), l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha contestato a Infrastrutture Lombarde SpA due rilevanti punti critici;

il primo attiene alla scelta del contraente che, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del T.U. n. 42/2004, deve essere orientata verso soggetti forniti di particolari qualifiche tecnico-professionali (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto, attestazione SOA per la categoria OS2), ove l'intervento riguardi lavori e opere su monumenti in quanto, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni dell'Autorità di Vigilanza (con richiamo all'art. 11, comma 1, decreto ministeriale 24 ottobre 2001 n. 420 ed alla propria determinazione n. 6 del 2001) il bando di gara non conteneva l'indicazione del suddetto requisito. Detto requisito risulta richiesto invece dall'Ente committente solo nella successiva lettera di invito e, quindi, con funzione discriminatoria rispetto a operatori, privi del ripetuto requisito, che avevano richiesto l'ammissione alla gara sulla base del bando. Di conseguenza l'attestazione SOA per la categoria OS2 sarebbe stata utilizzata come strumento operativo all'interno della gara e non come elemento di richiamo alla partecipazione. Pertanto a giudizio degli interroganti, in ciò si anniderebbe, in violazione di legge (imputabile al bando), l'esercizio sviato del potere discrezionale;

la suddetta illegittimità rilevata dall'Autorità non ha dunque permesso al bando di assolvere appieno alla propria funzione di pubblicità-notizia relativa ad una gara speciale, quale è quella che concerne interventi conservativi, di recupero e adeguamento funzionale dei beni monumentali. Detta gara è "speciale" in quanto aperta solo a soggetti in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dalla legge. Contraddice pertanto, a giudizio degli interroganti, il predetto carattere il bando di gara che venga rivolto a tutte le imprese costruttrici e non ai soli operatori aventi titolo legale per la partecipazione, i quali, pertanto, non sono stati posti in grado di operare la verifica della loro esclusiva legittimazione alla partecipazione. La mancanza dello specifico richiamo ha comportato una

limitazione *ex post* alla partecipazione, tant'è che l'Ente procedente ha finito con l'indire la gara tra due soli concorrenti;

relativamente alla seconda criticità l'Autorità di Vigilanza ha rilevato che dall'analisi del quadro economico complessivo, risultano oneri totali per la Stazione Appaltante per un importo di 1.530.371 euro, corrispondente al 6,5 per cento dell'importo posto a base di gara, in contrasto con quanto indicato nella deliberazione n. 29 del 30 luglio 2008. Quest'ultima deliberazione stabilisce infatti che per tale attività espletata Infrastrutture Lombarde SpA non può percepire i compensi previsti nelle convenzioni stipulate dal punto 3.13 della convenzione stessa, ma solo l'incentivo di cui all'art. 95 (*rectius* 92, comma 5) del decreto legislativo n. 163/2006 che prevede una somma nel limite massimo del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, da ripartire tra il proprio personale, quale incentivo per le attività svolte. L'illegittimità riscontrata dall'Autorità di Vigilanza si ripercuote nel regime della spesa e pregiudica, quindi, le concrete attività di esecuzione delle opere preordinate dalla valorizzazione del bene;

sulla questione nel corso della XVI Legislatura sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo;

il 15 dicembre 2010 sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice del bando;

risulta agli interroganti che nel febbraio 2011 sarebbe stato presentato un esposto alla Soprintendenza Regionale;

in data 7 marzo 2011 in Consiglio Comunale a Monza è stata data comunicazione dei nomi dei componenti della commissione giudicatrice;

il 15 aprile 2011 è stata indetta una conferenza stampa da parte del Presidente della Regione Lombardia e del Sindaco di Monza sulla aggiudicazione del bando alla ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) capeggiata da Italiana Costruzioni;

in sede di aggiudicazione, stante le proteste e perplessità sollevate da più parti, le condizioni sono state così modificate: 23 anni di concessione (compreso quello per il restauro) invece di 30, 60.000 euro l'anno, più lo 0,7 del fatturato, 8 milioni a carico del concessionario anziché 5;

rimangono invariate le condizioni che, a parere degli interroganti, fanno di questa operazione un esempio, da non seguire, di privatizzazione di un bene culturale di rilievo nazionale, con totale deresponsabilizzazione del pubblico verso un patrimonio che ha il dovere costituzionale di salvaguardare;

in data 7 luglio 2011 viene firmata la convenzione fra la ATI ed il Consorzio;

nel settembre 2011 Legambiente Lombardia, per conto del Comitato "La Villa Reale è anche mia" ha presentato un ricorso al TAR;

nel novembre 2012 viene consegnato il progetto definitivo;

il 6 dicembre 2012 viene comunicato il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni archeologici;

il 22 dicembre 2012 viene convocata la Conferenza di servizi (tramite avviso di convocazione 30 novembre 2011) che approva il progetto definitivo dopo una discussione di pochi minuti;

in data 5 marzo 2012 è la data di inizio cantiere, in assenza del progetto esecutivo;

il 22 giugno 2012 è stato approvato il progetto esecutivo;

a fine agosto 2012 il Sindaco di Monza e il Ministro dei Beni Culturali comunicano alla stampa che il Belvedere della Villa Reale non ospiterà più il grande ristorante da 80 coperti, previsto dal progetto;

in data 15 ottobre 2012 si apprende da notizie di stampa che "A. Rognoni, Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde e responsabile del procedimento amministrativo relativo al bando della Villa Reale di Monza è indagato dalla Procura milanese per turbativa d'asta in merito a un appalto per parte dei lavori per l'Expo 2015." ("La Repubblica" - Milano);

dopo pochi mesi dall'inizio lavori (5 marzo 2012), a quanto risulta agli interroganti dalla documentazione contabile emergerebbe un aumento sensibile dell'importo per i lavori. La cifra si aggirerebbe sui 2 milioni, vale a dire il 10 per cento della somma di partenza;

a parere degli interroganti, interventi di tale natura, possono comportare qualche imprevisto in corso d'opera, considerato che si sta lavorando ad un monumento storico. Ciò non toglie che un importo pari

ad una percentuale così alta richiederebbe una precisa verifica da parte del Consorzio. A precisa domanda circa le motivazioni di tale ulteriore stanziamento, al Comitato è stato genericamente comunicato che l'ulteriore finanziamento riguarderebbe l'impiantistica e la rimozione dell'amianto, motivazione che richiede, appunto, verifiche più approfondite;

considerato inoltre che, risulta agli interroganti:

al momento sono poco e mal definite le destinazioni delle varie parti della Reggia e lo spostamento al pianoterra del ristorante sarebbe definitivo. Si ricorda tuttavia che il progetto esecutivo e l'ultimo Rapporto Interno di Project Control, relativo all'avanzamento della costruzione al 31 agosto 2012, considerano ancora il Belvedere come settore destinato alla ristorazione. Procedere ad un restauro così completo e dettagliato senza una visione proiettata ad un futuro ormai prossimo (il termine dei lavori è previsto per l'aprile 2014) potrebbe compromettere l'intera operazione. Da un lato può compromettere e collidere con eventuali soluzioni, dall'altra parte potranno essere proprio future destinazioni d'uso di sicuro successo a obbligare alla messa in opera di ulteriori cantieri;

l'Amministratore Delegato di Italiana Costruzioni ha recentemente dichiarato che parte della Villa sarà adibita a mostra mercato permanente dell'antiquariato disattendendo, pertanto, le legittime aspettative di un suo utilizzo museale. Non risulta inoltre, allo stato, che sia stata presentata alcuna variante al progetto esecutivo che prevedeva la realizzazione del ristorante, cosa che contraddice gli intendimenti espressi nelle dichiarazioni alla stampa a cui si aggiungono le dichiarazioni concernenti la futura gestione della Villa nella prospettiva - sempre di impronta commerciale - di utilizzare gli spazi per eventi di vario genere poco rispettosi della dignità del monumento, orientati essenzialmente a uno sfruttamento massiccio dello stesso ed evocativi dei poco oculati quanto disastrosi utilizzi passati (art. 13, Documento 8 del Disciplinare di gestione);

non è noto lo stato attuale di avanzamento dei lavori e delle previsioni di realizzo, in spregio alle elementari norme di trasparenza, né che cosa si stia realizzando all'interno della Villa Reale e vi sono dubbi che il personale impiegato nelle attività di restauro sia in possesso dei requisiti necessari in quanto si starebbero avvalendo dell'operato di studenti, il che può essere certamente qualificante e educativo per questi ultimi, ma non garantirebbe la qualità del restauro di un monumento storico di tale importanza;

nessuna iniziativa sarebbe stata intrapresa per la costituzione della commissione tecnica di controllo prevista dall'atto costitutivo del Consorzio;

vi sarebbe stato un ulteriore stanziamento di 2.000.000 euro ed uno successivo di 3.000.000 di euro, che non è chiaro se siano aggiuntivi o costituiscano una lievitazione dei precedenti, per imprevisti nell'impiantistica e presunti interventi di rimozione di pannelli di *eternit* che, secondo una indagine su fonti storiche, interesserebbe solo una minima parte dell'ala sud coinvolta marginalmente nei lavori, cosa che non potrebbe *ictu oculi* giustificare siffatta integrazione dei già cospicui fondi elargiti;

a tutto questo si aggiunge il silenzio del gestore che delle Amministrazioni (*in primis* del Consorzio) in ordine alle auspiccate destinazioni ad attività museali, nonché l'assenza di un progetto culturale complessivo Villa Reale e Parco quali elementi di un *unicum* inscindibile del patrimonio storico della città;

nel luglio 2013 alcuni cittadini avrebbero segnalato, attraverso alcune foto scattate nei pressi del cantiere, scavi sproporzionati sul fronte nord della Villa Reale per la realizzazione della centrale di termo refrigerazione. Il "Comitato La Villa Reale è anche mia" ha di nuovo chiesto al Sindaco di Monza e Presidente del Consorzio di farsi espressione di questa preoccupazione sollecitando la sospensione dei lavori limitatamente a quest'area al fine di interrompere lo scempio e ripristinarla recuperando il progetto di costruzione di un labirinto per mascherare le griglie, come già suggerito peraltro da Soprintendenza, Corpo Forestale e Amministrazione Parco nel 2003;

la vicenda, a parere degli interroganti, ripropone in modo allarmante la problematica relativa al controllo sui lavori in corso d'opera a Villa Reale. È facile supporre che, attesi anche i tempi tecnici non brevi per la realizzazione della censurabile opera, questa possa essere stata oggetto di variante o eseguita senza i rituali passaggi autorizzativi. Nel primo caso apparirebbe grave l'eventuale assenso

della Soprintendenza. Nel secondo caso sarebbe preoccupante che la Soprintendenza stessa non abbia esercitato i controlli che le competevano;
a parere degli interroganti pertanto sarebbe auspicabile che la Giunta ed il Sindaco di Monza, anche nella sua qualità di Presidente del Consorzio:
promuovano iniziative volte alla previsione nel PGT (piano di governo del territorio) vigente, anche in variante, di vincoli di destinazione culturale della Villa Reale;
effettuino un controllo su quali interventi di rimozione dell'amianto siano stati realizzati e accertino la congruità dei costi in relazione ai fondi pubblici assegnati;
procedano alla elaborazione di un progetto culturale e ambientale per le attività che verranno svolte all'interno della Villa Reale e nel Parco;
assumano iniziative volte alla realizzazione di una politica di controllo pubblico sulle attività che verranno svolte all'interno della Villa Reale e nel Parco in modo da assicurare una vera e propria regia pubblica della gestione finalizzata allo sviluppo culturale e civico di cittadini e frequentatori;
attivino iniziative volte alla revisione del ruolo della gestione dell'associazione temporanea di impresa vincitrice del bando, e alla valorizzazione del ruolo museale della Villa Reale, e ciò anche in prospettiva di rendere la Villa Reale polo di attrazione culturale in occasione dell'Expo 2015 con coinvolgimento del Comune di Milano;
favoriscano iniziative volte alla intensificazione di collegamenti non inquinanti tra l'area urbana milanese e il Parco che scongiuri l'utilizzo esasperato di mezzi privati nonché al rifinanziamento dei fondi per il Parco e la Villa già previsti dalla legge Regionale 40/85,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di promuovere la costituzione di una commissione tecnica *super partes* che verifichi effettività, congruenza e qualità degli interventi eseguiti e da eseguire nella Villa Reale e che svolga attività di indirizzo e di controllo sulla gestione successiva del monumento destinandolo ad attività culturali, didattiche, come del resto previsto dall'art. 8 dell'atto di cessione gratuita della Villa ai comuni di Monza e di Milano del 1996;
se non intendano, alla luce dei fatti esposti e delle criticità sollevate in premessa, attivarsi presso le Amministrazioni competenti affinché venga garantita la tutela della legalità e dell'ambiente relativamente alla ristrutturazione e relativa gestione del complesso monumentale Villa Reale di Monza, luogo dove l'arte e la natura reciprocamente si esaltano, conservandone intatto il patrimonio di ricchezze architettoniche, artistiche e culturali ed al fine di garantirne la fruibilità restituendola ai cittadini come museo, polo didattico, sede di eventi espositivi di livello internazionale e di alta rappresentanza istituzionale.

(4-00741)

[ORELLANA](#), [SANTANGELO](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [GAETTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [MARTON](#), [CASTALDI](#), [ROMANI](#) [Maurizio](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che la fondazione IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) policlinico "S. Matteo" di Pavia, unico presidio multi-specialistico pubblico presente nella provincia di Pavia, si caratterizza come struttura che risponde alle necessità di base del territorio e nel contempo mantiene elevati livelli professionali e di specializzazione in linea con la tradizione, il ruolo e le attese, essendo un presidio universitario di ricerca, di formazione specialistica e di attrazione intra ed extra regionale;
considerato che:

l'ospedale ha 1.044 posti letto, solo da gennaio ad aprile sono stati effettuati 11.706 ricoveri e il personale è ridotto all'essenziale con 314 limitazioni temporanee e quasi 900 lavoratori costretti a fare tripli turni nei reparti;

nel prossimo ottobre 2013 è prevista l'apertura del nuovo Dipartimento emergenza accettazione (DEA) che dovrebbe avere, per il pieno funzionamento, una copertura di personale pari a 213 infermieri, tecnici e operatori sanitari, in modo da garantire la sicurezza dei pazienti e il mantenimento degli

ambiti di eccellenza;

la dirigenza ha inviato all'assessore regionale competente la richiesta di autorizzazione all'assunzione del personale necessario;

attualmente, ci sarebbe una copertura di sole 33 nuove unità di personale a fronte delle 213 necessarie; in data 10 luglio 2013 il presidente del consiglio di amministrazione, Alessandro Moneta, il direttore generale della fondazione, i sindacati FP Cgil, FPS Cisl, FPL Uil, Fials, FSI, Nursing-up e le rappresentanze sindacali unitarie hanno sottoscritto la relazione sulla carenza di risorse del comparto della fondazione relativo al nuovo DEA;

la situazione di carenza di personale al S. Matteo è dovuta anche a vincoli che derivano dalla legislazione nazionale quali i tagli lineari al settore della sanità e il blocco dei contratti del settore, che non vengono rinnovati dal 2009, nonché il parziale blocco del *turnover*;

l'eccesso di straordinari che pesa sui lavoratori del S. Matteo è reso possibile da una legislazione nazionale che è stata giudicata dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza detta "Jaeger" del 2003, in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE che regolamentano il diritto al riposo. Come sottolineato dal sindacato Fials, "La vicenda sul mancato rispetto dell'orario massimo di lavoro e del diritto al riposo settimanale della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale assume un significato più ampio, visto che la stessa letteratura scientifica internazionale collega direttamente la mancanza del riposo e gli orari prolungati di lavoro dei medici ad un netto incremento degli eventi avversi, ad un aumento del rischio clinico dei pazienti e, quindi ad una mancanza di tutela della salute dei cittadini";

il 26 giugno 2013, il Ministro in indirizzo, nel corso dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata (3-00141) alla Camera, ha risposto dichiarando di aver provveduto a firmare una nota indirizzata al Ministro per gli affari europei con cui ha promosso l'esigenza di avviare un rapido confronto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per la funzione pubblica e con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, per arrivare a soluzioni volte a ripristinare, anche per il personale medico e sanitario, la validità delle disposizioni sull'orario massimo di lavoro settimanale e del diritto di riposo secondo la direttiva 2003/88/CE,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda dell'apertura del nuovo DEA e della relativa carenza di organico nella fondazione IRCCS policlinico "S. Matteo", e quale sia la sua posizione in merito;

se ritenga che l'apertura del nuovo DEA e il trasferimento del policlinico S. Matteo costituiscano un evento di una rilevanza tale da meritare una deroga alla normativa sul blocco del *turnover* nelle pubbliche amministrazioni e uno stanziamento di fondi ministeriali e regionali per garantire la piena copertura dell'organico necessario, anche al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, la piena erogazione dei servizi e il mantenimento degli *standard* di ricerca;

se il Ministero della salute stia monitorando gli effetti che i tagli lineari degli ultimi anni alla sanità, l'aumento dei *ticket*, la normativa sul *turnover* possono avere, presso il policlinico S. Matteo di Pavia e il sistema sanitario lombardo, relativamente ai tempi di accesso ai servizi sanitari, agli *standard* qualitativi degli stessi e alla sicurezza dei pazienti.

(4-00742)

BITONCI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, in cui migliaia di imprese di diversi settori lamentano da tempo una contrazione del fatturato e degli ordini, crisi che è ulteriormente acuita dal fatto che in molti enti locali, Comuni e Regioni, i pagamenti dei lavoratori sono rallentati dai vincoli del patto di stabilità; la difficoltà economica delle aziende ha costretto già numerosi imprenditori, anche in Veneto, a chiudere la propria attività con evidenti e pesanti ripercussioni occupazionali; la cessazione delle attività imprenditoriali con il conseguente licenziamento delle persone ivi occupate,

in numerosi casi avvenuta soprattutto dell'area del nord del Paese, ed in Veneto in particolare, ha determinato uno stato diffuso di sconforto psicologico tanto negli imprenditori quanto negli operai, trasformatosi purtroppo in alcuni e drammatici episodi di suicidio;

organi di stampa locale di questi giorni (si vedano articoli del 31 luglio 2013 "il Mattino" di Padova, "il Gazzettino" ed "il Corriere del Veneto") riportano la notizia secondo la quale, dietro ad un drammatico incidente stradale mortale avvenuto nei giorni scorsi, è quasi certo che possa nascondersi un gesto di autolesionismo dovuto a motivazioni lavorative;

la notizia riportata riferisce il fatto che un giovane di Ponte San Nicolò (Padova), infatti, si è suicidato schiantandosi con la sua auto contro un parapetto di un'azienda di Legnaro (Padova) e che, quando gli agenti di Polizia si sono recati presso l'abitazione del giovane, sarebbero stati rinvenuti tre biglietti in cui la vittima spiegava le origini del gesto; da questi documenti sembra come lo stesso ragazzo fosse da tempo in difficoltà a causa dell'assenza di un lavoro stabile;

l'insoddisfazione professionale dovuta alla mancanza di un'occupazione sarebbe cresciuta con il passare dei mesi fino a portare al tragico epilogo;

ora il fascicolo della drammatica vicenda è in possesso del pubblico ministero,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in ragione della grave crisi economica e delle pesanti ripercussioni che questa sta determinando anche a livello sociale su imprenditori, impiegati e operai, così come nella vicenda descritta, non ritengano opportuno adottare opportune iniziative per alleviarne gli effetti sui livelli occupazionali interessati e quali provvedimenti intendano adottare per sostenere il rilancio economico delle aziende del padovano.

(4-00743)

[ORELLANA](#), [BIGNAMI](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [CAMPANELLA](#), [PAGLINI](#), [CASALETTO](#), [BOCCHINO](#), [DE PIETRO](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [CENTINAIO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la riorganizzazione della giustizia è senza dubbio un obiettivo da perseguire, ma non può essere attuato attraverso una generalizzata soppressione dei tribunali, e deve necessariamente essere verificato sulle singole realtà locali in modo da conseguire una reale riduzione dei costi ed un aumento dell'efficienza del sistema giustizia;

il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di risparmio di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato delegato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, ad adottare decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

l'art. 1 del decreto legislativo del 7 settembre 2012, n. 155, in attuazione della suddetta legge delega n. 148 del 2011, prevede che «Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto»;

nell'elenco è compreso il tribunale e la procura della Repubblica di Vigevano (Vigevano e la sezione staccata di Abbiategrasso);

considerato che:

il decreto legislativo, volto, tra l'altro, alla soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Vigevano appare agli interroganti in contrasto con le disposizioni della legge delega ed in particolare con l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, *d)* ed *e)*, in cui si prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane» (lett. *b)*);

nella lettera *d)* si indica al Governo di «procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunati limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *b)* »;

la lettera e) indica come «prioritaria linea di intervento (...) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni» e pertanto tale indicazione non si applica al caso in esame, essendo Vigevano e Pavia due cittadine caratterizzate entrambe da più di 60.000 abitanti;

il decreto legislativo è in contrasto, a quanto risulta agli interroganti, anche con il parere espresso dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera il 1° agosto 2012 e dalla Commissione consultiva insediata presso il Ministero della giustizia di cui il Governo si è avvalso per la determinazione dei criteri da seguire per la chiusura degli uffici giudiziari improduttivi;

in particolare, sono stati elaborati due valori soglia al di sotto dei quali si suggerisce la soppressione di una sezione distaccata. Il primo valore riguarda il bacino degli abitanti serviti dalla sezione, che non deve essere inferiore a 85.490,6. Il secondo valore riguarda le sopravvenienze per anno che non devono essere inferiori a 2.269 (cosiddetto indice di litigiosità);

considerato inoltre che:

il territorio del tribunale di Vigevano e della sua sezione distaccata comprende 63 Comuni e si sviluppa su due province (Pavia e Milano). Ha un'estensione territoriale di 1.253 chilometri quadrati e una popolazione di circa 250.000 cittadini;

un tempo i 14 comuni dell'abbiategrasse costituivano la pretura di Abbiategrasso, nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Milano. Con la legge del 1999, il territorio dell'abbiategrasse è stato accorpato al tribunale di Vigevano, per decongestionare il tribunale di Milano e nello stesso tempo perseguire l'obiettivo di una giustizia di prossimità e con tempi più rapidi di smaltimento del contenzioso;

considerato altresì che a giudizio degli interroganti:

i problemi dell'amministrazione della giustizia non sono di esclusiva pertinenza degli addetti ai lavori ma di tutta la collettività, incidendo nella vita personale ed economica di tutti i cittadini, nonché nel loro bisogno di sicurezza;

si sottolineano le contraddizioni insite nel provvedimento di riordino della geografia giudiziaria, evidenziando le gravi conseguenze sull'efficacia giurisdizionale e investigativa in un'area così pesantemente martoriata dalla criminalità organizzata;

esistono perplessità anche rispetto al dichiarato obiettivo di una presunta razionalizzazione delle spese del settore della giustizia visto che la struttura edilizia e operativa del tribunale di Vigevano è stata ristrutturata di recente e ampliata anche in conseguenza dello spostamento degli uffici della procura della Repubblica in un immobile adiacente, che è una struttura funzionale ed adeguata all'accoglienza di tutta l'utenza del suo territorio, dove gli stessi operatori lavorano in un ambiente che rispetta altresì la normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed è persino idoneo a sostenere un eventuale aumento di organico di personale amministrativo e di magistrati per renderlo ancora di più efficiente e funzionale;

la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, nel caso di specie, si risolverebbe in un aggravio di costi per i cittadini senza contare quelle relative alle nuove necessità logistiche e funzionali non facilmente risolvibili, appalesando nel contempo la violazione del principio di prossimità ai cittadini che è un valore costituzionalmente garantito,

si chiede di sapere:

quali atti intenda porre in essere il Ministro in indirizzo al fine di procedere ad una più attenta e puntuale analisi delle conseguenze negative, in termini di economicità e funzionamento della macchina giudiziaria, che la soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Vigevano comporterebbe, alla luce delle peculiari caratteristiche legate alla specificità territoriale, alla densità del bacino di utenza, alle evidenti criticità di accorpamento, che rendono tali presidi giudiziari indispensabili per la collettività e per l'amministrazione della giustizia;

quali iniziative di carattere normativo intenda assumere al fine di rivedere la normativa vigente prevedendo l'esclusione del tribunale e della procura della Repubblica di Vigevano dal procedimento di accorpamento per riportare la giurisdizione del tribunale stesso all'originaria e storica estensione su

tutto il territorio dei 63 comuni distribuiti fra le province di Pavia e Milano;
se non intenda valutare l'opportunità, attraverso la proposta di urgenti interventi normativi, di disporre una proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012, considerando anche il parere pressoché unanime, in tal senso, della 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato.

(4-00744)

[LEZZI](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel basso Salento da diversi mesi è in corso una mobilitazione popolare pacifista crescente in difesa degli alberi di pino italico della città di Nociglia, in provincia di Lecce, che sta coinvolgendo sempre più cittadini, comitati ed associazioni, locali e non;

ben 22 grandi alberi di pino italico in perfetta salute oggi rischiano di essere abbattuti per una contestatissima recente delibera comunale, al fine di dare seguito al progetto di una pista ciclabile finanziata dalla Regione Puglia;

si tratta dei pini della specie "Pinus pinea" (anche detti pini domestici, o da pinoli, per i commestibili pinoli che producono, o ad ombrello, o italici, o d'Italia), che impreziosiscono uno scorcio incantevole e pittoresco della città, il corso di via Onorevole Manfredi, che borda il borgo sul lato occidentale della sua periferia, e che dai locali viene chiamato il "Vignale", o anche impropriamente il "lungomare" nocigliese, sebbene guardi in posizione panoramica, non sul mare, ma nell'entroterra, sul mare argenteo di ulivi di quello che è divenuto recentemente, tra la gioia della gente del luogo, il regionale "parco naturale dei Paduli e della antica foresta Belvedere", nel cuore del basso Salento, del quale Nociglia e diversi comuni dell'entroterra apulo-salentino tra Otranto e Gallipoli fanno parte. Questi pini poi schermano alla vista le più recenti abitazioni di periferia, di minor pregio artistico architettonico, per chi osserva Nociglia dal cuore del parco dei Paduli, facendo apparire la città, con gli altri suoi pini che bordano le strade di accesso al paese, un borgo incantevole caratteristicamente abbracciato da una cintura verde pittoresca di pini italici;

questi alberi sono particolarmente distanti dalle abitazioni più prossime, poste sul versante opposto della strada, e le loro radici svolgono anche una palese funzione di prevenzione contro il dissesto idrogeologico, dato che l'intero corso del "Vignale" poggia su un terrapieno addossato al declivio della collina, detta localmente la "serra", su cui sorge la città di Nociglia;

detti pini fanno parte di un prezioso contesto periurbano progettato con valori architettonico-urbanistici di rilievo. Il filare è diviso in due gruppi di 11 alberi ciascuno, equidistanziati, e con ai due bordi ed al centro delle strutture ad esedra corrispondenti a simil-torrioni in pietra. Tutto il muro di contenimento del terrapieno è rivestito in pietra ed è progettato a modo di simil-struttura difensiva medioevale. Un muraglione a pareti inclinate, e con persino la riproduzione della tipica cornice marcapiano a toro delle antiche fortificazioni locali. Una soluzione urbanistica di alto pregio, resa ancor più esteticamente gradevole da balaustre con colonnine in pietra locale tornite, e da lampioni in ferro artistico. Un "organismo" unico, il Vignale, come è stato definito anche dai funzionari della stessa Regione, con i suoi pini e i suoi elementi architettonici e decori artistici;

considerato che:

è stata addotta la pericolosità degli alberi per giustificare l'abbattimento, cosa a giudizio degli interroganti non accettabile, a meno di non volere considerare pericoloso qualsiasi albero solo perché un tifone può abbatterlo;

i danni arrecati da alcune radici sono irrilevanti all'asfalto e alla strada, e sono facilmente aggiustabili, come avvenuto in tantissime realtà in contesti simili anche prossimi, e per pini anche più grandi (ad esempio nella vicina città di Poggiardo, Lecce). Esempi positivi ben documentati con relazioni tecniche dai dottori agronomi, forestali e paesaggisti delle associazioni ambientaliste e dei comitati locali alla Regione e al Comune di Nociglia;

nel marciapiede del Vignale talune mattonelle in cemento sono state sollevate in prossimità dei tronchi

degli alberi poiché per questi non son state previste adeguate aiuole, ma sono stati soffocati erroneamente dal cemento. Le mattonelle dovrebbero essere rimosse al più presto per fare respirare maggiormente gli alberi e migliorare la pedonabilità garantendo la sicurezza del luogo in quanto ad oggi sono causa di inciampo per i passanti;

sebbene si adducano infondate e indimostrate ragioni di pericolosità, come ragioni di danno ai marciapiedi, per giustificare l'eccidio dei grandi pini, questi son invece forti, ben eretti e godono di ottima salute. Nel progetto contestato, inoltre, si prevede di piantare al posto dei bei pini autoctoni mediterranei oggi presenti, e che offrono tanta gradevole ombra anche per i futuri ciclisti fruitori della pista ciclabile, ben 40 alberi di canfora, pianta alloctona della quale si conosce l'effetto arrecato a strade e marciapiedi, notoriamente ben più aggressivo dei pini. Un aspetto questo altamente contraddittorio che a giudizio degli interroganti smentisce, se ve ne fosse ancora bisogno, ogni ragione con cui oggi si vorrebbe tentare di giustificare l'abbattimento di quegli alberi;

l'insegna civica del Comune, in cui dovrebbe esser effigiato secondo alcuni un albero di noce, riporta invece un inconfondibile albero di pino italico al suo centro, sveltante sul suo alto dritto tronco, e con la chioma inconfondibilmente ad ombrello, non a caso il miglior albero utilizzato sin da epoca romana, per bordare le strade, al fine di farvi ombra e non intralciare il transito con la sua chioma. Un albero diffusissimo nel Salento da secoli e secoli, anche tra le specie presenti nella locale antica foresta Belvedere;

il progetto della pista ciclabile rientra nell'intervento infrastrutturale "realizzazione di pista ciclabile nell'Unione dei Comuni Terre di Mezzo", di cui fa parte Nociglia, un'opera finanziata dalla Regione Puglia con ben 2.707.500 euro. I fondi rivengono dalla linea 5.2 del Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale, di competenza dell'assessorato ai Trasporti, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Organismo responsabile per la ricezione dei pagamenti (5.2.2. FESR 2007-2013) della Regione Puglia. Un intervento che ha nella sua *ratio* il godimento lento in bici di borghi e natura, e che a Nociglia si vorrebbe realizzare, paradossalmente, distruggendo la natura e gli alberi fornitori di importante ombra vitale per i ciclisti e pedoni nei caldi mesi estivi;

lungo il Vignale, sull'ampio marciapiede alberato del corso, la pista ciclabile è stata progettata sul lato della balaustra, mettendo a rischio i pedoni che si affacciano per godere del panorama del Parco dei Paduli, e non invece sul lato, più ampio, posto sul margine strada dove la pista potrebbe essere realizzata invece senza danneggiare gli alberi;

a giudizio degli interroganti sarebbe utile realizzare, alternativamente al progetto, un marciapiede da portare in sterrato per allargare le aiuole, e una pista che potrebbe così essere ubicata in parte sul marciapiede stesso e in parte sulla carreggiata; oppure la suddetta pista potrebbe essere ubicata sul lato strada del marciapiede, e spostando una delle due corsie della pista ciclabile, o entrambe, nella parte bassa, ai piedi del terrapieno del Vignale, adiacente alla struttura simil-fortificata in pietra del muro di contenimento del terrapieno. Una soluzione ubicativa intelligente quest'ultima, anche per valorizzare il luogo olivetato in basso, e la struttura in pietra del Vignale, con in alto le balaustre e i pini;

la recente legge n. 10 del 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2013, stabilisce all'art. 7 le "disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani". Entro sei mesi dall'entrata in vigore, i Comuni devono identificare principi e criteri per il censimento degli alberi ed alberature di pregio nel proprio territorio, quali appunto proprio i pini della città di Nociglia, tra cui quelli del suo Vignale, e fornire questa informazione alla rispettiva Regione, la quale, a sua volta, entro i successivi sei mesi (quindi più o meno entro febbraio del prossimo anno), deve redigere l'elenco regionale e trasmetterlo al Corpo forestale dello Stato. È il Corpo che ha il compito di gestire l'elenco nazionale, che deve essere reso pubblico e disponibile a tutti sui siti *internet* delle competenti istituzioni. Per le Regioni afflitte da "persistente inerzia" il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva i poteri sostitutivi;

a parere degli interroganti bisogna impiegare i fondi pubblici per rimboschire, non per demolire gli

alberi che ci sono e per sostituirli con virgulti pertanto se nel progetto della pista ciclabile si è previsto di acquistare anche 40 piante di canfora, si ritiene che sia più utile prevedere alberi autoctoni, ad esempio gli stessi pini domestici, al fine di piantumarli intorno ad altri tratti spogli della pista ciclabile a Nociglia o in uno degli altri paesi in cui si snoda la pista stessa, ma non certo sul Vignale e al posto dei pini presenti;

nel Salento, si assiste da alcuni anni ad un disdicevole diffuso sterminio di centinaia di pini mediterranei, delle specie autoctone in Puglia da millenni, e di grande pregio naturalistico, quali i pini di Aleppo (*Pinus halepensis*) e i pini domestici (*Pinus pinea*): pini mal potati, a produzione di legno, mentre i pini non sopportano eccessive potature, o del tutto tagliati, con autorizzazioni, a parere degli interroganti, fondate su discutibilissime perizie tecniche che adducono strumentalmente a infondatezze scientifiche che tentano di farli passare per piante alloctone paventando, in maniera mistificatoria, pericolosità e danneggiamenti d'ogni sorta;

a giudizio degli interroganti le eventuali pericolosità sarebbero prevenibili con saggi interventi minimali anche in relazione agli eventuali danni da radici a manufatti e marciapiedi e strade. Tutto questo sembra favorire appalti pubblici d'ogni tipo, di cosiddetta "rigenerazione urbana", tra cui gli appalti per la paradossale ripiantumazione *in loco* di altri alberi, anche alti diversi metri con grande spreco di denaro pubblico. Inoltre il legno ricavato dalla potatura degli alberi, che viene fatto passare come rifiuto e di cui si perde la tracciabilità, arricchisce invece il sottobosco del lucroso mercato delle biomasse legnose per la produzione solitamente di energia elettrica e di cippato alimentando il rischio che beni pubblici, quali sono le alberature urbane e stradali, finiscono nei circuiti fumosi del mercato poco trasparente delle biomasse e delle energie iper-incentivate e falso-verdi, anzi "verdicide" in tal caso;

la crescente mobilitazione civica a difesa dei pini di Nociglia, in un momento storico in cui in tutto il Mediterraneo si alza una voce civica unica e forte a difesa della natura e degli spazi verdi urbani, come testimonia il caso emblematico del Gezi Park di Istanbul, è volta anche nel verso della coerenza burocratica-amministrativa, del buon governo e gestione del territorio a sua vera tutela, e nel verso della riaffermazione della spesso mancante saggezza, contro inutili sprechi e non-sensi meramente speculativi. Una mobilitazione pacifista, ma non per questo meno ferma e decisa, che sta vedendo la partecipazione *on line*, nelle petizioni, di centinaia di persone, che stanno scrivendo a tutti gli organi competenti per sollecitare la salvezza degli alberi. Una mobilitazione seguita da tv e giornali locali, ma anche da siti *on line* nazionali, come quello del giornale "la Repubblica", con l'articolo pubblicato il 27 giugno 2013, dal titolo "in lotta per salvare i pini di Nociglia", si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa ed in particolare della realizzazione della pista ciclabile progettata a danno di un tale filare di alberi e di un paesaggio di notevole pregio nonché in palese contraddizione dei principi che ispirano la realizzazione stessa, specie quella in questione che mira a collegare i borghi attraversando il Parco dei Paduli nella massima valorizzazione e fruizione dei luoghi rurali e naturali e dei centri storici interessati;

se non intendano attivarsi, per quanto di competenza, presso la Regione Puglia affinché tutti gli organi tecnici e amministrativi di riferimento al progetto si impegnino a garantire la salvaguardia dei pini e dell'intero paesaggio del Vignale;

se non ritengano opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, affinché l'area dell'intero Vignale di Nociglia sia sottoposta a vincolo ambientale, architettonico e paesaggistico, anche alla luce della suddetta legge n. 10 del 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

(4-00745)

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BOTTICI](#), [CIOFFI](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il primo comma dell'art. 47 della Costituzione, durante la sua stesura, proprio per la sensibilità dei nostri padri costituenti nei confronti di un'Italia che usciva massacrata economicamente dalla Seconda Guerra Mondiale, ha subito diversi stravolgimenti: da "Lo Stato stimola, coordina e controlla il

risparmio" a "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme". Nella seconda formulazione scompaiono i termini "stimola", "coordina" e "controlla" sostituiti dalla parola "tutela"; l'oggetto del controllo, del coordinamento e della disciplina è l'esercizio del credito e non più il risparmio, che invece viene incoraggiato e addirittura tutelato dalla Repubblica Italiana;

la dottrina qualifica il libretto di deposito al portatore come un vero e proprio strumento di circolazione del credito. Con la delibera del 5 ottobre 1961, il CICR, Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, estendeva a tutte le aziende di credito la possibilità di attivare tali tipi di libretti; si tratta dei cosiddetti "libretti di piccolo risparmio speciale" il cui intento, attraverso una loro migliore remunerazione, era quello di favorire e tutelare in modo migliore l'accantonamento monetario. Quindi, al libretto in generale veniva così riconosciuta una sottintesa funzione economico-sociale, cioè quella di favorire la formazione e la raccolta della "moneta risparmio"; in conseguenza di ciò, il libretto di piccolo risparmio speciale veniva a rappresentare uno strumento di previdenza, offerto alle classi meno abbienti allo scopo di accantonare il denaro necessario per affrontare delle necessità impreviste. Quest'ultima caratteristica veniva poi confermata dalla circostanza che tali tipi di libretti erano previsti, inizialmente, proprio per quegli enti bancari, le casse di risparmio, che più di altri istituti avevano finalità di assistenza e di beneficenza;

il libretto di deposito al portatore, dunque, può essere considerato come progenitore del più moderno conto corrente, nel senso che rispondeva in maniera "snella" alle esigenze di circolazione del credito del tempo, cioè si confaceva alle esigenze di una finanza molto più autonoma, rispetto agli equilibri odierni;

considerato che:

il decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, che reca "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha aggiornato la vigente normativa in materia di antiriciclaggio, regolamentata dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);

l'articolo 12 del decreto-legge, che in sostanza modifica per la quarta volta l'art. 49 del decreto-legge n. 231 del 2007, introduce un ulteriore limite alla soglia massima dell'utilizzo del denaro contante, rivolgendosi anche alla portata massima dei libretti al portatore, in quanto strumento di circolazione del credito. Il nuovo limite è di 1.000 euro;

in ordine temporale gli interventi normativi relativi ai decrementi della soglia massima dei libretti di deposito al portatore sono così individuati: dal 29 aprile 2008, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della direttiva 2006/70/CE), il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 ha ripristinato il limite di 12.500 euro; negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio 2010, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500 dal decreto-legge n. 138 del 2011; in ultimo, come già anticipato, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha indicato in 1.000 euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;

il decreto legislativo del 19 settembre 2012, n. 169, art. 18, ha modificato l'art. 58, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilendo che: "Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso". In questo caso, a giudizio degli interroganti, l'importo della penalità equivale a un'appropriazione espropriativa totale da parte dello Stato;

la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro, a parere degli interroganti, dovrebbe essere applicata a fronte di depositi pari o superiori ai 5.000 euro, comportando così una cospicua ammenda ma non andando ad intaccare il diritto al risparmio;

inoltre, dal 1° luglio 2000 questa tipologia di libretto non è più emessa. Proprio in virtù della certa

estinzione dei depositi al portatore, a giudizio degli interroganti sarebbe stato necessario rendere obbligatoria la conversione in libretti nominativi;

a giudizio degli interroganti appare oltre tutto inefficace l'applicazione della sanzione stessa, perché anche con lo stesso limite di 1.000 euro il libretto al portatore potrebbe essere comunque utilizzato più e più volte per raggiungere conferimenti di denaro, proprio in virtù del fatto che "Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata anche se questi non è il depositante" come recita il primo comma dell'art. 1836 del codice civile. Pertanto, la funzione di tale documento, risponde solo all'esigenza probatoria di avere una documentazione circa l'entità del credito, senza aver riguardo né alla sua circolazione, né tantomeno alla legittimazione della sua riscossione;

si ribadisce che il libretto è uno strumento finanziario legato ad una cultura del risparmio che si colloca a metà del secolo scorso, se ne deduce che con molta probabilità i maggiori utenti di questo servizio siano coloro che ad oggi sono pensionati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga sproporzionato l'ammontare dell'importo minimo della sanzione e, comunque, che questa sia eccessivamente sperequativa, andando a colpire principalmente le fasce sociali povere o a basso reddito, che sono le tradizionali fruitrici dello strumento in questione;

se si ritenga che sia stato sufficiente, ispirato dal buon senso e costruito *ad hoc*, l'obbligo di informativa richiesta nell'art. 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, comma 13: "Le banche e Poste Italiane SpA sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione", considerata la tipologia di destinatari;

se non si ritenga opportuno sospendere l'applicazione delle sanzioni, in particolar modo là dove la sanzione è pari al saldo del libretto stesso, e procedere in luogo ad un semplice blocco del libretto in attesa di conversione a libretto nominativo;

se i provvedimenti di urgenza e/o il recepimento di direttive europee, applicati senza adattamento alcuno alla società che si appresta a riceverli, possano essere utilizzati per negare il diritto al risparmio sancito dalla Costituzione italiana.

(4-00746)

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIOFFI](#), [GAETTI](#), [MORONESE](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 29 luglio 2013 nelle carceri italiane si sono registrati due suicidi, uno nel carcere di Cremona e l'altro nel carcere di Velletri (Roma);

M.V., 66 anni, si è impiccato nel bagno della sua cella nel carcere di Cremona. Il detenuto è stato soccorso dagli agenti tempestivamente, ma non è riuscito a riprendersi ed è morto in ospedale;

M.V. era recluso nel carcere di Cremona dal giugno 2012 per tentata strage, accusa dovuta al fatto che, il 20 dello stesso mese, dopo essersi barricato in casa per contestare uno sfratto, all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aveva fatto esplodere la palazzina dove risiedeva, innescando la bombola di gas;

al momento dello scoppio, a poca distanza dalla porta della casa dove M.V. si era asserragliato dopo l'arrivo dell'ufficiale giudiziario con la notifica dello sfratto, c'era anche C.M., un amico d'infanzia, accorso per provare a far ragionare M.V., che dichiara: "È disperato, ma non è un criminale. Aveva bisogno di aiuto, ma non l'ha trovato da nessuna parte";

il suo avvocato aveva chiesto, senza alcun esito, il ricovero dell'assistito in una struttura alternativa al carcere. Il detenuto cambiò tre carceri in 13 mesi, quello di Mantova, poi quello di San Vittore ed infine di Cremona, e venne sottoposto a perizia psichiatrica;

risulta agli interroganti che il sindaco di Rodigo, Gianni Chizzoni, avrebbe dichiarato: "Mi dispiace tanto dal punto di vista umano, ma come Comune non potevamo davvero fare di più. È venuto a chiedere aiuto nei nostri uffici, ed era in contatto con i servizi sociali";

G.M., 40 anni, si è ucciso impiccandosi con le lenzuola all'interno della sua cella di isolamento, 8 ore dopo essere arrivato nel carcere di Velletri. Quest'ultimo è il quinto suicidio nelle carceri del Lazio nel 2013;

considerato che:

da gennaio ad oggi i decessi registrati negli istituti del Lazio sono stati 13: 5 suicidi, 3 per malattia e 4 per cause ancora da accertare. Al computo va aggiunta una donna che lavorava come infermiera a Rebibbia;

in base alle statistiche, 9 dei 13 decessi del 2013 si sono registrati a Rebibbia nuovo complesso. Dall'inizio dell'anno a Velletri i decessi registrati sono stati 3: due suicidi ed una morte per malattia;

considerato inoltre che:

nel solo mese di giugno 2013 sono stati 11 i detenuti morti: 4 per suicidio, 3 per malattia e 4 per cause da accertare. Dai dati dell'osservatorio permanente sulle morti in carcere (composto dall'associazione "Il Detenuto Ignoto", dall'associazione "Antigone", dall'associazione "A Buon Diritto", dalla redazione di "Radio Carcere" e dalla redazione di "Ristretti orizzonti") si apprende che dall'inizio dell'anno i detenuti suicidi sono 29 e il totale dei decessi in carcere è pari a 85;

in nessuno di questi casi l'amministrazione penitenziaria ha provveduto a dare la dovuta comunicazione, nonostante sia tenuta a dare informazione sulle morti in carcere, come previsto dalla circolare GDAP-0397498-2011 "Sala Situazioni. Modello Organizzativo e nomina Responsabile", all'articolo 5, comma 6, che recita: «Per garantire una trasparente e corretta informazione dei fenomeni inseriti nell'applicativo degli "eventi critici" le principali notizie d'interesse saranno, inoltre trasmesse al Direttore dell'Ufficio Stampa e Relazioni esterne per le attività di informazione e comunicazione agli organi di stampa e la eventuale diffusione mediante i canali di comunicazione di cui dispone il DAP (rivista istituzionale, newsletter, siti istituzionali)»,

si chiede di sapere:

di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo relativamente ai fatti riferiti;

quali siano le cause che hanno condotto ai due decessi di cui in premessa e se siano state messe in atto tutte le misure preventive, anche di assistenza, previste per i detenuti cosiddetti nuovi giunti;

se non ritenga che l'elevato numero di suicidi in carcere dipenda dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e dalle aspettative frustrate di migliori condizioni di vita al loro interno;

con quali iniziative di competenza intenda scongiurare i rischi derivanti dal sovraffollamento nelle carceri e migliorare le condizioni di vita dei detenuti;

quali iniziative intenda assumere per ridurre l'alto tasso dei decessi per suicidio in carcere;

se non ritenga infine necessario disporre un'inchiesta ministeriale sulle ragioni delle morti in carcere, inclusi i suicidi, e sullo stato di sovraffollamento degli istituti penitenziari.

(4-00747)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00311, dei senatori Favero ed altri, sulla ricezione dei canali della Rai in Piemonte;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00310, del senatore Ruvolo, sulla struttura del SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-00312, della senatrice Granaola ed altri, sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) degli ex insegnanti transitati all'Inps.

1.5.2.7. Seduta n. 92 (pom.) del 07/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

92a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2013 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 15,10).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 15,18).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha approvato modifiche al

calendario corrente.

Oggi pomeriggio, concluso l'esame del decreto-legge per il rilancio dell'economia, l'Assemblea passerà alla discussione del decreto-legge sull'esecuzione della pena, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. La ripartizione dei tempi per la discussione del provvedimento tiene conto di cessioni concordate tra i Gruppi. Resta inteso che, una volta esauriti i tempi assegnati ai Gruppi, non sarà più data la parola, neanche per annunci di voto, e gli emendamenti saranno votati in sequenza.

La Presidenza si riserva di valutare l'orario di chiusura della seduta di oggi in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre le deliberazioni sulle dichiarazioni d'urgenza per i disegni di legge di riforma della legge elettorale e per il disegno di legge su candidabilità, revoca e decadenza del mandato parlamentare, nonché la ratifica dell'Accordo tra Albania, Grecia e Italia sul progetto «Trans Adriatic Pipeline».

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il nuovo calendario per le prime due settimane di settembre.

Le Commissioni potranno riunirsi da lunedì 2 settembre, in relazione ai rispettivi calendari dei lavori, fatta salva la necessità di convocazioni per situazioni sopravvenute e urgenti durante il mese di agosto.

L'Assemblea tornerà a riunirsi da mercoledì 4 settembre, alle ore 11, per l'esame di mozioni (rischi da dissesto idrogeologico; contro la diffusione del gioco d'azzardo; combustione di rifiuti nei cementifici).

Il calendario della settimana successiva, dalla seduta pomeridiana di martedì 10 settembre, prevede l'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato, votazioni per dichiarazioni d'urgenza su disegni di legge segnalati dai Gruppi, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento e l'eventuale seguito delle mozioni non concluse.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Mercoledì	7	agosto	pom.	h. 15	- Seguito disegno di legge n. 974 - Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 20 agosto</i>) - Disegno di legge n. 896-B - Decreto-legge n. 78, esecuzione della pena (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 31 agosto</i>) - Dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per i disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685 di riforma della legge elettorale - Dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 452, su candidabilità, revoca e decadenza dal mandato parlamentare - Disegno di legge n. 884 - Ratifica Accordo Albania, Grecia e Italia sul progetto "Trans Adriatic Pipeline"
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 15	
Venerdì	9	"	ant.	h. 9,30	

Il calendario potrà essere integrato con lo svolgimento dell'interpellanza n. 42, Nugnes ed altri, sullo smaltimento illecito dei rifiuti in Campania nonché con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Le Commissioni riprenderanno i propri lavori da lunedì 2 settembre mentre l'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 4 settembre.

Mercoledì	4	settembre	ant.	h. 11-13	- Mozioni sui rischi da dissesto idrogeologico - Mozioni contro la diffusione del gioco d'azzardo - Mozione n. 121, Moronese, sulla combustione di rifiuti nei cementifici
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	5	"	Ant.	h. 9,30	

Giovedì	5	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e Interrogazioni
Martedì	10	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge nn. 888 e 889 - Rendiconto 2012 e Assestamento 2013 (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>) - Votazioni per la dichiarazione d'urgenza, ex articolo 81 del Regolamento sui disegni di legge: · n. 119 - Aree protette · nn. 120 e 370 - Riforma legislazione portuale · n. 121 - Disposizioni in materia ambientale - Eventuale seguito mozioni non concluse
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	12	"	ant.	h. 9.30-14	
Giovedì	12	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 888 e 889 (Rendiconto e Assestamento) dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 9 settembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 974
(Decreto-legge n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		43'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Misto		24'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 896-B
(Decreto-legge n. 78, esecuzione della pena)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Relatori		30'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 3 ore, di cui :		
PD		32'
PdL		27'
M5S		25'
SCpI		10'
LN-Aut		43'
Misto		15'
GAL		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		14'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi residui tiene conto di cessioni concordate tra i Gruppi.

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 888 e 889

(Rendiconto 2012 e Assestamento 2013)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		42'
SCpI		28'
LN-Aut		26'
Misto		24'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		23'
Dissenzienti		5'

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(974\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,21)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 974, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi è proseguito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge, precedentemente accantonati. Avverto che i relatori hanno presentato un ulteriore emendamento, il 30.600, il cui testo è in distribuzione.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Signor presidente, alla fine della seduta antimeridiana di oggi il presidente Grasso aveva detto che c'erano dei colleghi che dovevano intervenire su questa questione. Se possibile, quindi, vorremmo intervenire. In più, vorremmo chiedere alla Presidenza di poter subemendare l'emendamento 30.600 dei relatori.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MARTELLI](#) (M5S). Signor Presidente, vorremmo sottoscrivere l'emendamento 30.6, a firma delle Commissioni riunite, precedentemente accantonato, che è ancora nel limbo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Martelli, quell'emendamento è stato presentato dalle Commissioni riunite, quindi non può essere sottoscritto.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, avevo già chiesto di parlare prima della fine della seduta

antimeridiana di oggi.

Dopo la presentazione da parte dei relatori del nuovo emendamento all'articolo 30, oltre a capire se c'è la possibilità di presentare subemendamenti, vorrei entrare nel merito, proprio per la situazione complicata che si è venuta a creare. È infatti evidente a tutti che la decisione da parte delle Commissioni riunite di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 30, la lettera *a*) e la lettera *e*) ha fatto sì che ci fosse una parzialità. Per evitarla avremmo dovuto sopprimere, come previsto da nostri emendamenti, anche le lettere *b*) e *c*), nonché armonizzare il testo rispetto all'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001. A questo punto, è chiaro che gli emendamenti che avevamo dichiarato di ritirare debbono rivivere tutti quanti.

Mi permetto comunque di aggiungere un'osservazione, anche se mi spiace che ora non sia presente in Aula il ministro Lupi, che nella seduta antimeridiana era intervenuto sul tema.

PRESIDENTE. Comunque, il Governo è autorevolmente rappresentato.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, il Governo è presente, ma mi riferivo al ministro Lupi perché era uno degli autori dell'introduzione, nella normativa della Regione Lombardia, della possibilità di modificare anche la sagoma nelle ristrutturazioni edilizie. Poi aggiungerò una considerazione anche sulla norma prevista dal relatore per quanto riguarda i centri storici, ma prima voglio sottolineare che abbiamo un problema generale che riguarda tutto il nostro Paese. Ricordo ai i senatori, però, che proprio quella norma è stata impugnata ed è stata poi bocciata dalla Corte costituzionale, per un motivo molto preciso.

Quanto alla proposta presentata dai relatori - al riguardo sono assolutamente d'accordo con la senatrice Nugnes - ritengo sia molto più semplice, più serio e garantista per la tutela dei centri storici che si metta in campo un meccanismo inverso rispetto a quello proposto dai relatori. Mi riferisco alla possibilità che i Comuni indichino solo gli immobili su cui è possibile applicare la semplificazione. Penso soprattutto ai centri storici molto ampi.

Questo è un ulteriore invito che rivolgo al relatore, perché altrimenti i commissari *ad acta* del Ministro entrano subito in funzione.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, con molto rispetto le ricordo che questa mattina avevamo chiesto di poter intervenire sul tema. Chiediamo di poterlo fare ancora... Le rinnoviamo la richiesta.

PRESIDENTE. Nessuno glielo nega. Vorrei, però, che prima vengano espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, in modo che anche il suo intervento avvenga in un quadro di maggiore consapevolezza dei termini della discussione.

CROSIO (*LN-Aut*). Sono stupito dalla sua capacità di interpretare i miei pensieri. In questo lei è bravissimo, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Come Presidenza, io - e non lei - ho bisogno di capire alcune cose. La presidente De Petris ha detto che in presenza di un ritiro di un certo emendamento della Commissione vorrebbe porre nuovamente in votazione alcuni emendamenti e quindi dobbiamo avere chiaro il quadro.

A questo punto, vorrei capire se la senatrice Nugnes ha ritirato gli emendamenti 30.1, 30.200 e 30.4.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, come ho comunicato alla Presidenza, noi non abbiamo ritirato alcun emendamento presentato all'articolo 30.

PRESIDENTE. A me risultavano ritirati. Comunque, li porremo in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti all'articolo 30 del decreto-legge.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 30.1 e 30.200.

Il parere è favorevole sull'emendamento 30.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Esprimo poi parere contrario anche sull'emendamento 30.4.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 30.5 è stato ritirato.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, viene ritirato anche l'emendamento 30.6 perché

c'è il nuovo emendamento presentato dai relatori.

[PRESIDENTE](#). La senatrice De Petris mi ricorda che aveva fatto presente che avrebbe riproposto una serie di emendamenti all'articolo 30. Dopo specificherà quali sono gli emendamenti che tornano in vita per poterli votare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Tutti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poi l'emendamento 30.7 risultava già ritirato alla Presidenza e l'emendamento 30.8 invece vive. C'è poi l'emendamento 30.9 che è stato ritirato...

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo scusa: intervengo, onde evitare equivoci, per ribadire che tutti gli emendamenti presentati all'articolo 30 dal nostro Gruppo restano in vigore e non sono ritirati.

[PRESIDENTE](#). Vede che era utile chiarire, come facevo presente al senatore Crosio? Almeno sappiamo esattamente cosa voteremo.

[CRIMI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per una richiesta di chiarimento in merito al Regolamento, per mia ignoranza, lo ammetto.

L'emendamento 30.6, presentato dalle Commissioni riunite, è stato ritirato.

Ma è facoltà del relatore farlo?

PRESIDENTE. Può farlo.

CRIMI (*M5S*). E non è possibile che un Gruppo lo faccia proprio, come era stato precedentemente richiesto dal senatore Martelli che aveva chiesto di mantenere questo emendamento in vita?

PRESIDENTE. Il senatore Martelli lo ha fatto proprio, e quando arriveremo al punto la Presidenza si esprimerà.

CRIMI (*M5S*). Volevamo chiederle se era possibile mantenerlo in vita.

[PRESIDENTE](#). Come ho già detto, il senatore Martelli lo ha fatto proprio e quando arriveremo al punto la Presidenza si esprimerà al riguardo.

Invito il relatore a riprendere l'espressione del parere.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 30.7, 30.8 e 30.9.

PRESIDENTE. Il senatore Santini conferma il ritiro dell'emendamento 30.201.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 30.10, 30.202, 30.203, 30.204, 30.12, 30.13, 30.15, 30.205, 30.16, 30.206, 30.17 e 30.18.

PRESIDENTE. Il senatore Buemi conferma il ritiro dell'emendamento 30.20.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 30.21, 30.207, 30.208, 30.22, 30.209, 30.23, 30.210 e 30.211.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 30.600.

[AZZOLLINI](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, sull'emendamento 30.600 esprimo il parere di nulla osta della 5a Commissione.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, forse per mia disattenzione non ho colto quali sono i termini per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 30.600.

[PRESIDENTE](#). Credo che il termine per la presentazione di subemendamenti si possa fissare in 10 minuti, che decorrono da questo momento.

Intanto, continuiamo con l'espressione del parere da parte del relatore.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo altresì parere contrario sugli

emendamenti 30.26, 30.212, 30.213, 30.28, 30.29, 30.30, 30.214, 30.32, 30.31 e 30.215.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 30.33 è stato ritirato.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 30.34, 30.216 e 30.39, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 30.35.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 30.40 e 30.41 sono stati ritirati.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 30.36 (testo 2) e 30.46, mentre il parere è contrario sull'emendamento 30.42.

[CALENDA](#), *vice ministro dello sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,36, è ripresa alle ore 15,44).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il senatore Crosio fa cenno di voler intervenire).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. La votazione dell'emendamento 30.1 è annullata. Scusi, senatore Crosio.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, chiedo la possibilità, ragionevolmente, e in base a come lei vuole impostare i lavori, di poter illustrare i subemendamenti.

[PRESIDENTE](#). Senatore Crosio, i tempi sono ampiamente scaduti. In ogni caso, quando arriveremo ai subemendamenti, potrò concederle pochi secondi per illustrarli.

La Presidenza vuole senz'altro favorire un corretto andamento dei lavori, ma i tempi sono scaduti, come è ripetuto anche nel verbale della Conferenza dei Capigruppo, che è stato approvato all'unanimità, anche dal suo Gruppo, relativamente alle modalità di svolgimento dei lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 30.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.200, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.2 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.4, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, fino alle parole «*lettere a*)».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.4 e gli emendamenti 30.6, 30.7, 30.8.

Ricordo che l'emendamento 30.5 è stato ritirato.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se non vado errato, l'emendamento 30.6 era stato presentato dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, l'emendamento 30.6 è precluso. Ho elencato tutti gli emendamenti preclusi in seguito alla mancata approvazione dell'emendamento 30.4 e ho ricordato che l'emendamento 30.5 è stato ritirato.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, forse lei non è in grado di capire ciò che voglio dire...

PRESIDENTE. Non so se sono in grado, senatore Santangelo, ma faccio degli sforzi.

SANTANGELO *(M5S)*. ...a meno che non legga nel pensiero. Signor Presidente, mi perdoni l'insistenza, ma voglio segnalare che l'emendamento 30.5 prevede la soppressione anche della lettera e) , che non mi sembra sia inclusa nell'emendamento 30.4.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, ripeto che è stata posta ai voti la prima parte dell'emendamento 30.4, fino alla lettera a), parte che è comune agli emendamenti 30.6, 30.7 e 30.8. L'emendamento 30.5, invece, è stato ritirato.

Avendo dato i chiarimenti necessari, passiamo alla votazione dell'emendamento 30.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.9, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 30.201 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.10, presentato dalle senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.202, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, sino alle parole «caratteristici locali».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.202 e l'emendamento 30.203.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.204, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.12, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.13, presentato dal senatore Santangelo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.15, identico all'emendamento 30.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 30.205, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sino alle parole «*lettere c*)».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.16 e l'emendamento 30.206.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.18, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 30.20 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.21, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, sino alle parole «*di costruire*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.21 e l'emendamento 30.207.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.208, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.22, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, sino alle parole «*numeri 2*»).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.22 e l'emendamento 30.209.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.23, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.210, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.211.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.211, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'emendamento 30.600, presentato dai relatori, e dei relativi subemendamenti, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 30.600/1, 30.600/2 e 30.600/3.

[CALENDA](#), vice ministro dello sviluppo economico. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.600/1.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 30.600/1, a firma mia e della senatrice Nugnes, che pone nuovamente la questione di invertire il meccanismo, proponendo che i Comuni individuino le zone in cui è possibile applicare le norme semplificate e anche modificare la sagoma degli edifici.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, il concetto che intendo esprimere è che non dovrebbe passare nulla che riguardi la modifica della sagoma degli edifici. Paradossalmente, una villetta da 1.000 metri cubi potrebbe essere demolita e ricostruita, rispettando il contenuto di questo nuovo emendamento, con un metro quadrato di pianta e mille metri di altezza, come succedeva nel Medioevo a Bologna,

quando si faceva a gara a chi costruiva la torre più alta. Paradossalmente si apre la strada per fare cose simili: è un vero attentato ai centri storici urbani, ma se vogliamo farlo, facciamolo! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Mi scusi signor Presidente, ma ascoltando quello che si dice in quest'Aula sembra di essere tornati all'anno zero dell'urbanistica. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Collina ed Elena Ferrara*). Credo che questa cosa sia stata vista in un cartone animato con Asterix e Obelix. Colleghi, c'è un processo urbanistico che, ad esempio, nella Regione Lombardia è stato studiato per 20 o 25 anni: non è possibile che si arrivi a tali conclusioni! (*Applausi dal Gruppo LNP-Aut*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.600/1, presentato dalle senatrici De Petris e Nugnes.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.600/2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.600/2, presentato dal senatore Martelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.600/3.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, è da stamattina, da quando a presiedere l'Assemblea c'era il presidente Grasso, che chiediamo di intervenire su questo articolo, perché ci teniamo molto. Abbiamo presentato un subemendamento che non fa nient'altro che ribadire l'emendamento del relatore, togliendo la parte relativa al commissario, che a nostro giudizio è molto anomala. Lo è, innanzitutto, per una questione tecnica: se istituiamo la figura di un commissario, forse sarebbe il caso di chiedere il parere della 5a Commissione bilancio, per capire da dove prendiamo la copertura finanziaria. (*Applausi dal Gruppo LNP-Aut*).

Detto questo, vorrei rifarmi alle parole pronunciate questa mattina dalla collega senatrice Finocchiaro, che abbiamo condiviso: nell'impianto dell'intervento e in modo particolare per le sue intenzioni. Abbiamo anche ascoltato con molto interesse le sue preoccupazioni, che sono legittime e che purtroppo nel nostro Paese trovano fondamento. Credo che lei nelle sue parole - e questo ci fa molto piacere - trovi una risposta esaustiva... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Crosio, visto che ha superato i tempi previsti.

CROSIO (*LN-Aut*). Con tutto il rispetto, signor Presidente, siamo venuti in Aula per discutere il provvedimento al nostro esame e come opposizione abbiamo concesso tutto quanto: abbia almeno la delicatezza e il pudore di lasciarci parlare delle cose a cui teniamo.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, la Presidenza le sta concedendo del tempo ulteriore rispetto ai termini stabiliti, già scaduti. Dunque, la invito cortesemente a concludere il suo intervento.

CROSIO (*LN-Aut*). Se continua a interrompermi, signor Presidente, non riesco a terminare il mio intervento.

PRESIDENTE. Parli pure, senatore Crosio.

CROSIO (*LN-Aut*). Come dicevo, con la legge regionale della Lombardia per il governo del territorio, la legge n. 12 dell'11 marzo 2005, si è fatto un grande passo. Credo che il nostro territorio - lo dico molto sommessamente e con molto rispetto di tutti i territori del Paese - possa essere preso come modello di riferimento.

Questa legge prevede il PTR (Piano territoriale regionale), il PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) e i PGT (Piani del governo del territorio). Allora, arriviamo a queste benedette zone A), e lo dico sia da pianificatore che da amministratore. Siamo andati addirittura oltre, non perché siamo bravi, ma perché deve essere la base di tutto, e non ci sono solo le zone A): ci sono le A1), le A2), le A3), le A4). Per le zone A), che sono fondamentali, è previsto che ogni edificio presente in tali zone abbia una sua scheda con tanto di fotografie e di descrizione.

Vengo al punto: se oggi a chi ha governato (come il sottoscritto, ma come tanti sindaci e tanti amministratori locali) in Lombardia per vent'anni - e questa è una legge della quale andiamo fieri - si chiede di votare una legge in Parlamento in cui diciamo che abbiamo bisogno di un commissario, questo è il fallimento di vent'anni di storia urbanistica della Regione Lombardia, ma anche dell'Emilia Romagna. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Allora, per andare incontro all'emendamento del relatore, perché lo vogliamo veramente condividere, chiediamo solamente di eliminare la parte che si riferisce al commissario. (*Il microfono viene disattivato automaticamente*).

PRESIDENTE. La ringrazio della sua dichiarazione, senatore Crosio, ha avuto a disposizione tre minuti anziché uno.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo solo perché il collega è stato così cortese da citarmi.

Credo di essere stata chiara e quindi penso sia chiaro anche il testo dell'emendamento: i Comuni devono perimetrare quella zona nella quale non ritengono di applicare la semplificazione. Nel frattempo non scatta la semplificazione perché, saltando il termine al 30 giugno 2014, previsto nell'ultimo rigo, siamo nella situazione in cui è tutto nelle mani dei Comuni. Qualora i Comuni, però, nel giro di un anno, non arrivino a questa perimetrazione, come la legge prevede per l'urbanistica, ma anche per la sanità e per altri settori di competenza esclusiva delle Regioni, subentra il commissario regionale. Nel caso in cui neanche il commissario regionale perimetri la zona, subentra ovviamente il potere sostitutivo dello Stato, ma è un'evenienza del tutto eccezionale, conforme alle normative vigenti, che prevede l'intera signoria dei Comuni sul tema e, nel caso di inottemperanza da parte del Comune, della Regione. Quindi non sarei preoccupata, non vedo alcuno svuotamento delle competenze regionali. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

MIRABELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, a supporto di quello che ha testé detto la senatrice Finocchiaro, vorrei ricordare al collega Crosio che la legge urbanistica della Lombardia sarà quella meraviglia, ma siamo già alla settima proroga dei termini che erano necessari per presentare i PGT. (*Applausi dal Gruppo PD*). Il 50 per cento dei Comuni non ha ancora presentato i PGT, visto che non ci sono commissari...

PRESIDENTE. Gli interventi a supporto non sono previsti e la senatrice Finocchiaro non ne ha peraltro bisogno.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, la mia opinione sull'emendamento 30.600 rimane quella precedente, in quanto l'intervento di un commissario nominato dal Ministro è un fatto eventuale ed incerto.

Purtuttavia, al fine di dare al senatore Crosio il massimo di garanzia, suggerirei di aggiungere, alla fine del testo, la frase: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I relatori immagino siano d'accordo con l'osservazione del Presidente della 5a Commissione.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Concordo con l'osservazione del presidente Azzollini.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, mi stupisco che, parlando di una questione del genere, il Presidente della 5a Commissione escluda maggiori costi, quando si potrebbe teoricamente immaginare un commissario per ogni paese. Li mandiamo in giro gratis: per favore, presidente Azzollini!

PRESIDENTE. La dichiarazione del presidente Azzollini fa fede.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo rispetto alla costituzionalità di quello che ci viene proposto. Ricordo l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione: «Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (...)» eccetera.

A me non sembra che la semplificazione introdotta richiami un livello essenziale o cose del genere e l'intervento attraverso il commissario è in palese contrasto con l'articolo 120 della Costituzione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua osservazione, senatore Calderoli. Ovviamente il problema sarà poi discusso in altre istanze successivamente. A noi pare conforme.

RICCHIUTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*PD*). Signor Presidente, quando presiedeva il presidente Grasso, ha terminato la seduta dicendo che c'erano dieci o dodici persone iscritte a parlare, fra le quali io. Vorrei capire se, quando cambia il Presidente di turno, cambiano anche le regole. Che fine hanno fatto i dieci o dodici che si erano iscritti, come giustamente diceva il collega della Lega? Sono tre ore che mi sto sbracciando - mi scusi - per parlare; se non devo parlare, non parlo.

PRESIDENTE. Senatrice Ricchiuti, lei avrà notato che abbiamo esaminato l'emendamento della Commissione. In seguito a questo fatto, alcuni emendamenti che erano stati ritirati, proprio per rispetto dell'Assemblea, sono ritornati in vita e sono stati votati; quindi è un po' cambiato l'oggetto della discussione. Tuttavia, tutti coloro che hanno chiesto di intervenire lo hanno potuto fare, anche in deroga ai tempi, che sono ampiamente scaduti. Se lei ritiene di dover intervenire, dica su quale punto vuole intervenire. Su questo emendamento sono già intervenuti la presidente Finocchiaro e il senatore Mirabelli; quindi può intervenire sul successivo emendamento, evidentemente.

Vorrei ora procedere con la votazione dell'emendamento 30.600/3; poi abbiamo altri emendamenti ed eventualmente interverrà.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.600/3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.600 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.600 (testo 2), presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 30.26.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.212.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.212, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Ricchiuti, deve chiedere la parola prima che io apra la votazione. Vuole parlare sull'emendamento 30.213?

RICCHIUTI *(PD)*. No, signor Presidente, io volevo intervenire sull'emendamento 30.600 (testo 2), non su quest'altro. Lei mi ha impedito di parlare. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN?Aut)*. Mi scusi, sono dieci minuti che mi sto sbracciando e volevo intervenire sull'emendamento 30.600 (testo 2).

PRESIDENTE. Ha parlato la senatrice Finocchiaro. Comunque, se lei intende intervenire, le consento di intervenire. Vuole intervenire, senatrice Ricchiuti?

RICCHIUTI *(PD)*. Sì, voglio intervenire.

PRESIDENTE. Prego, le do la parola.

RICCHIUTI *(PD)*. Intervengo sull'emendamento 30.600 (testo 2), che ormai è stato votato. Il problema non è la sostituzione degli edifici, ma il fatto che deve essere fatta considerandoli nuovi edifici e quindi con il rispetto degli indici urbanistici definiti dal piano regolatore, non come ristrutturazione di vecchi edifici con il mantenimento della volumetria esistente con sagoma diversa.

In sostanza, il ministro Lupi ci ha detto oggi che, siccome l'emendamento votato dalla Commissione aveva un *vulnus* perché abrogava la lettera *a*) e la lettera *e*), ma non la *f*), se dobbiamo semplificare, avremmo dovuto abrogare la lettera *f*) e non costruire quel marchingegno che è stato costruito, che mette lacci e laccioli ai Comuni e non semplifica certo le cose.

Con la votazione dell'emendamento 30.600 (testo 2) abbiamo tolto alle amministrazioni comunali la possibilità di pianificare il proprio territorio e l'abbiamo data in mano a chi? Alle famose *lobby* di cui parlava prima il senatore Casini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Qui ci sono pressioni fortissime e abbiamo fatto un grande regalo ai costruttori e agli immobilariisti. Bravi! *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. Il suo era un intervento in dissenso rispetto a quello fatto per il suo Gruppo dalla senatrice Finocchiaro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.213.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.213, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.28, presentato dal senatore Santangelo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.29, presentato dal senatore Santangelo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.30, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.214.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.214, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.32, presentato dal senatore Scibona.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.31, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.215.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.215, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 30.33 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.34, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.216.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.216, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.35, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.39, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 30.40 e 30.41 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.36 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.36 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.42, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.46, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'emendamento 30.0.3, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GUERRIERI PALEOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 30.0.3.

[CALENDA](#), *vice ministro dello sviluppo economico*. Esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.3.

BARANI *(GAL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.3, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[ZELLER](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Prego i colleghi di consentire al senatore Zeller di iniziare il suo intervento in un'Aula composta e attenta.

[ZELLER](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, il decreto del fare costituisce sicuramente uno dei provvedimenti strategici di questo Governo in quanto è volto a rilanciare l'economia dopo un lungo periodo di recessione. Si tratta di un provvedimento complesso, che è stato arricchito di contenuto in sede di discussione parlamentare.

Ci dichiariamo soddisfatti perché il Governo si è dimostrato attento e sensibile anche alle richieste del nostro Gruppo. Sotto questo profilo, fra i punti da noi sostenuti ed inseriti nel provvedimento, vorrei citare l'obbligatorietà dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale in materia di appalti pubblici, prima prevista solamente come opzione facoltativa. Si tratta indubbiamente di una misura che agevolerà le imprese attive nel settore edile, colpito da una forte crisi. Anche la soppressione del DURT è una correzione necessaria, da noi fermamente sostenuta e condivisa, invocata dalle imprese perché in palese contraddizione con i profili di sostegno, semplificazione e riduzione dei vincoli burocratici, che sono una delle ragioni che determinano un *deficit* di competitività, in particolare delle piccole e medie imprese.

Importanti modifiche sono state introdotte dal Senato anche per gli interventi previsti a sostegno delle imprese, fra le quali riteniamo rilevante l'ampliamento delle possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese.

Fra i profili generali e strategici del decreto giudichiamo efficaci gli incentivi fiscali previsti per la realizzazione di nuove infrastrutture e, sotto altro profilo, le misure fiscali a sostegno dell'economia, così come la decisione di rendere imperativo per amministrazioni e aziende pubbliche il dare priorità a progetti connessi all'utilizzo dei fondi europei.

Degne di nota sono anche le misure che consentiranno di incentivare gli investimenti, di semplificare il procedimento amministrativo e il mercato del lavoro, di migliorare il sistema infrastrutturale.

Siamo inoltre soddisfatti che dal decreto sia stata eliminata, già in sede di discussione alla Camera, il foro speciale per le imprese estere, che avrebbe solamente rallentato e complicato il corso della giustizia.

In relazione alla Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol, il nostro voto favorevole e convinto al provvedimento ribadisce, altresì, quel patto di Governo e di alleanza politica che abbiamo sottoscritto a suo tempo con Pierluigi Bersani e che ora è stato confermato dal presidente del Consiglio Letta e da questa maggioranza. Vorrei sottolineare che tale patto è stato ribadito con la firma, lunedì 5 agosto scorso a Bolzano, del Memorandum condiviso, stipulato tra il Presidente del Consiglio e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Durnwalder, presente il ministro per gli affari regionali Delrio. Vorrei ringraziare in particolare quest'ultimo, che in questi mesi è stato un interlocutore sempre presente e consapevole. Senza il suo costante impegno non sarebbe stato possibile giungere finalmente alla firma dell'accordo sulla toponomastica in Provincia di Bolzano.

La valorizzazione delle autonomie speciali, sulla base dei principi di solidarietà e responsabilità, è stata ribadita dal Presidente del Consiglio, che ha condiviso l'obiettivo di ridurre il contenzioso tra lo Stato e le Regioni speciali e le Province autonome. Il primo esito dell'attuazione del suddetto Memorandum firmato l'altro ieri è l'approvazione, in data odierna, degli emendamenti a questo decreto in materia di distanze minime tra i fabbricati e in materia di vincoli all'esercizio delle attività commerciali nelle zone produttive, aspetti sui quali, come Autonomie, nell'esame del decreto, con le nostre proposte di modifica accolte siamo intervenuti.

Il Senato ha quindi ripristinato la competenza delle Regioni e Province autonome di determinare le distanze fra i fabbricati anche in deroga agli *standard* previsti dal decreto ministeriale del 1968, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento e del codice civile. Ricordo che tale facoltà era sempre stata riconosciuta dal Consiglio di Stato, ma era successivamente stata esclusa da alcune sentenze della Corte costituzionale, che ha assegnato questa competenza allo Stato. Ne è derivato uno spaventoso contenzioso civile, che rischiava di travolgere numerose costruzioni erette in buona fede e in base a regolari concessioni edilizie rilasciate meno di vent'anni fa, e quindi prima che potesse maturare l'usucapione.

L'introduzione della possibilità di limitare l'insediamento di grandi centri commerciali nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone produttive è di fondamentale importanza per poter salvaguardare la sopravvivenza dei negozi nei centri storici. In questo modo sarà possibile considerare, prima del rilascio delle concessioni edilizie per la grande distribuzione, anche le esigenze urbanistiche e di viabilità.

Ciò rappresenta un punto indispensabile per una più efficace regolamentazione del commercio al dettaglio, perché sottrae la rete commerciale alla pressione di una liberalizzazione che avrebbe favorito esclusivamente le grandi strutture di vendita. Al contempo, sarà possibile porre fine al contenzioso tra Stato e Regioni che pende davanti alla Corte costituzionale.

Attendiamo ora la nomina delle Commissioni paritetiche per le Regioni a statuto speciale che il presidente Letta ha annunciato, per poter così attuare anche gli altri punti dell'accordo stipulato l'altro ieri.

Per la prima volta dopo tanti anni possiamo constatare che abbiamo un Presidente del Consiglio e un Governo sensibili alle esigenze dell'economia, della piccola e media impresa e dei cittadini, alle prerogative del Parlamento e - non da ultimo - anche alle autonomie speciali.

Nonostante la situazione difficile, il Governo Letta sta operando bene, si muove con determinazione, con un sano realismo, evitando quindi di promettere misure populiste poi non finanziabili. Riteniamo

che il Governo debba essere sostenuto nel suo difficile percorso che ha ancora davanti e che questo provvedimento, pur non risolutivo di tutte le questioni, vada approvato.

Per queste ragioni, il Gruppo delle Autonomie voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI e del senatore Russo*).

[SCAVONE](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (GAL). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà alla conversione in legge del decreto in discussione, desidero innanzitutto ringraziare i rappresentanti del Governo e i senatori impegnati nelle Commissioni riunite 1a e 5a, i quali, insieme al lavoro di elegante equilibrio della presidente Finocchiaro e a quello efficace e incalzante del presidente Azzollini, hanno consentito di consegnare oggi all'Aula un testo che è un importante passo avanti. Da ultimo, ma solo per sottolineare il loro contributo, un ringraziamento va ai relatori, alla senatrice Bernini e al senatore Guerrieri Paleotti.

Questo provvedimento si propone di mettere in moto le risorse, le competenze e le capacità che sono indispensabili al nostro Paese per riemergere da una condizione di grave crisi economica, industriale e sociale nella quale rischiamo di trovarci. È un provvedimento che interviene sui pilastri fondamentali della ripresa, puntando ad esempio a un'efficace leva del credito (ricordo l'articolo 1 del decreto, che prevede il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), a dare impulsi agli investimenti infrastrutturali (attraverso il rafforzamento del fondo per le opere cantierate e da cantiere) e a interventi importanti di semplificazione amministrativa, come le zone a burocrazia zero, le semplificazioni in materia di edilizia o ancora le semplificazioni in merito alle verifiche dell'INPS, che risolveranno probabilmente tante di quelle attese che oggi i cittadini hanno per vedere riconosciuto un loro diritto.

Fondamentalmente è un provvedimento che, al di là delle facili demagogie e delle espressioni di riserva che in quest'Aula e sui *media* sono state espresse, salutiamo con favore perché nasce in coerenza con quanto già fatto dal Governo Letta, a 100 giorni dall'insediamento, affiancandosi a provvedimenti già adottati, come quelli sull'occupazione, sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e sull'efficientamento energetico degli immobili.

Gentili senatori, non posso non ricordare come la situazione di crisi economica che ci troviamo a vivere stia riproponendo il ruolo centrale che il Mezzogiorno ha, o meglio potrebbe avere, nella definizione di una strategia italiana per uscire dalla crisi. Solo se il Sud ricomincia a crescere riparte l'intera Italia; il sistema Italia deve farsi garante della possibilità di riattivare lo sviluppo del Sud definendo condizioni che abbiano, con un'immediata efficacia anticongiunturale, il respiro di un'azione mirata ad obiettivi strategici di valenza nazionale.

Per questo motivo esprimo la soddisfazione mia personale e del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà per l'accoglimento attraverso ordini del giorno di una serie di interventi che avevamo presentato in emendamenti, anche con la relativa copertura di spesa, e ci auguriamo che il Governo si senta concretamente impegnato a varare un piano straordinario di interventi per il Mezzogiorno d'Italia.

Noi richiediamo al Governo Letta quella strategia di coesione che abbiamo chiesto fin dal primo incontro ufficiale in sede di consultazione, una coesione sociale e territoriale che restituisca a 20 milioni di cittadini la piena cittadinanza e che faccia guadagnare al Paese intero il ruolo e il giusto peso che esso merita in Europa.

Abbiamo offerto all'attenzione nel nostro ordine del giorno cifre che debbono essere tenute a mente da quest'Assemblea. Le avevamo già presentate al Presidente del Consiglio Letta, sono state poi aggiornate e presentate nel corso di una conferenza stampa dallo SVIMEZ. È una sintesi di indicatori che di giorno in giorno vengono proposti e commentati dai *media*. In queste ore quella più lusinghiera è di alcuni esponenti del Governo. Mi auguro che sia così.

Dai dati risulta che nel 2012 il PIL italiano è diminuito del 2,4 per cento, mentre nel Mezzogiorno è sceso del 3,2 per cento determinando un allargamento della forbice che supera i 2 punti di PIL. Sempre

nel 2012, il PIL *pro capite* del Mezzogiorno, pari a 17.263, è sceso al 57,4 per cento rispetto al valore del Centro Nord, pari a circa 30.000 euro.

Confindustria ha lanciato l'allarme perché i consumi in Italia sono scesi drasticamente. Essi sottolineano l'impoverimento drammatico delle famiglie del Mezzogiorno, i cui consumi si sono ridotti quasi del 5 per cento. Il crollo poi della produzione e degli investimenti industriali provoca una disoccupazione che ha fatto perdere 100.000 posti di lavoro, pari ad una diminuzione del 10,5 degli occupati nell'area del Mezzogiorno.

Il Mezzogiorno, signor Presidente, è a forte rischio di desertificazione industriale. Come conseguenza, l'assenza di risorse umane, di imprenditoria e di risorse finanziarie, potrebbe impedire alle aree del Mezzogiorno di agganciare la possibile ripresa che tutti ci auguriamo e che speriamo possa essere coeva alla ripresa ciclica e non determinare una condizione di sottosviluppo permanente.

Delle 506.000 persone che in Italia hanno perso il posto di lavoro, 300.000 ed oltre sono dell'area del Mezzogiorno. Il tasso di occupazione femminile al Sud è del 23 per cento: rischiamo di creare una condizione di segregazione del mondo femminile. Nel 2012 i giovani NEET (*Not in Education Employment or Training*), cioè i giovani a spasso, in questo Paese hanno raggiunto la cifra di tre milioni e 300.000, ragazzi che non sanno cosa fare, e di questi, due milioni sono dell'area del Mezzogiorno e, di questi due milioni, un milione e 200.000 sono donne. In dieci anni, dal 2001 al 2011, dal Mezzogiorno si sono spostate verso le altre aree d'Italia un milione e 300.000 persone, di cui 172.000 laureati; inoltre, 183.000 meridionali si sono trasferiti all'estero, di questi 20.000 sono laureati per la cui formazione le famiglie del Mezzogiorno hanno impiegato larga parte del proprio limitatissimo reddito.

Per questo motivo abbiamo voluto presentare un ordine del giorno - e ringraziamo il Governo che l'ha accolto, ma anche la Commissione e l'Assemblea per il comportamento che hanno tenuto in quella occasione - che richiede l'adozione di un piano per il Mezzogiorno che sia definitivo e pluriennale in modo da consentire una ripresa complessiva del Paese. Il piano si sviluppa in dieci punti. Si parte da misure che consentono ai datori di lavoro che assumono lavoratrici dipendenti di godere di una concessione per tre anni di un credito d'imposta di importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei 30 mesi successivi all'assunzione (che arriva all'80 per cento nel caso di lavoratori svantaggiati, con il riconoscimento di un *bonus* nel caso di lavoratori che usufruiscono dei diritti di cui alla legge n. 104 del 1992); inoltre, prevediamo anche la vigilanza e il rispetto delle condizioni di occupazione da parte dei datori di lavoro e, fondamentalmente, la retrocessione dai benefici in caso di mancato rispetto delle quote di lavoro. Proponiamo poi una serie di interventi relativi ai crediti d'imposta, ai giovani laureati, ai giovani sotto i 35 anni, al piccolo mondo dell'impresa e al settore delle infrastrutture.

Orbene, signor Presidente, il superamento delle debolezze segnalate passa necessariamente attraverso un aumento delle risorse, in particolare di provenienza pubblica, da rendere disponibili per la ricerca e l'università, gli unici comparti che possono garantire un immediato e agile ritorno che assicuri l'avvio del processo di sviluppo del sistema.

Mentre l'Italia cerca lodevolmente di ripartire, ci auguriamo che riparta tutta intera. Vogliamo essere i protagonisti di una nuova primavera del Mezzogiorno e invitiamo il presidente del Consiglio Letta e il Governo a respirare con noi questo nuovo alito di primavera in maniera tale che il Sud non sia più soltanto il comodo ricovero per le calde vacanze estive. (*Applausi dal Gruppo GAL*).

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, piuttosto che un venticello di primavera noi purtroppo ci troviamo in un'estate torrida, infuocata, che non aiuta a riflettere, che non aiuta la concentrazione, che non aiuta l'operatività, soprattutto non aiuta ad essere produttivi. E il provvedimento al nostro esame è l'effetto di questo caldo, di questo torrido caldo che - ripeto - non aiuta né la riflessione né la capacità produttiva.

È un provvedimento infarcito di proroghe. Noi variamo un decreto con carattere d'urgenza, anzi il

Governo - questo e gli altri che lo hanno preceduto - vara provvedimenti con carattere d'urgenza su tutte le questioni e ogni tre mesi si assiste alla riproposizione di un altro decreto con carattere d'urgenza che proroga tutti gli interventi urgenti contenuti nel decreto precedente.

I casi sono due: o non erano urgenti o noi abbiamo Governi che usano la decretazione con la giustificazione dell'urgenza e poi sono incapaci di agire tempestivamente, con il carattere d'urgenza che le norme da loro proposte hanno definito. Tanto per dirne una, in questo provvedimento si spostano le date di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, quello sui debiti della pubblica amministrazione, relativamente a molte delle disposizioni in esso contenute.

Poi ci sono proroghe: la *spending review* era contenuta in un decreto-legge e la si proroga. Si istituisce una specie di commissario: questo è, infatti, l'altro elemento, diciamo, positivo di questi provvedimenti, il fatto cioè che questo testo è infarcito di strutture burocratiche, di comitati di indirizzo, di nuclei di valutazione, di commissari straordinari, ed è il decreto della semplificazione, il decreto del fare: del fare errori uno dietro l'altro; del continuare gli errori che abbiamo già commesso. Fuori da quest'Aula ci sono i cittadini che, quando sentono la parola semplificazione, hanno l'idea che se vanno in un ufficio dove prima facevano una fila di un'ora, poi non ne fanno più, perché trovano un impiegato che dà loro una risposta immediata. Con questo provvedimento c'è il rischio che rimangano due o tre giorni in attesa della risposta, se prima aspettavano per un'ora, perché il testo è strapieno di complicazioni procedurali; lo ripeto: è strapieno di complicazioni procedurali!

Inoltre si crea confusione con i titoli: decreto salvaItalia, decreto del fare. Voi date questi titoli così altisonanti a provvedimenti che tutto sommato vediamo non hanno questo contenuto e questo valore, però confondono, e per confondere meglio il cittadino ci mettiamo due o tre cose che sembrano anche positive: un fondo per sostenere le piccole e medie imprese, un aiuto agli studenti meritevoli, tagliamo - o facciamo finta di tagliare - anche i trattamenti economici, i superstipendi dei *manager*.

Poi, raschiando si arriva alla fine della discussione dove c'è nocciolo, la parte più interessante del provvedimento, che si combina in due articoli. Uno riguarda la capacità di vendita del patrimonio pubblico in capo agli enti locali, con quella specie di pizzo a favore del debito pubblico nazionale che deve essere reso in ragione degli incassi; l'altro concernente le cosiddette procedure di semplificazione in materia urbanistica.

Vi lascio immaginare cosa succederà, anzi cosa qualcuno si aspetta che succeda, perché se non succederà, non è che non succederà in ragione di quello che abbiamo approvato. Non succederà solo perché non ci sono soldi in giro; non succederà solo perché molte di quelle cose che noi vogliamo vendere non se le comprerà nessuno; non succederà soltanto perché per tanti di quegli edifici che noi ci aspettiamo che si costruiscano - modificando le sagome, deturpando i centri storici, violentando il paesaggio urbano - vedremo coloro che erano i destinatari di questi favori non interessati a incassarli. Questo è un Paese in declino che neppure i più grandi pirati della finanza vogliono comprare. Non lo vogliono più. Non è più attraente. Non appare più neppure così importante come lo era un tempo. È una sorta di periferia di un'Europa che rischia di diventare sempre più periferica rispetto ai centri dell'economia vera, della decisione politica vera.

È per questo che, alla fine, questo provvedimento sarà tipico di una estate torrida come quella attuale. Sarà un provvedimento inutile e i nostri cittadini della sua inutilità si accorgeranno, quando saranno pronti i dati della legge di stabilità, ossia quando incominceremo a trattare questioni economiche. Siccome questo provvedimento rilancia l'economia, lo stiamo varando con tutta urgenza perché, se non prendiamo il vagone domani mattina, rimaniamo a terra. Ma quando a settembre, ottobre o a novembre discuteremo la legge di stabilità e il nuovo esercizio economico-finanziario 2014, avremo a nostra disposizione i risultati di questo provvedimento, e anche i risultati di provvedimenti che abbiamo già fatto, nonché di quelli fatti prima di questa legislatura. E scopriremo che il PIL è in calo, scopriremo che il debito pubblico si solleva, scopriremo che i dati dell'occupazione sono nefasti e che il nostro Paese è ancora malato. Allora faremo un altro decreto d'urgenza salva Italia e del fare, del fare magari qualche ulteriore sciocchezza, perché non avremo risolto neanche un problema. Lo dico, perché voi siete stati i protagonisti di questa attività.

Ma non facciamo mai veramente i conti? Cerchiamo di capire che cosa siamo riusciti ad ottenere da qualche parte per darci un indirizzo, se l'obiettivo è il benessere del Paese piuttosto che il benessere di qualcuno. Se l'obiettivo è il benessere del Paese, se vogliamo semplificare, dobbiamo fare testi unici. Dobbiamo accorpare le norme e renderle leggibili e fruibili.

Dire che votiamo contro questo provvedimento è assolutamente semplice e naturale. Vi inviterei a fare altrettanto. So che non lo potete fare, e non vi invidio. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S).*

[COMAROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a pochi giorni dalla chiusura estiva dei lavori dell'Aula, ecco giungere il tanto decantato decreto del fare. Il Governo Letta ha presentato questo provvedimento come fosse il rimedio a tutti i mali del Paese, ma così non è, cari colleghi.

Il sistema economico italiano vive oggi uno dei momenti più neri del dopoguerra e, al netto dei timidi segnali di ripresa che iniziano mestamente ad intravedersi, più che un semplice raffreddore quello italiano è ancora oggi uno stato influenzale virale, una patologia grave che il Governo pensa di superare con questo testo normativo che sa tanto di aspirina e che lenisce solo parzialmente i gravi malesseri che questo Paese si porta dietro da troppi anni. Giusto per dare un dato, vi dico che ogni giorno si assiste a 35 fallimenti; ogni due ore in Italia muoiono 3 imprese - 5.334 per la precisione nei primi cinque mesi dell'anno - e 130.000 addetti hanno perso il posto di lavoro.

Questa è la rappresentazione esatta di quel baratro di fronte al quale ci troviamo da mesi. Sono i numeri che fanno disperare le nostre imprese, come confermato anche dall'Istat e al contrario di quanto afferma il ministro Saccomanni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Le imprese muoiono perché i consumi continuano a scendere, perché non riescono o non possono agganciarsi al treno dell'*export*, perché i costi sono troppo alti, perché le tasse sono troppo alte e la competitività diventa sempre più difficile da mantenere.

A ben vedere, l'Esecutivo ci ha messo del suo per peggiorare ulteriormente la già complessa situazione. Prendiamo l'approvazione del DURT, ovvero l'obbligo del Documento unico di regolarità tributaria, che penalizza fortemente ed ulteriormente le piccole e medie imprese di un settore già messo in ginocchio dalla crisi. Invece di semplificare il già labirintico quadro normativo, lo rende addirittura più ingarbugliato, lento e macchinoso.

E così, dopo che la diagnosi al sistema produttivo italiano mette in luce problemi incancreniti, come l'accesso al credito, piuttosto che l'eccessiva burocrazia, il Governo che fa? Fa approvare una norma come quella del DURT attraverso un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle.

Resta il fatto, ad ogni modo, che, a prescindere da quanto poi avvenuto per rimediare all'errore, anche grazie all'emendamento della Lega Nord, il DURT rappresenta più che fedelmente la situazione emotiva di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

È un Esecutivo che annuncia grandi e importanti riforme per sburocratizzare le imprese e gli adempimenti ai quali devono sottostare e che poi, alla prova dei fatti, fa approvare una norma odiata da tutti i rappresentanti delle categorie economiche. È lo stesso Governo che un giorno, per bocca di un suo Ministro, annuncia agli imprenditori che l'intenzione è quella di sostenere la ripresa economica del Paese e che poi, in linea con quanto proclamato, non trova di meglio che aumentare gli anticipi dei versamenti delle tasse di novembre per coprire finanziariamente il previsto aumento dell'IVA. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Lo stato confusionale del quale questo Esecutivo è prigioniero è visibile anche nella conduzione dei lavori di questo provvedimento. Onorevoli colleghi, quante volte sono stati sospesi i lavori delle nostre Commissioni nell'esaminare questo decreto? In quante occasioni abbiamo dovuto rivedere il programma dei nostri interventi per assecondare l'incapacità di questo Governo nell'affrontare in modo chiaro e deciso un testo che, comunque, seppur si muova con nobili intenti, determina solo parziali sollievi per il cittadino contribuente?

Senza contare anche i casi in cui il Governo ha dato parere favorevole ad emendamenti per poi, dopo neanche un'ora, presentare emendamenti correttivi perché si è accorto di avere sbagliato. È davvero

questo il Governo che riuscirà a risolvere i problemi dei cittadini?

Il provvedimento, per l'appunto, è un testo che, se non fosse altro, viene discusso nel mese di luglio e ci fa tornare in mente, per strutture e contenuti, il famoso milleproroghe (meglio detto, decreto *omnibus*). Come un calderone, il testo si compone di disposizioni che si riferiscono alle più eterogenee materie: dal fisco alla giustizia, dalla finanza degli enti locali alla sanità, dalla scuola alla semplificazione.

Nessuna riforma concreta, stabile e strutturata, ma piuttosto un nugolo variopinto di interventi che rappezzano di qua e di là dimenticanze, norme poco chiare o scritte in modo confuso. E stupisce che in tutto il decreto siano stati ignorati quasi tutti i preziosi suggerimenti dei saggi, alcuni dei quali divenuti nel frattempo anche Ministri, e che, secondo le intenzioni, dovevano guidare l'azione del Governo nei prossimi decenni.

Senza contare che il testo ha sicuramente elementi di incostituzionalità, proprio perché mancano i fondamenti dell'omogeneità del testo e del carattere di straordinarietà e di urgenza, come evidenziato anche dalla stessa Commissione affari costituzionale. Ma poi, proprio perché appartenente al Governo, la Commissione non ha potuto esprimere liberalmente il suo giudizio e si è accontentata di un ordine del giorno per richiamare quei vizi di origine del decreto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Nel testo si è intervenuti su Equitalia ma fingendo di affrontare il problema, quello della intollerabile asimmetria tra Stato e contribuenti, senza intervenire alla radice del problema, come invece noi della lega Nord proponevamo, o come nel caso delle norme sulla giustizia civile, che non hanno risolto nulla. In Italia, infatti, i processi civili continueranno a durare otto anni al contrario della Svizzera, dove di anni ne durano uno e mezzo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Le agevolazioni nell'acquisto dei macchinari poi, se non polvere, sono fumo negli occhi: in un Paese al 73° posto nella classifica mondiale, 160° su 185 per il rispetto dei contratti, 131° per gravame fiscale, questa misura si configura come un incentivo perverso, in favore di chi è scaltro e sa muoversi nell'apparato normativo contorto e disfunzionale, che finisce per privilegiare i pochi conoscitori della struttura burocratica.

Oggi le nostre realtà produttive hanno bisogno non di interventi *spot*, un po' di qua e un po' di là, ma di una seria politica di rilancio del comparto produttivo e che questa si basi proprio su un' incisiva azione a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, che affronti in maniera strutturale quelli che sono i maggiori ostacoli alla loro crescita, primo fra tutti l'accesso agli investimenti e la eccessiva pressione fiscale (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), perché quello che stiamo vivendo oggi è un grave rallentamento dell'intero processo di produzione, vendita e consumo..

Manca, in altre parole, quella visione politica costruttiva, di ampio respiro, in grado di garantire alle aziende quella competitività per potersi confrontare con i maggiori *competitor* internazionali, senza essere costretti ad elemosinare le risorse per gli investimenti o perdere tempo prezioso nei cavilli della medioevale burocrazia italiana.

È vitale fare qualcosa di concreto, invece di far finta di farlo.

Il decreto del fare aveva l'ambizione di dare un spinta all'economia, di dare fiato alle imprese e creare posti di lavoro, ma il bilancio complessivo è deludente, perché l'impatto del decreto sarà molto, molto modesto.

Ribadiamo il voto contrario della Lega Nord a questo provvedimento, ma anche la volontà di contribuire, dimostrata in Commissione, sempre in quell'ottica di sostenere il processo di miglioramento continuo che ogni Paese dovrebbe garantire alle proprie imprese e ai propri cittadini. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

[MARINO Luigi](#) (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (*SCpI*). Signor Presidente, in una situazione politica nervosa come quella che stiamo attraversando non sarà certo Scelta Civica a voler rendere più difficile il cammino e la vita del Governo Letta. Noi, non vogliamo distruggere o contribuire a distruggere ciò che è stato lentamente costruito dal novembre 2011 ad oggi, però questo non ci impedisce di esporre qui, in Aula, alcune

nostre perplessità e alcuni nostri convincimenti.

Il provvedimento in votazione riprende due antichi difetti, il primo dei quali è stato stigmatizzato in un documento dalla senatrice Finocchiaro, che con appropriate parole ha presentato un ordine del giorno fatto proprio dalle Commissioni riunite 1a e 5a, nel quale si riprende il problema dei provvedimenti *omnibus*. Ci troviamo infatti di fronte ad un centone, cioè ad una raccolta di pezzi e di ritagli legislativi messi insieme sotto tre titoli, uno più confuso dell'altro. Come recita quell'ordine del giorno, vogliamo riportare i decreti-legge entro i canoni stabiliti dalla legge.

Il secondo difetto è che noi tutti non riusciamo a legiferare in modo comprensibile. Mi permetterei di dire addirittura che non riusciamo a farlo in modo comprensibile nemmeno per noi addetti ai lavori e non dico tanto per i cittadini, che pure avrebbero diritto a leggi chiare, precise e nitide. Anche questo decreto? legge, che fra poco diventerà legge, è un groviglio di articoli che rinviano ad altri articoli, di commi che rinviano ad altri commi, di continui rinvii, di continue soppressioni, di integrazioni e rimandi. Voglio ricordare a noi tutti che è in vigore una legge che ci invita a legiferare in modo chiaro e comprensibile. Certamente con questo decreto-legge non abbiamo raccolto né la lettera, né lo spirito di quella legge noi che abbiamo approvato.

A questo malvezzo si è aggiunta la proliferazione e la degenerazione degli ordini del giorno: tantissimi ordini del giorno significano nessun ordine del giorno. Qui c'è stato un partito che ha vinto di gran lunga il gran premio degli ordini del giorno, e sono stati accolti 50 ordini del giorno in una seduta dell'Assemblea del Senato, quasi quanti gli articoli del provvedimento in votazione.

Vanno dunque in archivio i primi cento giorni del Governo Letta, e per un Governo di emergenza quale quello che governa il nostro Paese in questo momento, non emerso da una coalizione omogenea, non si poteva certamente pensare ad una partenza a razzo. Il Governo ha agito però con prontezza su alcuni punti caldi della nostra vita economica e sociale: ha ripreso il decreto n. 35 del 2013, sullo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, ha rifinanziato la cassa integrazione in deroga, ha favorito gli incentivi alle assunzioni, è partito con le riforme, ha rinviato le scelte sull'IMU e l'IVA, in attesa di una riforma più complessiva, per poi arrivare al provvedimento in esame, che quindi si colloca in un contesto ben preciso in ordine alla situazione economica e sociale del Paese.

Come ricordava il relatore, senatore Guerrieri Paleotti - a lui e alla relatrice, senatrice Bernini, va il mio apprezzamento per il lavoro che hanno svolto, insieme ai Presidenti della 1^a e della 5^a Commissione ? ci sono tenui, ma positivi segnali di stabilizzazione rispetto alla caduta dei consumi, così come ci sono indici economici incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda l'eurozona. Quindi è in atto un «alito di ripresina», ed è dunque questo il punto che ponevano i relatori e che hanno posto la discussione generale e gli interventi di chi mi ha preceduto: queste misure sono necessarie? Queste misure sono opportune? Ma, soprattutto, costituiscono una reazione, uno stimolo, un sostegno per cogliere questi segnali di ripresa europea e agganciare ad essa la nostra ripresa?

La risposta di Gruppo Scelta Civica per l'Italia è che la sommatoria - spesso confusa e contorta, come ho detto in precedenza - di temi propri e impropri in ordine all'emergenza economica si muove nella direzione giusta, ma si sarebbe potuto e dovuto fare qualcosa di più. Quello al nostro esame è un provvedimento che contiene delle novità: si sono infatti delle novità, necessarie e interessanti. C'è anche qualche bruttura, ma si tratta di un provvedimento che pende di più verso la correzione, le limature, gli aggiustamenti, le riparazioni e le integrazioni. Dunque, per agganciare la ripresa, per agganciare la «ripresina» e ridare spinta all'economia, servono misure di svolta.

Io sono convinto, noi siamo convinti, che la crescita non sia un problema unilaterale, che essa non dipenda solo dal Governo, dalle forze politiche e dalle istituzioni, che hanno una grande responsabilità sia nell'aver portato il Paese in questa situazione, sia nel tentare di togliere il Paese da questa situazione.

Il problema della crescita riguarda tutto, la crescita è il prodotto di un concorso di forze, tutte convergenti, per aumentare la competitività del sistema, quindi la politica, il sistema delle imprese, i sindacati, il mondo associativo, la scuola. Ripeto, crescere è un obiettivo al quale tutti debbono aggiungere il proprio mattone, il proprio pezzo di responsabilità; però occorre una forte spinta da parte

dello Stato, una forte spinta da parte del Governo. Con questo provvedimento siamo all'incoraggiamento, siamo alla fase di allenamento, non siamo sui blocchi di partenza, non siamo ancora partiti. Abbiamo bisogno di uno slancio più impegnativo, più incisivo, più risolutivo.

Il Governo, quindi, ha pochi colpi in canna da oggi in avanti; uno di questi è la legge di stabilità, ma non solo. È qui che il Governo deve fare il massimo possibile per le imprese, per sostenere lo sforzo di capitalizzazione, di integrazione, di internazionalizzazione, di ricerca e sviluppo, perché solo dalla maggiore competitività delle imprese possono arrivare la ripresa e il benessere per la nostra Nazione.

Voteremo a favore della conversione di questo decreto-legge fortemente emendato dai partiti della maggioranza, ma anche aperto al contributo delle opposizioni; ci sono i segni del passaggio, dell'impegno delle opposizioni, e lo vogliamo leggere con l'ottimismo della volontà.

Ho iniziato il mio intervento parlando di *omnibus* e di centone e termino parlando di *omnibus*. Non vorremmo più vedere - lo diciamo chiaramente al Governo - provvedimenti variopinti di questo tipo, dove c'è di tutto, in un groviglio, in un intreccio di norme; non lo vogliamo vedere non solo perché è contro quello che noi stessi abbiamo stabilito in una legge, ma perché l'eterogeneità è il contrario di quella politica chiara e riformatrice necessaria per l'ammodernamento del Paese.

Scelta Civica - ma penso l'intero Paese - misurerà la qualità dell'azione del Governo su questi tre temi: sulle riforme strutturali, non sugli «accordicchi», non sugli aggiustamenti; sulla riduzione della pressione fiscale, in modo particolare sul lavoro e sulla produzione; sulla qualità e quantità di revisione della spesa pubblica. Questi sono i cardini, sono gli elementi sui quali misureremo in futuro l'impegno del Governo e di questa maggioranza. (*Applausi dal Gruppo SCpI e dei senatori Bernini, Russo e Zin*).

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, grazie all'ultimo intervento ho potuto capire questo fetore che sentivamo nell'aria all'esterno, ed è la fiatella, l'alito della ripresina, perché adesso chiamiamo ripresina qualcosa che non c'è; ripresina è il termine che si è inventato il Governo per riavere un po' di fiducia da questo Paese, e ci inventiamo la ripresina mentre le aziende chiudono, mentre qualcuno continua a suicidarsi.

Voglio iniziare il mio intervento citando le parole di un esponente del Partito Democratico in merito a questo provvedimento, relativamente a un ordine del giorno approvato in Commissione: «Come in altri casi analoghi, anche di precedenti legislature, il nucleo essenziale del provvedimento è importante e utile ma avvolto da un'estensione ipertrofica di precetti. La dismisura dei decreti alimenta, per azione e reazione, la proliferazione di emendamenti. L'esame parlamentare si compie così in condizioni difficili, estenuato nella proposizione di altre misure, anziché impegnato in uno scrutinio critico, idoneo ad emendare i testi».

Questo è quello che abbiamo affrontato in questi giorni; questo è un decreto. Le parole che abbiamo sentito anche oggi, in tutte le dichiarazioni di voto, sono di presa di posizione forte: «Mai più decreti! Mai più decreti! Il Governo la deve smettere di decretare d'urgenza con questi decreti *omnibus* in cui infiliamo tutto!». Queste parole le sentiamo da vent'anni, e da vent'anni è sempre la stessa storia. Sempre la stessa storia! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Quindi chiediamo al Parlamento di avere il coraggio, almeno una volta, di tirar su la schiena e di dire: «No, questo decreto, con queste condizioni, non è costituzionale» e di non continuare a farsi fare promesse e a far prendere impegni che poi non vengono mantenuti. Questo in senso generale.

Ma entriamo nel merito di questo provvedimento. Esso parla di centinaia di cose. Vedendo l'indice, si passa dai trasporti alla sanità, all'istruzione, alla giustizia; c'è dentro di ogni, e non tutte sono emergenze. I decreti dovrebbero essere fatti solamente per affrontare questioni di emergenza, questioni in cui serve un intervento efficace e immediato. Eppure ci ritroviamo ad affrontare questioni come, per esempio, in merito all'Autorità dei trasporti, la sua collocazione come sede a Torino: un'Autorità dei trasporti che, creata con un decreto del 2011, con urgenza, emergenza, anche in quel caso un decreto, ancora oggi, dopo due anni, ha bisogno di una sede e di dotazione di personale; e facciamo un altro decreto per provvedere.

All'articolo 35, la cui rubrica è «Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata», chiunque lo legge dice: «Oh, finalmente qualche misura di semplificazione». Eppure cominci a leggere e leggi, dopo una serie di interminabili elenchi di Ministeri, agenzie, enti, organizzazioni, conferenze, che sarà emanato un decreto apposito per semplificare. Decretiamo di emanare un decreto per semplificare. Però il titolo è chiaro: semplificazione. Illusione. Il decreto del far nulla, anche in questo.

All'articolo 52 si parla di impignorabilità della prima casa e viene introdotta la possibilità di accendere ipoteca quando ancora non è stata conclusa la procedura per l'esproprio.

All'articolo 53 si introducono possibilità per gli enti locali di affidare ad Equitalia il supporto per la riscossione coattiva a favore dei consorzi, e tutto questo in aperta violazione di normative europee.

C'è poi l'articolo 48, quello relativo agli armamenti militari. Noi avevamo presentato un emendamento per abrogarlo o almeno modificarlo, perché - immaginate - con l'articolo 48 si dà la possibilità allo Stato, nel caso in cui un'azienda non riesca a vendere armi all'estero, di sostituirsi, nella persona del Ministero della difesa, e di aiutare addirittura le aziende produttrici di armi a vendere all'estero.

Questi sono alcuni dei punti che abbiamo affrontato.

Per non parlare di una quantità di emendamenti, che sono stati tutti bocciati, benché presentati, scritti, preparati con una serie di confederazioni, associazioni, gruppi e organizzazioni di piccole e medie imprese. Quindi sono testi che hanno cercato un padre tra i tanti senatori, e gli unici che hanno dato retta sono stati i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Tutti quegli emendamenti sono stati bocciati e non sono stati neanche guardati nel merito. Questo vorrei dire a tutte le imprese: quando andate a bussare ai vari partiti politici, chiedete conto di quello che hanno votato, ma del merito di quello che hanno votato e non in generale.

Per non parlare poi dell'articolo 12-*bis*, che ha messo in crisi a un certo punto i lavori in Commissione, perché nella foga, da parte del Governo, di voler esonerare in alcuni casi dalla scure della *spending review*, per togliere d'imbarazzo - le parole usate in Commissione sono state queste: «Governo, ci mettete in imbarazzo a dover votare questo emendamento» - allora si toglie con un colpo il 12-*bis*, così evitiamo anche di dover votare gli emendamenti. Peccato che non ci si è accorti (ci si è accorti di ciò subito dopo) che, togliendo quello, si toglieva anche il tetto del 75 per cento alle retribuzioni dei presidenti dei consigli di amministrazione e l'allargamento anche ad altri tipi di società.

Avevamo proposto in quel caso di ridurre lo stipendio dei *manager* delle aziende al massimo a dodici volte lo stipendio dell'ultimo degli impiegati, che è una norma di buonsenso. Nessun *manager* o presidente deve poter prendere più di dodici volte rispetto all'ultimo dei suoi impiegati, perché si deve rendere conto della vita di quell'azienda e di cosa significa lavorare in quella azienda. Dodici volte è già tanto, credetemi.

Per ultimo, vengo all'articolo 30, con «la sagoma». Oggi tutto il decreto si è fermato per l'articolo 30 e per la parola «sagoma». Adesso ci chiediamo cosa succederà dopo aver tolto «sagoma» dal testo unico dell'edilizia: semplificazione e velocizzazione di cosa? Ristrutturazioni selvagge? Avremo a che fare con situazioni, come diceva il senatore Martelli, in cui paradossalmente - il paradosso si utilizza per far capire cosa possiamo affrontare - da una costruzione di 100 metri quadrati potremo farne una di un metro quadrato alta come una torre nei nostri centri storici.

Questo è l'ennesima prova che così non si può andare avanti; il Governo non può andare avanti a forza di decretazione di urgenza su temi su cui non c'è l'urgenza infilando in un pacchetto di tutto. La cosa allucinante è che qua dentro, insieme a tante cose positive che potevano esserci, ci sono tante bestialità. Per questo non potremo votare a favore del provvedimento.

Segnaliamo però l'importanza di un punto: l'emendamento 1.2 da noi proposto e approvato permette a privati, associazioni, enti e a chiunque di versare volontariamente risorse nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In questo Fondo noi verseremo tutte le nostre eccedenze stipendiali, e invitiamo tutti a farlo: fatelo! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Se deve essere decreto del fare, invitiamo tutti i partiti a versare i propri rimborsi elettorali e quanto eccede, anziché nelle casse del partito (sappiamo che ognuno di voi versa nelle casse del partito parte del proprio

stipendio), nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Fatelo: questo è fare! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

D'ALI' (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (PdL). Signor Presidente, il Popolo della Libertà voterà senza esitazioni a favore della conversione di questo decreto sulla base di alcune convinzioni molto precise.

La prima è che cerchiamo di trarre da tutte le evenienze le positività provando a esorcizzare le negatività. Abbiamo due tipi di positività in questo decreto.

La prima, lasciatemela sottolineare, è politica: al di là di ciò che si può dire o volere, l'esito di questa discussione è un combinato disposto di collaborazione tra il Governo, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, dal punto di vista istituzionale, e tra i partiti della maggioranza, certamente eterogenea e complessa, ma indirizzata sull'unico obiettivo di risolvere i problemi della crisi del Paese e di portarlo in una linea di progresso e di nuova crescita.

Vi è, quindi, positività istituzionale perché ritengo che il testo base del Governo sia stato sicuramente migliorato dalla Camera dei deputati e che l'intervento del Senato, rispettoso di quanto la Camera dei deputati ha fatto per la maggior parte degli interventi che ha svolto, abbia ulteriormente contribuito a questo miglioramento. Alla fine esce fuori un risultato, secondo me, importante, anche da questo punto di vista e di consolidamento dell'alleanza di Governo.

L'altra positività che rilevo è di carattere sostanziale, perché è pur vero che ci siamo dovuti districare in una serie infinita di tematiche (a parte che, come qualcuno ha sottolineato, da qualche anno a questa parte, per chi viene dalle precedenti legislature, ci siamo abituati), ma è anche vero che questo si rendeva necessario per l'urgenza di alcuni interventi. Quindi io non tornerò su tutti i temi, tantissimi, che abbiamo affrontato in questo dibattito, dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese all'ampliamento dei contratti di sviluppo, dalla rete di distribuzione dei carburanti alle infrastrutture per il piano città, dal fascicolo sanitario all'edilizia scolastica, dall'Expo alle misure per gli enti locali. Intendo invece sottolineare come la maggioranza si sia districata egregiamente.

È per questo che, in prima battuta, devo rivolgere un sincero ringraziamento per il lavoro svolto a tutti i rappresentanti del Governo che si sono alternati nella gestione del provvedimento, ai colleghi con i quali abbiamo condiviso parecchie ore, spesso notturne, del dibattito in Commissione, ai relatori, che sono stati sottoposti a un fuoco di fila non indifferente, ma che da par loro hanno risposto con grande autorevolezza a tutte le istanze che venivano dai Gruppi parlamentari, e naturalmente ai colleghi che hanno partecipato alla discussione in Aula.

Alla fine esce un provvedimento che io considero importante, perché apre il dibattito su una serie di questioni, tante ed importanti, che dovremo affrontare nel prossimo autunno. Per esempio, la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato nazionale: ne abbiamo parlato nell'ultima parte dell'esame di questo provvedimento, offrendo già un indirizzo, ma sicuramente dobbiamo completare l'intervento.

Vi è poi la riforma della giustizia. In questa occasione di alcuni dei suoi temi abbiamo a lungo discusso. Riteniamo che si sia trattato di una sorta di apripista per affrontare questa tematica in futuro. Oppure la riforma degli enti locali. Volutamente abbiamo accantonato tutti i temi relativi al Patto di stabilità sugli enti locali, perché ogni cosa va discussa nella sua giusta sede. E lo faremo proprio in occasione della prossima legge di stabilità. Ma abbiamo anche da affrontare l'urgentissimo discorso del debito pubblico. La valorizzazione e la destinazione del patrimonio indisponibile dello Stato, così come molti nostri autorevoli esponenti hanno già indicato nei giorni passati, devono essere orientate principalmente verso la riduzione del debito pubblico.

Abbiamo accantonato anche tutte le questioni relative agli interventi fiscali perché il Governo ci ha detto che ha in animo di varare al più presto un provvedimento sulla delega fiscale. Quindi anche in quel campo intendiamo attivare la strada positiva del confronto tra il Governo e le Camere per mettere in piedi una vera riforma tramite delega fiscale. La nostra Commissione finanze ha appena terminato un'indagine conoscitiva sulla fiscalità sugli immobili e attendiamo che il Governo ne recepisca gli

esiti.

Abbiamo insomma toccato una serie di punti estremamente importanti, ripeto, nell'ottica, almeno per quanto riguarda il nostro partito, di poterli puntualmente sviluppare nel prossimo autunno.

A questo punto avanzo una richiesta, che sottolineo, come hanno fatto molti miei colleghi: che il Governo consegna al dibattito decreti più settorialmente omogenei, decreti sui quali le Commissioni per le loro singole competenze possano esprimere le loro valutazioni, senza vedere accantonate, nell'andirivieni dei pareri e poi nell'evolversi del dibattito in Commissione e in Aula, le loro legittime considerazioni. L'omogeneità dei decreti è la base perché il futuro dibattito in queste Aule parlamentari possa veramente produrre testi in grado di risolvere, uno per uno, tutti i problemi del nostro Paese.

Noi non rivendichiamo ciò che siamo riusciti ad inserire nel testo con i nostri emendamenti, così come facilmente potrebbero fare anche i colleghi del Partito Democratico. Rivendichiamo solamente la partecipazione alla redazione di un provvedimento al quale, nella tensione emotiva e morale, ma soprattutto sostanziale, di offrire al Paese strumenti per contrastare la sua attuale crisi economica, che però, da quanto ha dichiarato in questi giorni il Presidente del Consiglio, è in una fase di evoluzione positiva, abbiamo inteso dare (così come anche sul decreto lavoro, così come anche su altri decreti che abbiamo esaminato in questo ultimo scorcio di attività primaverile ed estiva) il nostro forte contributo. È questa la positività principale che intendo sottolineare. Ripeto, potremmo entrare anche nel merito delle questioni, ma il tempo a disposizione non ce lo consente, e soprattutto non ce lo consentirebbe la pazienza dei colleghi, già messa a dura prova da un lungo dibattito, al quale il Popolo della Libertà rivendica di aver dato un contributo essenziale.

Un ultimo ringraziamento vorrei rivolgerlo ai presidenti delle Commissioni 1a e 5a, la senatrice Finocchiaro e il senatore Azzollini, che hanno con grandissima autorevolezza condotto i lavori delle Commissioni, le quali hanno espresso quei pareri che alla fine sono stati utili, essenziali per dirimere le ultime questioni importanti rimaste sul tappeto.

Ribadisco quindi il voto assolutamente favorevole e anche di auspicio del Gruppo del Popolo della Libertà per il prosieguo dei lavori di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Berger e Sangalli).*

[SANGALLI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI \(PD\)](#). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sul disegno di legge in esame, parto da una prima considerazione che è nel titolo e nella sostanza di questo provvedimento, che affermo con convinzione: questo è un provvedimento che ha l'obiettivo - assieme ad altri nei quali si articola l'indirizzo politico di questo Governo - di rilanciare la nostra economia.

La crisi si è aggravata negli ultimi anni. Abbiamo in parte messo sotto controllo la spesa pubblica, soprattutto relativamente all'indebitamento annuale sul PIL, ma il debito pubblico è aumentato perché pesa la recessione, nell'ambito della quale pesa la disoccupazione, in particolare quella giovanile. Il Paese è più povero, negli ultimi anni si è impoverito; ha pesato certamente la crisi mondiale, poi quella europea e il fatto che i debiti privati si sono scaricati sul debito pubblico. L'Italia ha tergiversato troppo, per un lungo periodo, con la convinzione di trovarsi di fronte ad una crisi ciclica e non invece, come invece è, ad una crisi sistemica e globale.

Cambiano le gerarchie, cambiano i ruoli delle diverse aree del mondo, si dislocano in un altro modo e con un'altra geografia i poteri economici e gli ambiti della crescita e della decrescita.

Noi paghiamo un prezzo che è ancora più aggravato dal fatto che l'Europa reagisce con molta lentezza rispetto alla velocità con cui i problemi si aprono. Voglio ripetere le parole pronunciate qualche giorno fa dal professor Onida, il quale ha detto che solo nei paradossi di Zenone le tartarughe acchiappano le lepri. La lepre è la crisi, la ridefinizione del paradigma economico; la tartaruga siamo noi europei, con le nostre politiche di adattamento lente e con una politica europea generalmente poco propensa ad affrontare di petto una situazione che, per esempio, gli Stati Uniti d'America hanno affrontato con molta più determinazione, pur essendo la causa stessa di questa crisi.

Sono necessarie politiche per rilanciare la domanda e, tra queste, prima di tutto quelle industriali. Questo provvedimento, al di là degli atteggiamenti ostentatamente ostruzionistici, è complesso perché racchiude dentro di sé una serie di interventi, molti dei quali si possono rapportare al tema delle politiche industriali.

Nel nostro Paese è mancata per troppo tempo, per troppi anni la consapevolezza della necessità di avere una politica industriale, cioè quella parte della politica economica che, fissando gli obiettivi di competitività, di innovazione e quindi di sviluppo, investe su quegli stessi obiettivi, conferisce ad essi priorità e stabilisce una modalità di intervento che produce dei risultati.

Le politiche industriali dal Governo Letta in poi si sono ricominciate a vedere. Questo non è un provvedimento isolato: esso segue un provvedimento importante come quello che ha previsto il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese, 40 miliardi di euro messi in campo in due anni per ridare liquidità alle imprese che per troppo tempo sono state costrette all'indebitamento e ad una condizione di estrema difficoltà, e viene dopo il decreto-legge sull'Ilva, dopo quello sugli ecobonus, sull'efficienza energetica e quello sulle ristrutturazioni edilizie. Siamo di fronte ad un insieme di provvedimenti di politica industriale.

Sono campi importanti, questi, sui quali possiamo cercare di agganciare non una ripresa autoctona dell'Europa, ma quel tipo di ripresa della domanda mondiale che auspicabilmente, negli ultimi mesi dell'anno, si potrà intravedere e i cui segnali sul PIL americano si stanno già vedendo in modo piuttosto consistente.

Le misure per la crescita riguardano il sostegno alle imprese, con il miglioramento dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, non con atti propagandistici o imbonitori verso le stesse, ma conferendo le quantità e la qualità per poter intermediare il rapporto tra imprese e banche, soprattutto tra piccole imprese e banche, che è stato il rapporto più difficile nel corso di questi anni. Fondo centrale di garanzia, riserva per la garanzia ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia, rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo e per l'internazionalizzazione delle imprese, misure per l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi europei; e poi, altre misure di politica industriale, come quelle per la *governance* dell'Agenda digitale, la diffusione delle tecnologie digitali. Una serie di misure sul fronte delle infrastrutture (dallo sblocca cantieri ad altre) che mettono in moto interventi su scala locale e confermano interventi di interesse più generale (regionali e nazionali). E ancora, interventi a favore dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Come si fa a dire che sono interventi confusi? Quando si fanno politiche economiche si mettono assieme i diversi fattori che stimolano lo sviluppo. Lavorare per l'università e la ricerca, mettere in campo 450 milioni per l'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza delle scuole (per esempio, vi erano scuole nuove che non erano in condizione di poter comprare gli arredi e che sono state messe in condizione di poter operare), la cancellazione delle storture che bloccavano il diritto allo studio per i meno abbienti, gli interventi per l'accesso allo studio universitario per tutti: sono interventi che non c'entrano nulla con la politica economica? Sono elementi di confusione in un decreto *omnibus*, o interventi fondamentali per poter rilanciare lo sviluppo? Come si fa a rilanciare lo sviluppo senza pensare che l'impresa, la scuola, l'università sono parte dello stesso sistema e non possono essere tra loro separate? (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

Come si fa a rimanere attestati su una visione burocratica per cui se si fa una politica per l'impresa è esclusivamente finalizzata all'impresa, se si fa per il lavoro si pensa agli ammortizzatori, se è per sbloccare la burocrazia si pensa a nuove regolamentazioni? No! Quello che dobbiamo fare è mettere in campo una serie di interventi, e questo decreto-legge lo fa, e ne mette in campo anche troppi, per quantità e per mole, con un unico scopo, lo sviluppo del Paese, dentro al quale si coniuga lo sviluppo della domanda aggregata, la crescita delle offerte e quindi la crescita delle imprese.

Tutto questo - mi dispiace per chi non lo ha colto - corrisponde a una visione di un Paese che non è rassegnato al declino, che non pensa che si possa declinare dolcemente, che si possa avere un declino indolore, che a declinare saranno soprattutto i ceti più poveri, che non pensa che nel declino chi sta peggio starà ancora peggio di prima e chi sta meglio starà meglio di prima e che si dislocheranno le

risorse in modo che chi sta peggio stia sempre peggio. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Cantini).*

Io so che nel cuore di tanti che non vorrebbero vedere provvedimenti di politica economica c'è la speranza che si rimuova l'inflazione. Badate, l'inflazione è una tassa occulta sulla povera gente ed è un modo per drenare e far spendere soldi a chi ne ha di meno. Con questo provvedimento cerchiamo di fare crescita senza stimolare l'inflazione, evitando di agire su questa leva e cercando quindi di salvaguardare soprattutto i ceti più poveri della popolazione italiana, le imprese più piccole, i ceti più deboli.

Se non si capisce questo, si può fare a meno di parlare di politica economica, oppure si può dire un'altra cosa: che dietro a certo populismo, a certe modalità di affrontare questi problemi, a un'idea di semplificazione e di banalizzazione dei problemi, ci sono interessi - questi sì occulti - di burocrazie incrostate, di santuari imbiancati che non si possono mai scalfire, di blocchi monolitici che non cambiano. *(Applausi della senatrice Bonfrisco).* Dietro a certo populismo c'è la protezione dei mandarini di Stato che erano attorno alle diverse Commissioni a premere perché si bloccasse qualunque innovazione. Abbiamo resistito a questi tentativi di blocco da parte delle burocrazie che vengono spesso garantite dal populismo.

Noi siamo per lo sviluppo, e sviluppo significa liberare i mercati, stimolare la crescita, avere di fronte a sé interlocutori dello sviluppo, mettere le imprese italiane nella condizione di competere perché possono contare su un ambiente semplificato, su una burocrazia efficiente, su costi che le rendano competitive rispetto ad altre.

Per tutti questi motivi e per la coerenza con la visione che ci ha caratterizzato nel corso di questi mesi, il Partito Democratico voterà a favore della conversione di questo decreto-legge. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Concludo, signor Presidente, rivolgendo un fermo ringraziamento ai relatori, che hanno ben condotto l'esame di un provvedimento difficile, al Governo, agli altri Gruppi della maggioranza e anche dell'opposizione per il lavoro che abbiamo fatto assieme. È un ringraziamento che rivolgo perché il Parlamento ha profondamente migliorato il testo del decreto varato dal Governo. *(Applausi del senatore Santini).* Abbiamo lavorato ad un miglioramento costante e siamo riusciti a farlo per 80 articoli su 84: è stato un ottimo lavoro. Adesso rendiamolo operativo, ma - ripeto - è stato un ottimo lavoro. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1 (testo 2), che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2), presentata dai relatori.

È approvata.

Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, senatori, intervengo prima della votazione finale sul disegno di legge solo per ringraziare per il lavoro svolto i relatori, i Capigruppo, i Presidenti delle Commissioni, l'Aula tutta, i funzionari e gli Uffici che ci hanno supportato, lavoro che attraverso un faticoso ma costruttivo confronto ha comportato un ulteriore miglioramento del provvedimento che interviene, come molti senatori hanno autorevolmente osservato prima di me, su tre ambiti - semplificazione, incentivi all'impresa, rilancio delle infrastrutture - che servono al rilancio della competitività del Paese.

Sono misure che finiscono qui? Assolutamente no; però sono misure urgenti, necessarie e attese dal Paese che lavora e ci guarda con occhi di speranza.

Concludo con questo ringraziamento perché l'Aula è stata in grado di portare avanti un lavoro difficile e senza scorciatoie. Grazie e complimenti. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e della senatrice D'Onghia).*

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione finale.

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	259
Senatori votanti	258
Maggioranza	130
Favorevoli	190
Contrari	67
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi Pd, PdL e SCpI).*

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 17,36)

Sull'ordine dei lavori

MUSSOLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. «Non lo so, chest'è na stupidaggine; in realtà è stato detto, ma così si dice anche spesse volte per inciso, dice: "Vabbuò, chillo non poteva non sapere perché 'o saccio, tu sì o' titolare, comme faye? Cioè...». *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del Gruppo LN-Aut).* *(Il microfono viene disattivato).*

Signora Presidente, lei di mi deve ridare la parola! *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. No, perché non è un intervento sull'ordine dei lavori.

Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

MUSSOLINI *(PdL)*. È fondamentale per l'Aula.

PRESIDENTE. L'intervento che lei stava facendo, oltre a non essere esattamente nella lingua italiana, che è quella che si usa in quest'Aula, non era esattamente sull'ordine dei lavori. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e SCpI. Proteste dal Gruppo LN-Aut).*

CROSIO *(LN-Aut)*. La lasci parlare nella sua lingua!

PRESIDENTE. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

MUSSOLINI *(PdL)*. Si deve capire cosa ha detto il giudice Esposito, perché è una sentenza importante!

CASINI *(SCpI)*. Vada avanti, signora Presidente.

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signora Presidente, se lei toglie la parola a un senatore soltanto perché nel suo intervento usa un'espressione in dialetto napoletano, credo che lei non diriga adeguatamente l'Aula. *(Applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut)*. Le licenze poetiche, la senatrice Mussolini se le può permettere!

PRESIDENTE. Assolutamente, ma il problema è il tema, l'argomento. *(Proteste dai banchi del PD)*. Senatrice Mussolini, ha facoltà di parlare per un minuto. *(Commenti dai banchi del PD)*.

MUSSOLINI (PdL). Signora Presidente, il tema riguarda lo svuotacarceri!

«Tu sì o' titolare, comme faye?...». *(Proteste in Aula)*. Scusatemi, tutta l'Aula lo deve sentire. «Cioè è un'argomentazione logica» *(Proteste dai banchi del Gruppo PD)* «Cioè nun è nu' principio 'e diritto; può non significare niente e può significare qualcosa» *(Applausi della senatrice Lezzi)* «Ma nun me fa purtà 'ncoppa a sti cose. Noi non andremmo a dire: "Chillo non poteva...,» *(Proteste dai banchi del PD)* «tu vieni portato a conoscenza di quello che succedeva...».

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO PD. Basta!

PRESIDENTE. Senatrice Mussolini, potrà intervenire su questo tema nel corso della discussione generale sul disegno di legge n. 896-B. Non è una questione che riguarda l'ordine dei lavori.

MUSSOLINI (PdL). Devo finire. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Discussione e reiezione della proposta di inserimento all'ordine del giorno della deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, ero estremamente interessato all'intervento della senatrice Mussolini. Se me lo potesse tradurre in bergamasco, gliene sarei davvero grato! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, PdL e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non sarà privato di questo piacere, perché la senatrice Mussolini potrà svolgere tutto il suo intervento nel corso della discussione generale del decreto-legge in materia di esecuzione della pena.

CALDEROLI (LN-Aut). In napoletano!

PRESIDENTE. Ovviamente non è prevista la traduzione simultanea.

CALDEROLI (LN-Aut). Credo che ciascuno possa esprimersi con il proprio idioma o lingua locale.

PRESIDENTE. Certo, abbiamo avuto illustri precedenti.

CALDEROLI (LN-Aut). Lo ascolteremo in discussione generale, se la senatrice vorrà in quella fase intervenire.

Presidente, vorrei richiedere l'inserimento all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del nostro Regolamento, della deliberazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 77, come richiesta dai colleghi del PD e già calendarizzata nel nostro ordine del giorno, che è stato però modificato dall'intervento della Conferenza dei Capigruppo. Di conseguenza, abbiamo posto all'ordine del giorno della seduta odierna la discussione del decreto-legge cosiddetto svuotacarceri.

Al contrario, credo sia assolutamente necessario affrontare il problema della legge elettorale, anche perché ogni giorno mi fischiano le orecchie rispetto alle responsabilità che mi vengono attribuite. Pertanto, oggi, con questa richiesta di dichiarazione d'urgenza gradirei dare un papà, una mamma, gli zii, i nipoti e tutto il resto al famoso porcellum.

Qualche volta i colleghi mi chiedono come abbia potuto scrivere un provvedimento del genere. Devo dire che ho messo a disposizione la penna, ma a scrivere quella legge sono stati in tanti, da una parte e dall'altra dell'emiciclo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Ricordo che a quei tempi facevo il Ministro per le riforme istituzionali, e non il senatore o il deputato, e mi venne attribuita la paternità di

quella legge; peccato che la legge non fu di iniziativa governativa ma parlamentare, così come parlamentari erano gli emendamenti che furono presentati e votati in Aula. Ma la colpa del famoso porcellum è sempre mia. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Eh, lo so! Avrei voluto vedervi: quando c'è da discutere su questa legge, i cosiddetti nominati dovrebbero votare per poi andare in giro a raccogliere le preferenze. Alla Camera c'è il voto segreto; vediamo poi come va a finire la questione. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, SCpI e della senatrice Rizzotti*).

Ma perché parti l'esame di questa legge? A me, come Ministro e come forza politica, il Mattarellum andava assolutamente bene. L'iniziativa venne da un ricatto. Non facciamo nomi e cognomi, ma la richiesta fu avanzata da Marco Follini e dall'UDC (*Applausi dal Gruppo PdL*); egli disse che non avrebbe mai votato il quarto passaggio della riforma costituzionale del 2005, che io avevo seguito fino alla terza votazione, se non avessimo modificato in senso proporzionale la legge. Da lì partì il male dei mali, perché poi ciascuno ha voluto metterci del suo. Anche in questo caso non facciamo né nomi né cognomi. All'epoca era vice *premier* Fini, il quale volle la cosiddetta lista bloccata, la quale all'inizio era di tre-quattro nomi, secondo il modello spagnolo, ma poi diventò di trenta?quaranta nomi, come invece abbiamo trovato sulle nostre schede elettorali. Egli ci disse che era necessario farlo, perché il voto di scambio nel Mezzogiorno era troppo deviante rispetto all'espressione della volontà popolare; non so se sia vero, ma se vedo la percentuale del 14 per cento di preferenze nelle elezioni della Regione Lombardia e una percentuale di espressione di preferenze nelle elezioni di Napoli superiore al 95 per cento, qualche dubbio mi viene.

Passiamo al premio di maggioranza, che qualcuno addirittura giudica incostituzionale. Il premio di maggioranza... (*Proteste dai banchi del PD*).

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, le rammento che lei è intervenuto sull'ordine dei lavori

CALDEROLI (*LN-Aut*). No, signora Presidente. Io ho presentato una richiesta scritta, sottoscritta da nove senatori, per l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno e ho dieci minuti per illustrarla. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

PRESIDENTE. Benissimo, proceda pure.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Si tacciano dunque i colleghi, e chiedo anche di recuperare il tempo che ho perso, ma se qualcuno ha paura che io inserisca anche il suo nome nelle responsabilità del porcellum può dirlo chiaramente! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Rizzotti*).

Chi volle il premio di maggioranza senza il limite fu il presidente Berlusconi. diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il premio, però, doveva essere uguale sia alla Camera che al Senato e - piaccia o non piaccia - ciò avrebbe garantito la governabilità.

Chi tolse il premio a livello nazionale e lo tradusse a livello regionale, mettendo questo Senato in condizione di non garantire una maggioranza? L'allora Presidente della Repubblica, che io cercai anche di convincere circa il fatto che vi era la possibilità di mantenere il premio a livello nazionale. Chiamai l'allora segretario generale della Presidenza della Repubblica, Gaetano Gifuni, che mi rispose: «Calderoli, nonostante lei segua le riforme in Aula, il Ministro competente è il ministro Pisanu, e quindi non le accordo la possibilità di parlare con il Presidente della Repubblica per convincerlo». (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Astorre*).

Questa è la storia. Poi ciascuno ci ha messo del suo, perché arrivarono i nanetti di destra e di sinistra per abbassare gli sbarramenti; gli sbarramenti erano a un certo livello, ma se eri in coalizione si riducevano e se eri il migliore dei perdenti entravi lo stesso. Avete capito? Avevo scritto un modello spagnolo con un premio di maggioranza: capite bene il motivo per cui, in seguito, lo definii una porcata. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e PdL*).

Oltre al mancato successo delle modifiche, devo dire che l'esame di quel provvedimento io l'ho preso in mano nell'ottobre del 2005; per fine anno, esso era diventato legge. Se qualcuno avesse voluto, avendo più di 200 deputati alla Camera (e in proporzione l'equivalente al Senato) all'opposizione, quel provvedimento non sarebbe mai passato. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e PdL*).

E io ricordo, e lo ricorderà anche la collega De Petris, che l'ostruzionismo lo fece, e lo fece veramente,

quando il segretario d'Aula del maggior partito di opposizione richiama i propri colleghi perché non sostenessero le richieste di verifica del numero legale e di supporto alla richiesta di votazione nominale fatte dalla senatrice De Petris. Diamo dunque a Dio ciò che è di Dio, e a Cesare quel che è di Cesare. Lo dico perché era napoletana e mi dicono che non si può parlare napoletano quest'oggi. (*Ilarità*).

Da allora, nonostante tutto, io ho sempre cercato di cambiare la legge, dal 2005 ad oggi. Correva l'anno 2007, e dietro lo stimolo del presidente Napolitano (no, è vero, senatore Morra, non posso pronunciare quella parola: è vietato dalla Presidenza)... (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e PdL. Ilarità*) ...presentai nel 2007 la proposta per abolire il porcellum e far rivivere il Mattarellum. Era allora presidente della Commissione affari costituzionali del Senato l'attuale sindaco di Catania Enzo Bianco: «Che bello il Mattarellum, si deve andare al voto». Ma poi, tra un: «io ho la cresima della zia» e un: «ho il battesimo della figlia», tutti avevano qualcosa da fare non si fece assolutamente nulla.

Passa la legislatura, arriviamo al 2012 e in quell'estate - il presidente Zanda ricorderà perfettamente - si raggiunse un accordo su una legge elettorale che aveva un premio che il presidente Gasparri aveva molto abilmente definito "dell'ascensore": si trattava di un premio di maggioranza che scattava al di sopra del 25 per cento e cresceva in relazione al numero dei voti.

Se quella legge fosse passata noi oggi avremmo una maggioranza, e aggiungo purtroppo, perché sarebbe una maggioranza di centrosinistra; sarebbe però una maggioranza dove c'è qualcuno che può governare, non come si fa quest'oggi, e si assume le sue responsabilità: diamo a Cesare quel che è di Cesare. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e PdL*). Noi l'accordo l'abbiamo fatto con quello che poi è diventato il ministro Quagliariello, ma nel corso di un fine settimana ha perso l'ascensore, e la legge elettorale è andata a casa anche questa volta.

Credo quindi si debba affrontare questo argomento.

Dobbiamo dichiarare l'urgenza? Verissimo. Però mi nasce un sospetto, perché se oggi dichiariamo l'urgenza di questo provvedimento, non possiamo dimenticare che il 31 luglio la stessa cosa l'ha fatta la Camera. Un nostro collega, illustre predecessore, diceva che a pensar male si fa peccato, però qualche volta ci si azzecca. Io non vorrei che l'equivalente richiesta presso il Senato della dichiarazione d'urgenza relativa alla modifica della legge elettorale nasconda, non tanto la volontà di modificare tale legge, quanto il fatto di far nascere un conflitto di attribuzione fra i Presidenti di Camera e Senato. E hanno così tanta voglia tutti di affrontare tale modifica che a furia di discutere chi dovrà farla per primo, perché ci sono due dichiarazioni d'urgenza, alla fine non la farà nessuno. Ai posteri l'ardua sentenza (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e PdL*).

PRESIDENTE. Colleghi, la richiesta del senatore Calderoli e di altri senatori è stata avanzata ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento e su tale richiesta possono parlare un oratore a favore ed uno contro; quindi si passerà alla votazione. La richiesta risulterà approvata se votata dai due terzi dei presenti.

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signora Presidente, ringrazio il senatore Calderoli, perché non capita tanto spesso di aver finalmente squarci di verità su quanto il passato ha occultato. Oggi il senatore Calderoli ha fatto un breve *excursus*, che a mio avviso dovrebbe finire nei libri di storia affinché le responsabilità di quanto è stato definito porcellum vengano addebitate non ad uno solo, ma ai tanti da lui citati, fino a smentita.

Quanto egli ha ricordato indica responsabilità che sono, non voglio dire di tutti, ma di tanti e di tanti che sono seduti su questi scranni; tanti che dovrebbero, dopo aver per anni sostenuto che c'era l'improrogabile necessità di cambiare la legge elettorale, dire la verità: perché qui la legge elettorale che produce nominati fa comodo a tanti, tranne forse agli elettori, che vorrebbero poter dire la loro. (*Commenti dai banchi del PD e della senatrice De Petris*).

Vorrei che si facesse attenzione, perché se questa è una democrazia, essa si fonda sulla possibilità di scelta da parte dell'elettore dell'eletto, e negli ultimi anni, a giudizio non soltanto di chi si riconosce

nelle posizioni del Movimento 5 Stelle ma di tanti, si è sostenuto che fosse necessario restituire libertà di scelta agli elettori, essendo questo un Parlamento di nominati.

Torno a dire che la cronistoria fatta ha squarciato veli interessanti. Fa piacere sentire che l'ex - ora nuovamente - Presidente della Repubblica sia intervenuto per ribadire come questo premio di maggioranza, che costituisce uno dei problemi maggiori, venisse ad essere differenziato tra Camera e Senato, ma fa anche piacere ricordare come l'allora segretario dell'UDC Follini abbia fatto questa richiesta per salvaguardare forse posizioni proprie. Vorremmo che queste pillole di verità - giacché in dieci minuti abbiamo avuto semplicemente un aperitivo della verità - venissero garantite a tutti i cittadini italiani, affinché su tutti pendesse una procedura di assunzione di responsabilità.

La cosa che rimproveriamo ai tanti che ci seguono, sia a sinistra che a destra, è quella di essere continuamente immersi in un'ipocrisia di fondo, sottolineata dallo stesso senatore Calderoli; perché a parole si faceva la gara a chi voleva cambiare la legge, ma poi nei fatti la legge è rimasta la stessa, per garantire posizioni di potere e forse di privilegio.

Arrivando al dunque, sposiamo la richiesta di procedura d'urgenza, perché ci piacerebbe rimettere il Paese in carreggiata. Le leggi elettorali sono quelle che garantiscono di capire chi ha vinto e chi ha perso le elezioni. Se non ricordo male, Pier Luigi Bersani, in occasione di un suo commento *post-25* febbraio, disse: «Abbiamo avuto un voto in più degli altri, ma non abbiamo vinto ora». Se questo è vero, lo è perché lo stesso Pier Luigi Bersani ha concorso a produrre un sistema assolutamente fallimentare.

Come Movimento 5 Stelle siamo assolutamente a disposizione per ragionare su una proposta di legge elettorale che riconsegna il Paese ai cittadini e lo sottragga a dei nominati - che questo sia chiaro - e perché si segua effettivamente una procedura d'urgenza affinché il Paese possa uscire dalle secche in cui non il Movimento, ma altri soggetti lo hanno portato. Noi siamo qui: vogliamo aspettarvi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, la procedura che lei ha proposto all'Assemblea, che prevede un intervento a favore e uno contro, è riferita all'inversione di punti che siano già all'ordine del giorno. All'ordine del giorno della seduta odierna, la seduta del 7 agosto, alle ore 15, è prevista però solo la conversione in legge dei due decreti-legge. Quindi, la fattispecie di cui stiamo discutendo rientra nel quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento, per cui è previsto l'intervento di un oratore per ciascun Gruppo, per non più di dieci minuti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Minzolini)*.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Calderoli, credevo intendesse fare una richiesta diversa. Prendo atto che la sua richiesta non è esattamente quella che avevo compreso.

Ha dunque facoltà di intervenire un oratore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, siamo al 7 Agosto e abbiamo ancora da completare i nostri lavori su alcuni provvedimenti urgenti, quindi sarò brevissimo. Desidero però fare due integrazioni in ordine all'intervento del senatore Calderoli. Le responsabilità sul cosiddetto porcellum in Parlamento si possono dividere facilmente e in modo anche obiettivo, tra chi lo ha votato e chi ha votato contro. Il centrosinistra - allora era l'Ulivo - ha votato contro *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta)*, mentre il senatore Calderoli e l'allora Popolo della Libertà hanno votato a favore.

Nella ricostruzione del senatore Calderoli a proposito di quanto accaduto nel 2012 c'è un'omissione: è vero, nel 2012 ci fu un lavoro parlamentare per correggere il porcellum e nella circostanza che ha ricordato il senatore Calderoli non soltanto si arrivò a concordare delle modifiche, che considero tuttora positive, ove fossero state approvate, ma per quattro volte un accordo politico raggiunto venne poi bocciato da una delle parti; il senatore Calderoli ha dimenticato di dire da quale parte furono

bocciati gli accordi.

Vorrei ricordare sia al senatore Calderoli sia al senatore Morra che il calendario di cui stiamo discutendo è stato approvato poche ore fa dalla Conferenza dei Capigruppo, in cui erano presenti i rappresentanti dei loro due Gruppi, che hanno votato questo calendario; penso quindi che esso vado conservato, così come penso che la dichiarazione d'urgenza vada votata domani, subito dopo la conversione in legge di un decreto-legge molto urgente, che dobbiamo approvare come primo nostro adempimento. Posticipare di mezza giornata il voto sull'urgenza penso che sia a questo punto non un'opzione ma un dovere, per tener fede all'impegno assunto nella Conferenza dei Capigruppo e perché oggettivamente il decreto-legge riveste maggiore urgenza. *(Applausi dai Gruppi PD e del senatore Susta).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, vorrei ricordare alcune questioni che riguardano la richiesta della procedura d'urgenza che, per la precisione, non è stata presentata soltanto dal Gruppo del Partito Democratico, ma vede le firme anche del Gruppo Misto-SEL; quindi mi fa piacere che adesso anche il senatore Calderoli abbia avanzato la richiesta. Per quale motivo abbiamo aderito all'idea della procedura d'urgenza? Perché è una questione che avevamo posto proprio nel momento in cui, tra l'altro, era stata chiesta, in base all'articolo 77 del Regolamento, la procedura d'urgenza anche per la riforma costituzionale; proprio in quel caso avevamo evidenziato, sia in sede di discussione in Aula che in Commissione, che non ritenevamo assolutamente congruo che la modifica della legge elettorale fosse posta alla fine del percorso sulle riforme costituzionali.

Abbiamo tenuto oggi una riunione della Conferenza dei Capigruppo in cui, per affrontare il decreto, si è deciso di spostare subito dopo l'esame dello stesso tutte le procedure d'urgenza; questo per essere chiari. Siccome tra l'altro questa proposta è stata votata all'unanimità dai Capigruppo, nel momento in cui è stato chiesto all'Aula se c'era qualche problema forse doveva essere sollevata la questione all'interno del problema vero.

Dico questo perché, come ha riconosciuto tra l'altro il senatore Calderoli, appartengo a quei pochi, o molti, che fecero un ostruzionismo durissimo contro il porcellum stesso, però oggi tutte le dinamiche e le volontà relative alle procedure d'urgenza non sono state dilatorie, ma dirette invece a veder approvato il decreto e quindi a passare subito dopo alla procedura d'urgenza concernente la legge elettorale. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Cardinali).*

[SUSTA](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signora Presidente, proprio perché in sede di Conferenza dei Capigruppo era tra quelli che avrebbero preferito che, immediatamente dopo l'esame del decreto sul fare, si tenesse la discussione generale di questo provvedimento, credo di dover dire invece in questo momento che è prevalsa la linea, all'interno della Conferenza dei Capigruppo, di calendarizzare immediatamente questo importante decreto sull'esecuzione della pena. Ricordo che siamo in quarta lettura, quindi atteniamoci a questo. Dopodiché faremo domani questa discussione di merito, magari aggiungendo anche altri particolari alla storia che ha raccontato molto parzialmente, dal suo punto di vista, il senatore Calderoli e anche magari le ragioni di alcuni. Io certamente, pur non essendo allora in quest'Aula, ero totalmente contrario al porcellum, decisamente bipolare. Non sto certamente difendendo né me stesso né coloro che la pensavano come me, ma certamente in quel patto ci fu anche un'attenzione per cercare di controbilanciare, in chiave proporzionale, fatta molto male, una legge costituzionale che stava alterando profondamente il sistema democratico di questo Paese. Ma avremo modo di discuterne prossimamente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di inserimento all'ordine del giorno della deliberazione sulla richiesta di

dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge nn. 356, 396, 406, 432, 559, 674 e 685, avanzata dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Discussione del disegno di legge:

(896-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 18,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 896-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore D'Ascola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, mi permetto di illustrare in cosa sono consistiti i mutamenti introdotti dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato. In particolare - per citare, per ragioni di sintesi, le questioni più rilevanti - in virtù della modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale che noi avevamo disposto, elevando sino a pene non inferiori a cinque anni il limite edittale condizionante l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere, la Camera ha ritenuto di dover introdurre un'esclusione di natura oggettiva rispetto alla regola contenuta nell'articolo 280. A tale riguardo, ha escluso dalla norma dilatativa delle garanzie per gli indagati il cosiddetto illecito finanziamento ai partiti. In collegamento con questa disposizione, la Camera dei deputati ha poi ritenuto di dover determinare un'esclusione, in virtù della modificazione edittale, per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale. Intendo riferirmi al cosiddetto delitto di *stalking*, ossia ai cosiddetti atti persecutori. In sintesi, fermo restando che le ordinanze di custodia cautelare in carcere possono essere emesse soltanto per delitti con pena non inferiore ad anni cinque, vi è un'esclusione oggettiva che concerne il delitto di illecito finanziamento ai partiti ed un aumento della sanzione edittale fino a cinque anni per il delitto di *stalking*, che lo pone al di fuori del divieto di emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere.

La Camera ha poi modificato, aggiungendovi un periodo, l'articolo 274 del codice di procedura penale, contenente l'indicazione delle esigenze cautelari, che sono quelle in un certo senso condizionanti i provvedimenti custodiali di tipo personale. Anche qui, tra le esigenze cautelari è stata inclusa, per l'ovvia esigenza di parametrare i limiti edittali di pena a quelli indicati nell'articolo 280, la circostanza che il delitto per il quale l'autorità giudiziaria procede sia punito con pena non inferiore ad anni cinque di reclusione.

È poi stato confermato, con delle modificazioni che riguardano il tema della recidiva, del quale poi dirò in seguito in maniera estremamente sintetica, il nono comma dell'articolo 656 del codice di procedura penale in tema di sospensione di ordini di esecuzione di pena, includendo, tra le norme preclusive della possibilità di chiedere la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione, non soltanto gli articoli che riguardano il cosiddetto incendio boschivo (articolo 423-*bis* del codice penale) e il furto in abitazione, bensì anche i delitti di maltrattamenti e di attività persecutorie di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

Le modificazioni legislative hanno inoltre riguardato, per citare le più significative, il cosiddetto provvedimento di cui all'articolo 50-*bis* dell'ordinamento penitenziario quella della quale ci stiamo occupando, nel senso che questa norma è stata soppressa.

Quindi, la cosiddetta semilibertà per i recidivi è abrogata, mentre sono rimasti in vigore i cosiddetti permessi premio, secondo l'articolo 30-*quater*, sempre della medesima disposizione di legge in materia di esecuzione di pena. È poi stato introdotto, all'articolo 4, relativamente al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, un decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012, contenente la nomina del prefetto, dottor Sinesio, quale commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie.

Queste sono sostanzialmente le modifiche sulle quali non vi è alcuna opinione dissenziente o anche alcuna precisazione da parte della Commissione e del relatore. Anzi, alcune delle modifiche introdotte dalla Camera, che per ragioni di disguido non erano state immediatamente trasferite al Senato, erano state nelle more introdotte come emendamento da alcuni membri della Commissione giustizia, tant'è che tra gli emendamenti presentati ve ne saranno alcuni che dovranno essere inevitabilmente ritirati, perché perfettamente replicativi del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

C'è - giova ovviamente sottolinearlo - un momento di frattura con il testo della Camera dei deputati, sul quale il relatore fa una chiarissima premessa di non porre questioni di conflitto con il Governo né con il testo licenziato dalla Camera, rimettendosi sul punto integralmente all'opinione dell'Aula. Si tratta di quelle disposizioni introdotte dalla Camera con le quali, in materia di articolo 47-*ter* della legge n. 354 del 1975 (intendo riferirmi, quindi, all'istituto cosiddetto della detenzione domiciliare, misura alternativa alla detenzione) sono cadute determinate preclusioni. Mi riferisco, in particolare, a quelle di cui al comma 1.1 e al comma 1-*bis*, concernente la recidiva cosiddetta generica o biennale, ovvero i recidivi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Analoghi problemi si pongono con riferimento alla disciplina dei recidivi in relazione non più all'articolo 50-*bis*, che ha abrogato la semilibertà, ma al 30-*quater* (che prevede i permessi premio per i recidivi e che rimane) e all'articolo 58-*quater*, comma 7-*bis*, con limitazioni previste sempre per i recidivi in materia di misure alternative alla detenzione. Sul punto, il relatore già anticipa che si rimetterà al parere dell'Aula per ragioni di rispetto nei confronti di questa Assemblea legislativa.

Già nella precedente relazione si era dato conto delle ragioni per le quali la Commissione prima e il relatore dopo avevano ritenuto che la disciplina limitativa di taluni benefici in corso di esecuzione di condanna dovesse essere mantenuta, dato che si trattava di recidivi particolarmente pericolosi. Non sarebbe né elegante né manifestazione di serietà se il relatore intervenendo oggi, di fronte a un testo modificato proprio sul punto dalla Camera, a seguito di un accordo con il Governo, dicesse cosa contraria rispetto a quella che aveva solo pochi giorni or sono riferito alla medesima Assemblea del Senato.

Per queste ragioni il relatore si permette di anticipare che su queste specifiche e isolate questioni si rimetterà all'opinione dell'Aula. Se il Presidente lo autorizza, nell'intento (credo e mi auguro, condiviso), di accelerare i tempi di trattazione, il relatore potrebbe sintetizzare in maniera estrema il suo parere, per la semplice ragione che per alcuni emendamenti, che saranno indicati, sarà negativo e che quelli implicanti una rimessione all'Aula sono soltanto quattro e potranno essere indicati in pochi secondi. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire per illustrarla il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO (LN-Aut). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Governo interviene con il presente decreto ad adottare modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario prevalentemente volte a limitare la condizioni di sovraffollamento delle carceri. Questo è il tema principale, tant'è che il provvedimento viene chiamato "svuotacarceri".

La pregiudiziale si riferisce a questioni di carattere tecnico e giuridico. I temi collegati a questo argomento riflettono invece la sfera più intima della persona, la coscienza più profonda di chi, come noi, si trova qui a legiferare. Le carceri devono essere svuotate perché sono sovraffollate. Ma se sono sovraffollate c'è un modo solo perché venga rispettata la legge e, nello stesso tempo, si risolva il problema: costruire nuove carceri, costruire altre carceri. Questo, però, non lo si fa con un decreto,

perché nuove carceri non si costruiscono nei tempi ristretti di un decreto, ma con piani e programmazioni a più lungo termine. Già da questo punto di vista abbiamo espresso molte e gravi perplessità.

Sappiamo anche che nell'arco di circa sessant'anni sono stati emanati ben trenta provvedimenti di indulto; quindi, già altre volte sono state scelte iniziative simili, senza mai arrivare ad una programmazione tale da risolvere il problema. Abbiamo così messo fuori dei delinquenti, il che si è tradotto in un altro problema molto importante, in un costo sociale, perché negli anni successivi (soprattutto i primi) a questi provvedimenti la criminalità aumenta. Infatti, è vero che magari qualcuno si redime, ma ce ne sono tanti altri che, purtroppo, non solo non si redimono, ma continuano o si rimettono a delinquere. Quindi, nei mesi successivi a questo tipo di provvedimenti (indulti, amnistie o riduzioni di pena), i dati della criminalità aumentano, gli arresti aumentano, le rapine aumentano, gli scippi aumentano, gli atti criminali di chi delinquente lo era già prima continuano ad esserci e a perpetrarsi.

Questo tipo di provvedimento, oltre all'aspetto tecnico, legislativo, normativo, rientra in una sfera di incostituzionalità morale, di incostituzionalità intima, di incostituzionalità di coscienza di ciascuno di noi. La questione del sovraffollamento carcerario, visto che, come ho sinteticamente cercato di dire, riguarda gli ultimi sessant'anni di storia di questo Paese, non può essere inquadrata, come un'emergenza straordinaria. Quindi, non sussistono i presupposti di necessità e di urgenza che caratterizzano un decreto-legge e, pertanto, c'è un motivo di infondatezza costituzionale.

Va rilevato che la proroga delle funzioni del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie e l'integrazione delle sue funzioni e dei compiti, rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, ex articolo 4 del presente decreto-legge, sono incostituzionali, in quanto prive dei necessari presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione e contrastanti con il principio di delega di cui all'articolo 76 della Costituzione. Il Governo, infatti, nell'inserire tale disposizione travalica i propri poteri, esautorando il Parlamento delle proprie competenze legislative di cui all'articolo 76 della Costituzione, che prevede: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti».

Tutto ciò detto, il presente provvedimento non è in linea con il rispetto dei principi costituzionali della necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Il Governo non risolve il problema: lo sposta, non lo affronta e lo traduce in una difficoltà sociale che nei prossimi mesi andremo purtroppo tragicamente a misurare con i dati dell'aumento della delinquenza e della insicurezza nelle nostre città e nei nostri paesi.

Inoltre, le disposizioni del decreto in esame violano il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'applicazione di tali norme, pur se giustificata da motivazioni pratiche finalizzate al superamento della problematica del sovraffollamento carcerario, crea nei fatti una palese disuguaglianza fra i cittadini che sono stati soggetti a misure personali restrittive, rispetto a cittadini che beneficiano di un trattamento agevolato. In sostanza, tra chi ha sbagliato, tra i delinquenti abbiamo selezionato qualcuno, ma in base a che cosa? Non in base a principi veri o a situazioni contingenti, ma in base alle nostre convenienze, semplicemente perché abbiamo, anzi hanno bisogno di metterne fuori alcuni per liberare dei posti. Non è quello che i nostri principi democratici e la nostra Costituzione prevedono: in questo senso creiamo una disparità fra quei cittadini - perché sono cittadini - che purtroppo pagano per il loro stile di vita o per i loro errori. Quindi, anche in questo ambito creiamo cittadini privilegiati e cittadini non privilegiati: un secondo motivo di incostituzionalità che sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea.

La relazione tecnica che accompagna il testo del decreto in esame afferma che, in esito all'analisi delle norme del provvedimento, non sono emersi nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e riferisce che sono anzi ipotizzabili, in prospettiva, risparmi di spesa per l'Amministrazione penitenziaria, peraltro allo stato non quantificabili, visto l'ampliamento della platea di detenuti che usufruiranno dei benefici introdotti dall'applicazione del presente decreto-legge.

Inoltre, nello specifico di cui all'articolo 5, è introdotta la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto-legge, ovvero che all'attuazione delle disposizioni ivi contenute si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, precludendo ogni ipotesi di nuove spese, anche indirette.

Rammentando che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnano a clausole di neutralità, queste dovrebbero essere confermate alla luce di relazioni tecniche che ne illustrino tutti i dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

In proposito, sebbene la relazione tecnica in merito al disposto di cui all'articolo 1, lettera *b*), riconosca che gli oneri conseguenti a tale ampliamento possano essere adeguatamente fronteggiati a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, andrebbero meglio chiariti la portata e l'effetto degli oneri che sarebbero riflessi in tale specifica modalità di esecuzione alternativa della pena, fornendo elementi in merito ai costi che ne conseguono per l'Amministrazione penitenziaria, per effetto della destinazione del detenuto posto ai domiciliari in luoghi altri rispetto alla sua abitazione, alle risorse già previste a legislazione vigente attraverso cui la stessa Amministrazione potrà far fronte, ai maggiori oneri conseguenti all'ampliamento della citata casistica.

Indubbiamente un costo ci sarà, quindi l'invarianza non esiste. Al di là del costo sociale che è pesante e che sarà drammatico, c'è comunque un costo. Essendo prevista l'invarianza incorriamo, quindi, in un'altra mancanza di correttezza della norma.

È palesemente indubbio, inoltre, come non sussista... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*,

PRESIDENTE. La invito a concludere.

DAVICO *(LN-Aut)*. Mi accingo a concludere, vorrei però fornire un dettaglio preciso di quali sono le nostre motivazioni.

È palesemente indubbio come non sussista effettivamente la neutralità finanziaria in merito al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, relativamente...

PRESIDENTE. Deve concludere. Mi dispiace, ma il tempo a sua disposizione è terminato.

DAVICO *(LN-Aut)*. Mi conceda pochi minuti, signora Presidente.

PRESIDENTE. No, minuti no: secondi. I 10 minuti a sua disposizione sono già scaduti. Le concedo altri 30 secondi.

DAVICO *(LN-Aut)*. Un minuto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, un minuto.

DAVICO *(LN-Aut)*. Come dicevo, ci sono dei costi che le amministrazioni dovranno comunque sostenere, anche se non direttamente previsti dal provvedimento, perché il detenuto posto agli arresti domiciliari o inserito nei progetti di recupero o chiamato a svolgere lavori socialmente utili comporterà un costo non previsto. Ciò quindi renderà inidoneo l'intero procedimento di recupero, che alla fine è l'aspetto fondamentale per quanto riguarda il progetto di rieducazione e l'applicazione delle pene.

Questo è un altro elemento di criticità molto, molto importante e molto forte che renderà inapplicabile la norma... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. L'intesa della Conferenza dei Capigruppo è di essere molto rigorosi nel rispetto dei tempi. Quindi, dobbiamo farli rispettare.

Non essendoci iscritti a parlare nella discussione sulla questione pregiudiziale, passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Davico e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

[ALBERTINI](#) (*SCpI*). Signora Presidente, qualche breve nota a sostegno del disegno di legge alla nostra attenzione.

Il perdurare del sovraffollamento delle carceri e lo stato di tensione conseguente a questo stato di cose all'interno degli istituti rendono quanto mai evidente l'insufficienza dell'attuale disciplina che non riesce a fronteggiare queste contingenti situazioni di inadeguatezza che stanno diventando strutturali nel regime di esecuzione delle pene detentive, tanto che è stato già decretato lo stato di emergenza nazionale nello scorso gennaio 2010.

La disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, non si è rivelata sufficiente ad eliminare questo gravissimo fenomeno, tanto che i numeri che sono conseguiti a un intervento di ricognizione sullo stato delle carceri sono davvero impressionanti: nel 2010 erano detenute nelle 206 carceri italiane quasi 68.000 persone, per una capienza di 45.000 unità; il tasso nazionale di sovraffollamento era quindi del 151 per cento; alla data del 13 aprile 2012 nelle carceri italiane i detenuti erano 66.585, per un tasso di sovraffollamento del 148 per cento. Il tasso di sovraffollamento è sceso di soli tre punti percentuali, ossia di 1.300 detenuti in meno di due anni. I dati sono in linea con quelli diffusi dal Ministero della giustizia e dimostrano quanto sia impellente l'urgenza che stiamo affrontando.

Oltre all'evidenza dei dati numerici così impressionanti, c'è un argomento ancora più importante per l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: si tratta del significato che assume la disposizione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, con sentenza dell'8 gennaio 2013, ha sanzionato l'Italia per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, proprio in conseguenza di questo stato di cose, ha imposto al nostro Paese di porvi rimedio e di sanare la situazione carceraria entro un anno.

Il decreto in esame affronta con una serie di interventi adeguati questi argomenti critici e applica uno spunto interessante che è stato fornito dalla raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il quale ha dettato i principi base che i Governi degli Stati membri devono adottare in materia di sovraffollamento delle carceri e di infiltrazione carceraria. Tali principi prevedono una serie di interventi e considerano la sanzione detentiva come una misura di ultima istanza, non appropriata alla rieducazione del condannato e al suo reinserimento nella vita sociale.

Anche il provvedimento sull'ampliamento del parco penitenziario si presenta inadeguato, perché uno Stato civile dovrebbe intervenire più appropriatamente nella sostituzione delle pene detentive a carattere prevalentemente afflittivo con altre che hanno uno scopo più appropriato di redenzione del condannato.

È sulla base di questi argomenti, e anche in virtù degli ultimi sviluppi che ha avuto l'originario provvedimento a seguito dell'intervento della Camera, la quale ha corretto alcune impostazioni e ha delineato dei quadri di intervento più nitidi e lucidi, che il nostro Gruppo si accinge ad affrontare analiticamente anche l'esame degli emendamenti, nella convinta volontà di approvare un provvedimento utile per il nostro Paese e necessario per la sua convivenza e appartenenza a pieno titolo alla comunità dei Paesi europei. Vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo SCpI e dei senatori Zanda e Chiti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame arriva in quest'Aula in terza lettura.

Avevamo già manifestato tutte le nostre perplessità su un decreto che non affronta il merito della questione, anzi lascia aperte le problematiche fondamentali. E il merito della questione, per cui abbiamo espresso anche un voto favorevole sulla questione pregiudiziale, è lo stato in cui i nostri cittadini detenuti vivono la pena. È una questione che si trascina da oltre trent'anni; non è nata ieri, non è nata con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; non era una questione che poteva essere affrontata con un decreto-legge; è una questione strutturale che andava affrontata e meditata in tutt'altro modo.

Il Movimento 5 Stelle ha indicato il modo con cui andava affrontato questo tema, che non era la liberazione di soggetti che erano detenuti per scontare una pena, perché considerava lo scontare una pena una questione che non poteva essere messa sullo stesso piano dello scontarla in una condizione inumana. Tuttavia andava affrontata: non si può risolverla, cioè, mettendo fuori alcune migliaia di persone e lasciando gli altri nelle stesse condizioni in cui si trovavano quelli messi fuori. Abbiamo quindi presentato un nostro piano, che in realtà è di buon senso ed è quello del Ministero.

Ci siamo opposti al decreto-legge in esame perché, con la logica dell'emergenza e del commissariamento, si sono volute far passare altre cose che nulla hanno a che vedere con la tutela dei diritti umani dei detenuti. Non possiamo giocare su queste cose! Allora, dobbiamo dire che un commissario straordinario per l'emergenza c'è dal 2010 e dal 2010 a oggi ciò che ha ottenuto è di perdere 228 milioni di euro di fondi FAS che erano disponibili per rendere umane le condizioni dei detenuti. È quindi evidente che il funzionamento del meccanismo commissariale non è solo fallimentare: è peggio. Noi sappiamo che le esperienze commissariali, proprio per la loro natura derogatoria alle norme - queste sì, anche europee - sugli appalti, hanno generato condanne sia in sede europea che in sede penale.

Non c'è una situazione commissariale che non sia finita davanti alla magistratura, ma non per le singole persone che di volta in volta hanno ricoperto l'incarico: è proprio l'istituto del commissariamento che nel nostro Paese è stato utilizzato per aggirare le norme sugli appalti. Questo lo abbiamo detto ad alta voce e non smetteremo mai di dirlo: lo abbiamo visto in tutte le situazioni, l'abbiamo visto per i rifiuti, per le acque e anche per queste vicende.

Abbiamo quindi chiesto di utilizzare gli strumenti che erano già presenti nel nostro ordinamento. Il Ministero della giustizia non è stato in grado in anni (perché stiamo parlando di un commissario che c'è dal 2010, cioè da tre anni) di organizzare la previsione della popolazione carceraria, e guardate che la nostra non è spropositata. I numeri ci pongono nella media europea, anzi verso il basso: ci sono Paesi europei come l'Inghilterra che hanno un rapporto detenuti/cittadini tale per cui rispetto a 100.000 cittadini ci sono 150 detenuti, mentre in Italia siamo a circa 108 detenuti per 100.000 cittadini; pertanto stiamo parlando di numeri assolutamente in linea con l'Europa, più bassi di alcune altre Nazioni. Noi però abbiamo il solito difetto italiano: che le nostre strutture burocratiche non funzionano. Non solo le nostre strutture burocratiche non funzionano, ma i rimedi che si approntano sono peggiori del male.

Pertanto abbiamo fatto due richieste. La prima è che comunque, se si dovesse procedere con il commissariamento, questo dovrebbe avvenire secondo una logica di programma e con un rendiconto a questo Parlamento ben preciso. In Senato era stato approvato un emendamento in questo senso redatto dai nostri colleghi; purtroppo alla Camera dei deputati questo emendamento è stato svuotato, perché è rimasto soltanto il rendiconto del programma dei lavori del commissario, non del consuntivo. È facilmente immaginabile il motivo: già qualcuno si è reso conto che ci sarà poco da rendicontare a consuntivo, se non spese per consulenze e altre spese che hanno sempre gravato questi organismi, e molta fantasia con programmi mirabolanti.

Per concludere questo profilo, avevamo richiesto non solo un puntuale resoconto dell'attività svolta dal commissario, ma anche di risolvere un'altra questione, che in effetti alla Camera è stata superata, ossia

che il commissario operasse senza derogare alle norme sugli appalti. Devo dire che questo è avvenuto; alla Camera è passata questa disposizione e per questo motivo apprezziamo quella parte provvedimento.

L'altra parte che suscita in noi un grande sospetto e che ci vedrà molto vigili è quella riguardante il patrimonio immobiliare del Ministero della giustizia. La dismissione di carceri in cambio di nuove carceri è un'operazione che ci vedrà in prima linea a vigilare che ciò non si traduca in grandi speculazioni immobiliari. È quello che ci lascia perplessi ed è quello che ci fa dire che il vero motore di tutta l'operazione non è l'interesse dei detenuti, non è l'interesse dei cittadini che sono in carcere a soffrire, non è la condanna dell'Europa: si tratta del tentativo di far passare qualche altra speculazione immobiliare utilizzando grandi aree, ormai inglobate nel centro delle grandi città, per qualche attività economico-finanziaria di qualche ben noto costruttore. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEEANI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo anticipando anche la nostra dichiarazione di voto.

In questo intervento vorrei soffermarmi su un problema che reputo molto serio, che riguarda non solo il contenuto del decreto-legge in esame, ma anche le modalità con le quali si è arrivati a questo punto.

Sentir parlare di decreto-legge che va ad incidere sulle pene e viene considerato d'urgenza sembra veramente qualcosa che non può assolutamente stare in piedi. Ci troviamo di fronte ad un decreto-legge e, quindi, a un provvedimento che ha una immediata applicazione nei riguardi di vite umane, delle sorti, certo, di criminali ma pur sempre di persone che devono sapere esattamente come saranno punite. Ci troviamo con un decreto-legge e quindi - mi perdonino tutti - con la fretta che implica un provvedimento di tal genere.

Mi sono sorpresa - parlo anche a livello personale - approdando in Aula nel vedere come vengono formate le leggi che verranno poi applicate e incideranno sulla vita della gente. Ci sono persone di grandissima competenza in questa sede, all'interno della Commissione, dentro il Parlamento: tutti prendono sul serio il lavoro. Ma mi domando: per quale motivo, quando il sistema partorisce le norme, ci troviamo a dover esaminare nottetempo provvedimenti importanti? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Non si tratta del fatto di lavorare la notte, perché si lavora anche in quella parte della giornata. Ma mi chiedo come sia possibile lavorare su temi del genere dovendo esaminare il fascicolo degli emendamenti all'ultimo momento in Aula e discuterli in una sola ora. La discussione in Commissione è davvero importante, perché in quella sede non si va con le idee già fatte. Se avviene questo, tanto vale che facciamo le Commissioni, tanto vale che facciamo l'Aula.

Ho capito che noi siamo un'opposizione formata da un gruppo sparuto. Le nostre idee potrebbero anche non essere considerate, ma la discussione è fondamentale, perché ci si confronta tutti insieme e si trovano le soluzioni.

La prima volta che il decreto?legge in esame è approdato al Senato e lo abbiamo esaminato, in Aula - lo ricorderete bene - abbiamo dovuto riformulare gli emendamenti, sospendere i lavori per rettificare e svolgere un attento esame. Ma come si fa a creare norme in questa maniera? Adesso ci troviamo di nuovo a doverlo fare. Il Senato avrà avuto un'opinione? Sarà pure autorevole? No, il decreto arriva alla Camera e le cose cambiano.

Ma allora chiediamoci se le norme vengono fatte perché crediamo che siano giuste o solo ed esclusivamente per raggiungere un obiettivo. Ci si è resi forse conto, quando il testo è uscito dal Senato, che liberava troppo poche persone?

C'era il problema dei recidivi. Bene: reinseriamo i recidivi nei benefici, troviamo la possibilità di concedere anche a loro i benefici. È una questione di numeri, e non una questione di giustizia, di una norma giusta: è soltanto la volontà di raggiungere un numero. Il provvedimento torna alla Camera e poi ritorna da noi.

È serio tutto ciò? Si dice che il decreto-legge vuole proporre una soluzione al sovraffollamento delle carceri. Nella Commissione giustizia del Senato abbiamo avviato alcune indagini conoscitive (dico che le abbiamo avviate, ma in realtà non le abbiamo mai cominciate effettivamente). Ma se chiediamo le

indagini conoscitive sul sistema carcerario, stiamo dicendo che non conosciamo il problema fino in fondo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*. Le indagini conoscitive, quindi, devono ancora cominciare, ma noi adottiamo (anzi, adottate) già adesso dei provvedimenti come questo, senza ancora comprendere dove si andrà a parare e quale sarà il loro effetto. Sarà un effetto disastroso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussolini. Ne ha facoltà.

Nel darle la parola, senatrice Mussolini, siccome va garantita la pubblicità delle sedute attraverso il Resoconto stenografico, le ricordo di esprimersi in una maniera che sia comprensibile per i resocontisti.

MUSSOLINI (PdL). Signora Presidente, farò un bel lavoretto, perché farò una traduzione simultanea, non solo per gli stenografi, ma anche per i colleghi della Lega che ci tengono a seguire il mio intervento.

Vede, signora Presidente, prendo la parola su questo testo, sul cosiddetto svuota carceri, perché dobbiamo tener presente che, quando si fanno le leggi, dopo c'è un vissuto, c'è un quotidiano, c'è chi le leggi le applica ed emette delle sentenze. Allora questo intervento è pertinente ed io ci tengo che l'Aula possa condividere con me quanto accade, perché questo è uno spaccato della storia, se vogliamo anche della civiltà della giustizia.

Leggerò, e durerà pochissimo, con la traduzione simultanea, le parole non mie, ma di chi applica la giustizia ed emette le sentenze.

«Non lo so. Chist'è 'na stupidaggine». Non lo so. Questa è una stupidaggine. «In realtà è stato detto, ma così si dice anche spesso volte, per inciso, dice vabbuò chille nunpoteva non sapere». Va bene, quello non poteva non sapere. «Pecché o saccio tu sì o' titolare. Perché lo so tu sei il capo, sei il proprietario, sei il titolare. «Comme faje?». Come fai? «Cioè è un'argomentazione logica. Cioè nun è nu principio di diritto». Cioè non è un principio di diritto. «Però può non significare niente e può significare qualcosa. Ma nun me purtà 'ncoppa a sti cose». Ma non farmi arrivare a dire queste cose. «Noi non andremo a dire chille nun poteva non sapere». Noi non andremo a dire che quello non poteva non sapere. «Tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva. Nun è che tu putev nun sapere pecché eri o' capo». Non è che tu potevi non sapere perché eri il capo. «Tu non potevi non sapere pecché Tizio, Caio e Sempronio hanno ditt che l'hanno riferit». Perché Tizio, Caio e Sempronio hanno detto che l'hanno riferito. «E allora scusa, è nu poco diverso». E allora scusa è un poco diverso.

Queste sono le parole, gravissime e confuse, di un giudice che ha emesso una sentenza contro il presidente Silvio Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Senatrice Mussolini, la pregherei di stare all'argomento.

MUSSOLINI (PdL). Perché, non si può neanche nominare il nome di Dio invano? Silvio Berlusconi.

PRESIDENTE. No, per carità. Solo che non è oggetto della nostra discussione. *(Commenti del Gruppo M5S)*.

MUSSOLINI (PdL). No, questo è lo svuotacarceri e l'esecuzione della pena!

Allora ringrazio della pazienza i miei colleghi e ribadisco che ci tenevo a leggere queste parole, che sono state pronunciate nel corso di un'intervista che è stata registrata - sono le parole testuali - prima ancora di depositare le motivazioni della sentenza. *(Commenti della senatrice Bulgarelli)*.

Grazie colleghi, questa non è giustizia! Vergogna! *(Vivi applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut)*.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, intervengo per effettuare un richiamo al Regolamento. Sulla base dell'articolo 90 lei, signora Presidente, è tenuta ad invitare gli oratori a tornare all'argomento togliendo loro la parola e così è stato fatto con il Movimento 5 Stelle per argomentazioni molto simili alla discussione.

Nel caso specifico, se dobbiamo continuare a vedere violato il Regolamento, chiediamo lo stesso

trattamento e quindi di poter svolgere 50 interventi su tematiche le più disparate possibile; allo stesso modo chiediamo anche la parola.

Le chiedo se, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento, quello cui abbiamo appena assistito è valido o meno.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ho richiamato la senatrice Mussolini all'argomento una volta. Lo avrei fatto una seconda volta, ma ha concluso il suo intervento.

BULGARELLI (M5S). Ma non le avete spento il microfono come avreste fatto con noi! (*Commenti del Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Il senatore Santangelo ha svolto il suo richiamo al Regolamento ed io gli ho risposto.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, in occasione della discussione generale vorrei ringraziare la senatrice Mussolini per due motivi. Sono assolutamente dell'idea che l'argomento fosse perfettamente pertinente.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, lei interviene per che cosa?

CALDEROLI (LN-Aut). In discussione generale, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ah, siccome non era iscritto a parlare...

CALDEROLI (LN-Aut). Mi sono iscritto con l'alzata di mano.

PRESIDENTE. No, mi scusi, c'è un elenco, quando sarà iscritto le darò la parola. C'è prima un altro senatore del suo Gruppo. (*Commenti del senatore Calderoli*). Mi scusi, quando chiederà alla Presidenza di intervenire, sarà inserito tra gli iscritti e le darò la parola.

Prima ha la parola il senatore Divina, che è iscritto a parlare. Senatore Divina, ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, al di là dell'argomento tecnico che tratta, l'esecuzione della pena, giustamente si è semplificato e il provvedimento in esame è stato definito decreto svuotacarceri. Come Lega vorremmo cambiare ancora nome e chiamarlo "riempi città di delinquenti", perché questo sarà l'effetto che alla fine produrrà questo provvedimento, se verrà approvato così come verrà approvato.

Spiace che si siano alternati troppi Ministri della giustizia, perché sarebbe bello chiedere al Governo che fine hanno fatto i famosi 19 padiglioni che tre anni fa, progettati, erano in fase di realizzazione, 19 padiglioni che avrebbero sostanzialmente sistemato le problematiche relative ai sovraffollamenti. E magari il Governo potrebbe anche darci due parole di risposta su questo argomento.

Chi interpreta la volontà popolare - e qua dentro siamo chiamati sostanzialmente a questo - dovrebbe chiedersi in questo momento cosa sta rappresentando. Se noi rappresentiamo il cittadino comune che vive e che fatica oggi fuori dalle Aule, il cittadino comune pone poche questioni ti dice: il mio problema è che ho perso il posto di lavoro, il mio problema è che non riesco contingentemente a pagare più la rata del mutuo, il mio problema è che ho un figlio (o forse più) sul groppone perché non riesco a trovargli lavoro.

E il Parlamento cosa risponde? Dice che le problematiche urgenti sono dare la cittadinanza agli stranieri (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), parlare di omofobia e svuotare le carceri, perché non siamo stati in grado di programmare e di creare strutture ricettizie adeguate al numero dei detenuti, che sostanzialmente è lo stesso da 20 anni a questa parte, a cavallo tra i 50.000 ai 70.000. Il cittadino potrebbe allora fare una domanda banale e chiedere: ma in carcere domani chi ci finirà, se a questo punto liberiamo tutti, visto che già pochi ci finiscono? Con questo provvedimento torneranno in libertà sfruttatori, truffatori, spacciatori e perfino omicidi volontari. Non parlo di omicidio colposo: un incidente stradale può causare anche vittime della strada e l'omicidio colposo a volte prescinde dalle responsabilità. L'omicidio volontario si ha invece, ad esempio, quando l'omicida parte da casa con un'arma, intenzionato a compiere quell'atto. Ebbene, se l'omicida deve scontare meno di quattro anni residui, potrà beneficiare della libertà prevista dal provvedimento svuota carceri.

Non posso non parlare, non solo perché ne ha accennato la collega senatrice Mussolini, ma per il peso che ha in questo momento storico, del fatto che mentre liberiamo tutte queste persone, mettiamo in galera un'altra persona, che ha avuto la spudoratezza di fare una telefonata a un posto di polizia, senza aver puntato la pistola addosso a nessuno, senza minacce e senza pressioni ? così dice chi ha ricevuto la telefonata - e di aver compiuto un'evasione fiscale, né più né meno di come hanno fatto tanti altri, imprenditori e non solo: ricordiamo i più noti, come Luciano Pavarotti, che è riuscito a concordare e che viene ricordato, per fortuna, come grande eroe e grande uomo - passando a miglior vita si ricordano solo le azioni positive - o Valentino Rossi, un ragazzino che corre ancora in moto e che mi pare abbia compiuto una grandissima evasione, da più di una decina di milioni, concordando di pagarne poco più del 20 per cento.

La persona di cui parlo, ovvero Silvio Berlusconi, ha compiuto questi due reati, assommando una condanna complessiva di sei più quattro anni. Facendo un calcolo banale, si potrebbe dire che un *serial killer*, probabilmente, con qualche attenuante avrebbe ottenuto un pena inferiore. (*Applausi dal Gruppo PdL e LN-Aut*). Ma vogliamo far finire in galera soltanto chi parla?

PRESIDENTE. Deve concludere il suo intervento, senatore Divina.

DIVINA (*LN-Aut*). Oggi i reati più gravi sono quelli contemplati dalla legge Mancino, che sono per lo più dei reati di opinione nei confronti di chi è di razza, di sesso o di religione diversi. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Divina, il tempo a sua disposizione è scaduto.

È iscritto a parlare il senatore Calderoli. Le ricordo, senatore Calderoli, che al suo Gruppo rimangono 14 minuti.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, le chiedo almeno di poter concludere la frase.

PRESIDENTE. La può concludere, senatore Divina: le ricordo però che l'accordo prevede un rispetto rigoroso dei tempi.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, se andiamo allo stadio e rivolgiamo all'arbitro tutti gli impropri che si possono immaginare, e che si sentono negli stadi, va bene, ma non si può fare «Buu! Buu!» a un giocatore di colore, perché questo è il reato più grave che si possa compiere. (*Proteste dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato, senatore Divina.

È iscritto a parlare il senatore Calderoli. (*Il senatore Divina fa segno di voler intervenire. Proteste dal Gruppo LN-Aut*).

Senatore Calderoli, la invito a prendere la parola. Lei era presente alla Conferenza dei Capigruppo e sa che sto eseguendo un'intesa intercorsa in quella sede. Credo che ciò sia nell'interesse di tutti i Gruppi.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, si ricordi di essere sempre così ligia nel condurre l'Aula, altrimenti da questa parte...

PRESIDENTE. Come sa, senatore Divina, sono molto flessibile, solo che oggi c'è stato un accordo specifico nella Conferenza dei Capigruppo, a cui sono tenuta ad attenermi. Se la Conferenza dei Capigruppo cambierà questa direttiva, mi adeguerò. Normalmente cerco sempre di assecondare l'esigenza dei colleghi di concludere il loro intervento.

È iscritto a parlare il senatore Calderoli. Ne ha facoltà. (*Proteste dal Gruppo LN-Aut*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, la solleciterei ad un richiamo dei colleghi, che mi impediscono di svolgere il mio brevissimo intervento con il loro rumoreggiare alle mie spalle.

Se non mi avesse tolto la parola avrei già concluso, perché il mio intervento si limita ad un sentito ringraziamento nei confronti della senatrice Mussolini, non tanto per la traduzione dal napoletano, ma per il fatto che mi ha aperto gli occhi su questo provvedimento.

Mi ha illuminato, e non penso, come il senatore Santangelo, che l'argomento non c'entri con il tema dello svuotacarceri, perché mi ero chiesto la *ratio*. Per quale motivo svuoto le carceri? Adesso ho capito: per creare il posto per qualcun altro e farcelo andare. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, PdL e*

M5S). Però non capisco: sulla sinistra dell'emiciclo c'è una motivazione per far finire qualcuno in galera, ma se il PdL vota questo provvedimento, mi sembrate un po' andati, ragazzi! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, starò al merito del provvedimento, risparmierò all'Aula siparietti impropri come quelli che abbiamo ascoltato fino ad ora. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

Siamo in terza lettura su un provvedimento su cui, nella discussione svolta qualche giorno fa qui in Senato, avevamo trovato una convergenza e un punto di equilibrio fra il testo proposto dal Governo e una serie di questioni che erano state proposte all'interno della Commissione, una serie di valutazioni che avevamo fatto anche rispetto alla gestione di quegli interventi che il decreto poneva in campo per affrontare il tema del sovraffollamento carcerario.

È una questione, ricordo, che rappresenta nel nostro Paese una grave emergenza, se è vero che l'Italia è stata sottoposta, com'è stato già ricordato in qualche intervento precedente, ad una sanzione da parte dell'Unione europea attraverso una causa pilota, cioè una sanzione che potrebbe essere prodromica ad altre sanzioni se il nostro Paese non assolverà presto alla necessità di assicurare ai reclusi nelle nostre carceri dei trattamenti che non siano considerati inumani e degradanti.

Prima si faceva riferimento alla necessità di nuove carceri, ma vorrei ricordare fra l'altro le parole della raccomandazione n. 99 del Consiglio d'Europa, che prevede che l'ampliamento del parco penitenziario dovrebbe essere piuttosto una misura eccezionale e che la privazione della libertà dovrebbe essere considerata come sanzione di ultima istanza. Qui non si tratta di avere un atteggiamento più permissivo rispetto a chi compie dei reati; si tratta di riuscire a normare l'intervento sanzionatorio considerando la reclusione non come unica possibilità, soprattutto in un Paese che per l'appunto non riesce ad offrire ai suoi detenuti dei trattamenti che non siano sanzionati dalla Corte europea dei diritti umani, com'è successo.

Rispetto alle modifiche che sono state apportate dalla Camera, è evidente che nel passaggio da una Camera all'altra ci possano essere anche delle valutazioni differenti. Alcune misure sono senz'altro migliorative del testo che abbiamo inviato alla Camera: penso per esempio alla previsione di scorporare, attraverso un aumento della pena, il reato di *stalking* rispetto alla previsione che era stata fatta nelle modifiche apportate dal Senato al testo del Governo; penso all'esclusione del finanziamento illecito dei partiti, che ritengo positivo sia stato a sua volta incorporato in modo da evitare qualunque tipo di pensiero rispetto al fatto che questo Parlamento abbia voluto agevolare un comportamento di questo tipo.

Su altre questioni evidentemente ci sono state valutazioni diverse alla Camera rispetto al Senato, però è il bello del bicameralismo; bisogna accettare anche il fatto che non tutto va rimesso in discussione nel passaggio da una Camera all'altra.

Ricordo peraltro che il decreto andrà in scadenza fra pochi giorni, per cui ritengo che, così come vi è stata anche in Commissione giustizia una valutazione assolutamente prevalente, sia assolutamente opportuno ed utile che il Senato approvi il testo giunto dalla Camera dei deputati senza alcuna modifica, in modo da poter consegnare un testo definitivo e far sì che quegli effetti concreti che questo decreto mette in campo possano anche essere coperti dalla certezza di un testo definitivamente approvato.

Concludo dicendo che impropriamente questo decreto viene chiamato svuotacarceri, perché in realtà le carceri non vengono assolutamente svuotate. (*Commenti dal Gruppo LN?Aut*). Stiamo parlando di un'incidenza a regime di questo decreto, rispetto alla popolazione carceraria, che probabilmente non supererà il 10 per cento. Stiamo parlando per l'appunto di quel 10 per cento di persone detenute o già in condizioni di semilibertà o di altri benefici, che rappresentano quella tipologia di reati che abbiamo considerato adatti a queste misure; quindi non certo i reati più gravi e non certo le situazioni più pericolose dal punto di vista dell'impatto sociale.

Mi auguro che noi riusciamo in breve tempo ad approvare definitivamente questo decreto. Dopodiché

è assolutamente condivisibile il fatto che, per quanto riguarda le norme relative alla pena, la decretazione d'urgenza sia un fatto che debba essere considerato assolutamente eccezionale; però credo che la situazione attuale delle carceri rappresenti una di quelle situazioni di eccezionalità che chiama il Parlamento anche alla responsabilità di misure urgenti come quelle che ci apprestiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire brevemente il senatore Buemi.

Senatore Buemi, le do la parola perché nessun altro del suo Gruppo è intervenuto. Però, ricordo che le iscrizioni a parlare dovrebbero essere segnalate il giorno prima della discussione.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). La ringrazio, signora Presidente, e non approfitterò della sua cortesia. Vorrei dire semplicemente ai colleghi che la questione delle carceri e la questione della condanna del senatore Berlusconi sono questioni particolarmente serie e non hanno bisogno della nostra ironia, come non hanno bisogno neanche degli interventi da commedia napoletana - mi scusi la senatrice Mussolini - perché, ripeto, sono questioni di particolare delicatezza, sulle quali non mi soffermo in questo momento.

Il decreto ha la sua giustificazione e la sua legittimazione nell'urgenza di provvedere rapidamente ad una situazione insostenibile che c'è nelle nostre carceri. Ci sarebbero molte questioni da mettere a punto e da precisare, ma lo sforzo che è stato fatto da parte del Governo, migliorato anche dalle Commissioni parlamentari competenti, ci fa dire che è bene che questo decreto prenda il suo avvio e manifesti in maniera definitiva i suoi effetti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MUSSOLINI (PdL). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE Gli interventi per fatto personale si fanno alla fine della seduta.

MUSSOLINI (PdL). No, signora Presidente, perché non è che ci si può permettere di insultare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, *relatore*. Rinuncio alla replica, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, intervengo in estrema sintesi, anzitutto per ringraziare il relatore, il presidente Palma e tutti i componenti della Commissione giustizia per il lavoro che è stato fatto. Replicherò rapidamente ad alcuni dei quesiti che mi sono stati formulati, anzitutto spiegando perché è stato emanato un decreto. C'è un'emergenza a tutti nota, a tutti evidente; questa emergenza va affrontata, e ciò va fatto attraverso una serie di misure. Alcune misure sono state inserite in questo decreto, e i dati che ci forniscono gli uffici in ordine al primo mese di applicazione di questa normativa ci consentono di dire che le previsioni...

CROSIO (LN-Aut). Emergenza ferie!

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. ...che sono state fatte vengono sicuramente confermate dall'applicazione del decreto in questione, con una serie di ingressi in meno dalla libertà. Si tratta cioè di soggetti attualmente liberi, che sarebbero entrati magari per pochi giorni, con un appesantimento dal punto di vista organizzativo, strutturale e burocratico senza nessun effetto, e che invece grazie a queste norme non entrano nemmeno nelle strutture detentive.

Questo obiettivamente è un risultato importante che è stato raggiunto, che non incide minimamente sulla sicurezza dei cittadini e che ha effetti sicuramente importanti sul fronte del sovraffollamento e della tensione detentiva.

Sul tema commissario, Presidente, vorrei rassicurare tutti: abbiamo tutti l'esigenza di fare presto, ma di fare in assoluta trasparenza, primo fra tutti il commissario, che in numerose audizioni ha ribadito questo principio. Al tempo stesso, dobbiamo dire che i risultati cominciano ad arrivare, che una serie di effetti, dal punto di vista dei risultati numerici dei nuovi posti realizzati, vanno sottolineati, che nell'arco di questo anno arriveremo complessivamente a quasi 5.000 posti in più nelle strutture detentive italiane e che complessivamente ci saranno 13.000 posti realizzati grazie all'intervento del commissario.

È ovvio che questo obiettivo va perseguito temperandolo con l'esigenza di massima trasparenza. Questa è una delle novità introdotte con il lavoro fatto prima al Senato e poi alla Camera. Anche in questo senso, grazie agli stimoli venuti da ambo le Camere, il decreto può essere considerato alla fine migliorato nel suo testo definitivo. Migliorative sono state anche alcune modifiche introdotte qui al Senato e mantenute integralmente alla Camera relative ad alcuni reati ostativi che determinano certamente allarme sociale e che sono stati messi fuori dall'ambito di applicazione del decreto.

Ci riferiamo, in particolare, come ben sanno il Presidente della Commissione giustizia e relatore, al furto con strappo e al furto in abitazione, che sono stati inseriti qui al Senato e mantenuti alla Camera. Allo stesso modo al Senato sull'impianto originario del testo approvato dal Consiglio dei ministri si è introdotto il principio per cui la custodia cautelare in carcere può essere applicata per i reati avente pena edittale superiore ai cinque anni. Questo è un elemento ulteriore che facilita questo percorso di riduzione della tensione dal punto di vista detentivo. Questo stesso principio, con alcune modifiche e alcuni accorgimenti che riguardano il reato di persecuzione e di finanziamento illecito ai partiti, è stato mantenuto nel passaggio alla Camera. Sul tema della recidiva si è invece ripristinato il testo originario del decreto-legge, riprendendo la filosofia contenuta nel decreto.

Presidente, in conclusione, credo che, sia pur in tempi ristretti e con le difficoltà che certamente ci sono state e collegate al periodo, ci sia stato un lavoro intenso e proficuo che ci consegna alla fine un testo migliorato rispetto a quello approvato dal Governo e arricchito dalle sollecitazioni venute da senatori e deputati. Rispetto a questo testo ovviamente il Governo si limita a manifestare allo stato una soddisfazione e la speranza che domani si giunga alla definitiva conversione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PETRAGLIA, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3-bis.207, 3-bis.222, 4.204 e 4.205. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, con l'emendamento 1.201 siamo orientati, a differenza di quanto purtroppo previsto dalla maggioranza di quest'Assemblea, a sopprimere la lettera 0a), che all'articolo 280 del codice di procedura penale intende sostituire il numero "quattro" con l'altro "cinque", cioè la previsione della custodia cautelare con aumento fino a cinque anni, in modo da limitare il rimedio della custodia cautelare a reati non gravi. Noi avevamo già sottolineato questa problematica. Come si è cercato di risolverla? Alzando la pena per il reato di *stalking*. Un'altra italianata. Un altro modo di risolvere i problemi non in modo diretto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). C'è un problema sulla custodia cautelare? Lo risolviamo aumentando la pena di un reato. Ma ricordiamoci che non c'è solo il reato di *stalking*. Ci sono ben altri reati!

Sotto questo profilo, con l'emendamento 2.203 abbiamo previsto che «la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni». Gli emendamenti da 1.204 a 1.227 riproducono lo stesso testo dell'1.203, fatta eccezione per la graduazione della pena cioè: "due anni e un mese", due anni e due mesi", due anni e tre mesi", e così via, fino a "quattro anni". Questi emendamenti vogliono sollecitare l'Aula a prendere in considerazione questo tipo di problematica. Il nostro intento è anche di provocare una reazione. Ho capito che qui tutti hanno voglia solo e semplicemente di chiudere i lavori e di

andarsene in ferie, e probabilmente di non sollecitare nuovamente la Camera a tornare sul testo, però non possiamo fare a meno di tenere in considerazione alcuni aspetti.

Prendo un altro nostro emendamento, l'1.228, con il quale proponiamo che, al comma 1 della lettera 0a), si sostituisca il numero 2) con un altro. In particolare questo numero 2) prevedeva l'esclusione della custodia cautelare per il delitto di finanziamento illecito ai partiti. È un delitto grave, ma ve ne sono ben altri, e sotto questo profilo ne abbiamo inseriti diversi. Ricordiamoci, ad esempio, la truffa aggravata o i maltrattamenti. Con questo decreto-legge, per come è stato licenziato dalla Camera, ci troviamo di nuovo di fronte alle difficoltà, e ce ne accorgeremo presto, perché i nostri concittadini si rendono conto di come poi vengono applicate le leggi. Qui sembrano parole, poi nella società diventano veri fatti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Quindi sotto questo profilo riteniamo quanto meno necessario inserire questo tipo di esclusioni.

Con l'emendamento 1.254 chiediamo di sopprimere la lettera 0b) come varata dalla Camera, che prevede di aggiungere all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni». Riteniamo, infatti, sia stata una scelta sbagliata.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, intervengo limitatamente all'emendamento 1.252, con il quale il Movimento 5 Stelle ritiene di rimediare a ciò che è sfuggito nella fase di miglioramento del testo alla Camera con riferimento all'individuazione dei reati da tenere esclusi dalla applicazione della disciplina. Mi riferisco al reato di favoreggiamento personale di cui all'articolo 378 del codice penale, che, riguardo la sua pena edittale, rientrerebbe tra i reati beneficiari di questo provvedimento. Noi riteniamo opportuno escludere anche il favoreggiamento personale, quindi faccio appello a tutti i colleghi senatori affinché *in extremis* si possa rimediare a questa che evidentemente è stata una svista.

Infatti, così come per lo *stalking*, il finanziamento pubblico ai partiti, i maltrattamenti in famiglia e altri reati per i quali si è riusciti in fase emendativa e nei passaggi fra le due Camere a provvedere in senso virtuoso, abbiamo l'opportunità di mettere quest'altra toppa per un reato che ? come sappiamo ? ha la sua valenza non solo di per sé, ma perché molto spesso, nella pratica investigativa delle procure, è un canale attraverso il quale, perseguendo chi favorisce l'attività delinquenziale altrui, le indagini possono allargarsi e produrre nuovi sbocchi fruttuosi.

Pertanto, sull'emendamento 1.252, prendete un appunto: votare a favore.

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, mi soffermerò su tutti gli emendamenti da me presentati.

Ho un grande disagio nel prendere la parola in questo momento, a causa dell'incompetenza di molti interventi e della necessità di sottostare ad un ricatto morale che mi deriva dalla responsabilità e dalla conoscenza della realtà penitenziaria, avendo avuto dal Ministro della giustizia la delega in materia, per tre anni e mezzo. Considero irresponsabile l'aver introdotto in un decreto?legge norme che incidono sul diritto penitenziario o su norme penali. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Non esiste!

Se volessi maramaldeggiare direi, caro senatore Lo Giudice, che la percentuale da lei citata non è il 10 per cento. Il 10 per cento è 5.000; se sono 500 i detenuti che escono, stando a quanto ha detto il Sottosegretario, che ci sono 13.000 posti nuovi, non vi è necessità del decreto. Tuttavia, la mia responsabilità mi porta a dire che, avendo inserito nel decreto-legge una norma sciagurata per i recidivi specifici reiterati, ciò ha portato all'uscita di alcuni di questi soggetti.

Allora ha ragione Alessandra Mussolini. Mi dispiace, senatore Buemi, ma l'intervento di Alessandra Mussolini ha una sua logica, in quanto si restituisce alla discrezionale valutazione del giudice la decisione sulla sospensione dell'esecuzione della pena. Ma nei confronti di chi? Guardate che i recidivi avevano diritto alla sospensione dell'esecuzione della pena, ma per il recidivo specifico, cioè colui che è già stato condannato come recidivo e commette ulteriori reati dolosi, non c'è l'esecuzione immediata.

Ricorderete che in quest'Aula, queste norme, anche con il voto del senatore Lo Giudice e di tutti, all'unanimità, erano state votate e escluse. Per alcune parti si è raggiunto un accordo con il Governo. (*Il senatore Buemi interloquisce con il rappresentante del Governo*). Senatore Buemi, vorrei che il Sottosegretario mi ascoltasse. (*Richiami della Presidente*). Dicevo che si era raggiunto un accordo con

il Governo su tutta la materia, tant'è vero che il Governo in quest'Aula ha espresso parere favorevole sulle correzioni indicate dalla Commissione giustizia. L'ultimo accordo è stato fatto con il ministro Cancellieri alla Camera e grazie a Dio quello è stato salvato.

Signor Sottosegretario, con molto rispetto devo dirle che il Governo, una volta accettato un accordo o espresso un parere favorevole in una delle Camere, proprio per il bicameralismo che c'è, deve difendere nell'altro ramo del Parlamento la propria valutazione politica di efficienza della pena.

Se dovessi sostenere e vedere approvati i miei emendamenti, frutto di una corretta valutazione derivante dall'esperienza che ho maturato come giudice, come pubblico ministero e dalla conoscenza delle norme di diritto penale, sarei però condizionato dal ricatto morale di sapere che nel mese di agosto nelle carceri vi è il problema di possibili rivolte. Dunque, non posso. Per forza di cose, sono costretto, ad un comportamento che non condivido, a ritirare perciò tutti i miei emendamenti. Mi auguro che dopo una valutazione generale lo facciano anche i senatori della Lega e del Movimento 5 Stelle.

Proprio in considerazione della situazione che volevamo evitare con il decreto-legge dobbiamo porci un problema di responsabilità chiedendoci: cosa può avvenire?

Ritiro, pertanto, gli emendamenti e mi auguro che il Governo dopo l'estate, appena possibile, riconsideri la situazione degli imputati recidivi specifici, perché se questo non avviene non c'è più deterrenza nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Oggi noi dobbiamo risolvere un problema delle carceri. Per questa ragione ritiro tutti gli emendamenti da me presentati. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei chiedere di fare miei tutti gli emendamenti ritirati dal senatore Caliendo, ad esclusione dell'emendamento 1.0.200.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si illustra da sé.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, anche il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200. *(Il senatore Pagano fa cenno di voler intervenire).*

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sugli emendamenti 1.201, 1.207, 1.213, 1.219, 1.222 e 1.226.

PRESIDENTE. È già stato chiesto.

CALDEROLI (LN-Aut). No. Nessuno ha chiesto niente; quindi, chiedo che questo gruppo di emendamenti sia votato con il sistema elettronico.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti dal Gruppo M5S).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Tutti coloro che non hanno registrato il proprio voto possono comunicarlo agli Uffici. Comunque, procederemo più lentamente.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il senatore Barani ha chiesto la votazione elettronica dopo di me. Quindi, prevale la prima richiesta che faceva riferimento ad un gruppo di emendamenti per i quali richiedevo il voto elettronico, così come accaduto nella prima occasione in cui si è seguita questa procedura, quando il collega Santangelo aveva richiesto la votazione elettronica sul primo degli emendamenti riferiti allo stesso articolo; dopodiché venne avanzata una richiesta su tutti gli emendamenti. Gli emendamenti che però io le avevo indicato non rientrano in questa regola.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, prevale qualora sia stata già svolta la prima votazione, senza che sia stato deliberato il voto su tutti gli emendamenti. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*. Nel caso in questione non avevamo ancora dato avvio alle votazioni e quindi nel più sta il meno. Pertanto, si è stabilito di procedere con la votazione elettronica su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, 'sta roba qua me la sono inventata io; quindi, la prassi non esiste ancora! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, ognuno ha la propria creatività. Lasci allora che anch'io inventi qualcosa. *(Applausi del senatore Giro)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «nel massimo a».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.203 e gli emendamenti successivi, fino all'emendamento 1.227.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.228.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.228, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «articoli 336, 337».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.228 e l'emendamento 1.229.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.230.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.230, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «612-bis, 572».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.230 e gli emendamenti 1.231, 1.232 e 1.233.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, c'è ancora un malcostume che non accenna a diminuire.

Il senatore Cerruti, in ultima fila, ha votato anche per un'altra persona.

Posso anche ammettere che qualcuno di noi abbia delle esigenze fisiologiche e che si debba assentare per un qualsiasi motivo, però dobbiamo decidere se vogliamo che ci sia trasparenza e pulizia oppure se vogliamo continuare a fare i furbi.

[PRESIDENTE](#). Senatore Endrizzi, pregherei i senatori Segretari di fare ciò che ci rende più tranquilli: chiedo cioè loro, se è possibile, di estrarre le tessere collocate nelle postazioni non occupate da senatori, così risolviamo il problema. Credo che nessuno se ne avrà a male e che non ci saranno obiezioni.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.234.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.234, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «612-bis, 572».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Sta tornando il senatore Segretario al suo posto. Attenzione, faccia piano per evitare qualche incidente.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.234 e l'emendamento 1.235.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi scusi, io sono assolutamente tollerante con chi abbia qualche problema, però ricordo perfettamente che la tessera è nominale e personale. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Se lei invia un senatore Segretario a ritirare la tessera di un collega che non è presente, il vedere un senatore Segretario che vota per l'altro è una cosa incredibile. Si attenda che ritorni.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, il senatore Segretario era al terzo gradino e gli è stato semplicemente impedito di correre, altrimenti sarebbe inciampato. È un atto di semplice cortesia. In ogni caso credo che non si dovrà ripetere.

FAZZONE (*PdL*). Signora Presidente, vada avanti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.236.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.236, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «articoli 612-*bis*».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.236 e gli emendamenti 1.237 e 1.238.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.239.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.239, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.240.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.240, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «336, 337».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.240 e gli emendamenti successivi fino al 1.250.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.251.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.251, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.252.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.252, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. L'emendamento 1.253 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.254.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.254, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.255.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.255, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.325.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.325, presentato dal senatore Caliendo, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.326.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.326, presentato dal senatore De Cristofaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.327.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.327, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.328.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.328, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole «articoli 316».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.328 e l'emendamento 1.329.

Gli emendamenti 1.330, 1.0.200 e 1.0.201 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[PEPE](#) (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 1.0.201.

PRESIDENTE. Senatore Pepe, mi scusi ma questo emendamento è stato ritirato.

PEPE (M5S). Allora, Presidente, lo faccio mio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). La Presidenza rileva che gli emendamenti 1.0.200, 1.0.201 e 2.218 risultano privi di portata normativa. Per tali motivi, pur essendo stati formalmente ritirati, non possono essere fatti propri da altri senatori in quanto, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, risulterebbero comunque inammissibili e pertanto non potrebbero essere posti in votazione.

Mi spiace, senatore Pepe, se vuole può intervenire sul successivo 1-bis.200.

[PEPE](#) (M5S). Allora, Presidente, intervengo sull'emendamento 1-bis.200.

In merito alle dichiarazioni rese dall'onorevole Mussolini, che ringrazio per aver portato in risalto la nostra lingua madre, il napoletano, tra l'altro protetta dall'UNESCO, preferisco leggere in italiano un editoriale di Marco Travaglio in relazione ai presunti reati commessi dal dottor Silvio Berlusconi.

L'editoriale recita nel modo seguente: «La prima visita. Il 12 novembre 1979 una squadretta della Guardia di Finanza ispeziona l'Edilnord Centri Residenziali Sas che sta realizzando a Segrate la città-satellite di Milano 2, sospettata di varie irregolarità tributarie».

FALANGA (PdL). Ma su che cosa sta intervenendo?

PEPE (M5S). «Nel cantiere, con alcuni operai, c'è un omino spelacchiato e imbrillantinato che si presenta come "semplice consulente" della società. È Silvio Berlusconi, il proprietario (...)»...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pepe, ma si deve attenere all'argomento del decreto-legge che stiamo esaminando.

PEPE (M5S). Ho capito. Ma Silvio Berlusconi sembra essere onnipresente e, siccome questo è un dibattito che interessa molti senatori, mi faccia finire questo breve intervento.

«(...) il proprietario, iscritto da un anno alla loggia deviata P2» (con tessera n. 1816). «I finanzieri vogliono sapere perché abbia prestato fidejussioni personali in favore di Edilnord e Sogeat, società il

cui capitale è ufficialmente controllato da misteriosi soci svizzeri. Ma lui fa lo gnorri (...)»...

PALMA (PdL). Presidente, deve intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Pepe, si deve attenere all'argomento in esame; questo argomento non è attinente al decreto in discussione; sono quindi costretta a toglierle la parola. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signora Presidente, il richiamo che lei ha fatto ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento non è affatto pertinente. Il problema non è che si stesse sviluppando un intervento inconferente rispetto al tema; l'intervento del senatore Pepe andava interrotto non già perché usciva fuori tema, ma perché aveva chiesto di far proprio un emendamento che era stato ritirato, per poi intervenire parlando di tutt'altro all'infuori dell'emendamento che stavamo trattando.

Il senatore Calderoli si diletta, per la verità, anche a creare prassi. Il senatore Calderoli sa bene quanto io nutra stima nei suoi confronti per la sua preparazione e per la capacità di governare l'Aula. Questa preparazione, però, non deve essere utilizzata - mi perdoni -, senatore Calderoli - per prendere in giro noi.

Pochi minuti fa, infatti, dopo aver fatto un rilievo relativamente all'intervento del senatore Barani, che aveva chiesto il voto elettronico per tutti gli emendamenti, lei ha introdotto un argomento del tutto inconferente.

La Presidenza le ha fatto notare che esiste il principio generale in qualunque branca del diritto (ma non soltanto in diritto) che il più comprende il meno. A quel punto, lei ha pronunciato una battuta che non è all'altezza della sua autorevolezza.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, invito anche lei ad attenersi all'argomento. Questo intervento non attiene a un richiamo al Regolamento. Quindi, la prego di concludere, perché l'argomento non è conferente al Regolamento.

FALANGA (PdL). Signora Presidente, ove mai dovessero esserci altri interventi inconferenti, lei cortesemente intervenga.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, non facciamo interventi preventivi.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, intervengo in merito all'ordine dei lavori.

Cortesemente, siccome anche alla senatrice Mussolini ha detto che il suo intervento era fuori tema, ma non le ha tolto la parola, le chiedo di usare lo stesso trattamento anche per noi. Se facciamo degli interventi fuori tema, ci avverta, ma non ci tolga la parola.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, prima io ho tolto la parola anche alla senatrice Mussolini. Difatti, è intervenuta in discussione generale.

Passiamo nuovamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, adesso noi stiamo discutendo della introduzione di questo articolo 1-bis.

In realtà, a voler puntualizzare, quando abbiamo preparato gli emendamenti, ed era stato fissato il termine per gli emendamenti, ero forse io a non essere capace, ma non avevo ricevuto il testo integrale, tanto che è uscita una *errata corrige* successiva che conteneva questa integrazione.

In realtà, quando le cose si fanno in fretta e i gattini nascono ciechi, lo si comincia a vedere anche da questo. Io ero a conoscenza della modifica dai giornali ma non l'avevo letta sul testo, tanto che pensavo di essermi sbagliata.

Noi abbiamo proposto questi emendamenti anche qui, non solo con spirito provocatorio, ma proprio

per prendere in considerazione un fatto assolutamente grave. Il reato di *stalking* sta creando un certo allarme. Se ne sta parlando molto e sembra anche, perdonatemi, un reato di moda.

Sotto questo profilo, però, ci permettiamo di osservare che non si inseriscono le ipotesi di reato perché in questo momento ne parlano i giornali, anche se tante cose stanno verificandosi qua perché se ne sente parlare sui giornali. Anche il disegno di legge all'esame in Commissione giustizia relativo al 416-ter è stato approvato dalla Camera all'unanimità. Poi esce un articolo su un giornale, c'è un po' di clamore e si comincia a valutarlo in maniera diversa.

Ma parliamo ancora del reato di *stalking*. A questo punto, noi consideriamo di aumentare la pena. Visto che l'articolo parla di cinque anni, noi proponiamo con l'emendamento 1-bis.200 di elevare il limite addirittura a sette anni, ma tutti gli emendamenti da noi presentati graduano la pena in maniera decrescente, auspicando quindi che anziché scegliere una pena di cinque anni, si opti per sette o sei e così via. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signora Presidente, intervengo molto rapidamente per chiarire un punto che riguarda gli emendamenti 1.0.201 (sostanzialmente l'articolo 1-bis) e l'emendamento 1.0.200 che, come lei ha detto prima, sono privi di portata normativa.

Per essere sinceri fino in fondo, signora Presidente, il termine per gli emendamenti era stato fissato ieri alle ore 19. Il testo è pervenuto in Commissione dalla Camera alle ore 15,30 e fino alle ore 19 era sbagliato, perché mancava l'emendamento che faceva riferimento allo *stalking*.

Correttamente, quindi, i colleghi hanno presentato questi emendamenti che poi sono diventati inammissibili quando è arrivato dalla Camera il testo realmente approvato. *(Applausi del senatore Buccarella)*.

PRESIDENTE. È così, perché il messaggio inviato dalla Camera non comprendeva uno degli articoli.

Questo errore quindi è dovuto all'elemento della trasmissione del messaggio e conseguentemente ci siamo comportati al Senato.

Continuiamo con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BITONCI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Bitonci?

BITONCI (LN-Aut). Sull'ordine dei lavori, signora Presidente. Lei ricorderà che in Conferenza dei Capigruppo avevamo deciso tutti assieme il termine dei lavori per le ore 20, in quanto noi avevamo organizzato ormai da una settimana una riunione di Gruppo presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. E alle ore 20 termineremo, senatore Bitonci.

BITONCI (LN-Aut). Va bene. Le saremmo grati se ci desse anche il tempo di arrivare alla Camera dei deputati. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Beh, questo no, mi scusi. Vorrà dire che inizierete con cinque minuti di ritardo.

Invito nuovamente il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo sugli emendamenti in esame è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1-bis.200.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.200, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1-*bis*.200 e tutti i successivi emendamenti all'articolo in esame

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare, segnalando che il tempo a disposizione del Gruppo LN-Aut è quasi esaurito (credo sia un minuto o poco più).

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, mi dispiace molto che consideriate esaurito il tempo a nostra disposizione proprio quando si viene a parlare della forse più iniqua modifica apportata alla Camera.

Parlo in particolare dell'emendamento 2.217, che tra l'altro ricalca pedissequamente l'emendamento 2.216 del senatore Caliendo, che è importante.

Ricordo che qui in Senato, in sede di primo esame del provvedimento, avevamo svolto alcune considerazioni sulla recidiva e mi sorprende che adesso cambiamo completamente idea. Vediamo infatti risorte le due ipotesi, in particolare dove si parla della detenzione domiciliare (comma 1.1 e comma 1-*bis* ultima parte). Qui si parla di concedere la detenzione domiciliare a soggetti che sono incorsi in recidiva ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale.

Quello dei recidivi è un punto importante, di cui avevamo parlato la volta scorsa qui in Senato, e su questo profilo era stato concordato un orientamento, emerso anche in Commissione giustizia. Il provvedimento è passato all'esame della Camera e ci è tornato indietro con una nuova confezione, e risorge questa ipotesi.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, la prego di concludere perché il tempo a sua disposizione è esaurito.

STEFANI (LN-Aut). Una modifica apportata alla Camera riguarda i punti *c)* e *d)* e fa rivivere il morto articolo 30-*quater*, nonché il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater*. Fortunatamente è rimasta l'abrogazione dell'articolo 50-*bis*, che concerne la concessione della semilibertà ai recidivi.

Per quanto questo possa essere soddisfacente per noi, qui ritorniamo a parlare di benefici ai recidivi che non devono assolutamente essere concessi.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Stefani.

STEFANI (LN-Aut). Questo, non perché non sia concesso a qualcuno di redimersi e di poter anche sbagliare una volta, ma finché non facciamo in modo che la legge sia rigorosa e soprattutto finché noi, in quest'Aula, non comprendiamo che dobbiamo varare leggi certe e non che, cambia il Governo, cambia la legislatura e cambiano le norme...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Stefani.

STEFANI (LN-Aut). Ho concluso, signora Presidente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Avverto che il Gruppo della Lega Nord ha esaurito il tempo a sua disposizione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.201, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. L'emendamento 2.202 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.203, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.216, identico all'emendamento 2.217.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.216, presentato dal senatore Caliendo, poi ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Calderoli, identico all'emendamento 2.217, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. L'emendamento 2.218 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.223, identico all'emendamento 2.224.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.223, presentato dal senatore Caliendo, poi ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Calderoli, identico all'emendamento 2.224, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.225.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.225, presentato dal senatore De Cristofaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896-B

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sul bando per la costruzione di un inceneritore a Giugliano (NA)

[NUGNES \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, in quest'Aula mi tocca ancora una volta parlare di inceneritori, di rifiuti, di commissariamenti e di Europa. Questo perché il 1° agosto l'assessore all'ambiente della Regione Campania, a Villa Literno, ha dato l'annuncio che tra dieci giorni si aprirà il bando per l'inceneritore di Taverna del Re. Quella di Taverna del Re è una vicenda ormai conosciuta ai più, anche se è veramente molto dolorosa, che vale sempre la pena di riproporre.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 19,59\)](#)

(Segue Nugnes). Taverna del Re conta ben 180 stadi, messi uno accanto all'altro, di cosiddette ecoballe. Si cominciò nel 2001, nei pressi di Villa Literno, e si è proseguito fino a pochissimi anni fa a depositare in siti cosiddetti provvisori delle balle, che erano semplicemente tritovagliate e non il CDR che la FIBE avrebbe dovuto provvedere a produrre e che avrebbe dovuto bruciare in impianti dedicati, nelle more della costruzione dell'inceneritore di Acerra.

Queste venti parole magicamente sparirono dal contratto e così la FIBE, quello che era un costo, lo fece divenire un suo guadagno a discapito di un intero territorio, che era all'epoca un amplissimo territorio agricolo che produceva le migliori fragole.

Oggi succede che l'assessore Romano, facendosi forte della legge n. 123 del 2008 del Governo Berlusconi e del fatto che gli inceneritori in Campania godranno ancora degli incentivi CIP6 a causa di un provvedimento di Prodi, che poi è stato confermato sempre da un senatore del Partito Democratico nella legge milleproroghe...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Nugnes.

NUGNES (M5S). ...abbia potuto fare l'annuncio, forse rafforzato dal fatto che il decreto del fare rimpolpa il paniere dei CIP6 degli impianti... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Ha concluso i tre minuti. Se vuole può concludere la frase, ma i tre minuti sono terminati.

NUGNES (M5S). Non sono passati i tre minuti.

PRESIDENTE. Le assicuro che sono passati, se vuole può concludere la frase.

NUGNES (M5S). Questo è il mondo di Alice nel paese delle meraviglie, ossia il mondo all'incontrario, perché laddove il ministro Orlando dice che in Campania potremmo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, volevo richiamare la sua attenzione in merito all'atto di sindacato ispettivo [3-00283](#) (pubblicato nella seduta n. 81), rispetto al quale sollecito una risposta, che riguarda il punto nascita di Pantelleria che è stato soppresso. È un atto molto urgente che sottopongo alla sua attenzione, richiamando anche la sua sensibilità.

[PRESIDENTE](#). Solleciteremo la risposta all'interrogazione.

Sulla correttezza delle procedure di votazione

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, in merito all'annosa questione del voto dei «pianisti», più volte sollevata, volevano anzitutto chiedere se è stata verificata, ed eventualmente se sono stati presi provvedimenti, e segnalare in particolare la circostanza che quando si vota per un collega assente dobbiamo ricordarci che stiamo fornendo un alibi a una persona che potenzialmente, non essendo in Aula, potrebbe anche essere in un altro posto a commettere un reato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo so, può sembrare strano, non lo sapremo mai, perché è un fatto: stiamo comunque falsificando un verbale, stiamo falsificando un fatto, Presidente. Non mi riferisco a chi vota, ma a chi è assente.

Infine, vorrei sapere se sono pervenute le dimissioni annunciate dai senatori del Popolo della Libertà a seguito della sentenza nei confronti di Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulle problematiche relative ai volontari in ferma breve

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, è venuta l'ora che il Governo affronti il problema dei militari in congedo delle Forze armate, meglio noti come volontari in ferma breve (VFB), mediante lo scorrimento delle graduatorie finali di merito nei concorsi pubblici già espletati.

Nel Paese abbiamo giovani che hanno già superato un concorso e hanno prestato servizio presso le Forze armate, cui attualmente è preclusa la possibilità di veder riconosciuti i propri titoli, il proprio grado e l'esperienza maturata per continuare il proprio percorso.

Da troppo tempo la questione viene rinviata; ci sono state già in passato interrogazioni che non hanno prodotto risultati. Questi giovani ci interrogano e ci chiedono risposte. Giovani che sono innanzitutto cittadini, che, coerenti al giuramento prestato, si sono adoperati con onestà, convinzione e dedizione anche in missioni all'estero per il proprio Paese. Giovani che hanno servito le Forze armate. Giovani che hanno seguito corsi di formazione e di specializzazione, attraverso cui hanno acquisito competenze specifiche ed operative.

Cosa state aspettando a dare risposte a questi ragazzi? Questi giovani oggi si sentono dimenticati.

La possibile soluzione, al fine di venire incontro alle legittime aspettative dei VFB, potrebbe essere quella dello scorrimento delle graduatorie, com'è avvenuto nell'Arma dei carabinieri. La procedura di

reclutamento per l'ammissione al terzo corso triennale dei 340 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri ha previsto lo scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al secondo corso triennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri. L'avviso pubblicato sostituisce la procedura concorsuale di quest'anno con lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2011, facendo riferimento alla proroga dei termini di validità delle graduatorie; scelta giustificata, tenuto conto dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e della necessità di contenere i costi gravanti all'amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento. Aspetti, questi, previsti anche alla luce della legge sulla stabilità.

L'Arma dei carabinieri, proseguendo sulla stessa linea, ha recentemente pubblicato un nuovo avviso riguardante la categoria della truppa, comunicando che procederanno con lo scorrimento della graduatoria del concorso pendente per 818 allievi effettivi. Auspichiamo che l'Esercito, la Marina militare e la Guardia di finanza, nelle prossime procedure concorsuali, considerino e valorizzino il ruolo e il lavoro svolto dai VFB, provvedendo allo scorrimento delle graduatorie.

Su questo argomento, se non ci saranno al più presto evoluzioni, provvederemo ad inviare all'attenzione del Governo, e in particolare al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, un'interrogazione a risposta scritta. Molti hanno mostrato solidarietà nei confronti di questi ragazzi VFB, ma non sono seguite azioni concrete e risolutive. Noi del Movimento 5 Stelle vigileremo affinché ciò avvenga. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari

[MALAN](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, oggi l'Aula ha approvato, con voto ampiamente maggioritario, l'ordine del giorno che impegna il Governo, sia pure con formula attenuata, a valutare di fare il decreto correttivo sulla geografia giudiziaria. Altri due ordini del giorno sono stati approvati in Commissione. In precedenza, nella scorsa legislatura, c'era stato un parere delle Commissioni giustizia di Camera e Senato.

Ebbene, signor Presidente, io le chiedo non formalmente di sollecitare il Governo, e più precisamente il Ministero della giustizia, a dare una risposta. È dal 15 giugno che era promessa una risposta su questo decreto correttivo. Il Governo può anche rispondere di no; ciò vorrebbe dire andare contro la volontà del Senato e della Camera, contro il buonsenso, contro l'idea di risparmio, ma può anche teoricamente rispondere di no. Però deve rispondere. *(Applausi del senatore Cuomo)*. Sarebbe normale buona educazione se anche fosse un passante, o un cittadino qualsiasi che chiede qualcosa; qui, oltre ad esserci la buona educazione che dovrebbe essere dovuta anche nel rapporto con un singolo cittadino, c'è la volontà del Senato. Il Ministro risponda se questo decreto lo fa o non lo fa, perché, se non lo fa entro pochi giorni, è come se non lo facesse, perché poi ci sono i trenta giorni per il parere delle Commissioni, e il Senato non può essere preso in giro. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD)*.

[PRESIDENTE](#). Prendiamo atto delle sue osservazioni, senatore Malan, che vanno sicuramente seguite da adeguate iniziative.

Sulla sicurezza dei lavoratori marittimi

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signor Presidente, utilizzerò venti secondi per chiederle di attivarsi per modificare il Regolamento e questa prassi. Oggettivamente - non parlo per appartenenza partitica - è molto utile assistere agli interventi di fine seduta, perché si attingono moltissime notizie e si sentono tantissimi

problemi. Quindi, ritengo sia molto più giusto fare questi interventi come si fa in tutte le Assemblee elettive, nelle interrogazioni o comunque all'inizio dei lavori. Questo è un modo un po' barocco di continuare una consuetudine assolutamente sbagliata.

Ieri ho potuto ascoltare l'intervento del senatore Puglia, il quale vive nella mia stessa città. Ho apprezzato il suo intervento sull'eccidio di Pietrarsa e, per una sorta di continuità, vorrei che l'eccidio di questi operai, molto lontano nel tempo, fosse utile ad ognuno di noi per scrivere nuove pagine di storia quando si parla di diritti negati e di eccidi.

Lo dico al senatore Puglia e a quest'Aula: anche oggi, nella nostra città, si commemora la morte di due marinai, Alfonso e Vincenzo Guida, che l'anno scorso non furono neanche ritrovati e dispersi in mare, a seguito di una collisione mentre lavorano. Anche la mancata sicurezza nel mare per i nostri marinai e pescatori credo faccia parte degli eccidi moderni della nostra storia ai quali dobbiamo porre rimedio con nuove norme, leggi più stringenti, ma soprattutto con comportamenti più congrui. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 8 agosto 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,12)*.

Allegato

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ([974](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

NB. Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati si rinvia all'Atto Senato n. 974. Cfr. Elenco cronologico seduta n. 90.

ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 30.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;

f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. *(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori)* 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-*bis* del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee *A*) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee *A*) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee *A*) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale».

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-*ter*. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e per l'effettuazione dei controlli.».

3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

30.1

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CASALETTO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

30.200

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

30.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: "Art. 2-bis. - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali."».

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"».

30.4

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Le parole: «Al comma 1, sopprimere le lettere a),» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

30.5

[CERONI](#)

Ritirato

Al comma 1, le lettere a) c) ed e) sono soppresse.

30.6

Le Commissioni Riunite

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 30.4

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera e).

30.7

[SCIBONA](#), [CASALETTO](#), [BOCCHINO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 30.4

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.8

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 30.4

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.9

[LEZZI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "ed ivi inclusa la ricostruzione di edifici, crollati accidentalmente durante regolari interventi di altra natura, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza";

a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera e) , aggiungere il seguente paragrafo:

"e.8): gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

30.201

[SANTINI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire lo lettera a), con la seguente:

«a) All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»

2) alla lettera e), numero e.1, dopo le parole: "all'esterno della sagoma esistente", sono aggiunte le seguenti: " non rientrante nei casi e nei limiti previsti nella lettera d)"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo lo lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «dell'edificio», sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

30.10

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma, altezza massima, superficie utile di pavimento, con lo stesso indice di occupazione del lotto e, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, fermo restando il rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di

piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, e dei regolamenti edilizi comunali"».

30.202

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «caratteristici locali.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello precedente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatta eccezione per l'utilizzo di materiali energicamente più performanti e di materiali caratteristici locali. Sono fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e al risparmio energetico, per le quali ai fini del computo dei volumi non sono valutati i soli nuovi spessori murari e di interpiano"».

30.203

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello precedente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatta eccezione per l'utilizzo di materiali energicamente più performanti e di materiali caratteristici locali e fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e al risparmio energetico"».

30.204

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere b),c) e d).

30.12

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, lettere a), sostituire le parole: «eventualmente crollati o demoliti» con le seguenti: «crollati o resi inagibili da calamità naturali o eventi bellici, nonché da eventi di carattere eccezionale riconosciuti dall'autorità competente, ovvero demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte alla tutela della pubblica incolumità, della salute e della sicurezza urbana».

30.13

[SANTANGELO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 3, comma 1, lettera d) ivi richiamato, dopo le parole: «la loro ricostruzione», inserire le seguenti parole: «con l'utilizzo di materiali ecosostenibili volti al contenimento energetico dell'edificio e».

30.15

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.205

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Id. em. 30.15

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.16

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#)

, [DE CRISTOFARO](#)

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «*lettere c)*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

30.206

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

30.17

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
, [DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, o che, seppure non sottoposti ai suddetti vincoli, comportino modificazioni della sagoma dell'immobile preesistente non rispettando l'indice di copertura della zona in cui ricade l'immobile medesimo».

30.18

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#),
[BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.20

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: ", dei prospetti" sono soppresse».

30.21

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Le parole da: «*Al comma 1,* » **a:** «*di costruire,*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente».

30.207

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire, si applica l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai fini della successiva irrogazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente"»».

30.208

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «silenzio-assenso», con le seguenti: «silenzio-rifiuto»;

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «, fatti salvi» *fino alla fine del numero 1).*

30.22

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*numeri 2*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).

30.209

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2.

30.23

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

30.210

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», sopprimere il comma 4.

30.211

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali è applicabile la dichiarazione di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la dichiarazione di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Non si applica il silenzio assenso. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la dichiarazione di inizio attività con modifica della sagoma».

30.600/1

[DE PETRIS](#), [NUGNES](#)

Respinto

All'emendamento 30.600, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole «giugno 2014», inserire le seguenti: «e al secondo periodo, dopo la parola "attività", sopprimere la seguente: "non"»;
- b) sopprimere l'ultimo periodo.

30.600/2

[MARTELLI](#)

Respinto

All'emendamento 30.600, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e) e sostituire la parola: "trenta" con la seguente: "sessanta".

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere le parole: "fino al 30 giugno 2014".

30.600/3

[BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

All'emendamento 30.600, sopprimere l'ultimo periodo.

30.600

I Relatori

V. testo 2

Al comma 1, lettera f), capoverso art. 23-bis, al comma 4, dopo le parole: "i comuni" sostituire la parola: "individuano", con le seguenti: "devono individuare", e sostituire le parole: "31 dicembre 2013", con le seguenti: "30 giugno 2014". Inoltre, dopo le parole: "modifiche della sagoma", inserire il seguente periodo: "Decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti."

Conseguentemente, al medesimo comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «fino al 30 giugno 2014».

30.600 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera f), capoverso art. 23-bis, al comma 4, dopo le parole: "i comuni" sostituire la parola: "individuano", con le seguenti: "devono individuare", e sostituire le parole: "31 dicembre 2013", con le seguenti: "30 giugno 2014". Inoltre, dopo le parole: "modifiche della sagoma", inserire il seguente periodo: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti."

Conseguentemente, al medesimo comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «fino al 30 giugno 2014».

30.26

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [STEFANO](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 4, sostituire dalle parole: «per gli interventi di demolizione» fino alla fine del medesimo capoverso, con le parole: «gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione-certificata d'inizio attività, non devono comportare modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito».

30.212

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

30.213

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 4-bis», sopprimere la lettera a).

30.28

[SANTANGELO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera a), sostituire le parole: «collaudate le parti strutturali connesse» con le seguenti: «collaudato l'intero organismo strutturale».

30.29

[SANTANGELO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», lettera b), dopo le parole: «strutturali connesse», inserire le seguenti: «sia definito il collaudo dell'intero organismo strutturale»,.

30.30

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, il certificato di agibilità parziale di cui al presente comma è rilasciato solo se esplicitamente previsto dai medesimi atti autorizzativi».

30.214

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

30.32

[SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, deve procedere al sequestro del cantiere qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori"».

30.31

[LEZZI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*.) All'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: "Il responsabile dell'abuso è soggetto, inoltre, alla sanzione pecuniaria a favore del Comune pari ad euro 150 per ogni metro cubo di costruzione abusiva, con il minimo di euro 10.000,00";

2) dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente comma:

"9-*ter*) le somme rimosse dal Comune ai sensi del comma 3 vanno a formare un capitolo vincolato all'interno del bilancio comunale, al quale è possibile ricorrere quale anticipo delle spese sostenute per la demolizione e ferma restando la rivalsa nei confronti del responsabile dell'abuso ai sensi del comma 5. Dette somme possono essere liberamente utilizzate dal Comune, una volta effettuata la demolizione. Nel caso in cui sia stata dichiarata la sussistenza di preminenti interessi pubblici idonei a giustificare la conservazione dell'opera, le somme vengono utilizzate dal Comune per opere di riqualificazione ambientale e potenziamento del verde"».

30.215

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 31, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-*ter*. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-*bis* sono di competenza comunale e vengono

destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e dotazione di aree a verde pubblico.

4-*quater*. Le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-*bis* e stabilire che siano periodicamente reiterabili."».

30.33

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti"».

30.34

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti"».

30.216

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

30.35

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati».

30.39

[CROSIO](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [BISINELLA](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.40

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.41

[BUEMI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazioni di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni».

30.36 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«d-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni».

30.42

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

30.46

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

«5-ter) all'articolo 15 della legge n. 180 del 2011 le parole: "con posa in opera" sono soppresse».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 30

30.0.3

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'**articolo 30**, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia agricola)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Le Commissioni Riunite

V. testo 2

All'articolo 18, comma 8-ter, le parole: «a 4-novies» sono sostituite dalle seguenti: «a 4-octies».

C1 (testo 2)

I Relatori

Approvata

All'articolo 18, comma 8-ter, le parole: «a 4-novies» sono sostituite dalle seguenti: «a 4-octies».

All'articolo 61, al comma 1, sostituire l'alinella con il seguente:

«Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:»;

Alla lettera d-bis) sostituire le parole: «18,9 milioni» con le seguenti: «15,9 milioni» e le parole: «6,5 milioni» con le seguenti: «3,5 milioni».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena ([896-B](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il Governo interviene con il presente decreto ad adottare modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario prevalentemente volte a limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri;

la questione relativa al sovraffollamento carcerario non può essere inquadrata come emergenza straordinaria in quanto tale problematica strutturale investe il nostro Paese oramai da più di quaranta anni;

nell'arco di circa sessant'anni sono stati emanati ben trenta provvedimenti d'indulto senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace di risolvere il problema;

va rilevato che la proroga delle funzioni del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie e l'integrazione delle sue funzioni ed i compiti rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, ex art. 4 del presente decreto legge, è incostituzionale in quanto priva dei necessari presupposti di necessità ed urgenza di cui all'art. 77 della Costituzione e contrastante con il principio di delega di cui all'art. 76 della Costituzione. Il Governo, difatti, nell'inserire tale disposizione travalica i propri poteri, esautorando il parlamento delle proprie competenze legislative di cui all'art. 76 della Costituzione, che prevede: «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti»;

tutto ciò detto il presente provvedimento non è in linea con il rispetto dei principi costituzionali della necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione;

le disposizioni del decreto in esame violano il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3

della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'applicazione di tali norme, pur se giustificata da motivazioni pratiche finalizzate al superamento della problematica del sovraffollamento carcerario, crea, nei fatti, una palese disuguaglianza fra i cittadini che sono stati soggetti a misure personali restrittive rispetto a cittadini che beneficiano un trattamento agevolato;

la Relazione Tecnica che accompagna il testo del decreto in esame afferma che in esito all'analisi delle norme del provvedimento non sono emersi nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, riferisce che sono anzi ipotizzabili, in prospettiva, risparmi di spesa per l'Amministrazione penitenziaria, peraltro allo stato non quantificabili, visto l'ampliamento della platea di detenuti che usufruiranno dei benefici introdotti dall'applicazione del presente decreto-legge. Inoltre, nello specifico di cui all'art. 5 è introdotta la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto legge, ovvero che all'attuazione delle disposizioni ivi contenute si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, precludendo ogni ipotesi di nuove spese anche indirette.

Rammentando che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prescrive che ogni qual volta nuove norme si accompagnano a clausole di neutralità queste dovrebbero essere confermate alla luce della RT che ne illustrino tutti i dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

In proposito, sebbene la RT in merito al disposto di cui all'articolo 1 lettera b), riconosca che gli oneri conseguenti a tale ampliamento possano essere adeguatamente fronteggiati a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, andrebbe meglio chiarita la portata e l'effetto degli oneri che sarebbero riflessi in tale specifica modalità di esecuzione alternativa della pena, fornendo elementi in merito: ai costi che ne conseguono per l'amministrazione penitenziaria per effetto della destinazione del detenuto posto ai domiciliari in luoghi altri rispetto alla sua abitazione; alle risorse già previste a legislazione vigente attraverso cui la stessa amministrazione potrà far fronte, ai maggiori oneri conseguenti all'ampliamento della citata casistica.

È palesemente indubbio come non sussista effettivamente la neutralità finanziaria in merito al disposto di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, relativamente alla copertura dei costi per gli oneri assicurativi del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, laddove è aggiunto il comma 4-ter all'articolo 21, della legge n. 254 del 1975, dal momento che ivi si riconosce la possibilità che i detenuti siano assegnati a prestare la propria attività, a titolo volontario e gratuito, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. In tal senso, andrebbe quantomeno confermato che le amministrazioni succitate potranno comunque essere chiamate all'occorrenza a predisporre i piani e progetti di eventuale impiego dei detenuti, nei soli limiti delle sole risorse umane e strumentali che sono per loro già previste dalla legislazione vigente.

Per i profili di copertura, in fine, occorre formulare alcune osservazioni in merito al disposto di cui all'art. 4 del presente decreto legge. Sul punto, pur considerando che le risorse affluenti alla gestione commissariale risultano gestite a valere di una contabilità speciale di tesoreria, perciò «fuori» bilancio, e pur considerando che il comma 9 esclude espressamente che al Commissario straordinario spetti alcun compenso, andrebbe fatta luce sull'ammontare delle risorse che risultano ad oggi giacenti a valere della contabilità speciale richiamata dalla norma, al fine stesso di comprovare l'effettiva sostenibilità, a valere delle medesime risorse, anche della proroga della gestione commissariale in rassegna. In tal senso, rammentando che le contabilità speciale di tesoreria costituiscono gestioni tecniche assoggettate ad una disciplina a sé stante - e perciò contraddistinte dal fatto che le risorse ivi affluite possono essere gestite in deroga alle norme di contabilità generale dello stato che regolano, invece, tassativamente il principio di annualità, per l'iscrizione e il mantenimento di fondi in bilancio - appare evidente che lo stanziamento di fondi affluiti in contabilità speciale sia stato fatto, a suo tempo, stimando un dato fabbisogno di risorse da predisporre a copertura dei compiti dell'organismo, secondo

una certa configurazione e in connessione ad una data durata. Non si vede, pertanto, come le medesime risorse possano fronteggiare non solo i fabbisogni che derivano di per sé dalla proroga del funzionamento del medesimo organismo, rispetto a quella originariamente prevista (sino a tutto il 2014), ma anche rispetto alla nuova configurazione dell'ufficio del Commissario.

Alla luce di quanto esposto è evidente come il presente decreto legge sia privo del necessario presupposto della copertura finanziaria ex art. 81 della costituzione;

il presente decreto legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio cardine disposto ex articolo 101, primo periodo: « La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'unico organo realmente chiamato ad esercitare nella rappresentanza il volere popolare;

Vista la ristrettezza dei tempi con cui si è proceduto all'esame del provvedimento, che non ha dato possibilità di dibattere in Commissione Giustizia del Senato sulle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge 896-B, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2013, n.78.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 280, comma 2:

1) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";

0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni";

alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «stabilisce» è sostituita dalla seguente: «dispone» e le parole: «le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «comunque le prioritarie esigenze»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: " , anche per via telematica";

alla lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola: «trasmette» sono inserite le seguenti: «senza ritardo»;

alla lettera b), numero 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1- bis. (Modifica al codice penale in materia di atti persecutori). 1. All'articolo 612-bis,

primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».

All'articolo 2, comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "cento";

a-ter) all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena"»;

alla lettera b), numero 3), al secondo periodo, le parole: «commi 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 01, 1» e dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «che può disporre l'applicazione provvisoria della misura»; all'ultimo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio"»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'articolo 50-bis è abrogato»;

la lettera d) è soppressa.

All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da: «di altri reati» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno

beneficiario".

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3-bis. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse".

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, dopo la parola: «richiamato» sono inserite le seguenti: «ed è allegato al presente decreto»;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile»;

al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;

al comma 1, lettera d), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»;

al comma 1, lettera e), dopo la parola: «permuta» sono inserite le seguenti: «, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013»;

al comma 5, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

al comma 6, le parole: «, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163» sono soppresse;

al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi» e, al terzo periodo, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla»;

al comma 8, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» sono sostituite dalla seguente: «sulla».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato

(Articolo 4, comma 1)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO l'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO l'articolo 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-*bis* è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

RITENUTA la persistente necessità di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-*bis*, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

decreta

Articolo 1.

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di

interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.

5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili *pro-capite*. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.

7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.

8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

Articolo 2.

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto

legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Articolo 3.

1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, *Presidente del Consiglio dei Ministri*,

Severino Di Benedetto, *Ministro della giustizia*.

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 144».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;

b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;

2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;

b) la lettera c) è soppressa;

4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

EMENDAMENTI

1.200

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#),

[VOLPI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.201

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.203

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «nel massimo a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni».

1.204

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e un mese».

1.205

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e due mesi».

1.206

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e tre mesi».

1.207

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e quattro mesi».

1.208

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e cinque mesi».

1.209

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sei mesi».

1.210

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sette mesi».

1.211

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e otto mesi».

1.212

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e nove mesi».

1.213

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e dieci mesi».

1.214

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e undici mesi».

1.215

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».

1.216

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e un mese».

1.217

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e due mesi».

1.218

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e tre mesi».

1.219

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e quattro mesi».

1.220

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e cinque mesi».

1.221

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sei mesi».

1.222

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sette mesi».

1.223

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e otto mesi».

1.224

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e nove mesi».

1.225

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dieci mesi».

1.226

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e undici mesi».

1.227

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:

0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

1.228

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «articoli 336, 337,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) Sono aggiunte, in fine, le parole: "e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 336, 337, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195"».

1.229

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) Sono aggiunte, in fine, le parole: "e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 572, 612-bis, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195"».

1.230

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «572,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) Sono aggiunte, in fine, le parole: "e per i delitti di cui agli articoli 612-*bis*, 572, 259, 278, 290, 280-*bis*, comma 1, 325, 336, 337, 337-*bis*, 346, 349, comma 2, 353, 353-*bis*, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-*ter*, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195"».

1.231

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto», fino a: «modificazioni», con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 612-*bis*, 572, 259, 278, 290, 280-*bis*, comma 1, 325, 336, 337, 337-*bis*, 346, 349, comma 2, 353, 353-*bis*, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-*ter*, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.232

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto», fino a: «modificazioni», con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 612-*bis*, 572, 259, 278, 290, 280-*bis*, comma 1, 325, 336, 337, 337-*bis*, 346, 349, comma 2, 353, 353-*bis*, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-*ter*, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.233

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) Sono aggiunte, in fine, le parole: "e per i delitti di cui agli articoli 612-*bis*, 572, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195"».

1.234

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «572,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto», fino a: «modificazioni», con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-*bis*, 572, 336, 337, 588, comma 2, 589,

comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.235

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto», fino a: «modificazioni», con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 588, comma 2, 589, comma 1, 640, comma 2, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.236

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «612-bis» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto», fino a: «modificazioni», con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.237

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto», fino a: «modificazioni», con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.238

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 612-bis codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.239

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 589, comma 1, 640, comma 2, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.240

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «337,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 589, comma 1 e 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.241

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 588, comma 2, e 589, comma 1, e 640, comma 2, codice penale, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.242

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 572, 612-bis, codice penale e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.243

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.244

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500,

556, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.245

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.246

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.247

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.248

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis,

comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.249

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.250

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.251

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), sostituire le parole da: «e per il delitto» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 612-bis, 572, 259, 278, 290, 280-bis, comma 1, 325, 336, 337, 337-bis, 346, 349, comma 2, 353, 353-bis, 356, 363, 385, comma 2, 407, 415, 429, comma 1, 433, comma 1, 435, 437, comma 1, 441, 452, comma 1, numero 2), 461, 496, 500, 556, 564, comma 1, 588, comma 2, 589, comma 1, 615, 615-ter, comma 2, 640, comma 2, codice penale, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.252

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 378 del codice penale».

1.253

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera 0b).

1.254

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera 0b).

1.255

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.325

[CALIENDO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3 con il seguente: «3. Al comma 9 è apportata la seguente modificazione: alla lettera a) dopo le parole 423-bis, sono inserite le seguenti: "572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma", e le parole da: "e per i delitti", fino a: " del medesimo codice" sono soppresse».

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dal senatore Calderoli

1.326

[DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3. Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni";

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva";

c) la lettera c) è soppressa».

1.327

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere la lettera a).

1.328

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Le parole da: «Al comma 1,» a: «articoli 316,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-

bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-*bis*, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, del codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-*ter*) e 11-*quater*), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

1.329

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 316, 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 610, 614, 624, 633, 640, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-*bis*, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-*bis*, 414, 423-*bis*, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-*bis*, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, 583-*bis*, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-*ter*) e 11-*quater*), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

1.330

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere la lettera a).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.200

[CALIENDO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al codice penale in materia di atti persecutori)

1. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».

1.0.201

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MUSSINI](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica al codice penale in materia di atti persecutori)

1. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1-BIS

1-bis.200

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni».

1-bis.201

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni e sei mesi».

1-bis.202

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

1-bis.203

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

1-bis.204

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «cinque anni e undici mesi».

1-bis.205

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «cinque anni e dieci mesi».

1-bis.206

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «cinque anni e nove mesi».

1-bis.207

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «cinque anni e sei mesi».

1-bis.208

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

[VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «cinque anni e tre mesi».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

b) all'articolo 47-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-*bis*, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

3) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-*bis*.»;

4) il comma 9 è soppresso;

c) gli articoli 30-*quater* e 50-*bis* sono abrogati;

d) il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* è soppresso.

EMENDAMENTI

2.200

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

2.201

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.202

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.203

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.216

[CALIENDO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dal senatore Calderoli

2.217

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.216

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1 e 2.

2.218

[DE CRISTOFARO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:

«1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-*bis*, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;».

2.223

[CALIENDO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dal senatore Calderoli

2.224

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.223

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.225

[DE CRISTOFARO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con le seguenti:

«c) gli articoli 30-*quater* e 50-*bis* sono abrogati;

c-*bis*) il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* è soppresso».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

disegno di legge n.974:

sull'emendamento 30.600/3 il senatore Pagliari avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 30.600 il senatore Berger avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 30.213 le senatrici Dirindin e Di Giorgi avrebbero voluto votare contro; sull'emendamento 30.28 il senatore Airola avrebbe voluto votare a favore; sulla votazione finale il senatore Della Vedova avrebbe voluto votare a favore e la senatrice De Pietro contro.

disegno di legge n.896-B:

sull'emendamento 1.200 i senatori Caleo, Castaldi, Marin e Vaccari avrebbero voluto votare contro; sull'emendamento 1.201 la senatrice Orrù avrebbe voluto votare contro.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cardiello, Centinaio, Ciampi, Colucci, De Poli, Divina, Filippi, Gentile, Guerra, Latorre, Malan, Pinotti, Stucchi, Turano, Vicari e Viceconte.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Lanzillotta Linda

Norme in materia di Autorità indipendenti (997)

(presentato in data 06/8/2013) .

Mozioni

[BIGNAMI](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [GIARRUSSO](#), [MARTON](#), [ORELLANA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - Il Senato,

premessi che:

circa 50.000 italiani, provenienti dalle province di Como, Varese, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola, quotidianamente superano la frontiera per recarsi a lavorare in Svizzera, principalmente nei cantoni Ticino, Vallese e Grigioni;

i lavoratori cosiddetti "frontalieri" trovano occupazione in Svizzera soprattutto nei settori del terziario, dell'industria manifatturiera e delle costruzioni;

il lavoro frontaliero è divenuto ormai un fenomeno strutturale del mercato del lavoro, che contribuisce a dare impulso al sistema produttivo svizzero e rappresenta altresì una risorsa per l'economia delle province italiane di confine;

i lavoratori frontalieri italiani, la cui domanda aumenta nei periodi di crescita industriale, sono poi coloro che risentono maggiormente dei tagli dei posti di lavoro nei momenti di crisi, senza, inoltre, poter usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione svizzera;

considerato che:

per regolamentare il fenomeno del "lavoro frontaliero", negli anni, Italia e Confederazione elvetica hanno stipulato numerosi accordi bilaterali al fine di regolare varie questioni tra cui la previdenza sociale, l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione;

il trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri è tutelato dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, che all'art 1 prevede che: "Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro";

la legge n. 147 del 1997, inoltre, prevede che presso l'Inps sia istituita la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori;

valutato che:

il fondo Inps destinato a erogare il trattamento speciale di disoccupazione ai frontalieri ammonta attualmente a 270 milioni di euro, come confermato dal sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali, Carlo Dell'Aringa, in risposta ad una recente interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei deputati (5-00124);

il protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002, tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78 del 2003). Terminata la proroga di 7 anni dell'Accordo italo-svizzero sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, dal giugno 2009, la Confederazione svizzera è tenuta ad applicare i regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che contengono anche norme specifiche in materia di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. Pertanto, la Confederazione Svizzera non potrà più trasferire i contributi, ancorché questi continueranno ad essere oggetto di detrazione sulla busta paga dei lavoratori frontalieri;

anche dopo l'interruzione dei ristorni da parte della Svizzera all'Italia, la corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione deve, però, essere garantita ai lavoratori frontalieri sino all'esaurimento del fondo, come previsto dalla legge n. 147 del 1997;

la legge n. 147 del 1997 è ancora vigente e nel corso della XVI Legislatura è stata oggetto di modifiche migliorative in sede parlamentare. La Camera dei deputati aveva approvato un testo di legge che non ha trovato il "via libera" del Senato, che mirava a salvaguardare il fondo istituito presso l'Inps, vincolandolo all'utilizzo esclusivo del pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione per i frontalieri; il provvedimento approvato alla Camera dei deputati, inoltre, elevava la durata dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 55 anni e che hanno più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro;

tenuto conto che:

nei rapporti tra Stato italiano e Confederazione svizzera, Paese membro dello Spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883 del 2004. In tale articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliere, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza;

il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione;

per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione. Il regolamento (CE) n. 883 del 2004 prevede poi, all'articolo 65, commi 6 e 7, che la Confederazione svizzera rimborsi all'Italia l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi 3 mesi di disoccupazione per ogni soggetto interessato, altresì i primi 5 mesi se il soggetto, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato contributi in Confederazione svizzera per almeno 12 mesi;

preso atto che:

in base all'interpretazione fornita dal Governo italiano al suddetto regolamento dal 1° aprile 2012 i lavoratori italiani in Svizzera avrebbero diritto soltanto all'indennità di disoccupazione ordinaria;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che le somme residue della gestione istituita presso l'Inps non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa, in quanto l'Istituto deve garantire il riconoscimento dei trattamenti secondo il regime previsto dalla legislazione vigente, pertanto le risorse residue sono state utilizzate fino al 31 dicembre 2012 per finanziare l'indennità di disoccupazione ordinaria e dal 1° gennaio 2013 sono utilizzate per il finanziamento delle indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi ai sensi della legge n. 92 del 28 giugno 2012;

dal mese di settembre 2012 gli uffici territoriali dell'Inps delle province italiane al confine con la Svizzera hanno sospeso ai lavoratori frontalieri l'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione; tali misure adottate dall'Inps, però, penalizzano i lavoratori frontalieri, la cui indennità di disoccupazione subisce una decurtazione del 20-25 per cento ed una riduzione del periodo di applicazione da 12 a 8 mesi; inoltre l'Italia perde un trimestre di sussidio dalla Svizzera in contrasto con gli accordi esistenti;

la legge n. 92 del 2012 non abroga il sistema di gestione separata e pertanto le somme rimesse dalla Svizzera all'Italia devono essere tenute completamente separate da ogni altro tipo di gestione contabile, impegna il Governo:

1) a intraprendere ogni iniziativa utile a ripristinare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri;

2) ad adottare opportuni provvedimenti per ripristinare la corretta applicazione della legge n. 147 del 1997, facendo sì che le risorse residue del Fondo Inps stimate in 280 milioni di euro vengano separate da altri fondi ed utilizzate esclusivamente per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione dei frontalieri.

(1-00123)

[FATTORINI](#), [MAZZONI](#), [MANCONI](#), [DI GIORGI](#), [FABBRI](#), [DIRINDIN](#), [ROMANO](#), [COMPAGNA](#), [MUSSOLINI](#), [ZAVOLI](#), [ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [COCIANCICH](#) - Il Senato,

premessi che:

al 31 dicembre 2012 erano 41 i bambini con meno di 3 anni costretti in istituti penitenziari con la mamma e l'intero sistema conta 17 asili nido, di cui tre non funzionanti e uno in allestimento;

il carcere, anche nelle situazioni migliori, è un luogo incompatibile con le esigenze di socializzazione e di corretto sviluppo psicofisico dei bambini, costretti di fatto anch'essi ai tempi e ai modi della vita detentiva, per i quali è dunque necessario individuare sistemi alternativi, al fine di garantire ad essi un corretto rapporto con la madre detenuta;

già la legge n. 40 del 2001 prospettava una serie di misure per evitare la detenzione all'interno delle carceri alle donne con figli minori di 3 anni (e di conseguenza ai propri bambini), ma questa è stata largamente disapplicata e presenta limiti nell'accesso ai benefici, soprattutto per chi è in attesa di giudizio. In particolare, le mamme straniere, non avendo spesso un'abitazione dove scontare gli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bambini in carcere;

nelle difficoltà applicative della legge, sin dal 2007 l'Amministrazione penitenziaria, di concerto con la Provincia di Milano, ha avviato la sperimentazione di una nuova tipologia di istituto a custodia attenuata, destinato ad accogliere le detenute con figli minori di tre anni (cosiddetto Icam);

tale esperimento è stato replicato a Venezia con l'apertura di un Icam, visitato dal Ministro della giustizia lo scorso 11 luglio 2013;

con legge 21 aprile 2011, n. 62, il legislatore ha innovato ulteriormente la disciplina normativa, tra le altre cose prevedendo l'istituzione di case famiglia protette, destinate a ospitare, al di fuori del circuito penitenziario, le madri prive dei requisiti alloggiativi ordinariamente previsti per gli arresti o per la detenzione domiciliare;

ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 62 del 2011, in data 8 marzo 2013 il Ministro della giustizia ha emanato il decreto che regola le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette;

in base al citato decreto, tali strutture devono tendere ad agevolare il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell'equilibrato sviluppo del minore e devono essere collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, in modo che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori;

il decreto prevede inoltre che le strutture abbiano caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore, e che debbano ospitare, in relazione agli spazi disponibili, non oltre 6 nuclei di genitori con relativa prole;

il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 stabilisce, insieme con la clausola di invarianza finanziaria, la facoltà per il Ministro della giustizia di stipulare convenzioni con gli enti locali volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette;

ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2011, le disposizioni relative agli arresti domiciliari presso le case famiglia protette si applicano «comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014»;

impegna il Governo:

1) a individuare, in accordo con gli enti locali interessati, le strutture ove collocare le case famiglia protette e a renderle operative entro il termine previsto dalla legge n. 62 del 2011;

2) a mettere a disposizione, ove possibile, immobili pubblici sfitti, anche attraverso la permuta con immobili di proprietà degli enti locali;

3) a garantire la presenza degli istituti a custodia attenuata per detenute madri in tutte le realtà dove,

una volta istituite le case famiglia protette, dovesse persistere una presenza di madri con figli detenuti in ambiente penitenziario.

(1-00124)

[SANTANGELO](#), [BATTISTA](#), [BERTOROTTA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MANGILI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#) - Il Senato, premesso che:

MUOS (Mobile user objective system) è il sistema di telecomunicazioni satellitari militari che le forze armate Usa intendono realizzare nella riserva naturale Sughereta di Niscemi (Caltanissetta), riconosciuta come sito di interesse comunitario (area SIC);

il MUOS è un sistema ad altissima frequenza e a banda stretta, composto da 5 satelliti e 4 stazioni di terra, che sarà gestito direttamente dall'US Navy (Marina militare USA) al fine di collegare le forze navali, aeree e terrestri in movimento, ubicate in qualsiasi parte del mondo;

la costruzione era prevista nella grande base aeronavale di Sigonella, alle porte di Catania, e dopo è stata spostata a Niscemi, a seguito dell'esito dello studio di valutazione di impatto elettromagnetico - *Sicily radhaz radio and radar radiation hazard model*-, commissionato delle forze armate statunitensi alla AGI e Maxym System;

lo studio dei *contractor* mise in luce i rischi derivanti dai campi elettromagnetici emessi dal MUOS, tra i quali: irradiazione sui sistemi d'armi, munizioni, propellenti ed esplosivi, che potevano innescare detonazioni di missili e bombe depositate all'interno della base militare di Sigonella;

lo studio è stato determinante nel non fare installare i trasmettitori in prossimità della base aeronavale di Sigonella, per la presenza di velivoli dotati di armamento;

la base militare americana di Niscemi esiste dal 1991; in essa è già presente un'importante centrale di telecomunicazioni il cui nome è Naval Radio Transmitter Facility (NRTF-8), composta da 41 antenne installate, di cui 27 sono dichiarate contemporaneamente in funzione, unitamente all'antenna elicoidale a bassa frequenza, e utilizzate per le comunicazioni sotto il livello del mare;

l'ARPA Sicilia (Agenzia regionale protezione ambiente), tra il dicembre del 2008 e l'aprile del 2010, ha effettuato una serie di rilevamenti sulle emissioni di onde elettromagnetiche generate dalla stazione, e tali misurazioni hanno evidenziato il raggiungimento della soglia di attenzione indicata dalla legislazione italiana (legge n. 36 del 2001 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003) nel valore di 6 V/m;

il campo elettromagnetico indotto scenderebbe sotto la soglia di attenzione (6 V/m, secondo la legge italiana) solo oltre i 130 chilometri dalla base, e si avrebbero effetti biologici su esseri umani, flora e fauna in un raggio di circa 140 chilometri; un ulteriore contributo al campo magnetico sarebbe quello dovuto ad un fascio secondario non ben identificato (nulla risulta ai progetti depositati) oltre al campo indotto dalle due antenne UHF, stimato ad 1 V/m;

la prolungata esposizione a campi elettromagnetici di tale intensità sarebbe nociva per la salute umana: per citare alcuni esempi di conseguenze dannose, insorgenza di tumori e leucemie, e i soggetti maggiormente esposti sono i bambini e gli anziani, ma a lungo termine tali conseguenze non risparmierebbero nessuno, così come gli effetti sull'ecosistema;

la presenza del MUOS, oltre ai già citati effetti sull'ecosistema della Sughereta di Niscemi e del Bosco di Santo Pietro, avrà un potenziale impatto anche sul settore agricolo, data l'influenza dei campi elettromagnetici elevati sulle colture;

la Procura di Caltagirone ha disposto in data 6 ottobre 2012 il sequestro della stazione radio MUOS di Niscemi in quanto l'installazione avrebbe violato le prescrizioni fissate dal decreto istitutivo dell'area protetta, sequestro che è stato poi annullato in data 28 ottobre 2012 dal tribunale della libertà di Catania dando così il via libera alla ripresa dei lavori;

il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta attende le motivazioni del tribunale di Catania per valutare la possibilità di un ricorso in Cassazione;

l'11 marzo 2013 la Regione Siciliana ha raggiunto un'intesa con il Governo per chiedere agli Stati

Uniti di non installare le parabole fino all'ottenimento dei risultati sull'impatto ambientale e sugli esiti per la salute dei dispositivi attivati anche alla massima potenza;

dopo un incontro con il Governo nazionale, è stato deciso di affidare all'Istituto superiore di sanità un ulteriore studio delle problematiche relative all'installazione dell'impianto MUOS;

il Governo della Regione Siciliana ha revocato in data 29 marzo 2013, definitivamente, l'autorizzazione per la realizzazione del MUOS a Niscemi;

il 20 aprile 2013, il Ministero della difesa, tramite un ricorso al Tar Sicilia, ha chiesto l'annullamento della revoca a costruire, e la relativa condanna per la Sicilia a risarcire i danni. Il ricorso del Ministero della difesa è stato respinto dal Tar Sicilia lo scorso 9 luglio, a causa della mancanza di un referto che indichi la sicurezza del MUOS per la salute dei cittadini;

il 24 luglio 2013 arriva in modo inaspettato da parte del governatore della Regione Siciliana, l'annullamento della revoca dell'autorizzazione, alla luce dello studio dell'Istituto superiore di sanità, che ha stabilito che la realizzazione dell'impianto non crea alcun danno alla salute dei cittadini tramite una nota inviata al Ministero della difesa, adducendo anche il motivo di non incorrere in una penale di 25.000 euro circa al giorno chiesta dagli Stati Uniti d'America;

lo studio effettuato dall'Istituto superiore di sanità, avrebbe stabilito che non esiste alcuna prova di causalità tra inquinamento elettromagnetico e danni per la salute dei cittadini;

la relazione dell'ISS prodotta dal Ministero non tiene in considerazione le conclusioni dello studio pluridisciplinare del gruppo di lavoro composto dal professor Zucchetti e da Massimo Coraddu del Politecnico di Torino, Eugenio Cottone del Consiglio nazionale dei chimici, Valerio Gennaro dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, Angelo Levis dell'Università di Padova, Alberto Lombardo dell'Università di Palermo, Marino Miceli e Cirino Strano, medici di medicina generale di Niscemi e Vittoria;

il gruppo di lavoro, seguendo la normativa italiana, ha indicato il rischio rilevante dovuto agli effetti a breve e lungo termine del sistema di telecomunicazioni satellitare, tra cui anche la interferenza con apparati biomedicali elettrici e il disturbo della navigazione aerea, e ne sconsiglia l'installazione a Niscemi;

considerato che:

da studi basati sui dati raccolti dall'ARPA Sicilia, è scientificamente fondato il timore che l'istallazione attuale superi già i limiti di legge imposti sulle emissioni elettromagnetiche, e ciò si verifica da oltre 20 anni (vedasi la stazione NRTF8, operativa dal 1991);

l'autorizzazione alla realizzazione del progetto MUOS è stata concessa in violazione, formale e sostanziale, delle normative che riguardano la protezione della popolazione dall'esposizione alle emissioni elettromagnetiche (legge n. 36 del 2001, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, commi 1 e 3), come confermato dallo studio svolto dal gruppo di consulenti chiamati al tavolo tecnico della Commissione territorio ambiente;

il rapporto del verificatore del TAR Sicilia, supporta pienamente la sentenza che parla di priorità e assoluta prevalenza del principio di precauzione (art. 3-ter, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nonché dell'indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi;

il rapporto dell'Istituto superiore della sanità, nelle parti riguardanti l'inquinamento chimico proveniente da Gela e lo stato di salute della popolazione, conferma l'assoluta inopportunità della installazione del MUOS presso la base NRTF di Niscemi;

rilevato che:

a Niscemi si sono verificati fatti molto seri di ordine pubblico e l'installazione del sistema satellitare ha sollevato numerose proteste e manifestazioni dei residenti e rappresentanti locali, stanti i gravi rischi per la salute della popolazione e l'ambiente stesso;

le emissioni elettromagnetiche potrebbero avere pesanti conseguenze sul traffico aereo, dato che la potenza del fascio di microonde del MUOS è in grado di provocare interferenze nella strumentazione di bordo di un aeromobile;

questa eventualità non è da considerarsi remota e trascurabile, vista la presenza del nuovo aeroporto di Comiso che verrebbe a trovarsi a poco più di 19 chilometri dal MUOS;
gli effetti per il traffico aereo del nuovo sistema di telecomunicazioni satellitari sono noti ai tecnici della Marina americana già da alcuni anni,
impegna il Governo:

alla luce dei fatti esposti in premessa, ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto dell'autonomia regionale, per verificare se tutto quanto esposto in premessa non sia sufficiente per esprimere fortissime preoccupazioni riguardo le conseguenze dell'istallazione di tale sistema sulla salute umana, sull'ecosistema della Sughereta di Niscemi, sulla qualità dei prodotti agricoli, sul diritto alla mobilità e allo sviluppo del territorio, sul diritto alla sicurezza del territorio e dei suoi abitanti;
a rendere effettiva la sospensione dei lavori per la realizzazione del MUOS, nel rispetto, del dispositivo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo del 9 luglio 2013 che ha respinto le richieste di sospensiva, presentate dal Ministero della difesa contro la Regione Siciliana, e che aveva arrestato i lavori per il MUOS in applicazione del principio di precauzione circa la salute della popolazione locale.

(1-00125)

[SCAVONE](#), [BIANCONI](#), [SCIASCIA](#), [FERRARA Mario](#), [BARANI](#), [BILARDI](#), [COMPAGNA](#), [COMPAGNONE](#), [MAURO Giovanni](#), [NACCARATO](#) - Il Senato,

premessi che:

nel corso degli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto un volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Purtroppo, è ormai evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie forme di scommesse, lotterie e apparecchi elettronici, nonché attraverso *internet*, il gioco d'azzardo è in costante e forte espansione. Sono circa 30 milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi oggi in Italia, senza contare le attività dei casinò, dei circoli privati nonché il gioco clandestino, con un volume di spesa che ha raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 164 miliardi di euro negli ultimi 6 anni;

il gioco d'azzardo sta diventando una vera e propria emergenza sociale, soprattutto alla luce del fatto che i maggiori giocatori sono i giovani, il 56 per cento dei quali dichiara di giocare per passare il tempo e il 10 per cento gioca più di 3 volte alla settimana;

di pari passo con la diffusione del gioco d'azzardo si ha una preoccupante diffusione della ludopatia (definita GAP, gioco d'azzardo patologico). Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo psichiatrico classificato come un disturbo del controllo degli impulsi ed è caratterizzato da una sintomatologia ossessivo-compulsiva. Esso è un disturbo del comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette dipendenze da sostanze. Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco;

tra le conseguenze più evidenti provocate da tale patologia vi sono sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi; a ciò si aggiungano i rischi di associazioni ad altre dipendenze, soprattutto alcool e stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo *stress*. Attualmente tale patologia sta iniziando a colpire sempre più i giovani, a causa della facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. Si consideri, inoltre, che la gravità della situazione si può riscontrare anche nel fatto che i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologico sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione. Una realtà, quella descritta, che non può passare inosservata. In effetti, anche in considerazione della necessità di contrasto e prevenzione della ludopatia, il gioco d'azzardo negli ultimi decenni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a disciplinare l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;

considerato che nell'ambito del predetto fenomeno, ai fini dell'installazione degli apparecchi videoterminali VLT all'interno di una sala pubblica per giochi sono necessari: la licenza di polizia rilasciata dal questore a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni ed integrazioni; l'autorizzazione del Comune dove l'attività dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 86 del medesimo testo unico; la concessione per l'esercizio e la raccolta di giochi rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, *ex* art. 2, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010;

posto che le amministrazioni, nell'esercizio dei rispettivi poteri, devono agire nel rispetto delle prescrizioni di legge volte a stabilire i requisiti dei locali adibiti a sale giochi, tutelando il diritto costituzionalmente garantito alla salute, provvedendo ad annullare, revocare e disporre i controlli necessari per garantire il rispetto dei divieti di pubblicità e gioco ai minori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle VLT;

rilevato che la legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), all'art. 1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Ad oggi, peraltro, nonostante la pronuncia del Tar del Lazio di Roma che ha da tempo ordinato l'adozione del decreto interdirigenziale, esso non è stato ancora adottato. L'art. 1, comma 391, della legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 2012) così come poi successivamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (in *Gazzetta Ufficiale*, 28 giugno 2013, n. 150), ha inoltre prorogato il termine per l'emanazione del decreto dapprima al 30 giugno 2013 ed ora al 31 dicembre 2013. Recentemente, il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 188 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, riconoscendo così la ludopatia come patologia (art. 5, comma 2);

preso atto che il "decreto Balduzzi" ha previsto inoltre l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita nelle aree e nelle sale con videoterminali, e ha dettato nuove regole in tema di pubblicità dei giochi;

valutato che le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti debbano essere rilasciate in presenza di adeguata istruttoria e puntualmente motivate in sede di giustificazione del loro rilascio, impegna il Governo:

ad utilizzare strumenti e procedure concrete per verificare sul territorio che le autorizzazioni rilasciate per l'installazione delle VLT rispettino la normativa richiamata;

a valutare proposte ovvero iniziative volte a stabilire protocolli di sicurezza oltre a quelli attualmente previsti;

a contrastare il fenomeno del GAP legato alle VLT considerata l'evidente urgenza di regolamentazione del fenomeno e considerato altresì che il ritardo nell'adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quanto fino ad oggi realizzato rappresenta un grave lacuna e un preoccupante stallo nella prevenzione della ludopatia;

ad adottare una strategia ed iniziative per rendere operativi i principi contenuti nel decreto Balduzzi, anche con riferimento ai finanziamenti dedicati e finalizzati all'avvio sistematico di iniziative di cura e prevenzione per contrastare il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo;

a proporre un preciso limite al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione nelle sale da gioco delle VLT;

a prevedere una organica disciplina *ad hoc* per le VLT che tuteli i soggetti a rischio ludopatia.

(1-00126)

Interrogazioni

[CUOMO](#), [FEDELI](#), [BENCINI](#), [CAPACCHIONE](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DEL BARBA](#), [DE MONTE](#), [DIGIORGI](#), [ESPOSITO Stefano](#), [FABBRI](#), [FAVERO](#), [GINETTI](#), [LEPRI](#), [LUCIDI](#), [MARCUCCI](#), [MORGONI](#), [MORONESE](#), [MOSCARDELLI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [ROMANO](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che

da oltre un anno la Camera di commercio di Napoli ha accumulato ritardi intollerabili nella gestione del registro delle imprese della città e della provincia;

tali ritardi nell'evasione delle pratiche quotidianamente prodotte dalle imprese o da esse comunicate per via informatica si risolvono in gravi disagi materiali e morali per centinaia di cittadini, costretti a pagare i costi dell'inefficienza della pubblica amministrazione e di politiche del personale irrazionali e diseconomiche;

un'impresa non iscritta al Registro è praticamente inesistente, sicché i ritardi in questione finiscono per frustrare anche quel poco di iniziativa imprenditoriale che faticosamente si cerca di promuovere in tempi di crisi come questi, con effetti addirittura devastanti, economicamente e socialmente, nel Mezzogiorno e nell'area campana in specie;

particolarmente gravi sono i casi relativi agli "albi speciali", dove anche si evidenziano disparità fra Nord e Sud Italia, per esempio nei tempi di riconoscimento della qualifica, che ulteriormente penalizzano l'attività professionale in zone del Paese che semmai avrebbero bisogno di procedure più snelle e garantite;

un quadro a tal punto desolante dimostra l'arretratezza del "sistema Italia" in fatto di informatizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi in genere, ma forse ancor più una distanza fra Stato e società, fra cittadini e istituzioni, pubbliche e professionali, che è tanta parte della crisi di fiducia che travaglia la nostra democrazia;

tutto ciò è peraltro anche in contrasto con il dettato e lo spirito della nostra Costituzione, che all'articolo 118, con il concetto di sussidiarietà, tutela gli enti che svolgono "attività di interesse generale", nel caso delle Camere di commercio a favore del sistema delle imprese, ma anche della Carta sociale europea, che esplicitamente teorizza non solo la libertà d'impresa, ma anche l'obbligo per le istituzioni di garantire ai cittadini l'effettiva fruizione dei loro diritti;

infine tali disfunzioni si ripercuotono negativamente sugli stessi interessi della Regione Campania, che subisce danni erariali non fosse altro per le imprese che rinunciano a lavorare nel territorio della regione, vedendosi costrette a spostare la loro sede altrove,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda rivedere politiche centrate su un ridimensionamento del ruolo dello Stato e di marginalizzazione dell'interesse generale che finiscono per penalizzare proprio il mercato, la libera concorrenza e il diritto dei cittadini di creare impresa e lavoro;

se, nel caso specifico, non ritenga di dover intervenire per contribuire a risolvere la drammatica situazione campana, con particolare riferimento agli uffici della Camera di commercio di Napoli;

se presso tali uffici non sia indispensabile disporre un'ispezione a fini conoscitivi e di accertamento delle responsabilità in ordine alle disfunzioni e al malfunzionamento degli stessi;

se non ritenga indispensabile, data l'importanza della Camera di commercio di Napoli, intervenire perché ad essa sia garantita una quantità di personale adeguata ad affrontare la mole di lavoro, stimolando in pari tempo quell'opera di informatizzazione indispensabile ai fini di una migliore qualità del servizio, sia per quanto riguarda il registro delle imprese, sia quanto all'albo delle imprese artigiane e all'albo speciale dei gestori ambientali;

se non ritenga poi doveroso anche un intervento al fine di opporre un adeguato contrasto delle attività delle associazioni criminose, che sull'inefficienza e sui ritardi dei servizi ai cittadini proliferano e riescono a lucrare non solo arricchimenti, ma anche margini di consenso in un'opinione pubblica disillusa ed esposta ai ricatti.

(3-00318)

[ORRU](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo è l'ideale prosecuzione della linea costiera Messina-Palermo e collega i due capoluoghi di provincia;

il 25 febbraio 2013, a seguito della caduta sui binari di circa 40 metri cubi di detriti, franati da un terrapieno a causa del maltempo, è stata sospesa poco dopo le ore 14.00 la circolazione ferroviaria tra Salemi e Castelvetro, sulla linea Palermo-Alcamo-Trapani via Milo. Subito dopo il cedimento strutturale le squadre tecniche di RFI, che gestisce per conto di Ferrovie dello Stato SpA l'intera rete ferroviaria italiana, si sono messe all'opera per ripristinare le condizioni di circolazione, prevedendo di riprendere la normale circolazione nei giorni immediatamente successivi al cedimento;

da febbraio ad oggi, tuttavia, la tratta non è mai stata riaperta e RFI, nonostante abbia un contratto con la regione Sicilia, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dall'11 agosto prossimo;

la tratta ferroviaria in questione è strategica per la provincia di Trapani, in quanto la allaccia all'aeroporto di Birgi e, soprattutto, mette in collegamento i due aeroporti della Sicilia Occidentale (Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani). Il danno che si è creato con il mancato ripristino della tratta ferroviaria, dunque, non riguarda solo la provincia di Trapani ma ha ripercussioni su tutto il territorio nazionale in termini di mancata ricaduta economica legata al turismo della Sicilia e dell'Italia, oltretutto sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri;

la tratta costituisce, infatti, una via cruciale per lo sviluppo del territorio che necessita di potenziamento, non di interruzioni e dismissioni e che, però, poiché i problemi della linea sono di tipo strutturale, sembra essere stata dimenticata dal programma infrastrutture strategiche emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aprile 2013;

infatti, da notizie di stampa, si apprende che la chiusura della tratta Alcamo-Trapani sarebbe in netto contrasto con quanto concordato da RFI con il Ministero delle Infrastrutture nell'ambito del Contratto di programma 2012-2014;

finora il percorso è stato assicurato da un servizio sostitutivo effettuato in *pullman* ma anche questo servizio sembrerebbe a rischio: pare che vi sia l'intenzione di mantenerlo attivo solo per un breve periodo. Ciò significa che, da metà agosto 2013, si potrà andare da Palermo a Trapani via ferrovia solo via Castelvetro con un dispendio di tempo di cinque ore;

sin dall'immediato periodo successivo alla mancata riapertura della tratta, da parte dei sindacati del settore e della popolazione locale coinvolta sono state rivolte richieste più volte reiterate al Ministro in indirizzo, al Presidente della Regione Siciliana e al prefetto di Trapani, oltre che ai vertici regionali e nazionali di Ferrovie dello Stato SpA e di RFI, nonché sono stati promossi numerosi incontri a livello locale, ricevendo sempre risposte vaghe che rinviavano puntualmente alla responsabilità di altri organi;

a quanto consta all'interrogante, sembrerebbe che RFI non abbia più interesse alla riapertura della tratta ferroviaria per elevati costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se così fosse, a giudizio dell'interrogante si tratterebbe dell'ennesimo atto sconsiderato contro il diritto alla mobilità e condurrebbe al progressivo isolamento di alcuni comuni come Trapani, Calatafimi-Segesta e Alcamo, oltre al mancato collegamento veloce tra i due aeroporti sopra richiamati. Tutto ciò condurrebbe ad una decrescita dell'economia trapanese già fortemente in crisi;

su tale evento l'interrogante, il 1° agosto 2013, ha presentato un'interrogazione (4-00699) nella speranza che, nelle more di una risposta formale, le autorità competenti si attivassero per addivenire al più presto alla soluzione del problema;

si deve, invece, riscontrare che non solo non si è posto mano alla soluzione del problema, ma è notizia di stampa di queste ultime ore che, oltre alla mancata riattivazione della tratta, sono stati soppressi ben 16 treni in servizio tra Alcamo e Palermo, disagio che si aggiunge, appunto, all'interruzione della tratta Alcamo-Trapani (via Milo), che perdura ormai da mesi;

risulta, dunque, inaccettabile ormai che, con questa ulteriore decisione di fatto, sia stato al momento reso inutilizzabile un collegamento ferroviario fra due capoluoghi di provincia;

è auspicabile che questo ulteriore taglio non preluda alla volontà di chiusura definitiva della tratta, si chiede di conoscere:

se al Ministro in indirizzo risultino le reali immediate intenzioni degli enti a cui attiene la

responsabilità decisoria della tratta ferroviaria Alcamo-Trapani via Milo;
qualora fosse realmente confermata la notizia dell'ulteriore soppressione di ben 16 treni sulla base di quali determinazioni si è addivenuti a tale decisione;
quali siano gli intendimenti del Ministro affinché venga ripristinato il diritto alla mobilità degli utenti della zona e dei siciliani in generale con un reale potenziamento del servizio in tutta l'Isola e la riapertura della tratta Alcamo-Trapani, nonché il ripristino dei convogli nella tratta Alcamo-Palermo.
(3-00319)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [MINEO](#), [MATTESINI](#), [ZANONI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [FAVERO](#), [FERRARA Elena](#), [DEL BARBA](#), [FABBRI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 16 della Costituzione riconosce a ogni cittadino il diritto alla mobilità in ogni parte del territorio nazionale, così come l'articolo 18 del Trattato dell'Unione europea stabilisce per ogni cittadino europeo la libera circolazione nel territorio degli Stati membri;

l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa mira, tra l'altro, a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, in particolare rispetto alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

l'Italia è il Paese europeo con il più alto numero (circa 6,5 milioni) di abitanti che risiedono in aree del territorio regionale separate dal mare;

dai porti transita oltre il 60 per cento delle merci importate dall'Italia in peso (il 34 per cento in valore) ed il 45 per cento delle merci esportate (il 27 per cento in valore);

il trasporto oltre ad elemento essenziale di attualizzazione del diritto costituzionale alla mobilità delle persone, si configura, pertanto, come rilevante attività di tipo economico, e costituisce per la Sicilia un pilastro fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la competitività dell'intero sistema regionale;

il 18 luglio 2012 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con la Compagnia italiana di navigazione (CIN) soggetto aggiudicatario del ramo d'azienda Tirrenia navigazione SpA, apposita convenzione con termine il 18 luglio 2020, che disciplina obblighi e diritti derivanti dall'esercizio di servizi tra cui le connessioni tra la Sicilia e alcune parti d'Italia, tra le quali la tratta Trapani-Cagliari; è riconosciuto a CIN un corrispettivo di 72.685.642 euro per ciascuno degli 8 anni di durata della convenzione affinché sia garantito il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, imposti in condizione di complessivo equilibrio economico-finanziario della gestione, senza cioè che da ciò possano determinarsi sovra-compensazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico;

la convenzione stabilisce gli assetti cui deve uniformarsi la gestione del servizio stesso da parte della società relativamente alle tratte, alla frequenza dei collegamenti, alla qualità, al limite massimo delle tariffe da applicare agli utenti, alle modalità stesse della gestione contabile e finanziaria che devono salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario di cui alla delibera CIPE n. 111 del 2007;

la convenzione prevede che, con cadenza triennale, le parti possano, verificate le condizioni di equilibrio economico-finanziario della convenzione, ridurre il perimetro delle attività sovvenzionate, e/o rivedere gli assetti nautici e/o modificare i vincoli tariffari previsti;

dopo il primo anno devono essere resi disponibili i dati relativi alla contabilità analitica delle singole rotte e possono essere fatte proposte di revisione delle singole tratte e dei vincoli relativi alla convenzione di servizio;

come sostenuto dal Ministro in indirizzo durante l'audizione presso la IX Commissione trasporti della Camera dei deputati il giorno 29 maggio 2013, il costo generalizzato del trasporto misura l'accessibilità ai corrispondenti sistemi di servizio, «rappresenta cioè una misura dell'equità o

dell'inequità della dotazione di beni e servizi da cui la Politica fa discendere la necessità o meno di raggiungere gradi più elevati di coesione economica e sociale»;

da notizie di stampa dei giorni scorsi, si apprende che tra le proposte fatte dalla CIN per la revisione della convenzione di servizio finalizzata ad abbassare le tariffe per contrastare il "caro traghetti" che ha colpito duramente i trasporti di merci e passeggeri sulle rotte oggetto della convenzione, ci sarebbe la soppressione della rotta Trapani-Cagliari per la quale, a differenza di quanto paventato per le altre rotte da e per la Sardegna, non è intervenuta alcuna smentita da parte della CIN,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la CIN abbia proposto la soppressione della tratta Trapani-Cagliari;

qualora tale determinazione corrisponda al vero, se il Ministro in indirizzo ne sia a conoscenza e se sia cosciente della perdita occupazionale conseguente e dell'ulteriore marginalità a cui verrebbe sottoposto il territorio siciliano del trapanese;

qualora corrisponda al vero, se il Governo abbia già dato l'assenso alla CIN per la modifica della convenzione di servizio, in particolare per quanto attiene alla tratta Trapani-Cagliari.

(3-00317)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#), [STEFANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

come si evince dal verbale della seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, in merito alla distribuzione delle risorse per il trasporto pubblico locale tra le diverse Regioni: "Il Presidente Errani consegna un documento contenente il riparto per il 2013 ed esprime il parere favorevole delle Regioni, precisando che alcune di queste, in particolare la Regione Veneto, hanno espresso forti perplessità in merito al criterio di riparto adottato (...) non aggiornato alla situazione attuale. Sottolinea altresì, che l'accordo sul riparto è stato raggiunto per senso di responsabilità del Veneto e che tutte le Regioni hanno concordato sulla necessità di poter aggiornare e verificare con maggior precisione l'equità del riparto, anche a partire dalla ripartizione della rimanente quota (...)". Il Vice Ministro Ciaccia, condividendo la richiesta delle Regioni di verificare i parametri di ripartizione in breve tempo, ribadisce che, allo stato attuale, non si può discutere di efficientamento costruendo un sistema che proietta la spesa storica nel futuro";

organi di stampa locale ("il Giornale di Vicenza" di mercoledì 6 agosto 2013) riportano la notizia secondo la quale, nonostante gli impegni assunti a febbraio e che stabilivano come nei parametri di assegnazione fossero previsti anche l'efficienza e virtuosità, al fine di premiare e valorizzare l'impegno di quelle amministrazioni che lavorano concretamente al miglioramento dei servizi, organizzandoli al meglio ed evitando sprechi, la ripartizione avvenuta nei giorni scorsi dei 4,9 miliardi di euro circa abbia fissato in soli 160 milioni la cifra da assegnare su criteri di efficienza, mentre le rimanenti risorse verranno ripartite su criteri di spesa storica;

la revisione operata in sede di ripartizione dei fondi evidenzia come l'essere virtuosi nella gestione di un servizio pubblico vale solo il 3,2 per cento e che, di fatto, la Regione Veneto si ritroverà con i medesimi 406 milioni previsti a inizio anno, senza, nonostante gli impegni assunti, risorse aggiuntive; i rappresentanti istituzionali della Regione Veneto e l'autorevole Confservizi, associazione che riunisce le aziende di trasporto pubbliche venete, evidenziano come la scelta operata penalizzi ancora una volta il Veneto ed il settore del trasporto pubblico locale a vantaggio delle altre regioni con aziende meno virtuose, e che è presumibile attendersi come, in mancanza di altre risorse, si possa rendere necessario aumentare le tariffe per recuperare l'ammacco derivante dalla ripartizione dei fondi;

il trasporto locale vive oggi un momento di grave difficoltà in Veneto, e sarebbe necessaria una rapida inversione di rotta in grado di rispondere alla richiesta dei cittadini, basata non solo sull'assoluta gravità e insostenibilità della crisi diffusa delle aziende venete, le quali nondimeno si stanno aggregando così da ottenere risparmi di spesa, ma anche e soprattutto attraverso una profonda revisione sulle modalità di assegnazione dei fondi statali, così come era stato peraltro già stabilito durante l'incontro di febbraio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario adottare le opportune iniziative nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con gli organi preposti, per rivedere le recenti decisioni assunte in materia di ripartizione dei Fondi per il trasporto pubblico, al fine di riconsiderare i criteri di assegnazione delle risorse, favorendo gli enti più virtuosi ed efficaci ed abbandonando definitivamente il parametro della spesa storica, così da attivare quel processo di virtuosismo nella gestione dei fondi pubblici, tanto più necessario in una fase come la attuale caratterizzata da una esiguità di risorse pubbliche.

(4-00748)

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [PAGLINI](#), [SCIBONA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, così come convertito dalla legge n. 248 del 2005, dal 1° ottobre 2006 l'esercizio esclusivo delle attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni su tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia) è affidata ad Equitalia SpA, società a capitale pubblico posseduta per il 51 per cento dall'Agenzia delle entrate e per il 49 per cento dall'INPS;

nelle pagine 20 e 21 del "Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica", diramato dalla Corte dei conti il 24 maggio 2013, si legge che nel 2012 il tasso di riscossione dei ruoli, cioè il rapporto fra l'importo riscosso e il carico netto (il carico totale dei ruoli affidati ad Equitalia al netto di sgravi e sospensioni), si è collocato all'1,94 per cento e che il totale dei crediti residui non ancora riscossi per gli anni dal 2000 al 2012 ammonta a oltre 527 miliardi di euro;

nel corso del suo intervento alla trasmissione televisiva "Porta a Porta" del 25 giugno 2013 il dottor Attilio Befera (presidente di Equitalia SpA e direttore dell'Agenzia delle entrate) ha affermato che, dei 527 miliardi di euro iscritti a ruolo ed affidati ad Equitalia SpA, solo una quota residuale sarebbe, *de facto*, incassabile;

diversi quotidiani a diffusione nazionale e, tra gli altri, "Il Sole-24 ore" del 5 giugno 2013, il "Corriere della Sera" del 23 giugno, "Il Sole-24 ore" del 25 giugno, "la Repubblica" del 12 luglio hanno ripreso i dati relativi all'eccezionale importo non ancora riscosso e alla riduzione del tasso di riscossione dei ruoli nel 2012;

in risposta all'interrogazione dell'on. Daniele Capezzone, presidente della VI Commissione (Finanze) della Camera, e dell'on. Enrico Zanetti, il Vice Ministro dell'economia Luigi Casero ha affermato che "al 31 dicembre 2012, oltre l'80 per cento del carico residuo era riferibile a debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro ovvero 121.409 soggetti per un carico netto da riscuotere pari a 452 miliardi di euro",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire urgentemente un'analisi dettagliata relativamente ai 527 miliardi di euro non ancora riscossi, al fine di avere maggiori e più precisi riscontri rispetto all'effettiva composizione di una somma tanto rilevante, ed indicare, in considerazione delle dichiarazioni del dottor Befera che ha affermato che solo una minima parte dei 527 miliardi di euro ancora non riscossi è realmente incassabile, quanta parte di tale ammontare sia sostanzialmente inesigibile, in quanto riguardante debiti di imprese e/o soggetti falliti o insolventi, e quanta parte sia invece effettivamente incassabile;

quali iniziative intenda intraprendere, finalizzate al recupero degli oltre 527 miliardi di euro non ancora riscossi, e quali siano i nomi dei 121.409 soggetti che avrebbero debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro.

(4-00749)

[TORRISI](#), [SCILIPOTI](#) - *Ai Ministri della salute, per gli affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:

la ASL di Pescara, il 28 maggio 2011, ha avviato una gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del "Servizio globale dell'energia ed altri servizi edili ed impiantistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL di Pescara";

la procedura, ad oltre due anni di distanza, non è stata ancora conclusa e l'Azienda continua a versare

per gli stessi servizi un canone molto più elevato di quello scaturente dalle offerte ricevute;
se la lunga durata della gara rappresenta di per sé un pregiudizio economico per l'azienda e, quindi, per la collettività, ancora più anomalo risulta, a giudizio degli interroganti, l'*iter* del procedimento di aggiudicazione di recente sospeso dalla ASL per comparare le offerte con un eventuale preventivo CONSIP;

questa procedura verosimilmente dilaterà ancora di più i tempi in cui l'attuale fornitore opererà in regime di proroga onerosa;

nell'ambito della procedura, peraltro, sembra che siano state escluse per anomalia dell'offerta ben due aziende, circostanza che potrebbe portare alla aggiudicazione in favore di un'associazione temporanea di imprese partecipata dalla stessa convenzionaria che dovrebbe predisporre l'offerta CONSIP,

si chiede di sapere se risulti ai Ministri in indirizzo:

quali siano le effettive ragioni che hanno indotto la ASL di Pescara a non chiudere tempestivamente la procedura di aggiudicazione;

se la ASL di Pescara sia soggetto tenuto ad aderire alle convenzioni CONSIP ovvero se a questo possano far riferimento le sole aziende ospedaliere;

quali siano le ragioni che hanno condotto la ASL di Pescara a ritenere anomale le offerte di due ditte partecipanti e se sulle anomalie dell'offerta vi sia stata o meno verifica in sede giurisdizionale con conseguente incertezza sulla offerta di gara da assumere quale termine di paragone con l'offerta CONSIP;

se risponda a verità che l'aggiudicataria *in pectore* sia partecipata dalla stessa Azienda che predisporrà l'offerta CONSIP e se questa eventualità sia rispettosa dei principi di trasparenza e di libera concorrenza;

se nella Regione Abruzzo la convenzionaria abbia o meno esaurito il *plafond* CONSIP e se questo corrisponda nei contenuti all'oggetto dell'appalto e, conclusivamente, se risponda a principi di razionalità e logicità interrompere la procedura per confrontarla con un'offerta non comparabile in termini di prestazioni.

(4-00750)

[PEZZOPANE](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in Abruzzo il 15 dicembre 2013 scadono i 5 anni di durata della Legislatura regionale e, secondo la legge, dovrebbero essere indette entro questa data le elezioni per il Consiglio regionale e il presidente della Giunta;

dalla stampa si apprende che autorevoli rappresentanti della Regione Abruzzo e del PdL hanno avuto incontri in sede di Ministero dell'interno per cercare di abbinare le elezioni regionali dell'Abruzzo a quelle europee, che si dovrebbero tenere a fine maggio 2014;

in questo modo si verificherebbe l'anomalo prolungamento di 6 mesi della Legislatura regionale, con una pesante limitazione, peraltro, della attività della Giunta e del Consiglio regionale dell'Abruzzo, che non potrebbe andare al di là dell'ordinaria amministrazione;

risulta dalla stampa abruzzese anche di un parere dell'Avvocatura dello Stato su questa eventualità;

la legge elettorale dell'Abruzzo vieta, nei 6 mesi precedenti la fine della Legislatura regionale, che scade il 15 dicembre 2013, di apportare modifiche alle norme elettorali regionali;

tutti i partiti del centro-sinistra della Regione Abruzzo hanno ufficialmente richiesto di votare entro i termini stabiliti dalla legge elettorale regionale e dallo statuto della Regione, contrastando così la proposta del PdL di abbinare le elezioni regionali dell'Abruzzo a quelle europee del 2014,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che presso il Ministero dell'interno abbiano avuto luogo riunioni con rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nonché con esponenti del PdL, per trattare questo problema;

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo su questo problema;

se non si ritenga che su questioni così delicate dal punto di vista istituzionale, come il procedimento elettorale di una Regione, ci si debba attenere scrupolosamente a quanto prevedono le leggi nazionali e

regionali vigenti;

quale sia il parere integrale espresso dall'Avvocatura dello Stato e per impulso di chi sia stato richiesto; inoltre quali quesiti siano stati posti e da chi all'Avvocatura dello Stato;

se non si ritenga grave che si ometta di assumere nei tempi stabiliti dalla legge i provvedimenti di avvio del procedimento elettorale regionale dell'Abruzzo.

(4-00751)

[CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [GAETTI](#), [BIGNAMI](#), [FATTORI](#), [PETROCELLI](#), [DE PIETRO](#), [SERRA](#), [PEPE](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

secondo un articolo di Andrea Montanari, pubblicato da "la Repubblica" edizione di Milano e da Repubblica.it il 26 luglio 2013, il presidente *pro tempore* della Regione Lombardia sarebbe sottoposto a un dispositivo di tutela personale e protetto da una scorta;

in particolare, spiega il quotidiano, "Formigoni si accontenta di viaggiare su una Subaru dei Carabinieri insieme alla scorta";

stando ad un articolo di Stefano Rossi, pubblicato da "la Repubblica" il 3 ottobre 2000, risalirebbe all'anno 2000 l'assegnazione di una scorta a Roberto Formigoni: "Formigoni sotto scorta. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per la sicurezza. La scorta (saranno carabinieri) seguirà il presidente della Regione in tutti i suoi spostamenti fuori dal Pirellone. Ieri, dopo aver illustrato gli ultimi provvedimenti della giunta regionale in materia di sicurezza, 15 miliardi stanziati per i piccoli Comuni, Roberto Formigoni non ha voluto confermare o smentire di aver ricevuto minacce negli ultimi tempi. Però ha mostrato di gradire l'iniziativa del Comitato provinciale per la sicurezza";

considerato che:

Roberto Formigoni non è stato rieletto presidente della Regione Lombardia e attualmente riveste il ruolo di presidente della 9a Commissione (Agricoltura) del Senato;

il Ministro in indirizzo, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza, stabilisce le "alte personalità istituzionali nazionali" che hanno diritto alla scorta;

secondo il Sindacato italiano dei lavoratori di Polizia la spesa annua per il servizio di scorta si attesta sui 250 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che Roberto Formigoni è sottoposto ad un dispositivo di tutela personale ed in caso affermativo sulla base di quali elementi sia stato valutato il mantenimento della scorta;

se non si ritenga necessario verificare in quale misura il costo annuo del dispositivo di tutela personale di Roberto Formigoni incida sul bilancio regionale e su quello dello Stato;

se il Ministro in indirizzo, qualora fossero superate le valutazioni sul rischio che corre il senatore Formigoni, non intenda procedere alla rimodulazione o alla revoca del dispositivo di tutela personale dell'ex presidente della Regione Lombardia.

(4-00752)

[SANTANGELO](#), [BOCCHINO](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con l'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, attuativo della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, si è voluta rimodulare la mappa geografica dei tribunali e delle loro rispettive sezioni distaccate;

in particolare, il legislatore nazionale ha disposto con il predetto art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012 la soppressione, tra gli altri, della sezione distaccata di Alcamo del tribunale di Trapani;

in conseguenza della soppressione, tutti i procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attualmente pendenti innanzi la sezione distaccata di Alcamo, dovranno in blocco essere trasferiti innanzi il tribunale di Trapani mentre, al contempo, i procedimenti di nuova iscrizione dovranno essere trattati direttamente innanzi il tribunale di Trapani. E ciò, come noto, a decorrere dal 13 settembre 2013;

a giudizio degli interroganti, la riforma, piuttosto che apportare benefici in termini di efficienza ed economicità della giustizia, genera un sostanziale e plausibile indebolimento del già precario sistema giudiziario italiano;

la nuova mappatura dei tribunali, operata su base nazionale, considerata di dubbia legittimità costituzionale, è stata già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale;

il legislatore nazionale ha anche previsto la possibilità, per ragioni organizzative o funzionali, di disporre la permanenza degli uffici da sopprimere, per 5 anni oltre il termine stabilito dal decreto legislativo n. 155 del 2012;

considerato che:

nella specifica situazione della sezione distaccata di Alcamo, che va considerata come centro di riferimento dell'intera area geografica del golfo di Castellammare, non può considerarsi alcuna continuità territoriale con il comprensorio di Trapani, Marsala o Palermo;

la sezione distaccata del tribunale di Trapani, sita in Alcamo, costituisce un imprescindibile presidio di legalità per la tutela dei diritti di un bacino di circa 90.000 abitanti residenti nei territori dei comuni di Alcamo, Castellammare del golfo e Calatafimi-Segesta;

alla luce dei dati ufficiali raccolti, la sezione distaccata di Alcamo presenta un carico di sopravvenienze e di procedimenti pendenti, sia nel civile che nel penale e nella volontaria giurisdizione, tale da poter seriamente compromettere il corretto e regolare funzionamento del tribunale di Trapani;

dalla disamina dei dati statistici ufficiali, risulta che nel triennio 2009-2011 e nel primo semestre dell'anno 2012 sono stati instaurati un numero altissimo di procedimenti giudiziari con conseguente lavoro di notifica degli atti giudiziali da parte degli ufficiali giudiziari di Alcamo. In particolare: 2.549 procedimenti civili dei quali attualmente sono pendenti ben 1.285 procedimenti; 1.137 procedimenti di volontaria giurisdizione di cui 332 attualmente pendenti; 1.743 procedimenti penali di cui pendenti ben 807; 5.954 notifiche atti (ufficiali giudiziari Alcamo) in materia civile su istanza di parte, 9.613 notifiche penali su richiesta della competente cancelleria, 202 notifiche in materia penale su richiesta di parte, 4.378 notifiche di biglietti di cancelleria, 373 notifiche in materia di lavoro, 119 notifiche di atti di separazione;

con la soppressione della sede distaccata di Alcamo, la gestione del contenzioso (civile, penale e volontaria giurisdizione) e di quello che certamente si svilupperà nel corso del 2013 appesantirà significativamente la struttura organizzativa ed il funzionamento degli uffici giudiziari del tribunale di Trapani;

la struttura organizzativa del tribunale di Trapani è già da tempo in precario equilibrio sia in relazione alla disponibilità di locali che in relazione al personale amministrativo e della magistratura giudicante e requirente ivi operante;

per effetto dell'accorpamento della sezione distaccata di Alcamo al tribunale di Trapani, quest'ultimo si vedrà sottratti (in conseguenza della rivisitazione della sua pianta organica) quattro magistrati giudicanti ed un magistrato requirente e pertanto, per effetto dell'accorpamento, il tribunale di Trapani vedrà da un canto aumentare il carico dei procedimenti pendenti e delle sopravvenienze riguardanti tutto il territorio, prima di competenza della sezione distaccata di Alcamo, e dall'altro diminuire il personale giudicante e requirente in servizio;

il tribunale di Trapani non dispone al suo interno di locali idonei ad ospitare il personale amministrativo, oltre gli ufficiali giudiziari provenienti dalla sede della sezione distaccata di Alcamo, nonché gli archivi provenienti dalla medesima sede distaccata;

la necessità di garantire la presenza di un presidio di legalità della sezione distaccata di Alcamo, ed in generale, in un territorio come quello alcamese e dei due comuni vicini di Castellammare del golfo e Calatafimi-Segesta, risponde all'impellente necessità di vedere affermata la costante ed effettiva presenza dello Stato e dei suoi organi di giustizia in territori dove il tasso di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, risulta presente e costante;

l'esigenza di garantire la presenza di un presidio di legalità è stata congiuntamente condivisa dal

prefetto di Trapani, dal questore di Trapani, dal comandante del comando provinciale dei Carabinieri di Trapani e dal comandante del comando provinciale della Guardia di finanza di Trapani nell'incontro tenutosi in data 15 ottobre 2012 con il sindaco di Alcamo ed avente ad oggetto la soppressione della sezione distaccata disposta per effetto del decreto legislativo n. 155 del 2012;

al contempo, è stato redatto un protocollo di intesa, a firma dei tre primi cittadini di Alcamo, Castellammare del golfo e Calatafimi-Segesta e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Trapani, il quale è stato sottoposto per la firma anche al presidente del tribunale, dottor Roberto De Simone, che ad oggi ha ritenuto di non doverlo sottoscrivere;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, la riforma delle circoscrizioni giudiziarie mediante soppressione di tutte le sezioni distaccate e la successiva rivisitazione delle piante organiche (in conseguenza di dette soppressioni) come operata dal legislatore, oltre che illegittima alla luce delle questioni di legittimità costituzionale già portate alla cognizione della Corte costituzionale, ben lungi dal conseguire obiettivi di risparmio e di efficienza, ha piuttosto determinato un sostanziale scardinamento ed indebolimento del sistema giudiziario italiano accompagnato dall'arretramento dello Stato di fronte all'imprescindibile esigenza di tutela ed affermazione dei diritti dei cittadini;

a ciò va aggiunta la preoccupazione da più parti manifestata, e così anche dall'Associazione nazionale magistrati, di impedire che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie mediante soppressione *sic et simpliciter* di tutte le sezioni distaccate cui è conseguita, a seguito della rivisitazione delle piante organiche, la perdita di ben 80 magistrati (tra giudicanti e requirenti) nell'ambito della regione Sicilia, possa determinare in concreto un sostanziale scardinamento ed indebolimento del sistema giudiziario italiano di fronte all'imprescindibile esigenza di tutela ed affermazione dei diritti dei cittadini, in particolare in Sicilia ed in un momento in cui la magistratura siciliana risulta impegnata in nuove importanti e difficili sfide sul piano della lotta al crimine ed alla mafia;

è prevista la possibilità di mantenere i locali adibiti a sede della sezione distaccata di Alcamo al servizio del tribunale di Trapani in osservanza ed in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 in forza del quale è previsto che: quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il Comune nel quale l'immobile stesso è ubicato. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del Comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392;

il sindaco di Alcamo ha già manifestato in seno al protocollo d'intesa la propria volontà ad adibire i locali della sede della sezione distaccata di Alcamo al servizio del tribunale di Trapani, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012;

l'immobile, sito ad Alcamo, in via G. Verga, 65, attualmente adibito a sede degli uffici giudiziari e della sezione distaccata di Alcamo del tribunale di Trapani, è di proprietà del Comune di Alcamo e presenta i requisiti previsti dalla sopra caladata disposizione normativa (art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012);

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Trapani, ritenendo imprescindibile il mantenimento dei locali destinati a sede della sezione distaccata di Alcamo quale sede di servizio del tribunale di Trapani, anche al fine di non ingolfare ulteriormente il funzionamento e l'organizzazione del tribunale di Trapani e di garantire ai cittadini del comprensorio di Alcamo, Calatafimi e Castellammare del golfo un presidio di legalità vicino e prossimo alle loro esigenze, ha deliberato l'astensione dalle udienze

civili, penali ed amministrative e da ogni attività giudiziaria degli avvocati di tutto il foro di Trapani per i giorni 27 e 28 febbraio 2013 e 1° marzo 2013;

sono state promosse nell'ambito dei Comuni di Alcamo, Castellammare del golfo e Calatafimi Segesta delle giornate per la raccolta delle firme per il mantenimento dei locali destinati a sede della sezione distaccata di Alcamo quale sede di servizio del tribunale di Trapani. All'esito di dette giornate sono state complessivamente raccolte oltre 4.000 firme;

a fronte del vivo interesse manifestato sulla problematica in questione dai cittadini interessati, in data 11 febbraio 2013 i sindaci, i presidenti dei Consigli comunali di Alcamo, Castellammare del golfo e Calatafimi, una delegazione di consiglieri di ciascun Comune, una delegazione di avvocati del foro alcamese, e del consiglio dell'ordine degli avvocati di Trapani, si sono recati a Trapani dal presidente del tribunale, il quale, unitamente ad una delegazione di magistrati operanti nel settore penale, all'uopo convocata, ha ritenuto di non aderire alla richiesta formulata dai rappresentanti locali di presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, la domanda al Ministero della giustizia per il mantenimento dei locali della sezione distaccata di Alcamo al servizio del tribunale di Trapani;

a fronte di tale ingiustificata insensibilità manifestata, a parere degli interroganti, proprio da coloro i quali sono chiamati ad esercitare la funzione giurisdizionale in nome e nell'interesse dei cittadini e di tutto il popolo italiano risulta imprescindibile, anche nelle more della decisione che la Corte costituzionale adotterà sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle leggi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, attivare ogni iniziativa a sostegno del mantenimento in Alcamo dei locali della sede della sezione distaccata di Alcamo al servizio del tribunale di Trapani, si chiede per sapere:

quali atti intenda porre in essere il Ministro in indirizzo al fine di procedere ad una più attenta e puntuale analisi delle conseguenze negative, in termini di economicità e funzionamento della macchina giudiziaria, che la soppressione della sezione distaccata di Alcamo del tribunale di Trapani comporterebbe, alla luce delle peculiari caratteristiche legate alla specificità territoriale, alla densità del bacino di utenza, alle evidenti criticità di accorpamento, che rendono tali presidi giudiziari indispensabili per la collettività e per l'amministrazione della giustizia;

se intenda al fine di prevenire una serie di disservizi a catena, che pregiudicherebbero irrimediabilmente il diritto alla giustizia di molti cittadini siciliani, in attesa di una riorganizzazione più equa su base nazionale, prevedere la proroga di cinque anni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012;

quali iniziative di carattere normativo intenda assumere al fine di rivedere la normativa vigente prevedendo l'esclusione del sezione distaccata di Alcamo del tribunale di Trapani dal procedimento di accorpamento e se non intenda valutare l'opportunità di disporre una proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012, considerando anche il parere pressoché unanime, in tal senso, della 2ª Commissione permanente del Senato.

(4-00753)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00319, della senatrice Orrù, sulla soppressione della tratta ferroviaria Trapani-Alcamo.

